

*Paolo Pastori*

*Alla ricerca  
di un ordine nuovo*

*Tomo I*



*'VETUS ORDO NOVUS' XIV*



*Al ricordo della  
Facoltà di Scienze politiche  
'Cesare Alfieri' di Firenze  
e di tre suoi docenti  
di quegli anni Sessanta:  
Carlo Curcio, Mario Luzi  
ed Alessandro Franchini Stappo*

*La collana 'Vetus Ordo Novus' si articola nelle seguenti classi:*

*I. Testi e memorie*

*II. Studi, saggi e ricerche*

*III. Tesi e opere prime*

*IV. Progettualità sociale e politica*

*V. Lógos e Eĩdos*

*VI. "Arché. Rivista internazionale di filosofia e cultura politica"*

*Paolo Pastori*

*Alla ricerca di un ordine nuovo*

*Napoli e Palermo fra antico regime, rivoluzione  
e restaurazione (1759-1821)*

*Tomo I.*

*Fra riforme d'antico regime e Repubblica partenopea, il  
tentativo della reazione neo-assolutistica di soffocare  
e poi di eludere le istanze costituzionali*

*Prefazione di Roberto Martucci*

*'VETUS ORDO NOVUS' XIV  
Studi, saggi e ricerche*

Questo primo volume è pubblicato con il contributo della Facoltà di Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell'Università degli Studi di Camerino.

E tuttavia l'Autore sente il personale dovere di ringraziare per il sostanziale supporto di idee e di risorse necessario alla pubblicazione di questo primo volume il Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Camerino, Guido Biscontini, senza dimenticare la liberalità manifestata nel suo spirito di impresa dall'editore Filippo Salvi e l'attenta cura di Antonio Cirri per gli aspetti tecnico-formali.

© Copyright 2008 Stabilimento Poligrafico Fiorentino s.r.l. e Paolo Pastori

ISBN

*Vetus Ordo Novus*

*Impaginazione Centro Immagine - Capannori - Lucca*

*Stampa*

Stabilimento Poligrafico Fiorentino s.r.l.  
Via V. Emanuele, 54 - 50040 Calenzano (FI)  
Tel. 055 8876266 - Fax 055 8876270  
[www.poligraficoflorentino.it](http://www.poligraficoflorentino.it)

*Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere tradotta, riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo senza espressa autorizzazione dell'Editore e del Direttore della collana.*

## *Tabula gratulatoria*

I due volumi di questa opera vedono la luce grazie alle seguenti Persone, alla cui amicizia, al concreto e sincero interessamento, ed al liberale sostegno e consiglio si deve l'edizione.

Guido Biscontini

Preside della Facoltà di Giurisprudenza ed ordinario di Diritto Civile dell'Università di Camerino

Eugenio Guccione

Ordinario di Storia delle Dottrine politiche dell'Università di Palermo

Raffaele (Luccio) Manfredi

Centro Internazionale di Studi Europei - Calabria

Domenico Pappaterra

Presidente del Parco del Pollino

Regione Calabria

Paola Pirolo

Vice-Direttrice della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Roberto Martucci

## Rileggere la storia costituzionale: l'era delle transizioni istituzionali tra Antico regime, Rivoluzione e guerre per l'egemonia in Europa

### 1. *Suggerzioni a cascata*

Titolo ingannatore (e minimalista) quant'altri mai quello scelto da Paolo Pastori per la sua appassionata rivisitazione di un sessantennio cruciale per la storia costituzionale e del pensiero politico. Ingannatore perché fa esplicito riferimento alle sole Due Sicilie in un arco temporale (che è culturale e istituzionale) da Carlo III e Tanucci al fallimento del Nonimestre costituzionale del 1820-21; quando, al contrario, ben altro ci si appresta a trovare in quelle pagine intriganti e, al tempo stesso, documentatissime e tormentate.

Già la semplice consultazione dell'indice rende noto al lettore che l'ambiziosa *Ricerca di un ordine nuovo*, lungi dall'arrestarsi su *Napoli e Palermo fra Antico regime, Rivoluzione e Restaurazione (1759-1820)* – come sommessamente recita il sottotitolo – si configura invece quale complessa mappatura comparata dei maggiori cambiamenti istituzionali e geopolitici realizzati in ambito europeo tra la seconda metà del XVIII secolo e la Restaurazione post-napoleonica.

In sequenza, vi troviamo il tramonto della Reggenza Tanucci a Napoli, le Repubbliche sorelle del Triennio giacobino italiano (con la significativa esperienza partenopea); il fallimento del Novantanove napoletano, la liquidazione della *leadership* del cardinale Ruffo sul sanfedismo napoletano e la prima, effimera, restaurazione borbonica; la prassi istituzionale napoleonica dal 18 brumaio all'Impero; la Spagna da Godoy e Jovellanos a Cadice; il Decennio giuseppino-murattiano a Napoli; la costituzione anglo-sicula del 3 novembre 1812; la seconda Restaurazione borbonica del 1815 e il fallimento dell'amalgama murattiano-borbonico compiutosi nei tragici giorni del Ventuno.



Poi, in sottotraccia carsica l'esperienza latomista, dalle logge castrensi alla più nota Carboneria. Infine, sullo sfondo, ma sempre presenti nelle pagine di Paolo Pastori, tre eventi maggiori e, di necessità, ipotecanti il quadro istituzionale napoletano: l'esperimento costituzionale statunitense (che proietta i suoi effetti di lunga durata fino ai giorni nostri), la Rivoluzione francese con le sue tre costituzioni (senza però ignorare il progetto Condorcet), la ventennale contrapposizione militare anglo-francese per l'egemonia in Europa che – per una seconda volta, a distanza di qualche secolo dai Vespri (marzo 1282) e dalla disfatta angioina (giugno 1284) – divide istituzionalmente Napoli da Palermo.

Ma le dense pagine del libro offrono ancora di più. Continuo è infatti il dialogo con classici autori (basti pensare a Mario Pagano, Vincenzo Cuoco, Francisco Martínez Marina, Louis de Bonald, Benjamin Constant, Chateaubriand) di cui vengono riproposte le suggestioni ermeneutiche; senza tacere che, per il periodo considerato, Paolo Pastori opera una esauriente prospettazione dei contenuti fondamentali di tutte le costituzioni approvate e più o meno vigenti, di quelle concesse ma non operative – implicito il riferimento alle due napoletane del 1808 e 1815 – o imposte e vigenti *pro tempore*: si pensi a quella anglo-sicula del 1812, prodotta per influsso del proconsolato di Lord Bentinck a Palermo.

Il quadro che ne risulta è per il lettore di estrema – quanto fascinosa – complessità.

Nei panni di “avvocato del diavolo”, dovendo trovare dei difetti nell'opera da prefare, li indicherei nei suoi stessi pregi: contestualizzazione istituzionale e culturale, acribia ricostruttiva, estrema attenzione agli esperimenti costituzionali in atto (basti pensare alla raffica di costituzioni rivoluzionarie francesi e alle loro ricadute italiane), destinati a produrre modelli in continuo divenire.

Quanto basta per mettere a repentaglio la bussola ermeneutica di un lettore che fino ad oggi, avendo solo “orecchiato” i temi in oggetto, si trova ora tra le mani un *Ordine nuovo* in complesso divenire, continuamente stratonato da fattori geopolitici (guerre, egemonie imperiali europee) o autorevoli resistenze interne, quali la riottosità di Ferdinando IV di Borbone (che è III in Sicilia) a subire la costituzione Bentinck del 1812, reagendo con il colpo di Stato del dicembre 1816 che lo ripropone con un nuovo ordinale sovrano, aggiornandolo nelle vesti di Ferdinando I, sovrano di un reinventato e, all'apparenza unitario, Regno delle Due Sicilie.

Vediamoli ora più da vicino questi differenti piani di lettura, cominciando proprio da Napoli (e Palermo) alle prese con il suggestivo *Ordine nuovo*.

## 2. *Napoli, un Regno alla ricerca di identità istituzionale*

Come si evince dalla lettura di questo libro, il sessantennio indagato rappresenta per le Due Sicilie un lasso di tempo tormentatissimo, segnato da transizioni di sovranità – dal re alla Reggenza, dai Borbone ai Napoleonidi Giuseppe e Gioacchino – esperimenti caduchi come la Repubblica Partenopea, audaci riasseti dell'ordinamento interno (e il solo pensiero del complesso avvio dell'eversione della feudalità, è tale da far tremare le vene ai polsi).

Anche se in questo libro è il 1759 (l'anno dell'insediamento della Reggenza Tanucci) il *terminus a quo*, sembra opportuno un venticinquennale passo indietro. Ma solo per ricordare che la estrema determinazione di Elisabetta Farnese (sposa in seconde nozze di Filippo V di Borbone, re dei Regni di Castiglia, Aragona, Navarra, Napoli, oltre che dei vasti insediamenti americani a sud del Rio Grande), restituisce identità sovrana ai due Vicereami di Sicilia e di Napoli, destinando le due Corone al proprio figlio Carlos.

L'anno è il 1734 ed è in corso l'ennesimo conflitto dinastico europeo noto come Guerra di Successione polacca (1733-35); alla testa di un potente esercito spagnolo (posto, però, sotto il comando effettivo del generale conte di Montemar), Don Carlos entra a Napoli il 10 maggio 1734 e due settimane più tardi, il 25 maggio, con la vittoria di Bitonto sugli Austriaci si assicura il controllo del Regno, diventando re delle Due Sicilie: come Carlo VII a Napoli e Carlo IV a Palermo.

Un venticinquennio più tardi, nel 1759, salito sul trono di Spagna con l'ordinale di Carlo III, questi lascia a Napoli come re un figlio di soli otto anni: Ferdinando IV (III in Sicilia), assistito da un governo di Reggenza presieduto dal marchese Bernardo Tanucci, valente amministratore e già collaboratore napoletano del nuovo sovrano dell'Escorial.

Nei venticinque anni che vanno dal 1767 (quando Ferdinando diventa maggiorenne) al 1792 si ha quella che può essere considerata l'età d'oro del Regno, connotata da un notevole sviluppo dei lavori pubblici – tra i quali rientra a pieno titolo la costruzione dei siti reali (rilevante, per i risvolti sociali, l'esperimento di San Leucio) – dal riordinamento di esercito e Marina da Guerra (coordinato dal ministro John Acton), dal consolidamento delle Finanze (operato sotto la guida dell'economista Giuseppe Palmieri).

Ma la tranquillità e prosperità del Regno viene meno quando il Regno è obbligato a fare i conti con un evento maggiore quale la Rivoluzione francese: il 21 gennaio 1793 l'esecuzione di Luigi XVI gela i Reali di Napoli, mentre il successivo 16 ottobre l'esecuzione di Maria Antonietta, sorella della regina Maria Carolina, segna indelebilmente quest'ultima, consegnandola inerme ostaggio di dinamiche istituzionali poste al di fuori di ogni ragionevole possibilità di controllo.

Da questo momento si apre per il Regno una fase complessa che vede un impegno militare napoletano nell'assedio di Tolone (a fianco degli Inglesi) e in Lombardia a fianco degli Austro-Sardi per contrastare l'armata del generale Bonaparte (che non è ancora Napoleone). Nel 1799 l'occupazione francese della parte continentale del Regno obbliga i Reali a trasferirsi a Palermo, sotto protezione britannica. A Napoli si consuma l'effimera (ed eroica) vicenda della Repubblica Partenopea, rapidamente stroncata dalla grande Insorgenza popolare suscitata e guidata dal cardinal Ruffo. La dura repressione non mette il Regno al riparo dai Francesi che, anzi, con il nuovo secolo otterranno di mantenere presidi militari dagli Abruzzi alle Puglie, dissanguando le finanze napoletane.

Quando, nel 1806, Napoleone decide di impadronirsi del Napoletano, le Due Sicilie ridiventano due Regni autonomi come già era accaduto in epoca angioino-aragonese (1284) con corone assunte da due diverse dinastie. Il Regno di Napoli vede sul trono per un biennio Giuseppe (fratello di Napoleone) e poi il Maresciallo Gioacchino Murat che ne è cognato. Ma Ferdinando IV, rifugiandosi per la seconda volta a Palermo sotto protezione Britannica (lo aveva già fatto nel 1799), mantiene il controllo effettivo del Regno di Sicilia.

Il giudizio della storiografia sul Decennio giuseppino-muratiano a Napoli è positivo, dato che esso costituisce un momento fondamentale per la modernizzazione dello Stato: Paolo Pastori ha giustamente richiamato il ruolo di Giuseppe Zurlo e monsignor Capecepatro. Ma non vanno dimenticate la codificazione civile e quella penale, oltre al significativo riordinamento dell'esercito nazionale che si batte vigorosamente in Spagna e Russia.

La Restaurazione napoletana è negoziata dall'esercito muratiano (che si vede riconosciuti i gradi) con i buoni uffici di Vienna e Londra. Dopo un'esitazione iniziale, re Ferdinando I delle Due Sicilie mantiene la struttura amministrativa e codicistica del Decennio. Un grave errore politico consiste nell'abrogazione della costituzione siciliana del 1812: questo atto gli costerà una endemica fronda della classe dirigente siciliana.

Ma la tranquillità napoletana dura solo il breve volgere d'un lustro, dato che nel 1820 il movimento carbonaro che coinvolge l'alta ufficialità murattiana ottiene la proclamazione della costituzione di Spagna (Cadice, 1812) e il richiamo al potere degli uomini del Decennio, a cominciare da Zurlo e Conforti. Se è vero che il comportamento di re Ferdinando si rivela ambiguo, resta da dire che l'Austria non avrebbe mai permesso riforme costituzionali. La sconfitta delle truppe napoletane guidate dal generale Guglielmo Pepe apre la strada a una lunga e costosa occupazione militare austriaca.

### 3. *Grandi Potenze in lizza: Spagna, Francia, Gran Bretagna*

Va da sé che i destini istituzionali delle Due Sicilie debbano fare i conti con la geopolitica, come non manca di ricordarci Paolo Pastori. Nel bacino del Mediterraneo – su cui gravitano Napoli e Palermo – Francia, Spagna e Gran Bretagna (con i rispettivi alleati) si fronteggiano con alterne vicende dalle Guerre di Successione d'inizio secolo; si scontrano sull'indipendenza degli Stati Uniti; combattono, infine, una micidiale guerra ventennale dal 1792.

3.1. La Spagna (da cui deriva immediatamente la dinastia borbonica di Napoli) nell'arco del sessantennio coperto dal libro vive il dramma del ridimensionamento imperiale, culminato nella sostanziale perdita delle colonie americane a ridosso degli avvenimenti del 1820-21.

Ancora Grande Potenza quando sul trono di Madrid il 1° novembre 1700 ascende Filippo V di Borbone, nipote del Re Sole; sottoscrittrice del secondo «Patto di famiglia dei Borboni»<sup>1</sup> che il 15 agosto 1761 lega in un'alleanza offensiva-difensiva le Corti di Parigi, Madrid, Napoli e Parma; alleata (con Parigi) del Congresso degli Stati Uniti nella guerra d'indipendenza dal 1779; la Spagna entra nel tunnel della crisi quando la liquidazione dei ministri Floridablanca e Aranda apre la strada all'ambigua politica filo-francese guidata dal favorito Manuel de Godoy.

Il fallimento di quella politica prepara lo scenario della grottesca "mediazione" di Bayonne quando il 10 maggio 1808 ben

---

<sup>1</sup> Nel 1733 era stato sottoscritto un primo Patto di famiglia che legava solo Madrid e Parigi.

due re – Carlo IV e Ferdinando VII – escono di scena abdicando a favore di Napoleone che, a sua volta, cede la corona iberica al fratello Giuseppe, già re di Napoli da appena un biennio. Come è noto, questo singolare valzer di sovrani lungi dallo stabilizzare la situazione precipita la crisi. Una grande insurrezione anti-francese coordinata da *Juntas* locali infiamma la Spagna segnando, con l'aiuto inglese, una prima serie di disfatte per le armate napoleoniche. L'apoteosi – almeno sul piano dell'immagine – è rappresentata dalla convocazione delle *Cortes Constituyentes* che a Cadice, sotto protezione militare britannica, approvano una costituzione (parametrata su quella francese del 1791) che sembra assicurare al Regno istituzioni rappresentative, proiettando l'ombra "gaditana" su Napoli e Palermo dal 1812 al 1820.

3.2. Nel corso dell'intero XVIII secolo, la Francia è soggetto attivo della politica mediterranea, funzione non secondaria di una più impegnativa e ambiziosa politica europea inizialmente anti-asburgica e, successivamente, anche anti-britannica.

Con la Successione spagnola del 1700 le riesce – complice la Gran Bretagna, che avrà Gibilterra – di insediare un Borbone a Madrid. Di conseguenza, con i due Patti di Famiglia del 1733 e del 1761, Parigi blinda un piccolo sistema di alleanze che la garantiscono sul versante meridionale.

Privata di gran parte dei possedimenti americani a seguito della disastrosa gestione della Guerra dei Sette anni (1754-63) che la estromette dal Canada a beneficio della Gran Bretagna, grazie al ministro Vergennes di lì a breve prepara la sua rivincita. Sarà infatti Parigi – che già aiuta militarmente gli *Insurgents* nordamericani tramite Beaumarchais – a spingere il Congresso Continentale sulla strada della formalizzazione dell'indipendenza, trasformando il governo "di fatto" delle Colonie ribelli in un legittimo governo di Stati liberi e indipendenti: e come tali, in grado di scegliere gli amici in pace e i nemici in guerra, secondo i plurisecolari dettami del diritto internazionale pubblico.

È il 4 luglio 1776. Il visconte di Vergennes pensa di aver solo vendicato Montcalm e la disfatta del Quebec; ma in realtà, a partire da quel momento, la storia del mondo subisce una significativa accelerazione e, soprattutto, volta pagina aprendosi all'era delle costituzioni rappresentative.

Entrata disinvoltamente in una vera e propria guerra mondiale a causa dell'incauta opzione bellicista di Brissot e dei Girondini, la Francia combatte ininterrottamente dal 1792 al 1815. È nell'ambito di questo immane conflitto che essa incrocia a più riprese il Na-

poletano dal Direttorio all'Impero, imponendo la Repubblica con il generale Championnet (1799), una costosa occupazione militare (1801-06), e in rapida successione due Napoleonidi come re (Giuseppe Bonaparte 1806-08, Gioacchino Murat 1808-15).

3.3. La Successione spagnola del 1700 assicura alla Gran Bretagna le chiavi del Mediterraneo attraverso l'ininterrotto controllo della rocca di Gibilterra.

Momentaneamente nell'angolo durante la guerra con le Colonie americane, a partire dal 1779 la Gran Bretagna subisce l'iniziativa militare franco-spagnola, visto che le due Potenze si sono schierate a fianco del Congresso Continentale, determinando la vittoria di Yorktown nel 1781. Ma la rivincita è dietro l'angolo. Entrata in guerra nel 1792 con un imponente dispositivo navale consegue rapidamente il controllo del Mediterraneo, cementato dalla vittoria di Aboukir e dall'occupazione di Malta.

Di questa presenza egemone nel Mediterraneo, Napoli è la chiave di volta, garantendo rifornimenti, assistenza e ormeggi. Va da sé che nel 1799 il favore sia reso, con il prezioso scudo navale che rende possibile ai Borbone il sicuro asilo di Palermo. Poi, la breve parentesi repubblicana ha il suo drammatico epilogo nel protagonismo dell'ammiraglio Nelson che neutralizza il cardinale Ruffo – già artefice della vittoria sul campo – imponendo un bagno di sangue.

Il Decennio francese giuseppino-murattiano (1806-15) riguarda solo uno dei due Regni borbonici: quello della *Sicilia citra Pharum* (vale a dire, il Napoletano). La flotta e il presidio militare britannici garantiscono a Ferdinando di Borbone la sovranità sul Regno di *Sicilia ultra Pharum*, "gaditadizzandone" la struttura istituzionale con la sostanziale imposizione della costituzione anglo-sicula del 1812.

#### 4. *Il precedente delle prime costituzioni scritte: Massachusetts e Pennsylvania (per tacer delle altre)*

Tra la seconda metà del Settecento e la Restaurazione non ci si limita a combattere su tutti i fronti mondiali con alterne fortune; come ho appena scritto: la Francia perde l'immenso Canada nella Guerra dei Sette Anni a beneficio della Gran Bretagna (1755-63), ma poi recupera militarmente (ma non territorialmente) garantendo con la vittoria di Yorktown (1781) l'indipendenza degli Stati Uniti d'America già proclamata unilateralmente nel 1776; la Gran

Bretagna, umiliata dalla Pace di Parigi (1783), anima vittoriosamente tutte le coalizioni contro la Francia rivoluzionaria e napoleonica (1792-1815).

Il Settecento maturo è anche altro, ponendo le premesse di un mondo istituzionale completamente nuovo e da vivere sull'altra sponda dell'Atlantico, quella americana dove – come ci ricorda Franco Venturi – lo stesso Gaetano Filangieri amerebbe trasferirsi, dato che «fin dall'infanzia, Filadelfia ha richiamato i miei sguardi», come non manca di accennare in una lettera del dicembre 1782 a Benjamin Franklin<sup>2</sup>.

Analogo interesse avrebbe manifestato, a diversi lustri di distanza, Mario Pagano per le costituzioni del Massachusetts e della Pennsylvania quando nel redigere il suo *Progetto di costituzione* del 1799, si sarebbe soffermato sulla seconda, trovando nel *Council of Censors* l'immediato precedente del suo classicheggiante «Eforato», che, secondo la suggestiva lettura di Paolo Pastori anticiperebbe anche il «potere neutro» teorizzato successivamente da Benjamin Constant. Da almeno sedici anni circolava, infatti, a Napoli «il codice delle americane costituzioni»<sup>3</sup>, trasmesso da Franklin a Filangieri nell'ottobre 1783: probabilmente, la traduzione integrale francese<sup>4</sup> di Louis-Alexandre de La Rochefoucauld d'Enville apparsa quello stesso anno a Parigi<sup>5</sup>. Mentre una silloge italiana – *Estratto del nuovo codice delle costituzioni de' Tredici Stati Uniti dell'America Settentrionale* – sarebbe stata pubblicata di lì a qualche mese, il 6 gennaio 1784, quale «Supplimento» alla rivista fiorentina «Notizie del mondo»<sup>6</sup>.

D'altra parte, la circolazione di quei testi non deve meravigliarci, dato che quanto si scriveva nelle tredici Colonie divenute

---

<sup>2</sup> Franco Venturi, *Settecento riformatore*. IV. *La caduta dell'Antico Regime (1776-1789)*. I. *I grandi stati dell'Occidente*, Torino, Einaudi, 1984, p. 30.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 30.

<sup>4</sup> Erroneamente attribuita da Franco Venturi, *I grandi stati dell'Occidente*, cit., p. 31 n. 22, a François-Alexandre-Frédéric de La Rochefoucauld d'Estissac duca di Liancourt, anch'egli futuro deputato alla Costituente francese, noto filantropo e cugino del segretario di Franklin.

<sup>5</sup> *Constitutions des Treize États-Unis de l'Amérique*, à Philadelphie et se trouve à Paris, chez Ph.-D. Pierres et Pissot, 1783, pp. 540. Il giovane duca (futuro deputato alla Costituente francese nel 1789 e, poi, trucidato durante il Terrore), su suggerimento di Turgot si era affiancato al plenipotenziario Benjamin Franklin in qualità di segretario: cfr. in proposito Denis Lacorne, *L'invention de la république. Le modèle américain*, Paris, Hachette, 1991, p. 172.

<sup>6</sup> In tal senso, v. Franco Venturi, *I grandi stati dell'Occidente*, cit., pp. 66-67 e n. 72.

«Stati liberi e indipendenti» aveva avuto una immediata ricaduta a livello mondiale con la traduzione dei più significativi documenti costituzionali nelle principali lingue europee<sup>7</sup>. Infatti, il Settantasei nordamericano fonda il diritto pubblico moderno tramite uno strumento di assoluta novità: la redazione scritta delle «costituzioni di governo». Ne sarebbero state redatte e approvate dodici, a partire dalla costituzione della Virginia del maggio-giugno 1776<sup>8</sup>.

Con la sola eccezione della Pennsylvania che opta per il monocalameralismo, gli Stati nordamericani si danno ordinamenti omogenei basati sulla divisione di poteri pubblici tripartiti, investiti dal basso mediante scrutinio elettorale: Legislativo bicamerale, governatore eletto con procedura di secondo grado, Giudiziario indipendente con ampio spazio alle giurie civili e penali come giudici del fatto. Il difetto dell'eccessiva preminenza del potere legislativo, censurata dai *Federalist Papers*, sarebbe stata corretta negli anni successive e poi recepita dalla costituzione federale approvata nel 1787 e tuttora vigente.

##### 5. *L'ossessione costituente: sette anni di costituzioni per la Francia (1789-95)*

È mia convinzione, già argomentata in altra sede<sup>9</sup>, che l'ipoteca costituzionale nordamericana abbia in parte determinato la catena di eventi che ha poi portato alla Rivoluzione francese conferendole, soprattutto, la sua cifra costituzionale. Una cifra immediatamente percepibile nei lavori preparatori della costituzione del 3 settembre 1791, a partire dalla decisione di premettere al testo

---

<sup>7</sup> Allo stato attuale delle ricerche sembrerebbe che solo in Francia, per iniziativa di Benjamin Franklin e del cenacolo riunito attorno al marchese di Condorcet e alla moglie Sophie de Grouchy (sorella del futuro Maresciallo napoleonico), si ebbe la traduzione integrale del materiale Americano: cfr. Roberto Martucci, *«Liberté chérie»: l'opinion française et les constitutions américaines*, cit., pp. 173-207.

<sup>8</sup> Per una trattazione più completa rinvio a Roberto Martucci, *La Rivoluzione dei due Mondi. La Virginia e l'influenza del suo processo costituente sull'elaborazione politico-costituzionale francese nell'alba della Rivoluzione*, in «I viaggi di Erodoto», n° 18, dicembre 1992, pp. 110-138.

<sup>9</sup> Cfr. Roberto Martucci, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, Società editrice il Mulino, 2001, pp. 330.



costituzionale vero e proprio la *Déclaration des droits* del 26 agosto 1789<sup>10</sup>.

Senza scendere nei dettagli, basterà ricordare che in appena sei anni si alternano in Francia tre costituzioni apparentemente contrapposte: monarchica quella del 1791, repubblicane le successive del 1793 e del 1795, esaminate in modo attento da Paolo Pastori. Ma, a ben vedere, controllati con una maggiore attenzione ermeneutica i testi dicono anche altro, facendo prevalere le analogie sulle differenze.

Certo, se ci si limita al dato politico-istituzionale più immediato ed evidente – esemplificato dalle coppie antinomiche Monarchia/Repubblica, censitario/universale – ci si potrà giustamente chiedere cosa mai possa apparentare il codice costituzionale del Novantuno all'Atto approvato il 24 giugno 1793 dopo la sanguinosa epurazione dei Girondini voluta dalla Montagna su pressione della piazza. Oppure, e per motivi analoghi, si potrà dare per assodata l'antinomia tra la costituzione montagnarda del 1793, intesa come rivoluzionaria, e quella termidoriana del 5 fruttidoro anno III, presentata come contro-rivoluzionaria.

Viceversa, andando al fondo delle questioni, vedremo che un sorprendente filo rosso lega *Déclarations* e costituzioni nell'intero decennio rivoluzionario 1789-1799, solo che si sappiano formulare quesiti adeguati e, possibilmente, scevri da pregiudizi.

Per esempio, il Settantasei virginiano con la sua supremazia del Legislativo di durata biennale sugli altri poteri pubblici costituiti – malgrado la tardiva e non considerata autocritica di Jefferson<sup>11</sup> – fornisce l'archetipo per le tre costituzioni rivoluzionarie francesi regolarmente approvate, nonché per il progetto Condorcet del febbraio 1793 (denominato anche «progetto girondino»).

L'altro grande elemento comune è dato dalla legittimazione elettorale di tutti i poteri pubblici centrali e periferici. Da Necker a Brumaio – quando e se si vota – opera con differenze men che marginali quello che l'Ottocento maturo avrebbe definito il “suffragio universale maschile”. Le tre differenze sono di importanza dise-

---

<sup>10</sup> Cfr. Roberto Martucci, *1789, la Repubblica dei Foglianti. Dal re d'Antico Regime al primo funzionario dello Stato*, in «Storia Amministrazione Costituzione», Annale Isap 1/1993, pp. 61-106, in particolare il § 8 «Le prime manifestazioni del *pouvoir constituant*: I *Monarchiens*, la *Déclaration des droits* e i poteri della Corona (luglio-agosto 1789)», pp. 78-82.

<sup>11</sup> Cfr. Thomas Jefferson, *Notes on the State of Virginia*, Paris, 1786.

guale. La prima consiste nell'aver sostituito nel 1793 il suffragio a due gradi (operativo alle elezioni del 1789, del 1791 e del 1792) con il suffragio immediato previsto dalla costituzione montagnarda del 24 giugno, ma mai reso operativo. La seconda differenza consiste nell'abbassamento della maggiore età dai venticinque ai ventuno anni (con incremento di circa un milione di potenziali votanti), operata dalla Legislativa nell'agosto 1792 all'atto dell'indizione delle elezioni per la Convenzione Nazionale<sup>12</sup>.

L'ultima differenza è relativa alla concreta applicabilità delle costituzioni: quella montagnarda, priva di leggi organiche attuative, è sostanzialmente inapplicabile; mentre, invece, i testi del 1791 e del 1795, per l'estrema accuratezza delle disposizioni, sono auto-applicativi e come tali hanno operato nell'ordinamento francese, al di là del giudizio di merito che, eventualmente, se ne possa dare.

Il colpo di Stato del 18 brumaio anno VIII, conferendo alla nuova autorità del Primo Console Napoleone Bonaparte quelli che erano stati i poteri del cessato Comitato di Salute pubblica della Convenzione, avrebbe posto fine all'ossessione francese di approdare alla migliore delle costituzioni immaginabili nel migliore dei mondi possibili (per dirla con Pangloss).

## 6. *Il Triennio giacobino italiano: Repubbliche sorelle a sovranità limitata*

Il giudizio sul Triennio giacobino italiano 1796-99 resta a tutt'oggi complesso e, in qualche modo, controverso; da parte mia ritengo si possano formulare ragionevoli dubbi sul grado di libertà interna esercitabile in regime di occupazione militare<sup>13</sup>.

Il passaggio istituzionale degli Stati italiani dallo status di ordinamenti monarchici belligeranti contro la Francia a quello ben più favorevole di Repubbliche "sorelle" non è deciso a ridosso dell'arrivo delle truppe francesi. Indubbiamente, se si guarda al mi-

---

<sup>12</sup> Sul sistema elettorale rivoluzionario è fondamentale riferirsi a Patrice GUENIFFEY, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993.

<sup>13</sup> Cfr. Roberto Martucci, *Partecipazione e Costituzione: la regola impossibile. Politica e governo rappresentativo nelle Costituzioni termidoriane del Triennio "giacobino" italiano 1796-1799*, in *Napoleone e gli intellettuali. Dotti e «hommes de lettres» nell'Europa napoleonica*, a cura di Daniela Galligani, Bologna, il Mulino, 1996, pp. 49-82.

crocosmo di Bologna, Modena o Reggio, due eccezioni sembrano guadagnare la ribalta: la costituzione di Bologna del 4 dicembre 1796 e quella cispadana del 27 marzo 1797. Ma il centro dell'efferescenza italiana non risiede certo nelle Legazioni pontificie o nei Ducati estensi, bensì a Milano; e la Lombardia dovrà aspettare il 9 luglio 1797 per avere la sua prima costituzione dopo ben quattordici mesi di presenza militare francese.

Le costituzioni italiane possono dividersi in due gruppi: quelle redatte da italiani e quelle redatte da francesi<sup>14</sup>. In realtà, La costituzione cispadana è la sola redatta da un Congresso eletto liberamente a suffragio universale. Non bisogna tuttavia pensare che l'attività dei Costituenti cispadani si sia svolta al di fuori del controllo dell'autorità militare e, in particolare, del generale Bonaparte<sup>15</sup>.

Una caratteristica accomuna però questi due gruppi di testi: sono tutti tributari della costituzione termidoriana francese del 5 fruttidoro anno III, della quale rappresentano la traduzione pressoché integrale, dato che essa è percepita come modello ideale, come risulta da questa breve citazione dal Rapporto presentato da Mario Pagano al Governo provvisorio napoletano: «Il comitato di legislazione ha adottato la Costituzione della Repubblica madre francese», e, qualche pagina dopo: «La divisione e la corrispondenza armonica dei poteri fu stabilita in modo eccellente nella Costituzione francese»<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Appartengono al primo gruppo: 1. Costituzione di Bologna del 4 dicembre 1796; 2. Costituzione Cispadana del 27 marzo 1797; 3. Costituzione Ligure del 2 dicembre 1797; 4. Costituzione Partenopea del 23 gennaio 1799. Al gruppo redatto dai francesi appartengono: 1. La prima Costituzione Cisalpina del 9 luglio 1797; 2. La seconda Costituzione Cisalpina del 10 settembre 1798; 3. La Costituzione Romana del 20 marzo 1798.

<sup>15</sup> Scrive a tal proposito Carlo ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*, Torino, UTET, 1991 [1986], p. 108: «Anche se non impose alla Cispadana una carta costruita su misura, come farà a Milano con la Cisalpina, ricalcata *sic et simpliciter* sulla costituzione francese, e non fu presente ai lavori e alle discussioni dell'assemblea, lasciando ai rappresentanti la più ampia libertà di parola e una autonomia di giudizio quale nessun'altra assemblea costituente avrà più in Italia sotto la dominazione francese, è un fatto però che egli ne guidò la marcia e la corresse e ne sollecitò, anche con brutalità la conclusione finendo in pratica per togliere alla Costituzione Cispadana quel carattere di "libera scelta" che alcuni storici vogliono erroneamente attribuirle».

<sup>16</sup> Costituzione Partenopea del 23 gennaio 1799. Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio, in *Raccolta di Costituzioni italiane*, Torino, Tipografia economica, 1852, II, p. 53, p. 57.

Questa aderenza alla lettera del testo termidoriano rende superfluo un esame analitico disgiunto dei testi italiani, alla ricerca di sfumature impercettibili: per esempio quell'organismo di garanzia e salvaguardia della costituzione previsto dal titolo XIII della costituzione partenopea che aveva introdotto un *Eforato* eletto dai dipartimenti. Una novità più che altro apparente – solo che si pensi, come ricorda Paolo Pastori, a Sieyès e al suo *Jury constitutionnaire* – e comunque destinata a restare lettera morta al pari della costituzione che l'aveva introdotta.

Tra gli altri elementi da segnalare vi è la comparsa di una terminologia improntata alla Grecia classica e all'antica Roma, modelli di riferimento della riflessione giurpubblicistica settecentesca da Montesquieu a John Adams. Ma se richiamare in vita arconti ed efori (Napoli) apparterrà a buon diritto all'effimero costituzionale, ben altra sarà la fortuna di tribuni, senatori, prefetti e consoli i cui nomi sono destinati a perpetuarsi dopo il 18 Brumaio nei vertici istituzionali dell'ultima fase repubblicana della *Grande Nation*.

L'ultimo sedimento della scienza giuridica neo-ottantanovista, appunto la costituzione del 5 fruttidoro anno III, produce dunque un blocco di testi che ricevono in un contesto sociale economico e politico diversissimo da quello francese l'eredità "rappresentativa" della Costituente del 1789, filtrata dall'esperienza del *dérèpage* terrorista del 1793: dalla centralità attribuita alla Nazione alla sovranità attribuita all'universalità dei cittadini; dal Legislativo monocamerale a quello bicamerale; un vertice esecutivo di natura collegiale – il Direttorio esecutivo – che prende il posto del debole Ministero evocato dalla costituzione del 3 settembre 1791.

Quasi ovunque le costituzioni italiane recepiscono il sistema elettorale a doppio grado già rodato in Francia dal 1789 al 1799 (ma le costituzioni di Bologna e della Repubblica Cispadana prevedevano tre livelli di suffragio); un sistema definito complicato e anti-popolare: quasi si fosse trattato di un filtro tra collettività e rappresentanza nazionale. Va però rilevato che nella realtà pretecnologica del Settecento questo espediente permetteva di far funzionare le procedure elettorali: una piccola comunità delegava una persona che essa conosceva bene e di cui si fidava. L'eletto, a sua volta, confluiva in un'assemblea dipartimentale di secondo grado che avrebbe espresso i deputati. Qualunque altro sistema – aveva scritto Condorcet prima della Rivoluzione, nel 1788 – basato su di una grande circoscrizione elettorale chiamata ad eleggere direttamente dei deputati, avrebbe finito con l'imporre agli elettori delle campagne dei candidati sconosciuti, scelti da conventicole incontrollabili.

Come ho già ricordato, le condizioni richieste dalla costituzione del 3 settembre 1791 – e sostanzialmente confermate da quella termidoriana del 5 fruttidoro anno III – per l'esercizio dell'elettorato di secondo grado erano larghissime, considerato il contesto settecentesco.

D'altronde, a cosa servono criteri larghi e moderni se, con l'eccezione di Bologna e delle Repubbliche Ligure e Cispadana, l'Italia giacobina non utilizza quasi mai la scheda elettorale?

In vano si attese una forma stabile di governo repubblicano; i progetti e le riforme si moltiplicarono. Si nominarono, e si proscrissero gli agenti e gli aggiunti, nè il Popolo Sovrano potè radunarsi per anco in assemblee, nè esercitare l'imprescrittibile diritto delle elezioni, e comparire legittimamente costituito in faccia all'Europa<sup>17</sup>.

E non per mera imposizione militare, ma per suggerimento del Direttorio che con lettera del 18 germinale anno V (7 aprile 1797) raccomanda di non convocare le assemblee primarie nei territori italiani, al fine di non rendere irreversibili i processi di autogoverno introdotti cautamente dai Comandi francesi:

Le Directoire croit, comme vous, qu'il ne faut pas laisser les assemblées primaires se réunir<sup>18</sup>.

È quindi su ordine della massima autorità civile di Parigi che a Milano il generale Bonaparte nomina i membri del Direttorio Cisalpino e del Corpo Legislativo; a Roma l'art. 368 della costituzione sospende le elezioni, attribuendo al comandante militare francese la designazione dei titolari dei poteri costituzionali, mentre l'art. 369 è contestatissimo dalle fonti dell'epoca:

Ecco in campo il famoso articolo 369 che serve di copertura alle leggi più arbitrarie. Questo solo motivo basterebbe per gettare al fuoco la Costituzione con tutti coloro che vi ebbero parte<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Estratto da una lettera data da Brescia il 16 piovoso, pubblicata nella rubrica *Notizie estere* del «Monitore di Roma», n° L del 16 ventoso anno VII, p. 427.

<sup>18</sup> V. il testo integrale della lettera in Guglielmo FERRERO, *Bonaparte en Italie (1796-1797)*, Paris, Plon, 1936, pp. 175-181.

<sup>19</sup> G. A. SALA, *Diario romano degli anni 1798-99*, Roma, presso la Società romana di Storia patria, 1882, notazione del 6 settembre 1798.

E un singolare personaggio, Felice Mariottini, prefetto consolare nell'amministrazione dipartimentale del Tevere, si era così espresso:

Ingratissimo Articolo 369 il quale rende per se stesso vana, illusoria, nulla quella costituzione medesima, che ci hanno data, [...]. A questa foggia ci proclamarono liberi, e siamo soggetti, ci onorano del nome di amici, e ci resero servi: i fantocci chiamarono consoli, e le statue legislatori<sup>20</sup>.

L'art. 369 eleva alla dignità di fonte del diritto pubblico i proclami del comandante militare francese e le *Instructions* del Direttorio parigino; invece a Napoli, in mancanza di elezioni, funziona un governo militare. A seguito di queste scelte lo scrutinio, questo eccellente strumento di selezione della classe di governo, non entra minimamente nella memoria storica italiana, malgrado la materia elettorale sia stata disciplinata da decine di disposizioni costituzionali.

Dopo tanta retorica sul Congresso Costituente di Modena e Reggio, la Cispadana – come è noto – cessa di esistere senza quasi saperlo. Poi, a ruota, le Repubbliche Cisalpina, Ligure e Romana sperimentano il governo dei colpi di Stato, il dimissionamento imposto ai membri del Direttorio, l'epurazione dei Consigli Legislativi, la successiva promozione di una nuova élite di operatori scelti dall'imparziale scrutinio delle baionette. Questo valzer di uomini, di equilibri politici, di regimi, foriero a sua volta di caos e inefficienza anche per gli occupanti, non impedisce che pubbliche calamità siano all'origine di private fortune.

Nelle *Memorie* di Giuseppe Compagnoni tra una pagina e l'altra affiorano le frecciate per gli «avventurieri» cacciatori di impieghi<sup>21</sup>; la stessa corrispondenza ufficiale degli agenti francesi trasuda disprezzo per questa particolare frazione di patrioti dagli appetiti robustissimi:

Citoyens directeurs, [...] Depuis Paris jusqu'à Rome, il ne s'élevait qu'un cri contre les individus composant le Consulat romain [...]. Des cinq consuls alors en place, Angelucci, Reppi et Mathaeis avaient encore pour eux l'opinion d'un certain parti, les deux autres, Visconti et Panazzi étaient en but à toutes les clas-

---

<sup>20</sup> *I Congressi del Monte Sacro. Congresso primo. Sul presente Governo*, cit., p. 105.

<sup>21</sup> Cfr. Giuseppe COMPAGNONI, *Memorie autobiografiche*, in Marcello SAVINI, *Un abate "libertino". Le Memorie autobiografiche e altri scritti di Giuseppe Compagnoni*, Banca del Monte di Lugo, 1988, pp. 278, 283, 285, 289-290.

ses de patriotes; mais tous les cinq pris collectivement, c'est-à-dire, le Consulat, étaient chargés d'une haine générale, d'un mépris universel, et il est difficile de trouver dans l'histoire un corps de gouvernants plus avili. Cette haine, ce mépris, cet avilissement étaient le résultat de la conduite des gouvernants. La corruption, la vénalité, les passions haineuses et vindicatives animaient toutes les délibérations. Des séances entières se passaient en vives discussions pour faire placer un parent, un ami, un partisan, un homme qui avait payé à deniers comptans le poste qu'il désirait, la chose publique ne les occupait presque jamais<sup>22</sup>.

Lo storico Albert Sorel avrebbe scritto che «l'appétit de ces républicains aux dents de loup, aiguës et blanches, alarme le Directoire»<sup>23</sup>.

Il «Monitore di Roma» – che è nelle mani degli esuli partenopei – alzerà invano il vessillo della lotta alle malversazioni:

Quando mi si dice che Roma è democratizzata, io rispondo che sono più *democratizzati* i cavalli che gli uomini. [...]. Molti e lucrosi impieghi si conferiscono per muliebre contraccambio, e perciò nel militare, e nel politico vi sono dei ministri invisibili per più giorni, che si alzano dal letto all'ora delle galanti cittadine, e che amano di dissertare piuttosto che di operare<sup>24</sup>.

E mentre questi veri e propri attentati al regime costituzionale erano curati nei dettagli da generali e agenti diplomatici francesi, un osservatore contemporaneo si sarebbe certo potuto rendere conto che l'opinione pubblica – in Italia come in Francia – si rapportava a questi cambiamenti con atteggiamento sempre più dubbioso e diffidente.

Tutto era dunque pronto per rappresentare a Parigi il dramma anti-parlamentare del 18 brumaio anno VIII, che avrebbe dotato la parte centro-settentrionale della Penisola – denominata per un lustro Repubblica italiana – di un presidente-autocrate nella persona del Cromwell di Ajaccio.

---

<sup>22</sup> Dalla lettera dei commissari Bertolio e Duport al Direttorio francese sui cambiamenti da introdurre nel governo della Repubblica romana, 5<sup>e</sup> jour complémentaire an VI (21.IX.1798), in Vittorio E. GIUNTELLA, *La giacobina Repubblica romana*, cit., pp. 198-199.

<sup>23</sup> Albert SOREL, *L'Europe et la Révolution française*, cit., p. 237.

<sup>24</sup> Dalla rubrica *Spirito pubblico* del «Monitore di Roma», n° XIX del 25 aprile 1798, pp. 163-164.

## 7. Epilogo: da Cadice a Cadice, passando per Baiona

Salito al potere grazie al colpo di Stato “anti-rappresentativo” del 18 brumaio anno VIII, Napoleone non ama le costituzioni, anche se Consolato e Impero, come ci ricorda Pastori ne avranno più d’una.

I Napoleonidi non saranno da meno. Re Giuseppe si guarda bene dal costituzionalizzare il Napoletano finché soggiorna nel Regno; tardivamente, una volta chiamato dal fratello imperatore sul fragilissimo ed effimero trono di Madrid, si ricorderà di provvedere con l’inapplicatissimo Statuto di Baiona del 1808. Anche Gioacchino Murat – che ha lasciato nel Regno un ricordo fortissimo – si comporterà allo stesso modo, concedendo una sua costituzione *in articulo mortis*, nel 1815.

A Cadice, sotto protezione militare britannica, le *Cortes Constituyentes* spagnole adottano nel 1812 una costituzione rappresentativa largamente improntata a quella francese del 1791, integrata dal principio di cattolicità e da un suffragio ugualmente semi-universale maschile, ma a tre gradi (come già a Bologna e nella Cispadana). Richiamata in vita a Napoli nel Nonimestre costituzionale del 1820-21, consentirà agli uomini del Decennio muratiano – Zurlo e Conforti in testa – di gestire le elezioni a suffragio universale maschile del Parlamento delle Due Sicilie.

A Palermo, quello stesso 1812, il Parlamento Siciliano spalleggiato da Lord Bentinck (e contro il parere di re Ferdinando), adotta la forma di governo Britannica costituzionalizzandola in un testo scritto, revocato poi dal re nel 1816. Il ricordo di quel patto tradito animerà per il successivo mezzo secolo l’animosità della classe dirigente siciliana contro Napoli, favorendo in modo determinante il collasso del Regno nel 1860.

1812-20, Cadice e Palermo: storie costituzionali spezzate, itinerari di cui è oggi possibile riannodare i fili anche grazie a Paolo Pastori e alla sua *Ricerca di un Ordine nuovo*.





## Principali sigle usate nel testo:

C.F.1791 = *Constitution française du 3 septembre 1791.*

C.GIR.1793 = *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793, an II de la République.* [Progetto di costituzione di Condorcet]

C.GIAC.1793 = *Acte constitutionnel du 24 juin 1793 et Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen.* [Costituzione 'giacobina-montagnarda']

C.F.1795 = *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (2 agosto 1795).

C.N.1799 = *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione* [noto anche come: *Costituzione della Repubblica partenopea*] (aprile-maggio 1799).

C.F.1799 = *Constitution de la République française du 22 Frimaire An VIII* [Costituzione 'direttoriale'] (13 dicembre 1799).

C.RI.1802 = *Costituzione della Repubblica italiana* (26 gennaio 1802).

C.SP.1808 = *Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808* [la 'seconda costituzione di Baiona', con il testo bilingue: *Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*].

C.N.1808 = *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* (Baiona, 20 giugno 1808). [la 'prima costituzione di Baiona', sottoscritta da Napoleone il 15 luglio, per renderla formalmente successiva all'*Acte constitutionnel de l'Espagne*].

C.SP.1812 = *Constitución política de la monarquía española* (19 marzo 1812).

C.SIC.1812 = *Costituzione di Sicilia del 1812* (novembre 1812).

C.F.1814 = *Charte constitutionnelle* (4 giugno 1814)

C.F.1815 = *Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire* (22 aprile 1815).

C.N.1815 = *Costituzione del Regno di Napoli* (Rimini, 30 marzo 1815 [ma: Rimini, 18 maggio]).

C.N.1820 = *Costituzione del Regno delle Due sicilie* (9 dicembre 1820).

BATTAGLINI, 1799 = Mario BATTAGLINI, *Atti, leggi, proclami ed altre carte della Repubblica napoletana 1798-99*. Volume primo [-terzo]. Società editrice meridionale. Chiaravalle c.le (Cz), Frama Sud, 1983.

AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI = *Le costituzioni italiane*. A cura di M. D'Addio, A. Aquarone, G. Negri. Milano, Comunità, 1958.

ASPN = '*Archivio storico per le province napoletane*'.

## INTRODUZIONE

La presente ricostruzione degli eventi relativi al periodo 1759-1821 si riferisce ad una copiosa quantità di ricerche storiche che da decenni hanno indagato quest'epoca decisiva non solo per gli sviluppi futuri della questione meridionale, ma anche, e forse ancor prima, per le sorti della nazione italiana e della stessa Europa<sup>1</sup>. Nei fatti, la tragica transizione dall'antico regime alla terza ed ultima restaurazione borbonica sul trono di Napoli (tra il 1799 ed il 1821)

---

<sup>1</sup> Per linee generali l'immediato riferimento è dato dalle pubblicazioni di: B. C. DE FREDE, *Bollettino bibliografico per la storia del mezzogiorno d'Italia (1939-1950)*, estratto dall'*Archivio Storico Napoletano*, ed edito con il titolo: *Bollettino bibliografico per la storia del mezzogiorno d'Italia (1910-1950)*, Napoli, Società napoletana di Storia patria, 1991. In particolare: [Parte] II. *Storia e politica*, [sezioni] 9-10, pp. 256-261, ]. E successivamente, si vedano: *Bollettino bibliografico per la storia del Mezzogiorno (1951-1960)*. A cura di Giuliana Meter Vitale, in particolare: [Parte] III. *Storia*, [sezioni] 8-10, pp. 135-142; *Bollettino bibliografico per la storia del Mezzogiorno (1961-1970)*. A cura di Guido D'Agostino, in particolare: [Parte] *Storia*, pp. 491-496; *Bollettino bibliografico per la storia del Mezzogiorno (1971-1980)*. A cura di Laura Capobianco e Guido D'Agostino. [Tomo II], per gli anni 1971-80 [Parte:] *Storia*, pp. 526-548.

Riguardo alle pubblicazioni ufficiali, vanno viste: *Le assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati*. Roma, Camera dei Deputati, 1911 [da qui in poi: ASSEMBLEE]. Di tale raccolta hanno pertinenza con quanto qui trattato i seguenti volumi: *Napoli. I* (soprattutto: C. MONTALCINI, *Prefazione*, alle cui pagine XI-XXX è ripercorsa la storia delle riforme e del costituzionalismo fra l'epoca del Tanucci ed il crollo del regime costituzionale del 1820-21); *Sicilia. I* (anche qui: C. MONTALCINI, *Prefazione*, in cui alle pp. XI-XXIV si ricostruisce la storia del parlamento siciliano tra rivoluzione francese e rivoluzione costituzionale del 1820-21).

Per una valutazione delle peculiarità del regime costituzionale: *Atti del Parlamento delle Due Sicilie. 1820-21. Editi* (a cura della R. Accademia dei Lincei. Commissione per gli *Atti delle Assemblee costituzionali italiane*) sotto la direzione di A. Alberti. *Raccolti e illustrati da E. Gentile, con premessa di M. Schipa*. I-IV (1-2). Bologna, Zanichelli, 1926-1931 [da qui in poi: APDS]. Sostanzialmente valida è tuttora l'analisi, contenuta nel volume quarto (parte prima), di: A. ALBERTI, *La rivoluzione napoletana. Il suo parlamento e la reazione europea (1820-21)* [da qui in poi: ALBERTI], pp. VII-CDX.

segna un punto di non ritorno per la centralità del Meridione nel contesto europeo ed occidentale, nel senso della perdita di vitalità culturale e politica in diversi ceti sociali che pure avevano dimostrato una loro specifica ricchezza di istanze politico-istituzionali, di progettualità suscettibili di pronta ed avanzata realizzazione.

Il mio proposito nel riproporre all'attenzione questa importante pagina della storia d'Italia e d'Europa, forse non sufficientemente indagata e non del tutto scritta, ha un suo costante riferimento non soltanto nell'analisi storiograficamente pregressa, ma soprattutto in una spesso del tutto trascurata trama complessiva degli accadimenti, per cui molteplici e divergenti cifre interpretative si sono imposte in una prospettiva pregiudizialmente settoriale. E pertanto, come altrove avvertivo<sup>2</sup>, va ancor oggi sgomberato il campo d'indagine da dicotomie nel modo di rappresentare quella realtà storica. Vi sono ancora palesi riduzioni interpretative della realtà fattuale, subordinate ad immediate finalità di supporto argomentativo a perentorie ideologie dominanti. Sarebbe invece ormai tempo di andare al di là di schematismi antagonisti di troppe ricostruzioni storiche che persistono nell'imporre delle vere e proprie figure retoriche come conservatorismo o progressismo, reazionarismo e democraticismo, in una polarità artificiosa che da troppi decenni continua ad innalzare siffatte nozioni a categorie uniche ed onnivalenti dell'esperienza politica contemporanea.

Tali radicali astrazioni, ed infondate semplificazioni, hanno provocato il sostanziale fraintendimento del significato e valore di ognuno dei concetti, delle nozioni, delle categorie filosofico-politiche di per se stessi suscettibili di variazioni di contenuto, in relazione ai diversi periodi, ai differenti sistemi di valori etico-politici volta a volta assunti a fondamento di un determinato ordinamento sociale, statutario, giuridico. Da qui il travisamento degli oggettivi termini di una ricostruzione storiografica della 'realtà effettuale' non riducibile entro la cornice di una razionalità superficiale, astratta, pertanto schematica. Una razionalità meramente formale, priva di contenuti sostanziali, tale da compromettere le stesse idee e le istanze di partecipazione politica. Infine, fuorviante nella ridefinizione di valori etici necessaria in ogni processo storico innovativo rispetto al passato.

---

<sup>2</sup> P. PASTORI, *Gioacchino Ventura di Raulica e la costituzione napoletana del 1820*. Presentazione di Mario D'Addio. Lecce [da qui in poi: PASTORI, *GVR*], Milella, 1997, pp. 11 e ss.

In tal modo, le principali categorie della riflessione politica risultano di volta in volta strumentali alle varie configurazioni di una totalizzazione dell'esistenza artatamente configurata come un'esigenza irrinunciabile, come qualcosa di raggiungibile solo attraverso il confronto, lo scontro, fra novatori e passatisti. Categorie di comodo in cui una parte è sempre razionale, moralmente motivata e infallibile nel giudizio, mentre l'antagonista, l'avversario è sempre retrogrado, sordo ed insensibile alle esigenze di progresso, di razionalità, di giustizia.

Nessuno ovviamente avverte sugli effetti differiti di simili riduzioni del politico ad aspetti opinabili, quando non semplicemente contingenti e particolari. Effetti inevitabilmente drammatici, che in realtà costituiscono la preparazione, il prodromo per l'instaurazione di nuove e più sofisticate oligarchie di interessi onnipotenti, indecifrabili, incontrollabili politicamente.

Da qui, non ultimo, la svalutazione di qualsiasi posizione non dicotomica-antagonistica, cioè di qualsiasi indagine incentrata invece sulla valorizzazione di una molteplicità di avvicinamenti parziali, di graduali acquisizioni e di difficoltose decisioni nel senso di una vera e ragionevole progettualità politica, che cioè tenga davvero conto della complessità di fattori, delle obiettive potenzialità ed alternative.

In breve, in un tale razionalismo apparente si perde tutto un insieme di istanze relative ad una struttura sociale, giuridico-politica e politico-funzionale improntata al riconoscimento della pluralità di elementi, della loro interdipendenza, nel quadro della pluralità dei ceti, di ruoli suscettibili di sempre nuovi avanzamenti sulla via della distinzione, dell'osmosi, della selezione e gerarchizzazione delle funzioni.

Da qui, infine, l'incomprensione della varietà stessa di tali alternative, e delle diverse modalità per perseguire ed assicurarsi la continuità storica e l'acquisito equilibrio istituzionale. Una continuità certo marcata molto spesso da fasi di cesura rivoluzionaria. Cesure però non sempre incompatibili con la tradizione e la conservazione dell'essenza della socialità, al di là di indebite e dannose solidificazioni conservatrici di mere posizioni di privilegio, che oltre a danneggiare e compromettere il livello minimo di partecipazione e di eguagliamento, hanno anche l'effetto di isterilire coloro che se ne ritengono i maggiori beneficiari.

In questo nostro quadro, nessuna delle formule politiche o delle personalità che hanno svolto un ruolo nei fatti che indaghiamo deve invece essere esclusa *a-priori* da un attento riesame. La nostra convinzione è infatti che una rilettura critica, anche di quanto sia pure stato autorevolmente già scritto, si rivela su-

scettibile di nuove interpretazioni. Nuove almeno nel senso che vanno finalmente oltre le suddette terminologie banalizzanti. Al di là appunto di vere e proprie 'endiadi' (come le definisce Furio Diaz), ossia di antagonistiche 'coppie concettuali'. Endiadi come quelle, allora, di 'monarchia' e 'repubblica', e quindi di 'reazione' e 'democrazia', oppure di 'tradizionalismo' e 'progresso'. Infine, ancor oggi, l'*endiade* della 'razionalità' (senza tanti complimenti qui identificata con qualsiasi novità e rottura col passato) contrapposta a quella dell'"irrazionalità'. Termine, quest'ultimo con cui si intenderebbe imprimere il marchio d'infamia passatista, a sentimenti, opinioni, valori etici e tradizioni, qui considerati come sintomi di una quasi patologica arretratezza sulla via di un irreversibile progresso, del resto smentito quotidianamente dai fatti.

La stessa *vulgata* storiografica della rivoluzione del 1799 a tutt'oggi perpetua il sostanziale fraintendimento di quegli eventi decisivi, proprio per il persistente riferimento al suddetto schema polarizzante ed antagonistico. E pertanto si continua ad ignorare, o comunque a non dare la dovuta considerazione ad interpretazioni come quella che fin da quei tempi Vincenzo Cuoco ne aveva pur data, riconoscendo in questa, che per l'assenza di consenso popolare, definiva una 'rivoluzione passiva' l'occasione mancata di esprimere una vera 'rivoluzione per la continuità'<sup>3</sup>. Il grande Molisano sentiva pienamente che si era allora persa l'opportunità di realizzare una pur rivoluzionaria ripresa dello sviluppo istituzionale del Regno. Sviluppo, qui a Napoli, come altrove in Europa, interrotto dalla trasformazione della monarchia in regime assoluto, in un processo di annientamento della 'società civile' verificatosi fra XVII-XVIII secolo. Uno sviluppo che la rivoluzione partenopea aveva in parte pur recuperato e ripreso, ma purtroppo non con i presupposti e i concetti delle tradizioni civili meridionali.

Quella che i partigiani dei Francesi avevano cercato di introdurre a Napoli era una pallida immagine di una rivoluzione, in quanto imposta, non solo con le armi, ma con criteri estranei al genio nazionale. Un fatto da cui necessariamente sarebbe derivato il fallimento della stessa pur nobilissima 'repubblica partenopea'.

---

<sup>3</sup> Vincenzo CUOCO, *Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799*. Con introduzione, note ed appendici di Nino Cortese [da qui in avanti: CUOCO, *Saggio-1806*]. Firenze, Vallecchi, 1926, pp. 51-53. A proposito della nozione di rivoluzione per la continuità: P. PASTORI, *Rivoluzione e potere in Louis de Bonald*. Presentazione di Mario D'Addio. Firenze, Olschki, 1990.

Il richiamo di Cuoco al britannico Burke non sottintendeva infatti alcun referente ad un altro e migliore modello di quello francese, pur sempre estraneo alle tradizioni nazionali, bensì assumeva il valore di un riconoscimento che in Inghilterra, nel 1688-89, una 'rivoluzione nazionale' era pure riuscita a recuperare le istituzioni rappresentative, senza troppe cesure e mutilazioni. Ecco quanto si sarebbe dovuto fare nel Regno meridionale, con una 'rivoluzione per la ripresa della continuità' interrotta dall'assolutismo. Una rivoluzione, dunque, necessaria, vitale, ineludibile qui come in altre parti dell'Occidente. Una rivoluzione verso il recupero delle potenzialità ancora inesprese da quello *ius publicum europaeum* che l'assolutismo, qui come altrove negli altri Stati continentali, pareva aver distrutto per sempre.

Resta che tanta parte della storiografia purtroppo aderisce, più o meno consapevolmente, a tutt'altra prospettiva interpretativa che non questa suggerita dal Cuoco. Ne è risultata l'incapacità di rendersi conto di quanto sia stretta la *camicia di Nesso* della inappellabile catalogazione di tante personalità di spicco di entrambi gli schieramenti sotto l'etichetta di 'aristocratico' o di 'borghese', oppure di 'reazionario' o di 'democratico', o ancora di 'tradizionalista' o di 'massonico', quando addirittura, ancor oggi, di 'neo-illuminista' o di 'neo-giacobino'.

Tuttavia, questa mia ricerca non intendere confondere negli errori e nelle colpe di una parte e dell'altra quelli che in entrambi gli schieramenti restano meriti indubitabili. Purtroppo relativizzati nella globale polarizzazione ideologica, che rese irraggiungibile per tutti un effettivo grado di rappresentanza dei più ampi e durevoli interessi della nazione. Nel proposito di tentare di andar al di là di ogni fazione, vorrei indicare l'immeritata *damnatio memoriae* che ha a tratti colpito tanti generosi tentativi di ripetere una dimensione politica armonica ed onnicomprensiva. Al di là di intenzionalità totalizzanti e livellatrici, non poche individualità di spicco tentarono sin da allora di ridare spazio ad un'articolazione della società in corpi ed organismi, distinti, complementari, interagenti e, così connessi, sapientemente allineati in una precisa gerarchia di funzioni istituzionali.

In effetti, della sopra indicata polarizzazione antagonista dell'esperienza sociale è rimasta vittima più di altri la concezione tradizionale della 'società di corpi intermedi', preliminare antecedente culturale e politico della moderna concezione della 'società pluralista'. Certo è che la polarità della gestione oligarchica del potere si afferma in epoca moderna, con lo Stato assoluto, per poi 'perfezionarsi' fra XVIII-XIX secolo (dapprima nel modello demo-



cratico-rivoluzionario, quindi nella metamorfosi della rivoluzione nell'Impero napoleonico) e raggiungere infine il suo coerente culmine nello Stato totalitario del XX secolo.

In questo contesto, la *democrazia totalitaria* appare niente più che una variante del tema suddetto. E qui si rende visibile come la storiografia ideologizzata continui ad imperversare in più direzioni di fraintendimento. Per un verso, si qualifica ogni critica e resistenza che pure parlassero in nome delle libertà e del controllo parlamentare del potere, come posizioni semplicemente reazionarie, retrive, conservatrici di indebiti ed immotivati privilegi cetuali e personali. Mentre per altro verso si insiste ad indicare come l'unica forma valida ed ammissibile di libertà e di rappresentanza politica della *volontà della nazione* quel modello di *assemblea nazionale* che nel corso della Rivoluzione francese nei fatti si rivelò, al contrario, come espressione di un livellamento, di un centralismo statalistico, in sostanza di una supina subordinazione all'egemonica volontà di un gruppo decisamente dispotico.

Lungo questa falsariga argomentativa, la 'storiografia ideologica' legge solo in parte – ad esempio – la vicenda e la concezione politica di personalità ben diverse dal reazionarismo del Canosa e meno problematiche di Maistre, bollando a fuoco con l'imputazione di una presunta ignominia retriva e conservatrice (o di un'altrettanto pregiudiziale accusa di 'liberalismo' garantista ed inconcludente) persino uomini come Bonald, Constant e Bentinck, del tutto palesemente avversari al radicalismo democratico, ma tutt'altro che ostili ad un sistema liberal-rappresentativo.

D'altro canto, per uno stesso proposito di imparzialità, vorremmo contestare anche la validità di molte delle accuse di settarismo, di empio sovversivismo dell'ordine 'tradizionale'. Accuse con soverchia 'leggerezza' rivolte ad uomini che spesso avvertivano perfettamente la crescente inconsistenza etico-politica di un sistema assolutistico che svuotava del tutto di ogni pur residua sostanzialità politica l'antico regime della 'società di corpi intermedi'. Costoro volevano il cambiamento, ma si rendevano conto anche della pericolosità di un abbattimento totale di queste strutture residue, da parte di un imponderato radicalismo riformista. Un merito di questi pretesi 'setтари' fu quello di cogliere perfettamente come, in ultima analisi, la distruzione di ogni distinzione cetuale-funzionale premesse soprattutto alla monarchia assoluta e, non ultimo, alle oligarchie economiche che ambivano installarsi sulle rovine del precedente sistema istituzionale. Un'ambizione motivata dal miraggio dell'enorme potere e delle ricchezze conseguenti da un tale smantellamento del precedente sistema econo-

mico, attraverso consimili frettolose (e non disinteressate) liquidazioni patrimoniali (soprattutto della Chiesa e della nobiltà).

Ora, la conservazione di quanto di ancor valido pure vi fosse nell'antico edificio sociale ed istituzionale richiedeva sicuramente un effettivo progetto di risanamento, che se non corrispondeva ai disegni di rifondazione radicale, neppure poteva trovare più spazio nelle posizioni di un conservatorismo troppo fisso al passato e timoroso di ogni pur necessaria e valida innovazione.

Riguardo al Regno di Napoli, del tutto sterile e vano si palesava il conservatorismo di una parte dei vecchi ceti dirigenti, che (pur avendo provato spesso le asprezze assolutistiche) esitavano di fronte a cambiamenti sostanziali, ignorandone l'impellenza e l'ineluttabilità. Pertanto, in tali ambienti si finiva per adattarsi alle iniziative di un sovrano come Ferdinando IV di Borbone, il quale persino a torto potrebbe essere riconosciuto responsabile del tentativo di contestuale strumentalizzazione delle nostalgie del passato e delle utopie del futuro.

L'unica vera cura di Ferdinando parrebbe esser quella di cogliere volta a volta le opportunità dispotiche fornitegli da una corruzione dell'antica 'società di corpi intermedi' operata ormai da tempo. Da quando, cioè, si era affermato quello che sarà il reiterato e costante snaturamento della funzione stessa della nobiltà, ridotta dai pervasivi disegni di riforma assolutistica dello Stato, sin dal XVII secolo, ad una funzione subalterna, addirittura repressiva, finendo per porla di fronte ai nuovi ceti sociali, che la videro come un ostacolo da abbattere per appagare a loro volta un'ansia di assoluto primato.

Tale la genesi del dissenso crescente di una nobiltà impedita in quello che avrebbe dovuto essere il suo ruolo di guida in un moderno sviluppo del sistema. Un ruolo da ceto politico – come in Inghilterra – aperto all'osmosi ed ai meriti emergenti in una società di classi. Ed ognuna di queste titolare di specifiche istanze di partecipazione politica, se non proprio di definite funzioni istituzionali. Funzioni del resto espletate dalla nobiltà nell'antico regime, malgrado l'assolutismo ed in contrasto con l'aristocrazia legata alle sorti del sovrano.

In più ampio contesto, la via di una riforma sostanziale dell'edificio sociale ed istituzionale per essere davvero intesa ad un efficace risanamento delle sostruzioni e delle principali strutture portanti, avrebbe dovuto anzitutto condurre ad affrontare coraggiosamente il quesito della rilegittimazione del potere. Una rilegittimazione necessaria tanto più alla luce delle istanze in positivo espresse, fra il 1734 ed il 1759, nei propositi di riforma di Carlo III

di Borbone, fondatore della dinastia meridionale, e del suo fedele ministro, il toscano Bernardo Tanucci. Istanze e progetti del resto falliti per le resistenze retrive, opposte dai ceti conservatori che sfruttarono l'inadeguatezza del successore di Carlo III, l'inetto ed astioso suo figlio, appunto quel Ferdinando IV che si rivelerà del tutto supino agli intrighi 'austriacanti' della consorte, peraltro non insensibile ai maneggi dell'abile diplomazia britannica.

Spettava dunque all'epoca rivoluzionaria e napoleonica il compito di una nuova, improcrastinabile *codificazione* dei principi fondamentali e delle diverse segmentazioni dell'autorità statale. Ed i Napoleonidi intenderanno a loro modo questa fondazione di un 'ordine nuovo', in senso opposto, cioè, a quella costituzione parlamentare rappresentativa che si era rivelata nel mondo anglosassone, nelle violente congiunture del XVII-XVIII secolo, come il sistema più idoneo a soddisfare in maniera non esclusiva, non unilaterale, le istanze sentite in profondo da gran parte dei ceti e dei gruppi politici. Un sistema opportunamente articolato in senso non monocamerale, ma con un bicameralismo adatto ad esprimere e non ridurre *ad unum* la complessità storica, sociale e funzionale.

Resta che l'idea di una costituzione non piacerà affatto non solo ai Borbone, ma nemmeno ai Napoleonidi, coinvolti nella fondazione di questo bonapartista 'ordine nuovo'. Quantunque per motivi diversi e mai espressi palesemente, non piacerà né a Giuseppe Bonaparte (che si riduce *in extremis* all'*Editto di Baiona* del 1808, al momento di lasciare il Regno di Napoli per quello di Spagna), né a Ferdinando di Borbone (che in Sicilia, nel 1812, non vuole e semplicemente subisce la costituzione 'anglo-sicula'). Del resto, una tale idea di costituzione ancor meno troverà un tempestivo consenso in Gioacchino Murat, che solo *post res perditas* si risolve al *Proclama agli italiani* ed alla *Costituzione del Regno di Napoli*, il 18 maggio 1815. D'altro canto, non sono questi i progetti costituzionali che potevano determinare lo sviluppo, più che la semplice restaurazione dell'antica 'società di corpi intermedi', in un moderno sistema fondato sulla pluralità dei modi di partecipazione della globalità delle classi sociali al potere.

Un assunto da cui muove questa mia ricerca è che precisamente una costituzione come quella 'anglo-sicula', del 1812, era quanto avrebbe potuto davvero assicurare il progresso del Regno di Napoli e di Sicilia. Una costituzione non a caso tanto avversata da Ferdinando IV (sin dalla sua genesi, fra 1810-11, negli ambienti liberali siciliani), che poi infatti l'annienta con il 'colpo di Stato' del dicembre 1816. Questa costituzione avrebbe meglio garantito la continuità di questo sviluppo dell'antica società di ordini funzio-

nali in un sistema rappresentativo, sia pure emendato da arcaici privilegi. Prerogative che significativamente gli stessi costituenti isolani (del clero, dell'aristocrazia e della borghesia) vollero subito annullare. E poco importa se sotto l'influsso, come vorrebbe certa storiografia, di più oculate procedure di perpetuazione del potere. Forse che altri ambienti non avrebbero voluto a loro volta conquistarlo e gestirlo in maniera ancor più esclusiva? Non si è infatti rivelata peggiore l'ideologica e pregiudiziale esclusione di ogni ipotesi di una sopravvivenza degli antichi ceti? E, quel che alla fine ci importa, non è forse stata peggiore la negazione di ogni specificità funzionale di cui quei ceti (che erano stati gli artefici della società civile del Regno) volevano ancora essere i 'custodi' ed all'uopo anche il 'veicolo' di un suo giusto e necessario progresso<sup>4</sup>?

A fronte della costituzione 'anglo-sicula', che costituiva un rilevante punto di incontro fra antiche tradizioni ed il più avanzato costituzionalismo europeo (appunto quello liberal-parlamentare britannico), d'altronde il referente istituzionale dei 'progressisti' meridionali e dello stesso Governo provvisorio partenopeo è ancora nel 1820 la costituzione spagnola del 1812. E questa, a sua volta, sotto molteplici aspetti non era che un sostanziale riflesso della costituzione francese del 1791, ossia di un sistema monocamerale, fondato su di un assoluto primato del potere legislativo, tale da rendere implicita una tendenziale rifondazione radicale dell'intero sistema. Una tendenza che avrebbe reso necessaria la stessa dittatura giacobina.

Nella presente ricerca, precisamente attorno a questi due diversi modelli istituzionali cercheremo di ritrovare i tratti salienti di quanto i ceti dirigenti meridionali sono venuti cercando (oppure hanno rimosso o eluso) fra 1799 e 1821. Ora malgrado i

---

<sup>4</sup> Sulla costituzione anglo-sicula, si vedano anzitutto: N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*. Introduzione di E. Sciacca. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1972. Inoltre: E. PONTIERI, *Il tramonto del baronaggio siciliano* [da qui in poi semplicemente: PONTIERI, *TBS*], Firenze, Sansoni, 1943, pp. 359-360; F. RENDA, *La Sicilia nel 1812* [da qui in avanti: RENDA], Caltanissetta, Sciascia, 1963; E. SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania, Bonanno, 1966. Infine: R. FEOLA, *Dall'illuminismo alla Restaurazione. Donato Tommasi e la legislazione delle Sicilie* [da ora in poi: FEOLA], Napoli, Jovene, 1987, pp. 140-162; V. D'ALESSANDRO-G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, Utet, 1989 [da qui in poi: GIARRIZZO], pp. 665 e ss. Per il testo della costituzione anglo-sicula, si veda: *Le costituzioni italiane*. A cura di M. D'Addio, A. Aquarone, G. Negri. Milano, Comunità, 1958 [da qui in avanti: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI], pp. 403-460.

contrapposti schieramenti ideologici, ora muovendosi di conserva con essi, i ceti dirigenti meridionali ricercarono a lungo una soluzione fra i diversi versanti della *reazione* o della *democrazia*, cioè fra contesti ideologici dai contenuti tutto sommato indefiniti, alla fine mere figure di comodo di una storiografia superficiale, quando non condizionata da altre nuove preoccupazioni ideologiche.

I veri protagonisti di questa nostra ricerca sono invece, in positivo, i gruppi politici variamente caratterizzati al loro interno. In primo luogo la nobiltà, nella quale devono esser riconosciuti i differenti riferimenti che al ruolo della monarchia danno gli assolutisti, oppure i fautori dell'*amalgama* con gli ex-murattiani, o soprattutto i liberal-parlamentari. Analogamente, nella borghesia si dovrà distinguere la componente disposta a collaborare con la nobiltà in senso liberal-parlamentare, sia da quella che invece sostiene le mire assolutistiche del re, sia da quella che apertamente nutre propositi di una riduzione dell'antica 'società di corpi politici' in una livellata 'società di classi economiche'.

A sua volta il clero meridionale manifesta nel tempo un diverso atteggiamento nei confronti sia dell'antico regime che delle nuove idee rivoluzionarie e progressiste. All'inizio, il clero è in gran parte reazionario (e non immotivatamente, vista la sorte che ad esso era stata riservata dalla *costituzione civile del clero* nella Francia rivoluzionaria). In seguito riemergono, persino nell'alto e medio clero, componenti favorevoli ad una riforma in profondo dell'organizzazione ecclesiale. E lo dimostreranno (malgrado il concordato del 1818) in pieno regime costituzionale, nel 1820-21, non solo e non tanto le pur significative argomentazioni rivolte da Francesco Ricciardi, in qualità di ministro per gli Affari ecclesiastici, ai prelati ed ai parroci del Regno, ma la stessa partecipazione di queste ed altre componenti del clero alla rivoluzione istituzionale. Una partecipazione che dovette essere rilevante, come si evince quanto meno dal tenore della repressione dopo il marzo 1821.

D'altro canto, si cadrebbe in una sorta di sterile deduttivismo 'sociologico' se ci si limitasse alla mera individuazione di una pluralità di atteggiamenti nei ceti e nei gruppi. Si tratta infatti di andare al di là della semplice localizzazione di questa complessità di propositi e di istanze, per ricondurle alla differente tipologia di progetti istituzionali, attraverso la riconsiderazione dei protagonisti e della loro azione politica. Sotto questa prospettiva analitica, la riflessione sugli avvenimenti che segnano il passaggio dall'antico regime alla terza restaurazione borbonica, appunto tra il 1799 ed il 1821, ha come necessario preliminare quello di una ricostruzione retrospettiva, articolata sui diversi registri interpretativi che porremo nelle due prime parti di questa ricerca.

## **Parte I**

La situazione politico-istituzionale del Regno  
alla svolta fra XVIII-XIX secolo. Il tramonto  
del progetto di riforma carolino-tanucciano:  
dall'ambigua convivenza fra Arcana imperii  
e Arcana iuris alla conclusiva preponderanza  
dell'influenza asburgico-lorenese.



## Capitolo I

### Modelli istituzionali e prassi riformatrice di Bernardo Tanucci

Nella drammatica transizione del Regno delle Due Sicilie dall'antico regime alla restaurazione (fra la seconda metà del XVIII secolo ed il primo ventennio del XIX) la 'società civile' meridionale viene coinvolta in un lungo e complesso processo di trasformazione di idee, costumi, progettualità istituzionali. Nel corso di tale vicenda, non poche personalità dei ceti dirigenti meridionali dimostrano addirittura di saper anticipare quelle decisioni di azione e soluzioni di grande rilevanza che esprimono le istanze profonde della nazione. Decisioni ed azioni destinate ad alimentare successivi sviluppi, con nuovi apporti allo stesso parlamentarismo e costituzionalismo dell'Europa continentale.

D'altronde, la comprensione di questo lungo processo, la piena percezione della fondamentale necessità che muove questa 'società civile', le ragioni profonde delle sue conquiste e delle sue sconfitte, richiede una precisa definizione delle coordinate ideologico-istituzionali, una periodizzazione del suo manifestarsi, della sua compiuta definizione e del suo estinguersi. Intanto, una prima coordinata essenziale è data – prima ancora della pur imprescindibile rivoluzione del 1799 – dallo stato delle cose al termine della felice epoca del riformismo carolino-tanucciano.

Ma quale era stata la sostanza della prassi di governo e del referente ideale del casertinese Bernardo Tanucci (nato a Stia, nel 1698, e morto a Napoli, nel 1783), per lunghi decenni al servizio dei Borbone di Napoli?

In precedenti ricerche ho creduto di poter individuare due principali chiavi di lettura dell'azione di governo e dei referenti istituzionali che caratterizzano il riformismo tanucciano, tenendo conto dei limiti oggettivi in cui questo si colloca nel contesto sostanzialmente assolutista e personalistico del regno di Carlo III (ma Carlo IV per il regno di Napoli e di Sicilia) di Borbone.



La prima chiave di lettura<sup>5</sup> si focalizza attorno ai modelli istituzionali ed alla prassi riformatrice quale risulta dall'Epistolario tanucciano, pubblicato sotto la direzione di Mario D'Addio dal suo gruppo di ricercatori delle università di Pisa e di Napoli.

La seconda chiave di lettura verte invece sull'idea di *élite* che Tanucci stesso mostra di avere ben presente malgrado la sua critica al conservatorismo 'baronale', quale veicolo di una precisa continuità nelle ineludibili innovazioni che lui stesso ritenne di dover operare.

Riguardo alla prima, la localizzazione delle principali linee di intervento nella politica riformatrice di Tanucci nel Regno di Napoli e di Sicilia ci pone di fronte ad uno spazio concettuale delimitato da precisi confini. Anzitutto sembra esservi un *terminus a quo*, rappresentato dalla tipologia di alcuni modelli storici di sistemi istituzionali, considerati nella duplice connotazione di caratteri positivi oppure negativi rispetto ad un modello ideale di riforma.

Inoltre, vi scorgiamo un *terminus medius*, dato dal *modello ideale* di Stato, esplicitamente definito da Tanucci come la *quintessenza platonica*. Si tratta evidentemente di un modello considerato come impossibile da realizzare con la perfezione di una visione etico-politica e nella purezza e con la coerenza logica di un sistema razionale. A questo modello ideale comunque la prassi riformatrice tanucciana mostra di riferirsi con costanza di propositi ed energia di tentativi realistici.

C'è infine il *terminus ad quem* del modello pratico delle riforme concretamente poste in essere dal Tanucci, in un contesto che lo stesso statista consapevolmente delinea nei tratti di un'approssimazione per difetto al modello ideale.

Appunto attorno al quesito della conclusiva parziale connessione e convergenza fra tutti e tre questi termini o tipi di modelli istituzionali va ricercata la definizione della qualità e del valore della riflessione politica tanucciana. In subordine, e conclusivamente, si tratta poi di considerare se attraverso questi tre termini non si delinei la stessa sussistenza di una prospettiva relativistica delle forme istituzionali, tale da ricondurre la concezione politica del Tanucci a quella che anche qui definiremmo come *relatività delle forme politiche*. E sotto quest'ultimo profilo si dovranno ac-

---

<sup>5</sup> Si veda: P. PASTORI, *Modelli istituzionali e prassi riformatrice nell'Epistolario di Bernardo Tanucci*, in: *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita (1698-1998)*, Pisa, Edizioni ETS, 1999, pp. 131-190.

certare quali siano i tipi di rapporto fra una tale relatività e l'oggettiva dimensione di condizioni storiche in continuo divenire. Si dovrà cioè appurare se ed in quale misura il momento originario della volontà demiurgica di costruire un nuovo ordinamento sia il referente delle ulteriori modificazioni e riforme del sistema da parte del Ministro, le quali potranno prender consistenza solo attraverso una volontà e decisione politica successive nel tempo e diverse politicamente da quelle del *fondatore*.

A questo riguardo potremmo constatare conclusivamente quanto l'opera riformatrice di Tanucci si qualifichi compiutamente lungo la direzione di un doppio referente. Per un verso, quest'opera si inserisce di necessità nelle condizioni storiche e nel modello istitutivo specifico della *fondazione* della monarchia carolina. Ma per altro verso, una simile azione riformatrice di Tanucci si proietta oltre questo momento della *fondazione* ed assume una sua peculiare connotazione. Si tratta del riferimento appunto a diversi modelli istituzionali, in maniera esauriente localizzati nella storia e logicamente individuati nella loro essenza. E quindi assunti a referente concreto del modello di riforma da attuare (e questo ben distinto dallo stesso modello di monarchia carolina codificato nelle *Istruzioni*)<sup>6</sup>.

La prima tipologia di modelli istituzionali estrapolabili dalla globalità di riferimenti del Tanucci nel suo carteggio va riferita a quei modelli che abbiamo indicato come relativi al *terminus a quo*, e cioè ai sistemi storici che il Casentinese considera nel contesto di specifiche connotazioni istituzionali e peculiari caratteristiche, sia positive che negative rispetto ad un modello ottimale di società. Un tale modello va poi riferito ad una società articolata in una molteplicità di livelli politico-funzionali, debitamente resi complementari e coesivi grazie alla sovranità statale. Dunque, per esprimerci con una terminologia compatibile con quella fase del diritto pubblico europeo, una società di ordini, o più esattamente ancora: una *società di ordini funzionali* [qui: *SOF*], vera *società politica* [qui: *SP*].

---

<sup>6</sup> Si tratta delle *Istruzioni alla Reggenza*, del cui originale Calà Ulloa (cfr.: P. CALÀ ULLOA, *Di Bernardo Tanucci e dei suoi tempi*, Napoli, 1875, p. 31) dichiarava di essere in possesso, mentre una copia sarebbe quella presente nell'Archivio di Stato di Napoli, alla segnatura: *Casa Reale antica*, 856 (cfr.: Maria Grazia MAIORINI, *La Reggenza borbonica: 1759-1767*, Napoli, Giannini, 1991, p. 20, n. 3).

Una tale SOF va pertanto distinta dalle riduzioni dispotiche che le monarchie assolute del continente imposero fra XVI-XVIII secolo all'antica e tradizionale distinzione di ceti titolari di specifiche funzioni politiche, metamorfosandole nel contesto di una *società di classi economiche* [qui: SCE], solo pretestualmente surrogatoria ed equivalente ad una SP.

Fra i sistemi considerati da Tanucci, quelli che qui definiamo storicamente positivi sono quelli che hanno realizzato più o meno compiutamente un'articolazione istituzionale del tipo di una SOF. Invece i sistemi storici negativi sono quelli rivelatisi come radicalmente contrapposti e contrari a questo modello di SOF. E qui, sia pure con una certa semplificazione, potremmo per comodità argomentativa definire questi sistemi storici negativi come quelli che appunto conducono ad una SCE.

Una categoria intermedia, cui effettivamente Tanucci mostra di riferirsi più sovente e con maggior realismo, è quella dei sistemi storici che in sé positivi possono anche alterarsi nel loro interno equilibrio politico-giuridico sino a trasformarsi anch'essi in sistemi negativi, cioè incompatibili con una SOF. In tale evenienza si ha un conflitto che vede la contrapposizione di una SCE all'antica SOF, la quale dovrà cercare di sviluppare una resistenza nel senso della *ri-pettizione* dei primi e più politicamente veri suoi principi, ciò che appunto può verificarsi solo attraverso una rivoluzione (ovviamente nel senso della tradizione classica, che arriva sino al Machiavelli, e comunque si distingue e contrappone rispetto all'accezione moderna di rivoluzione, intesa come cesura radicale con tutto il passato, una cesura motivata dalla pretesa di fondare un ordine radicalmente e totalmente nuovo).

Va da sé che Tanucci interpreta a suo modo sia questa '*ripettizione*' dei primi principi, che la '*rivoluzione*' da operare per recuperarli e riattuarli. Secondo la sua prospettiva, questo recupero e la relativa rifondazione dello Stato su basi etico-politiche, deve avvenire nel contesto di un modello "moderno" di monarchia del tipo di quella carolina. Un modello che per un verso si contrapponga al modello di *Stato patrimoniale* delle stesse monarchie assolute e per l'altro alle sopravvivenze di società pre-politiche o pre-statali. Infatti, queste, nel modello feudale e, in certa misura, nel modello ecclesiastico, fanno capo ad una struttura privatistica, economico-patrimoniale della società, ridotta a vera e propria *società domestica* [qui: SD], in un senso appunto molto prossimo agli aggregati elementari di quella che abbiamo poco sopra indicato come SCE.

Riguardo dunque ai modelli storici negativi o sistemi definibili come modelli di definizione *a contrario* del *modello ideale*, in quanto

esempi incompatibili con qualsiasi progettualità di Stato politico, Tanucci sembra riferirsi ad una variegata gamma di esempi, fra i quali qui possiamo limitarci ad accennare ai seguenti. In primo luogo c'è la totale negatività di quello che potremmo definire come il *modello napoletano*. Nel Regno, – tale in sostanza il discorso di Tanucci – mancano in maniera particolare quei ceti sociali dai quali risulta la forza e la stabilità di ogni comunità politica. La responsabilità storica di questa riduzione della *SP* (tradizionalmente articolata per ceti o ordini funzionali [*SOF*]) a società domestica (*SD*) o società di meri ceti economici (*SCE*) risale ai viceré spagnoli. Nella specificità di questa intenzionale subordinazione, quei viceré trascurarono a fini particolari i più globali requisiti di una vera sovranità, cioè la compresenza di validi interlocutori al potere, in qualche misura eredi dell'originaria titolarità della sovranità popolare (il vero fondamento della legittimità politica) e quindi fecero estinguere gli antichi parlamenti lasciando sopravvivere solo quello della Città di Napoli<sup>7</sup>.

Questi *Eletti di Città*, dal canto loro, costituiscono per Tanucci un *modello di rappresentanza cittadina* negativo, in quanto personificazione di un'infondata pretesa di rappresentanza politica di tutto il Regno<sup>8</sup>. Sono quindi anch'essi espressione (analogamente

---

<sup>7</sup> Il *modello napoletano* di *SP* non è quello della *SOF*. I ceti sociali che danno stabilità e forza ad una comunità politica (i buoni artefici, i gran negozianti, gli intellettuali e la borghesia colta: i gran letterati ed i begli spiriti) sono a Napoli una minoranza. A Napoli domina una plebe inurbata, categorie sociali infime, ai limiti della sopravvivenza: servitori, curiali disonesti, mercantucoli, barbieri, puttane, ruffiani, mendicanti, che si accoppiano e si moltiplicano preparando una generazione peggiore (cfr.: Mario D'ADDIO, *Prefazione* [da qui in avanti: D'ADDIO] a: B. TANUCCI, *Epistolario* [d'ora in avanti: *Epistolario*]. I. 1723-1746. A cura di R.P. Coppini, L. Del Bianco, R. Nieri. Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1980, p. xxxii).

<sup>8</sup> La nobiltà napoletana è peggio di quella inglese. Ha quasi la medesima autorità, meno la funzione giurisdizionale. Non è limitata dal popolo, non è creata dal re come in Inghilterra, ma si crea da sé. Non ha la giurisdizione universale e quindi si arrocca in quella particolare. La Città difende le sue prerogative, che gli furono concesse dai sovrani che non potevano permettersi parlamenti del regno, non avendo truppe adeguate (TANUCCI, *Memoria per mandarsi alla corte di Spagna dal marchese di Salas*, del 24 ottobre 1742, *ib.*, pp. 635-636). Le principali città del regno – osserva Tanucci – si sono riscattate con denaro dalla giurisdizione feudale ed hanno ora il diritto di nominare sei persone, fra le quali il re sceglie (su parere della specie di consulta, simile a quella dei Medici in Toscana, che a Napoli si chiama *Camera di Santa Chiara*) il governatore ed il giudice. Le cariche sono a vita, ed il re non ha il potere di nominare a suo piacimento individui e destinare sedi né per il governatore né per il giudice (ID., [Lettera a Francesco Tanucci, del 26 febbraio 1746], in: *Epistolario*, I, pp. 904-905). Per le immunità ed i privilegi del clero e della nobiltà feudale, come pure per le ambizioni di ascesa

a quanto, come subito vedremo, accade con la feudalità ed il ceto forense) di una inizialmente subita e successivamente sfruttata riduzione dalla *SP* alle dimensioni domestiche e cetuali (*SD*) del puro e semplice perseguimento di interessi particolari, privati, di famiglia o al più di classe.

Inoltre, a Napoli c'è un negativo *modello giurisdizionale-cetuale*, espressione dell'assolutizzazione della funzione giurisdizionale di legisti ed avvocati, che si è adattata alla riduzione della *SP* alla *SCE* e quindi ha gradualmente acquisito un indebito primato, contribuendo a squilibrare il sistema proprio per il conseguimento dei stretti interessi del ceto forense, il quale alla fine, per perseguire questa finalità privata, si è alleato con lo stesso ceto nobiliare<sup>9</sup>.

Oltre ai suddetti tipi, nel *modello napoletano* si palesano in negativo anche: il *modello ecclesiastico-curiale* ed il *modello feudale*, nobiliare-baronale. Anch'essi affetti dalla caratteristica riduzione della *SP* dal contesto di una *SOF* ad una *SCE* o *SD*.

In particolare, il *modello ecclesiastico-curiale* è totalmente negativo perché impersona la pretesa di intervento di uno Stato estero, lo Stato della Chiesa, nelle questioni temporali del Regno di Na-

---

della borghesia curiale, dietro a cui corre la plebe, la monarchia di Spagna, che pure ha tanti Stati, poteva raffrenare questa mal composita popolazione. L'ha invece vista sollevarsi cinque volte in due secoli. Il re è a Napoli solo con pochi della Corte e della milizia, fra mezzo milione di abitanti che amano vivere senza freno, considerano una rovina qualsiasi regola e un danno per loro qualunque vera sicurezza della sovranità e della repubblica (ID., *Memoria per mandarsi alla corte di Spagna dal marchese di Salas*, cit., pp. 636-637).

<sup>9</sup> Del resto, la corretta funzionalità politica del ceto dei giuristi è imprescindibile per una vera *SP* o *SOF*. La *legittimità* dello Stato si fonda sulla giustificazione etica della sovranità e della repubblica, cioè lo Stato riposa sulla funzione eminente di amministrare la giustizia fra i consociati (D'ADDIO, p. xxvii). In effetti, legittimità e sovranità implicano una giustizia imparziale. E questa giustizia è qualcosa che si deve realizzare, liberandola dalla confusione con il favore, l'interesse, i sentimenti (*ib.*, p. xxviii). Secondo Tanucci, invece in Italia la giustizia è compromessa dal favore per i potenti, per i ricchi, e non ultimo per quella falsa devozione religiosa che in realtà è superstizione. Tutto questo è contrario sul piano morale a quella che Tanucci definisce "*sapienza stoica*" e, sul piano politico, ai veri interessi del Regno. Dunque: per un verso, riforma delle giurisdizioni feudali ed affermazione del primato dello Stato, della sovranità statale; per l'altro verso, urgenza di radicale cambiamento nei tradizionali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, e cioè del comportamento dei forensi ma anche degli stessi principi. Si deve riconoscere nuova dignità civile all'uomo, al di là di ogni distinzione sociale (*ib.*, p. xxix). Ora, proprio questa strutturazione della funzione giurisdizionale risulta nel Regno compromessa da interessi economici radicati nella stessa lunghezza dei processi, oltreché dall'indole napoletana (TANUCCI, [*Lettera a Nefetti, del 14 settembre 1745*], in: *Epistolario*, I, pp. 835-837).

poli e di Sicilia<sup>10</sup>. E si tratta di una pretesa che compromette, qui come altrove, non solo ogni razionalità di rapporti nella sfera delle autonomie fra gli Stati, ma gli stessi imprescindibili nessi fra *SP* e *società religiosa* [qui: *SR*]<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> In generale, gli ecclesiastici costituiscono un ordine che, a causa degli estesi privilegi e delle numerose immunità di cui gode la Chiesa, assume necessariamente un ruolo ostile nei confronti delle riforme intese a dare una struttura istituzionale autonoma alla sovranità generale (D'ADDIO, p. xxxiv). In particolare, nel Regno di Napoli (a differenza di quanto accade in Spagna, Francia, Inghilterra, Sicilia, Savoia, Toscana) la Chiesa non riconosce la sovranità dello Stato. Il papa conferisce vescovadi e benefizi. Gli ecclesiastici (di qualunque origine: nobili, curiali, plebei) sono tutti contrari alla Corte. Gli ordini regolari sono ricchi, oziosi, amici delle case patrizie a loro vicine. Non si curano della Corte. Per quanto utile al re nel futuro, il concordato ha infiammato di nuovo esclusivismo l'ordine ecclesiastico, a Napoli numerosissimo, contro la Corte (TANUCCI, *Memoria per mandarsi alla corte di Spagna dal marchese di Salas*, cit., p. 636). Non immotivatamente, Tanucci ha un atteggiamento polemico nei confronti del *temporalismo*. Lo Stato della Chiesa ha una sua legittimità storica, nel senso che non dipende dall'Impero. Ma quando pretende di configurarsi come unione fra Stato e Chiesa è un connubio innaturale, entità mostruosa, che nella storia d'Italia ha avuto la sola funzione di impedire che si costituisse una potenza italiana, in grado di garantire l'indipendenza della Penisola. "[...] Il sistema di codesta corte [...] è la vera cagione della schiavitù italiana onde poi nascono tutti gli altri mali che ci fanno le nazioni straniere fin da Gregorio II in qua, cioè fin dal tempo in cui si fé l'ircocervo di Papa principe secolare" (ID., [Lettera a monsignor Galliano (Celestino Galiani), del 22 luglio 1737], in: *Epistolario*, I, p. 134; cfr.: D'ADDIO, p. lvii). Su questa base, in corrispondenza con le tesi di Giannone nella *Istoria civile del Regno di Napoli*, Tanucci tende a conseguire una riduzione dei poteri della Chiesa nel *temporale* (*ib.*, p. lvii).

<sup>11</sup> Per quanto possa sembrare che il riformismo di Tanucci si sviluppi soprattutto nell'ambito della politica ecclesiastica, c'è in lui l'esatta distinzione fra spirito religioso, basato sul rigore morale e l'etica civile, e le posizioni di un tradizionalismo che riduce la religione alla difesa di privilegi non più corrispondenti agli interessi della società civile [qui: *SC*], e quindi l'umiliano in pratiche superstiziose che non hanno niente in comune con gli autentici valori religiosi (*ib.*, pp. liii-liv). Quel che Tanucci denuncia è l'arretratezza dell'ambiente ecclesiastico romano, che non avverte il profondo rinnovamento civile in corso da tempo (*ib.*, l. c.). Nei confronti delle posizioni curialiste di questo ambiente ci vuole senso critico, un netto rifiuto di qualsiasi controllo e tutela da parte delle istituzioni ecclesiastiche (TANUCCI, [Lettera a monsignor al Galiani, del 31 marzo 1737], in: *Epistolario*, I, pp. 49-50). Ma questo non implica che si debba disconoscere che l'etica civile, la manifestazione del sentimento di umanità, l'autonomia morale siano in armonia con una religiosità non più chiusa in rigide forme di un tradizionalismo che non coglie le istanze di rinnovamento. Ecco quanto Tanucci ricorda al sovrano, con la lettera del 9 giugno 1742, elogiando le concessioni fatte agli ebrei con l'editto del 1740 (cfr: *ib.*, p. 596; D'ADDIO, p. lv). D'altro canto, partendo dal convincimento che la nostra coscienza debba informarsi ad un unico principio, che vi siano cioè una sola verità ed una sola natura umana, create da Dio, Tanucci definisce esattamente i limiti dell'obbedienza all'autorità religiosa. La stessa autonomia intellettuale delle persone illuminate deve atteggiarsi nei confronti dell'istituzione ecclesiastica nel senso dell'accettazione solo di quelle decisioni che non

Del resto, un punto ben definito nella teoria politica di Tanucci è il ruolo di questa *SR*, cioè della Chiesa cattolica. Per un verso la Chiesa non va infatti confusa con il *modello ecclesiastico-curiale* (il quale costituisce semmai una sua alterazione degenerativa). Per altro verso, la Chiesa non ha alcuna relazione con il contesto dei modelli istituzionali della *SP*, appunto in quanto *SR*<sup>12</sup>.

In prima approssimazione, potremmo dire che Tanucci sia convinto che *SR* e *SP* rappresentino due ambiti distinti, e non avversi, fra i quali si deve sviluppare una dialettica caratterizzata dalla vicendevole interazione e complementarietà, di segno e significato eticamente alto e politicamente molto rilevante, addirittura sostanziale perché si produca e sussista una *società civile* [qui: *SC*].

A sua volta il *modello feudale* nasce dalla degenerazione di un sistema in se stesso positivo (dal *modello imperiale*) in quanto traligna da tale origine romana, fondata sull'elezione e sul consenso da parte del 'popolo' come *universitas civium*, cioè come globalità delle individualità e dei gruppi politicamente motivati e capaci).

Il *modello feudale*, assumendo nel tempo una sua autonomia dall'impero e della monarchia, in negativo caratterizza tutto quanto il periodo dal medioevo all'età contemporanea, appunto in una confusione di diverse sfere di aggregazione sociale e di differenti tipologie di rapporti politici che la concezione romanistica del potere teneva invece accuratamente distinte nella concezione imperiale.

---

contrastano con la natura umana. Ogni altra pretesa ecclesiastica non è religione (*ib.*, p. lvi; ma si veda: TANUCCI, [Lettera al duca di Monteleone, del 6 novembre 1741], *Epistolario*, I, p. 502).

<sup>12</sup> Il giurisdizionalismo di Tanucci non implica mai alcun preconcetto contro la Santa Sede, come si vede fra l'altro quando, in politica estera, afferma preferibile per i principi italiani l'investitura feudale dal papa anziché quella di un sovrano straniero. Sui veri limiti di tale giurisdizionalismo (si veda: D'ADDIO, pp. lix-lxi) vanno considerate dichiarazioni come le seguenti. Intanto, a commento del testamento dell'Averani, che aveva lasciato il suo patrimonio alla Chiesa (TANUCCI, [Lettera a Nicolini, 2 settembre 1738], in: *Epistolario*, I, p. 314), Tanucci dichiara che simili legati servono ad evitare la dispersione di quanto si è salvato dalle rapacità straniere. Pensa la libertà, i popoli d'Italia trovano l'unica difesa contro le violenze dei principi nella protezione ecclesiastica, "la quale è utilissima ove non è assoluta e sola" (ID., [Lettera a Nefetti, del 5 settembre 1741], *ib.*, p. 492). Utilissima è la funzione della religione nell'educazione dei giovani, purché si lasci loro la libertà di capire la complessità dei problemi religiosi e politici in cui si trova la Chiesa, nel senso che la storia ecclesiastica farà vedere gli abusi commessi, ma rafforzerà la fede nella grandezza del papato (ID., [Lettera a Corsini, dell'8 dicembre 1741], *ib.*, pp. 512-515).

In effetti, il *modello feudale* nasce e si impone anch'esso (e prima degli altri modelli negativi) proprio in una prospettiva antagonistica con la vera dimensione politica (cioè improntata sul riconoscimento della pluralità dei soggetti e dell'importanza delle loro vicendevoli interazioni e complementarietà organiche). In quanto tale, il modello feudale pertiene insanabilmente ad una sfera negativa rispetto alla *SP*. C'è nel sistema feudale un'originaria commistione di pubblico e di privato, per cui la *SD* finisce per assorbire ed alterare snaturandole le prerogative della *SP*.

Il sistema feudale quindi è un sistema negativo nella sua genesi e nel suo sviluppo, in quanto implica: una subordinazione senza consenso e senza autonomia; un potere senza elezione e legittimità; un'alterazione di originari rapporti fra ceti e funzioni improntati al paradigma di valori etico-sociali e politici aggreganti<sup>13</sup>.

In conclusione, sul piano dei sistemi incompatibili con il *modello ideale* di Stato, a Napoli sussiste una vera e propria concentrazione di modelli negativi: il *modello di rappresentanza cittadina* (gli *Eletti di Città*), il *modello giurisdizionale-cetuale*, il *modello feudale-baronale* ed il *modello ecclesiastico-curiale*.

D'altra parte, Tanucci riconosce altri esempi di sistema storico totalmente negativo, a prescindere dal contesto napoletano. In-

---

<sup>13</sup> La riforma dell'amministrazione della giustizia implica la lotta al feudalesimo: i baroni sono il vero primo nemico da combattere, privandoli delle loro giurisdizioni, le quali servono loro per opprimere il popolo e difendere i propri privilegi contro lo Stato. La feudalità meridionale – sottolinea Tanucci – è spagnola, cioè misto di arabo e greco. Da qui i paralogismi e l'impostura di cui questi baroni si giovano per soffocare in morale e politica la semplicità primitiva dell'animo umano. Casta impossibile da trattare con leggi, dialettica, onestà. Con essa ci vuole solo l'astuzia di Ulisse che seda le ribellioni militari o il boia o il cannone (ID., [Lettera al senatore Giulio Rucellai, dell'11 aprile 1752], in: ID., *Epistolario*. II. 1746-1752. A cura di R. P. Coppini e R. Nieri. Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980, pp. 754-755). Il feudalesimo era sconosciuto nel mondo politico greco e romano. È la peggior forma di tirannia e di oppressione dell'uomo sull'uomo. Sistema introdotto in Italia con le conquiste germaniche, che hanno poi legittimato il dominio delle potenze straniere in Italia, assoggettando e condizionando negativamente la storia italiana e ponendosi ora quale ostacolo alla soluzione dei problemi politici italiani. La storia d'Italia si può così riassumere: lotta fra il feudo e le popolazioni italiane. Ma mentre in Toscana si cacciarono questi barbari, nel meridione non si è fatto nulla, per cui l'oppressione feudale persiste. Vano è dunque cercare a Napoli la bontà del regime popolare che ebbe corso in Toscana, dove l'operosità permise di supplire alla scarsezza dei mezzi. Su di un altro versante, la monarchia francese dimostra che si può affermare un buon regime distante dagli estremi dell'aristocrazia basata su pretese doti naturali e dei "reggimenti popolari" (ID. [Lettera a Nefetti, del 25 gennaio 1746], *Epistolario*, I, p. 891).



fatti, altamente negativo è per lui anche un altro esempio cui si riferisce in diverse occasioni: cioè il *modello granducale* fiorentino, sia nella versione del dominio dei Medici (fra XVI-XVIII secolo), sia nella versione della dinastia dei Lorena che a loro succede nel 1734. Si tratta di un sistema considerato negativo anzitutto per le stesse ragioni per cui del resto Tanucci condanna (come subito vedremo) anche la politica estera della repubblica fiorentina, politica predatrice, messa in opera contro le diverse città e province della Toscana.

Anche qui, la sostanziale negatività del modello granducale consiste nell'esempio storico di riduzione di una *SP* o *SOF* (che nel caso della repubblica fiorentina si configurava come un sistema caratterizzato da un relativo ma persistente equilibrio fra ceti economici e funzioni politiche) alle dimensioni dispotiche di una *SCE*.

Del resto, in sostanza Tanucci sottolinea come in questo genere di *SCE* posto in essere nel periodo mediceo, non vennero solo annullate le classi politiche. Le stesse classi economiche subirono uno squilibrio nel senso del primato di un tipo di commercio che isterilì ogni altra attività, provocando la miseria e lo spopolamento di una campagna un tempo florida<sup>14</sup>. Poi anche con il successivo modello granducale, quello dell'epoca lorenese, secondo Tanucci non si fa altro che perfezionare questa politica spoliatrice, con un ulteriore squilibrio delle stesse funzioni economiche.

Le osservazioni polemiche sulla politica mercantilistica dei Medici e della Reggenza lorenese non indicano un preconcetto:

---

<sup>14</sup> Lo stesso Tanucci ebbe modo di manifestare questa concezione armonica dell'economia in rapporto alla politica. "[...] *Qual rimedio dunque per la Toscana? Uomini. Uomini poi non moltiplicano colla chiesa, colla nobiltà, colla truppa, col lusso*" (ID., [Lettera a Nefetti, del 26 ottobre 1752], *Epistolario*, II, p. 718). Ma anche grande attenzione all'equilibrio fra le produzioni, sempre nel suddetto primato dell'agricoltura: "*Tutte le ricchezze, le più ragionate e raffinate di un popolo, se non hanno per fondamento il prodotto del terreno son di poca durata*" (ID., [Lettera a Nefetti, del 28 maggio 1746], *ib.*, p. 48). Ora, proprio tutte queste riforme economiche che il monarca vorrebbe attuare sono impedita dalla feudalità. L'autorità sovrana del re non è più assoluta ma impedita dalla classe baronale e dai pregiudizi feudali. "*Qui mi sento stringere veramente, perché per una parte vedo la scarsezza dell'Erario Regio, per l'altra il pessimo sistema del regno, sul quale in materia di contribuzione il re è ristrettissimo, usandosi di passare per città, per governatori, per arrendamenti o per simili spine. Autorità del re assoluta e aristocrazia in ciò che appartiene ai tributi sono due cose incompatibili per le quali non potrà mai questa monarchia diventar grande, perché ai privati non sarà mai loro a cuore l'utile pubblico con il danno loro presente*" (ID., [Lettera al marchese Salas, del 30 gennaio 1743], in: *Epistolario*, I, p. 663).

con consapevolezza illuministica Tanucci riconosce l'importanza del commercio come necessario impulso alla vita economica del Regno, specialmente laddove non si possa contare solo sulla fertile agricoltura<sup>15</sup>.

Una ragione illuminata, sottolinea Tanucci, deve far cadere i pregiudizi verso altri popoli, e soprattutto verso i musulmani. Bisogna attivare relazioni commerciali con Tripoli, Tunisi, Algeri, al fine di procurarsi con costi ridotti quei prodotti e quelle materie prime per i quali le Sicilie dipendono dagli importatori stranieri. Non bisogna continuare nella politica di mortificare il commercio con vincoli, impedimenti, restrizioni doganali, balzelli. Tutte queste disposizioni sono deleterie<sup>16</sup>.

Rovesciando la tesi di Richécourt (che, a capo della Reggenza lorenese, indicava nel granducato un voluto intreccio di aristocrazia e di monarchia), Tanucci precisa invece che questo composto pestilenziale (somma dei mali della repubblica e del principato, senza ever nulla di positivo dell'una o dell'altro) non viene affatto superato dagli Asburgo-Lorena. Sotto il loro dominio si perfezionano, anzi, le negatività che in un senso contrario alla *SOF* erano già state innescate dai Medici. E fra queste le procedure per eliminare del tutto ogni residuo del modello politico di *res publica*, ossia facendo propri i criteri per la riduzione dello Stato a *res privata*, assicurando alle famiglie magnatizie (che già lo avevano raggiunto nell'epoca repubblicana come nel granducato mediceo) quell'indebito primato assoluto che in sostanza riconduceva la *SP* allo stadio di *SD*, al predominio di una casa, o di più case, sul-

---

<sup>15</sup> "I regni delle Sicilie, quanto han fin'ora potuto vantarsi della fertilità della terra, tanto han mancato di tutto ciò che si suol produrre dall'industria dell'uomo per la piena felicità e vigore delle nazioni [...]. Ove è maggiore il sudore e l'industria dell'uomo, ivi è la copia maggiore, la forza, la pulizia, la delizia, le quali in gran parte mancano a chi riposa sulle produzioni della natura [...]. L'industria dell'uomo e del governo si suol dirigere a questo fine principalmente collo stabilire il commercio che rende utile il superfluo, vile e facile il necessario, moltiplica i comodi, lo splendido lusso, le cognizioni, le arti, onde cresciuto il numero delle contrattazioni, il danaro ancora cresce ed il popolo, e col danaro e col popolo la potenza [...]. Che altro che commercio grida la natura umana, tratta perpetuamente da un impetuoso corso di moltissimi e diversissimi desideri e munita di sapienza e di lingua per unire le forze di tutti i popoli e di tutti i paesi, a piacere e comodo universale?" (ib., p. 660).

<sup>16</sup> "[...] Sono affatto impraticabili per chi vuol introdurre e stabilire il commercio. Somma libertà e somma facilità è necessaria per molto tempo a conseguire questo fine. Anzi è necessario procurar seriamente, e per via di ministri prudenti e disinteressati, di sciogliere molti vincoli che sono nelle dogane e nei porti, nelle strade e in altre appartenenti al commercio" (ib., p. 664).

*l'universitas civium*. Con i Lorena, sottolinea Tanucci, proseguono le disfunzioni politiche dell'epoca medicea: il potere assoluto dei residuali ambienti repubblicani; gli impieghi dati a questi ridicoli ruderi dello Stato patrimoniale; le magistrature e le leggi che favoriscono la capitale contro quelle province che ora ne fanno parte; la molteplicità di magistrature e di norme senza armonia e gerarchia.

Con i Lorena si ha per giunta la sovrapposizione di nuovi organismi dispotici e parassitari a quelli preesistenti. Per corrispondere alle esigenze economico-militari di Vienna, nell'epoca della reggenza lorenesa in Toscana si conferisce priorità assoluta al Consiglio di Guerra, alla "*cassa di Guerra*", come dice Tanucci, cui si subordinano gli altri due Consigli<sup>17</sup>, di Reggenza e di Finanza, peraltro riducendo a questi tre aspetti (meramente strumentali rispetto all'Impero) tutta quanta la vita politica del Granducato<sup>18</sup>. In sostanza, residui di repubblica, ma non per governare il popolo, bensì per sfruttarlo; e ruderi di principato, solo per mantenere una dinastia. Il popolo, infine, trattato come nemico.

In altra angolazione, Tanucci rimprovera ai Lorena anche di non aver avuto l'intenzione, se non il coraggio politico, di liberare invece i popoli del granducato dalle sovrapposizioni dispotiche create dai Medici per asservire Firenze e la Toscana. I Lorena, sostiene Tanucci, avrebbero dovuto assoggettare con un "*colpo signorile*" questo popolo fiorentino "*piccolo e maligno*", liberare dal dominio di questo "*popolo vile e bottegaio*" le città della Toscana. In questo caso avrebbero avuto il consenso politico che ora invano ricercano<sup>19</sup>.

Se i Lorena avessero introdotto una tal nuova forma di governo e rafforzato l'esercito (impiegando meglio i denari spesi nei palazzi, nelle confraternite, nei fannulloni), avrebbero avuto il necessario prestigio interno ed internazionale per conservare le alleanze con i sovrani e l'autorità di eleggersi il successore, oltretutto "*quindici mila soldati esercitati, sudditi, beneficiati*", che "*potrebbero*

---

<sup>17</sup> Qui, siamo nel 1737, Tanucci coglie perfettamente le linee di governo della Reggenza, che solo il 26 aprile 1739, dopo la visita a Firenze di Francesco Stefano (l'unica di Francesco II nel suo Granducato), vennero definite con l'istituzione dei tre Consigli: appunto di Reggenza, Finanza e Guerra (F. DIAZ, *La Reggenza*, in: ID. – L. MASCELLI MIGLIORINI – C. MANGIO, *Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari*, Torino, Utet, 1997, p. 16).

<sup>18</sup> TANUCCI, [*Lettera ad Ascanio, del 1 ottobre 1737*], in: *Epistolario*, I, p. 176.

<sup>19</sup> *Ibidem*, l. c.

ora giuntarsi a quelli del principe che più favorisse gl'interessi d'una casa benefattrice de' popoli"<sup>20</sup>. Ma questo non è stato fatto, ed i Lorena ereditano, perfezionandoli in negativo, i mali del granducato mediceo. La Reggenza fa come i Medici. Si moltiplicano gli interventi legislativi per cambiare costumi e tradizioni. In tal modo i Lorena si rivelano anch'essi dei despoti, limitandosi a spremere dalla Toscana denaro e qualsiasi risorsa per inviarli a Vienna, e finendo per inaridire l'agricoltura<sup>21</sup>.

In definitiva, nella negatività del sistema storicamente concretatosi secondo il *modello granducale*, Tanucci riassume tutti i mali di una gestione delle attività economiche nel senso dinastico-familiare, sia grettamente egoistico-cetuale (ottusamente settoriale), sia di mero dominio nazionale a scapito dell'indipendenza politica e del benessere economico di altre nazioni. Gli esempi di un tale complesso di riduzioni dell'economia a fini particolari e settoriali sono partitamente considerati dal Tanucci nell'epoca medievale come nell'epoca moderna.

Nel medioevo, se l'aristocrazia ha alterato in senso feudale l'impero, eludendone e contrastandone l'autorità per i propri fini economici e potestativi, anche le repubbliche si sono svilite in una politica di sfruttamento economico delle regioni sottomesse. Nell'epoca moderna, il sistema granducale si muove nel senso della permanenza o del ritorno a questo sorpassato stato patrimoniale specifico della *SD* antica. Nell'un caso e nell'altro si persiste in un'incessante riattualizzazione delle disfunzioni all'interno delle complessive attività economiche, non più in equilibrio ed armonia con il fine politico.

---

<sup>20</sup> *Ibidem*, pp. 176-177.

<sup>21</sup> "Tanta cura ha codesto governo della vigilia e dell'industria del popolo che gli toglie le sinfonie dell'Assunta perché lo spasso notturno non impedisca il posteridiano lavoro? Vi si vede un piccolo pedante far da sovrano e già si conosce che le città diventano case e la provincia un villaggio. Mi par questo il più grand'argomento della diminuzione che abbiate finora dato, api, orologio, calendario, aguzzino, sono le vostre leggi e le gravi cure di codesto governo [...]. Qualunque però sia il giudizio che deve farsi di coteste disposizioni, è certissimo che il principio della tirannia suol'essere accompagnato dalla moltiplicazione degli editti e delle novità. La mancanza della moneta doveva aspettarsi dopo la corte straniera che è un'apertura di vene per la quale se ne andrà dolcemente l'anima vostra e diventerà merda tedesca che si perderà nel Danubio. Periranno le arti colla povertà dei nobili e dei civili, ridotti a consumare nelle campagne le grasce loro non più permutabili col fuggito danaro... Ma noi poco sentiremo di questa desolazione che abbiamo bastanti contemporanei. Laonde lasciamo in pace questa lacrimosa eredità a quei che verranno e amiamoci e consoliamoci. Vale [...]" (ID., [Lettera a Nefetti, del 24 agosto 1751], in: *ib.*, II, pp. 697-698).

Per un verso, la critica di Tanucci agli squilibri economici si rivolge infatti a quella riduzione a scopi settoriali-cetuali di strumenti produttivi che sono invece globalmente vitali per la società. Ora lo sfruttamento avviene a fini egemonici, da parte di una dinastia che subordina a proprio vantaggio familiare l'autonomia economica e l'indipendenza politica delle altre grandi famiglie e degli altri ceti cittadini rispetto alla capitale.

Sulla concentrazione della ricchezza in poche famiglie dell'oligarchia aristocratico-cittadina, in quanto cosa contraria all'*egualianza* dei cittadini nei patrimoni, requisito della *repubblica*, torna Tanucci sottolineando che essa è motivo di impoverimento della città e dello Stato, e per il solo vantaggio di una o al più qualche famiglia<sup>22</sup>.

Per altro verso, Tanucci ricollega la riduzione dell'economia a fini egemonici che travalicano l'ambito strettamente cetuale, patrimoniale-aristocratico o dinastico. Sotto questo secondo profilo, lo squilibrio interno del sistema non è il solo tratto specifico della negatività del *modello granducale*, del quale in effetti Tanucci considera anche la subalternità che a loro volta le autorità granducali hanno nei confronti di uno Stato straniero, l'impero asburgico-loreense<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> "Quelle case ricche, che voi vorreste, sono la rovina della morale, della disciplina, dell'industria, del decoro del genere umano e la peste della repubblica, il cui sommo bene è l'uguaglianza dei cittadini nei patrimoni. Non ha potuto il marchese Rinuccini fondar venti mila ducati d'entrata senza aver cagionato una povertà estrema almeno a seicento famiglie. Se in codesta città lascerete pervenire a quella ricchezza altre venti case, voi avrete ridotto a mendicare tutto il popolo fiorentino, avrete fatto tutti schiavi di quei venti antropofaghi, e questi senza timore, senza speranza, senza stimolo, senza alcuna passione nobile[,] molli, poltroni, ignoranti, superbi e scostumati" (ID., [Lettera a Nefetti, del 27 febbraio 1748], in: *Epistolario*, II, p. 364. Diversamente da come hanno fatto i granduchi della famiglia Medici e della dinastia degli Asburgo-Lorena, l'agricoltura deve tornare ad avere un suo primato sulle altre attività economiche. "La sola agricoltura del senese, cosa facilissima a ristorarsi, avrebbe fruttato e consolato un'intera nazione e non offeso alcuno" (ID., [Lettera ad Ascanio, del 12 novembre 1737], in: *Epistolario*, I, p. 198). Questa piena valorizzazione dell'agricoltura è quanto si è invece fatto nella monarchia carolina, non solo rispetto al granducato di Toscana, ma dello Stesso Stato della Chiesa (ID., [Lettera a Nefetti, del 10 giugno 1748], in: *Epistolario*, II, p. 391). Ancora in una consapevole contrapposizione fra *modello carolino di monarchia* e l'insana procedura adottata dai granduchi nel campo economico, Tanucci ne indica il momento genetico al tempo di Cosimo I, che appunto privilegiò il commercio impoverendo la Toscana (ID., [Lettera a Nefetti, del 18 maggio 1746], in *ib.*, p. 48).

<sup>23</sup> Si veda la critica alla mancanza di autonomia finanziaria dello Stato granducale (per la dipendenza sia dai ceti privilegiati, sia dagli Stati stranieri che assorbono un

Ad ogni modo, in tutti questi casi si ha lo snaturamento, la riduzione delle funzioni economiche: dal loro giusto contesto di un *modello economico* compatibile e complementare con quello politico di una *SOF* alle dimensioni di una *SCE* antinomica ed incompatibile con una vera *SP*. In sostanza, in questi casi si perpetra la perdita dell'equilibrio fra le funzioni economiche: sia fra di loro che rispetto alle altre funzioni politiche. Non si è più nel *modello politico* di una *SOF*, ormai fittiziamente compensata dal preteso primato delle funzioni economiche nel contesto di una *SCE*. In questa, in effetti, si determinano solo disarmonie che hanno un risvolto negativo per lo stesso perseguimento del benessere e della ricchezza. Qui, con una vera e propria miopia politica, si privilegiano certi settori dell'economia, malgrado tutto secondari (come appunto il lusso)<sup>24</sup>, rispetto a quello primario della produzione agricola.

Tuttavia, una più ampia tipologia di modelli storici considerati da Tanucci è quella dei *modelli storici* che possiamo definire come *in se stessi positivi*, peraltro considerati anche nelle loro potenzialità negative. Argomento, questo degli esempi storici di alternatività fra la realizzazione della sostanziale positività e gli esiti negativi, che ci riconduce a quella che si è poc'anzi definita una fondamentale nozione tanucciana, a sua volta ascrivibile fra i possibili modelli istituzionali. Si tratta infatti di quello che anche qui definiremmo come il *modello di relatività delle forme politiche* [d'ora in avanti: *RFP*], che come vedremo ha una sua incidenza nella definizione sia del *modello ideale* che del conclusivo *modello pratico di riforma* [qui: *MPR*].

Per ora va qui fatto cenno a tali sistemi storicamente positivi di cui Tanucci parla senza una precisa trattazione, quasi in una citazione incidentale, che comunque attesta una sua attenzione per un'ampia casistica di tipi istituzionali. E fra questi, salvo ulteriori riscontri, ci pare vada ad esempio qui ricordato anzitutto il *modello siciliano* di tipo di parlamento.

Dopo averne indicata la positività nell'autonomia, rispetto sia alle rappresentanze delle città, sia ad organismi come la *Camera di Santa Chiara*, il *Collaterale*, la *Sommara* (che sono semplici creature

---

continuo flusso di denaro), nelle già ricordate lettere a Nefetti (del 24 agosto 1751, in: *Epistolario*, II, p. 698; e del 26 ottobre 1751, in: *ib.*, p. 718).

<sup>24</sup> La critica del lusso (e degli intellettuali che lo esaltano) si argomenta in Tanucci sul tema del commercio *essicante*, quello cioè che invece di giovare all'economia sfalsa gli equilibri fra i suoi diversi settori e la *SP* (*ib.*, pp. 717-718).

del re, senza alcuna acquisizione di quelle specifiche autonomie funzionali che caratterizzano i parlamenti francesi), – Tanucci aggiunge che ben diverso è invece il caso del parlamento di Sicilia, esempio di un grande corpo, ancorché con competenze limitate ai tributi e capace di ottenere qualche grazia solo dopo concessioni finanziarie al sovrano<sup>25</sup>.

Ma c'è anche un riferimento ad un parlamento coloniale, come si vede nella sorta di profezia dell'indipendenza americana, ladove nella lettera al Galiani del maggio 1767 accenna in sostanza all'esigenza di realizzare un *modello di indipendenza nazionale*, affinché le popolazioni delle colonie americane possano avere una loro voce rappresentativa<sup>26</sup>.

Per quel che riguarda poi, più in generale, gli esempi storici di sistemi in se stessi positivi e potenzialmente degenerativi verso il negativo, Tanucci annovera, precisandolo, il poc'anzi accennato *modello imperiale*.

In *positivo*, nelle sue origini nelle antichità romane, il *modello imperiale* si era configurato secondo peculiarità ideologiche e caratteri istituzionali sostanzialmente diversi da quelli del *modello feudale* nel quale l'impero si è poi svilito in epoca medievale.

Nella sua originaria forma di legittimazione, il sistema imperiale si fondava sulla concezione romana del diritto pubblico e dello Stato. In tale fase iniziale, questa sua *positività* consisteva nel fatto che il *modello imperiale* era un sistema in cui l'*auctoritas* si fondava sull'*elezione* e sul *consenso*, espresso o tacito, del *popolo*. Precisamente con simili caratteri si trasmise come modello agli stessi regni romano-barbarici ed all'*Impero carolingio*.

I sovrani longobardi e quelli franchi, carolingi, furono elettivi, e con la fine del Regno d'Italia gli italiani riconquistarono la *nativa antica libertà*. Perciò Tanucci considera infondata l'idea odierna che

---

<sup>25</sup> “[...] Inoltre, sono tutte creazioni dei re, e non hanno un nome, come cotesti parlamenti, che somministrano titoli di conquiste. Il re aequat quadrata rotundis, e li parlamenti nel regno della prima Sicilia sono masse di polvere che ogni aura disperde. In Sicilia è tuttavia il gran parlamento, ma ristretto alla materia tributaria, e nel resto non entra, se non chiedendo qualche grazia, quando ha concluso qualche straordinario donativo alla corte” (ID., [Lettera del 7 aprile 1764 a Galiani], in: ID., *Lettere a Ferdinando Galiani*. Con introduzione e note di Fausto Nicolini [I-II], Bari, Laterza, 1914 [da qui in poi: *Lettere*], I, p. 126.

<sup>26</sup> “Troppa America unita, altra decadenza. Come vuole che sieno quei popoli parlamento, senza indipendenza? Nel fieri guerra civile [...]” (ID., [Lettera del ‘di solenne di maggio’ del 1767], in: *ib.*, II, p. 78.

i territori imperiali siano feudi dell'Impero<sup>27</sup>. Per l'epoca attuale tale modello è insanabilmente negativo, in quanto ha perso le sue connotazioni originarie, romano-imperiali, svilendosi nella transizione dal medioevo all'epoca moderna, finendo per esser ridotto al tipo riconducibile ad un *modello di Stato patrimoniale*.

Oggi in *negativo*, dunque, il *modello imperiale* ridotto a sistema di potere che altera l'autorità nella tipologia del dominio, esteso indifferentemente a terre, cose ed uomini. È quindi un *regno patrimoniale*, un sistema in cui il potere di un *dominus* si estende indifferentemente sulle proprietà e sugli uomini, considerati come feudatari, vassalli e sudditi. Attualmente l'impero è una *SP* ridotta alla sola persona del sovrano, in un fittizio rapporto politico con la *SC*. Quindi, consiste in un rapporto che in realtà è quello specifico di una *SCE*.

In questa sua *facies* negativa, l'impero dapprima (in una riduzione particolaristica e personale dell'autorità) innesca il feudalesimo e quindi viene esso stesso annientato da questa sua creatura. In realtà è appunto il feudalesimo stesso, che gradualmente – con le sue resistenze e la sua concorrenza nell'ambito locale – disaggrega l'autorità imperiale in un sistema di poteri inizialmente delegati, quindi decentrati ed infine centrifughi rispetto al centro del potere sovrano.

Un altro esempio di sistema storico che dal positivo degenera nel negativo è quello relativo al *modello repubblicano*. Al riguardo, va intanto notata l'attenzione di Tanucci per quella fattispecie del più vasto genere di repubblica che storicamente si è impersonata nella *Repubblica fiorentina*. In effetti di quest'ultima vengono colte esattamente l'intima complessità e le ragioni stesse che volgono il suo sistema dal positivo al negativo.

Nella sua specificità (rispetto appunto al *genus* del modello repubblicano), la *Repubblica fiorentina* vista in *positivo* è un sistema istituzionale che al suo interno si è articolato nel senso della molteplicità cetuale e della plurifunzionalità. In tali termini, il modello di repubblica si concreta precisamente identificandosi nell'esempio fiorentino di un sistema del tipo di una *SOF* che si produce e sviluppa da tutto il medioevo all'età moderna. Un modello di esemplare validità, che caratterizzò sia la lotta della repubblica

---

<sup>27</sup> Si veda, anche qui: D'ADDIO, p. xxxviii (in riferimento alla citata: *Memoria per mandarsi alla corte di Spagna dal marchese di Salas*, cit., p. 635).



fiorentina fra 1520 e 1532 contro i Medici e l'Impero, sia l'ideale di libertà politica che permane anche dopo la fine della repubblica.

Nel carteggio tanucciano sono molteplici e puntuali i riferimenti a tale ideale, come si vede fra l'altro nella critica, durissima, al governo di Gian Gastone. Un principe che, secondo Tanucci, ha privato lo Stato toscano di qualsiasi energia, consegnandolo nelle mani di un'aristocrazia avida ed inetta. Un principe che ha mantenuto sottomesso il popolo con il paternalismo chiuso e bigotto degli ecclesiastici<sup>28</sup>.

Da qui, poi, l'assunzione da parte dello stesso Tanucci dell'esempio di libertà della repubblica fiorentina a modello ideale di repubblica, come si vede nell'elogiativo e commosso ricordo di Montemurlo, e nell'esortazione attuale a difendere sempre ed in ogni regime la libertà politica<sup>29</sup>.

D'altro canto, in *negativo*, la *Repubblica fiorentina* è un sistema che al suo esterno si è venuto sviluppando in senso contrario ai suoi fondamentali principi di libertà. Appunto nella politica estera, Firenze si è imposta come dominio dispotico su province sottomesse. Valida dunque all'interno la sua politica di distinzione, equilibrio, interazione fra i ceti economico-produttivi e le funzioni politiche, la Repubblica fiorentina con la sua politica estera di dominio e di spoliazione impoverì la Toscana<sup>30</sup>, e dunque si rivelò anch'essa come un sistema negativo rispetto al modello di *SP* del tipo della *SOF*.

Riguardo poi al più vasto genere del *modello repubblicano* (di cui la Repubblica fiorentina si configura come una *species*, un'attuazione particolare), Tanucci lo riconduce ad un altro tipo di sistema istituzionale, caratterizzato prevalentemente da una sua positività più che dagli esiti negativi, e pertanto molto prossimo all'ideale politico, ossia il *modello italiano di repubblica comunale*, o vero *modello di 'res publica'*, immune dai difetti che svilirono la Repubblica fiorentina (almeno sinché durò veramente l'epoca comunale, prima cioè di alterarsi nella repubblica del sedicente *primus inter pares*, preambolo alla *signoria*).

---

<sup>28</sup> Cfr.: D'ADDIO, p. xxxix.

<sup>29</sup> "Fu veramente Montemorello [ma Montemurlo] la Farsaglia della Toscana, in cui a differenza delle altre guerre non gli uomini morirono, ma la nazione [...]. Ha ragione il Grozio, il Sarpi e gli altri che vituperano cotesti Medici come sbirraglia degli Augusti [...]. Vendichi Vostra Eccellenza quanto può la libertà della patria [...]" (TANUCCI, [Lettera a Rucellai, del 19 luglio 1746], in: *Epistolario*, II, pp. 80-81).

<sup>30</sup> Si veda la citata lettera ad Ascanio, del 1 ottobre 1737, in: *Epistolario*, I, p. 176.

In questa sua particolare accezione, per Tanucci il *modello italiano di repubblica comunale* ha un suo momento genetico nella fase di passaggio dai regni romano-barbarici ai liberi comuni italiani. Sotto questo profilo, il *modello italiano*, in quanto *modello di vera 'res publica'* rappresenta il positivo del modello di repubblica, il cui negativo è dato dagli esiti dispotici della Repubblica fiorentina sul piano dei rapporti con le città e regioni inglobate nel Dominio.

Si tratta evidentemente di un modello che va collocato in una prospettiva di contrapposizione alla decadenza attuale<sup>31</sup>. Si tratta, almeno in parte, di un'interpretazione polemica e nostalgica<sup>32</sup> del Tanucci, che si riferisce ad un'originaria indipendenza dei popoli italici, gradualmente riaffermatasi nel contrasto e nel conflitto con le popolazioni barbariche. Ma non senza precisi riferimenti storici, Tanucci indica nel *modello italiano di repubblica comunale* la testimonianza della superiorità di un'eredità culturale classica, romana, rivendicata fra medioevo ed epoca moderna<sup>33</sup>, nel corso di una secolare lotta mortale contro l'Impero germanico e la feudalità che ne divenne lo strumento<sup>34</sup>.

D'altro canto questo *modello di 'res publica'*, proprio nella specificazione dei requisiti dell'*elezione* e del *consenso*, si precisa in Tanucci nel riferimento al *diritto naturale di libertà* dei popoli. Un diritto che non può essere in alcun modo pregiudicato dalle

---

<sup>31</sup> Per l'epoca contemporanea, Tanucci professa una totale sfiducia nel popolo (instabile, incapace di riconoscere uomini e programmi tali da realizzare il bene pubblico) che come correlato ha invece la piena fiducia nella superiorità di sovrani come Carlo III, la cui autorità è al di sopra delle passioni, ed intesa al rispetto delle leggi fondamentali (D'ADDIO, p. xlv).

<sup>32</sup> C'è qui infatti una nostalgia di indipendenza politica dell'Italia, la cui fase genetica viene da Tanucci indicata ai tempi del Regno d'Italia, dei Comuni e dei Principati. L'Italia di allora era costituita da popoli che avevano una loro individualità ma al tempo stesso una comune sostanza di sentimenti e di istanze. Gli italiani superiori ai barbari. (TANUCCI, [Lettera a Nefetti, del 1 dicembre 1750], *Epistolario*, II, p. 603). Molto marcato, in contrapposizione alla svalutazione da parte degli illuministi francesi del medioevo (si pensi a Voltaire), è l'interesse di Tanucci per i secoli "rozzi", dove ritrova le prove per dimostrare l'indipendenza degli italiani dall'Impero (ID., [Lettera al Muratori, del 21 marzo 1741], in: *Epistolario*, I, p. 440).

<sup>33</sup> Sul contributo italiano dato a lettere, arti, scienze e più in generale alla storia europea, ignorato da stranieri che vedono solo i lati negativi e parlano di tutti gli ordini di cittadini, si veda: ID., [Lettera a monsignor Giacomelli, del 5 marzo 1746], in: *Ib.*, p. 609).

<sup>34</sup> La storia d'Italia (come rileva D'Addio) è per Tanucci una secolare lotta contro l'Impero germanico e contro la forza di cui questo si vale, la feudalità. Ecco i fondamenti dell'ideale repubblicano, l'amore per l'Italia, quali presupposti di politica estera del Tanucci (D'ADDIO, pp. xlvii-xlviii).

“carte” e dai “titoli” feudali concessi dagli imperatori ai loro cortigiani e satelliti<sup>35</sup>.

Il *modello comunale* italiano è per il Casentinese ancor oggi la pietra di paragone di quanto grave sia la dipendenza attuale degli Stati italiani dalle potenze straniere, e non solo in termini di valori culturali ma anche di risorse economiche<sup>36</sup>. In nome di questa speranza di riattuare un simile modello italiano, Tanucci arriva quasi a dimenticare il suo giurisdizionalismo, e ad auspicare persino un’investitura papale, malgrado tutto di un sovrano italiano, piuttosto di dipendere ancora da quella imperiale, insanabilmente a noi estranea, straniera<sup>37</sup>.

A questo riguardo, giustamente D’Addio richiama i termini del confronto che Tanucci ebbe con il Muratori a proposito della pretesa investitura imperiale dei regni italiani. Per Tanucci, la loro legittimità si basava invece sul *consenso*, sull’*elezione*, quali caratteri del *modello repubblicano* in positivo, che alla fine risulta per noi definibile come un *modello di vera ‘res publica’*<sup>38</sup>.

Resta il fatto che tale *modello italiano di repubblica comunale*, concepito in questi termini per la sua globale validità, si configura specificamente: per un verso, come l’erede del *modello imperiale* romano e comunque del modello alto-medievale di sistema positivo; mentre per l’altro verso del tutto senza alcun referente con l’impero dell’epoca moderna, con il Sacro Romano Impero, germanico, asburgico-lorenese.

Ulteriore esempio di alterazione dal positivo al negativo è poi il *modello monarchico*: un sistema che al pari degli altri può anch’esso degenerare da una sua validità di fondo. In linea generale, vista in *negativo*, questa degenerazione si verifica quando la

---

<sup>35</sup> Parlando del nuovo governo toscano di Francesco Stefano, Tanucci conclude significativamente: “Dunque codesto sovrano ricevuto col tacito e espresso consenso di codesto popolo non ha più diritto di quello del primo eletto e deve stare alle leggi fondamentali” (TANUCCI, [Lettera a Finocchietti, del 7 giugno 1747], in: *Epistolario*, II, p. 259).

<sup>36</sup> Le entrate che gli Stati d’Italia pagano alle nazioni straniere equivalgono a una cifra superiore a quella che l’Inghilterra spende per la forza militare (D’ADDIO, pp. xlvi-xlvii; in relazione a: TANUCCI, [Lettera a monsignor Giacomelli, del 16 aprile 1746], in: *Epistolario*, II, pp. 28-29).

<sup>37</sup> “Tutti i buoni italiani devon desiderare che l’investitura si dia da Sua Santità, non da il Principe straniero qual’è l’Impero germanico. Il Papa è il vero Imperatore romano. Così ha sempre stimato la migliore e maggior parte della mia patria e questo regno” (ID., [Lettera a monsignor Costanzo, del 5 marzo 1743], in: *Epistolario*, I, p. 680).

<sup>38</sup> È quanto Tanucci afferma nella sua difesa di Crudeli (ID., [Lettera a Giacomelli, del 9 settembre 1746], in: *Epistolario*, II, p. 117).

volontà sovrana si sviluppa in direzione contraria all'imprescindibile requisito della legittimità. Sempre in linea generale, in *positivo* il modello monarchico si qualifica infatti come un sistema basato sul consenso del "popolo", imprescindibile requisito della stessa legittimità, e cioè della vera sovranità.

Una nozione quest'ultima che per Tanucci va quindi specificata attentamente: sia nel senso suddetto, dell'elezione del sovrano da parte del *popolo*, sia nel senso del controllo (della sua legislazione e pratica di governo) da parte dei ceti sociali che, come "*sanior pars*", attivamente partecipano alla vita politica.

Nello specifico dei sistemi storici, esempi di alterazione dal *positivo* al *negativo* di questo *modello monarchico* sono gli stessi modelli francese ed inglese di *monarchia parlamentare*. Per quel che riguarda il *modello inglese*, Tanucci vi distingue il carattere di positività della sua politica interna dalla negatività che ne risulta anche in esso (come nell'esempio della Repubblica fiorentina nei riguardi del Dominio), a motivo delle articolazioni date alla politica estera (in una direzione che imprime un processo degenerativo allo stesso suo sistema interno di garanzie costituzionali).

Al riguardo, va qui sottolineato che una simile alterazione è vista da Tanucci proprio nella concreta vicenda politica di quegli anni, quando cioè la liberal-parlamentare Inghilterra sobilla le resistenze degli Stati generali olandesi, inducendoli ad istituire una vera e propria dittatura sovrana [da qui in poi: *DTS*], che appunto nella figura dello *Statholder* si sviluppa senza limiti di tempo e senza delimitazione nell'oggetto di quei pieni poteri<sup>39</sup>.

Invece, il *modello inglese* visto in *positivo* è riconducibile ad un modello di *monarchia parlamentare-bicamerale*. In positivo il modello inglese fornisce dunque l'esempio di un *modello di costitu-*

---

<sup>39</sup> ID., [Lettera al conte Finocchietti, del 22 maggio 1747], in: *Ib.*, p. 253. Allo stesso conte, in data 7 giugno 1747, ritornando sull'azione intrapresa dal governo britannico, Tanucci vi indica un'imposizione arbitraria, connotandola nei termini di una vera e propria dittatura sovrana, capace di strumentalizzare le passioni della plebe. Diversa invece la dittatura romana, limitata nel tempo e nell'oggetto, e legittimata nel senso della difesa di valori comuni sia contro interne minacce alla libertà dei cittadini, sia contro le aggressioni esterne (*ib.*, p. 259). Sotto un certo profilo, il quesito (che del resto ci sembra molto arretrato nel senso di una storiografia ideologicamente orientata) dell'appartenenza o meno del Tanucci al 'movimento dei lumi' ha qui una sua possibile soluzione, in quanto queste formulazioni anticipano la teorizzazione moderna della dittatura, nelle due accezioni di sovrana e di commissaria, molto più tardi espresse teoreticamente nel *Contract social* di Rousseau, del 1765, e dello stesso *Qu'est-ce-que le Tiers État* di Sieyès, del 1789.

zione mista, cioè di un sistema che ha tutti i pregi della monarchia e della repubblica, dando corpo ad una dialettica degli interessi, dei ceti, delle funzioni. Nel suo parlamento, nella *Camera dei comuni*, una classe di proprietari (indipendenti economicamente)<sup>40</sup>, animati da un forte sentimento di amor di patria, contrasta validamente quegli orientamenti politici della *Corona* che sarebbero lesivi degli interessi del paese<sup>41</sup>.

A sua volta anche il *modello francese* di monarchia è un sistema storico di per sé positivo che però rivela una tendenza al negativo. Nello stesso *modello francese* convivono infatti, connotandone i tratti complessivi nel senso appunto della relatività, due potenziali esiti istituzionali.

Da un lato, si ha un *modello di monarchia* indubbiamente *positivo* nella prospettiva di una *SP*, in quanto vi si afferma e sviluppa una relativa armonia fra le funzioni, che in questo sistema risultano distinte, interagenti e pienamente armoniche, secondo appunto le articolazioni di una *SOF*.

Dall'altro, in *negativo*, nella monarchia francese si vedono: sia, per un verso, le tendenze assolutistiche che a tratti si palesano nel modo di concepire in maniera dispotica l'autorità sovrana<sup>42</sup>; sia, per altro verso, l'attività del *Parlement* che si snatura dalla *facies*

---

<sup>40</sup> Come osserva D'Addio, per Tanucci il "censo" è: in primo luogo, l'espressione di effettive *capacità* (più che solo di presunte *virtù*) per mantenere il *patrimonio privato*; in secondo luogo, è anche un requisito di esperienza necessario per conseguire il *bene pubblico*; quindi, in terzo luogo, il censo è il presupposto necessario per *selezionare* quanti sono capaci di distinguere fra ciò che giova e ciò che è dannoso al bene pubblico (D'ADDIO, pp. xlii-xliii).

<sup>41</sup> "[...] Io credo che sarà grande il rumore nella Camera bassa, ove i pensionari della Corte son di minor considerazione e val più l'amore della patria. La protesta di quei signori ha a favor suo la presunzione dell'esser quelli i più ricchi, i più interessati nel ben del paese e indifferenti per tutto il resto. Il vero dritto d'opinare nelle cose pubbliche, nasce naturalmente dal censo che si ha nel paese, perché quelli sentono più il male o il bene pubblico che hanno più parte nello stesso pubblico. Gli altri hanno bisogno per ben opinare di troppa virtù, quale o non si trova o è rarissima, e perciò non si presume" (TANUCCI, [Lettera a Corsini, del 30 marzo 1743], in: *Epistolario*, I, p. 689).

<sup>42</sup> Riguardo al sovrano, la sua volontà è essenziale alla esistenza stessa dello Stato, ma questa volontà deve essere articolata secondo il fondamento costituzionale del potere, e cioè libera da passioni. E dunque, se il sovrano è libero da passioni, – condizione tutt'altro che scontata per Tanucci (malgrado le sue professioni di fede nella monarchia) – ogni assenza di limite, ogni prepotenza potrà essere riconosciuta e dovrà essere contrastata nei poteri che concorrono, ostacolandola, con la *sovranità* stessa, rendendo impossibile la determinazione di quelle condizioni che garantiscono l'identificazione fra autorità, giustizia, Stato e benessere del popolo (ID., [Lettera a Corsini, del 28 maggio 1746], in: *Epistolario*, II, pp. 46-47).

originaria (quella della funzione *giurisdizionale-costituzionale*). In effetti, questa corte suprema (o corte sovrana, secondo la dizione del tempo, non gradita né da Luigi XIV, né dallo stesso Luigi XV, che non a caso autorizza il colpo di Stato anti-parlamentare del 1771, lodato da Voltaire ed aspramente criticato invece da Diderot) nel periodo delle sue contese con il sovrano, i gesuiti, e gli stessi *philosophes*, assume un eccesso di potere che successivamente diventa causa di destabilizzazione della *SP*. Con piena chiarezza di valutazioni Tanucci comprende che la specifica funzione del *Parlement* (eminentemente di controllo sulla validità costituzionale delle leggi emanate dal re) si spinge troppo oltre, travalica la sfera di un altrimenti valido strumento istituzionale, e diventa il veicolo per l'instaurazione di una dispotica aristocrazia.

In risposta alla lettera del Galiani del 10 marzo 1764, Tanucci osserva che in Francia, proprio perché il *Parlement* ha questi poteri, c'è in realtà una monarchia limitata, un sistema in cui il re non è altro che un capo nominale, e quindi un *sistema aristocratico*. Ma non si può neanche dire che sia un sistema veramente nobiliare, perché le cariche pubbliche sono venali. Comunque, in questo svilimento delle supreme funzioni la monarchia nel passato ha sue precise responsabilità. Il sistema si dovrebbe oggi cambiare, ma ci vorrebbero metodi drastici (molto prossimi a quella pienezza di poteri d'eccezione che, come vedremo, Tanucci riconnette al *modello della dittatura*)<sup>43</sup>.

Dunque, la trasposizione dal positivo al negativo si compie nel modello francese attraverso l'instaurazione di un assoluto primato del *Parlement*. A seguito di simile assolutizzazione, si produce addirittura un nuovo modello politico, del tutto formale nelle sue connotazioni monarchiche. Secondo Tanucci, si tratta appunto di un *modello aristocratico*. Ed in quanto tale, vi si instaurano spinte destabilizzanti all'interno alla *SP*, determinando anche qui le precondizioni per un'involuzione del sistema verso una *SD* o

---

<sup>43</sup> "Tutto mostra: che l'amministrazione e la forza della giustizia, cioè il governo e la polizia, dipende pochissimo dal re; che il re è un capitano generale, o uno statolder; che il governo è un'aristocrazia nel di dentro, e un'aristocrazia poco decorosa, perché di gente che ha speso il danaro per entrare, ed è fatta e conservata e propagata da chi ha speso il danaro. Non fa questo grande onore agli antichi re, che cominciarono a prender danaro sulle cariche. Vedo il necessario, e l'utile, che sarebbe pel re che il sistema si mutasse; ma vedo anche la difficoltà di mutarlo. Bisognerebbe uno di quei mali che non si medicano se non col cavar sangue usque ad animi deliquium, e colla successiva dieta della sola acqua fredda" (B.TANUCCI, *Lettere*, I, p. 103).

SCE, cioè il preambolo di un vero e proprio ritorno al *modello feudale* di *Stato patrimoniale*. La conseguente crisi del sistema si riflette peraltro anche sul piano esterno, indebolendo la posizione dello Stato sul piano dei rapporti internazionali<sup>44</sup>.

Ora, dal momento che tutti i sistemi storici positivi considerati da Tanucci palesano una loro parziale e contingente validità, per una simile '*relatività delle forme politiche*' (RFP) il nucleo sostanziale del *modello ideale* di riforma non può venir localizzato in alcuno di questi singoli modelli istituzionali storicamente considerati, bensì in un modello che ne assuma tutti gli aspetti positivi, facendone altrettanti elementi di un progetto riformatore.

Ed in effetti, alla nozione di RFP è possibile ricondurre tutti i modelli politici che si sono visti oggetto dell'analisi tanucciana. Non solo il modello francese di *monarchia parlamentare* del tipo *giurisdizionale-costituzionale*, o il modello inglese di monarchia del tipo *parlamentare-rappresentativo-bicamerale*, ma ancor prima il *modello imperiale*, il *modello repubblicano*, il *modello del granducato*.

Ma possiamo constatare questa medesima ottica relativistica riferita da Tanucci allo stesso *modello di monarchia carolina*, che solo in parte si delinea come *modello ideale* dello *Stato moderno*. In effetti, per Tanucci anche nel Regno di Napoli e di Sicilia gli esiti delle riforme non sono affatto scontati in senso positivo, cioè nel senso di una SOF articolata in un sistema di funzioni distinte ed interagenti. Ed anzi le molteplici resistenze offerte dall'attuale *modello napoletano*, come si è visto considerato totalmente negativo, dimostrano come il *modello pratico di riforma* (MPR) possa alla fine divergere sostanzialmente dal *modello ideale*.

Riguardo a questa problematicità nell'identificare immediatamente *modello ideale*, *modello dello Stato moderno* e MPR, vanno quindi considerate: non soltanto le molteplici articolazioni istituzionali che il modello ideale recepisce dagli esempi tratti dai sistemi storici positivi; ma anche le altrettanto complesse implicazioni del concetto di potere specifico dello Stato moderno.

Sul primo versante (nel raffronto fra le articolazioni del modello ideale e le connotazioni specifiche dei sistemi positivi), parrebbe percepibile l'eco della concezione di origine classica di

---

<sup>44</sup> "Buono sarà il sistema presente per l'interiore, su cui liberamente vegliano corpi composti di molti membri, più interessati pel popolo che pel sovrano. Ma è un pessimo sistema per li esteri, che hanno da trattar con un sovrano, obbligato a dependere dal corpo dei giurisconsulti del suo Stato" (ib., l. c.).

costituzione mista. E cioè di un regime (quasi categoria dell'intelletto puro dell'astrazione politica) che concettualmente riassume in sé tutti i tratti positivi dei vari sistemi storici positivi rispetto ad un *modello ideale* di SOF.

Sul secondo versante (nell'analisi delle peculiarità del potere nello Stato moderno), il cardine fondamentale della riflessione del Tanucci risulta relativo ad un'accezione di *sovranità* statale del tutto nuova rispetto al modello di monarchia del XVII secolo. Nell'ottica progressuale di Tanucci, la monarchia carolina deve essere ancora assoluta rispetto ai legami ed agli impacci di poteri antagonisti rispetto allo Stato. Questi poteri concorrenti ed alternativi allo Stato sono poi: anzitutto la feudalità ed il curialismo ecclesiastico, ma anche l'ottica cetuale-privatistica del ceto forense e più in generale della borghesia emergente. Nondimeno, questa relativa assolutezza dei poteri della monarchia implica qualcosa di ben diverso dal dispotismo e dall'arbitrio. Per cui, il *modello dello Stato moderno* cui Tanucci mostra costantemente di riferirsi (sia pure *ex adversum*, dal conflitto con i suddetti poteri alternativi-concorrenti) è quello in cui il potere sovrano si sublima nella *sovranità statale*. Tale sublimazione avviene poi attraverso: in primo luogo, il rispetto delle molteplici autonomie della SP, delle sue distinzioni ed interazioni funzionali; ed in secondo luogo, la garanzia di subordinare l'autorità del sovrano nel senso del riconoscimento della validità sia delle distinzioni che della gerarchia delle fonti normative (per cui la legislazione positiva, le *leggi politiche* della monarchia, si deve articolare nel senso dell'attuazione dei principi fondamentali, cioè delle *leggi fondamentali* dell'ordinamento), e delle stesse funzioni sociali.

È pur vero che su quest'ultimo punto (estremamente qualificante nel contesto dello *ius publicum europaeum* del XVIII secolo) parrebbe sussistere in Tanucci una qualche elusività. Non ultimo a motivo di una polemica tanto serrata con la nobiltà, la magistratura ed il ceto forense, che non sempre lascia altro spazio per più misurate definizioni di ruoli e di competenze. Dunque è specialmente attorno alla gerarchia di fonti normative che si gioca tutta quanta la validità della nuova accezione di *sovranità* che Tanucci propone.

Del resto lo stesso *modello dello Stato moderno* implica nel Tanucci tutt'altro che una valutazione pregiudiziale di positività nel senso di una SOF. Per lui, lo Stato moderno non è affatto uno scontato modello positivo di SP, ma è al contrario caratterizzato per una sua intima problematicità. Simile problematicità risulta dallo stesso concetto che ne è alla base, appunto la *sovranità*, la



quale a sua volta richiede una preliminare definizione sia dei suoi caratteri che delle condizioni sociali e storiche in cui si instaura, si manifesta e si sviluppa, per corrispondere ad un progetto di riforme nel senso di una *SOF*.

Si tratta di due nodi concettuali molto importanti per qualificare nel senso del realismo politico la prospettiva di razionalizzazione della politica che alla base del modello di riforma tanucciano.

Il primo nodo concettuale su cui concentrare l'attenzione, per cercare di definire gli esatti termini in cui Tanucci valuta il carattere della *sovranità*, è quello dei suoi requisiti di validità affinché possa essere compatibile con il contesto di una *SOF*. In questa prospettiva la *sovranità* deve, come si è detto, anzitutto potersi affermare contro forze antagonistiche, che qui vanno ora meglio individuate e definite nella loro antinomia rispetto all'idea stessa dello Stato inteso come ordine giuridico-politico autonomo (ossia: al suo interno superiore alle dimensioni privatistiche e cetuali; ed all'esterno indipendente da altri Stati).

Visto dal suo *interno*, la prima delle condizioni di esistenza dello Stato moderno – sottolinea Tanucci (in esplicito riferimento alla linea interpretativa di Machiavelli, Hobbes, Grozio, Pufendorf, Tomasio, Vico, della quale qui non è possibile sviluppare tutte le implicazioni concettuali) – risulta indubbiamente connessa con l'acquisizione di una piena e completa *sovranità*. Ma attorno a questa nozione si sviluppano ambiguità e possibili assolutizzazioni del potere.

Da qui appunto l'alternatività fra positività e negatività della nozione di *Stato moderno*, e pertanto l'urgenza di definirne in maniera univoca i requisiti necessari perché in esso l'autorità si configuri nel senso della legittimità, perché cioè si fondi sul consenso e la libera scelta dei governati.

Intanto, la *Sovranità* deve dunque consistere nella rigorosa distinzione fra privato e pubblico, fra *SD* e *SP*. Una distinzione che implica un'effettiva tutela della sfera privata ma anche la sua connessione alla sfera pubblica. Del resto, un tale nesso fra privato e pubblico deve prendere consistenza nelle forme del diritto, senza quelle confusioni fra pubblico e privato che invece si producono sia nel sistema vigente nel *modello feudale* che nel tipo di monarchia del *modello dello Stato patrimoniale*.

Nello *Stato moderno* qualsiasi riforma non deve pertanto contraddire i requisiti della *sovranità statutale*, ma riaffermarla, perfezionandone le modalità di espressione, appunto attraverso l'eli-

minazione dei poteri concorrenti con l'autorità politica<sup>45</sup>, ossia le giurisdizioni feudali, le giurisdizioni orientate al perseguimento di utili e vantaggi cetuali, e le stesse ingerenze ecclesiastiche<sup>46</sup>.

D'altra parte, una *sovranità* illimitata significherebbe, come si è detto, la negazione stessa del fondamento di legittimità del potere politico. Nell'*ambito interno*, la sovranità deve essere appunto distinta da qualsiasi forma di dispotismo<sup>47</sup>, di gestione del potere sciolta da precisi vincoli etici e giuridico-politici.

Nell'*ambito internazionale*, poi, precisamente perché sovranità interna e sovranità internazionale sono strettamente connesse, il *modello dello Stato moderno* implica la sussistenza di una vera e piena *Sovranità nazionale*. E qui va detto che il discorso di Tanucci si ricollega alla situazione storica concreta, ossia alla controversia che caratterizza la pretesa investitura imperiale del granducato toscano. A tale riguardo, Mario D'Addio dimostra quanto il Casentinese fosse in totale disaccordo rispetto sia alle posizioni filo-imperiali del Muratori, sia appunto alle tesi della stessa Santa Sede<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Nella prospettiva riformistica del Tanucci, la *sovranità* implica la predisposizione di un insieme di condizioni per favorire un'armonica struttura della *SP*, sia in quel che riguarda le attività economiche sia le funzioni politiche. Queste condizioni hanno come presupposto appunto l'eliminazione di ogni potere concorrente con la sovranità statale (D'ADDIO, pp. xxxvi-xxxvi).

<sup>46</sup> Proprio nel suo modello di riforma Tanucci manifesta l'appartenenza alla temperie culturale illuminista, ma la sua è una nozione di razionalità politica ben diversa dal radicalismo riformista. Intanto, a questo riguardo c'è in lui lo stesso realismo di Machiavelli e di Guicciardini. Sotto tale profilo, la riforma deve esprimersi nel contesto di un sistema normativo che tenga conto dei veri moventi dell'animo dei sudditi. E fra questi il primo impulso alla vita politica è l'*amore di se stessi* e non l'amore per il sovrano. Da qui l'esigenza di un'autorità sovrana che sappia misurare incoraggiamenti e timore (*ib.*, p. lxix; in riferimento a: TANUCCI, [Lettera a Corsini, del 6 giugno 1744], in: *Epistolario*, I, pp. 728-729). Dunque, nello Stato, da un lato retta ed attenta amministrazione; dall'altro, preparazione delle forze atte a scoraggiare i potenziali nemici, interni prima ancora che esterni (D'ADDIO, pp. lxix-lxx; in riferimento alla lettera al Fogliani, del 5 marzo 17521, in: *Epistolario*, II, p. 745).

<sup>47</sup> In questa evenienza, l'intera società civile, l'intero *popolo* perderebbe qualsiasi garanzia politica, qualsiasi certezza di esser partecipe di un potere legittimo, e cioè di avere il diritto sia di una libera espressione del *consenso* che della facoltà di *elezione* del titolare del potere sovrano. Caratteri entrambi, questi del consenso e dell'elezione, che come si è visto qualificano il modello ottimale di Stato, cioè il *modello di "res publica"*. Nella sussistenza di un'effettiva *sovranità* c'è l'unica reale garanzia di vera *partecipazione* del *popolo* alle finalità dello Stato, di una concreta partecipazione che è possibile solo se le istituzioni non siano più strumento di dominio e di oppressione (D'ADDIO, p. lxxviii).

<sup>48</sup> A questo proposito, nel Regno di Napoli e di Sicilia, ma più in generale nel complesso degli Stati italiani, la *sovranità nazionale* trova i suoi più forti ostacoli sia nel-

A questo proposito risulta un'equidistanza cui Tanucci si mantiene costantemente fedele, nella contestazione di qualsiasi interpretazione dell'autonomia degli Stati italiani in termini di dipendenza da investiture straniere, sia papale-romana, che imperiale-germanica<sup>49</sup>. Nel 1739, scrive ad Ascanio rovesciando addirittura l'impostazione filo-imperiale, sostenendo cioè la derivazione dello stesso potere imperiale da diete dei sudditi e da elezioni popolari, secondo una prassi che in Germania come in Italia viene alterata solo con Federico II, contro cui del resto insorgono le città italiane, dimostrando di considerare un loro diritto la rivendicazione della libertà di elezione e del consenso, appunto sconosciuto dall'imperatore<sup>50</sup>.

Sono questi i termini dell'impegno riformatore di Tanucci (maturato nella consapevolezza del profondo rinnovamento che fra Sei-settecento è avvenuto in Europa negli uomini illuminati). Si tratta di conferire allo Stato tutti i poteri inerenti la *Sovranità*, per renderlo indipendente ed autonomo: sul piano interno nei confronti del feudalesimo e delle ingerenze del curialismo ecclesiastico; sul piano esterno delle pretese degli altri Stati (e fra questi certamente l'Impero e la Santa Sede).

Il secondo nodo concettuale su cui focalizzare l'attenzione per la definizione degli esatti termini in cui Tanucci considera il carattere della *sovranità*, riguarda le condizioni sociali e storiche per ar-

---

l'Impero (ormai ridotto, come si è visto, alle dimensioni del tipo del *modello di Stato patrimoniale – Stato feudale*), sia nello Stato della Chiesa (nel quale si svilisce, appunto nelle ingerenze del tipo riconducibile al *modello ecclesiastico-curiale*, la stessa missione evangelica del Papato, la sua funzione di vera SR, imprescindibile per la stessa vitalità ed esistenza della SP). E sotto questo profilo, antagonistico rispetto alla *sovranità statale-nazionale*, sia l'Impero che la Santa Sede si avvalgono della collaborazione degli avversari interni dello *Stato moderno*, cioè appunto il feudalesimo e gli ecclesiastici.

<sup>49</sup> Fra l'altro, si veda dove Tanucci dichiara: "Non pensate ch'io non abbia esaminato bene le cose; tra l'anno 1726 e l'anno 1731 stesi ventiquattro dissertazioni che sarebbero state stampate, s'io non fossi allor divenuto cortigiano" (TANUCCI, [Lettera a Giacomelli, del 9 settembre 1746], in: *Epistolario*, II, p. 117). Del resto sin dai primi scritti Tanucci aveva preso posizione contro ogni pretesa imperiale. Nel 1729 aveva infatti pubblicato la *Difesa seconda dell'uso antico delle Pandette*; e presentato all'Accademia di Cortona la *Dissertazione del dominio antico pisano sulla Corsica*, pubblicata nel 1760 (D'ADDIO, p. xxxvii). Fra 1733-34, ancora contro questa tesi imperiale, Tanucci scrisse le *Vindiciae Italiae*, dove per sostenere i diritti di Carlo di Borbone dimostra che gli Stati italiani non sono mai dipesi dall'investitura dell'Impero (*ib.*, I, c.).

<sup>50</sup> TANUCCI, [Lettera al padre Ascanio, del 17 marzo 1739], in: *Epistolario*, I, pp. 342-343).

ticarla nel senso di una *SOF*. Qui ci si deve riferire ad un aspetto che qualifica l'intera riflessione filosofico-politica del Tanucci, cioè la sua concezione della natura umana e quindi dei limiti entro cui definire il progetto di razionalizzazione della politica. Secondo Tanucci, il motivo per cui il *modello ideale* di Stato non corrisponde che in parte al *MPR* che si può concretamente tentare di realizzare, è dato dal contrasto di fondo fra qualsiasi astratto schema razionale di interpretazione della politica e la sostanziale eterogeneità di pulsioni istintive e passionali da cui gli uomini reali sono mossi. Del resto, di queste solo in parte è giusto e possibile cercare di correggerle ed incanalarle verso un superiore modello di convivenza sociale, appunto il *modello ideale* di Stato.

Tale contrasto fra eventuali schemi razionalistici, di tipo geometrico-matematico<sup>51</sup>, ineffettuali e devianti rispetto alla oggettiva realtà umana, rappresenta un primo scoglio contro cui urterebbero i tentativi di realizzare nella sua etica e logica coerenza il *modello ideale*. Si veda a questo riguardo dove Tanucci osserva: “Questo mio gregge è un misto di greco e di arabo, o sia spagnuolo. Quel che gli arabi e i bassi greci han fatto sulla medicina, qui si è fatto sulla morale e sulla politica. Strati innumerabili di paralogismo e d'impostura vi han sepolta profondamente e ricoperta e soffogata per sempre la semplicità primitiva dell'animo umano”<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> “Gli affari tutti della morale e della politica non sono regolabili sulla precisa aritmetica, ma dal colpo d'occhio, dall'umanità e dall'esperienza. Chi ne vuole il preciso li rompe, non li piega, onde i matematici e gli altri artefici son sì ostici e litigiosi e riescono nel mondo grande sì piccoli” (ID., [Lettera a Nefetti, del 1 ottobre 1748], in: *Epistolario*, II, p. 414).

<sup>52</sup> ID., [Lettera al senatore Giulio Rucellai, dell'11 aprile 1752], in: *Ib.*, pp. 754-755. Parimenti negativo il suo giudizio sull'attuale capacità degli italiani di adottare un sistema di costituzione mista come quello del *modello inglese*. Quello è infatti un sistema non soltanto basato sul coraggio, sull'industriosità, sulla sagacità. Ma è anche espressione sia di un'amore per la libertà e di una capacità di custodirla, sia testimonianza di un'ingegnosità nell'acquisire contestualmente piaceri morali e fisici. Un modello che dunque è per gli italiani di oggi solo uno spettacolo da guardare, ma irripetibile, per carenza di capacità civile e di forza politica. Dal canto suo, Tanucci si professa troppo vecchio per la riforma della vita civile, che non può essere che il risultato di sofferenza, costanza, silenzio, industriosità nel realizzarla. “Ma per noi Italiani tutto questo è un mero spettacolo. La nostra vita non basta a profittar dell'esempio e dobbiamo cercar piaceri più preparabili che mai non mancano a chi sa misurare colle sue forze le sue speranze. È la Britannia per noi ciò che i giovani vigorosi sono le belle donne, le quali da quei non si cercano senza esporsi a perdere il patrimonio, la salute, la tranquillità” (ID., [Lettera al conte Finocchietti, del 18 ottobre 1748], in: *Ib.*, p. 419). Si ripresenta dunque qui la più volte ricordata contrapposizione fra sfera privata e sfera pubblica, fra *SN* o *SD* (specifica della società pre-statuale e dello *Stato patrimoniale* o *modello feudale*) e d'altra parte la *SP*. Si tratta di una contrapposizione che, appunto sbilanciata verso la *SN* o

Tuttavia, c'è un altro scoglio contro cui si infrange qualsiasi progetto che volesse tradurre il *modello ideale* in un MPR. E tale scoglio è quello di accettare integralmente queste pulsioni istintive elementari, questa sorta di *legge di immediata natura* [qui: LIN], la quale va invece relativamente recepita da parte del *fondatore-riformatore* di un nuovo ordine di rapporti etico-politici, dal momento che per instaurare questo nuovo e migliore tipo di rapporti è necessario guidare gli uomini verso la ripetizione di quella che potremmo definire come una *legge di superiore natura* (qui: LSN)<sup>53</sup>.

E quest'opera di sapiente guida della maggioranza degli uomini verso una LSN è possibile anzitutto tenendo il debito conto delle loro pulsioni istintive-passionali, non per comprimerle totalmente, ma per guidarle nella misura del possibile verso questo superiore paradigma<sup>54</sup>.

---

SD, caratterizza negativamente il *modello napoletano*. Il meridione mostra a Tanucci la gravità dell'impatto sulla SP di questa forte persistenza di un *modello feudale* o di un'ottica comunque cetuale e non politica (D'ADDIO, p. lxx, in riferimento a: TANUCCI, [Lettera al Muratori, del 19 giugno 1736], in: *Epistolario*, I, p. 23). E qui Tanucci sembra echeggiare lo stesso Vico: l'idea che nel mondo moderno la persistenza di un diffuso modello di SN implica una regressione della SP verso la 'barbarie della riflessione', ossia verso una mentalità confusa, appunto pervasa di paralogismi in politica, tali da cancellare la stessa vera e più alta natura umana. "[...] Dopo che io lasciando la Lombardia e la Toscana m'imboscai nella folta barbarie che ingombra la maggior parte delle due Sicilie [...]" (*ib.*, l. c.).

<sup>53</sup> D'altro canto, da molteplici formulazioni, sembra fondata l'ipotesi che Tanucci si riferisca a due diverse accezioni di *natura*, la prima nel senso di una istintualità che non implica progresso, sublimazione, la seconda invece nel senso della ripetizione nell'uomo e nella società di quella che definiremmo come una legge di superiore natura. Sotto tale profilo vanno interpretate formulazioni come quelle in cui Tanucci sostiene che la politica deve essere ricondotta alla natura umana, al ruolo che svolgono le *passioni* nella determinazione del comportamento dell'uomo. E dunque la stessa SP non è intesa sulla base di un'astratta ed uniforme perfezione, in quanto la caratteristica della natura umana è l'estrema varietà. Pertanto, nella SP, il sovrano non deve opprimere le passioni, ma rintuzzarle le une con le altre (D'ADDIO, p. lxx).

<sup>54</sup> "La più belle azioni degli uomini sono prodotte dalla varietà colla quale ha la natura voluto adornarsi in ogni sua parte. Se tutti gli uomini fossero d'un medesimo temperamento, se questo fusse composto a tenor del più perfetto certosino, saremmo poco differenti dai sassi; e quel sovrano che dovesse godere della nostra soggezione avrebbe pochi piaceri. Poiché dunque tutto il bello, tutto il buono del genere umano vien dalle passioni, quel sovrano che vorrà del suo popolo frutto maggiore dovrà lasciarne correre le passioni, rintuzzare e mitigar le une colle altre, o perché non sia ne' bollori cotta e consunta la maestà, tenerla ascosta e lontana nell'imperturbabile e ineffabile Olimpo della sua corte, mandandone di tempo in tempo parchissimamente qualche raggio a muovere ed alterar, e lasciandolo come il sole mescolarsi anch'esso e bollire e consumarsi" (TANUCCI, [Lettera all'abate Antonio Niccolini, del 30 dicembre 1749], in: *Epistolario*, II, p. 512).

Un primo e fondamentale passo verso tale superiore prospettiva di rapporti etico-sociali è il superamento dell'ottica integralmente privatistica, domestica e cetuale, specifica della *SN* o *SD*, che dovrà aprirsi verso il riconoscimento della superiorità della *SP*. Solo nella sfera pubblica gli stessi individui, i gruppi, i ceti, possano realizzare una migliore condizione di esistenza, appunto passando dalla dimensione dello *Stato feudale* o *Stato patrimoniale* o *SCE*, alla dimensione dello *Stato moderno*, nel senso appunto di una sua riforma del tipo della *SOF*.

Per simile contestualità fra ragione e passioni, fra natura immediata ed istintiva e ripetizione di una superiore natura, in Tanucci la *SP* deve essere qualcosa di complesso, un insieme di forze di conservazione e di progresso. Per questo il *modello ideale* di riforma riesce sempre solo in parte, e diverge dal *MPR* concretamente realizzato.

Un tale *modello ideale* costituisce ai suoi occhi una sorta di risultante, una specie di minimo comun denominatore di tutti gli aspetti positivi di questi sistemi storici, che visti nella loro relatività contribuiscono come tessere di un mosaico a formare il quadro complessivo. A sua volta il *MPR* recepisce questo modello ideale come l'immagine composita di un progetto da concretizzare nelle specifiche condizioni sociali e storiche attuali, ossia in una *prospettiva di razionalizzazione* che non deve né recepire senza cercare appunto di modificarle ed incanalarle le immediatezze naturalistiche ed istintive degli individui reali secondo la *LSN*, né radicalmente ignorarle in una astratta visione geometrico-razionalistica dell'ordine da riformare.

A questo proposito vi è in Tanucci una singolare assonanza, se non coincidenza, con il tipo di modello istituzionale che Montesquieu oppone, nell'*Esprit des loix*, sia al modello di *SN* di Boulainvilliers, sia al modello di *SP* monarchico-assolutistica di Dubos. È una sorta di tracciato del percorso del politico riformatore, che dal cielo, dal mondo iperuranico, trae ispirazione per orientarsi nel difficile itinerario fra gli estremi, le antilogie, le contraddizioni e gli antagonismi umani.

*“È troppo breve la vita umana per sacrificarne una parte al desiderio e alla tentazione di cercare stato migliore [...]. Le lunghe speranze che si cominciano da chi ha qualche parte della Repubblica, risvegliano troppa impazienza e son cagioni di gran perturbazione nell'incontro degl'inaspettati impedimenti. Il miglior sistema è quello di contentarsi del poco certo, di fissar presto un stretto termine ai nostri disegni e di evitare,*

come il cane e il serpe, le tentazioni di viaggiare con la vana immaginazione”<sup>55</sup>.

Entro questo schema di mediazione fra opposti referenti, pulsioni, istanze e progettualità, vanno definiti i tratti effettivi del raffronto fra quelli che all’inizio si sono definiti come il *terminus a quo* dei sistemi storici considerati da Tanucci ed il *terminus ad quem* del MPR, riconoscendo un *terminus medius* proprio nel *modello ideale*, che consapevolmente egli assume a referente della sua opera di riforma, inticandolo come la “*quintessenza platonica*”.

Si può adesso formulare l’ipotesi che con questa nozione di *quintessenza platonica* Tanucci intenda riassumere tutta quanta la complessità del suo modello di riforma.

E questo suo modello, in primo luogo, si basa appunto sulla considerazione dei modelli storici suscettibili di una esemplarità in positivo. Secondariamente, egli traduce in un’immagine razionale il progetto, selezionando fra questi esempi i migliori e più suscettibili di applicazione pratica nel contesto da riformare. Su tale base, infine si volge a ricercare i modi per tradurre questo modello ideale in un MPR.

In effetti con *quintessenza platonica* il Casentinese intende descrivere non tanto l’inapplicabilità degli esempi storici di SOF nel Regno di Napoli e di Sicilia, quanto definire consapevolmente la difficoltà di tradurne il modello (pienamente definibile in termini logico-razionale) dal piano ideale alla dimensione pratica.

---

<sup>55</sup> ID., [Lettera a Nefetti, del 24 aprile 1742], in: *Epistolario*, I, p. 565. Un tale riferimento al giusto mezzo fra modello ideale (sia di vita individuale che di esperienza politica) e la concretezza della realtà storica sembra anticipare la via media prospettata, sulla base di metafore mitologiche, da Montesquieu nel capitolo X del libro XXX dell’*Esprit des loix*, riferendosi ad Ovidio (*Metam.*, l. II [vv. 134 e ss.]). Qui, rispondendo alle due opposte tesi sulle origini della monarchia, di Boulainvilliers (che ne rivendicava un merito esclusivo all’aristocrazia franca, ossia al primato del sangue, mostrando di esser legato ad un *modello di SN* o *SD*) e dell’abate Dubos (il quale sposava l’opposta tesi del primato della monarchia assoluta, riferita dunque riduttivamente al *modello dell’impero romano*), Montesquieu sapientemente indicava nei termini seguenti i due errori di questi estremi contrapposti. “M. le comte de Boulainvilliers et M. l’abbé Dubos ont fait chacun un système, dont l’un semble être une conjuration contre le tiers état, et l’autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil donna à Phaëton son char à conduire, il lui dit: ‘Si vous montez trop haut, vous brûlerez la demeure céleste; si vous descendez trop bas, vous réduirez en cendres la terre. N’allez trop à droite, vous tomberiez dans la constellation du Serpent; n’allez point trop à gauche, vous iriez dans celle de l’Autel: tenez-vous entre les deux’ [...]” (C.L.[de SÉCONDAT de la BRÈDE de] MONTESQUIEU, *Oeuvres complètes...*, à Paris, chez Firmin Didot frères, 1837, p. 482).

“Forma perfetta è difficile in ogni nazione. Su qualunque forma germogliano scabrosità, anche quando sia stato già bene spianata e levigata l’area”<sup>56</sup>.

Nella lettera di risposta al Galiani (che gli comunica le conquiste del parlamento di Rouen nell’opinione, relativamente alla proposta di dare pensioni ai funzionari meritevoli), Tanucci in sostanza osserva che simili proposte sembrano appartenere allo *Stato ideale* di Platone. Nella realtà, la stessa *monarchia carolina* si configura come relativa ad una *libertà suddita*, ed in tale contesto i sudditi, siano essi gli stessi ministri, non possono presumere più di tanto dalla benevolenza del sovrano. È la *libertà suddita*, è qualcosa che può perdersi in un momento, a causa – sottolinea Tanucci sulla linea del realismo di Machiavelli – dell’insaziabilità, dell’incostanza, della naturale instabilità delle cose umane.

Per cui, parrebbe un vero sconfinamento nell’utopia considerare realizzabili a Napoli dei modelli che sembrano una *quintessenza platonica* senza nesso con l’oggettiva situazione del Regno<sup>57</sup>.

E ancora, Tanucci parla di *quintessenza platonica*, a proposito del *modello inglese*, definendolo modello ottimale di *SP*, in cui cioè il potere si identifica legittimamente con *sovranità*, e cioè si articola attraverso la relazione di pochi (il *consiglio regio*), la deliberazione dei più (il *parlamento*), la *decisione* di uno solo (la *decisione sovrana*).

Ma Tanucci ripete anche che non ci si deve limitare ad una prassi di governo indefinita, come nel *modello inglese*, ma si deve far sì che tutta la procedura venga codificata per scritto, grazie ad un organismo che sia una vera e propria nuova *élite* (non intellettuali come i *philosophes*, né giuristi legati al formalismo, o peggio

---

<sup>56</sup> Si veda: TANUCCI, [Lettera al Galiani, del 10 marzo 1764], in: ID, *Lettere*, I, p. 118.

<sup>57</sup> “L’unione, e li complimenti, che mostrano li parlamenti, e tra loro si fanno, sono un prodotto del secondo tomo di questo secolo: forse è qualche periodo platonico. Parlar al sovrano di pensioni da darsi al vero merito è stato finora officio dei predicatori, li quali non passano, né possono passar più avanti. In bocca del magistrato, al quale sta l’eseguire, fa un suono diverso, che non può piacere ad un sovrano non preparato, con ostinata bontà, a soffrir l’atto della libertà suddita. Nasce anch’essa, come il giorno, colle dita di rose; ma ha, anch’essa, il suo demonio meridiano, e l’ad vesperum demorabitur fletus. Rapido è il moto di tutta la natura; non lo è meno delle altre parti della madre quello dell’uomo, e della cosa pubblica. Qualunque situazione ha il suo disgusto; quello della sazietà non manca, per bene che si stia” (ID., [Lettera a Galiani, del 14 luglio 1764], in: *Lettere*, I, pp. 154-155).



ad interessi cetuali, né tanto meno gli *Eletti di Città*, con la loro pretesa rappresentare un *parlamento nazionale*).

“*Quintessenza platonica e anche inglese è relatio paucorum, deliberatio plurium, decisio unius. Io aggiungo omnia scripta; non oratori, non poeti improvvisatori, non quarti, non seggi, ma aristocrazia per una scelta simile*”<sup>58</sup>.

Come si vede il *modello ideale*, la *quintessenza platonica* si viene precisando nei termini di un *modello riassuntivo* dei caratteri di alcuni dei sistemi storici positivi. Ma Tanucci ne estrapola la relativa validità, ne assume a modello quel che può servirgli in termini di requisiti ed esigenze che solo in certi ed in parte si ritrovano. E qui il Casentinese mostra di inclinare più verso il *modello francese* di sistema *parlamentare giurisdizionale-costituzionale* (fondato appunto sulla codificazione scritta delle articolazioni dei poteri) che non semplicemente verso quello inglese, modello di sistema *parlamentare – rappresentativo – bicamerale* (del quale tuttavia recepisce l'esempio di maggior decisionismo sovrano, corroborato da un consiglio ed approvato dal parlamento). Del resto, globalmente, si può notare in Tanucci la ricezione sia dell'uno che dell'altro modello, appunto nel suo composito *modello ideale*.

Si tratta ora di vedere la modalità per cui Tanucci considera l'applicabilità al caso concreto della *monarchia carolina* di questo suo *modello ideale*, e cioè come consideri le procedure per realizzare nel Regno il *MPR*.

Si è qui più volte accennato come Tanucci si rendesse perfettamente conto di quanto non sia affatto scontato che il *modello dello Stato moderno* collimi perfettamente con il *modello di 'res publica'*, cioè con un vero sistema istituzionale configurabile secondo un *modello costituzionale* del tipo della *SOF*.

E si è anche detto che la stessa *monarchia carolina*, in quanto *facies* dello Stato moderno non sia immediatamente e senza condizioni coincidente con un tale sistema improntato alla legittimità, secondo il *modello di 'res publica'* o *modello costituzionale* che dir si voglia. In sé la *monarchia carolina* non è altro che una *facies* del *modello dello Stato moderno*, e precisamente per questi motivi, per corrispondere concettualmente ad un sistema istituzionale positivo, riferito al *modello ideale* di Stato, essa va anzitutto distinta dalla monarchia dispotica, quella che si caratterizza appunto secondo un *modello feudale* o *modello aristocratico*.

---

<sup>58</sup> ID., [Lettera a Galiani, del 23 aprile 1768 ], in: *Ib*, II, p. 193.

A quest'ultimo proposito, Tanucci osserva che l'aristocrazia deve avere i suoi difetti dal momento che ne risulta sempre, di reazione, la monarchia. Non deve pertanto destar meraviglia che, mentre il *Senato* restò dubbioso sulla forma di governo da adottare, il *popolo romano* scelse invece come imperatore Claudio (secondo cioè un modello basato sull'*elezione* e sul *consenso*), piuttosto di una repubblica aristocratica<sup>59</sup>.

Dunque la stessa *monarchia carolina* deve essere preliminarmente distinta dal dispotismo di tipo aristocratico-feudale con cui la monarchia nel *modello dello Stato moderno* si è troppo a lungo confusa. Affinché questa confusione si evitasse vanno poi definiti in senso costituzionale i caratteri della monarchia. In più momenti della sua riflessione, Tanucci accenna infatti ad un *modello costituzionale*, che in certa misura ci introduce al quesito della valutazione complessiva della sua concezione politica in quel che riguarda il *MPR* da introdurre nella *monarchia carolina*.

Come giustamente rileva D'Addio, l'apprezzamento dell'ideale repubblicano, l'affermazione della naturale originaria libertà dei popoli suggeriscono a Tanucci considerazioni di decisa intonazione costituzionalistica<sup>60</sup>.

Parlando del nuovo governo toscano di Francesco Stefano, c'è in Tanucci l'evocazione dell'urgenza di articolare il nuovo regime granducale secondo le caratteristiche specifiche del *modello repubblicano*, o meglio di un tipo di '*res publica*' compatibile con un sistema monarchico, e cioè fondando la sovranità sui requisiti dell'*elezione* e del *consenso popolare*. In questo senso, sottolinea D'Addio, si comprende come per Tanucci la vera sicurezza e l'*utile del sovrano* debbano fondarsi sulla *libertà del popolo*, perciò le leggi devono essere *redatte in pieno accordo* con i suoi *rappresentanti*<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> "Il tempo prossimamente passato ha scoperto il male del despotismo. Li nostri nipoti scopriranno quello dell'aristocrazia. Essa ha e deve avere li suoi mali, poiché ne risulta la monarchia. Mi ha sempre fatto grande specie di questi mali l'elezione di Claudio. Il popolo, spontaneamente affollato alle porte del senato dubitante, volle la monarchia" (ID., [Lettera al Galiani, del 3 novembre 1764], in: *Ib.*, I, pp. 199-200).

<sup>60</sup> D'ADDIO, p. xl.

<sup>61</sup> "Il sovrano che pensa bene al vero utile suo, vede che quello risulta anche da quel che dà e sostiene al popolo la libertà; quanto è più libero il popolo tanto più è grande, attivo e amante del suo governo, e più volentieri contribuisce al di lui mantenimento. Così pensarono Traiano, Teodosio il Grande, gl'Inglese, etc., e ultimamente Montesquieu. La libertà secondo le leggi, che sien fatte con la vera sapienza e co' rappresentanti del popolo, è la vera felicità sicurezza e potenza del sovrano. Ma i sovrani sono ignoranti, si lasciano ingannare da pochi favoriti, che vogliono presto ingrandirsi col favore del principe e vogliono per ciò l'uso del potere arbitrario,

Pertanto, in Tanucci è ben presente l'esigenza di costituzionalizzazione del potere assoluto dei principi: stabilendo dei vitali rapporti fra libertà culturale e libertà politica<sup>62</sup>.

Ma, soprattutto, una politica di riforme deve inserirsi in un contesto di poteri definiti esattamente (nelle loro specifiche peculiarità ed interazioni), attraverso un consenso al regime, un consenso che non deve poi essere solo iniziale ma costantemente rinnovato. Solo così le riforme possono venire a capo di pregiudizi ed inveterate abitudini. Infatti ogni riforma per riuscire richiede una *partecipazione* o una *forma preventiva di consultazione del popolo* alle *deliberazioni* relative alle *nuove leggi*, per evitare *resistenze* o *incomprensioni* che ne determinerebbero la generale inosservanza<sup>63</sup>. D'altro canto, come si è già avuto occasione di rilevare, egli insiste anche sulla costante necessità di non confondere né il consenso politico con la difesa di interessi cetuali, né il popolo con la plebe o masse indifferenziate di sudditi. Tuttavia, questo invece è proprio quanto accade nella demagogica politica dei despoti, i quali con facilità manipolano l'instabile animo del popolino (incostante, legato all'effimero, incapace di prevedere), e riescono così a ridurre la *res publica* alla loro *res privata* (la SP alla SD o SN)<sup>64</sup>.

---

col quale venduto ai maggiori offerenti arricchiscono le case loro e sfogano tutte le loro passioni" (TANUCCI, [Lettera al Nefetti, del 20 marzo 1752], in: *Epistolario*, II, pp. 749-750. Anche qui, si veda: D'ADDIO, pp. xl-xli).

<sup>62</sup> Da qui la difesa della stessa della libertà di stampa (*ib.*, p. xlv), quale risulta da: TANUCCI, [Lettera a Nefetti, del 27 giugno 1747], in: *Epistolario*, II, p. 271. Ma si veda anche il seguente luogo: "Vedo e non vedo cotesta Gazzetta Letteraria lamiana. Quando il governo si mescola di letteratura, quest'ultima cede, e dopo che la suggestione di essa alla tirannide ha preso piede, la tirannia inonda precipitosamente, non restando altro argine che la sapienza contro la forza brutale. Vedete come è proporzionale alla sapienza delle nazioni la libertà delle medesime [...]. Nel tempo delle repubbliche [libere] grandissima eravi la sapienza" (*ib.*, pp. 270-271).

<sup>63</sup> "Le leggi dovrebbero esser fatte dal popolo con tacito e coll'espresso consenso. I monarchi che hanno preso a rappresentare i popoli nel far le leggi, non consultando prima e non esplorando la volontà di quelli, devon soffrire quelle contravenzioni che nei primi tempi della nuova legge vengono dall'abituazione non ben domata, dalla persuasione contraria che non può esser universalmente contemporanea e istantanea alla promulgazione della legge" (ID., [Lettera a Nefetti, del 7 aprile 1750], in: *Epistolario*, II, 534). Al riguardo, si veda: D'ADDIO, pp. xli-xlii.

<sup>64</sup> "[...] Calamità fatale d'ogni provincia estrema. Vedete quanta ragione avevano Filippo e Piero Strozzi e tutti quelli che combattevano perché non si convertisse in una casa codesta Repubblica. Ma nel mondo tutto si deve convertire, perché gli uomini pensan sempre al mal presente e poca ragione hanno di ciò che non ne stimola attualmente, e i pochi ragionanti rimangono oppressi dalla cieca moltitudine, la quale si deve istruire con una lunga serie di

L'esistenza di un regime costituzionale, di una vera '*res publica*', quale che sia la forma politica, riposa per Tanucci sul ruolo insostituibile dei corpi e ceti intermedi, su classi di proprietari economicamente indipendenti; dotati di cultura e capaci di esercitare pubbliche funzioni.

Un siffatto ceto medio è diverso dalla nobiltà che aspira a preminenze ingiustificate ed è legata ad un modello sorpassato di vita civile, cioè al *modello feudale*. Un ceto medio invece proiettato verso il superamento della dimensione della *SD*, della *SN*, cioè dello *Stato patrimoniale*, verso la dimensione della *SP* aperta ai nuovi meriti emergenti<sup>65</sup>.

Nondimeno, la sostanza del *modello costituzionale* consiste per Tanucci nell'originario rapporto che si è stabilito fra i principi fondamentali ed il potere, il quale dunque dovrà essere sempre compatibile con gli impegni posti a fondamento del contratto sociale fra sovrano e popolo.

Ma in un sistema costituzionale, quale che ne siano le forme istituzionali, ogni manifestazione di volontà legislativa deve sempre essere espressione di un *consenso* del popolo. E tanto meglio se questo consenso si manifesta in forme definite, come appunto avviene nel *modello francese* (e questo legittima la pretesa del *Parlement* francese di far rispettare al sovrano legislatore la procedura, la formalizzazione giuridica della sua volontà potestativa), piuttosto che configurarsi come un consenso tacito, la cui interpretazione spetta inevitabilmente al sovrano (e si tratterebbe di vedere se sempre ispirato alla virtù politica)<sup>66</sup>.

---

*mali, perché si ravveda*" (TANUCCI, [Lettera al Nefetti, del 4 gennaio 1752], in: *Epistolario*, II, 734).

<sup>65</sup> "Il governo deve rispettare i nobili, ma valersi degli uomini nuovi, che hanno più stimati a bene operare di quelli, qualora non sia loro mancata la buona educazione e ne abbiano tratta una anche volgare onestà" (ID., [Lettera del 24 ottobre 1746 al Nefetti], in: *Ib.*, p. 141).

<sup>66</sup> "Io non so se, come Ella dice, la Francogallia ha ragione. So che, ove si faccia la questione, si deve veder come il popolo cred il monarca, e se ne devono osseruar le condizioni. Se non si messero condizioni o non si sanno, si deve ricorrere al consenso tacito e supposto e supponibile. Questo sempre si deduce dall'uso non corrotto né dalla violenza né dall'inganno. E giurisconsulti e teologi armettano e insolentiscono nell'esame storico di queste due condizioni dell'uso. Il gran fondamento è sempre la virtù del monarca: rettitudine, carità, vigilanza, valore, indifferenza. Sicuro di questa sua condotta, è sicuro del consenso del suo popolo. Tutto il resto delle dispute tra popolo, sinodo, monarca non è solamente lana caprina, ma scabbia ancora. Teniamoci lontani da questa scabbia" (ID., [Lettera al Galiani, del 28 febbraio 1767], in: *Lettere*, II, pp. 43-44).

In sostanza, per il Casentinese, la sussistenza di un *modello costituzionale*, o modello di *'res publica'*, dipende dalla presenza di un rapporto vicendevole fra i distinti organi del corpo politico. E non dal contrasto fra le opposte parti in cui questo corpo possa esser stato disaggregato in tempi antichi o recenti. Nel sistema costituzionale coincidente con il *modello della 'res publica'* si deve pertanto instaurare una dialettica fra distinti che si riconoscono nella reciproca complementarietà ed interazione. Quindi deve preliminarmente esser stata superata ogni forma di dialettica fra opposti in insanabile contrasto e tendenti ad annientarsi vicendevolmente<sup>67</sup>.

Ne consegue che le peculiarità del *modello costituzionale* coincidente con il *modello della 'res publica'* si possono riassumere nei seguenti tratti: nella corrispondenza del potere ai principi fondamentali della *sovranità popolare*; nell'armonia fra le varie funzioni ed i diversi gruppi sociali, basata appunto su di una dialettica vicendevole fra distinti. Ma vi possono essere anche sistemi costituzionali non basati effettivamente sul consenso e sulla partecipazione, né articolati secondo un sostanziale equilibrio fra le parti.

Al riguardo, si ripresenta in Tanucci la prospettiva che abbiamo definito come quella di una *RFP*. Vi sono infatti indifferentemente monarchie e repubbliche che per la complessità dei corpi ed il loro vicendevole equilibrio si manifestano come modelli di *'res publica'*, mentre altre repubbliche e monarchie possono invece esser dilaniate da forze centrifughe che, travalicando al di là delle forme istituzionali, le ridurranno a variazioni di una stessa specie di un fondamentale assolutismo<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> "Se si avesse avuto veramente gusto al rimando dei vescovi fatto dal parlamento, perché cassar subito l'arresto? La cassatura passi, perché conviene alla tranquillità del re quell'equilibrio tra le forze parlamentarie e le ecclesiastiche e il mantenersi la sussistenza di quei contrari che vivono della stessa contrarietà. Nisus in obstantia regge e rende fermi gli archi e le lamie, o sieno le vólte. Ma quel subito ai lontani mostra ira, mostra avversione, mostra disprezzo, se pur non è un regger e sostener la macchina col gittarsi subito alla parte più debole, ed aiutarla con animo di mantener la discordia; la quale, dopo i dogmi di Rousseau copiati da Milton, principe dei monarcomachi, è un arcano, se non necessario, certamente utile augustis domibus. Necessario è al tiranno; utile alla maggior parte che Machiavelli dice degli uomini e dei sovrani, cioè misti di virtù e di vizi; superfluo ai pochi che aequus amavit Iuppiter, e sono un complesso di virtù senza lega alcuna di peccato. È nello stesso tempo, un lasciar insensibilmente, e con quella lentezza colla quale i pianeti vanno cadendo nel sole, cadere gli ecclesiastici, li quali perdono molto colla sola opinione che la moltitudine acquisti che son riprensibili, son viziosi, sono inosservanti della legge cristiana [...]" (ID., [Lettera al Galiani, del 25 aprile 1767], in: *Lettere*, II, pp. 58-59).

<sup>68</sup> "Di tutte le nazioni ormai, eccettuate la britannica, la belgica, la veneta, la svizzera, si può dire Iliacos intra muros peccatur et extra. Troppo è stata la sovranità colla truppa;

Localizzate, dunque, sia la presenza di una chiara nozione di *costituzione in senso sostanziale*, del tipo cioè della *'res publica'*, sia – ed al tempo stesso – un'evidente distinzione rispetto ad ogni altra tipologia di *costituzione formale*, ci rimane da considerare i termini entro i quali egli concepisce la sua opera di riforma, nella consapevolezza di dover agire nel contesto di una monarchia che ha fondato un nuovo sistema, e che cioè si è resa protagonista di una pienezza di poteri fondanti, dai caratteri peculiari di una *dittatura sovrana* (qui: *DTS*).

Detto altrimenti, si pone ora il quesito seguente: in qual maniera Tanucci concepisce il potere di cui lui stesso dispone, sia in rapporto a questa *DTS* del *monarca fondatore* di un nuovo ordine, sia in rapporto al proprio personale *modello ideale* di riforma?

Intanto, si deve precisare che il momento instaurativo di un nuovo ordine è dallo stesso Tanucci concepito come una concentrazione di *poteri d'eccezione* nelle mani del *fondatore*, la cui azione si deve però inserire in un universo di norme e di valori superiori e persistenti, come sempre persistente è anche il contesto politico ed istituzionale da trasformare e rifondare. Tale contesto oppone infatti precise resistenze, per cui la riforma dello Stato è in realtà una *rifondazione* che non si può mai configurare come una creazione *ex nihilo* di un ordine integralmente nuovo.

Precisato questo, cioè che la *DTS* implica pur sempre un alto grado di arbitrio<sup>69</sup>, vediamo come Tanucci concepisca invece la sua opera nei termini di una *dittatura commissaria* [qui: *DTC*], defi-

---

*troppo il popolo colla giurisprudenza ai danni delle stesse nazioni [...]. La massima della truppa per li monarchi è africana, registrata da Erodiano, raccontando le massime che Settimio Severo diede ai figli, morendo in Inghilterra. La massima della giurisprudenza è della nobiltà romana per tener in freno il popolo, il quale divenne poi monarchia per la truppa. La massima della teologia è ebraica e etrusca. Non è stato bastante Gesù Cristo ad abolir la superbia, la rapacità, la furberia sacerdotale. Roma ha saltato sul corpo di Gesù Cristo e degli Apostoli, per vestirsi di sinagoga e di quanto altro ha il gentilesimo teologo saputo inventare per usurpare beni e giurisdizione. L'esempio della riduzione di novanta a sessanta di Bretagna potrebbe giovare; ma nulla di buono è da sperarsi fin che non divien tutto uno il re e il senato, anche materialmente [...]" (ID., [Lettera al Galiani, del 28 febbraio 1767], in: *ib.*, II, p. 43).*

<sup>69</sup> Gli inglesi sono una repubblica che fomenta una dittatura, pur avendo abitudine o speranze di [vera] sovranità. Si tratta di una tirannia che gli inglesi alimentano per difendere la loro religione, ma che è incompatibile con il mantenimento della ricchezza e potenza che nascono dalla libertà. "La Toscana, la Grecia e la Fiandra stessa sono gli esempi illustri di quanto la forza d'un popolo libero ecceda quella d'uno schiavo delle stessa grandezza, o sia mole... Ma... i sovrani soglion più degli altri governanti aver alcune passioni contrarie alla propria utilità [...]" (ID., [Lettera al conte Finocchietti, del 7 giugno 1747 ], in: *Epistolario*, II, p. 259).

nita nell'oggetto e nel tempo, cioè sul modello della magistratura romana<sup>70</sup>, come *temporanea* concentrazione di *poteri di eccezione*.

Se ne ha un'esauriente dimostrazione del riferimento di Tanucci a questa accezione di *DTC* laddove, in risposta al Galiani che gli chiede di ottenergli il posto di segretario presso la corte di Parigi, risponde definendo il suo personale potere ministeriale appunto come una dittatura limitata, circoscritta alle questioni meramente esecutive, tale comunque da escludere qualsiasi sconfinamento nel potere sovrano, come sarebbe se lui ministro presumesse di distribuire a suo arbitrio cariche ed onori<sup>71</sup>.

Ulteriore conferma di questa consapevole sua funzione meramente commissaria, e non sovrana-instaurativa, c'è in un'altra risposta al Galiani (che nella lettera del 22 agosto 1768 gli diceva che in Francia il *Parlement* voleva abolire il *Grand Conseil*, vedendovi una perpetua commissione del re)<sup>72</sup>. A queste affermazioni, Tanucci obietta di non poter approvare il *Parlement*, perché lui stesso si trova al servizio di chi fa commissioni perpetue (e quindi in sostanza esercita una continua *DTS*). Ma se potesse parlar liberamente, continua Tanucci, direbbe che si deve trattare sempre di commissioni transitorie (cioè di *DTC*), perché di perpetuo e sovrano vi deve essere solo la *sovranità* dello Stato.

---

<sup>70</sup> Si ricordi qui il luogo già citato: "Eran di breve durata i dittatori romani finché Dio volle conservare a quella nazione la libertà. Quando s'ebbe a stabilire la tirannia, due soli dittatori senza determinazione di tempo bastarono" (ib., l. c.).

<sup>71</sup> "Il mio talora settimo, talora sesto, talora quinto, etc. voto di questa temporanea dittatura, non solamente è quella poca parte che il numero definisce, ma e questa piccola parte e tutta insieme la dittatura non arriva a potere la sua domanda. Il creatore la limitò al necessario quotidiano e all'utile pur quotidiano, ma ne rese il voluttuoso, lo splendido, l'ornamento. E appunto nella politica tolse il soprannumero, il grado, gli onori, ed espressamente quelli di segretario che è la domanda. Questa per lei, in una sovranità libera, sarebbe, secondo il mio parere, giustissima; tale, pel di lei zelo, talento, efficacia, meriti dei trapassati, mi lusingherei di persuaderla ad un sovrano che pensasse come pensava quello et praesidium et dulce decus meum, che dalla penultima è passato all'ultima Esperia, e qui ha lasciato grandissimo desiderio" (ID., [Lettera al Galiani, del 24 marzo 1764], in: *Lettere*, I, pp. 122-123).

<sup>72</sup> "[...] Il parlamento non vuol riconoscere il Gran Consiglio, appunto perché lo crede una perpetua commissione, e qui questo nome è aborrito e proscritto... Qui Giunte, straordinario, congregazioni, etc., sono orribili cose. Si credono istrumenti del despotismo e produzioni mostruose. Si vogliono tribunali antichi, eterni, regolati, conosciuti. So che anche a V.E. le Giunte non piacciono, benché ne abbia fatte molte e il volgo ne la creda golosissimo; ma chi non sa d'architettura confonde l'échafaudage coll'edificio, e non vede che tutta quell'armatura che servì a costruirlo ha da essere buttata giù, quando l'edificio è fatto. Il Regno in Napoli era edificio da farsi e non era cosa fatta. Vedo, infatti, ritornar i tribunali in Napoli e me ne consolo" (F. GALIANI, [Lettera a Tanucci, del 22 luglio 1768], in: *Lettere*, II, p. 249 in nota).

Ed appunto transitorie definisce le *giunte* di cui si serve (conscievolmente riconoscendole come poteri d'eccezione) per instaurare la sua riforma. Pertanto si compiace con Galiani che le ha comprese<sup>73</sup> in questa loro contingente e definita funzione<sup>74</sup>.

Uno stesso concetto di riforma attuata con poteri d'eccezione ma non con una sorta di dittatura illimitata, sovrana, e quindi fatalmente dispotica, lo esprime dove risponde a Galiani, il quale auspicava – in funzione di contrasto alle pretese degli *Eletti di Città* e del baronaggio – un potenziamento della suprema corte che Carlo III aveva stabilito al momento della *fondazione* del Regno, cioè la *Camera di Santa Chiara*<sup>75</sup>.

A tale suggerimento, Tanucci obietta che, per la pochezza degli uomini che compongono questa magistratura napoletana, è più il caso di ricorrere al sistema delle sue *giunte*, nella fattispecie alla *Giunta degli Abusi*, una volta consolidata nella gerarchia delle funzioni giurisdizionali. Come si vede c'è qui nella sua concezione di *DTC* qualcosa di molto prossimo alla nozione di *SOF*, e correlativamente alla sua gerarchia delle funzioni sociali<sup>76</sup>.

Qui dunque Tanucci sembra forse conclusivamente alludere a qualcosa di simile alla *dittatura commissaria*? Ed in quanto tale possibile veicolo per la realizzazione di un MPR? E questo riferito al

---

<sup>73</sup> Si veda in tal senso un'altra lettera inviatagli il 4 aprile 1768 dal Galiani, che fra l'altro aveva sottolineato la natura instaurativa del sovrano fondatore di una monarchia riformata: "Il fondatore ha da essere despota, altrimenti non può fare il bene: ma deve lasciare dietro a sé forme regolari, che non ne distruggano la continuazione. Benedirò tutta l'autorità assoluta che sarà confidata a V.E. maledirò, se passa ai successori" (ID., [Lettera al Tanucci, del 4 aprile 1768], in: *Lettere*, II, p. 193, in nota).

<sup>74</sup> "Il parlamento vorrebbe esser lodato della sua guerra al Consiglio; ma da me che vuole? Io sto in casa di chi fa le commissioni perpetue. Fuor di casa e sub dio, direi che tal guerra è più utile al re che al parlamento. Io stimo utile quello che è onesto, e onesto quello che è utile perpetuo, il quale è situato nella verità, nella giustizia, nella perpetua equità e carità umana. Con tali guardie del corpo e con tali castelli non si temono né amici né nemici. Il maledetto discorso di Settimio Severo moribondo in Inghilterra ai figli fu, per disgrazia, troppo scritto da Erodiario. Ella ha ragione sulle mie Giunte; sono sciamarri e zappe e destruaam templum et post triduum, etc." (TANUCCI, [Lettera al Galiani, del 10 settembre 1768], in: *Ib.*, p. 250).

<sup>75</sup> GALIANI, [Lettera al Tanucci, del 23 gennaio 1768], in: *ib.*, pp. 312-313, in nota.

<sup>76</sup> "[...] Poi sarebbe quell'aumento ch'Ella desidera. Ma gli eroi non sono molti; la Camera reale è prodotta dall'antichità; invecchiano più li più stolidi, e un getto sulla forma delle quattro ruote del Consiglio. Dunque, quattro e non più. Radici getta la giunta degli abusi, che si sceglie; divenuta gerarchia, sarà più utile della fatale Camera reale" (TANUCCI, [Lettera al Galiani, dell'11 febbraio 1769], in: *Ib.*, p. 312).



modello francese di *sistema parlamentare del tipo giurisdizionale-costituzionale*, quale sistema più prossimo al modello di *'res publica'*?

Riguardo a questi interrogativi vanno comunque considerate più esaurientemente le finalità di quella concentrazione di poteri eccezionali di cui Tanucci si sente investito dal sovrano, nella sorta di *dittatura commissaria (DTC)* di cui poc'anzi si sono descritti i principali aspetti. Si è detto infatti come la *DTC* sia concepita dal Casentinese molto appropriatamente come uno strumento contingente, definito nel tempo e determinato nel suo oggetto, per realizzare un *modello pratico di riforma (MPR)*.

Va da sé che questa *'contingenza'* in effetti concerne tutta quanta l'opera di governo del Tanucci, e dunque non è problematico per noi capire in che consista questa delimitazione nel tempo, e come in sostanza tale *commissione* riformatrice coincida cronologicamente con la *dittatura sovrana (DTS)* del *monarca fondatore*.

Invece, è proprio relativamente alla delimitazione dell'oggetto che la *DTC* del Tanucci si differenzia radicalmente da quella *sovrana*, di cui il *monarca fondatore* ha posto le basi nell'*epoca eroica della monarchia*. In realtà, l'opera riformatrice tanucciana si amplia oltre i termini della *DTC* affidatagli da Carlo III, almeno nel modello istituzionale cui lo Statista mostra più spesso di riferirsi nel paragonare la sua attività di governo ed i suoi referenti istituzionali ai sistemi storici con cui sente maggiore affinità. Quelli del *modello di 'res publica'* da realizzare nella *relatività delle forme politiche (RFP)* concretamente presenti nel Regno, sia dal punto di vista delle oggettive condizioni sociali e politiche, sia da quello dei contenuti stessi della *'commissione riformatrice'* datagli dal sovrano.

Ora, è proprio attorno a questo *modello di 'res publica'* che conclusivamente dobbiamo concentrare l'attenzione, perché si può constatare come Tanucci in pratica si riferisca soprattutto all'esperienza parlamentare francese (del tipo che si è detto *parlamentare – giurisdizionale* per distinguerlo dal tipo inglese, cioè *parlamentare – rappresentativo – bicamerale*).

D'altro canto, se numerosi e puntuali sono i suoi riferimenti al *Parlement* ed agli altri consimili organi provinciali francesi (come si sa, oltre a quello di Parigi, vi erano altri dodici parlamenti nelle principali città capi-luogo di regioni storiche della Francia), va anche detto che egli coglie esattamente le intime problematicità dell'azione che queste *supreme corti* vengono sviluppando nel periodo del Settecento che segue la morte di Luigi XIV, nel 1715, appunto caratterizzato dal riaccendersi di un ampio dibattito politico-istituzionale.

In questo contesto, Tanucci distingue due diversi aspetti in cui la funzione del *Parlement* può esser colta e diversamente apprezzata in relazione appunto al *modello di 'res publica'*.

Per il primo aspetto, nella prospettiva di una sua funzione positiva nel contesto di un *modello di SOF*, il *Parlement* si configura come un vero e proprio *custode della costituzione*. Ma con connotazioni che oggi riferiremmo alla nozione di un sieyèsiano-schmittiano *Hüter der Verfassung*, e cioè ad una duplicità-alternatività di ruoli di una magistratura che si rivela: ora come il centro dell'equilibrio fra le funzioni del sistema politico-istituzionale; ora invece come elemento decisivo nell'affrontare i momenti di disaggregazione del sistema, con il richiamo appunto ai principi costituzionali dell'ordinamento.

Da parte sua, Tanucci mostra di cogliere perfettamente la duplicità di ruoli della suprema corte e di raffrontarli alla sua stessa opera di riforma, alla stessa concentrazione di poteri che si è visto permette di qualificare il suo governo come una *DTC*. Proprio in questa linea Tanucci riconosce in positivo la validità del modello francese parlamentare, l'importanza della titolarità della suprema corte di una funzione giurisdizionale-costituzionale (nel senso della verifica della corrispondenza o meno della legislazione ai principi costitutivi dell'ordinamento).

A tal riguardo, il Casentinese palesa una perfetta comprensione dei meccanismi del *Parlement* appunto nel raffrontarli non solo alla negatività del sistema storico dato dal *modello napoletano*, ma soprattutto alle magistrature create da Carlo III.

Tuttavia Tanucci non si ferma all'individuazione di tale funzione-limite del *Parlement* (nel senso appunto di garante della legalità-normalità), ma localizza anche una reiterata tendenza di questa corte suprema a superare proprio questo suo limite funzionale, per giungere ad assolutizzarsi e contribuire a disaggregare la *sovranità* dello Stato.

L'atteggiamento di Tanucci verso i parlamenti francesi, e soprattutto il *Parlement* di Parigi (quale si viene delineando nel carteggio con Ferdinando Galiani, a partire dagli anni 1763-64, quando si profila lo scontro sui Gesuiti), assume gradualmente l'accento di una riflessione sulla differenza fra monarchia assoluta e monarchia limitata, in certa misura prefigurazione della monarchia costituzionale. In altre parole, in questo contesto Tanucci in realtà affronta il problema se ed in qual misura un organismo come il *Parlement* possa davvero avere un ruolo riequilibratore del sistema in un *modello di SOF*, ossia possa veramente svolgere un

ruolo specifico delle funzione di *custode della costituzione* cui prima accennavamo.

A tal proposito, va visto il riconoscimento di Tanucci della stima generale che per i parlamenti si ha in Francia: per la loro opposizione alle esazioni arbitrarie, alle contribuzioni non controllate da opportune limitazioni normative<sup>77</sup>. In sostanza, qui Tanucci riconosce la necessità di un ruolo di consulenza della suprema corte, ma ne auspica la definizione in un controllo preliminare alla legiferazione. Si tratta di un convincimento su cui ritorna altre volte, ammettendo difficoltà di un equilibrio istituzionale se il *Parlement* divenisse onnipotente<sup>78</sup>.

Sul finire del 1763 il discorso si fa maggiormente articolato riguardo al *Parlement*. Al Galiani, che gli comunica il pieno accordo fra quella corte ed il sovrano nella lotta contro i gesuiti, Tanucci obietta che ci vorrebbe maggior continuità in tale atteggiamento di collaborazione, ma affinché questa intesa non ledesse la sovranità dello Stato bisognerebbe anche che le nomine dei parlamentari fossero sempre dipendenti dal sovrano, e si scegliessero i più competenti e fra quanti avessero già esercitato superiori funzioni di segreteria o di magistratura, con esclusione dunque dei militari e dei preti (gli uni espressione di una nobiltà legata al *modello feudale*, e gli altri di un'élite circoscritta al *modello ecclesiastico-curiale*)<sup>79</sup>.

Dunque, per Tanucci è auspicabile che il *Parlement* divenga potente, ma sottomesso a norme che non ledano il potere del re, cioè

---

<sup>77</sup> "Gli editti dei quali parla [...] qui farebbero gran rumore [:] suppongono una mancanza di regola nell'esazione delle contribuzioni, onde forse e la ricchezza immensa degli esattori, e l'odio universale, e la potenza e la venerazione dei parlamenti" (ID., [Lettera a Galiani, del 28 maggio 1763], in: *Lettere*, I, pp. 34-35).

<sup>78</sup> "Spiegato è mirabilmente, nella cara sua confidenziale dei 15 del caduto, lo spirito che fuor della Francia non si crede nel parlamento. Non è sperabile che, se riuscisse, se ne farebbe sempre buon uso in una nazione così composta e vivace. Dunque, è superfluo quel mio pensare alla concordia tra la corte e il parlamento, e quel desiderio della maggior quiete, e anche decoro, della corte, che in lontananza sembra desiderabile e facile" (ID., [Lettera al Galiani, del 3 settembre 1763], in: *Ibidem*, p. 65).

<sup>79</sup> "Certamente il re parla con decoro del parlamento, e decorose pel parlamento sono le disposizioni [...]. Bisognerebbe che il re fosse, e si mostrasse sempre ugualmente parente del parlamento, come ha fatto in queste lettere patenti, e per farlo impunemente bisognerebbe che tutte le toghe si ricomprassero e si conferissero dal re toties quoties un togato muore. Bisognerebbe passare a cancelliere il più dotto segretario di Stato, e nella gran camera converrebbe metter gente che avesse servito il re, o nelle subalterne segreterie, o nelli ministeri di secondo e terz'ordine, nelle corti straniere, essendo giuriconsulti. Sono, se non tutti, alcuni certamente di tali ministeri più adatti a giuriconsulti che a militari. Tutto prete fuora" (ID., [Lettera al Galiani, del 17 dicembre 1763], in: *Ibidem*, pp. 89-90).

a condizione che la sovrana corte eserciti il suo potere secondo i limiti delle leggi. Se davvero così fosse, il *Parlement* non avrebbe altri avversari che le passioni negative, da mantenere estranee alla politica<sup>80</sup>. E comunque, simili riforme restano per Tanucci pur sempre qualcosa di estraneo alla concreta situazione italiana<sup>81</sup>. Nello specifico della lotta anti-gesuitica, Tanucci afferma che il *Parlement* ed il sovrano hanno pieno diritto di legiferare nell'ambito ecclesiastico<sup>82</sup>.

Ma sul conflitto fra re e *Parlement*, in merito alle garanzie (di immunità e di esclusiva giurisdizione sui suoi membri) richieste da questa corte, Tanucci obietta che sono altrettanti limiti alla monarchia<sup>83</sup>. Riguardo poi alla venalità delle cariche, su cui si è visto il suo giudizio negativo, Tanucci precisa che non si tratta di un possesso che possa passare agli eredi senza una concessione reale, bensì di un diritto economico che può essere soddisfatto dando all'erede il corrispettivo in denaro<sup>84</sup>.

Su questo argomento infatti dissente in parte dal Galiani, in quanto Tanucci sottolinea che il re poteva benissimo riacquisire la carica di membro del *Parlement*, ma non per abolirla, bensì per darla ad un altro di sua scelta. In sostanza, Tanucci sembra dire che si tratta di una funzione pubblica che non va soppressa, ma nemmeno confusa con un mero possesso economico. Ed analogamente considera necessario l'assenso reale alle semplici successioni nella carica (per le quali gli eredi, o coloro che essi designano, possono risultare titolari inadeguati ed incapaci ad una funzione comun-

---

<sup>80</sup> "Benissimo detto che non sarà poi gran male che il parlamento divenga gran cosa, purché non sia altro che la legge e formi un sol corpo col sovrano, e al sovrano obbedisca secondo la legge. Non avrà, quando sarà tale, altri nemici che le passioni e il vizio, cioè le donne, li preti, i ladri, gli omicidi, gli ambiziosi, gli intriganti, il demerito lussurioso" (ib., p. 90).

<sup>81</sup> "[...] Trovo zelo, maestà, dettaglio, cura; ma non intendo chiaramente né il termine a quo, né il termine ad quem di bene di questa riforma; e questo per ignoranza di coteste cose, che non sono come quelle che usano in Italia" (ib., p. 89).

<sup>82</sup> "[...] Chi nega ai parlamenti e ai sovrani l'autorità di far leggi di cose ecclesiastiche deve essere un gran pazzo e un grande ignorante della storia della Chiesa. Puzza di sedizioso e di lesa maestà" (ID., [Lettera al Galiani, del 7 gennaio 1764], in: ib., p. 95).

<sup>83</sup> "La legge di non potersi togliere carica senza processo e sentenza criminale; l'altra legge di dover li parlamentari esser giudicati dalli stessi parlamentari, sono due ceppi della monarchia" (ID., [Lettera al Galiani, del 28 gennaio 1764], in: ib., p. 102).

<sup>84</sup> "Convieni dilucidare, se io, per esempio, erede di chi diede il danaro sulla carica che aveva, posso o non posso pretendere di esercitar quella carica senza nuova concessione del re, e solamente col di lui benepiacito; ovvero se, morto il possessore, la collazione della carica sia libera nel re, e col solo peso del nuovo concessionario di pagar l'interesse del danaro all'erede di chi lo diede sulla carica" (ib., pp. 102-103).

que pubblica). Poi però Tanucci palesa una concezione assolutistica laddove mette in discussione che una piena sovranità possa ammettere il necessario assenso di questa corte, il *Parlement*, alla designazione regia di nuovi membri<sup>85</sup>.

Sull'argomento Tanucci ritorna anni dopo, precisando che la carica di parlamentare non è un fatto di mero possesso. Per quanto acquistata venalmente, la carica è una funzione pubblica. Pertanto, è un sofisma dei giuristi regi considerarla una proprietà revocabile dal re. Immettendo nel Supremo ministero giuristi ignoranti ed astuti, il re sacrifica la *sovranità statutale* agli interessi privati (suoi e dell'ambiente dei giuristi)<sup>86</sup>.

D'altro canto, configurandola più in positivo che in negativo dal punto di vista di un *modello di SOF*, Tanucci pone l'accento sulla funzione antidispotica dei parlamenti francesi, testimoniata dalla loro meritevole lotta contro la "*repubblica gesuitica*", pura e semplice espressione del dispotismo papale. "*Io non so come la sua penetrazione non si sia accorta molto prima d'ora che il despotismo e la repubblica gesuitica sono tutt'uno, come lo è il despotismo e papauté. Se li sovrani avessero proceduto con quei parlamenti che ora usano costì, li gesuiti non avrebbero fatta tanta figura, né avrebbero potuto ottener dai concili quei due tomazzi di privilegi*<sup>87</sup> *che Praga in questi giorni ha pubblicati*"<sup>88</sup>.

Al Galiani che gli pone il quesito se il *Parlement* possa con qualche legittimità diventar titolare della sovranità, surrogando le stesse prerogative del *Conseil du Roi*, ed in sostanza dello stesso sovrano, Tanucci risponde che tutto dipende se in ognuno di questi tre organi prevalgono o meno le passioni private. In quel corpo o

---

<sup>85</sup> "Rimango in qualche caligine per quel ch'Ella dice, poter il re ricomprar la carica per abolirla, ma non per darla ad un altro; per quell'altro, che pur Ella dice, che li parlamenti stessi hanno finora surrogato i membri loro vacanti col semplice assenso del re, che mai non ha repugnato; finalmente, pel terzo, cioè che se uno vuol entrare, che non piaccia al parlamento, li parlamentari dicono: non lo vogliamo" (*ib.*, p. 103).

<sup>86</sup> "La finance redenta non bastante a disfarsi di un parlamentario, il quale non abbia alla piazza altro diritto che la compra, è un privilegio che ha la base nella furberia dei giuriconsulti, la vegetazione nella generazione putrida di tanti libri legali, la robustezza nell'ignoranza dei sovrani, la quale volentieri prende pel supremo ministero persone o egualmente ignoranti o scaltre al segno di sacrificar impunemente ai privati l'interesse sovrano, lasciando valere i sofismi utili ai privati più dei sillogismi che garantiscono la sovranità" (ID., [Lettera al Galiani, del 28 febbraio 1767], in: *ib.*, II, p. 42).

<sup>87</sup> Si tratta del *Corpus institutorum Societatis Iesu*, Praga, 1757, to. 2, in-folio (cfr.: F. NICOLINI, Nota, in: *ib.*, p. 109).

<sup>88</sup> TANUCCI, [Lettera al Galiani, dell'11 febbraio 1764], in: *Lettere*, I, pp. 108-109.

persona in cui prevalga la capacità di rappresentanza della complessità delle parti sociali, lì è la vera sovranità<sup>89</sup>.

Nella prospettiva di un *modello di SOF*, il *Parlement* manifesta la sua positività nel contesto funzionale della *SP*, e cioè si dimostra animato da amore per lo Stato e del bene pubblico, se ad esempio riesce a regolarizzare le funzioni pubbliche stipendiando i meritevoli, e sottraendoli all'emarginazione che nel sistema attuale risulta dall'ascesa dei soli favoriti dalla Corte, la quale circonda il sovrano più buono ed onesto con una turba di persone vili, ivi compresi i grandi, che per non doversi misurare e migliorare, sono di infima qualità umana<sup>90</sup>.

Nella sua funzione positiva, l'azione del *Parlement* è lodabile (come si vede nelle vicende di La Chalotais e D'Aiguillon), ma Tanucci auspica che le sue scelte debbano sempre tornar vantaggiose sia allo Stato che al popolo<sup>91</sup>. Pertanto è inammissibile arbitrio la risposta che Luigi XV dà al *Parlement* relativamente alla bolla *Unigenitus*, in quanto il sovrano vi parla incautamente di potenza ecclesiastica, e quindi avalla un'ingerenza della Chiesa nelle cose dello Stato che assume il significato di una pericolosa attenua-

---

<sup>89</sup> "Io non so chi dei due corpi sia più in pericolo di errare; la decisione dovrebbe dipendere dalla quantità delle passioni private, che fosse maggiore in un corpo che nell'altro. Ove è un re presidente, che ha regnato quarant'anni, meno dovrebbero prevalere le passioni private, e più ove dugento privati deliberano e risolvono la cosa altrui, cioè la cosa pubblica, la quale, secondo gli stoici, ha una persona e corpo differente dalle parti stesse che la compongono, ancorché tutte concorrano; sicché la casa è una cosa diversa da tutti li suoi materiali, il gregge da tutte le capre e le pecore, il popolo da tutti i cittadini" (ID., Lettera al Galiani, del 25 febbraio 1764), in: *ib.*, p. 112.

<sup>90</sup> "Non soldi, ma pensioni usano in Francia, e nulla a chi serve senza pensione. Intendo perché tanto vi si rubi, e tanto siano depredati li poveri sudditi, e tanto poco siano puniti i ladri. Se il parlamento farà la guerra alle pensioni, dovrà istituire li soldi, se l'amor del bene pubblico e dello stato lo muove. Farà così meglio la guerra al clero e al serraglio, e farà anche il bene di tutti li militari, ai quali si danno piccioli soldi, e di quelli che, o per virtù o per mancanza dell'avvenenza e di altri pregi cortigianeschi, non vogliono, o non possono trovar grazia nella corte, per aver grâces du roi; la maggior parte delle quali dipendono da gente alla quale un uomo vero e serio si vergogna di parlare, non che di far la corte. Tutto sovrano, per buono, per santo, per giusto, per fermo che sia, ha l'assedio della più vile gente del mondo, quale deve essere quella dei valets de chambre, dei cuochi, dei ripostieri, delle donne, di altra turba simile, che assedia li grandi della corte; e delli stessi grandi, li quali, nati in una fortuna che non gli obbliga a rotondarsi colli mali da soffrire e da temere, sono feccia plebeissima [...]. Non parlo del pretame e del fratame, cioè di quelli che, abusando di Dio e della religione, sono per lo più gente da forza" (ID., Lettera al Galiani, del 25 agosto 1764), in: *ib.*, pp. 171-172).

<sup>91</sup> "La lettera a me carissima dei 31 include la copia manoscritta della rappresentazione del parlamento [...]. Desidero che la bontà che ha riesca ugualmente utile e allo Stato e al popolo" (ID., [Lettera al Galiani, del 19 gennaio 1765], in: *ib.*, p. 225).

zione della sovranità. Il re è incompetente quando vuol decidere su tutto<sup>92</sup>.

Per un secondo aspetto, Tanucci considera invece la prevalente negatività del ruolo che il *Parlement* finisce per svolgere, quando travalica il contesto della distinzione funzionale specifico del *modello di SOF*. In questo secondo aspetto, giustamente Tanucci riconosce nel *Parlement* una funzione non più di garanzia della continuità costituzionale, cioè non più di verifica della coerenza della legislazione positiva ai principi costituzionali (o, come allora si diceva, delle *loix politiques* alle *loix fondamentales*), ma una funzione istitutiva di un diverso ordinamento, cioè un ruolo rivoluzionario di questa suprema corte. Qui il *modello francese* si metamorfosa in un'*assolutizzazione della funzione giurisdizionale*, che si altera dal suo specifico contesto costituzionale. Ed allora può accadere che le pretese del *Parlement* trovino indebita accoglienza nel sovrano, in un eccesso di benevolenza.

In questo comportamento, il sovrano si rende a sua volta responsabile di un cedimento lesivo per la sovranità, e tanto più inopportuno in quanto va ben oltre la necessità istituzionale di un accordo con questa suprema corte, oltre cioè la legittima e costituzionale concertazione, che del resto dovrebbe verificarsi in via preliminare, nella fase elaborativa delle leggi e non quando queste sono già state pubblicate<sup>93</sup>. Quali che siano i motivi di preliminare resistenza, non si dovrebbe mettere in discussione la volontà sovrana una volta divenuta legge<sup>94</sup>.

Tuttavia, anche qui, pur definendo inammissibile la resistenza del *Parlement* contro le esazioni regie, Tanucci afferma l'esigenza di definire normativamente il sistema tributario, quali che siano le indubbe difficoltà offerte da un sistema economico dominato da una varietà di attività commerciali, industriali e finanziarie<sup>95</sup>. D'al-

---

<sup>92</sup> ID., [Lettera al Galiani, del 3 gennaio 1767], in: *ib.*, II, p. 17.

<sup>93</sup> "Bisogna lodare l'umanità del re Cristianissimo, dalla quale si permette al parlamento tanta resistenza alle sue disposizioni. Vedo le ragioni, vedo il bene dello Stato e del re in questa connivenza; ma non posso comprendere perché non si consulti prima, non dico il parlamento, ma una scelta dei più solenni parlamentari, sotto qualche nome, sotto il quale si voglia istituire" (ID., [Lettera al Galiani, del 23 luglio 1763], in: *ib.*, I, p. 50)

<sup>94</sup> "[...] E questo per non esporre la legge ed il legislatore al pericolo della ritrattazione, che è il massimo ludibrio della potestà legislatoria. Per il bene dei popoli, questa potestà deve essere stimata infallibile. L'infallibilità dev'essere un attributo di tutte le sovranità [...]" (Ib., I. c.).

<sup>95</sup> Si veda la lettera in cui Galiani aveva precisato: "Coi parlamenti non c'è da sperar tregua, né pace, finché esisterà l'arbitrario nelle percezioni [...]" (F. GALIANI, Lettera del 20 agosto 1764, in: *ib.*, p. 177, in nota). Al che Tanucci risponde: "Non ardisco di approvare

tra parte, lo stesso *Parlement* svilisce la sua funzione quando non tiene conto della realtà umana cui si rivolgono i suoi disegni di razionalizzazione dello Stato. Sul piano dell'astratta logica i progetti di riforma possono avere una loro plausibilità, ma nella concretezza della situazione sociale e storica ogni perfezionamento di un singolo organo o funzione politica deve esser correlato al contesto in cui si colloca e non assolutizzarsi. Non tutta la nazione è animata da serietà e criteri rigorosamente razionali. La nazione ha disequaglianze che richiedono a tratti una forza antagonista, e quindi non sottili ragionamenti o elaborati meccanismi giuridici, ma coesione ed ordine sociale<sup>96</sup>. Se quindi il *Parlement* pretende di ingerirsi nelle altre funzioni, creerà disordini e non avrà la forza per risolverli. Le leggi taceranno e di reazione si accrescerà la *forza militare*, da sempre contraria al *Senato*, cioè alle mediazioni come quelle cui si ispira il *Parlement*<sup>97</sup>.

In definitiva, il *Parlement* ha un significato e valore istituzionale quando contrasta gli eccessi antigiusdizionali, della Chiesa, degli intrighi della Corte, degli appaltatori (i "fermieri") titolari di funzioni pubbliche, fiscali. Un'equilibrata funzione giurisdizionale del *Parlement* deve quindi consistere: in proposte legislative elaborate da un consiglio ristretto a pochi competenti, che siano scelti dal re, per meriti e non per acquisizione delle cariche. Se il *Parlement* travalica tali limiti funzionali si assolutizza non meno dei Gesuiti, diventa una forza disgregatrice ed antagonista rispetto alla funzione del sovrano e degli interessi dello Stato<sup>98</sup>.

---

*li parlamenti intolleranti l'arbitrario delle percezioni; ma ardirei di consigliare la fissazione del metodo. Dubito però della difficoltà, ove l'industria è più della materialità. Il regolare è la terra, la dogana, il sale, il tabacco. Tutto il resto non si regge lungamente"* (TANUCCI, [Lettera al Galiani, dell'8 settembre 1764], in: *ib.*, I, p. 177).

<sup>96</sup> "Non vorrei tanto parlamentarismo. Non è la nazione tutta pel serio e conseguente pensare; una gran parte è scabrosa, e le è necessaria qualche guerra di quando in quando, e sempre un grande esercito" (ID., [Lettera al Galiani, del 28 luglio 1764], in: *ib.*, p. 162).

<sup>97</sup> "Se il parlamento sarà potente, metterà difficoltà in una cosa nella quale ei non vale. Silent leges, e fortifica la potestà legionaria, secondo la predizione da Settimio Severo fatta in Inghilterra ai figli, quando moriva, sempre contraria alla senatoria" (*ib.*, p. 161).

<sup>98</sup> "Consegnate a questa [cioè alla parte senatoria, al *Parlement*] la Chiesa, che ha tanto sconfinato, le femmine, i fermieri; ma non altro. Bisogna anche procurare che il diritto di riferire, cioè di proporre, si riduca a pochi; e questi sieno di soddisfazione del re, e non gente che abbia comprata la carica. Questo è un punto importantissimo. Un pasticcio di tutti li parlamenti insieme, come si è fatto, è qualche cosa di simile a quel gesuitismo che li parlamenti hanno creduto contrario alla salute del re e dello Stato. Manca che abbia il capo fuori del regno; ma lo spirito di cospirazione non manca, e la forza è assai maggiore, e maggiore il comodo e la facoltà e l'occasione di nuocere alla sovranità del re" (*ib.*, p. 162).



In rapporto alla concreta situazione sociale e politica, la normale funzione del *Parlement* deve esser quella di garantire l'equilibrio istituzionale attraverso la considerazione della natura delle cose, le oggettive potenzialità umane, e questo richiede gradualità, cautela, e non innovazioni e contrapposizioni radicali che possono interessare singoli o gruppi animati da finalità esclusive. Nel disporsi in questa sua funzione di garante della normalità dei rapporti fra società e potere sovrano, la corte non deve aver cedimenti demagogici, come appunto i riferimenti alla sovranità popolare.

Un argomento, questo, molto arduo da definire, e comunque da non confondere con i successi momentanei ed i passeggeri entusiasmi popolari. A tal riguardo, Tanucci definisce audace la pretesa del *Parlement* che il titolare della funzione legislativa sia immediatamente il popolo. Una posizione sostenibile in teoria, ma contraria alla situazione in Francia.

Del resto, ora che per l'esaurirsi della lotta contro i Gesuiti viene meno il fronte unico col *Parlement*, il sovrano si deve preoccupare di togliere a questa corte ogni pretesto per riaffermare eccessive pretese. Si dovranno pertanto definire normativamente le quote ed i modi di esazione dei tributi. Qui il sovrano deve superare la riluttanza dei suoi stessi ministri, se vuol evitare il pericolo che il *Parlement* colga l'occasione di accattivarsi il favore popolare facendosi paladino dell'equità fiscale. Si tratta di un illusorio e pericoloso convincimento in cui tale corte può cadere, visto che la sola lotta contro gli ecclesiastici non può assicurarle indefinitamente quel primato cui aspira tanto intensamente<sup>99</sup>.

Diverso è il caso di una conflittualità o di difficoltà sociali che evocano la prospettiva di soluzioni estreme. Ma anche quando viene meno la situazione di normalità dei rapporti fra le diverse classi ed i ceti funzionali, il compito del *Parlement* non deve ec-

---

<sup>99</sup> "Buono sarà che si compongano le cose di cotesta Bretagna [...]. Non è male che il re sia entrato in sospetto dell'intrigo ministeriale contro quel parlamento [...]. Non si può però negare l'audacia di stampare che la legislazione è del popolo, non del monarca. La proposizione si potrà forse difendere in teorica, ma non lascia di parer in pratica una bestemmia in bocca dei Britanni non divisi, e più nella stampa. Felice sarebbe la Francia, se si fissassero le contribuzioni al re nella più facile e umana esecuzione e perpetua, e il re si contentasse dentro quei confini nello spendere, sicché i parlamenti non avessero la tentazione di guadagnarsi l'aura popolare collo scudo opposto alle nuove imposizioni della corte [qui del sovrano] continuamente. Senza questo scudo, presto diverrebbero odiosi colli giudizi e colla guerra agli ecclesiastici; onde fosse maggiore il bisogno che essi avessero del re, del bisogno che avesse il re di loro" (ID., [Lettera al Galiani, del 21 gennaio 1769], in: *ib.*, II, pp. 305-307).

cedere quelli che sono i suoi limiti istituzionali. Anche allora, quando la situazione precipita nell'estremo caso di necessità e nel popolo scattano quei meccanismi istintivi di auto-difesa che fanno sentire come inutile ogni speranza e cautela, la vera funzione di una suprema corte di giustizia (come è appunto il *Parlement*) non può in alcun modo surrogare la sovranità politica. La corte non deve sospingere la situazione agli estremi, ma farsi cauta e nascondere quelle estreme difficoltà che non si siano potute risolvere in condizioni normali<sup>100</sup>.

E poi, non è affatto detto che in caso di aperto conflitto sociale il *Parlement* avrebbe dalla sua il pieno consenso di tutti. Anzi, proprio allora verrebbero in superficie le ostilità dei suoi nemici di sempre: anzitutto della nobiltà militare, legata ancora all'idea di un primato, del tipo feudale che proprio la suprema corte ha sempre contrastato. Si è visto lo stesso popolo romano preferire il potere assoluto dell'imperatore Caligola piuttosto della *libertà*<sup>101</sup>.

Fra le molteplici valutazioni del Tanucci sul significato del *Parlement* si potrebbero dunque considerare (cogliendone caso per caso la *sub-liminalità* dei comportamenti e delle decisioni) come prevalenti quelle nel senso di una specifica duplicità di atteggiamenti della suprema corte, localizzabili lungo la linea di intersezione fra: un'indubbia rilevanza nel contesto di un *modello di SOF*, ed una tendenziale inclinazione di questo come di ogni altro degli organismi istituzionali verso un'assolutizzazione del proprio ruolo. Tale aspetto riguarda la zona-limite fra le competenze e le eccessive pretese del *Parlement*, spesso ai margini, appunto, fra garanzia di legalità e sovversione del fondamento stesso del sistema. E per Tanucci questo sistema istituzionale resta basato anzitutto sulla piena sovranità dello Stato, impersonata dal monarca (a tratti

---

<sup>100</sup> "La corte deve lasciar fare alla natura; far sempre la giustizia che se le chiede, ed esser senza riprensione. E, di quando in quando, dar qualche esempio grande di virtù popolare, la quale inamora la pluralità delle braccia. La natura non mette in corpo ai viventi alcuna passione atta a scompor la macchina che quella la quale importa più alla natura stessa che all'animale, cioè quella della propagazione della specie. Gli educatori dovrebbero avvertire di questa furbia della natura, che porta la gente al furore, alla pazzia, alla scabrosità della vita, e non dà giammai operae pretium. Quando non si sia potuto levigare, bisogna insinuare la cautela e le tenebre" (ID., [Lettera al Galiani, del 14 luglio 1765], in: *ib.*, I, p. 155).

<sup>101</sup> "Il popolo romano, dopo la morte di Caligola, non volle la libertà: tanto era a coloro insopportabile l'orgoglio della nobiltà e del senato. Guardatevi da una guerra. La nobiltà armata si vorrà vendicare dei parlamenti" (*ib.*, l. c.).

considerato pregiudizialmente superiore ad ogni passione particolare e quindi unico titolare della *summa* dei poteri).

Peraltro va qui anche notata la sapiente cautela del Casentinese (dagli indubbi tratti etico-politici di quello che ci sia permesso di definire un suo *stoicismo res-publicano*) nel valutare non solo in positivo questa personificazione del *Parlement* come *custode della costituzione*. Una saggia misura di valutazioni, questa, che per un verso lo avvicina (malgrado certi suoi giudizi) a Montesquieu, e per l'altro verso lo differenzia dal pur evidentemente intuito Rousseau. Ma soprattutto lo distanzia dei successivi approdi del pensiero politico europeo al demiurgismo rivoluzionario, all'affermarsi perentorio di una serie di *dittature sovrane*, che si alimentano proprio da una diversa lettura, interpretazione e decisione su come attuare la funzione di '*custodia della costituzione*'.

Va poi aggiunto che se, a questo riguardo, soprattutto grande è la distanza che separa queste formulazioni tanucciane da quelle del Sieyès, invece c'è una singolare continuità con il Diderot (almeno a partire dal contributo dato da quest'ultimo all'*Encyclopédie*, sotto la voce *Représentants*). Sulla base di quanto si è sin qui considerato, è dunque possibile interpretare l'opera riformatrice del Tanucci non come una mera prassi, sorta di movimento tattico, di adattamento al contingente ed al relativo, subordinato totalmente ad un disegno strategico di più alto livello e di altra fonte, ossia del sovrano.

In effetti, e prima di tutto, proprio l'attenta analisi sui diversi modelli istituzionali, la riflessione sulle loro non univoche tipologie dietro l'apparente somiglianza ed analogia delle forme, ci rivela un Tanucci animato da un preciso realismo storico, ma perfettamente capace di superare qualsiasi troppo individuata concretezza di modelli per delineare nel suo animo e nella sua mente un *modello ideale*, etico-politico.

Del resto, Tanucci non si ferma neppure a questa *RFP* (che pure acutamente scorge anche nei sistemi storici di valore prevalentemente positivo rispetto al *modello di una SOF*). Ma ricerca le tipologie per realizzare questo *modello ideale* (specie di *quintessenza platonica* di tutto il positivo che si può umanamente cercar di realizzare). Una ricerca del resto condotta sullo schema di sistemi storici altrove realizzati come soddisfacenti *modelli di 'res publica'*, e cioè secondo la tipologia di una coerente *SOF* armonicamente interagenti e complementari, al di là di una piuttosto che di altra forma istituzionale.

E tuttavia Tanucci è pienamente consapevole dell'impatto che le diverse tipologie umane hanno sulle potenzialità di realizzare

il *modello di riforma ideale*. Diversità che sembrano quasi far capo ad una diversa natura fra gli uomini, e non solo nelle masse, nel popolo, nel suo "gregge" napoletano (misto di greculi, arabi e latini decadenti), ma anche nelle personificazioni della *sovranità*.

Al riguardo, Tanucci insiste troppo sulla virtuosità del sovrano, che per costituzione deve essere superiore alle passioni. Il suo tono ci sembra a tratti quello della ritmata e retoricamente negativa constatazione di Antonio, davanti al cadavere di Cesare, sulla qualità di 'uomo d'onore' di Bruto. E sotto questo profilo la dice lunga la sottile distinzione di Tanucci fra il suo potere, semplice commissione, e quello sovrano, buono, geniale, tollerante di un certo grado di libertà, ma non si sa fino a quando, e soprattutto se mai accetterebbe quella serie di limiti al potere che in Francia il *Parlement* è riuscito ad imporre nel corso di secoli alla monarchia.

Da qui poi, altrettanto significativamente, l'identificazione del suo *modello ideale*, del suo *modello di 'res publica'*, come referente ad un *modello pratico di riforma* (MPR) che ha un antefatto in quelle tipologie storicamente concretatesi, sia nel lontano passato (a Roma, nell'*impero medievale*, nel modello italiano di *res publica comunale*), sia in epoca moderna (in Inghilterra e Francia, ma anche nel *parlamento siciliano*, e nelle istanze indipendentiste delle *colonie americane*).

Tuttavia, un simile antefatto di sistemi storici positivi nel senso del modello di una '*res publica*' è, rispetto al modello di riforma che Tanucci può cercare di realizzare, qualcosa di molto lontano nel tempo, o nella condizione sociale, storica, umana del Regno di Napoli e di Sicilia. Pertanto, la realizzazione del suo MPR richiede un'alta concentrazione di poteri d'eccezione che alla fine diventano regola e prassi del suo governo.

Peraltro, questa permanente *dittatura commissaria* di Tanucci non collima integralmente con le *Istruzioni* di Carlo III, ma assume proprio i tratti di quella *quintessenza platonica* di esempi lontani (nel tempo o nello spazio sociale) che lo Statista casertinese non dimostra di aver mai desistito dal far propri (se non per esaurimento di forze o della commissione affidatagli), appunto nella persistenza del riferimento ad un *modello di 'res publica'*.

E questa *res publica* viene da lui individuata al di là della RFP, ed assume tutti i connotati di una SOF, improntata cioè alla molteplicità degli organi, dei livelli funzionali, degli stati di aggregazione, perennemente da ricomporre in un equilibrio ed in un'armonia sempre instabili e faticosamente da ripetere.

Una tale continuità nella molteplicità di distinte dimensioni si attua secondo Tanucci proprio nei termini di una razionalizza-

zione della politica, che però assomiglia poco all'assoluta astrattezza dalle concrete dimensioni dell'uomo reale. Si approssima invece alla tradizionale ricerca di un superiore livello di esistenza e di coesistenza (fra elementi e stadi evolutivi diversi, eternamente da ritessere con sapiente ordito in un'eguaglianza di fondo della trama del destino umano). È, appunto, la ricerca di una superiore natura, secondo un modello etico-stoico che deve valere anche in politica, e tanto più nelle epoche di crisi, di disaggregazione e di retrogradazione da un progresso troppo ottimisticamente concepito come stadio definitivo ed irreversibile.

## Capitolo II

### La ricerca di un'élite fra continuità ed innovazione. L'estinguersi dei tentativi di riforma carolino-tanucciana e l'insorgenza di molteplici tipologie di latomismo

Dopo aver esposto i termini della prima chiave di lettura di me proposta (quella cioè relativa ai modelli istituzionali ed alla prassi riformatrice quale risulta dall'*Epistolario*), va adesso considerata una seconda cifra inperpetiva del riformismo tanucciano, quella che verte invece sull'idea di *élite*<sup>102</sup> che lo stesso Statista casentino mostra di avere ben presente, quantunque nell'ambito di una sua critica serrata al conservatorismo 'baronale'. Ad una nuova *élite dirigente* infatti Tanucci allude in più punti, indicandovi il necessario veicolo di una precisa continuità istituzionale che pur nelle ineludibili innovazioni lui stesso ritenne si dovesse assicurare.

L'immagine di una tale *élite* è presente al Tanucci come esigenza di localizzare nelle complesse articolazioni degli ordini tradizionali un ceto nuovo, capace di impersonare la contestualità fra antico e nuovo, e che dunque potesse risultare uno strumento ausiliario

---

<sup>102</sup> La nozione di *élite*, come è noto, appartiene al contesto del ripensamento critico del sistema parlamentare-rappresentativo che alla svolta fra Otto-novecento ebbe a protagonista la teoria della classe politica elaborata da Vilfredo Pareto e Gaetano Mosca. Pertanto, qui l'uso del termine *élite* potrebbe sembrare improprio, come ogni altra attualizzazione di problematiche e concetti lontani nel tempo, espressione di difficoltà interpretative che se ancor oggi non del tutto risolte, comunque adesso vengono riferite ad un diverso sistema di categorie filosofico-politiche ed ideologico-istituzionali. Tuttavia il referente alla nozione di *élite* risulterebbe inappropriato se non si tenesse conto non soltanto del ruolo anticipatore che le riflessioni prodotte dai grandi statisti e scrittori di cose politiche hanno sempre svolto nel senso di prefigurare appunto nuove categorie per la teoria politica, ma soprattutto del fatto che questa nozione ha ancor oggi il valore di una metafora, cioè di un'immagine evocata per concretare quelli che ci sembrano i tratti essenziali di una classe di governo tale da superare i limiti di quella attuale, e quindi tale da corrispondere alle formule concettuali con cui cerchiamo di interpretare l'inarrestabile trasformazione delle situazioni storiche.

nella fondazione di un più moderno sistema istituzionale, diverso dalla società di corpi. I criteri per identificare nella sua riflessione la definizione delle peculiarità di una tale *élite* possono essere ancor oggi quelli che sia Gaetano Mosca che Vilfredo Pareto riconoscevano nell'ambito del passaggio epocale fra Otto-novecento, nella crisi dello Stato parlamentare, il cui meccanismo si stava inceppando proprio nella carenza di una selezionata classe di governo.

Simili criteri atti a qualificare le diverse tipologie di selezione della classe dirigente, erano anzitutto quelli relativi alla sua formazione, cioè sulla base dell'*ereditarietà* oppure della *cooptazione*. Ma altri due criteri fra loro alternativi erano anch'essi relativi alla mentalità dell'*élite* al potere. Da un lato, cioè, la sua *disponibilità o meno ad aprirsi* (sapientemente, con le opportune modalità ed il necessario decorso di tempo) ai nuovi meriti emergenti. Dall'altro, – al contrario – il criterio di formazione dell'*élite* come alternativa alle suddette chiusure conservatrici, ossia risultante da un *ricambio traumatico*, improvviso. E questo tramite un evento rivoluzionario reso necessario dall'aver l'*élite* al potere troppo a lungo ignorato il soddisfacimento delle condizioni del consenso e le dovute aperture ai talenti ed alle nuove capacità emergenti.

Rispetto alla riconducibilità a queste quattro tipologie di formazione della nuova *élite*, va intanto precisato che la loro considerazione da parte di Tanucci subisce nel tempo una sensibile diversificazione interpretativa. Ad esempio, il criterio dell'*ereditarietà* viene inizialmente vissuto dallo Statista casentinese nell'ambivalenza sia di un rifiuto di questo come l'unico criterio di accesso all'*élite* di governo, sia nella sua personale ricerca di "prove" della propria continuità familiare nello *status* della nobiltà toscana (come risulta dallo scambio epistolare con l'amico e collaboratore Francesco Nefetti).

Riguardo alla *cooptazione*, anche qui il discorso non risulta univoco in Tanucci, il quale vive intanto, anch'egli, tutte le contraddizioni di un sistema in cui la nuova *élite* (non più identificabile integralmente con i caratteri dei ceti privilegiati tradizionali) dovrebbe impersonare una propria autonomia funzionale, ponendosi come classe mediatrice fra il potere ed i sudditi, ma alla fine risulta espressione del favore e della nomina regia. E pertanto, già da qui si capisce come gli altri due criteri, quello della tempestiva e ponderata *apertura* dell'*élite* di governo ai nuovi meriti emergenti, oppure quello di un *radicale cambiamento* di sistema per instaurare un'*élite* completamente nuova, potessero risultare entrambi per Tanucci non tanto come soluzioni da incanalare con razionale e sapiente controllo, quanto una situazione oggettivamente ingo-

vernabile, una complessità di atteggiamenti costantemente da interpretare ed affrontare con la convinzione di aver a che fare con una materia fluida e proteiforme.

Per venire in *medias res*, pertanto la nozione di *élite* identificabile in Tanucci parrebbe corrispondere ad una ricerca parzialmente soddisfatta e globalmente irrisolvibile, anzitutto a partire dagli stessi tratti salienti, dal precipuo carattere e dalla funzione di una nuova classe dirigente, che lo stesso Casentinese non poteva far altro che localizzare concettualmente fra due estremi entro cui realisticamente egli si raffigurava lo spazio politico aperto e disponibile alla sua azione.

Se, su di un estremo, appunto avvertiva l'urgenza di superare l'ambito ormai insufficiente ed asfittico di una *società di corpi* (qui: SDC) o *società di ordini funzionali in senso politico* (qui: SOF) resa immobile ed ossificata (dalle finalità conservatrici di ceti titolari di privilegi senza più alcun espletamento di funzioni socialmente rilevanti), – sull'altro estremo, Tanucci non poteva non cogliere la prospettiva assolutistica della rifondazione della monarchia intrapresa da Carlo III di Borbone, del quale era stato fra i primi collaboratori al momento della 'conquista' del Regno, prima di diventare lui stesso il protagonista nella realizzazione del nuovo regime.

Fra questi due estremi, Tanucci inseriva l'intuita fisionomia della nuova *élite*: per un verso, in quello che – come si è visto – potremmo riconoscere come un suo *modello ideale* (consapevolmente inteso come *modello platonico* di una perfezione ideale-razionale da adattare all'esperienza storica); e, per l'altro, in quello che – più 'effettualmente' – sarebbe definibile come il suo *modello pratico di riforma*, un modello coerentemente perseguito, quantunque con scelte ed orientamenti a tratti incerti ed ambigui.

In realtà, questa sua prefigurazione della nuova *élite* poteva riconnettersi al suo *modello pratico di riforma* sia nei termini di un confronto antagonistico rispetto ai 'corpi' tradizionali (e questi tutt'altro che incapaci di rammodernare il proprio ruolo), sia nei termini, ancor più insuperabili e perentori, dell'angusto spazio imposto alla sua iniziativa di governo appunto dal contesto assolutistico della monarchia carolina.

Da qui le torsioni argomentative di un suo originario spirito 'repubblicano', le ambiguità nel suo professarsi strumento obbedientemente devoto alla 'volontà sovrana'. Da qui, cioè, incertezze e confusioni fra l'evocazione non solo strumentale di una nuova *élite* e persino del riferimento al 'popolo', in cui trovare un necessario consenso alla monarchia, dopo l'iniziale legittimazione della conquista.



Da qui, in definitiva, un concetto della stessa monarchia carolina che Tanucci riempiva di limiti e di distinguo, non riluttando appunto dal chiamare in causa qualcosa di molto prossimo alla figura di una *delegatio imperii*, suscettibile di riproporre il referente alla *auctoritas Romani populi*.

Immagini, metafore, – certamente – ma di per sé eloquenti a testimoniare una sua non totale accettazione dell'assolutismo, come proverebbe un'iniziale ammissione di un possibile mutamento radicale del quadro istituzionale e politico. In questo senso, – come ha di recente sottolineato Sandra Giminiiani<sup>103</sup> – in una lettera al suo fedele collaboratore Francesco Nefetti (del 27 settembre 1746), relativa alla questione dei fedecommissi, Tanucci valutava il negativo ed il positivo dell'istituzione concludendo per l'opportuna correzione dei peggiori abusi, ma asserendo la sua ineliminabilità, a meno di un totale stravolgimento del sistema sociale ed istituzionale.

E qui vero è che Tanucci si riferisce a questioni estranee al Regno, ossia al Granducato di Toscana, per il quale asserisce che abolendo totalmente l'istituto si sarebbe colpito la *nobiltà cittadina*, che rappresentava una sorta di garanzia politica contro ogni pretesa assolutistica, per di più emanante dal sistema di potere asburgico-lorenese. Sistema che sempre più si configurava come svincolato da ogni possibile controllo da parte delle forze 'indigene'<sup>104</sup>. Del resto, altrettanto vero è che sin da allora egli intravedeva nei progetti di abolizione, o anche solo di limitazione dell'istituto, lo spettro di una pericolosa rivoluzione, in grado di sconvolgere l'ordine sociale, o addirittura servir da preliminare all'instaurazione di una tirannide, come gli sembrava prefigurata in Toscana, con il nuovo regime asburgico-lorenese<sup>105</sup>.

Soprattutto – mi sembra – c'era qui nel Tanucci la consapevolezza che l'istituto rappresentava un aspetto connesso strettamente non solo con un'esigenza di continuità cetuale-istituzionale, ma collegato anche alla stessa necessità di osmosi inter-cetuale ed inter-funzionale. L'immagine di una personale ascesa meritocratica e di una sperata continuità familiare erano da lui considerati non

---

<sup>103</sup> Sandra GIMINIANI, *Echi di un dibattito settecentesco. Bernardo Tanucci e il problema della riforma dei fedecommissi*, in: PLURES, *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita...*, cit., pp. 529 e ss.

<sup>104</sup> *Ibidem*, p. 530.

<sup>105</sup> *Ibidem*, p. 531.

soltanto come fattori inscindibilmente relativi alla conservazione del patrimonio economico, ma tali da costituire l'unico incentivo a chi aspirasse a maggiori libertà ed all'eguagliamento politico. Per cui l'eliminazione del fedecommesso significava un rigetto di quella naturale ambizione al graduale avanzamento nella scala sociale che non si poteva non considerare in una 'repubblica'.

C'è infatti in Tanucci non tanto la difesa della *nobiltà di stirpe*, della feudalità di 'origine germanica', quanto l'apologia di una *nobiltà civica* di cui lui stesso non solo indicava le radici nell'epoca greca e romana (quando cioè questa *élite* meritocratico-capacitaria si era espressa nel regime repubblicano), ma soprattutto la sua sopravvivenza nei lunghi secoli della barbarie gotica, per riaffermarsi con i liberi comuni, e poi in qualche misura persistere nella stessa involuzione delle repubbliche comunali in signorie e principati, sostenuti ancora una volta dalle genti settentrionali<sup>106</sup>. Anzi, va qui precisato che – in sintonia con le interpretazioni che poi Pompeo Neri descriverà nelle sue *Memorie* con maggior ampiezza di articolazioni – Tanucci sostiene la tesi che questa *nobiltà civica* ha avuto la funzione di mantenere uno spirito 'repubblicano' anche durante il principato, e che ancor oggi lo conserva contro la monarchia assoluta, frenando e correggendo il dispotismo e quindi venendo detestata dai tiranni<sup>107</sup>.

Ecco qui dunque alcuni tratti salienti di un'*élite* che Tanucci evoca come *modello ideale* fra i suddetti due estremi: la *Società di corpi* [qui: SDC], inammissibilmente statica e ferma a strutture troppo lontane nel tempo; e la monarchia assoluta mai da lui stesso, dunque, del tutto supinamente accettata. Una monarchia che lui anzi intendeva correggere ed incanalare sulla traccia di un *modello pratico di riforma* che in qualche misura realizzasse il suo *modello platonico*, nella sua intima sostanza *repubblicano*.

---

<sup>106</sup> "In Italia il baronaggio non estinse i pensieri romani e greci che v'incontrò e non aveva incontrato in Germania. I Papi [,] nemici del regno, di cui era base e forza il baronaggio, mantennero nei lor seguaci qualche raggio dell'antica cultura; le repubbliche molto si formano a suon di scomuniche e forza di sapere contro quel baronaggio, che ne fu ingoiato per la parte maggiore" (TANUCCI, [Lettera al Nefetti, del 27 settembre 1746], in: *Epistolario*, II, p. 132).

<sup>107</sup> "Per popolare che sia stata una repubblica, la necessità di registrare chi usciva di magistrato, unita alla vanità naturale e all'inuguaglianza della ricchezza e dei cervelli, l'ha resa aristocratica ed ha prodotta la nobiltà che greca o robale, è stata per disprezzo chiamata dai mangiamondi tirannici" (Ib., l. c.).

Dunque un'élite essa stessa 'repubblica', ceto medio distinto dalla nobiltà feudale e dai ceti ministeriali. Un'élite civica, una nobiltà civica, una selezione che promanasse da tutto il 'popolo', e pertanto animata da un'ambizione di libertà e di eguagliamento che come naturale retaggio avessero la continuità familiare-patrimoniale, premio di una laboriosità, di una capacità, di un ingegno che si esprimevano nella cultura come nelle attività sociali ed economiche. Meriti, dunque non riducibili concettualmente al solo aspetto materiale, al solo, seppur necessario, possesso della ricchezza, ma più giustamente da considerare come espressione di una volontà di realizzazione verso il meglio, e dunque degni di elevazione cetuale e di distinzione politica<sup>108</sup>.

Sono queste le ragioni di fondo per cui – come dimostrano le ricerche di Aiello<sup>109</sup> e della Maiorini – sarebbe del tutto fuorviante interpretare nel Tanucci i tratti della sua intuita élite come fosse tutta incentrata e costituita esclusivamente sul *ceto togato*. Un tale ceto (che pure nel precedente regime – particolarmente nel Seicento – aveva avuto un suo ruolo di protagonista nel costringere il potere entro principi codificati e limiti definiti giuridicamente), ormai nella seconda metà del Settecento si trova a dover sostenere lui stesso il conflitto con il *ceto nobiliare*. Né va dimenticato che almeno inizialmente la monarchia carolina confidò soprattutto nella nobiltà per fondare il suo 'nuovo regime'<sup>110</sup>, per cui il *ceto to-*

---

<sup>108</sup> “Sotto l’antica ombra [questa nobiltà civica] si propaga, si conserva, s’innesta dalle ricchezze principalmente; tutte le altre parti del popolo la riguardano e la sperano. Dunque chi toglie i fideicommissi toglie la nobiltà greca e romana, toglie lo scopo, toglie la speranza, toglie l’antico e nuovo decoro, architettato su ciò che di grande era a noi venuto dai nostri sapienti maggiori. Voi vedete quanto sia vicino a questo il toglier l’industria e la sapienza, che sono il veicolo della gente di mezzo alla prima. Quella già non ha bisogno di pane, non ha altro stimolo per la gloria e per la lode che l’onore stabile dei discendenti, ne stima questo acquistato fin che dura l’essere inferiore a moltissimi della città. Ciò che Giustiniano stabilì della quarta generazione, si potrebbe facilmente spiegare [...]” (Ib., l. c.).

<sup>109</sup> Raffaele AJELLO, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in: *Storia di Napoli*, VII, Cava dei Tirreni, 1972; ID., *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone*, in: *Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del Convegno di Studi nel tricentenario della nascita. Foggia-Ischitella, 22-24 ottobre 1976*. A cura di R. Ajello. II, Napoli, Jovene, 1980, pp. 451-536.

<sup>110</sup> Maria Grazia MAIORINI, *Nobiltà napoletana e cariche amministrative: i Presidi provinciali nel Settecento*, in: PLURES, *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’età moderna*. A cura di Maria Antonietta Visceglia. Bari, Laterza, 1992, pp. 310-311.

gato finì per soccombere e per doversi poi accordare con gli antichi avversari<sup>111</sup>.

All'inizio, comunque, scoraggiato di fronte all'inafferabile fisionomia della nuova *élite*, a tratti Tanucci scade nello scetticismo, nell'asserzione polemica che alla fin fine la monarchia potesse non curarsi più di tanto delle distinzioni funzionali dei ceti. Sono questi i momenti in cui traspare nel Casentinese la nostalgia per la terra toscana, il vagheggiato ideale di una vita quieta e semplice. Reminiscenze che lo inducono a dimenticare le tante sue critiche roventi a Firenze, ed a fantasticare di una esemplarità di quella Repubblica, qui raffigurata come una società viva ed operante, malgrado l'assenza di qualsiasi distinzione cetuale<sup>112</sup>.

D'altronde, – al di là di consimili contingenti elusioni del problema dell'*élite*, arduo nel contesto di una società invecchiata e complessa – è proprio questo quesito politico dell'irreperibile *ceto ausiliario di governo* che assilla a lungo Tanucci, il quale sa perfettamente di doverne comunque inquadrare il carattere e l'opera nel contesto sostanzialmente assolutistico della monarchia carolina. Ed è sin da qui che Tanucci raffronta l'istanza di una tale *élite* a quello che deve accettare come il principale obiettivo della monarchia carolina, che nel suo riformistico edificarsi tenta di imbrigliare la società civile (e più in generale l'intera vita politica del Regno) a due diversi livelli contestualmente.

Al livello centrale, torna utile alla monarchia un criterio élitario inteso a superare in sostanza le antiche distinzioni cetuali-funzionali, con la costituzione di un *ceto di funzionari*, anzitutto attraverso lo strumento delle '*segreterie*', con le quali rendere possibile al tempo stesso un duplice obiettivo. Si tratta infatti, pensa all'inizio Tanucci, sia di valorizzare le individualità più attive e capaci, favorendo anche dei '*roturiers*' (come è il caso – segnalato dalla Maiorini –, dell'Aiutante di camera Almerigo Pini), sia sottrarre personalità al ceto nobiliare, attirandole al servizio di questi '*segre-*

---

<sup>111</sup> "Ma la toga è qui conculcata liberamente. [...] I poveri togati, memori dell'antica potenza e della repubblica stabilita colla loro giurisprudenza un tempo signoreggiante, deplorano il perduto onore [...]" (TANUCCI, [Lettera al signor principe Corsini, del 13 febbraio 1751], in: *Epistolario*, II, p. 622).

<sup>112</sup> "Tornano oggi a Roma – scrive nella stessa lettera al Corsini – i signori Guadagni, e Sanminiati, dopo averci dato il contento di veder in loro quanto sia più di Napoli viva ancora, amabile, culta, Firenze, benché senza tanta toga, tanti baroni, tante dignità, tanta milizia, tanto paese [...]" (*Ib.*, p. 623).

tari' e quindi rendendole subalterne alle iniziative ministeriali ed alle abitudini autoritarie della Corte<sup>113</sup>.

In effetti, anche a livello periferico, la costituzione di una nuova *élite* (intesa appunto a superare i rigidi confini di ceti) si palesa nella strategia rivolta ancora ad attirare fuori dell'alveo della mentalità familiare, dinastica, patrimoniale, anche quei membri della nobiltà meno inclini a subire l'attrattiva della vita di Corte o del servizio ministeriale agli ordini dei 'segretari'.

In quest'altro senso, appunto relativamente qui al livello periferico, la monarchia dimostrava di affidare alti incarichi amministrativi a personalità di estrazione nobiliare, ma appartenenti all'esercito, e quindi legati al sovrano da un patto di fedeltà, e molto sensibili all'impegno d'onore e di obbedienza nell'espletamento di un servizio burocratico eseguito con criteri di immediatezza e perentorietà specifici della mentalità militare<sup>114</sup>.

In questo contesto, prende forma il proposito carolino di definire un'*élite* di matrice extra-cetuale, a cui affidare i compiti del nuovo organismo dei 'presidi provinciali', sostitutivi dell'inefficace controllo politico delle province sin lì inadeguatamente svolto dalle *Udienze reali*. E queste peraltro titolari di funzioni essenzialmente giurisdizionali, funzioni che in quanto tali si erano rivelate inefficaci nel controllare lo strapotere dei baroni. Un tratto peculiare di questa nuova *élite* era non solo, anche qui, l'appartenenza al ceto militare, ma soprattutto l'impiego di personalità che solo inizialmente provenivano dalla *nobiltà di seggio* della capitale, in quanto – attorno agli anni Cinquanta del XVIII secolo – si era affermato il criterio di una scelta a favore di individui appartenenti alla nobiltà estranea al Regno. Allora, era stato proprio Tanucci a voler procedere direttamente alle nomine, persino superando le terne preparate dalla *Camera di Santa Chiara*, e destinando tutti i presidi vacanti a dei militari, di alto grado, ma non regnicoli<sup>115</sup>.

In tali decisioni vi era palese la contrapposizione fra la nuova *élite* e la *nobiltà cetuale*, che appariva al Tanucci ancora troppo arroccata nella difesa ad oltranza delle proprie posizioni di privile-

---

<sup>113</sup> MAIORINI, *Nobiltà napoletana e cariche amministrative...*, cit., p. 312, n. 13.

<sup>114</sup> *Ibidem*, pp. 312-313.

<sup>115</sup> *Ibidem*, pp. 313-314. La stessa A. indica la persistenza di questa politica, e l'adesione ad essa del Tanucci, riferendosi alla lettera inviata a Losada il 23 dicembre 1760 (TANUCCI, *Epistolario*, IX. 1760-1761. A cura di M.G. Maiorini. Roma, Edizioni di Storia e letteratura, 1985, p. 221).

gio, chiusa ad ogni osmosi e complementarità con altri ceti, infine preoccupata solo di assicurare alla propria persona ed alla propria famiglia cariche e rendite. Questo è il convincimento che Tanucci palesa negli anni seguenti. Come può vedersi, fra l'altro, in dichiarazioni come quella per cui anche le migliori inclinazioni del ceto medio vengono corrotte appena in esso si accendono ambizioni di nobilitazione<sup>116</sup>.

In questo momento Tanucci non esclude comunque che, più in generale, i sentimenti di appartenenza e di partecipazione siano presenti nella nobiltà e nello stesso popolo. Il fatto è che poi questi sentimenti vengono subito corrotti da avvocati azzecagarbugli, da frati e soprattutto dai gesuiti, per cui non resta ormai che ricercare – dove c'è ancora – un forte sentimento di onore e di fedeltà soprattutto nel ceto militare. Per cui è giusto, sottolinea Tanucci, che tanti militari vengano da Carlo III elevati alla nobiltà, anche se – aggiunge – è arduo dire sino a quando questo criterio sarà seguito dalla Reggenza e dal giovane Ferdinando<sup>117</sup>.

Ma questo richiamo alle virtù etiche ed 'eroiche' del sovrano sino a che punto rende Tanucci insensibile a quel nuovo ruolo culturale politico cui la nobiltà europea sembra in quegli anni aspirare, ponendosi come rappresentante della volontà della nazione?

È precisamente dalle sue sopra considerate formulazioni che si evince il travaglio di Tanucci nel proposito di ridefinire il significato ed il ruolo della nobiltà nel contesto della monarchia carolina. Un compito arduo tanto più nell'urgenza di trovare una possibile

---

<sup>116</sup> “[...] Questa nobiltà, Signor principe – scrive a Iaci, il 16 dicembre 1760 –, non ha altra idea che di parentadi, di avanzamenti, di danaro; vengono questi che chiamano beni e ricchezze o da virtù, o da vizio. Dicono chiaramente che stimano chi sa far il fatto suo. La virtù è rarissima, e l'eroismo inaudito; pazzia tra questi magnati è il disinteresse e la gloria. Ridono, se sentono lodar uno per integrità, per pulizia. Qualche virtù e onore nella gente di mezzo, che vive dell'entrate proprie, fino però che si tien lontana dallo stimolo della nobiltà, subito che l'invoade si comincia a fare un falso processo per un abito di Malta, e con altre falsità si burla una casa senese, genovese, veneziana, bolognese per far un nobile matrimonio, che mette poi in impegni l'azienda, e si entra nel vortice degl'intrighi” (ID., [Lettera al principe di Iaci, del 16 dicembre 1769], in: *Ibidem*, pp. 207-208).

<sup>117</sup> “Li temperamenti – continua nella stessa lettera a Iaci – sarebbero non solamente buoni, ma ottimi ancora della nobiltà, e del resto del popolo; ma il pagliettismo, e li frati, e particolarmente Gesuiti, hanno guasto e corrotto il buono della natura colla dottrina pessima, e coll'esempio. [...] Il Re col suo grand'esempio, colle sue massime eroiche, col suo buon cuore, col rigore alternato di dolcezza, e d'umanità ha fatto non poche conversioni portando molta nobiltà al militare, e veramente sono in questa classe molti soggetti pieni di onore, e capaci di ben servire, e più avrebbe fatto [...]” (ib., p. 208).

*élite* ausiliaria alla sua opera di governo, di distinguere la funzione ed il ruolo contro i ceti privilegiati, i quali si dimostravano restii, se non sempre ostili, ad un sostanziale rinnovamento delle strutture cetuali e dei rapporti con il potere.

Se del tutto evidente è l'accento critico, talvolta 'feroce', posto nella sua riconsiderazione della nobiltà, spinto sino a stigmatizzarne l'ideologia – come ha precisato Vallone<sup>118</sup> –, d'altro canto Tanucci avverte costantemente come una precisa esigenza nella sua opera di governo la ricerca di un equilibrio fra i ceti. Negli anni cinquanta la ritiene possibile basandosi appunto sulla valorizzazione dei patriziati civici, della nobiltà periferica (i cosiddetti *patriziati civici*), in funzione di contrappeso al grande patriziato della capitale, arroccato nella difesa delle proprie posizioni<sup>119</sup>. In questa prospettiva, la riforma delle *nobiltà civiche* poteva essere la soluzione adatta a riequilibrare il sistema cetuale e predisporlo al disegno restauratore di una monarchia nazionale.

Sulla base di questa iniziale distinzione fra, da un lato, i *patriziati provinciali e periferici* (da cui venivano scelti i *presidi provinciali*) e, dall'altro lato, il *patriziato napoletano* (che appunto accoglieva le famiglie infeudate delle più importanti città del Regno), Tanucci dispiega un costante atteggiamento critico nei confronti della nobiltà dei *Seggi* o delle *Piazze* napoletane, nel fondato convincimento della consustanzialità tra patriziato napoletano e nobiltà feudale<sup>120</sup>. Del resto, a riprova di questa coincidenza c'era stata, nel 1733, l'opposizione delle *Piazze* di Napoli al progetto di istituzione del Banco di San Carlo, destinato a ricomprare gli 'arrendamenti' posseduti dalla feudalità titolata. Una manovra necessaria per consentire allo Stato una gestione diretta e programmata dei vari tipi di entrate. In quell'occasione i nobili delle *Piazze* napoletane, esclusa quella del 'popolo', riuscirono a far bloccare il progetto<sup>121</sup>.

Tuttavia, qui molto opportunamente la critica pone l'accento sul fatto che la fondatezza delle accuse di Tanucci ai *Seggi* per un verso trascura che non solo a Napoli, ma in ogni grande città demaniale, ormai da quasi due secoli si era formato un *ceto civico* che sarebbe stato il nemico naturale dei baroni. Di questo nuovo ceto

---

<sup>118</sup> Giancarlo VALLONE, *Tanucci e i patriziati cittadini del regno di Napoli*, in: Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita..., cit., p. 231.

<sup>119</sup> *Ibidem*, p. 233.

<sup>120</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>121</sup> *Ibidem*, pp. 233-234.

la monarchia potrebbe giovargli, a patto di operare una riforma strutturale dell'ordinamento civico, sia nel senso di potenziare, uniformandolo, il ceto più importante della città, sia nel senso di stabilire il necessario collegamento organico fra i vari ceti cittadini ed il governo centrale<sup>122</sup>.

Vero è che anche Tanucci ha ben presente in quegli anni la legge toscana per il regolamento della nobiltà, del 1750, ma il correlativo napoletano di questa legge, al quale lui stesso non era certo estraneo (ossia il *Regale dispaccio* del 20 gennaio 1756), esprimeva un'ispirazione forse ancor più assolutistica di quella toscana. Nel *Regale dispaccio* si distinguevano tre tipi di nobiltà riconosciuta dal sovrano (peraltro non diversamente, sul piano formale, dalle coordinate concettuali consolidate dalla trattatistica).

Anzitutto c'era la *nobiltà generosa*, uno status conferito a chi possedesse (o avesse posseduto) un '*feudo nobile*', o a coloro che fossero stati ammessi al ceto patrizio di una città regia, o anche a chi avesse avuto un antenato '*nobile per privilegio*' (ma a patto che la famiglia avesse poi condotto l'esistenza '*nobilmente*'). C'era poi definita la *nobiltà di privilegio*, uno status riconosciuto a quanti avessero servito nei gradi superiori della milizia, della toga, della Corte e della Chiesa. Al terzo livello c'era quindi la *nobiltà civile*, quale status che distingueva famiglie che avessero vissuto per tre generazioni almeno con decoro e nobiltà<sup>123</sup>.

Così formulata, la ristrutturazione dei ceti imposta da Tanucci e da Carlo III è ben lungi dalla prospettiva organica non tanto della legge toscana sulla nobiltà, ma soprattutto dall'impostazione che del problema della nobiltà civica aveva prospettato Pompeo Neri, quando, nel redigerne i relativi progetti, aveva criticato al tempo stesso sia la situazione di arretratezza dei residui ceti feudali (tali erano già allora definiti in Toscana), sia anche le soluzioni prospettate dagli Asburgo Lorena, improntate ad un'ottica livellante ed accentratrice.

Nella legge napoletana del 1756 si rileva l'intenzione di Tanucci e del Re di non conferire un riconoscimento sostanziale ad un ruolo differenziato della nobiltà secondo diversi ambiti funzionali. I nuovi tipi di nobiltà – sottolinea Vallone – non ruotano affatto sul ruolo cittadino e sulla funzione amministrativa dei nobili,

---

<sup>122</sup> *Ibidem*, pp. 235-236.

<sup>123</sup> *Ibidem*, p. 237.



e tantomeno costituiscono la base di una qualche 'rappresentanza della nobiltà' presso il governo centrale<sup>124</sup>.

La gradazione che il *Dispaccio* pone ha il senso di una gerarchia formale dei diversi tipi di nobiltà, senza alcun riferimento ad un loro effettivo potere o alcuna definita funzione. È una prospettiva puramente onorifica, che avrà il suo epilogo con l'editto del 25 aprile 1800, con cui il vendicativo Ferdinando delimiterà – elencandole in un suo *Libro d'oro* – le famiglie a suo arbitrio 'ascritte' alle *Piazze*, proprio mentre di queste stabilisce la definitiva abolizione e staticizza i membri dei *Sedili* napoletani e delle altre città in un *Registro dei Nobili*<sup>125</sup>.

Sotto questo profilo, potremmo intanto concludere che Tanucci riguarda il problema dell'*élite* come qualcosa da risolvere non solo attraverso la nomina regia dei nobili ed il congelamento del ricambio, ma soprattutto attraverso il rapporto immediato fra sovrano e sudditi, fra potere centrale e periferia. Ecco il suo scopo, anziché concepire una riforma organica della molteplicità dei ceti, dei contesti funzionali e della loro rappresentanza e partecipazione politica<sup>126</sup>. Ed in questo senso la strategia di preferire la soluzione dei *presidi provinciali*, prefigurando l'istituzione degli intendenti, rivela il vero intendimento assolutistico del moderato e pragmatico riformismo tanucciano.

Su questo aspetto insiste anche la più recente analisi storiografica sull'attività riformatrice di Tanucci nel primo periodo, negli anni della Reggenza<sup>127</sup> (a partire dal 1759). Ne risulta adesso meglio definita la centralità del quesito dell'*élite* sia in questa fase iniziale che più in generale nel contesto dell'intera attività dello Statista casertinese. Quantunque con provvedimenti presi a distanza di tempo, ed apparentemente privi di legame e persino contraddittori, risulta ora definibile esattamente questa intenzione di Tanucci, palese già nell'affrontare il riordinamento delle *università* del Regno, particolarmente quelle periferiche, finalizzato a modificare il rapporto fra il governo centrale e le amministrazioni locali.

---

<sup>124</sup> *Ibidem*, p. 238.

<sup>125</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>126</sup> *Ibidem*, pp. 240-241.

<sup>127</sup> M.G. MAIORINI, *Tanucci e il problema della riforma amministrativa durante la Reggenza*, in: *Bernardo Tanucci statista, letterato, giurista. Atti del Convegno internazionale di studi per il secondo centenario della morte (1783-1983)*. A cura di Raffaele Ajello e Mario D'Addio. Volume I, Napoli, Jovene, 1986, pp., 206 e ss.

Un risultato che Tanucci persegue costantemente, sul doppio binario sia di una limitazione dell'autonomia di queste amministrazioni locali in materia annonaria (autonomia sin lì garantita da statuti e privilegi), sia di un progressivo esautoramento delle competenze delle grandi magistrature tradizionali, ossia il *Sacro Collegio* (competente per le controversie riguardanti l'elezione degli amministratori) e la *Camera della Sommaria* (competente per le controversie relative ai conti)<sup>128</sup>.

Il nuovo organismo su cui doveva adesso ruotare il sistema è appunto questo dei *presidi provinciali*, organi di collegamento – come si è visto – direttamente alle dipendenze del governo. Un organismo nuovo, del tutto estraneo alle gerarchie tradizionali, specialmente alle suddette magistrature del *Sacro Collegio* e della *Camera di Santa Chiara*.

In sostanza si è in presenza di un processo eversivo rispetto ai precedenti assetti istituzionali, anche se destinato a perfezionarsi solo molto più tardi, con il *Rescritto* di Ferdinando IV, del 17 ottobre 1775, nel quale si preciserà che in 'materia di annona' i *Presidi delle Province* dovessero procedere assolutamente senza che la *Camera della Sommaria* o lo stesso *Sacro Collegio* potessero inserirsi nelle questioni<sup>129</sup>.

Intanto, però, stava prendendo consistenza la nuova *élite*, proveniente dagli ambienti più diversi, da individui dai quali il disegno riformista di Tanucci riesce ad attirare una forma di consenso alle prospettive del suo nuovo sistema di governo, esercitando cioè un forte richiamo sulle ambizioni della borghesia degli affari, come pure dalla magistratura e dalla stessa nobiltà, in quanto segmenti di diversi ceti<sup>130</sup>, che – comunque – resterebbe da vedere sino a che punto davvero coinvolti nella politica del governo tanto da interessarsi della complessiva situazione economica e dei concreti bisogni dei paesi e delle popolazioni.

In realtà resta ancora da delineare la vera consistenza, il carattere di queste *élites* che la recente storiografia indica come ben determinate nel senso di una coscienza politica<sup>131</sup>. Come pure resta da valutare l'esistenza fra i segmenti dei vari ceti di un "interesse comune, comunque motivato", che permetterebbe di "stabilire

---

<sup>128</sup> *Ibidem*, p. 208.

<sup>129</sup> *Ibidem*, pp. 208-209 ed in n.

<sup>130</sup> *Ibidem*, p. 210.

<sup>131</sup> *Ibidem*, l. c.

un punto di contatto tra l'*élite* dirigente e le istanze riformatrici", e quindi di aprire la via ad una collaborazione tra intellettuali e governo, che – si afferma – sarebbe già in atto nel periodo della Reggenza<sup>132</sup>.

Intanto, parrebbe trattarsi di un'*élite* costituita da intellettuali di diversa estrazione, che la Reggenza impiega proprio in funzione di contrasto con le magistrature tradizionali, come si vede in due episodi che la Maiorini definisce fondamentali nel processo di riforma amministrativa in questione. Nel 1760 viene infatti creata una *Giunta per il sollievo delle Università*, "su proposta del Sannicandro, uno dei reggenti e aio del re, e del Segretario d'Azienda Giulio Cesare D'Andrea"<sup>133</sup>. L'iniziativa sarà seguita, due anni dopo, nel 1762, dalla costituzione di una *Conferenza per le Università*.

Tuttavia, Tanucci (peraltro d'accordo con Carlo III) dapprima non ritenne che consimili organismi fossero uno strumento adeguato alla riforma dell'amministrazione che lui aveva in animo di realizzare. La *Giunta per il sollievo* gli appariva in effetti un organo formato da privati, e d'altro canto Tanucci in quel momento palesò la convinzione che non ci volessero nuovi organi, bensì potenziare le istituzioni esistenti, in modo tale da conseguire l'armonico equilibrio del sistema<sup>134</sup>.

Successivamente, l'aggravarsi della situazione e la palesata inaffidabilità degli stessi organi amministrativi centrali e periferici lo indussero all'adozione proprio di un organismo straordinario, estraneo alle magistrature centrali e locali, e direttamente dipendente dal sovrano, ossia le '*giunte*', cui ampiamente si fece da allora ricorso (con la *Giunta dei Residui*, la *Giunta dell'Annona*).

D'altra parte, il punto di forza del riformismo tanucciano resta ancora affidato soprattutto ai *Presidi provinciali*, dei quali progressivamente si rafforzano le competenze, definite nei termini di un nuovo ruolo<sup>135</sup>. In questi primi anni '60, Tanucci decide pertanto di far leva su quella che del resto era stata la tendenza presente nel Regno sin dagli anni '50, con la pratica di attribuire la funzione di '*presidiati*' a dei militari (piuttosto che ai '*togati*' o ai '*nobili di Piazza*'). È un aspetto saliente della volontà di costituirsi un'*élite* fedele, di nuova estrazione, capace di spezzare il fronte nobiliare,

---

<sup>132</sup> *Ibidem*, p. 213.

<sup>133</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>134</sup> *Ibidem*, p. 219.

<sup>135</sup> *Ibidem*, pp. 225-226.

appunto attraendo molti giovani della 'nobiltà di piazza' nel corpo degli ufficiali. Un'élite in certa misura formata da elementi nuovi, almeno nel senso di individualità svincolate dalla mentalità angustamente familiare, dinastica, cetuale. In questo Tanucci riprende la politica che era stata seguita per gli stessi 'segretari di Stato'<sup>136</sup>.

Ora, sino a che punto, intanto, questa nuova élite di alti ufficiali militari corrispondeva all'emergere "di un ceto di cittadini attivi e benestanti, che contrastava il predominio dei ceti privilegiati", esprimendo un deciso "mutamento dei rapporti sociali"<sup>137</sup>? È davvero questo ceto l'élite "di funzionari illuminati" al centro della più recente riconsiderazione storicista<sup>138</sup>?

Recentemente un ulteriore approfondimento analitico pone in sede storiografica l'accento sulla persistenza nella riflessione del Tanucci della nozione di élite come problema aperto, mai definitivamente risolto e continuamente da riconsiderare. E proprio perché la sua 'nuova classe politica', intravista al di là delle tradizionali strettoie cetuali, assume nel Tanucci stesso di volta in volta diversi caratteri e contenuti.

In linea generale, si potrebbe dunque dire che una tale élite parrebbe risultare dalla contingente aggregazione (attorno alle direttrici di riforma intraprese) di personalità di diversa origine, sia formatesi nell'esercito, sia emergenti dai ranghi tradizionali. Ossia si tratterebbe di un'estrazione sociale non solo da segmenti del 'ceto togato' (già titolare, nel precedente regime, della funzione giurisdizionale espletata al livello politico-istituzionale, più che solo a quello privatistico), ma anche da componenti del 'ceto nobiliare'. E qui soprattutto costituite da individualità che si palesano già motivate nel senso di ritrovare un proprio status nella funzione di difesa militare della compagine sociale.

Ora, di contro alla peculiarità neo-illuministica cui la storiografia – da Venturi ad Alatri – ha negli scorsi decenni svalutato come retrivi e 'tradizionalisti' questi segmenti cetuali e le loro istanze, non sembra si possa né fondatamente liquidare il ceto togato come semplice espressione di interessi di mera conservazione di privilegi, né tanto meno escludere una valenza politica al tentativo della nobiltà napoletana – proprio nel conflitto col Tanucci, du-

---

<sup>136</sup> *Ibidem*, pp. 226-227.

<sup>137</sup> *Ibidem*, p. 234.

<sup>138</sup> Qui la Maiorini (*ib.*, pp. 234-236 in n.) si riferisce a: P. VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, Laterza, 1962.

rante la Reggenza, fra 1759-67 – di promuovere un avvicinamento ed una convergenza di interessi con il ceto togato, e precisamente con i consiglieri della prestigiosa *Camera Reale*<sup>139</sup>.

A torto – qui come nel caso della Francia – si sottovaluta (qualificandola come mera pretesa conservatrice di riacquisire una ‘rappresentatività politica’) l’ambizione di questa nuova *élite*, che invece si rivela come un ceto sostanzialmente nuovo nelle sue motivazioni e nella sua diversificata provenienza. Se per un verso è costituita da individui e gruppi di estrazione nobiliare, questi non sono più fermi ad una concezione integralistica del proprio ceto, e d’altro canto è formata anche da componenti borghesi, provenienti dal *ceto togato*, ed anch’essi consapevoli di dover trovare un nuovo spazio rispetto a quello tradizionale di cauto controllo giurisdizionale della monarchia.

Il problema è dunque ben più complesso di schematismi storiografici a lungo invalsi. E può essere affrontato solamente con una periodizzazione dell’atteggiamento dello stesso Tanucci, relativo all’*élite* ed al sistema istituzionale della monarchia assoluta. A questo riguardo, l’indagine storiografica ha giustamente individuato nei primi anni Sessanta nello Statista casentino un ripensamento critico della monarchia carolina.

Un ripensamento che in definitiva nasce e si conclude nel segno di un ‘modello ideale’, se non proprio utopico<sup>140</sup>, – come si legge espressamente nella lettera al Galiani del 14 novembre 1761 – ossia nel referente ad una nuova magistratura che sia in grado di coadiuvare il sovrano nel governo.

Un’*élite* appunto di estrazione non immediatamente cetuale, non ‘cooptata’ nemmeno dall’ordine togato (per tanti versi prossimo alle finalità della monarchia).

Ma doveva trattarsi di un’*élite* che fosse l’espressione di una scelta meritocratica, basata sul prestigio professionale, sull’opinione, sulla ‘fama pubblica’. E soprattutto, appunto, di estrazione la più diversa, cioè dalla professione militare, dai magistrati popolari o persino dalla Corte.

Un *corpo senatorio*, dunque, o addirittura un organismo ‘parlamentare’, ma comunque un’*élite* necessaria ed indispensabile

---

<sup>139</sup> MAIORINI, *Nobiltà napoletana e cariche amministrative...*, cit., p. 319.

<sup>140</sup> Maria Claudia FERRARI, *Introduzione a: TANUCCI, Epistolario. XII. 1763-1764* [to. I-II]. A cura e con introduzione di M.C. Ferrari. Napoli, Società napoletana di Storia patria, 1997, Tomo I, pp. xl-xli.

al legittimo esercizio della sovranità, ossia alla tutela della libertà popolare, sia contro le ingerenze ecclesiastiche, sia contro ostilità esterne o interne, tali da minacciare la sopravvivenza della compagine o alterarne il necessario equilibrio delle parti<sup>141</sup>.

Un *modello ideale* di riforma che Tanucci spinge fino alla riproposizione del '*modello di governo misto*', nel contestuale raffronto fra le forme antiche e presenti di questo sistema, ora unitamente ad una serena rivalutazione dei suoi aspetti sia positivi (tali per la concezione complessa dell'ordine sociale, costituito da una pluralità elementi e corpi armonicamente connessi) che negativi (tali nel prevalere del particolarismo, dell'egoismo individuale o economico-cetuale). Ecco quanto risulta in quella lettera del 30 ottobre 1762, a Caracciolo, che la recente storiografia giustamente considerata come il punto di massima accentuazione critica da parte del Tanucci dell'assolutismo, nel riferimento a quel *modello ideale*, o *modello di 'repubblica di Platone'* che in questi anni trova un riferimento nel modello costituzionale britannico, inteso, per il lato positivo, come attuale personificazione del '*governo misto*'<sup>142</sup>.

---

<sup>141</sup> “[...] *Mi par così chiaro* – scrive appunto a Galiani, che si trova a Parigi, in questo novembre 1761 – *che la sovranià sicura di se stessa deva aver quel corpo magistrato senatorio o parlamentare il quale stia sempre in atto di supplicare il sovrano a favor della libertà del popolo, contro il fuoco ecclesiastico, contro qualunque violenza esterna, contro qualunque corpo estraneo, velenoso, difforme, che entri a guastar l’equilibrio di tutti li componenti dello Stato [...]. Intendiamoci bene. Sovranità sicura di se stessa, popolo culto, magistrato ossequioso tutto quanto creatura del sovrano, il quale lo faccia, e lo disfaccia se vuole, ma non voglia mai e non dichiarar mai di non volere. Lo ami, lo stimi, l’obbedisca, e lo comandi, e lo sgridi talora, ma subito l’accarezzi. Già s’intende che lo abbia scelto bene, lo abbia praticato, lo sappia stimato dal popolo per dottrina, per probità, per contegno; si intende ancora scelto regolarmente, e sistematicamente, cioè non per nomina di togati ma per fama pubblica attestata dal Consiglio di stato, composto di gente varia, militari, seniori del popolo, e della Corte [...]*” (TANUCCI, [Lettera al Galiani, del 14 novembre 1761], in: *Epistolario*. X. 1761-1762. A cura di M.G. Maiorini. Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988, p. 290).

<sup>142</sup> “[...] *Ma questa è una repubblica di Platone, dirà Vostra Eccellenza ed io son consentente; dunque io finisco coll’intatta mia rusticità; e voi altri signori giovini, sottomettete li colli al giogo dei francesi e degli inglesi; ma state sicuri di che non lo scuoterete, finché le vostre nazioni non avran fatto quello che hanno fatto gli inglesi, cioè propositionem paucorum, deliberationem plurium, decisionem unius, quanto alla formalità. Allora potrete pretendere a grandi nazioni, ove una puttana [...], ove un bigotto [...], ove un ministro, o mercante, o superbo, o ipocondriaco, non possan disporre dell’intera nazione ove tutti servano, e perciò tutti facciano i fatti loro privati, senza alcuna cura del pubblico bene e di quello del sovrano [...]*” (ID., [Lettera a Caracciolo, del 30 ottobre 1762], in: ID., *Epistolario*. XI. 1762-1763. A cura e introduzione di S. Lollini. Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1990, p. 492).

È questo sistema politico ed istituzionale che fa la forza della Francia – e soprattutto dell’Inghilterra, in quanto monarchia assurta al rango di *Stato nazionale*, dotato di una tale complessa ed armonica vitalità senza cui non potrebbe nemmeno immaginarsi la sua potenza marittima e commerciale<sup>143</sup>. Del tutto vano – come Tanucci ammonisce gli Italiani – è cercare di fronteggiare, e tanto meno imitare questo modello mercantilistico, che è il risultato parzialmente positivo e comunque certamente non la causa prima del buon governo dell’Isola, dal momento che sempre l’interesse nazionale deve venir prima di quelli privati e cetuali<sup>144</sup>.

Se è indubbio che riemerge qui il suo indomito spirito repubblicano, tanto da indurlo a pronunciare un parziale *‘de profundis’* della monarchia assoluta, di cui pure ha ben presente i meriti (quali l’affermazione della sovranità dello Stato di contro alle forze particolaristiche e centrifughe della società di corpi medievale), – tuttavia in questo momento Tanucci avverte l’impellenza di una profonda riforma istituzionale, per cui il ‘popolo’ potesse avere una qualche forma di partecipazione, diventando soggetto attivo della politica, senza che tuttavia che questa personificazione della sovranità dovesse sfociare in quella mera rappresentanza degli interessi materiali realizzata nel parlamento britannico, secondo Tanucci palesemente finalizzata alla difesa del profitto privato e degli interessi individuali<sup>145</sup>.

Da qui il ripensamento di questi anni 1762-64 sulla natura e la funzione dello stesso *Parlement* parigino, anch’esso considerato non più solo nei suoi lati negativi, ma anche in quelli positivi. Qui la prospettiva anti-gesuitica ed anti-curiale si sviluppa in Tanucci argomentandosi in una linearità dei nessi politici ed istituzionali fra ‘popolo’, ‘parlamento’ e ‘sovrano’<sup>146</sup>. I parlamenti avrebbero potuto svolgere una funzione di mediazione fra sovrano e popolo: intanto – come in Francia – con il controllo dell’istruzione (strumento principe utilizzato dagli ecclesiastici per il controllo delle coscienze), ma anche con un controllo della gestione finanziaria da parte della Corte e dai funzionari dello Stato, affetta da malversazioni e ladrocini<sup>147</sup>.

---

<sup>143</sup> M.C. FERRARI, *Op. cit.*, p. xxxix.

<sup>144</sup> *Ibidem*, p. xl.

<sup>145</sup> *Ibidem*, p. xxxviii.

<sup>146</sup> *Ibidem*, p. xxxix.

<sup>147</sup> *Ibidem*, pp. xxxix-xl.

Nondimeno, pronunciata la critica alla monarchia, ecco che in Tanucci di nuovo si delinea il contrasto fra il suo *modello ideale* di 'respubblica' e la concreta situazione politica. Si poneva cioè il quesito di fondo della nuova *élite*, cioè delle modalità di selezione di questo personale parlamentare, sin lì – nell'esempio francese – costituito dal *ceto togato*, da giuristi che però avevano ottenuto le loro cariche venalmente, acquistandole, più che per meriti eminenti.

Dunque, proprio questa venalità delle cariche era quanto si sarebbe dovuto evitare a Napoli. Tale era il limite di un'*élite* che non avrebbe dovuto essere formata come in Francia da un migliaio di famiglie 'sovrane'. Altrimenti, anche a Napoli, questo *ceto privato* avrebbe avuto nelle sue mani una funzione di *controllo politico*. Secondo Tanucci, il giusto correttivo – come si legge nella lettera a Cantillana del 17 dicembre 1763 – a Napoli come a Parigi doveva, e poteva, essere solo il riacquisto della cariche da parte del sovrano ed il loro affidamento a persone capaci e meritevoli della sua stima<sup>148</sup>.

Ad un simile *modello ideale* di *élite*, in seguito Tanucci doveva riferirsi con dubbi, esitazioni ed incertezze, per l'incidenza che nella sua teorizzazione avranno sempre più le crescenti difficoltà progressivamente incontrate, a partire dalla crisi economica, dalla carestia e dal persistente contrasto con la nobiltà della capitale. Da questa situazione si accentua una sua prospettiva polemica, ossia la considerazione solo in negativo appunto della nobiltà. Soprattutto avversa gli risulta quella degli *Eletti di Citta*, la nobiltà napoletana che più rivendica un suo ruolo di *rappresentanza nazionale*. In questa fase, come si vede dalle lettere a Squillace, nel 1765, ci troviamo al cospetto del momento forse più problematico della riflessione tanucciana sul quesito dell'*élite*.

Il cambiamento rispetto a quanto si è precisato per gli anni precedenti si riscontra da diversi elementi. Intanto – come si può

---

<sup>148</sup> “[...] Essendo cotesti parlamenti composti di gente che ha comprato per sé e per suoi discendenti la toga, [...] sarebbe il Regno e lo Stato in mano ad un migliajo di famiglie sovrane. Ricomprate prima tutte le toghe e, introdotto il darsi dal Re ‘toties quoties’ a persone da lui scelte, le quali temano di essere spogliate, diverrà poi fattibile il dare ai parlamenti un pacifico possesso di consultare su tutti gli affari gravi della monarchia. E sarà meglio pel Re questa piccola catena che quel dispotismo del gabinetto che è tanto sottoposto alle sorprese della mala gente, che abusa della bontà del Re e se lo divora [...]” (TANUCCI, [Lettera a Cantillana, del 17 dicembre 1763], in: *Epistolario*. XII, cit., tomo 2, pp. 687-688).



vedere, fra l'altro, dalla lettera a Caracciolo, del 15 giugno 1765<sup>149</sup> – adesso Tanucci svaluta completamente l'idea di 'nazione', criticando decisamente questi sentimenti di 'patria' e di 'patriottismo' che anni prima aveva invece ascritto a merito delle nazioni francese ed inglese, evocandone l'esempio per la nazione napoletana. Al contrario, ora vede in questi sentimenti solo l'aspetto negativo, egoistico, aggressivo. E sotto questo profilo Tanucci avrà poi modo di rendersi conto dell'errore di sottovalutare queste istanze nazionalitarie, come riconoscerà molto più tardi – nel 1782 – riguardo alle colonie inglesi dell'America settentrionale, denunciando l'errore britannico di averle troppo a lungo coartate e represses<sup>150</sup>.

Appunto nelle lettere a Squillace, nel 1765, si avverte questo marcato cambiamento di prospettiva rispetto alla concezione dell'*élite*. Quanto adesso preme al Tanucci è il *controllo politico* di una situazione altamente instabile. Un controllo che richiederebbe un interlocutore affidabile, al livello immediatamente esecutivo, per un complessivo riequilibrio del sistema dei rapporti fra i ceti e le istituzioni.

Ecco la problematica che impronta l'intero decennio 1765-75, riconducibile ai due quesiti di fondo che Tanucci deve affrontare, ma le cui soluzioni rivelano un'antinomia, un'insoluta contradditt-

---

<sup>149</sup> Indicando negli Inglesi e nei Francesi questo egoismo nazionale, Tanucci osserva quanto segue. "[...] Viaggiano dunque codesti senza scienza; dunque il grave virus della patria e patriottismo è intrato nei loro liquidi, e questo tartaro ingombra li solidi loro. [...] Non è condotta più inesplorata, più puerile, più stolta del patriottismo. Son sassi, campi, aria, acqua, uomini che si sono casualmente impossessati della nostra immaginazione le forze del patriottismo, che porta a disprezzare le altre nazioni, e più le più riguardevoli, concorrendo per questo colla temerità del pregiudizio l'amor proprio e l'invidia a farsele nemiche. [...] Accordo che il fanatismo della patria abbia prodotta a più di un popolo la potenza e le conquiste; ma questa potenza nazionale è uno spettacolo altrui, che a ciascun componente di quella potente e conquistatrice nazione o reca incomodo, o nega quella fisica e quieta giocondità alla quale, bene esaminata la nostra coscienza, sentiamo che la nostra macchina aspira" (TANUCCI, *Epistolario*, XV. 1765. A cura di M.G.Maiorini. Napoli, Società napoletana di Storia patria, 1996, pp. 446-447).

<sup>150</sup> Il 15 luglio 1782, scrivendo a Carlo III, Tanucci esprime il timore che, come si sta verificando nell'America settentrionale, il prevalere di egoismi privati, che costituisce una violenza fatta agli interessi di tutta la società, finisca ineluttabilmente per produrre una reazione rivoluzionaria. "[...] La natura dice, che non è durabile quel che è violento, e pur troppo lo dicono le istorie, e ultimamente lo dicono le Colonie Inglesi della stessa America, l'esempio delle quali è un tormento della mia mente, che vorrei cacciare, ma cacciato talora, ritorna poi, e non mi permetterà di scordarmi che interesse e avidità dei privati Inglesi, e Francesi han fatto l'origine ond'è venuto l'incendio di questa Guerra [...]" (TANUCCI, *Il tramonto di Bernardo Tanucci nella corrispondenza con Carlo III di Spagna. 1776-1783*. A cura di Luigi Barreca. Palermo, U. Manfredi, 1976, p. 410).

torietà fra *modello ideale*, che lui stesso definisce come l'*ideale di 'repubblica di Platone'*, e – sull'opposto versante della sua riflessione e della sua attività di governo – quel *modello pratico di riforma* che alla fine è quello da lui stesso concretamente perseguito.

Per un verso, infatti, c'è la ricerca del 'consenso', la via di una nuova 'legittimazione' della monarchia, dopo l'originaria legittimazione basata sulla conquista, fonte di un diritto originario, sovrano, autonomo rispetto alla stessa società civile<sup>151</sup>. E comunque si trattava di una forma di legittimazione che consiste su una nozione abbastanza indefinita di 'consenso', riferita cioè al 'tribunale dell'opinione', alla 'sfera pubblica', e persino all'evocazione di un'embrionale forma di 'patriottismo di Stato'<sup>152</sup>. Un consenso, peraltro, di segno opposto a quello di una non voluta legittimazione (non ricercata nemmeno da parte degli ordini tradizionali)<sup>153</sup> che avrebbe implicato una riconsiderazione della società civile come '*società di corpi*', o '*società di ordini funzionali*', che non era certo nelle intenzioni assolutistiche del sovrano.

E del resto, una tale *società di corpi* (qui: SDC) – o di ordini funzionali in senso politico oltreché cetuale-privatistico (qui: SOF) – avrebbe implicato a Napoli una ridefinizione delle distinzioni funzionali dei ceti tradizionali, dunque una loro rappresentanza politica, cosa che Tanucci confutava nel corpo degli *Eletti di Città*, stentando a definirla e tanto più ad identificarla in un'*élite* o qualsiasi altro organo che fosse davvero autonomo dalla volontà personale del sovrano<sup>154</sup>.

Consenso, dunque, che Tanucci considera invece da ricercare e conseguire lungo un duplice diverso binario. Intanto, nel 'controllo politico' sulla società nel suo complesso. Inoltre, una vicendevole interazione (tutta da definire ed impiantare) fra governo e *ceto togato*. E quest'ultimo identificato come l'espressione vivente, come la selezione spontaneamente scaturita dalla complessiva interazione fra i ceti<sup>155</sup>. A dar consistenza a questo disegno, lo strumento delle '*giunte*' – come si è accennato –, finirà per sembrare a Tanucci il possibile protagonista di questa tentata sintesi fra un

---

<sup>151</sup> M.G. MAIORINI, *Autorità regia e libertà della nazione: il controllo politico a Napoli nel Settecento*, in: *Stato, autorità, libertà. Studi in onore di Mario D'Addio*. A cura di Luigi Gambino. Roma, Editrice Aracne, 1999, p. 392.

<sup>152</sup> *Ibidem*, p. 393.

<sup>153</sup> *Ibidem*, p. 392.

<sup>154</sup> *Ibidem*, pp. 394-395.

<sup>155</sup> *Ibidem*, p. 390.

indefinito 'consenso popolare' ed un efficace 'controllo politico' sopra l'eventuale nuova *élite* (la quale comunque avrebbe dovuto essere formata da personalità eminenti ma selezionate dalla Corona).

Sarà un'illusione che proprio verso la fine del decennio 1765-75 verrà smentita dalla rinnovata alleanza fra *ceto togato* e nobiltà. D'altra parte, sin dagli inizi di questo processo, è proprio l'*Epistolario* che Tanucci intrattiene soprattutto con Squillace a rivelarci mai sopite incertezze ed oscillazioni di questa ricerca dell'*élite*. Una travagliata ricerca in cui l'unico punto fisso è una pregiudiziale avversione di Tanucci per la '*nobiltà di Piazza*', per gli *Eletti di Città*. Ceti privilegiati che, secondo lui, erano preoccupati solo di interessi personali e cetuali, nella difesa di privilegi poco convincentemente argomentati con il primato del sangue, e purtroppo spalleggiati dagli stessi *Reggenti*<sup>156</sup>.

A questa nobiltà "*povera assuefatta a vivere di latrocinio sull'amministrazione dei fondi della Città*", assetata di denaro, disposta ad ogni malversazione ed alleanza<sup>157</sup>, Tanucci oppone volta a volta le più diverse evocazioni del solo antagonista capace di riaffermare lo spirito pubblico.

Ora, questo antagonista alla corrotta società cetuale è proprio la volontà personale del sovrano (con cui Tanucci identifica lo Stato ed il custode del popolo)<sup>158</sup>.

Ora, per l'insorgere di dubbi sulla 'volontà sovrana' (nell'approssimarsi la fine della minorità di Ferdinando), Tanucci confessa a Squillace (nella lettera del 5 marzo 1765) che forse ormai ogni speranza vada riposta nel 'pubblico', in cui prefigura la fonte primaria della nuova *élite*, quantunque non andando oltre la generica

---

<sup>156</sup> "[...] *Li parentadi tirano il resto della nobiltà. Questa oziosa empie delle sue esclamazioni tutte le conversazioni. Tutto questo tira li Reggenti del paese, li quali dicono che Reggenti son per oggi e per domani, ma cavalieri di Piazze, ma parenti, ma alleati col capo della Nobiltà devono esser sempre*" (TANUCCI, [Lettera a Squillace, del 2 aprile 1765], in: *Epistolario*. XV. 1765. A cura di M. G. Maiorini. Napoli, Società napoletana di Storia patria, 1996, p. 267).

<sup>157</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>158</sup> "*Ha sempre stimato conveniente che il Re comandi e governi liberamente, essendo egli la persona destinata da Dio al popolo. Senza parenti, senza passioni, senza alcuno di quei stimoli che alienano il cuore e lo spirito dei privati dal ben pubblico, il Monarca è il vero parente e fratello del pubblico e dello Stato, ed ha comune l'interesse. Dunque ho combattuto questa feccia di passioni private che sono Eletti, piazze ecc. [...]*" (ID., [Lettera a Squillace, dell'8 gennaio 1765], in: *Ib.*, p. 45).

dichiarazione che “sono nel pubblico persone savie moltissime”, che detestano gli *Eletti*<sup>159</sup>.

Ora il correttivo è ancora una volta il ‘governo misto’, a riprova della persistenza nel Tanucci di un ‘modello ideale’, di un ‘ideale repubblicano’ di società complessa, che – per quanto anche qui si riduca al primato della volontà del sovrano (ben poco controllata o controllabile da ‘senati’ o ‘parlamenti’) – tuttavia anticipa significativamente una parte rilevante delle riforme della monarchia (intraprese da Giuseppe Zurlo) nei decenni successivi, con il limite (peraltro non secondario) di una ferma esclusione di una vera rappresentanza politica della volontà nazionale<sup>160</sup>.

Ora Tanucci considera anche, per un attimo, l’*Eletto del popolo*, l’unico organismo della *Città* ad essere di estrazione borghese o popolare, e di nomina regia, ma che gli si rivela spesse volte irresoluto, pavido, non all’altezza della situazione di fronteggiare gli *Eletti* del ceto nobiliare. Nella citata lettera a Squillace, del 2 aprile 1765, si legge: “V.E. dice che io devo star sempre alla vista su quel che opera la Città. Lo fò, ma l’eletto del Popolo che dovrebbe aiutarmi è pusillanime e contemplativo e non fa l’obbligo suo”<sup>161</sup>.

Sempre nel 1765, scrivendo a Catanti, in aprile, Tanucci esclude recisamente – a smentire l’appassionato convincimento della storiografia antica e recente sull’illuministico primato del commercio

---

<sup>159</sup> “[...] Da qualche mese in qua per tenere in freno il fasto e le passioni mi servo di un’altra riflessione, ed è il da farsi da noi il meno che si possa in questo tempo vicino al fine della minorità, poiché al Re molti parlano, e non pochi sparano delle risoluzioni, e siamo in pericolo col far troppo di trovarci disapprovati e dal Re Padre, e dal Re Figlio, e divenir la favola e l’odio della Corte e del pubblico, il quale non solamente non consiste negli Eletti, e nelle Piazze, ma è nemico fiero e dichiarato di questa piccolissima parte che consiste nelle Piazze, e di queste mormora sempre, e contro queste inveisce, e lo sa fare, perché sono nel pubblico persone savie moltissime, quali non sono nelle Piazze. E queste in quest’anno hanno finito di perder la reputazione, essendosi scoperte tante ladronerie e furberie di chi amministra l’annona e il denaro della Città” (ID., [Lettera a Squillace, del 5 marzo 1765], in: *Ib.*, p. 193).

<sup>160</sup> “[...] Gira e rigira – scrive a Caracciolo, il 2 aprile 1765 – se istromento vi è per governare, egli è la verità costante, l’umanità, la virtù unite alla vigilanza. Vi sono mali che neppur con questo strumento si evitano e pubblici e privati, ma sono minori di quel che sarebbero senza esso. Dunque la forma del governo migliore sarà più ove più di tale strumento. La Democrazia nell’azienda, l’Aristocrazia nella deliberazione, la Monarchia nella risoluzione è creduta da gente savia la miglior forma di governo, ove pur sia il pubblico Censore, o Tribuno della Plebe, o Avvocato del Re, o Fiscale, che si voglia chiamare, creato dal Monarca, il qual Monarca crei egualmente gli Ottimati e approvi li Demagoghi che le Università del Regno ciascuna da per sé proponga al Monarca o suo Vicario Provinciale o commissari di tal Vicario” (ID., [Lettera a Caracciolo, del 2 aprile 1765], in: *Ib.*, p. 263).

<sup>161</sup> ID., [Lettera a Squillace, del 2 aprile 1765], in: *Ib.*, p. 267.

– che la ricercata sua nuova *élite* fosse riconoscibile nei nuovi ceti economici, i quali nel Regno (a differenza di altri Stati in cui si riesce a controllare l'economia) non si rivelano certo animati più dei ceti tradizionali da sentimenti di lealtà verso lo Stato e di fedeltà verso il monarca, ma semplicemente traggono partito dalle disaggregazione sociale e dalla frantumazione della sovranità provocata dai questi stessi ceti privilegiati<sup>162</sup>.

Quel che occorre nel Regno – continua Tanucci in questa lettera al Catanti – è certamente svecchiare l'economia, ma questo non lo possono fare i soli mercanti, bensì l'intervento dello Stato, con una nuova *élite*, appunto degli 'avvocati regi', i quali – a livello delle amministrazioni locali subordinate a degli intendenti regi – possono contribuire ad illuminare nel 'popolo' la parte culturalmente e produttivamente attiva<sup>163</sup>.

Ancora in aprile, a Squillace, reiterando la critica ai *Reggenti* (di nuovo dichiarandoli legati agli *Eletti*, e cioè all'esclusivo perseguimento di interessi familiari e cetuali e del tutto incuranti dell'interesse dello Stato), Tanucci indica la sola alternativa a questo particolarismo nell'impiego di funzionari estranei all'ambiente, come già accadde con quei giudici stranieri di cui si dovettero giovare le repubbliche italiane per porre argine alla faziosità ed al particolarismo<sup>164</sup>.

---

<sup>162</sup> “...] Quella licenza di viaggiare che viene, che è delle onde cha vanno e vengono, senza che faccia alcuna fissa situazione dell'animo. [...] Tanto denaro costò è felicità in qualche grado. Ma senza impiego fisso, e coll'obbligo di stare incerti e del capitale e del frutto [...] quel moto continuo che è necessario pel necessario produce il superfluo, e tutti quei circuiti, e contrattazioni, che il sole risparmiando ai popoli d'Italia li mantiene oziosi, e contenti del poco necessario. Il Wandermister è una comoda bottega del fisco, e dei privati, che suppone un moto mercuriale nell'economia, e continua mutazione di scene. Fedeltà qui uguale non è sperabile. Li Paglietti infiniti, li teologi infiniti, e li Gesuiti infiniti hanno perduta, e soffogata l'onestà pubblica, e la privata” (ID., [Lettera a Catanti, del 16 aprile 1765], in: *Ib.*, p. 305).

<sup>163</sup> “[...] Le manimorte non si possono spegnere facilmente, si deve cominciare col mettere avvocati del Re in tutti li tribunali piccoli, e grandi; proseguir col consegnar l'Azienda all'università subordinate all'intendenze delle provincie fornite parimenti di avvocati del Re. Si devono stampare tutte le istanze di questi avvocati del Re piccoli, e grandi. Così si deve poco appoco illuminarsi il popolo, nelle braccia, e nelle menti del quale sta la base della riforma” (*ib.*, l. c.).

<sup>164</sup> “[...] Con ragione V. E. condanna il pensare ingrato e iniquo di questi Reggenti nell'aver più a cuore l'interesse delle Piazze, nelle quali saranno sempre le Case e le persone loro, che quello dello Stato, del Re, del governo, ove essi si trovano per poco tempo. Più si adirerebbe se, qui trovandosi, nella Reggenza vedesse in ogni affare e in ogni loro voto questa loro seconda intenzione, talora occulta, talora sfacciatamente palese. [...] Questo però non è in questi nuovo. Tutta la storia è piena di questa fragilità. Le repubbliche italiane antiche tutte prendevano

Ci vorrebbero dunque personalità del ceto 'civile', giuristi, giudici, dotati però di un vero sentimento dello Stato – scrive al Re nell'aprile del 1765 – e non di interessi meramente cetuali come quelli che animano i nobili che monopolizzano le *Piazze*, e che con quelli andrebbero sostituiti<sup>165</sup>. Purtroppo nel Regno – scrive ancora al Re, nel maggio seguente – il ceto dei 'togati' palesa una coincidenza di interessi e quindi connivenza con la nobiltà, con gli *Eletti* e con gli stessi *Reggenti*. Tutti ceti che i 'togati' hanno sotto controllo, "comandano, perché sanno che nelle cause loro, dei lor parenti, dei lor dependenti hanno li *Reggenti* bisogno di contemplarli"<sup>166</sup> D'altra parte, nel reiterare questa critica alla nobiltà, comunque Tanucci intende mantenere ben distinta questa sua idea dell'*élite* dai nuovi ceti che prepotentemente emergono dalle attività economiche. Si tratta di ceti che sfuggono al necessario '*controllo politico*' da parte dello Stato, e quindi tendenzialmente si allineano al particolarismo ed all'individualismo nella nobiltà.

"[...] *La serie impercettibile delli stessi avvenimenti* – scrive a Catanti in maggio –, *benché varissimi in un tempo di donne dormienti a Parigi o Firenze, due cameriere Maggiori, due città strapazzate dei mercanti. Vedrò le collere di Mercurio contro le cuccagne di Napoli, e contro la nobiltà. Chi ne può dir bene? Rapina e inerzia, onde si vuol vivere a spese altrui [...]*"<sup>167</sup>.

Il rifiuto del solo criterio della nascita, della semplice ereditarietà nel possesso e nei ruoli politici, come si vede si accompagna costantemente in Tanucci ad un'analogia esclusione del solo criterio del successo economico, della fortuna patrimoniale o personale comunque acquisita<sup>168</sup>.

---

per questo la maggior parte dei loro giudici dalli stranieri" (ID., [Lettera a Squillace, del 23 aprile 1765], in: *Ib.*, p. 314).

<sup>165</sup> "[...] *Tre Piazze vacanti proposi nel dispaccio del mio ripartimento venerdì. Venivano con tutti li requisiti proposti quattro, uno solo era nobile, gli altri erano civili, e sudditi baronali. Le costituzioni del Collegio non nobiltà ricercano, ma civiltà. Li tre Reggenti napoletani non volevano li sudditi baronali benché civili, e avrebbero voluto tutti nobili. Dissi che non vi erano concorrenti nobili più che uno; che bisognava allettare i sudditi del Re a questo Collegio [...]. Ma tutto in vano, e solo per quattro voti dei Siciliani col mio fu approvata la proposizione [...]. Non bisogna più maravigliarsi di tanta parzialità di questi per le Piazze, e per gli Eletti nobili, e tanta poca cura del popolo, nel quale consiste lo Stato [...]*" (ID., [Lettera al 'Re cattolico', del 23 aprile 1765], in: *Ib.*, p. 324).

<sup>166</sup> ID., [Lettera al 'Re cattolico', del 7 maggio 1765], in: *Ib.*, p. 356.

<sup>167</sup> ID., [Lettera a Catanti, del 28 maggio 1765], in: *Ib.*, p. 410.

<sup>168</sup> "A che serve la ricchezza se non produce il disinteresse e la nobile non curanza delle cure miserabili pecuniarie, onde le anime basse sono agitate? Non mancano anime grandi le quali, anche senza ricchezza, sono disinteressate e tutto sacrificano il passato loro, il presente e il

D'altra parte, se non ripone alcuna fiducia né nella borghesia degli affari, né nella 'nobiltà generosa' (che considera appunto inerte, parassitaria, presuntuosamente ignorante, corrotta e alla fine sovversiva), né negli ecclesiastici (che agli alti livelli non sono altro che i cadetti di quella nobiltà, animati dagli stessi pregiudizi ed interessi privati), – resta il fatto che Tanucci non intende né attribuire maggiori lumi politici ai sovrani in genere, né riporre fiducia nei loro ministri, forse più colti e illuminati dei re, ma anche più corrotti.

Mal consigliati da simili ministri, i sovrani non riescono a capire per tempo, né tanto meno a far fronte, alle macchinazioni ed alle intromissioni della Corte di Roma, che ha un punto di forza nelle suddette ambizioni della nobiltà, occupata in questioni private e priva di un sentimento politico di fedeltà al sovrano ed allo Stato<sup>169</sup>.

In ultima analisi, Tanucci si rende conto che il quesito dell'élite in cui riporre le speranze di riforma non potrà risolversi nella critica a cui il confronto quotidiano con faziosità e particolarismi lo costringe, soprattutto nei confronti dei ceti privilegiati. Da un lato, all'inizio del 1765, attribuisce a Squillace il merito di aver sventato, sostenendo presso il sovrano l'operato della Giunta, tutte le cabale della malaugurata alleanza fra avvocati, Reggenza e nobiltà<sup>170</sup>. Ma dall'altro lato, pur indicando che il male da cui

---

*futuro all'onore e alla virtù. Ma questo onore e questa virtù costa ben poco a chi ha tutto dalla nascita e dalla fortuna"* (ID., [Lettera a Losada, dell'11 giugno 1765], in: *Ib.*, p. 436).

<sup>169</sup> "Non sogliono li sovrani aver fatti gli studi necessari a veder chiaro in queste materie. Il Ministero accorto trova modo che equivaglia allo studio, e istruisca egualmente chi non ha interesse né desiderio di rimaner nell'inganno. Questo interesse non è nei sovrani, si trova talora nei scolari privati. Per lo più nei nobili italiani, che senza dottrina e senza costume vogliono provvedere li figli colli beni, e colle dignità ecclesiastiche, tanto più che con questo mezzo li tolgono dalla suggezione dei magistrati, e delle sovranità delle loro patrie. Questa è la cagione del guelfismo italiano, inerzia alimentata, ignoranza adornata, malcostume sublimato, indipendenza, sedizione, ribellione impunita sono li strumenti della potenza di cotesta Corte. Vede V.S. Illustrissima che tutto questo mistero d'iniquità, tutta questa macchina diabolica può solamente sussistere quando e li sovrani, e li lor ministri sieno ignoranti, o quando questi, se sono illuminati, sien traditori" (ID., [Lettera a Centomani, del 15 giugno 1765], in: *Ib.*, p. 449)].

<sup>170</sup> "[...] Io conto una mia buona sorte che V. E. sia stata l'istrumento attivissimo, efficace, illuminato e pratico pel quale la M.S. ha dirette queste nostre contese e portate ad un segno nel quale poco ormai posson far di male tutte le cabale, tutte le furberie, tutte le insidie e le frodi degli eletti di Napoli, dei loro intricanti avvocati e dei loro protettori nella Reggenza. La Giunta, li forni, li posti assicurano l'annona. La Giunta è quella che è presa più di mira e tutte le arti, tutti li maneggi si fanno per distruggerla o per evitarla [...]" (*Ib.*, p. 122).

guardarsi è appunto la “feccia” degli *Eletti*, tuttavia Tanucci si guarda bene dal sottovalutare all’interno del complesso ceto della ‘nobiltà generosa’ la presenza di posizioni politiche differenziate. Posizioni in parte almeno relative ad una concezione della sovranità che gli sembra del tutto errato trascurare o risolvere in decisioni unilaterali.

Come si è visto nella lettera a Squillace dell’8 gennaio<sup>171</sup>, Tanucci – dopo aver espressa la sua assoluta fiducia nel Re, e dopo aver ricordato di aver sempre “*combattuto questa feccia di passioni private che sono gli Eletti, piazze ecc.*”, – poi prosegue precisando le seguenti significative parole.

*“Ma l’ho fatto e lo farò fin dove con sicurezza, con tranquillità, con decoro, con vantaggio del Re e del popolo e dello Stato si può e si deve. Punire alcuno è in capo mio poco decoroso in queste materie, se non sia notorio a tutti il delitto, anche ai più rozzi e ai più ignoranti del popolo. Quando si abbia a disimpegnare il privato offeso, a dare esempio contro un’azione scandalosa notoriamente è necessario il punire; il popolo tutto domanda la pena. Ma quando si tratta di dritti di sovranità che son sottoposti a diverse interpretazioni, quando stimo a proposito l’accortezza, la vigilanza, la fermezza, tanto credo inopportuno il castigo”*<sup>172</sup>.

Studi recenti hanno molto opportunamente posto l’accento proprio su questa cautela dello Statista casertinese nell’individuazione delle articolazioni concrete della sovranità, da riconnettere al ruolo dell’*élite* e quindi da individuare nella complessa molteplicità di atteggiamenti di personalità appartenenti ai diversi ceti tradizionali (e fra questi certo anche la ‘nobiltà generosa’).

L’antica *élite* è tutt’altro che esaurita, come polemicamente Tanucci dichiara, e come del resto dovrà riconoscere ancora alla fine di questo decennio 1765-75, quando le sue speranze di vedere messe in stato di accusa come ‘delitto di Stato’ le malversazioni dei baroni Ruffo (colpevoli di prepotenze ed abusi di cui i loro sudditi avevano cercato difesa nel sovrano) verranno cocentamente deluse proprio da una *Giunta straordinaria*. Costituita il 12 settembre 1775, questa *Giunta* voterà contro l’istanza fiscale intesa

---

<sup>171</sup> In un passo ampiamente citato, quantunque sotto un diverso profilo analitico, in: MAIORINI, *Autorità regia e libertà della nazione: il controllo politico a Napoli nel Settecento*, cit., p. 403, n. 32.

<sup>172</sup> TANUCCI, [Lettera a Squillace, dell’8 gennaio 1765], in: ID., *Epistolario*. XV, cit., p. 45.



ad incriminare i Ruffo come rei di Stato, derubricando le loro responsabilità al livello del diritto civile<sup>173</sup>.

Quattro su sette membri della *Giunta* votano, il 16 ottobre 1776, a favore della suddetta derubricazione del reato, da delitto di Stato ad abuso lesivo di diritti civili<sup>174</sup>. Nel declino del Tanucci gioca dunque la rinnovata alleanza fra *'ceto togato'* e *'nobiltà generosa'*, comunque nel senso del ristabilimento del principio della giustizia ordinaria su organi straordinari<sup>175</sup>. A questo punto ci si può chiedere: sarebbe del tutto infondato concludere che questa sapienza giuridica, questo ruolo di mediazione dei togati<sup>176</sup>, rifluivano su una prospettiva più prossima a ricostituire in senso moderno, rappresentativo-parlamentare, la *'società di corpi'* [qui: SDC] o *'società di ordini funzionali'* [qui: SOF], piuttosto che nella direzione assolutistica voluta dal Tanucci (o forse subìta, nel suo adattamento del *modello di 'repubblica di Platone'* al suo *modello pratico di riforma*)?

D'altro canto non va nemmeno trascurato che l'allontanamento del Tanucci, dieci giorni dopo la suddetta sentenza, e cioè il 26 ottobre 1776, apriva la strada ad un assolutismo in cui si sarebbe potuto constatare quanto poco affidamento si potesse fare sulle *'virtù'* del sovrano (che nella persona di Ferdinando IV non si sarebbero più manifestate come nel grande Carlo III) per ulteriori e più concreti tentativi di riforma (in un nuovo e migliore assetto delle distinzioni funzionali-cetuali, della necessaria osmosi sociale ed ascesa meritocratica), ed in definitiva nell'individuazione e valorizzazione di una nuova *élite*.

Indubbiamente risulta difficile connotare l'insufficiente identificazione di questa nuova *élite* come l'occasione mancata da Tanucci – ed in definitiva dagli stessi ceti della toga e della milizia – a motivo di una loro persistente ottica d'*ancien régime*, ossia di un loro atteggiamento insensibile alla mutata caratterizzazione sia del motivazioni che delle forme del consenso. Le une e le altre ora orientate al riconoscimento del primato dell'economia, del benessere, piuttosto che sul primato della conquista, e del connesso primato delle funzioni difensive (sia in senso giurisdizionale che militare).

---

<sup>173</sup> MAIORINI, *Autorità regia e libertà della nazione: il controllo politico a Napoli nel Settecento*, cit., p. 410.

<sup>174</sup> *Ibidem*, p. 411.

<sup>175</sup> *Ibidem*, p. 412.

<sup>176</sup> *Ibidem*, l. c.

Sino a che punto può una società (e tanto più una società in un'epoca di crisi e di transizione come quella settecentesca) fare a meno del primato delle funzioni difensive in senso politico, ed anteporre quelle meramente economiche, che non potrebbero sussistere e svilupparsi se non all'interno di una società civile difesa giurisdizionalmente e militarmente?

Sotto questo profilo non si capisce il referente innovativo in senso politico che avrebbe la diffusione dell'illuminismo nel Meridione, quanto meno nell'accezione riduttiva con cui qui pare intenderla Ajello, qualificandola come un irradiazione della ragione destinato a "spegnere definitivamente la dialettica ministero nobiltà di spada", la dialettica fra *ceto togato* e *ceto nobiliare*<sup>177</sup>. Una diffusione di 'lumi' che nei primi decenni del Settecento sarebbe avvenuta "negli ambienti giuridici meridionali", nella fattispecie di "un nuovo interesse per il commercio e per la produzione"<sup>178</sup>.

Il fatto che i "giuristi più giovani" pensassero che "la società non si organizzasse più in base alla virtù ed al diritto, ma al potere ed all'economia" – una scienza, quest'ultima, che sarebbe merito di Giannone aver indicato come affatto estranea agli Spagnoli e più in generale al regno meridionale, e causa prima della sua rovina<sup>179</sup> -, non mi sembra che provi affatto che avessero ragione a sostituire il primato della politica e del diritto con quello del semplice potere e dell'economia.

Ma sino a che punto se ne resero conto? E fino a che punto non erano interessati più al primato economico che non alla partecipazione politica?

Quale che sia il valore che tutta una recente scuola storiografica attribuisce a questa "corrente di giuristi più interessati ai problemi della produzione e del commercio", qualificandola come quel "guppo dei giurisdizionalisti, dei ministri indicati nei documenti della Corte romana come 'seguaci di Giannone' e 'falange antivaticana'"<sup>180</sup>, – resta a mio avviso il fatto che la nuova *élite* intravista da Tanucci non poteva certamente esser questa legata al *primato dell'economia*. C'è motivo di dubitare che tale primato significasse "fiducia nelle energie individuali creative", una convinzione tale da implicare l'esigenza che queste "si manifestassero

---

<sup>177</sup> AJELLO, *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone*, cit., p. 502.

<sup>178</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>179</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>180</sup> *Ibidem*, l. c.

liberamente, contro ogni pretesa di mortificarle e comprimerle in nome di dubbi principi”<sup>181</sup>.

Anche ammettendo che – come ritiene Ajello – “il primato dell’economia significava, inoltre, visione aperta della società, dignità e partecipazione di chi produce, rivolta contro il formalismo giuridico retorico-idealistico e contro un ordine, quello del diritto comune, immobile e paternalistico”<sup>182</sup>, – non si vede come Tanucci potesse ridurre la sua intuita *élite* ad un ceto economico, se non appunto nella misura di farne uno strumento ausiliario dell’assolutismo politico. Né questo poteva bastargli nella sua pur indubbia rivalutazione del lavoro e del mondo della produzione, che peraltro – per quanto importante – non era il solo modo per enucleare l’*élite*, tanto più nella complessa sfaccettatura dei suoi diversi livelli funzionali.

È indubbio che – quali che siano le sue difficoltà ad identificare la monarchia con una ‘società di corpi’ o ‘società di ordini funzionali’ – comunque Tanucci non ha mai sottoscritto una riduzione della monarchia stessa ad una ‘società di classi economiche’. Valga per tutti l’esempio – come si è visto, tutt’altro che isolato – del palese compiacimento con cui comunica a Carlo III (il 10 gennaio 1769) che Ferdinando ha negato “il titolo di senato ai giurati di Melazzo”, che pure “offerivano trecento onze”<sup>183</sup>. Quindi aggiunge che “il re rispose, che tal titolo non si dava per danaro, ma per lo splendore, e opulenza delle popolazioni, e per servizi riguardevoli allo Stato dai cittadini”<sup>184</sup>.

Del resto, affermare che la nobiltà si è evoluta in quanto ammette che vi siano altre forme di eccellenza e grandezza e dunque non solo il “*primato del sangue*”, non significa affatto né che il mondo dell’economia<sup>185</sup> sia per Tanucci escluso dalla selezione

---

<sup>181</sup> *Ibidem*, pp. 502-503.

<sup>182</sup> *Ibidem*, p. 503.

<sup>183</sup> TANUCCI, [Lettera al ‘Re cattolico’, del 10 gennaio 1769], in: ID., *Lettere [...] a Carlo III di Borbone (1759-1776). Regesti a cura di Rosa Mincuzzi*. Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1969, p. 498.

<sup>184</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>185</sup> Quantunque una certa svalutazione per le attività ‘meccaniche’ traspaia spesso in Tanucci, e sin dall’inizio, come può vedersi, fra l’altro, dalla connotazione negativa delle attività commerciali, motivo di una sicura *dérogeance*. “La nobiltà non basta pel fiorentino, perché la nazione s’adatta a fuggir la povertà con qualunque arte [...]. Suol dunque oscurarsi altrove il nobile fiorentino ed inselvarsi, col mestiero tra li spiriti spessi della plebe” (ID., Lettera al signor Nefetti [da Napoli, 24 settembre 1751], in: ID., *Epistolario*. II, cit., p. 710).

meritocratica necessaria alla monarchia, né che questa virtù della laboriosità e dell'invenzione escluda i meriti che nel senso della difesa giurisdizionale e militare possano rivelare i singoli individui al di là del loro *status* di origine e di appartenenza.

Indubbiamente, all'inizio del 1748, Tanucci afferma che *"il magnatismo napoletano non è più qual era, rustico, fiero e superbo, [...] La Corte vi ha introdotto umiltà e facilità, sicché si può dire che [...] già credon costoro che fuor de' Seggi napoletani possa esser nobiltà, contro ciò che poco fa pensavano"*<sup>186</sup>.

Ma fino a che punto siamo sicuri che questo significhi una vera accettazione di queste aperture? Motivi di dubitarne ve ne sono, anche solo a leggere per intero la citazione<sup>187</sup>. E d'altro canto, alla fine dello stesso anno, – quasi a conclusione logica di un discorso sull'*élite* – lo Statista casentino precisava anche che nel Regno l'antichità della stirpe non era certo considerata l'unico fattore per l'ascesa meritocratica.

A tal riguardo, Ajello dichiara che, diversamente dalle posizioni di chiusura espresse da Acton, invece più serena, e perciò più lungimirante ed acuta, era la diagnosi espressa da Tanucci<sup>188</sup> sulle trasformazioni cetuali, come risulterebbe dal passo seguente. *"Una nobiltà che colla magnificenza non percuota le menti grosse, suol qui negligersi: due classi di potenze qui si hanno, ministero e grandezza. Priori, Conti, Marchesi, Cavalieri hanno bisogno del ministero per distinguersi dalla plebe; un gran soldato, noto per lunghi e molti stipendi,*

---

<sup>186</sup> Il periodo è riportato da: AJELLO, *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone*, cit., pp. 504-505.

<sup>187</sup> Qui infatti la considerazione più estesa di questa citazione (diversamente da come fa Ajello) avrebbe permesso di capire che Tanucci è tutt'altro che consentaneo a questa evoluzione. Criticando le aperture che Folco Rinuccini otterrebbe a Napoli, entrando in ragione della sua ricchezza nella nobiltà, persino feudale (in quanto adesso malauguratamente acquistabile per denaro), Tanucci esprime un elequente giudizio critico di queste innovazioni. *"Costui [il suddetto Folco Rinuccini] ha finora menata una vita plebea. La sudicia e piccola mercatura, il turpe trattamento ch'egli ha fatto alla sua persona lo avevano situato tra i negozianti minuti, che qui non si guardano. I Toscani, che son venuti colla corte, lo hanno scoperto per nobile. Lo splendido parentado del principe Corsini lo avrebbe anche insinuato colla nobiltà se l'abito plebeo non lo avesse trattenuto nelle antiche lordure. Certamente, se egli spendesse qui il denaro della sua casa comprandone qualche illustre feudo che mai non manca a chi ha danaro, potrebbe ora entrar facilmente nel magnatismo, che non è più qual era rustico [...]"* (TANUCCI, *Lettera al signor Francesco Nefetti* (da Napoli, 13 febbraio 1848), in: ID., *Epistolario. II*, cit., pp. 358-359).

<sup>188</sup> AJELLO, *Potere ministeriale e società al tempo di Giannone ...*, cit., p. 504.

entra nella potenza ministeriale e nel magnatismo”<sup>189</sup>. Anche qui, peraltro, l’intera citazione di questo stesso luogo farebbe vedere il richiamo di Tanucci addirittura alla *‘limpieza de lo sangre’*, all’antichità di stirpe, compiangendo che a Napoli non avessero valore i titoli di antica nobiltà tocana di un Guido Mori Ubaldini. Titoli che Tanucci lamentava che a Napoli non bastassero ad entrare fra i magnati. *“Ciò ch’ei pretende è magnatizio presentemente. Una nobiltà che colla magnificenza non percuota le menti grosse, sol qui negligersi [...]. Il nostro nobilissimo amico [l’Ubaldini] ha la disgrazia d’esser tra gente che esamina la nobiltà col rumore et fulgorem reveretur ab auro. L’istessa carica di garzon maggiore della Guardia del Corpo ambita e già impetrata da lui è una caratteristica di chi non vuol far figura per la nobiltà. Quest’ultimo mi è stato risposto nell’occasione in cui più ardentemente proponeva io la chiarezza del sangue”*<sup>190</sup>.

Molto più tardi, nel suo declino, questa fiducia sarebbe venuta meno in Tanucci, anche per la conclusiva alleanza fra ceti *‘togato’* e *‘nobiltà’*, ormai confusi nella ricerca di un nuovo *status* come *élite* politica. Uno *status* che la monarchia non aveva voluto o saputo definire. Ma proprio un tale *status* questi ceti avrebbero ricercato con le nuove e più radicali prospettive, in una metamorfosi in cui avrebbero riproposto un loro ruolo esclusivo, sia dietro la *‘nobile’* finzione della *‘repubblica democratica’* (ormai mera finzione di un giacobinismo rinnegato), sia dietro l’illusione di una *‘repubblica aristocratica’* per un momento realizzabile nell’ormai avanzato 1799.

Rivoluzione che era quanto sin dal 1748 Tanucci in qualche misura aveva evocato come l’esito temibile di un radicale cambiamento di quadro politico, innescato da parte di ceti che non riuscivano a trovare un loro nuovo ruolo, sia per difetto della loro mentalità rigidamente cetuale, sia per l’oggettiva impossibilità di una monarchia assoluta di aprirsi a sostanziali forme di partecipazione e di rappresentanza politica dei ceti. Nella lettera del 19 gennaio 1768 – riportata dalla Maiorini<sup>191</sup> – Tanucci reitera la sua sfiducia nella nobiltà, ed esprime timori per qualcosa di *“grosso”* che poteva accadere. Ma sino a che punto questo presentimento è relativo alla vicenda dei principi Ruffo?

---

<sup>189</sup> *Ibidem*, pp. 505. Il passo in questione è tratto da: TANUCCI, [Lettera all’avvocato Filippo Paperini, del 20 dicembre 1748], in: ID., *Epistolario. II*, cit., p. 434.

<sup>190</sup> *Ibidem*, p. 434.

<sup>191</sup> MAIORINI, *Autorità regia e libertà della nazione: il controllo politico a Napoli nel Settecento*, cit., p. 403.

E tanto più ci si può chiedere se il ritornante riferimento all'ostilità della massoneria contro Tanucci spieghi del tutto i motivi del suo allontanamento, e – quel che qui più ci interessa – se una tale deriva della nobiltà e dei togati verso il latomismo fosse davvero il naturale approdo – come rileva Koselleck – in un contesto in cui le istanze nuove non trovavano spazio per pubblicamente affermarsi. Oppure un tale esito non fosse piuttosto sintomo di una riluttanza a rivestire un rinnovato ruolo politico, di cui pure il referente alla monarchia inglese, al *Parlement* parigino, e gli stessi eventi delle Colonie del Nord America potevano fornire l'esempio ed il modello.

Alla fine poteva esser più comodo per le antiche e le nuove *élites* accodarsi all'assolutismo, per beneficiare di una gestione privatistica del potere, senza esporsi a subire i rischi di una rifondazione integrale dell'ordinamento. Come confutare la veridicità dell'osservazione di Tanucci, nell'agosto 1776, sulle connivenze di tutti i ceti verso i 'Liberi Muratori'?<sup>192</sup>.

La nuova *élite* che Tanucci intravede e postula in tutto il corso della sua opera ed alla quale cerca di fare un qualche spazio nel suo '*modello pratico di riforma*' gli appare alla fine disviata nel riflesso verso il sistema di privilegi 'tradizionali', in un'apparenza di 'spirito pubblico' che in realtà è mascheramento formale al perseguimento di fini personali e cetuali che contraddicono e smentiscono la pretesa di un recupero della più vera sostanza di una '*società di corpi*' o '*società di ordini funzionali*'.

Ma è anche vero che lo Statista casentino non sempre si dimostra coerente nella sua riflessione riguardo ad una pur riconosciuta complessità della 'macchina politica', all'insieme di differenziate funzioni politiche e posizioni cetuali, che solo nella fortunata coincidenza fra la volontà del sovrano e la virtù, la sapienza e la saggezza, potevano identificarsi con la monarchia assoluta. Del resto, la successione di Ferdinando IV a Carlo III non avrebbe

---

<sup>192</sup> “[...] *Le innumerevoli protezioni di tutte le classi hanno sollevato il pubblico contro il consiglier commissario, che fece la carcerazione della Loggia. [...] Più si rammaricò la Maestà Sua ascoltando che un'allegazione a difesa dei rei conteneva massime sediziosissime, che questa correva per le mani di tutti, e che nella gazzetta, proibita qui, di Firenze, era stata stampata. Si meravigliò che la Giunta non si fosse commossa, e non ne avesse proposto alcun riparo; tanto può, e tanta è, e tanto universale la protezione, e il partito, che ha indebolito la Giunta. Pensò, che convien frenare, e scuoter gli animi troppo riscaldati dallo spirito di partito*” (TANUCCI, [Lettera al 'Re cattolico', del 20 agosto 1776], in: ID., *Lettere [...] a Carlo III di Borbone...*, cit., p. 1048).

dovuto lasciargli spazio per troppa illusioni. Ed ancora poche ne aveva in realtà Tanucci se già nel novembre 1768 poteva scrivere al Re alcune sconsolate constatazioni sulla diffusa ostilità di cui egli era oggetto a Napoli, da parte dei nobili, dei togati, della Corte e dei due giovani sovrani<sup>193</sup>.

Ora, se è vero che sia per questi antefatti del riformismo tanucciano, sia per le più complesse motivazioni del prodursi della crisi finale del sistema assolutistico borbonico alla fine del XVIII secolo -, l'interpretazione che diede Vincenzo Cuoco conserva ancora una sostanziale validità, tuttavia qualche limite va anche in questa analisi comunque visto. C'è in questa anzitutto una tendenza a sovrapporre all'immagine (in positivo ed in negativo) della rivoluzione napoletana a quella dell'89 francese, per cui a tratti si avverte anche qui una bipolarità troppo marcata fra 'radicalismo democratico' e 'moderatismo liberale'. Una polarità che alla fine eclissa il ruolo di altre forze e protagonisti del 1799, quali ad esempio non solo gli ambienti animati da una progettualità 'aristocratico-repubblicana', ossia gli *Eletti di Città*, ma anche la partecipazione di alcuni prelati ad un regime rivoluzionario che non fu dunque tutto 'empio' ed antireligioso.

Per il resto, l'analisi di Cuoco è basata su una prospettiva di ampio raggio, capace cioè di operare i dovuti raffronti sia con la contiguità degli eventi partenopei con quelli francesi, sia con la difformità delle rivendicazioni rivoluzionarie del 1799 rispetto alle tradizioni istituzionali ed alle istanze della 'società civile' napoletana. E dunque da questa prospettiva cominceremo, non senza puntualmente rapportarla alla successiva interpretazione storiografica che a lungo ha tenuto il campo, quella cioè di Benedetto Croce, espressa in *La Rivoluzione napoletana del 1799*<sup>194</sup>.

---

<sup>193</sup> “[...] Continuerò coll’ajuto di Dio il mio servizio, e il sovrano aggrado di V.M. saranno il premio di amarezze infinite, delle quali vedo ora cominciarli una nuova serie. I nemici del ben dello Stato, e della corona [,] Piazze, baronaggio, tribunale sono stati finora il mio tormento, e l’odio, che soffro delle tre classi. La saviezza, e l’esperienza, e la bontà incomparabile di V.M. mi ha sofferto, e la giustizia di V.M. pur sostenuto. Questo sostegno, questa sofferenza non è qui ora per me, e ben chiara vedo in questi sovrani l’impressione, che han fatta, e vanno facendo i mali umori della nobiltà, che circonda le LL.MM., mali umori che lungamente trattenuti, ora ha trovate le porte aperte, e sfogano. Troppo è necessario perché i sovrani conoscano il bene, che loro viene da un ministro, che fa il suo dovere, prendendo per sé tutto l’odio, di chi vuoler abusare, e spogliare, e opprimere il popolo, lo Stato, il Re [...]” (ID., [Lettera al ‘Re Cattolico’, del 15 novembre 1768], in: *Ib.*, p. 488).

<sup>194</sup> B. CROCE, *La Rivoluzione napoletana del 1799. Biografie, racconti, ricerche*. Quarta edizione riveduta (prima edizione 1911). Bari, Laterza, 1926.

Tutto il positivo del riformismo napoletano d'antico regime, secondo Cuoco, comincia e finisce con Carlo III di Borbone e Bernardo Tanucci. Ed anzi, in questa interpretazione, il merito maggiore è dell'illuminato sovrano che non della pur meritoria opera del suo fedele ministro. Il Tanucci, – a dire del Cuoco – si dimostrerebbe troppo confidente nella sua abilità mediatrice e diplomatica, laddove ci sarebbe voluta più determinazione, più centralizzazione e distinzione delle funzioni. E soprattutto più forza ed organizzazione militare<sup>195</sup>.

Come dare torto a Cuoco, specialmente alla luce degli avvenimenti napoletani fra 1799-1821, marcati da un'endemica disfunzionalità dell'apparato militare-difensivo? Infatti, non del tutto infondatamente egli vede in Tanucci la tendenza a canfidare più nella diplomazia che nella politica di potenza, laddove per il Molisano avrebbe dovuto essere la forza militare a dare una base alla politica estera al fine di ottenere il necessario spazio vitale per il Regno.

Seguendo un criterio del tutto diverso, Tanucci in sostanza *“ignorava la forza del regno che amministrava, ed invece di un'esistenza propria e sicura, gliene dava una dipendente dall'arbitrio altrui e incerta”*<sup>196</sup>. Ma, soprattutto, il Casertinese continuò, nella sua pratica di governo, a *“confondere il potere amministrativo ed il giudiziario, ed*

---

<sup>195</sup> *“Carlo III fece grandissimi beni al regno; egli riordinò l'amministrazione della giustizia, tolse gli abusi della giurisdizione ecclesiastica, frenò quella feudale, protesse le arti e l'industria; e più bene avrebbe fatto, se il suo regno fosse stato più lungo, e se molti de' ministri che lo servivano non avessero ancora seguite in gran parte le massime dell'antica politica spagnuola. Tanucci, ad esempio, il di lui amico, quello tra'suoi ministri a cui più deve il regno, errava credendo che il Regno di Napoli non dovesse esser mai un regno militare. È nota la risposta che egli solea dare a chiunque gli parlava di guerra: Principoni, armate e cannoni; principini, ville e casini. La sua massima era falsa, perché né il re di Napoli poteva chiamarsi principino, né i principini sono dispensati dalla cura della propria difesa”* (CUOCO, *Saggio-1806*, p. 64). Il testo riprodotto da Cortese, come egli stesso precisa (*Nota bibliografica*, p. [xi]), è relativo alla seconda edizione del *Saggio*: Milano, F. Sonzogno, 1806. Il testo di questa seconda edizione venne riprodotto anche da Fausto Nicolini, nell'edizione di Bari, Laterza, 1913, e recentemente ristampata in anastatica a cura di Pasquale Villani (Bari, Laterza, 1976). Il testo della prima edizione (anonima, in tre volumi, intitolata: *Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli*, Milano, Dalla Tipografia milanese, in Strada nuova, Anno nono repubblicano [1801]), è ora riprodotto a cura di Fulvio Tessitore, con il medesimo titolo, in anastatica, per i tipi di: Napoli, Itinerario, 1988. Nel nostro testo ci riferiamo all'edizione seconda, curata dal Cortese, per il suo ampio apparato critico [appunto indicandola semplicemente con: CUOCO, *Saggio-1806*].

<sup>196</sup> *Ibidem*, l. c.



*il Foro continuò ad essere il centro di tutti gli affari*"<sup>197</sup>. L'unico vero risultato fu quello di determinare un contrasto fra le esigenze dinamiche dell'amministrazione e la logica staticizzante da cui è pervaso il sistema giudiziario, che sempre "*tende per sua intrinseca natura a conservar le cose nello stato nel quale si trovano*"<sup>198</sup>.

Ora è pur evidente che qui Cuoco confonde nel contrasto fra potere esecutivo e potere giurisdizionale, fra amministrazione ed ordinamento giuridico, in realtà l'insolubile antinomia fra una ignorata ed elusa necessità di continuo e dinamico rinnovamento (che sfocia inevitabilmente nelle crisi rivoluzionarie) e la stabilità di principi, istituti e procedure dell'ordinamento giuridico. Ma altrettanto innegabile è che nessun sistema politico può surrogare con la fissità del sistema vigente le istanze di progresso, di sviluppo, che pure nel segno della continuità sostanziale richiedono la mutazione e l'adattamento delle forme istituzionali.

Non a torto, nel referente peraltro ad una rammodernata monarchia amministrativa (modello riferibile non solo all'ormai imminente regime napoleonico, come poi, più tardi, alla stessa seconda restaurazione borbonica, fra 1815-20), qui Cuoco indica quali avrebbero dovuto essere le linee di sviluppo del riformismo carolino da parte del Tanucci. Lo Statista casertinese avrebbe dovuto rafforzare le distinzioni delle funzioni (soprattutto a vantaggio sia di quella difensiva, militare, che di quella burocratica) e dei poteri. E quindi fare di un *Consiglio di Stato* dipendente dal sovrano il centro del coordinamento delle attività dei singoli ministri, rendendoli così titolari di distinte ma complementari funzioni<sup>199</sup>.

Come si avverte, qui Cuoco è ormai nel quadro concettuale che annunzia un rinnovamento epocale, nel senso di un'intuita metamorfosi della Rivoluzione nell'Impero. Alle considerazioni

---

<sup>197</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>198</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>199</sup> "*Io mi trattengo molto sopra queste che sembran piccole cose, perché da esse dipendono le grandi. Cambiate le prime, ed immaginate che Tanucci avesse compresa tutta la potenza del regno e vi avesse stabiliti ordini ed educazione militare; che il potere amministrativo fosse stato diviso dal giudiziario, e divenuto quello più attivo, questo più regolare; che tutte le parti dell'amministrazione avessero avuto un centro comune, un consiglio permanente alla testa del quale fosse stato il re; e che i ministri, non più indipendenti l'uno dall'altro e tutti rivali, fossero stati costretti ad operare dietro un piano uniforme e costante; immaginate insomma, che il re, invece di lasciar preponderare or questo or quell'altro ministro, avesse voluto esser veramente re: e tutto sarebbe allora cambiato"* (*Ib.*, p. 67).

di Cuoco fa cioè da sfondo quasi la metafora dell'abbandono da parte della rivoluzione della crisalide del radicalismo per un *inveramento* ormai 'bonapartista-imperiale'. Pertanto, qui Cuoco oscilla argomentativamente fra opposte spiegazioni. Da un lato, impersona ora nel primo ministro Tanucci, ora nel Sovrano il protagonista di una riforma globale del sistema. Dall'altro, individua la radicalità delle riforme da operare in un modello di continuità che alla fine non recupera affatto le antiche istituzioni rappresentative<sup>200</sup>, ma è un ritorno, rammodernato ed aggiornato, alla monarchia assoluta.

E tuttavia, pur entro questi limiti, Cuoco coglie giustamente molte delle carenze del sistema riformista posto in essere dal Tanucci, al quale però attribuisce troppa parte delle disfunzioni e delle inadeguatezze che sfociano nell'inefficienza della macchina burocratica e dell'apparato militare del Regno<sup>201</sup>.

Alle risultanze di questo riformismo inesauriente e incompiuto andrebbe aggiunta, infatti, la valutazione delle conseguenze del malgoverno di Ferdinando IV e dei ministri che succedettero al Tanucci. Vere e proprie onde d'urto, le diverse fasi di questo malgoverno rivelano dei riflessi ancor più gravi dell'ipotizzato eccesso di prudenza tanucciano. E tali da prostrarre i loro nefasti effetti sia nella crudele e politicamente insensata repressione della prima restaurazione napoletana (particolarmente all'inizio, negli anni 1799-1800), sia nell'incongruente imitazione parziale del sistema burocratico napoleonico da parte della seconda restaurazione (fra 1815-20). E – non ultimo – anche negli approdi radicali dello stesso regime costituzionale del cosiddetto 'Novimestre', fra il luglio 1820 ed il marzo 1821.

Non va infatti sottovalutato che, alla fine, Tanucci viene rimosso dal suo incarico di primo ministro nel 1776, non solo per

---

<sup>200</sup> Rinvio qui a: P. PASTORI, *Modelli istituzionali e prassi riformatrice nell'Epistolario di Bernardo Tanucci*, cit., pp. 131-190.

<sup>201</sup> In realtà, ben più ampio e profondo di quanto rilevi Cuoco, risulta il tipo di riformismo tanucciano dalla pubblicazione dell'*Epistolario* diretta da Mario D'Addio. Si vedano: M. D'ADDIO, *Introduzione a: B. TANUCCI, Epistolario (1723-1746)*, I, cit., pp. vi-lxxi; ID., *Carlo di Borbone e Tanucci nell'Epistolario (1726-1752)*, in: PLURES, *I Borbone di Napoli e i Borbone di Spagna*. A cura di M. Pinto. Napoli, Guida, 1985, vol. I, pp. 423-451; D'ADDIO, *Tanucci e la Toscana*, in: PLURES, *Bernardo Tanucci e la Toscana*, Firenze, Olschki, 1986, pp. 9-29; D'ADDIO, *Impero, feudalesimo e storia d'Italia nel pensiero civile di Tanucci*, in: PLURES, *Bernardo Tanucci statista, letterato, giurista*, Napoli, Jovene, 1988, pp. 25-56; D'ADDIO, *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita*, in: PLURES, *Bernardo Tanucci nel terzo centenario della nascita (1698-1998)*, cit., pp. 5-29.

il contrasto con la giovane regina, Maria Carolina d'Asburgo Lorena<sup>202</sup>, ma soprattutto per il fallimento dell'offensiva del ministro contro la massoneria, anche se non a torto in entrambe egli vedeva gli strumenti della politica di potenza austriaca.

A succedergli è il marchese Gaetano della Sambuca, il quale favorisce anch'egli – come Tanucci – il partito filo-spagnolo contro le mire egemoniche di quello filo-austriaco, e quindi cadrà anche lui in disgrazia. A sostituirlo viene chiamato Domenico Caracciolo, ambasciatore a Parigi, uomo dotato di grande prestigio per aver dato prove del suo 'illuminismo' come Viceré in Sicilia, prima della Rivoluzione francese. Ma anche questo riformatore cade in disgrazia per i maneggi dell'abile Acton, favorito della Regina, e viene sostituito<sup>203</sup> proprio nel 1789, all'alba degli avvenimenti francesi che tanto avrebbero influenzato le sorti del Regno.

In quel momento, – lamenta Cuoco, nella suddetta prospettiva di rivendicazione delle tradizioni e dell'identità nazionali – a Napoli purtroppo dominano gli stranieri. E fra questi allora, comunque, sempre gli Austriaci. Al generale Karl Mack viene affidata la riorganizzazione dell'esercito. A John Acton (che per molti anni aveva prestato servizio nel granducato di Toscana, comandando varie spedizioni contro i barbareschi nord-africani) viene invece dapprima dato l'incarico di riorganizzazione della flotta e poi l'intero governo del Regno<sup>204</sup>.

La "*frivola mania per le mode degli esteri*" si sviluppò in Napoli non solo con danno per le manifatture ed i commerci – osserva Cuoco -, ma anche con l'imitazione delle lingue, con la passione per l'inglese ed il francese, e di conseguenza con l'imitazione delle opinioni. "*La mania per le nazioni estere, prima avvilisce, indi immiserisce, finalmente ruina una nazione, spegnendo in lei ogni amore per le cose sue*"<sup>205</sup>. Quanti fra noi, si chiede Cuoco, "*erano democratici solo perché lo erano i Francesi?*"<sup>206</sup>.

---

<sup>202</sup> Figlia di Francesco Stefano (imperatore del S.R.I.), e dunque nipote di Pietro Leopoldo, granduca di Toscana e di Maria Antonietta, regina di Francia.

<sup>203</sup> N.CORTESE, *Nota* in: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 35.

<sup>204</sup> "*Si voleva un genio? Dovea darcisi dall'Arno [Acton]. Si voleva un uomo dabbene? Dovea venirci dall'Istro [Mack]. Ci vedemmo inondati da una folla di stranieri, i quali occuparono tutte le cariche [...]. Il merito nazionale fu obbliato, fu depresso, e poté credersi felice quando non fu perseguitato*" (*ib.*, l. c.).

<sup>205</sup> *Ibidem*, p. 36.

<sup>206</sup> *Ibidem*, l. c.

Comunque sia, al di là, cioè, di questa semplicistica immagine dell'innegabile alternativa fra indipendenza culturale e soggezione ideologica (o meglio, della correlazione fra incapacità di avere un'indipendenza politica ed impossibilità di avere un'individualità nazionale), acutamente Cuoco nota come la stessa *"regina fu la prima ad aprir la porta a quelle novità, che poi con tanto furore ha perseguitate"*<sup>207</sup>. E fra queste novità un ruolo certamente lo ebbero le componenti latomistiche filo-austriache, che del resto riaccessero sia le pre-esistenti logge locali e quelle francesi ed inglesi che vedevano un terreno di scontro ideologico nel Regno.

La sostanza del fenomeno latomistico di per sé sembra consistere nelle motivazioni, nelle modalità culturali e nella prassi politica di un'élite che si organizza nel rifiuto parziale o globale del vigente sistema ideologico-politico. Un'élite i cui propositi vanno dunque dalla riforma parziale alla rivoluzione totale del sistema. Un'élite, peraltro, che perseguendo queste sue finalità con criteri di potere esclusivi, sente la necessità di qualificarsi sia formalmente come ausiliaria dell'attuale classe politica, sia sostanzialmente come suo potenziale surrogato e sostituto.

In altre parole, una simile élite non si distingue altro che nella ritualità, nel simbolismo adottato, dal comportamento e dalle finalità di ogni altra classe concorrente con quella in quel momento al potere, con la quale tende ad identificarsi e 'confondersi'. In questa prospettiva sono di decisiva rilevanza non tanto i riti, i simboli, le connivenze occulte o palesi, bensì i suoi riferimenti sia al vigentente modello sociale-istituzionale (se parzialmente oppure totalmente contestato), sia al modello che gli si intende sostituire (se con una rifondazione parziale della 'società civile', oppure con la radicale riedificazione di un 'ordine nuovo').

Uno dei cardini su cui ruota tutta la presente ricerca è l'accertamento dei motivi del profondo travaglio che fra Sette-ottocento nell'intero continente europeo si manifesta all'interno di un sistema istituzionale che dal medioevo all'età moderna si era pur evoluto, anche se in mezzo a dilacerazioni e rivoluzioni, prima di entrare in crisi per colpa di quella 'rivoluzione assolutistica' che fra Cinque-seicento aveva livellato e centralizzato ogni articolazione della 'società civile' nella persona del sovrano.

---

<sup>207</sup> *Ibidem*, l. c.

Dopo la fase acuta dell'assolutismo di un monarca come Luigi XIV, alla sua morte, nel 1714, era iniziato in Francia un ampio dibattito sulle istituzioni. Si trattò di un serrato confronto contro la probabile continuità della pretesa della monarchia di sempre maggiori prerogative. Il 'Parlement' di Parigi, nella sua funzione di 'alta corte di giustizia', era titolare del controllo della coerenza della legiferazione con la precedente produzione normativa degli stessi sovrani. Questa sua funzione, in definitiva, era una verifica della coerenza costituzionale della legiferazione nel riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Era questo organo che del resto aveva sino ad allora espresso ed impersonato una forte resistenza contro tali tendenze neo-assolutistiche, sinché queste ritornarono a prevalere. Sotto il regno di Luigi XV si ebbe infatti quel 'colpo di Stato' reazionario del cancelliere Maupeou, nel 1771, al quale aveva fornito una copertura ideologica lo stesso Voltaire, con la sua *Histoire du Parlement*. Nell'ultimo trentennio del XVIII secolo, si prospetta quindi un'ulteriore fase della tendenza della monarchia verso forme di dispotismo. Transizione che sfocia nella Rivoluzione, ma che, nella combinazione fra tendenze assolutiste e radicalismo democratico, si traduce in un processo che non sembra immotivato qualificare come 'pre-totalitario', nel senso del definitivo abbandono di ogni residuo dell'antico sistema di distinzioni funzionali. Un sistema che, *ab antiquo*, era stato reso coerente sia dal riferimento a 'comuni valori aggreganti' (dei quali era depositaria la religione), sia dalla sovranità statale (della quale era pur personificazione il monarca).

Tuttavia, in questo ultimo quarto del Settecento la partita non era del tutto perduta, o almeno non dovunque. In diverse parti dell'Europa (oltreché oltre-Atlantico) la 'società civile' validamente resiste e si oppone al dispotismo. E non soltanto in Inghilterra (grazie alla *Glorious revolution* del 1688-89, ed al *settlement* costituzionale che ne era risultato), ma anche in altre regioni del continente, dove vige ancora un sistema rappresentativo dei corpi sociali. E cioè nei Paesi Bassi, nello stesso Regno di Napoli e di Sicilia, e precisamente a Palermo, dove c'è ancora questo luogo di rappresentanza delle libertà dei corpi sociali, nell'antico Parlamento, non a caso futura fucina, laboratorio di progettualità in cui prende corpo la costituzione *anglo-sicula* del 1812.

Il primo modello istituzionale da considerare è dunque questo della 'società civile'. Almeno nei luoghi e contesti in cui ancora ne continua un'esistenza residua, negli elementi di fondo del suo sviluppo politico-istituzionale. Malgrado i suddetti attentati asso-

lutistici, in molte parti la 'società civile' persiste nel suo sviluppo. Ed è grazie al riferimento agli antichi 'principi etico-politici fondamentali', tramite le sopravvissute gerarchie di valori, di ruoli, di norme. Anzitutto da considerare sarà l'approdo di questo processo, ossia la gerarchia delle fonti normative. E qui ci soccorre la teoria storiografica, quella che in Francia un Bonald verso il 1796 ripropone – negli echi della tradizione tomistica – tramite il riferimento ad una *Legge di superiore natura* dalla quale derivare quelle *Leggi fondamentali* che definiscono il campo di legittimità della legislazione positiva. In questi tratti Bonald delimita lo spazio entro cui comprendere quel sistema giuridico in cui – sempre secondo la terminologia del tempo – si sono storicamente codificate le *Leggi politiche della monarchia*.

Ma oltre a questa sequenza normativa, qui il Visconte francese – sviluppando il referente alla tradizione tomista secondo il modello aristotelico di 'costituzione mista' – aveva considerato attentamente anche la gerarchia delle funzioni, riconoscendovi l'espressione di una molteplicità dei corpi sociali, poi codificata nella distinzione dei tre 'ordini' tradizionali. Nello sviluppo istituzionale storicamente conseguito nelle varie epoche, – continuava Bonald – una tale gerarchia si era poi articolata compiutamente: sia al livello più alto, appunto nelle superiori funzioni di controllo giurisdizionale (della legittimità delle leggi e della legalità del potere esecutivo) da parte del *Parlement*; sia al livello della distinzione e dell'interazione dei corpi sociali in un coerente complesso di organismi di rappresentanza della volontà dell'intera nazione politica (cioè negli Stati generali).

Ma nel periodo di cui qui ci stiamo occupando sono anche altri i modelli istituzionali di riferimento. Modelli che peraltro Bonald considera molto superficialmente. Un secondo modello cui noi ci riferiremo prevalentemente è infatti quello di un sistema parlamentare, quale si era concretamente realizzato – pur nel riferimento alla stessa tradizione aristotelico-tomista di 'costituzione mista' – in Inghilterra e nello stesso Parlamento siciliano. Si tratta del resto di un modello che – fra Rivoluzione francese, Impero napoleonico e la conclusiva Restaurazione – si pone a referente di tutte le istanze liberali e rappresentative del continente europeo.

Un terzo modello resta comunque quello assolutistico, che si perpetua sia negli stessi esiti radicali e livellanti della rivoluzione giacobina, sia nell'autoritarismo della monarchia amministrativa napoleonica, e della stessa monarchia borbonica della restaurazione.

Un quarto modello è quello delle potenzialità inespresse (o irrealizzate in un'armonica globalità) in quei processi che si svolgono sia nella ricerca di una democrazia egalitaria, sia nella selezione meritocratica-funzionale dell'Impero napoleonico (in quella parte che non scade nel dispotismo burocratico, ma comunque si limita all'assolutizzazione del pur contingentemente necessario primato della funzione militare). Processi che comunque non arrivano se non parzialmente a riproporre un compiuto modello di 'società civile' pluricetuale-multifunzionale, organizzata appunto nel senso del primo modello (quello 'organicistico', tradizionale, concepito da Bonald).

Un quinto modello di riferimento non è propriamente istituzionale, ma ideologicamente antagonistico rispetto alle istituzioni vigenti. Ed è quello entro il quale potrebbe ricondursi quel 'latomismo' che – nel senso indicato da Koselleck – si costituisce come un tipo di 'società occulta', antagonistica ed alternativa rispetto a quella ufficiale, tutte le volte che in questa non si lascia alcun sufficiente spazio alla libera rappresentanza delle istanze sociali e politiche.

Riguardo all'Italia, sin dalle due condanne comminate alla massoneria dalla Chiesa (con le Bolle di Clemente XII, del 1738, e di Benedetto XIV, nel 1751)<sup>208</sup>, risulta comunque palese una complessità di componenti dello stesso latomismo. Dall'inizio del Settecento si introducono in Italia con i contingenti militari di varia nazionalità alcune logge, riconducibili alla *facies* del latomismo europeo definita come 'massoneria castrense'. Un latomismo noto nei paesi germanici, da cui in parte proviene, come specifico delle *Feldlogen* (logge costituite negli accampamenti militari, appunto 'logge castrensi'). Peraltro, in concomitanza con la diffusione di queste logge va tenuto conto di una probabile organizzazione di un latomismo di matrice cattolica, di origine sia 'giacobita' che semplicemente 'scozzese' (attivo almeno sino alla definitiva sconfitta degli Stuart, nel 1747).

Quali sono dunque le motivazioni che conducono la Chiesa da un'almeno iniziale tolleranza (se non addirittura sostegno per il massonismo giacobita e per quello scozzese) all'aperta ostilità? Fino al 1738 la Santa Sede non si era molto preoccupata del latomismo, né di quello protestante-hannoveriano, né tanto

---

<sup>208</sup> *Ibidem*, pp. 70, 123.

meno di quello cattolico-scozzese, presente con una loggia nella stessa Roma sin dal 1723, appunto a sostegno della causa stuardiana<sup>209</sup>. Ma gradualmente nella Germania cattolica si affermano sulle sette scozzesi-templari (prevalentemente cattoliche) alcune forti componenti del massonismo inglese, decisamente anglicano (suscettibile di far presa, oltretutto sui protestanti, peraltro anche sui cattolici per l'attrattiva delle sue argomentazioni giansenistiche).

Da allora si profila la minaccia di un'offensiva anti-romana, argomentata sui temi del deismo e di un razionalismo radicalmente innovativo. Del resto, un'intensa attività latomistica, dal carattere al tempo stesso anti-cattolico ed anti-imperiale, si manifesta anche in Olanda nel 1736. Non a caso lo stesso imperatore Carlo VI d'Asburgo condanna la massoneria nel 1737. Nondimeno la Chiesa, con la Bolla del 1738 intende non solo arginare il pericolo di una politica anti-cattolica ed anti-curiale, orchestrata dagli Inglesi in Italia, ma anche prendere posizione contro gli attacchi portati contro i Gesuiti (e la loro cultura aristotelico-scolastica) dai fautori di una radicale libertà di pensiero, i quali rivendicano una razionalizzazione integrale della cultura, destinata a sconfinare in posizioni specifiche del materialismo, dell'edonismo, dell'ateismo<sup>210</sup>.

A loro volta, i diversi governi della Penisola inizialmente restano in un atteggiamento di prudente attesa e di incertezza. La condanna della 'loggia fiorentina' cui fa capo Tommaso Crudeli ne è una testimonianza. Parziali ed alla fine formali sono le resistenze delle autorità granducali toscane alle pratiche repressive di Roma. Più avanti nel secolo, tramontati per sempre i sogni di restaurazione cattolica in Inghilterra, non vi è più alcuna necessità per la Santa Sede di alimentare il latomismo giacobita, e quindi neppure di lasciare spazio a quello 'scozzese'. Dal complesso di questi ed altri fattori, prende corpo una forte corrente di polemisti cattolici contro la massoneria<sup>211</sup>.

---

<sup>209</sup> C. FRANCOVICH, *Storia della massoneria in Italia. Dalle origini alla Rivoluzione francese* [da qui in avanti: FRANCOVICH], Firenze, La Nuova Italia, 1975, p. 39. Interpretazione formulata sulla base di: P. MARUZZI, *Vicende della Libera Muratoria in Italia nel secolo XVIII*, 'Acacia', 1917, fasc. marzo, p. 37.

<sup>210</sup> FRANCOVICH, pp. 70-74.

<sup>211</sup> *Ibidem*, pp. 114-123.



Riguardo alla specifica connotazione del latomismo a Napoli il discorso è molto più complesso. Anche nella capitale del Regno meridionale si ripercuotono le vicende della muratoria inglese, sia delle sue interne scissioni, sia del suo incontro ed intreccio con le 'logge castrensi' venute al seguito degli eserciti austriaci (fra il 1707-34) e dei contingenti militari di Carlo III di Borbone (particolarmente fra 1734-49)<sup>212</sup>.

Nel 1751 è attiva appunto una loggia costituita fra gli ufficiali del Reggimento Borbone. Alla loro guida c'è Raimondo di Sangro, principe di Sansevero (feudo vicino a Foggia). Dopo aver militato fra 1743-46 alle testa di un proprio reggimento nella guerra di successione austriaca (in cui si distinse per coraggio ed intelligenza nella battaglia di Velletri), Raimondo di Sangro, uomo di vasta cultura, si dedica sia a studi di ermetismo, alchimia e magia, sia alla pubblicazione, nella sua tipografia, di testi da tempo all'*Indice* o comunque chiaramente latomistici.

La dipendenza di questa loggia castrense dal principe di Sansevero dimostra la diversificazione che si è compiuta in senso spiritualista-ermetico nel latomismo napoletano rispetto alle prime logge anglicane-hannoveriane, sostanzialmente razionaliste<sup>213</sup>. D'altro canto, forse nell'ambizione di un completo controllo di tutto il settarismo partenopeo, lo stesso Raimondo di Sangro elaborò un nuovo assetto organizzativo, tale cioè da raccogliere sotto una stessa guida il latomismo templare e quello inglese. Nel 1750 sorse dunque questa loggia che raccolse anche affiliati delle più disparate origini. Accanto a molti ufficiali vi si notavano ecclesiastici e commercianti di convinzioni calviniste e gianseniste. Convinzioni basate sul proposito di ricondurre il cristianesimo ad un'originaria severità di costumi, a cominciare dallo stesso clero<sup>214</sup>.

In tale attività di supervisore del latomismo napoletano, il principe di Sansevero patrocina la costituzione, agli inizi del 1751, di un'altra loggia, affidata ad un ufficiale di un reggimento svizzero al servizio dei Borbone, Henri Theodor Tschudi, chiamata *L'Étoile Flamboyante*, anche questa di impronta ermetica, che comunque anticipa molti caratteri del misticismo dei massoni di Lione (cioè *l'Ordre des Philosophes Inconnus* teorizzato successiva-

---

<sup>212</sup> *Ibidem*, pp. 90-92.

<sup>213</sup> *Ibidem*, pp. 100-101.

<sup>214</sup> *Ibidem*, pp. 104-105.

mente da Claude de Saint Martin)<sup>215</sup>. Un latomismo, dunque, che influenzerà lo stesso 'tradizionalista' Joseph de Maistre.

In simile contesto giunge appunto la scomunica di papa Lambertini (Benedetto XIV), il quale aveva sin dal gennaio di questo 1751 fatto presente all'ambasciatore di Carlo III quanto il settarismo fosse penetrato negli stessi ambienti della Corte napoletana. Il 28 maggio è pubblicata la Bolla *Providas Romanorum Pontificum*<sup>216</sup>. Sotto questo profilo, per quanto motivata dall'evolversi in senso contrario all'ortodossia di quello stesso scozzesismo cattolico sostenuto da Roma in funzione anti-protestante<sup>217</sup>, ora la repressione pontificia si inserisce nel quadro dello sviluppo di forti antagonismi fra gli interessi egemonici di ognuna delle maggiori Potenze, non solo contro la Santa Sede ma anche e forse soprattutto nei confronti degli Stati rivali e concorrenti nel dominio continentale e marittimo. In simile contesto, ottemperando alla volontà del Papa, dal canto suo Carlo III pubblicò a Napoli subito l'editto di repressione della 'libera muratoria' (il 2 luglio 1751).

In seguito, a complicare la situazione interna napoletana, a questa vicenda latomistica si aggiunse lo schieramento anti-gesuitico, che coinvolse negli anni Cinquanta-sessanta le corti europee in una posizione ostile a Roma, con il risultato di rianimare le mai sopite punte estreme del confronto fra curialismo e giurisdizionalismo, fra la Santa Sede e le monarchie assolute. Per tutto questo complesso di motivi, ritrova quindi spazio il latomismo nelle sue varie matrici e componenti. Adesso non sembrava affatto un'eventualità remota che gli stessi Asburgo-Lorena potessero disporsi lungo la linea di un'ostilità verso la Santa Sede. Del resto, malgrado la loro professione cattolica, i sovrani austriaci da tempo non erano affatto immuni da suggestioni giansenistiche e latomistiche. Se certamente Francesco Stefano risulta iscritto sin dal 1739 ad una loggia, vicini al settarismo sono anche i suoi figli: Maria Antonietta, Giuseppe II, Pietro Leopoldo, e la stessa regina di Napoli, Maria Carolina<sup>218</sup>.

A Napoli, le interdizioni della setta volute da Carlo III e dal suo ministro Tanucci, nel 1751, reiterate nel 1759, non ebbero del

---

<sup>215</sup> *Ibidem*, pp. 106-107.

<sup>216</sup> *Ibidem*, p. 123.

<sup>217</sup> *Ibidem*, p. 130.

<sup>218</sup> O. DITO, *Massoneria, carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano...* [da qui in avanti: DITO], Torino-Roma, 1905, p. 47.

resto molta efficacia. Il latomismo continuò a sussistere se non a prosperare. Nel 1776 lo stesso Tanucci, vedendo nel settarismo uno strumento della crescente influenza di Maria Carolina nelle questioni di Stato, impone al nuovo sovrano, Ferdinando IV, di reiterare le paterne interdizioni anti-massoniche. Ne risulta invece la sconfitta dello statista toscano ed il suo definitivo abbandono della scena politica.

Tuttavia, il Regno di Napoli e di Sicilia è troppo importante perché le altre nazioni tralasciino di esercitarvi influenza ed architettare espedienti (anche 'latomistici') per assicurarsene una decisa influenza. In questo contesto, la militanza massonica ha un suo ruolo preciso<sup>219</sup>. Da un lato c'è infatti l'azione del 'templarismo' tedesco (noto come latomismo della *Strikte Observanz*, cioè osservanza di un 'originario' credo massonico) che a Napoli istituisce nel novembre 1777 la *Loggia della Vittoria*. Fra i suoi membri, cinquantasei avevano precedentemente abbandonato le logge inglesi in cui prima militavano. La *Loggia della Vittoria* era la più aristocratica di Napoli e costituisce ora il nucleo più cospicuo della massoneria partenopea. Fra i suoi membri figurano molti gentiluomini, ufficiali ed ecclesiastici che saranno protagonisti delle successive vicende del Regno (alcuni nel 1792 e nel 1799, altri addirittura nel 1820-21, nella rivoluzione costituzionale).

Comunque, in questo novembre 1777, l'inviato dei 'templari' tedeschi di 'stretta osservanza', Karl Eberhard von Waechter, include la nuova loggia nel secondo *Priorato della VII Provincia templare*, ossia il *Gran Priorato d'Italia* (il primo essendo quello della *Germania meridionale*). Il *Gran Priorato d'Italia* (suddiviso in quattro 'baliaggi': romano, napoletano, lombardo e siciliano) aveva dal 1775 come *Grand Prieur d'Italie* il conte Gabriel de Ber-

---

<sup>219</sup> FRANCOVICH, pp. 349-352. E fra questi – confrontati con l'indice del volume terzo di: Mario BATTAGLINI, *Atti, leggi, proclami ed altre carte della repubblica napoletana (1798-1799)*. [Voll. I-III], Cosenza, Società Editrice Meridionale, 1983 [da qui in poi: BATTAGLINI.1799] – i seguenti: Diego Naselli, G.V. Revertera (duca della Salandra), Marzio Mastrilli (marchese del Gallo), un prete, don Giuseppe Pepe, A.A. Micheroux, Luigi Carafa (dei duchi di Ielsi). Inoltre, ben tre membri della famiglia Pignatelli (fra cui Diego Pignatelli, principe di Marsico). Quindi: Gaspare e Pasquale Tschudi, Giuseppe Zurlo, un duca [Serra] di Cassano, gli ecclesiastici Gaetano Carrascal e Michele Natale. Al riguardo si veda il *Tableau du Chapitre Préfectoral de l'Aquila séant à Naples*, in: P. MARUZZI, *Notizie e documenti sui liberi muratori in Torino nel sec. XVIII*, 'Bollettino storico-bibliografico subalpino', XXXII, 1930, pp. 267-268.

nès [i.e.: Gabriele Asinari di Bernezzo])<sup>220</sup>. Pertanto, è allora che Waechter designò in qualità di Sotto-priore, alla guida della loggia napoletana, Diego Naselli dei principi d'Aragona<sup>221</sup>. Personaggio estremamente versatile, quest'ultimo, protagonista di lunga parte della storia massonica e politica del Regno (sino appunto alla rivoluzione del 1820-21). Le successive vicende della 'loggia napoletana' vengono quindi costantemente influenzate dalla situazione esterna. Da un lato, dopo Wilhelmsbad (dove si tenne nel 1782 il 'convegno latomistico' in cui prevalse la corrente dei cosiddetti 'illuminati di Baviera', capeggiati da Weishaupt, fautore del progetto di radicale rifondazione dell'ordine sociale e politico che si esprimerà nella Rivoluzione francese)<sup>222</sup>, vennero sciolte da Vittorio Amedeo III di Savoia le 'logge' del Regno di Sardegna, per cui – dimissionario Asinari di Bernezzo – la sede del *Gran Priorato d'Italia* passò da Torino a Napoli. Qui, nel febbraio 1784, appunto Naselli viene investito di tale carica<sup>223</sup>. Dall'altro lato, sin dal 1776 allontanato Tanucci, e revocati nel 1783 gli editti che proibivano

---

<sup>220</sup> Il fatto che Bernés sia la versione francese di Bernezzo risulta dal confronto fra i due nomi indicati in corrispondenza del nome latomistico: *Eques a Turri Aurea*, in: R. LE FORESTIER, *La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIII et XIX siècle. Publié par Antoine Faivre, Introduction par Alec Mellor*. Paris, 1970 [d'ora in poi: LE FORESTIER], p. 222; e *Gabriel a Turri Aurea*, in: FRANCOVICH, p. 254.

<sup>221</sup> LE FORESTIER, pp. 263-265.

<sup>222</sup> Si veda quanto osserva Dermenghem relativamente alla scissione che nell'ambito della massoneria di rito scozzese della *Stretta osservanza* si verifica in conseguenza del convegno di Wilhelmsbad, convocato nel 1782 dal Gran Maestro, il duca Ferdinand von Brunswick und Lüneburg. Personaggio, quest'ultimo, da non confondere con lo sconfitto di Valmy, autore del minaccioso proclama ai rivoluzionari francesi, Ferdinand von Brunswick Wolfenbüttel Oels (FRANCOVICH, p. 230). Al primo (il duca F. von Brunswick und Lüneburg) Joseph de Maistre indirizza il suo *Mémoire*, come risposta al questionario inviato a tutti gli affiliati per definire preliminarmente al *convent* stesso le diverse posizioni sulle più importanti questioni. Nel convegno avviene, come è noto, la scissione fra una corrente radicale e razionalista (poi chiamata degli *Illuminati di Baviera*), ostile alla religione, ed una corrente mistica (che pure era maggioritaria rispetto all'altra), quella a cui appartenevano anche le logge lionesi cui faceva capo lo stesso Maistre (E. DERMENGHEM, *Introduction a: J. de MAISTRE, La Franc-Maçonnerie. Mémoire inédit au duc de Brunswick [1782]....*, Paris, F. Rieder, 1925, pp. 23-25). Tuttavia lo stesso Dermenghem opportunamente ricorda che proprio Maistre (come del resto J.J. Mounier) confutava le tesi di quanti (e fra questi soprattutto Augustin Barruel) sostenevano la diretta filiazione della Rivoluzione francese dalla suddetta componente radicale-razionalista, divenuta empia e sovversiva dell'ordine politico (*Ib.*, pp. 28-29). Il ruolo di questi scismatici della massoneria di rito scozzese, capeggiati da Weishaupt, andava considerato, secondo il Conte savoiano, molto marginale, e limitato a quanti di questi passarono nei *clubs* giacobini (*Ib.*, pp. 30-31).

<sup>223</sup> FRANCOVICH, pp. 347-348.

la massoneria, a Napoli si avverte il riflesso della decisione presa da Giuseppe II, dopo Wilhelmsbad, di istituire una *Gran Loggia nazionale* e (attraverso l'imponderata alleanza con gli *Illuminati*) subordinarle ogni altra associazione latomistica. Un tale modello viene recepito nel Regno borbonico<sup>224</sup>. E qui gioca un suo ruolo Maria Carolina. Sorge infatti allora la *Gran Loggia nazionale delle Due Sicilie*, che appunto sotto l'egida della Regina raccoglie molti dei nomi più in vista della nobiltà e della borghesia<sup>225</sup>.

Nel contesto europeo, a seguito dell'alleanza fra gli *Illuminati* e Giuseppe II, la Chiesa avverte di nuovo la minaccia di un'offensiva anti-romana. Si riproducono gli schieramenti. Sul fronte 'filo-romano' sembra che si aggregassero gli ambienti del 'rosacrucesimo' tedesco (a loro volta residui sia del latomismo 'spiritualista', comunque di orientamento antirazionalista e non radicale in politica, sia del 'templarismo') con gli elementi reazionari del mondo cattolico, particolarmente gli 'ex-gesuiti'<sup>226</sup>.

Sul fronte 'filo-austriaco', a fare opera di proselitismo viene inviato in Italia nel 1785, il pastore luterano Friedrich Münter, che mentre mostra di rappresentare il 'templarismo' della *Strikte Observanz*, ormai in crisi, in realtà propaganda le nuove posizioni del latomismo tedesco, su basi palesemente razionalistiche e nazionali<sup>227</sup>. Le logge che Münter aveva il compito di organizzare sia a Firenze ed a Roma (dove da tempo il latomismo era invece assopito se non del tutto spento), sia nel Regno di Napoli e di Sicilia (dove invece il latomismo prosperava pur nelle incertezze delle logge templari e negli eccessi di quelle di rito inglese), sarebbero però completamente passate sotto la duplice influenza della *Gran Loggia Nazionale* austriaca e degli *Illuminati* di Weishaupt<sup>228</sup>.

A Napoli, questa opera di proselitismo dell'inviato di Vienna non sembra però sortisse del tutto il risultato voluto. Qui, avvertendo la crisi della *Strikte Observanz*, e non volendo subordinarsi

---

<sup>224</sup> A. OTTOLINI, *La Carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali (1797-1817)*. Modena, 1936, p. 9.

<sup>225</sup> R. SORIGA, *Le Società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza. Scritti, raccolti e ordinati da Silio Manfredi* [d'ora in avanti: SORIGA], Modena 1942, p. 28. Ma sugli appartenenti a tale loggia, si veda: Michele D'AYALA, *I Liberi Muratori di Napoli nel sec. XVIII* [d'ora in avanti: D'AYALA], 'Archivio Storico Napoletano', XXII (1897), pp. 453-455. XXIV-XXV.

<sup>226</sup> FRANCOVICH, pp. 381-382.

<sup>227</sup> *Ibidem*, p. 384.

<sup>228</sup> *Ibidem*, pp. 397-399.

totalmente al latomismo austriaco, Naselli fonda una sua loggia di rito inglese<sup>229</sup>. Maggiori successi ebbe invece Münter nelle altre logge periferiche del Regno. Infatti, nella sua duplice ed ambigua veste – di propagandista sia di una massoneria ‘templare-cavalleresca’ (in parte residuo della *Strikte Observanz*, ed anch’essa in piena crisi), sia delle nuove posizioni assunte dalla ‘Loggia nazionale’ di Vienna e degli *Illuminati* – in effetti Münter entrò in contatto con le ‘logge’ siciliane dell’una e dell’altra componente (a Palermo, Trapani, Siracusa, Catania, Messina). Passato poi in Calabria, nella ‘Loggia di Reggio’, qui conobbe alcuni importanti personaggi di un latomismo che si sarebbe rivelato molto attivo negli eventi futuri.

Anzitutto si incontra con Agamennone Spanò (che insieme al conterraneo Pasquale Biffi parteciperà alla rivoluzione del 1799, nel corso della quale finirono entrambi sul capestro). Ma soprattutto rilevante è l’incontro con Giuseppe Zurlo, già avviato a una grande carriera che si perfezionerà nei decenni seguenti<sup>230</sup>. Il medesimo Zurlo mette in contatto Münter con un altro grande protagonista della vita latomistica e politica del Regno, il marchese Donato Tommasi<sup>231</sup>. E proprio Tommasi pose il Münter in contatto anche con i massoni ‘inglesi’ di Napoli (dei quali il Tedesco sinora conosceva solo Domenico Cirillo). E fra questi Mario Pagano, Gaetano Filangieri, Giuseppe Albanese, Emanuele Mastellone e Nicola Pacifico. Tutti futuri capi del giacobinismo napoletano, ed alcuni anche del 1799, quando non pochi di essi caddero vittime della repressione<sup>232</sup>.

Quale che fosse l’incidenza del tentativo di Münter di attirare il latomismo meridionale nella sfera austriaca, fatto si è che nel periodo successivo, per i timori di una radicalizzazione che avrebbe portato di lì a poco alla Rivoluzione francese, tutte le logge napoletane nel 1789 vennero nuovamente sospese. Certo era l’effetto degli echi di quanto stava accadendo Oltralpe, dove il

---

<sup>229</sup> *Ibidem*, pp. 414-415.

<sup>230</sup> In effetti, questi dapprima si rende protagonista del riformismo sotto Ferdinando IV, che però lo farà imprigionare nel 1803. Venuti i francesi, nel 1806, passa al servizio di Giuseppe Bonaparte e Murat. Con la seconda restaurazione torna di nuovo ai Borbone, fra 1815-20, e quindi partecipa anche alla rivoluzione costituzionale del 1820-21.

<sup>231</sup> *Ibidem*, pp. 419-420. Il quale però nel Decennio segue il re in Sicilia, anziché restare sotto i due Napoleonidi, e nel 1815 assume il governo assieme a Luigi Medici.

<sup>232</sup> *Ibidem*, p. 420.

latomismo un suo ruolo lo stava evidentemente svolgendo. E nondimeno, non nel senso determinante indicato da Barruel (il quale vedeva nel latomismo il vero artefice della Rivoluzione francese), in quanto lo stesso latomismo francese verrà decimato dei rigori giacobini, nel 1793-94.

Per ripercorre riassuntivamente l'intera sequenza del latomismo napoletano va sottolineato che questo assunse una decisa impronta giacobina successivamente al 16 dicembre 1792. In quella data, una squadra navale francese si era ancorata nella rada di Napoli, per imporre i patti voluti da Parigi. Ad omaggiare l'ammiraglio Louis René Levassor de La Touche Treville si presentarono i più bei nomi dei liberali partenopei e fra questi anche Carlo Lauberg, un napoletano di origine vallone (il cui padre era venuto al seguito di Carlo III in Napoli), ascritto ai più alti gradi della massoneria<sup>233</sup>.

Sorse proprio allora la *Società de' Giacobini napoletani*, in cui confluirono non solo i liberali, ma anche molti altri massoni, oltre a Lauberg<sup>234</sup>, al quale venne comunque affidata la direzione provvisoria. Le idee dell'associazione erano però troppo radicali e sovversive (come appunto Cuoco lamenterà nel suo globale giudizio sulla stessa rivoluzione del 1799). Pertanto l'associazione venne sciolta nel febbraio 1794 e processati molti suoi membri o simpatizzanti. Fra questi lo stesso reggente della Gran Corte della Vicaria (quindi capo della Polizia), quel Luigi Medici che in tempi più lontani (fra 1815-20) diverrà uno dei protagonisti della monarchia amministrativa borbonica.

---

<sup>233</sup> DITO, p. 53. Per concludere sull'argomento del latomismo, sembra da condividere quanto dice Giarrizzo riferendosi alla svolta fra Sette-ottocento. Se la massoneria continentale risulta "*divisa tra riti ed obbedienze diverse*", per cui "*è allo sbando*", dal canto suo il latomismo inglese – che agita le acque della Corte borbonica soprattutto dopo la fuga dei sovrani in Sicilia, nel 1806 – solo in apparenza sembra immune da consimili divisioni professandosi fedele alle costituzioni di Anderson, del 1723. In verità, è sconvolto esso stesso da uno scisma interno e rimane ostile alla vitalità della giovane muratoria americana. Pertanto, a quel che è dato sapere della massoneria siciliana del tardo '700, questa si colloca "*tra il Grande Oriente di Francia e la Riforma tedesco-lionese*", mentre del tutto minoritaria risulta la presenza inglese (Giuseppe GIARRIZZO, *1812: Sicilia inglese?*, in: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea fra la fine del '700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di Studi in memoria di Francisco Tomás y Valiente (Messina, 14-16 novembre 1996)*. A cura di Andrea Romano, Milano, Giuffrè, 1998, p. 62).

<sup>234</sup> Sul Lauberg (uno dei protagonisti della rivoluzione napoletana del 1799), si veda: SORIGA, pp. 151-165.

In questo 1794, Luigi Medici (fratello di quella duchessa di San Marco che pare tanto intimamente legata a Maria Carolina, e certamente sua istigatrice nei maneggi settari)<sup>235</sup> venne non a torto sospettato di essere iscritto alla massoneria. Malgrado fosse stato incluso appunto nella Giunta di sette membri incaricata di giudicare gli appartenenti a questa associazione, venne allora incarcerato<sup>236</sup>, ed anche in seguito sospettato di simpatie giacobine<sup>237</sup>.

Comunque, al di là di indubbe presenze massoniche e di una sopravvalutazione storiografica – inequivocabilmente denunciata dallo stesso Giarrizzo – del latomismo nel suo complesso (non fosse altro che per l'intreccio delle suddette diverse logge, in un gioco algebrico di vicendevole eliminazione fra positività progettuali e negatività di una risultante in ogni caso avversa e dirompente per il già fragilissimo edificio della monarchia borbonica), resta indubbia la pretesa della Corona di fronteggiare la rivoluzione con il più impenetrabile conservatorismo assolutistico.

Sotto questo profilo va in effetti letta la paginetta riassuntiva del 'nuovo ordine' instaurato da Carlo III, quale risulta nella sesta

---

<sup>235</sup> Si tratta di Maria Caterina de' Medici, marchesa di San Marco, sulle cui personali vicende nella Corte napoletana si è dilungato (comunque chiarendo, al di là di illazioni, la sua posizione nel latomismo operante presso la Regina): D'AYALA, pp. 565 e ss.

<sup>236</sup> I. RINIERI (S.J.), *Della rovina di una monarchia. Relazioni storiche tra Pio VI e la Corte di Napoli negli anni 1776-1799 secondo documenti inediti dell'Archivio Vaticano*, Torino 1901, p. 478.

<sup>237</sup> Dopo che caddero nel nulla i provvedimenti della Giunta decretata nell'agosto 1794 per giudicare gli associati, una nuova Giunta di inquisizione venne decretata il 24 febbraio 1795, a seguito della quale lo stesso Medici è inviato nel carcere di Gaeta. Ma dopo circa tre anni venne prosciolto, sembra per intervento della regina Maria Carolina e di ambienti settari (*ib.*, pp. 503-511). Nel 1799, con la costituzione della repubblica partenopea, il tipo di associazione latomistica sorto già nel 1792 (appunto con lo sbarco dell'ammiraglio francese La Touche Treville) riprese nuova vita come attestano gli *Statuti della Società patriottica della repubblica napoletana*, redatti da Girolamo Arcovito. Questo personaggio fu tra i protagonisti del 'Novimembre costituzionale' del 1820-21. Il titolo dell'opera, riportato in maniera diversa da Dito (*Op. cit.*, pp. 75-76, nota 8), è il seguente: G. ARCOVITO, *Costituzione della Società patriottica della repubblica napoletana sotto il titolo degli amici della Legge, del Segretario G. A.*, Napoli 1799. Ma sin da qui si può trarre qualche conclusione sul rapporto di reciproca ostilità che sin dal 1792-99 si instaura fra questo primo tipo di latomismo francese (radicale e democratico) ed il latomismo borbonico (che ancora si esprime nei suddetti canoni di accettazione della monarchia assoluta, da parte di ceti aristocratico-borghesi). La reazione borbonica, fra 1799-1806, doveva ampliare il solco fra i due tipi di latomismo, anche se questo antagonismo settario non sembra esaurisca le complesse motivazioni della falciata operata dai Borbone sui ceti medio-alti della 'società civile' partenopea.



edizione ampliata dell'opera di un ex-allievo del Genovesi, ed anche lui prete, Oronzo Fighera, intitolata *Institutiones iuris Regni Neapolitani*<sup>238</sup> apparsa nel 1804. In sostanza il periodo dal 1734 (anno dell'instaurazione della dinastia borbonica, dopo la vittoria sugli Austriaci, a Bitonto) sino al 1804 (data di riedizione ampliata del testo), le riforme attuate dai due sovrani si ridurrebbero nelle seguenti.

Riguardo al periodo di Carlo III: con l'abolizione *Collaterale* – ricorda Fighera – si crearono due diversi organismi. Anzitutto il *Consiglio di Stato*, formato da quattro Segretari di Stato (per i ministeri di Guerra e Marina, per Grazia e Giustizia, per la gestione del patrimonio della famiglia reale, l'Azienda, per l'Ecclesiastico). Questi ultimi due ministeri vennero poi accorpati in un solo segretariato. Il Sovrano volle istituire anche la figura del 'Primo ministro', incaricato del controllo interno dei quattro ministeri e degli Affari esteri<sup>239</sup>. Dall'altro lato, assumendo parte delle funzioni del soppresso *Collaterale*, venne costituita la *Camera di Santa Chiara*. Si provvide poi alla creazione del Tribunale del commercio e successivamente si attuò la riforma dei tribunali, in particolare della procedura<sup>240</sup>.

Riguardo poi al regno del successore, Ferdinando IV, lo stesso Fighera non sa dire molto in positivo, del tutto sottacendo gli aspetti negativi: in particolare la repressione del 1799, e l'abolizione (nel 1800) di ogni forma di rappresentanza dei corpi nella Capitale (gli *Eletti di Città*). Parlando, infatti, di sfuggita di questa istituzione, Fighera si limita a ricordarne la lontana origine nelle greche *Fratrìae* ("*Fratrìae est graecum vocabulum*"), corrispondenti ai romani *sediles*<sup>241</sup>.

In sintesi, si trattava di un quadro caratterizzato dalla completa rimozione sia della rappresentanza cittadina degli *Eletti*, nella

---

<sup>238</sup> O. FIGHERA, *Institutiones iuris Regni Neapolitani in quatuor libros tributae, et comoda methodo adornatae in usum auditorii figheriani. Editio sexta auctior. Lib. I. et II.* Neapoli, Aloysius Maria Nobile, 1804.

<sup>239</sup> "[...] *Additus est quoque alter a Secretis, qui inter ceteros principem locum occupat, est hinc primus Principis minister adpellatur, eique rescribendi in negotiis regiae domus, et exterorum potissimum cura incumbit: quae novissima partita fuit et per eundem a secretis gratiae et justitiae, regiae domus negotia exercentur, et per alterum belli et marinae, etiam exterorum*" (Ib., pp. 32-33).

<sup>240</sup> "*Institutum etiam fuit Tribunal Commercii; et illud, quod Mixtum adpellatur, de quibus, quum de Magistratibus agemus, erit dicendi locus [...]*" (Ib., p. 33).

<sup>241</sup> *Ibidem*, p. 6.

Capitale, sia soprattutto dell'allora ancora vigente Parlamento siciliano. Ecco l'immagine con cui nel 1804 la Corona intendeva proporsi come la "*nova regiminis forma condecorata*"<sup>242</sup> sia da Carlo III e dal primo ministro Tanucci, sia da Ferdinando IV e dal ministro Acton. In tal modo si dimostrava immobile nel variare dei tempi e delle situazioni fra 1734-1804. Infatti, non soltanto si restava in una totale estraneità rispetto alle acquisizioni parlamentari-rappresentative avvenute con la Rivoluzione americana nel 1776-86, ma non si sapeva offrire altra alternativa agli sconvolgimenti della Rivoluzione, del Consolato e dell'Impero che la tendenza ad un 'neo-assolutismo'.

---

<sup>242</sup> *Ibidem*, p. 32.



## **Parte II**

La Francia rivoluzionaria dalla  
'ossessione costituente' al 'triennio giacobino'  
nelle 'repubbliche sorelle' (1789-99)



### Capitolo III

## Nella sostanziale rimozione del fondamento giusnaturalistico 'anglo-sassone', il decennio della 'frenesia costituente' della Francia rivoluzionaria (1789-99)

Questa parte seconda della nostra ricerca abbiamo voluto intitolarla, come del resto questo terzo capitolo che la inizia, nello stesso modo della ricerca che Roberto Martucci ha condotto<sup>243</sup> lungo la linea di un ripensamento critico di troppi luoghi comuni della storiografia relativa al regno meridionale. Un ripensamento tanto più valido in quanto inteso a recuperare quello che di sostanzialmente positivo vi fu nella Rivoluzione, a fronte di un volto negativo volutamente ignorato sul versante 'neo-illuminista' e d'altro canto soverchiamente enfatizzato dai tradizionalisti.

Del resto, contro ogni nostalgia di un passato prossimo monarchico (assolutista, confessionale o partitico) si erano mobilitati sin da quei tempi della svolta fra antichi e nuovi regimi sia i protagonisti della britannica *Glorious revolution* del 1688-89, sia i costituenti nord-americani del 1776-86. In Inghilterra determinante si rivelò quanto sostennero i *Whigs* come Edmund Burke ed i molti altri suoi seguaci che condivisero l'idea di una 'costituzione consuetudinaria', vero mito politico capace di volgere le anime e le menti alla priorità di assicurare la continuità istituzionale, coniugando tradizione e progresso. Fondamentale fu la loro opera sia prima della Rivoluzione francese (per evitare, all'interno, i tentativi neo-assolutistici della Corona britannica), sia – nel corso dello scontro mortale con la Francia – per assicurare con una saggia politica estera la partecipazione dei popoli 'liberati' dal giogo francese ad una nuova concezione del *Commonwealth*.

Questi liberali britannici intesero il *Commonwealth* come una vera *res publica*, differenziandosi dai liberisti loro contemporanei

---

<sup>243</sup> Roberto MARTUCCI, *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*. Bologna, Il Mulino, 2001.

che – da Warren Hastings sino, in parte, ad Adam Smith ed alla sua *invisible hand* (regolatrice delle distorsioni del libero mercato) – lo concepivano in sostanza come luogo di un'assoluta libertà economica.

Ora, pur recependo dagli antefatti britannici l'idea del 'governo misto', della distinzione e del reciproco controllo dei poteri, tuttavia la sostanziale novità<sup>244</sup> del fenomeno americano rispetto alla stessa rivoluzione inglese era il convincimento di operare una 'rivoluzione costituzionale'. Ossia una 'ripetizione dei 'primi principi' dell'ordine politico, presenti attivamente nella 'costituzione materiale' britannica, ma ora – nel 'mondo nuovo' – da codificare in un documento scritto, in cui finalmente questi principi fondamentali fossero definiti inequivocabilmente ed a tutti comprensibili nel riferimento ad una 'legge di natura' anteriore e superiore alla legislazione positiva.

Dunque si trattava anzitutto di un riferimento etico-religioso e precisamente su di questo basare appunto il 'nuovo ordine' repubblicano e confederale. A questo scopo si elaborarono nelle singole costituzioni dei tredici Stati dettagliati documenti, veri e propri codici di valori e di principi indeflessibili, attraverso i quali il sostanziale rispetto dei *diritti naturali* potesse davvero prendere consistenza sia nell'equilibrio fra le diverse convinzioni religiose e fra le molteplici componenti sociali, sia in un sistema di poteri distinti nella loro specificità funzionale ed al tempo stesso resi interattivi, in modo da effettivamente assicurare la continuità istituzionale.

Un sistema, pertanto, ben diverso da quella sequenza di instabili regimi che in seguito si sarebbero prodotti dalla frenesia costituzionale francese<sup>245</sup>.

Nondimeno, occorre qui precisare che queste stesse novità sono da ricondurre in misura non irrilevante proprio ad una significativa 'continuità nel discontinuo' del processo rivoluzionario, non solo da parte dei *Whigs* come Burke, ma anche di quel costante referente dei costituenti americani alla tradizione giusnaturalista, cioè ad una *Higher Law* quale perenne fondamento della costituzione e della legislazione positiva.

---

<sup>244</sup> *Ibidem*, pp. 143-145. Qui in riferimento a: Giuseppe BUTTÀ, *Sovranità diritto di voto e rappresentanza in Massachusetts e South Carolina (1776-1860)*. Milano, Giuffrè, 1988.

<sup>245</sup> *Ibidem*, p. 143. In riferimento soprattutto a: Nicola MATTEUCCI, *La Rivoluzione americana: una rivoluzione costituzionale*. Bologna, Il Mulino, 1987.

Qui la lettera e la sostanza di questi testi americani non lasciano dubbi a proposito del primato delle 'leggi di natura' opera della Divinità su qualsiasi legge positiva. In tal senso si esprimeva – nell'ampia sezione costituita dai quattro volumi dedicati all'economia, alla politica ed alla diplomazia dell'*Encyclopédie méthodique* – quel *Monsieur Grivel*<sup>246</sup> autore di una chiarissima sintesi delle posizioni fisiocratiche, in cui non si celano certamente le forti suggestioni della progettualità costituzionale delle tredici repubbliche d'Oltreoceano<sup>247</sup>.

Quanto di questa progettualità importa qui rilevare è riconducibile ai seguenti punti. Anzitutto, il riconoscimento del *primato della legge di natura* voluta da Dio sulla legge positiva, e quindi dei *diritti naturali* di ogni essere umano di essere libero di scegliere il modo di adeguare la propria individualità a questa 'più alta norma'. Da qui sia il *diritto di resistenza* (i diritti di 'garanzia individuale' contro l'oppressione da parte della autorità politiche), sia il diritto di manifestare il proprio pensiero verbalmente o attraverso la stampa, sia lo stesso diritto di proporre quei *cambiamenti della costituzione* che si rendessero necessari per rendere più efficace la suddetta subordinazione alla 'legge di natura'.

---

<sup>246</sup> "DROIT NATUREL DE L'HOMME. C'est le droit accordé à tout homme par la nature aux choses propres à la jouissance & à son bonheur [...]. Le premier droit de l'homme est donc le droit à l'existence & à la vie, c'est-à-dire à la propriété personnelle; le second, au bien être dont il est susceptible dans ce monde, ou à l'acquisition & à la possession paisible des biens qu'il peut acquérir par l'emploi de ses facultés; d'où suit d'une côté la liberté, la sûreté de sa personne; & de l'autre, la garantie de ses propriétés. [...] Avant de considérer le droit naturel des hommes, il faut donc considérer l'homme lui-même dans ses différens états de capacité corporelle et intellectuelle, & dans ses différens états relatifs aux autres hommes" ([Guillaume GRIVEL], S. v.: *Droit naturel de l'homme*, in: *Encyclopédie méthodique. Économie, politique et diplomatique* [...] par M. [Jean Nicolas] Dêmeunier, Secrétaire ordinaire de Monsieur, Frère du Roi, & Censeur royal. Tome second. A Paris, chez Panckoucke..., 1786, p. 147).

<sup>247</sup> Si veda sia la gerarchia delle fonti normative, per cui solo dall'osservanza della 'legge naturale' derivano la *legittimità* e l'*utilità sociale* delle 'leggi positive': "*Les loix naturelles, instituées par l'Être suprême, comme les meilleures loix possibles, sont nécessairement la base du gouvernement le plus parfait, & doivent servir de règles aux loix positives; car celles-ci ne sont que des promulgations des premières [...]. Ces loix irréfragables forment le corps moral & politique de la société [...]. Enfin, ces loix fondamentales, qui ne sont point d'institution humaine, & auxquelles toute puissance humaine doit être assujettie, constituent le droit naturel des hommes, dictent les loix de la justice distributive, établissent la force qui doit assurer la défense de la société, contre les entreprises injustes des puissances intérieures & extérieures dont elle doit se garantir, & fondent un revenu public pour satisfaire à toutes les dépenses nécessaires à la sûreté, au bon ordre & à la prospérité de l'état"* (Ib., p. 152).



Inoltre, un punto saliente è nelle *Declarations* e nel corpo dei testi costituzionali l'effettiva distinzione-interazione dei *poteri e della rappresentanza* politica (e questa sia a livello locale che centrale, il *federalismo*). Infine, c'era l'idea di una '*corte suprema*' (ossia del '*sieyèsiano-schmittiano*' *custode della costituzione*). Vediamone, per sommi capi, l'enunciazione in alcuni dei sopra accennati testi '*americani*'.

Il *primato della legge di natura* derivata da Dio sulla legge positiva è un'asserzione che per un verso pone le basi per l'istituzione di un culto pubblico (come risulta dalla sez. XVI della *Dichiarazione* della Virginia, dall'art. II di quella della Pennsylvania e dagli artt. II, III di quella del Massachusetts)<sup>248</sup>, mentre per altro verso pone limiti ben marcati alla volontà del legislatore, dell'uomo di governo e del magistrato.

Si prenda ad esempio, fra quelli citati, l'art. II della *Declaration of the rights of the inhabitants of the Commonwealth or State of Pennsylvania*. Nella prima parte si afferma il diritto di ognuno a riconoscere con la propria coscienza e la propria ragione l'esistenza di un Dio Onnipotente<sup>249</sup>. Nella seconda parte dell'articolo si dichiara la sostanziale parità di tutti i culti, assicurando ai singoli individui di non essere costretti contro le proprie convinzioni a professare alcun culto, di non contribuire al suo sostegno o a quello di un suo '*ministro*'. Nella terza parte si garantisce il diritto, qualora si riconosca semplicemente l'esistenza di Dio, a non essere privati dei diritti civili a motivo delle proprie convinzioni religiose, sulle quali nessuna autorità è investita del potere di interferire in alcun modo<sup>250</sup>.

---

<sup>248</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 148n.

<sup>249</sup> "Una Dichiarazione dei diritti degli abitanti dello Stato di Pennsylvania [...] 2. Che tutti gli uomini hanno il diritto naturale ed inalienabile di venerare Iddio Onnipotente secondo quanto dettato dalla loro coscienza e dalla loro ragione" (Costituzione della Pennsylvania, in: *La formazione degli Stati Uniti d'America. Documenti*. A cura di Alberto Aquarone, Guglielmo Negri, Cipriana Scelba. Pisa, Nistri-Lischi, 1961, p. 14). ["A declaration of the Rights of the inhabitants of the Commonwealth or State of Pennsylvania[...] II. That all men have a natural and unalienable right to worship Almighty God according to the dictates of their own consciences and understanding"].

<sup>250</sup> *Ibidem*, l. c. ["Nor can any man, who acknowledges the being of a God, be justly deprived or abridged of any civil rights as a citizen, on account of his religious sentiments or peculiar mode of religious worship. And that no authority can or ought to be vested in, or assumed by any power whatever, that shall in any case interfere with, or in any manner controul, the right of conscience in the free exercise of religious worship"].

A tal riguardo, l'analogia dei contenuti fra questo art. II della costituzione di Pennsylvania e gli artt. II e III della *Declaration of the Rights of the Inhabitants of the Commonwealth of Massachusetts*, in questi ultimi si perfeziona in maniera molto articolata, a partire dalla precisazione (art. II) delle aggettivazioni relative alla Divinità (definita "*the Supreme Being, the Great Creator and Preserver of the Universe*")<sup>251</sup>.

Nel lungo art. III si premette che la 'felicità di un popolo', il 'buon ordine' e la 'preservazione del governo civile' dipendono dal sentimento di *pietas*, dalla religione e dalla moralità. Precisato che tutto questo non può essere oggetto del dibattito in una comunità ma richiede "*the institution of the public worship of God and of the public instructions in piety, religion, and morality*"<sup>252</sup>, si afferma la necessità per promuovere appunto la 'felicità', il 'buon ordine' e la 'preservazione del governo civile' che "*the people of this commonwealth*" abbia il diritto di investire il legislativo del potere di autorizzare le singole città, le parrocchie, i singoli '*precincts*', e gli altri '*bodies-politic or religious societies*' a provvedere a loro spese all'istituzione di un culto pubblico a Dio, precisando poi la natura confessionale di tale istituzione dove si stabilisce l'obbligo di assumersi il sostentamento di "*public Protestant teachers of piety, religion, and morality*"<sup>253</sup>.

Il criterio confessionale si riafferma nell'ultimo periodo dell'art. III, dove si precisa che ogni denominazione di Cristiani, qualora costoro si dimostrino pacifici e buoni sudditi della repubblica<sup>254</sup>, sarebbe ugualmente sotto la protezione della legge, e che nessuna subordinazione di qualsivoglia setta o confessione religiosa ad un'altra sarebbe mai stata stabilita legalmente<sup>255</sup>.

Riguardo all'enunciazione dei *diritti naturali*, in certo modo riassuntivo delle precedenti costituzioni è l'art. I della stessa co-

---

<sup>251</sup> "Art. II. È diritto come pure dovere di tutti gli uomini riuniti in società di venerare pubblicamente, in occasioni prestabilite, l'Essere Supremo, il grande Creatore e Custode dell'universo" (Costituzione del Massachusetts. Parte prima. Dichiarazione dei diritti degli abitanti del Commonwealth del Massachusetts, in: *ib.*, p. 53).

<sup>252</sup> "Art. III. Siccome la felicità del popolo ed il buon ordine e la conservazione della società civile riposano essenzialmente sulla pietà, sulla religione e sulla moralità[...]" (*Ibidem*, pp. 53-54).

<sup>253</sup> *Ibidem*, p. 54.

<sup>254</sup> *Ibidem*, l. c. ["Every denomination of Christians, demeaning themselves peaceably and as good subjects of commonwealth"].

<sup>255</sup> *Ibidem*, l. c. ["And no subordination of any sect or denomination to another shall ever be established by law"].

stituzione del Massachusetts, dove si afferma che tutti gli uomini sono nati liberi ed eguali, ed hanno certi naturali, essenziali ed inalienabili diritti, fra i quali 'possono' essere annoverati il diritto di godere e di difendere le proprie vite e libertà, e quello di acquisire, possedere e proteggere la proprietà [individuale]; infine, quello di ricercare ed ottenere la propria sicurezza e felicità<sup>256</sup>.

Fra gli stessi *diritti naturali* vengono poi indicati più concretamente negli artt. XI-XV quelle che potremmo definire 'garanzie individuali', relative cioè al singolo soggetto ("*every subject of the commonwealth*", come precisa l'art. XI), e destinate ad avere ampia eco – quanto meno formale – nelle stesse costituzioni rivoluzionarie francesi del 1791-95, come pure nelle successive costituzioni del 1812 (quella spagnola e quella 'anglo-sicula').

Per l'art. XI, – in ottemperanza ad un preciso *diritto di resistenza* all'oppressione del potere – "*every subject of the commonwealth*" deve trovare una sicura riparazione ("*a certain remedy*"), – potendo ricorrere alle leggi, per ogni offesa o danno ("*for all injures or wrongs*") che possa aver ricevuto alla sua persona, alla sua proprietà ed al suo carattere ("*in his person, property, or character*") – ottenendo questo diritto con 'giustizia gratuita' ("*he ought to obtain right anf justice freely*": senza cioè essere obbligato ad acquisirla), in maniera completa e senza alcun diniego, prontamente e senza rinvii, in conformità alle leggi ("*without being obliged to purchase it; completely, and without any denial; promptly, and without delay, conformably to the laws*")<sup>257</sup>.

Per l'art. XII, – che trova appunto immediata eco nelle suddette costituzioni europee fra 1791-1812, non ultimo riguardo al '*jury*' e, meno recepitò (se non nella costituzione 'anglo-sicula')<sup>258</sup> riguardo

---

<sup>256</sup> *Ibidem*, p. 53 ["Article I. All men are born free and equal, and have certain natural, essential, and unalienable rights; among which may be reckoned the right of enjoying and defending their lives and liberties; that of acquiring, possessing, and protecting property; in fine, that of seeking and obtaining their safety and happiness"].

<sup>257</sup> "Art. XI. Ogni cittadino di questo Commonwealth deve avere un rimedio sicuro, mediante il ricorso alle leggi, contro i danni ed i torti che potrebbe subire nella persona, nella proprietà o nell'onore. Egli deve ottenere giustizia liberamente, senza esser costretto a farne acquisto; in maniera completa e senza possibilità di dinieghi; prontamente e senza ritardi, conformemente alle leggi" (*Ib.*, p. 56).

<sup>258</sup> Si veda la parte intitolata: *Giudizio de' giurì, o sia eguali*, dove al Par. 1 è precisato: "Il giudizio de' giurì, o sia eguali giudici di fatto, sarà introdotto e stabilito in questo regno per giudizi criminali egualmente per ogni classe di cittadini" (*Costituzione siciliana* [1812], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 456).

al ‘*judgement of his peers*’<sup>259</sup> – l’ultimo comma prescrive che il potere legislativo non farà alcuna legge che assoggetti alcuno alla pena capitale o all’infamia, se non riguardo all’appartenenza all’esercito o alla marina, e comunque tramite un processo con giuria<sup>260</sup>.

Per l’art. XIII, si stabilisce (come una delle maggiori garanzie per la vita, la libertà e la proprietà del cittadino) che nei procedimenti criminali si verifichino da vicino i fatti effettivamente accaduti<sup>261</sup>.

Per ‘art. XIV, “ogni cittadino ha il diritto d’essere garantito nella sua persona, nella sua casa, nei suoi documenti ed in tutti i suoi beni contro perquisizioni e sequestri [...]”<sup>262</sup>.

---

<sup>259</sup> “Art. XII. Nessuno potrà esser chiamato a rispondere di delitto o atto illecito che sia, finché questo non gli sia stato contestato chiaramente e dettagliatamente, nella forma come nella sostanza; né potrà essere costretto a fornire prove contro se stesso; e tutti avranno diritto di portare prove a proprio favore; di esse messi a confronto con i testimoni e di esser uditi in propria difesa o personalmente, o mediante un difensore di loro fiducia. E nessuno potrà essere arrestato, incarcerato o spogliato dei suoi beni, immunità o privilegi, od essere privato della protezione della legge, esiliato, o privato della vita, della libertà o della proprietà, se non in base a giudizio dei suoi pari o alla legge del paese” (Costituzione del Massachusetts. Parte prima. Dichiarazione dei diritti degli abitanti del Commonwealth del Massachusetts, in: *La formazione...*, cit., pp. 56-57). [“Article XII. No subject shall be held to answer to any crimes or offence until the same is fully and plainly, substantially and formally, described to him; or be compelled to accuse, or furnish evidence against himself; and every subject shall have a right to produce all proofs that may be favorable to him; to meet the witnesses against him face to face, and to be fully heard in his defence by himself, or his counsel at his election. And no subject shall be arrested, imprisoned, despoiled, or deprived of his property, immunities, or privileges, put out of the protection of the law, exiled or deprived of his life, liberty, or estate, but by the judgement of his peers, or the law of the land”].

<sup>260</sup> *Ibidem*, p. 57. [“And the legislature shall not make any law that shall subject any person to a capital or infamous punishment, excepting for the government of the army and navy, without trial by jury”].

<sup>261</sup> “Art. XIII. Nei procedimenti penali, l’accertamento dei fatti, nel luogo in cui questi sono avvenuti, costituisce una delle maggiori garanzie della vita, della libertà e della proprietà del cittadino” (Ib., l. c.). [“Art. XIII. In criminal prosecution, the verification of fact, in the vicinity where they happen, is one of the greatest securities of the life, liberty, and property of the citizen”].

<sup>262</sup> E continua: “Sono pertanto in violazione di questo diritto tutti quei mandati, la cui causa od il cui fondamento non siano previamente corroborati mediante giuramento, e che ordinino ad un magistrato di polizia di eseguire perquisizioni in luoghi sospetti, o di arrestare una o più persone sospette, o di sequestrare beni di loro pertinenza, senza designare specificatamente le persone o gli oggetti da sottoporre ad arresto, perquisizione o sequestro; e nessun mandato dev’essere spiccato se non nei casi e secondo le formalità prescritte dalla legge” (Ib., l. c.). [“Art. XIV. Every subject has a right to be secure from all unreasonable searches and seizures of his person, his houses, his papers, and all his possessions. All warrants, therefore, are contrary to this right, if the cause or foundation of them be not previously supported by oath or affirmation, and if the order in the warrant to a civil officer, to make search in suspected places, or

Per l'art. XV, si specificano i casi in cui le parti in giudizio hanno diritto ad un 'giuri', definendo questo metodo di procedura "sacro", eccetto nei casi in cui si tratti di "controversie insorte in alto mare o relative ai salari dei marinai" che il Corpo legislativo ritenga necessario trattare altrimenti<sup>263</sup>.

Rientrano poi nei *diritti naturali* anche altre garanzie. Sulla base che "un frequente ricorso ai principi fondamentali della costituzione e l'osservanza costante della pietà, giustizia, moderazione, temperanza, industriosità e frugalità sono assolutamente necessari a conservare i benefici della libertà ed a mantenere una forma libera di Governo", l'art. XVIII sancisce sia il dovere del popolo di verificare le qualità morali e le capacità politiche dei rappresentanti, sia il suo diritto ad esigere che i suoi rappresentanti siano osservanti del mandato loro affidato<sup>264</sup>. Inoltre, l'art. XIX afferma il diritto stesso del popolo di radunarsi in "an orderly and peaceable manner" per proporre ai propri rappresentanti quei *cambiamenti della costituzione* che nel tempo si rendessero necessari (come intanto avvenne subito con il passaggio dalla confederazione alla federazione)<sup>265</sup>.

L'effettiva distinzione-interazione dei *poteri e della rappresentanza politica* risulta dall'art. XXX<sup>266</sup>. Ma soprattutto, alla necessità

---

to arrest one or more suspected persons, or to seize their property, be not accompanied with a special designation of the persons or objects of search, arrest, or seizure; and no warrant ought to be issued but in cases, and with the formalities, prescribed by the laws"].

<sup>263</sup> *Ibidem*, l. c. [Art. XV. In all controversies concerning property, and in all suits between two or more persons, except in cases in which it has heretofore been otherwise used and practised, the parties have a right to a trial by jury; and this method of procedure shall be held sacred, unless, in causes arising on the high seas, and such as relate to mariners' wages, the legislature shall hereafter find it necessary to alter it"].

<sup>264</sup> *Ibidem*, p. 59. ["Art. XVIII. A frequent recurrence to the fundamental principles of the constitution, and a constant adherence to those of piety, justice, moderation, temperance, industry, and frugality, are absolutely necessary to preserve the advantages of liberty and to maintain a free government. The people ought, consequently, to have a particular attention to all those principles, in the choice of their officers and representatives; and they have a right to require of their lawgivers and magistrates an exact and constant observation of them, in the formation and execution of the laws necessary for the good administration of the commonwealth"].

<sup>265</sup> *Ibidem*, l. c. ["Art. XIX. The people have a right, in an orderly and peaceable manner, to assemble to consult upon the common good; give instructions to their representatives, and to request of the legislative body, by the way of addresses, petitions, or remonstrances, redress of the wrongs done them, and of the grievances they suffer"].

<sup>266</sup> *Ibidem*, p. 60. ["Art. XXX. In the government of this commonwealth, the legislative department shall never exercise the executive and judicial powers, or either of them; the executive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of them; the judicial shall never exercise the legislative and executive powers, or either of them; to the end it may be a government of laws, and not of men"].

di una *'corte suprema'* come vero *'custode della costituzione'* è dedicato ampio spazio nella *Part the second* (nella *Section I*, intitolata appunto *The General Court*), dove nel *Chapter I. The legislative power*, all'art. III se ne precisano le funzioni e gli ambiti di competenza<sup>267</sup>.

D'altra parte, seppure è indubbio che i costituenti francesi guardarono attentamente a questo esempio americano, recependone più di un motivo, tuttavia essi non pensarono di premettere al loro documento alcunché di sostanzialmente riferito ad una concezione giusnaturalista, considerandolo come qualcosa di vago e *'metafisico'*<sup>268</sup>. Al contrario, negli stessi costituenti americani questo referente risulta determinante proprio in quanto riconnesso ad una gerarchia normativa per cui: dall'*anteriorità-superiorità* della *'legge naturale'*, come *Higher Law*, fonte dei principi etico-religiosi (radicati nelle coscienze dei singoli, al di là di qualsiasi dogmatica ecclesiastica) discende la funzione subordinata della stessa legge positiva, nel senso di dare attuazione pratica a quegli stessi principi fondamentali.

Se in tutti e tre i suddetti modelli americani – le costituzioni della Virginia (2 giugno 1776), della Pennsylvania (28 settembre 1776) e del Massachusetts (elaborata fra il 1 settembre 1779 ed il 2 marzo 1780) – c'è un forte richiamo al culto pubblico, non meno qualificante è anche un complesso di altri sostanziali elementi comuni a queste costituzioni, come risulta risalendo da quella conclusiva (Massachusetts) alle due precedenti<sup>269</sup>.

---

<sup>267</sup> *Ibidem*, p. 61. [*"Art. III. The general court shall forever have full power and authority to erect and constitute judicatories and courts of record or other courts, to be held in the name of the commonwealth, for the hearing, trying, and determining of all manner of crimes, offences, pleas, processes, complaints, actions, matters, causes, and things whatsoever, arising or happening within the commonwealth, or between or concerning persons inhabiting or residing, or brought within the same; whether the same be criminal or civil, or whether the said crimes be capital or not capital, and whether the said pleas be real, personal, or mixed; and for the awarding and making out of execution thereupon; to which courts and judicatories are hereby given and granted full power and authority, from time to time, to administer oaths or affirmations, for the better discovery of truth in any matter in controversy, or depending before them"*].

<sup>268</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 142.

<sup>269</sup> "Gli uomini vi sono proclamati liberi ed uguali per nascita e tra i diritti fondamentali meritevoli di tutela troviamo: libertà, vita, garanzie per la proprietà, sicurezza e felicità (art. I Massachusetts; sez. IV Pennsylvania). Il resto degli articoli, per comodità, può essere raggruppato in disposizioni concernenti: a) il governo: il Massachusetts è uno stato libero e sovrano ed esercita tutti i poteri non delegati espressamente al Congresso degli Stati Uniti (art. IV Massachusetts; con qualche variante, art. III

Sulla base di questo ‘antefatto americano’ si capiscono meglio ora i limiti entro i quali un tale modello potesse avere una qualche influenza fra i pubblicisti, i teorici ed i costituenti francesi. Ma, sino a che punto tale modello, esportato in Europa, poteva funzionare?

In realtà venne ripreso nei suoi tratti essenziali nelle *Dichiarazioni* dei diritti naturali premesse alle costituzioni francesi del 1791-93, ed in parte posto a fondamento delle garanzie penali per i diritti personali definite dalla costituzione del 1795. Ma si trattò di un modello recepito solo in modo *formale*, e dunque poco *sostanzialmente* reso coerente con il contenuto di queste costituzioni francesi?

D'altronde è fuori discussione una certa fortuna francese del modello americano nell'amplicissima pubblicistica del periodo. Basti pensare al testo firmato da Mirabeau (in effetti steso dal gruppo dei suoi collaboratori: Sébastien Roch Nicolas Chamfort, Guy Jean Baptiste Target, Jacques Pierre Brissot) sotto il titolo di *Considérations sur l'Ordre de Cincinnatus, ou Imitation d'un pamphlet américain* (Londres, Johnson, 1784). Un testo nel quale si recepisce il senso del rifiuto opposto al criterio ereditario del nuovo ordine militare istituito da Washington (del quale era Gran Maestro), decisamente

---

Pennsylvania; sez. XIV Virginia); responsabilità dei mandatari (investiti di autorità legislativa, esecutiva, giudiziaria) nei confronti del popolo di cui sono rappresentanti (art. V Massachusetts; art. IV Pennsylvania; sez. I Virginia); il governo è costituito per il bene comune e non per vantaggi privati; ne consegue che il popolo ha l'incontestabile diritto di istituire, riformare, modificare il governo quando lo richiedano la sua sicurezza, prosperità e felicità (art. VII Massachusetts; art. V Pennsylvania; sez. III Virginia); per evitare che i mandatari si trasformino in oppressori, con elezioni regolari e nei modi stabiliti dalla costituzione il popolo li restituisce alla vita privata (art. VIII Massachusetts; art. VI Pennsylvania; sez. V Virginia); elezioni libere; tutti gli abitanti della repubblica in possesso dei requisiti fissati dalla costituzione hanno elettorato attivo e passivo (art. IX Massachusetts; art. VII Pennsylvania; sez. VI Virginia); il potere di sospensione delle leggi o dell'esecuzione delle leggi viene esercitato solo dal Corpo legislativo o da un'autorità da esso delegata (art. XX Massachusetts; sez. VII Virginia); all'interno delle camere legislative è garantita piena libertà di voto, parola, discussione (art. XXI Massachusetts); divisione dei poteri legislativo, esecutivo, giudiziario (art. XXX Massachusetts; sez. V Virginia); **b)** *habeas corpus* (articoli XII, XIII, XIV Massachusetts; articoli IX, X, XI Pennsylvania; sezioni VIII, IX, X Virginia); **c)** libertà di stampa (art. XVI Massachusetts; art. XII Pennsylvania; sez. XII Virginia); **d)** autorità militari subordinate al potere civile (art. XVII Massachusetts; sez. XIII Virginia; art. XIII Pennsylvania); **e)** imparzialità nell'amministrazione della giustizia (art. XXIX Massachusetts)" (*Ib.*, pp. 148-149n].

criticato da Aedanus Burke<sup>270</sup>, sulla base del rifiuto di costituire una nuova aristocrazia militare, per giunta ereditaria, nella nuova Repubblica<sup>271</sup>.

Ma ancor più significativo è che l'ampia descrizione del sistema americano nei primi quattro volumi della monumentale *Encyclopédie Méthodique* (destinata poi a raggiungere un totale di ben 210 volumi) venisse subito aspramente criticata dall'ambasciatore americano, Thomas Jefferson, per le inesattezze contenute. E tanti altri esempi vi sarebbero comunque della grande attenzione che la cultura giuridico-politica francese dimostrava per il modello americano<sup>272</sup>.

Sta di fatto, però, che c'è un'incomprensione di fondo che i costituenti francesi palesano per il modello americano, in quella che resta un'adesione sostanzialmente parziale, intanto per la diffidenza nei confronti del bicameralismo, di un esecutivo forte, di un legislativo bloccato dalla costituzione, di una *balance of powers*, in una parola per tutti quei meccanismi istituzionali con cui i costituenti americani avevano cercato di realizzare un 'ragionevole compromesso' fra i diversi interessi, le molteplici istanze. Aspetti criticati invece specialmente da Condorcet, e dunque motivo sufficiente perché si possa dubitare di un sostanziale influsso del modello americano.

D'altro canto, proprio l'*Encyclopédie Méthodique* – ricordando le critiche espresse da Mably – poneva l'attenzione proprio sulla costituzione della Pennsylvania, per un verso lodandone l'afflato democratico dovuto al suo autore, Benjamin Franklin<sup>273</sup>, ma per

---

<sup>270</sup> CASSIUS [pseud. di: Aedanus BURKE], *Considerations on the Society or Order of Cincinnati, lately institute by the Major-Generals, Brigadier-generals, and other officers of the American army, proving that it creates a race of hereditary Patricians or Nobility* [...], Philadelphia, Robert Bell, 1783. Ma si veda anche: Cfr. S.v.: États-Unis, Section IXe. De l'association des CINCINNATI, & des dangers de cette institution, in: *Encyclopédie méthodique. Économie, politique et diplomatique* [...], Tome second, cit., pp. 406-414.

<sup>271</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 155.

<sup>272</sup> *Ibidem*, pp. 156 e ss.

<sup>273</sup> "Le rédacteur de la constitution de la Pensylvanie est un des hommes les plus éclairés de l'Amérique; il avoit de la célébrité en Europe [...]. Formé à l'école de la nature & de la philosophie, son esprit juste & profond a saisi les vrais principes de toutes les sciences, & il n'est pas besoin de dire qu'il a rappelé, dans la constitution de la Pensylvanie, les vrais principes du droit naturel, du droit civil & du droit politique; & que s'il a conçu une forme d'administration trop orageuse pour une nation élevée sous un autre gouvernement & dans un pays dont les citoyens ne renonceront jamais au commerce, il a imaginé du moins tout ce qui pouvoit lui donner de la consistance & de la solidité" ([Anonimo], S.v.: Pensylvanie, Section IIIe. Remarques sur la constitution de la Pensylvanie, in: *Encyclopédie méthodique. Économie,*



altro verso criticandone sia la struttura monocamerale della rappresentanza<sup>274</sup>, sia l'istituzione di un 'consiglio dei censori' previsto dall'art. 47<sup>275</sup>.

Ora, proprio tale articolo (in realtà *Section*) 47, con cui si chiude la costituzione stessa, enunciava con maggiore chiarezza della costituzione del Massachusetts la funzione di 'custode della costituzione' che avrebbe dovuto esercitare questo *Council of censors* – idea che sarà ripresa proprio nel *Progetto* di Pagano per la costituzione napoletana del 1799 – come si legge, nella parte centrale, a chiare lettere definita questa sua funzione<sup>276</sup>.

---

*politique et diplomatique* [...], Tome troisième, A Paris, Chez Panckoucke [...], 1788, cit., p. 577).

<sup>274</sup> "Je viens de parler de deux états qui n'ont point formé deux chambres de législation: c'est de la Pensylvanie & de la Géorgie dont il s'agit: cette dernière province est si petite, les cultures y ont fait si peu de progrès, qu'elle croit n'avoir pas besoin d'un sénat. [...] Quant à la Pensylvanie, c'est parce qu'elle vouloit une constitution très-démocratique, qu'elle n'a point établi de sénat [...]" ([Anonimo], S.v.: États-Unis, Section IVe. Remarques générales sur les constitutions des treize États-Unis, & remarques particulières sur les provinces qui ont changé ou doivent changer leurs constitutions, ou les revêtir de formes plus légales & plus solennelles, in: *Encyclopédie méthodique. Économie, politique et diplomatique* [...], Tome second, cit., p. 361).

<sup>275</sup> "Nous avons parlé à l'article ETATS-UNIS du conseil des censeurs, établi par l'article 47 de la constitution [...]: nous avons dit que les citoyens d'Amérique les plus éclairés font peu de cas de cette institution, à laquelle les anciennes républiques mirent tant de prix [...]. Mais [...] comme on ne peut assurer de trop de manière le maintien de la constitution & l'exécution des loix, il est à désirer que les États-Unis examinent bien cette censure, lorsqu'ils rédigeront leurs codes. Est-elle compatible avec leur position? [...] La constitution de la Pensylvanie est la plus démocratique de toutes celles des provinces de l'union américaine; elle n'a établi qu'une chambre de législation; elle n'a point de gouverneur, & le président du conseil en fait les fonctions: en redoutant l'aristocratie, elle cherche toutefois à introduire une portion du régime aristocratique (voyez l'article dix-neuf). L'article cinq a voulu suppléer à la seconde chambre de législation [...]. Nous avons montré à l'article ETATS-UNIS combien une seconde chambre de législation est avantageuse; nous avons dit que les bills se discutent mieux; qu'il y a moins de danger de voir triompher l'erreur ou la passion. [...] Si les moeurs des quakers & des autres habitans de cette république ont la simplicité & l'honnêteté qui conviennent à une démocratie presque absolue, elles n'ont pas l'énergie & la vigueur nécessaires à une forme de gouvernement si orageuse [...]" ([Anonimo], S.v.: Pensylvanie, Section IIIe. Remarques sur la constitution de la Pensylvanie, in: *Encyclopédie méthodique. Économie, politique et diplomatique* [...], cit., Tome troisième, cit., pp. 577-578).

<sup>276</sup> *Costituzione della Pennsylvania*, cit., p. 31. ["Plan or frame of government for the Commonwealth or State of Pennsylvania [...] SECT. 47. In order that the freedom of the commonwealth may be preserved inviolate forever, there shall be chosen by ballot by the freemen in each city and county respectively, on the second Tuesday in October, in the Year one thousand seven hundred and eighty-three, and on the second Tuesday in October, in every seventh year thereafter, two persons in each city and county of this state, to be called the COUNCIL OF CENSORS; who shall meet together on the second Monday of November next ensuing their election; the majority of whom shall be a quorum in every case, except as to calling a conven-

Nel complesso, giustamente Martucci sottolinea che sarebbe pertanto fuorviante interpretare questi pur evidenti e continui referenti al 'modello americano' come qualcosa di più di un mero motivo formale<sup>277</sup>. Si tratterebbe cioè di un'adozione formale che nell'insieme delle articolazioni dei testi costituzionali risulterebbe alla fine strumentale fra 1789-99 da parte dei costituenti rivoluzionari, alla ricerca di una legittimazione ideologica suscettibile di attirare un generale consenso, quanto meno parziale. E comunque si è in presenza di un atteggiamento antinomico, come fra l'altro si avverte sul piano del diritto penale, cioè nella pur ampia recezione dal modello americano dei principi di garanzia adottati dai costituenti francesi e la successiva 'legalizzazione' della prassi violenta e persecutoria della giustizia rivoluzionaria.

Nella singolarità di una cadenza decennale dell'evoluzione costituzionale della crisi fra antico e nuovo regime, vedremo negli anni 1806-15 (in Spagna, a Napoli ed in Sicilia) le estreme risultanze delle antinomie di questo *Decennio rivoluzionario* del 1789-99. Antinomie di cui appunto Martucci propone la convincente cifra interpretativa che merita di essere riportata, rappresentando icasticamente l'alfa e l'omega della Rivoluzione francese<sup>278</sup>.

---

*tion, in which two-thirds of the whole number elected shall agree. And whose duty it shall be to enquire whether the constitution has been preserved inviolate in every part; and whether the legislative and executive branches of government have performed their duty as guardians of the people, or assumed to themselves, or exercised other or greater powers than they are intitled to by the constitution. [...] For these purposes they shall have power to send for persons, papers, and records; they shall have authority to pass public censures, to order impeachments, and to recommend to the legislature the repealing such laws as appear to them to have been enacted contrary to the principles of the constitution. These powers they shall continue to have, for and during the space of one year from the day of their election and no longer. The said council of censors shall also have power to call a convention, to meet within too years after their sitting, if there appear to them an absolute necessity of amending any article of the constitution which may be defective, explaining such as may be thought not clearly expressed, and of adding such as are necessary for the preservation of the rights and happiness of the people. [...] Passed in Convention the 28th day of September, 1776, and signed by their order. BENJ. FRANKLIN, Prest.[...]*

<sup>277</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 161-164.

<sup>278</sup> "Il periodo investigato [...] abbraccia l'intero arco della Rivoluzione francese dalla riunione degli Stati Generali della monarchia borbonica (5 maggio 1789) alla caduta del Direttorio esecutivo della repubblica (18 brumaio 1799), provocata da un colpo di stato militare organizzato dall'ex cosituente Emmanuel Sieyès in combutta con il generale Napoleone Bonaparte. Un decennio apertosi con la contestazione dell'organizzazione monocratica della sovranità e chiuso con l'attribuzione dei pieni poteri, quindi della sovranità, a un despota in uniforme, un generale che differiva da Cromwell solo per il minore numero di scrupoli" (*Ib.*, p. 34).

Nondimeno, non v'è dubbio che ci troviamo di fronte ad uno dei periodi più interessanti dell'intera età moderna, caratterizzato da una riflessione ideologico-dottrinale senza precedenti che è anche posta, in buona parte, a fondamento degli attuali sistemi rappresentativi<sup>279</sup>.

Il *decennio rivoluzionario* francese (1789-99) inizia come una transizione dalla monarchia assoluta a monarchia costituzionale, secondo cioè le istanze che avevano ricevuto un ampio consenso di massa con la grande affluenza alle 'assemblee parrocchiali', prefigurazione delle successive assemblee primarie, che aveva rappresentato per l'Assemblea Nazionale Costituente una legittimazione di tipo elettorale<sup>280</sup>. Una legittimazione che diviene poi formale nella fase successiva, quando abolita la monarchia si instaura la repubblica che si sviluppa in tre diversi regimi assembleari: la *Costituente* (fra il 1789-91), la *Legislativa* (fra 1791-92) e la *Convenzione* (1792-95)<sup>281</sup>.

Il tratto comune fra questi tre regimi assembleari resta l'ossequio al principio di legittimazione elettorale dal basso, anche se questo finisce per risultare meramente formale a fronte di una sequenza di colpi di mano da parte dei protagonisti che guidano i diversi gruppi politici. Questi *leaders* sono in effetti tutti convinti di poter ogni volta creare un sistema istituzionale perfetto appena abbattuto quello precedente. In realtà sono proprio loro a dare un loro contributo ad una serie di convulsioni rivoluzionarie che recano volta, volta l'impronta di Brissot, Danton, Robespierre, Barère, Sieyès. Un processo che finirà per consegnare la Francia al generale Bonaparte, nell'illusione che con il suo aiuto militare si potesse stabilizzare un regime gestito dai *leaders* civili<sup>282</sup>.

A minare i tre regimi è da un lato il progressivo distacco dal 'mito' della 'costituzione ritrovata' dopo secoli di assolutismo, e dall'altro la conseguente deriva di diversi referenti antinomici, lungo la linea di una voluta e consapevole confusione fra *potere costituente* e *potere costituito*. Si passa cioè da una fase di fondazione rivoluzionaria del 'nuovo ordine' ad un crescendo di pre-

---

<sup>279</sup> *Ibidem*, l. c. Qui Martucci riporta le parole stesse di: Paolo COLOMBO, 'Riforma legale' e 'potere costituente' nelle costituzioni rivoluzionarie francesi, 'Il Politico', L (1991), n. 3 (dicembre), p. 461.

<sup>280</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 35-36.

<sup>281</sup> *Ibidem*, p. 14.

<sup>282</sup> *Ibidem*, p. 36.

tese da parte dei *leaders* che febbrilmente si susseguono al potere di impersonare volta a volta un *potere costituente* che è in aperta contraddizione rispetto agli stessi *poteri costituiti* (soprattutto il legislativo). In altre parole, sono proprio questi protagonisti che nel presupposto di impersonare una 'rivoluzione permanente', ancora in cammino e ben lungi dal potersi considerare conclusa, danno luogo alla deriva che da Barnave conduce a Robespierre e poi a Bonaparte<sup>283</sup>.

Nondimeno seppure i protagonisti delle suddette tre fasi 'assembleari' si rivelino accomunati da una medesima esigenza di riferire il loro potere assoluto sia al principio di legittimazione elettorale dal basso, sia alla costituzione fondata sul principio dell'eguaglianza dei 'diritti naturali', tuttavia restano ben diverse le loro espressioni di uno stesso formalismo ideologico-istituzionale. In certa misura, almeno nella *Costituente* (che produrrà la prima costituzione, quella del 1791) il rispetto per determinati criteri etico-politici sembra sostanziale, appunto nel senso di considerare la *Dichiarazione dei diritti* come un codice di principi considerati vincolanti sia per la funzione legislativa che per il potere esecutivo e quello giudiziario.

Sotto un certo profilo analitico si può constatare che questa *Dichiarazione* inizialmente applicata quando ancora era un insieme di referenti al passato e di principi considerati acquisiti (fra 1789-91), ma poi venne disapplicata una volta formalmente adottata (nel 1791-92), quindi sostituita da un'altra (fra 1793-94) ed infine violata (fra 1795-99)<sup>284</sup>. Al di là di una astratta teoria costituzionale che non riesce a spiegare la concreta sequenza dei fatti e dei determinanti atteggiamenti e decisioni dei protagonisti, si possono individuare dei veri e propri fattori di destabilizzazione. Anzitutto, la *Constitution civile du Clergé* (12 luglio 1790) che apre un *vulnus* non solo nella coscienza nazionale, ma anzitutto nelle file dello stesso clero.

Non va infatti dimenticato quanto fosse stato determinante proprio l'appoggio degli ecclesiastici sia alle richieste del Terzo Stato (di avere una rappresentanza doppia di quella del Clero e della Nobiltà, e di un computo per testa e non più per ordine, cioè in un'unica assemblea), sia nella consistenza stessa della assemblea parlamentare, dove – assieme a 50 nobili – risultò de-

---

<sup>283</sup> *Ibidem*, pp. 23-29.

<sup>284</sup> *Ibidem*, p. 29.

terminante il contributo dato alla maggioranza costituita da 600 deputati, fornendo gli ecclesiastici stessi dai due terzi ai tre quarti di questa cifra<sup>285</sup>.

Da qui tre risultati dalle implicazioni negative per il nuovo ordine rivoluzionario da instaurare. Nell'immediato, l'Assemblea nazionale perse il sostegno di almeno 160 deputati ecclesiastici. In prospettiva, nasce da questo *vulnus* l'insorgenza vandeaana. Nel particolare, nel prevalere di componenti giansenistiche di preti come l'abbé Henri Grégoire, sostenuti da altri preti agnostici o scettici, come il principe di Talleyrand (vescovo di Autun), la *Constitution civile du Clergé* innescava un processo di drastica riduzione del numero delle diocesi<sup>286</sup> e una riduzione del numero dei conventi, spingendosi sino alla proibizione delle vestizioni, a cui corrispose una guerra civile vera e propria, culminata se non nel massacro dei preti nelle prigioni parigine nel settembre 1792<sup>287</sup>, certo nello spopolamento della Vandea nel 1793.

Altro fattore di destabilizzazione, la guerra voluta ad ogni costo dai 'girondini', e non a caso allora avversata da Robespierre, tanto da legittimare la concentrazione dei poteri nel *Comité de Salut public*, che permise di giustificare le epurazioni della Convenzione e l'instaurarsi di un sistema poliziesco spietatamente violento nell'eliminare l'avversario (vero o sospettato 'nemico oggettivo' della Repubblica) e capillarmente diffuso nel territorio e nelle strutture amministrative civili e militari<sup>288</sup>.

Del resto questi aspetti drammatici sono alla fine delle mere risultanze inevitabili di quell'iniziale rinuncia, se non avversione,

---

<sup>285</sup> *Ibidem*, p. 42.

<sup>286</sup> *Ibidem*, pp. 44-46. Sottomesse al nuovo regime amministrativo, le diocesi corrispondono ai dipartimenti. I curati ed i vescovi sono eletti da tutti i cittadini 'attivi', anche non cattolici, della parrocchia o del dipartimento. L'investitura canonica dei vescovi o degli stesi curati è successiva a questa scelta elettorale da parte dei fedeli. I curati saranno stipendiati dallo Stato. In breve: il clero perde tutte le sue autonomie, i suoi privilegi finanziari e giudiziari. Viene imposto a tutti gli ecclesiastici il giuramento di fedeltà allo Stato. Quando il papa, Pio VI, respinge il testo, anche la gran parte del clero rifiuta: sono i 'réfractaires', che in breve emigrano in massa, nelle province ed all'estero. Nell'Est e nell'Ovest della Francia i 'réfractaires' sono l'ottanta per cento dei curati (Serge BIANCHI, S. v.: *Constitution civile du Clergé*, in: Albert SOBOUL, *Dictionnaire historique de la Révolution française. Publié sous la direction scientifique de Jean René Suratteau et François Gendron*. Paris, Quadriga-Puf, 2005, pp. 281-282.

<sup>287</sup> Non parla di massacri di preti il *Dizionario* di Soboul (cfr.: Marcel DORIGNY, S. v.: *Massacres de Septembre*, in: *Ibidem*, pp. 724-725).

<sup>288</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 46.

a cercare un compromesso fra antico regime ed ordine nuovo, rifiutato, ed anzi a meglio dire, escluso aprioristicamente per una sopravvalutazione del proprio ruolo da parte sia del Terzo stato nel suo complesso, sia dei singoli protagonisti delle diverse fasi della Rivoluzione.

In questo contesto si colloca poi la reiterata disapplicazione della costituzione da parte di Brissot e del suo gruppo, in attesa del colpo di Stato del 10 agosto 1792<sup>289</sup>.

In breve, in Francia non c'è affatto quella saggia rinuncia alla presunzione di infallibilità che nei costituenti americani aveva animato una personalità come Franklin<sup>290</sup>. Pertanto, qui si può constatare che il radicalismo politico non è un correlato necessario della militanza massonica (come risulterebbe invece in senso auto-referenziale o, viceversa, in una critica alla Barruel). In Francia, del resto, non c'è quella denuncia della drammaticità del 'perfettismo'<sup>291</sup>, sapientemente argomentata dal roveretano conte abate Antoni Rosmini Serbati. Da questo atteggiamento degli *homines novi* nasce la frenesia costituente, l'ossessione instancabilmente innovativa di cui giustamente parla Martucci, vedendovi la matrice prima dell'instabilità del sistema istituzionale della Francia rivoluzionaria ed imperiale.

In questa prospettiva, è sostanzialmente disatteso – quale che ne sia stata l'influenza esercitata sulla prima *Dichiarazione dei diritti naturali*, del 1789<sup>292</sup> – dai costituenti francesi il modello americano, che era stato appunto il risultato del 'ragionevole negoziato' fra diverse istanze, condotto ed accettato in vista della stabilizzazione<sup>293</sup>, attraverso sia i precedenti organismi rappresentativi delle 'colonie', sia le convenzioni che si disciolsero appena finita la loro

---

<sup>289</sup> *Ibidem*, p. 30.

<sup>290</sup> *Ibidem*, pp. 38-40.

<sup>291</sup> Sul perfettismo, interpretato da Rosmini come ignoranza del limite, in vista di un'immaginata perfezione, quale matrice dell'esperienza 'giacobina', si veda: A. ROSMINI-SERBATI, *Filosofia della politica*. A cura di M. D'Addio. Milano, Marzorati, 1972, p. 111.

<sup>292</sup> "La *Déclaration des Droits* era stata inserita nella costituzione a guisa di preambolo costituzionale, ma [...] per rafforzarne i contenuti, la Costituente aveva duplicato alcune disposizioni [...] nel Titolo Primo: *Dispositions fondamentales garanties par la Constitution*, sottolineando energicamente il principio di uguaglianza e i diritti di libertà [...]" (MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 203).

<sup>293</sup> *Ibidem*, p. 38.

funzione di potere costituente, lasciando il posto a poteri costituiti (ma certo senza poter pretendere di essere costituenti)<sup>294</sup>.

Venendo poi ad alcuni dei più specifici aspetti delle costituzioni francesi, quella del 1791 (la *Constitution française du 3 septembre 1791*), che aveva richiesto ben 27 mesi di discussioni e di esami, conclusivamente affidava il primato ad un legislativo senza alcun contrappeso, a fronte di un esecutivo debole e di un giudiziario non sufficientemente autonomo. Da qui quello che in realtà si rivela il primo elemento di destabilizzazione del sistema, in quanto la nuova assemblea è in tal modo investita di *poteri costituenti*<sup>295</sup>.

Riguardo al contenuto, proprio in quanto non è l'espressione di quel senso di auto-limitazione e di autocritica dei costituenti americani, e quindi non contempla alcun contrappeso in un sistema bicamerale, né in un forte esecutivo, tale da bilanciare il legislativo, la costituzione del 1791 rappresenta un documento avanzatissimo nel senso propriamente di una rivoluzione costituente un 'ordine nuovo'. Infatti, la sovranità non più individuata nel re (che pure è ancora formalmente al vertice della gerarchia sociale)<sup>296</sup>, ma nella *Nazione*, nel *Popolo* e nel *Corpo elettorale*, che sono adesso i titolari di concreti diritti politici. Una sovranità dunque affidata non ad entità astratte, come a lungo si è polemizzato da parte dei tradizionalisti. L'elezione dei rappresentanti all'Assemblea nazionale deve avvenire ogni due anni, attraverso due gradi di elezione, con criterio cetuale per gli elettori, ma non censitario per gli eletti<sup>297</sup>.

---

<sup>294</sup> *Ibidem*, pp. 144-145.

<sup>295</sup> *Ibidem*, p. 201.

<sup>296</sup> Si veda il *Tit. III, C. IV, art. 1* della *Constitution française du 3 septembre 1791* [qui: C.F.1791], in: *Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789* [...], par Léon Duguit et Henry Monnier. 3.me éd., Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1915 [d'ora in avanti: DUGUIT-MONNIER].

<sup>297</sup> Al primo livello, tutti coloro che erano definiti *cittadini attivi*. I requisiti per esserlo erano precisati al *Tit. III, C.I, sez, II, art. 1*, come segue: la nazionalità francese, i venticinque anni compiuti, il domicilio, il pagamento di un contributo diretto equivalente ad almeno tre giornate lavorative, non essere a servizio di alcuno, essere iscritto nella municipalità di domicilio ai ruoli della *Garde nationale*, aver prestato giuramento civico (*Ibidem*, p. 8). Questi *cittadini attivi* si dovevano riunire (*art. 6*) nelle *Assemblées primaires* (nelle città e nei *Cantons*) che sceglievano degli *électeurs* da inviare alle *Assemblées électorales*, in proporzione al numero dei cittadini attivi domiciliati in quella stessa città o in quel medesimo *canton* (*Ib.*, p. 9). Ma per potere essere scelto come *électeur* da inviare alle *Assemblées électorales*, nei *Départements*, non bastava essere *cittadino attivo*, essendo richiesta (*art. 7*) una capacità contributiva, che in rapporto alla popolazione del luogo rappresentato poteva essere l'equivalente di cinquanta, cento, centocinquanta oppure duecento giornate di lavoro (*Ib.*, l. c.). Infine, al terzo

L'assenza di contrappesi, la superiorità del legislativo sull'esecutivo (aggravata dal sistema monocamerale) instaurano di fatto quel potere costituente dell'*Assemblée nationale* che quindi determinerà la complessiva crisi del sistema. Del resto, la stessa Costituente impersona sin dall'inizio un'assemblea carente di legittimità, anzitutto in quanto eletta dai voti di tre diversi corpi elettorali (i tre ordini del Clero, della Nobiltà e del Terzo stato) poi subito eliminati nell'imposizione di una rappresentanza unica.

Inoltre, una carenza di legittimità che si palesa nel porsi come un *potere costituente*, che vede nella costituzione stessa uno strumento per la sua auto-perpetuazione, introducendo il divieto di modifiche parziali al testo costituzionale e prevedendo un macchinoso sistema di revisione costituzionale<sup>298</sup>. Infine, illegittimità anche per non avere sottoposto a *referendum* popolare il testo costituzionale<sup>299</sup>.

In una delle clausole finali della Costituzione si affida la sua 'custodia' non ad un organismo di giurisdizione costituzionale, ma ad una sorta affidamento complesso che in sostanza dipende ancora una volta dal potere legislativo. Si tratta infatti di una 'difesa della costituzione' definita sì secondo la terminologia parlamentare d'antico regime, cioè come un '*dépôt des lois*', ma è soprattutto la stessa Assemblea Nazionale Costituente (come si è visto, titolare del doppio ruolo di *potere costituito* e *potere costituente*) che ne interpreta i modi della sua 'custodia', più che il re ed i Giudici<sup>300</sup>. Non c'è infatti alcun organo giurisdizionale in senso costituzionale, ma – oltre ai suddetti – la 'custodia della costituzione' è precariamente affidata alla "*vigilance des pères de famille, aux épouses & aux mères*", oltreché all'attaccamento dei "*jeunes Citoyens*" ed al "*courage de tous les Français*"<sup>301</sup>.

Ecco quanto in quei ventisette mesi risultò dal confronto e dallo scontro fra i troppi *homines novi* assetati di potere che animavano la Costituente e che non volevano alcun contrappeso e limite

---

livello (*Tit. III, c. I, sez. IV, art. 1*) gli *électeurs* sceglievano – senza alcun ulteriore requisito censitario (*Ib., Tit. III, c. I, sez. III, art. 3*) – i rappresentanti del *Département* da inviare all'*Assemblée nationale* in veste di *Députés* (*Ib., p. 10*).

<sup>298</sup> Nel *Tit. VII (De la révision des décrets constitutionnels)* si rinviava l'eventuale riforma a decorrere dalla terza legislatura (art. 3) e solo dopo (art. 2) che altre tre legislazioni consecutive avessero avanzato la richiesta di revisione (*Ib., p. 33*).

<sup>299</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 216.

<sup>300</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, cit., pp. 34-35.

<sup>301</sup> *Ibidem*, p. 35.



al loro potere, non rendendosi conto di aprire così il varco ad un futuro legislatore monocratico<sup>302</sup>.

Dopo l'approvazione della costituzione, emanata il 3 settembre 1791, l'Assemblea Costituente si scioglie decretando la non rieleggibilità dei suoi membri nella nuova assemblea, che si chiamerà Legislativa, il 1 ottobre successivo<sup>303</sup>. La durata della Legislativa corrisponde a tre fasi, fra questa fine del 1791 ed il settembre 1792. All'inizio, e fino al marzo 1792, la Legislativa mostra di credere alla fedeltà del Re al nuovo regime, e non esita a prendere decise misure contro i preti '*réfractaires*' e gli emigrati. Poi, il veto sospen-

---

<sup>302</sup> *Ibidem*, p. 217.

<sup>303</sup> La Legislativa è caratterizzata da diversi orientamenti politici, tutti comunque derivati dal club dei *Giacobini* (derivato dal *club Bretonne* insediato a Versailles al momento della stessa riunione degli Stati generali nel 1789), che nel trasferimento dell'Assemblea nazionale a Parigi si insediò nel convento domenicano chiamato appunto dei *Giacobini*. Da questo gruppo si scissero poi coloro che in precedenza appartenevano alla *Società degli Amici della Costituzione* (fra i quali figuravano personalità sia come il 'triumvirato' costituito da Barnave, Adrien Duport ed Alexandre de Lameth, sia La Fayette) – prendendo a loro volta il nome di *Foglianti* (anch'essi dall'omonimo convento parigino) – nel luglio 1791. I *Foglianti* svolgono un ruolo di sovversione della monarchia, riuscendo a far accantonare l'ipotesi bicamerale per l'Assemblea costituente, limitando i poteri del re (al quale viene concesso solo il veto sospensivo), influenzando decisamente il nuovo assetto giudiziario. Il *club dei Foglianti* comunque finì per sembrare troppo moderato nell'incalzare degli eventi, per cui viene perdendo importanza dopo il 10 agosto 1792, al momento cioè dell'entrata in scena delle masse insurrezionali che, guidate dai *Giacobini*, occupano il palazzo reale, costringendo il re a trovare protezione presso la stessa Assemblea legislativa. I *Girondini* sono anch'essi appartenenti al club dei *Giacobini* e rappresentano il gruppo dei provinciali diffidenti ed ostili alla politica estremista e dittatoriale dei *Giacobini* della capitale. Essi appartengono infatti al dipartimento della Gironda. Nella Legislativa assumono un ruolo decisivo sotto la guida di Brissot, favorendo la guerra, che la Francia dichiara nel 1792, ma entrati in crisi per le prime sconfitte militari cercano di volgere il malumore popolare verso la monarchia, anche in vista della loro progettualità repubblicana federalista. Per questa politica finiscono per favorire l'ascesa dei *Montagnardi* (i *Giacobini* più estremisti ed ancor più determinati nella lotta fra le fazioni, chiamati così perché siedono nella parte alta, a sinistra, dell'Assemblea legislativa). Saranno infatti i *Montagnardi* a capeggiare le masse popolari delle 48 sezioni della capitale. Pertanto, malgrado i *Girondini* avessero la maggioranza anche dopo la fine della Legislativa, cioè nella Convenzione, si ritrovarono fra due fuochi, fra l'estremismo delle sezioni parigine e le tendenze dei moderati veri e propri, se non dei reazionari 'monarchici'. Fra gli altri gruppi che prendono forma particolarmente nel periodo della Legislativa, vi sono inoltre non solo gli indecisi, ma appunto i moderati, nell'insieme costituendo un'aggregazione: non tanto di esitanti bensì di indipendenti dagli estremi, per cui gli avversari *Montagnardi* li chiameranno sprezzantemente la *Pianura* o la *Palude*, anche perché collocati fisicamente fra le due estreme da un lato dei *Foglianti* e dei *Girondini* (alla destra dell'assemblea) e dall'altro dei *Montagnardi* (appunto a sinistra).

sivo esercitato dal re in quell'occasione mostra che l'esecutivo ed il legislativo non potevano collaborare.

Il secondo periodo è caratterizzato dalla politica di guerra di Brissot e dalle sconfitte del giugno-luglio<sup>304</sup>. Gli eventi dell'agosto 1792 segnano la svolta radicale che vede la maggioranza dei deputati Foglianti e degli indipendenti abbandonare il loro posto, per ritirarsi nelle loro regioni o emigrare. Si costituisce un *Comité insurrectionnel secret* (espressione della volontà insurrezionale della fazione 'montagnarda' dei Giacobini: Danton, Marat, Robespierre) che prepara, mobilitando le 48 sezioni di Parigi, il 'colpo di Stato' popolare (l'invasione delle Tuileries, il 10 agosto). Nel contempo si rafforzano le misure repressive: si istituisce il 17 agosto il *Tribunal criminel extraordinaire*; si inviano '*Missionnaires patriotes*' nei dipartimenti, per fare accettare la dichiarazione di decadenza del Re<sup>305</sup>.

Pressata dall'iniziativa dei Montagnardi, ormai a ranghi ridotti (è presente solo il venti per cento dei componenti) la Legislativa dichiara decaduto il re e la convocazione di una nuova assemblea costituente, la Convenzione, da eleggere a suffragio universale maschile (in realtà consistente nell'abbassamento dell'età per votare da venticinque a ventuno anni, abolendo l'impolitica nozione di *cittadini attivi*, pur dovendo dimostrare di essere contribuenti). Prima di sciogliersi, la Legislativa investe del potere esecutivo un *Conseil exécutif provisoire* alle dipendenze del ministro della giustizia Danton, ed affida la 'polizia politica' alle municipalità, aprendo la via al terrorismo dell'anno II, di cui saranno protagonisti appunto i comitati di sorveglianza 'comunarda'<sup>306</sup>.

La Gironda sottovaluta gli effetti del 'colpo di Stato popolare' del 10 agosto, che annienta la costituzione del 1791 e spacca l'Assemblea nazionale, nel senso che gli estremisti della Legislativa si alleano con il *Comité insurrectionnel secret* costituendo la sinistra della Convenzione, forte del sostegno delle sezioni parigine, da cui risulterà la fine dei Girondini, dello stesso Brissot e dei suoi amici deputati (e di Condorcet, che dunque invano elabora il *Plan girondino* della nuova costituzione)<sup>307</sup>.

---

<sup>304</sup> Marcel DORIGNY, *S.v.: Assemblée législative*, in: SOBOUL, *Dictionnaire [...]*, cit., pp. 45-46.

<sup>305</sup> *Ibidem*, p. 46.

<sup>306</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 226-227.

<sup>307</sup> *Ibidem*, pp. 231-232.

Riprendendo il nome dal modello anglo-americano delle convenzioni che hanno segnato quelle rivoluzioni, la Convenzione nazionale si riunisce a Parigi il 21 settembre 1792. Anch'essa palesa una debole legittimità, essendo eletta solo dal venti per cento degli aventi diritto. I suoi compiti sono: sia di decidere la sorte del Re, sia di definire giuridicamente il nuovo regime che si vuole repubblicano, sia di sostenere l'impegno di guerra. Il 21 settembre, a ranghi ridotti, la Convenzione – su proposta di un altro prete protagonista della Rivoluzione – l'*abbé* Henri Grégoire – dichiara il Re decaduto<sup>308</sup>.

Inizia una fase di incertezza sull'assetto da dare alla 'repubblica' che caratterizza le successive quattro svolte di progettualità costituzionale: sia appunto il *Plan* di Condorcet, sia il suo forzato abbandono per l'affermazione montagnarda da cui nasce la costituzione del giugno 1793 (l'*Acte constitutionnel* del 24 giugno 1793)<sup>309</sup>, sia l'auto-sospensione di questa da parte degli stessi Montagnardi (con l'esplicita dichiarazione di Saint-Just che questa costituzione sarebbe stata sospesa sino 'alla fine della guerra'), sia infine con la costituzione del 5 Fruttidoro Anno III (22 agosto 1795) che sancisce la sconfitta del giacobinismo robespierriano<sup>310</sup>.

Inizia dunque con la Convenzione quella 'frenesia costituente' posta in evidenza da Martucci, il quale ne indica l'intima logica nella funzione meramente strumentale dello stesso *Acte constitutionnel* montagnardo e tanto più della premessa *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, di fatto entrambi sospesi 'fino alla pace'. Un finzione formale di cui la Montagna necessita riconoscendovi un forte messaggio propagandistico, di vitale importanza per mantenere il consenso di massa dopo l'uccisione del Re (21 gennaio 1793), per fare accettare sia l'urgenza di un 'ordine nuovo', sia la stessa eliminazione dei Girondini con un'epurazione sanguinosa.

Da qui un'altra mossa propagandistica, ora con la promessa di un codice per 'democratizzare' la famiglia, promessa poi accantonata ma sul momento intesa a mostrare che la Convenzione non provvedeva solo alle esigenze della guerra, ma anche ad una regolazione, ad una 'codificazione civile' dei nuovi diritti, non

---

<sup>308</sup> *Ibidem*, pp. 233-234.

<sup>309</sup> *Acte constitutionnel du 24 Juin 1793 et Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen*, in: DUGUIT-MONNIER, pp. 66 e ss.

<sup>310</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 235.

assicurata dal partito dei *philosophes* illuministi, i cui 'epigoni' pertanto verranno fisicamente eliminati (in *primis* Condorcet, misteriosamente 'suicida' dopo la sua carcerazione)<sup>311</sup>.

Ma in che consisteva il *Plan* di Condorcet? Era intanto espressione dell'illuminismo giuridico più avanzato, quanto meno riguardo al *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes* (in tutto 33 articoli)<sup>312</sup> premesso al testo, che diversificava la più semplice, meno impegnativa in quanto meramente formale formula di quella dei 17 articoli del 1791, intitolata *Déclaration des drots de l'homme et du citoyen*<sup>313</sup>.

Particolarmente rilevante del *Projet* condorcettiano la distinzione fra *diritti naturali*, *diritti civili* e *diritti politici*, in quanto espressione della necessità, dopo tanti eccessi della legislazione positiva, ossia della 'posizione' di meri '*diritti politici*', volta a volta definiti dall'Assemblea nazionale, al di là di qualsiasi diritto della 'società civile' a veder sostanzialmente rispettati i '*diritti naturali*', quale referente ad una 'legge più alta' (eco della *Higher Law* anglosassone), tale da porsi come limite all'arbitrarietà del potere normativo della maggioranza al potere. In effetti, il preambolo della stessa *Déclaration* del 1791 si poneva come "*une déclaration solennelle*" dei "*droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme*"<sup>314</sup>, senza poi specificare nel contesto dei 17 articoli la distinzione fra questi stessi ed i *diritti civili* e *diritti politici*, ponendo dunque le premesse della loro confusione con il 'diritto positivo' volta a volta emanato dall'Assemblea nazionale.

C'è infatti qualcosa nel *Projet* condorcettiano di più di una semplice aggiunta: sia dove si definiscono "*les droits naturels, civils et politiques des hommes*", specificandoli con "*la liberté, l'égalité, la propriété, la garantie sociale et la résistance à l'oppression*" (art. 1), sia con il rafforzamento della libertà della stampa (art. 5), sia con le più ampie garanzie penali previste dagli artt. 10-17, sia con la minuziosa specificazione del diritto di proprietà (artt. 18-21).

---

<sup>311</sup> *Ibidem*, pp. 235-236.

<sup>312</sup> *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*, appunto premesso al testo del *Plan de constitution présentée a la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l'an II de la République*, [qui semplicemente: C.GIR.1793], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 36-38.

<sup>313</sup> *Déclaration des drots de l'homme et du citoyen*, premessa alla *Constitution française du 3 septembre 1791* [qui: C.F.1791], in: *Ibidem*, pp. 1-3.

<sup>314</sup> *Ibidem*, p. 1.

Ecco la vera novità rispetto alla *Déclaration* del 1791<sup>315</sup>. A produrla contribuiva sicuramente la preoccupazione dei Girondini nei confronti delle insurrezionali 48 sezioni popolari di Parigi, ossia del prevalere delle minoranze montagnarde più attive e determinate<sup>316</sup>. L'art. 28 è rivolto contro l'eventualità che una "*réunion partielle de citoyens*" o un singolo "*individu*" potessero arrogarsi di rappresentare "*la souveraineté*", di "*exercer aucune autorité et remplir aucune fonction publique sans une délégation formelle de la loi*"<sup>317</sup>.

L'art. 29 precisava poi che la "*garantie sociale*" consiste nella sussistenza di precisi "*limites des fonctions publiques*", cioè limiti esattamente definiti dalla legge e tali da implicare "*la responsabilité de tous les fonctionnaires publiques*"<sup>318</sup>. Il successivo art. 30 indicava il dovere di tutti a concorrere a questa garanzia ed a far valere la legge, in quanto (per l'art. 31) tutti gli uomini riuniti in società debbono "*avoir un moyen légal de résister à l'oppression*"<sup>319</sup>.

Il lungo art. 32, – dopo aver precisato che l'oppressione sussiste quando la legge stessa viola "*les droits naturels, civils et politiques*" che dovrebbe invece garantire; e dopo aver specificato le diverse eventualità di una tale violazione da parte dei funzionari pubblici – conclusivamente dichiara che in un sistema di governo libero, le modalità di questa resistenza alle violazioni di legge da parte delle pubbliche autorità deve comunque essere "*réglé par la constitution*"<sup>320</sup>.

Riguardo alla parte sostanziale della struttura del *Plan* va considerato il sistema elettorale, che risente della maniacale cura di Condorcet per i dettagli<sup>321</sup>, comunque incentrato sulle suddivisione del territorio in 85 *départements*, a loro volta articolati in *grandes communes*, *sections municipales* e *assemblées primaires*.

Una tale articolazione riprende peraltro sostanzialmente quella del 1791, venendo continuata sia nella 'costituzione montagnarda' (del giugno 1793) che in quella termidoriana-direttoriale del 1795, nel senso della persistenza delle '*assemblées primaires*', vero centro di riferimento ai 'poteri locali' che più o meno formalmente carat-

---

<sup>315</sup> MARTUCCI, *Op.cit.*, pp. 240-241.

<sup>316</sup> *Ibidem*, p. 241.

<sup>317</sup> *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*, cit., p. 37.

<sup>318</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>319</sup> *Ibidem*, p. 38.

<sup>320</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>321</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 243 e ss.

terizza tutto il sistema elettorale prima del 1799, cioè del 'colpo di Stato' bonapartista<sup>322</sup>.

Quale che sia la sua validità meramente formale (sia a fronte della decisione di rinviarne l'applicazione a 'dopo la pace', sia a fronte della prassi dittatoriale e persecutoria – la 'costituzione montagnarda', del maggio-giugno 1793<sup>323</sup>, presenta alcune rilevanti novità. Anzitutto la '*Souveraineté du Peuple*', a cui sono dedicati gli artt. 7-10 dell'*Acte*, malgrado che Robespierre si fosse preoccupato in un suo progetto di assicurare questa sovranità non al popolo in generale, ma ad alcune sue frazioni, intendendo le società patriottiche ed i *clubs* giacobini<sup>324</sup>.

Del resto, la sensibile riduzione di spazio ai diritti individuali è evidente sin dall'art. 16, dove si sancisce che "*les élections se font au scrutin, ou à haute voix, aux choix de chaque votant*"<sup>325</sup>, principio di scelta agilmente aggirabile nel clima giacobino di mobilitazione politica in cui si svolgono le assemblee primarie. C'è in tutto il documento 'montagnardo' il richiamo al rito referendario, a fronte della totale assenza di libertà di voto, come comprova la persecutoria politica verso i Girondini, per cui si è in presenza di un'auto-rappresentazione dei Montagnardi stessi che sbandierano questo 'manifesto di democrazia governante'<sup>326</sup>.

---

<sup>322</sup> Riassuntivamente, dopo quanto si è precedentemente visto, si può dire che le *assemblées primaires* erano nel 1791 basate su di un criterio censitario, scegliendo in un'*assemblée primaire par canton* costituita dai 'cittadini attivi' (tali erano considerati coloro che – oltre ai requisiti che si sono visti – pagassero una contribuzione equivalente tre giornate lavorative). Queste *assemblées primaires* dovevano eleggere le *assemblées électorales* vere e proprie (elette fra i proprietari o usufruttuari che pagassero una contribuzione uguale al 'marco d'argento', criterio appunto avvertato da Robespierre). I membri di queste *assemblées électorales* a loro volta potevano eleggere come deputati alla *Costituente* anche i nullatenenti. Al momento dello scioglimento della *Costituente*, in vista dell'elezione per la Legislativa, la distinzione fra 'cittadini attivi' e 'cittadini passivi' venne abbandonata. Durante la *Convenzione*, con la 'costituzione montagnarda' si andò poi più oltre, prevedendo il suffragio universale, ed abolendo i due gradi di elezione. Ma come vedremo questa costituzione non venne mai applicata, restando comunque un punto di riferimento per tutti i futuri progetti 'democratici', sino cioè alle rivoluzioni del 1830 e del 1848. La 'costituzione termidoriana-direttoriale', la *Constitution de l'an III* (1795) reintrodusse i due gradi ed il criterio censitario (Jean René SURATTEAU, *S. v.*, in: SOBOUL, *Dictionnaire...*, cit., pp. 49-51).

<sup>323</sup> Ossia, l'*Acte constitutionnel du 24 juin 1793 et Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen*, cit.

<sup>324</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 249.

<sup>325</sup> *Acte constitutionnel du 24 juin 1793 ...*, cit., p. 71.

<sup>326</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 260.

Del resto, se è vero che questa dichiarazione dei diritti ripete punto per punto quella del *Plan girondino*, d'altra parte non è senza ragione che viene espunto il complicatissimo art. 32 condorcettiano, che specificava le tipologie di 'oppressione' dei 'diritti naturali' da parte delle pubbliche autorità. L'*Acte montagnardo* lo sostituiva con l'art. 35 della *Déclaration*, che regolava un diritto di insurrezione (sancito già dagli artt. 33-34), specificandolo come "*le plus sacré des droit et le plus indispensable des devoirs*" sia del popolo che per ogni sua "*portion*", tutte le volte che "*le gouvernement viole les droits du peuple*"<sup>327</sup>.

Analogamente la valutazione da trarre dall'altra grande novità della 'costituzione montagnarda', ossia il principio di 'solidarietà' – vera anticipazione di quei 'diritti sociali' (diritto al lavoro e diritto all'assistenza) che non a caso saranno reintrodotti solo più tardi nel XX secolo dai tre regimi totalitari. L'art. 21 della *Déclaration montagnarda* recita infatti in questi termini: "*Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler*"<sup>328</sup>.

Si trattava in effetti di una propagandistica apertura filantropica, del tutto formale a fronte dell'arbitrarietà<sup>329</sup>, della discrezionalità dei sussidi conferiti ai militanti ed ai seguaci e certo non ai nemici. Così per le ampie garanzie penali, riprese dal *Plan girondino*, ma poi programmaticamente disapplicate dalla prassi persecutoria 'montagnarda'<sup>330</sup>. Dunque la *Déclaration montagnarda* sarebbe solo la copertura ideologica di una democrazia formale, che in sostanza è la mascheratura di una 'rivoluzione permanente', che si giova dell'evocazione della sovranità popolare per affidare le stesse assemblee primarie in mano ad oziosi e ad affaristi<sup>331</sup>, in modo tale da assicurarsi la pronta adeguazione alla volontà di un'oligarchia?

In realtà questa *Déclaration*, sinora considerata la quintessenza della democrazia politica, venne approvata subito dopo la repressione dei Girondini, successivamente al 'colpo di Stato' del 2 giugno 1793, ossia dopo aver decapitata la maggioranza

---

<sup>327</sup> *Acte constitutionnel du 24 juin 1793 ...*, cit., p. 69.

<sup>328</sup> *Ibidem*, p. 68.

<sup>329</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 255.

<sup>330</sup> *Ibidem*, p. 254.

<sup>331</sup> *Ibidem*, p. 259.

parlamentare della Convenzione (in cui si è visto che i Girondini erano stati a lungo una maggioranza), dopo cioè l'arresto in massa dell'opposizione<sup>332</sup>. Si è dunque in presenza di una *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* che è semplicemente un messaggio di propaganda: una dichiarazione nei fatti negata dalla stessa disinvoltura depuratrice della 'giustizia rivoluzionaria'<sup>333</sup>.

Un simile risultato era del tutto coerente con le amplissime attribuzioni conferite alla Convenzione, rendendola titolare di un *potere costituente* che si sarebbe appunto tradotto in una dittatura al tempo stesso priva della legittimità di un coerente rispetto dei 'sacri diritti naturali' in astratto evocati, e molto concretamente impersonata dall'oligarchia rivoluzionaria<sup>334</sup>. Una dittatura che inizia con il *Comité de salut public*, istituito il 6 aprile 1793 (nel pieno della lotta contro i Girondini) e destinato a continuare fino alla caduta di Robespierre, nel luglio 1794, per essere sostituito dal *Comité de salut public* termidoriano (in vita fino all'ottobre del 1795)<sup>335</sup>.

Riprendendo le formule del diritto romano (cioè del *dictator seditionis sedandae*), ma stravolgendole, il *Comité de salut public* introduce un totale dominio sui tre poteri (del legislativo, dell'esecutivo e del giudiziario) assumendo quindi la forma non di una dittatura commissaria (quella conferita da una legittima autorità per sanare una crisi istituzionale, con poteri dunque definiti nel tempo e nell'oggetto), bensì una vera e propria 'dittatura sovrana'<sup>336</sup>.

Si ritiene oggi che la diffusione del modello costituzionale francese in Europa sia il risultato della cosiddetta costituzione 'direttoriale' o 'termidoriana', la *Constitution du 5 Fructidor An III* (cioè del 22 agosto 1795)<sup>337</sup>, promulgata dopo la caduta di Robespierre. In questo senso, tale costituzione si porrebbe come espressione del pieno successo dei ceti moderati del Terzo Stato, delle cui istanze sarebbe un riflesso a livello normativo, rappresentandone la traduzione in un nuovo sistema politico-istituzionale, tale cioè da essere agevolmente recepito dalle altre borghesie del continente<sup>338</sup>.

---

<sup>332</sup> *Ibidem*, p. 298.

<sup>333</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>334</sup> *Ibidem*, p. 262.

<sup>335</sup> *Ibidem*, p. 263.

<sup>336</sup> *Ibidem*, pp. 264 e ss.

<sup>337</sup> Si tratta della *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, cioè del 22 agosto 1795 – che qui indicheremo con: C.F.1795 -, in: DUGUIT-MONNIER, pp. 78-118.

<sup>338</sup> Carlo GHISALBERTI, *Dall'Antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Bari, Laterza, 1974 [da qui in poi: GHISALBERTI, OC], pp. 62-63.



Si tratta di una tesi molto discutibile<sup>339</sup>. Almeno, come vedremo, per quel che riguarda la Spagna. Ma un discorso globale ed esauriente sulle possibili mutazioni sia nella costituzione spagnola del 1812 che in altre costituzioni, deve preliminarmente focalizzarsi sul significato effettivo di questa 'costituzione direttoriale-termidoriana' del 1795 (appunto la *Constitution du 5 Fructidor*) nel contesto politico immediatamente successivo alla fase robespierrista della Rivoluzione.

Un significato che del resto emerge sin dal tenore del dibattito che precedette la sua definitiva approvazione, caratterizzato da una consapevole opposizione alla costituzione 'giacobina-montagnarda' del 1793. Questo è quanto risulta a chiare lettere sia dal rapporto di Boissy d'Anglas (della *Commission des Onze*, la quale provvide ad elaborare il testo costituzionale per la discussione), sia, ovviamente, anche da quello di Sieyès, vera anima di Termidoro. E questo anche se poi, anche qui, l'*Abbé* sembra ancora una volta messo da parte. È quanto sembra accada sempre a questo personaggio dopo le decisioni conclusive cui pure partecipa da protagonista, finendo più o meno apparentemente emarginato. Resta però sostanzialmente quella 'talpa della rivoluzione' che in lui riconobbe Robespierre. L'*Incorruttibile* intendeva infatti con tale epiteto indicare l'uomo capace di passare intatto sotto tutto il percorso evolutivo delle varie ondate rivoluzionarie, più o meno sempre condizionandole.

Autorevolmente, in quel momento, è però Boissy d'Anglas<sup>340</sup> che con le sue parole fornisce in certo modo la codificazione dei nuovi principi che avrebbero poi preso corpo nella costituzione. Anzitutto, la netta opposizione all'estremismo 'giacobino-monta-

---

<sup>339</sup> In realtà, nell'elaborazione della C.F.1795 si fonteggiano e momentaneamente si accordano due frazioni convenzionali, i cosiddetti moderati ed i democratici estremisti, i gruppi cioè che fra i vincitori di Robespierre si indicarono come i termidoriani di destra e quelli di sinistra. La reazione termidoriana tolse al *Comité de Salut public* (CSP) ogni potere, relegandolo alle funzioni specifiche degli Esteri e della Guerra, concentrando ogni potere nel *Comité de Législation*, che assommava in sé gli attributi di ministero sia degli Interni che di Grazia e Giustizia, e di sorveglianza delle amministrazioni civili e dei tribunali (A. SAITTA, *Costituenti e costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale: 1789-1875*, Milano, Giuffrè 1975 [da qui in poi: SAITTA, CCFRL], pp. 431-433).

<sup>340</sup> François Antoine Boissy d'Anglas, già avvocato del *Parlement* di Parigi, venne eletto deputato agli Stati generali, poi alla Convenzione, successivamente a membro dei Cinquecento, quindi del Tribunato, infine nominato senatore imperiale, conte (dal 1808) e dignitario napoleonico.

gnardo'. Ma c'è anche il rifiuto del patriottismo esasperato. E cioè di tutti quei comportamenti qui definiti da Boissy d'Anglas come dei meri riflessi di una brama di appagare l'avidità, l'ambizione, l'irrequietezza di intriganti, terroristi, sovvertitori di ogni forma di ordine, quali serabbero stati appunto i Montagnardi, i 'giacobini' più accaniti.

E pertanto, in questa connotazione antagonistica, la nuova costituzione avrebbe dovuto superare ogni concetto assolutamente egualitario. Correlativamente, si sarebbero poi dovute stabilite forme istituzionali atte a selezionare un'ascesa politica meritocratica, in una rappresentanza nazionale peraltro incentrata sulla proprietà. A questo proposito, Boissy d'Anglas sosteneva che, se ai non proprietari spetta il governo dello 'stato di natura', invece per la 'società civile' ci vogliono dei possidenti. Sulla base di simili principi, la rappresentanza nazionale si sarebbe dunque articolata in due 'camere', mentre l'esecutivo doveva essere sottoposto solo al rispetto delle legge ma non al legislativo (come invece si asseriva che fosse accaduto nella fase 'giacobina').

Come si avverte, in realtà, il progetto di Boissy d'Anglas si fondava su tre aspetti che in sostanza vennero tutti recepiti nel testo definitivo. Anzitutto, la soppressione del sistema democratico di suffragio quale era stato definito dall'*Assemblée nationale* dopo l'agosto del 1792 (con l'ascesa al potere dei Montagnardi) ed il ritorno al criterio censitario della Costituente. Quindi, il sistema bicamerale. Infine, il rafforzamento dell'esecutivo<sup>341</sup>.

Su questo punto, l'esecutivo incentrato sul *Directoire* esprimeva formalmente le istanze di un cambiamento profondo rispetto all'onnipotente *Comité de Salut publique* (istituito il 6 aprile 1793), che aveva rivoluzionato in senso radical-democratico la Francia, attraverso la capillare rete delle 'società popolari' e dei 'comitati rivoluzionari', attivi in ogni più lontano dipartimento per imporre la politica di rigore voluta da Parigi. Nella termidoriana *Constitution du 5 Fructidor* di tutti questi organismi non vi è più traccia, in quanto già subito dopo Termidoro ridimensionati o soppressi con alcuni decreti<sup>342</sup>.

Del resto in questa 'costituzione termidoriana' il primato dell'esecutivo si combina nella contrapposizione fra le due camere legislative (il *Conseil des Anciens*, di 250 membri, ed il *Conseil des Cinq*

---

<sup>341</sup> *Ibidem*, pp. 439-441.

<sup>342</sup> *Ibidem*, pp. 434-435.

*Cents*), a tutto vantaggio degli ampi poteri conferiti al *Directoire*, titolare di una vera e propria *summa* di poteri d'eccezione<sup>343</sup>. Dietro la facciata del richiamo legalistico, il *Directoire* può infatti, ai sensi dell'art. 144: provvedere, nel rispetto delle leggi, "à la sûreté extérieure ou intérieure de la République"; fare proclami per dare esecuzione alle leggi; disporre "de la force armée", quantunque non immediatamente ai suoi ordini<sup>344</sup>.

Ma è il *Directoire* che nomina i generali in capo (art. 146). Sorveglia ed assicura l'esecuzione delle leggi nelle amministrazioni e nei tribunali, "par des commissaires à sa nomination" (art. 147). Invia mandati d'arresto ai sospetti, nel caso che venga informato "qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État"<sup>345</sup>. Tuttavia, per il fatto di essere costituito da cinque membri (scelti dagli *Anciens*, su una lista di cinquanta nomi proposti dai *Cinq Cents*), il *Directoire* aveva collettivamente la titolarità del comando delle forze armate (che quindi non potevano dipendere da uno o solo da alcuni dei cinque membri). In questo senso la costituzione era intesa ad evitare anche pericolosi personalismi da parte di uno dei direttori nella nomina degli ufficiali, dei ministri e di tutti i funzionari la cui scelta non fosse demandata dalla costituzione agli elettori. Non va dimenticato, inoltre, che il *Directoire* aveva il controllo della polizia e delegava suoi commissari presso tutti i tribunali per verificare l'osservanza delle leggi.

Sostanziali correttivi a questo sbilanciamento a favore dell'esecutivo erano stati suggeriti, – come si qui è precedentemente osservato – in sede di discussione preliminare all'approvazione della *Constitution du 5 Fructidor*. E cioè con la proposta da parte di Claude Gleizal (avvocato, già deputato alla Convenzione, allora indeciso fra girondini e montagnardi) di un terzo consiglio,

---

<sup>343</sup> In realtà, malgrado l'apparenza, la costituzione direttoriale sembra aver recepito molto dalla costituzione montagnarda: l'esecutivo è anche qui a carattere collegiale, non amministra direttamente, ma attraverso i ministri, che però non sono raccolti in un Consiglio. Ora però il loro numero (che nella *C.GIAC.1793* era definito dal Corpo legislativo) veniva indicato in un minimo di sei ed in un massimo di otto. All'esecutivo spettavano la direzione della diplomazia, la promulgazione delle leggi, il diritto di decretare mandati di comparizione e di arresto (*Ib.*, p. 445). A ben vedere, il potere dell'esecutivo è enormemente superiore a quello del *Comité de Salut public* (CSP) giacobino-montagnardo: per il minor numero dei suoi membri, è più omogeneo; la separazione dei poteri lo rende più indipendente dal legislativo; in alcuni settori, come si è visto, il suo ruolo è predominante (*Ib.*, pp. 445-446).

<sup>344</sup> DUGUIT-MONNIER, p. 96.

<sup>345</sup> *Ibidem*, l. c.

oltre agli *Anciens* ed ai *Cinq Cents* (poi i soli approvati nel testo definitivo della costituzione direttoriale), ossia di un consiglio dei *Censeurs*. Figura, questa, poi meglio precisata da Jacques Marie Rouzet con quella di un *Eforato*, accanto ad un *Corpo legislativo* e ad un *Areopago*<sup>346</sup>. Ma sopra tutti fece spicco la proposta di Sieyès, che elaborò un articolato correttivo ai possibili eccessi di potere dell'esecutivo, anche se alla fine, dopo un lungo confronto e dibattito, il suo progetto venne cassato<sup>347</sup>.

E, per inciso, sotto questa stessa angolazione, si può dire che davvero la costituzione napoletana dell'aprile 1799 risulterà innovativa con il suo *Eforato*, sorta di corte costituzionale concepita dal Pagano, e congegnata in modo da riprendere quanto avevano già fatto nella Costituzione degli Stati Uniti d'America ed appunto Rouzet e Sieyès avevano suggerito nel 1795. L'*Eforato* di Pagano anticipa, sia pure di pochi mesi le funzioni di *jurie constitutionnelle* e di *jurie pétitionnaire* svolte rispettivamente dal *Sénat* e dal *Tribunat* nella *Constitution du 22 Frimaire An VIII* (13 dicembre 1799) – che qui indichiamo con: C.F.1799 – nella parte sostanzialmente elaborata da Sieyès a favore dell'ascesa di Bonaparte<sup>348</sup>.

---

<sup>346</sup> SAITTA, *CCFRL*, p. 454.

<sup>347</sup> DUGUIT-MONNIER, pp. xlix-lix. La proposta di Sieyès era stata articolata in quattro punti. Le proposte, non senza un'apparenza di astrusità, erano le seguenti, con una voluta insistenza sulla loro rappresentatività. L'istituzione di un *Tribunat* come corpo dei rappresentanti (del numero di tre volte quello dei dipartimenti), con la funzione di dar voce alle istanze popolari, di proporre le leggi. Un *Gouvernement* come Corpo di rappresentanti con funzioni esecutive. Una *Législature* come Corpo di rappresentanti (di consistenza nove volte il numero dei dipartimenti) con la funzione di pronunciarsi giuspositivamente sulle proposte del *Tribunat* e del *Gouvernement*. Una *Jurie constitutionnaire*, quale Corpo di rappresentanti, del numero di tre ventisimi della *Législature* (*Ib.*, pp. lii). Tali punti vennero progressivamente ridotti al solo progetto di una *Jurie constitutionnelle*, che Sieyès stesso suddivise in 17 articoli. "[...] *Je considère le jury constitutionnaire: I° comme tribunal de cassation dans l'ordre constitutionnel; II° comme atelier de propositions pour les amendements que le temps pourrait exiger dans la Constitution; III° enfin comme supplément de juridiction naturelle aux vices de la juridiction positive*" (*Ib.*, p. lviii). Ma anche questa proposta fu rifiutata (*Ib.*, p. lix).

<sup>348</sup> Ancorché sostanzialmente alterato (rispetto a come lo concepiva Sieyès) per volontà del *Primo Console* Bonaparte – tale ai sensi dell'art. 39 della C.F.1799 (*Ib.*, p. 123) – veniva attribuito (per l'art. 21) al *Sénat conservateur* il compito di annullare "*tous les actes qui lui sont déferés comme inconstitutionnels par le Tribunat et par le Gouvernement*" (*Ib.*, p. 121). All'art 24 si dava poi una compensazione anche al proponente della nuova istituzione: "*Les citoyens Siéyès et Roger-Ducos, consuls sortants, sont nommés membres du sénat conservateur: ils se réuniront avec le second [Cambacèrès], le troisième consul [Lebrun] nommés par la présente constitution. Ces quatre citoyens nomment la majorité du*

Nella *Constitution du 5 Fructidor* il potere legislativo, bicamerale, era articolato nel senso che il *Conseil des Cinq Cents* proponeva le leggi (ai sensi degli artt. 44, 73-81), mentre il *Conseil des Anciens* (in sostanza un 'senato') doveva (ai sensi degli artt. 44, 82-123) invece limitarsi ad approvare o respingere queste proposte, senza poter fare alcuna modifica. Entrambi i Consigli venivano nominati annualmente, con il sistema della doppia elezione. Per gli artt. 17-32, le *Assemblées primaires*, scelte su base censitaria (allora reintrodotta, sia pure minima), a loro volta nominavano gli elettori (le *Assemblées électorales*). A queste ultime spettava, per gli artt. 33-43, di scegliere appunto i membri del *Conseil des Cinq Cents* e di quello degli *Anciens*. In tal modo era assicurato un rinnovo annuale di un terzo. Le *Assemblées primaires* avevano però anche altre funzioni, in quanto, oltre a nominare i giudici dei tribunali civili, del *Tribunal de Cassation* e dei *Tribunaux criminels*, avevano anche l'importante compito di discutere le proposte di riforme costituzionali eventualmente presentate dal *Conseil de revision*<sup>349</sup>.

Riguardo poi al potere giurisdizionale, questo era strutturato secondo i criteri dell'elettività dei giudici (artt. 209, 212, 216-217) e della gratuità (art. 205) dei processi<sup>350</sup>. Alla base del sistema c'erano i *Juges de Paix* (giudici di pace competenti in ogni *Arrondissement*, i circondari) [art. 212], eletti dalle assemblee primarie. In ogni *Département* vi erano comunque i seguenti tribunali ordinari (i cui membri erano designati dalle assemblee elettorali [art. 37]). Il *Tribunal civile* (art. 216), con funzioni di appello dai *Juges de Paix* (art. 215). In ogni dipartimento vi erano poi sia fra i tre ed i sei *Tribunaux correctionnels* (art. 233) – a seconda dell'estensione del territorio e della popolazione –, sia un *Tribunal criminel* (art. 244).

---

*sénat, qui se complète ensuite lui-même, et procède aux élections qui lui sont confiées" (Ib., l. c.).*

<sup>349</sup> CORTESE, *Nota ai frammenti di Lettere a Vincenzio Russo* [d'ora in poi: *Nota ai frammenti...*], in: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 349. Al Tit. XIII (*Revision de la Constitution*), artt. 336-359 (C.F.1799, in: DUGUIT-MONNIER, pp. 114-115), si prevedeva che tale corte potesse essere convocata solo dopo nove anni dall'entrata in vigore della costituzione e comunque dopo ogni sua ulteriore modificazione. La proposta doveva venire sempre dagli *Anciens*, e ratificata dai *Cinq cents* (art. 338). Nella sua struttura, l'*Assemblée de revision* doveva essere formata da due membri per ogni dipartimento, eletti come quelli del legislativo, e con gli stessi requisiti richiesti per i *Cinq Cents* (art. 339).

<sup>350</sup> Per gli artt. 3 e 5 del Tit. I. (*Divisione del territorio*) della C.N.1799 [=Costituzione della Repubblica partenopea], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI – i quali ripetono puntualmente gli stessi artt. 3 e 5 della C.F.1795 – il territorio della repubblica è diviso in dipartimenti, e questi in cantoni, a loro volta divisi in comuni.

C'era invece un unico *Tribunal de Cassation* (artt. 254-264) per tutto lo Stato. Unica anche l'*Haute Cour de Justice*, la cui funzione era quella di giudicare i funzionari pubblici accusati. Erano inoltre previsti i tribunali di commercio, la cui competenza territoriale restava ancora da definire (art. 214).

Per il resto, riguardo ad un'*Haute Cour de Justice* concepita dalla *Constitution du 5 Fructidor*, agli artt. 265-273 si prevedevano le seguenti strutture e competenze: essa era la sola titolare della validità della messa in stato di accusa, dopo che l'accusa fosse stata ammessa dal legislativo sia dei membri di questo stesso corpo, sia del *Directoire exécutif* (art. 265), sia dei funzionari pubblici. Non organismo stabile, l'*Haute Cour* si sarebbe formata su proclamazione del *Conseil des Cinq Cent*, con i cinque giudici ed i due accusatori scelti dal *Tribunal de cassation* fra i suoi stessi membri, e con gli alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dipartimentali (artt. 266-270)<sup>351</sup>.

Un argomento apparentemente affrontato e risolto senza troppo precisi confronti in sede di elaborazione del testo costituzionale dell'Anno III (appunto la *Constitution du 5 Fructidor*) riguardava poi i corpi amministrativi e municipali. In fondo, poteva sembrare che senza traumi ci si disponesse finalmente, nel 1795, a recepire il progetto girondino del febbraio 1793. Nella costituzione dell'Anno III effettivamente le amministrazioni di dipartimento vennero restaurate, eliminando i loro concorrenti, i distretti. Ma i comuni vennero fatti dipendere dai dipartimenti (art. 193)<sup>352</sup>, e gli uni e gli altri subordinati al 'commissario' del governo, designato (ai sensi dell'art. 191)<sup>353</sup> dall'esecutivo, dal *Directoire*, con l'incarico di vigilare all'osservanza delle leggi.

Anche sotto questo profilo la costituzione del 1795 continuava dunque, anziché annullarla, la centralizzazione intrapresa dalla costituzione montagnarda del 1793. A ben vedere, però, la costi-

---

<sup>351</sup> *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III [C.F.1795]*, in: DUGUIT-MONNIER, pp. 107-108.

<sup>352</sup> "Titre VII. Corps administratifs et municipaux. [...] Art. 193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres. En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures" (*Ib.*, p. 100).

<sup>353</sup> "Art. 191. Le directoire exécutif nomme après de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable. Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois" (*Ib.*, p. 100).

tuzione 'girondina' aveva operato una modificazione accentrando nei *départemens*<sup>354</sup> il ruolo di *Assemblées primaires* che le città ed i *cantons* (in sostanza i comuni) avevano invece nella *Constitution du 5 Fructidor*, quale luogo 'naturale' della scelta degli elettori da inviare alle 'assemblee generali', le *Assemblées électorales*<sup>355</sup>.

Il fatto poi che, così congegnata, la *Constitution du 5 Fructidor* non lasciasse alcun spazio né al municipalismo, né alle altre autorità locali (appunto ai sensi dell'art.193), si confermerà nei riflessi di questo modello istituzionale direttoriale sulle repubbliche italiane del 'triennio giacobino' (1796-99). In Italia queste autorità locali (il notabilato a livello comunale o provinciale) verranno dapprima fatte confluire nell'assemblea legislativa, e poi subordinate (di fatto e di diritto) ai 'direttori' imposti dai francesi<sup>356</sup>. Allora, fra 1796-99, agli occhi di queste autorità 'transalpine' ogni richiamo all'autonomia ed alla rappresentanza politica locale appariva come una dissimulata connivenza con il conservatorismo, con le posizioni dei partigiani ed ausiliari dell'*Ancien régime* assolutistico<sup>357</sup>.

D'altro canto, l'essenza del regime termidoriano-direttoriale si palesava lungo la linea di quel referente formale ai 'diritti naturali' che aveva caratterizzato già l'*Acte constitutionnel* del giugno 1793 (la costituzione 'giacobino-montagnarda'). In effetti, anche nella *Constitution du 5 Fructidor*, la *Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen* non era altro che un *fatras* (un ammasso incoerente di luoghi comuni), un'espressione di mera 'consuetudine democratica', smentita dalla prassi egemonica perseguita dall'esecutivo direttoriale non meno che dall'onnipotente *Comité de salut public* giacobino-montagnardo<sup>358</sup>.

In realtà, se formalmente questa *Déclaration* termidoriana-direttoriale rappresenta una terza variante di schemi giusnaturalisti accreditati dalla filosofia politica del XVIII secolo<sup>359</sup>, tuttavia non ha nulla di sostanzialmente comune con quella del 1789, ed è semmai sulla stessa linea formalistico-propagandista di quella 'giacobino-montagnarda' del giugno 1793. Al contrario, nella *Déclaration*

---

<sup>354</sup> SAITTA, *CCFRL*, p. 461.

<sup>355</sup> DUGUIT-MONNIER, pp. 8-9.

<sup>356</sup> GHISALBERTI, *OC*, pp. 76-77.

<sup>357</sup> *Ibidem*, p. 69.

<sup>358</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 298.

<sup>359</sup> *Ibidem*, p. 297.

del 1789 vi è il nucleo forte di *'diritti naturali'* e *'inalienabili'*, sinceramente sentiti dai *leaders* della Costituente, espressione dei loro principi politici e delle loro convinzioni morali<sup>360</sup>. Al confronto nelle costituzioni del giugno 1793 e del 1795 il richiamo ai *'diritti naturali'* si rivela come un semplice momento rituale<sup>361</sup> dell'ideologia democratica, appunto contraddetto dall'onnipotenza del *'diritto positivo'*, e questo monopolizzato dal primato dell'esecutivo. Un momento rituale, anche se la *Déclaration* *'giacobino-montagnarda'* aveva definito questi *'diritti naturali'* come *'Droits sacrés et inalienables'*<sup>362</sup>.

D'altra parte non andrebbe nemmeno dimenticato come la *Déclaration* premessa al *Plan* *'condorcettiano-girondino'* opportunamente avesse posto a confronto in una precisa gerarchia delle fonti normative, i *'diritti naturali'* (come un *'diritto naturale'* fondamentale per la costituzione), rispetto ai *'diritti civili'* (appunto relativi alla recezione di questi *'diritti naturali'* nell'ambito della *'società civile'*) ed i *'diritti politici'* (quale espressione del *'diritto positivo'*, e questo inteso come concreta attuazione statutale dei *'diritti naturali'*).

Un momento rituale che andrebbe visto anche nel riferimento – che peraltro manca nel *Plan* *'condorcettiano-girondino'* – a *"l'Être suprême"*, contenuto sia nel preambolo alla *Déclaration* premessa alla *Constitution française du 3 septembre 1791*<sup>363</sup>, sia in quello premesso all'*Acte constitutionnel* del giugno 1793<sup>364</sup> ed in quello, brevissimo, della *Déclaration* della *Constitution du 5 fructidor* del 1795<sup>365</sup>.

E, questi formalismi del riferimento ai *'diritti naturali'*, tanto più se dedotti dall'esistenza di una *legge di natura* riferita all'*Être suprême*, non rimarranno senza un'eco precisa in alcuni dei modelli costituzionali derivati dal costituzionalismo francese, qualificando ora un riferimento sostanziale, ora un necessario riferimento formale all'antioriorità della *'legge di natura'* rispetto alla *'legge positiva'* dello Stato o dei detentori del sommo potere.

---

<sup>360</sup> *Ibidem*, p. 301.

<sup>361</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>362</sup> Si veda il già ricordato preambolo della *Déclaration* nell'*Acte constitutionnel du 24 Juin 1793*, in: DUGUIT-MONNIER, p. 66.

<sup>363</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, in: *Ibidem*, p. 1.

<sup>364</sup> *Acte constitutionnel du 24 Juin 1793*, cit., p. 66.

<sup>365</sup> *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, in: *Ibidem*, p. 78.



Intanto, però, nella Francia direttoriale una successione di 'colpi di Stato' viene rafforzando sempre più l'esecutivo, e con questo il primato assoluto del diritto positivo comunque legittimato, sino a giungere al bonapartista 18 Brumaio del 1799<sup>366</sup>, alla dittatura personale del *Primo Console*, ossia al regime militare, prodromo e preliminare alla metamorfosi della Rivoluzione nell'Impero.

---

<sup>366</sup> GHISALBERTI, OC, p. 77.

## Capitolo IV

### Dalla Costituzione di Bologna (4 dicembre 1796) alla Costituzione della Repubblica Romana (20 marzo 1798)

Dopo aver delineato per sommi capi i suddetti criteri ideologico-istituzionali sia delle tre costituzioni del 1791-93, sia della termidoriana *Constitution du 5 Fructidor*, se ne possono ora seguire gli echi nella difficile transizione degli Stati italiani dall'antico regime assolutistico alla rivoluzione che, di riflesso alle vicende francesi, subitaneamente travolse il Regno di Napoli e di Sicilia nel cosiddetto 'triennio giacobino', appunto negli anni 1796-98.

In questo contesto assume infatti un peculiare significato l'adattamento della *Constitution du 5 Fructidor*, del 1795, da parte del gruppo di collaboratori di Francesco Mario Pagano, nel corso della breve ma intensa vita della Repubblica partenopea (fra il gennaio-giugno 1799), al culmine del complessivo processo che coinvolse questo come tutti gli altri Stati italiani. In effetti, nell'intero periodo compreso fra 1796-1815, nelle nuove istituzioni che videro la luce in Italia sotto l'egida delle armate direttoriali una minima parte di queste riproduce senza sostanziali modifiche i modelli francesi<sup>367</sup>. Vi sarebbe cioè da tener conto, più di quanto la nostra storiografia attuale non faccia, non soltanto dell'eredità del riformismo italiano del secolo XVIII, ma anche della riscoperta di modelli classici. Questi, allora riesumati dagli Italiani, solo in parte risultano corrispondenti alle suggestioni della Francia<sup>368</sup>. Una riscoperta, è pur vero, a mezza strada fra erudizione, idealità istituzionale ed ideologia.

---

<sup>367</sup> J. GODECHOT, *Originalità e imitazione nelle istituzioni italiane dell'epoca giacobina e napoleonica*, in: PLURES, *Istituzioni e società nella storia d'Italia*, vol. IV. *Dagli Stati preunitari d'antico regimo all'unificazione*. A cura di N. Raponi. Bologna, Il Mulino, 1981 [da qui in poi: ISTITUZIONI], p. 191.

<sup>368</sup> *Ibidem*, pp. 195-196.

Dunque – ci dobbiamo chiedere – sino a che punto originalità e semplice imitazione delle istituzioni francesi si ebbe in Italia con la lunga e complessa serie di costituzioni che si susseguirono fra 1796 e 1799? Cioè prima di concludersi con la svolta bonapartista 18 Brumaio (9 novembre 1799) e la conseguente *Constitution de la République française* del 22 Frimaio Anno VIII (cioè 13 dicembre 1799)?

A seguito delle vittorie dell'esercito francese in Italia, fra maggio-agosto 1796, la parte più avanzata della società dell'Italia settentrionale aderì alle ideologie e progettualità di cui i vincitori erano latori. Pertanto, nel periodo in questione videro la luce la *Costituzione di Bologna* (4 dicembre 1796), quasi subito sostituita dalla *Costituzione della Repubblica cispadana* (19 marzo 1797). E questa, a sua volta, sostituita da quella della *Repubblica cisalpina* (nelle due versioni dell'8 luglio 1797 e, dopo un vero e proprio colpo di Stato voluto da Parigi, del 1 settembre 1798).

Alla costituzione della Cisalpina fecero poi seguito quelle: della *Repubblica ligure*, del 2 dicembre 1797 (modificata, per l'evolversi della politica bonapartista, il 24 giugno 1802); della *Repubblica romana*, del 20 marzo 1798; della *Repubblica di Lucca*, del 15 febbraio 1799 (modificata anch'essa di riflesso alla politica bonapartista) e della *Repubblica partenopea* (elaborata fra gennaio-giugno 1799).

Considerate partitamene, le suddette costituzioni presentano caratteri specifici, pur nel comune riferimento alle precedenti innovazioni costituzionali francesi. D'altro canto, molto spazio a sostanziali diversificazioni dei testi francesi non erano certo ammesse nel clima di euforia ideologica di una minoranza 'illuminata' e tanto meno a causa del regime di occupazione militare cui in realtà erano sottoposte le regioni invase dalle truppe del Direttorio. Ad esempio, caddero nel vuoto le istanze espresse nella prima di queste costituzioni del 'triennio', quella di Bologna, del 4 dicembre 1796, nella quale i costituenti felsinei intesero salvaguardare una certa continuità storica, recuperando le libertà antiche senza distruggere né un certo rilievo dato alla religione (ben al di là del sopra ricordato referente francese all'*Être suprême*), né la tradizionale struttura sociale per corpi professionali (le antiche corporazioni delle arti).

Ingenuità o meno, queste intenzioni testimoniano intanto il referente ad una '*superiore legge di natura*' che si precisa – con echi ciceroniani (nel senso di un limite allo strapotere della '*legge positiva*') – essere quella impressa indelebilmente dall'*Autore della*

*natura nel cuore dell'uomo*" (art. II, dei *Doveri*)<sup>369</sup>. C'è qui anche, in effetti, la rivendicazione – in polemica contro la 'teocrazia papale', non meno che contro gli eccessi di 'democratizzazione' – di diritti di partecipazione alle decisioni politiche. E non solo individuali, ma anche 'corporati'.

Sotto quest'ultimo profilo, in realtà il definitivo testo costituzionale risulta diverso da come avrebbero voluto i costituenti felsinei. Subito deluse, infatti, risultarono quelle speranze di recuperare antiche autonomie che al suo ingresso in Bologna (il 18 giugno 1796) il generale Augerau aveva pur suscitato, parlando di voler restituire al Comune le sue antiche libertà<sup>370</sup>. Ma quando la costituzione venne pubblicata, dopo le modifiche volute da Bonaparte, provocò molto scontento negli ambienti politici della città, delusi sia per il mancato riconoscimento delle corporazioni di arti e mestieri, sia per la posizione della religione cattolica.

Nel progetto di costituzione la conservazione della 'religione cattolica romana' era posta fra i doveri del cittadino, e in un articolo conclusivo si asseriva che essa era l'unica ammessa in tutto il territorio e che nessuno poteva accedere ai pubblici uffici se non la professava. Nella redazione finale tutto questo scompare, per cui l'omissione venne considerata come una menomazione dei '*diritti della religione*'. Nondimeno, così 'rivista', la costituzione venne poi approvata. Però del tutto inutilmente, in quanto nel frattempo da Bologna era stata incorporata nella Repubblica cispadana, costituita a Modena nell'ottobre 1796<sup>371</sup>.

La *Repubblica cispadana* comprendeva i territori delle quattro città di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Bologna. Il generale Bonaparte rivide due volte il testo della costituzione elaborato dal Comitato di costituzione eletto nel Congresso di Modena dai delegati di questa e delle altre tre città. Nella seconda revisione, il Generale volle che la repubblica fosse divisa sul modello francese, in dipartimenti e municipalità, al fine – disse – di spezzare i vecchi aggregati comunali, i vecchi provincialismi, e di unificare l'amministrazione locale, parificando le singole comunità. Abolì l'articolo che definiva l'eguaglianza assoluta inesistente. Confermò invece

---

<sup>369</sup> Si veda la *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino*, premessa alla *Costituzione di Bologna*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 9.

<sup>370</sup> D'ADDIO, *Costituzione di Bologna (4 dicembre 1796)*, in: *Ibidem*, p. 5.

<sup>371</sup> *Ibidem*, pp. 6-7.

l'articolo a favore della religione cattolica, modificandolo in favore degli Ebrei<sup>372</sup>.

Contrariamente a quanto sostiene parte della storiografia, Zaghi sottolinea infatti come la costituzione della Repubblica Cispadana venisse elaborata sotto la stretta osservanza della volontà di Bonaparte, il quale pose fine alle interminabili discussioni con fermezza, addirittura con brutalità<sup>373</sup>. Discussioni comunque particolarmente vivaci appunto attorno al problema delle libertà religiose, che divisero i 'costituenti', i quali – in comitato segreto – si misurarono su due posizioni contrapposte. Da un lato, il conte Niccolò Fava Ghisilieri sostenne le posizioni dell'aristocrazia 'chiesastica', con argomentazioni riprese da Nicola Spedalieri, asserendo cioè che i preti fossero i più 'zelanti proclamatori della repubblica'. Dall'altro, l'ex-prete Giuseppe Compagnoni sostenne il principio della divisione netta fra politica e religione<sup>374</sup>.

Precisamente qui Bonaparte decise. Dopo aver meditato se eliminare o meno l'articolo sulla religione, lo confermò, malgrado le proteste di Compagnoni, con le due suddette aggiunte del riconoscimento ai soli Ebrei del diritto di esercitare pubblicamente il loro culto ed invece con il riconoscimento del solo esercizio privato per i culti acattolici<sup>375</sup>. Una decisione, questa di Bonaparte, che Zaghi considera un passo indietro, confermando il complessivo carattere conservatore della costituzione cispadana. Conservatorismo che risulterebbe palese a tutti i livelli, dimostrando la distanza non solo rispetto alla Costituzione 'giacobina-montagnarda' del 1793 (*l'Acte constitutionnel du 24 Juin 1793*), ma rispetto alla stessa costituzione francese allora vigente (la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [22 agosto 1795]). Un conservatorismo che si paleserebbe – secondo Zaghi – nei criteri nettamente aristocratici con cui il macchinoso meccanismo elettorale, a tre gradi, rendeva più ardua l'espressione di una genuina volontà popolare.

D'altro canto, lo stesso Zaghi ammette che le amministrazioni dipartimentali e municipali erano modellate sul sistema francese, il che implicava l'eliminazione di ogni velleità dei 'cispadani' di

---

<sup>372</sup> ID., *Costituzione della Repubblica cispadana* (10 marzo 1797), in: *Ibidem*, p. 40.

<sup>373</sup> Carlo ZAGHI, *L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno*. Torino, Utet, 1986, p. 108.

<sup>374</sup> *Ibidem*, p. 110.

<sup>375</sup> *Ibidem*, p. 111.

avere un'autonomia comunale<sup>376</sup>. Nondimeno, proprio Zaghi insiste sulla macchinosità del sistema costituzionale cispadano, sull'impostazione aristocratica, autoritaria nella sua formulazione, chiusa alle più modeste istanze culturali e sociali. In una parola, una costituzione che sarebbe quindi l'espressione di particolari interessi egemonici, economici e classisti. Una costituzione intesa unicamente a legalizzare il potere delle vecchie classi dominanti ed a sbarrare il passo ai gruppi subalterni della piccola e media borghesia imprenditoriale, terriera, professionale e impiegatizia.

Dunque, una costituzione ritagliata su misura per una classe politica dirigente che si riconosceva interamente nella Costituzione bolognese e guardava con diffidenza alla *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, vedendola troppo liberale e democratica<sup>377</sup>. Critiche di questo tenore vennero del resto dagli ambienti degli esuli meridionali (peraltro di orientamento dichiaratamente radical-democratico), dai giornali su cui scrissero in tal senso Abbamonti, Galdi, ed altri, protagonisti passati e futuri delle rivoluzioni nel Regno napoletano<sup>378</sup>.

Rispetto ai criteri di valutazione che ci siamo proposti, quale è il significato della Costituzione cispadana? Intanto, la rivendicazione dei diritti, la loro 'difesa', tassativamente definita nella sola sfera individuale, sembra escludere qualsiasi intermediazione sia di associazioni, sia di corpi o organismi locali. Nel sesto punto della *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino*, premessa al testo costituzionale, si esclude qualsiasi 'partecipazione' alla sovranità politica sia di corpi e associazioni, sia di individui. "VI. La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità de' cittadini. Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità"<sup>379</sup>. Un principio che – ripetendo il concetto del *Plan condorcettiano-girondino* (concepito in funzione anti-giacobina) – comunque va al di là del requisito statutale della sovranità, ma proprio escludendo individui e gruppi o corpi dalla 'partecipazione' alla sua espressione istituzionale.

Un principio che peraltro trova piena espressione nel *Tit. XVI* (ed ultimo) di quelle *Disposizioni generali* non sufficientemente considerate dalla storiografia. E nemmeno dall'attenta lettura

---

<sup>376</sup> *Ibidem*, p. 113.

<sup>377</sup> *Ibidem*, p. 114.

<sup>378</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>379</sup> *Costituzione della Repubblica cispadana*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 42.

dello Zaghi. E non tanto negli artt. 379-380, che vietano ogni forma di privilegio, di nobiltà e di distinzione di corpi, quanto nell'art. 384, che recita: "*Non vi è privilegio, né matricola, né diritto di corporazione di arti, né limitazione all'esercizio dell'industria, dell'arte tipografica, delle arti di ogni specie, e del commercio*"<sup>380</sup>. Criterio che va al di là della giusta eliminazione delle chiusure corporative, in quanto implica l'esclusione sostanziale di ogni tipo di associazionismo professionale, di *clubs* e società operaie. Organi della 'società civile' qui solo formalmente riconosciuti (confermando la legge Le Chapelier del 1791).

Un principio (in questo senso formalistico) del resto subito riconfermato dall'art. 393, per il quale, "*nessuna società particolare, trattando di questioni politiche, può corrispondere con altre, né aggregarsi ad esse, né tener sessioni pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione, di eleggibilità, né arrogarsi diritto d'esclusione, né far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione*"<sup>381</sup>.

Il suddetto principio formalistico d'altra parte riproduce l'intendimento che la costituzione cispadana esprime nel *Tit. IX (Corpi amministrativi e municipali)*, dove gli artt. 208-210 delimitano esattamente le funzioni delle amministrazioni municipali. E specialmente l'art. 210, che previene il pericolo di una volontà politica espressa a livello locale. Del resto, una rappresentanza municipale è già esclusa nel *Tit. II (Distribuzione del territorio)*, negli artt. 8-11, dove si indicano le suddivisioni in *Dipartimenti, Cantoni e Sezioni*, senza nominare i *Comuni*. Esclusione confermata dai criteri dei diversi gradi di elezione, dove si parla (*Tit. IV*) dei *Comizi primari*, da tenersi nelle sezioni (art. 31), e dei *Comizi decurionali* (*Tit. V*), da tenersi nel capoluogo del Cantone (art. 48) e dei *Comizi elettorali*, da tenersi nel capoluogo del dipartimento (art. 59)<sup>382</sup>.

Infatti, l'art. 210 conferma questo principio esclusivo, vietando la corrispondenza fra i rappresentanti dei vari comuni, dichiarando che gli amministratori centrali, o municipali, "*non possono fra loro tenere corrispondenza sugli interessi generali della repubblica, ma soltanto su quegli oggetti che sono loro assegnati*"<sup>383</sup>.

---

<sup>380</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>381</sup> *Ibidem*, p. 77.

<sup>382</sup> *Ibidem*, pp. 48-49.

<sup>383</sup> *Ibidem*, p. 61.

Riguardo poi al criterio di legittimazione del potere, anche questo va considerato solo formalmente garante delle tradizioni politiche locali, appunto con il discusso art. 4<sup>384</sup>. Per il resto, il tipo di rappresentanza parlamentare non fa che ripetere i criteri della *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (il 1795), con un tipo di bicameralismo che non solo ignora del tutto un'articolazione per corpi o ordini, ma che non rappresenta affatto una rappresentanza della 'volontà generale' che tenga conto delle località. Sotto questo profilo, il postulato confederale della repubblica cispadana si perde nella definizione della rappresentanza parlamentare, che non solo resta cettuale dal punto di vista dei requisiti economici richiesti per essere elettore nei comizi decurionali (art. 51), ma esclude appunto qualsiasi rappresentanza a livello municipale.

Invece, riguardo alla legittimazione, rilevante è qui il riferimento alla religione, non solo nel suddetto articolo 4, ma anche con la frase d'inizio della *Dichiarazione* con cui si apre il testo costituzionale. "*Il popolo cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino*"<sup>385</sup>. Criterio di legittimazione ben diverso da quel riferimento al 'diritto di conquista' che – come subito vedremo – si legge invece nel preambolo alla prima costituzione cisalpina.

D'altronde, l'esistenza della *Repubblica cispadana* non fu né affatto facile, per la macchinosità della sua costituzione, modellata sulla C.F.1795, né molto lunga, poiché il Direttorio parigino decise (il 27 luglio 1797) di unirla alla *Repubblica cisalpina* (intanto costituita il 29 giugno).

Tuttavia anche la vita della Cisalpina non fu almeno ai suoi inizi meno travagliata. Approvata la sua costituzione, pubblicata l'8 luglio 1797, l'anno seguente si abolirono le leggi restrittive della libertà di stampa e di riunione emanate da Bonaparte. Il tentativo della Cisalpina di acquisire una maggiore autonomia da Parigi si concretizzò con la ferma resistenza al trattato di 'alleanza e di commercio' che il Direttorio parigino intendeva imporre ai

---

<sup>384</sup> "Art. 4. La repubblica cispadana conserva la religione della Chiesa cattolica, apostolica, romana. Non permette verun altro esercizio di pubblico culto. Solo agli ebrei permette la continuazione del libero e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio. Non vuole però che alcun cittadino o abitante nel suo territorio, quando vive ubbidiente alla legge, sia inquietato per opinioni religiose" (Ib., p. 43).

<sup>385</sup> *Ibidem*, p. 42.



cisalpini. Da qui il vero e proprio ‘colpo di Stato’ operato dalla commissione inviata dal Direttorio a Milano. La Commissione era composta da Emmanuel Haller (i cui criteri di spoliazione personificano la politica direttoriale in Italia)<sup>386</sup>, Charles Joseph Trouvé e Guillaume Charles Faypoult. Questa Commissione, forte della presenza delle truppe francesi, impose una nuova costituzione in data 1 settembre 1798.

Il ritorno degli Austriaci a Milano, a seguito delle sconfitte inflitte ai Francesi nel 1799, abolì la Cisalpina, che venne ricostituita solo dopo che le armate francesi poterono rientrare in Italia, dopo la vittoria di Marengo, il 16 giugno del 1800<sup>387</sup>.

Quali i tratti salienti delle due costituzioni cisalpine? E quale valutazione darne attraverso i criteri da noi proposti? Intanto, nella prima versione, quella voluta da Bonaparte, pubblicata l’8 luglio 1797, il criterio di legittimazione non ha più il riferimento – sia pure formalmente presente nella costituzione cispadana (come si è visto, all’art. 4) – alla ‘religione cattolica, apostolica, romana’. In questa prima costituzione cisalpina ora il criterio di legittimazione è riferito apertamente alla conquista. E cioè si basa su di un semplice trasferimento di sovranità dall’Impero asburgico-lorenese alla Francia. Nel prologo alla costituzione, firmato con il semplice nome di Bonaparte, si legge infatti quanto segue.

*“La repubblica cisalpina era da parecchi anni sotto il dominio della casa d’Austria. La repubblica francese è succeduta a questa per diritto di conquista. Essa vi rinuncia da questo giorno, e la repubblica cisalpina è libera ed indipendente”*<sup>388</sup>.

Come si vede, questo criterio di legittimazione del potere costituisce un voluto chiarimento che sia l’indipendenza nazionale, sia la costituzione sono sostanzialmente un ‘dono’ che il Direttorio fa ai Cisalpini. Un dono fondato appunto sul primato militare. E che in quanto tale esclude qualsiasi ulteriore tentazione ‘rivoluzionaria’, cioè qualsiasi istanza di autonomia e di indipendenza da parte dei Cisalpini. Popolo qui volutamente ritratto come incapace di conquistarsi direttamente la libertà, già soggetto all’Austria e

---

<sup>386</sup> P. PASTORI, *Frammenti di un altro 1799. Comunità e federazione nella resistenza delle popolazioni italiane alle armate ‘giacobine’*. Torino, Giappichelli, 2003, p. 29.

<sup>387</sup> D’ADDIO, *Costituzioni della repubblica cisalpina* ([I] 8 luglio 1797 – [II] 1 settembre 1798), in: AQUARONE-D’ADDIO-NEGRI, pp. 84-85.

<sup>388</sup> *Costituzione della Repubblica cisalpina* [I], in: *Ibidem*, p. 87.

quindi incapace di un'autonomia che solo le armi francesi avevano saputo riottenere gli Italiani<sup>389</sup>.

Per il resto questa prima costituzione cisalpina non si diversificava se non marginalmente dalla cispadana nei criteri centralistici e cetuali della rappresentanza parlamentare. Anche qui un riconoscimento puramente formale ai diritti di associazione, limitato a quelle 'diverse' (per l'art. 18 della *Dichiarazione de' diritti e de' doveri dell'uomo e del cittadino*, premessa al testo costituzionale) da qualsiasi "parziale unione di cittadini"<sup>390</sup>. Solo a quelle legalmente riconosciute. E cioè le assemblee primarie o comunali. Come si precisava nelle *Dichiarazioni generali*, nel *Tit. XIV* (ed ultimo), all'art. 364. "I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici se non nelle assemblee primarie o comunali"<sup>391</sup>.

Ma di quali diritti politici si tratti per le assemblee comunali appare dal fuggevole accenno dell'art. 28, dove si precisa che esse si devono limitare ad eleggere "gli agenti di ciascun comune e loro aggiunti"<sup>392</sup>. Non si parla di diritti delle assemblee comunali ad eleggere i loro rappresentanti per le Assemblee elettorali, a livello dipartimentale. Una simile elezione spetta infatti alle sole Assemblee primarie, che si costituiscono in ogni distretto (*Tit. III. Assemblee primarie*, art. 20)<sup>393</sup>. Niente di più chiaro risulta poi dalla stessa iniziale indicazione della divisione del territorio (*Tit. I*, art. 6) nella quale non si nominano i municipi, per quanto si accenni – comunque genericamente – a delle 'comunità', come unità elementari costitutive dei distretti, e questi dei dipartimenti<sup>394</sup>.

Per il resto, proprio nelle *Dichiarazioni generali* si ha la prova del reiterato disconoscimento (palese dietro il riconoscimento meramente formale) del diritto di associazione dei cittadini a partecipare non isolatamente (cioè con una rappresentanza sconnessa dalla volontà di corpi sociali o di comunità locali) alla formazione

---

<sup>389</sup> "Il direttorio esecutivo della repubblica francese, non pago d'aver impiegata la sua influenza e le vittorie delle sue armate repubblicane per assicurare l'esistenza politica della repubblica cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitazioni; ed essendo convinto che, se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione si trascina dietro il più terribile di tutt'i flagelli, dà al popolo cisalpino la propria costituzione, che è il risultato delle cognizioni della nazione più illuminata" (*Ib.*, l. c.).

<sup>390</sup> *Ibidem*, p. 88.

<sup>391</sup> *Ibidem*, p. 118.

<sup>392</sup> *Ibidem*, p. 92.

<sup>393</sup> *Ibidem*, p. 91.

<sup>394</sup> *Ibidem*, p. 90.

della 'volontà generale' espressa dal parlamento (nel senso della direzione politica e della legislazione). Sotto questo profilo si devono leggere gli artt. 361-363<sup>395</sup>.

In definitiva, questi articoli non fanno che ampliare, per quanto assieme alle più ampie garanzie formali ai diritti personali, il contenuto restrittivo riguardo alle associazioni che abbiamo considerato relativamente all'art. 393 della Costituzione cispadana<sup>396</sup>. Fra l'altro, in quest'ultima, si veda l'articolo 353, che considerava subordinati alla legge positiva "gli effetti dei voti religiosi già fatti"<sup>397</sup>, implicitamente affermando l'ingerenza dello Stato nell'autonomia 'associativa' della stessa Chiesa.

La seconda *Costituzione cisalpina* non fa al riguardo che ripetere ed inasprire ulteriormente queste restrizioni. Si vedano in tal senso sia nel preambolo il punto V, dove si dichiara che contestualmente alla costituzione si pubblicano sei leggi, di cui la quinta concerne "i clubs, o circoli, ed i fogli periodici"<sup>398</sup>, sia – in uno stesso *Tit. XIV (Disposizioni generali)* – la decisa restrizione riguardo all'autonomia della Chiesa, ora espressa a chiare lettere nell'art. 346: "La legge non riconosce né voti religiosi, né alcun impegno contrario ai diritti naturali dell'uomo"<sup>399</sup>.

Ora, quel che qui preme sottolineare è il criterio di legittimazione del potere che qui traspare, del tutto analogo a quello delle costituzioni francesi nel riferimento ad una 'legge di natura' i cui contenuti verranno poi decisi dalla 'legge positiva', cioè dalla volontà politica espressa da chi detiene il potere, con tutte le ambiguità che una simile legittimazione comporta in termini di obbligazioni morali e di coercitività giuridica.

Vi manca la distinzione di una sfera di autonomia della persona, relativa non ai soli individui isolati nel proprio particolare, ma anche di gruppi, di associazioni culturali, professionali, locali.

---

<sup>395</sup> All'articolo 361, si ripete che "non si possono formare corporazioni né associazioni contrarie all'ordine pubblico" (*Ib.*, p. 118). Per l'art. 352 si dice che "nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare" (*Ib.*, l. c.). Per l'art. 363, "nessuna società particolare, che vi si occupi di questioni politiche, può corrispondere con altre, né aggregarsi ad esse, né tenere sessioni pubbliche, composte di associati ed assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione e di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né far portare a' suoi membri alcun senso esteriore della loro associazione" (*Ib.*, l. c.).

<sup>396</sup> Costituzione della Repubblica cispadana, cit., p. 77.

<sup>397</sup> *Ibidem*, p. 117.

<sup>398</sup> Costituzione della Repubblica cisalpina [II], in: ACQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 120.

<sup>399</sup> *Ibidem*, p. 150.

Tutto qui è subordinato all'egemonia di una volontà, ora quella assembleare (di fatto in mano ad un gruppo o addirittura monarchica, come nel caso di Robespierre), ora quella di un pur geniale dittatore ammantato di vera gloria militare (Bonaparte).

Per il resto anche nella seconda costituzione cisalpina, nella sua sostanza dittatoriale, non si sente affatto il bisogno di cancellare i formalistici criteri garantistici individuali della prima, in quanto si limita a riprenderne le sostanziali restrizioni ad ogni forma di associazionismo e di 'corpo'. Questo è quanto di può constatare negli artt. 354-358 di questa seconda costituzione cisalpina<sup>400</sup>, il cui testo è appunto identico a quello degli artt. 361-365 della prima. Tutti criteri che peraltro forzavano in senso dispotico l'abolizione di ogni distinzione di corpo pur già affermata dalla *Costituzione francese* del 3 settembre 1791.

Nel contempo, nell'antica Repubblica di Genova un diffuso malcontento per la gestione dispotica del potere da parte dell'aristocrazia viene incentivato dalla presenza dei Francesi in Italia e dalla diffusione delle idee rivoluzionarie nei ceti della nobiltà e della borghesia esclusi dal governo oligarchico. Da qui la rivolta democratica scoppiata il 27 maggio 1797, prontamente stroncata dall'intervento del popolo minuto genovese, cioè dagli strati popolari che si dimostravano particolarmente attaccati alle tradizioni religiose ed istituzionali della Repubblica<sup>401</sup>. Era un sintomo delle insorgenze contro cui le autorità militari e politiche francesi dovettero fare i loro conti nel triennio 1796-97.

Qui, infatti, i Francesi intervennero imponendo alla Repubblica una riforma dello *Statuto* oligarchico che Bonaparte avrebbe comunque rivisto. Il testo elaborato da una Commissione suscitò vivaci proteste in merito alla religione, per cui intervenne Bonaparte che, intuita la forza della Chiesa e la sua incidenza nel consenso pubblico, operò un radicale cambiamento di prospettiva rispetto alle stesse direttive di Parigi, influenzate dalla viscerale avversione di La Revellière Lepeaux verso il cristianesimo<sup>402</sup>.

Bonaparte intervenne conclusivamente nella redazione del testo costituzionale, inviando una lettera alla Commissione incaricata della redazione, affermando che non bastava "*non toccare*

---

<sup>400</sup> *Ibidem*, p. 151.

<sup>401</sup> D'ADDIO, *Costituzioni di Genova (1 dicembre 1797 – 24 giugno 1802)*, in: ACQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 157-158.

<sup>402</sup> PASTORI, *Frammenti di un altro 1799...*, cit., p. 38.

la religione”, ma bisognava anche “non somministrare argomento di inquietudine alle coscienze timorate, né arme agli uomini malintenzionati”<sup>403</sup>. Peraltro, le innovazioni ‘bonapartiste’ erano anche altre. Per quanto mantenendo le stesse restrizioni alla partecipazione politica per ‘corpi’, cioè attraverso libere associazioni (si vedano in tal senso gli artt. 358-359 e 371-374)<sup>404</sup>, la *Costituzione del popolo ligure*, del 2 dicembre 1797 (“sanzionata” – come si precisava nel testo – “con centomila voti favorevoli e diciassettemila contrari”) non solo aumentava le garanzie di libertà individuali (artt. 368-370)<sup>405</sup>, ma faceva ampio spazio direttamente alle comunità locali, ai municipi. Qui si riprendeva quindi la prospettiva rappresentativa (per quanto destinata a restare formale) del ‘giacobino-montagnardo’ *Acte constitutionnel*.

Per quest’ultimo aspetto, intanto all’art. 11 il territorio è diviso in giurisdizioni, cantoni e comuni. E soprattutto, pur nel consueto criterio rappresentativo bicamerale, conservato in tutte queste costituzioni derivate dalla *Constitution du 5 Fructidor An III* (22 agosto 1795), è un fatto che qui il doppio grado di elezione si incentrava (Capo IV, artt. 28-46) nei *Comizi primari* in ogni comune, nei quali si dovevano eleggere coloro che nei *Comizi elettorali* (Capo V, artt. 47-59) avrebbero poi eletto i rappresentanti del corpo legislativo (suddiviso in due consigli: il *Consiglio dei Seniori* ed il *Consiglio dei Sessanta*).

Una conferma di questa prospettiva dittatoriale di Bonaparte – quantunque reiterando i criteri delle altre costituzioni modellate sul testo francese (qui relativamente all’esplicito divieto fatto ai *Comizi primari* di comunicare fra loro)<sup>406</sup> – va vista nell’attenuazione del criterio di esclusione delle istanze locali dall’elaborazione della linea politica (spettante in esclusiva al legislativo). Infatti, un qualche ruolo politico la prima costituzione ligure attribuiva ai municipi, i quali – per l’art. 197 – potevano “*corrispondere direttamente con i ministri*”, ancorché con l’obbligo di informarne i Commissari del governo<sup>407</sup>.

---

<sup>403</sup> Citato da: D’ADDIO, *Costituzioni di Genova*, cit., p. 159.

<sup>404</sup> *Costituzione del popolo ligure*, in: ACQUARONE-D’ADDIO-NEGRI, pp. 196-197,

<sup>405</sup> *Ibidem*, p. 197.

<sup>406</sup> Si veda in tal senso l’art. 46: “I comizii primarii non possono avere fra loro alcuna corrispondenza o relazione” (*ib.*, p. 173).

<sup>407</sup> *Ibidem*, p. 184.

Dopo la nascita della prima *Repubblica ligure* (a seguito della sommossa del giugno 1797), e la sua costituzione (del 2 dicembre dello stesso anno), videro la luce in Italia altre tre 'repubbliche sorelle' della *Grande Nation* i cui documenti costituzionali hanno una qualche rilevanza ai fini del nostro discorso. Infatti, il 15 febbraio 1798 è proclamata la Repubblica Romana. L'anno dopo, il 5 gennaio 1799, la Repubblica Partenopea, e nello stesso periodo, il 29 gennaio i Francesi entrano nell'antica Repubblica di Lucca e ne riformano le istituzioni aristocratiche in senso democratico, con una *Costituzione provvisoria*, modellata su quella ligure, recante la data 15 febbraio.

Tutte e tre ebbero vita effimera, nate a seguito delle vittorie delle armi francesi, con la loro sconfitta scomparvero<sup>408</sup>. Nondimeno, almeno in parte le loro costituzioni assunsero un preciso significato nel contesto della progettualità istituzionale fra antico regime, rivoluzione, impero e restaurazione, per cui qualche osservazione contribuirà alla completezza del nostro discorso.

La *Costituzione della Repubblica romana, bandita e giurata in Roma nel giorno 22 marzo 1798*<sup>409</sup>, malgrado il proclama con cui i Francesi e loro partitati vollero descrivere la creazione della repubblica come un atto sovrano del 'popolo romano', in effetti venne redatta con la totale estraneità dei 'patrioti' e 'democratici' romani alla sua compilazione<sup>410</sup>, la quale ricalcava sostanzialmente anch'essa il modello della *Constitution du 5 Fructidor An III*, in massima parte adottata da tutte le altre 'repubbliche sorelle' della *Grande Nation*.

La vita di questa costituzione fu anch'essa molto combattuta, per i contrasti fra l'esecutivo ed il legislativo, tanto che già a luglio i Francesi la sospesero con un atto d'autorità, con un decreto che pose in 'stato d'assedio' la repubblica, sospendendo dalle loro

---

<sup>408</sup> Con la ripresa dello scontro continentale, conseguente la dichiarazione di guerra della Francia all'Austria (il 12 marzo 1799), l'armata russa inviata dallo *Czar* Paolo I, agli ordini del generale Suvarov, sconfigge i Francesi a più riprese, costringendoli a ripiegare su Genova. Dopo la sconfitta di Cassano d'Adda, sono definitivamente battuti presso il fiume Trebbia (il 17/19 giugno). Battuto a Novi Ligure, nel giugno 1799, anche Massena dovette, dopo lunga ed eroica resistenza, abbandonare Genova. Venuto meno l'appoggio francese, cadono nel giugno 1799 la Repubblica ligure, la Repubblica di Lucca e la Repubblica partenopea. Ed a settembre la stessa Repubblica romana.

<sup>409</sup> *Costituzione della Repubblica romana, bandita e giurata in Roma nel giorno 22 marzo 1798*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 227 e ss.

<sup>410</sup> A. AQUARONE, *Costituzione della repubblica romana (20 marzo 1798)*, in: *Ibidem*, p. 225.

funzioni sia il legislativo (bicamerale, con il *Senato* ed il *Tribunato*) che l'esecutivo (per l'art. 134 "*delegato a cinque consoli nominati dai Consigli legislativi*")<sup>411</sup>.

Poco dopo, sempre a luglio, le autorità francesi costituirono un Comitato provvisorio, posto alle loro dipendenze, con pieni poteri sugli organi costituzionali. Come rileva Aquarone, la costituzione della Repubblica romana, 'premoriva'<sup>412</sup> ad opera di coloro che poco prima l'avevano creata. La scomparsa definitiva sarebbe avvenuta a seguito degli eventi storici dello scontro con le Potenze coalizzate contro la Francia. Nel settembre 1798, le truppe napoletane entrano in Roma, ponendo temporaneamente fine alla Repubblica.

Riguardo ai criteri valutativi che ci siamo proposti, per quanto formalmente il criterio di legittimazione qui si presenti come un autonomo atto di recupero dei 'diritti naturali' da parte del 'popolo romano', riferiti (nelle poche righe d'apertura della rituale *Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino*) ad una 'legge di natura' indicata come espressione della volontà divina. "*Il popolo romano proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino*"<sup>413</sup>.

Del resto, il confronto fra i fondamenti di legittimazione della nuova Repubblica e quelli dello spodestato Stato della Chiesa, indusse anche qui i Francesi a qualche formale cautela. Specialmente a motivo del clima di fortissime resistenze che le insorgenze delle popolazioni italiane opponevano ad ogni atto di 'scristianizzazione' voluto dal Direttorio (e particolarmente, come si è detto, da La Revellière Lepeaux). Qui però, mancano le decise modificazioni volute da Bonaparte a favore della religione cattolica nei documenti costituzionali delle repubbliche nelle quali intervenne. Infatti, in questa costituzione – redatta mentre egli era impegnato nei preparativi per la 'campagna d'Egitto' – non c'è alcun esplicito accenno alla religione cattolica.

Pertanto, del tutto formale nel suddetto proclama con cui era instaurata la repubblica, la dichiarazione che "*il Popolo Romano, stanco fin da gran tempo del mostruoso dispotismo, da cui veniva oppresso*", tuttavia – in questo che si definiva come un 'recupero' dei suoi 'antichi diritti' – intendeva far "*salva la Religione, quale di*

---

<sup>411</sup> *Ibidem*, p. 239.

<sup>412</sup> *Ibidem*, p. 226.

<sup>413</sup> *Costituzione della Repubblica romana*, in: *Ibidem*, p. 227.

presente si venera ed osserva, e di lasciare intatta la dignità ed autorità spirituale del papa, riservandosi di provvedere col mezzo de' suoi Rappresentanti al di lui decente sostentamento ed alla custodia della di lui Persona mediante una Guardia nazionale"<sup>414</sup>. A questo riguardo si sa che – appunto – il papa, Pio VI, venne deportato ed incarcerato nella Francia meridionale.

Per il resto, la garanzia dei diritti anche qui riguarda i singoli individui (si veda il *Tit. XIV. Disposizioni generali*, agli artt. 344, 347-348), con i soliti divieti che si sono visti per le altre costituzioni modellate su quella francese dell'Anno III, cioè relativamente al divieto di associazione (qui ai sensi degli artt. 350-353)<sup>415</sup> e relativamente all'esclusione delle comunità locali nell'elaborazione della 'rappresentanza nazionale'. Nel *Tit. VII (Corpi amministrativi e municipali)* si delineavano in maniera molto confusa le sole funzioni amministrative dei municipi, subordinati ai cantoni.

E basta confrontare l'art. 192, che trattava indistintamente delle funzioni degli "amministratori", con l'insieme di articoli dedicati alle municipalità dalla *Costituzione della Repubblica ligure* (particolarmente gli artt. 181-198)<sup>416</sup>, per rendersi conto del ben diverso ruolo, palesemente politico, che invece in quest'ultima si affidava ai municipi, specificamente con l'art. 197, autorizzati – come si è qui già osservato – a "corrispondere direttamente con i ministri", ancorché appunto con l'obbligo di informarne i Commissari del governo<sup>417</sup>.

Nel frattempo, mentre si elabora questa sua costituzione, la Repubblica romana è seriamente messa in crisi dalle insorgenze popolari nella capitale ed in tutto il territorio (in due ondate, nella primavera-estate e nell'inverno 1798). L'intervento diretto dell'esercito napoletano (novembre), accolto come un liberatore a Roma, la abolisce temporaneamente. Ma la controffensiva di Championnet (il 20 dicembre 1798) la restaura poco dopo, dando inizio alla seconda fase della sua precaria esistenza, che si conclude nel giugno 1799, sotto la spinta della terza ondata di insorgenze antifrancesi, che nella primavera-estate del 1799 coinvolge tutta l'Italia<sup>418</sup>.

---

<sup>414</sup> Citato da: A. AQUARONE, *Costituzione della repubblica romana (20 marzo 1798)*, cit., p. 225.

<sup>415</sup> *Costituzione della Repubblica romana*, in: *Ibidem*, pp. 254-255.

<sup>416</sup> *Costituzione del popolo ligure*, cit., pp. 183-184.

<sup>417</sup> *Ibidem*, p. 184.

<sup>418</sup> PASTORI, *Frammenti di un altro 1799...*, cit., pp. 97-106.



Frattanto, dopo aver ricacciati i Napoletani da Roma nel dicembre 1798, all'inizio del 1799 i Francesi invadono la Toscana, ed a Lucca dichiararono decaduta l'antica repubblica, instaurandone una 'democratica', la cui costituzione è modellata sulla costituzione francese del 1795, più che, come è stato affermato, su quella della Repubblica ligure. In effetti, questa *Costituzione provvisoria della Repubblica di Lucca*<sup>419</sup>, appunto del febbraio 1799, appare molto più scarna di entrambi i suddetti modelli, non avendo altro che i titoli dedicati alla complessiva forma di governo della repubblica, alle articolazioni del legislativo (anche qui con i due consigli dei *Seniori* e dei *Giuniori*), alle funzioni dei due presidenti dei Consigli ed quelle del *Direttorio* esecutivo.

Il fatto è che i membri dei due consigli (dopo che le votazioni per eleggerli avevano riconfermato al potere gli aristocratici) vennero direttamente nominati dal generale francese, Sérurier, chiarendo dunque il criterio di legittimazione fondato apertamente sul 'diritto di conquista' e non sui 'diritti naturali' dell'uomo e del cittadino. D'altra parte, anche qui nel tentativo di un'attenuazione formale del criterio di legittimazione basato sulla forza delle armi, le autorità francesi concessero che nella formula del giuramento richiesta dalla costituzione si facesse cenno alla religione, garantendo di "non permettere" che fosse "proposta cosa che possa attaccarla"<sup>420</sup>. Nondimeno si trattava di un formalistico riconoscimento, anche qui contraddetto dalla prassi conquistatrice dei Francesi.

---

<sup>419</sup> *Costituzione provvisoria della Repubblica di Lucca*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 209-212.

<sup>420</sup> D'ADDIO, *Costituzioni di Lucca (1799-1801-1805)*, in: *Ibidem*, p. 207.

## Capitolo V

### Dall'attacco delle armate borboniche alla Repubblica romana al tentativo di resistenza aristocratico-popolare all'invasione francese del Regno di Napoli (ottobre 1798-gennaio 1799)

Per quel che riguarda il Regno di Napoli e di Sicilia, nella fase che di poco precede la conquista francese, cioè nei primi anni Novanta del XVIII secolo, quale era la situazione nella Capitale di riflesso agli eventi della Rivoluzione? Da tempo era iniziata l'eliminazione della pur relativa autonomia, del già angusto spazio politico che i ceti civili partenopei (prevalentemente magistrati, avvocati e militari) avevano pur avuto con Carlo III e soprattutto con Tanucci. Grado a grado, dopo l'allontanamento del Tanucci (voluto da Maria Carolina e dagli 'austriacanti'), vennero sostituiti i principali ministri, in molti casi totalmente subordinati alle potenze esterne, ostili all'indipendenza del Regno.

Ormai a Napoli si scontravano i diversi referenti ideologici e le opposte finalità dell'Austria assolutista e della Francia rivoluzionaria. E, fra i due, la più invadente pareva la politica francese, attraverso una diplomazia abile nell'insinuarsi negli animi dei migliori come dei peggiori napoletani, proprio per il fascino e la presa che quegli echi di libertà e di indipendenza nazionale, di eguagliamento politico e di progresso istituzionale, fatalmente ebbero su quanti sentivano il peso del dominio austriaco e comunque della politica dispotica di onnipotenti ministri stranieri.

La politica repressiva di Acton colpì comunque alla cieca. Anche solo per liberarsi di scomodi concorrenti<sup>421</sup>. Di riflesso al-

---

<sup>421</sup> Fra questi – come si è già precisato – Luigi Medici, che nel 1795 (malgrado fosse Reggente della Vicaria, cioè della Polizia del Regno), come sospetto di aver partecipato ad un tentativo di congiura rivoluzionaria, venne incarcerato, in parte perché probabilmente davvero simpatizzante per le stesse idee francesi, in parte perché indubbiamente temuto ed in viso all'Acton (CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 37). Altri autori indicano in Medici un affiliato alla massoneria, questione del resto su cui torneremo più avanti.

l'arrivo nella rada di Napoli della flotta francese comandata da La Touche Treville, inviato – come si è visto – a chiarire le perentorie aspettative della Francia, sin dai primi di agosto del 1793 si era costituita in Napoli una *Società degli amici della libertà e dell'egualianza*<sup>422</sup>, diretta da Carlo Lauberg e formata da non più di venti persone. Disciolta, per il suo radicalismo, nel febbraio del 1794, a sostituirla vennero istituiti due *clubs* segreti. Uno molto più radicale, in senso repubblicano, della disciolta associazione. L'altro composto da moderati, in senso monarchico-costituzionale. Scoperto il primo, il governo volle sottoporre gli affiliati al giudizio di una 'giunta di inquisizione', che fra marzo ed ottobre vagliò le posizioni sentenziando la condanna di quarantatré persone, delle quali tre a morte. Ai primi del 1795 la 'giunta' venne sciolta, e nel marzo sostituita da un'altra. Le nuove inchieste portarono ad un enorme numero di processi, la cui istruzione fu affidata alla fine di gennaio 1798 ad un'ulteriore 'giunta inquisitoria'<sup>423</sup>.

Tutto divenne sospetto oltre ogni fondatezza. Tutto apparve 'giacobinismo', o venne indicato come tale dalla Corte e dai ministri di un assolutismo monarchico che si raffinava e rammodernava, ma non al punto di suicidarsi, accettando idee e prospettive che implicassero un controllo parlamentare-rappresentativo. E tanto meno ora, nella prospettiva radicale in cui si annunciavano le idee francesi. Quindi ogni stimolo di libertà, di partecipazione, ogni ricerca di rappresentatività politica, di consenso sociale finirono a loro volta inevitabilmente per riconoscersi nel radicalismo delle idee rivoluzionarie francesi.

Idee pertanto fermamente avversate dalla Corte napoletana, in cuor suo 'filo-austriaca', ma allora interessata alla presenza inglese nel Mediterraneo, dalle cui imprese militari sapeva dipendere la sua immediata sopravvivenza<sup>424</sup>.

La gioia per la più recente vittoria britannica arrivò agli estremi. Non ci si preoccupò neppure di fingere la neutralità. La flotta inglese venne chiamata dalla Corte di Napoli ed approvvigionata spontaneamente. Il trionfatore di Aboukir, Nelson, fu

---

<sup>422</sup> La stessa è indicata da altri autori con il nome di *Società de' Giacobini napoletani*.

<sup>423</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, pp. 47-48.

<sup>424</sup> "Tale era lo stato del regno sul cadere dell'estate del 1798, quando la vittoria di Nelson ne' mari di Alessandria, lo scarso numero della truppa francese in Italia, le promesse venali di qualche francese, la nuova alleanza colla Russia, e più di tutto gli intrighi del gabinetto inglese, fecero credere al re di Napoli di esser venuto il momento opportuno a ristabilire le cose in Italia" (CUOCO, *Saggio-1806*, p. 80).

accolto trionfalmente, e *lady* Hamilton svenne addirittura fra le sue braccia. Re Ferdinando gli andò incontro salutandolo come un liberatore. Il grosso del popolo napoletano accorse alla festa<sup>425</sup>.

Sullo slancio dell'ottimismo, Ferdinando ordinò immediatamente una leva di quarantamila uomini, eseguita in un sol giorno. Alla fine di novembre alle frontiere settentrionali del Regno vi erano settantamila napoletani. Nel contempo, il generale Diego Naselli venne inviato a Livorno con settemila uomini, per prendere alle spalle l'armata repubblicana. Il Regno di Sardegna ed il Granducato di Toscana rimasero invece in prudente attesa, malgrado i maneggi di Maria Carolina di trarre dalla sua il granduca Ferdinando III, suo nipote (in quanto figlio del fratello della stessa Regina, l'imperatore Leopoldo I d'Asburgo Lorena).

Tutt'altro atteggiamento a Vienna, dove si considerava possibile solo per l'aprile del 1799 l'eventuale attacco ai Francesi. A Parigi, lo stesso Direttorio aveva impartito l'ordine al suo rappresentante in Napoli di mostrarsi cauto, ed al generale Championnet<sup>426</sup> di limitarsi a fronteggiare una tale eventualità. Anche l'imperatore d'Austria dichiarò all'ambasciatore napoletano Nicola Giansante il suo disappunto per la prematura iniziativa.

Ma la guerra era voluta dall'Inghilterra, da Nelson, da Acton, dalla Regina<sup>427</sup> e dallo stesso Mack. La decisione dell'attacco venne presa nella notte del 12-13 ottobre 1798, in un consiglio privato. Infatti nel 'Consiglio di Stato, il marchese Marzio Mastrilli del Gallo<sup>428</sup>, rappresentante degli Esteri, non avrebbe assentito una tale risoluzione arrischiata<sup>429</sup>. Comunque anche in questa riunione ristretta la decisione incontrò lo sfavore del marchese Carlo de Marco, del generale Francesco Pignatelli di Strongoli, come pure del maresciallo Giuseppe Parisi e del generale Luigi Colli Ricci<sup>430</sup>.

Il relativo proclama fu pubblicato il 21 novembre. Il giorno successivo l'esercito partì, diviso in sette colonne. La marcia di quelle guidate da Mack fu un fulmine. Troppo rapida, tanto che

---

<sup>425</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806, Ib.*, l. c.

<sup>426</sup> ZAGHI, pp. 210, 263.

<sup>427</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 80-84.

<sup>428</sup> Già ambasciatore a Vienna, nominato nel 1798 ministro degli Esteri. Amico di Napoleone, venne fatto duca da Murat (*Ib.*, p. 54).

<sup>429</sup> *Ibidem*, p. 85.

<sup>430</sup> *Ibidem*, l. c. Tutta questa parte viene poi ripresa da: P. COLLETTA, *Storia del Reame di Napoli*. Introduzione e note di N. Cortese, I [-III], Napoli, Libreria scientifica editrice, 1969 [da qui in avanti: COLLETTA, *SRN*], Vol. I, pp. 358-359.

il 27 il grosso delle truppe era a Roma, ma senza artiglieria, né rifornimenti. I napoletani, affamati e stanchi, non riuscirono ad annientare completamente le poche truppe francesi incontrate. Intanto le altre colonne dell'armata napoletana avevano già subito due sconfitte consecutive: il 25 novembre a Terni ed il 28 a Porto Fermo. A sua volta, Mack venne battuto il 5 dicembre e dovette ordinare la ritirata<sup>431</sup>.

*“In meno di un mese Ferdinando partì, corse, arrivò, conquistò il regno altrui, perdette uno de' suoi; e, poco sicuro dell'altro [la Sicilia], fu quasi sul punto di fuggire fino al terzo suo regno [,] di Gerusalemme [,] per ritrovare un asilo”*<sup>432</sup>. In effetti il Re fuggì nella notte del 20 dicembre 1798, con la sua Corte, imbarcandosi su di una nave inglese. Al suo posto lascia come Vicario il generale Francesco Pignatelli. Nella costernazione generale, il governo della Capitale viene preso dalla rappresentanza cittadina, gli *Eletti di Città*<sup>433</sup>.

---

<sup>431</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, pp. 89-90.

<sup>432</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, p. 90.

<sup>433</sup> Si veda quanto Schipa osservava sull'ampia dimensione dei poteri di questa magistratura. “[...] Napoli, allora senza pari più popolosa di Vienna, nonché di Berlino, comprendeva 292.196 cittadini, oltre 100.000 forestieri, 12.825 persone chiuse nei monasteri, conservatori, collegi e ospizi, le truppe e gli abitanti dei castelli. Su quella popolazione primeggiavano un centoventi famiglie nobili di piazza, ossia aggregate ad una delle cinque piazze (di Capuana, Nido, Montagna, Porto e Portanova), dalla quale pigliavan nome. Ogni piazza aveva un portico [detto *Sedile*], dove s'adunavano i suoi cavalieri o gentiluomini maggiorenti delle famiglie ascrittevi. Così discutevano, deliberavano, votavano, formavano le varie deputazioni, ordinarie e straordinarie, con o senza giurisdizione. [...] Ciascuna piazza nominava, ogni anno, a suoi direttori sei cavalieri (cinque quella di Nido), che la convocavano al bisogno; più un Eletto (due, ma con un voto, quella di Montagna). Di fronte a quelle cinque piazze nobili, tutto il popolo non formava che un'unica piazza. I suoi capi-famiglia, distinti per ottina, a maggioranza sceglievano sei candidati, fra cui il re nominava il *Capitano d'ottina* [...] più *due procuratori di ottina* [...]. V'erano così 29 *capitani* e 58 *procuratori*. Ciò che si chiamava *Piazza del Popolo* non era se non la riunione de' primi, che usava farsi nella Chiesa di S. Agostino. I secondi, adunandosi nella stessa chiesa, eleggevano a maggioranza sei candidati all'ufficio, semestrale e confermabile, di *Eletto del popolo* e dieci *Consultori*, anch'essi semestrali. L'*Eletto*, scelto dal re, governava la *Piazza* coll'assistenza de' consultori. Con lui i sei *Eletti* nobili formavano il *Tribunale di San Lorenzo* o, come pur si diceva, *la Città*, preseduta da un *Grassiero* o *Prefetto dell'Annona*, di nomina regia, e preposta all'annona, alla polizia, all'ordine pubblico e al pubblico costume della capitale [...]. Ma la fama che circondava que' magistrati cittadini era tanto sfavorevole, quanto la loro principale attribuzione riusciva dannosa all'economia generale del regno. Nel compito di fornire annualmente la capitale di quanto occorresse alla sua sussistenza, gli Eletti o formavano provviste comprando o facevano spedire dal potere regio commissari nelle provincie a 'fare partito', vale a dire incetta delle derrate occorrenti. Erano quindi costretti i privati a vendere a basso prezzo, i

Residuo dell'antico Parlamento napoletano soppresso sotto gli Aragonesi, successivamente (dalla metà del Seicento sino ancora ai tempi di Carlo III e della reggenza tanucciana) la *Città* era rimasta un organismo titolare di rilevanti funzioni rappresentative. Sebbene alla fine limitate in pratica al reperimento delle derrate alimentari, restavano funzioni che almeno formalmente implicavano ancora una rilevante autonomia nella sfera economica, potendo disporre delle proprietà dei privati. Fatto tale da inquietare spesso, ed invano, Tanucci<sup>434</sup>. Nel 1799, – come ci testimonia Vincenzo Cuoco – fuggito il Re, “*la Città aveva assunto il governo municipale di Napoli: erasi formata una milizia nazionale [la guardia urbana, istituita il 3 gennaio 1799]*<sup>435</sup> *per mantenere il buon ordine. Il popolo, ne’ primi giorni, riconosceva l’autorità della Città*”<sup>436</sup>.

Si disse allora che la Regina avesse invece dato ordine a Pignatelli di sollevare il popolo, e bruciare tutto a Napoli. In realtà fu purtroppo la flotta ad essere davvero incendiata, nella notte fra l’8 ed il 9 gennaio, per decisione del capitano inglese Campbell, che pare fraintendesse gli ordini di Nelson. “*Poche ore bastarono a consumare ciò che tanti anni e tanti tesori costavano alla nostra nazione*”<sup>437</sup>. Dal canto suo, osserva Cuoco, il popolo napoletano non amava più il Re, ma era attaccato alle sue tradizioni, alla religione, alla patria. E dunque odiava i Francesi. Appunto per questo la *Città* avrebbe potuto trovar un buon strumento difensivo in questa disposizione degli animi. Dal canto suo, Pignatelli pretese di ignorare gli *Eletti*, che reagirono ed ottennero appunto di costituire una milizia urbana.

Purtroppo, poi, anche fra gli stessi membri di questa rappresentanza cittadina sorsero lunghe, inconcludenti discussioni sulla nuova forma da dare allo Stato. Prevalsero tre posizioni. Vi erano coloro che, fuggito il re, volevano riconfermare la sottomissione ai Borbone di Spagna e comunque non si risolvevano all’azione.

---

ricchi a prestar denaro, i possidenti a rivelare annualmente le raccolte, a non serbarne o infossarne oltre il proprio uso” (Michelangelo SCHIPA, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone* [da qui in avanti: RN], in ASPN, XXVII, 1902, fasc. II, pp. 314-316).

<sup>434</sup> Fra quelle inviate al Galiani, si veda il contenuto di molte lettere relative alla ‘questione dei grani’, cioè alla carestia e crisi cerealicola degli anni 1764-65, in: B. TANUCCI, *Lettere a Ferdinando Galiani*. Con introduzione e note di Fausto Nicolini, cit., vol. I, *passim*.

<sup>435</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 100.

<sup>436</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, p. 100.

<sup>437</sup> *Ibidem*, p. 101.

C'erano però anche coloro che invece accettavano l'inglobamento nella repubblica francese e perciò vollero inviare messi al generale Championnet. Pertanto, il progetto del Canosa, di una repubblica aristocratica incentrata sugli *Eletti di Città* fu dunque il solo a determinare una resistenza popolare ai francesi<sup>438</sup>. Il 12 gennaio il Vicario Pignatelli intese risolvere tutto con l'armistizio con Championnet. In base all'accordo, si lasciava alla Francia tutta la parte continentale del Regno e ci si impegnavano a pagare in pochi giorni due milioni e mezzo di franchi.

Allora il popolo insorse contro tutti, anche contro la *Città*. Al grido di *Viva la Santa fede ! Viva il popolo napoletano !*, vere orde di eroici forsennati si scelsero per loro capi i giovani militari che avevano contrastato a Capua e Caiazzo l'avanzata dei francesi. Anzitutto Girolamo Pignatelli, principe di Moliterno, a suo tempo Capo-squadrone di uno dei quattro reggimenti napoletani di cavalleria inviati nel 1796 in Lombardia a combattere contro i francesi. Tuttavia la sua fedeltà ai Borbone non bastò, per questo suo ruolo di capo-popolo nel 1799, ad evitargli al ritorno dei Borbone il processo come giacobino (con una sorte in questo analoga a quella del Canosa). Dal canto suo, appunto precipitando gli eventi, il Vicario si risolse a fuggire nella notte fra il 16 ed il 17 gennaio<sup>439</sup>. Dopo una resistenza coraggiosa opposta dal popolo, tale da meritare gli elogi degli stessi francesi, il generale Championnet entra in Napoli la sera del 23 gennaio<sup>440</sup>.

Un quesito di fondo che qui Cuoco si pone (intitolando così il capitolo XV) è il seguente. "*Perché Napoli dopo la fuga del re non si organizzò in repubblica?*"<sup>441</sup>. Ed a chi sarebbe poi importato se fosse stata una repubblica come quella immaginata dal Canosa, incentrata sugli *Eletti*, oppure una sul modello francese? Nessuno invece agì in tal senso dall'interno della città assediata. Anzitutto perché le idee che poi animarono la repubblica francesizzante non erano condivise da tutto il popolo. Diverso sarebbe stato il coinvolgimento di quest'ultimo – osserva Cuoco -, se tali idee fossero state tratte "*dal fondo istesso della nazione*", anziché "*da una costituzione straniera*", e quindi idee "*lontane dalla nostra*"<sup>442</sup>.

---

<sup>438</sup> CORTESE, *Nota a: Ibidem*, p. 102.

<sup>439</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, p. 104.

<sup>440</sup> *Ibidem*, p. 106.

<sup>441</sup> *Ibidem*, p. 107.

<sup>442</sup> *Ibidem*, p. 108.

E d'altro canto è innegabile che né Moliterno, né gli *Eletti di Città* seppero approfittare delle circostanze per farsi seguire da tutto il popolo<sup>443</sup>. Da parte sua, il Vicario non ebbe, come si è visto, *“neanche il pensiero di far nulla”*<sup>444</sup>. In queste circostanze solo i fautori di una repubblica diversa da quella aristocratica prospettata dal Canosa potevano fare qualcosa. Ma erano anch'essi divisi nei propositi e negli intendimenti. I più agitati *“erano più francesi che repubblicani”*<sup>445</sup>, ma in una maniera partigiana, per motivi di affermazione personale e per egoistico interesse che offendeva quanti in Napoli riconoscevano i veri meriti della Francia, nazione liberata e liberatrice<sup>446</sup>. Ai veri repubblicani era dunque frammista una *“folla infinita [di] mercatanti di rivoluzione”*, appunto mossi da mero calcolo opportunistico<sup>447</sup>.

Al contrario, una vera repubblica avrebbe invece potuto esser creata se fosse stata fondata dagli stessi napoletani, *“se la costituzione, diretta dalle idee eterne della giustizia, si fosse fondata sui bisogni e sugli usi del popolo; se un'autorità, che il popolo credeva legittima e nazionale, invece di parlargli un astruso linguaggio che esso non intendeva, gli avesse procurato de' beni reali, e liberato lo avesse da que' mali che soffriva”*<sup>448</sup>. Ora, per convincere l'opinione e l'intera società della fondatezza dei cambiamenti da operare attraverso una rivoluzione, bisognava garantire una certa continuità sia pure nel discontinuo di un riordinamento che, per avere partecipazione di popolo, avrebbe dovuto operarsi sulla base del recupero dei principi fondamentali, delle tradizioni nazionali, di sentimenti e convinzioni radicati negli animi<sup>449</sup>. A Napoli c'erano ancor vivi costumi civili e tradizioni di pensiero politico, diversi da quelli che avevano poco prima alimentato la rivoluzione francese<sup>450</sup>. Un

---

<sup>443</sup> *Ibidem*, p. 109.

<sup>444</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>445</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>446</sup> Questa valutazione era nella prima edizione, ma risulta omessa in questa seconda, cui noi qui ci riferiamo.

<sup>447</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>448</sup> *Ibidem*, p. 111.

<sup>449</sup> *“Il modo più certo e più efficace per guadagnare la pubblica opinione è una regolarità di giurisdizione, che taluno ancora conservò nel passar dagli ordini antichi ai nuovi”* (*Ib.*, p. 109).

<sup>450</sup> *“I bisogni della nazione napoletana eran diversi da quelli della francese [...]. Questo pel popolo. Per quella classe poi che era superiore al popolo, io credo, e fermamente credo, che il maggior numero de' medesimi non avrebbe mai approvate le teorie dei rivoluzionari di Francia. La scuola delle scienze morali e politiche italiane seguiva altri principi. Chiunque avea*



certo modo di sentire della società partenopea rendeva insopportabile sia la sopravvivenza di una feudalità riottosa, dispotica, incapace di funzioni politiche organizzative e difensive, sia lo strapotere del clero. Chiunque avesse preso il comando doveva agire secondo il carattere della nazione napoletana, non ultima nel consesso delle altre nazioni civili<sup>451</sup>. Ci sarebbe voluto un rammodernamento delle istituzioni, depurandole delle sovrapposizioni 'privatistiche' (dei privilegi feudali ed assolutistici) sul loro originario fondamento etico-politico. Un'operazione di restauro dell'ordine sui suoi primi fondamenti che certo non avrebbe potuto prodursi se non con misure di urgenza, comunque estreme in un senso o nell'altro.

---

*ripiena la sua mente delle idee di Machiavelli, di Gravina, di Vico, non poteva prestar fede alle promesse, né applaudire le operazioni de' rivoluzionari di Francia, tosto che abbandonarono le idee della monarchia costituzionale", che erano poi state quelle della "scuola antica di Francia, quella per esempio di Montesquieu" (Ib., pp. 52-53).*

<sup>451</sup> *"Tanto importa che le idee del legislatore sieno a livello con quelle della nazione, e che i progetti di legge contengano quelle idee medie che tutti gli uomini sentono, ed a cui tutti convengono!" (Ib., p. 162).*

## Capitolo VI

### La repubblica partenopea (gennaio-giugno 1799)

Ma non fu questa la via scelta della repubblica francesizzante napoletana. Da un lato, si colpirono radicalmente, insieme agli abusi, anche i diritti acquisiti della nobiltà<sup>452</sup>. E qui Cuoco si riferisce evidentemente ad una concezione complessa della 'società civile', fatta di funzioni distinte, di specifici ordini funzionali, che non possono essere livellati in un'eguaglianza astratta e formale, ma devono invece essere resi equivalenti in una complementarietà fra ruoli sociali ed istituzionali, di diverso valore ma di eguale importanza per la struttura complessa dell'ordine politico.

In questa prospettiva il problema della legittimità e dell'utilità sociale dell'esistenza di una nobiltà si riflette in Cuoco nella consapevolezza dell'importanza di *élites* capaci di mediare fra il potere e la massa del popolo. Al contrario, da tempo a Napoli "*l'abolizione dei feudi era il voto generale della nazione*"<sup>453</sup>. Soprattutto nelle province, dove erano i feudi, si era impazienti di impadronirsi di quei beni. La monarchia da secoli aveva cercato di eliminare la nobiltà feudale, troppo capace di indipendenza. Tutto questo aveva a Napoli "*strascinato il re a dare alla feudalità de' colpi, i quali sentivano più di democrazia che di monarchia*"<sup>454</sup>.

Ma vi può essere una vera democrazia o una vera monarchia senza un'*élite* 'meritocratica', capace politicamente di esercitare una funzione di mediazione? "*Io dico ciò per un modo di dire, ma non*

---

<sup>452</sup> "*La nuova legge feudale non dovea avere per iscopo né chimerica eguaglianza di beni, né revindica di domini, ma solamente di liberare il popolo da tutto ciò che turbava l'esercizio dell'autorità pubblica, comprimeva e distruggeva l'industria, ed impediva la libera circolazione delle proprietà*" (Ib., p. 164).

<sup>453</sup> *Ibidem*, p. 152.

<sup>454</sup> *Ibidem*, pp. 153-154.

son certo che la feudalità convenga più all'una che all'altra di queste due forme di governo"<sup>455</sup>. Ci vuole sembre un'élite. E quel che si richiede in un sistema repubblicano è che sia una classe aperta ai talenti ed alle capacità emergenti. Nelle origini, "aristocratici erano i governi di tutta l'Europa nell'epoca in cui la feudalità prevaleva"<sup>456</sup>. E sulle rovine di questa nobiltà si sono edificate tutte le attuali monarchie europee. La sopravvivenza di quel ruolo mediatore svolto dalla nobiltà, ponendo dei precisi limiti ai monarchi, in qualche modo caratterizza un po' tutti i diversi sistemi di governo contemporanei.

In quei paesi in cui la feudalità "era rimasta intatta, il governo è rimasto aristocratico", come in Polonia; mentre dove "era stata temperata, ma non distrutta, era surta una specie di governo misto, come in Inghilterra"<sup>457</sup>. Al contrario, in quelle nazioni in cui la feudalità era stata invece interamente privata delle sue funzioni politiche, da un governo puramente monarchico, assoluto e dispotico (come si era affermato in gran parte degli Stati d'Europa, e soprattutto nell'immensa monarchia di Spagna), allora questi resti di nobiltà si erano venuti a trovare in una condizione singolare. Pur "avendo perduti tutt'i diritti che rappresentava in faccia al sovrano", qui la nobiltà "avea conservati tutti quelli che una volta avea sul popolo"<sup>458</sup>. In altri termini, nel sistema monarchico-assolutista, se la feudalità, esautorata, non svolgeva più quella sua funzione di argine del potere sovrano (una funzione di mediazione codificata in prerogative e diritti acquisiti in lunghe contese con il dispotismo), d'altra parte era ridotta ad angariare le popolazioni, sulla base di pretesi diritti che in tale estensione ed intensità non erano più legittimati da niente, e quindi non più sopportabili<sup>459</sup>.

E qui torna giusta la considerazione di Cuoco, il quale, in questa sua retrospettiva delle occasioni mancate dalla rivoluzione napoletana, indica gli errori che aprirono un varco incolmabile fra i repubblicani francesizzanti ed il popolo. Quest'ultimo venne sem-

---

<sup>455</sup> *Ibidem*, p. 154.

<sup>456</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>457</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>458</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>459</sup> "Ma i primi diritti sono gloriosi al feudatario, e posson essere utilissimi ed al sovrano ed allo Stato; i secondi sono al feudatario vergognosi, perché non è mai glorioso tutto ciò che è oppressivo e nocivo allo Stato, al sovrano, agli stessi baroni, perché tendono a distruggere l'industria, dalla quale solamente dipende la vera prosperità di una nazione. Questi [ultimi] diritti sono i diritti dei popoli barbari" (*Ib.*, p. 155).

pre più provocato, colpito e ferito nei suoi coinvincimenti, nella sua fede, nella tutela delle sue cose, e quindi sempre più orientato all'insorgenza. Al riguardo, onestamente Cuoco non sottace le brutali ed inopportune procedure adottate dai Francesi e dai loro 'partitanti' italiani nell'organizzazione delle province, pertanto abbandonate all'arbitrio di sedicenti e presuntivi *democratizzatori*.

In un primo momento, Cuoco distingue la ben diversa connotazione che assunsero le *Sale d'istruzione* (strumento che gli sembra idoneo ad illuminare il popolo sul significato delle nuove istituzioni repubblicane), rispetto alle *Sale patriottiche* che invece aizzavano gli spiriti più bollenti a realizzare i disegni settari che già avevano infamato la Rivoluzione francese. Nella prima edizione del *Saggio*, lo stesso Cuoco aveva sottolineato come Abrial (che, come vedremo, subentra al posto di Macdonald, che a sua volta sostituì Championnet) si fosse dimostrato del tutto consapevole della pericolosità di queste *Sale patriottiche*, sinistramente emule dei *clubs* giacobini<sup>460</sup>, ritenendo però che a Napoli potessero essere utili per istituire la repubblica. Una volta, poi, "*compita la rivoluzione*" avrebbero comunque dovuto essere subito proibite come dannose<sup>461</sup>. Ma, cancellato questo poco convincente passo nella seconda edizione del *Saggio*, Cuoco precisa nei seguenti termini il suo pensiero, ponendosi in una prospettiva diversa da quella che, come vedremo, Conforti assumeva a tal proposito<sup>462</sup>.

A parte tutto, la pretesa di 'fraternizzare' con il popolo non ha alcun fondamento in una rivoluzione come quella di Napoli. Si tratta infatti di una 'rivoluzione passiva', imposta dall'alto, dall'esterno, che quindi non fa presa sulle masse, ma stimola i peg-

---

<sup>460</sup> Istituite in una data che Battaglini considera anteriore al 5 marzo, e comunque documentata relativamente alla dizione *Sala d'istruzione* in data 7 febbraio (BATTAGLINI, 1799, vol. II, p. 892 [doc. 585]). Per la dizione di *Sala patriottica*, costituita in data anteriore all'arrivo di Abrial, il 28 marzo, cfr.: *Ibidem*, p. 894 [doc. 586]).

<sup>461</sup> Il testo è in CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 236.

<sup>462</sup> "*Taluni credevano che col mezzo delle sale patriottiche si potesse attivare la rivoluzione [...]. Io non veggio altro modo di attivare una rivoluzione che quello d'indurci il popolo: se la rivoluzione è attiva, il popolo si unisce ai rivoluzionari; se è passiva, convien che i rivoluzionari si uniscano al popolo [...]. Le sale patriottiche, e nell'uno e nell'altro caso, debbono essere le piazze. Qual bene hanno mai esse prodotto in Francia? Hanno, direbbe Machiavelli, fatto degenerare in sé lo spirito di partito che sempre vi è nelle repubbliche, e come sempre suole avvenire hanno spinto i principi agli estremi, hanno fatto cangiare tre volte la costituzione, hanno a buon conto ritardata l'opera della rivoluzione, e forse l'hanno distrutta*" (CUOCO, *Saggio-1806*, p. 236).

giori istinti dell'infima plebe, mentre il vero popolo resta freddo ed ostile a comportamenti che non condivide<sup>463</sup>.

Se ci si fosse preoccupati di guidare il popolo secondo le sue intime convinzioni, ripetendone l'indole ed i costumi, allora il partito rivoluzionario si sarebbe posto come la nuova *élite*, la nuova classe dirigente, la nuova nobiltà. Ecco – esclama Cuoco (in percepibili echi dei *Discorsi* di Machiavelli) – quanto accadde nell'antica repubblica romana, dove il patriziato volle indurre il popolo ad elevarsi alle virtù civili, e si risolse a concedergli maggiori diritti allorquando le avesse pienamente acquisite<sup>464</sup>. Ed è proprio per questa mancata capacità di articolare la rivoluzione nello stesso modo che ora a Napoli si è finiti come la 'repubblica fiorentina', annientata per il prevalere dello spirito di parte nei suoi dirigenti, abbassatisi fino ad agitare gli istinti meno sociali della plebe<sup>465</sup>.

Indubbiamente, la rivoluzione del 1799 non soddisfece in alcun modo le attese generali. Prima di tutto, l'idea di libertà venne affermata in una maniera astratta, scissa dalle concrete esigenze di un popolo, che perciò non vi si riconobbe e non l'amò. Vi vide

---

<sup>463</sup> “Si voleva fraternizzare col popolo, e per fraternizzare s'intendeva prendere i vizi del popolaccio, prender le sue maniere ed i suoi costumi; mezzi che possono talora riuscire in una rivoluzione attiva, in cui il popolo, in grazia dello spirito di partito, perdona l'indecenza, ma non mai in una rivoluzione passiva, in cui il popolo, libero da passioni tumultuose, è più retto giudice del buono e dell'onesto. Doveasi perciò disprezzare il popolo? No; ma bastava amarlo per esserne amato, distruggere i gradi per non disprezzarlo, e conservar l'educazione per esserne stimato e per poter fargli del bene” (Ib., p. 237).

<sup>464</sup> “Ammirabile e fortunata è stata per questo la Repubblica romana, in cui i patrizi, mentre cedevano ai loro diritti, forzavano il popolo ad amarli ed a rispettarli per loro talenti e per le loro virtù: il popolo così divenne libero e migliore [...]” (Ib., l. c.).

<sup>465</sup> “Si condussero taluni lazzaroni del Mercato nelle sale; ma questi erano per lo più comperati, e come è facile ad intendersi, non servivano che a discreditare maggiormente la rivoluzione. Non sempre, anzi quasi mai, l'uomo del popolo è l'uomo popolare. Le sale patriottiche attivavano la rivoluzione attirando una folla di oziosi, che vi correva a consumar così quella vita di cui non sapevano far uso. I giovani sopra tutto corrono sempre ove è moto, e ripetono semplici tutto ciò che loro si fa dire. Intano pochi abili ambiziosi si prevalgono del nome di conduttori e di moderatori [...]. Chi è veramente patriota non perde il suo tempo a ciarlare nelle sale; ma vola a battersi in faccia all'inimico, adempie ai doveri di magistrato, procura di rendersi utile alla patria, coltivando il suo spirito e il suo cuore [...]. Io non confondo colle sale patriottiche quei circoli d'istruzione [appunto le Sale d'istruzione], ove la gioventù va ad istruirsi, a prepararsi al maneggio degli affari, ad ascoltare le parole dei vecchi, ad accendersi di emulazione ai loro esempi [...]. In Napoli se ne era aperto uno, e con felici auspici: il suo spirito era quello di proporre varie opere di beneficenza che si esercitavano in favore del popolo [...]. Questa era l'istituzione che avrebbe dovuto perfezionarsi e moltiplicarsi” (Ib., pp. 238-244).

anzi un pretesto, uno strumento di dominio straniero<sup>466</sup>. I veri bisogni, le istanze politiche della nazione erano ben altre che le soluzioni imposte in base a modelli recepiti immediatamente da una volontà estranea. “*La nazione napoletana bramava veder riordinate le finanze*”; voleva porre un termine alle “*dissensioni che nascevan dalla feudalità*”, che “*tenevano la nazione in uno stato di guerra civile*”<sup>467</sup>. Voleva soprattutto più equamente divise “*le immense terre che trovansi accumulate nelle mani degli ecclesiastici e del fisco*”<sup>468</sup>.

Invece, cosa fu realmente la rivoluzione del 1799, che pure aveva coinvolto tanti nomi e tante personalità delle élites napoletane<sup>469</sup>? E per quali altri motivi, se non per i suddetti, non riuscì a far presa nella coscienza popolare? Si ridusse a non essere altro che una ‘rivoluzione passiva’, innescata da un intervento esterno, dallo straniero, laddove si sarebbe dovuto anzitutto coinvolgere il popolo. Ma non vi si riuscì. E la ‘società civile’ ne risultò spaccata in due, lacerata fra una minoranza dominante ed una maggioranza dominata<sup>470</sup>. Divisa fra due popoli, che avevano “*diverse idee, diversi costumi e finanche lingue diverse*”<sup>471</sup>. Due popoli infatti differenti “*per due secoli di tempo e per due gradi di clima*”<sup>472</sup>.

Indubbiamente qui ha ragione Cuoco nel ritenere che la rivoluzione venne appunto innescata da una minoranza, dall’importazione violenta, puramente militare, dei residui ideali, programmatici e pragmatici della grande ‘rivoluzione attiva’, quella di dieci anni prima in Francia. D’altronde, se gli echi dell’89 erano ancor attivi, lo erano in quanto proiettati all’esterno, verso l’Europa. Mentre all’interno ormai il Direttorio (scaturito dalla reazione ‘termidoriana’ che aveva annientato Robespierre) stava per sparire

---

<sup>466</sup> “*Il male che producono le idee troppo astratte di libertà è quello di toglierla mentre la vogliono stabilire. La libertà è un bene perché produce molti altri beni, quali sono la sicurezza, l’agiata sussistenza, la popolazione, la moderazione dei tributi, l’accrescimento dell’industria, e tanti altri beni sensibili; ed il popolo, perché ama tali beni, viene poi ad amare la libertà*” (Ib., p. 129).

<sup>467</sup> *Ibidem*, p. 128.

<sup>468</sup> *Ibidem*, p. 129.

<sup>469</sup> “*I primi repubblicani furono tutti delle migliori famiglie della capitale e delle province: molti nobili, tutti gentiluomini, ricchi, pieni di lumi; cosicché l’eccesso istesso de’ lumi, che superava l’esperienza dell’età, faceva lor credere facile ciò che realmente era impossibile per lo stato in cui il popolaccio si ritrovava. Essi desideravano il bene, ma non potevano produrre senza il popolo una rivoluzione*” (Ib., p. 5).

<sup>470</sup> *Ibidem*, p. 140.

<sup>471</sup> *Ibidem*, p. 116.

<sup>472</sup> *Ibidem*, l. c.

anche lui, di fonte al 'colpo di Stato' di Bonaparte nel novembre di questo stesso 1799. In effetti è Bonaparte che domina con la sua immagine demiurgica queste pagine retrospettive del Cuoco. Un Bonaparte qui ritratto già come il 'restauratore' della complessità dell'ordine politico, il pacificatore delle guerre civili, il risanatore delle ferite aperte dalle cesure rivoluzionarie nella coscienza della nazione.

Rispetto a questo quadro tutto in positivo dell'ascesa napoleonica (alla quale Cuoco riconduce tutte le istanze migliori della 'società civile', insoddisfatte dalla rivoluzione napoletana), si staglia l'immagine sinistra del modello negativo di ordine politico che i 'francesizzanti' del 1799 rivissero imponderatamente, come un eco fascinoso dalla rivoluzione giacobina. A questa negatività di influssi, Cuoco dedica molte altre pagine del suo *Saggio*. A tratti riprende le formulazioni di Burke, il monito per l'Inghilterra a non sottovalutare l'influenza dell'esempio francese sulle popolazioni scozzesi e irlandesi<sup>473</sup>. A tratti rievoca in una luce demoniaca l'opera di Robespierre, qui ritratto come il realizzatore dei peggiori sogni di astrattezza filosofica degli illuministi francesi.

Da qui poi l'interpretazione della rivoluzione napoletana come essa stessa prodotto del settarismo<sup>474</sup>, come fenomeno di importazione dell'ideologia maturata nei *clubs* giacobini. Anche a Napoli l'evocazione stessa di universali diritti alla felicità, senza un correlato di doveri e di verifica capacitarla e meritocratica, aveva avuto, anche qui, la conseguenza di aprire quel conflitto fra le fazioni che ineluttabilmente condusse i rivoluzionari dell'89 alla totale rovina<sup>475</sup>.

Per questo la rivoluzione napoletana non era riuscita a conseguire un equilibrio fra le parti sociali. Il settarismo l'ha impedito. Ha radicalizzato le posizioni dei gruppi, rendendo i programmi

---

<sup>473</sup> *Ibidem*, p. 19. Il riferimento esplicito a Burke è sparito in questa seconda edizione: CORTESE, Nota a: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 19.

<sup>474</sup> "In altri tempi non avrei permesso certamente che l'opera mia vedesse la luce. Fino a ieri l'altro, invece di principi, non abbiamo avuto che l'esaltazione de' principi; cercavamo la libertà e non avevamo che sette" (CUOCO, *Saggio-1806*, p. 11).

<sup>475</sup> "Uomini non tanto amici della libertà quanto nemici dell'ordine, inventavano una parola per fondare una setta, e si proclamavan capi d'una setta per aver diritto di distruggere chiunque seguisse una setta diversa. Quegli uomini, ai quali l'Europa rimprovererà eternamente la morte di Vergniaud, di Condorcet, di Lavoisier e di Bailly; quegli uomini, che riunirono entro lo stesso tempio alle ceneri di Rousseau e di Voltaire quelle di Marat, e ricusarono di raccogliervi quelle di Montesquieu, non erano certamente gli uomini da' quali l'Europa sperar poteva la sua felicità" (*Ib.*, pp. 11-12).

estremi. Inutile poi lo sforzo del Governo provvisorio di inviare dei 'democratizzatori' nelle province, a divulgare il nuovo 'credo' rivoluzionario.

Sin qui, dunque, in Cuoco l'analisi delle principali componenti ideologiche della rivoluzione del 1799. Ma davvero questa napoletana del 1799 fu solo di una 'rivoluzione passiva'? Oppure a giocare un qualche ruolo positivo furono proprio quei fermenti riformistici che da lungo tempo cercavano un modo più misurato per realizzarsi?

A quest'ultima linea interpretativa indurrebbero diversi fattori. Le istanze degli *Eletti di Città*. Le posizioni giurisdizionaliste del clero napoletano (disposto a seguire la politica 'giurisdizionalista' delle autorità politiche, piuttosto che le prescrizioni della Curia romana). L'invio di alcuni repubblicani partenopei a Parigi, a chiedere al Direttorio una maggiore autonomia (non ricevuti ed anzi poliziescamente messi alla porta). Ma più in generale darebbero una testimonianza di tali fermenti di riforma quei tanti nobili spiriti che si adattarono mal volentieri (in seno allo stesso governo di Macdonald e di Abrial) agli eccessi ed alle radicalizzazioni che erano (qui si ha ragione Cuoco) estranei alla tradizione civile napoletana.

In effetti nel *Saggio* c'è anche una precisa ricostruzione di questo aspetto degli eventi della breve vita della Repubblica 'francesizzante', teorizzata ideologicamente ed imposta militarmente, più che concretamente creata a Napoli<sup>476</sup>. Nel discorso con cui si insediò il Governo provvisorio (primo sintomo di una 'rivoluzione passiva'), Championnet anticipò che avrebbe fissato una contribuzione da parte della popolazione napoletana, in corrispondenza alla dimensione dei 'sacrifici' fatti dalle armate francesi per la 'liberazione' della Città.

Ossequioso, se non servile, Lauberg rispose – presuntivamente a nome di tutta la popolazione napoletana – che la Nazione riconoscente non metteva alcun limite a qualsiasi compenso venisse deciso. I Francesi pertanto stabilirono la somma di quindici mi-

---

<sup>476</sup> "L'armata francese entrò in Napoli [...]. La prima cura di Championnet fu quella d'istalare un governo provvisorio, il quale, nel tempo stesso che provvedeva ai bisogni momentanei della nazione, doveva preparar la costituzione permanente dello Stato. Una cura tanto importante fu affidata a venticinque persone, le quali, divise in sei comitati, si occupavano de' dettagli dell'amministrazione, ed esercitavano quello che chiamasi potere esecutivo; riunite insieme formavano l'assemblea legislativa. [...] Ma l'immaginare un progetto di costituzione repubblicana non è lo stesso che fondare una repubblica" (*Ib.*, pp. 11-12).



lioni di ducati da pagarsi da tutto l'ex-regno, di cui due e mezzo da parte della sola Napoli<sup>477</sup>. *“Non vi era in Napoli tanto denaro da pagar l'imposizione. Fu permesso di pagarla in metalli preziosi ed in gioie. Chi era incaricato a ricevere ne fu al tempo istesso il tesoriere, il ricevitore, l'apprezzatore; ed il popolo credette che tutto fosse trafficato non colla bilancia dell'equità [...]”*<sup>478</sup>.

Tuttavia i criteri di governo di Championnet, per quanto gravosi per i napoletani dal punto di vista delle 'contribuzioni', non implicavano una radicale esclusione di un'autonomia politica per la nuova repubblica. Tanto è vero che il Generale si oppose alle misure prese dall'inviato del Direttorio di Parigi, che in sostanza aveva l'incarico di organizzare l'ex-regno napoletano come una repubblica 'satellite', sotto un regime di occupazione militare. Tale inviato, Guillaume Charles Faypoult, in un editto non faceva del resto che ripetere il decreto del Direttorio per il quale si dichiarava il Regno niente più che una conquista della nazione francese<sup>479</sup>. Era questo il senso dell'apportata libertà dai tiranni?

Il 15 Piovoso (3 febbraio) 1799, Faypoult, valendosi dell'ampia discrezionalità conferita dal Direttorio ai *Commissari civili* posti a controllare i comandanti degli eserciti di occupazione, dichiarava infatti appartenenti alla Repubblica francese non solo i beni privati del re e della famiglia reale. Tutto allora divenne 'francese'. Le proprietà sia degli ordini cavallereschi, sia di quanti avessero seguito il Borbone in Sicilia, sia le terre ecclesiastiche già messe in vendita, sia gli arsenali, la zecca, la tesoreria, i banche finanziari, i musei, le biblioteche, le fabbriche reali, gli scavi di Pompei<sup>480</sup>. In una parola, tutto ciò che apparteneva allo Stato napoletano doveva diventare proprietà dei conquistatori francesi.

A queste misure impolitiche, contrarie al messaggio di libertà e di indipendenza con cui la Francia avrebbe potuto conseguire e

---

<sup>477</sup> CORTESE, Nota a: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 182.

<sup>478</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 182-183.

<sup>479</sup> *“Si parlava di conquista dopo che si era tante volte promessa la libertà; e, per conciliar la promessa e l'editto, si chiamava frutto della conquista tutto ciò che apparteneva al fuggito re. [...] Tale editto potea far rivoltar la nazione: Championnet lo previde, e lo soppresse; Faypoult si oppose, e Championnet discacciò Faypoult”* (*Ib.*, pp. 185-187). Qui Cuoco sottoscrive un elogio per il comportamento di Championnet, rispettoso degli impegni politici verso i repubblicani napoletani: *“O Championnet, tu ora più non esisti; ma la tua memoria riceva gli omaggi dovuti alla fermezza ed alla giustizia tua. Che importa che il Direttorio abbia voluto opprimerti? Egli non ti ha però avvilito. Tu diventasti allora l'idolo della nazione nostra”* (*Ib.*, p. 187).

<sup>480</sup> CORTESE, Nota a: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 187.

mantenere il consenso dei napoletani, si oppose dunque Championnet che il 18 Piovoso (il 6 febbraio) dichiarò l'ordinanza di Faypoult "un atto sedizioso, funesto negli effetti, assurdo nei principi suoi, rivoltante per la sconvenienza e l'indecenza della forma, l'audacia ingiuriosa ed insolente delle espressioni e la perfidia delle insinuazioni che conteneva"<sup>481</sup>. Conseguentemente, il generale ordinava al *Commissario civile* di lasciare la Capitale nel giro di ventiquattro ore. Le intenzioni del nuovo governo sin qui sembrano delle migliori per un regime di occupazione militare.

Sul piano religioso, l'attacco portato dal governo democratico e dai suoi partitanti all'autonomia della Chiesa è invece alquanto inquietante. Tuttavia, va tenuto conto anche dell'iniziale adesione del clero napoletano al nuovo regime, nella quale un ruolo rilevante ebbe pure l'abate Gian Francesco Conforti, fra i primi ecclesiastici di rilievo ad aderire alla Repubblica e destinato a divenirne uno dei protagonisti. Singolare figura di prete legato alle posizioni giansenistiche, Conforti ancora nell'antico regime aveva affermato le posizioni del regalismo contro le pretese ingerenze della Curia romana. In seguito, deluso come tanti altri nel suo desiderio di riforme, Conforti vide nella Rivoluzione l'occasione per liberare la Chiesa dalle sovrastrutture temporali e quindi realizzare finalmente un programma di riforme non solo politiche, ma anzitutto religiose.

Imprigionato nel 1796 per simpatie giacobine, con l'avvento della Repubblica venne scelto, il 12 febbraio, come ministro dell'Interno da Championnet (per rassicurare i Napoletani sulle intenzioni non anti-religiose dei francesi)<sup>482</sup>, ma rimase in carica anche nei successivi governi di Macdonald e Abrial. In qualità di ministro dell'Interno, Conforti, nel suo *Proclama* del 6 Ventoso (24 febbraio)<sup>483</sup> vuole chiarire sia le linee programmatiche sin lì seguite dal Governo Provvisorio, sia le misure da lui stesso prese recentemente e quelle che intende realizzare.

*"Nel momento in cui io son chiamato dal Generale in capo dell'Armata Francese, e dal Governo Provvisorio della Repubblica Napolitana alle funzioni difficili ed importanti di Ministro dell'Interno, debbo procurarmi de' lumi da tutt' i miei cittadini, e richiamare tutti gli sguardi*

---

<sup>481</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, p. 187.

<sup>482</sup> BATTAGLINI. 1799, I, p. 408 (doc. 183).

<sup>483</sup> Il *Proclama* reca la data del 24 febbraio, ma è pubblicato il 5 maggio (*Ib.*, I, p. 466 [nota 1 al doc. 221]).

[...] sullo stato attuale di questa nascente Repubblica [...]. Tutt' i nostri sforzi debbono riunirsi per fare il bene, per giustificare la confidenza e la speranza degli amici della Libertà, per realizzare i vantaggi che la rivoluzione promette al Popolo, per aumentare la gloria de' nostri generosi Liberatori e del lavoro del generale Championnet, per consolidare le loro operazioni ed offerire, per risultato delle loro vittorie e conquiste, un popolo felice ed uno stato florido per l'agricoltura, commercio, ed arti [...] una nuova generazione che s' innalzi dal seno della servitù al dolce godimento della Libertà [...]”<sup>484</sup>.

Anzitutto, – come si vede – il ministro Conforti fa riferimento alla parte ancora valida dei provvedimenti sin lì presi dalle autorità francesi. E cioè il decreto del 16 Piovoso (4 febbraio), inteso a mantenere l'ordine pubblico, con la costituenda *Guardia Nazionale* del Comune di Napoli, organismo ora da sviluppare nel globale contesto dell'organizzazione amministrativa di tutti gli altri dipartimenti. Ma Conforti chiama in causa anche le due leggi del 21 Piovoso (9 febbraio), riguardanti l'organizzazione e le facoltà delle amministrazioni Dipartimentali e Municipali<sup>485</sup>. Il perfezionamento di questi provvedimenti si avrà poi con la legge del 15 Germile (il 4 aprile), dedicata specificamente, al *Titolo I*, a *Le amministrazioni dipartimentali* e, al *Titolo II*, alle *Amministrazioni municipali* ed al *Dicastero centrale*<sup>486</sup>.

Peraltro, proprio in questo *Proclama* del 6 Ventoso, Conforti esamina attentamente un primo aspetto del suo incarico, quello cioè di perfezionare la difesa interna della repubblica, grazie appunto all'effettiva costituzione della *Guardia Nazionale*, organismo indispensabile non solo per scopi immediatamente difensivi-repressivi contro gli attentati contro il nuovo ordine. La *Guardia Nazionale* deve infatti assolvere ad un ruolo non solo militare, ma sociale, politico, in quanto deve assicurare la “*tranquillità interna*, [...] l'*esecuzione delle leggi*, il *rispetto delle persone*, le *proprietà*, la *religione*”<sup>487</sup>. La *Guardia Nazionale* deve quindi render “*la rivoluzione*

---

<sup>484</sup> G.F. CONFORTI, *Proclama del ministro dell'Interno Conforti, contenente le istruzioni generali per le Amministrazioni de' Dipartimenti, le Municipalità e i Commissari del Governo. Napoli, 24 febbraio 1799* [...], ora in: BATTAGLINI. 1799, I, p. 466 [doc. n. 221].

<sup>485</sup> Rispettivamente: *Legge sulle facoltà delle Amministrazioni dipartimentali e sui limiti della loro giurisdizione* (*Ib.*, II, pp. 1279-1281 [doc. 849]; *Legge sulle facoltà delle amministrazioni municipali e sui limiti della loro giurisdizione* (*Ib.*, II, pp. 1281-1281 [doc. 850]).

<sup>486</sup> *Legge sulla organizzazione e sulle funzioni de' corpi amministrativi. Napoli 4 aprile 1799* [15 Germile], in: *Ibidem*, II, pp. 1283-1289 [doc. 851].

<sup>487</sup> *Ibidem*, I, p. 467 [doc. 221].

*amabile, con impedirne i disordini e gli abusi, e con fare in maniera che vi sia il menomo malcontento possibile, e che la classe la più numerosa e la più rispettabile del Popolo, la classe di quei che travagliano e soffrono, sia sollevata e risenta i beneficj del nuovo Governo*<sup>488</sup>.

Riguardo al secondo aspetto del suo incarico, la Pubblica istruzione, il Ministro sottolinea poi la quantità e l'importanza dei provvedimenti già presi ed ancora da prendere dal Comitato dell'Interno. Qualcosa, pochi giorni prima del suo incarico, si è già fatto relativamente ai teatri. *“Se vi è una istruzione pubblica per gli giovanetti, una ce n'è ancora per gli adulti, necessaria soprattutto a coloro che sono stati avviliti sotto un lungo dispotismo. Essa è appunto l'istruzione che si presenta al cittadino sotto il velo del piacere*<sup>489</sup>.

Ma la gestione dei teatri nel sistema repubblicano implica anche un 'controllo' su quanto è oggetto degli spettacoli. Del resto era eloquente il titolo stesso del precedente *Decreto de' 19 piovoso* [7 febbraio] *che destina un Palco in ogni Teatro alle Autorità pubbliche*<sup>490</sup>. Coerente con gli ideali di 'democratizzazione' era stato anche, in quello stesso 19 Piovoso, il decreto sulle *Sale d'istruzione pubblica*, istituendo quella di Napoli<sup>491</sup>.

Nell'ambito nazionale, queste *Sale*, *“particolarmente autorizzate e incoraggiate dalla Legge [...], debbon formare un altro efficace stromento dello spirito patriottico, e dissipare ad un tempo le tenebre dell'ignoranza*<sup>492</sup>. In sostanza si sarebbe dovuto trattare di veri e propri *clubs* politici, modellati su quelli della Francia rivoluzionaria, là ormai obsoleti (dopo la reazione 'termidoriana'). L'intento era anche qui ideologico – come si è visto palesemente ammettere da Cuoco –, ossia senza alcuna libertà di vera discussione. Ma nemmeno c'era più nella Repubblica partenopea quella licenza di empietà dei *clubs* francesi. Nondimeno, sussisteva anche qui una certa pretesa di controllo politico, non si sa fino a che punto in vista di assicurare qualche moderazione delle opinioni<sup>493</sup>.

---

<sup>488</sup> *Ibidem*, I. c.

<sup>489</sup> *Ibidem*, I, p. 468 [doc. 221].

<sup>490</sup> Il testo è in: *Ibidem*, II, p. 843 [doc. 523].

<sup>491</sup> *Ibidem*, I, p. 468. Il testo è in: *Ibidem*, II, pp. 892-893 [doc. 585].

<sup>492</sup> *Ibidem*, I. c.

<sup>493</sup> Il decreto recitava esattamente nei termini seguenti. *“Il Governo provvisorio, in conseguenza della domanda fatta da un grandissimo numero di patrioti [...]; considerando che nel principio di una rivoluzione le associazioni Repubblicane diventano il mezzo con cui si forma lo spirito pubblico, e servono ad accendere nel petto di tutt'i cittadini il sacro fuoco della libertà, ordina quanto segue: Art. I. I patrioti del Comune di Napoli sono autorizzati*

Infine, Conforti poneva comunque l'accento sui altri decreti varati pochi giorni prima del suo *Proclama*, in relazione al complessivo progetto di 'istruzione pubblica'. In realtà, il 26 Piovoso (14 febbraio) si era decretata la creazione dell'*Istituto Nazionale*, vera e propria Accademia nazionale. "*Ivi saranno riuniti tutti gli uomini, i talenti de' quali onorano la Patria e debbono da quella rendersi utili. Le Amministrazioni dovranno trasmettermi tutte le scoperte che potranno esser utili a' progressi delle scienze, acciocché io le comunichi all'Istituto Nazionale, e si procurino [sic] così nuovi vantaggi alla Repubblica*"<sup>494</sup>. Il 29 Piovoso (17 febbraio) si decreta inoltre la riapertura delle scuole<sup>495</sup>. Ed il 30 Piovoso (18 febbraio) si pubblica il *Piano diretto a porre in funzione il Collegio Nazionale*<sup>496</sup>.

Tuttavia, in questo suo *Proclama* del 6 Piovoso il ministro Conforti riassume anche un terzo obiettivo del suo incarico, quello cioè di organizzare l'amministrazione ed i suoi funzionari per potenziare l'economia, la dimensione delle singole attività pratiche per realizzare gli ideali rivoluzionari. "*Il terzo ramo dell'amministrazione di cui son io incaricato abbraccia l'Economia politica, quella parte sì interessante della ricchezza della nazione in comune, ed alla felicità*

---

*ad unirsi in una sala d'istruzione. Art. II. La sala d'istruzione si occuperà di spargere e di propagare i principi della Rivoluzione Repubblicana e della morale pubblica. Nessuno si permetterà di parlare degli oggetti di religione, non essendo suscettibili di discussioni. Art. III. Tutt'i patrioti, che hanno facilità di mezzi relativi alla cognizione delle persone e degli abusi, sono invitati di far passare al Governo queste notizie; ma nessuno può permettersi alcuna discussione che possa inasprire le passioni o accusar le persone. Art. IV. La sala sarà retta da un moderatore: non potrà fare alcuna petizione collettiva: tutti presteranno il giuramento di osservare il presente regolamento"* (*Ib.*, II, pp. 892-893 [doc. 585]).

<sup>494</sup> *Ibidem*, I, p. 469 [doc. 221]. Il testo è intitolato *Decreto di Championnet comandante la formazione d'un Istituto nazionale della Repubblica napoletana* (*Ib.*, II, p. 901 [doc. 590]). Il 27 dello stesso mese avvenne la nomina dei membri dell'*Istituto nazionale*, suddivisi secondo quattro classi, cioè: Scienze matematiche; Fisica, storia naturale e chimica; Economia politica, morale e legislazione; Letteratura ed arti (*Ib.*, pp. 902-903 [doc. 591]). Ma altri provvedimenti vennero presi in questa stessa direzione di politica culturale, che comunque rivela la subordinazione agli interessi della *Grande Nation*. Il 7 febbraio Championnet annuncia al ministro dell'Interno di Parigi il risultato dei nuovi scavi a Pompei ed il proposito di inviare le relative opere d'arte in Francia (*Ib.*, p. 903 [doc. 592]). Il 23 febbraio il Governo provvisorio decreta di fare calchi delle opere da mandare a Parigi, affinché questi modelli possano essere raccolti in un costituendo Museo Nazionale della Repubblica Napoletana, utile per l'istruzione artistica dei giovani partenopei (*Ib.*, p. 903 [doc. 593]). Il 25 febbraio si hanno non solo il decreto di Championnet per il monumento a Virgilio (*Ib.*, pp. 904-905 [doc. 594]), ma anche le norme per l'istituzione del *Pubblico Archivio* (*Ib.*, p. 905 [doc. 595]).

<sup>495</sup> *Ibidem*, I, p. 468. Per il testo del provvedimento: *Ibidem*, II, p. 890 (doc. 583).

<sup>496</sup> *Ibidem*, II, p. 890-892 (doc. 584).

*de' cittadini in particolare*"<sup>497</sup>. In questo terzo settore dell'intervento pubblico, l'esortazione rivolta dal Conforti ai concittadini è sia di distinguere e far riconoscere il merito, sia di incoraggiare il commercio, che alimenta le arti e l'agricoltura in quanto ne veicola e diffonde i loro prodotti<sup>498</sup>.

E non si tratta di un'esortazione retorica, di un programma ideologico, intriso di moralismo velleitario. Da un lato, vi è certamente un intento per ora programmatico in questo *Proclama* di Conforti. Ma hanno pur un significato istitutivo i riferimenti: sia alla conservazione delle pubbliche strade, sia alla topografia della Repubblica, sia alla necessità di un costante rapporto dei Commissari municipali con l'autorità centrale del Ministero<sup>499</sup>. Dall'altro lato, tuttavia, il Ministro può menzionare le iniziative già tradotte in legge (i tre decreti sull'organizzazione delle Poste<sup>500</sup>, e quelli sulla conservazione de' boschi e delle selve nazionali)<sup>501</sup>, o destinate ad essere realizzate nell'immediato, di lì al mese di giugno (come il complesso progetto di *Distruzione della mendicizia, soccorsi pubblici, Ospedali*)<sup>502</sup>.

Ma per tornare adesso alla sopra accennata periodizzazione delle diverse fasi dell'esistenza del governo provvisorio, – e

---

<sup>497</sup> *Ibidem*, I, p. 469 (doc. 221).

<sup>498</sup> "Impiegate tutt'i mezzi possibili, onde stabilire la facilità de' cambj, organizzando le Poste, vegliando alla conservazione de' boschi da costruzione, e a tutto ciò che riguarda la Marina, e giova alla cognizione topografica del Paese. Estinguete specialmente la mendicizia, che affoga i talenti, che forma gli oziosi per mestiere e i vagabondi per bisogno, che disonora il Governo che la tollera" (*Ib.*, p. 471 [doc. 221]).

<sup>499</sup> *Ibidem*, pp. 469-471 [doc. 221].

<sup>500</sup> In realtà sono del 12 e del 17 febbraio: *Ibidem*, II, pp. 929-933 (docc. 615-618).

<sup>501</sup> Si tratta delle *Norme contro il disboscamento* (del 2 febbraio), del *Divieto del Comitato di Marina pel taglio di legname da costruzione* (del 14 febbraio), della *Nomina di guardaboschi e di Guardiani delle proprietà nazionali* (di poco successivo al 24 dello stesso mese), infine delle *Norme per il taglio dei boschi*, del 5 giugno (*Ib.*, pp. 519-523 [docc. 262-266]).

<sup>502</sup> Provvedimenti, comunque, di natura eterogenea. Si vedano, fra gli altri: le provvidenze per soccorrere Carlo De Marco (già segretario di Grazia e Giustizia, poi segretario di Stato, che si era opposto alla guerra contro la Francia nel 1798, e quindi al trasferimento dei rei di Stato nel carcere di Messina), decise ai primi di Marzo, su richiesta dell'interessato (*Ib.*, II, p. 873 [doc. 369]); il *Progetto di carità nazionale*, di Domenico Cirillo, ed i relativi *Piano particolareggiato e Regolamento* (*Ib.*, pp. 872-878 [doc. 570-571 bis]); l'*Invito del Governo Provvisorio a dare fondi a Giulia e Maria Antonia Carafa per beneficenza* (del 2 aprile), in quanto incaricate di raccogliere fondi per versarli in una cassa nazionale (*Ib.*, p. 879 [doc. 572]); il *Proclama dei deputati della Cassa di beneficenza, al popolo*, del 15 maggio (*Ib.*, pp. 879-881 [doc. 573]); il comunicato, del 2 giugno, da parte del Dicastero centrale della Municipalità, dell'avvenuta approvazione del progetto di una Cassa di pubblica beneficenza (*Ib.*, p. 883).

quindi per valutare concretamente l'intensificarsi o l'attenuarsi del suo tendenziale radicalismo – via ricordato che il primo periodo della storia della repubblica partenopea si conclude quando il Direttorio ordina a Championnet di lasciare la carica, perché nel frattempo è stato accolto il ricorso di Faypoult contro il suo allontanamento.

Con questa partenza di Championnet, il 27 febbraio 1799 si apre il secondo periodo, dominato appunto dalla collaborazione di Faypoult e Macdonald. All'atteggiamento 'liberale' di Championnet (alla sua oculata politica di dare una parvenza di autonomia alle repubbliche francesizzanti, per meglio organizzarle in vista dei contributi di uomini e di mezzi alla politica espansionistica della Francia) pare subentrare un regime di pura e semplice occupazione militare. Peraltro, è pur vero che in questo secondo periodo si cercò di porre rimedio a quelli che erano stati gli stessi aspetti meno validi dell'operato di Championnet. Infatti, proprio questi aveva dato incarico a Jean Bassal (che venne anche lui rimosso) di riorganizzare amministrativamente il territorio delle vecchie provincie, provvedimento che ebbe le conseguenze negative connesse alla legge del 21 Piovoso (9 febbraio).

Come ricorda Giuseppe Maria Galanti<sup>503</sup> nelle sue *Memorie*, il criterio seguito dal Bassal nella suddivisione del Regno era infatti stato puramente 'geometrico-proporzionale', articolando i dipartimenti secondo proporzioni rilevate sulla carta del 1769, peraltro imperfetta, senza tener conto cioè delle individuazioni storiche dei diversi centri di popolazione e di attività sul territorio<sup>504</sup>. A questo pose un primo rimedio, con decreto del 7 Germile (il 27 marzo), proprio Macdonald, che abolì la suddivisione tracciata da Bassal e reintrodusse quella antica, lasciando solo da riordinare il dipartimento di Terra di lavoro (che era stato ampliato a scapito di quello di Napoli). Il conclusivo ripristino delle antiche provincie, ad eccezione del dipartimento di Napoli (che venne ridefinito) è successivo all'arrivo di André Joseph Abrial<sup>505</sup>, il quale il 28 marzo arrivò a Napoli<sup>506</sup> e già il 25 aprile abolì del tutto le suddivisioni in dipartimenti lasciando solo quello della stessa Capitale<sup>507</sup>.

---

<sup>503</sup> Giuseppe Maria Galanti, o Galante (1743-1806).

<sup>504</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 192.

<sup>505</sup> *Ibidem*, p. 232.

<sup>506</sup> BATTAGLINI.1799, II, p. 894 (doc. 586).

<sup>507</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 193; ID., *Nota 27 a: COLLETTA, SRN*, II, pp. 13-14.

Il terzo e conclusivo periodo della Repubblica partenopea si apre peraltro proprio con Abrial, incaricato dal Direttorio di Parigi di riorganizzare il governo in attesa dell'adozione della costituzione. Nel contempo, nelle vesti di *Commissario civile*, allo stesso Faypoult subentrò Nicole Marie Félix Bodard<sup>508</sup>. *“Abrial finalmente giunse commissario organizzatore del nostro Stato [...] Le intenzioni di Abrial erano rette. Abrial fu quello che più sinceramente amava la nostra felicità, quello di cui più la nazione è rimasta contenta”*<sup>509</sup>. Ma Abrial giunse in un momento critico per Macdonald, perché questo generale aveva dato conferma a tutte le disposizioni precedentemente enunciate da Faypoult, incontrando l'ostilità dell'intero Governo provvisorio, che – ancora legato all'impostazione data da Championnet al regime – minacciava di dimettersi in massa<sup>510</sup>.

Nonostante questo, nella sua missione Abrial riuscì a conseguire indiscussi consensi, sia da parte dei connazionali (a cominciare da Macdonald) che da parte dei napoletani. Abrial affrontò subito la spinosa questione dei beni nazionali, decretando che i beni ereditati dai Borbone (sia dai Medici che dai Farnese, particolarmente le grandi collezioni antiquarie), oltre a quelli dell'Azienda di educazione, fossero da considerare ormai come proprietà della nazione napoletana e dunque non potessero essere incamerati da Parigi<sup>511</sup>. Il 25 Germinale (14 aprile) nel dare una nuova organizzazione al governo, Abrial pubblicò un proclama in cui annunciava la decisione di ridurre l'indennizzo richiesto dallo stesso Championnet, e la necessità di rivedere la struttura del primo governo, formato sotto la spinta degli avvenimenti, caratterizzato quindi da una negativa concentrazione nell'esecutivo delle funzioni stesse del legislativo. Si sarebbero dunque formate due commissioni di *“scelti cittadini”*, di cui la prima per l'esclusiva attività di governo, e la seconda per la discussione delle leggi<sup>512</sup>.

Solo così *“il governo speditamente e senza ostacoli marcerà verso la pubblica felicità; allora, come il Direttorio fortemente lo desidera, si troveranno dei mezzi di ristabilire la circolazione commerciale, di rianimare il credito pubblico, di provvedere alle spese necessarie alle armate, senza che il popolo ne risenta degli aggravii”*<sup>513</sup>.

---

<sup>508</sup> Già autore drammatico e dopo il Terrore viceconsole a Smirne.

<sup>509</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 229-231.

<sup>510</sup> CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 231.

<sup>511</sup> *Ibidem*, p. 233.

<sup>512</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>513</sup> A.J. ABRIAL, [*Proclama, 25 germinale (14 aprile)*], ora in: *Ibidem*, p. 233 in nota.



In attesa di questa normalizzazione, Abrial chiariva l'eccezionalità dei suoi poteri. Si trattava di una funzione costitutiva di un nuovo ordinamento (nel senso cioè sieyèsiano di una *dittatura sovrana*). Da un lato, Abrial dichiarava che “*il commissario organizzatore, seguendo le regole costanti della giustizia e della ragione e la fortunata esperienza della Francia, getterà con mano ferma e sicura le basi inconcussibili, su le quali si eleverà la vostra libertà*”<sup>514</sup>. Dall'altro lato, – premesso che “*le istituzioni amministrative, municipali e giudiziarie*” sarebbero state successivamente organizzate –, precisava che questo sarebbe avvenuto secondo il “*modello della Repubblica francese*”<sup>515</sup>. Ma si sarebbe comunque tenuto conto anche delle circostanze locali, ossia di quanto avrebbero dettato “*l'amor della libertà e della patria, la virtù ed i talenti*”<sup>516</sup> dei Napoletani.

In questo programma di governo, Abrial si preoccupa di dichiarare aperta la partecipazione al funzionamento del sistema repubblicano, garantita cioè a qualsiasi classe di cittadini. Scompariva cioè ognuna delle pregiudiziali anti-nobiliari ed anti-clericali della Rivoluzione, in considerazione dei soli requisiti della cultura e del talento, necessari ad espletare le funzioni politiche<sup>517</sup>. Intanto, Abrial però cambiò i ministri<sup>518</sup>, poi stabili (in data 17 o 18 aprile)<sup>519</sup> che della *Commissione esecutiva* avrebbero fatto parte cinque membri<sup>520</sup>, e venticinque di quella legislativa<sup>521</sup>. Comunque,

---

<sup>514</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>515</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>516</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>517</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>518</sup> Infine, Abrial cambiò anche i quattro ministri. “*Dell'Interno invece del Ministro Conforti, il Rapp. Vincenzo De Filippis. Di Giustizia e Polizia, invece del Ministro [Nicola] Mastellone, l'Avv. Giorgio Pigliacelli. Ed invece del Ministro Arcambal [Jacques Philippe Arcambal (1765-1843)] – Ordonnateur en Chef dell'Armata di Napoli, Ministro della Guerra fino al 29 aprile (BATTAGLINI. 1799, III, p. 2294), che da più giorni avea data la sua dimissione – per Guerra, Marina ed Affari Esteri, il Rapp. Gabriele Manthonè” (Ib., I, p. 419 [doc. 195]).*

<sup>519</sup> Ancora Battaglini indica invece la data del 30 Germile, cioè il 19 aprile, per l'effettiva sostituzione del Conforti (*Ib.*, p. 27).

<sup>520</sup> Tali membri furono: Giuseppe Abbamonte, Ignazio Ciaja, Ercole D'Agnesè [l'unico nominato direttamente da Abrial, in quanto piemontese di origine napoletana, vissuto trent'anni in Francia, dove fu anche membro del corpo legislativo], Giuseppe Albanese, Melchiorre Delfico (CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 234). Successivamente intervennero dei cambiamenti in questa commissione esecutiva: Giuseppe Logoteta prese il posto del Delfico, rimasto in Abruzzo (*Ib.*, p. 235).

<sup>521</sup> Dei venticinque previsti ne furono tralasciati sette, ed i nominati furono: Mario Pagano, Flavio Pirelli, Gabriele Manthoné [nome indicato anche nelle forme: Macdoné, Mandoné, Manthonnet] il quale era ufficiale di artiglieria, presidente del

come sembra ammettesse Domenico Cirillo, tutti gli affari erano in realtà trattati dalla *Commissione esecutiva*, che lasciava sempre all'oscuro di ogni questione la *Commissione legislativa*. Dal canto suo, Giuseppe Maria Galanti, nelle sue *Memorie* ebbe a sottolineare il reciproco influsso negativo di entrambe le commissioni, dichiarandole peraltro sottomesse completamente ai Francesi.

*“L'Esecutivo dà continue assicurazioni sullo stato della repubblica, e con aria franca e tranquilla. Il Legislativo è persuaso di essere tradito dall'Esecutivo, il quale viene governato dal solo Albanese, ed Albanese dal solo Menthoné. Di costui si trema, perché si crede che abbia la forza di sterminare tutti i rappresentanti alla prima mossa che tentassero contro di lui. Si crede che tutte le officine, tutte le società siano ripiene di partigiani di Manthoné”*<sup>522</sup>.

Il convincimento che le due commissioni fossero un indebito ed inefficace surrogato autoritario di una distinzione di funzioni che solo una costituzione avrebbe potuto assicurare (ed in effetti sia l'esecutivo che il legislativo erano nominati da Abrial) è espresso chiaramente dallo stesso Cuoco, che vi indica una sorta di 'dittatura commissaria' imposta dal Direttorio francese ai Napoletani. Un criterio dispotico che peraltro si rivelò inefficace ed improprio qui a Napoli come già a Parigi, in quanto nell'uno e nell'altro caso l'esecutivo non aveva affatto i pieni poteri che una situazione di emergenza richiedeva<sup>523</sup>.

---

Comitato militare e ministro della Guerra] (BATTAGLINI.1799, III, p. 2311), Giuseppe Capececiatti (arcivescovo di Taranto), Raimondo Di Gennaro, Michele Filangieri, Antonio Nolli, Decio Coletti, Vincenzo Russo, Vincenzo de Filippis, Marcello Scotti, Giuseppe Marchetti, Camillo Colangelo, Domenico Cirillo, Briganti, Belforte [Domenico De Gennaro di Cantalupo e di Belforte (BATTAGLINI.1799, III, p. 2302)], Giuseppe Pignatelli, Giovanni Gambale (CORTESE, *Nota a: CUOCO, Saggio-1806*, p. 234). Anche in questa commissione si ebbero in seguito vari cambiamenti, in quanto vennero chiamati a farne parte, fra gli altri: Domenico Forges Davanzati, Nicola Magliano, Pietro Napoli Signorelli, Giuseppe Maria Galanti, Michele De Tommaso, Giuseppe Falcigni, Francesco Daniele, Vincenzo Bruno (*Ib.*, p. 235).

<sup>522</sup> Citato da Cortese: *Ibidem*, l. c.

<sup>523</sup> *“Con ciò Abrial volle darci la forma della costituzione prima di avere una costituzione, e con ciò rese i poteri inattivi, e discordi i poteri dei cittadini. Questo involontario errore fu cagione di non piccoli mali, perché la divisione de' poteri ci diede la debolezza nelle operazioni in un tempo appunto in cui avevamo bisogno dell'unità e dell'energia di un dittatore, ch'egli [Abrial] peraltro non poteva darci, perché, incaricato di eseguire le istruzioni del Direttorio francese, avrebbe ben potuto modificare in parte gli ordini che si trovavano in Francia stabiliti, ma non cangiarli intieramente”* (CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 233-235).



### **Parte III**

Il modello istituzionale della Repubblica napoletana  
fra referente francese e reminiscenze classiche.  
L'illusione di una tradizione nazionale  
e l'impossibile alternativa  
del costituzionalismo britannico



## Capitolo VII

### Diritti 'naturali', 'diritti politici' e 'diritti di resistenza' nell'adattamento di Francesco Mario Pagano della costituzione direttoriale francese per la costituzione napoletana

Non si potrebbe comprendere il senso dell'aggiustamento che l'apposito Comitato istituito, come vedremo dai Francesi, nel gennaio 1799, doveva produrre della *Constitution de la République française du 5 Fructidor an III* [22 agosto 1795]), per adattarla formalmente alla costituenda Repubblica partenopea, se non si ricordasse – sulla base dell'attenta ricostruzione di Gioele Solari<sup>524</sup> – la parte che Francesco Mario Pagano (Brienza di Basilicata, 1748-Napoli, 1799) svolse nell'imporre ai 'democratici filo-francesi', in realtà tardivi 'giacobini', una testo che rispettasse quelle 'tradizioni patrie' napoletane che tanto stavano a cuore a lui come a rivoluzionari di orientamento liberale come Vincenzo Cuoco.

Sotto questo profilo, la ricostruzione della personalità dello scrittore brienzone è dunque un antefatto imprescindibile per capire la più significativa transizione dall'antico al nuovo regime, nel segno appunto della continuità rivoluzionaria di tali tradizioni che invano l'assolutismo borbonico aveva cercato di 'ignorare' nel corso del XVIII secolo, particolarmente con l'accessione al trono di Ferdinando IV, indegno erede del grande Carlo III di Borbone e della linea riformatrice tentata dal suo fedele ministro Tanucci.

Formatosi alle idee di Vico e di Filangieri, come risulta dagli scritti, dal canto suo Pagano manifesta un costante riferimento sia alla *Politeía* aristotelica (ed ai più recenti sviluppi della concezione

---

<sup>524</sup> Gioele SOLARI, *Studi su Francesco Mario Pagano*. A cura di L. Firpo [da qui in avanti: SOLARI], Torino, Giappichelli, 1963. Malgrado gli anni trascorsi, questa ricostruzione della personalità di Pagano si dimostra di gran lunga più convincente che non le recenti indagini ora prodotte in: F.M. PAGANO, *De' saggi politici. Ristampa anastatica della prima edizione (1783-1785)*. A cura di Fabrizio Lomonaco. Presentazione di Fulvio Tessitore. Napoli, Fridericiana Editrice Universitaria, 2000.

di 'costituzione mista', o 'governo misto'), sia al pensiero politico-istituzionale anglo-sassone (dalla *Glorious revolution* britannica del 1688-89 alla rivoluzione americana del 1776), sia – e non ultimo – alla riflessione di Gian Vincenzo Gravina e di Montesquieu sul 'diritto politico'.

Dunque Pagano si muove per tempo lungo una graduale presa di distanza dall'identificazione assolutistica della sovranità dello Stato con il 'diritto positivo', posto cioè in maniera personalistica dal detentore attuale del sommo potere<sup>525</sup>. In tale direzione, Pagano si colloca in una prospettiva che gli permetterà poi di denunciare nella stessa confusione 'francese' fra 'diritto positivo' e 'diritti naturali' una nuova fattispecie di dispotismo, basata su di una medesima confusione fra legalità e legittimità.

Su questi principi si staglia la personalità di Pagano, la sua appartenenza a quella 'aristocrazia dell'ingegno e del patriottismo'<sup>526</sup> di cui parla Solari, riconoscendovi il carattere di una reazione che negli ultimi decenni del XVIII secolo animò dapprima la critica sia alle chiusure cetuali dell'aristocrazia, sia all'assolutismo monarchico, e successivamente, fra 1792-1799, il rifiuto del radicalismo innovativo dei giacobini napoletani<sup>527</sup>. In tal senso, una coerente linea speculativa unisce gli scritti pre-rivoluzionari del Pagano alla difesa dei diritti degli stessi baroni, quando vennero radicalmente negati nella legge sull'eversione della feudalità, conclusasi il 25 aprile 1799. Di per sé, l'abolizione dei feudcommessi non doveva suscitare discussioni, essendo ormai condivisa, anche dai baroni, che in gran parte avevano aderito alla Repubblica. Invece un duro scontro si profilò dopo che la legge del 7 marzo abolisce la feudalità, quantunque concedendo la conservazione di quei diritti reali che i baroni avessero in base ad un legittimo titolo di acquisto (titolo diverso cioè dal sorpassato mero 'diritto di conquista')<sup>528</sup>.

---

<sup>525</sup> "Ecco l'analisi che Aristotile, il gran conoscitore della natura umana e della natura de' popoli e de' governi, fece della tirannide nel cap. XI del V lib. della politica. [...] Aristotile in due cose il tiranno dal re distingue; nell'una, che il regno vien dal consenso de' popoli formato, la tirannide dalla forza [...]. Il dispotismo però par che dalla tirannide in ciò differisca, che si è questo l'autorità usurpata illegittimamente, conservata colla violenza e colla frode. Il dispotismo è la legittima autorità colla violenza e colla frode dilatata e conservata" (F.M. PAGANO, *Saggio VI*, cap. IV. *Cagioni fisiche e morali della decadenza della società*, in: ID., *Saggi politici dei principj, progressi e decadenza delle società* [1792], terza ed., Lugano, Tip. Ruggia, 1831, to. II, p. 365n).

<sup>526</sup> SOLARI, p. 299.

<sup>527</sup> *Ibidem*, pp. 283.

<sup>528</sup> *Ibidem*, pp. 267-276.

Tuttavia, ingiustamente il governo ritenne di avere con questa legge raggiunto il duplice scopo di disarmare l'opposizione baronale e di soddisfare le attese dei democratici più accesi<sup>529</sup>. Questi ultimi infatti la osteggiarono talmente che si addivenne appunto alla discussione del 24-25 aprile e ad una nuova normativa.

Nel corso della discussione, – a fronte di Pagano che mantenne un rigoroso distacco (dichiarando la sua opposizione a comportamenti anarchici ed a pretese radicali, non meno di quanto si fosse opposto alla 'passata tirannia' monarchica) – presero le difese dei diritti dei baroni a quanto avessero legittimamente acquisito sia il principe Pignatelli di Monteleone che il marchese Bruno di Foggia. Entrambi di sentimenti liberali (e quindi anti-giacobini) sostennero che una soluzione radicale avrebbe alienato alla causa della repubblica troppe personalità dell'aristocrazia baronale che pure avevano aderito alla rivoluzione<sup>530</sup>.

Nondimeno, la legge del 25 aprile 1799 risultò ben più radicale di quella del 7 marzo, sancendo (all'art. 8) la devoluzione delle terre baronali ai comuni<sup>531</sup>. L'intimo convincimento di Pagano rimase tuttavia quello della fondamentale importanza del diritto di proprietà, già affermato da Aristotele contro le concezioni comunistiche di Platone, le quali in certo modo ora si riproponevano da parte dei democratici radicali, fra i quali Vincenzo Russo.

Del resto, la lezione di Vico<sup>532</sup> sullo sviluppo storico del diritto indicava a Pagano la necessità politica di diseguaglianze di cui appunto la 'feudalità' era stata l'esempio passato e che ora si riproponevano nella stessa rivoluzione. Dal canto suo, Pagano era convinto della diseguaglianza dei 'diritti politici', proprio in rapporto al criterio della 'virtù civile', da sviluppare tramite l'educazione e la selezione meritocratico-capacitaria. Si poneva dunque in una netta contrapposizione all'idea democratica di una coincidenza istintuale fra 'diritti naturali' (di per sé eguali per tutti) e 'diritti politici', quale mèta che secondo lui restava da raggiungere non con l'immediatezza istintuale, ma attraverso un processo di 'eguagliamento politico'. Quindi si trattava di un criterio opposto e distinto, in ragione delle implicazioni etico-capacitarie, rispetto appunto a qualsiasi illazione naturalistico-istintualista.

---

<sup>529</sup> *Ibidem*, p. 278.

<sup>530</sup> *Ibidem*, pp. 281-282.

<sup>531</sup> *Ibidem*, p. 282.

<sup>532</sup> *Ibidem*, pp. 287-288.



Nondimeno, terminata in tal modo la 'questione feudale', Pagano si accinse infine alla revisione della *Constitution de la République française du 5 Fructidor an III*.

Ormai da gran tempo appunto gli studi soprattutto di Gioele Solari – oltre a quelli di Cortese<sup>533</sup> –, hanno tracciato le principali coordinate interpretative – di recente documentate ed approfondite da Battaglini<sup>534</sup> – sulla genesi, sul significato e sulle vicende della costituzione napoletana del 1799. Tali ricerche sono giunte alla conclusione che l'antefatto di questo adattamento del costituzionalismo rivoluzionario francese fosse la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (la C.F. 1795), vera base del *Progetto di decretazione presentato a' patrioti napoletani e nazionali il 22 gennaio [1799] nella piazza di Castel Sant'Elmo*. Documento che allora Giuseppe Logoteta aveva posto come la base di una costituzione tanto necessaria alla Repubblica da doversi evitare "*dispute inutili*", per cui si era ritenuto di invitare "*la Nazione francese a mandare quattro o cinque legislatori*", perché le facessero "*un dono così prezioso*"<sup>535</sup>.

Si doveva trattare quindi di un 'dono' fatto ad imitazione di quanto accaduto per la Repubblica romana (il 20 marzo 1798) quando al 'popolo romano' era stata data una costituzione (sulla falsariga di quella francese del 1795). Il testo napoletano venne predisposto in tutta fretta dai 'commissari civili': Daunon (autore di tutte le costituzioni italiane del periodo) e Faypoult, Monge, Florent.

---

<sup>533</sup> Si cfr.: Nino CORTESE, *Nota ai Frammenti...*, cit., p. 336.

<sup>534</sup> Mario BATTAGLINI, *Mario Pagano e il Progetto di costituzione della repubblica napoletana* [d'ora in avanti: BATTAGLINI, MP], con in *Appendice la ristampa anast. del testo originale del Progetto*. Roma, Archivio Guido Izzi, 1994. Il testo è intitolato: *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*. [Napoli], Nella stamperia nazionale, s.d. [ma: 1799]. In questa parte della nostra ricerca ci riferiremo alla costituzione napoletana del 1799 indicandola nel testo con questo titolo di *Progetto*, stante le minime differenze testuali. In realtà, il *Progetto* riedito da Battaglini presenta una numerazione diversa da quella del testo definitivo approvato, ma essendo appunto minime le differenze nelle parti e negli articoli oggetto di questa nostra ricostruzione, per uniformità con il riferimento agli altri testi sotto la dizione di 'costituzione' indicheremo anche la numerazione degli articoli del testo definitivo, pubblicato nella raccolta curata di Aquarone, D'Addio e Negri, sotto il titolo di *Costituzione della Repubblica napoletana (1799)*, reperibile in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 259 e ss.

<sup>535</sup> CORTESE, *Nota ai frammenti...*, cit., p. 335.

Nondimeno, all'elaborazione di una più autentica costituzione per la Repubblica partenopea si accinse lo stesso generale Championnet, al momento della nomina di un governo provvisorio, affidando l'incarico ad un *Comitato di legislazione*. In questo il generale dovette vincere la ritrosia del Direttorio parigino a riconosce altre repubbliche 'gemelle' (paventandone 'inopportuni' radicalismi ideologici). Un duro confronto fra Napoli e Parigi si protrasse fino al 23 febbraio. Solo dopo tale data il Generale poté ordinare al governo che entro il 21 marzo successivo il progetto fosse redatto.

In realtà il *Progetto di costituzione della repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di Legislazione* – o semplicemente: *Costituzione della Repubblica partenopea* [da qui in poi: C.N. 1799]<sup>536</sup> – venne steso nelle sue linee generali ad aprile, ma se ne iniziò la discussione il 20 maggio, anche a motivo delle notevoli difficoltà incontrate dallo stesso Championnet, che non a caso venne sostituito con Macdonald, e questi da Abrial. D'altra parte, la fine della repubblica, nel giugno seguente, non permise che la redazione definitiva vedesse la luce<sup>537</sup>.

Nel corso dei suddetti avvenimenti furono costituiti due diversi *Comitati di legislazione*. Il primo, che rimase in carica fino al 18 marzo, era formato da Francesco Mario Pagano, Domenico Forges Davanzati, Giuseppe Albanese, Giuseppe Logoteta e Giuseppe Cestari. Il secondo, oltre alla presenza degli stessi Pagano e Davanzati, era formato anche da Carlo Lauberg e Luigi Rossi. Ma l'opera di stesura venne svolta soprattutto da Pagano, e dubbi sono stati avanzati dalla critica sull'effettiva partecipazione di Cestari e Logoteta<sup>538</sup>. Del resto, pur ammettendo che ne fosse autore soprattutto Pagano, un qualche ruolo debbono avervi avuto almeno Logoteta (a cui si deve, come si è visto, l'iniziale *Progetto di decretazione*) e Lauberg. Quest'ultimo, poi, non solo, a suo tempo aveva tradotto la giacobina Costituzione francese del 1793 (*l'Acte constitutionnel du Juin 1793*) – qui C. GIAC. 1793 –, ma proprio per la sua costante presenza in Francia fra 1794-96 certamente era a meglio di altri a conoscenza del funzionamento della *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [la C.F. 1795]<sup>539</sup>.

---

<sup>536</sup> Per il testo, si veda anche: *Costituzione della repubblica napoletana (1799)*, cit., pp. 263-304.

<sup>537</sup> *Ibidem*, pp. 335-336.

<sup>538</sup> Cfr.: SOLARI, p. 292; BATTAGLINI, *MP*, pp. 17-23.

<sup>539</sup> *Ibidem*, pp. 23-24.

Una prima edizione della costituzione venne fatta per essere esaminata dai componenti del Comitato. Non ebbe pertanto pubblica diffusione. Rimase un testo di estrema rarità, appunto il *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*<sup>540</sup>. A questo erano premessi sia un *Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio*<sup>541</sup> che una *Dichiarazione dei dritti e doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo e de' suoi Rappresentanti*.

Il discorso sulle fonti del *Progetto* ci conduce – oltreché agli scritti di Locke – a certe suggestioni mutate dal Lampredi, già riscontrabili nelle precedenti opere di Pagano. In particolare nei *Saggi politici*, nei *Principi del Codice penale* e nelle *Considerazioni sul processo criminale*. Nondimeno, fra le probabili fonti cui si ispirò Pagano la critica recente ha concluso che si debbono considerare soprattutto due modelli di costituzione che certamente ne influenzarono la redazione. Il primo, da un lato, è quello americano, di cui Pagano poteva conoscere la versione italiana sia della costituzione di Pennsylvania, sia di quella del Massachusetts, apparse probabilmente entrambe a Venezia nei primi mesi della *Municipalità provvisoria* di quell'effimera 'repubblica democratica', strumentalmente stabilita da Napoleone, nel 1797, prima di cederla all'Austria<sup>542</sup>.

L'altro modello sarebbe appunto la costituzione 'termidoriana-direttoriale', la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* –, che del resto lo stesso Pagano – come si legge nel *Progetto*<sup>543</sup> – afferma di aver considerato non tanto perché quella allora vigente in Francia, quanto per il più limitato potere del legislativo

---

<sup>540</sup> Il testo è precisamente quello sopra ricordato, riproposto da Battaglini in edizione anastatica: *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*, in: *Ibidem*, [appendice] pp. i-xix, 1-54.

<sup>541</sup> CORTESE, *Nota ai Frammenti...*, cit., pp. 338-347. Il testo, come dichiara Cortese, venne ripreso dell'edizione fatta da Angelo Lanzellotti a Napoli nel 1820 (che Battaglini indica appunto nei termini seguenti: *Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana del 1799. Con le note di Angelo Lanzillotti*, Napoli, 1820, pp. xxviii, 144). Su questo, cfr.: BATTAGLINI, *MP*, pp. 26-27. In effetti, le *Notizie preliminari* ed il *Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio* sono nelle pp. i-xxviii, mentre alle pp. 129-144 vi sono le *Note*, delle quali undici di Lanzellotti ed altre venti tratte dai *Frammenti del Cuoco*.

<sup>542</sup> BATTAGLINI, *MP*, pp. 30-31. Ma si veda anche: "La costituzione la più convenevole". Testi presentati da Pietro Del Negro e introdotti da Mario Patrono. Milano, Giuffrè, 1987.

<sup>543</sup> BATTAGLINI, *MP*, pp. 32-33.

(che in quella del 1793 schiacciava l'esecutivo), e per la bicameralità, introdotta nella Francia rivoluzionaria solo a partire da questa costituzione del 1795. Non è improbabile infatti che Pagano avesse già iniziato il suo *Progetto* quando ancora era a Milano o a Roma. Quando cioè esistevano già della costituzione 'termidoriana-direttoriale' delle traduzioni. E comunque niente vieta di supporre che ne avesse lui stesso prodotta una traduzione.

La coincidenza fra i due testi direttoriale e napoletano risulta sin dalla definizione della struttura del potere legislativo, a cui il testo di Pagano pur apportava alcune modifiche. Anzitutto nelle funzioni dei due consigli. Seppure conservando il sistema bicamerale, le funzioni dei due organi (che fra l'altro cambiavano di nome) venivano invertite. Pertanto il *Senato* (che sostituiva gli *Anciens* della C.F. 1795) aveva la funzione di proporre le leggi. Invece il *Consiglio* (che sostituiva la camera francese chiamata i *Cinq Cents*, però con i componenti ridotti a centoventi) aveva invece quello di approvarle<sup>544</sup>. Peraltro, – sottolinea Pagano – era parso più giusto affidare le proposte di legge ad “*un ristretto corpo d'uomini di età matura*”, piuttosto che ad una numerosa assemblea di giovani<sup>545</sup>.

In quel che atteneva la formazione delle due camere, rimanevano le due categorie di assemblee (primarie ed elettorali), ma con alcune modifiche marginali. Comunque vennero conservati nel testo napoletano quasi integralmente sia i requisiti richiesti per l'elettorato attivo e passivo dalla *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (22 agosto 1795), cioè gli artt. 13 e 14 (relativi ai requisiti per il diritto di voto che nel testo francese si esauriva nella tipologia definita dagli artt. 8-16 per essere cittadini francesi), sia i motivi di esclusione previsti dall'art. 12. Inoltre, vennero recepiti nell'art. 14 del testo napoletano l'art. 17 francese

---

<sup>544</sup> “[...] Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due partizioni del corpo legislativo [...]. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del Corpo legislativo, e da la necessaria maturità alle leggi, delle quali la moltiplicazione e la precipitanza involuppa e sconvolge la repubblica” (PAGANO, *Rapporto del Comitato di legislazione al Governo provvisorio* [d'ora in poi: R], in: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 341).

<sup>545</sup> *Ibidem*, l. c. “Per sì fatte considerazioni nel nostro progetto di costituzione un Senato di cinquanta membri prepara la legge e la propone, e l'Assemblea e [qui la congiunzione sembra esplicativa-iterativa più che aggiuntiva, come si evince dall'art. 79, per cui qui andrebbe letto: 'L'Assemblea, cioè il Consiglio di centoventi membri fa le veci de' Comizi e delle Agore delle antiche repubbliche, con tanto maggior vantaggio che, mentre conserva la generalità della discussione, va pur esente dai tumulti e dalla confusione che di necessità porta con sé numerosa ed inquieta popolare assemblea' [...]]” (*Ib.*, p. 342).

(che prevedeva, per far parte delle assemblee primarie, il requisito del domicilio o della residenza nel *Canton*), e nell'art. 31 napoletano l'art. 35 francese (che per le assemblee elettorali richiedeva il requisito della proprietà, graduato in diverso ammontare a seconda delle località)<sup>546</sup>.

Una sola differenza in proposito consisteva nel *Progetto* del Pagano<sup>547</sup> e nella conclusiva redazione della *Costituzione della Repubblica napoletana*, rispetto cioè alla conoscenza dei principi costituzionali per potere essere iscritti nel 'registro civico'<sup>548</sup>.

Nel *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana* l'esecutivo rimaneva inalterato nelle funzioni previste dalla C.F. 1795, cambiando semplicemente il nome, non si chiamandosi più *Direttorio*, ma secondo il referente 'classico-spartano' (caro ai Partenopei) assumendo quello di *Arcontato*. Nondimeno, nel suo 'adattamento' qualcosa Pagano deve aver tratto anche dalla costituzione delle Repubblica Ligure, emanata il 2 dicembre 1797, denominata anch'essa *Progetto* (di cui fra l'altro nel 1799 a Napoli i fratelli De Simone avevano pubblicato una traduzione)<sup>549</sup>. Si potrebbe credere persino che il *Progetto* recepisca dalla costituzione ligure la diversa distribuzione (rispetto a quella direttoriale che ne era anche qui il modello) della dichiarazione dei diritti e dei doveri. Lì infatti, in quella ligure, tale dichiarazione risulta articolata come segue: *Sovranità del popolo. Diritti dell'uomo in società. Doveri dell'uomo in società. Doveri del corpo sociale*. Non molto diversamente dunque dalla formula accolta nella stessa C.N. 1799, elaborata da Pagano secondo l'articolazione seguente: *Dichiarazione dei dritti e doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo e de' suoi Rappresentanti*<sup>550</sup>.

Va anche tenuto conto di un influsso delle teorie di Locke, del quale nel *Progetto* i riferimenti ai suoi testi sono molteplici, a conferma della grande diffusione delle opere dello scrittore inglese in

---

<sup>546</sup> *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [la C.F. 1795], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 83, 85.

<sup>547</sup> *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N. 1799], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 274-275.

<sup>548</sup> "Art. 13. Non possono i giovani essere ascritti sul registro civico se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere, e render conto del catechismo repubblicano [...]" (*Ib.*, p. 273).

<sup>549</sup> *Progetto di Costituzione per il popolo ligure*, in Napoli, presso Gennaro e Vincenzo De Simone, anno primo della Repubblica napoletana [1799].

<sup>550</sup> BATTAGLINI, *MP*, p. 36.

quel periodo in Italia e specialmente a Napoli<sup>551</sup>. Ma a ben vedere non soltanto in Locke, o nel *Bill of Rights* che conclude il *settlement* della *Glorious revolution* del 1688-89, si potevano trovare gli antefatti sia della dichiarazione dei diritti, sia della preminenza attribuita alla proprietà borghese rispetto a quella feudale<sup>552</sup>. In definitiva si trattava di postulati che avevano trovato più prossima ed immediata espressione nella rivoluzione francese. Lo stesso bicameralismo, poi, poteva essere recepito sia da Locke, sia da Montesquieu, sia dagli stessi costituenti nord-americani, ma alla fine anche attraverso la stessa costituzione 'termidoriana'.

Invece, fra gli influssi di cui si avverte l'eco nel *Progetto* (al di là di ogni esplicito riferimento) certo predomina Aristotele ed il suo concetto di *politéia*, l'ottima forma di governo. Nozione, come si sa, non immediatamente coincidente con quella di 'democrazia' e semmai molto prossima alla classica nozione di 'costituzione mista'<sup>553</sup>. Dunque si presenta qui una tradizione di pensiero che dal mondo greco-romano si rivela come un ancor valido riferimento in questo primo Risorgimento, servendo come metafora per indicare l'ottimo modello politico in una società differenziata per gruppi, classi e ceti funzionali.

Su questa base troverebbe parziale conferma l'idea di Solari<sup>554</sup> che Pagano in realtà sia solo formalmente democratico, mentre nei fatti sarebbe un conservatore aristocratico. Sempre però nel senso aristotelico [*Politica*, IV, 8] di una nobiltà costituita non sulla base di pretesi primati della stirpe ma di una selezione aperta al merito e basata sulla virtù<sup>555</sup>. E dunque una 'nobiltà' più propriamente definibile in termini moderni come *élite*.

Precisato questo, va osservato che, prima ancora del *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana*, già il *Rapporto del Comitato di legislazione al Governo Provvisorio* costituisce una sorta di premessa giustificativa delle modifiche apportate al testo francese<sup>556</sup>. Nel recepire la *Constitution de la République française du 5*

---

<sup>551</sup> *Ibidem*, p. 36.

<sup>552</sup> *Ibidem*, pp. 36-37.

<sup>553</sup> "Oltre le annoverate regolari forme di governo, vi sono le miste. Parecchi o scrittori o legislatori furono d'avviso che le composte fossero le migliori" (PAGANO, *Saggio V, capitolo XXII. Delle società colte e polite*, in: ID., *Saggi politici dei principj...*, cit., to. II, p. 311).

<sup>554</sup> SOLARI, p. 305.

<sup>555</sup> BATTAGLINI, *MP*, p. 39.

<sup>556</sup> PAGANO, *R*, in: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 339. Questo *Rapporto* è presente anche nell'edizione della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], il cui testo de-

*Fructidor An III* – si legge nel *Rapporto* – si è considerato necessario proporre alcune modificazioni relative alla diversità del carattere morale, delle circostanze politiche, e persino della dislocazione geografica della nazione napoletana. Intanto una modificazione (rispetto all'art. 1 della costituzione francese, che recita: “*Les droits de l’homme en société sont la liberté, l’égalité, la sûreté, la propriété*”)<sup>557</sup> consiste nella definizione più esatta del concetto stesso di ‘*diritti naturali*’. Infatti, nel *Rapporto* si precisa che questi sono delle mere facoltà, espressioni di una potenzialità di libertà ed eguaglianza che devono essere realizzate in concreto, nel contesto sociale contemporaneo. In altre parole, i ‘*diritti naturali*’ vanno intesi in modo diverso dai ‘*diritti politici*’. Questi ultimi si fondano non già su qualcosa di innato, ma su di un insieme di correlazioni sociali, di interazioni fra diverse individualità. E dunque i ‘*diritti politici*’ non sono immediata espressione delle facoltà naturali, ma risultato di una faticosa mediazione fra le diverse espressioni di libertà individuali, di personali capacità e di oggettive limitazioni storiche e politiche<sup>558</sup>.

Sotto questo profilo, – è scritto nel *Rapporto* (non senza una qualche forzatura argomentativa) – solo la libertà è un ‘*diritto naturale*’ dell’uomo, mentre l’eguaglianza è un ‘*diritto politico*’. E cioè si è tutti liberi per natura, ma l’eguaglianza è il risultato di una ricerca di reciproco riconoscimento, di armonica composizione fra diversità nel modo di concepire sia la propria libertà, sia la per-

---

finitivo è in: AQUARONE-D’ADDIO-NEGRI, pp. 263-269. Qui e più oltre si rende comunque necessario indicarlo nel modo suddetto (ossia: PAGANO, *R*), onde permettere più agevoli confronti con l’apparato di note critiche del Cortese e con lo stesso commento del Cuoco. Del resto, Cortese parla di “*relazione*” anziché di “*rapporto*” (CORTESE, *Nota ai Frammenti...*, p. 338) e non vi è alcuna intitolazione particolare a questa sorta di preambolo nell’anastatica del citato *Progetto* in appendice a: BATTAGLINI, *MP*, p. iii.

<sup>557</sup> Cfr.: la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [C. F. 1795], in: DUGUIT-MONNIER, p. 79.

<sup>558</sup> Del resto in questo c’era il convincimento già in precedenza manifestato proprio da Pagano: “*Gli uomini sono diseguali tra di loro. Le forze fisiche e morali non sono pari in tutti. I diritti dunque esser non possono in tutti gli uomini uguali*” (PAGANO, *Saggio V, capitolo XVI. Come la legge positiva possa nuocere alla libertà civile*, in: ID., *Saggi politici dei principj...*, cit., to. II, p. 290. Nel testo dell’edizione 1785, il testo compare nel capitolo XV, con il titolo *Come la legge civile possa nuocere alla libertà, imbarbando la società*, in: ID., *De’ saggi politici. Ristampa anastatica...*, cit., pp. 139-140 [nella paginazione della ristampa: pp. 545-546]).

sonale correlazione con gli altri, sia le obbligazioni relative ad un determinato ordine istituzionale<sup>559</sup>.

Se l'eguaglianza non è un 'diritto naturale', un 'diritto innato', ma un rapporto che deve essere costruito dalla ragione nel contesto del 'diritto positivo'<sup>560</sup>, allora significa che essa è un 'diritto politico', ossia qualcosa da acquisire, appunto con fatica, con tensione morale, con disciplina della stessa propria libertà. Pertanto, né questa libertà, né questa eguaglianza vanno considerate alla stregua di 'diritti assoluti', scissi cioè da ogni limite e norma. Al contrario, libertà ed eguaglianza vanno viste entrambe come diritti doppiamente 'relativi', cioè come 'diritti acquisibili' in rapporto sia alle proprie personali capacità, sia al contesto storico in cui si devono realizzare. Qui i 'diritti positivi' (quei diritti riconosciuti come tali e tradotti in legge, 'posti in essere' in termini giuridici da un'autorità statale) ed i 'diritti politici' sono figure che, sia pure con una percepibile difficoltà espositiva nel *Rapporto* alla fine non si sovrappongono affatto fino ad identificarsi.

Ora, già questa distinzione, che manca nella *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, ci fa capire il maggior approfondimento in Pagano del problema della correlazione fra i 'diritti naturali' e 'diritti politici'. Si staglia qui in piena evidenza la consapevolezza della distanza incolmabile fra un'ottimistica concezione istintuale, naturalistica, dei diritti personali ed invece una realistica visione della loro potenzialità come sviluppo delle facoltà naturali. Potenzialità caratterizzata proprio dalla difficoltà di realizzare i 'diritti naturali' come 'diritti politici', uscendo dall'astrattezza e ricollegandosi alla concreta esperienza storica,

---

<sup>559</sup> "Osserva Pagano nel *Rapporto* che precede la Costituzione [...] che l'uguaglianza, più che un diritto, è un rapporto che si stabilisce tra esseri che la natura ha fatto simili, dotandoli delle stesse facoltà fisiche e morali e quindi potenzialmente degli stessi diritti, ma che nell'esplicazione di tali facoltà e diritti sono diversissimi. Ciò si esprime anche dicendo che gli uomini sono uguali in astratto, disuguali in concreto. Non può quindi parlarsi di diritto all'uguaglianza, ma del diritto a un trattamento proporzionale alle nostre condizioni concrete. Perciò la Costituzione non può attuare l'uguaglianza aritmetica dei diritti, ma solo la loro uguaglianza proporzionale" (SO-LARI, pp. 300-301).

<sup>560</sup> "Ma ci siamo pur avvisati che l'uguaglianza non sia già un dritto dell'uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto de' dritti tutti, ed il principio sul quale vengono stabiliti e fondati. L'uguaglianza è un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le facoltà di operare, che la legge di natura, cioè l'invariabile ragione e conoscenza de' naturali rapporti, ovvero la positiva legge sociale accorda a ciascuno" (PAGANO, R, p. 339).



evitando appunto la Scilla dell'anarchia senza precipitarsi verso la Cariddi di una dittatura straniera.

La dichiarazione dei *'diritti naturali'* intesi come *'diritti politici'* alla fine fa capo ad un'eguaglianza puramente formale, dietro alla quale si staglia l'incombente eventualità – anche in un sistema democratico – di una gestione dittatoriale da parte di pretesi interpreti di una tale *'legge di natura'*<sup>561</sup>. In questa angolazione speculativa, secondo Pagano una realistica concezione dovrebbe configurare questi *'diritti politici'* come risultanti da una verifica capacitaria e da una selezione meritocratica. D'altro canto, l'ordine giuridico complessivo acquista una consistenza oggettiva, storica e politica, solo se si rendono contestuali – in termini di *'diritti positivi'* – i *'diritti naturali'* (altrimenti destinati a restare di per sé semplici facoltà, idealità, potenzialità) ed i *'diritti politici'* (fondati sull'effettiva capacità e su di una selezione delle opzioni partecipative alla politica)<sup>562</sup>.

Ed è qui che emerge quell'assenza di partecipazione che rende 'passiva' la rivoluzione e lascia spazio all'illimitata arbitrarietà delle autorità militari e civili dei Francesi. La costituzione francese del 1795 postula una coincidenza fra *'diritti naturali'* e *'diritti positivi'* riconosciuti legislativamente, e dunque non considera i *'diritti politici'*. Non li considera né come espressione della convinta partecipazione dei cittadini, né quindi come espressione di un'effettiva selezione capacitarla, né infine come *'diritto di resistenza'*, cioè come diritto di dissentire dall'arbitrarietà delle norme positive. Un diritto che – prima ancora del formale<sup>563</sup> riconoscimento operato dalla costituzione 'giacobina-montagnarda' del 1793, che

---

<sup>561</sup> "Quando la legge in favor di una parte de' cittadini restringe i diritti dell'altra, quando ella presti la mano e la pubblica forza all'oppressione di una classe dello Stato, come avvenne nel governo feudale, direttamente eziandio rovescia le fondamenta della libertà civile" (PAGANO, Saggio V, capitolo XVI. Come la legge positiva possa nuocere alla libertà civile, in: ID., *Saggi politici dei principj...*, cit., to. II, p. 289. Il testo è eguale in: ID., *De' saggi politici* [1785]. Ristampa anastatica..., cit., p. 139 [nella paginazione di questa ristampa: p. 545]).

<sup>562</sup> "L'uguaglianza politica non deve far sì che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui che non ne ha i talenti per adempierle. Il diritto passivo di ogni cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire che ogni cittadino, posto che rendasi abile, acquista il diritto alle pubbliche cariche. [...] Nelle democrazie un uomo della infima plebe armar può la sua mano de' fasci consolari, quando abbia il valore di un Mario, ed abbia i lumi di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi che vien posto al governo di Atene necessariamente perderà la repubblica [...]" (ID., R, p. 345).

<sup>563</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 282.

a rigor di termini parlava (art. 35 della *Déclaration*) di “*insurrection*”, precisandone il concetto nel precedente art. 33)<sup>564</sup> – aveva in realtà un suo antefatto nella più coerente definizione del ‘*droit de résistance*’ nel *Plan* ‘condorcettiano-girondino’, dove ne venivano indicati – come si è visto – i precisi limiti normativi, negli artt. 31-33 del *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes* premesso al *Plan* stesso<sup>565</sup>.

Del resto la suddetta distinzione di Pagano fra ‘*diritti naturali*’, ‘*diritti civili*’ e ‘*diritti politici*’ recava l’impronta evidente della suddetta *Déclaration* ‘condorcettiana-girondina’, come si legge nel suddetto titolo del *Projet*.

Sotto questo profilo, dunque, diversamente dalle conclusioni della storiografia, la vera matrice del ‘riadattamento napoletano’ del modello costituzionale francese non sarebbe tanto la costituzione ‘termidoriana-direttoriale’ del 1795, quanto – da un lato – la *Déclaration* ‘condorcettiana-girondina’ e di conseguenza – dall’altro lato – la proposta di Sieyès di un *Jury constitutionnel* (prefigurazione dell’*Eforato* di Pagano) quale strumento per controllare l’onnipotenza del legislativo e l’arbitrarietà dell’esecutivo.

Quello sulle fonti del Pagano è un discorso che ci conduce dunque non all’antefatto delle sole suggestioni ‘classiche’, o agli echi del costituzionalismo americano, né tanto meno ad un pedissequo allineamento al modello ‘direttoriale’ del 1795. In altre parole, per un verso Pagano elabora il *Progetto* sulla base delle sue convinzioni precedenti l’età rivoluzionaria francese, ma tiene ben presente sia le elusioni formalistiche dell’evocazione ‘giacobino-montagnarda’ dei “*sacrés droits naturels*”, sia le più prossime occasioni mancate della costituzione ‘termidoriana-direttoriale’, che distingue finalmente i ‘diritti’ ed i ‘doveri’ dell’“*homme et du citoyen*”, ma trascura completamente la distinzione ‘condorcettiana-girondina’ del *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*.

Il suo risulta pertanto un discorso altamente concreto nei suoi ‘innominati referenti’ alla situazione presente. Un discorso che va però letto anche qui dietro l’apparentemente formale terminolo-

---

<sup>564</sup> L’art. 33 della *Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen*, recitava infatti: “*La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme*” (*Acte constitutionnel du 24 juin 1793 et Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen* [C.GIAC.1793], in: DUGUIT-MONNIER, p. 69).

<sup>565</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l’An II de la République*, in: *Ibidem*, p. 38.

gia giuridica. Questo è quanto va percepito laddove il *Rapporto* insiste sul fatto che una tale contestualità si produce solo laddove si instauri un potere davvero rivoluzionario, cioè costituente, un potere che sia al tempo stesso non soltanto la forza necessaria per attuare storicamente il nuovo diritto ma anche un'autorità ben distinta dall'arbitrarietà.

Nel *Rapporto*, in sostanza si afferma una critica ai costituenti francesi, con il sottolineare che i *diritti dell'uomo* diventano *diritti del cittadino* se – da un lato – l'individuo (leggi: il popolo napoletano) sa razionalizzare le sue pulsioni e le sue facoltà, e se – dall'altro lato – l'autorità (leggi: i Francesi) è legittima. E questa è tale soltanto laddove sia espressione di norme costitutive, della sostanzialità di principi fondamentali dell'ordinamento. E se da essa promanano leggi positive coerenti con questi principi originali.

Altrimenti si ha l'anarchia degli individui o, sul versante opposto, la tirannia<sup>566</sup>. Mali, entrambi, contro cui l'autorità legittima deve approntare le opportune difese normative. Non si ha infatti diritto alcuno dove domina l'anarchia, né dove l'autorità diviene tirannica. Quanto qui si vuole dire è che nella presente congiuntura rivoluzionaria si deve usare contestualmente sia la forza, la 'coazione', contro l'anarchia, sia un 'diritto di resistenza' da rivendicare nell'eventualità che l'autorità si dimostri ingiusta.

Ecco dunque definito nel *Rapporto* un chiaro concetto del 'diritto di resistenza', sia contro lo scatenamento di tendenze anarchiche, pericolo tutt'altro che remoto in una rivoluzione, sia contro l'altrettanto incombente tendenza di chi guida la rivoluzione a tradurre il proprio momentaneo potere in una dittatura illimitata. Del resto, proprio questo è quanto Pagano sin dal 1785 aveva dichiarato, riferendosi ad una precisa *gerarchia delle fonti normative* nel cui ambito vi potesse essere la subordinazione della 'legislazione positiva' all'osservanza delle 'leggi fondamentali'. E queste subordinate al rispetto di una 'legge di natura' adeguatamente compresa nella sua potenzialità di sviluppo nei 'diritti politici' che il 'diritto positivo' avrebbe dovuto recepire<sup>567</sup>.

---

<sup>566</sup> “[...] Ma i diritti non garantiti dalla forza sono come disegni senza esecuzione, come delle idee non realizzate. Quindi contro l'oppressione ogni uomo ha il diritto d'insorgere. Ma stabilire l'assoluto diritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito d'anarchia [...]” (PAGANO, R, p. 340).

<sup>567</sup> Anche qui si considerino le precedenti formulazioni di Pagano: “Di tutte le società, di tutte le regolari forme di repubblica, essendo la generale costituzione e la legge fondamentale la conservazione di tutti gl'individui della società, cioè la conservazione di ciò che sono

Tuttavia, il discorso contenuto nel *Rapporto* nel definire sulla base di questi presupposti il 'diritto di resistenza' alla legge ingiusta, si specifica nel sottolineare l'inammissibilità di una resistenza del singolo individuo, proprio per evitare la frammentazione del processo rivoluzionario in uno scatenamento di pulsioni anarchiche. Tema che viene qui argomentato nel senso che mentre il 'diritto di resistenza' contro le antiche tirannie si poteva manifestare anche da parte del singolo individuo, invece in un sistema costituzionale come quello che si sta ponendo in essere è necessario che la resistenza si sviluppi da parte dell'intera collettività. Cioè da parte del popolo nella sua interezza. Un 'popolo' inteso però come un insieme di individui responsabili, ed in quanto 'persone' non identificabili con la massa della plebe<sup>568</sup>.

Qui, al di là della distinzione apparentemente formale fra 'diritto di resistenza' individuale e collettivo, si avverte qualcosa che non deve essere sfuggito alle autorità francesi. E non ultimo perché, come si è accennato, un tale diritto richiamava non tanto il diritto di 'insurrection' dell'art. 35<sup>569</sup> della *Déclaration* nella costituzione 'giacobina-montagnarda', quanto il 'droit de résistance' degli artt. 31-33<sup>570</sup> della *Déclaration* 'condorcettiana-girondina'.

Le autorità francesi si confermarono nel convincimento di dover fare il minor spazio possibile alle richieste di autonomia dei Napoletani. Vi si avverte, cioè, una sorta di equivalenza fra la resistenza come 'diritto di ogni individuo' di ribellarsi ad un governo arbitrario e tirannico (appunto come quello assoluto o feudale) e la resistenza come 'diritto di tutto il popolo' ad opporsi anche ad un governo costituzionale che tralignasse, trasformandosi anch'esso nell'arbitrarietà e persino nell'usurpazione. Qui, la rivendicazione di un tale 'diritto di resistenza' è espressione (nel Pagano e nei

---

per natura per conseguire un cotal fine [...] or quando le positive leggi non corrispondono a cotesta intrinseca e naturale legge [...] allora le leggi opprimono la libertà" (ID., *Saggio V*, capitolo XVI. *Come la legge positiva possa nuocere alla libertà civile*, cit., p. 289. Il testo è eguale in: ID., *De' saggi politici* [1785]. *Ristampa anastatica...*, cit., p. 130 [nella paginazione di questa ristampa: p. 544]).

<sup>568</sup> "[...] Abbiamo creduto dar la soluzione di questo interessante problema fissando che ogni cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie e perpetue, tiranniche sempre; ma che il popolo tutto soltanto possa insorgere contro gli abusivi esercizi di poteri costituzionali. Ma, quando diciamo popolo intendiamo popolo che sia rischiarato ne'suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nella ignoranza degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica" (ID., *R*, pp. 340-341).

<sup>569</sup> *Acte constitutionnel du 24 juin 1793...*, cit., p. 66.

<sup>570</sup> *Plan de constitution ...*, cit., p. 38.

suoi collaboratori nella redazione del *Rapporto*) di una precisa consapevolezza dei molti pericoli impliciti alla 'rivoluzione passiva', non ultimo la conseguente, inevitabile accettazione del tipo di dipendenza imposta dai Francesi.

Sintomatico, sotto questo profilo, di una voluta – ancorché cauta – diversificazione dal tipo di costituzione francese, è inoltre il richiamo all'autorità di Gian Vincenzo Gravina (del quale Pagano sottolinea la nazionalità napoletana) quale precorritore di Montesquieu e di Rousseau nella concezione della politica come unione di uomini legati dalla reciprocità degli impegni e delle garanzie. La politica, quindi, come un 'patto sociale'. Ma un 'patto' caratterizzato non già dall'alienazione sostanziale (al di là delle eventuali formalità garantistiche) della propria libertà. Dunque avrebbe dovuto trattarsi di un 'patto' improntato alla ricerca di una costante correlazione fra questa libertà personale, individuale, e l'autorità. Un 'patto' capace di coniugare la 'decisione politica' (in pratica i criteri direttivi francesi) e la consultata opinione di tutti (in realtà i 'democratici' napoletani).

Nel riferimento alla situazione storica attuale, qui si parla dunque di un '*Pactum unionis*', e non dell'hobbesiano (o giacobino, o anche 'direttoriale') *pactum subiectionis*. In effetti, per un simile '*pactum unionis*' il cittadino conserva il '*diritto politico*' non solo di resistere all'arbitrarietà di una legge ingiusta, del '*diritto positivo*' arbitrario<sup>571</sup>. Infatti – oltre a tale '*diritto di resistenza*' – il cittadino ha anche il '*diritto politico*' di contribuire a modificare la costituzione, cioè di rivedere l'intero codice della formalizzazione dei '*diritti naturali*' in '*diritti positivi*'. C'è qui la conferma della sopra ricordata *gerarchia delle fonti normative*, rispetto alla quale sia il codice costituzionale, sia il '*diritto positivo*' possono essere rivisti alla luce di nuove istanze dell'inalienabile '*legge di natura*', cioè dei '*diritti naturali*' garantiti al cittadino, dei quali l'antefatto è dato sia dal costituzionalismo americano, sia dalla *Déclaration des droits de*

---

<sup>571</sup> “[...] Dal principio istesso dell'uguaglianza degli uomini sviluppasi un secondo luminoso principio, base del diritto politico, il quale, scorto prima dal napoletano Gravina, adottato di poi da' celebri giurpubblicisti francesi Montesquieu e Rousseau, è la feconda sorgente de' dritti e doveri del cittadino, de' dritti del popolo, e de' doveri de' pubblici funzionari [...]. L'unione delle forze fa la pubblica autorità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la quale, avvalorata dalla pubblica autorità, diviene legge. Quindi l'imprescrittibile dritto del popolo di mutar l'antica costituzione e stabilirne una nuova, più conforme agli attuali suoi interessi [...]” (PAGANO, R, p. 341).

*l'homme et du citoyen* del 1789, formulata sulla base di un intimo convincimento etico-politico dei costituenti francesi<sup>572</sup>.

Su queste basi, secondo Pagano ed i suoi collaboratori, la costituzione va intesa non già come qualcosa di codificato una volta per tutte. In definitiva, la costituzione non deve essere una totale, irrevocabile subordinazione alla volontà demiurgica dei fondatori (nella fattispecie i costituenti francesi). Ma deve invece essere un sistema dinamico, in perpetuo divenire nelle forme, in un processo evolutivo basato su rapporti diuturnamente da rivedere e ridefinire. Un diritto dinamico, dunque, che invece la C.F.1795 garantiva più a parole che nei fatti, come si poteva vedere sin dall'ardua procedura prevista per le modifiche costituzionali.

Qui, – sebbene rifiutando nel *Rapporto* quanto lui stesso e gli altri membri del comitato dovevano poi accettare recependo dalla C.F.1795 l'intero Titolo XIII (*Revision de la constitution*: artt. 336-350)<sup>573</sup> –, d'altra parte Pagano anticipa quella critica alla perennità, alla fissità ed insindacabilità della volontà costituente, che venti anni dopo, proprio a Napoli, verrà argomentata nel nome di Jeremy Bentham<sup>574</sup>. E del resto, ancorché su ben diversi versanti ideologici, allora lo stesso Ludwig Karl von Haller (autore di una ponderosa opera sull'urgenza di una *Restauratione della scienza politica*), insisterà proprio sull'illegittimità di questa pretesa irrevocabilità della volontà dei costituenti<sup>575</sup>.

Sotto le suddette diverse angolazioni, a Bentham e ad Haller tale apparirà il vizio capitale della costituzione spagnola del 1812, riproposta dai rivoluzionari del 1820, dapprima in Spagna e quindi a Napoli. Sarà, infatti, proprio la pretesa definitività e dogmatica infallibilità della volontà dei costituenti il limite di queste costituzioni, che in questo almeno discendono dall'ideologia rivoluzionaria francese. Un errore interpretativo che appunto ancora nel 1812 e nel 1820 si riflette nella persistenza a considerare come

---

<sup>572</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, pp. 300-301.

<sup>573</sup> Precisamente nel Tit. XIV di quella napoletana (*Revisione della costituzione*: artt. 372-386).

<sup>574</sup> Apparvero a Napoli, nel corso della rivoluzione costituzionale del 1820-21, sia la traduzione francese del *Traité de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de M. Gerémie Bentham par E. Dumont*. Seconde édition, Paris, 1820 (3 vol. in 8), sia la traduzione italiana *Trattati di legislazione civile e penale*, fatta da don Michele Azzariti, anch'essa in tre volumi, stampati da Angelo Trani.

<sup>575</sup> Ludwig Karl von HALLER, *De la constitution des Cortès d'Espagne, traduit de l'Allemand par lui même*. Modène, chez les héritiers Soliani, 1820.

oggettivamente giusta e definitiva quella 'volontà dei costituenti' che andava invece vista solo come la contingente manifestazione di una 'volontà egemone'.

Come nel 1791-95 in Francia, così ancora nel 1812 in Spagna e nel 1820 a Napoli si tratterà pur sempre solo e soltanto dell'espressione dell'urgenza di contrapposizione ideologica, oltretutto militare e di potere, ad un modello istituzionale sentito come inaccettabile. Un'espressione contingente, forse più visibile nel caso spagnolo, per le particolari circostanze storiche in cui operarono le *Cortes* di Cadice (dopo tutto una minoranza deliberante nell'isola di León, rispetto all'intero paese occupato dalle truppe napoleoniche), la cui pur eroica ed eticamente motivata risoluzione di resistere difficilmente poteva passare per 'volontà generale' o per una reale rappresentatività della volontà dell'intera nazione.

## Capitolo VIII

### La nozione di ‘custodia della costituzione’ nel Progetto di F.M. Pagano

Nel 1799, quasi a riprova della consapevole antinomia fra la formale, insindacabile definitività del dettato della costituzione francese del 1795 (in una sostanziale presunzione di perfezione del sistema di distinti poteri, funzioni, organismi) –, si delineano invece due importanti innovazioni nel *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana, presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione* da Pagano e dai suoi collaboratori. In primo luogo, nel *Titolo X (Della educazione ed istruzione pubblica)*, agli artt. 298-309, si introduce il *Tribunale di censura* sulla ‘moralità repubblicana’ dei pubblici funzionari. Organo del quale più avanti dovremo considerare alcuni aspetti connessi appunto con l’educazione alla ‘virtù repubblicana’.

Il secondo organismo introdotto dal *Progetto* – nel *Titolo XIII (Custodia della costituzione)*, a questo argomento interamente dedicato, agli artt. 341-371) – è il ‘*Corpo degli Efori*’, un collegio di magistrati titolare appunto della funzione di controllo costituzionale<sup>576</sup>. L’importanza della nozione di ‘*custodia della costituzione*’ è tale da spiegare come questa caratterizzi tanta parte della trattatistica filosofico-istituzionale fra XVIII-XX secolo, fino almeno alla recente riflessione di Carl Schmitt sulla necessità di un simile garante della costituzionalità, cioè di un organismo che sia il ‘custode’ appunto della costituzione (*der Hüter der Verfassung*). Un’idea, del resto, già chiaramente definita da Pagano fin dal 1768 – come vedremo

---

<sup>576</sup> Il *Corpo degli Efori* era formato da un numero di membri pari a quello dei dipartimenti della repubblica partenopea, cioè 17, da eleggere da parte dalle assemblee elettorali ed in carica un anno (art. 350). Alle strutture dell’*Eforato* ed alla definizione giuridico-formale delle sue competenze è dedicato l’intero *Titolo XIII*, denominato *Custodia della costituzione*.



– e ripresa più organicamente nei *Saggi* del 1792, nei termini che risultano dal seguente luogo.

“[...] Conosciuta per tanto la necessità di rattenere nella sua linea i diversi poteri, ed intesa l'origine dell'abuso della resistenza che dipende dal volere usurpare, e conservare l'usurpazione, ci si apre da per se una facile via per cui si possa liberamente camminare senza che s'urti ne' due estremi o dell'inazione del corpo sociale, o della pronta corruzione della stabilita costituzione. Se destinisi un altro separato e temporaneo rappresentante del potere tribunizio che non abbia alcuna funzione né legislativa, né giudiziaria, né esecutiva, che non sia perciò mosso dall'interesse di accrescere que' diritti che non esercita, né di conservare quell'usurpazione che sugli altri non può fare, questa tale tribunizia potestà sarà come il baluardo della costituzione, il tribunale supremo dei poteri, il custode della linea che non debbon oltrepassar coloro che esercitano le sovrane funzioni, e in tal guisa senza produrre quell'inattività che dall'opposizione dei poteri dee per necessità nascere, si avrà il vantaggio della potestà tribunizia”<sup>577</sup>.

E dunque una 'custodia' da intendere – nel segno della distinzione di ambiti e di una complessità interattività<sup>578</sup> – come un controllo costituzionale della corrispondenza fra legislativo ed esecutivo, fra legittimità e legalità, fra sovranità e potere. Del resto, questa idea di un controllo di legittimità costituzionale sia della produzione legislativa che degli atti dell'esecutivo ha una lunga storia, di cui servirà qui ripercorrere i tratti principali, al fine di comprendere meglio e valutare l'importanza dell'innovazione proposta da Pagano alle autorità francesi.

Si tratta, anche qui, di una riscoperta 'erudita' del Pagano, nel senso di una nozione di cui lontani sono gli antecedenti. Dal pensiero politico classico giunge sino ai costituzionalisti del XVII-XVIII secolo<sup>579</sup>. Ne aveva parlato appunto Aristotele, dove nella magistratura spartana degli *Efori* riconosceva lo strumento più idoneo per il “*mantenimento della costituzione*”<sup>580</sup>. Nell'epoca moderna, nel XVII

---

<sup>577</sup> PAGANO, *Saggio V, Capitolo XXII. Delle varie funzioni della sovranità e delle varie forme degli Stati*, in: ID., *Saggi politici dei principj...*[1792], cit., to. II, p. 289. Questo capitolo XXII manca in: ID., *De' Saggi politici*, cit.

<sup>578</sup> “[...] Si fatti poteri per natura diversi, ma non indipendenti; distinti, ma l'uno subordinato all'altro, sono inerenti al medesimo soggetto” (Ib., p. 307).

<sup>579</sup> BATTAGLINI, MP, pp. 179 e ss.

<sup>580</sup> “*Infatti a Sparta la scelta indiscriminata degli efori, dando al popolo la possibilità di adire alla più alta carica, fa sì che esso desideri mantenere immutata la costituzione*” (ARISTOTELE, *Politica e costituzione di Atene*. A cura di Carlo Augusto Viano, p. 119 [Politica, I. II,

secolo, Althusius scorderà poi nell'*Eforato* il ruolo specifico di un *summus magistratus* (peraltro da regolare con norme precise per non farne a sua volta il veicolo di pericolosi squilibri)<sup>581</sup>. In seguito, nel XVIII secolo, se Montesquieu riprende la nozione dalle teorie di Aristotele<sup>582</sup>, e Rousseau insiste sull'esigenza di regolamentarne comunque l'attività<sup>583</sup>, invece in Italia autori più vicini a Pagano, come Paolo Mattia Doria o Alfonso Longo, esaltano anch'essi la funzione equilibratrice e garantista di una simile magistratura degli *Efori*<sup>584</sup>. Ma anche Antonio Genovesi e Gaetano Filangieri considereranno attentamente questo organismo, sebbene spetti a Pietro Verri il merito di averlo esplicitamente riconnesso alla necessità di una costituzione scritta<sup>585</sup>.

Resta comunque il fatto che, precedentemente al *Progetto* del Pagano, nell'epoca contemporanea solo nel Nord-America questo tema del controllo della legittimità delle leggi viene per la prima volta inserito in una successione di testi costituzionali a partire dalle due costituzioni ispirate da William Penn: quella del West New Jersey, del 1675, e la prima costituzione della Pennsylvania,

---

c. X, 1272a]). Lo Stagirita riconosce negli *Efori* l'elemento che qualifica come ottima forma di governo la *costituzione mista*. "Alcuni dunque sostengono che la costituzione migliore deve essere costituita dalla mescolanza di tutti i tipi di costituzione e perciò lodano quella degli Spartani: infatti sostengono che essa deriva dalla monarchia, dall'oligarchia e dalla democrazia, in quanto l'autorità regia vi costituirebbe l'elemento monarchico, quella dei geronti l'elemento oligarchico e la democrazia sarebbe esercitata con l'eforato in quanto gli efori provengono dal popolo; secondo altri l'eforato è una tirannide e la democrazia si esercita nelle mense comuni e nella vita di tutti i giorni [...]. Migliore è il partito di quelli che intendono mescolare i varii tipi di costituzione, perché migliore è la forma di costituzione derivata dalla fusione di molti tipi diversi" (*Ib.*, p. 100 [Politica, l. II, c. X, 1265b-1266a]).

<sup>581</sup> Spetta ad essi intervenire contro le decisioni ingiuste, impedendone l'esecuzione quando siano contrarie al bene comune ed alle leggi fondamentali (Johannes ALTHUSIUS [*Althusen*, o *Althaus*], *Politica methodice digesta*, 1614, Cap. XVIII, paragrafo 63 [citato da: BATTAGLINI, *MP*, p. 181]. Gli *Efori* possono resistere ad ogni norma ed annullarla con le loro sentenze. Il magistrato responsabile di questi arbitrii può essere esautorato da loro direttamente, oppure attraverso la convocazione di un concilio generale (*Ib.*, p. 182 [in relazione a: J. ALTHUSIUS, *Op.cit.*, cap. XVIII, paragrafi 68, 84; cap. XXXVIII, paragrafo 57]).

<sup>582</sup> Nell'*Esprit des lois* (l. XI, cap. 6), specialmente riguardo al pericolo di arbitrarietà da parte degli stessi *Efori*, a motivo di una carenza di norme che ne regolino l'attività.

<sup>583</sup> Jean Jacques ROUSSEAU, *Du contrat social*. A Amsterdam, M.M. Rey, 1762, libro IV, cap. 5.

<sup>584</sup> Secondo Alfonso Longo – come segnala Battaglini –, sono gli *Efori* l'unica difesa contro i possibili arbitrii sia dei sovrani contro i sudditi (come accadeva nell'antichità, a Sparta), sia dell'aristocrazia contro la vera nobiltà o contro il popolo, come accadeva ancora nella Repubblica di Venezia (BATTAGLINI, *MP*, pp. 183).

<sup>585</sup> *Ibidem*, pp. 185-192.

del 1681-82. In quest'ultima si asserisce la necessità di un organismo di dodici membri, chiamato *Conservators of Charter*, incaricato di dichiarare nulle le leggi contrarie alla costituzione. Nel secolo successivo, nella seconda costituzione della Pennsylvania, del 1776, scritta da Benjamin Franklin, è previsto un consimile organo speciale, qui chiamato *Council of Censors*. A questa seguirono altre costituzioni in cui erano considerati consimili organismi, cioè quelle del Vermont, del 1777, e quella dello Stato di New York (dello stesso anno)<sup>586</sup>.

Tuttavia è nel 1789 che negli degli Stati Uniti d'America che viene conferita ad una *Supreme Court* una funzione di difesa della costituzione, in termini che però sono potuti sembrare persino laconici, per la parsimonia di parole dedicate all'argomento, apparentemente senza alcuna articolazione specifica delle sue funzioni. Invece si è trattato di una concisione testuale consapevole e voluta che – come è stato giustamente rilevato<sup>587</sup> – corrisponde ad un convincimento dei fondatori dell'impossibilità di racchiudere in un sistema di organismi e di regole l'infinita varietà delle situazioni concrete che si prevedeva avrebbero reso insufficiente lo spazio normativo da loro definito in queste origini della costituzione.

In effetti, la volontà politica di non codificare queste funzioni – nei termini di una giuspositiva distinzione sia dei meccanismi istituzionali intesi a regolare il complessivo ordinamento giuridico, sociale e politico, sia, del resto, della stessa dichiarazione dei diritti – appare evidente nelle poche parole spese dall'art. III della costituzione americana<sup>588</sup>, dove non vi è un solo accenno al sindacato di costituzionalità ed ai rapporti che la Corte suprema avrebbe dovuto intrattenere con gli altri poteri<sup>589</sup>. Eppure questa tacita previsione di un meccanismo costituzionale corrispondeva

---

<sup>586</sup> *Ibidem*, pp. 192-196.

<sup>587</sup> Giuseppe BUTTÀ, *The Idea of Natural Law in America at the Time of Revolution*, in: *Constitution & Révolution aux États-Unis d'Amérique et en Europe (1776-1815)*. Sous la direction de Roberto Martucci. Macerata, Laboratorio di Storia costituzionale, 1995, pp. 39-49.

<sup>588</sup> "Art.III. Sez. 1. Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema e a quelle Corti di grado inferiore che il congresso potrà di volta in volta creare e costruire. [...] Sez. 2. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità, che si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti e dei Trattati [...]" (citato da: Benedetta BARBISAN, *Alle origini del successo della Corte Suprema americana*, in: *Giornale di Storia costituzionale*, I, 2001, n. 1, p. 110).

<sup>589</sup> BARBISAN, *Op. Cit.*, p. 110.

a due esigenze. Da un lato si volle forse evitare di illudersi che un catalogo delle rispettive competenze esclusive fra gli organi costituzionali, come pure dei diritti e doveri non sarebbe servito più di tanto a prevenire azioni di incostituzionalità. Dall'altro si credé di sfuggire al normale invecchiamento di un testo legato ad un particolare momento della storia del Paese. Ma tutto questo non significava affatto che non vi fosse né l'intenzione, né l'effettiva capacità di esercitare questa funzione di giurisdizione costituzionale<sup>590</sup>.

Quello che caratterizza la Corte Suprema è che essa in sostanza impersona il giudizio sulle accuse di incostituzionalità riferendosi al principio giusnaturalistico dell'esistenza di una universale '*legge di natura*', che – decifrata attraverso la razionalità e le precedenti esperienze giurisdizionali – si riassume in alcuni '*diritti naturali*'.

Vi è dunque alla base della costituzione americana e quindi dell'organismo titolare della sua difesa, la Corte Suprema, una tradizione filosofico-giuridica che, recependo elementi sostanziali della riflessione classica nel pensiero politico-giuridico medievale<sup>591</sup>, si perpetua nell'epoca moderna e contemporanea nel segno della continuità della convergenza fra due concezioni<sup>592</sup>. Da un lato, un criterio giusnaturalistico, che subordina le leggi posi-

---

<sup>590</sup> *Ibidem*, p. 111.

<sup>591</sup> Sulla persistenza del 'fascino della nozione di bene comune', sui due poli del referente alla '*legge naturale*' e sul polo avverso del referente allo Stato hobbesiano (quali caratteri dell'antinomia moderna e contemporanea) richiama l'attenzione (affermando il primato della tradizione aristotelico-stoica in San Tommaso d'Aquino): Alessandro PASSERIN D'ENTRÈVES, *La dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione*. Torino, Giappichelli, s. d., pp. 312 e ss. Ma si veda un'altra prospettiva che – partendo dalle formule elaborate nel XIII secolo da Bracton (*De Legibus et consuetudinibus Angliae*) – pone l'accento sulla confluenza fra 'legge di natura' (*jura naturalia*) e 'consuetudine' (*consuetudo*) nella nozione inglese di *common law*, elaborata in queste sue componenti attraverso la ragione, tale da costituire sia il limite specifico dell'autorità del sovrano, sia il criterio di legittimazione basato sulla *Higher Law*, la 'legge più alta', cioè la *natural law*, illuminata dalla ragione: BUTTÀ, *The Idea of Natural Law in America...*, cit., p. 43.

<sup>592</sup> Una convergenza che peraltro avviene nel superamento delle concezioni teocratico-repubblicane dei *Puritans* – per le quali il concetto di *natural law* è quasi completamente assorbito in quello di una *Divine law* (*Ib.*, p. 40) – e quindi nella soluzione 'deista', cioè del primato della 'legge di natura' come espressione dalla Divinità, senza troppe definizioni dogmatiche o ecclesiastico-teocratiche. Per cui, lungo la linea che contrappone il giusnaturalismo di Locke a quello dei *Puritans*, all'inizio del XVIII secolo queste due diverse tradizioni della *natural law* vennero in certa misura superate dal deismo, che si diffuse ampiamente nel corso del secolo e fece proseliti in molti dei protagonisti della Rivoluzione americana (*Ib.*, p. 42).

tive ad una 'legge più alta' (la 'legge di natura', rivelata da Dio o dedotta dalla ragione)<sup>593</sup>. Dall'altro, l'insieme sia di esperienze giurisprudenziali della *common law*, argomentate razionalmente nel riferimento ai principi di questa 'legge di natura' (e valide come 'precedenti'), sia di 'consuetudini' nell'applicazione dei suddetti principi giusnaturalistici, cioè dei comportamenti motivati dal riferimento alla stessa 'legge di natura'<sup>594</sup>.

Sotto questo profilo acquistano significato i progressivi aggiustamenti che vennero apportati all'iniziale laconicità del testo costituzionale, attraverso sia il IX che il X *Emendamento*. Infatti, il IX *Emendamento* precisava che nella costituzione l'elencazione di certi diritti non era intesa a negare o sminuire l'importanza di altri diritti considerati come tali dal popolo ("*The enumeration in the present constitution of certain rights shall not be construed to deny or disparate others retained by the people*")<sup>595</sup>. Formula riconducibile allo stesso Bracton, con la quale si esprimeva il convincimento che la pretesa di un'elencazione definitiva di questi diritti non solo ne avrebbe escluso infiniti altri, ma avrebbe potuto rendere monopolio del potere legislativo la loro interpretazione e del potere esecutivo l'applicazione della loro osservanza<sup>596</sup>.

Il X *Emendamento* produceva un'applicazione di questo principio giusnaturalistico al livello del sistema federale, precisando che i poteri non delegati agli Stati Uniti dalla Costituzione, o da essa non esclusi agli Stati, sono riservati rispettivamente agli Stati [medesimi], o al popolo ("*The powers not delegated to the United States by the Constitution. Or not prohibited by it to the States, are reserved*

---

<sup>593</sup> Per questa origine del costituzionalismo americano, i principi e gli strumenti fondamentali del suo funzionamento si radicano contestualmente nella *common law* e nel *natural right*, come si può capire nel criterio di legittimazione accertato dalla 'giusta ragione' – *just reasoning* – dei giudici (*Ib.*, p. 46).

<sup>594</sup> Su questi presupposti John Adams sviluppando la sua fondamentale distinzione fra *legality*, *constitution* e *Higher Law*, e definendo quest'ultima come la 'massima e suprema istanza' a cui lo stesso 'sovrano' si doveva sottomettere (*Ib.*, p. 43). Una *Higher Law* che – nel postulato 'deista' (nel superamento, cioè, di un troppo immediato riferimento della *natural law* alla *Divine law*) – diveniva in sostanza la 'legge della nazione', *the law of land*, la quale comprendeva i diritti naturali dell'uomo che erano stati riconosciuti sia attraverso la *contitutional consuetude* – come in Inghilterra –, sia attraverso il *compact* (il 'patto') – come in America, dove, d'altra parte *common law* e *compact* si erano sovrapposti (*Ib.*, pp. 43-44).

<sup>595</sup> Citato da: *Ibidem*, p. 43.

<sup>596</sup> *Ibidem*, l. c.

*respectively to the States, or to the people*")<sup>597</sup>. Quanto qui prescritto – combinato con quanto detto nel IX *Emendamento* –, avrebbe reso possibile, appunto con una 'formula aperta', superare la palese insufficienza dei 'diritti' elencati nella 'Dichiarazione' (nel *Bill of Rights*), garantendo tutti gli altri lì non considerati<sup>598</sup>.

Con questa *open formula* la Corte Suprema avrebbe gradualmente esteso lo spazio di garanzia dei diritti, anche di quelli inizialmente non codificati come tali dal *Bill of Rights*<sup>599</sup>.

Ora questo 'antefatto' teorico-politico sembrerebbe ben distante dai criteri giuspositivistici che sono alla base della soluzione delineata da Pagano a questo criterio di 'custodia della costituzione'. Se lì – in quella americana – la vera difesa consisteva nel riferimento ad una superiore '*legge di natura*', alla quale si dovevano conformare i governati, l'esecutivo, e le '*leggi positive*' (il potere legislativo dello Stato), invece nella 'costituzione direttoriale' (come del resto in tutto il costituzionalismo rivoluzionario francese) questa difesa consisteva nella codificazione dei diritti naturali' in un preciso elenco.

Una codificazione intesa nel senso '*ne varietur*', che – per un verso – di fatto dall'elencazione di questi soli '*diritti naturali*' escludeva ogni possibile altro diritto, e – per altro verso – affidava incautamente la loro traduzione in '*diritti positivi*' al potere legislativo. Un fatto tanto più rilevante in quel clima di una 'rivoluzione permanente', nel quale il legislativo era in balia della 'volontà generale' di un'Assemblea nazionale in cui incessantemente si sovrapponevano decisioni arbitrarie, aventi forza di legge<sup>600</sup>.

A questi difetti del costituzionalismo francese da parte sua Pagano voleva porre rimedio, appunto con l'istituzione di que-

---

<sup>597</sup> *Ibidem*, p. 48.

<sup>598</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>599</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>600</sup> Sussiste una contraddizione fondamentale fra la teoria per cui la legge è espressione della 'volontà generale' – sostenuta anche in America dagli ammiratori delle idee roussoviene, e sostenuta dallo stesso Jefferson – ed invece la tradizione giuridico-politica di cui John Adams era il maggior interprete nell'epoca della Rivoluzione e della formazione degli Stati Uniti d'America (*Ib.*, p. 43). È cioè quella tradizione connessa alla *continuità storica dei diritti*, per cui giustamente Charles McIlvain può affermare che l'atto rivoluzionario americano è consistito soltanto nella proclamazione dell'indipendenza, mentre nei termini in cui è concepita la dichiarazione dei diritti, la Rivoluzione americana fu semplicemente un mezzo per la loro restaurazione (*ib.*, p. 44). Come si vede, anche qui tradizione e rivoluzione si disvelano come due facce della stessa testa.

sta 'custodia della costituzione' affidata agli *Efori*. Un organismo inteso a controllare il legislativo e l'esecutivo, fra le cui competenze non troviamo però coerentemente tratta quella distinzione fra 'diritti naturali', 'diritti politici' e 'diritti positivi' che pure era percepibile nel *Rapporto* premesso alla proposta di modifica della costituzione francese per Napoli.

Ma prima vediamo la vicenda per cui analoghe proposte di un 'controllo giurisdizionale' – di cui la costituzione americana forniva esempio – vennero autorevolmente dibattute in Francia. A lungo dibattute, ma conclusivamente non accolte, se non nella 'periferia politica' rappresentata dall'effimera Repubblica partenopea (per la quale Pagano raccolse pure un qualche suggerimento 'americano'), e negli estremi limiti della Rivoluzione rappresentati dalla costituzione successiva al colpo di Stato di Bonaparte il 18 Brumaio (la *Constitution de la République française du 22 Frimaire an VIII* (13 dicembre 1799)<sup>601</sup>.

Successivamente a questi importanti eventi americani, in effetti, in Europa, nel corso della Rivoluzione francese una tale esigenza di legittimità costituzionale non riuscì ad andare oltre alcuni progetti e discussioni che, per quanto autorevoli, non vennero mai approvati dall'Assemblea nazionale<sup>602</sup>. Tuttavia, di maggiore momento avrebbe potuto essere il progetto che Condorcet aveva elaborato per la costituzione del 1793, in una forma di controllo da esplicitare da parte delle assemblee primarie. In tal senso, si veda il *Titre VIII (De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et du droit de pétition)*<sup>603</sup>, dove comunque una simile procedura appariva molto macchinosa. Ma annullate queste proposte con l'abbandono del *Plan* di costituzione di Condorcet (per il successo della fazione

---

<sup>601</sup> *Constitution de la République française du 22 Frimaire an VIII* [C.F.1799], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 118 e ss.

<sup>602</sup> Sin dal 1789, l'abate Brun de la Combe indicava l'urgenza in una futura costituzione di efficaci correttivi al pericolo di uno strapotere del legislativo. Un pericolo che puntualmente si concretizzò poi nel corso della Rivoluzione, dimostrando la validità dei controlli auspicati dall'Abate, che li aveva precisati nella necessità di un organismo, chiamato impropriamente *Sénat*, di estrazione parlamentare e con il compito di controllare il potere esecutivo e quello giudiziario, ma non il legislativo. Poco dopo si ebbe il progetto di Isac Le Chapelier, che nell'agosto 1792 concepiva un consimile organo di controllo costituzionale, chiamato *Assemblée de revision*, incaricato di controllare ogni eccesso di potere (BATTAGLINI, *MP*, pp. 197-198).

<sup>603</sup> *Plan de Constitution présentée à la Convention Nationale les 15 et 16 février 1793, l'An II de la République* [C.GIR.1793], cit., pp. 54-57.

montagnarda), venne presentato alla Convenzione, nella seduta del 10 giugno 1793, da Hérault de Séchelles (a nome del *Comité de Salut Public* e dunque sostenuto da Robespierre) il progetto di istituire un *Grand Jury national*<sup>604</sup>.

Nondimeno, solo dopo la caduta dello stesso regime giacobino, solo dopo la ‘reazione termidoriana’, è soprattutto il progetto presentato da Sieyès, il 20 luglio 1795, che conseguì un qualche successo, tanto da venire ridiscusso nella seduta del 5 agosto seguente. Quantunque non fosse poi approvato nel testo definitivo della *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (C.F.1795) tale progetto ebbe – come si è visto – un palese eco nella *Costituzione della Repubblica napoletana* (C.N.1799) e nel *Rapporto* che la precede. Dal canto suo, Sieyès concepiva la costituzione come un *corpus* di leggi che non bastava definire obbligatorie. Si richiedeva che fosse difeso da un *gardien*, che non poteva peraltro essere la magistratura ordinaria (perché altrimenti la costituzione sarebbe solo un codice civile), bensì appunto un *Jury constitutionnaire*.

A simile organo spettavano dunque specifiche funzioni<sup>605</sup>. In

---

<sup>604</sup> Organo che avrebbe avuto una funzione giurisdizionale nel senso di rinviare a giudizio presso i tribunali ordinari sia i membri del potere legislativo che quelli dell’esecutivo, se denunciati da un qualsiasi cittadino che si sentisse “*opprimé par un acte particulier*” (BATTAGLINI, *MP*, pp. 198-199). Migliori correttivi a questo sbilanciamento a favore dell’esecutivo saranno invece suggeriti in sede di discussione preliminare all’approvazione della C.F.1795. Proprio per risolvere il problema di un eventuale conflitto fra le due camere, allora Claude Gleizal (avvocato, già deputato alla Convenzione, ancora indeciso fra girondini e montagnardi) propose un terzo consiglio (oltre a quelli degli *Anciens* e dei *Cinq Cents*, che furono poi i soli approvati nel testo definitivo di questa costituzione del 1795), ossia quello dei *Censeurs*, cui spettasse di risolvere ogni disfunzione fra le due articolazioni del legislativo. A sua volta Jacques Marie Rouzet (avvocato tolosano, girondino, deputato alla Convenzione e poi ai *Cinq Cents*), in quelle stesse circostanze, propose l’istituzione di un *Eforato*, accanto ad un *Corpo legislativo* e ad un *Areopago* (SAITTA, *CCFRL*, p. 454). Restava infatti un’indubbia confusione fra un ‘*tribunale di censori*’, competente sul comportamento morale dei politici (particolarmente i deputati) ed una corte costituzionale, quale appunto doveva essere l’*Eforato*, la quale avrebbe invece dovuto garantire la coerenza fra principi costituzionali, legislazione corrente e decreti dell’esecutivo. Una confusione esattamente percepita dal Pagano, che nel suo rapporto distinse – come meglio vedremo – i due diversi tipi di giurisdizione.

<sup>605</sup> In primo luogo, di vigilare scrupolosamente affinché siano conservate e custodite le leggi costituzionali (“[...] *qu’il veille avec fidélité à la garde du dépôt constitutionnel*” [DUGUIT-MONNIER, p. lviii]. In secondo luogo, al di là di qualsiasi passione negativa, il *Jury* doveva considerare quei mezzi che potessero “*servir à perfectionner la constitution*”, come pure garantire alla libertà civile una risorsa di equità naturale, in



altre parole, – precisava Sieyès – il *Jury constitutionnaire* doveva non solo essere un tribunale di cassazione per le violazioni costituzionali. Né solo un laboratorio per elaborare proposte per emendamenti che il tempo avrebbe potuto richiedere al documento costituzionale. Ma avrebbe dovuto essere protagonista di una funzione di compensazione alle lacune del diritto positivo, nel senso cioè di fornire un “*supplement de jurisdiction naturelle aux vides de la jurisdiction positive*”<sup>606</sup>.

D'altra parte, se nell'opinione nella Francia direttoriale il progetto raccolse a quel che sembra molti consensi, tuttavia venne respinto dall'assemblea<sup>607</sup>. Una sua riproposizione venne approvata appunto nella *Constitution de la République française du 22 Frimaire An VIII* (la bonapartista C.F.1799), quantunque solo in misura molto ridotta<sup>608</sup>, a motivo dell'opposizione, su cui è ovvio discettare, di Bonaparte<sup>609</sup>.

Tuttavia, questi progetti di Sieyès a ben vedere non sono precisamente un'anticipazione della struttura e delle funzioni dell'*Eforato* descritto da Pagano. In effetti, quest'ultimo aveva già teorizzato un tale organismo un decennio prima, nei *Saggi politici*, vera matrice prima di questa costituzione napoletana<sup>610</sup>. Infatti, sebbene ne esponga i principi a conclusione del suo *Rapporto*, configuran-

---

qualsiasi situazione non compresa nelle giuste garanzie della legge, ossia nei termini di una “*loi tutélaire*” (*Ib.*, l. c.).

<sup>606</sup> *Ibidem*, l. c. Ricevendo tanti diversi influssi in un testo coerente, l'importanza di questo progetto del Sieyès risulta quindi sotto molteplici profili una vera anticipazione per il costituzionalismo contemporaneo nel continente europeo. Intanto, malgrado le sopra accennate incertezze, vi si afferma la rigidità della costituzione, dichiarandone le norme obbligatorie. Inoltre, per la prima volta sono sottoposte a giudizio non le persone o gli organi istituzionali, ma le stesse norme, che decadono se condannate dal *Jury*. Si ha poi anche la dichiarazione della prevalenza della funzione giurisdizionale sul legislativo. Infine, c'è qui la garanzia che la 'custodia della costituzione' non sia affidata all'imponderabile sorveglianza del popolo, ma ad un organo specifico (BATTAGLINI, *MP*, pp. 202-203).

<sup>607</sup> DUGUIT-MONNIER, pp. lviii-lix.

<sup>608</sup> *Ibidem*, pp. lxix-lxxi.

<sup>609</sup> Dal momento che l'art. 28 considera il *Tribunat* come organo d'iniziativa del controllo di costituzionalità, da sottoporre, però, in ogni caso al *Sénat conservateur*, e solo relativamente alle liste degli eleggibili ed alle attività del corpo legislativo e di quello esecutivo. Inoltre, per volontà di Bonaparte (BATTAGLINI, *MP*, p. 203), l'art. 29 precisa che il *Tribunat* può esprimere i suoi voti sulle leggi, fatte e da fare, sugli abusi da correggere, sui miglioramenti nell'amministrazione pubblica, ma mai sulle questioni giudiziarie, e comunque che le sue decisioni “*n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération*” (C.F.1799, in: DUGUIT-MONNIER, p. 122).

<sup>610</sup> BATTAGLINI, *MP*, p. 208.

doli come il punto cardinale delle molte altre modificazioni da lui introdotte nella *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [C.F.1795] qui abilmente Pagano cerca di non porre in una luce critica il testo francese, riconnettendo la necessità di un tale organo ad un difetto acquisito nei secoli dalla ‘nazione napoletana’. Ossia un’endemica tendenza verso la confusione dei poteri, e quindi verso il dispotismo. Un’inclinazione che peraltro, aggiunge, persino un regime costituzionale si potrebbe manifestare<sup>611</sup>. Resta che una simile critica Pagano la riferisce invece esplicitamente alla costituzione giacobino-montagnarda (*l’Acte constitutionnel* del 24 giugno 1793), per il quale quell’assemblea legislativa aveva di fatto assorbito anche ogni funzione esecutiva<sup>612</sup>.

Nel complesso, come si avverte, il discorso è più ampio di una semplice traduzione del testo francese. Travalica cioè la situazione presente, riconnettendosi ad una compiuta teorizzazione dello stesso sistema parlamentare. I poteri del legislativo e dell’esecutivo – afferma Pagano – non dovrebbero mai essere né troppo confusi, né d’altra parte troppo distinti. Se infatti fossero separati del tutto si giungerebbe alla paralisi del sistema, oppure, fatalmente, all’ingrandimento di uno e quindi alla netta contrapposizione agli altri, con disfunzioni che renderebbero impossibile l’ordine politico e la sua complessiva funzionalità<sup>613</sup>. Da qui appunto la necessità di un organismo garante dell’equilibrio fra i poteri, grazie ad un corpo di magistrati che assicuri la loro distinzione ed interazione<sup>614</sup>.

Ma affinché sia davvero un tale “*baluardo di libertà*” – e non, viceversa, un altro “*seme d’arbitrario potere*” –, bisogna che tale organismo, l’*Eforato*, sia privo “*d’ogni altra funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria*”, in modo che i suoi membri non abbiano

---

<sup>611</sup> “[...] Finalmente, cittadini rappresentanti, vi proponiamo un’aggiunzione fatta da noi alla costituzione francese, per quel salutare timore che dobbiamo noi avere del dispotismo e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra nazione” (PAGANO, R, p. 346).

<sup>612</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>613</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>614</sup> “[...] Ecco la necessità di un altro Corpo di rappresentanti del popolo, che sia come un tribunale supremo, il quale tenga in mano la bilancia de’ poteri e li rinchiuda ne’ loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della costituzione e della libertà. Esso farà rientrare il potere esecutivo nella sua linea se mai l’abbia oltrepassata. Esso opporrà un veto al Corpo legislativo, se in qualche caso usurpi l’esecuzione; e nel tempo stesso ecciterà l’uno e l’altro Corpo, quando faccia di mestieri, all’adempimento de’ suoi doveri, riparando insieme gli eccessi di commissione e i difetti di omissione. Il potere tribunizio risiederà in questo Corpo che noi abbiamo chiamato degli Efori” (*Ib.*, l. c.).

alcun interesse ad interferire nelle funzioni degli altri organi per estendere le proprie<sup>615</sup>.

Come si vede c'è qui nel Pagano la consapevolezza che una funzione di giurisdizione costituzionale (di 'custodia della costituzione' o come avrebbe poi precisato Carl Schmitt, approfondendo il concetto di Sieyès, di un *Jury constitutionnel*, di un *Hüter der Verfassung*) non deve confondersi con le specificità del potere legislativo, né vanificare le giuste decisioni dell'esecutivo, ma controllare dell'uno e dell'altro potere l'interazione fra le rispettive funzioni. Ora, proprio tale nozione di una 'alta corte costituzionale' si riconnette per un verso – oltre agli 'antefatti' americani<sup>616</sup> – a quanto aveva intuito appunto Sieyès, indicando la specificità di una tale funzione giurisdizionale, ancorché in senso differente da quello del successivo *Sénat conservateur* napoleonico, titolare, invece, di una funzione meramente consultiva dell'attività legislativa<sup>617</sup>. E, per l'altro verso, anticipa le posizioni relative allo 'Stato di diritto' espresse lungo una linea speculativa che da Constant giunge almeno sino al Guizot<sup>618</sup>.

---

<sup>615</sup> *Ibidem*, p. 346.

<sup>616</sup> *Ibidem*, p. 339.

<sup>617</sup> Oltre a riprendere quanto avevano già fatto nella Costituzione degli Stati Uniti d'America (ed a quanto avevano proposto i suddetti Gleizal, Rouzet e Sieyès nel 1795), l'inserimento dell'Eforato nel *Progetto* di costituzione napoletana anticipa, sia pure di poco (fra gennaio-aprile 1799), le funzioni di una *Jurie constitutionnelle* (o *Jury constitutionnel*) e di una *Jurie pétitionnaire*, svolte rispettivamente dal *Sénat* e dal *Tribunat*, quali risultano, nella parte concepita da Sieyès a favore dell'ascesa di Bonaparte nella: *Constitution du 22 Frimaire An VIII* (13 dicembre 1799), in: DUGUIT-MONNIER, pp. 121-123.

<sup>618</sup> Carl SCHMITT, *Il custode della costituzione*. A cura di Antonio Caracciolo. Milano, Giuffrè, 1981, pp. 59-60. In certo qual modo, questa funzione dell'Eforato concepita da Pagano anticipa l'idea di un potere neutro che proprio Constant conferirà non più ad un organo superiore ai poteri, che in realtà non può essere imparziale, perché anch'esso è espressione di un potere (se non il legislativo o l'esecutivo, certo il giurisdizionale). La dottrina del *pouvoir neutre, intermédiaire e régulateur*, localizzato nella figura del monarca costituzionale, anticipa a sua volta quello impersonato da un presidente della repubblica, e rappresenta pertanto il punto più altro della riflessione costituzionale moderna e contemporanea, che ha un suo momento genetico nella critica interna alla Francia della restaurazione. È quanto riconosceva Lorenz von Stein (*Ib.*, pp. 205-206), quale aspetto di una lotta della borghesia francese contro il bonapartismo e la restaurazione. Un contrasto, cioè, contro l'onnipotente autorità imperiale e le neo-assolutistiche finalità reazionarie della monarchia borbonica, di cui non è forse infondato riconoscere una prefigurazione nella lotta su due fronti che Pagano dava a vedere di considerare contestualmente, sia contro l'antico regime aristocratico-assolutista che contro il dispotismo militare, fosse anche quello dell'allora 'repubblica sorella'.

Sulle funzioni degli *Efori* comunque Pagano manifesta molta cautela, appunto per prevenire inframettenze con il *Senato* ed il *Consiglio*, prevedendo alcuni limiti ad una loro troppo immediata rielezione. Appunto la brevità della loro carica, poi l'età richiesta, infine la non troppo frequente loro riunione sono accorgimenti intesi a "limitare i poteri di questo imponente collegio il più che fosse possibile"<sup>619</sup>. Dunque si può dire che nel *Rapporto* premesso alla C.N.1799, Pagano abbia ben presente la complessità del meccanismo costituzionale, in cui riconosce una molteplicità di elementi, di istituti, di organi, i quali devono essere resi tutti complementari ed interattivi, in una sorta di vicendevole dialettica fra distinti processi funzionali, di cui sarebbe altrimenti molto difficile comprendere pienamente la natura e le specificità.

D'altra parte, un motivo che rende significativa la sua proposta di istituire l'*Eforato* è che Pagano non si limita a considerarlo in positivo, facendone il cardine della complessità dell'intero ordinamento politico-istituzionale. Proprio perché lo configura come un meccanismo essenziale per garantire l'equilibrio fra le funzioni, e specialmente fra i poteri, infatti, Pagano ne riconosce anche il lato negativo, la potenziale pericolosità nella prevedibile tendenza ad assolutizzare il suo ruolo rispetto alla complessiva dinamica interattiva di un tale sistema basato sulla pluralità di distinti organi. Senza dunque sopravvalutare l'efficacia di questo controllo, Pagano prospetta comunque qualcosa che riempiva il vuoto lasciato in proposito nella costituzione francese, dove non era previsto alcun organo per questa verifica. Relativamente all'*Haute Court*, all'art. 265, si parlava genericamente di competenza per le accuse ai membri del corpo legislativo ed a quelli dell'esecutivo. Si confondevano in tal modo un giudizio politico sulle scelte dei deputati e le effettive violazioni della costituzione sia da parte del legislativo che dell'esecutivo.

Come abbiamo già avuto l'occasione di osservare, l'ultimo articolo di questa costituzione francese, il 377, parlava effettivamente di un "*dépôt de la présente constitution*"<sup>620</sup>. Ma lo dichiarava affidato dal popolo francese, contemporaneamente: sia "*à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs et des juges*"; sia "

---

<sup>619</sup> PAGANO, R, p. 346.

<sup>620</sup> C.F.1795, in: DUGUIT-MONNIER, p. 118.

*la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les Français*"<sup>621</sup>.

Parole che dietro la retorica e la ricerca di un consenso emozionale al regime non potevano più di tanto celare la realtà di fatto di un sistema che – come quello del Direttorio – si fondava sull'assoluto primato dell'esecutivo. Non va dimenticato che artefici della costituzione direttoriale si erano preoccupati di rispondere alle diverse sollecitazioni sia dei 'nostalgici' della 'virtù civile' (evocata dai Giacobini), sia di ambienti dell'opposizione 'liberal-parlamentare' (e non ultimo da personalità come Sieyès) in quel che aveva attinenza con la costituzionalità degli atti dell'esecutivo e delle leggi.

D'altro canto, i costituenti francesi rimanevano ben determinati ad accogliere solo formalmente una tale esigenza di garanzia, nel contempo mirando a neutralizzarla. I mezzi a tal fine erano poi non solo il fatto di lasciare indefinite le funzioni e gli organi eventualmente titolari di tale controllo. Si era anche voluto moltiplicarne i titolari delle competenze e delle titolarità in questa materia, ingenerando ad arte la confusione. Da qui poi le accuse di violazioni della costituzione a quelle che erano semplicemente opinioni o diverse connotazioni della linea politica.

Si trattava pur sempre di un controllo inefficace proprio perché lo si attribuiva a una molteplicità di soggetti del tutto eterogenei, passando dal corpo legislativo al Direttorio, dall'amministrazione locale ai giudici, dalla vigilanza dei 'padri di famiglia' e delle 'matri e spose' - del resto politicamente passive - fino alla 'passione patriottica' dei giovani ed al coraggio 'di tutti i francesi'. È proprio per questa dinamicizzazione formale e per tale apparenza di generale coinvolgimento, un siffatto controllo finiva per non consistere sostanzialmente in nessuna parte.

Al contrario, se la *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] regolava la 'questione morale' attraverso – come vedremo – il *Tribunale di censura*, dall'altro demandava invece un efficace controllo di legittimità costituzionale proprio agli *Efori*, definendone subito le competenze rispetto ai tre poteri<sup>622</sup>. Indub-

---

<sup>621</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>622</sup> Si precisa infatti che se il *Corpo degli Efori*, quantunque eletto su base dipartimentale [art. 350] rappresenta l'intera nazione, questo non significa affatto né che sia autorizzato a rappresentare la sovranità, né che possa direttamente o indirettamente esercitare alcuno dei tre poteri (art. 351). L'art. 354 riafferma il principio della distin-

biamente, le peculiarità funzionali degli *Efori* (così come definite dall'art. 368, nei suoi cinque commi) sostanzialmente si articolano sia in due tipi di verifica dell'osservanza della costituzione, sia in tre modalità di procedere alla restituzione *ad integrum* della volontà costituzionale<sup>623</sup>.

Nel complesso, una qualche problematicità si evidenzia non soltanto per la procedura di revisione della costituzione (nel *Titolo XIV*, ricalcata su quella francese)<sup>624</sup>, – quanto relativamente alla procedura di abrogazione delle leggi incostituzionali. E proprio

---

zione della funzione degli *Efori* da qualsiasi altra funzione pubblica. Per assicurarne l'effettiva autonomia dall'esecutivo e dal legislativo, l'art. 358 precisa che alla fine del loro mandato annuale gli *Efori* non possano essere rieletti altro che dopo cinque anni, e per tre anni non possano far parte nell'esecutivo, né del legislativo. Durante l'anno che resta in carica, il *Corpo degli Efori* si riunisce solo per quindici giorni (art. 362), e sia prima che dopo questo breve periodo è fatto divieto (art. 363) ai suoi membri di mantenere il titolo di *eforo* e di riunirsi con gli altri, pena l'accusa di "*attentato contro la costituzione*" (*Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], il cui testo definitivo è, come si è avvertito, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 299-300).

<sup>623</sup> Le due verifiche (definite ai commi 1-2 dell'art. 368) sono intese ad accertare: se la costituzione sia "*stata conservata in tutte le sue parti*"; se i poteri si siano mantenuti nei "*loro limiti costituzionali*", oppure li abbiano oltrepassati o ignorati (*Ib.*, p. 300). Le tre procedure (previste ai commi 3-5 del medesimo articolo) consistono pertanto nelle facoltà degli *Efori* di: a) richiamare ognuno dei tre poteri al rispetto dei loro limiti, "*cassando ed annullando gli atti di quel potere che li avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla costituzione*"; b) proporre al Senato la revisione di quelle parti della costituzione che l'esperienza rivelasse difettose; c) "*rappresentare al Corpo legislativo l'abrogazione di quelle leggi che sono opposte ai principii della costituzione*" (*Ib.*, l. c.). Ora, mentre la prima di queste tre procedure previste è intesa a controllare il rispetto della costituzionalità da parte dei tre poteri (sia del potere legislativo, sia di atti normativi e delle decisioni dell'esecutivo, sia delle procedure e delle sentenze del potere giurisdizionale), invece le altre due riguardavano rispettivamente le proposte al Senato di modifiche della costituzione, e la presentazione al Corpo legislativo di abrogazione delle leggi contrarie alla costituzione stessa.

<sup>624</sup> Negli artt. 381-395 del Tit. XIV della costituzione napoletana c'è la puntuale ripresa degli artt. 336-350 del Tit. XIII della costituzione direttoriale francese (cfr.: *Constitution française du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], cit., pp. 114-115), e quindi della sua macchinosità della procedura di revisione del testo costituzionale. Procedura molto macchinosa in quanto attuabile solo dopo nove anni da ogni precedente definizione. La richiesta di revisione dovesse essere su domanda avanzata dai due Consigli dei *Cinquecento* e degli *Anziani*, reiterata tre volte ed approvata conclusivamente dall'*Assemblée de revision*, formata anch'essa, come i *Cinq Cents* e gli *Anciens*, sulla base della doppia elezione, ai sensi degli art. 336-339 (*Ib.*, l. c.). Una macchinosità tale da far capire come i costituenti francesi in realtà non avessero affatto voluto lasciare qualche spazio e futuri ripensamenti, evidentemente considerandoli alla stregua di una contestazione del loro potere. Un potere che, non va dimenticato, concepivano nella prospettiva di un'assoluta superiorità del Direttorio (cioè del potere esecutivo) sul legislativo.

per il fatto che al comma 5 dell'art. 368 si parla di "*rappresentare al Corpo legislativo*" le proposte di abrogazione, una tale formula rivelerebbe<sup>625</sup> quanto meno un ripensamento da parte del Pagano, che qui dapprima attenua il potere giurisdizionale degli *Efori*, appunto dichiarando che ogni decisione spetterà al legislativo, per poi configurare tale potere giurisdizionale come sostanzialmente assoluto.

All'art. 375 si dice infatti che: "*L'atto annullato per decreto degli efori non ha più forza di obbligare alcun cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi*"<sup>626</sup>. Se è univoca l'interpretazione degli effetti di una dichiarazione di incostituzionalità sugli atti dell'esecutivo, ben diverso è il caso di una consimile dichiarazione sull'attività legislativa, sia perché al legislativo spetta l'espressione della *volontà generale* (ciò che lo conduce molto in prossimità della stessa sovranità), ma anche perché, nella fattispecie, il *Progetto* di C.N.1799 non dice nulla nell'eventualità che il *Corpo legislativo* respinga la richiesta di abrogazione degli *Efori*<sup>627</sup>.

Ed allora avrebbe almeno in parte avuto ragione Cuoco, che pur commentando positivamente l'innovazione costituita dall'*Eforato* (rispetto al modello francese del 1795), sottolineava criticamente che la funzione di controllo costituzionale si sarebbe dovuta focalizzare soprattutto sugli atti dell'esecutivo e non già su quelli del legislativo, in quanto è il Corpo legislativo che impersona la sovranità, e questa è insindacabile<sup>628</sup>.

Nondimeno, pur così definita, la funzione di 'custode della costituzione' poteva invece essere validamente svolta dagli *Efori* in un contesto politico-istituzionale come quello dell'Europa 'francesizzata', nelle cui diverse costituzioni il potere esecutivo (peraltro soggetto alle pressioni del potere militare) inclinava pur sempre a travalicare i limiti della legalità.

L'altra rilevante novità introdotta nella costituzione napoletana, diversificandola dal modello francese, oltre all'*Eforato*, è – come si è all'inizio di questo capitolo accennato – l'istituzione del *Tribunale di Censura*, organo incaricato del controllo della moralità pubblica dei rappresentanti e dei funzionari. Se per le funzioni di

---

<sup>625</sup> BATTAGLINI, *MP*, p. 211.

<sup>626</sup> *Ccostituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], p. 300.

<sup>627</sup> BATTAGLINI, *MP*, pp. 210-211.

<sup>628</sup> *Ibidem*, p. 217. "[...] *In faccia al potere legislativo, in faccia al sovrano, non ci vogliono efori, perché la sovranità è inalienabile*" (CUOCO, *Frammento V*, cit., p. 407).

controllo della condotta dei rappresentanti nulla era previsto dalla *Constitution française du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], invece nella costituzione napoletana del 1799 si riprese l'idea appunto di un *Tribunale di censura*<sup>629</sup>.

Un'idea che era stata invano avanzata nei progetti costituzionali nel corso della Rivoluzione francese, da parte soprattutto del *Plan 'condorcettiano-girondino'*<sup>630</sup>. E certo non da parte della costituzione 'giacobina-montagnarda', del tutto formale in quanto inapplicata, come a torto afferma la storiografia, pur incoerentemente riconoscendo che la prassi della fazione giacobina al potere mirasse solo ad eliminare i deputati 'girondini (nelle 'giornate' del maggio-giugno 1793)<sup>631</sup>.

Il *Tribunale di censura* è l'organismo che Pagano afferma di aver voluto istituire sull'esempio delle 'antiche repubbliche', affidandogli le "*nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizi*"<sup>632</sup>. Un tale collegio doveva essere formato annualmente in ciascun cantone, "*coll'incarico di imporre le pene della privazione del diritto attivo e passivo de' cittadini a coloro che non vivessero democraticamente*"<sup>633</sup>.

---

<sup>629</sup> Si ricorderà che, ai sensi dell'art. 3 della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], il territorio della repubblica venne articolato in 17 dipartimenti, e questi (per l'art. 5) divisi in cantoni, a loro volta divisi in comuni. I suddetti articoli ripetono gli stessi artt. 3 e 5 della C.F.1795. Riguardo al *Tribunale dei Censori*, la *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] prescrive che in ogni cantone ce ne debba essere uno (art. 307), i cui membri sono eletti (art. 308) dalle assemblee elettorali (in conformità dell'art. 37). Tale organismo si raduna ogni tre mesi nel capoluogo del cantone, per non più di otto giorni (art. 312) per giudicare dei costumi dei cittadini, sulla base di una loro iniziativa o per denuncia da parte dei giudici di pace (art. 313). L'oggetto di questo giudizio morale è verificare se un cittadino "*viverà poco democraticamente*", cioè se – nella sfera privata – si comporta "*da dissoluto o voluttuoso*", ossia se fornisce "*una cattiva educazione alla sua famiglia*"; oppure se – nella sfera pubblica – "*userà dei modi superbi ed insolenti e contro l'eguaglianza*" (cfr.: l'art. 314 della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], cit., p. 295). In ognuno di questi casi di inosservanza della virtù civica, il colpevole sarà "*dai censori privato del diritto attivo e passivo di cittadinanza*" (*Ib.*, pp. 295-296). Da queste indagini ed eventuali condanne sono momentaneamente esclusi, finché restano in carica (e solo a garanzia dell'indipendenza dei poteri), coloro che si trovano costituiti come pubbliche autorità (art. 315). A questo riguardo, è fatta eccezione per i funzionari incaricati dell'educazione pubblica, che possono essere controllati e puniti mentre sono in carica (art. 316). I decreti di questo tribunale sono inappellabili, e vanno letti pubblicamente, stampati ed affissi nei luoghi pubblici (art. 317).

<sup>630</sup> Si veda infatti il *Titre VIII. De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et du droit de pétition*, nel: *Plan de constitution...*, cit., pp. 54 e ss.

<sup>631</sup> SAITTA, *CCFRL*, pp. 459-460.

<sup>632</sup> PAGANO, *R*, p. 344.

<sup>633</sup> *Ibidem*, l. c.



Significativamente questo organismo non viene però inserito dal Pagano nel *Tit. VIII* (cioè nel *Potere giudiziario*), ma nel *Tit. X* (*Della educazione ed istruzione pubblica*), rivelando così l'intendimento di considerarlo, più che un organo solo repressivo, soprattutto un appropriato strumento per la formazione morale del cittadino. *“La censura, più che spegnere il male, lo deve prevenire. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve vegliare sulla privata e pubblica educazione. La pubblica morale, tanto coltivata dagli antichi, quanto negletta dai moderni; le istituzioni repubblicane esser debbono il principale oggetto delle sue cure”*<sup>634</sup>.

A prescindere dai suddetti due nuovi organismi dell'*Eforato* e dei *Censori*, nell'adattamento per la Repubblica partenopea della costituzione francese del 1795, a tutta prima sembrerebbe poco modificato dal Pagano e dagli altri membri della Commissione napoletana il sistema giudiziario, con la sola eccezione della soppressione dei tribunali correzionali<sup>635</sup>. In effetti su queste ed altre poche modifiche nel *Rapporto* preliminare alla presentazione della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C N.1799], lo stesso Pagano si dilunga non a caso, per giustificare, più che per descrivere, queste modificazioni da lui volute e predisposte. Intanto va però segnalato che nei due documenti risultano identici: sia il contenuto ed il numero del titolo (*Titolo VIII*); sia l'intestazione (*Pouvoir judiciaire=Potere giudiziario*); sia, infine, le partizioni (nel testo francese: *Dispositions générales, De la justice civile, De la justice correctionnelle et criminelle, Tribunal de Cassation, Haute Cour de justice*), con la sola eccezione – nella versione napoletana – dove sparisce la distinzione fra 'correzionale' e 'criminale', per cui si ha semplicemente: *Della giustizia criminale*<sup>636</sup>.

---

<sup>634</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>635</sup> CORTESE, *Nota ai Frammenti...*, cit., pp. 350-351.

<sup>636</sup> Pertanto, tutti gli articoli delle suddette partizioni del *Titre VIII* francese vengono semplicemente tradotti in italiano, per cui si ha un'esatta corrispondenza, nel senso che gli artt. 202-209 delle *Dispositions générales* diventano gli artt. 201-208 del testo napoletano. E similmente sanciscono: la distinzione del potere giudiziario dal legislativo e dall'esecutivo; la distinzione fra diversi ordini di tribunali; la gratuità della giustizia; l'inamovibilità dei giudici; l'inammissibilità di consanguinei nella stessa corte; la pubblicità delle sedute, il segreto delle deliberazioni, la pronuncia pubblica della sentenza; l'età minima per i giudici. A loro volta, gli artt. 210-221 (*De la justice civile*) diventano gli artt. 209-220 di *Della giustizia civile*, analogamente aventi ad oggetto: sia l'ammissione di arbitrati scelti dalle parti, l'esistenza dei giudici di pace in ogni circondario (*arrondissement*), le modalità della loro elezione, la durata biennale, le questioni di loro competenza; sia la futura costituzione di tribunali di commercio;

Infatti, – se in materia civile, sia nel testo francese che in quello napoletano, era previsto che i tribunali giudicassero in ultima istanza per gli appelli dagli arbitrati, dai giudici di pace e dai tribunali di commercio<sup>637</sup> – invece in materia penale, il testo francese si articolava in due distinte parti: *De la justice correctionnelle et criminelle*. Distinzione appunto non recepita invece nel testo napoletano, come risulta sin dal titolo – ripreso anch'esso dal *Plan 'condorcettiano-girondino'*<sup>638</sup> – *Della giustizia criminale*<sup>639</sup>. Per il resto, nella *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] è dunque previsto come nella costituzione francese che in ogni dipartimento vi fosse un tribunale criminale ed analogamente è indicata la procedura da seguire<sup>640</sup>.

Sul modello della C.F.1795, la costituzione napoletana prevede un *Tribunale di cassazione*, dedicandogli gli artt. 249-260, il cui

---

sia la presenza di tribunali civili in ogni dipartimento. La consistenza numerica di questi ultimi era prevista nella *Constitution française du 5 Fructidor An III* [C.F.1795] in almeno venti membri, mentre nella *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] almeno 15. In entrambi i testi questi membri dovevano essere eletti, come si è accennato [art. 41 francese = art. 37 napoletano] dalle assemblee elettorali, con l'aggiunta di un commissario e di un sostituto, nominati e destituibili dall'esecutivo [qui il termine *Directoire* è reso con *Arcontato*].

<sup>637</sup> Tuttavia, a differenza della C.F.1795 (per la quale, all'art. 219, l'appello contro le sentenze del tribunale civile si svolge in uno dei tribunali civili di uno dei tre dipartimenti più vicini), invece per l'art. 219 della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] l'appello è riferito ad altra sezione giudicante del medesimo tribunale.

<sup>638</sup> Si veda nel *Titre X. De l'administration de la justice, la Section III. De la justice criminelle*, in: *Plan de constitution...*, cit., p. 60.

<sup>639</sup> Qui nella *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], cioè, mentre corrispondono agli articoli del testo francese gli artt. 221-231 napoletani, risulta invece modificata la sequenza numerica dei successivi artt. 233-248 – a motivo appunto dell'abolizione della figura dei *Tribunaux correctionnels* (nel testo francese corrispondenti gli artt. 233-235) –, rimanendo per il resto pienamente corrispondente il loro contenuto. Pertanto, particolarmente risulta modificato (rispetto all'art. 240 francese) l'art. 241 napoletano, che considera appunto solo i tribunali criminali, la cui consistenza, competenza e modi di elezione sono comunque definiti secondo il testo francese (per cui gli artt. 244-253 diventano nel testo napoletano gli artt. 241-248).

<sup>640</sup> Secondo l'art. 241 della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] il tribunale 'criminale' era composto: sia da un presidente, un pubblico accusatore, quattro giudici, un cancelliere (tutti scelti per un biennio dalle assemblee elettorali); sia da un commissario del potere esecutivo. La causa doveva essere dibattuta pubblicamente [art. 247] e nel giudizio non si poteva negare agli accusati l'assistenza di un difensore (di loro scelta o nominato d'ufficio). Il giudizio si doveva svolgere davanti ad un giurì (che l'accusato poteva ricusare [art. 246]) nei termini da definire legislativamente) formato da almeno dodici membri [art. 246]. Il giurì avrebbe pronunciato la sentenza, che se assolutoria implicava l'impossibilità di nuove incriminazioni per l'imputato [art. 248].

contenuto<sup>641</sup> ripete senza variazioni sostanziali<sup>642</sup> gli artt. 254-264 francesi<sup>643</sup>. Infatti, si prevede un unico *Tribunale di cassazione* per tutta la repubblica, competente (per carenze di legittimità e non per il merito: art. 250) delle decisioni (ai sensi dell'art. 249 e relativi commi): sui decreti in ultimo grado dei tribunali ordinari; sulle richieste di trasferire da un tribunale ad altro le cause inficiate da legittima suspicione o da ragioni di "sicurezza pubblica"; sui regolamenti dell'attività dei giudici e sulla sospensione di un intero tribunale<sup>644</sup>.

Il *Tribunale di cassazione* dipende dal corpo legislativo (per l'art. 252 gli è fatto obbligo di inviare annualmente una sua deputazione al Senato ed al Consiglio per riferire sullo stato delle sentenze proferite e giustificarle) ed è controllato dall'esecutivo (per l'art. 257, presso questo tribunale "vi ha un commissario, nominato e deponibile dall'Arcontato")<sup>645</sup>.

Del pari, la C.N.1799 riprende [agli artt. 261-269] da quella francese [artt. 265-273] l'istituto di un'Alta corte di giustizia<sup>646</sup>, competente [art. 265 = 281] per giudicare delle accuse, convalidate ("ammesse", nel testo napoletano, "admits" in quello francese) dal corpo legislativo, sia contro i membri delle due assemblee che lo costituivano, sia contro lo stesso esecutivo<sup>647</sup>.

---

<sup>641</sup> Costituzione della Repubblica napoletana [C.N.1799], pp. 291-292.

<sup>642</sup> Relative semplicemente ai nomi del corpo legislativo e dell'esecutivo, vi si parla infatti: di *Senato* e di *Consiglio*, invece che di *Conseil des Cinq cents* e di *Conseil des Anciens*; e di *Arcontato* invece che di *Directoire*.

<sup>643</sup> *Constitution française du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], cit., pp. 106-107.

<sup>644</sup> Costituzione della Repubblica napoletana [C.N.1799], cit., p. 291.

<sup>645</sup> *Ibidem*, p. 292.

<sup>646</sup> La quale anticipa, almeno nominalmente, la *Suprema Corte di giustizia* [SCG] prevista dagli artt. 242 e 248-249 della costituzione napoletana del 1821, sulle cui competenze si dilungano i nove commi dell'art. 250. Un tribunale qui ripreso direttamente dalla costituzione di Cadice del 1812, che agli artt. 253 e 259-261 definiva l'esistenza e descriveva le funzioni del *Supremo Tribunal de Justicia* [STG]. Al riguardo, si veda: *Constitución política de la Monarquía española* [da qui in poi: C.SP.1812], in: Eduardo DE GUZMAN, *España, entre las dictaduras y la democracia, con el texto integro de las siete constituciones que han regido en España a partir de 1812*. Madrid, G. Del Toro, 1976 [da qui in poi: DE GUZMAN], p. 75. A differenza della *Constitution française du 5 Fructidor An III* [C.F.1795] e della Costituzione della Repubblica napoletana [C.N.1799], la costituzione spagnola non aveva uno specifico tribunale di cassazione e quindi il STG assommava in sé le funzioni di cassazione e quelle di alta corte per la messa in stato di accusa dei funzionari dello Stato (e non solo i membri del legislativo ed i ministri dell'esecutivo).

<sup>647</sup> L'Alta corte di giustizia si costituisce (attraverso la "proclamazione" del corpo legislativo si veda: Costituzione della Repubblica napoletana [C.N.1799], art. 263 = Costitu-

Quali sono, dunque, le spiegazioni che Pagano nel *Rapporto* fornisce su queste modificazioni introdotte nel potere giudiziario rispetto al modello francese del 1795? A tal riguardo, intanto Pagano osserva che si è ritenuto di dover modificare l'art. 219 della C.F.1795 perché obbligare per i ricorsi in appello a recarsi da un dipartimento all'altro era troppo dispendioso soprattutto per i più poveri, per cui si era deciso di suddividere il *Tribunale civile* in quattro sezioni e di destinarne una all'appello delle altre<sup>648</sup>.

Anche riguardo all'abolizione dei tribunali correzionali, come si è detto previsti dalla costituzione direttoriale, Pagano spiega che non è sembrato giusto mantenerli, perché anche per pene inferiori a due anni e per condanne non infamanti può meglio provvedere un tribunale ordinario (il *Tribunale civile*), specialmente considerando che per quello correzionale la costituzione francese non prevedeva l'impiego di giurati, ciò che si poteva prestare ad abusi<sup>649</sup>. Ed anche qui emerge il referente al *Plan 'condorcettiano-girondino'* che proprio sulle due figure dei "jurés" e dei "juges" incentrava sin dall'art. 1, della *Section première* del *Titre X*, l'organizzazione del sistema giudiziario<sup>650</sup>.

---

*tion française du 5 Fructidor An III*, art. 267) con cinque giudici del Tribunale di cassazione e di un numero imprecisato di "altri giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti" [C.N.1799, art. 262 = C.F.1795, art. 266].

<sup>648</sup> PAGANO, R, pp. 342-343.

<sup>649</sup> "[...] Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale che fulmini gli amici della libertà" (*Ib.*, p. 343).

<sup>650</sup> *Plan de constitution...*, cit. p. 58.



## Capitolo IX

Nel persistente silenzio sui 'diritti di associazione', nella costituzione napoletana si recepiscono i 'diritti individuali' sanciti dalla costituzione direttoriale a tutela della persona, dell'educazione e della libera espressione del proprio pensiero

Tuttavia, non meno delle suddette modifiche di Pagano, sembra anche molto significativa la recezione che invece nel testo napoletano (agli artt. 221-231) viene fatta degli artt. 222-232 francesi. D'altra parte, la vera matrice iniziale sia del complessivo impianto dell'organizzazione giudiziaria, sia in particolare di questo nucleo di garanzie a favore dell'individuo contro i possibili arbitrii del potere giudiziario va vista nella parte del sopra ricordato *Titre X* del *Plan* 'condorcettiano-girondino' e precisamente sia nella *Section IV. Des censeurs judiciaires*<sup>651</sup>, sia nella *Section VI. Des moyens de garantir la liberté civile*<sup>652</sup>.

Da questo antefatto del *Plan* discendono infatti queste garanzie intese nel *Progetto di costituzione della repubblica napoletana* ad integrare quanto annunziato negli artt. 2-9<sup>653</sup> dalla premessa *Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo, del cittadino, del Popolo e de' suoi Rappresentanti*. Nel *Progetto*, nel suddetto *Titolo VIII. Potere giudiziario*, nella parte intitolata *Della giustizia criminale*, negli artt. 221 e seguenti<sup>654</sup> prendono corpo quelle stesse garanzie che c'erano nel *Plan* 'condorcettiano-girondino'. In effetti, nel *Progetto* di Pagano si ripete che nessuno possa essere arrestato o detenuto se non: per decreto di accusa o di un ordine di cattura (art. 221). Ed a condizione che l'ordine di arresto sia formulato spiegando i motivi e le norme per cui è stato emanato e notificato all'arrestato (art. 222). Inoltre, si precisa che l'arrestato dovrà essere subito interrogato

---

<sup>651</sup> *Ibidem*, pp. 60-61.

<sup>652</sup> *Ibidem*, pp. 62-63.

<sup>653</sup> *Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo, del cittadino, del Popolo e de' suoi Rappresentanti*, in: *Progetto di costituzione della repubblica napoletana...*, in: BATTAGLINI, MP, pp. xvi-xvii.

<sup>654</sup> *Ibidem*, pp. 29-32.

(art. 223). E che, se non si accerteranno colpe, dovrà essere rilasciato immediatamente. Nel caso di sospetta colpevolezza verrà invece condotto entro tre giorni al luogo di detenzione (art. 224). Nei casi permessi dalla legge, il pagamento della cauzione comunque implica il rilascio temporaneo dell'imputato (art. 225).

Nel contempo, la detenzione dovrà sempre avvenire in luoghi stabiliti per legge (art. 226). Precise prescrizioni sono poi date per il personale carcerario. I custodi o carcerieri addetti alla detenzione non dovranno (art. 227) ricevere, o trattenere in arresto nessuno se non nella forme previste dai suddetti artt. 221-222. E solo in base ad un ordine di carcerazione, o decreto di condanna, nel cui caso si dovrà registrarne il nome dell'arrestato. Inoltre, quest'ultimo dovrà (art. 228) esser presentato dal carceriere all'incaricato della polizia nella casa di detenzione, se questi lo richieda. Per l'art. 229, si dovrà far visitare il detenuto da parenti o amici se c'è un ordine espresso dell'ufficiale civile, a meno che non vi sia un ordine di segregazione da parte del giudice, atto che del resto dovrà figurare sullo stesso registro del carcere.

A completamento delle suddette garanzie, gli artt. 230 e 231 prevedevano la responsabilità sia per chi avesse emesso un ordine di arresto non legalmente autorizzato, sia per chi avesse detenuto un arrestato in un luogo diverso da quello stabilito per legge. Infine: nella seconda parte dell'art. 230, si precisava che i carcerieri che avessero violato i suddetti artt. 227-229 fossero dichiarati colpevoli di detenzione arbitraria. Colpevolezza che nell'art. 231 veniva ricondotta ad un vero e proprio delitto, concetto peraltro qui definito alla stregua di un atto di rigore, detenzione o esecuzione, eccedente o eccessivo quelli previsti dalla legge.

Insomma, c'è qui il riflesso preciso appunto delle garanzie previste dall'art. 13 del sopra ricordato *Titre X* del *Plan 'condorcetiano-girondino'*, riassunte nell'art. 13<sup>655</sup>.

Ulteriori garanzie individuali erano contemplate in altri *Titoli*, particolarmente nel *Titolo X (Della educazione ed istruzione pubblica)*, che riprendeva, ampliandolo, il *Titre X (Instruction publique)* della *Constitution du 5 Fructidor An III*, del 1795. Con questa costituzione 'termidoriana-direttoriale' un punto di massima recezione dalla

---

<sup>655</sup> "Art. 13. Toute personne, autre que celles à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui expédiera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen; toute personne qui, dans le cas d'arrestation autorisé par la loi, conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et non légalement désigné; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire, et punis comme tels" (*Plan de constitution...*, cit., p. 63).

va visto nel *Titolo XV (Disposizioni generali)* del progetto di Pagano, dove precisamente nel complesso degli art. 396-420 si riprendeva puntualmente il *Titre XIV* francese (*Dispositions générales*, artt. 351-377)<sup>656</sup>. Nel testo napoletano, l'art. 398 ribadisce infatti il principio della libertà di esprimere i propri pensieri con la parola, la scrittura, la stampa, e dunque dice qualcosa di più degli artt. 4-5 del *Projet de déclaration* del *Plan* 'condorcettiano-girondino'<sup>657</sup>, riprendendo invece la proibizione fatta dalla costituzione 'termidoriana-direttoriale' (all'art. 353)<sup>658</sup> di qualsiasi censura preventiva. E d'altro canto, il medesimo articolo indica la responsabilità per scritti e pubblicazioni nei casi vietati dalla legge (del resto senza precisare di quali si tratti o descriverne il contenuto).

Al contrario, altre garanzie individuali del *Progetto* di Pagano sono riconducibili all'antefatto di quelle del testo 'condorcettiano-girondino', in particolare quelle che sia nel *Projet de déclaration* (artt. 1, 18 e 21)<sup>659</sup>, sia nel *Plan* (nel *Titre XII*, art. 6)<sup>660</sup> assicuravano il diritto di proprietà. Nel *Progetto* di Pagano, l'art. 402 riprendeva il testo del *Plan*, in particolare confermando l'invulnerabilità della proprietà e garantendo anche un indennizzo (come l'art. 21 del *Projet*) per quelle espropriate per pubblica necessità (ma vi si escludono naturalmente le proprietà feudali ed ecclesiastiche).

Altre garanzie individuali sono riconducibili allo stesso antefatto 'condorcettiano-girondino', in particolare all'art. 14 del *Titre X, Section VI. Des moyens de garantir la liberté civile*<sup>661</sup>, ripreso dall'art. 403 del *Progetto di costituzione della repubblica napoletana*, che stabilisce l'invulnerabilità del domicilio. Invulnerabilità assoluta, durante la notte, se non per incendio, inondazione, o comunque previo il richiamo da parte di coloro che vi abitano. Ma invulnerabilità relativa durante il giorno, specificandosi che le ispezioni domiciliari sono possibili se autorizzate per legge, con una precisa indicazione della persona e del motivo. Riprendendo, anche qui, quanto precisato dal *Plan* (al *Titre VIII. De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et du droit de pétition*, artt. 31.32)<sup>662</sup>, nel *Progetto* l'art. 399 garantisce il diritto di petizione individuale rivolto alle autorità costituite<sup>663</sup>.

<sup>656</sup> *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], cit., pp. 116-118.

<sup>657</sup> *Plan de constitution...*, cit., p. 36.

<sup>658</sup> *Constitution du 5 Fructidor An III*, cit., p. 116.

<sup>659</sup> *Plan de constitution...*, cit., p. 36.

<sup>660</sup> *Ibidem*, pp. 64-65.

<sup>661</sup> *Ibidem*, p. 63.

<sup>662</sup> *Ibidem*, p. 57.

<sup>663</sup> *Progetto di costituzione della repubblica napoletana...*, p. 52.



Nondimeno, va qui sottolineato un aspetto che la critica tende a porre sotto silenzio: l'inquietante correlazione fra questa capillare codificazione delle garanzie di libertà degli individui e, d'altro canto, la perentoria proibizione (contenuta in questo Titolo XV, corrispondente al XIV della *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795]) di qualsiasi garanzia politica ai corpi sociali diversi dalla categoria unica dell'*associazione politica*.

In realtà, – a fronte della sostanziale<sup>664</sup>, per quanto generica, *liberté d'association politique*, definita dalla *Déclaration* del 1789 (premissa poi alla costituzione del 1791), precisamente con gli art. 2<sup>665</sup> e 5<sup>666</sup> – una tale libertà risulta anzitutto assente dal *Plan* 'condorcetiano-girondino' (a motivo dei timori suscitati dalle *sociétés populaires* dei giacobini-montagnardi). Successivamente viene evocata solo dal punto di vista formale per tutti i cittadini dagli stessi Giacobini-montagnardi, in realtà riservata alle loro *sociétés populaires*, con l'art. 7<sup>667</sup> della *Déclaration* della del giugno 1793. Infine, per il persistente 'timore girondino' di queste *sociétés populaires*, perentoriamente esclusa dalla costituzione 'termidoriana-direttoriale', come si è accennato, nel *Titre XIV* di questa *Constitution du 5 Fructidor An III*, e precisamente con gli artt. 360<sup>668</sup>, 361<sup>669</sup>, 362<sup>670</sup> e 364<sup>671</sup>

---

<sup>664</sup> MARTUCCI, *Op. cit.*, p. 203.

<sup>665</sup> "Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression" (*Constitution française du 3 septembre 1791* [C.F.1791], in: DUGUIT-MONNIER, p. 2).

<sup>666</sup> "Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas" (*Ib.*, l. c.).

<sup>667</sup> "Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme" (*Acte constitutionnel du 24 Juin 1793...*, cit., p. 67).

<sup>668</sup> "Art. 360. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public" (*Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], p. 117).

<sup>669</sup> "Art. 361. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire" (*Ib.*, l. c.).

<sup>670</sup> "Art. 362. Aucune société particulière, s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires et d'assistant distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association" (*Ib.*, l. c.).

<sup>671</sup> "Art. 364. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives, si

Sotto questo profilo, in questi articoli come si vede prende corpo la paura di un ritorno rivoluzionario delle ancora non del tutto annientate società popolari violentemente attive al tempo di Robespierre.

Un riflesso di questi timori per le società popolari permane anche nella costituzione napoletana del 1799, non ultimo per la fortissima resistenza di massa incontrata dai Francesi al loro ingresso a Napoli, ma anche per la composizione medio-borghese del 'partito democratico' filofrancese. In questa totale assenza di garanzie alle associazioni e corporazioni, che di fatto sono proibite sin dalla nota legge Le Chapelier del 1791, dunque tali garanzie sono sempre individuali, anche riguardo alla tutela della proprietà e di indennizzo in caso di espropriazione (art. 402)<sup>672</sup>. Garanzie da cui sono ovviamente esclusi gli Ordini della nobiltà e del clero (che non hanno alcun ruolo di corpo sociale, né come singoli individui).

L'adozione napoletana del criterio della *Constitution du 5 Fructidor An III* del divieto per l'individuo di costituirsi in associazione politica risulta chiaramente ribadito dall'art. 407 (che traduce semplicemente l'art. 363 francese): "I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici che nell'assemblea primaria o comunale"<sup>673</sup>. Un divieto che altri articoli delle *Disposizioni generali* confermano con altrettanta perentorietà, nella recezione dei suddetti articoli della *Constitution du 5 Fructidor An III*. Infatti, riprendendo il suddetto art. 360 francese, nella costituzione napoletana l'art. 404 precisa che "non possono formarsi corporazioni, né associazioni contrarie all'ordine pubblico"<sup>674</sup>. Divieto che del resto va riconnesso alla prima parte dell'art. 399, per il quale "non vi è privilegio, né maestranza [di mestiere], né diritto di corporazione, né limitazione alla libertà di stampa, del commercio, all'esercizio dell'industria e delle arti di ogni specie"<sup>675</sup>.

Un divieto che va riconnesso a quello dell'art. 405: "Niuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare"<sup>676</sup>. Concetto,

---

*ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leur attribution. Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées" (Ib., l. c.).*

<sup>672</sup> Costituzione della Repubblica napoletana [C.N.1799], cit., p. 303.

<sup>673</sup> *Ibidem*, l. c. Testo che ripete punto per punto il sopra citato art. 363 della costituzione 'termidoriana-direttoriale'.

<sup>674</sup> Costituzione della Repubblica napoletana [C.N.1799], cit., p. 303.

<sup>675</sup> *Ibidem*, p. 302.

<sup>676</sup> *Ibidem*, p. 303.

quest'ultimo, volutamente contraddittorio con l'ambiguo contenuto dell'articolo seguente, il 406 (che ripete l'art. 362 francese): "Niuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può tener corrispondenza con un'altra, né affigliarsi a quella, né tenere delle sessioni pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione, né di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né far portare a'suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione"<sup>677</sup>.

A coronamento di questo criterio di interdizione dell'associazionismo, l'art. 408 riconferma (traducendo semplicemente l'art. 364 francese) che qualsiasi diritto politico di esprimere opinioni o richieste deve essere individuale. "Tutti i cittadini hanno la libertà d'indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Niuna associazione può presentarne delle collettive, eccetto le autorità costituite, e soltanto per oggetti propri delle loro attribuzioni"<sup>678</sup>. Come si vede la *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] in questo criterio recepisce puntualmente il dettato della costituzione direttoriale francese<sup>679</sup>.

A parziale correzione del suddetto criterio di interdizione della libertà di associazione, un simile delimitazione dei diritti entro l'ambito individuale, si riflette nel *Progetto* nell'attenzione rivolta alla formazione culturale e morale del cittadino. Del resto, anche solo nel confronto con il ben più smilzo *Titre X* (artt. 296-310) della *Constitution du 5 Fructidor An III*, intitolato *Instruction publique*, le modifiche previste dal *Progetto* di Pagano riguardo all'educazione sono di maggior momento. Nella *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], si distinguono, intanto, i diversi livelli di istruzione pubblica, che (per l'art. 292) deve sempre essere al tempo stesso "fisica, morale e intellettuale"<sup>680</sup>.

Riguardo poi a quella privata (art. 293), si precisa che dovrà essere impartita dai padri, i quali comunque (per l'art. 297) sono responsabili dell'educazione privata dei loro figli fino all'età di

---

<sup>677</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>678</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>679</sup> In realtà, dalla *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795] sono pari pari ripresi i tutti suddetti articoli, altro qui non facendo Pagano che tradurne alla lettera gli articoli seguenti: oltre al già ricordato art. 363 (tradotto nell'articolo 407 napoletano), l'art. 360 è tradotto nel 404, l'art. 355 nell'art. 399, l'art. 361 nell'art. 405, l'art. 362 nell'art. 406, infine l'art. 364 è tradotto nell'art. 408 napoletano.

<sup>680</sup> *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], p. 294.

sette anni<sup>681</sup>. Sin quando, cioè, iniziava ad otto anni la loro formazione pubblica (art. 294)<sup>682</sup>. In ogni comune (art. 295) vi dovevano essere luoghi pubblici (Ginnasi e Campi di Marte) “*destinati a vari esercizi ginnastici e guerrieri*”<sup>683</sup>.

Per l’articolo 296, le stesse municipalità dovevano scegliere, a scrutinio, gli istruttori ed i sovrintendenti (di età non inferiore ai cinquant’anni)<sup>684</sup>.

In coerenza con i requisiti richiesti per essere iscritti nel registro dei cittadini, per l’art. 298 “*i giovanetti maggiori di sette anni*” si dovevano attenere a “*tutte le pratiche morali che la legge stabilisce*”, e conoscere il *catechismo repubblicano* (da apprendere nei giorni festivi, recandosi nei luoghi stabiliti per legge)<sup>685</sup>. La connessione fra l’istruzione pubblica e gli ideali repubblicani è subito dopo riaffermata: sia all’art. 299 (dove esplicitamente si dichiara che vi sono “*de’ teatri repubblicani, in cui le rappresentazioni son dirette a promuovere lo spirito della libertà*”); sia all’art. 300, dove si aggiunge che “*vi sono ancora stabilite le feste nazionali, per eccitare la virtù repubblicana*”<sup>686</sup>.

In confronto alla *Constitution du 5 Fructidor An III*, il suddetto art. 300 modifica (inserendoci appunto il riferimento roussoviano-robepierriano alle ‘virtù repubblicane’) l’art. 301 francese (che invece recita semplicemente: “*Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois*”)<sup>687</sup>. Sono invece soltanto i restanti artt. 301-305 della costituzione napoletana che traducono semplicemente, senza cambiamenti sostanziali, gli artt. 296-300 del *Titre X (Instruction publique)* della *Constitution du 5 Fructidor An III*<sup>688</sup>.

---

<sup>681</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>682</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>683</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>684</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>685</sup> *Ibidem*, p. 295.

<sup>686</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>687</sup> *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], cit., pp. 110-111.

<sup>688</sup> Infatti, – nel ripetere che nella repubblica vi saranno delle scuole primarie, i cui istituti verranno alloggiati a spese dello Stato (art. 302), e nelle quali (art. 301) si apprenderanno, oltre a leggere ed a scrivere, anche gli elementi dell’aritmetica, – il documento napoletano sostituisce con la nozione di insegnamento del “*catechismo repubblicano*” quella di insegnamento degli elementi della morale della quale parla l’art. 296 francese. Inoltre, se anche l’art. 303 napoletano prevede l’istituzione di scuole superiori (come l’art. 297 francese), invece l’art. 304 (pur ripetendo che vi dovrà essere nella repubblica un “*istituto nazionale incaricato di raccogliere le nuove scoperte,*

Tuttavia, un simile richiamo alla 'virtù civica', formulato già nei *Saggi politici*<sup>689</sup>, sintomo di forti suggestioni roussoviane, presenta comunque una sua intima problematicità, i cui termini traspaiono dalle stesse parole del *Rapporto*. Parole tali, del resto, da rendere poi anch'esse sospette le modificazioni introdotte da Pagano agli occhi del *Direttorio* parigino e delle autorità francesi a Napoli, in quanto protagonisti della reazione termidoriana proprio contro gli esiti dispotici del perentorio richiamo alla 'virtù politica' da parte di Robespierre, come pure del riferimento al rigore morale delle istituzioni repubblicane da parte di Saint-Just.

Il *Direttorio* ed i suoi rappresentanti a Napoli tutto avrebbero voluto fuorché ritrovarsi di fronte ad una tanto energia riaffermazione della 'virtù' come fondamento del sistema istituzionale. *"Una vita soverchiamente voluttuosa, – afferma infatti Pagano – una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e scavano insensibilmente una voragine nella quale, presto o tardi, corre a precipitarsi la libertà"*<sup>690</sup>.

Nelle parole di Pagano (quale che sia poi l'utopicità di questo suo correttivo alla corruzione dei costumi) c'è non solo l'allusione alla corrotta classe di governo direttoriale, ma anche un giusto richiamo ai pericoli per la libertà politica. Qui indicati non soltanto nella tendenza ad assolutizzarsi dei singoli poteri istituzionali, ma ancor prima dalla naturale inclinazione degli uomini non eticamente motivati alla prepotenza ed alla sopraffazione. Pagano insiste sul fatto che le autorità costituite diventano tiranniche se sono impersonate da uomini potenti che hanno buon gioco ad

---

*e di perfezionare le arti e le scienze"*), a differenza dell'art. 298 francese prevede anche che tale istituto abbia il compito *"d'invigilare e dirigere tutte le scuole"* (*Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], p. 295). Infine gli artt. 305-306 in sostanza si limitano a tradurre gli artt. 299-300 francesi, nei quali si precisava, rispettivamente, che i suddetti organismi non avevano fra loro né rapporti di subordinazione, né correlazione amministrativa, e che ogni cittadino aveva il diritto di organizzarne di privati, come pure delle società per contribuire ai progressi delle scienze, lettere ed arti. In realtà l'art. 305 aggiunge il termine di educazione a quello francese di istruzione pubblica, e l'art. 306 (reiterando l'aggiunta del termine *"educazione"* a quello francese di *"istruzione"*) sente il bisogno di specificare che questi *"stabilimenti particolari"* dovranno essere *"conformi alle leggi della repubblica"* (*Ib.*, l. c.).

<sup>689</sup> PAGANO, *Saggi*, VI, 1, ora in: ID., *Saggi politici de' principii, progressi e decadenza della società*. Edizione seconda, corretta ed accresciuta (1791-92). A cura di Luigi Firpo e Laura Salvetti Firpo. Napoli, Vivarium, 1993, p. 238.

<sup>690</sup> *Ibidem*, p. 344.

afferinarsi solo quando il “veleno della corruzione [...] abbia infettato il corpo sociale, [...] paralizzato lo spirito repubblicano”<sup>691</sup>.

Pertanto la costituzione deve essere articolata in modo da “innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi, non meno che contro l'eccessivo potere de' funzionari”, e questo si ottiene unicamente attraverso l'educazione e le “istituzioni repubblicane”<sup>692</sup>.

Parole come queste certo dispiacquero ed inquietarono il Direttorio francese, e non soltanto Barras, non a caso chiamato ‘il re di Parigi’ per il lusso di cui si circondava (insediato nel *Palais de Luxembourg*, fastosa residenza voluta da Caterina de' Medici quando divenne regina di Francia).

Ma a Napoli, e più in generale in molti degli Stati italiani, generosi spiriti si riscaldavano ancora al fuoco di antiche virtù. Un fuoco non spento, ma che languiva ed andava rianimato. E certamente Cuoco fu tra quelli che presero molto sul serio il tentativo di riproporre queste ‘virtù’, impersonato da Pagano, Russo e tanti altri che dovevano poi dare la vita per questi ideali. Vite di illustri cittadini, sacrificate da chi, come l'Inghilterra, a parole e strumentalmente pretendeva di apportare agli Italiani una vera indipendenza ed una migliore libertà. Ma certo non sarebbe stata migliore la sorte che a loro voleva riservare l'Austria, come dimostrerà la successiva politica imperiale nei confronti dell'Italia e specialmente del Regno meridionale.

L'insistenza con cui in questo capitolo abbiamo ripetuto la rezezione delle garanzie individuali dal *Projet* di Condorcet e la persistenza, anche nel *Progetto* di Pagano, dell'assoluta mancanza di una coerente considerazione dei diritti di associazione, dimostra la distanza da quanto in materia sancito ad esempio dalla costituzione del Massachusetts, come fra l'altro risulta dall'art. III (che assicura l'esistenza di *bodies-politic* e *religious-societies*), e dall'art. XIX (che dichiara il diritto del popolo di radunarsi per discutere del ‘bene pubblico’). Del resto, la stessa idea di una corte costituzionale parrebbe ripresa da Sieyès più che dal costituzionalismo americano.

---

<sup>691</sup> *Ibidem*, p. 345.

<sup>692</sup> *Ibidem*, l. c.



## Capitolo X

### Le critiche di Vincenzo Cuoco sulle modificazioni proposte da Pagano alla costituzione direttoriale francese del 1795 per adattarla alla repubblica partenopea

Un'attenta e capillare analisi delle soluzioni apportate da Pagano nell'elaborare il testo della *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799] è svolta da Vincenzo Cuoco nei *Frammenti* (pubblicati in appendice al *Saggio storico*) delle lettere da lui scritte a Vincenzo Russo, a commento del *Progetto*, fattogli pervenire tramite quest'ultimo dalla stesso Pagano. Per coerenza con la linea tematica da noi qui seguita nell'espone le principali delle suddette modifiche al testo francese per renderlo più prossimo alle tradizioni civili napoletane, cominciamo a vedere quanto osserva Cuoco relativamente all'istituzione delle figure dell'*Eforato* e dei *Censori* introdotte appunto dal Pagano.

Nel *Frammento V*, viene giustamente indicata nell'*Eforato* la più rilevante innovazione rispetto al testo della *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], scorgendo in questo 'custode' (o 'guardia') della costituzione la consapevolezza di quanto lo strapotere dell'esecutivo avesse nel corso degli eventi fra il 1791 ed il 1795 (e fino ad allora, nel 1799) vanificato ogni nuova costituzione.

*"L'istituzione dell'Eforato è la parte più bella del progetto di Pagano. Questa parte, questo Senato conservatore della sovranità del popolo, manca assolutamente nella costituzione del 1795, e tu sai bene – osserva a Vincenzo Russo – quanto fu facile al Direttorio, specialmente nella fatale giornata del 18 fruttidoro [4 settembre 1797], distruggerla. Un magistrato che vegli alla guardia della costituzione, che senza avere veruno dei poteri osservi la condotta di tutti, è tanto più necessario nell'attuale stato di Europa, quanto più facili si sono rese le usurpazioni del potere esecutivo col sistema delle milizie permanenti, che rendono la piccola parte di una nazione più forte della grande [...]"*<sup>693</sup>.

---

<sup>693</sup> CUOCO, *Frammento V*, in: ID., *Saggio-1806*, pp. 405-406.



Nondimeno, nel *Frammento VI*, Cuoco valuta poi diffusamente gli aspetti problematici dell'altra figura introdotta dal Pagano, ossia la *Censura*, qui riconoscendovi infatti il referente ad un'idea di 'virtù' troppo assoluta, astratta rispetto alle concrete dimensioni della politica, e non ultimo rispetto al particolare costume di ogni nazione, come di ogni singolo individuo<sup>694</sup>. Appunto qui, Cuoco osserva che si commette sempre un errore idealizzando soverchiamente il passato, sopravvalutando cioè le 'virtù' di antichi popoli che non ci sono più. Popoli che proprio per la loro lontananza nel tempo ci appaiono molto più virtuosi di quanto fossero e del tutto esenti da vizi che invece avevano. Precisamente perché ci poniamo un modello di etica civile che non è forse mai esistito, noi oggi stentiamo a trovare quel genere di '*virtù civile*' che ci sarebbe invece necessaria ed urgentemente richiesta nella società in cui realmente viviamo<sup>695</sup>.

La vera *virtù civile* – dichiara Cuoco in un'eco di suggestioni del modello giusnaturalista anglo-sassone – non deve mai essere qualcosa di astratto, di idealizzato, ma basata sull'individuale natura del cittadino, e quindi in rapporto con lo specifico carattere nazionale e le condizioni di esistenza di un determinato tipo di società. Solo così la *virtù civile* può configurarsi come il mezzo per raggiungere la felicità. La quale non è poi altro che la soddisfazione delle nostre vitali necessità. Ossia il conseguimento di un equilibrio fra i nostri desideri, le nostre ambizioni, le nostre istanze migliori e – d'altra parte – le effettive, concrete possibilità di realizzarle nel corso della nostra esistenza e della nostra storia. Quindi inutili, o peggio, dannosi i richiami a 'virtù' che non siano connesse con il nostro tipo di società e con le esigenze di progresso e di perfezionamento di questo periodo della storia in cui viviamo<sup>696</sup>.

---

<sup>694</sup> BATTAGLINI, *MP*, p. 176.

<sup>695</sup> “[...] Per quale fatalità lo stesso entusiasmo della virtù, spinto troppo oltre, può riescir funesto all'umanità! Noi siamo illusi dagli esempi dei popoli che più non sono, e dei quali il tempo ha fatto obbliare i vizi e le debolezze: a traverso del velo dei secoli essi appaiono agli occhi nostri quai [sic] modelli di una virtù che non è più umana; e noi, per voler essere ottimi cittadini di Sparta e di Roma, cessiamo di essere buoni abitatori di Napoli e di Milano” (CUOCO, *Frammento VI*, in: ID., *Saggio-1806*, pp. 412-413).

<sup>696</sup> *Ibidem*, pp. 413-414. “In qual epoca noi ci troviamo? [...] Che spero tu predicandoci gli antichi precetti ed i costumi semplici che non sono i nostri? Invano [...] fulminerai il nostro lusso, i nostri capricci [...]; noi ti ammireremo, ma ti lasceremo solo. Ma se tu ci insegnerai la maniera di soddisfare i nostri bisogni, se farai crescere le nostre forze, c'ispirerai l'amore del lavoro, schiuderai i tesori che un suolo fertile chiude nel suo seno, ci esenterai dai vettigali che

Del tutto evidente è qui il fatto che Cuoco rimprovera al Pagano (malgrado il suo pur valido intendimento di adattare alla situazione napoletana la costituzione direttoriale) di avere in sostanza recepito ancora troppa parte di quel tipo di idee utopiche che compromisero già le promesse di progresso pur veicolate dalla Rivoluzione francese. E fra queste appunto una concezione astratta della *virtù antica*, alla fine solo immaginata, e comunque ormai distante, irreali, e quindi suscettibile di far da veicolo al fanatismo. Da qui, poi, la ferocia di quanti non riescono a realizzare nell'esperienza attuale queste utopie. Per cui anziché il prospettato progresso verso la ragione si ha un ritorno alla più spaventosa barbarie. In altre parole, – secondo Cuoco – riproporre oggi questa nozione di *virtù antica* vorrebbe dire ritornare al Terrore, oppure innescare nuove cause di corruzione e di insociale, individualistico settarismo<sup>697</sup>.

Tuttavia, il richiamo alla *virtù civile* non implica di per sé necessariamente alcuna riproposizione del rigore moralistico di Robespierre o di Saint-Just. D'altro canto, è indubbio che dal canto suo Pagano, sin dal 1768 (ben trent'anni prima) aveva già posto l'accento sull'esigenza di correttivi morali alle situazioni di degenerazione della società. Allora, Pagano si riferiva addirittura a Galeno<sup>698</sup>, per asserire che l'uomo politico può essere paragonato ad un medico, nel senso che quando la corruzione sociale è "giunta al massimo della gravità, si deve usare bisturi e cauterio"<sup>699</sup>. Fuori di metafora, nella società corrotta, sottolineava allora Pagano, bisogna prima di tutto "gettare il seme dei buoni costumi, bisogna dare

---

oggi paghiamo per le inutili bagatelle dello straniero, ci renderai grandi e felici: e, senza esser né Spartani, né Romani, potremo pure esser virtuosi al pari di loro, perché, al pari di loro, avremo le forze eguali ai desideri nostri" (Ib., p. 414).

<sup>697</sup> "Io non so quale sarebbe stato il corso di quelle idee troppo esaltate che talora si son rimescolate ed hanno interrotto e turbato il corso della rivoluzione francese [...]. Colla barbarie sarebbe ritornata la ferocia [...]. Tali opinioni caddero [...] ad onta della forza onde erano sostenute. Ma la loro natura è tale che, quando anche rimangano tra l'ombra delle scuole, quando anche non sieno accompagnate dalla forza e dal terrore, sono però sempre o cause o precursori della correzione dei costumi [...]. Temo che, invece della virtù, insegneremo il fanatismo, ed, invece di ordinar delle nazioni, fonderemo delle sette [...]" (Ib., pp. 416-417).

<sup>698</sup> Del quale cita l'edizione seguente: GALENO, *Methodi medendi, vel de moribus curandis libri XIII*, Lugduni, apud Guglielmum Provillium, 1546 (F.M. PAGANO, *Esame politico dell'intera legislazione romana* [Parte II, Cap. XI: *Riforma della legislazione e della educazione pubblica*], in: *Illuministi italiani. Tomo V. Riformatori napoletani*. A cura di Franco Venturi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1962, p. 834).

<sup>699</sup> *Ibidem*, p. 835.

*all'istruzione e alla educazione le migliori fundamenta, e mettere al governo magistrati onesti, senza dei quali anche le leggi migliori son da considerarsi morte, come scrive Platone, che preferisce i buoni magistrati alle buone leggi*"<sup>700</sup>.

In simili tratti, dunque, sin da allora Pagano sosteneva che, appunto per avere buoni magistrati, si dovesse istituire il più utile organismo di magistratura, *"quello che i greci chiamarono nomophilax, cioè il custode delle leggi"*<sup>701</sup>. Il compito di questa magistratura avrebbe poi dovuto esser quello di *"sovrintendere ai costumi, alle leggi e all'amministrazione della giustizia"*<sup>702</sup>. E cioè si sarebbe dovuto non soltanto vigilare affinché i costumi non si corrompessero, e quindi non venissero proposte leggi *"cattive o inutili"*, ma anche cautelarsi che le leggi giuste non venissero ignorate e che i processi si tenessero *"senza inganni e raggiri"*<sup>703</sup>. Sin da allora c'era dunque nel Pagano la convinzione che si dovesse razionalizzare il sistema normativo. *"Bisogna prima di tutto praticare larghi tagli nella farragine delle leggi, e stabilirne poche e generali, che abbraccino per sommi capi il diritto pubblico e privato"*<sup>704</sup>.

D'altronde, si può quindi osservare quanto l'istanza di una riforma in profondo dell'ordinamento e della politica fosse nel Pagano sentita ben prima (sin dal 1768) ed indipendentemente dall'affermarsi (ben venti anni dopo) dei rigori innovativi e del radicalismo normativo della Rivoluzione francese. Non a caso nel *Rapporto* il tema dell'educazione viene ripreso dal Pagano proprio alla fine della suddetta trattazione del *Collegio o Tribunale dei Censori*. Ma quanto qui ci preme sottolineare è che se Pagano nel 1799 comprende pienamente l'innegabile importanza riservata dai costituenti francesi all'istruzione pubblica, d'altra parte significativa è la sua affermazione che essi avevano però sbagliato nel considerare questa educazione prevalentemente sul piano intellettuale, anziché anzitutto su quello della morale civile.

Appunto per questo era sembrato opportuno a Pagano di introdurre alcune integrazioni al testo francese<sup>705</sup>. Se anche per lui l'educazione non contraddice ma è esigenza implicita al criterio

---

<sup>700</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>701</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>702</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>703</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>704</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>705</sup> "[...] Non è negletta l'istruzione nella costituzione francese: ma riguarda piuttosto la parte intellettuale che la morale" (PAGANO, R, p. 345).

dell'uguaglianza politica, d'altra parte egli comprende che questo non significa che si debba innalzare alle massime cariche dello Stato chi non ha le necessarie doti naturali, le quali comunque dovranno essere perfezionate al lume della morale civile e di opportune conoscenze, prima che questi nuovi talenti emergenti possano essere promossi "all'esercizio delle pubbliche funzioni"<sup>706</sup>.

In tali termini, per Pagano un eguagliamento subitaneo, *a-priori*, anteriormente a qualsivoglia verifica morale, cognitiva e capacitaria, sarebbe solo un innalzamento ipotetico, potenziale, e pertanto arbitrario e motivo di futuro dispotismo. Dunque, il vero eguagliamento politico, la concreta 'eguaglianza', richiede per concretizzarsi una piena corrispondenza con dei naturali talenti, e questi poi perfezionati dall'educazione<sup>707</sup>. In simili tratti Pagano sottolinea la necessità che si definissero nella costituzione i requisiti per essere un cittadino eleggibile alle pubbliche magistrature. "Per la qual cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità e l'educazione del cittadino eleggibile, affidandone a' censori l'ispezione e la cura"<sup>708</sup>.

Sotto questo profilo, non del tutto pertinenti sono perciò le critiche di Cuoco al richiamo alla *virtù civile* da parte di Pagano, che non si limita affatto ad evocare esempi antichi, ma formula apprezzabili propositi di rifondazione morale della politica.

Per il resto, significativo è invece il commento di Cuoco ad altre modificazioni introdotte dal Pagano. Ad esempio quelle relative al potere giudiziario. Nel *Frammento IV* infatti risulta il pieno apprezzamento di Cuoco sia dell'abolizione nel testo della C.N.1799 dei tribunali correzionali, sia della procedura di appello da un dipartimento all'altro<sup>709</sup>. A proposito del *Tribunale di cassazione* invece Cuoco ritiene che sarebbe stato meglio averne in ogni dipartimento anziché uno per tutta la repubblica<sup>710</sup>.

Ulteriori rlievi critici di Cuoco concernono le figure dei 'Commissari di governo'<sup>711</sup> e le funzioni degli 'Ufficiali di polizia'. In entrambe scorge infatti, proprio per l'assenza di una chiara definizione delle

---

<sup>706</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>707</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>708</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>709</sup> CUOCO, [Frammento IV. Potere giudiziario], in: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 399.

<sup>710</sup> *Ibidem*, p. 400.

<sup>711</sup> Secondo la *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], come precisato all'art. 238, i commissari di governo erano presenti in ogni tribunale e per quelli criminali anche presso il direttore del giuri di accusa (C.N.1799, p. 290).

procedure per assolvere al loro compito, un pericoloso strumento per assicurare “al potere esecutivo sul giudiziario un’influenza o inutile o dannosa”<sup>712</sup>. In particolare, nel riferimento all’art. 244 della C.N.1799, Cuoco pone l’accento proprio sull’assenza di un’esatta definizione della procedura per cui i poteri del *Commissario* (ossia di sovrintendere nel corso del processo alla regolarità formale, richiamando i giudici prima della sentenza al rispetto della legge)<sup>713</sup> si riducono a niente di più, o nulla di diverso, appunto da uno strumento dell’esecutivo per imporsi sul potere giurisdizionale.

Ancora in materia giudiziaria, Cuoco critica anche il conferimento, nelle cause criminali, del potere di dirigere le indagini di polizia al direttore del giurì d’accusa<sup>714</sup>. Una simile titolarità, così come è concepita, finisce per vanificare quella stessa cautela nel distinguere le funzioni dell’accusa da quelle del giudizio. Cautela del tutto formale è quindi quella che sembra alla base degli artt. 234 e 236<sup>715</sup> della C.N.1799, per i quali si riducono a qualcosa di indefinito le funzioni dell’accusa, che possono realmente sovrapporsi alle mansioni di polizia. Da ciò una pericolosa confusione

---

<sup>712</sup> CUOCO, [Frammento IV. Potere giudiziario], cit., p. 401.

<sup>713</sup> “Art. 244. Il commissario del potere esecutivo ha l’incarico di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima della sentenza per l’applicazione della legge; d’invigilare l’esecuzione delle sentenze pronunziate dal tribunale criminale” (C.N.1799, p. 291).

<sup>714</sup> L’argomentazione di Cuoco sembra infatti diretta contro il dettato dei seguenti articoli. Infatti, l’art. 239 precisa che “ogni direttore del giurì di accusa ha l’immediata sorveglianza di tutti gli ufficiali di polizia del suo circondario” (*Ib.*, p. 290). Ma soprattutto l’art. 240 è quello che rivela sia la sovrapposizione di funzioni di sorveglianza dell’ordine pubblico, di indagine sui reati, alle funzioni meramente giudiziarie; sia indubbie invadenze dell’esecutivo sul giurisdizionale. “Il direttore del giurì di accusa, [ – ] come ufficiale di polizia, sopra le denunce che di ufficio o per ordine dell’Arcontato gli fa l’accusatore pubblico [ – ], procede: 1. per i delitti contro la libertà e la sicurezza individuali, de’ cittadini; 2. per quelli commessi contro il diritto delle genti; 3. per quelli di resistenza ai decreti od agli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite; 4. per quelli di turbolenze mosse, o di turbolenze commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione delle sussistenze ed altri oggetti di commercio” (*Ib.*, pp. 290-291). Infine, l’art. 243 è inteso a chiarire le funzioni del pubblico accusatore, incaricato: sia di perseguire i crimini considerati tali dal primo giurì; sia di trasmettere agli ufficiali di polizia le denunce che vengono ad essi indirizzate; sia di controllare la condotta di questi stessi ufficiali e di agire ai termini di legge contro di essi in caso di atti di negligenza o fatti più gravi (*Ib.*, p. 291).

<sup>715</sup> L’art. 234 precisa infatti: “Un primo giurì dichiara se l’accusa deve essere ammessa o rigettata. Il fatto viene dichiarato da un secondo giurì: e la pena dalla legge determinata è applicata da tribunali criminali” (*Ib.*, p. 290). Il 236 reitera soltanto la distinzione dei due giurì.

fra funzioni diverse, la sovrapposizioni di funzioni di ordine pubblico, di indagine, di istruttoria. Confusione che potrebbe inficiare la trasparenza sia delle motivazioni dell'accusa che della sentenza (dando l'impressione che colui che indaga e cerca le prove della colpevolezza sia il medesimo che le considera valide per l'accusa e la condanna)<sup>716</sup>.

D'altronde, questi aspetti critici non sembrarono a Cuoco inficiare il fatto che non meno di quella francese la stessa costituzione napoletana resti nel complesso un valido strumento di rilevanti garanzie. Convinzione che andrebbe comunque raffrontata al fatto oggettivo che queste furono poi ampiamente ignorate nella sostanziale prassi dispotica posta in essere da quella come da ogni altra rivoluzione.

Ma un altro importante rilievo critico di Cuoco alla modifica del documento si appunta con grande penetrazione analitica dove egli tratta delle amministrazioni provinciali e comunali, sia nel *Saggio* (nei capitoli XXX-XXXI e XXXIV) che nel *Frammento II*.

Con evidenti echi del Machiavelli<sup>717</sup>, Cuoco qui sottolinea come, nel dare nuove istituzioni ad un popolo che un tempo fu una nazione, non si deve prescindere dai residui della sua antica condizione<sup>718</sup>. Appunto al recupero di questo insieme di idee e di residui di tradizioni avrebbero dovuto mirare le modifiche apportate da Pagano per essere davvero coerenti al proposito di ricostituire sulle antiche basi un ordine politico nella Repubblica partenopea<sup>719</sup>. In altri termini, qui Cuoco reitera il convincimento

---

<sup>716</sup> “[...] La polizia sarà unita o separata dall'amministrazione della giustizia? Tu rammenterai – Cuoco dice a Vincenzo Russo – che nella Cisalpina [nel Gran Consiglio del 26 novembre 1797] fu discussa una tale quistione” e senza giungere ad una conclusione univoca (CUOCO, *Frammento IV*, cit., p. 401).

<sup>717</sup> A proposito dell'inopportunità di comprimere i costumi del popolo, Cortese (Nota, a: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 362) indica nelle *Lezioni di economia civile* del Genovesi l'antefatto di questi riferimenti al Machiavelli dei *Discorsi* (l. I, c. I). Ma anche riguardo all'opportunità di adeguare le riforme da attuare al carattere peculiare della nazione lo stesso Cortese (*Ib.*, l. c.) richiama ad altro luogo di tale opera (*Discorsi* (l. III, c. I).

<sup>718</sup> “Non vi è nazione, quanto si voglia corrotta e misera, la quale non abbia de' costumi che convien conservare; non vi è governo, quanto si voglia dispotico, il quale non abbia molte parti convenienti ad un governo libero” (CUOCO, *Frammento I*, in: ID., *Saggio-1806*, p. 362).

<sup>719</sup> “Questi avanzi di costumi e governo di altri tempi, che in ogni nazione s'incontrano, sono preziosi per un legislatore saggio, e debbono formar la base dei suoi ordini nuovi [...]. Un popolo il quale cangiasse la sua costituzione per solo amor di novità non potrebbe far altro di meglio che darsi una costituzione all'anno. Ma per buona sorte un tal popolo non esiste che nella fantasia di qualche filosofo” (*Ib.*, p. 363).

che il popolo napoletano non avesse bisogno di un ordine radicalmente nuovo, di un modello di repubblica e di libertà per giunta straniero. Quel che gli sarebbe stato necessario sarebbe stato che una nazione amica (come appunto la Francia) ora gli fornisse davvero l'occasione di riaffermare sulle sue antiche basi quella sovranità di cui secoli di dispotismo l'avevano privato. In questi antichi fondamenti – secondo Cuoco – va ritrovata, onde svilupparla in forme nuove, alla luce delle nuove istanze sociali, la sostanza originaria di quello spirito di libertà che oggi si ricerca nell'autonomia amministrativa e nella rappresentanza politica, malamente mutuandolo da altri modelli<sup>720</sup>.

Il quesito che qui Cuoco si pone – come rilevavo in altra occasione<sup>721</sup> – è relativo proprio al significato della nozione di 'sovranità popolare'. Il quesito, cioè, se si debba ridurla, come hanno fatto i Francesi, a nozione astratta (e pertanto strumento di una legittimazione solo formale del repubblicano potere oligarchico), oppure si debba ritrovarla nella tradizione nazionale, nel municipalismo, facendone ancora la base del nuovo sistema istituzionale.

Nel *Frammento II* (intitolato: *La sovranità del popolo*) viene dedicato ampio spazio alla descrizione del funzionamento di questo sistema municipale. C'è qui indubbiamente una lunga ed a tratti prolissa trattazione, che però si rivela come uno dei principali cardini di tutta la riconsiderazione da parte di Cuoco del *Progetto* elaborato da Pagano. Una riconsiderazione che alla fine risulta focalizzata più sui limiti che sulla sua validità di questo lato dell'adattamento della *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795]. D'altro canto, se l'argomentazione qui riprende il tema delle tradizioni municipali napoletane in un senso che può risultare a tratti nostalgico, passatista (ed in certa misura, a sua volta, un'idealizzazione della realtà di quelle 'virtù antiche'), non va neppure trascurato che vi si anticipano quelle che saranno le stesse linee di riforma amministrativa del *Decennio francese* a Napoli<sup>722</sup>.

---

<sup>720</sup> "Noi abbiamo nella nostra nazione la migliore base di un governo repubblicano: base antica, nota e cara al popolo; ed elevando sulla medesima l'edifizio della sovranità del popolo, forse sarebbe organizzata meglio che altrove" (*Ib.*, p. 364).

<sup>721</sup> PASTORI, *Influssi classici e referenti al costituzionalismo anglosassone nel 'Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799' di Vincenzo Cuoco*, in: *Annali di Storia moderna e contemporanea*, VI, 2000, pp. 101 e ss.

<sup>722</sup> E del resto, proprio nel corso della prima restaurazione borbonica a Napoli, nel 1804-06, alla riforma delle amministrazioni locali si dedica Giuseppe Zurlo, che aderendo poi al regime dei Napoleonidi si rivelerà un antagonista del Cuoco anche sotto

In effetti in questo *Frammento II*, nella rivendicazione dell'antico municipalismo, proprio nell'idea di una rappresentanza delle diverse comunità, dei diversi gruppi ed interessi, contrapposta a quella che si delinea nella costituzione franco-napoletana, prende forma un modello sociale che Cuoco descrive in termini non molto distanti dal tipo di rappresentanza parlamentare che in Inghilterra si esprime attraverso i Comuni. *"Organizzate in tal modo le municipalità, e determinati i diritti de' cittadini, convien fargli agire. La mia prima legge costituzionale sarebbe, che qualunque popolazione della Repubblica, riunita in solenne parlamento, possa prendere su i suoi bisogni particolari quelle determinazioni che crederà le migliori"*<sup>723</sup>.

In questo rinnovarsi dei suoi caratteri tradizionali, la rappresentanza locale, municipale, è riconosciuta come una genuina espressione della *'sovranità del popolo'*. Nozione altrimenti suscettibile – secondo Cuoco – di abusi interpretativi ed adattamenti strumentali per la demagogia. Non c'è vera sovranità popolare se il popolo non contribuisce concretamente all'elaborazione delle leggi ed all'esecutivo, attraverso la partecipazione al potere legislativo ed all'elezione dei governanti.

*"L'esercizio della sovranità ha due parti: la legislazione e l'elezione"*<sup>724</sup>. Tuttavia, – sottolinea Cuoco – l'accresciuta dimensione dello Stato rende impossibile la democrazia diretta, ed in un sistema di rappresentanza indiretta si finisce spesso per correre il rischio di non avere alcuna vera sovranità popolare. *"[...] 'Un popolo*

---

questo profilo (oltre a quello del progetto della riforma dell'istruzione pubblica). In quanto Zurlo non avrà la stessa fiducia del suo conterraneo verso i corpi municipali, preferendo riorganizzare quelli provinciali (Pasquale VILLANI, *Introduzione a: CUOCO, Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*. Bari, Laterza, 1976 [da qui in poi: CUOCO, *Saggio*, 1976], pp. xxiv-xxv).

<sup>723</sup> CUOCO, *Frammento II [Sovranità del popolo]*, in: ID., *Saggio-1806*, p. 370.

<sup>724</sup> *Ibidem*, p. 364. Si vedano le seguenti conclusioni del Filangieri sulla correlazione fra sovranità e volontà popolare, individuata (quale carattere pregnante della democrazia) nella scelta elettorale dei rappresentanti. *"Nelle democrazie le leggi debbono lasciare al popolo l'elezione de' suoi magistrati e de' suoi ministri"* (Gaetano FILANGIERI, *La scienza della legislazione* [da qui in poi: FILANGIERI] – Benjamin CONSTANT, *Comento...* [si tratta della traduzione del *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri*, del 1822-24, prodotta nell'edizione di Milano, Borroni e Scotti, del 1855-56 [d'ora in avanti, *Comento...*]. A cura di Vittorio Frosini. Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1984, I, p. 95 [libro I, cap. XIII]). Una posizione che si conferma di lì a poco, nell'indicazione della prima delle tre leggi fondamentali che Filangieri considera specifiche della democrazia: appunto la libertà di scegliere coloro ai quali deve essere affidata l'autorità (*Ib.*, p. 96).



*che ha dei rappresentanti cessa di essere rappresentato', dice Rousseau, e Rousseau ha ragione*"<sup>725</sup>.

Ora, dal momento che uno Stato di grandi dimensioni non può essere una democrazia pura, cioè una democrazia in cui tutti i cittadini partecipino direttamente alle decisioni, proprio per questo ci vogliono anzitutto dei rappresentanti liberamente eletti dall'universalità dei cittadini stessi, e quindi in qualche misura resi pur responsabili verso le popolazioni che rappresentano<sup>726</sup>.

Lo spirito pubblico nasce e si sviluppa nella vissuta comunità di fini, intessuta nella compartecipazione, nel coinvolgimento delle volontà individuali nella 'volontà generale'. Il contrario succede invece adesso, – sottolinea Cuoco – con lo Stato che pretende di occuparsi direttamente di tutto quanto riguarda la più piccola comunità, e non riesce a risolvere nulla<sup>727</sup>. Si tratterebbe pertanto di ristabilire un sistema basato su di una quanto più possibile diretta partecipazione di tutte le popolazioni. Non, però, un sistema federale (di cui il passato girondino ha dimostrato tutta la problematicità, sfociando nell'anarchia)<sup>728</sup>. Quel che ci vorrebbe è appunto un vero sistema municipale<sup>729</sup>, nel quale il perseguimento di interessi

---

<sup>725</sup> CUOCO, *Frammento II*, cit., p. 364. Qui il riferimento è al *Du contract social*, l. III, c. 15. Anche qui si veda il forte influsso che Rousseau aveva esercitato sul Filangieri. "[...] *Da quel che si è detto si può facilmente dedurre che una perfetta democrazia non può aver luogo che in un piccolissimo stato. Se la repubblica s'ingrandisce, ... [ e ] diventa una nazione, allora o bisogna interamente mutare la costituzione, o bisogna ricorrere alla rappresentanza*" (FILANGIERI, p. 74, [l. I, c. X]).

<sup>726</sup> "[...] *Poiché dunque è necessario far uso di rappresentanti, facciamo che essi rappresentino il popolo, e che la loro volontà sia quanto più si possa legata alla volontà popolare; rendiamoli responsabili dei loro voti; facciamo sì che il popolo possa chiederne conto, [...] mettiamoli almeno nella necessità di consultare il popolo*" (CUOCO, *Frammento II*, cit., pp. 364-365).

<sup>727</sup> "[...] *Da che si è posto un freno alle municipalità, si è raffreddato lo spirito pubblico: il governo ha preso cura di tutto, ma [...], volendo tutto far da solo, o non ha fatto nulla, o ha fatto tutto male*" (*Ib.*, p. 373).

<sup>728</sup> "[...] *Tu dunque vorresti una repubblica federativa? No. So gl'inconvenienti che seco porta la federazione; ma, siccome dall'altra parte essa ci dà infiniti vantaggi, così amerei trovar il modo di evitar quelli senza perder questi. Vorrei conservare al più che fosse possibile l'attività individuale. Allora la repubblica sarà quale esser deve [ : ] lo sviluppo di tutta l'attività nazionale verso il massimo bene della nazione, il quale altro non è che la somma dei beni privati. Se tu restringi tutto al governo [...] tutto sarà malversazione [ ... ], tutto sarà languore nella nazione*" (*Ib.*, pp. 374-375).

<sup>729</sup> Qui si palesa un referente alla costituzione britannica, probabilmente in un'eco della lettura di Lolme relativamente a questi temi, laddove questi poneva in evidenza il nesso fra rappresentanza degli interessi locali e quelli collettivi, grazie alla camera dei Comuni, che nel corso delle vicende storiche si era resa protagonista di un diretto confronto con il potere sovrano, discutendo ogni richiesta di nuovi contributi finan-

generali, nazionali, lasciasse spazio al reperimento locale delle risorse e delle modalità per soddisfarle.

*“Non [...] resta a far altro se non che imporre la somma dei tributi e farne la ripartizione sopra ciascuna popolazione, lasciando in loro balia la scelta del modo di soddisfarla; così la volontà generale della nazione determinerà l'imposizione, la particolare determinerà il modo: questa non potrebbe far bene il primo, quella non potrebbe far bene il secondo”*<sup>730</sup>.

Invece, – e non solo sotto il profilo dell'esigenza che l'imposizione fiscale debba essere concordata con gli interessati – nel *Progetto* di Pagano si recepisce l'ottica accentratrice della costituzione francese, ed addirittura il preciso dettato contro ogni mandato imperativo per i singoli deputati. C'è qui, dunque, la negazione di qualunque obbligazione verso i propri committenti ed elettori. *“Ciascun rappresentante, dice Pagano, rappresenta non già il dipartimento che lo elegge, ma tutta la nazione”*<sup>731</sup>. Con questo criterio, per quanto rivoluzionario, alla fine si sostituisce l'arbitrarietà di un monarca assoluto con quella di un'assemblea priva di vera rappresentatività politica della 'volontà generale' dell'intera nazione<sup>732</sup>.

---

ziari. In tal modo, i rappresentanti del popolo si sono acquisiti il diritto di tutelare il diritto di proprietà di tutti i cittadini (J.L. de LOLME, *Constitution d'Angleterre, ou état du Gouvernement Anglais, comparé avec la forme républicaine, et avec les autres monarchies de l'Europe* [Tome premier-second]. A Genève, chez Barde, Manget & Compagnie, 1790 [d'ora in poi: LOLME], to. II, pp. 99-100).

<sup>730</sup> CUOCO, *Frammento II*, cit., p. 376. Anche qui, Lolme aveva definito analogamente la questione osservando che questi *“représentans du peuple ont appliqué ce droit de taxation à un usage”* molto più nobile di quello della semplice conservazione della proprietà (LOLME, p. 100). Infatti, con il tempo, hanno felicemente convertito questo diritto *“en un moyen, régulier et constitutionnel, d'influer sur les motions du pouvoir”* (Ib., l. c.). Grazie a questo diritto, hanno ottenuto per tutti il vantaggio di essere continuamente chiamati *“à concourir”* nelle misure prese dal re e di vederlo dare la più grande attenzione alle loro *“requêtes, et remplir scrupuleusement les engagement qu'il contracte avec eux”* (Ib., l. c.).

<sup>731</sup> CUOCO, *Frammento II*, cit., p. 365. Lolme aveva appunto sottolineato l'importanza dei comuni, che all'inizio di ogni legislatura nominano *“quatre grands comités”* (LOLME, II, p. 101, in n.). Il primo concerne gli affari religiosi, il secondo quello delle richieste e dei ricorsi verso il sovrano, il terzo delle Corti di giustizia, infine uno per il commercio (Ib., l. c.). Non si dimentichi, inoltre, che i Comuni strapparono al re la facoltà di imprigionare a suo arbitrio i sudditi. *“L'autorité judiciaire [...] dont le pouvoir exécutif s'étoit emparé imperceptiblement, tant pour la personne que pour la propriété de l'individu, fut abrogée”* (Ib., p. 102). E lo stesso potere sovrano venne ricondotto *“à son vrai office constitutionnel”*, cioè a mantenere e proteggere con la forza *“l'exécution des loix”* (Ib., l. c.).

<sup>732</sup> Qui, in Lolme si era invece palesata una costante del tutto opposta all'apprezzamento che Pagano (sulla linea di Filangieri e della scuola napoletana) manifesta per l'esempio delle antiche repubbliche. Il Ginevrino precisa che *“les différentes révolu-*

“[...] La nazione napoletana non avrà ragione se poi si lagnerà che la sovranità sia stata trasferita da Ferdinando in un’assemblea di duecento persone? Essa al certo non l’avrà riacquistata”<sup>733</sup>.

Se si vuole, – precisa ancora Cuoco – persino i giacobini davano maggior spazio alla volontà popolare, con il suffragio universale, con l’importanza data alle assemblee primarie, anche se poi questo era motivo di continue turbolenze ed instabilità. E del resto, “la costituzione di Robespierre non era la costituzione né della saviezza, né della pace”<sup>734</sup>. Comunque, non vi è certo bisogno di una democrazia giacobina per avere una vera rappresentanza. La nazione napoletana ha un suo modello, ha “i suoi comizi, e son quei parlamenti che hanno tutte le nostre popolazioni: avanzi di antica sovranità, che la nostra nazione ha sempre difesi contro le usurpazioni dei baroni e del fisco”<sup>735</sup>.

In realtà, ancora residualmente alla fine dell’antico regime ai parlamenti comunali spettava una certa autonomia, in quel che riguardava sia l’elezione degli amministratori, sia la definizione del bilancio e dell’ammontare delle imposte delle *università* (cioè delle stesse comunità locali) come delle maggiori città. Non a torto quindi Cuoco sostiene che ancora al suo tempo queste rappresentanze locali avessero una loro vitalità. “É per me un diletto ritrovarmi in taluno di questi parlamenti, e vedervi un popolo intero riunito discutervi i suoi interessi, difendervi i suoi diritti, sceglier le persone cui debba affidar le sue cose”<sup>736</sup>.

Secondo Cuoco, quanti oggi vogliono davvero ridare al popolo napoletano questa antica libertà (di rappresentare direttamente le proprie istanze al potere, di decidere autonomamente le misure per sopperire ai propri bisogni e stabilire da sé le tassazioni necessarie) non dovrebbero far altro che palesare le loro intenzioni per ottenere consenso. “Un nuovo ordine di cose viene a restituire i vostri diritti; – dovrebbero dire i repubblicani – ciascuna popolazione potrà da oggi in avanti provvedere ai suoi interessi [...]. Da ora in avanti non vi

---

tions”, le innumerevoli “grandes convulsions” delle repubbliche greche e romane, nelle quali veniva coinvolto il popolo, in realtà “n’aboutissoient toujours qu’à augmenter le pouvoir du petit nombre” (Ib., pp. 68-78). Invece, nella storia inglese, “les révolutions y ont toujours eu de résultats dont tous les ordres du peuple ont réellement et indifféremment profité” (Ib., p. 79).

<sup>733</sup> CUOCO, Frammento II, cit., p. 376.

<sup>734</sup> Ibidem, p. 366.

<sup>735</sup> Ibidem, l. c.

<sup>736</sup> Ibidem, l. c.

saranno né baroni né fisco: i vostri interessi saran regolati e decisi da voi stessi”<sup>737</sup>.

Ma questo è esattamente il contrario di quanto prospettano invece quanti sostengono l’adozione a Napoli dei principi costituzionali direttoriali. “Colla costituzione francese del 1795 tutto si è rovesciato. I municipi non sono eletti dal popolo e rendono conto delle loro operazioni al governo, cioè a colui che più facilmente può e che spesso vuole essere ingannato”<sup>738</sup>. In tal modo, non si trae alcun insegnamento utile dagli stessi eventi francesi<sup>739</sup>.

Una simile situazione è stata del tutto comprensibile nella Francia rivoluzionaria, perché già nell’antico regime monarchico non c’erano più delle vere tradizioni municipali. Lì, dunque, si è potuta imporre un’autorità momentanea. Lì, è naturale che gli eletti non abbiano alcun nesso con le comunità. Nella Francia rivoluzionaria la rappresentanza non viene definita dalle assemblee primarie, dalle autorità municipali. Lì, con l’attuale sistema elettorale di doppio grado, i comuni possono solo nominare degli elettori su cui non hanno alcun potere di mandato e che dunque si considerano del tutto liberi di approfittare del loro potere momentaneo.

A Napoli si tratterebbe solo di rinnovare in forme nuove la sostanza politica delle antiche istituzioni nazionali. Ossia di ripetere una tradizione rappresentativa al tempo stesso pre-assolutista e post-giacobina. E comunque, ora, ormai diversa dal radicalismo centralistico delle oligarchie rivoluzionarie che hanno fatto un uso strumentale della sovranità popolare.

*“Ciascuna popolazione dunque, convocata in parlamento (questo nome mi piace più di quello di assemblea: [...] è antico, è nazionale, è nobile; il popolo l’intende e l’usa; quante ragioni per conservarlo!), eleggerà i suoi municipi. Essi avranno il potere esecutivo delle popolazioni; saranno i principali agenti del governo, e dovranno render conto [...] al governo ed alla popolazione. La loro carica durerà un anno. Tu vedi bene*

---

<sup>737</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>738</sup> *Ibidem*, p. 367.

<sup>739</sup> *“Che orribile caos è mai quell’assemblea elettorale! Qual campo all’intrigo ed all’oppressione non offre un collegio di persone le quali non hanno che una momentanea autorità, il di cui uso è tanto difficile a distinguersi dall’abuso! Non essendo il collegio elettorale né il popolo, né il governo, sarà facilmente oppresso da questo senza esser mai difeso da quello [...]. Non abbiám veduto [...] le assemblee elettorali di Francia corrotte e violentate? Il governo tempestateva contro gli elettori; questi si dovevano del governo; il popolo, che dovea essere il giudice, ondeggiava tra il governo e gli elettori”* (*Ib.*, l. c.).

– Cuoco osserva a Vincenzo Russo – *che fino a questo punto altro non farei che rinnovare al popolo le antiche sue leggi*<sup>740</sup>.

D'altro canto, – precisa in conclusione il Molisano – non è che la costituzione francese ignori del tutto le autonomie locali. Ma in realtà (anche se può sembrare vero il contrario) si ha solo un loro riconoscimento formale, in quanto le singole comunità sono concepite il più possibile prive di una sostanziale autonomia. Da questo punto di vista, il *Progetto* di Pagano riprende la voluta confusione che nella costituzione direttoriale si è operata fra rappresentanza municipale e rappresentanza cantonale. Anche nella modifica della costituzione per Napoli le assemblee primarie non si riuniscono più su base comunale, ma in unioni di più comuni, appunto i cantoni. Ed in questi ultimi non vi è traccia delle istanze e del mandato dal basso e dalla periferia, cioè delle comunità municipali.

Dunque, indipendentemente dalle località si procede ad eleggere i rappresentanti dell'assemblea nazionale, i quali a maggior ragione non avranno alcun mandato imperativo da parte di queste comunità. *“La costituzione francese confonde municipalità con cantone*<sup>741</sup>, *cosicché ogni cantone potrà avere più popolazioni, ma non avrà mai più una municipalità*<sup>742</sup>.

---

<sup>740</sup> *Ibidem*, p. 368. “[...] *Distinguo due parlamenti [ma qui Cuoco non ricorda l'assemblea nazionale, a cui si riferisce più avanti], uno municipale per ogni popolazione di un cantone; l'altro cantonale, per tutte le diverse popolazioni che compongono un cantone medesimo [...]. Ma le unioni cantonali non debbono occuparsi di altro che delle elezioni che la legge loro commette [...]*” (ID., *Saggio-1806*, pp. 281-282).

<sup>741</sup> Si vedano infatti gli artt. 17-43 dei *Tit. III-IV della Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], cit., pp. 83-86.

<sup>742</sup> CUOCO, *Frammento II*, cit., p. 381.

## **Parte IV**

La prima restaurazione borbonica a Napoli  
(1799-1806)



## Capitolo XI

### La repressione agli inizi della prima restaurazione borbonica a Napoli nel 1799-1800

Il contesto in cui si staglia la complessa vicenda del Regno nel 1799 va anzitutto collocato sullo sfondo della politica internazionale dell'anno precedente. Il trattato con l'Austria del 19 maggio 1798, la vittoria di Nelson ad Aboukir (1 agosto), l'alleanza con la Russia (29 novembre) e con l'Inghilterra (1 dicembre), e soprattutto i maneggi del governo britannico spingono Ferdinando IV allo sconsiderato attacco alla Repubblica romana. Dopo che la pronta reazione francese ha respinto le armate borboniche, investita Napoli da Championnet, instaurata la repubblica partenopea, nel gennaio 1799, inizia da sud la controffensiva guidata dal cardinale Ruffo, che in pochi mesi riconquista tutta la parte continentale del Regno<sup>743</sup>.

Studi recenti hanno smontato pezzo per pezzo il quadro negativo che la storiografia ha sinora codificato della persona e dell'azione del cardinale Fabrizio Ruffo dei duchi di Baranello. A lungo in effetti la figura del Cardinale 'sanfedista' è rimasta l'archetipo del fanatismo religioso, responsabile del furore barbarico verso ogni forma di progresso e di libertà, dell'odio inoculato in masse di popolo culturalmente arretrate, contadini e sottoproletariato urbano della capitale (i *lazzari*). Valga per tutte l'immagine che del "*furente*" e "*pio prelato*" tracciava Francesco Lomonaco (1772-1810), nel suo *Rapporto* presentato al cittadino Carnot, ministro della guerra<sup>744</sup>. Rievocati gli ultimi istanti della Repubblica ed

---

<sup>743</sup> C. DE NICOLA, *Diario napoletano...* Vol. I (1798-1800), Milano, Giordano, 1963, pp. 25-229.

<sup>744</sup> Francesco LOMONACO, *Rapporto fatto al cittadino Carnot, ministro della Guerra*, in: *ID., Opere*, VI, Lugano, Tip. di G. Ruggia, 1835.



il 'tradimento' del generale francese Joseph Méjan, ritenuto corresponsabile di una capitolazione senza onore, per aver consegnato i giacobini napoletani agli inglesi al momento della resa di Castel Sant'Elmo<sup>745</sup>, Lomonaco non senza enfasi retorica scriveva quanto segue.

"[...] Allorché i venti del regalismo soffiando alle gole di Napoli minacciavano il naufragio del vascello Repubblicano, [...] il sacrilego cardinal Ruffo, accerchiato dalle orde selvegge delle tirannia, e colle fiaccole accese della Religione, dopo di aver portato il ferro e' l fuoco, la devastazione e l'eccidio ne' dipartimenti a nome di un Dio di pace, dopo di avere innalzate innumerevoli ecatombi nelle Calabrie, nella Puglia e nella Campania, dopo di aver commesse scelleraggini, che sono sconosciute anche da' Cannibali, nei luoghi i quali percorse, dopo di averli convertiti in vasti cimiterj, [...] questo boia inviato dal Paradiso affrontò nelle pianure del ponte della Maddalena i patrioti [...]"<sup>746</sup>.

Con rapide e corrusche pennellate Lomonaco descrive soprattutto l'inarrestabile avanzata dei *Santafede* e l'inanità degli sforzi dei generali repubblicani, schiacciati dall'azione repressiva del Ruffo, posto da Ferdinando IV a capo di una 'masnada di galeotti', raccolti in Sicilia e poi fatti sbarcare nelle Calabrie per dar inizio alla riconquista del Regno. In questo, insiste Lomonaco, il Cardinale si giova di luogotenenti che sono poco meno che delinquenti, i quali comunque agiscono con metodi polizieschi o sanguinari (Pronio, Sciarpa, fra' Diavolo)<sup>747</sup>. Niente quindi può contro queste masse fanatiche e feroci "un pugno di patrioti sotto il comando di *Schipani*", un 'eroico comandante' che ebbe l'incarico di "andare a combattere le coorti del nuovo *Pietro l'Eremita*"<sup>748</sup>.

---

<sup>745</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 288-290. Ma si veda la nota di Cortese, che dimostra l'effettiva indegnità del generale francese (*Ib.*, pp. 289-290).

<sup>746</sup> LOMONACO, *Op. cit.*, pp. 71-72.

<sup>747</sup> *Ibidem*, l. c. Giuseppe Gabriele Antonio Pronio (1760-1804), forse carcerato per più anni nell'antico regime, poi nella generale anarchia del 1799, si mise a capo di una banda e divenne 'generale', a capo delle masse di insorti abruzzesi, che dettero del filo da torcere alle truppe repubblicane. 'Sciarpa' è il nomignolo di Gerardo Curcio, il quale, già ufficiale subalterno delle milizie del tribunale di Salerno, divenne, per calcolo, uno dei maggiori e più funesti contro-rivoluzionari. Venne elevato da Ferdinando IV al rango di barone, nel 1800, e da Giuseppe Bonaparte nominato tenente colonnello e comandante di una compagnia franca, formata di ex-componenti della sua banda. Fra' Diavolo era invece il soprannome di Michele Pezza, che dominava Terra di lavoro assieme a Gaetano Mammone.

<sup>748</sup> LOMONACO, *Op. cit.*, p. 147.

Un altro quadro con cui sin dall'inizio dell'insorgenza antifrancese la figura del Ruffo assurge a simbolo della ferocia repressiva posta in essere dal tirannico Ferdinando IV, si poteva leggere nel proclama del repubblicano Domenico Pelusi, *Ai cittadini rappresentanti del Governo Provvisorio* sulla situazione della Calabria, in data 25 febbraio 1799.

*“Qualche rumore, [...] in un angolo della Calabria ulteriore si è fatto sentire per opra de’ Satelliti e infami intriganti de’ tiranni fuggiti”,* – nella fattispecie il Cardinale Ruffo, l'ex-presidente Winspeare<sup>749</sup> ed l'ex-giudice Fiore<sup>750</sup> – i quali *“col manto della religione e della santa fede, atterrando i sacrosanti alberi della libertà e sostituendo in di loro vece il vessillo della Croce, per approfondire dovunque denaro e monizioni, e predicando che l’uccidere un repubblicano non sia peccato, vanno seducendo la gente cieca ed ignorante a secondare le di loro mire e i pravi disegni della ex-regina [...]”*<sup>751</sup>.

Del resto, almeno su questo punto concorda lo stesso Cuoco, nella ricostruzione dei primi momenti dell'insorgenza<sup>752</sup>. *“A Ruffo si unirono il preside della provincia, Winspeare e l’uditore Fiore. L’impunità, il saccheggio, le promesse facili, il fanatismo superstizioso, tutto concorse ad accrescergli seguaci”*<sup>753</sup>. Né, d’altro canto, potevano mancare le condanne ufficiali da parte del regime repubblicano sull’azione contro-rivoluzionaria del Ruffo. Persino il ministro degli Interni, Conforti, si spinse ad ottenere (quantunque a prezzo di pesanti minacce) da parte dell’arcivescovo di Napoli, cardinale Capece Zurlo, la scomunica come scismatico del Ruffo, formulata addirittura sulla base di una pretesa auto-proclamazione a successore del pontefice (il quale, del resto, era ormai prigioniero dei francesi)<sup>754</sup>.

---

<sup>749</sup> Antonio Winspeare, generale dell'esercito borbonico, preside della provincia di Catanzaro.

<sup>750</sup> Angelo Di Fiore fece poi parte della prima Giunta di Stato creata dal Ruffo il 15 giugno.

<sup>751</sup> Foglio volante, riprodotto in: BATTAGLINI. 1799, III, pp. 1861-1862 [doc. 1113].

<sup>752</sup> “[...] Dalla Sicilia, ove era [il Ruffo] fuggito seguendo la Corte, era ritornato quasiché solo nella Calabria; ma le terre nelle quali si era fermato erano appunto le terre di sua famiglia: quivi il suo nome gli diede qualche seguace: a questi si aggiunsero tutti quelli che si trovavano condannati nelle isole della Sicilia [...] ai quali fu promessa l’impunità” (CUOCO, *Saggio*-1806, p. 266).

<sup>753</sup> *Ibidem*, pp. 266-267.

<sup>754</sup> Sul *Monitore* del 27 aprile viene riportata (in un rapporto intitolato: *La Commissione esecutiva al popolo napoletano, in data del 24 precedente*) la ‘notizia’ nei termini seguenti: *“È un pezzo che il Cardinal Mostro, ognun intende il Cardinal Ruffo, creatosi di propria*

Nel *Proclama della scomunica del cardinal Ruffo, nominatosi anti-papa*, emanata dall'arcivescovo di Napoli (in data 5 aprile 1799), Capece Zurlo sottoscriveva nei termini seguenti l'anatema repubblicano, sia pure formulato con una qualche cauta parziale intonazione dubitativa. "È pervenuta a nostre orecchie l'orribile voce, comunicata anche dal Governo, che il Cardinal Ruffo abbia assunto nelle Calabrie il nome di Romano Pontefice, e che coll'abuso di questa Sacra Autorità si affretti a sedurre que' popoli, incitandogli a delitti di ogni genere e alla più sanguinosa strage"<sup>755</sup>.

Maggiore veemenza, comunque, nelle parole con cui descrive la personalità del Cardinale uno dei democratizzatori in azione nel regime repubblicano, Antonio Bruner (o Brunner), in un opuscolo datato Napoli, 9 aprile 1799, inteso ad esortare alla dovuta attenzione le popolazioni più esposte all'insorgenza. "Abitanti delle campagne e qual follia v'ingombra mai la mente? Qual tetra e spessa caligine vi offusca gli occhi? È egli possibile che siate ancora le vittime della vostra, perdonatemi la franchezza repubblicana, stucchevole ignoranza, de' sordi, tortuosi giri e raggiri degl'iniqui realisti, e soprattutto del pantalone ex-purpureo"<sup>756</sup> Ruffo, di cui l'ex-cardinalizia berretta è veramente tinta di sangue umano, non già di sangue dell'agnello pascale"<sup>757</sup>. [...]

---

autorità Papa, si fa chiamar Urbano IX. Il nostro buon Arcivescovo con pia e cristiana pastorale fulminò subito contro lui l'anatema" (*Il Monitore Napoletano*. 1799. A cura di Mario Battaglini. Napoli, Guida, 1974 [da qui in poi: MN], p. 466). Ma già De Nicola aveva riportato sin dal 4 aprile la notizia che il Ruffo avesse assunto il titolo di pontefice e destituito lo Zurlo, nominando al suo posto Enrico Capece Minutolo (BATTAGLINI, *Nota 10*, in: MN, p. 466). La notizia di questa che sarebbe stata un'auto-proclamazione scismatica è smentita dalla stessa Maria Carolina, che scrive in tal senso al Ruffo, il 23 aprile 1799, confutando la pastorale dello Zurlo del 5 aprile precedente, definendola la "seconda bricconissima scempia pastorale dell'arcivescovo stupido nostro" (*Ib.*, p. 467). Peraltro sembra che questa pastorale sia effettivamente stata estorta allo Zurlo, con pesanti minacce, dal Conforti (*Ib.*, p. 466).

<sup>755</sup> Si vedano: *Proclami e sanzioni della Repubblica napoletana, pubblicati per ordine del Governo Provvisorio, ed ora ristampati sull'edizione ufficiale, fatta per cura di Carlo Colletta; aggiuntovi il Progetto di costituzione di Mario Pagano, e parecchi atti e documenti inediti e rari, relativi all'opera memoranda del 1799*. Napoli, dalla Stamperia dell'Iride, 1863 [da qui in poi: C. COLLETTA, 1799], p. 106.

<sup>756</sup> Giustamente Battaglini avverte che qui c'è il riferimento alla scomunica che il cardinale Capece Zurlo, arcivescovo di Napoli, inflisse a Ruffo (BATTAGLINI. 1799, III, p. 1877).

<sup>757</sup> In nota, Brunner spiega al riguardo: "Quando il Santissimo dava il Cappello Cardinalizio pronunziava le seguenti parole: *Accipe galerum rubrum intinctum in sanguine agni*" (A. BRUNNER, *Pensieri politico-filantropici agli abitanti delle campagne della Repubblica Napoletana*. Napoli, 9 aprile 1799, in: BATTAGLINI. 1799, III, p. 1873 [doc. 1117bis]).

*Gran Dio! Padre de' veri lumi! L'esempio di Napoli, centrale di questa Repubblica, non vi scuote egli forse? [...]*<sup>758</sup>.

Nel prosieguo del suo discorso, rivolgendosi di nuovo alle popolazioni, reiterando il monito a non farsi ingenuamente trascinare dai Santafede, Brunner allude ancora pesantemente al Cardinale ed a Winspeare, descrivendoli come codardi pronti a fuggire davanti alle armate repubblicane, trascinandosi il frutto delle requisizioni fatte a popolazioni lasciate poi alla loro sorte<sup>759</sup>. E qui Brunner conclude con enfasi retorica che ormai i ministri della Chiesa si comportano come se fossero quelli dell'anti-Cristo<sup>760</sup>.

Va precisato che qui la versione che lo stesso Cuoco fornisce degli avvenimenti conferma la suddetta approssimazione, sin dal raffronto fra armate repubblicane e masse di Santafede. Ricordato come a reprimere le insorgenze venisse inviato Giuseppe Schipani, subito fermato e sconfitto nelle Calabrie il 14 aprile<sup>761</sup>, Cuoco descrive la veemenza dell'attacco con cui le armate sanfediste investirono le Puglie inducendo il Governo Provvisorio napoletano ad inviare maggiori contingenti in quelle regioni per reprimere le insorgenze. Partito il 18 maggio il generale Pasquale Matera<sup>762</sup>, il quale però non riuscì ad andar oltre Benevento, dovendo quindi rientrare il 29 a Napoli<sup>763</sup>, intervenne allora il generale Francesco Federici (che era stato comandante di uno dei quattro reggimenti di cavalleria borbonici che si erano distinti in Lombardia). Ma malgrado la sua abilità ed il suo valore, anche lui venne bloccato dai Sanfedisti ad Ariano e si dovette ritirare<sup>764</sup>. Uguale sorte ebbe il generale Agamennone Spanò, di Reggio Calabria, già ufficiale

---

<sup>758</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>759</sup> “[...] Vi lasciano ne' guai [...] fra le fucilate de' repubblicani e della giustizia, negli odj intestini, [...] e fuggendo si ridon di voi a piene gote: l'ottimo finanziere, per i suoi scrigni però e per quei delle sue concubine solamente, l'infame Ruffo, per esempio, il cui nome è già vergato nella storia vostra col sangue di tanti innocenti, sebbene un cardine della chiesa debba aborrire totalmente l'anglo-catanzarese Winspear [...], saranno assai destri, voi ben lo vedrete, per non lasciarsi prendere, a meno che voi stessi non ne facciate una giusta marcante vendetta [...]” (*ib.*, p. 1875).

<sup>760</sup> “Oh Dio immortale e dove siam noi mai! Oh tempi perversi! Oh costumi corrotti. Oh ministri d'un Dio di Pace, che mai di più fareste se ministri foste di Satanasso, di Belzebub” (*ib.*, l. c.).

<sup>761</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 208-210.

<sup>762</sup> Siracusano, esule per ragioni politiche, divenuto ufficiale francese, quindi giustiziato il 10 ottobre 1799.

<sup>763</sup> CORTESE, *Nota*, a: CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 278-279.

<sup>764</sup> Sarà anch'egli giustiziato il 23 ottobre (*ib.*, l. c.).

superiore dell'esercito borbonico, partito in aiuto di Federici, ma il 28 maggio caduto in un'imboscata<sup>765</sup>.

Allora si decise di mandare contro gli insorti tutto l'esercito, affidandolo al generale francese Manthoné, del quale però partì solo l'avanguardia, condotta da Antonio Belpulsi (di Campobasso, ottimo matematico, già militante nell'esercito francese, della cui sorte dopo la sconfitta non si sa più niente), comunque anche lui messo in rotta dai Sanfedisti<sup>766</sup>.

È questa la dimensione del successo dell'armata del cardinale Ruffo, che si avvanza ormai verso Portici, tagliando la strada alla colonna di Schipani, che non si può ritirare verso Napoli, rimanendo bloccato fra Torre del Greco e Torre Annunziata. In seguito Schipani è sconfitto dai contingenti di truppe russe (il 14 luglio)<sup>767</sup>. Dopo la battaglia del ponte della Maddalena, il 13 luglio, l'armata dei Santafede investe Napoli, dove ancora resistono i repubblicani (a Castel Nuovo, a Castel dell'Uovo, a Castel sant'Elmo). A fine mese avviene la capitolazione. Da parte borbonica la sottoscrivono sia il cardinale Ruffo ed il generale Antonio Micheroux, sia i comandanti delle truppe alleate (russe, turche ed inglesi); da parte francese, appunto Méjan<sup>768</sup>.

Durante l'assedio dei castelli, *"il popolo napoletano, unito agl'insorgenti, commise delle barbarie che fan fremere: incrudelì financo contro le donne, alzò nelle pubbliche piazze dei roghi, ove si cuocevano le membra degl'infelici, parte gittati vivi e parte moribondi. Tutte queste scelleraggini – afferma Cuoco – furono eseguite sotto gli occhi di Ruffo e alla presenza degl'Inglesi"*<sup>769</sup>.

Tale immagine negativa del Ruffo viene ovviamente ripresa anche dal Lomonaco. *"Prima della caduta di codeste tre piazze", le bande sanfediste, ancora timorose, "con mano tremante" compirono "l'universale spoglio e carnaggio umano"; ma dopo non ebbero più timore e presero d'assalto la città, mettendola a "saccomanno", senza rispettare "nulla e nessuno"*<sup>770</sup>. Analoga la sorte di tutte le altre popolazioni del Regno. E mentre questo accadeva, *"Ruffo suggeriva, approvava simili orrori e destinava mediante le sue benedizioni un luogo nell'Olimpo agli autori de' mali"*<sup>771</sup>.

---

<sup>765</sup> Giustiziato il 19 luglio (*Ib.*, l. c.)

<sup>766</sup> *Ibidem*, p. 279.

<sup>767</sup> *Ibidem*, p. 291. Finirà anche lui sul patibolo, il 19 luglio (*Ib.*, p. 282).

<sup>768</sup> CUOCO, *Saggio-1806*, p. 285.

<sup>769</sup> *Ibidem*, p. 283.

<sup>770</sup> LOMONACO, *Op. cit.*, pp. 90-91.

<sup>771</sup> *Ibidem*, p. 91.

Ma qual è stata in realtà la sua personalità e l'azione contro-rivoluzionaria dispiegata con tanta abilità militare fra gennaio-giugno 1799? Sino dall'edizione curata da Nino Cortese, nel 1926, del *Saggio del Cuoco*, tutt'altro è il quadro complessivo in cui la figura del Cardinale si staglia. A cominciare dalla confutazione che delle suddette accuse risulta, come più avanti vedremo, attraverso un documento dello stesso Ruffo, nella lettera che scrisse ad Acton il 21 giugno, ormai a conclusione della riconquista del Regno. A sostegno dell'innocenza del Ruffo, Cortese riporta i suoi stessi ordini ai soldati di astenersi dai saccheggi, ed appunto le sue lettere ad Acton<sup>772</sup>. In tal senso, solo adesso le documentazioni pubblicate da Battaglini tolgono al riguardo ogni residuo dubbio.

Si vedano anzitutto gli ordini all'inizio impartiti a Ruffo dallo stesso Ferdinando. *"Incarico pertanto Vostra Eminenza di portarsi sollecitamente nelle Calabrie, che – unitamente alla Basilicata, alle provincie di Lecce, Bari, Salerno – saranno l'oggetto delle di Lei massime ed energiche premure"*<sup>773</sup>. Sui mezzi da impiegare, il Sovrano fa esplicito riferimento all'opportunità di far leva sull'*"attaccamento alla religione"*, sul desiderio comune *"di salvare le proprietà, la vita e l'onore delle famiglie"*, come pure sulla promessa di *"ricompense per chi si distinguesse"*<sup>774</sup>. Inoltre, il Sovrano precisa che ogni altro mezzo che *"crederà di poter impiegare, va adoprato senza limite, ugualmente che i gastighi più severi"*<sup>775</sup>.

Dunque un conferimento di pieni poteri e carta bianca per qualsiasi decisione. *"[...] L'autorizzo, come Commissario Generale nelle prime provincie ove manifesterà la sua commessione, e con la qualità di Vicario Generale di quel Regno [la parte continentale, occupata dai francesi]"*<sup>776</sup>.

Con la concessione dell'*alterego*, il Re accorda al Cardinale la facoltà di rimuovere, in suo nome, qualsiasi funzionario o impiegato *"in qualunque grado politico"*, come pure di *"sospendere ogni ufficiale militare, allontanarlo o farlo arrestare"*, e di sostituirlo inte-

---

<sup>772</sup> CORTESE, *Nota*, a: CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 266-267.

<sup>773</sup> [FEDINANDO IV DI BORBONE, re di Napoli e di Sicilia], *Diploma rilasciato [...] al Cardinal Ruffo per la sua impresa*. Palermo, 25 gennaio 1799, in: Domenico SACCHINELLI, *Memorie storiche sulla vita del Cardinale Fabrizio Ruffo*, Napoli, Cattaneo, 1836, p. 82 (ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1401 [doc. 933]).

<sup>774</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>775</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>776</sup> *Ibidem*, p. 1402.

rinalmente con qualsiasi persona di sua scelta<sup>777</sup>. Ma soprattutto preme al sovrano che Ruffo riorganizzi prontamente un corpo militare, qualunque sia la sua composizione (“*di soldati fuggiaschi o disertori, che in patria riacquistassero il coraggio [...]; oppure sia di quei buoni e ben pensanti abitanti che le sacre ragioni [...] di valida difesa, come l'onore nazionale, posson indurre a prendere efficacemente le armi*”)<sup>778</sup>. Nel contempo il Sovrano garantisce gli armamenti necessari e la più ampia disponibilità delle risorse economiche, che verranno erogate dalla Corte, senza cioè “*peso alcuno a que' popoli ed Università*”<sup>779</sup>. Concessa la più totale autonomia nel reprimere e giustiziare immediatamente qualunque ribelle, è assicurata al Cardinale la pronta collaborazione sia dei funzionari locali che del clero delle province.

D'altro canto, in questa pienezza di poteri Ruffo scorge una qualche ambigua la genericità. Chiede infatti al Sovrano chiarimenti sulla facoltà di impiegare una specifica politica nei territori da liberare. In tal senso, ammesso che certo il richiamo alla religione ed il rispetto delle popolazioni per il loro sovrano possono molto influire nell'insorgenza, Ruffo afferma esplicitamente che comunque “*è indispensabile la cassa militare*”, per evitare che i soldati gravino sulla gente per trovare i mezzi necessari quotidianamente. Chiede, inoltre, se i pieni poteri conferitigli riguardino anche la gerarchia militare<sup>780</sup>. D'altro canto, Ruffo sottolinea anche altri aspetti che ritiene importanti per realizzare la sua impresa. Anzitutto, considerando quanto sarebbe importante che lo stesso Re si mettesse a capo delle truppe, come già avvenne con Carlo III nella conquista del Regno contro gli Austriaci, il Cardinale avanza – non senza una malcelata punta di sarcasmo – la richiesta a Ferdinando di autorizzarlo a diffondere fra i sudditi delle province da liberare se non altro la speranza che quando il movimento di

---

<sup>777</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>778</sup> *Ibidem*, p. 1403.

<sup>779</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>780</sup> “*Spera il Cardinale non siasi giammai dubitato della di lui fedeltà [...] nel real servizio, ed ardisce perciò di dimandare le facoltà le più estese sopra ogni ceto di persone ed anche sopra i capi militari*” (F. RUFFO [di Baranello], *Chiarimenti e aiuti richiesti [...] per l'adempimento della sua missione*. Palermo, s.d., in: B. CROCE, *La riconquista del Regno di Napoli nel 1799. Lettere del cardinal Ruffo, del Re, della Regina e del ministro Acton*, Bari, Laterza, 1943, p. 1; ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1405 [doc. 934]).

insorgenza avesse preso consistenza lui stesso sarebbe venuto ad assumere il comando<sup>781</sup>.

Un'altra importante richiesta è di apporre alle divise e bandiere militari i simboli religiosi. *"Dimanda [lui, Ruffo, al Re] ancora la permissione di mescolare nelle divise, nelle coccarde e nelle bandiere qualche segno religioso, come sarebbe il vessillo della Santa Croce, l'immagine della Vergine, la cifra di Gesù e Maria, ed insomma fare in modo che conosca il popolo che si difende la religione onde maggiormente si animi e si preservi dalle dannose opinioni che corrono"*<sup>782</sup>. Sembra questa la codificazione dell'atto costitutivo del movimento dei *Santa Fede* e del *Viva Maria*.

Dopo aver chiesto, con l'usuale riferimento alla giurisdizione sovrana sui vescovi, che questi siano invitati a prestare all'impresa ogni sostegno, e dichiaratosi incompetente in materia amministrativa, Ruffo domanda a Ferdinando che gli sia dato anche un funzionario esperto in questo ramo<sup>783</sup>. Ma particolarmente importante per valutare quanto poi accadrà con la capitolazione dei forti di Napoli, va anche ricordato che il Cardinale vuole che gli venga data la facoltà sia *"di eleggere una Giunta per l'amministrazione della giustizia, così criminale come civile, per ottenere il sollecito disbrigo nelle cose che riguardano il disimpegno della sua missione"*, sia di presiederla, *"dispensandosi dal voto nelle cause di morte o di pene gravemente affittive"*, sia di sospenderne quei funzionari che si renda necessario<sup>784</sup>.

Infine, come era prassi nei rapporti fra la Santa sede e le legazioni, Ruffo richiede un'ampia autonomia per le sue funzioni di Vicario generale. E qui significativo il referente è ad un contesto di rapporti non strettamente giurisdizionalista-regalista, come era imposto dalla monarchia agli ecclesiastici del Regno, nel senso della totale indipendenza da 'altri' poteri – la Curia romana –, ed invece della completa dipendenza da quelli del sovrano, assoluti. Infatti, il Cardinale si dispone qui in un contesto dichiaratamente ecclesiastico-curialista, argomentando la sua posizione sulla base

---

<sup>781</sup> *"Sarebbe bene che i [...] sudditi provinciali fossero persuasi che allorquando si fosse formato un corpo sufficientemente di truppe, Sua Maestà [...] verrebbe a prenderne il comando; e prega il Cardinale che gli sia permesso di fare almeno nascere tale speranza in quelle provincie, se non si crede opportuno il viaggio dell'istessa Maestà Sovrana per quelle parti"* (Ib., p. 1406).

<sup>782</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>783</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>784</sup> *Ibidem*, l. c.



di un'oggettiva autonomia funzionale. Una preoccupazione, questa del Cardinale, tutt'altro che eccessiva, ed anzi destinata a trovare conferma nelle successive vicende, quando l'accettazione della capitolazione dei repubblicani da parte di Ruffo viene disconosciuta dal comando britannico, e dallo stesso Ferdinando.

Ha pertanto un suo significato che sin da qui, dall'inizio della sua impresa, il Ruffo chieda esplicitamente non solo che ogni ordine regio venga preventivamente a lui comunicato (e da lui stesso passato poi ai competenti organi locali dell'esecutivo), ma anche che gli sia comunicata in prima istanza ogni richiesta dei dipartimenti rivolta al sovrano<sup>785</sup>.

In stretta coerenza con questa sua impostazione dei modi e degli strumenti per la riconquista del Regno, legittimata anzitutto dall'urgenza di difesa della religione e del costume tradizionale, Ruffo rivolge da Palmi, all'inizio di febbraio, un Proclama ai Calabresi. Vi si legge che *"un'orda di cospiratori settari"*, continuando l'azione sovvertitrice della monarchia e della Chiesa iniziata in Francia dalla Rivoluzione, dopo avere messo a soqquadro l'Italia ed imprigionato il pontefice Pio VI, invade il Regno *"per involarci (se fosse possibile) il dono più prezioso del Cielo, la nostra Santa religione, per distruggere la Divina Morale del Vangelo, per depredare le nostre sostanze, per insidiare la pudicizia delle vostre donne [...]"*<sup>786</sup>.

E poi l'esortazione ad insorgere è rivolta ai Calabresi nei termini di una rivendicazione dei diritti violati della religione, del re e della patria. È l'atto ufficiale della pubblica proclamazione del moto dei *Santafede*.

*"Dunque riunitevi sotto lo stendardo della santa Croce e del nostro amato sovrano [...]. Il vessillo della Santa Croce ci assicura una completa vittoria [...]"*<sup>787</sup>. A questo proclama fanno seguito altri documenti da cui si evincono i medesimi criteri applicati da Ruffo nella sua azione. Dopo aver inviato al sovrano il 1 aprile una sua lettera sui provvedimenti di clemenza da prendere verso i repubblicani sconfitti, il 17 seguente il Cardinale diffonde (prima di aver avuto

---

<sup>785</sup> *"Sembra indispensabile che tutti gli ordini i quali emanano dal Trono, siccome tutto ciò che occorre ad ogni caso di dipartimento riferire e richiedere al Sovrano, passi per le mani del Cardinale, secondo praticavasi nelle legazioni pontificie, e senza inconveniente; in caso diverso vi sarebbe perpetua altercazione fra il capo [il Cardinale, Vicario generale] ed i membri componenti il governo"* (Ib., l. c.).

<sup>786</sup> ID., *Proclama [...] ai Calabresi. Palmi, febbraio 1799* (SACCHINELLI, *Op. cit.*, p. 100; ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1410 [doc. 937]).

<sup>787</sup> *Ibidem*, l. c.

una risposta dal re) un *Editto di perdono generale* rivolto a tutti i Calabresi. A coloro, cioè, che “*accortisi del loro traviamiento, ritorneranno al buon partito [...], e si ricrederanno dell’errore a cui sono stati trasportati da’ seduttori e perturbatori della subordinazione e della pubblica tranquillità*”<sup>788</sup>.

Come si evince, sin da ora Ruffo si preoccupa di far cessare le stragi e le persecuzioni dei repubblicani sconfitti e travolti dall’insorgenza<sup>789</sup>. A ben vedere, inizia quindi da ora il suo disfavore presso Ferdinando, il quale il 1 maggio da Palermo risponde alla sua lettera sul trattamento da riservare ai repubblicani, chiamati senza mezzi termini ‘giacobini’. Con questa sua risposta, ipocritamente Ferdinando IV si dichiara subito d’accordo sui criteri di clemenza auspicati dal Cardinale, ma poi aggiunge una casistica di persone da inquisire talmente particolareggiata da rivelare un precedente e capillare piano repressivo<sup>790</sup>. Quindi il sovrano passa ai casi personali. Indica esplicitamente i nomi di coloro che riteneva responsabili della delazione della congiura dei Baccher. “*Voglio che sia ugualmente arrestata una certa Luisa Molines Sanfelice ed un tal Vincenzo Cuoco, che scoprirono la controrivoluzione dei realisti, alla testa della quale erano i Backer padre e figli*”<sup>791</sup>.

Dopo aver quindi espressa l’intenzione di nominare una commissione straordinaria “*di pochi ma scelti ministri sicuri, i quali giudicheranno militarmente i principali rei fra gl’arrestati con tutto il rigor delle leggi*”, Ferdinando considera l’opportunità di disfarsi dei meno colpevoli (“*val meglio disfarsi di quelle vipere*”), ma non deportandoli nelle isole, bensì esiliandoli in Francia, dove i rovesci

---

<sup>788</sup> ID., *Editto di perdono* [...], Corigliano, 17 aprile 1799 (C. COLLETTA, 1799, p. 177; BATTAGLINI. 1799, II, p. 1484 [doc. 1004]).

<sup>789</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>790</sup> “*Convengo pienamente con Voi che non bisogna inquirere molto, tanto più che, come molto bene Voi dite, si sono svelati in modo i cattivi soggetti che è facile in breve tempo essere al giorno de’ più perversi. La mia intenzione e volontà dunque si è che sieno arrestati e cautamente custoditi le seguenti classi di principali rei, cioè [ ] tutti quelli del Governo provvisorio e della commissione esecutiva e legislativa di Napoli; [...] i membri della commissione militare e di polizia [...], delle diverse municipalità [...]; tutti gli uffiziali che erano al mio servizio [...]; bene inteso però che è mia volontà che quando i detti uffiziali venissero presi le armi alla mano [...] sieno dentro il termine delle 24 ore fucilati senza formalità di processo [...]; come ugualmente que’ baroni che coll’armi alla mano s’opponessero alle mie forze [...]; tutti coloro che hanno formato e stampato gazzette repubblicane, proclami ed altre scritture [...] per eccitare i miei popoli alla rivolta e disseminare massime del nuovo governo*” (FERDINANDO IV, *Lettera da Palermo*, del 1 maggio 1799, cit., in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1485).

<sup>791</sup> *Ibidem*, pp. 1485-1486.

subiti da quella repubblica non lasceranno loro spazio per eventuali trame e macchinazioni<sup>792</sup>. Infine, precisato che si dovranno vagliare anche le responsabilità dei giudici (lasciando al loro posto solo quanti non avessero svolto particolari compiti durante la repubblica partenopea), il sovrano si riserva comunque di apportare le sue discrezionali eccezioni a questa repressione. Tiene poi a sottolineare che prima di *“accordare a tutti un intero e general perdono”*, seguendo *“i doveri di buon cristiano e di padre amoroso de’ miei popoli”*, bisognerà assicurarsi che *“le cariche pubbliche nelle province sieno soltanto affidate a persone che si siano sempre ben condotte colla corona e che [...] non abbiano mai vacillato”*<sup>793</sup>.

Resta fuori di dubbio che a fronte di questa lettera di Ferdinando – che dunque sin dal 1 maggio definisce perentoriamente i criteri duramente repressivi della riconquista del Regno -, il successivo comportamento del Cardinale fra maggio e giugno testimonia una sua volontaria disobbedienza al sovrano, tanto da giustificare il comportamento di Nelson e l’ordine di arresto dello stesso Ruffo, dato da Acton<sup>794</sup>. Ora, appunto questa voluta disobbedienza del Cardinale va vista nella prospettiva di una motivata resistenza etica e religiosa ad un comando palesemente impietoso ed iniquo per la sua coscienza. E qui si potrebbe dire che si incrina irreversibilmente il pur tenue ed ambiguo legame fra l’obbedienza del prelato al sovrano, nel tradizionale ambito giurisdizionalista, e si delinea un suo ritorno all’obbedienza ad una ‘legge morale’, superiore alle leggi positive della monarchia.

In certa misura, si stagliano qui in termini nuovi i motivi di un dissenso di antica data, ben anteriore ai contrasti insorti fra XVI-XVIII secolo fra curialismo della Santa Sede e giurisdizionalismo monarchico. Ad un livello più profondo, si scorge qui la riproposizione di un’antica antinomia, di matrice stoico-cristiana, fra il referente giusnaturalistico ad una ‘legge di superiore natura’ ed i perentori precetti giuspositivi comunque argomentati dal potere statale. Il referente ad una ‘legge più alta’ si produce qui in un contesto culturale ben diverso, dal punto di vista istituzionale,

---

<sup>792</sup> *Ibidem*, p. 1486.

<sup>793</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>794</sup> Ossia la sua promessa di perdono ai repubblicani sconfitti, i reiterati, quanto vani, tentativi di frenare la violenza delle masse sanfediste e degli opportunisti ad esse mischiate, e soprattutto i termini della capitolazione concessi ai repubblicani dei forti di Napoli, dopo l’ultima battaglia al ponte della Maddalena.

da quanto si è visto nei costituenti americani. Ma di non minore valore morale e politico.

Al di là di questi motivi morali e religiosi, etici e giuridici, del suo dissenso con il sovrano riguardo al trattamento da riservare ai repubblicani sconfitti, nondimeno il Cardinale è anche del tutto consapevole di trovarsi in una situazione particolarmente delicata. Anzitutto dal punto di vista dell'acquisizione del necessario consenso, del seguito nell'opinione delle popolazioni investite dalle insorgenze. A tal fine, il 20 maggio comunica con un bando la sua intenzione di non gravare per il reperimento dei mezzi finanziari sugli abitanti di quelle regioni e di limitarsi ad incamerare momentaneamente i beni di quanti si sono allontanati, in quanto probabilmente repubblicani. Ma – precisa – in attesa di poter verificare successivamente le loro vere motivazioni<sup>795</sup>. A tali preoccupazioni di soddisfare le attese delle popolazioni liberate dai repubblicani, si aggiungono appunto quelle di controllare l'anarchia delle masse sanfediste.

Frattanto continua intanto la marcia di Ruffo, inarrestabile, contro le truppe repubblicane, sconfitte su tutta la linea. Dopo la battaglia al ponte della Maddalena, del 13 giugno, sconfitte definitivamente le ultime resistenze campali delle truppe repubblicane, restavano ancora in armi i castelli di Napoli. Allora il Cardinale, organizzato un governo provvisorio<sup>796</sup>, rivolse il 15 giugno stesso il *Proclama* nel quale si auspicava una pronta pacificazione e si prometteva un trattamento di clemenza (attribuendola ad una tutt'altro che orientata volontà del sovrano) verso tutti gli insorti che desistessero dal continuare la resistenza<sup>797</sup>.

---

<sup>795</sup> “Temporaneamente sonosi prese dette cose in imprestito, perché S.M. possa restituire i valori a quelli che non avessero demeritata la sua grazia; ed a titolo di confisca si sono presi i beni di quelli che si fossero manifestati ribelli, e come tali fossero per sempre giudicati in appresso” (F. RUFFO [di Baranello], [...] *Al Preside Pucce Molton* [Michele Pecce Multon] in *Barletta sui beni di coloro che si sono allontanati dalla loro residenza. Altamura, 20 maggio 1799* (in: Giovanni BELTRANI, *Nelle Provincie del mezzogiorno. Come deve ricostruirsi la loro vita nel 1799. Trani e la regia Udienza provinciale*. Trani, 1912, p. 121; ora anche in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1413 [doc. 940bis]).

<sup>796</sup> Secondo Sacchinelli (*Op.cit.*, p. 236), in questo giorno Ruffo formò il governo provvisorio fra cui: il marchese Saverio Simonetti (in qualità di Segretario di Stato per gli Affari di Giustizia, Grazia ed Ecclesiastico), il duca Della Salandra ([Giovanni Vincenzo Revertera] in qualità di Capitano generale dell'esercito), Nicola Vivencio (delegato per gli Affari di Casa Reale), Giuseppe Zurlo (direttore della Real Segreteria di Stato e di Finanze). Si veda la nota di: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1502 [doc. 1023].

<sup>797</sup> “Le deplorabili calamità che risultano dalla resistenza de' Castelli di Napoli alle vittoriose armi della M. S., non possono far a meno di muovere il nostro animo a ricercare quei ripari

Ora infatti le preoccupazioni del Ruffo erano tutte più che mai per le stragi ed i saccheggi che sotto le bandiere di Santafede si continuavano a compiere da parte di gruppi e masse di popolo, inferociti e fuori controllo, non solo contro i nemici inermi, ma contro qualsiasi altro attirasse le cupidigie, gli odi, le invidie di sempre. Questo è quanto risulta nella lettera confidenziale ad Acton, del 21 seguente, dove Ruffo chiarisce più apertamente non solo le sue difficoltà a controllare le masse popolari ed i saccheggiatori, ma soprattutto il dissenso per ogni politica repressiva, che invece si rivela sempre più nelle intenzioni di Nelson e di Ferdinando<sup>798</sup>.

Fra le firme apposte da parte borbonica alla capitolazione di Castel Nuovo e Castel dell'Uovo, lo stesso 21 giugno, figura la firma di Ruffo, assieme a quelle di Antonio Micheroux (qui in veste di ministro plenipotenziario dei Borbone presso le truppe russe), dei comandanti dei contingenti inglese (Edward James Foote), russo (lo scozzese Baillie) e turco (Acmet o Achmet). Il cardinale Ruffo, come Vicario generale, assumeva le maggiori responsabilità. L'accettazione da parte repubblicana recava la firma dei generali Massa e Méjan (ma secondo altro documento solo quelle di Massa e di Michele L'Aurora). Al generale Massa

---

*che possono condurre al termine loro siffatta disavventura. Inerendo dunque a' sentimenti di Clemenza e di bontà di quel Sovrano che ha sempre dimostrato la pietà del suo animo benefico; ordiniamo e comandiamo che appena pubblicato il presente Editto si ristabilisca la pace e concordia fra Cittadini, finiscano i Saccheggi, le Catture, le vie di fatto [...], e non possa adoperarsi la forza che contro quelli dello spirante partito repubblicano che ardissero impugnare le armi tuttavia [...]. Per conseguenza tutti coloro che [...] non fanno alcuna resistenza, [...] non dovranno ulteriormente offendersi da alcuno, sotto le più gravi pene, da estendersi eziandio anche alla pena di morte [...]" (F. RUFFO [di Baranello], Proclama [...] Quartier generale del Ponte della Maddalena. 15 giugno 1799" (C. COLLETTA, 1799, p. 178; ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1465 [doc. 985])).*

<sup>798</sup> *"Il dover governare, o per dir meglio comprimere, un popolo immenso, avvezzo all'anarchia la più decisa; il dover governare una ventina di capi ineducati ed insubordinati di truppe leggere, tutte applicate a seguire i saccheggi, le stragi, la violenza, è così terribile cosa e complicata che trapassa le mie forze assolutamente. Mi hanno portati ormai milletrecento giacobini, che non so dove tenere sicuri, e tengo ai Granari del Ponte [della Maddalena [...]]; ne avranno strascinati o fucilati almeno cinquanta in mia presenza senza poterlo impedire, e feriti almeno duecento, che pure nudi hanno qui strascinati [...]. Il popolo e tanti fuorusciti che sono venuti a combattere pel re ed ottanta maledetti turchi rubano e spogliano a man salva. Tutto il mondo politico fugge alla campagna. I nostri soldati migliori guardano dai saccheggi le case, ma non vi riescono. Spesso il pretesto è il giacobinismo, è l'affare che si nomina, ma veramente è la rapina che spesso produce de' proprietari giacobini [...]. Pare che la considerazione possa renderci clementi co' i birbanti racchiusi ne' castelli, e compassionevoli co' molti ospiti che sono in essi rinserrati" (la citazione è in CORTESE, Nota, a: CUOCO, Saggio-1806, pp. 283-284).*

premeva che la resa (basata sulla garanzia di un trasferimento dei repubblicani in Francia, e dell'onore delle armi, da portare fino al momento dell'imbarco, per sfuggire i furori popolari) avvenisse comprendendo anche i napoletani<sup>799</sup>.

Tuttavia la situazione si complica per l'arrivo nella rada di Napoli della flotta inglese. Il Cardinale per primo si rende allora conto che ora la Corte borbonica non ha più nulla da temere dalle residue resistenze dei repubblicani, e può fare a meno del conclusivo apporto delle truppe sanfediste. Agli occhi del sovrano ormai i Sanfedisti rappresentano solo un pericoloso strumento nelle mani del Cardinale per imporgli una pacificazione che lui, Ferdinando, e la regina Maria Carolina non vogliono assolutamente. Al riguardo la comunicazione di Ruffo al Micheroux, del 24 giugno, non lascia alcun dubbio<sup>800</sup>. Successivamente a questa data si delinea in tutta la sua ampiezza lo stato di tensione ed infine l'aperto conflitto fra Ruffo e Nelson. Probabilmente già il 25 giugno, Ruffo scrive un'eloquente biglietto al comandante repubblicano di Castel Nuovo, il suddetto Oronzo Massa, in sostanza ammettendo l'impossibilità di dar seguito all'onorevole capitolazione e consigliandogli la fuga per via di terra<sup>801</sup>.

Un'altra fonte parla di un biglietto inviato, fra il 25-26, dal Cardinale a Nelson, per significargli che su di lui, l'ammiraglio, sa-

---

<sup>799</sup> Si vedano gli articoli III e VI della capitolazione e le postille apportate di pugno della regina Maria Carolina, accanitamente ostile a qualsiasi concessione. "Art. III. *Les garnisons sortiront avec les honneurs de la guerre, avec armes, bagages, tambour battant, drapeaux déployés, méche allumée chacune avec deux pièces de canons, et déposeront les armes sur le rivage*" [Postilla della regina: "C'est-là est d'une infamie et d'une absurdité telles qu'il me répugne de parler des honneurs de ce drapeau de la rébellion [...]"; [...] Art. VI. *Les conditions contenues dans la présente capitulation sont applicables aux personnes de deux sexes contenues dans le Forts*] [Postilla della regina: "Si les deux sexes sont désignés exprés- sement, cela prouve qu'ils se sentent tous les deux coupables. La clause prouve le fait"]" (*Capitolazione dei forti Nuovo e dell'Uovo. Napoli 21 giugno 1799*, in: C. COLLETTA, 1799, p. 179). Ma si veda ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1471 [doc. 994], il quale segnala le postille della Regina riprese da: *Carteggio di Maria Carolina con Lady Emma Hamilton*. A cura di R. Palumbo. Napoli, 1877, p. 76. Si veda però anche: André BONNEFONS, *Une ennemie de la Révolution et de Napoléon. Marie Caroline, reine des Deux-Siciles (1768-1814) d'après des documents inédits*. Paris, Perrin, 1905, p. 393.

<sup>800</sup> "Mi affretto a darle l'ottima notizia che la flotta inglese è nelle vicinanze di Napoli. Ne ho avuta la sicurezza dal generale Acton [...]. Invece di rallegrarmi ne temo moltissimo perché non vorrei che tanta forza e forse la cognizione del rigore che la Corte ha dimostrato non tenti Nelson a non consentire al Trattato, e ci faccia fare una figura poco onesta [...]" (citato in: Francesco LEMMI, *Nelson e Caracciolo e la Repubblica Napoletana (1799)*. Firenze, Carnesecchi, 1898, p. 58. Ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1487 [doc. 1006]).

<sup>801</sup> *Ibidem*, p. 1490.

rebbe ricaduta tutta la responsabilità di un disconoscimento della firmata capitolazione. Da parte sua, Ruffo precisava l'intenzione di rimettere le cose come stavano prima del trattato, ritirando le sue truppe e lasciando agli Inglesi il compito di conquistare i forti con le loro sole forze<sup>802</sup>. Al che sarebbero seguite due dichiarazioni<sup>803</sup> intese a rassicurare il Ruffo, sia da parte dell'ambasciatore inglese William Hamilton ("Milord Nelson me prie d'assûrer Votre Eminence qu'il est résolu de ne rien faire qui puisse rompre l'armistice que Votre Eminence a accordé aux Chateaux de Naples"), sia del luogotenente dello stesso ammiraglio, il capitano Thomas Troubridge, che si sarebbe poi distinto per la ferocia nella repressione<sup>804</sup>.

Il giorno 27, Ferdinando, evidentemente già informato della posizione del Cardinale, gli scrive una lettera in cui avalla le disposizioni di Nelson, e molto eloquentemente ammonisce Ruffo. "Non dubito che immediatamente vi ci sarete conformato ed avrete agito in conseguenza, all'istante, altrimenti sarebbe stato lo stesso che dichiararvi anche Voi ribelle, ciò che non è possibile mai, dopo tante riproove per lo passato datemi di fedeltà ed attaccamento"<sup>805</sup>.

In quello stesso 27 giugno, Acton scrive diverse lettere intese a neutralizzare il Cardinale. Sono un sintomo inequivocabile dello stato di tensione e di incertezza sulle decisioni da prendere anche fra i più stretti collaboratori del Sovrano. Infatti Acton dapprima ne indirizza una a Ruffo, per ordinarli di trasferirsi immediatamente a Palermo. Ma poi non gliela invia, probabilmente per l'arrivo dello stesso Nelson a Napoli<sup>806</sup>. Verosimilmente per la stessa ragione non vennero inviate neppure quelle che Acton per ordinare l'arresto del Ruffo, scrisse in quel giorno: sia a due dei membri del governo provvisorio (istituito, come si è detto, dallo stesso Cardinale il 15 giugno) – il duca Della Salandra<sup>807</sup> e Simonetti<sup>808</sup> -; sia al generale De Gambis<sup>809</sup>. Invece Acton scrisse, nel medesimo giorno, altre lettere agli ultimi due affidando le redini del governo a Simonetti (affiancato da Zurlo e Logerot), ed il comando delle

---

<sup>802</sup> SACCHINELLI, *Op. cit.*, p. 254.

<sup>803</sup> *Ibidem*, l. c. Ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1491 [doc. 1011].

<sup>804</sup> CORTESE, *Nota*, a: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 291.

<sup>805</sup> FERDINANDO IV, *Lettera da Palermo del 27 giugno 1799* (BATTAGLINI. 1799, II, p. 1492 [doc. 1013]).

<sup>806</sup> *Ibidem*, p. 1493 [doc. 1014].

<sup>807</sup> *Ibidem*, l. c. [doc. 1015].

<sup>808</sup> *Ibidem*, p. 1494 [doc. 1016].

<sup>809</sup> *Ibidem*, l. c. [doc. 1017].

forze armate al De Gambs<sup>810</sup> (con il compito di eventualmente sostituire lo stesso Della Salandra)<sup>811</sup>.

Fra il 27-28 giugno la situazione è ormai passata sotto il controllo degli Inglesi, anche se qualche formale riguardo viene riservato a Ruffo. L'ambasciatore Hamilton dapprima comunica ad Acton che il Cardinale "sembra ora di non mischiarsi nella resa di Sant'Elmo"<sup>812</sup>. Quindi scrive allo stesso Ruffo, con voluto sarcasmo, che Nelson si compiace di non aver interrotto "le operazioni di Vostra Eminenza, ma di assisterla con tutto il suo potere per terminare l'affare che Vostra Eminenza ha così ben condotto"<sup>813</sup>. Ma il 28 Hamilton dichiara apertamente che, in ottemperanza degli ordini di Ferdinando, il quale disapprova completamente i termini della capitolazione, si procede all'arresto dei 'giacobini' imbarcati sulle navi (contrariamente a quelli che erano stati i termini della capitolazione sottoscritta dal Cardinale)<sup>814</sup>.

Nel febbrile intreccio di iniziative e di comunicati, il 28 giugno lo stesso Ruffo sente il bisogno di un chiarimento della sua posizione indirizzando a Ferdinando una lettera sul proprio operato. Riguardo alla resa dei castelli napoletani, ed alla richiesta dei repubblicani sconfitti di tornare in Francia, recando con sé quanti si trovavano in questi forti, in sostanza Ruffo spiega il suo consenso sulla base di difficoltà militari e logistiche che gli impedivano di aver la certezza di poterli altrimenti debellare. L'armata dei Santafede – egli scrive – era costituita di scarse truppe regolari, in tutto circa tremila uomini, mentre la massa d'urto era fatta di 18.000 uomini, però irregolari, truppa sciolta, "truppa a massa di diverse province"<sup>815</sup>.

In queste condizioni – si scusava il Cardinale – era stato oltremodo difficile mantenere la necessaria disciplina fra armati tanto eterogenei e diversamente motivati. Sconfitti al ponte della Maddalena i repubblicani, la massa dei Santafede e tutto quel popolo che ora rientrava (dopo esser fuggito da Napoli all'inizio della Repubblica), si abbandonarono non solo al massacro dei

---

<sup>810</sup> *Ibidem*, p. 1495 [doc. 1018].

<sup>811</sup> *Ibidem*, l. c. [doc. 1019].

<sup>812</sup> *Ibidem*, p. 1496 [doc. 1020].

<sup>813</sup> C. COLLETTA, 1799, p. 180.

<sup>814</sup> S. DI GIACOMO, *Mostra di ricordi storici del Risorgimento nel mezzogiorno*. Napoli, 1912, p. 9 (ora anche in: BATTAGLINI, 1799, II, p. 1497 [doc. 1022]).

<sup>815</sup> F. RUFFO [di Baranello], *Lettera a Ferdinando IV sul suo operato*. Napoli, 28 giugno 1799 (*Ib.*, p. 1498 [doc. 1023]).



'giacobini', ma "in seguito ogni genere di persone e soprattutto la rapina d'ogni effetto"<sup>816</sup>. E qui il Cardinale esorta lo stesso Sovrano a non confidare troppo nelle masse di entusiasti che adesso salutano il ritorno dei Borbone. Si tratta di gente che ha per solo interesse quello di appropriarsi dei beni altrui<sup>817</sup>. Una parte consistente delle stesse masse sanfediste, sottolinea il Cardinale, sembra non abbia mai avuto altra finalità che quella del saccheggio. Infatti, appena appagati da queste rapine molti se ne sono andati dall'armata<sup>818</sup>. In questa condizioni, continua Ruffo, sarebbe bastato l'arrivo di poche navi da guerra francesi e tutto sarebbe stato di nuovo perduto. I Santafede non avevano più munizioni per la pur scarsa artiglieria, pochi i fucili, "le determinate volontà dei moscoviti di ammettere i parlamentari a trattare", tutto questo, dichiara Ruffo, è quanto lo ha indotto a trattare ed a concedere il trasferimento in Francia delle guarnigioni dei castelli<sup>819</sup>.

Del resto, dalla capitolazione si sono ottenuti molti cannoni e munizioni, oltre alla liberazione di un centinaio di realisti prigionieri e di molti artiglieri che erano stati arruolati per forza al servizio della Repubblica. A fronte di questi vantaggi ci sarebbe stato indubbiamente il fatto che tanti Giacobini si sarebbero salvati in Francia. Però se ne sarebbe ottenuto un grande vantaggio militare e logistico. E poi, conclude Ruffo, "mi è parso un magro piacere quello di trucidare tante persone di più"<sup>820</sup>. Troppi massacri non avrebbero fatto che aumentare la resistenza dei repubblicani, come prova il gran numero di persone asserragliate nei castelli per sfuggire alle stragi<sup>821</sup>.

---

<sup>816</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>817</sup> "La Maestà Vostra crede che il popolo sia il difensore del Trono, ed io ho mostrato di crederlo, ma non ne sono persuaso. Qualunque partito gli è eguale purché possa rubare. Ora si stanno segnando dal popolo le case dei realisti per poterle saccheggiare se ritorneranno, come alcuni si lusingano, i Repubblicani" (*Ib.*, l. c.).

<sup>818</sup> "Intanto fuggirono col bottino circa 6000 uomini de' miei [...]. I fucilieri di montagna si ridussero a 250 [...]. In una parola, vedevo disertare tutta l'armata, fenomeno che ho conosciuto a Cotrone, a Cosenza, a Paola e Altamura, dove si è dovuto permettere il sacco. Venivano, è vero, delle reclute, ma noi non avevamo neppure cento fucili da dare ad esse e si ritenevano disarmate ed inutili. Quelli che rimasero della truppa regolare non volevano arrischiarsi molto per la Città e fra le case [...]. La truppa sciolta senza freno lasciava sparare i giacobini e francesi [...], divisa per le case de' particolari non volle mai correre all'armi, rimettendo l'esercizio del suo valore alla mattina seguente" (*Ib.*, l. c.).

<sup>819</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>820</sup> *Ibidem*, p. 1499.

<sup>821</sup> *Ibidem*, l. c.

Un altro aspetto della sua auto-apologia riguarda la propria posizione rispetto all'ammiraglio Nelson. A questo proposito, il Cardinale sostiene di aver realizzato la riconquista del Regno non con l'ausilio delle armate britanniche, ma grazie ai suoi personali sforzi, all'aiuto divino, ed in nome di un fine più alto che non la semplice restaurazione del potere assoluto, e tale comunque da impegnare totalmente la propria persona.

*“Un uomo, Signore, del mio carattere [e] professione, e che ha conquistato il Regno nel nome di Dio e colla di Lui possente assistenza, non può mancare di fede al alcuno senza disonorare se stesso e la eccellente causa che ha nelle mani”*<sup>822</sup>.

Infine, il Cardinale raccomanda che non siano coinvolti nell'eventuale condanna del suo operato né tanti fedeli servitori della monarchia che lo hanno con dedizione seguito nella sua impresa, né tanti sudditi sulle cui responsabilità nel regime repubblicano ora si hanno delle valutazioni del tutto sommarie, mentre ci vorrebbe una maggior ponderazione nel valutare le colpe effettivamente commesse. Infatti *“i francesi hanno fatte stampare tante patenti imposture e fecero molti ministri che non ebbero, né vollero mai impiego”*<sup>823</sup>.

Malgrado queste coraggiose e nobili dichiarazioni del Ruffo, è noto come le cose andassero ben diversamente. Dopo questi ultimi giorni di giugno si nota il cambiamento imposto dalla Corte e da Nelson sia ai termini delle convenzioni stipulate da Ruffo per Castel Nuovo e Castel dell'Uovo, sia nei contenuti delle successive capitolazioni dei forti di Castel Sant'Elmo, di Capua, di Gaeta. Invano se ne lamentano con Micheroux sia – il 24 giugno<sup>824</sup> ed il giorno successivo<sup>825</sup> – il generale Oronzo Massa, sia, il 1 luglio, Michele L'Aurora. Quest'ultimo dice al Micheroux d'aver scritto al Vicario Generale perché si ottemperasse agli impegni presi a favore della guarnigione di Castel dell'Uovo, e di aver avuto per sola risposta dal Ruffo di rivolgersi direttamente a Nelson. Peral-

---

<sup>822</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>823</sup> *Ibidem*, p. 1500.

<sup>824</sup> *“La posizione presa dalla vostra artiglieria intorno al palazzo nazionale e la calca di popolo riunita avanti alla porta della darsena ha un poco allarmato questa guarnigione”* (Oronzo MASSA, [Lettera a Micheroux per concordare l'armistizio, datata: Napoli, 24 giugno 1799], in: LEMMI, *Op. cit.*, p. 59, ora anche in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1475 [doc. 997]).

<sup>825</sup> *ID.*, [Lettera a Micheroux sull'attuazione dell'armistizio, datata: Napoli, 25 giugno 1799], in: LEMMI, *Op. cit.*, p. 69 (ora anche in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1476 [doc. 998]).

tro, lo stesso L'Aurora ormai dispera della sorte della sua e delle altre guarnigioni. Si abbandona infatti ad uno sconforto che, per quanto tutt'altro che immotivato, non può che risultare un patetico e retorico appello al giudizio morale dei contemporanei e dei posteri<sup>826</sup>.

Qualcosa di definitivo e di irreversibile è avvenuto nella decisione dei Borbone. Ferdinando, Maria Carolina e lo stesso Nelson si sentono del tutto sicuri da pericoli militari. I forti si sono arresi, dalla Francia non viene alcun intervento. È tempo di dare sfogo al sentimento di vendetta di loro e dei loro ministri ed aiutanti. Nel foglio volante, bilingue, in cui si annuncia la Capitolazione del forte Sant'Elmo (datato: Napoli, 11 luglio), i termini sono più sbrigativi, con una specifica esclusione di qualsiasi coinvolgimento dei repubblicani napoletani dalle condizioni della resa. Il documento è sottoscritto da Méjan, dunque non ingiustamente accusato in seguito, ed anche in Francia, di tradimento verso i repubblicani partenopei<sup>827</sup>.

Quanto si è qui visto, conclusivamente nella sua lettera al re del 28 giugno 1799, contribuisce a delineare un quadro definitivo della personalità e dell'opera del Cardinale, confermandone l'estraneità ed anzi l'avversione ai propositi repressivi della Corte, dei sovrani e dell'ammiraglio britannico. Si tratta di un'importante conferma di quanto sia arduo rintracciare fra due opposte polarità storiografico-interpretative la via mediana di una ricostruzione oggettiva delle diversità di posizioni che in effetti caratterizzavano lo schieramento anti-repubblicano.

Fra coloro che si opposero alla Repubblica non tutti erano dei tiranni spietati, dei prepotenti senza scrupoli, miranti solo a conse-

---

<sup>826</sup> “[...] *Je considère donc les dites garnisons prisonnières et opprimées. J'en appelle à l'Europe entière et même à la nation anglaise et sur tout à vous, Monsieur, qui êtes le ministre plénipotentiaire de S. M., [...] et si mes réclamations resteront sans effet, les philosophes, les hommes éclairés, les nations impartiales et la posterité même attesteront du moins que j'ai fait mon devoir en réclamant [...]*” (M. L'AURORA, [Lettera a Micheroux sulla ritardata attuazione dell'armistizio, datata: Napoli, 1 luglio 1799], in LEMMI, *Op. cit.*, p. 64; ora in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1477 [doc. 999]).

<sup>827</sup> “[...] *Art. III. La guarnigione francese sortirà dimani dal Forte con le sue armi ed a tamburo battente; le truppe depositeranno le loro armi fuori della porta del forte, ed un distaccamento di truppe inglesi, russe, portoghesi e napoletane prenderanno possesso del Castello [...]. Art. VI. Quando i granatieri inglesi prenderanno possesso della porta, tutti i sudditi di S.M. Siciliana saranno consegnati agli alleati [...]*” (Capitolazione del forte S. Elmo. Napoli, 11 luglio 1799, in: C. COLLETTA, 1799, p. 166; ora anche in: BATTAGLINI. 1799, II, p. 1479 [doc. 1001]).

guire spregiudicatamente quanto poteva suscitare la loro ostilità e la loro cupidigia di dominio, di mera conservazione a fini particolari e cetuali del potere. Vi erano fra i contro-rivoluzionari anche coloro che del tutto legittimamente contrastavano un ordine di idee e di valori avversi a quelli radicati nelle tradizioni culturali, istituzionali e politiche della nazione napoletana.

Fra consimili difensori delle tradizioni vanno appunto annoverate personalità come Ruffo, i cui propositi, non diversamente da quelli degli *Eletti di Città* (e fra questi il giovane Canosa), si trovano a far fronte a contrapposte ed alla fine convergenti minacce. Per un verso, e non senza motivo, Ruffo si oppone al nuovo ordine ideologico-politico che si configurava minaccioso e perentorio, almeno per la particolare contingenza dei tempi e dei modi di presentarsi. Il Cardinale non condivide certamente le prospettive di un cambiamento comunque radicale, per i criteri rivoluzionari e militari del suo violento affermarsi, con una perentorietà incoerente con le pretese di liberazione e di emancipazione con cui si presentava.

Per altro verso, però, sia Ruffo che la parte della nobiltà e della borghesia che resistevano al radicalismo rivoluzionario, al nuovo ordine imposto dalle baionette francesi e dal Direttorio parigino (ostile, come si è visto, agli stessi 'giacobini' napoletani), non intendevano affatto accettare i criteri assolutistici della pretesa restaurazione borbonica, alla quale ritenevano di dover opporre quanto meno l'esigenza di legalità, di rispetto della persona umana. Anche e soprattutto quella dell'avversario sconfitto, non fosse altro che a tutela della loro stessa autonomia nel contesto di un ordine che prima ancora che politico-potestativo ritenevano dovesse essere etico e civile.

Analoga risultante, come si è visto, emerge dalla considerazione che a partire dalla interpretazione 'mediana' del Cuoco si può avere del progetto rivoluzionario napoletano, che solo in parte collima sia con la volontà di conquista ed i criteri di spoliazione direttoriali, sia con gli stessi entusiasmi dei 'francesizzanti' strumenti partenopei di 'democratizzazione'. Nel progetto c'è qualcosa di più delle ideologie dei rivoluzionari e delle sovrapposizioni di una storiografia troppo spesso e troppo a lungo legata ad interpretazioni dicotomiche (sul tipo della riduttiva pretesa che lo scontro in campo fosse determinato dall'opposizione fra reazione e progresso, dispotismo e libertà, privilegi ed eguaglianza).

Anche Cuoco concepiva una progettualità politico-istituzionale complessa, che sul momento si perse per le mortali radicaliz-

zazioni dell'una e dell'altra parte, ma che era destinata a passare tutta quanta in un'eredità politica che avrebbe lasciata lunga traccia nei decenni futuri. Una progettualità nel segno della costituzionalizzazione del potere. Un proposito che purtroppo non sarà sempre presente nelle rivoluzioni future, quanto meno con la stessa completezza di articolazioni e molteplicità degli elementi, dei corpi e delle funzioni dell'organismo sociale e politico.

L'impresa della riconquista del regno ai vessilli dei Borbone era riuscita all'abile prelato, anche per la reazione popolare alle ruberie, alle violenze contro le persone, le famiglie, gli averi. E non ultimo per reazione all'oltraggio alle istituzioni religiose e monarchiche<sup>828</sup>. Da abile e consumato politico, il Cardinale sapeva che la rivoluzione era opera di uno sparuto gruppo di nobili e borghesi (a suo modo di vedere eccessivamente infatuati dalle 'novità', come pure dalle prospettate opportunità di personali vantaggi ed avanzamenti). Sarebbe dunque bastato neutralizzare questo nucleo per riportare le cose nello stato di cose precedente. Non ne era motivata in alcun modo la sua eliminazione.

Da qui le concessioni onorevoli fatte dal Cardinale ai repubblicani sconfitti. Tuttavia, non era certo di questo avviso Ferdinando, il quale rimase a bordo della nave con cui era arrivato da Palermo il 9 luglio e diede ordini precisi per la repressione. Infine ripartì il 5 agosto, dopo aver ordinato l'instaurazione di due 'tribunali speciali' incaricati di giudicare gli insorti. La *Giunta di Stato* per i civili ed una *Giunta militare* per gli ufficiali entrarono subito in azione per la spietata repressione sottoscritta ed avallata dal Sovrano. Si è visto come, già dai primi giorni dell'entrata a Napoli dell'*Armata della Santa fede* capeggiata dal Ruffo, l'ammiraglio Nelson era giunto nella rada ed il 29 agosto fece impiccare l'ammiraglio Francesco Caracciolo all'albero maestro della sua stessa nave, la *Minerva*. I giustiziati furono nei giorni e mesi seguenti ben 118, fra cui alcuni dei più bei nomi della nobiltà e del ceto civile partenopeo.

Cominciata sotto questi infausti auspici, la prima restaurazione napoletana aprì un solco profondo ed irrimarginabile fra la dinastia e la classe intellettuale e di governo, rendendo arduo il compito di ricostruzione che funzionari come Giuseppe Zurlo e lo stesso Cardinale avrebbero voluto subito intraprendere per ridare

---

<sup>828</sup> Michelangelo MENDELLA, *La prima restaurazione borbonica (1799-1806)* [da qui in poi: MENDELLA], in: PLURES, *Storia di Napoli*, cit., IX, 1972, p. 5.

un assetto stabile al riconquistato Regno. Vi si opponevano invece decisamente sia il Sovrano che gli Inglesi, capeggiati da Nelson, e non ultimo il vecchio ministro borbonico Acton<sup>829</sup>. Comunque, il 24 luglio, in attesa del rientro della Corte e dei principali funzionari da Palermo (fra i quali i marchesi Luigi Medici e Donato Tommasi), furono istituite quattro segreterie di Stato per riorganizzare l'amministrazione, affidate rispettivamente al maresciallo Ferdinando de Logerot (segreteria di Guerra), a Francesco Migliorini (gli affari ecclesiastici), ad Emanuele Parisi (la Polizia) ed a Giuseppe Zurlo (le Finanze).

I propositi assolutistici della Corona si palesarono subito con la conferma di alcune delle misure prese dai repubblicani, in quanto Ferdinando IV e la Corte vollero anch'essi comprimere ogni 'velleit ' politica della nobilt  confermando l'abolizione dei *Sedili* (l'8 maggio 1800) che raccoglievano sia, nella Capitale, i notabili cittadini (con la magistratura degli *Eletti di Citt *), sia, in tutto il Regno, le analoghe magistrature di rappresentanza della volont  politica delle pi  importanti comunit . Inoltre, da quel momento, nella prospettiva di una tendenza gi  diffusa in tutte le monarchie assolute dell'epoca, il Sovrano si arrog  nuovamente il diritto di riconoscere chi fosse da considerare nobile, e solo a sua discrezione di accoglierne la famiglia nell'allora istituito *Libro d'oro*, sotto il controllo di un *Supremo Tribunale Conservatore della Nobilt *, tutto di nomina regia<sup>830</sup>.

---

<sup>829</sup> *Ibidem*, pp. 8-9.

<sup>830</sup> *Ibidem*, p. 9.



## Capitolo XII

### Le riforme amministrative dei corpi provinciali nella seconda parte della prima restaurazione borbonica (1803-1804)

Sullo sfondo della prima restaurazione borbonica a Napoli (1799-1806) si staglia l'opera di Giuseppe Zurlo (1759-1828), protagonista del più serio tentativo di realizzare una riforma del Regime, quantunque nella persistente prospettiva reazionaria della monarchia neo-assolutista. Appartenente ad una famiglia della media borghesia provinciale, formatosi culturalmente nell'ambiente del Filangieri e del Pagano, Zurlo rapidamente pervenne alle massime cariche dello Stato. Certamente questo avvenne grazie sia agli indubbi meriti (in una politica di apertura compatibile con il Regime assoluto della 'monarchia amministrativa' tentata di nuovo dai Borbone), sia alla protezione del Vicario Francesco Pignatelli<sup>831</sup>, sia, e non ultimo, alla militanza massonica.

A soli trent'anni, nel 1789, Zurlo è giudice ordinario della *Gran Corte della Vicaria Civile* e dell'*Ammiragliato*. Entrava così a diretto contatto con le più importanti questioni del Regno, in un'esperienza formativa destinata a durare lunghi anni di pratica legale e di direzione dei tribunali. A questa stessa scuola si era del resto precedentemente formata tutta una schiera di valenti magistrati: da Nicola Vivenzio<sup>832</sup> a Giacinto Dragonetti<sup>833</sup>, a

---

<sup>831</sup> P. VILLANI, *Giuseppe Zurlo e la crisi dell'Antico regime nel Regno di Napoli*, 'Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea', VII, 1955 [da qui in poi: VILLANI, GZ], p. 61.

<sup>832</sup> Contro il quale, fra l'altro, polemizzerà il giovane Canosa (cfr.: Antonio CAPECE MINUTOLO DI CANOSA [da qui in poi semplicemente: CANOSA], *L'Epistola, ovvero Riflessioni critiche sull'opera dell'avvocato fiscale sig. d. Nicola Vivenzio intorno al servizio militare dei baroni in tempo di guerra*, Napoli, 1796). Su questo episodio, si veda: A. POSTIGLIOLA, *S.v.* [d'ora in avanti: POSTIGLIOLA], in *Dizionario biografico degli italiani* [da qui in poi: DBI], XVIII, p. 452.

<sup>833</sup> Si tratta dello zio di quel Luigi Dragonetti che Cultrera indica come difensore di Gioacchino Ventura, nel parlamento del 1820, dall'accusa di attentato alla costitu-



Domenico Martucci<sup>834</sup>. Comunque, la rapida ascesa di Zurlo si sviluppa ulteriormente, con la nomina a membro del *Sacro Regio Consiglio*, quindi dell'*Udienza di Guerra e Casa Reale*. Da qui la sua nomina ad avvocato fiscale del *Real Patrimonio*<sup>835</sup>. Nel 1798, alla vigilia della rivoluzione napoletana, ormai entrato stabilmente a far parte della classe dirigente, Zurlo assume l'incarico di direttore della *Segreteria d'Azienda*, ruolo di primo piano nell'amministrazione del Regno. Si era nel dicembre, quando – come si è visto – le operazioni belliche, iniziate con baldanza da Ferdinando IV e condotte dall'inetto generale Mack, volgono infaustamente alla fine. Il Re pensa alla fuga e l'esercito francese è alle porte.

Fuggiti sia Ferdinando che Acton, a sostituire il sovrano è nominato vicario generale il protettore di Zurlo, quel Francesco Pignatelli che in questo suo ruolo è subito decisamente contestato dal giovane principe di Canosa. Di lì a poco, mentre ormai incombe la rivolta popolare, si verifica un tentativo di governo oligarchico, capeggiato appunto dal 'principino' Antonio Capece Minutolo di Canosa. Ad innescare tale tentativo sopravviene il contrasto di giurisdizione fra il vicario Pignatelli e la *Deputazione straordinaria del Buon governo e dell'interna tranquillità della Città* (la magistratura chiamata appunto gli *Eletti di Città*, della quale Canosa era stato eletto membro, dal Sedile di Porta Capuana)<sup>836</sup>.

Il confronto giunge a livelli di grande asprezza, in quanto – a fronte dell'irrisolutezza del Vicario – la situazione di emergenza induce il Canosa ad affermare che agli *Eletti* spettasse di governare la città, e non ad altri<sup>837</sup>. Allorquando viene invece concluso l'armi-

---

zione (P. CULTRERA, *Della vita e delle opere del rev. d. Gioachino Ventura, ex-generale dell'Ordine dei Teatini*, Palermo, Giovanni Lorusnaider. 1877, p. 6).

<sup>834</sup> P. VILLANI, GZ, p. 61.

<sup>835</sup> *Ibidem*, p. 63.

<sup>836</sup> Su tale magistratura cittadina, si vedano: CUOCO, *Saggio-1806*, pp. 100-109; G. BELTRANI, *Il Magistrato di Città a Napoli e la difesa del Principino di Canosa per i fatti del Novantanove* (ASPN, XXVI, 1901, pp. 343-399). Sulle vicende del Parlamento napoletano, fino alla soppressione della sua rappresentanza nazionale (della quale appunto i *Sedili di Città* si ergevano a continuatori), si veda: E. CROCE, *I Parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnuola* (ASPN, N.S., XXII, 1937, pp. 340-379); G. D'AGOSTINO, *Premessa ad una storia del Parlamento Generale del Regno di Napoli durante la dominazione spagnola (con Atti inediti di un Parlamento)*, in: 'Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche (Società Nazionale di Scienze, lettere ed arti in Napoli)', LXXV, 1966, pp. 320-410; ID., *Parlamento e società nel Regno di Napoli*, Napoli, 1979. Sugli avvenimenti del 1799, si veda: CANOSA, *Memoria a difesa del citt. A. Capece Minutolo di Canosa*, Napoli, 1799 (di essa dà notizia Cortese, in: CUOCO, *Saggio-1806*, p. 428).

<sup>837</sup> POSTIGLIOLA, p. 453.

stizio con i Francesi, con la firma dello stesso Vicario (all'insaputa degli *Eletti* dai diversi *Sedili* cittadini), tale contrasto sfocia – come appunto si è visto – nell'aperta insurrezione del popolo napoletano, irato per questa resa. Il Vicario fugge dalla capitale e gli *Eletti di Città* assumono il potere. È il 16 gennaio 1799 quando Canosa, nei brevi e convulsi giorni che precedono l'arrivo dei Francesi, si dimostra deciso sostenitore della linea di intransigente difesa della città. In effetti è lui inizialmente l'anima delle masse popolari, che poi difesero Napoli per quattro giorni (20-23 gennaio 1799)<sup>838</sup>.

In questi frangenti, Zurlo ebbe forse il suo momento 'giacobino', per cui con Mario Pagano, Giuseppe Albanese, e tanti venne sospettato di simpatie per la Francia. Del resto, di questi, di lì a poco molti saranno protagonisti della 'giacobina' rivoluzione napoletana. Tuttavia, nei centoquarantuno giorni (dal gennaio al giugno 1799) della Repubblica partenopea, Zurlo visse cautamente in disparte. Per cui, alla caduta di questo regime provvisorio, potrà essere riconfermato dal sovrano nel suo ufficio<sup>839</sup>. Tuttavia, al momento del rientro dei Borboni a Napoli, Zurlo sarà oggetto di un tentativo di linciaggio, il 16 gennaio 1800, da parte dei *lazzari*, da cui potrà a stento salvarsi per l'intervento di un prete<sup>840</sup>.

Quando poi il governo borbonico si ristabilì pienamente, comunque, dal canto suo Zurlo palesò uno spirito di moderazione nel rifiuto di condividere i rigori dei sistemi repressivi della spietata Giunta di Stato, voluta dal vendicativo Ferdinando ed avversata anche da gran parte delle personalità di spicco della classe dirigente napoletana (fra le quali ricorderemo, per consimile atteggiamento, oltre allo Zurlo anche il Duca d'Ascoli ed il Principe del Cassaro)<sup>841</sup>. Vanno a questo proposito ricordate due nobili lettere che lo Zurlo inviò ad Acton, nell'ottobre del 1799 e nel gennaio del 1800, contro quella Giunta che egli indicava come un'inopportuna "inquisizione", laddove ci sarebbe voluto, quale "unico rimedio a questi mali", un "sollecito indulto"<sup>842</sup>. Nondimeno,

---

<sup>838</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>839</sup> L. GAROFALO, *Giuseppe Zurlo (1755-1828)* [da qui in poi: GAROFALO], Napoli-Città di Castello, Francesco Perrella, 1932, p. 11.

<sup>840</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>841</sup> Si veda la ricostruzione della loro personalità e del loro ruolo in: Gioacchino VENTURA [di Raulica], *Nelle esequie di Francesco Maria Statella, principe del Cassaro*. Elogio funebre, Napoli, Sangiacomo, 1820; ID., *Elogio funebre di Trojano Marulli, duca d'Ascoli*, *Ibidem*, 1823.

<sup>842</sup> GAROFALO, p. 12.

particolare rilevanza ha poi il fatto che nella seconda di queste due lettere lo Zurlo perorasse anche in favore dei membri del *Governo di Città*, accusati di aver seguito il Canosa in quella resistenza al vicario Pignatelli spinta sino al tentativo<sup>843</sup> di sostituire al governo borbonico una repubblica aristocratica.

Solo quando, nel marzo 1801, con il trattato di Firenze, Bonaparte impose al Borbone di porre fine alla repressione (per cui, fra gli altri, venne resa la libertà al Canosa ed a tutti gli altri accusati di reati politici), Giuseppe Zurlo poté finalmente dedicarsi all'opera di restaurazione finanziaria del Regno. Del resto, sin dal luglio 1799, a pochi giorni dall'ingresso in Napoli dell'armata del cardinal Ruffo, Zurlo incontrò Ferdinando sulla nave ancorata nella rada (si è visto che il Re non volle rientrare a Napoli che a repressione avvenuta, ossia nel lontano 27 luglio 1802).

Allora ebbe dallo stesso Sovrano l'approvazione di massima al progetto di riforma. Ottenne cioè di poter intervenire nell'organizzazione di base dell'amministrazione finanziaria e civile, ossia nel comune, o come allora si diceva, nell'*universitas civium*, su cui invece gravavano ancora non solo il peso delle giurisdizioni e dei privilegi feudali, ma anche quello delle imposte statali, in una confusione e nel disordine di un sistema amministrativo del tutto inadeguato alle nuove esigenze<sup>844</sup>.

In sostanza, in attesa di presentare il progetto organico di riforma amministrativa al Sovrano, questi gli concesse di anticiparne una parte, istituendo una magistratura temporanea, straordinaria, i *Visitatori economici*, sorta di ispettori che nelle intenzioni di Zurlo prefiguravano la costituzione delle *Intendenze*<sup>845</sup>. Si sarebbe trattato di funzionari fidati ed energici, inviati nelle diverse regioni del Regno, con il compito di esaminarne le condizioni, di prendere le decisioni più urgenti e di predisporre appunto la creazione di intendenze provinciali, che sovrintendessero al miglioramento dell'economia delle comunità locali ed all'articolazione di un moderno sistema tributario.

L'incarico straordinario di questi *Visitatori* doveva compiersi addirittura, nelle intenzioni del Sovrano, entro il mese successivo, nell'agosto 1799, ma le difficoltà di venire a capo di un tale cumulo

---

<sup>843</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>844</sup> VILLANI, *Mezzogiorno tra riforme e rivoluzione*, Bari, Laterza, 1973 [da qui in poi: VILLANI, *M*], p. 200, p. 265.

<sup>845</sup> *Ibidem*, p. 280.

di incombenze, ed il proposito di Zurlo di valersi di questo esperimento per verificare la validità del suo progetto per le *Intendenze provinciali* indussero a prolungarne la missione<sup>846</sup>. In realtà, Zurlo vedeva con estrema chiarezza l'urgenza del problema amministrativo, a partire dal livello locale dei singoli comuni. Nel gennaio 1801, scrive fra l'altro all'Acton sulla necessità di creare un sistema stradale adeguato alle esigenze di ricostruzione. Intanto, non trascura il problema dell'istruzione, che era ancora monopolio del clero, elaborando nello stesso anno un piano di riforma, che anticipa quello che nel 1805 verrà steso dai ministri Migliorini, Seratti e Medici, poi approvato dallo stesso Sovrano, senza però che potesse trovare applicazione a causa della nuova occupazione francese nel 1806<sup>847</sup>.

Se niente di nuovo poteva fare Zurlo riguardo al ruolo del clero nella pubblica istruzione<sup>848</sup>, molte altre furono le linee del suo intervento riformatore, a partire dall'istituzione di una *Giunta dei poveri*, e poi con l'ampliamento dei reclusori, e con ben due bandi di concorso sul modo di risolvere i problemi della mendicizia e del sostentamento dei nullatenenti<sup>849</sup>. Ma soprattutto vanno segnalate le sue intenzioni, espresse sin dal 1800, di fare di Napoli una città industriale, che avesse a protagoniste le classi dei nobili e della borghesia, non più circoscritte alle professioni forensi o del funzionariato amministrativo<sup>850</sup>. E, comunque, sia il complessivo disordine amministrativo, giudiziario e finanziario del Regno, sia, in particolare, la pessima amministrazione dei comuni (da parte di un organismo obsoleto come la *Camera della Sommaria*, organo

---

<sup>846</sup> *Ibidem*, p. 281.

<sup>847</sup> *Ibidem*, pp. 294 e ss.

<sup>848</sup> MENDELLA, pp. 16-17. La politica ecclesiastica della prima restaurazione riprendeva le linee del giurisdizionalismo monarchico che aveva caratterizzato il riformismo borbonico sin dai tempi del Tanucci, culminato nella decisione nel 1791 di sottoporre alla nomina regia i vescovi del Regno (F. SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri*, Palermo, 1887, pp. 72 e ss.). Pertanto, vennero inoltrate reiterate richieste a Roma (fra 1803-1805) per sopprimere quasi due terzi dei molti vescovadi del Regno (più di 130). Respinte però dal Papa, il quale invece riuscì a far ristabilire i Gesuiti nel Regno, grazie all'intervento di Maria Carolina. Ma appena riaperte, nel gennaio 1805, con il ritorno dei Francesi le scuole gesuitiche furono subito soppresse per ordine di Giuseppe Bonaparte, nel luglio del 1806 (A. ZAZO, *Le scuole nel Napoletano dalla Repubblica partenopea al Regno di Giuseppe Bonaparte*, 'Rivista pedagogica', 1923).

<sup>849</sup> P. PIERI, *Il Regno di Napoli dal luglio 1799 al marzo 1806*, in: ASPN, N.S., XII, 1926 [d'ora in avanti: PIERI, RN], p. 262.

<sup>850</sup> *Ibidem*, p. 270.

collegiale, giudiziario e quindi incapace di verificare la gestione delle migliaia di comuni del Regno), restano al centro delle preoccupazioni di Zurlo, che si deve limitare a prendere solo dei primi provvedimenti di riforma in materia finanziaria<sup>851</sup>.

La situazione era anche a questo livello particolarmente difficile. Anzitutto per il carico straordinario che gravava sullo Stato. Per il Trattato di Firenze, si dovevano restituire tutti i beni sequestrati a coloro che avevano parteggiato per i Francesi. E del resto nessuno degli amministratori si preoccupava di ridurre le spese. A cominciare dalla *Segreteria di Guerra*, che non controllò affatto le ingenti richieste di rimborso avanzate dalle amministrazioni militari provinciali<sup>852</sup>. Limiti ed ostacoli di ogni genere furono posti allo Zurlo da parte della stessa Corte, per cui non si arrivò mai a quella fissazione dei bilanci dei vari ministeri da lui reiteratamente richiesta. Ci si lanciò anzi in nuove spese folli, sia per la malattia e per il viaggio di ritorno da Vienna della Regina, sia per due matrimoni principeschi (in totale, circa un milione di ducati)<sup>853</sup>.

All'inizio del 1803, pertanto Zurlo si trova di nuovo a corto di risorse finanziarie. Ed ai primi di febbraio è costretto a non pagare gli stipendi ai pubblici dipendenti (lui compreso) ed a non onorare la rendita del debito pubblico. Malgrado l'esplicito divieto del Sovrano, Zurlo non resiste alla tentazione di attingere nascostamente al denaro dei Banchi. Sperava di rendere tutto entro l'estate e quindi di evitare di pagare interessi, di mettere nuove tasse, di suscitare allarmi<sup>854</sup>. Tale manomissione del numerario dei Banchi, una procedura non insolita in quel periodo della monarchia, viene denunciata dallo stesso Sovrano, con il dispaccio del 19 marzo. Quindi, Zurlo dovette abbandonare le sue funzioni ed alla fine di marzo fu imprigionato a Castel dell'Ovo, qui rimase fino al 2 luglio 1804, quando venne prosciolto da ogni imputazione e compensato con una pensione annua di tremila ducati<sup>855</sup>.

---

<sup>851</sup> VILLANI, GZ, pp. 110-111.

<sup>852</sup> P. PIERI, RN, pp. 154-155.

<sup>853</sup> *Ibidem*, p. 156.

<sup>854</sup> *Ibidem*, p. 157.

<sup>855</sup> GAROFALO, p. 19. "Così - osserva a tal proposito il liberale Blanch - fu dato a divorare all'opinione come un ladro l'uomo più probo del regno. Mettere in prigione un ministro supponeva che vi fossero elementi da fargli un processo: ciò che precisamente non esisteva; e ciò ch'è di trista ricordanza è che il re riteneva integro Zurlo, e la regina e Acton lo sapevano anche meglio; ma credettero utile diversione all'opinione darle un uomo in olocausto e salvarsi perdendolo" (Luigi BLANCH, *Il Regno di Napoli dal 1801 al 1806* [da qui in avanti: RN],

A sostituire lo Zurlo (dopo un breve *interim* del Seratti)<sup>856</sup> nell'incarico alle Finanze era stato chiamato Luigi Medici (1759-1830), cadetto di una famiglia più illustre per i natali che per la fortuna. Favorito dalla natura, nel fisico e nell'intelligenza, ricevuta un'educazione scientifica nell'università di Bologna, all'inizio Medici intraprese studi giuridici ed entrò nella magistratura, a Napoli. Allora, "divenne consigliere in un'età in cui per regola non si perveniva a quella carica, che supponeva la gravità e la calma dell'età matura"<sup>857</sup>. Nella cerchia del toscano conte Casalbigi, Luigi Medici corrobora la sua competenza giuridico-politica frequentando la cerchia di Pagano, Filangieri, Delfico, personalità di spicco dell'illuminismo napoletano. "Dotato di quel buon senso che fa dividere il bello dal possibile [...] avea preso dalla filosofia del secolo la parte critica e non la dogmatica", ossia ne accettava "l'analisi e ne rigettava la sintesi"<sup>858</sup>.

Nominato reggente della *Vicarìa*, Medici contribuisce in un momento particolarmente difficile alla sicurezza ed all'ordine pubblico. Senza raggiungere un eccezionale livello dottrinario, infatti applicò le leggi con probità ed amabilità di modi, tanto da conseguire la stima universale ed un rapido avanzamento nella carriera. In questa immagine altamente positiva della personalità del Medici (che quindi contrasta con quella tutta in negativo, evocata polemicamente nei *Piffari* da Canosa), peraltro lo stesso liberale Blanch non passa sotto silenzio certe sue responsabilità nella repressione delle insorgenze del 1794, quando fece condannare a morte i primi tre 'giacobini', responsabili di opinioni pubbliche contrarie all'assolutismo<sup>859</sup>.

È un'accusa che troverà eco non solo nei *Piffari* canosiani, ma in tutti gli altri oppositori del Medici, il quale peraltro, non diversamente da tanti altri protagonisti di quei tempi difficili, finì per

---

in: ID., *Scritti storici. A cura di Benedetto Croce. Vol. I [-III]. Il Regno di Napoli dal 1801 al 1806 e la Campagna del Murat nel 1815*, Bari, Laterza, 1945, vol I, p. 103). Sulla centralità della figura del Blanch nell'interpretazione liberal-moderata di questi avvenimenti: N. CORTESE, *Luigi Blanch ed il partito moderato napoletano* (ASPN, N.S., VIII [=XLVIII], 1923, pp. 355-312).

<sup>856</sup> Zurlo restò a Castel dell'Ovo per sedici mesi e mezzo, finché l'11 agosto 1804 il Medici stesso poteva dare "con infinito piacere" la notizia della liberazione, e del licenziamento, del suo avversario (PIERI, *RN*, p. 136). Sulla validità complessiva dell'opera dello Zurlo, cfr.: *Ibidem*, pp. 162-163.

<sup>857</sup> BLANCH, *RN*, p. 107.

<sup>858</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>859</sup> *Ibidem*, l. c.

essere inviso da una parte e dall'altra. Quindi – come già il Canosa – anche Medici venne allora incarcerato dai repubblicani perché monarchico e – tornato il Re – imprigionato come simpatizzante con le idee francesi<sup>860</sup>. Del resto, sul complessivo significato dell'opera di Medici, lo stesso Blanch avverte che la sua attività di amministratore ordinato, minuto ma sagace, “*manca di tutto ciò che costituisce un uomo di Stato che avesse un avvenire e posasse i germi d'un tempo migliore*”<sup>861</sup>.

In conseguenza della caduta dello Zurlo, e malgrado le diffidenze della Corte (che vi vedeva un simpatizzante per le idee rivoluzionarie), Luigi Medici sorte finalmente dallo stato di emarginazione (in cui si trovava dall'inizio della prima restaurazione, nel giugno 1799) per volontà dello stesso Ferdinando, il quale nel 1803 gli affida le *Finanze* del Regno (dopo che per breve tempo erano state dirette da Seratti). Con oculatezza ed indubbia abilità – malgrado il giudizio di Blanch –, Medici risana il bilancio pubblico, attirandosi la stima generale.

Nel marzo 1804 Medici prepara l'editto per il riordinamento di questo ministero. In aprile prende misure per il riordino della moneta metallica. Tutte misure che non sortirono i risultati sperati, per cui nel luglio si dovettero imporre nuove tasse. Nondimeno, altri provvedimenti che avrebbero potuto migliorare la situazione economica furono presi dal suo governo. Nel settembre dello stesso 1804, intese ristabilire il libero commercio del ferro e nel settembre dell'anno seguente quello per la seta. Provvedimenti a cui fece seguito la legge sull'imposta fondiaria (che avrebbe riformato la feudalità)<sup>862</sup>. Dal canto suo, quando poi l'incauta politica della Corte provoca la nuova invasione francese del Regno, anche Medici (come tanti altri e fra questi lo stesso Canosa, seppure per una diversa motivazione della lealtà alla dinastia)<sup>863</sup>, il 24 gennaio 1806, lascia Napoli per seguire Ferdinando nella precipitosa fuga in Sicilia.

---

<sup>860</sup> *Ibidem*, p. 109. Si veda: *Ibidem*, pp. 110 e ss.; N. NICOLINI, *Luigi Medici e il giacobinismo napoletano*, Napoli, 1963.

<sup>861</sup> BLANCH, *RN*, p. 109. Su tale aspetto dovremo qui riflettere nei successivi capitoli, a proposito appunto dei limiti stessi della *monarchia amministrativa* borbonica, che – sul modello imperiale napoleonico – sia Zurlo che Medici ed il suo collega Tommasi avevano in animo di suggerire al Sovrano, come in effetti fecero negli anni che seguirono.

<sup>862</sup> PIERI, *RN*, p. 275.

<sup>863</sup> POSTIGLIOLA, p. 454.

## **Parte V**

Il sistema istituzionale bonapartista dal  
18 Brumaio (13 novembre 1799) all'Impero  
(18 maggio 1804) ed al Regno d'Italia  
(15 marzo 1805)





## Capitolo XIII

### Dalla costituzione francese dell'Anno VIII (13 dicembre 1799) alla costituzione dell'Impero (18 maggio 1804)

Se tali sono, come ora si è visto, le vicende della prima parte della restaurazione borbonica a Napoli fra 1799-1804, dobbiamo ora riprendere le fila del discorso sugli avvenimenti di Francia, sul cui sfondo si stagliano le sorti d'Italia ed in particolare del Regno di Napoli e di Sicilia fra il 1800-1815. Torniamo dunque a quel fatale 1799. A Napoli, sconfitta militarmente, nel giugno, la Repubblica partenopea, viene spenta nel sangue la sua classe dirigente. A Parigi, il generale Bonaparte il 18 Brumaio' (il 9 di novembre) attua – ma non solo con l'ausilio di Sieyès (alla ricerca di 'una spada' per i suoi progetti)<sup>864</sup>, bensì anche, se non soprattutto, di Talleyrand – il suo 'colpo di Stato'. Divenuto 'Primo Console', secondo i poteri definiti con la *Costituzione dell'Anno VIII* (13 dicembre 1799), Bonaparte non considera la sua nuova posizione un punto d'arrivo, ma l'inizio di un percorso che lo porterà, nel 1804, alla dignità imperiale. Si compirà allora una metamorfosi dello stesso sistema di 'repubbliche sorelle' (fra 1792-99 sorte all'ombra della Rivoluzione che la *Grande nation* ha compiuto) che trasforma l'egalitarismo radicale (meramente formale) in un regime monarchico nel cui ambito non vi sarà poi più alcuno spazio per ulteriori progettualità costituzionali se non quelle volute dall'Imperatore. Lui è il creatore di una nova gerarchia delle funzioni, finalmente su base meritocratica, con ampi spazi per un'osmosi intercettale, anche, se non soprattutto, dal 'basso'. Da qui l'indiscusso consenso al Regime.

Tuttavia, sul momento, – successivamente al 18 Brumaio (ed anteriormente al *Sénatus-consulte* del 4 agosto 1802, per il quale

---

<sup>864</sup> Luca SCUCCIMARRA, *La sciabola di Sieyès. Le giornate di Brumaio e la genesi del regime bonapartista*. Bologna, Il Mulino, 2002.

ogni potere veniva ricondotto alla volontà del Primo Console) – riguardo all'Italia vanno considerate intanto tre innovazioni costituzionali. Viene infatti proclamata il 27 dicembre 1801 la seconda *Costituzione di Lucca* (dopo la prima, come si è visto, del 15 febbraio 1799). A questa segue la *Costituzione della Repubblica italiana* (il 20 gennaio 1802), che riforma la seconda *Costituzione cisalpina* (del 1 settembre 1798). Infine, dopo la prima (del 2 dicembre 1797) viene proclamata la seconda *Costituzione ligure* (il 24 giugno 1802).

D'altro canto, fra questi estremi del dicembre 1801 e del giugno 1802 si verifica un fatto importante dal quale del resto discende la stessa *Costituzione della Repubblica italiana*. Ossia il convegno di Lione, voluto da Bonaparte per risolvere secondo il suo disegno politico la crisi della seconda Repubblica Cisalpina. Crisi apertasi per la sua assenza, in coincidenza con la sua spedizione in Egitto, nella quale il Direttorio parigino aveva ritenuto di irretirlo. Ritornato improvvisamente dall'Egitto, Bonaparte si impossessa appunto il 18 Brumaio del potere. Dalla sua nuova dimora, alle Tuileries, dietro il vecchio palazzo del Louvre, progetta l'intervento nella politica italiana, alla quale è sin dalla campagna del 1796 particolarmente legato, ben al di là delle prospettive direttoriali di cinico sfruttamento delle risorse e delle ricchezze dei popoli italiani.

Consolidato il potere consolare, nel maggio 1800, Napoleone scende in Italia attraverso il Gran san Bernardo alla guida di un esercito costituito all'insaputa del Direttorio. Un'armata che comprende una Legione italiana, arruolata in Francia tra gli emigrati e posta al comando del generale cisalpino Giuseppe Lechi. Il 2 giugno Bonaparte entra a Milano, accolto con giubilo. Il 14 giugno sconfigge in una memorabile battaglia, a Marengo, gli Austriaci<sup>865</sup>. Le truppe francesi si dirigono verso il Tirolo, con mèta la stessa Vienna. Iniziano le trattative di pace.

Bonaparte non è più il giovane generale della campagna del 1796, ma esprime la metamorfosi di un regime, il Direttorio, che non ammette più alcuna sopravvivenza di giacobinismo, né di democrazia. Del resto, anche la liberale Inghilterra, a seguito delle insorgenze irlandesi, sopprime il parlamento di Dublino, dichiarando di fatto l'inglobamento dell'Irlanda nella Gran Bretagna.

---

<sup>865</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 247.

L'*Union Act* del 7 giugno 1800 dimostra quanto poco, su un fronte o sull'altro, fosse lo spazio lasciato alle garanzie di libertà e di rappresentanza politica nello scontro fra le Potenze. Un analogo espediente userà Ferdinando IV di Borbone per annientare il parlamento siciliano, dichiarando l'unione fra le due parti del Regno di Napoli e di Sicilia in una nuova denominazione di Regno delle Due Sicilie (dicembre 1816).

Comunque, allora, dal canto suo Bonaparte intende porre un drastico rimedio alla corruzione ed all'affarismo in cui era scaduta la seconda Repubblica Cisalpina (dopo il 'colpo di Stato' di Trouvé). Pertanto nomina direttamente tutti i funzionari, scegliendo elementi moderati e conservatori, ed affida il governo ad una Consulta (fra i cui nove membri vi sono personalità come Francesco Melzi d'Eril, Antonio Aldini, Giovanni Battista Sommariva).

Nondimeno, non tutti i prescelti furono quegli uomini probi che ci sarebbero voluti. Infatti, la sconda Cisalpina risultò persino peggiore della prima, in una corruzione diffusa, in un affarismo sfrenato, in mano a personaggi del notabilato locale, ben presto strumenti delle speculazioni di individui senza scrupoli, stranieri e cisalpini. Personaggi come il discusso Rudolph Emmanuel Haller, ma anche Andrea Briche, Antoine Romain Hamélin, infine i non meglio identificati 'fornitori' Baudin, Bastareche, Boisnod. Affaristi che depredano la Cisalpina, non senza, del resto, il contributo di personalità locali, come il banchiere Moisé Formiggini, o come Pietro Ballabio, Giuseppe Marocco, Leopoldo Tangerini, lo stesso Sommariva. Personaggi che si mossero a loro arbitrio nel saccheggio delle finanze pubbliche e private. Il tutto sotto l'egida di generali come Gioacchino Murat, ambizioso ed a quel che sembra insaziabile<sup>866</sup>.

Intanto Bonaparte doveva far fronte ad una molteplicità di questioni vitali. La pace con Vienna, ancora in discussione. Il recupero di una credibilità sul piano interno ed internazionale. La tregua con l'Inghilterra. I negoziati con il Papa. Dunque, il Primo Console è impegnato sia contro questi speculatori, sia contro i sempre risorgenti 'rigurgiti giacobini', sia con gli stessi uomini 'probi' che ha messo nei posti di comando, ma che non dimostrano alcuna determinazione di arginare questo continuo saccheggio che dis-

---

<sup>866</sup> *Ibidem*, p. 251.

sanguava la Cisalpina. La Repubblica del resto era sottoposta ad una insopportabile pressione fiscale, a continue imposizioni di 'prestiti' e indennità. E solo con la vendita, ai soliti affaristi, dei 'beni nazionali' sottratti alla Chiesa, si poté far fronte a circa un terzo delle ingenti spese della Cisalpina<sup>867</sup>. Dilagava ormai lo scontento. Insorsero nuovi tumulti in molte città. E rispuntarono anche manifestazioni di superstiti gruppi giacobini che minacciarono pubblicamente di morte il corrotto governo<sup>868</sup>.

A questo punto Bonaparte interviene. Il 18 Brumaio non era stato un semplice trapasso dei poteri, ma una profonda rivoluzione, intesa a fondare una società nuova, un nuovo ordine di cose. Occorreva riformare radicalmente anche la seconda costituzione della Cisalpina. Una consulta legislativa redasse nell'agosto 1800 un progetto di costituzione su invito del Primo console, che però non ne fu soddisfatto. Aveva allora in mente un progetto federativo. La Cisalpina sarebbe stata costituita da Stati federati: Lombardia, Parma, Modena e le tre ex-Legazioni pontificie (Bologna, Ferrara e la Romagna). I relativi progetti di costituzione dovevano anche, secondo Bonaparte, essere esaminati dalla deputazione della Cisalpina a Parigi, della quale fecero parte Ferdinando Marescalchi, il già ricordato Aldini, Marco Serbelloni e lo stesso Melzi.

In realtà tutto il confronto, nel mese di settembre, si risolse fra Talleyrand e Melzi, il quale aveva a sua volta in mente uno Stato italiano retto su una base monarchica<sup>869</sup>. Precorreva i tempi. E sul momento le sue proposte di ristabilire un nesso con le tradizioni politiche del notabilato lombardo si focalizzarono nella ricerca dei modi istituzionali per stabilire al governo una classe di persone oneste e capaci, che secondo Melzi andavano ricercate nel ceto dei proprietari. Ispirati da lui stesso, vennero redatti due progetti di costituzione da parte di Talleyrand e di Pierre Louis Roederer. Sottoposti ai delegati cisalpini e rivisto il testo sulla base delle loro opinioni, venne quindi stesa una versione definitiva, che a sua volta Bonaparte rivide.

Il 7 ottobre 1801 la Consulta legislativa lo approvò, emanando un decreto per la convocazione di una 'consulta straordinaria' da

---

<sup>867</sup> *Ibidem*, pp. 252-254.

<sup>868</sup> *Ibidem*, p. 256.

<sup>869</sup> D'ADDIO, *Costituzione della Repubblica italiana e Statuti del Regno d'Italia*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 307.

tenersi a Lione, a cui vennero invitati 454 deputati in rappresentanza delle diverse componenti della Cisalpina. A fine dicembre 1801 si riunì questa Consulta. Era formata da nove categorie di deputati: 62 ecclesiastici, 46 magistrati, 31 commercianti, 31 professori eletti dalle università, 12 delegati dei Dipartimenti, 40 rappresentanti delle municipalità, 148 notabili, 27 ufficiali dell'armata, 48 rappresentanti della Guardia nazionale<sup>870</sup>. Iniziò i lavori ai primi di gennaio 1802, suddividendosi in cinque sezioni<sup>871</sup>.

Il Primo Console arrivò a Lione l'11 gennaio. Vide le varianti che la Consulta aveva apportato al testo stabilito a Parigi. Discusse con i rappresentanti dimostrando particolare conoscenza delle singole situazioni e delle diverse istanze. Decise quindi che una Commissione redigesse il testo finale sulla base delle conclusioni da lui tratte. E dopo che lui stesso, Talleyrand e Melzi sistemarono il testo definitivo, si ebbe il colpo di scena per cui la nuova costituzione sanciva la trasformazione della Cisalpina in Repubblica italiana. Suo presidente, Bonaparte stesso, dopo una qualche esitazione, che suscitò le sue ire, da parte dei rappresentanti italiani, che avrebbero preferito Melzi, ma si piegarono a questa volontà evidentemente anche per loro irresistibile<sup>872</sup>.

Il testo approvato a Lione si diversificava pertanto dal progetto iniziale, incentrandosi nella persona del Presidente. A lui spettava (anziché al governo) l'iniziativa delle leggi e dei negoziati diplomatici. Contrariamente al progetto, il potere esecutivo era a lui affidato, senza alcuna precisa definizione. Il Presidente nominava il Vice-Presidente, i ministri, gli agenti diplomatici, i capi delle armate (laddove il progetto limitava queste nomine a quelle dei capi militari e degli agenti diplomatici).

La radicale riforma della Repubblica cisalpina, richiesta dalla precaria situazione politica e finanziaria (ed in vista del riconoscimento in uno Stato indipendente), sfociava dunque in un testo costituzionale caratterizzato, intanto, dal totale abbandono dei principi dell'89. Principi sin lì posti a preambolo di tutte le costituzioni del 1796-99, di riflesso alla concezione universalistica della Rivoluzione. Ma viene meno anche ogni rispetto per le autonomie nazionali, invano auspicato dallo stesso Cuoco su-

---

<sup>870</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 269.

<sup>871</sup> D'ADDIO, *Costituzione della Repubblica italiana e Statuti del Regno d'Italia*, cit., p. 308.

<sup>872</sup> *Ibidem*, pp. 308-309.

bito dopo la rivoluzione partenopea<sup>873</sup>. In effetti, appunto per la sostanziale concentrazione di poteri nella persona del *Presidente*, il principio della rappresentanza nazionale si riduce ad una mera formalità<sup>874</sup>.

Non va comunque sottovalutata l'istituzione di un organo del tutto nuovo, del resto non contemplato dall'originario progetto costituzionale elaborato dalle commissioni, ossia la *Consulta di Stato*, organismo alla dirette dipendenze del *Presidente*. Modellata sul ruolo esclusivo di quest'ultimo, la costituzione di fatto legalizza (sotto l'apparenza delle forme parlamentari) la dittatura<sup>875</sup>. Del resto, la 'necessità' di una tale concentrazione di pieni poteri venne allora teorizzata persino da Cuoco, che vide nella dittatura di Bonaparte l'unica conclusione possibile alla Rivoluzione. Era un convincimento che corrispondeva alle speranze di molti di vedere così posto un termine al radicalismo 'giacobino' e poter finalmente consolidare le nuove istituzioni repubblicane<sup>876</sup>.

La costituzione della Repubblica italiana, – emanata il 26 gennaio 1802 – era sì il riflesso della *Constitution de la République française* del 22 Frimaio Anno VIII (del 13 dicembre 1799), ma soprattutto anticipava la costituzione francese del 4 agosto 1802 (intitolata *Sénatus-consulte organique de la Constitution* del 16 Ter-

---

<sup>873</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 296.

<sup>874</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>875</sup> "In una parola, una costituzione autoritaria e gerarchica in cui i Collegi mancavano di respiro, il diritto di cittadinanza era limitato ai buoni, agli operosi e agli onesti cittadini, in cui non c'era parola né delle libertà di stampa, né della libertà di organizzazione, né della libertà di riunione, e in cui la libertà religiosa era limitata alla tolleranza, e che non riconosceva superiorità civile fuor di quella nata dall'esercizio delle funzioni pubbliche. Un governo costituito da organi autonomi e con competenze specifiche, ma unificati dalla preminenza dell'attività presidenziale, in cui la prevalenza delle attività economiche su tutte le altre attività restringeva l'ambito delle scelte agli alti gradi dell'amministrazione e del potere. In sostanza, un Corpo Legislativo limitato nella competenza e nell'autonomia, in cui il governo era arbitro della sua convocazione; e un potere giudiziario in cui l'ingerenza dell'esecutivo si palesava attraverso la creazione del Gran Giudice e ministro della Giustizia designato a presiedere la Cassazione" (*Ib.*, p. 298).

<sup>876</sup> VILLANI, *Italia napoleonica*, Napoli, Guida, 1979 [da qui in poi: VILLANI, IN], pp. 29-30. E qui si dovrebbe considerare che tali prospettive hanno una qualche analogia anti-liberale ed anti-parlamentare con le posizioni espresse ancora nel 1820 da reazionari come Canosa, piuttosto che con le posizioni espresse nel 1812 dai costituzionalisti 'anglo-siculi' o con le nuove istituzioni 'imposte', sia pure anche qui *in extremis*, da Benjamin Constant allo stesso Napoleone, nei Cento Giorni, con l'*Acte additionnel aux constitutions de l'Empire*, del 22 aprile 1815 (*Acte additionnel aux constitutions de l'Empire*, du 22 avril 1815, in: DUGUIT-MONNIER, pp. lxxxiv-lxxxv, 190-197).

midoro Anno X), per la quale ogni potere veniva ricondotto alla volontà del Primo Console (dichiarato *'Consul à vie'*, con il *Senato-consulto* del 10 maggio 1802).

Sotto questo profilo, altamente significativo è che il laboratorio della progettualità istituzionale di Bonaparte passi per Lione e la Cisalpina, prima di affermarsi perentoriamente a Parigi. Nondimeno, in questi suoi termini la *Costituzione della Repubblica italiana* sancisce l'assoluta superiorità dell'esecutivo sul legislativo, la legalizzazione della concentrazione di ogni autorità decisionale al vertice dello Stato e dell'autoritarismo statualistico e accentratore del Primo Console<sup>877</sup>. In essa predomina il carattere borghese, elitario e censitario del nuovo ordine sociale, in netta contrapposizione a quello liberale-democratico delle costituzioni del cosiddetto *'triennio giacobino'*<sup>878</sup>.

Per l'articolo secondo, la sovranità risiede *"nell'universalità dei cittadini"*, ma l'art. 10 riduce questa *"sovranità nazionale"* a *"tre collegi elettorali"* che ne sono l'espressione, ossia *"il collegio de' possidenti, quello de' dotti e quello de' commercianti"*<sup>879</sup>. Un tale *'organo'* della *'sovranità nazionale'* rappresenta del tutto una novità nella progettualità dei Francesi in Italia. Ma una novità anche in Francia, non corrispondendo affatto alle *Liste de notabilité ou de confiance* suggerite da Sieyès, né ai *Collèges électoraux*, su base dipartimentale e censitaria della suddetta *'costituzione dell'Anno VIII'*<sup>880</sup>.

I tre *Collegi* sono dunque una novità. In certa misura danno corpo all'idea di Melzi di riprodurre la tradizionale distinzione di corpi professionali, titolari appunto di funzioni politiche rappresentative della differenziata fisionomia della *'volontà nazionale'*, ora concretamente individuata in aggregazioni cetuali e locali. Non stupisce pertanto che questa struttura dei *Collegi* si riproponga nelle successive statuizioni relative al Regno d'Italia (nel *Terzo statuto costituzionale*, del 5 giugno 1805) e si ritrovi poi nello

---

<sup>877</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 295.

<sup>878</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>879</sup> *Costituzione della Repubblica di Lucca* (27 dicembre 1801), in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 208.

<sup>880</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 295.



*Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*<sup>881</sup>, con la struttura del parlamento in 'cinque sedili'<sup>882</sup>.

Dunque struttura oligarchica e corporativa di questi *Collegi* di rappresentanza, con membri eletti a vita, che si dovevano riunire almeno una volta ogni biennio, su invito del governo. I loro compiti non si limitavano comunque alle funzioni rappresentative ed istituzionali. Intanto, per l'art. 33, i *Collegi* nominavano una commissione di undici membri, la *Censura*. Organo anche questo innovativo (oltre, come si è accennato, alla *Consulta di Stato*), in quanto – da un lato – riprendeva un'altra istituzione 'italiana', cioè di quella *Censura* voluta da Pagano per la *Costituzione* della Repubblica napoletana del 1799<sup>883</sup>, con funzioni che ora qui nella *Costituzione* della Repubblica italiana si precisavano negli artt. 109, 111, 114, nel senso dei poteri d'Alta corte d'accusa e di Tribunale censorio per i pubblici funzionari.

Dall'altro lato, una siffatta 'rappresentanza' anticipava vagamente anche il futuro *Senato* del Regno d'Italia. Infatti, la *Censura* nella costituzione della Repubblica italiana aveva fra i suoi compiti sia di eleggere (art. 36) i funzionari incaricati degli "impieghi costituzionali" – definiti all'art. 11: "i membri della *Consulta di Stato*, del corpo legislativo, dei tribunali di revisione e di cassazione, ed i commissarii della contabilità"<sup>884</sup> -; sia di eleggere coloro che dovevano completare il *Collegio de' dotti* (art. 38)<sup>885</sup>.

Ma la principale caratteristica della costituzione della Repubblica italiana era, a ben vedere, un totale, duplice abbandono della parte sostanziale delle istanze e delle idee della Rivoluzione francese. Cioè, per un verso, il completo abbandono della 'visione

---

<sup>881</sup> Si tratta dello *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* [C.N.1808], sottoscritto a Baiona da Giuseppe il 20 giugno 1808, per Napoli, ed emanato da Napoleone il 15 luglio (rendendolo formalmente successivo – come vedremo meglio – al consimile al bilingue *Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808* [da qui in poi: C.SP.1808]).

<sup>882</sup> Per l'art. 1 del Tit. VIII, il 'Parlamento nazionale' era diviso nel "Sedile del clero", nel "Sedile della nobiltà", nel "Sedile de' possidenti", nel "Sedile dei dotti" e nel "Sedile de' commercianti" (*Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 370).

<sup>883</sup> Cfr. gli artt. 307-318 della *Costituzione della Repubblica napoletana del 1799*, in: *Ibidem*, pp. 295-296.

<sup>884</sup> *Costituzione della Repubblica italiana* (26 gennaio 1802), in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 313.

<sup>885</sup> *Ibidem*, p. 314.

ideologica' espressa, 'a sfondo universalistico' dalla Rivoluzione<sup>886</sup>. E, per altro verso, l'intenzionale rinuncia a riferirsi ai 'sacri principi del 1789' – e tali li definisce ancora Zaghi –, posti a guisa di preambolo in testa a tutte le costituzioni democratiche fra 1796-99<sup>887</sup>. Principi enunciati in forma solenne e programmatica i diritti spettanti all'individuo come persona singola ed in quanto appartenente totalmente al corpo sociale<sup>888</sup>.

Principi, peraltro, che in realtà erano in tutte le carte costituzionali del 'triennio' (riflesso della precedente costituzionalizzazione francese) riferiti sì all'individuo in quanto appartenente al 'corpo sociale', ma questo certamente non articolato in una molteplicità di corpi dotati di una loro sostanziale autonomia. Pertanto, in ultima istanza l'individuo era un'entità isolata, la cui volontà concreta veniva sussunta, e filtrata, da meccanismi di 'rappresentanza intermedia', nel senso che i previsti organismi parlamentari non erano destinati a comunicare ed esprimere la volontà di gruppi, corpi, associazioni e distinte classi di cittadini. Né tanto meno questi organi rappresentativi erano intesi ad esprimere nel parlamento nazionale la 'volontà politica' delle località periferiche. I diritti individuali erano così solo formalmente garantiti, dando legalità e legittimazione solo formale alle decisioni delle assemblee legislative.

Semmai la vera novità era quella che potremmo definire come un 'surrogato sostanziale' di questa legittimità formale delle carte costituzionali della Rivoluzione francese (fra 1791-95) e del 'triennio giacobino' in Italia (fra 1796-99). In tutte queste carte c'era pure una 'legittimità sostanziale', ma era quella fondata sul primato delle armi, sul prestigio della conquista, sull'indiscussa ed indiscutibile superiorità del potere fondato su questi criteri rispetto alle inconcludenti dispute di potere in cui si annientavano i dibattiti parlamentari, gli insoliti contrasti fra i poteri. Tutto dipendeva dal Presidente, è vero, ma questo era il 'Fulmine di guerra' che aveva messo in ginocchio tutte le Potenze del continente e messo in discussione il dominio britannico nel Mediterraneo.

Inoltre, come aveva sottolineato Cuoco nel suo *Saggio*, era l'uomo che aveva saputo risanare le ferite del corpo sociale, sia pure formalmente riconciliando la politica e la religione, ricono-

---

<sup>886</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 296.

<sup>887</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>888</sup> *Ibidem*, l. c.

scendo le naturali disequaglianze attraverso criteri politici capacitario-meritocratici. Questi erano pur dei 'fatti sostanziali', che in qualche misura surrogavano legittimamente – nella corrusca temperie di quella generalizzata rinuncia sostanziale alle libertà individuali ed alla rappresentanza parlamentare (tale è anche il significato dell'*Act of Union* britannico) – quello che indubbiamente restava invece solo un formale riconoscimento 'giacobino' di diritti. Quello di cui si era avuta testimonianza con il 'rinvio d'attuazione' – come lo aveva definito Saint-Just (nel congelare la stessa costituzione 'giacobina-montagnarda', del 1793) – alla fine della guerra. Una 'guerra civile planetaria', appena intravedibile ancora alla svolta fra XVIII-XIX secolo come auspicato termine di ogni più lontana onda d'urto della Rivoluzione, in realtà ancora avvertibile in tutto il XIX-XX secolo.

Sotto il profilo strettamente formale, va poi osservato che, con i suoi 128 articoli la *Costituzione della Repubblica italiana*, da un lato è la più breve di tutte le costituzioni del periodo pre-consolare dell'occupazione francese (contro i 404 della *Costituzione cispadana*, i 378 della prima *Costituzione cisalpina* e i 377 della seconda). E comunque resta la più lunga delle tre costituzioni italiane del periodo consolare, cioè rispetto ai 38 articoli della *Costituzione della Repubblica di Lucca* del 27 dicembre 1801, ai 20 della *Costituzione della Repubblica ligure* del 24 giugno 1802.

Del resto, entrambe queste costituzioni di Lucca e della Liguria vennero elaborate quasi contemporaneamente a quella della Repubblica italiana, secondo cioè la stessa logica accentratrice di ogni potere nelle mani del Primo Console, anche se resta discutibile l'assunto di Zaghi che con queste misure lo stesso Bonaparte abbia voluto ricostituire una struttura aristocratica, incentrata sul potere di ceti privilegiati<sup>889</sup>. Più esattamente, prima della *Costituzione della Repubblica italiana* (del 20 gennaio 1802) vede la luce la *Costituzione della Repubblica di Lucca*, che Bonaparte (ormai in qualità di Primo Console), nel novembre 1801, mentre partecipava alla Consulta straordinaria di Lione, volle fosse uno Stato indipendente. Da qui, per iniziativa del locale Governo provvisorio e del commissario francese Saliceti, la pubblicazione della seconda costituzione democratica di Lucca, il 27 dicembre 1801.

---

<sup>889</sup> *Ibidem*, p. 294.

Nell'organizzazione del Governo, la costituzione lucchese anticipa in certa misura la struttura per *Collegi* di quella italiana. L'art. 1 stabilisce che "*Il Governo della repubblica lucchese si compone di un Collegio, o sia Gran consiglio, di un Potere Esecutivo e di un Consiglio Amministrativo*"<sup>890</sup>. Del resto l'intorno di tempo di pochi mesi è talmente breve da far ipotizzare una sorta di esperimento di quanto verrà codificato successivamente. Anche qui il potere esecutivo è riferito al 'Presidente', ma ne è titolare un consiglio di dodici 'Anziani' che lo eleggono e, in ottemperanza alle tradizioni repubblicane toscane, è chiamato *Gonfaloniere*. Ma appunto come nelle antiche repubbliche accadeva per la Signoria, costituendone un motivo di instabilità, anche questo *Gonfaloniere* doveva restare in carica solo due mesi (art. 8).

La superiorità di una volontà egemone sullo stesso esecutivo, sul legislativo e sul giurisdizionale è del resto confermata (anticipando la *Costituzione della repubblica italiana*) sull'esempio del ruolo instaurativo del Primo Console, rappresentato come il 'fondatore', dotato di personali poteri di 'imperio'. In effetti, per l'art. 2, il *Gran Consiglio* (o *Collegio*) lucchese è presieduto da uno dei suoi membri, da un 'presidente' incaricato "*della confezione delle leggi*", della nomina dei "*membri del Potere esecutivo, del Consiglio Amministrativo e dei Tribunali*"<sup>891</sup>.

Rispetto a questo 'presidente' del *Gran Consiglio*, invece il *Gonfaloniere* – denominato anch'esso (per l'art. 8), con qualche confusione non solo terminologica, 'presidente' – non sembra essere altro che una comparsa, titolare cioè di un riconoscimento formale a locali tradizioni di autonomia. Il *Gonfaloniere* (per l'art. 9) rappresenta il Governo, contrassegna tutti gli atti di promulgazione delle leggi, ma queste sono appunto fatte dal 'presidente' del *Gran Consiglio*. E si specifica, all'art. 4, che tutti i membri del *Collegio-Gran Consiglio*, "*come pure quelli del Potere esecutivo*" (gli *Anziani*) e del *Consiglio Amministrativo*, "*per la prima volta si scelgono dall'autorità costituente*"<sup>892</sup>, cioè le autorità militari e civili francesi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, il *Consiglio amministrativo* non è altro che quello stesso degli *Anziani*, con l'aggiunta di quattro Magistrature (titolari a loro volta dell'ispezione degli affari dell'Interno,

---

<sup>890</sup> *Costituzione della Repubblica di Lucca* [20 gennaio] 1801, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 213.

<sup>891</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>892</sup> *Ibidem*, l. c.

della Giustizia, della Polizia, della Forza Armata, delle relazioni Estere, delle Finanze e della Direzione delle Acque, Strade e Fabbriche pubbliche)<sup>893</sup>.

Successiva alla costituzione della Repubblica italiana era stata invece emanata la *Costituzione della Repubblica ligure*<sup>894</sup>. Qui, in un criterio estensivo rispetto all'accentramento del potere previsto dalla costituzione della Repubblica italiana, il costituente 'ligure' aveva conferito il potere ancor più nelle mani di una nuova aristocrazia (sulla base del notabilato e degli alti ufficiali dell'esercito), per cui questa costituzione della Repubblica ligure si avvicinava più alla costituzione aristocratica del 1576 che non a quella della precedente costituzione ligure del 1797<sup>895</sup>.

Questi dunque i termini politico-istituzionali entro cui si collocano sia la seconda costituzione della *Repubblica di Lucca*, sia la costituzione della *Repubblica Italiana*, sia la seconda *Repubblica ligure*. Tutte e tre si instaurano nel breve intervallo di tempo fra la *Constitution de la République française* del 22 Frimaio Anno VIII (13 dicembre 1799) ed il documento istituzionale intitolato *Sénatus-consulte organique de la Constitution* del 16 Termidoro Anno X (4 agosto 1802). Documento per il quale ogni potere veniva ricondotto alla volontà del Primo Console (precedentemente dichiarato 'Consul à vie', con il *Senato-consulto* del 10 maggio 1802).

---

<sup>893</sup> *Ibidem*, p. 214.

<sup>894</sup> *Costituzione della Repubblica ligure* [del 24 giugno] dell'anno 1802, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 200.

<sup>895</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 294.

## Capitolo XIV

### Il Regno d'Italia dal 15 marzo 1805 al 21 settembre 1808

A conclusione di questa complessa vicenda, dopo l'auto-proclamazione ad 'Imperatore' (il 18 maggio 1804), Napoleone trasformò anche la Repubblica italiana in una monarchia, dotandola di un *Primo Statuto costituzionale* (15 marzo 1805), al quale fecero seguito altri otto statuti del Regno d'Italia, relativi alle articolazioni del nuovo ordinamento. Nel 'preambolo' di questo *Primo Statuto* del Regno d'Italia, si annuncia che la nuova costituzione avrebbe garantito la religione, l'integrità del territorio, la libertà politica e civile, la proprietà privata ed il diritto esclusivo degli Italiani di ricoprire le alte cariche dello Stato<sup>896</sup>.

A questo documento fece seguito, il 29 marzo 1805, un *Secondo Statuto*, inteso a regolare gli istituti della 'reggenza', della 'Corte' e dei *Grandi Ufficiali della Corona*<sup>897</sup>.

Un *Terzo Statuto*, del 5 giugno dello stesso anno (successivamente all'incoronazione di Napoleone a Re d'Italia, il 26 maggio) è il più importante dei complessivi nove statuti relativi al Regno d'Italia, perché in esso sono codificati gli tutti gli elementi fondamentali della nuova costituzione e del nuovo diritto pubblico imperiale. Vi si definiscono (*Tit. I*, artt. 1-5) quali fossero le proprietà della Corona e le dotazioni spettanti al Re. Si istituiva (*Tit. II*, artt. 6-10) la carica di Vice Re. Ma particolare rilevanza aveva l'istituzione dei '*Collegi de' possidenti, de' dotti e dei commercianti*' (*Tit. III*, artt. 11-16) nel senso di riconoscere un diritto di rappresentanza, a livello dipartimentale, alle categorie professionali dei proprietari,

---

<sup>896</sup> Si veda: D'ADDIO, *Costituzione della Repubblica italiana e Statuti del Regno d'Italia*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 309-310.

<sup>897</sup> *Ibidem*, p. 310.

degli studiosi e dei commercianti. Diritto precisato all'art. 11 nel senso di potersi riunire separatamente ('per corpo', si era sempre detto nell'antico regime) e poi (come si diceva ora) su convocazione del sovrano, tutti insieme "per nominare i membri del corpo legislativo"<sup>898</sup>.

Per quanto di nomina regia, questi 'Collegi', attestano una concezione della 'società civile' articolata per 'corpi', per 'ordini', sia pure in una struttura gerarchica, piramidale, in cui tutto è fatto dipendere dalla volontà del sovrano. Struttura verticistica, gerarchica e tripartita che del resto si ritrova nelle stesse articolazioni del *Consiglio di Stato* [=CdS], un organo che per il *Tit. IV*, agli artt. 17-18, è formato da tre *Consigli* (*Consiglio dei Consultori*, *Consiglio legislativo* e *Consiglio degli uditori*)<sup>899</sup>. Anche qui la struttura piramidale è dichiarata nella funzione primaria del 'Sovrano', cui spetta la nomina dei membri di questi tre *Consigli* in cui si articola il CdS (art. 18), come anche le nomine sia dei presidenti dei suddetti 'Collegi' e 'Consigli' (art. 12), sia dei componenti dell'Ordine giudiziario (i giudici resteranno comunque in carica a vita, ai sensi del *Tit. VI*, art. 50). Il 'Sovrano' ha inoltre la facoltà di "disciogliere il Corpo legislativo" (*Tit. V*, art. 49), con il solo obbligo di convocare i *Collegi* per "procedere a nuove elezioni"<sup>900</sup>.

Con il *Quarto Statuto*, del 16 febbraio 1806, Napoleone adottava 'come figlio' Eugenio Beauharnais e regolava la successione al Regno d'Italia. Con il *Quinto Statuto*, si istituiva – attribuendogli le funzioni prima esercitate nel CdS dal *Consiglio dei consultori* – un *Senato consulente*<sup>901</sup>. E con il *Sesto Statuto*, del 21 marzo 1808, se ne definiva l'organizzazione. Con il *Settimo Statuto*, del 21 settembre 1808, si precisava la base aristocratica della monarchia napoleonica italiana. Qui, il *Titolo I* specificava i vari titoli nobiliari (barone, conte, duca) conferiti ai funzionari del Regno. Il *Titolo II* restituiva i maggiorascati a favore dei nobilitati, autorizzati a trasmettere ereditariamente il loro titolo al primogenito, includendo nella successione (art. 16) anche la totalità dei "beni immobili, liberi da ogni privilegio ed ipoteca [...]"<sup>902</sup>.

---

<sup>898</sup> Si veda: *Statuto costituzionale del Regno d'Italia*, in: *Ibidem*, p. 331.

<sup>899</sup> *Ibidem*, p. 332.

<sup>900</sup> *Ibidem*, p. 335.

<sup>901</sup> *Ibidem*, p. 340.

<sup>902</sup> *Ibidem*, p. 346.

Si trattava di un criterio che le riforme rivoluzionarie (prima sottoscritte anche da Bonaparte) avevano decisamente rigettato, in quanto contrarie al criterio dell'eguaglianza. Si era infatti precedentemente vista nei maggiorascati l'espressione di quella continuità familiare considerata incompatibile con l'eguaglianza di fortune predicata dall'ideologia più radicale. Ed invece ora l'Imperatore considerava necessario ricostituirli per creare un ceto dirigente legato alle sorti dell'Impero e fulcro della nuova classe dirigente.

Al riguardo, opportunamente D'Addio rileva come soltanto dieci anni prima, nella *Costituzione cispadana* si fosse categoricamente affermato, all'art. 380, che nella Repubblica non c'era nobiltà. Non vi erano "distinzioni di cavalleria, di ordini, di nascita", né "giurisdizioni feudali, né titoli e le denominazioni che ne derivano"<sup>903</sup>.

Infine, gli ultimi due *Statuti* (del 15 marzo 1810) riguardavano la dotazione della Corona e l'appannaggio del *Viceré d'Italia*, completando il nuovo ordine monarchico posto alle dirette dipendenze dell'Imperatore dei Francesi. Come è noto, la fine del Regno d'Italia sarebbe seguita con il rovescio delle fortune di Napoleone. Quando questi abdicò a Fontainebleau (l'11 aprile 1814) già il 13 giugno Milano e tutte le province lombarde vennero dichiarate come appartenenti allo Stato imperiale austriaco<sup>904</sup>.

Nel Regno di Napoli, proprio questi due documenti costituzionali riflettono la nuova concezione monarchica dei Napoleonidi, in ottemperanza alle direttrici istituzionali dell'Impero, adattate alle esigenze locali. Anche se ovviamente minima fu la loro influenza sull'assetto istituzionale, in quanto la *Costituzione di Baiona* non venne mai applicata, mentre il murattiano *Proclama agli italiani* e la tardiva *Costituzione del Regno di Napoli* (del 18 maggio 1815) vennero emanati da Rimini quando ormai gli Austriaci erano a Napoli.

Nel complesso, tali documenti costituzionale rivelano la prospettiva aristocratica, non solo selettivo-meritocratica, come conferma appunto il settimo *Statuto* (del 21 settembre 1808), inteso a regolare i titoli nobiliari e le istituzioni del maggiorascato. Dunque un palese capovolgimento di quanto sancito, dieci anni prima, nel sopra ricordato articolo 380 della *Costituzione cispadana*<sup>905</sup>.

---

<sup>903</sup> D'ADDIO, *Costituzione della repubblica italiana e Statuti del Regno d'Italia*, in: *Ibidem*, p. 310.

<sup>904</sup> *Ibidem*, p. 311.

<sup>905</sup> *Ibidem*, p. 310.





## **Parte VI**

La Spagna borbonica fra riformismo  
'*despótico-ilustrado*', invasione francese  
e rivoluzione nazionale (1788-1812)



## La società spagnola fra crisi del riformismo d'antico regime e Rivoluzione francese (1788-1796)

La stretta connessione fra le vicende dei due regni di Napoli e di Spagna, entrambi retti da sovrani della casa di Borbone, acquista un particolare significato nel corso delle guerre rivoluzionarie e napoleoniche. Come si ricorderà, Carlo III di Borbone nel 1759 aveva lasciato il trono di Napoli (affidato alla reggenza del Tanucci) per quello di Spagna. Alla morte di Carlo III (nel 1788), succede il figlio, Carlo IV, che ben presto si rivelerà non all'altezza degli eventi che in pochi decenni travolgono la dinastia.

Nel periodo che precede l'epoca rivoluzionaria, in Spagna la struttura della 'società civile' risulta ampiamente sviluppata nel senso quanto meno della complessità di diversi gruppi sociali, di ceti, di 'ordini' titolari di funzioni politiche, di 'corpi', tutti in qualche misura partecipi della vita politica.

Quale è dunque la reazione di questa 'società civile' nella confusa transizione fra antico e nuovo? Una trasformazione imposta del resto ineluttabilmente dal processo di trasformazione in atto nell'Occidente ed 'accelerata' dalla spinta rivoluzionaria della Francia?

Interpretazioni nel senso cetuale-ideologico sono state più volte tentate, ora con criteri sociologici, ora appunto sulla base di distinzioni di progettualità politico-istituzionale delle diverse componenti della società spagnola. Ma le risultanze appaiono ancora notevolmente controverse, anche qui a motivo di alcuni preconcetti di fondo, riducibili alla serie dicotomica di 'diadi', nozioni 'a coppie' concettualmente antinomiche, che caratterizzano quello che a tratti potremmo definire addirittura come un 'neo-illuminismo' storiografico.

Sotto questa angolazione, va anzitutto considerata la personalità del sovrano spagnolo, Ferdinando VII di Borbone, che viene proclamato re a seguito della rivolta aristocratico-popolare di

Aranjuez, il 17 marzo 1808, contro l'invasione francese e l'arrendevolezza del padre Carlo IV, che abdica in suo favore. Ma vanno considerate anche ognuna delle tre classi protagoniste di questi eventi del passaggio dall'antico regime spagnolo all'età rivoluzionaria. Un processo di cui a torto si continua a pensare che in definitiva solo la borghesia (e solo in certe sue componenti mercantili, nei maggiori porti aperti al traffico con l'Inghilterra e comunque d'Oltremare) si renda interprete delle novità.

Per il primo aspetto, va riconosciuto che Ferdinando VII non fu il despota che la storiografia liberale ha sin da allora codificato. In realtà, il sovrano, si convinse sin dall'inizio del suo regno che il liberalismo, così come era inteso dai suoi fautori di allora, non era condiviso *'in capite et in membris'* dalla società spagnola. In questa prospettiva, decise che la base del suo governo poteva essere soltanto l'alleanza fra popolo e clero, fra proletariato e preti, contrapposti per insanabili interessi ai proprietari fondiari ed alle classi medie<sup>906</sup>, cioè a nobili ed a borghesi.

Ma, c'è qui da chiedersi, fino a che punto, a sua volta, la nobiltà, ancora alla fine dell'antico regime, era davvero statica, chiusa nella gelosa difesa dei suoi privilegi, dei suoi diritti feudali di giurisdizione, trincerata nell'esclusiva titolarità dei gradi superiori dell'esercito<sup>907</sup>? E comunque che senso ha sottolineare che l'osmosi intercettuale è ancora a quei tempi molto ridotta, circoscritta allo strato inferiore della nobiltà, quello a più diretto contatto con il popolo, il ceto cioè degli *hidalgos*, la nobiltà provinciale, il cui potere è in pratica circoscritto alla sola rappresentanza locale periferica<sup>908</sup>?

È fuor di dubbio che i *Grandi di Spagna* (l'aristocrazia di più antica origine, analoga ai *Pari* del resto d'Europa) nel Settecento non hanno più, come ceto, un'incontrastata preminenza politica. Tale primato era stato l'espressione dell'espletamento di funzioni istituzionali, comunque pubbliche. A questi *Grandi* – nella metamorfosi imposta dall'assolutismo, fra XVI-XVIII secolo – gradualmente subentrano i funzionari regi, che passo per passo, situa-

---

<sup>906</sup> Raymond CARR, *Storia della Spagna (1808-1939)*. Presentazione di Giorgio Spini [da qui in poi: CARR], Vol. I (1808-1874). Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 149.

<sup>907</sup> Cesare CIANO, *Aspetti di vita spagnola al tempo dei primi pronunciamenti*, Pisa, Istituto di Storia della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell'Università di Pisa, 1972, [da qui in poi: CIANO], pp. 67-72.

<sup>908</sup> *Ibidem*, pp. 72-73.

zione per situazione, comunque inarrestabilmente li sostituiscono, surrogandone in senso gradito al sovrano le funzioni. Appunto nell'intento di esautorare l'aristocrazia che si oppone all'assolutismo, la Corona mette al loro posto sia nobili di rango inferiore che uomini di legge, senza vere ambizioni politiche, ma interessati al solo successo personale.

L'ultimo tentativo dell'aristocrazia militare di riacquistare un ruolo politico sarà quello guidato da Aranda (al potere nel 1776), iniziando un lungo processo che culmina con il rovesciamento di Godoy, nel 1808. Quest'ultimo è un 'uomo nuovo'. Un oscuro *hidalgo* dell'Estremadura, tipico rappresentante della piccola nobiltà coinvolta nel *despotismo ilustrado*, nelle nuove leve del funzionariato regio<sup>909</sup>. A loro modo, sono questi funzionari che condividono il 'dispotismo illuminato', l'ideologia e la prassi politica che vengono dalla Francia di Voltaire, ossia le suggestioni di una critica spietata all'autorità tradizionale, in particolare dei nobili e del clero. Una critica che peraltro in tutti i '*philosophes*' (ad eccezione dell'ultimo Diderot e di Rousseau) rimane aliena da qualsiasi seria riconsiderazione dell'autorità dei sovrani, dei quali accettano il 'dispotismo illuminato', e cioè la loro disponibilità ad ascoltare i consigli della sedicente '*philosophie*'. E qui la prova ne è quell'*Histoire du parlement* che Voltaire scrisse come copertura ideologica del 'colpo di Stato' reazionario del cancelliere Maupeou, nel 1771. Cose su cui la storiografia 'neo-illuminista, si rivela 'omertosa'<sup>910</sup>.

D'altro canto, alla svolta conclusiva della crisi dell'antico regime è proprio Aranda che assume la direzione centrale delle riforme, con la mentalità dell'aristocratico, dell'uomo di cultura, esperto della pubblica amministrazione, procuratore del *Consejo de Castilla* (sorta di prefigurazione del *Consiglio di Stato*)<sup>911</sup>. Discutibile appare pertanto anche la tesi di una scomparsa di qualsiasi rilevante ruolo politico della nobiltà, sia di antico che di nuovo regime. Convinzione che giustamente viene ricondotta ad una sorta di moda letteraria del tempo in Europa, nel senso di una preconcetta svalutazione dell'aristocrazia. Ma una tesi che andrebbe corretta nel senso che l'antica aristocrazia, pur mantenendo le sue posizioni a Corte, perse poco per volta (anche se solo relativamente)

---

<sup>909</sup> CARR, p. 52.

<sup>910</sup> Rinvio qui a: PASTORI, *Modelli istituzionali e prassi riformatrice nell'Epistolario di Bernardo Tanucci*, cit.

<sup>911</sup> CARR, p. 75n, 61.

il suo reale potere, sostituita appunto dalla nuova aristocrazia degli *Empleados*<sup>912</sup>, il ceto dei nuovi funzionari di Stato, formato sia da personalità della stessa nobiltà di alto rango, sia della nobiltà provinciale, sia da borghesi sortiti dalla 'routure' (cioè dalle semplici professioni privatistiche, economiche).

D'altro canto, in positivo, non va dimenticato che la nobiltà 'periferica', rappresenta nelle province un notabilato attento alle autonomie locali, e dunque intenzionato a svolgere un suo ruolo sul piano nazionale. E anche da qui partirà la resistenza anti-francese. Pertanto, la polemica anti-nobiliare va vista, oltretutto come un aspetto spagnolo della suddetta moda letteraria europea, anche come qualcosa da circoscrivere al contrasto fra alcune componenti della nobiltà minore, gli uomini di cultura, i *Golillas* (come Carr definisce i funzionari-letterati, in realtà così erano denominati gli alti funzionari di magistratura), schierati contro l'alta aristocrazia, sia militare che di Corte<sup>913</sup>.

Nei confronti del clero, la storiografia dimostra maggiore apprezzamento, quantunque restando troppo spesso in un contesto anch'esso 'neo-illuminista' di una critica alla distinzione funzionale ed alla gerarchia ecclesiastica. Si ammette, intanto, che ancora alla fine dell'antico regime il potere del clero risulta cospicuo per quantità dei suoi membri e ricchezza delle sue rendite. Ancorché differenziato per la diversa condizione delle sedi episcopali, degli Ordini regolari rispetto al basso clero rurale. Rilevante peraltro era ancora la funzione sociale del clero nel suo complesso, dal momento che nelle sue mani era l'istruzione elementare, media e universitaria.

Nel XVIII secolo, in Spagna il *Santo Uffizio* si ergeva ancora a difesa dell'ortodossia cattolica e dell'alleanza tradizionale con la Corona, malgrado che – ormai alla svolta del secolo XIX – le estreme propagandine di un *despotismo ilustrado*, soprattutto nelle persone di Carlo IV e del suo ministro Godoy, cercassero di perfezionare la subordinazione della Chiesa allo Stato. Il potere del clero rimane dunque ancora notevole, non soltanto per l'organizzazione e la ricchezza fondiaria-finanziaria, ma soprattutto per il fatto di interpretare le tradizioni religiose e politiche del paese<sup>914</sup>.

---

<sup>912</sup> *Ibidem*, pp. 53-54.

<sup>913</sup> *Ibidem*, pp. 54-55.

<sup>914</sup> *Ibidem*, p. 81.

A meglio dire, la Chiesa rappresenta ancora in Spagna un sostegno alla popolazione indigente, alleviandone la miseria con istituzioni solidaristiche e con attività lavorative. Non a caso contro questi organismi si erano infrante le riforme di Aranda, intenzionato ad annullare il monopolio ecclesiastico sull'assistenza ai poveri. Il potere della Chiesa aveva del resto radici profonde nella coscienza degli Spagnoli, per una religiosità che si identificava con lo stesso carattere nazionale. E poi, la Chiesa spagnola era in certo qual modo pervasa di spirito 'democratico', almeno nel senso che – a differenza di altre parti d'Europa, soprattutto in Francia – nessun prelado spagnolo viveva nel lusso, e chiunque poteva ascendere nella gerarchia anche se di umilissime origini. Dal canto suo, il clero minore, i parroci erano poveri. Ma è anche innegabile che gli Ordini regolari fossero in generale in uno stato di decadenza organizzativa, intellettuale, e spesso in contrasto fra di loro. La cacciata dei Gesuiti si innestò nel loro conflitto con gli Agostiniani, da cui trasse vantaggio la politica regalista contro i privilegi della Chiesa<sup>915</sup>.

E qui va collocata la *vexata quaestio* del preteso ruolo che il *gian-senismo* e la *massoneria* avrebbero svolto nel determinare una serrata lotta contro il trono e l'altare. Un ruolo, del resto, più a torto che a ragione evocato, polemicamente, dagli ambienti 'reazionari' della Chiesa spagnola, fornendo peraltro un prezioso strumento ad entificare l'importanza delle stesse organizzazioni latomistiche nel territorio spagnolo in quei frangenti di crisi del sistema riformistico *despótico-ilustrado*.

A chiarire la questione risulta utile anzitutto il referente a questo *despótismo-ilustrado* compiuto dalla stessa storiografia recente nella monumentale *Historia de España*,<sup>916</sup> dove nel primo volume del tomo XXXI, anzitutto il saggio di Carlos E. Corona precisa quelli che risultano i tratti salienti della monarchia assoluta, dai tempi di Carlo III. Intanto nel senso che la politica riformista realizzata dal sovrano e dai suoi ministri *ilustrados* è stata a torto interpretata dalla storiografia come la risultante della pressione esercitata da alcuni ministri ostili alla Chiesa, "per l'influenza della massoneria e di

---

<sup>915</sup> *Ibidem*, pp. 56-57.

<sup>916</sup> *Historia de España. Fundada por Ramón Menéndez Pidal, dirigida por José María Zamora. Tomo XXXI. La época de la ilustración. Volumen I. El Estrado y la cultura (1759-1808). Segunda edición.* Madrid, Espansa-Calpe, 1988.



*ideologie estranee alla concezione cattolica tradizionale degli Spagnoli*<sup>917</sup>. Il medesimo autore segnala poi il differente orientamento di storici come Rodríguez Casado, che hanno parlato di una *'ilustración cristiana'*<sup>918</sup>, infrangendo il quadro ideologico dell'illuminismo come di per sé avverso alla religione in generale ed al cristianesimo in particolare<sup>919</sup>.

Pertanto il significato del *despotismo-ilustrado* va ricercato nelle lotte che oppongono i diversi schieramenti riguardo a questo riformismo assolutista, nel contesto delle quali acquistano un significato strumentale sia, su di un fronte il giansenismo e la massoneria, sia – sull'altro fronte – la polemica dei Gesuiti contro un preteso complotto massonico contro il trono e l'altare (secondo la cifra di lettura poi ampiamente teorizzata in Francia in senso contro-rivoluzionario dall'ex-gesuita abate Barruel).

Quali, dunque i diversi schieramenti ideologici a confronto nell'illuminismo spagnolo? Ancora Rodríguez Casado li elenca nei seguenti gruppi: i *conservadores a ultranza* (che si opponevano alle riforme e non lasciarono quindi alcuna eredità intellettuale); i *tradicionales* (che si opponevano ad alcune ma non a tutte le riforme, e che pertanto erano disposti ad una ricerca critica di intese sul da farsi); i *modernistas tradicionales*, appunto i *cristianos ilustrados*, che *"erano i più numerosi e quelli che davano il tono all'epoca"* riformista; infine il quarto gruppo, i *revolucionarios extranjerizantes*<sup>920</sup>. Quest'ultimo è lo schieramento ideologico che visse tutto il travagliato trapasso dell'ultimo decennio del XVIII secolo, quando l'illuminismo 'nord-pirenaico' – la cosiddetta *Ilustración norpirenaica* – entra in agonia, con gli effetti di frantumazione e di confusione ideologica che si manifesteranno nella nuova generazione di intellettuali del secolo XIX<sup>921</sup>.

Come vivono questi gruppi la pretesa congiura *giansenista-massonica* contro il 'trono e l'altare'? Prima di altro va precisato che questo giansenismo spagnolo ha caratteri meno filosofico-dottrinali di quello rivolto contro Roma negli ultimi decenni del XVIII secolo da personalità come Tamburini o Scipione de' Ricci,

---

<sup>917</sup> C.E. CORONA, *Teoría y praxis del despótismo ilustrado*, in: *Ibidem*, p. 187.

<sup>918</sup> V. RODRÍGUEZ CASADO, *Intento español de Ilustración cristiana*, 1955.

<sup>919</sup> Su questo aspetto, mi permetto di rinviare a: P. PASTORI, *L'illuminismo cristiano di G. L. A. de Bonald*, 'Rivista Internazionale di Filosofia del diritto', 1983, pp. 381-433.

<sup>920</sup> C.E. CORONA, *Op. cit.*, p. 187.

<sup>921</sup> *Ibidem*, l. c.

accentuandone invece l'anticurialismo (l'offensiva contro la Curia romana) e per converso il giurisdizionalismo (la pretesa superiorità del monarca anche nelle questioni religiose che riguardassero la sua politica). Sotto questo profilo anche il giansenismo spagnolo risulta uno strumento 'regalista', come si percepisce da personalità come il venerato arcidiacono Antonio Palafox, "*furibondo antijesuita*"<sup>922</sup>. Un giansenismo che fra l'altro serve di supporto nella polemica mirante alla distruzione della *Società di Gesù* (appunto culminante nella cacciata dei Gesuiti, dopo dal Portogallo anche dalla Spagna)<sup>923</sup>.

Da qui, peraltro, l'enfatizzazione posta dai Gesuiti stessi – in quanto 'anti-regalisti' – contro il pericolo giansenista e la congiura giansenistico-massonica. Va anche tenuto conto che in quei frangenti il governo aveva effettivamente cercato l'appoggio dei giansenisti, che glielo diedero a seguito dell'impegno da parte della Corona di sostenere la causa di santificazione di Palafox, perché giansenista di punta e antigesuita convinto<sup>924</sup>.

Al fronte di resistenza gesuitico si unirono diversi membri di Ordini religiosi (del resto bersaglio di ogni polemica antiromana sia della monarchia assoluta che degli stessi *ilustrados*). I Domenicani, i Carmelitani Scalzi, gli stessi Agostiniani, – di fronte all'incombente rafforzamento del 'regalismo' – si allearono e presero a riferimento alcune tesi 'tomistiche' per farne altrettante 'parole d'ordine' contro il sovrano 'eretico' ed il giansenismo, a loro dire introdotto in Spagna in funzione sia della difesa delle 'regalie', sia della espulsione dei Gesuiti e poi degli membri degli Ordini regolari, sia del confronto dottrinario con Roma<sup>925</sup>.

Quantunque questo 'mito giansenista' avesse una sua iniziale matrice nella polemica gesuitica sia contro l'eretica malvagità del sovrano (Carlo IV), sia contro la stessa Curia romana che vi accondiscendeva, tuttavia si verifica una vera e propria trasmutazione sostanziale di questo mito nelle tensioni che caratterizzarono la fine degli anni Novanta del XVIII secolo. Allora il giansenismo si configura negli ambienti ecclesiastici fedeli a Roma come una vera e propria diramazione della *Philosophie*, assumendo le fattezze di un elemento fondamentale della cospirazione intesa sostanzial-

---

<sup>922</sup> Teófanos EGIDO, *La religiosidad de los ilustrados*, in: *Historia de España*, cit., p. 429.

<sup>923</sup> *Ibidem*, p. 423.

<sup>924</sup> *Ibidem*, p. 424.

<sup>925</sup> *Ibidem*, l. c.

mente a distruggere la religione cattolica ed a sostituirla con una 'religione naturale'. In tale prospettiva, opere come quella elaborata dall'abate italiano Rocco Bonola (*La liga de la teología moderna y la filosofía*) contro il Sinodo di Pistoia e Scipione de' Ricci – nel contesto della politica giansenista di Pietro Leopoldo, nel Granducato di Toscana – vennero subito imitate da altri religiosi spagnoli, fra cui l'agostiniano Juan Fernández de Rojas, che su questa base rinnovarono la denuncia di una cospirazione, ora precisata meglio nell'alleanza fra gli epigoni dei *philosophes* e del giansenismo<sup>926</sup>.

Ma si trattava di un giansenismo creato dagli 'antigiansenisti', senza niente a che vedere con la religiosità degli illuministi spagnoli. È la tesi sostenuta da Marcelino Menéndez Y Pelayo<sup>927</sup>, intesa a confermare che il giansenismo spagnolo fu il più tardivo, effimero e senza alcun rilievo politico-dottrinale, rispetto a tutti gli altri giansenismi nazionali (francese, olandese e italiano). Una tesi su cui dovremo ancora tornare a proposito delle *Cortes* di Cadice, fra 1810-1812, allorché qualche posizione ideologica emerge in quello che appare come l'ultimo e decisivo trionfo conseguito dal giansenismo spagnolo, nel vago referente alla cultura ed alle idee dell'enciclopedismo francese<sup>928</sup>.

Riguardo all'altro lato del binomio giansenismo-massoneria, vi fu anche un 'mito latomistico' nella Spagna del XVIII secolo, relativo ad una pretesa azione della massoneria, ad un influsso evocato polemicamente ancora nell'accusa 'barrueliana' di cospirazione contro il 'trono e l'altare'. Un 'mito' che gli ambienti antiregalisti di ex-gesuiti credettero opportuno richiamare in campo contro i sovrani e gli intellettuali illuministi.

In realtà, la prima loggia spagnola, fondata nel 1728 Madrid (quella chiamata *La Matritense*), ebbe stentata e breve vita, mentre l'anno seguente venne fondata, dagli Inglesi, a Gibilterra la loggia *San Juan de Jerusalén*, anche questa con scarso seguito<sup>929</sup>. Condannata la massoneria dalla costituzione apostolica *In Eminenti* (1738)

---

<sup>926</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>927</sup> M. MENÉNDEZ Y PELAYO, *Historia de los heterodoxos españoles*, Santander, Edición Nacional, 1947.

<sup>928</sup> Isidoro de VILLAPADIerna [O. F. M.], *El jansenismo español y la Cortes de Cadiz*, in: *Nuove ricerche storiche sul giansenismo. Studi presentati nella sezione di Storia ecclesiastica del Congresso Internazionale per il IV Centenario della Pontificia Università Gregoriana*, Roma, Apud Aedes Universitatis Gregoriana, 1954 ('Analecta Gregoriana. Vol. LXXI'), pp. 273-303.

<sup>929</sup> Teófanos EGIDO, *Op. cit.*, p. 426.

da Clemente XII, gli echi di questo documento pontificio furono la prima vera notizia pubblica che si ebbe in Spagna dell'esistenza del latomismo. Con un'altra enciclica, la costituzione apostolica intitolata *Providas* (nel maggio 1751), il papa Benedetto XIV ribadì la condanna.

È comunque con il re Ferdinando VI che, seguendo l'esempio di suo fratello Carlo III (ancora re di Napoli), si ebbe la prima condanna della massoneria ad opera dello Stato spagnolo (luglio dello stesso 1751). In quello stesso anno si sviluppa tutta una pubblicistica anti-massonica ad opera soprattutto di religiosi. Il frate Juan de la Madre de Dios, pubblica la *Adumbratio liberorum muratorum* (Madrid, 1751) che comunque venne pochissimo letta, anche per la forma latina. L'agostiniano José Cliquet pubblicò *Tirocinio moral, con una instrucción de ordenandos y un juicio dogmático sobre la secta*, scritto che anch'esso non apportò alcun chiarimento alla questione della natura e dell'azione del latomismo spagnolo. Invece ampio seguito ebbe la *Centinela contra francmasones* (1752), del francescano José Torrubia, non solo con tre edizioni in un anno, ma anche per il fatto che divenne il breviario di tutte le polemiche antimassoniche degli anni Dieci del XIX secolo spagnolo, proprio mentre fervevano i confronti ideologici che fanno da sfondo alle Cortes di Cadice<sup>930</sup>.

Secondo questa angolazione interpretativa, vi sarebbe dunque una sopravvalutazione della presenza e del ruolo della massoneria in Spagna, nei due sensi della suddetta enfaticizzazione: sia da parte di religiosi, con il tema della congiura contro il 'trono e l'altare' (comunque culminata nell'espulsione dei Gesuiti), sia da parte di massoni che – come Aranda (primo *Gran Maestre del Grand Oriente Nacional Español*) – intesero darsi un ruolo di protagonisti, evidenziando la propria militanza latomistica<sup>931</sup>.

Su tutt'altro versante, a fronte delle suddette polemiche si verificano alcune importanti novità ideologiche che gradualmente si manifestano anzitutto nel clero spagnolo, alla svolta fra XVIII-XIX secolo, caratterizzando alcuni orientamenti specifici del futuro cattolicesimo liberale. È quanto appare dalla riflessione di un personaggio come Alberto Lista, che profuse la sua opera nel tentativo di riunire le istanze illuministiche con i principi fondamentali del

---

<sup>930</sup> *Ibidem*, p. 428.

<sup>931</sup> *Ibidem*, p. 430.

cristianesimo<sup>932</sup>. Un tale orientamento 'democratico' subisce però un'alterazione a causa dell'arrivo delle armate francesi e della politica repressiva nei confronti dell'autonomia religiosa. Da qui l'azione propagandistica svolta dal clero a sostegno della *guerrilla*, cui del resto parteciparono molti frati con le armi in pugno<sup>933</sup>.

In seguito, tuttavia, la guerra d'indipendenza determinerà radicali contrapposizioni nello stesso clero, non ultimo nel senso che, nei cinque anni di lotta contro Giuseppe Napoleone, nella Spagna *afrancesada* verranno annientati completamente gli Ordini religiosi. I Francesi impedirono le nuove ordinazioni, compromisero le vocazioni ed il sentimento religioso. Numerosi sacerdoti e monaci abbandonarono l'abito. Conclusivamente si produsse il voluto distacco fra popolo e clero. Per un tale insieme di motivi, anche la resistenza all'invasore assunse un carattere particolare per quel che riguarda il corpo ecclesiastico, per cui alle *Cortès* di Cadice molti religiosi divennero deputati liberali, in un processo di radicalizzazione e di massiccia partecipazione del clero alla vita parlamentare che arriverà nel 1822 a rappresentare circa un quinto dell'intera camera<sup>934</sup>.

Un altro aspetto peculiare della storiografia riduttiva concerne invece la definizione del ruolo della borghesia spagnola fra antico e nuovo regime. Si tratta anche qui, comunque, di un ceto composto, costituito di cattedratici, funzionari pubblici, professionisti.

---

<sup>932</sup> H. JURETSCHKE, *Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista*. Madrid, 1951, pp. 33-34 (citato da: CIANO, pp. 33-34).

<sup>933</sup> J.R. LEGISIMA, *Héroes y Mártires Gallegos. Los Franciscanos de Galicia en la guerra de la independencia*. Santiago, 1912 (citato da: CIANO, p. 80).

<sup>934</sup> V. LLORENS, *Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1824)*. Ciudad do México, 1954, pp. 23-24 (citato da: CIANO, p. 80). Va poi notato, sotto questo stesso profilo, che l'ostilità contro gli Ordini regolari resta la caratteristica della politica sia del *despótismo ilustrado* proprio dei riformatori assolutisti nell'antico regime, sia dei Francesi, sia anche di parte delle componenti radicali degli stessi costituenti di Cadice (che pure non prevalsero immediatamente, anche perché molti deputati appartenevano agli Ordini regolari), sia, e soprattutto, del regime costituzionale gaditano del gennaio del 1820. Quest'ultimo si paleserà sempre più orientato ad una politica contro gli Ordini regolari, destinata a sconfinare in una minaccia per l'autonomia della Chiesa nel suo complesso. A partire dalla lotta per l'indipendenza contro i francesi, fra 1808-14, proprio per una sopravvenuta ostilità fra i più accesi radicali ed il clero, si verificherà il fatto che proprio coloro che nella resistenza nazionale, anti-francese ed anti-dispotica, erano stati i veri capi-popolo, i "profeti di un primitivo nazionalismo", ossia monaci e frati (appartenenti agli Ordini regolari), si disporranno alla svolta reazionaria di Ferdinando VII, sia nella prima (dopo il 1814) che nella seconda restaurazione, dopo il 1822 (CIANO, pp. 59-60).

Una borghesia che dunque, nel complesso, dal punto di vista innovativo, sembra non abbia avuto alcuna funzione decisiva sino alla venuta dei Francesi.

I docenti universitari sono appiattiti nel tipo di cultura del *despotismo illustrado* dell'epoca di Godoy, e non veicolano alcun vero fermento di progresso. A loro volta, i professionisti restano chiusi in una casta definita dai medesimi interessi economico-cetuali, per quanto formata da un insieme eterogeneo di individualità e di orientamenti ideologici. I funzionari pubblici sono condizionati dall'inerzia di tutto il sistema e dalla stessa mentalità di una società essenzialmente statica. Pochi i sintomi di dinamismo e di aperture a nuove prospettive economiche e sociali anche negli industriali e finanziari. Fra queste componenti di una stagnazione di spiriti e di iniziative, che tale resta sino all'Ottocento inoltrato, invece solo i commercianti, arricchiti nei traffici con l'Oltremare, nei principali porti spagnoli, sarebbero la sola componente del ceto borghese veramente a livello europeo<sup>935</sup>.

Nondimeno, a fronte di consimili posizioni storiografiche, non andrebbe invece sottovalutato che in tutto il XVIII secolo anche dagli strati borghesi germina una nuova *élite*, che a sua volta va a corroborare il ceto di funzionari responsabili di pubbliche funzioni. Una borghesia che con la nobilitazione (in cui va visto un riconoscimento meritocratico in un nuovo sistema di distinzione e gerarchizzazione delle funzioni politiche) ascende verso l'aristocrazia, appropriandosi del suo ruolo.

Sotto questa luce, gli anni 1790-1808 sono stati interpretati come il periodo della 'sfida radicale' che le idee rivoluzionarie rappresentano per la loro diffusione nella penisola iberica in due specifiche fasi. La prima si inizia già anteriormente alla Rivoluzione francese, appunto per l'influsso che l'illuminismo esercita anche lì, nella fattispecie di tendenze razionaliste, vagamente deiste, adattabili ai propositi di riforma assolutista, non meno che al radicalismo democratico. Anche in Spagna infatti il giurisdizionalismo monarchico, anti-curiale ('anti-papale') si argomenta nel serrato confronto fra la *Santa Sede* (la Curia romana) ed il sovrano assoluto, il quale strumentalmente rivendica il primato politico e normativo nei confronti della Chiesa spagnola, contestandone la dipendenza da Roma (appunto dalla Curia pontificia). Si tratta del

---

<sup>935</sup> CARR, p. 63.

resto di un confronto che caratterizza il Settecento in tutti i paesi cattolici. Qui, in Spagna, senza peraltro giungere nei confronti della Chiesa agli estremi della scristianizzazione giacobina.

Sotto un certo profilo un tale 'giurisdizionalismo' si sviluppa infatti in Spagna in una pretesa di 'razionalismo' politico non solo nei confronti della Chiesa, ma anche delle autonomie sia dei 'corpi sociali' che delle comunità periferiche. Comunque, sia l'uno che l'altro atteggiamento (che animano la monarchia, la Corte e le suddette componenti aristocratico-borghesi legate alla logica del riformismo centralizzatore e livellante) saranno fortemente osteggiati dalla maggior parte della società spagnola, in particolare dalle componenti dei ceti medi (quelle rimaste estranee alla cultura razionalista dell'illuminismo francese) e dal popolo, che non del tutto a torto vi vide il puro e semplice sovvertimento dell'ordine antico.

Nella seconda fase, la 'sfida radicale' si perpetra appunto attraverso la suddetta metamorfosi che a sua volta si articola in tre fasi. Intanto, la repubblica francese annunziatrice di universali diritti di convivenza e di pace si tramuta in una democrazia militarista e conquistatrice. Inoltre, proprio questa macchina da guerra, militare ed ideologica, con altrettanta demiurgica subitanità si trasforma in un sistema il cui fulcro è la casta militare. Infine, – a confermare la 'profezia' di Burke nelle *Reflections on the revolution in France* – da questa macchina di dominio scaturisce, con la rapidità di un superiore talento militare e politico, Bonaparte, la cui azione negli anni 1799-1803 prefigura già l'approdo alla dimensione dittatoriale e poi imperiale. La risultante di questo triplice processo politico-ideologico sarà una monarchia di nuovo dinastica, e cioè nemmeno elettiva, nemmeno residualmente fondata sul rivoluzionario principio formale della 'volontà della nazione'<sup>936</sup>.

---

<sup>936</sup> *Ibidem*, p. 89.

## Capitolo XVI

### L'invasione francese (1807)

In questo quadro vanno collocate le relazioni fra la Repubblica francese e la Spagna. A partire dal primo momento di aperta ostilità quando Carlo IV – come è noto, figlio del grande Carlo III, rifondatore della dinastia dei Borbone – influenzato dalle ambiziose trame del suo primo ministro Godoy – aveva deciso di attaccare la Francia per ‘vendicare’ l’esecuzione di Luigi XVI. Iniziata così nel 1793, la guerra si era conclusa con una pace pur onorevole, a Basilea (del 22 luglio 1795), della quale era stato artefice lo stesso Godoy, che da allora ebbe appunto il titolo di ‘Principe della Pace’.

Del resto, Manuel de Godoy era un ‘*afrancesado*’, animato cioè da convinzioni illuministe, di quel particolare dispotismo illuminato che anche in Spagna aveva avuto il suo corso. Non va dimenticato che proprio il *despotismo ilustrado* aveva caratterizzato tutta la classe di governo della monarchia assoluta borbonica, della quale Godoy era in certo modo l’epigono. Una sintonia di scopi e di convincimenti tale riemerse una volta superata la tentazione ‘legittimista’ del Sovrano di vendicare Luigi XVI. Del resto ormai il ‘giacobinismo’ era stato annientato e Godoy poteva benissimo allinearsi su comuni basi ideologiche anti-egalarie dapprima con la nuova oligarchia borghese-aristocratica del Direttorio parigino, ed ancor più con l’autoritario Bonaparte. In entrambi i casi, Godoy vedeva una prosecuzione del *despotismo ilustrado*, ossia della razionalizzazione del potere in chiave laica, antitradizionale, qui ormai ‘depurato’ di ogni ipotesi radicale, giacobina, democratica.

In questi tratti si produce la ‘decisione’ di Carlo IV di allearsi con la Francia contro l’Inghilterra che minacciava le colonie americane ed il commercio marittimo della Spagna. Il Trattato di Sant’Ildefonso (del 1796) è in funzione anti-inglese. In tal modo inizia la penetrazione delle armate francesi in Spagna, con l’immediato scopo di fronteggiare le mire degli Inglesi, a partire da un’occu-



pazione del Portogallo, i cui porti erano la principale base del traffico intercontinentale. A seguito di questa alleanza, la Spagna è in conflitto con l'Inghilterra in due periodi, appunto dal 1796 fino al 1802 e quindi fra il 1804-1808. In entrambe queste fasi la flotta spagnola fa le spese della lotta mortale degli Inglesi contro la Francia. Un primo scacco è subito dalla flotta spagnola nel 1797 (al Cap Saint-Vincent), e quello molto più grave a Trafalgar (il 21 ottobre del 1805).

La Pace di Amiens (del 1802) non restituisce alla Spagna le colonie d'Oltremare. Gli intrighi dinastici inducono Godoy a temere che il principe delle Asturie, il futuro Ferdinando VII, possa approfittare della successione per eliminarlo come primo ministro. Pertanto nel 1805, Godoy, in cambio del pieno sostegno alle sue mire, propone a Napoleone di smembrare il Portogallo per farne un fidato satellite ed affidargliene una parte come suo regno personale<sup>937</sup>.

Ma proprio il 1805 segna l'apogeo della gloria di Napoleone nel Continente ed al tempo stesso la sua definitiva sconfitta nel dominio dei mari, inflittagli appunto con la disastrosa sconfitta di Trafalgar, che riduce la flotta ispano-francese ad un terzo di quella britannica. Da un lato, infatti, la folgorante campagna terrestre, con le vittorie delle armi francesi ad Ulm (poco prima del mortale scontro di Trafalgar), ad Austerlitz (2 dicembre), infine con la pace di Presburgo (il 26 dicembre). Dall'altro lato, tutto ciò non compensa la stessa sconfitta di Trafalgar, che sembra preludere all'inutile blocco continentale napoleonico (decretato da Berlino, il 21 novembre 1806) ed in certo modo annuncia la conclusiva vittoria inglese.

L'intervento napoleonico in Spagna è successivo alla pace di Tilsit (7 luglio 1807) stipulata fra lo *Czar* e Napoleone, per la quale quest'ultimo concedeva alla Russia libertà di espansione in Oriente per avere libertà d'azione in Occidente. Ma questo nuovo intervento non era motivato solo dall'ambizione sfrenata di cui parla Talleyrand riferendosi all'Imperatore. La penisola iberica era ora una base essenziale per la lotta contro l'Inghilterra, per completare il 'blocco continentale', che Napoleone aveva voluto per chiudere ai commerci britannici tutta l'Europa<sup>938</sup>.

---

<sup>937</sup> Jean René AYMES, *Godoy (Manuel de)*, in: *Dictionnaire Napoléon. Publié avec le concours du Centre National des Lettres. Sous la direction de Jean Tulard*. Paris, Fayard, 1987, [to. I], p. 881.

<sup>938</sup> ID., *Espagne (Guerre de)*, in: *Ibidem*, p. 737.

Nella dimensione intercontinentale che coinvolge necessariamente la Spagna, la sua 'alleanza' con la Francia venne del resto abilmente sfruttata dall'Inghilterra, che non perse l'occasione per intervenire nelle colonie spagnole in America. In funzione strumentale, traendo cioè partito dal desiderio di indipendenza politica di quelle colonie, gli Inglesi fecero abilmente leva sulla loro insofferenza per il regime autoritario imposto della Spagna. Un'insofferenza che del resto si alimentava degli stessi ideali e progetti innescati in precedenza nella borghesia 'creola' dalle idee illuministe e dalla stessa Rivoluzione francese. Nemmeno va del resto sottovalutata l'incidenza che, nella crisi con la madrepatria, per le colonie ispaniche aveva già da tempo avuto l'esempio della rivoluzione americana, il cui influsso venne peraltro assommandosi agli effetti del radicalismo dell'89 francese<sup>939</sup>.

Intanto, nel 1806, le truppe britanniche occupano addirittura Buenos Aires. In quel frangente, mentre i regolari spagnoli si ritirano, invece le popolazioni locali, i 'creoli', per ben due volte organizzano un esercito coloniale e sconfiggono gli invasori inglesi<sup>940</sup>.

---

<sup>939</sup> CARR, p. 124. Alcuni esponenti della borghesia coloniale avevano del resto partecipato alla stessa Rivoluzione francese. Fra questi, Francisco de Miranda (detto infatti *El precursor*), che militò nelle armate rivoluzionarie giungendo al grado di generale, e partecipando alle prime vittorie sulla coalizione anti-francese, fra l'altro a Jemmapes, nel 1792. Imprigionato nel 1793, per i suoi legami con i Girondini, riuscì a fuggire in Inghilterra nel 1797, dedicandosi da allora attivamente, assieme a Bolivar, a preparare l'insurrezione delle colonie creole d'America, sostenuta sia pure strumentalmente dal governo britannico. In tali fermenti indipendentisti, agli occhi della borghesia coloniale il regime napoleonico poteva alla fine risultare omologo a quello della monarchia assolutista della Spagna, che frattanto cercava invano di arginare i molteplici fermenti insurrezionali in America. In questo contesto, sin dal novembre del 1794, le autorità spagnole proibirono a Caracas qualsiasi diffusione della pubblicistica rivoluzionaria francese. Fallito poi il tentativo di ottenere l'indipendenza del Venezuela, nel 1801, sia Bolivar che Miranda si posero alla testa del movimento rivoluzionario contro la madrepatria. Nel 1804, quando vennero riprese le ostilità contro la Francia napoleonica, Miranda articola il piano di un attacco simultaneo, sostenuto dagli Inglesi, a Caracas, Buenos Aires, Valparaiso e nel Messico (Jacques GODECHOT, *L'epoca delle rivoluzioni*. Torino, Utet, 1969 [da qui in poi: GODECHOT, *ER*], pp. 243-244). Ormai si consolida un fronte unico fra Inghilterra, colonie spagnole d'America e lo stesso Portogallo. Il nemico comune sono sia la Francia napoleonica che la monarchia spagnola, alleate in funzione anti-inglese, e minacciose nei confronti della stessa integrità territoriale del Portogallo (*ib.*, pp. 244-245).

<sup>940</sup> CARR, p. 125. Nel complesso, nelle Americhe, nella crisi del 1809-14, le popolazioni di origine ispanica (appunto chiamate 'creole') guardano con attenzione quanto sta accadendo in Spagna. Anche nelle Americhe si formano delle giunte che si oppongono alle autorità inviate da Giuseppe Bonaparte, a sostituire i notabili locali con la pretesa di tutelare gli interessi legittimi di Ferdinando VII (in realtà prigioniero dei

È il sintomo di un nuovo sentimento nazionale che la Spagna non seppe o non volle far proprio. Nel frattempo, in Europa si dispiega nei confronti della Francia e della Spagna la politica britannica, abile nel trarre vantaggio dal blocco continentale voluto dallo stesso Napoleone. Sarà in questo contesto spagnolo che si svolgeranno d'ora in avanti (fino al 1814) le più impegnative lotte di liberazione nazionale.

Da parte loro, Francia e Spagna firmano comunque il Trattato di Fontainebleau (27-30 ottobre 1807), inteso – come già stabilito dal 1805 dagli accordi fra Godoy e Napoleone – alla spartizione del Portogallo. Infatti, di lì a poco le armate francesi attraversano il territorio spagnolo, entrando in Portogallo e determinando la fuga della famiglia reale in Brasile. Nonostante questo, Napoleone ricusa di dare piena attuazione al trattato. Rifiuta di dare (come promesso) una parte del territorio portoghese al primo ministro spagnolo Godoy, che ambiva averla sotto la sua personale sovranità<sup>941</sup>.

Il Trattato di Fontainebleau sancisce la decisione finale di Napoleone di invadere la Spagna e sottometterla al suo dominio assoluto. Da questo momento Godoy diviene sospetto ed invisibile alla Corte ed all'intero popolo spagnolo. Sospetto, in quanto non ci si capacita che abbia potuto in buona fede scambiare per una sincera alleanza la politica aggressiva napoleonica. In realtà, Godoy diventa il pretesto per quella che viene definita la 'rivoluzione di marzo', ossia la sommossa che – come si è accennato – avvenne ad Aranjuez (il 17 marzo 1808). Sobillata dai nobili capeggiati dal conte de Montijo, che agisce nell'ombra, scatenato ad arte lo 'sdegno' popolare, – Godoy sta per essere ammazzato e viene salvato proprio da colui che egli considerava il suo peggiore nemico, il 'Principe delle Asturie', l'erede al trono, il futuro Ferdinando VII. In tali frangenti costui induce il padre ad abdicare in suo favore. Allora a Carlo IV subentra appunto Ferdinando VII.

Un evento insurrezionale di più ampio raggio fa da intermezzo a questa sorta di gioco mortale, nella tragi-commedia per cui la corona di Spagna alla fine sarà ceduta a Giuseppe Bonaparte dallo stesso Napoleone. A quel che sembra è lo stesso Imperatore

---

Francesi). Lungo questa direzione, la rivolta 'realista' in favore dei diritti di Ferdinando prepara la via per la rivendicazione coloniale di una 'libertà nazionale' nei confronti della Spagna stessa.

<sup>941</sup> GODECHOT, *ÉR*, pp. 296-297.

che provoca la sommossa del 2 maggio 1808 nella capitale, esasperando con il comportamento delle truppe francesi e di agenti provocatori il popolino madrileni, che teme che vengano deportati i membri della famiglia reale. Murat è incaricato della prevista repressione, concentrando 30.000 uomini attorno alla capitale. La sollevazione è seguita il giorno dopo da esecuzioni in massa. Le classi medie non hanno partecipato ai moti<sup>942</sup>.

Intanto, però, il 5 maggio, Madrid insorse nuovamente. La responsabilità venne da Napoleone attribuita a Ferdinando, per cui ingiunse a Carlo IV di rientrare lui come sovrano a Madrid. Al rifiuto di quest'ultimo fa seguito la carcerazione (ancorché 'dorata') di Ferdinando in Francia. In questi termini, Napoleone mostra di considerare il trono di Spagna vacante, e con la forza delle armi lo incorpora nell'Impero, stabilendovi come sovrano, anziché Murat (che aveva appunto ambito di diventarlo), suo fratello Giuseppe, il quale viene chiamato da Napoli, lasciando quel trono al deluso Murat<sup>943</sup>.

Nel medesimo periodo avvengono altre insorgenze, questa volta malgrado e contro Napoleone. Si ammutinano contro una 'monarchia straniera' le unità regolari, cui si aggregano contingenti di volontari guidati da ecclesiastici, ufficiali in ritiro e capi contrabbandieri. La *Junta del Principado de Asturias* il 25 maggio dichiara guerra alla Francia. Il 6 giugno vengono sconfitte a El Bruch le truppe francesi, che però invano cercano di occupare Saragozza, comunque accerchiandola. Si tratta del primo assedio della città (che dura dal 12 giugno al 12 agosto seguente). In luglio, il giorno 7 giugno 1808, una *Junta* di notabili spagnoli, convocata a Baiona da Napoleone approva il progetto di costituzione, ma apportandovi rilevanti modificazioni.

---

<sup>942</sup> *Ibidem*, p. 738.

<sup>943</sup> *Ibidem*, p. 298.



## Capitolo XVII

### Le due costituzioni di Baiona (giugno-luglio 1808)

In questo particolare contesto viene elaborato per iniziativa di Napoleone un documento noto come *Costituzione di Baiona* [nel testo bilingue: *Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*] che la prevalente storiografia considera concesso da Giuseppe Bonaparte a Napoli, al momento di lasciare quel trono per insediarsi su quello di Spagna. Ma quale ne fu veramente il significato?

Anzitutto, un aspetto non sufficientemente valutato, in sede storiografica, è la sostanziale differenza fra due diversi documenti dello stesso periodo del 1808, in cui consiste in realtà la cosiddetta *Costituzione di Baiona*. Da un lato, si ebbe infatti uno *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, concesso da Giuseppe Bonaparte (dopo il suo trasferimento in Spagna, nel maggio di quell'anno, per divenirne re per volontà del fratello). Tale documento venne promulgato appunto a Baiona il 20 giugno. Da questo va distinto un diverso documento costituzionale, che dalla stessa città venne poco dopo emanato. Quest'ultimo, come si è poc'anzi avvertito, è la vera *Costituzione di Baiona* [*Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*] elaborata da Napoleone – con la collaborazione di Maret<sup>944</sup> – e modificata appunto a seguito delle richieste della *Junta*

---

<sup>944</sup> Hugues Bernard Maret (1763-1839), avvocato e pubblicista, era stato chiamato a far parte del consiglio reale da Luigi XVI, manifestando idee innovatrici in senso costituzionale nei primi momenti della Rivoluzione. Seguì i lavori della Costituente, pubblicandone i resoconti anche sul *'Moniteur'*. Sin da allora si legò di amicizia con Napoleone, del quale divenne poi stretto collaboratore (al ritorno di questi dalla campagna d'Egitto). Elevato alla carica di Segretario di Stato e Capo di Gabinetto, collabora appunto alla stesura della Costituzione di Baiona, e nello stesso 1808 è fatto Conte dell'Impero e Duca di Bassano.

spagnola da lui convocata. Tale costituzione per la Spagna venne discussa a lungo, mentre il suddetto *Statuto* fu semplicemente imposto a Napoli. Alla fine, dunque, la vera e propria costituzione di Baiona venne promulgata appunto con il titolo, bilingue, di *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona*, alcuni giorni dopo, precisamente, come ora si è visto, il 6 luglio<sup>945</sup>.

Veniamo ora all'immediata situazione politico-militare nella quale viene elaborata a Baiona questa 'seconda' costituzione, propriamente con il titolo di *Acte constitutionnel de l'Espagne*, testo con cui Napoleone cercò di legare alle sue sorti la parte della 'società civile' spagnola rimasta estranea, per motivi geografici e scelte ideologiche, alle posizioni dell'insorgenza che gli Inglesi sostengono nei territori sotto il raggio d'azione della loro offensiva.

In un dettagliato studio premesso all'edizione critica di questa 'seconda' Costituzione di Baiona (o appunto *Acte constitutionnel de l'Espagne...*) è al riguardo esposta una tesi fondata su due postulati. Da un lato, si ritiene che Napoleone volesse dare pieno accoglimento alle istanze dei notabili da lui convocati, interrogati sul suo progetto di costituzione. L'Imperatore dimostrerebbe qui di non dissentire affatto dalla ripresa di alcune tematiche di tipo tradizionale in Spagna, quantunque nel rifiuto di accettare quanto potesse sembrargli retrivo in un senso meramente conservatore di posizioni e di privilegi (al di là cioè della compatibilità con il suo disegno imperiale e delle esigenze di riforma del paese). Dall'altro lato, si sostiene che lo stesso Imperatore dovesse in qualche maniera dare soddisfazione alle istanze più radicali

---

<sup>945</sup> Nello *Statuto* si è vista una replica della *Costituzione di Baiona* [cioè dell'*Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*], ed entrambi i documenti sono riconnessi alla *Costituzione del Regno d'Italia* del 1805 (in tal senso: Jacques RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte (1806-1808)*. Paris, Nourrit, 1911 [da qui in poi: RAMBAUD], p. 551). La confusione fra i due documenti si palesa ignorando intanto le differenze fra il 'parlamento nazionale' nei due documenti. Nello *Statuto*, al *Tit. VIII*, il parlamento è articolato in cinque *Bracci*, mentre nella *Costituzione di Baiona* (al *Tit. IX*, artt. 61 e ss.) le *Cortes*, sono divise in tre *Bancs* [in quello spagnolo: *Estamentos*], cioè del clero, della nobiltà e del popolo. Inoltre, si sbaglia a considerare lo *Statuto* come espressione della diretta volontà di Napoleone (che in realtà aveva elaborato la sola *Costituzione di Baiona* [*l'Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*]), scorgendo in questo testo l'intenzione di riconciliarsi il popolo spagnolo, "by demonstrating that his rule was synonymous with benevolence and liberalism" (R.M. JOHNSTON, *The Napoleonic Empire in Southern Italy, and the Rise of the secret Societies*. London, Macmillan, 1904, Vol. I., pp. 187-188).

degli ambienti tardo-illuministi, già 'filo-francesi', ossia di quegli *afrancesados*, o di quanti altri che interpretassero la situazione in una prospettiva razionalistica e livellatrice di stampo ora democratico-radical<sup>946</sup>.

Sotto il primo profilo, ci si chiede se Napoleone avesse davvero intenzione di rigenerare la monarchia spagnola sulla base di un progetto ponderato alla luce dei principi della Rivoluzione francese, e che per questo compito avesse chiamato a reggerne le sorti il fratello Giuseppe. Davvero la sua è dunque una costituzione liberale, come Napoleone stesso pretese nella ricostruzione degli eventi a Sant'Elena? Riconsideriamo gli eventi che precedono la vicenda. È un fatto che, nel marzo del 1808, come risulta dalla sua corrispondenza, Napoleone considera il totale asservimento del Portogallo e della Spagna come un preliminare indispensabile per contrastare l'Inghilterra<sup>947</sup>.

Successivamente, sia l'insurrezione di Aranjuez e di Madrid (con il conseguente sollevamento della Nuova Castiglia), sia l'arresto di Godoy, sia l'abdicazione di Ferdinando VII, inducono l'Imperatore a rinunciare alla diretta annessione alla Francia, e ad offrire invece la corona di Spagna ad uno dei suoi fratelli. A questo fine, fornisce intanto a Murat (allora governatore militare di Madrid) istruzioni per assicurare il notabilato della capitale spagnola della sua intenzione di conservare l'integrità delle province e l'indipendenza del paese.

In sostanza, Murat (nominato 'Luogotenente di Spagna', nel febbraio 1808) dovrà dare rassicurazioni contraddittorie. Ai liberali, che avrebbero trovato nel sistema napoleonico il mezzo di rigenerare la Spagna in senso rappresentativo-parlamentare. Agli oppositori alla politica di Godoy, si doveva assicurare di non vederlo più ritornare. Ai 'Grandi' e comunque a quanti ambivano preminenze ed onori, si doveva garantire di ottenere i più ampi riconoscimenti. Agli uomini tranquilli, bastava prospettare di avere in futuro una buona amministrazione, l'integrità e l'indipendenza della Spagna<sup>948</sup>.

---

<sup>946</sup> Pierre CONARD, *Introduction*, a: ID., *La constitution de Baiona (1808). Essai d'édition critique*, Paris, Edouard Cornély, 1910 [d'ora in avanti: CONARD], pp. 3-5. Si avverte che per tale costituzione, da qui in poi si rinvia appunto a questa edizione critica, che riporta il testo bilingue: *Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808* [C.SP.1808].

<sup>947</sup> CONARD, p. 8.

<sup>948</sup> *Ibidem*, p. 19.



D'altra parte, Napoleone non sapeva affatto, ancora, se la sua opera riordinatrice avrebbe dovuto articolarsi nel senso di una conservazione formale o di una riforma sostanziale. Era specialmente Murat nella sua corrispondenza e nei discorsi con i ministri spagnoli ad insistere sul termine "*rigenerazione*". L'ambizioso Murat indicava i più meritevoli di avanzamento nel generale O'Farril (ministro della Guerra) ed in Miguel José d'Azanza (consigliere di Stato e ministro delle Finanze), precisandone a Napoleone sia la professata fedeltà a Ferdinando VII (almeno finché questi non avesse formalmente rinunciato al trono), sia peraltro l'interesse ad ottenere comunque una costituzione. Da qui l'idea della convocazione di una dieta di notabili da convocare a Baiona od a Bordeaux, che lo stesso Murat prospettava (nella lettera, del 14 aprile 1808, all'Imperatore) come opportuna risposta alle aspettative degli Spagnoli. Una dieta che avrebbe dovuto essere costituita – sottolineava Murat – da membri del clero, della nobiltà e del Terzo stato<sup>949</sup>.

Dopo aver preso tempo, il 28 aprile, Napoleone rispose a Murat sulla questione della costituzione richiesta dagli Spagnoli, assicurando che se costoro giudicavano necessarie alcune modificazioni della loro costituzione, queste sarebbero state apportate a loro gradimento e "*d'après leurs lumières et leurs opinions*"<sup>950</sup>. In effetti, a Napoleone premeva che questa assemblea assumesse il significato di una legittimazione, basata sul consenso, per la scelta del nuovo re fra i membri della famiglia imperiale. Ma per dare l'impressione non solo alla Spagna bensì all'intera Europa di aver diritto a tale cambiamento, Napoleone lo argomentava con gli intrighi degli Inglesi, con la corruttela del governo di Godoy, e con l'urgenza di valorizzare le risorse finanziarie e marittime della Spagna.

Ancora una volta, l'Imperatore avrebbe compensato con una costituzione la perdita della libertà e dell'indipendenza di un popolo che in concreto lui stesso subordinava ai suoi fini di dominio, sia sul continente, sia soprattutto in vista dell'apporto che la potente flotta iberica avrebbe dato alla marina francese. Tale sarebbero infatti le reali motivazioni che ora si celavano

---

<sup>949</sup> *Ibidem*, pp. 20-22.

<sup>950</sup> *Ibidem*, p. 23.

dietro la sua tardiva attitudine di riformatore, di liberatore e di legislatore<sup>951</sup>.

Comunque sia, ora, si tratta di precisare che un significato ebbero pure le modalità ed i contenuti del documento proposto da Napoleone, come pure le ragioni dell'accettazione o del rifiuto delle proposte di modifica spagnole. E giustamente Murat ritenne di interpretare la volontà dell'Imperatore nel senso della convocazione degli spagnoli in un'*Assemblea nazionale* da tenersi a Baiona. In quelle circostanze, anche La Forest (sin lì ambasciatore francese in Spagna) aveva avanzato l'idea di costituire a Baiona una deputazione di spagnoli, facendo venire una ventina di alti funzionari e notabili da Madrid. Ma la *Junta de Estado* spagnola, dimostrando una certa autonomia, preferì che venissero fatte delle elezioni nelle varie province per scegliere gli uomini più rappresentativi da inviare a Baiona.

Allora Murat nominò una commissione formata da membri della stessa *Junta de Estado* e del *Consejo de Castilla* (che qui ora è chiamato *Consejo Real*) con il compito di inviare alle province le indicazioni per lo svolgimento di queste elezioni. Tuttavia, Murat e la *Junta* non si limitarono ad indicare le modalità, ma elencarono nella circolare un certo numero di deputati da eleggere (scelti fra i presenti a Baiona). Si fece cioè esplicitamente il nome di una cinquantina di persone, scelte fra arcivescovi, vescovi, generali di Ordini religiosi e membri dello stesso *Consejo de Castilla* o *Consejo Rea*<sup>952</sup>.

Nondimeno, fu proprio l'insurrezione anti-francese a rendere difficile, addirittura impossibile lo svolgimento delle elezioni per quell'*assemblea nazionale* che avrebbe dovuto raccogliersi a Baiona. Pertanto, il 7 giugno, Murat accettò il suggerimento di Le Forest e di Sebastian Piñuela (membro della *Junta de Estado*, e ministro di Grazia e Giustizia) di scegliere direttamente una trentina di altri deputati, i quali vennero poi invitati a recarsi a Baiona.

Sotto vari pretesti, i più in vista ricusarono, e fra questi Jovelanos (che dunque rifiutò il ministero degli Interni, fattogli offrire da Napoleone stesso) ed il vescovo di Orense, don Pedro Quevedo y Quintano<sup>953</sup>. Alla fine si riuscì a mettere insieme novantadue deputati, in un'assemblea che peraltro risultava motivata in maniera

---

<sup>951</sup> *Ibidem*, pp. 26-27.

<sup>952</sup> *Ibidem*, pp. 30-31.

<sup>953</sup> *Ibidem*, pp. 33-36.

molto diversa da come si era previsto. Fra gli ottantasette membri della *Junta* di Baiona di cui si conoscono sia pure sommariamente i titoli, una parte rappresentava l'alta nobiltà, il funzionariato di alto grado ed un'importante componente militare. Infatti, di questi ottantasei membri 17 erano appartenenti ai diversi consigli o tribunali, 12 erano '*Grandi di Spagna*', 4 titolati di Castiglia, 8 grandi ufficiali. Del clero c'erano comunque solo diciotto membri invece dei cinquanta previsti. Peraltro, e qui è il tratto più innovativo, vi era anche un certo numero di rappresentanti delle colonie ispano-americane (sei e tutti nati nelle Indie occidentali).

I ministri rimasti a Madrid dissero comunque che questa giunta non era abbastanza rappresentativa e che si sarebbero dovute convocare le *Cortes* per fare accettare il previsto cambiamento di dinastia. Cambiamento che comunque avvenne proprio con la presentazione di Giuseppe Bonaparte alla *Junta*, che si riunì per la prima volta il 15 giugno sotto la presidenza di M. J. d'Azanza (consigliere di Stato e ministro delle Finanze), assistito da due segretari, Mariano Luis de Urquijo (ex-ministro e consigliere di Stato onorario) e Antonio Ranz Romanillos (membro del consiglio delle Finanze e segretario del Re)<sup>954</sup>.

Va tuttavia notato che il testo che la *Junta* dovette approvare non era immediatamente quello del progetto di 'statuto costituzionale' dettato (fra il 16-19 maggio) da Napoleone, steso con la collaborazione di Maret. A quella prima stesura (che Conard indica come il *Progetto A*, consistente in 78 articoli), numerose e significative modificazioni ed aggiunte erano state apportate a Madrid, appunto dai ministri, magistrati ed alti funzionari spagnoli<sup>955</sup>, ai quali Le Forest ed il *Maître des Requêtes* Fréville avevano letto e riletto (il 28 maggio) il progetto imperiale, nel corso di una seduta che durò circa sei ore. Rivisto sulla base dei loro punti di vista, il progetto tornò a Baiona e venne sottoposto all'esame di Azanza e

---

<sup>954</sup> *Ibidem*, p. 39.

<sup>955</sup> Vale la pena di indicare la qualità di questi notabili, oltre a O'Farrill e Piñuela, che Conard specifica nel modo seguente: il *bali* Gil de Lemos (ministro della *Marina*), il marchese de Caballero (consigliere di Stato e governatore del *Consiglio delle Finanze* [*Hacienda*]), il conte di Montarco (membro del *Consiglio di Stato*), il marchese di Las Amarillas (anch'egli consigliere di Stato e presidente del *Consiglio di Guerra*), Bernardo Yriarte (vice-presidente del *Consiglio delle Indie*), il duca di Grenada (presidente del *Consiglio degli Ordini*), A. Mon y Velarde (decano del *Consejo de Castilla*), F. X. Duran e J. Navarro y Vidal (membri dello stesso *Consejo de Castilla*); il governatore di Madrid; il Capitano generale della Nuova Castiglia (*Ib.*, pp. 42-43, in nota).

ad Urquijo, che vi aggiunsero le loro osservazioni, e quindi risultò sostanzialmente rielaborato.

In questa seconda versione si ha quello che Conard indica come un *Progetto B*, consistente in 67 articoli, redatti prima dell'8 giugno. Progetto che venne poi sottoposto ad una commissione scelta fra i deputati già arrivati a Baiona, e composta dal consigliere dell'*Inquisizione (Inquisición)*, R. Etanhard y Salinas, e da tre membri del *Consejo de Castilla*. In sostanza questa commissione (attorno al 13 giugno) mosse un solo rilievo, che peraltro implicò un nuovo esame da parte di Napoleone e di Maret. Da qui l'ulteriore rielaborazione di tutto il testo in un terzo progetto (*Progetto C*), ora in 126 articoli, redatto certamente prima del 29 giugno<sup>956</sup>.

Se ormai era concluso il lavoro di riduzione e soppressione delle singole parti, adesso cominciava quello degli sviluppi e delle aggiunte. Ci si accorgeva di lacune da colmare. Fra l'altro, Pablo Arribas (fiscale della '*Cámara de los Alcaldes*', con la precisazione: "*de casa y Corte*") aveva fatto presente che qualsiasi riforma ecclesiastica ed in particolare l'annientamento degli ordini monastici sarebbe stata accettata dai semplici curati, mentre avrebbe avuto contro tutto il resto del clero.

Per cui si sarebbe potuto solo ridurre la consistenza degli Ordini regolari, ma anche questo avrebbe dovuto avvenire con lentezza, sia approfittando dei posti vacanti, da non rinnovare, sia accorpando i conventi. Ad ogni modo, perseguendo questo fine, non ci si sarebbe dovuti mai inimicare gli Ordini mendicanti, dotati di grande influenza sul popolo. Inoltre, – continuava Arribas – se ne sarebbe dovuto parlare a lungo con i notabili, ancora da convincere dei vantaggi del nuovo ordine di cose<sup>957</sup>.

Sulla base di questi ed altri suggerimenti si estese ancora un nuovo testo, che venne presentato alla terza seduta della *Junta*, a Baiona, il 20 giugno (indicato da Conard come *Progetto D*). L'assemblea decise di imprimerlo nelle due lingue e distribuirlo a tutti i suoi membri, affinché ognuno potesse esprimere la sua opinione. Si formò poi una commissione per valutare e riassumere tutte le osservazioni dei differenti deputati.

Si passò dunque, il 27 giugno, alla votazione (che durò fino al 30 giugno) articolo per articolo, sulle proposte di aggiunte, modificazioni o soppressioni. Della definitiva minuta del progetto,

---

<sup>956</sup> *Ibidem*, pp. 44-45.

<sup>957</sup> *Ibidem*, pp. 47-48.

lo stesso Napoleone rivide con Maret tutti gli articoli, ora accettandoli, ora ancora modificandoli, ora rifiutandoli. Intanto, non sembra che Giuseppe Bonaparte avesse minimamente collaborato all'elaborazione del testo che nel preambolo indicherà il suo nome ed in calce la sua firma. Comunque, il 7 luglio la costituzione venne accettata all'unanimità<sup>958</sup>.

Come si era evoluto il testo stabilito fra il 19-23 maggio? E quali ne erano state le principali caratteristiche? Dal canto suo, Conard indica le quattro seguenti. Sembra che Napoleone volesse ottenere anzitutto l'instaurazione in Spagna di un sistema di regolare e semplice amministrazione, non meno autoritario dell'antico, ma formalmente più moderno. Intanto, nel senso della maggiore separazione fra ordine giudiziario ed amministrazione. Ma anche nel senso sia di una gerarchia di funzionari specializzati, sia di tribunali ben delimitati nelle competenze, sia di razionali procedure finanziarie, sia soprattutto nel senso del recupero alla Corona delle sue prerogative<sup>959</sup>.

Comunque, in positivo, nelle intenzioni dell'Imperatore il progetto doveva in parte servire anche ad introdurre in Spagna, e senza troppe cautele, i principi 'illuministici'. Soprattutto la supremazia dello Stato laico, con la riduzione sia dei diritti, sia delle ricchezze, sia dell'influenza del ruolo della Chiesa. Inoltre, nell'intenzione in positivo, il progetto doveva dischiudere per gli Spagnoli la porta alla libertà di coscienza e dare alla Spagna dei codici, delle nuove leggi e regole. Si doveva assicurare a tutti la pubblicità dei dibattiti processuali ed il 'jury' popolare<sup>960</sup>. Inoltre, la costituzione doveva servire in certa misura a garantire l'eguaglianza nelle condizioni giuridiche e sociali. Aprire a tutti l'accesso agli impieghi (prima privilegio dei soli nobili e del clero). Estendere a tutti i meritevoli il riconoscimento di preminenze. Sottomettere tutti alle stesse imposte. Facilitare la distribuzione della proprietà, spezzettando quelle troppo grandi, abolendo i maggiorascati<sup>961</sup>.

Ma, in sostanza, il progetto doveva servire a dare agli Spagnoli qualcosa di più dell'illusione di un regime di libertà politiche e di vita costituzionale? O semplicemente si voleva da parte dell'Imperatore restituire un'autorità formale alle antiche *Cortes*, cioè

---

<sup>958</sup> *Ibidem*, pp. 48-51.

<sup>959</sup> *Ibidem*, p. 53.

<sup>960</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>961</sup> *Ibidem*, pp. 53-54.

fingere di far ampio spazio alla rappresentanza nazionale, mentre si perseguiva il disegno di una 'monarchia amministrativa' verticizzata e del tutto incondizionata politicamente dalla 'società civile'?<sup>962</sup>.

Sotto altra angolazione, comunque l'accettazione del progetto da parte degli Spagnoli della *Junta* di Baiona si spiegherebbe nell'immagine che, malgrado la vemenza militare e politica, costoro avevano di Napoleone, scorgendovi cioè un tardo epigono della scuola del dispotismo illuminato. Da loro, a parte tutto, ancora positivamente apprezzata. Sembrerebbe che personaggi come Urquijo, Azanza, come pure i regalisti del *Consejo de Castilla* ed in generale gli alti funzionari di magistratura (i *Golillas*) – tutti formati alla scuola del giurisdizionalismo assolutistico – non vedessero negativamente nel progetto napoleonico gli articoli di impronta anti-curialista, anti-romana, come appunto quelli relativi all'abolizione dell'Inquisizione o all'annientamento degli Ordini monastici<sup>963</sup>.

Ma non si comprende allora perché tutti questi 'illuminati', questi *afrancesados*, sembra che si siano dimostrati poi tanto esitanti ad accettare proprio simili misure anti-ecclesiastiche sia contro l'Inquisizione che contro l'autonomia del clero. Forse temevano che la resistenza popolare, l'insurrezione delle province non potesse attenuarsi se il regime napoleonico avesse assunto a punto di riferimento una politica ecclesiastica che in Spagna avrebbe il significato di anti-religiosa ed anti-cattolica? Verosimile appunto è che questi 'illuminati' comprendessero bene la sostanza del progetto napoleonico, apprezzandola nel loro intimo, ma la considerassero inopportuna ed incauta. Auspicarono infatti che Giuseppe Bonaparte solo più tardi, successivamente al riacquisto della quiete, provvedesse alle suddette misure 'anti-romane'. Sul momento ritenevano che questo fine dovesse restare segreto, e quanto meno non venisse inserito fra i principi codificati nella costituzione<sup>964</sup>.

Resta certo che i notabili madrileni, come scriveva Murat all'Imperatore, pur approvando la costituzione di Baiona, non gradivano affatto né eventuali riferimenti all'Inquisizione, agli Ordini monastici, né – d'altra parte – nemmeno l'ammissione del

---

<sup>962</sup> *Ibidem*, p. 54.

<sup>963</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>964</sup> *Ibidem*, p. 57.

principio che anche i non Spagnoli avrebbero potuto rivestire le cariche istituzionali e gli impieghi in generale. A queste remore Napoleone saggiamente venne incontro, perché anche lui vedeva la pericolosità della situazione, il rafforzarsi dell'insurrezione delle province. Non si limitò ad abolire gli articoli che minacciavano la Chiesa o potevano offendere l'orgoglio nazionale, ma fece spazio anche alle garanzie di libertà individuale e di libertà di stampa (per quanto inefficaci in quella situazione). E diede anche un riconoscimento all'esigenza di rappresentare nelle *Cortes* le colonie ispano-americane. Un argomento, quest'ultimo, che giustamente Murat ricollegava alla conservazione dell'impero coloniale, particolarmente caro agli Spagnoli, quale che fosse la forma politica adottata dai vari governi per mantenerlo<sup>965</sup>.

Nel complesso, per comprendere pienamente la torsione che in senso 'tradizionalista' rivela l'ultima versione del documento di Baiona, va tenuto conto che la *Junta* concepiva le *Cortes* come un'assemblea aristocratica, i cui diritti non andavano aboliti, ma solo più razionalmente definiti. Dietro di lei c'erano i *Grandi di Spagna*, i monaci ed i canonici. Si capisce perciò come le disposizioni napoleoniche di impronta illuminista ed egalitaria venissero attenuate fino a scomparire, per quanto con qualche progresso nelle garanzie politiche<sup>966</sup>.

Nella redazione definitiva, si ebbero comunque: un'articolazione per ministeri, un *Senato*, un *Consiglio di Stato* [= *Conseil d'État-Consejo del Estado*], una *Corte di Cassazione*, e soprattutto l'organismo delle *Cortes*. Venivano peraltro ampiamente garantite appunto la libertà individuale e di stampa. Si assicurava la scomparsa dei tribunali signorili. Si sarebbe stabilita l'eguaglianza nelle imposizioni fiscali, tramite la soppressione dei privilegi di particolari e di corporazioni. Per il resto, sembrava quindi che si fossero definite le condizioni per il mantenimento di beni personali e 'corporati', comunque nel senso dall'inalienabilità e dell'indivisibilità<sup>967</sup>.

La vera contro-partita al consenso della *Junta* non erano solo queste garanzie prospettate da Napoleone, ma soprattutto che la religione cattolica dovesse restare l'unica ammessa, appunto lasciando per il momento da parte ogni questione sull'*Inquisizione* e sugli Ordini monastici, come pure sui diritti feudali, sui fòri

---

<sup>965</sup> *Ibidem*, p. 59.

<sup>966</sup> *Ibidem*, pp. 60-61.

<sup>967</sup> *Ibidem*, p. 62.

privelgiati (i *Fueros*)<sup>968</sup> nella Province basche e in Navarra. D'altro canto, Napoleone ottenne che il *Conseil d'État-Consejo del Estado*, il *Senado* e quasi la metà delle *Cortes* fossero di nomina regia. In compenso, l'elezione dei deputati sarebbe stata riservata ai proprietari di beni immobili, eletti da curati e da notabili locali, oppure dai corpi municipali, nelle colonie. E poi, se alla fin fine, le stesse garanzie di libertà individuale e di stampa, come si vedeva nella Francia di Fouché, non avrebbero potuto inquietare più di tanto le autorità francesi, tuttavia restava pur sempre il fatto che nelle garanzie per l'indivisibilità ed inalienabilità dei beni avrebbero finito per rientrare i 'maggiorascati' maggiori e gran parte degli Ordini cavallereschi<sup>969</sup>.

Tutto questo però solo all'inizio, fino a quando fu necessario a Napoleone convincere i 'Grandi' e la pubblica opinione spagnola. Non molto tempo dopo, in dicembre, Napoleone improvvisò di sua iniziativa dei decreti ben più audaci. Il giorno 4, si ebbero infatti non soltanto l'abolizione sia dei diritti feudali che dell'*Inquisizione*. Ma anche la riduzione del numero dei conventi, la soppressione delle dogane interne (che colpiva le corporazioni). Il 12 dicembre seguirono poi sia la soppressione dell'alienazione delle imposte o delle rendite relative al dominio reale; sia l'abolizione delle giustizie signorili<sup>970</sup>.

Quel che non si capisce è intanto perché queste misure siano state definite dalla stessa storiografia dei semplici 'colpi ad effetto'<sup>971</sup>. Inoltre, non sembra nemmeno da condividere l'idea che questa seconda *Costituzione di Baiona* [*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona*], sia rimasta senza una precisa influenza sulla successiva progettualità istituzionale iberica.

---

<sup>968</sup> Si veda la definizione che il filosofo del diritto spagnolo F. E. de Tejada propone del termine *Fueros* da intendere come 'sistemi di libertà concrete', di contro all'ideologia rivoluzionaria francese, fondata sull'*uomo astratto* e sulla concezione meccanicistica dell'ordinamento politico (Francisco Elías de TEJADA, *La monarchia tradizionale*, Torino, Edizioni dell'Albero, 1966, p. 93). Come ricorda Tejada, la parola castigliana *Fuero* deriva dal termine latino *Forum* (il luogo dove si amministrava la giustizia), e successivamente passa ad indicare le leggi particolari di una città, di un corpo (*gremio*) o di un ceto, *Estamento* (*Ib.*, p. 94).

<sup>969</sup> CONARD, p. 62.

<sup>970</sup> *Ibidem*, pp. 63-64n.

<sup>971</sup> *Ibidem*, p. 64n.



Sino a che punto, infatti è sostenibile che nel 1812, la stessa Costituzione di Cadice (*Constitución política de la monarquía española*) non ne sarebbe stata minimamente influenzata, avendo a referente piuttosto il modello rivoluzionario francese (del 1791 e del 1795)<sup>972</sup>?

Nella seconda *Costituzione di Baiona*, sin dal preambolo, c'è quell'invocazione di apertura alla religione ("Au nom du Dieu Tout-puissant" [nel testo spagnolo: "En el nombre de Dios Todopoderoso"])<sup>973</sup> che sarebbe stata impensabile non solo nelle precedenti costituzioni francesi (neppure in quella 'direttoriale' o in quelle 'consolari' ed 'imperiali'). Un principio che invece si ritroverà sia nella *Constitución Federal para los Estados de Venezuela*, del 1811 ("En el nombre de Dios todo poderoso, nos, el Pueblo de los Estados de Venezuela.[...]"<sup>974</sup>, sia nella suddetta gaditana [C.SP.1812] ("En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espiritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la Sociedad, las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española [...]"<sup>975</sup>).

Dunque, intanto, c'è qui un punto di contatto iniziale e significativo fra la *Costituzione di Baiona*, la *Constitución Federal para los Estados de Venezuela*, e la *Constitución política de la monarquía española*, del 1812. Un nesso che corrisponde ad una divaricazione rispetto al complesso del sopra ricordato costituzionalismo rivoluzionario-imperiale. Del resto, lo stesso Conard (senza trarne le nostre conclusioni) dimostra che questo *incipit* risulta a partire solo dalla versione *Progetto C*, quella – come si è visto – rileborata dopo le osservazioni fatte sul *Progetto B* dalla commissione costituita dal consigliere dell'*Inquisizione* e da tre membri del *Consejo de Castilla* convenuti appositamente a Baiona.

Una tale divaricazione rispetto ai modelli direttoriale, consolare e imperiale, si conferma al seguente *Tit. I*, costituito dal solo art. 1 (che recita: "La religion catholique, apostolique et romaine est en Espagne et dans toutes les possessions espagnoles la religion du roi et de la nation: aucune autre n'est permise")<sup>976</sup>. Articolo che trova puntuale

---

<sup>972</sup> *Ibidem*, pp. 65-66.

<sup>973</sup> *Ibidem*, p. 69.

<sup>974</sup> *Constitución federal de 1811*, in: *Historia constitucional de Venezuela*. Tercera ed. revisada. Tomo II. *Reconstitución de la Republica. La oligarquía conservadora*. Caracas, Editorial 'La Novedades', 1942. Per il citato *incipit* del preambolo, si veda: *Ibidem*, p. 370.

<sup>975</sup> *Constitución política de la Monarquía española* [come si è detto, qui indicata con: C.SP.1812], in: DE GUZMAN, p. 47.

<sup>976</sup> C.SP.1808, pp. 69-70.

antefatto – sia di posizione (nel capitolo I) che di contenuto (in relazione ai suoi articoli 1-2) – nella sopra ricordata costituzione venezuelana del 1811, e costituisce a sua volta il precedente di quanto dichiarato nella ‘costituzione gaditana’, appunto la costituzione spagnola del 1812, precisamente nel *Tit. II*, C. II, in quell’art. 12<sup>977</sup> destinato a vasti echi nelle polemiche del tempo.

A questo riguardo, proprio Conard sottolinea come un tale primato della religione (spinto sino a proibire ogni altro culto) nel mentre non trova alcun antefatto nelle costituzioni francesi, fosse non solo definito nello *Statuto* costituzionale che Giuseppe aveva concesso a Napoli alcuni giorni prima della costituzione spagnola (e cioè il 20 giugno del 1808), ma soprattutto destinato ad essere ripreso appunto nel 1812, dai costituenti di Cadice<sup>978</sup>. A convincere Napoleone a sancirlo dovettero essere le critiche dei notabili di Madrid e di Baiona al *Progetto A*. E fra questi soprattutto l’arcivescovo di Burgos, don Manuel Cid y Monroy, che figura fra i sottoscrittori del documento finale<sup>979</sup>.

Sempre in materia religiosa, Conard segnala l’inserimento, nel *Progetto C*, dell’art. 5, che prevedeva il giuramento sul Vangelo di fedeltà al popolo da parte del re, alla maggiore età o al suo insediamento (ed alla presenza del *Senado*, del *Consejo de Estado*, delle *Cortes* e del *Consejo de Castilla*)<sup>980</sup>. Una novità motivata dalle richieste dei notabili e dal desiderio di Napoleone di assicurarsene il consenso, a fronte della crescente instabilità politica. Per le stesse ragioni e richieste, l’Imperatore avrebbe concesso due successive modifiche sia del *Progetto C* che del *Progetto D*, per cui si inserì nella formula del giuramento (art. 6) sia di rispettare e far rispettare “*notre sainte religion*”, ma anche “*d’observer et de faire observer la constitution*”<sup>981</sup>. Ma sino a che punto era una innovazione? In realtà nello stesso *Sénatus-consulte organique* con cui si proclama l’Impero il 28 floreale anno XII (18 maggio 1804), al *Titre VII (Serments)*, agli artt. 52-54, era previsto un simile giuramento sul Vangelo per l’Imperatore e per l’eventuale Reggente.

---

<sup>977</sup> “TIT. II, CAP. II. Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por les leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra” (*Constitución política de la Monarquía española* [=C.SP.1812], cit., p. 49).

<sup>978</sup> CONARD, pp. 70-71n.

<sup>979</sup> *Acte constitutionnel de l’Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONARD, p. 146.

<sup>980</sup> *Ibidem*, p. 75.

<sup>981</sup> *Ibidem*, p. 76 ed in n.

Del resto, in perfetta sintonia con i criteri imperiali, nel *Tit. VI (Du Ministère)*, all'art. 28, si istituiva la figura del 'segretario di Stato', incaricato della trasmissione dei documenti fra il sovrano ed i ministri, figura tipica nel sistema napoleonico, come si vede in altri documenti costituzionali<sup>982</sup>.

Qui si conferma peraltro lo stesso ruolo che appunto Maret svolse nell'elaborazione di questa *Costituzione di Baiona*, del 6 luglio 1808, coadiuvando Napoleone nel lavoro di correlazione e di rielaborazione dei vari progetti e dei contro-pareri della *Junta* e dei notabili madrileni. Invece, completamente nuovo e non di mano imperiale era l'art. 7, relativo all'obbligo dei "*peuples des Espagnes et des Indes*" di giurare fedeltà "*au roi, [... à] la constitution et aux lois*"<sup>983</sup>.

Altre novità, rispetto alle proposte napoleoniche, sempre nel *Tit. VI*. Una prima modifica riguarda l'art. 27, per la definizione del numero dei ministeri (nove), e per la richiesta della maggioranza dei notabili di chiamare la segreteria incaricata della politica religiosa secondo l'uso spagnolo *Ministerio de negocios eclesiásticos* (o *Ministère des Affaires ecclésiastiques*, secondo la terminologia francese), anziché il proposto *Ministère des Cultes*. La seconda modifica concerne l'art. 29, che Napoleone inserì nel *Progetto C*, al fine di mediare fra i notabili madrileni che volevano la possibilità di affidare più ministeri ad un solo incaricato, e quelli di Baiona, che vollero invece che si contemplasse la possibilità di affidare al massimo due ministeri ad un solo ministro. Nell'art. 29, si decise infatti la sola possibilità di abbinamento per due casi: quello dell'unione dei ministeri degli *Affari ecclesiastici e della Giustizia*, e quello della *Polizia generale e del Ministero dell'Interno*<sup>984</sup>.

Sulle significative caratteristiche di altri articoli, il 31 prevedeva la responsabilità dei ministri per "*l'execution des lois et des ordres du roi*"<sup>985</sup>. Circa l'effettiva efficacia di questa garanzia, Conard avanza

---

<sup>982</sup> E precisamente: sia nello *Statut constitutionnel* di Westfalia (all'art. 19); sia nel *Acte constitutionnel du 18 Pluviôse an X*, emanato per la Repubblica italiana con il titolo appunto di *Costituzione della Repubblica italiana* (26 gennaio 1802) [C.RI.1802]; sia nello *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* [C.N.1808], sottoscritto a Baiona da Giuseppe il 20 giugno 1808, per Napoli, ed emanato da Napoleone il 15 luglio (rendendolo formalmente successivo al consimile, ma non identico, *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808]). A tal riguardo: CONARD, p. 85n.

<sup>983</sup> *Ibidem*, p. 76 e in n.

<sup>984</sup> *Ibidem*, pp. 84-85 ed in n.

<sup>985</sup> *Ibidem*, pp. 85-86.

giustamente dei dubbi, definendola espressione della volontà di Napoleone di mantenere la questione indefinita. Ed ancor più indefinita di quanto lo fosse per gli artt. 71-72 della costituzione dell'anno VIII, che ispirarono poi gli artt. 107-114 dell'atto costituzionale italiano del 10 Piovoso anno X (29 gennaio 1802)<sup>986</sup>. Infatti, in questa *Costituzione della Repubblica italiana* si tratta dello stesso argomento, quantunque ben più ampiamente, come risulta dall'intero *Tit. XIV (Della responsabilità de' funzionari pubblici)*<sup>987</sup>.

Del resto del tutto simile l'art. 3 del *Tit. VI dello Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, emanato anch'esso da Baiona, sottoscritto da Giuseppe il 20 giugno 1808, ed emanato da Napoleone il 6 luglio. Per tale voluta evasività – in questo ha ragione Conard<sup>988</sup> – l'art. 31 non è dunque il modello del tipo di responsabilità dei ministri quale verrà definito dalla costituzione 'gaditana' del 1812<sup>989</sup>.

Riguardo poi al 'senato' (nel testo spagnolo: *Senado*; in quello francese: *Sénat*) qui nella *Costituzione di Baiona (Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona [C.SP.1808])* è dedicato l'intero *Tit. VII*<sup>990</sup>. Qui, per l'art. 32, infatti il *Sénat* è costituito da ventiquattro membri, di nomina regia, scelti fra "les ministres, les capitaines-généraux [...], les ambassadeurs, les conseillers d'État et les membres du Conseil de Castille"<sup>991</sup>. All'art. 35, inoltre, si delinea un intreccio di competenze fra il *Sénat* ed il *Conseil d'État* [*Consejo del*

---

<sup>986</sup> *Ibidem*, p. 86n.

<sup>987</sup> Come si è detto: *Costituzione della Repubblica italiana* [C.RI.1802] (26 gennaio 1802), in: ACQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 319-320.

<sup>988</sup> CONARD, p. 86n.

<sup>989</sup> Responsabilità lì, nella *Constitución política de la monarquía española*, del 1812, che verrà intesa invece al modo antico, cioè come messa in stato di accusa dei ministri. E questi indicati ancora con la terminologia d'antico regime, cioè come complessivamente: *Secretarios de Estado y del Despacho* [ma con la distinzione fra Interno del Regno e Oltremare, quindi fra *Gracia y Justicia, Hazienda, Guerra e Marina*] – da parte delle *Cortes* (artt. 225-226, 228-229). Si veda: *Constitución política de la Monarquía española* [=C.SP.1812], in: DE GUZMAN, pp. 72-73.

<sup>990</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONARD, pp. 86-93. Tale organo non figurava nei *Progetti A e B*, e compare solo in quello che Conard indica con *Progetto C*, per cui se ne potrebbe inferire che fosse concepito sulla base di quello contemplato agli artt. 1-4 del *Quinto Statuto costituzionale*, del 20 dicembre 1807, con cui venne creata (art. 4) per il Regno d'Italia la figura del 'senato consulente' (si veda il suddetto: *Quinto Statuto costituzionale*, in: ACQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 340).

<sup>991</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONARD, pp. 86-87.

*Estado*], in quanto i componenti di quest'ultimo sono membri di diritto del *Sénat* stesso<sup>992</sup>. Ma quali sono rispettivamente le funzioni dei due organismi?

Cominciamo dal primo. Il *Sénat* ha i seguenti compiti e facoltà. Per l'art. 38, nei casi di rivolta e di tumulti può, su proposta del re, sospendere le garanzie costituzionali, per luoghi e tempi determinati, e prendere le "*mesures extraordinaires qu'exigerait le maintien de la sûreté publique*"<sup>993</sup>. Per l'art. 39, spetta al *Sénat* di vigilare per la conservazione della libertà individuale e della libertà di stampa, secondo le modalità previste dai successivi articoli. In particolare, per l'art. 40 il *Sénat* stesso sceglie una commissione fra i suoi membri (la *Commission sénatoriale de la liberté individuelle*), a tutela contro gli arresti abusivi (art. 41), la detenzione immotivatamente prolungata (art. 42-44)<sup>994</sup>.

Invece, per l'art. 45, selezionata con i criteri della precedente, un'altra commissione (la *Commission sénatoriale de la liberté de la presse*), garantirà (artt. 45-51) la libertà a stampatori ed editori, di pubblicare e mettere in circolazione le loro edizioni. Tutto questo attraverso il ricorso allo stesso *Sénat*, che nel caso potrà sentenziare che "*il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée*" (art. 48)<sup>995</sup>.

Una prima valutazione da dare a queste funzioni del *Sénat* in senso garantista concerne la differenziazione rispetto ai precedenti modelli francesi, soprattutto riguardo alla seconda parte dell'art. 38 ("*... Le Sénat peut également, dans des cas d'urgence et sur la proposition du roi, prendre toutes autres mesures extraordinaires qu'exigerait le maintien de la sûreté publique*")<sup>996</sup>. Tale secondo paragrafo non ha alcun referente francese, ed il fatto che non figurasse né nel *Progetto C*, né in quello *D*, dimostra che si tratta di un'inserimento dovuto alle conclusive richieste che la *Junta* di Baiona avanzò all'Imperatore ("*... Podrà asimismo en casos de urgencia, y à propuesta del Rey, tomar las demás medidas extraordinarias que exija la conservación de la seguridad pública*")<sup>997</sup>. Richieste che furono approvate all'unanimità. Per il resto, giustamente Conard osserva<sup>998</sup>

---

<sup>992</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>993</sup> *Ibidem*, p. 88.

<sup>994</sup> *Ibidem*, pp. 89-91.

<sup>995</sup> *Ibidem*, pp. 91-92.

<sup>996</sup> *Ibidem*, pp. 88-89.

<sup>997</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>998</sup> *Ibidem*, p. 89.

che le garanzie di libertà degli artt. 39-44 e 45-51 non sono, nella loro genericità, paragonabili a quelle che la C.SP.1812 assicurerà particolarmente negli artt. 131 (paragrafo 24) e 172 (si veda la seconda limitazione all'autorità sovrana) e complessivamente negli artt. 286-308<sup>999</sup>.

Riguardo al *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*], nell'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], al Tit. VIII che gli è dedicato, la sua formazione e composizione risulta dagli artt. 52-56, mentre le sue funzioni sono precisate negli artt. 57-60. Sotto il primo profilo, il *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*] è formato da un numero di membri compreso fra 30 e 60, e diviso in sei sezioni, ognuna con un presidente ed almeno quattro membri (art. 52)<sup>1000</sup>.

Per il secondo profilo, le competenze del *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*] sono le seguenti. La discussione e redazione dei progetti di legge e dei regolamenti amministrativi (art. 57). La consulenza (art. 59) nei conflitti fra i corpi amministrativi e giudiziari, nel contenzioso amministrativo e nella messa in stato di accusa degli impiegati pubblici (art. 58).

Per l'art. 60, la discussione nel *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*] sulle decisioni del re compatibili con la legalità conferisce ad esse forza di legge fino alla convocazione delle *Cortes* (art. 60)<sup>1001</sup>. Nell'insieme, anche qui, l'antefatto è certamente complesso. Da un lato il *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*] aveva una sua peculiarità nell'antico regime spagnolo, poiché ai tempi della monarchia asburgica era il primo corpo dello Stato, a cui Carlo III di Borbone aveva sostituito nel 1787, poco prima della sua morte, una *Junta suprema de Estado*. Ma nel 1792, Carlo IV l'aveva ristabilito, come organismo di grande prestigio nel cerimoniale di Corte.

---

<sup>999</sup> Si tratta rispettivamente: del Tit. III (*De las Cortes*), c. VII, della C.SP.1812, cit., p. 62; del Tit. IV (*Del rey*), c. I (*Ib.*, p. 67); dell'intero Tit. V. *De los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo civil y criminal* (*Constitución política de la Monarquía española* [appunto = C.SP.1812], in: DE GUZMAN, pp. 74- 80).

<sup>1000</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONNARD, pp. 93-95. Le sei sezioni sono: *Justice et des Affaires ecclésiastiques*; *Intérieur et Police générale*; *Finances*; *Guerre*; *Marine*; *Indes*. Alla sezione delle *Indie* vanno aggiunti sei deputati, a titolo consultivo (art. 55). Il *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*] è sempre presieduto dal re (art. 52) e sono suoi membri di diritto i ministri ed il presidente del *Conseil de Castille* (art. 54). Vi saranno al suo servizio: dei *Maîtres des Requêtes*, degli auditori e degli avvocati (art. 56).

<sup>1001</sup> *Ibidem*, pp. 96-97.

Ma era senza vera autonomia, limitandosi la sua funzione ad approvare l'operato dei ministri in carica<sup>1002</sup>. Secondo le osservazioni della delegazione del *Consejo de Castilla* a Baiona, il *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*] non doveva tornare ad essere altro che il consiglio particolare del re. Il luogo, cioè, dove si sarebbero discussi i grandi affari di Stato (relativamente alla politica estera, alle decisioni su pace e guerra, ai trattati, alla nomina degli ambasciatori e dei ministri). Ma non è così, d'altro lato, che viene recepito questo organismo da Napoleone. Nell'art. 35 manca infatti qualsiasi reale autonomia funzionale.

Pertanto, i veri referenti di questo organo dell'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* risultano anzitutto la *Constitution de la République Française du 22 Frimaire an VII* (13 dicembre 1799). Lì infatti, ai sensi dell'art. 52<sup>1003</sup>, si prevedeva un *Conseil d'État* con funzioni (definite dal regolamento del 26 dicembre successivo)<sup>1004</sup> che anticipano quelle poi previste dai suddetto artt. 57-58 di questo *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona*.

Ma non considerati anche altri due momenti istituzionali di grande rilevanza. Il *Sénat-consulte* dell'Anno X (del 16 Termidoro, ossia il 4 agosto 1802), all'art. 67 parla, senza poi indicarle, di sezioni del *Conseil d'État*. Mentre nel *Sénat-consulte organique du 28 Floréal An XII* (cioè del 18 maggio 1804), con cui si fonda l'Impero, finalmente si indicano (art. 76) le seguenti sei sezioni: *Législation, Intérieur, Finances, Guerre, Marine e Commerce*<sup>1005</sup>.

Sotto questo profilo, non vi è molto in comune con questi tre documenti costituzionali nella *C.SP.1812*, relativamente al *Consejo de Estado*, a cui è dedicato il c. VII, del *Tit. IV*, senza specificare in altrettante sezioni le sue funzioni<sup>1006</sup>.

---

<sup>1002</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>1003</sup> *Constitution de la République Française du 22 Frimaire an VII* (13 dicembre 1799)[=C. F.1799], in: DUGUIT-MONNIER, p. 124.

<sup>1004</sup> Maurice DESLANDRES, *Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870*. [Tomo] I. *De la fin de l'Ancien Régime à la chute de l'Empire (1789-1815)*. Paris, Librairie A. Colin-Librairie du Recueil Sirey, 1932 [da qui in avanti: DESLANDRES], pp. 451-452.

<sup>1005</sup> *Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII* (18 maggio 1804), in: DUGUIT-MONNIER, p. 156.

<sup>1006</sup> *Constitución política de la monarquía española* (=C.SP.1812 [19 marzo 1812], in: DE GUZMAN, pp. 73-74.

D'altra parte, nemmeno in quel che attiene alle Cortes, l'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* costituirà un precedente per la *Constitución política de la monarquía española* (C.SP.1812), in quanto a differenza di quest'ultima non vi è una rappresentanza monocamerale. Anzi, in questa seconda *Costituzione di Baiona* ha una sua peculiare (ancorché ambigua) fisionomia proprio nella distinzione fra *Sénat* (*Senado*) e *Cortés* (*Cortes*). Ambigua in quanto si tratta di una distinzione apparente, formale, perché in realtà questo *Sénat*, come si è visto, non ha alcuna delle funzioni di complementarietà nell'attività legislativa con la camera dei rappresentanti (appunto le *Cortes*). E nemmeno, come vedremo, ha l'esclusiva di una funzione di *Haute Court*, sul tipo di una 'Camera dei Pari', bensì semplicemente quella di una tutto sommato generica garanzia della libertà individuale e di stampa.

Quanto va qui notato è appunto che la struttura articolata delle Cortes in due 'camere' diversifica la costituzione spagnola del 1808 dai modelli rivoluzionari francesi 'pre-1795' (cioè non solo dalla costituzione del 1791 ma anche dalle due costituzioni, 'girondina' e 'giacobina', del 1793). E pertanto si colloca in una prospettiva diversa da quella del costituzionalismo 'rivoluzionario', a cui invece la C.SP.1812 si ricondurrà, con il rigido monocameralismo democratico-radicalo.

La suddivisione tripartita del potere legislativo, del parlamento, nell'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808] richiama da vicino quella d'antico regime. Infatti, qui i rappresentanti, indicati nel numero di 172, sono distinti in tre 'camere' che intenzionalmente corrispondono ai tre ceti (o ordini funzionali) protagonisti dell'antico regime. Per l'art. 61 si afferma infatti che vi saranno "*Cortes ò Juntas de la nación, compuestas de ciento setenta y dos individuos, divididos en tres estamentos, á saber: el estamento del clero; el de de la nobleza; el del pueblo [...]*"<sup>1007</sup>.

Le obiezioni che sollevò fra i notabili madrileni questo articolo, proposto da Napoleone e da Maret (poiché figura nel *Progetto A*) vertevano soprattutto sulla distinzione di una rappresentanza speciale per il clero ed i nobili, oppure sulla loro scarsa consistenza numerica. Come la nobiltà, il *Banc du clergé* [*Estamento del clero*] do-

---

<sup>1007</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONARD, pp. 97-98. Nel testo francese: "*Il y aura des Cortés ou assemblées de la nation, composés de de 172 membres, et divisés en trois bancs, savoir: le banc du clergé; le banc de la noblesse; le banc du peuple [...]*" (*Ib.*, l. c.).



veva essere formato di venticinque membri. Ma all'art. 62 si precisava che si doveva trattare di arcivescovi o vescovi<sup>1008</sup>. E, all'art. 64, che i venticinque nobili dovevano essere definiti 'Grandi delle Corti' (*Grandes de Cortes*, o nel testo francese *Grands des Cortés*), con una palese assonanza con i *Grandi* d'antico regime. Inoltre, all'art. 64, il popolo era suddiviso in quattro categorie: i rappresentanti delle province (62 membri), delle principali città di Spagna e delle Isole (30 deputati), dei commercianti (15 negozianti), delle università (15 fra uomini di scienza o versati nelle arti)<sup>1009</sup>.

Consimili suddivisioni in tre *Bancs* avevano ovviamente degli antecedenti nell'antico regime. Ma ebbero un loro riflesso anche dopo la Rivoluzione. Del resto, proprio in questo *Acte constitutionnel de l'Espagne* (come si è detto, intitolazione ufficiale della C.SP.1808), del 6 luglio, Napoleone e Maret non fecero altro che ripetere quanto sin dal 20 giugno era stato da deciso con lo *Statuto Costituzionale di Napoli e Sicilia*.

Riguardo all'articolazione parlamentare, l'*Acte constitutionnel de l'Espagne* del 1808 distingue diverse classi di sudditi nelle *Cortes*, pertanto stabilendo un parallelo sia con la *Costituzione della Repubblica Italiana* del 1802, sia appunto con lo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, ed anticipando per certi aspetti la rappresentanza complessa della *Costituzione di Sicilia* del novembre 1812 (C.SIC.1812). Ma proprio per la stessa ragione, l'*Acte* non costituisce affatto<sup>1010</sup> il precedente immediato del modello monocamerale della costituzione gaditana, ossia della *Constitución política de la monarquía española* (C.SP.1812), né sotto questo profilo della struttura parlamentare, né sotto il profilo dei requisiti censitari richiesti.

In effetti, se per l'elezione alle *Cortes* la seconda *Costituzione di Baiona* (appunto l'*Acte constitutionnel de l'Espagne*) ha evidenti punti di contatto con lo *Statuto* napoletano (che almeno cronologicamente possiamo considerare la prima delle due costituzioni di Baiona), invece una posizione ben diversa sarà assunta dalla costituzione gaditana del 1812, che adotta un criterio elettorale basato sul suffragio universale. Riguardo, dunque, a questo lato della questione, l'*Acte constitutionnel de l'Espagne* (C.SP. 1808) prevede

---

<sup>1008</sup> *Ibidem*, p. 99.

<sup>1009</sup> *Ibidem*, pp. 99-100.

<sup>1010</sup> Si veda quanto rileva Conard, in: *Ib.*, pp. 100-101.

un criterio censitario anche per l'elettorato attivo<sup>1011</sup>, e – rimanendo volutamente inspecificato come il *Banc du peuple* venga rinnovato ad ogni sessione<sup>1012</sup> – definisce più specificamente requisiti censitari per quello passivo. Se infatti più cetuali che censitari sono i criteri per l'elettorato passivo per cui agli arcivescovi e vescovi si riserva (art. 65) il *Banc du clergé* [*Estamento del clero*], invece chiaramente censitari sono quelli relativi al *Banc de la noblesse* [*Estamento de la nobleza*], che per l'art. 66 è riservato a coloro che abbiano una rendita cospicua<sup>1013</sup>. “Art. 66. *Les nobles, pour être élevés au rang de GRANDS DES CORTÉS doivent jouir d'un revenu de 20.000 piastres au moins*” [nel testo spagnolo: “*Deberán disfrutar una renta annual de veinte mil pesos fuertes à lo menos*”]<sup>1014</sup>.

Nondimeno in questo stesso *Acte constitutionnel de l'Espagne* una significativa alternativa al criterio censitario è ammessa per meriti acquisiti nell'espletamento di funzioni civili o nella professione delle armi (“[...] *ou avoir rendu de longs et importants services dans la carrière civile ou militaire*” [nel testo spagnolo: “*ó haber hecho largos é importantes servicios en la carrera civil ó militar*”])<sup>1015</sup>. D'altra parte, nell'*Acte constitutionnel de l'Espagne*, riguardo al *Banc du peuple* i requisiti sono distinti secondo due categorie. Per l'art. 74, non è censitaria ma fondata sul merito la scelta che riguarda i deputati delle università, gli uomini di cultura e comunque quanti si siano distinti nel campo delle scienze e delle arti. Tale scelta è operata (sempre per l'art. 74) sulla base di una duplice lista: di quindici candidati presentati dal *Consejo de Castilla* e di sette candidati presentati da ciascuna provincia del Regno<sup>1016</sup>. Ma i criteri censitari sono invece cogenti nei confronti dei deputati delle Indie. In questo senso, l'art. 70, fa rinvio al *Tit. X*, dove, all'art. 93, si precisa

---

<sup>1011</sup> Il criterio censitario per l'elettorato attivo – del tutto evasivamente accennato – è previsto dall'art. 93, dove si precisa che i *Députés* saranno nominati dalle Municipalità designate a tal fine dai “*Vice-Rois et Capitaines généraux dans leurs territoires respectifs*”, potendo essere scelti solo fra i proprietari fondiari residenti nel territorio provinciale (“*parmi les propriétaires des biens-fonds nés dans les provinces respectives*”). Cfr.: *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONARD, p. 115.

<sup>1012</sup> “Art. 75. *Le banc du peuple est renouvelé à chaque session. Un membre du banc du peuple peut être réélu pour la session suivante; mais [...]*” (*Ib.*, p. 104).

<sup>1013</sup> Si veda l'art. 66 (*Ib.*, p. 101).

<sup>1014</sup> *Ibidem*, p. 100.

<sup>1015</sup> *Ibidem*, pp. 100-101.

<sup>1016</sup> *Ibidem*, p. 104.

che questi deputati “ne peuvent être choisis que parmi les propriétaires de biens-fonds nés dans les provinces respectives” [nel testo spagnolo: “Para ser nombrados deberán ser propietarios de bienes raíces y naturales de las respectivas provincias”]<sup>1017</sup>.

A quest’ultimo proposito, sempre in termini di rappresentanza, malgrado i suddetti criteri censitari, sembra comunque che un particolare significato assuma poi l’attenzione dedicata dall’*Acte constitutionnel de l’Espagne* ai territori d’Oltreoceano. Così come sono espressi, tali criteri attestano indubbiamente una maggiore consapevolezza dell’importanza della questione coloniale di quanto poi non si vedrà negli autori della C.SP.1812. In effetti, il Tit. X (*Des royaumes et Provinces espagnoles d’Amérique et d’Asie* [nel testo spagnolo: *De los Reinos y Provincias españolas de América y Asia*]) venne introdotto *ex novo* nel Progetto C, soprattutto per i suggerimenti di Murat (ripresi poi da Maret, Le Forest, Fréville, e dallo stesso Urquijo), nel senso di dovere in qualche modo dare soddisfazione alle attese delle colonie. Sei personalità native d’Oltreoceano vennero chiamate a Baiona, e ad essi si deve certamente l’ampiezza dedicata a questo titolo<sup>1018</sup>.

Quantunque i sovrani spagnoli avessero sempre professato la giustizia del principio di non discriminazione, nelle colonie non solo i funzionari, ma anche i più insignificanti impiegati erano rigorosamente scelti fra i nativi della Spagna. Da qui l’opportunità dell’art. 87, per il quale “les royaumes et provinces espagnoles d’Amérique et d’Asie jouiront des mêmes droits que la métropole”<sup>1019</sup>. L’art. 88 garantiva la piena libertà di iniziativa nella produzione agricola ed industriale nelle colonie. Un sintomo, anche questo, della consapevolezza di dover cambiare la politica che il *Consejo de Castilla* aveva sempre voluto per i territori d’Oltremare, nei quali aveva sempre impedita qualsiasi attività che potesse risultare concorrenziale con la madrepatria.

Inoltre, con all’art. 89, l’*Acte constitutionnel de l’Espagne* garantiva alle colonie la libertà di commercio, e con il successivo art. 90 si vietava qualsiasi protezionismo per le importazioni o esporta-

---

<sup>1017</sup> *Ibidem*, p. 115.

<sup>1018</sup> In particolare Conard segnala il *Mémoire* che un canonico della cattedrale di Città del Messico, tale Josep Joaquin del Moral, fece pervenire a Napoleone, che appunto volle venisse introdotto il titolo suddetto (*Ib.*, p. 110).

<sup>1019</sup> *Acte constitutionnel de l’Espagne-Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: *Ib.*, p. 110.

zioni relative a quei territori<sup>1020</sup>. Per l'art. 91, si stabiliva poi che le colonie avrebbero sempre avuto dei deputati incaricati di tutelare i loro interessi e di rappresentarli nelle *Cortes*. L'art. 92 li indicava nel numero di 22, suddivisi secondo le varie regioni d'Oltremare. Per l'art. 95 (che appare solo nel *Progetto C*, proposto da appena venti membri della *Junta* di Baiona), fra questi deputati 'coloniali' sei sarebbero stati scelti dal re ed aggiunti al *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*], con funzione consultiva in ogni questione inerenti le loro province<sup>1021</sup>.

Sugli altri aspetti della struttura e delle funzioni della rappresentanza costituita dalle *Cortes* vanno inoltre segnalati i seguenti punti, che confermano l'impianto quanto meno formalmente tradizionale, nel senso di un indubbio squilibrio di tutto il documento in senso conservatore. Per l'art. 75 si prevede che solo il *Banc du peuple* [*Estamento del pueblo*] sarà rinnovato ad ogni sessione, e nel secondo paragrafo (su richiesta di ben 70 voti della *Junta* di Baiona)<sup>1022</sup> si precisa che un deputato popolare potesse essere rieletto solo due volte di seguito, per il resto richiedendosi un intervallo triennale. Per l'art. 76, le *Cortes* si potevano riunire solo su convocazione del sovrano, che poteva aggiornarle, prorogarle o dissolvere, anche se dovevano comunque esser convocate almeno una volta ogni tre anni<sup>1023</sup>.

Invece, l'art. 80 rivela un carattere al tempo stesso retrivo e radicale dell'*Acte constitutionnel de l'Espagne*, per il modo di concepire le deliberazioni delle *Cortes*. Nel senso che da un lato le sedute non sarebbero state pubbliche, mentre – dall'altro lato – le deliberazioni sarebbero state prese su base individuale e non per 'ordini' (come invece nell'antico regime). Dunque, un carattere retrivo per la non pubblicità e radicale nella negazione della rappresentanza per ordini. Quindi, una riprova della prevalenza della mentalità di una borghesia censitaria, che almeno in questo

---

<sup>1020</sup> *Ibidem*, p. 112.

<sup>1021</sup> *Ibidem*, pp. 115-116.

<sup>1022</sup> *Ibidem*, p. 104.

<sup>1023</sup> *Ibidem*, p. 105. Come rileva Conard, questo articolo ha un antefatto sia nel *Sénatus-consult* dell'Anno X [*Sénatus-consult organique de la Constitution du 16 Thermidor an X* (4 août 1802)], dove l'art. 76 prevedeva il rinnovo della metà dei membri del *Tribunat* ogni tre anni (DUGUIT-MONNIER, p. 139), sia nella *Costituzione della Repubblica italiana* [C.R.I.1802] all'art. 83, sia nello *Statuto costituzionale napoletano* [C.N.1808] (CONARD, p. 105n.).

si affermò nella *Junta* di Baiona, tanto da ottenere da Napoleone e Maret che si votasse *par tête* e non *par ordre*<sup>1024</sup>.

Un carattere che si riconferma nel successivo art. 81, che anzi sembra riconducibile al contesto del '*despotismo ilustrado*', proprio per la supina accettazione da parte della *Junta* di Baiona che sia le deliberazioni, sia le opinioni delle *Cortes* non dovevano essere né divulgate, né stampate. E pertanto ogni eventuale pubblicazione da queste decisa o da uno qualsiasi dei suoi membri si sarebbe configurata "*comme un acte de rébellion*" ["*como un acto de rebelión*"]<sup>1025</sup>. Sulle competenze delle *Cortes*, da quanto ha accertato Conard nel confronto fra i diversi progetti, risulta il contrasto che nell'elaborazione dell'art. 82 si ebbe fra i notabili madrileni, la delegazione del *Consejo de Castilla*, ed il diverso atteggiamento che ebbe invece la *Junta* di Baiona.

Nel *Progetto A*, all'art. 42, le competenze delle *Cortes* erano ancor più ristrette (in coerenza con i principi autoritari di Napoleone e di Maret). A fronte dell'accettazione di questo art. 42 da parte di Madrid e della suddetta delegazione, invece la *Junta* di Baiona riuscì ad ottenere dall'Imperatore l'inserimento del secondo paragrafo dell'art. 82<sup>1026</sup>, con il quale una pur minima funzione legislativa veniva riconosciuta alle *Cortes*, e comunque di maggior ampiezza di quanto non si avesse nel terzo *Statuto costituzionale per il Regno d'Italia* del 5 giugno 1805 (all'art. 47)<sup>1027</sup>. E comunque questa autonomia delle *Cortes* resta incomparabile alle ben maggiori competenze che – come si potrà constatare – ad esse verranno attribuite dalla C.SP.1812 (all'art. 131, parr. 1-26)<sup>1028</sup>.

Sui rapporti delle *Cortes* con gli altri organismi istituzionali va del resto ricordato che nell'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808] era precisato sia che i progetti di legge dovessero essere comunicati dalle sezioni del *Conseil*

---

<sup>1024</sup> *Ibidem*, p. 106.

<sup>1025</sup> *Ibidem*, p. 107

<sup>1026</sup> Dopo aver precisato, nel primo Paragrafo, che ogni tre anni fossero stabilite per legge le entrate e le uscite annuali dello Stato, e che tale legge dovesse essere presentata dagli oratori del Consiglio di Stato alle *Cortes*, per avere la loro deliberazione ed approvazione, – al secondo paragrafo l'art. 82 così continuava: "[...] *Les changements à faire, soit au code pénal, soit au système des impositions, soit au système monétaire, seront portés de la même manière à la délibération et à l'approbation des Cortés*" (*Ib.*, pp. 107-108).

<sup>1027</sup> *Terzo Statuto costituzionale per il Regno d'Italia*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 335.

<sup>1028</sup> *Constitución política de la Monarquía española* [=C.SP.1812], in: DE GUZMAN, pp. 61-62.

*d'État* [*Consejo de Estado*] alle rispettive commissioni delle *Cortes* (art. 83), sia che si sottoponessero ad esse i conti delle finanze, una volta approvati e stampati, per permettere loro di denunciare eventuali abusi (art. 84)<sup>1029</sup>.

Per l'art. 85, si riconosceva alle *Cortes* la facoltà di presentare al sovrano l'esposizione dei motivi dei procedimenti contro la condotta dei ministri, che doveva poi essere esaminata da una commissione di componenti del *CdS* e della Cassazione. Il tema della responsabilità dei ministri, già sollevato dall'art. 44, riceve una peculiare trattazione con l'istituzione dell'*Haute Cour* prevista dagli artt. 108-111. In effetti, nel *Tit. XI (De l'ordre judiciaire* [nel testo spagnolo: *Del ordre judicial*), evidentemente sotto le pressioni della *Junta* di Baiona (in quanto questi artt. 108-111 non figurano nei *Progetti A-D*), Maret dovette elaborarli (ovviamente con l'approvazione di Napoleone), ispirandosi all'antefatto della Costituzione dell'Anno XII (ossia del già ricordato *Sénatus-consulte organique du 28 Floreal an XII*, cioè del 18 maggio 1804), che dedicava l'intero *Tit. XIII* appunto all'*Haute Cour impériale* (artt. 101-133)<sup>1030</sup>.

Nondimeno, questa *Haute Cour* (o *Alta Corte*, nel testo spagnolo) non sembra aver alcuna correlazione con l'analogo organismo che verrà poi introdotto nella *C.SP.1812*. In particolare il *Supremo Tribunal de Justicia*, o semplicemente *Supremo Tribunal* (di cui parlano gli artt. 259-261)<sup>1031</sup>. L'*Haute Cour* concepita per l'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [*C.SP.1808*] risulta infatti (ai sensi dell'art. 110) composta da otto fra i più vecchi senatori, da sei presidenti di sezione del *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*], dal presidente e dal vice-presidente del *Consejo de Castilla*<sup>1032</sup>. Ai sensi dell'art. 108, questa 'Alta corte' è competente specialmente dei delitti commessi personalmente da membri della famiglia reale, da ministri, da senatori o consiglieri di Stato, e per l'art. 109 si precisa che le sue sentenze non ammettono ricorsi di alcun genere, ancorché queste abbiano efficacia solo se sottoscritte dal sovrano<sup>1033</sup>.

---

<sup>1029</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [*C.SP.1808*], p. 108.

<sup>1030</sup> DUGUIT-MONNIER, pp. 159-163.

<sup>1031</sup> *Constitución política de la monarquía española* [*C.SP.1812*], in DE GUZMAN, p. 75. Articoli poi tradotti nel testo napoletano del 1820 con i termini di *Corte Suprema di Giustizia* (art. 242) o *Suprema Corte di Giustizia* (artt. 248), per cui si veda: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 492.

<sup>1032</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [*C.SP.1808*], in: CONARD, p. 124.

<sup>1033</sup> *Ibidem*, pp. 123-124.

La valutazione dell'ordine giudiziario contemplato dall'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], oltre a queste funzioni dell'*Haute Cour*, concerne anche altri importanti aspetti. Anzitutto, la soppressione dei tribunali speciali e feudali (art. 98), quindi la garanzia di indipendenza dei giudici (art. 97), che si precisa all'art. 99, nel senso che questi avrebbero dovuto esser di nomina regia e destituibili (art. 100) solo a seguito della denuncia del presidente o procuratore generale del *Consejo de Castilla* e della decisione di questo organismo nella sua collegialità<sup>1034</sup>.

L'indipendenza dell'ordine giudiziario veniva confermata dall'art. 97, e erano poi indicate (art. 101) le articolazioni nella distinzione e gerarchia dei diversi livelli dei tribunali. E questi erano suddivisi in tribunali di conciliazione (con i giudici di pace), di prima istanza, d'appello (nelle udienze o corti d'appello), di casazione (unica per tutto il Regno) e di Alta Corte (appunto l'*Haute Cour – Alta Corte*)<sup>1035</sup>.

Secondo Conard, questa gerarchia della funzione giurisdizionale trae il suo modello da due antefatti. Da un lato, corrisponderebbe perfettamente alle innovazioni istituzionali apportate nell'Europa napoleonica<sup>1036</sup>. Il modello iniziale sarebbe la costituzione che segna l'inizio dell'epoca bonapartista, – dopo il 'colpo di Stato' del '18 Brumaio' – ossia la *Constitution du 22 Frimaire An VIII* [=C.F.1799], precisamente gli artt. 60-61 e 63.

A questo 'antefatto' si aggiungerebbe poi il *Senato consulto* dell'Anno XII (dei due di quell'anno, si tratta certamente del *Sénatus-consulte organique du 28 Frimaire an XII* [20 dicembre 1803], con l'art. 101, che riguarda appunto l'*Haute Cour*, cui è del resto dedicato tutto questo *Tit. XIII* (con il complesso degli artt. 101-133)<sup>1037</sup>. E tuttavia va in parte corretto il giudizio di Conard, che qui

---

<sup>1034</sup> *Ibidem*, pp. 118-119.

<sup>1035</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1036</sup> *Ibidem*, p. 119.

<sup>1037</sup> *Sénatus-consulte organique du 28 Frimaire an XII* [20 dicembre 1803], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 159-163. Fra questi, in particolare l'art. 136 riguarda la nuova denominazione dei singoli gradi di giudizio. Anziché chiamarli tribunali ora si parla di *Cour de Cassation, Cours d'appel, Cours de Justice criminelle*. Da qui l'introduzione, fra l'altro, di queste nuove disposizioni con la *Costituzione della Repubblica Italiana* [= C.RI.1802], al *Tit. XIII*; con il terzo *Statuto costituzionale per il Regno d'Italia* (del 5 giugno 1805), al *Tit. VI*; e con lo *Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia* (del 15 luglio 1808), al *Tit. IX*.

come in tutto il suo testo critico si ferma alle innovazioni che si dipartono dal dicembre 1799, limitandosi così all'epoca napoleonica. In realtà, sia la gerarchia dei diversi tribunali, sia le garanzie dell'alta corte, sia quelle poste a tutela dei diritti individuali sono già ampiamente contenute, e non solo per linee generali, nelle costituzioni rivoluzionarie degli anni 1791-95.

Va dunque rivista l'opinione che gli artt. 126-133 della *Costituzione di Baiona* (appunto l'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808]), relativi alle garanzie individuali contro gli abusi del potere giudiziario, avessero il loro antecedente nella *Constitution du 22 Frimaire An VIII* [=C.F.1799], in particolare con gli artt. 76-82 del Tit. VII (*Dispositions générales*)<sup>1038</sup>. In effetti, consimili garanzie della C.SP.1808 vanno ricondotte appunto alla precedente legislazione rivoluzionaria. Nella *Constitution française du 3 septembre* [C.F.1791], nel Tit. III (*Des pouvoirs publics*), al c. V (*Pouvoir judiciaire*), alla tutela dell'individuo contro gli arbitrii del potere giudiziario sono dedicati gli artt. 10-18 (comprensivi della tutela della libertà di opinione e di stampa [art. 17-18])<sup>1039</sup>. Mentre gli artt. 19-22 concernono l'istituzione ed i compiti del *Tribunal de cassation*, e l'art. 23 l'istituzione e le funzioni appunto dell'*Haute Cour nationale*. Da qui si evince che l'Alta corte era competente per i delitti dei ministri e dei principali funzionari dell'esecutivo, e più in generale di tutti quei "crimes qui attaqueront la sûreté générale de l'Etat"<sup>1040</sup>.

Successivamente, nella cosiddetta 'costituzione girondina' [cioè nel *Plan de constitution présentée à la Convention Nationale le 15 et 16 février 1793, l'an II de la République* [= C.GIR.1793], le garanzie individuali erano definite (in termini analoghi a quelli ora considerati della C.F.1791) agli artt. 10-17 del *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes* (posto a preambolo di questo *Plan*)<sup>1041</sup>, e meglio sviluppate nel Tit. X, nella *Section VI (Des moyens de garantir la liberté civile)*<sup>1042</sup>. Del pari, se qui non si parla più di *Haute Cour*, comunque un organismo consimile è da considerarsi il *Jury national* (a cui è dedicata tutta la *Sect. V* dello stesso Tit. X,

---

<sup>1038</sup> *Constitution du 22 Frimaire An VIII* [=C.F.1799], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 127-128.

<sup>1039</sup> *Constitution française du 3 septembre* [C.F.1791], in: *Ibidem*, pp. 27-29.

<sup>1040</sup> *Ibidem*, pp. 29-30.

<sup>1041</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention Nationale le 15 et 16 février 1793, l'an II de la République* [= C.GIR.1793], in: *Ibidem*, pp. 36-37.

<sup>1042</sup> *Ibidem*, pp. 62-63.



artt. 1-8)<sup>1043</sup>, anche se qui si insiste sul crimine di ‘alto tradimento’, senza considerare altre forme di responsabilità dell’esecutivo in danno delle libertà individuali. Del resto, appare complicatissima l’organizzazione giudiziaria di questo *Plan girondino*, ben al di là di quanto qui preme considerare<sup>1044</sup>.

Sconfitta la Gironda, il suddetto *Plan* venne superato dalla costituzione ‘giacobino-montagnarda’ (più propriamente si tratta dell’*Acte constitutionnel du 24 juin 1793* [qui da noi indicata con C.GIAC.1793]), in un’estramente ridotta organizzazione giudiziaria, proprio per l’abolizione del girondino *Jury national* (che del resto sembra non dispiacesse allo stesso Robespierre)<sup>1045</sup>, e più in generale per il clima di radicalismo rivoluzionario che si era ormai pienamente diffuso.

Per la ‘giustizia civile’, ora si parlava sia di “*arbitres publics*”, scelti dai cittadini per la tutela dei loro diritti, ma senza possibilità di appello (art. 86); sia di “*Juges de Paix*” eletti negli “*arrondissements*” (art. 88)<sup>1046</sup>. Organi, gli uni e gli altri, eletti per la durata di due anni (art. 95)<sup>1047</sup>. Riguardo alla ‘giustizia criminale’, si contemplava l’esistenza sia di un non meglio definito “*jury de jugement*” (art. 96), sia di un *Tribunal de cassation* (ai sensi degli artt. 98-100 competente solo per la procedura, per la legittimità e non per il merito). Entrambi questi organi erano eletti, annualmente dalle assemblee elettorali (artt. 97, 100)<sup>1048</sup>. Le garanzie dei diritti individuali contro gli abusi giudiziari e di polizia riprendevano in minima parte (come si evince dagli artt. 10-14), quelle della C.F.1791 e del *Plan* ‘girondino’<sup>1049</sup>.

Ormai verso il termine della rivoluzione ‘radical-democratica’, con la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (22 agosto 1795 [= C.F.1795]), le garanzie individuali erano in parte annunciate già nella *Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen* (artt. 7-14)<sup>1050</sup>. Trovavano poi ulteriore sviluppo nel *Tit. VIII (Pouvoir judiciaire)*, nella parte intitolata *De la justice*

---

<sup>1043</sup> *Ibidem*, p. 62.

<sup>1044</sup> SAITTA, CCFRL, p. 308.

<sup>1045</sup> DUGUIT-MONNIER, p. xxxvi.

<sup>1046</sup> *Acte constitutionnel du 24 juin 1793* [=C.GIAC.1793], in: DUGUIT-MONNIER, p. 75.

<sup>1047</sup> *Ibidem*, p. 76.

<sup>1048</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1049</sup> *Ibidem*, pp. 67-68.

<sup>1050</sup> *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (cioè il 22 agosto 1795) [=C.F.1795], in: *Ibidem*, p. 79.

*correctionnelle et criminelle* (soprattutto negli artt. 222-232)<sup>1051</sup>, la quale, per l'ampiezza della trattazione costituisce il vero punto di riferimento, con percepibili echi 'americani', di ogni successiva costituzione 'garantista', particolarmente nelle due costituzioni del 1812, sia quella gaditana [= C.SP.1812] che quella 'anglo-sicula' [= C.SIC.1812].

Analogo discorso va fatto anche per la struttura dei diversi gradi dei tribunali. E sotto questo profilo si vedano, nello stesso *Tit. VIII*, i distinti livelli di giudizio. In quel che attiene alla 'justice civile', negli artt. 210-221, si precisano a vari livelli gli *Arbitres*, i *Juges de paix*, i *Tribunaux particuliers pour le commerce*, i *Tribunaux civils* per ogni dipartimento, anche con funzioni di appello<sup>1052</sup>. Ancora riguardo alla 'justice criminelle et correctionnelle', negli artt. 233-253 si indicano, a livello dipartimentale, i *Tribunaux correctionnels*, i *Jurys d'accusation* ed i *Tribunaux criminels*<sup>1053</sup>. Nello stesso titolo, parti specifiche sono dedicate sia al *Tribunal de Cassation* (artt. 254-264), sia e soprattutto all'*Haute cour de justice*<sup>1054</sup>. Infatti a questa 'alta corte', con gli artt. 265-273, veniva dedicata una diffusa trattazione, argomentata in maniera incomparabilmente più ampia e complessa sia di quanto era stato fatto per la C.F. 1791, e per lo stesso *Jury national* dalla C.GIR.1793, sia di quanto verrà previsto per la stessa costituzione di Baiona (*l'Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], della quale in particolare qui ci stiamo occupando).

In effetti, nella C.F.1795, sin dall'articolo 265 si ammetteva la competenza dell'*Haute Cour* per le accuse ai membri del corpo legislativo e dello stesso direttorio esecutivo. E se ne garantiva l'autonomia sia per le modalità della sua formazione che per la specificazione dei suoi compiti (artt. 266-273)<sup>1055</sup>. Qualcosa, dunque, di impensabile sia nella C.GIAC.1793, sia nella stessa costituzione di Baiona [*l'Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], dove – come si è visto – agli artt. 44, 85 e 108 i compiti dell' 'alta corte' erano mal definiti e comunque dipendenti dal sovrano (che lì, come capo dell'esecutivo non aveva alcun limite al suo potere).

---

<sup>1051</sup> *Ibidem*, pp. 103-104.

<sup>1052</sup> *Ibidem*, pp. 102-103.

<sup>1053</sup> *Ibidem*, pp. 104-106.

<sup>1054</sup> *Ibidem*, pp. 107-108.

<sup>1055</sup> *Ibidem*, p. 107.

Rimane adesso da considerare la derivazione – oltre a quella che si è vista in relazione agli artt. 222-232 (Tit. VIII) della C.F.1795 – dalla *Constitution du 22 Frimaire An VIII* [=C.F.1799] delle garanzie individuali, della struttura dei tribunali e dell'Alta corte' contemplati nell'*Acte constitutionnel de l'Espagne* [C.SP.1808]. Riguardo alle garanzie individuali, effettivamente nel Tit. VII e negli artt. 76-82 della C.F.1799<sup>1056</sup> va visto l'antefatto, anzi la traduzione quasi puntuale negli artt. 126-132 della C.SP.1808. Fa eccezione l'assenza, nella C.F.1799, dell'esplicito rifiuto della tortura, quale invece risulta nell'art. 133 di questa costituzione spagnola<sup>1057</sup>.

Dall'altro lato, – tornando all'argomentazione di Conard sulla doppia matrice (della C.F.1795 e della C.F.1799) delle garanzie individuali contenute nello stesso *Acte* – va ricordato che qui c'era anche il riflesso, una parziale e relativa analogia, di quanto preesistente in Spagna<sup>1058</sup>. Secondo una tradizione che risaliva al XVII secolo, la normale gerarchia dei tribunali ordinari comprendeva: sia i tribunali di villaggio, regali o signorili (*bayles* o *alcaldes*), sia, in ogni 'corrégiment', il tribunale del 'corrégidor'<sup>1059</sup>.

Inoltre sussistevano ancora le 'udienze' e le 'cancellerie', equivalenti ai parlamenti d'antico regime in Francia. Infine, c'era l'organismo ancora chiamato *Consejo de Castilla* nel testo spagnolo dell'*Acte* (equivalente al titolo di *Consejo Real*). Del resto, si recepiva quello che aveva reso ambigua l'antica funzione giurisdizionale, per la sovrapposizione e l'intreccio con funzioni prettamente amministrative e di polizia giudiziaria. Quindi un'organizzazione molto gerarchizzata, ma non altrettanto specializzata e definita nelle sue funzioni e competenze<sup>1060</sup>.

Appunto il *Consejo de Castilla*, ad esempio, era al tempo stesso: una 'corte di cassazione', un 'supremo tribunale d'appello', ma anche 'organo consultivo' del governo e dell'amministrazione.

---

<sup>1056</sup> *Constitution du 22 Frimaire An VIII* [=C.F.1799], in: *Ibidem*, pp. 127-128.

<sup>1057</sup> "La torture est supprimée" (*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808]), in: CONARD, p. 134 (nel testo spagnolo: "El tormento queda abolido" (*Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*, in: *Ibidem*, l. c.). Da qui in poi indicheremo con C.SP.1808 la intitolazione di questa 'seconda' costituzione di Baiona [appunto l'*Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*], la 'prima' essendo lo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* (Baiona, 20 giugno 1808) [d'ora in avanti: C.N.1808].

<sup>1058</sup> Si veda quanto è precisato in: CONARD, pp. 119n.

<sup>1059</sup> *Ibidem*, pp. 119-120n.

<sup>1060</sup> *Ibidem*, p. 122n.

Da questo organo emanava la *Camera di Castiglia*, che proponeva tutti i funzionari alla scelta regia. Attraverso poi la *Camera degli Alcadi di Palazzo* della capitale (*Alcaldes de Casa y Corte*) il *Consejo de Castilla* esercitava la giustizia correzionale e criminale a Madrid e circoscrizione. Aveva inoltre l'incarico degli approvvigionamenti della capitale. Il suo presidente o governatore poteva essere un uomo d'armi, oppure un prelado, comunque un notabile.

In effetti, la *C.SP.1808* recepisce parte di questi aspetti della tradizione<sup>1061</sup>. Per l'art. 104: "*Le conseil de Castille [=Consejo Real] fera les fonctions de cour de cassation. Il connaîtra des appels comme d'abus en matière ecclésiastique. Il aura un président et deux vice-présidents. Le président est de droit membre du conseil d'État*"<sup>1062</sup>. Per l'art. 107, al Consiglio si può ricorrere in cassazione contro tutti i giudizi criminali<sup>1063</sup>. Maggiori recezioni dalla tradizione, richieste dalla *Junta* di Baiona (come ad esempio la competenza del *Consejo* sul patronato reale sulle chiese ed il diritto di proporre al re la nomina agli impieghi di giudicatura ed alle prebende ecclesiastiche) furono comunque rifiutate da Napoleone<sup>1064</sup>.

Ma di grande rilevanza è anche la dichiarazione (contenuta nell'art. 96) che si avrà un codice civile, che comunque la *Junta* non volle che fosse quello napoleonico. Contro il parere dell'Imperatore stesso, che finì per cedere (ciò che dovrebbe indurre anche la storiografia più prevenuta a rivedere il giudizio sulla sua 'tirannia'), – la *Junta* sostenne infatti che a tal riguardo ci voleva maggior ponderazione, in quanto si trattava di redigere non solo un codice di diritto civile ma anche di diritto penale, ed entrambi in maniera tale da corrispondere alle tradizioni ed al carattere nazionali<sup>1065</sup>.

Un discorso a sé richiede l'art. 118, che dichiarava soppressi tutti i "*privilèges existants en faveur des particuliers ou de corporations*" (in spagnolo: "*Todos los privilegios, que actualmente existen, concedidos á cuerpos ó á particulares, quedan suprimidos*")<sup>1066</sup>. Al riguardo, Conard sottolinea che furono le osservazioni della delegazione del *Consejo*

---

<sup>1061</sup> *Ibidem*, p. 120n.

<sup>1062</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona [C.SP.1808]*, in: *Ibidem*, p. 121.

<sup>1063</sup> *Ibidem*, p. 123.

<sup>1064</sup> Anche qui, si veda quanto è precisato in: CONARD, pp. 121-122n.

<sup>1065</sup> *Ibidem*, pp. 166-117n.

<sup>1066</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona [C.SP.1808]*, cit., p. 129.

*de Castilla* che indussero ad includere il riferimento alle corporazioni, perché questi delegati dichiararono a Maret che in Spagna non vi erano tanto dei privilegi personali, quanto di 'corpi' come quelli signorili, monastici, episcopali, e via dicendo<sup>1067</sup>.

Sotto questo profilo, ci sembra che andrebbe pertanto verificato l'orientamento della delegazione suddetta, che parrebbe nel senso di un giurisdizionalismo radicale, del tipo del *despotismo ilustrado*, in direzione opposta al tradizionalismo che in seguito si sarebbe visto animare – almeno all'inizio – la generalità delle *Cortes*, nella loro resistenza al sistema imperiale ispano-francese e nella loro rivendicazione di libertà politica. E questo a prescindere dalle polarizzazioni che anche all'interno delle *Cortes* stesse si produrranno nella dicotomia fra tradizionalismo e prospettive radicali.

Infine, nel *Tit. XIII (Dispositions générales)* dell'*Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona*, si stabilivano anzitutto i rapporti fra la Francia e la Spagna, sancendo (all'art. 124) un'alleanza perpetua, offensiva e difensiva, e la necessità di stipulare un trattato per definire i contingenti che le due potenze avrebbero dovuto fornire in caso di guerra<sup>1068</sup>. L'articolo seguente, il 125, non compariva nel *Progetto A*, e venne introdotto solo nel *Progetto C*, in quanto esprimeva le richieste della delegazione del *Consejo de Castilla*, intese a prevenire che venissero affidate le leve dell'economia ai francesi. Tale articolo pertanto stabiliva una riserva per la naturalizzazione degli 'stranieri', sottoposta a verifiche meritocratico-censitarie da parte del *Consejo de Estado*<sup>1069</sup>.

---

<sup>1067</sup> Si veda ancora l'analisi di Conard su questi aspetti in: *Ib.*, pp. 128-129n.

<sup>1068</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [=C.SP.1808], in: *Ib.*, p. 131.

<sup>1069</sup> Al riguardo, si vedano le valutazioni di Conard, in: *Ib.*, pp. 131-132n.

## Capitolo XVIII

### L'insorgenza antinapoleonica della Spagna fra 1808-1812. Dal proposito delle Juntas insorgenti di un recupero delle tradizioni rappresentative al crescendo di radicalismo innovativo nelle Cortes dominate dalla 'borghesia liberale'

A questo punto, si è dunque anticipata l'analisi delle vicende politico-istituzionali sul versante spagnolo occupato dai Francesi, con l'elaborazione delle due costituzioni di Baiona, di cui la seconda risulta dal confronto fra Napoleone ed i notabili spagnoli lì convenuti, che riescono ad imporgli più di una modifica al progetto. Ora il nostro discorso riprende da quella che era divenuta la situazione nel resto della in Spagna, a seguito dell'insurrezione anti-francese del maggio-giugno 1808. Dopo l'abdicazione dei due monarchi – come si è visto Carlo IV è stato costretto da Napoleone a lasciare al corona al figlio, Ferdinando VII, il quale è subito deportato dai Francesi – si insedia a Madrid una *Junta de gobierno* (per volontà dello stesso Ferdinando) che ben prestò viene piegata ad un ruolo di mero collaborazionismo, imposto dal luogotenente di Napoleone a Madrid, il generale Murat.

Di contro, l'insorgenza popolare – il *levantamiento madrileño* del 2 di maggio 1808 – mette in crisi la già poca autorità di questa *Junta*, che comunque viene invano sostituita dal trasferimento, puramente formale, dei suoi poteri all'antico *Consejo de Castilla*, organo che a sua volta è riluttante a prendere le redini del poco spazio di governo lasciato dai Francesi e che quindi rivendica un suo ruolo di corpo meramente amministrativo<sup>1070</sup>.

Nel vuoto di potere così prodotto, nella Spagna insorgente si costituiscono alcune *Juntas provinciales* che – legittimate dal sostegno della ribellione popolare all'occupazione francese – assumono subito un ruolo rivoluzionario, ponendosi a capo di una 'resi-

---

<sup>1070</sup> Miguel ARTOLA, *Antiguo Régimen y Revolución liberal*, Barcelona, Editorial Ariel, 1983 [da qui in poi: ARTOLA], p. 160.

stenza nazionale' che sia le suddette autorità madrilene, sia le locali autorità provinciali non avevano avuto il coraggio di attuare. Il ruolo di queste *Juntas*, fra maggio-giugno 1808, assume dunque il duplice carattere di una *guerra nazionale*, patriottica, e di una *rivoluzione* che rivendica di impersonare la sovranità nazionale assumendo una *funzione costituente di un nuovo ordine* di cose<sup>1071</sup>.

In alcune delle città più importanti (Oviedo, Valladolid, Badajoz, Siviglia, Valencia, Lerida e Saragozza) divengono il centro di coordinamento le suddette *Juntas provinciales*, a loro volta definendosi come *Juntas Supremas provinciales*. Tali organismi sono costituiti da notabili e personalità locali con esperienza di governo<sup>1072</sup>. Pertanto, la situazione dell'insorgenza spagnola anti-francese è la seguente: a capo delle armate popolari combattenti vi sono due generali in capo (il generale Gregorio de La Cuesta e José Palafox), mentre le *Juntas supremas provinciales* gradualmente diventano tredici<sup>1073</sup>.

Sia la composizione di queste *Juntas supremas*, che la figura di Palafox chiariscono l'iniziale e definitiva subordinazione delle masse popolari a questi notabili. Infatti, José Palafox [de Palafox y Melci] – da non confondere con il canonico Antonio Palafox, di cui ci siamo già occupati – nell'antico regime era stato Gran capitano del Regno e Capitano d'Aragona, amico del principe ereditario (il principe delle Asturie, poi Ferdinando VII), da lui accompagnato alla stessa riunione di Baiona. Rientrato a Saragozza, Palafox fu poi protagonista della resistenza al lungo assedio posto dai Francesi. Allora Palafox diventa 'Capitano generale rivoluzionario'<sup>1074</sup>.

In seguito queste *Juntas supremas provinciales* risultarono inadeguate alle esigenze di coordinamento della lotta antifrancesa, per cui vennero sostituite da una *Junta central* (esattamente: *Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino e Indias*)<sup>1075</sup> prefigurazione di un 'governo nazionale'. Significativo del non del tutto formale

---

<sup>1071</sup> *Ibidem*, p. 161.

<sup>1072</sup> Si veda il *Regesto*, in: José Maria PORTILLO VALDÉS, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*. A cura di Roberto Martucci. Con un saggio di Luca Scuccimarra [...] e un commento di Paolo Colombo. Manduria, Lacaita, 1998 [da qui in poi: PORTILLO VALDÉS], p. 182

<sup>1073</sup> ARTOLA, p. 161.

<sup>1074</sup> Si veda il citato: *Regesto*, in: PORTILLO VALDÉS, pp. 186-187.

<sup>1075</sup> Si veda: Marzia ROSTI, *Come la Spagna perse l'America. La Spagna di fronte all'indipendenza delle proprie colonie sudamericane. 1810-1840*. Milano, Unicopli, 1996, pp. 46 e ss.

richiamo alla continuità fra antico e nuovo regime è il fatto che della *Junta central* venisse fatto presidente un vecchio notabile di Carlo III, cioè José Monino y Redondo, meglio noto come il conte di Floridablanca (1728-1808), già primo ministro e protagonista delle riforme assolutiste.

Il 1809 si inizia negativamente per la Francia, a causa del trattato di alleanza (del 14 gennaio) fra l'Inghilterra e la Spagna insorgente. L'Imperatore rientra il 22 gennaio 1809 in Francia. Urgono infatti i preparativi della guerra contro l'Austria. Segue una seconda entrata di Giuseppe Bonaparte a Madrid, nello stesso 22 gennaio, mentre la *Junta central* dichiara abolito lo 'statuto' sin lì vigente con le colonie americane.

I mesi che seguono nel 1809 in Spagna sono contrassegnati dall'indecisione sulle sorti finali del confronto. I Francesi vengono a capo dell'assedio di Saragozza (appunto in febbraio), deportando gli sconfitti. Il generale francese Soult (che si rivelerà poi il più ostinato e capace di resistenza alla riconquista anglo-spagnola) il 28 marzo 1809 occupa Oporto. Inizia un secondo assedio a Gerona (che dura da maggio a dicembre)<sup>1076</sup>.

---

<sup>1076</sup> ARTOLA, p. 163. Frattanto la situazione sul versante dell'occupazione francese si era sviluppata nel modo seguente. Il 17 luglio 1808 – pochi giorni dopo la Costituzione di Baiona (come si visto, concessa da Napoleone il 6 luglio, sotto il titolo di *Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*) – i Francesi subiscono la pesante sconfitta di Bailén. Proprio in questi frangenti, Giuseppe inizia il suo effimero regno. Ma già il 18 luglio deve abbandonare una prima volta Madrid per ritirarsi a Burgos. Intanto, insorge Saragozza, appunto sotto la guida di Palafox, poi costretta dai Francesi a subire un lungo assedio. Il governo inglese aveva frattanto inviato in Spagna il generale Wellesley, che sbarca il 20 luglio, per assumere la direzione degli scontri. Il 30 agosto il generale francese Junot è sconfitto a Cintra e le armate francesi devono sgombrare il Portogallo. In settembre si riunisce ad Aranjuez una *Junta central* di tutti gli insorgenti contro i Francesi. Si conclude così il periodo iniziale della guerra causata dall'imprevidenza di Napoleone, che ha sottovalutato la capacità di resistenza degli Spagnoli, inviando nella Penisola iberica dei contingenti di coscritti, senza alcuna esperienza di guerra. Allora l'Imperatore decide l'intervento diretto, nel novembre 1808 guidando personalmente in Spagna 20.000 veterani, in un'offensiva che respinse su tutti i fronti gli insorgenti, costringendo gli stessi Inglesi a ritirarsi. La manovra si arresta ancora davanti alle mura di Saragozza (iniziando il secondo assedio, che durerà dal dicembre 1808 al febbraio 1809). Intanto, il 2 dicembre 1808, Napoleone entra a Madrid, dove rimane per riorganizzare il regno di Giuseppe. È il momento in cui l'insorgente *Junta central* deve rifugiarsi più a sud, a Siviglia, il 27 dicembre 1808. Si veda la ricostruzione di questi fatti in: Jean René AYMES, *La Guerra de la Independencia en España (1808-1814)*. Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1990, p. 167



Peraltro, con la costituzione della *Junta central*, quelle provinciali vennero ad essa subordinate assumendo il titolo formale di *Juntas superiores provinciales de observación y defensa*, suscitando la opposizione di quelle di Siviglia e di Valencia<sup>1077</sup>. Proseguendo nel suo intento centralizzatore, la *Junta central* esautorò la formale autorità del *Consejo de Castilla*, relegandone il ruolo con il suo accorpamento in un nuovo organismo, il *Consejo y tribunal supremo de España e Indias* (noto come *Consejo reunido*). Infine, la *Junta central* si assunse (il 22 maggio 1809) il compito di convocare le *Cortes*, pertanto destinate ad una funzione costituente, rivoluzionaria, istaurando il nuovo ordine.

Come si è accenato, nel frattempo la *Junta central* il 22 maggio 1809 aveva annunciato la prossima riunione delle *Cortes*, che preliminarmente vide la costituzione – su suggerimento di Jovellanos e Quintana – di un’ampia consulta nazionale, formata di autorità istituzionali di diverso rango, che tenesse nel dovuto conto l’opinione pubblica sulle riforme da operare. I due suddetti personaggi impersonano bene la base su cui le consultazioni per le *Cortes* presero inizio. Infatti, Gaspar Melchior Jovellanos (1744-1811)<sup>1078</sup> era un politico di vasta cultura, rappresentando il più complesso,

---

<sup>1077</sup> ARTOLA, pp. 162-163.

<sup>1078</sup> Nel suo *Elogio de Carlos III*, letto l’8 novembre 1788 nella *Real Sociedad* di Madrid per la morte del grande sovrano riformatore, Jovellanos lo celebrava come autore di una “*feliz revolución*” (Franco VENTURI, *Settecento riformatore*. IV. To. I. Torino, Einaudi, 1984, p. 328). Asserzione che ben si attaglia a quello che potremmo definire, appunto sulla linea di Carr, come un riformista liberale, anche lui un ‘*ilustrado*’ molto vicino agli ‘*afrancesados*’ (agli intellettuali imbevuti delle idee francesi), ma avverso al regime assolutista. Di illustre famiglia, avviato alla carriera ecclesiastica e laureatosi in diritto, scelse poi la professione di magistrato, non disdegnando una rilevante produzione letteraria. Divenuto collaboratore del ministro Campomanes, entrò a far parte della suddetta *Real Sociedad*. Nel 1797 fu per qualche tempo ministro di Grazia e Giustizia, sinché venne nel 1798 allontanato dalla Corte (per le critiche al Tribunale dell’Inquisizione ed al Godoy) e quindi esiliato per diversi anni. Nel 1808, all’epoca dell’invasione francese, rifiutò l’offerta del re Giuseppe Bonaparte di essere suo ministro degli Interni. Ruppe ogni contatto con gli ‘*afrancesados*’, ormai filo-napoleonici, e quindi divenne membro dell’insurrezionale *Junta central*. Secondo Aymes, l’intendimento di Jovellanos era quello di ringiovanire le antiche istituzioni nazionali, senza pretendere di imporle altre. Per questo avrebbe rifiuto l’offerta di collaborazione di Giuseppe Bonaparte (Jean René AYMES, *Jovellanos...*, in: *Dictionnaire Napoléon*, cit. [1999], To. II, p. 96). In realtà Jovellanos si troverà in difficoltà anche con la *Junta central* della Spagna insorgente, non condividendo, anche se finì per subirla, l’ambiguità fra conservatorismo e radicalismo della stessa *Junta* e della *Cortes*, come prova il suo scambio epistolare con Martínez Marina. Un aspetto su cui dovremo più avanti tornare.

interessante e cosmopolita degli *ilustrados* spagnoli. Alla morte di Floridablanca, da parte sua Jovellanos assunse la presidenza della *Junta central*, svolgendovi un tentativo di rendere compatibile (nel segno della continuità delle antiche tradizioni rappresentative, pre-assolutiste) una soluzione della crisi rivoluzionaria secondo il modello britannico del 'governo misto', o 'costituzione mista'.

In questo orientamento Jovellanos si riconnetteva al liberalismo britannico, in particolare ai *Whigs* che come Burke si erano opposti al radicalismo democratico della Rivoluzione francese. Ammiratore delle istituzioni inglesi, infatti Jovellanos mantenne stretti contatti con Lord Holland<sup>1079</sup> ed il suo ambiente, alla fine scrivendo un'auto-giustificazione del suo operato nella *Junta central* (*Memoria en defensa de la Junta central*, Coruña, 1811)<sup>1080</sup>. Dal canto suo, Manuel José Quintana (1772-1857), figura di letterato e poeta di fama, giurista ed uomo politico, nominato ufficiale maggiore della segreteria della *Junta central*, fu uno dei protagonisti del dibattito istituzionale di Cadice, fondando e dirigendo il periodico intitolato *Seminario Patriótico*<sup>1081</sup>, animatore degli ambienti liberali più decisi al radicale cambiamento.

L'ampia consultazione organizzata appunto su suggerimento di Jovellanos e di Quintana ebbe come risultato una pluralità di richieste di riforma che travalicavano la capacità e la competenza giuridica della *Junta central*, che pertanto nominò alcune *Juntas* ausiliarie<sup>1082</sup>, fra cui la *Junta de ordenación*, la quale classificò le diverse richieste e le rimise ad una *Junta de Legislación* che assumerà un'importanza decisiva negli orientamenti del dibattito all'interno delle *Cortes*, in quanto venne incaricata della redazione della costituzione<sup>1083</sup>. Frattanto si discusse sulla composizione stessa delle *Cortes*, fronteggiandosi i più radicali, che chiedevano una

---

<sup>1079</sup> Si tratta di sir Henry Fox, padre di Charles James Fox. Quest'ultimo, di idee liberali e progressiste, era stato il protagonista della politica di conciliazione con gli insorgenti delle colonie americane, e manifestò simpatia per la stessa rivoluzione francese, scontrandosi con William Pitt junior, e per questo venendo criticato dallo stesso Burke, con il quale aveva pure collaborato e condiviso tante posizioni *Whigs* (dalla difesa dei coloni americani alle denunce dello schiavismo e del comportamento usurpatario della *East India Company*, nella persona di Warren Hastings).

<sup>1080</sup> *Regesto*, cit., pp. 180-181.

<sup>1081</sup> *Ibidem*, pp. 187-188.

<sup>1082</sup> Le quali altre *Juntas* furono: di *Ordenación y Redacción*, di *Hacienda*, dei *Medios y recursos*, di *Legislación*, di *Instrucción pública*, delle *Materias eclesiásticas* e del *Ceremonial*.

<sup>1083</sup> ARTOLA, p. 163.

sola assemblea parlamentare (e fra questi lo stesso Quintana) ed appunto Jovellanos, il quale senza riuscirvi lottò disperatamente per conservare una rappresentanza differenziata a favore degli ordini privilegiati (gli *Estamentos*, del clero, della nobiltà e della borghesia)<sup>1084</sup>.

E qui si colloca il mistero della scomparsa (si disse poi ad opera dello stesso Quintana), del documento con cui Jovellanos convinse la *Junta central* ad indicare una composizione tradizionale delle future *Cortes*, da articolare cioè in *Estamentos*, sulla base dell'adattamento al modello britannico delle due 'camere' (con quella 'alta' da formarsi con l'unione degli *Estamentos* del clero e della nobiltà).

La vicenda richiede un'attenta disamina, sulla base dell'analisi a tal aspetto dedicata da Francisco Suárez<sup>1085</sup>, il quale inizia con il sottolineare come fosse stato proprio Jovellanos a sostenere la necessità di convocare le *Cortes* per la sessione del 7 ottobre 1808. La convinzione di Jovellanos era infatti che la *Junta central* dovesse, d'accordo con le richieste delle *Juntas provinciales*, convocare le *Cortes* sulla base dei principi di diritto pubblico e delle 'leggi fondamentali' della monarchia, secondo la tradizionale rappresentanza per tre ordini, gli *Estamentos*<sup>1086</sup>. Successivamente, si deve a Quintana l'opera di convincimento esercitata su Calvo de Rozas, il quale sollevò una mozione nella *Junta central*, il 15 aprile 1809, articolata in un breve scritto che rivendicava la convocazione delle *Cortes* non secondo i 'principi del diritto pubblico spagnolo' o le 'leggi fondamentali' della monarchia – come voleva Jovellanos nell'ottobre 1808 – ma secondo quelli che definì delle 'ragioni di circostanza e di convenienza'<sup>1087</sup>.

Tali, secondo Calvo de Rozas, erano i disordini introdotti nella pubblica amministrazione da richiedere profonde riforme che solo una nuova costituzione, ben strutturata, poteva produrre, come si doveva ad una nazione che combatteva contro l'invasore, ma non per restaurare il potere di una Corte capricciosa, o di un favorito ambizioso, o al più il potere affidato alle semplici qualità personali di un sovrano. Soltanto così si sarebbe opposto qualcosa di serio al propagandato proposito di 'rinnovamento', sbandierato

---

<sup>1084</sup> *Ibidem*, pp. 163-164.

<sup>1085</sup> Francisco SUÁREZ, *La Cortes de Cádiz*. Madrid, Ediciones Rialp, 1982.

<sup>1086</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>1087</sup> *Ibidem*, p. 13.

ideologicamente da Napoleone, ma tale da poter convincere gli Spagnoli<sup>1088</sup>.

Pertanto la *Junta central* approvò la mozione di Calvo de Rozas, e proprio Quintana redasse la minuta del documento che accompagnava un magniloquente *Manifesto*, in cui si sosteneva l'urgenza di una nuova costituzione scritta, non potendo considerare tale quella materiale che tre secoli di dispotismo avevano attuato<sup>1089</sup>. Nel mese di maggio 1809, con un documento di 'prima categoria' in materia di diritto pubblico, Jovellanos rivendicò invece l'imprescrittibile sovranità del monarca, a fronte della pretesa di Quintana e di Calvo de Rozas di sostituirla con una rivoluzionaria 'sovranità della nazione'.

In questo documento, Jovellanos sostenne la pericolosità di una sostituzione dell'antica costituzione, affermando che se vi erano state alterazioni da parte del dispotismo si doveva correggerle, anche a tal fine istituendo nuovi strumenti istituzionali, ma senza distruggerla e sostituirla con un nuovo ordinamento<sup>1090</sup>.

A seguito della discussione, ne seguì una completa variazione del testo redatto da Quintana, per cui il 22 maggio 1809 si decretò – accogliendo le istanze di Jovellanos – di convocare secondo la distinzione tradizionale per *Estamentos* le *Cortes* nel 1810. Tuttavia la decisione sollevò l'opposizione, ed anzi l'aperta ribellione, delle *Juntas* di Badajoz e di Valencia (e poi di Granata, Aragón, Cordoba e Murcia), negando la validità delle 'leggi anteriori' a quella che definirono da allora la 'santa rivoluzione', ossia l'iniziale assunzione di autorità da parte appunto delle loro *Juntas provinciales*<sup>1091</sup>. Su questa base si spedirono le convocazioni il 1 gennaio 1810, appunto senza estenderle – con il pretesto di non avere a disposizione l'elenco dei Grandi e dei Vescovi – agli *Estamentos* del clero e della nobiltà<sup>1092</sup>.

Tuttavia, a fine gennaio 1810, l'entrata dei Francesi in Andalusia<sup>1093</sup> accelerò la poco gloriosa fine della *Junta central*, che prima di

---

<sup>1088</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1089</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1090</sup> *Ibidem*, pp. 15-16.

<sup>1091</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>1092</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>1093</sup> In questi frangenti, sul piano strategico-militare, nel frattempo il capo delle truppe britanniche, Wellesley, fra il luglio ed il novembre 1809 penetra in profondità in Spagna, ma il 19 novembre i Francesi vincono la battaglia di Ocaña, per cui egli si

estinguersi elaborò il decreto del 29 gennaio, con il quale si creava un *Consejo de Regencia*<sup>1094</sup> e si disponeva per il 24 settembre 1810 la riunione delle *Cortes* per *Estamentos*, con la modifica introdotta da Jovellanos, di due sole 'camere'<sup>1095</sup>. Ma appunto 'misteriosamente', tale decreto sparì, e venne pubblicato solo nel settembre 1810, da José Maria White Blanco, sul '*El Español*'. Dal canto suo, Quintana, indicato come l'autore della sparizione, ritenne di doversi giustificare, però solo nell'ottobre 1811, con un articolo pubblicato su '*El Redactor General*'<sup>1096</sup>. Comunque la questione dell'articolazione delle *Cortes* per *Estamentos* era ritornata alla ribalta quando il *Consejo de Regencia*, il 14 giugno 1810, aveva convocato Martín de Garay (segretario della stessa *Junta central* ai tempi di Florida-blanca)<sup>1097</sup> per sapere se fosse a conoscenza che la Junta avesse ordinato la riunione per *Estamientos* (tradizionalmente chiamati anche *Brazos*) oppure secondo una rappresentanza unica<sup>1098</sup>.

Da parte sua Garay affermò che si era alla fine deciso per una rappresentanza monocamerale, senza distinzione di *Estamentos*. Pertanto, il *Consejo de Regencia*, che prima opinava unanimemente per una convocazione per *Estamentos*, pochi giorni dopo si mostrò diviso, per cui ritenne di dover consultare il *Consejo de Estado*, che si riunì nei giorni del 2-3 di agosto, adottando l'opinione di Garay

---

ritira in Portogallo, attendendo dietro le linee il momento migliore per contrattaccare. Intanto gli arriva la nomina a duca di Wellington (Guillaume DE BERTIER DE SAUVIGNY, *Wellington [Arthur Wellesley, lord]*, in: *Dictionnaire Napoléon*, cit., [to. II], p. 964). Nel complesso, però, la situazione si rivela stagnante, anche se iniziano a farsi sentire gli effetti della guerriglia sugli occupanti francesi (Jean SARRAMON, *Espagne (Guerre d')*. *Operations, 1807-1814*, in: *Dictionnaire Napoléon*, cit., p. 742). Intanto, da parte sua Napoleone aveva preso una decisione che compromise il già precario regno spagnolo di suo fratello Giuseppe. Con un decreto dell'8 febbraio 1809, aveva dichiarata l'annessione alla Francia dei territori spagnoli alla sinistra del fiume Ebro. A sua volta, Giuseppe reagiva intraprendendo una campagna militare di sua iniziativa, in Andalusia, fra il gennaio ed il maggio 1810.

<sup>1094</sup> Di questo primo *Consejo de Regencia* fanno parte, fra gli altri, sia il vescovo di Orense (Pedro Quevedo y Quintano), sia Francisco Saavedra, sia il generale F. Javier Castaños.

<sup>1095</sup> Francisco SUÁREZ, *Op. cit.*, p. 18.

<sup>1096</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>1097</sup> Su questo Martín de Garay [Garay Y Perales], niente dice F. Suárez, per cui si vedano: ROSTI, *Op. cit.*, p. 46; Josep FONTANA, *La crisis del antiguo Régimen. 1808-1833*. Barcelona, Editorial crítica. Grupo editorial Grijalbo, 1979. Quest'ultimo riporta documenti che attestano l'affiliazione massonica di Garay (*Ib.*, p. 137n), ed un suo piano di razionalizzare il ministero de Hacienda a lui affidatogli, da Ferdinando VII, nell'ottobre 1816 (*Ib.*, pp. 25-28).

<sup>1098</sup> SUÁREZ, p. 20.

per una rappresentanza monocamerale<sup>1099</sup>. Da qui il decreto del *Consejo de Regencia*, del 20 settembre 1810, con cui si affermava che nonostante la *Junta central* avesse decretato sulla riunione delle *Cortes* per *Estamentos*, si avrebbe avuto un parlamento con un solo corpo, cioè senza convocazione degli ordini (appunto gli antichi *Estados*, o *Brazos* o *Estamentos*)<sup>1100</sup>.

Come si vede, proprio per l'invasione francese dell'Andalusia, le *Cortes* poterono assumere un ruolo di costituenti rivoluzionarie<sup>1101</sup>, senza cioè tener conto delle posizioni moderate espresse da Jovellanos nel senso di una rappresentanza per ceti come quella suggerita dall'esempio inglese della 'costituzione mista', teorizzate dagli ambienti *Whig* che ruotavano attorno a Burke ed a Lord Holland. Nondimeno, molto intenso fu a tal proposito il dibattito che continuò all'interno delle stesse *Cortes*, come vedremo nei prossimi due capitoli.

Intanto, sul piano militare, quali erano stati i principali svolgimenti? Il duca di Wellington, prevedendo che, una volta sconfitta l'Austria, Napoleone intendesse riaffermare il suo dominio in Spagna, aveva preparato una serie di trinceramenti e di fortificazioni in Portogallo, intesi ad arginare la prevista controffensiva. Questa infatti era stata condotta da Masséna nel luglio 1810, ma si era infranta appunto contro queste difese britanniche. Il generale francese aveva dovuto subire una pesante sconfitta – per mancanza di rifornimenti e di rinforzi – nella battaglia di Bussaco, il 27 settembre 1810<sup>1102</sup>. Sfibrata dalle marce di ritirata in un territorio difficile, l'armata di Masséna rientra alla fine in Spagna.

Nondimeno, sull'altro fronte, quello della Spagna insorgente, il 24 settembre del 1810 si sono riunite finalmente, per la prima volta, le *Cortes generales y extraordinarias* nell'Isola di León, davanti a Cadice, dove poi si trasferiscono<sup>1103</sup>. Successivamente, nel 1811 si sviluppa la controffensiva ideologica all'interno delle stesse *Cortes*, con la diffusione di una diversificata produzione di scritti<sup>1104</sup>.

---

<sup>1099</sup> *Ibidem*, pp. 22-23.

<sup>1100</sup> *Ibidem*, p. 23.

<sup>1101</sup> ARTOLA, p. 164.

<sup>1102</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1103</sup> AYMES, *La Guerra de la Independencia...*, cit., p. 168.

<sup>1104</sup> Una parte di questi scritti (a partire dal marzo, come il diffusissimo *El Robespierre Español*) prefigura una soluzione democratica della questione sociale e soprattutto una cesura rispetto alle autorità tradizionali. In altra direzione guardano invece le opere intese ad esaltare lo spirito di resistenza ai Francesi in nome della libertà nazio-

In realtà, le *Cortes* restano ancora al loro interno divise sul significato da dare alla futura restaurazione della monarchia spagnola. Intanto, però, all'inizio di luglio si aboliscono i privilegi feudali<sup>1105</sup>. La pubblicazione della 'Costituzione di Cadice' avviene il 19 marzo 1812, mentre la città è cinta d'assedio dal generale francese Soult. Nel frattempo, Wellington ha ripreso l'offensiva proprio nella primavera del 1811, attaccando Masséna in una battaglia dagli esiti incerti che costò perdite tanto severe all'armata britannica da obbligare il Duca a ritirarsi dietro le linee<sup>1106</sup>.

Il 2 gennaio 1812 riprende l'offensiva francese, con il generale Suchet che entra a Valencia. Ma il 19 Wellington gli risponde dando inizio alla sua avanzata sino ad occupare Ciudad Rodrigo e Badajoz, aprendosi così il passaggio verso la stessa Castiglia. Il 22 luglio l'offensiva di Wellington consegue la vittoria ad Arapiles. Allora Giuseppe Bonaparte lascia nuovamente la sua capitale, mentre Soult deve abbandonare l'assedio di Cadice. Il Duca di Wellington entra a Madrid accolto trionfalmente il 12 agosto 1812. La risonanza dell'episodio fu enorme, la *Junta* di Cadice gli conferisce il comando supremo di tutte le truppe spagnole. Inseguendo re Giuseppe, comunque Wellington si attarda eccessivamente dando ai francesi il tempo di riordinare le loro truppe e subisce una pesante sconfitta davanti a Burgos.

Nello stesso intorno di tempo, Soult riprende Madrid, costringendo il Duca a ritirarsi ancora una volta in Portogallo. Ma successivamente, – approfittando del disastro (nell'inverno del 1812) nella Campagna di Russia, che costringe Napoleone a richiamare rinforzi dalla Spagna – Wellington nella primavera del 1813 scatena la nuova controffensiva. Nello stesso inizio del 1813, si ha anche la vittoria politica delle *Cortes*, che aboliscono il 22 febbraio l'Inquisizione. A giugno, il 21, il tentativo di controffensiva di Giuseppe Bonaparte culmina nella cocente sconfitta di Vitoria. Ormai è la fine di ogni illusione di dominio francese in Spagna. Le truppe anglo-spagnole a fine giugno penetrano nel territorio basco-francese.

---

nale e delle tradizioni rappresentative. In tal senso vanno lette opere come la *Carta de un buen patriota*, apparsa il 18 maggio.

<sup>1105</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1106</sup> DE BERTIER DE SAUVIGNY, *Op. cit.*, p. 964.

Quando nel 1812 i Francesi si ritirarono, circa dodicimila famiglie di spagnoli *afrancesados* li seguirono oltre i Pirenei<sup>1107</sup>. Un aspetto, questo, che chiarisce come una parte consistente degli Spagnoli (da distinguere dalla massa di impiegati pubblici, che collaborarono senza motivazioni ideologiche con i Francesi) non fosse affatto estranea al tipo di 'monarchia amministrativa' organizzato dalla Francia, in contrapposizione sia alle tradizioni rappresentative della nazione spagnola, sia alle prospettive progressiste dei 'liberali', sia alle istanze radical-democratiche innestate sugli ideali repubblicani che avevano animato la Rivoluzione francese. Anche qui si cercava un migliore modello istituzionale, da trovare in quelle stesse tradizioni nazionali di rappresentanza cetuale cui per lo meno formalmente si ispirava lo stesso documento di Baiona<sup>1108</sup>.

La nuova Spagna si annuncia con la prima riunione delle *Cortes ordinarias*, che si protrae dal 1 ottobre al 29 novembre 1813. L'11 dicembre il trattato di Valançay segna la fine della guerra. Il 22 marzo 1814 Ferdinando VII entra in Spagna, dando però inizio ad una restaurazione assolutista, che culmina a Valencia il 17 aprile nel primo *pronunciamento* militare pro-assolutista. Il 4 maggio 1814 si ha il primo decreto di Ferdinando VII, inteso ad abolire la *Costituzione di Cadice* e tutti i decreti delle *Cortes*. A questo segue il cosiddetto *Manifiesto de los Persas* (testo programmatico-dottrinale dei sostenitori dell'assolutismo)<sup>1109</sup>.

---

<sup>1107</sup> GODECHOT, *ER*, p. 301.

<sup>1108</sup> A. FUGIER, *Napoléon et l'Espagne (1789-1808)*. Paris, 1930. E questo spiegherebbe non solo la persistente confusione di certa parte della storiografia fra *lustrados*, *afrancesados* e *liberales*, cioè la sorta d'imbarazzo suscitato dalla constatazione che questi gruppi e modelli politici militavano in entrambi i campi avversi. Ma spiegherebbe anche la strumentalizzazione che degli uni e degli altri veniva operata su più fronti: sia dagli Inglesi come dai Francesi, sia dallo stesso Ferdinando VII, nelle sue ambiguità e subitanei cambiamenti fra un costituzionalismo d'occasione ed il reazionismo di fondo dei suoi convincimenti.

<sup>1109</sup> *Ibidem*, p. 169.





## Capitolo XIX

### Ipotesi storiografiche sugli schieramenti ideologici della Spagna fra 1808-1812

Una questione molto controversa nella storiografia sull'argomento è la pretesa di attribuire una fisionomia esatta ad ognuna delle componenti delle *Cortes*. Questo è comunque il punto nodale per definire anzitutto il tipo di contrasto che si instaura in quella compagine tanto variegata, per ceti e personalità, e tanto più composita negli orientamenti ideologici e programmatici.

Sin qui anche la storiografia più avveduta ha interpretato tale complessità a tratti troppo schematicamente. Nei termini cioè di una presunta contrapposizione fra la componente dei *liberales* (peraltro qui poco chiaramente distinti sia dai partigiani di radicali riforme di struttura, sia da ambienti latomistici ipotizzati come attivi in quella situazione) ed un'ala rigidamente conservatrice (solo più tardi, peraltro polemicamente, definita come quella dei *serviles*)<sup>1110</sup>.

Secondo un'ulteriore riduzione interpretativa, al primo schieramento (quello liberale) apparterebbe poi la maggioranza delle *Cortes*. La parte, cioè, che votò l'abolizione del regime feudale, della tortura; e rivendicò l'eguale diritto all'accesso ai gradi dell'esercito, e decise l'elaborazione di una costituzione<sup>1111</sup>.

Ma qui restano tutti da vedere alcuni importanti aspetti. Non solo le ragioni della conclusiva scelta del monocameralismo (non corrispondente né alla tradizionale tripartizione delle *Cortes*, né al sistema bicamerale britannico), ma soprattutto i motivi della dichiarazione del cattolicesimo come 'religione di Stato'.

---

<sup>1110</sup> GODECHOT, *ER*, p. 324.

<sup>1111</sup> *Ibidem*, l. c.

Quantunque inficiate ora dal primato del legislativo, sia la relativa autonomia del sovrano, nell'esecutivo, sia l'adozione di un *Consiglio di Stato* non sembrerebbero del resto di impronta necessariamente francese, risultando invece una persistenza di elementi dell'antico regime assolutistico. E d'altro canto si ricollegano invece al modello della costituzione francese del 1791 sia la ristrutturazione della giustizia e dell'amministrazione provinciale e comunale, sia il proposito di configurare come 'nazionali' i beni del clero, sia – conseguentemente – le misure e gli espedienti 'legislativi' per incamerarli (e non solo per far fronte alle esigenze di bilancio).

Intanto, va osservato come la storiografia più recente assuma riguardo al monocameralismo una posizione incoerente con le stesse premesse analitiche intese a riconoscere la complessità della società e quindi della rappresentanza. Ad esempio, non si capisce perché l'idea di una 'Camera alta' (sull'esempio dei *Lords*, maturata appunto nella corrispondenza fra Jovellanos e Lord Holland) sia definita da Carr come un artificioso pezzo di antiquariato in un paese che del Cinquecento non aveva avuto più forme costituzionali, e tanto più inadeguata a sostenere la congiuntura insurrezionale, non fosse altro che per un'assenza di patriottismo che si riscontrerebbe nell'aristocrazia<sup>1112</sup>.

In effetti, sulla composizione ideologica di queste prime *Cortes* (elette con il complicato sistema di suffragio indiretto dei capifamiglia, e riunitesi nell'isola di León il 24 settembre 1810) e sui contrasti profondi che divisero sin da allora i centoquattro deputati, è stata recentemente proposta un'altra interpretazione. In primo luogo, vi sarebbero i sostenitori della tradizione monarchica *despotico ilustrada*, gli assolutisti, che non volevano limiti all'autorità regia, e che pertanto richiesero che le *Cortes* avessero solo una funzione consultiva, senza alcuna rappresentanza politica della volontà popolare<sup>1113</sup>. A questi assolutisti si verrebbero contrapponendo coloro che per formazione giansenistica e massonica (dunque *afrancesados*, di stampo francese pre-napoleonico), non accettavano il ritorno dell'assolutismo, con il dispotismo e con tutto il suo corteggio di intriganti e favoriti. Tuttavia, una simile identità fra radicali, massoni, da un lato e dall'altro, i giansenisti contrasta per un verso sulla tutt'altro che determinante ed attiva

---

<sup>1112</sup> CARR, pp. 115-116.

<sup>1113</sup> CIANO, p. 137.

componente latomistica, e per altro verso con il carattere stesso del giansenismo<sup>1114</sup>

In realtà, al di là di questo secondo aspetto (infondatamente 'giansenistico-massonico') della suddetta contrapposizione, un'ipotesi sulla vera natura dei *liberales* spagnoli viene da una più recente analisi della questione<sup>1115</sup>, che fornisce una possibile chiave interpretativa per una presumibile oggettivazione del quesito. In questa visuale, anzitutto il termine *liberal* potrebbe in definitiva indicare la comune cultura illuminista, la quale poi spiegherebbe il paradosso apparente di cui prima parlavamo, quello cioè della stessa militanza di un 'ordinovismo' politico non soltanto fra gli *afrancesados* di Giuseppe Bonaparte, ma anche in una delle punte estreme delle *Cortes*<sup>1116</sup>. Comunque con una differenza, su cui gli storici non concordiamo pienamente, quella per cui gli *afrancesados* giuseppini non avrebbero di fronte una forte opposizione interna popolare, mentre invece i *liberales* dovrebbero fronteggiare nelle stesse *Juntas provinciales* e nelle *Cortes* di Cadice la violenza oscura (nel senso, qui presumibilmente, di retrograda e tradizionalista) del popolo in armi<sup>1117</sup>.

Una simile contrapposizione fra *liberales* e 'popolo in armi' non pare condivisibile, se non in parte, per le seguenti ragioni. Intanto, i *liberales* in realtà rappresentano un gruppo dal carattere molto differenziato, non riconducibile al solo radicalismo. In effetti, la maggioranza liberale è fatta di *renovadores* dell'antica costituzione, e dunque non solo di *renovadores* radicali, i quali risulterebbero in minoranza nelle *Cortes*<sup>1118</sup>. Inoltre, anche la categoria di 'popolo' risulta una nozione di mero comodo storiografico, inglobando indebitamente una molteplicità di articolazioni cetuali ed ideologiche.

Rimane un fatto che se la maggioranza delle *Cortes* era fatta di *liberales*, questi erano dei preti, seguiti da nobili e da notabili, avvocati ed altri gruppi professionali che, anche ammesso che

---

<sup>1114</sup> Movimento rigorista storicamente legato alla monarchia assoluta, e per le sue connotazioni altamente selettive sostanzialmente anti-egalitario, anti-democratico.

<sup>1115</sup> Giovanni STIFFONI, *La guida della ragione e il labirinto della politica. Studi di storia di Spagna*. Roma, Bulzoni, 1984 [d'ora in avanti: STIFFONI], p. 157n. Si tratta di una conclusione suggeritagli dalla serie di articoli dedicati dallo stesso Karl Marx alla questione (intitolati *Revolutionary Spain*, ed apparsi nel 1854 sul 'New York Daily Tribune').

<sup>1116</sup> *Ibidem*, p. 157.

<sup>1117</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1118</sup> CARR, pp. 116-117.

fossero animati da un ingenuo riformismo (su cui prese poi il sopravvento la minoranza dei radicali, che sviarono le prospettive iniziali del costituzionalismo di *Cadice*), non sembra fondato etichettare come portatori di un liberalismo inteso al perseguimento dell'interesse esclusivo di una minoranza politica priva di scrupoli, una cospirazione criminale di un pugno di *facciosos*, di ribelli senza programmi costruttivi<sup>1119</sup>.

D'altro canto, la definizione riassuntiva che Carr fornisce sulla natura composita del liberalismo spagnolo del periodo non comprende quella componente aristocratico-borghese che si riconosce nella tradizione delle antiche *Cortes*, in una prospettiva certamente non assolutistica, bensì dinamica, progressista, intesa cioè a riconoscere l'opportunità di abbandonare le morte forme per riempire le istituzioni della sempre viva linfa della sostanza liberale della tradizione rappresentativa.

Contraddittoriamente, infatti, Carr ammette che la corrente ideologica più forte all'interno delle *Cortes* era il costituzionalismo storico teorizzato nelle opere di Martínez Marina, per il quale l'atteggiamento prevalente nel comitato costituzionale si configurava come l'espressione della codificazione di principi fondamentali dell'originario ordinamento spagnolo, pre-assolutista. E, perciò, sotto questa luce, la funzione dei deputati attuali non sarebbe altro che quella di ristabilire leggi che avevano reso i loro antenati uomini liberi<sup>1120</sup>. Poi, in un senso del tutto opposto, appunto incoerentemente Carr mostra di svalutare come 'passatista' questo proposito di restaurazione dell'antica prospettiva parlamentare-rappresentativa.

Che vogliamo dire? In sostanza, non intendiamo affatto negare che i dibattiti parlamentari delle *Cortes* fossero inizialmente dominati da una sorta di 'tonalità antiquaria', con poche evocazioni dei 'diritti dell'uomo' ed un gran parlare (riprendendo le tesi contrattualiste di Suarez e di Molina, che nel Cinquecento difesero le origini popolari del governo)<sup>1121</sup> di 'diritti della corona' d'Aragona, di 'Consigli' di Toledo e León, dei 'Goti fondatori della libertà'<sup>1122</sup>. Ma non si vede perché questa mitizzazione dell'antica

---

<sup>1119</sup> *Ibidem*, p. 117.

<sup>1120</sup> *Ibidem*, p. 118.

<sup>1121</sup> *Ibidem*, p. 119n (in riferimento a: L. DÍEZ DEL CORRAL, *El liberalismo doctrinario*, 1945, cap. XXI).

<sup>1122</sup> CARR, pp. 118-119.

costituzione da parte dei *liberales* moderati *renovadores*, debba essere svalutata rispetto ad un preteso maggior realismo politico dei *liberales* radicali. Probabilmente ben più estraneo alla realtà spagnola era anche l'intendimento 'repubblicano', la logica livellatrice dell'antica 'società di ordini', con ostinazione perseguita dai *renovadores* radicali.

Perché – infatti – sarebbe più realista, moderno, attuale, l'atteggiamento di questi ultimi, liberali sì ma radicali, ossia decisamente innovatori, contrari non solo all'assolutismo monarchico, ma di quello stesso costituzionalismo medievale di cui proprio loro vengono disconoscendo il ruolo sin da allora esercitato nel senso di una seria limitazione dell'arbitrio dei monarchi?

In questa linea svalutativa, modernista-progressista, si mettono sullo stesso piano tutti i progetti dei *renovadores*, sia di quanti erano animati da un sincero sentimento liberale, sia di coloro che invece perseguivano un segreto disegno sovvertitore (per il quale l'accettazione dell'iniziale richiamo delle *Cortès* ai precedenti medievali sarebbe solo un espediente tattico, una coloritura protettiva adatta a rendere accettabile agli occhi della Spagna conservatrice una costituzione totalmente nuova)<sup>1123</sup>. Ma così argomentando la stessa teoria politica del liberalismo spagnolo, pur riconosciuta nella complessità delle sue fonti e delle sue motivazioni, viene poi dispersa in una mera giustapposizione ideologica interpretativa, incoerente nell'individuare seriamente diverse finalità che la percorrono<sup>1124</sup>.

Il risultato di una consimile giustapposizione di aspetti diversi è la sostanziale obliterazione di quella specificità che costituisce invece il tratto più genuino di quella 'teoria liberale' iberica, quella che inizialmente prese forma nelle *Cortès* di Cadice. Teoria altamente significativa dal punto di vista di una compiuta proget-

---

<sup>1123</sup> *Ibidem*, p. 119.

<sup>1124</sup> Infatti, in una tale schematizzazione delle possibili chiavi di lettura, ci si limita ad annoverare le molteplici sfaccettature del liberalismo spagnolo, poi conclusivamente non tenendone affatto conto. Ossia si citano la naturale reazione agli eventi, la necessità di un'insurrezione nazionale, gli influssi della scuola giusnaturalistica settecentesca, le concezioni di Montesquieu e di Rousseau, e si accenna, sì, anche ad un costituzionalismo con venature storicistiche, e non solo nostalgicamente 'tradizionali', ma poi si considera solo una persistente prospettiva riformista di tipo illuministico (rappresentata ancora a quel tempo da Godoy). Analogo atteggiamento nell'affermare la priorità di uno slancio più radicale nel riformismo costituente (dichiarando che questo era il 'riformismo' fortemente appoggiato dalla stampa nel 1808), e si esalta l'esempio della Francia, contestualmente al liberalismo 'alla Bentham' (*Ib.*, p. 118).

tualità politico-istituzionale. Del resto, un simile disconoscimento è stata oggetto di puntuali e significativi rilievi critici<sup>1125</sup>. Si è posto infatti l'accento sul fatto che una simile teoria è irriducibile alle cifre di lettura attuali, in chiave sia di un'interpretazione 'passatista'<sup>1126</sup>, sia di una lettura 'progressista'<sup>1127</sup>. Intanto – come riconosceva, persino Marx (negli scritti poc'anzi ricordati) nella sua *verve* polemica – nella costituzione di Cadice c'era qualcosa di diverso e di più ampio di una semplice copia servile del costituzionalismo rivoluzionario francese del 1791-95. La Costituzione varata dalle Cortés nel 1812 era qualcosa di più specifico, cioè un prodotto genuino ed originale della nazione spagnola, capace di rigenerare le antiche tradizioni popolari<sup>1128</sup>. E forse proprio questa è la verità, anche se Marx gli attribuisce un segno negativo, a fronte della postulata positività di un energico riformismo *ilustrado*.

Forse il liberalismo spagnolo non rappresenta affatto un taglio netto con la tradizione, anche se rimane da accertare a che livello avvenga la mediazione fra continuità storica e riformismo *ilustrado*. Un tramite sembra essere proprio l'alleanza che ad un certo punto si produce fra il programma politico della borghesia industriale e commerciale della Spagna provinciale, periferica (quella cioè dei grandi porti) e dall'altro lato l'alta borghesia e l'aristocrazia progressiste e politicamente attive al centro del potere politico, ceti entrambi protagonisti della resistenza antifrancesa sostenuta

---

<sup>1125</sup> Si veda la recensione di: V. RODRÍGUEZ VÁSQUEZ PRADA, *El torno a la obra de Raymond Carr: España 1808-1936*, 'Revista de Estudios Políticos', 1972, n. 186, p. 256 (citazione ripresa da: STIFFONI, p. 196n).

<sup>1126</sup> Federico SUÀREZ VERDEGUER, *La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840)*. Madrid, 1958; ID., *Conservadores, innovadores y renovadores en las postrimerías del Antiguo Régimen*, Pamplona, 1955; ID., [Introduzioni] ai: *Documentos del Reinado de Fernando VII*, in: *Colección histórica* (Facoltà di lettere dell'Università di Navarra), voll. I-II, IV-VI (citato da STIFFONI, p. 196).

<sup>1127</sup> J.M. JOVER, *Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX*. Madrid, [1976], p. 209 (citato da STIFFONI, p. 196n).

<sup>1128</sup> STIFFONI, p. 197. Semmai sarebbe da accertare sino a che punto si possa parlare di una loro veicolazione nelle misure riformistiche energicamente intraprese da scrittori e politici illuministi, ed inevitabilmente raffrenate dalle necessarie concessioni ai pregiudizi popolari. Resta da vedere che cosa si intenda per questi 'pregiudizi' e per un tale 'raffrenamento', ossia sino a che punto l'energico riformismo *ilustrado* non stravolgesse in senso radicale le più misurate istanze tradizionali della nazione spagnola. Istanze dei *renovadores*, dunque diverse dall'immobile tradizionalismo, ma ancor più dal radicalismo innovativo, livellante, accentratore, in cui alla fine il riformismo dei *novatores* si allineava alle concezioni assolutiste della monarchia dei secoli XVI-XVII.

dall'appoggio determinante dei quadri dirigenti e subalterni dell'esercito<sup>1129</sup>.

Il punto irrisolto rimane ancora quello di capire come questa alleanza fra borghesia ed esercito venga ponendo in ombra, nel corso dei lavori dei costituenti di Cadice, la componente tradizionale d'antico regime pre-assolutista. Esitazioni ed inadeguatezze percorrono le diverse istanze di una riforma istituzionale. Molto si è scritto anche sui motivi di questa metamorfosi di una progettualità anti-imperiale, anti-francese, in un confronto ideologico interno alle stesse *Cortès*.

Si tratta di ipotesi che non afferrano il nucleo della questione, che va visto nella lotta mortale fra nazioni, per dei vitali interessi di sopravvivenza, che oppongono nell'immediato l'Inghilterra e la Francia, al loro seguito coinvolgendo (irretendoli) i loro alleati spagnoli, sui due opposti fronti. Fra la pletora di illazioni ed ipotesi (che alla fine sconfinano in analisi descrittive di differenze marginali, comunque rapidamente obliterate) va segnalata una sorta di rituale chiamata in causa del settarismo<sup>1130</sup>. Argomento su cui in questa nostra ricerca si torna più volte, a motivo appunto di reiterate chiamate di correo che caratterizzano il periodo, sul doppio versante di auto-apologie storiografico-ideologiche della propria parte e di contrapposte dannazioni dell'avversario.

La massoneria di allora risulta infatti solo una marginale intesa di determinati settori della società nazionale, rispetto ad uno piuttosto che all'altro versante di una lotta senza quartiere in un insuperabile ed irrisolto conflitto internazionale di interessi vitali<sup>1131</sup>.

---

<sup>1129</sup> *Ibidem*, p. 198.

<sup>1130</sup> Niente infatti appare meno fondatamente risolutivo di enigmi e misteri storici che chiamare in causa il latomismo, apportando confusione analitica alla già rilevante confusione puramente descrittiva di fenomeni tutt'altro che compresi nella loro sostanza. Qui il latomismo, inteso come forma trasversale di omologazione fra schieramenti diversi, non spiega affatto l'accanimento del contrasto e del conflitto, rispetto ai quali si rivela esso stesso, per quanto importante, non decisivo (su ciò: V. DE LA FUENTE, *Historia de las sociedades secretas, antiguas y modernas de España y especialmente de la franc-masonería*. Lago, 1870-71 [nuova ed.: Barcellona, 1933]).

<sup>1131</sup> Ed appunto la vera partita che si gioca riguarda le ambizioni di domino della Francia e dell'Inghilterra, in un intreccio di posizioni ancora non del tutto definite fra superiorità militare francese sul continente e superiorità navale britannica. Le altre nazioni hanno un ruolo subalterno, ausiliario, in una lotta in cui le ideologie politiche e lo stesso universo composito del latomismo fanno da supporto al conflitto fra due nazioni egemoni. È questo l'altro volto di una transizione fra antico e nuovo regime, riduttivamente interpretata dalla storiografia solo sul registro del conflitto ideologico interno ad ognuna delle due Potenze a confronto. A queste contrapposte ideologie



In altre parole, per l'Inghilterra e per la Francia si tratta di affermare senza incertezze il proprio dominio sul mare e sul continente, per soddisfare anzitutto le suddette esigenze di affermazione e di sopravvivenza nazionale. Sul momento la progettualità istituzionale appare secondaria, sia perché già vige un sistema all'interno di ognuna delle due nazioni, sia perché si configura come strumentale un referente costituzionale nel conflitto ideologico: serve solo per conseguire maggiori adesioni allo schieramento politico-militare in atto. Resta il fatto che, per gli alleati o ausiliari spagnoli, sull'uno e sull'altro fronte, si trattava di realizzare un modello sociale ed istituzionale che se per un verso non coincideva che in parte con quello delle nazioni sotto le cui bandiere militavano, per altro verso non differiva che in parte da quello dei loro connazionali schierati reciprocamente sull'altro fronte.

Come si è accennato, in relazione alla vicenda della costituzione di Baiona, la situazione interna della Spagna in questi anni 1808-11 subisce una significativa modificazione sul piano dei protagonisti e delle idee che guidano l'insorgenza antifrancese. Peraltro, in tutto il XVIII secolo dagli strati borghesi nasce un'élite che corroborerà il ceto dei funzionari regi. Sono i borghesi in ascesa verso superiori livelli di partecipazione politica, attraverso la nobilitazione con cui il sovrano premia per servizi resi, con una sorta di riconoscimento meritocratico all'interno di un nuovo sistema di distinzione e gerarchizzazione delle funzioni politiche.

E proprio in questa componente borghese, veicolo delle nuove suggestioni della Francia rivoluzionaria (pre-napoleonica), gradualmente sostituite dal referente anglo-sassone, andrebbe semmai visto il protagonista del nuovo corso di idee che non a caso proprio a Cadice (estremo approdo commerciale, militare, ideologico degli alleati inglesi contro la Francia) prenderà la forma delle prime manifestazioni concrete di un costituzionalismo spagnolo moderno, organizzato, agguerrito<sup>1132</sup>.

Del resto la storiografia ideologicamente orientata, non ignora solo un fattore decisivo, subordinandolo ad altri fattori cetuali,

---

perentoriamente alternative fa da interfaccia il conflitto fra interessi nazionali esclusivi, e questi ancor più vitali ed alternativi, rispetto ai quali le ideologie e le progettualità politiche finiscono per risultare sul momento secondarie. Prima l'indipendenza, se non addirittura il primato nazionale, poi la discussione su come organizzare l'assetto istituzionale interno della nazione che avrà il primato.

<sup>1132</sup> CIANO, pp. 83-88.

culturali ed economici: ossia l'incidenza dello scontro mortale fra nazioni, quale vero sottofondo dei conflitti interni alle singole società nazionali. Si perde anche di vista, storiograficamente privilegiando ora la 'borghesia' *illustrada* ora il popolo, il ruolo di altri ceti e corpi sociali, a partire cioè dalla borghesia provinciale, in particolare rurale, presente specialmente nel centro e nel sud-ovest, ossia nelle zone che sfuggono al controllo delle armate napoleoniche. Eppure è questo ceto che si radica fortemente sul territorio in un suo ruolo di notabilato<sup>1133</sup>, che condivide con la nobiltà ed il clero locale (ceti con cui si unisce contro l'invasione francese) una vera e propria funzione di rappresentanza politica. Ed è questa componente borghese che costituisce il nerbo della resistenza.

Nel complesso, questa storiografia sottovaluta la variegata fisionomia della società spagnola, appunto costituita sia da ceti nobiliari (al loro interno differenziati per *status* e ruoli), sia da borghesi (anche questi differenziati secondo il censo, le professioni, la ricercata, potenziale incidenza nella politica). Ma costituita anche da masse popolari, nelle quali vanno anche qui comunque distinti i lavoratori cittadini e quelli rurali. Gli artigiani e gli operai delle città sono organizzati in corporazioni, che fra l'altro costituiscono un canale di formazione professionale e di accesso al ceto medio.

Ed è proprio questo tipo di aggregazione è l'oggetto dell'ostilità da parte sia, nell'antico regime, del *despotismo ilustrado*, sia delle stesse componenti radicali, egalarie e livellatrici che nel corso della guerra di indipendenza finirono per condizionare le *Cortès*. Alla lunga ci si doveva accorgere che, per quanto anguste, queste dimensioni corporative assicuravano ai loro membri condizioni di lavoro e di esistenza superiori a quelle della nascente classe operaia dell'industria e del commercio<sup>1134</sup>. Invece, i contadini vivevano effettivamente in condizioni primordiali, e fra di loro l'istruzione restava elementare e poco diffusa.

---

<sup>1133</sup> Lo stesso Carr riconosce che un tale ceto, se da un lato (non subendo l'influenza francese, ma anzi combattendola) non si è appropriato, come in Francia, a prezzi stracciati dei beni ecclesiastici (attraverso la dichiarazione di comodo della pretesa natura di 'beni nazionali'), d'altro lato non si arricchisce più di quanto gli Inglesi ritengano utile per coinvolgerlo nella guerra antifrancesa. E cioè non riceve ingenti somme di denaro, né – con queste – le ideologie che invece vengono recepite dalla borghesia dei grandi porti, che con tale denaro recepisce anche atteggiamenti anticattolici, e quindi anti-tradizionali (CARR, pp. 70-71).

<sup>1134</sup> CIANO, pp. 67-68.

Nella rivoluzione costituzionale, sia queste masse contadine, sia quelle urbane degli artigiani e degli operai, almeno agli inizi videro proprio nelle *Cortès* di Cadice rappresentata la promessa di giustizia sociale e di emancipazione. E, non ultimo, una speranza di ascesa cetuale, in una società che peraltro accettavano come inegalitaria e gerarchizzata.

Solo dopo, nel 'triennio liberale' (1820-22) le masse operaie e contadine riconobbero nei programmi liberali e costituzionali una mèta favorevole alla classe mercantile e capitalistica. Infatti, le terre comuni e quelle confiscate ai nobili ed al clero finirono nella proprietà dei nuovi ceti borghesi.

La rappresentanza politica restava poi condizionata da criteri censitari e dalle stesse finalità cetuali di tipo medio-borghese. Da qui l'accumularsi di molteplici ragioni di dissenso, per questi ed altri motivi, che determineranno l'opposizione popolare al regime costituzionale e la predisposizione del popolo alla svolta reazionaria. È questa una tesi interessante, su cui la storiografia 'dicotomico-antagonistico' dovrebbe riflettere<sup>1135</sup>.

Pertanto, sotto molti profili interpretativi sorgono qui alcuni quesiti. Intanto, quale riscontro ha nei fatti e negli schieramenti l'impressione di una 'sfida radicale' delle idee rivoluzionarie di matrice francese, che animerebbe le nuove istanze dell'insorgenza spagnola contro la politica imperialistica napoleonica? Inoltre, fra i motivi della resistenza anti-napoleonica riemergono forse in superficie altre posizioni ideologiche della Francia rivoluzionaria, repubblicana, un autonomismo federalistico di tipo girondino? Oppure, – e per noi con maggior probabilità – sono precise componenti della stessa 'società civile' d'antico regime pre-assolutistico che all'inizio dell'insorgenza si rianimano, inserendosi in una doppia battaglia sia della resistenza nazionale, antifrancese, sia della rivendicazione di una più vera legittimità politica? E questa, quantunque nei tratti di una rivendicazione innescata dalla rivoluzione francese, non assume forse il carattere di un recupero delle antiche libertà pre-assolutistiche, da sviluppare sul modello anglo-sassone e non già su quello francese?

Sotto un'altra angolazione, si deve anche tener conto di un ulteriore importante fattore che condiziona la stesura del testo gaditano. Infatti, – e non va trascurato –, l'alleanza fra Spagna e

---

<sup>1135</sup> *Ibidem*, pp. 88-89.

Francia è sfruttata dall'Inghilterra come pretesto per intervenire nelle colonie spagnole in America. In questa funzione strumentale, gli Inglesi fecero abilmente leva sull'insofferenza di queste colonie per il regime autoritario imposto della Spagna. Un'insofferenza che del resto si alimentava degli stessi ideali e progetti innescati nella borghesia creola dalle idee illuministe e dalla stessa Rivoluzione francese. E qui i *lustrados* iberici si ritrovarono a non poter più considerarsi *afrancesados*, dopo la metamorfosi della Rivoluzione nell'Impero napoleonico.

Una delle molteplici contraddizioni del liberalismo iberico si delinea sin da allora con maggiore evidenza proprio nei rapporti con le colonie americane, che rivelano l'incoerente insofferenza di questi liberali anti-napoleonici, che intendono limitare le sopra citate autonomie locali all'interno della Spagna. Tale contraddizione, sommandosi agli effetti di altri fattori, determina nella crisi del 1808-14 la stessa disaggregazione strutturale dell'impero coloniale spagnolo. Si capisce pertanto il motivo per cui in questi frangenti, dal canto suo Giuseppe Bonaparte in quegli anni cerca di governare ostentando intendimenti liberali, con cui, per quanto smentiti dalla politica di occupazione militare messa in opera da Napoleone, riuscì a legare alle sue sorti una parte significativa di collaboratori spagnoli, chiamati ora sprezzantemente dai resistenti appunto *afrancesados*.

Ritornando però all'altro versante, al fronte ideologico che nelle *Cortes* si oppone al re Giuseppe Bonaparte ed ai suoi *afrancesados*, quando è che si viene perdendo – e per quali errori, fraintesi o propositi inconciliabili – nella redazione del documento gadiitano l'iniziale sintonia fra 'progressisti' e 'tradizionalisti', che pareva aleggiare nelle *Cortes* del 1810? Una progettualità che quanto meno in un Martínez Marina appariva intesa a conciliare le ragioni della 'tradizione rappresentativa nazionale', quella precedente la fase assolutista, con le ragioni del necessario progresso ed ampliamento delle articolazioni della rappresentanza parlamentare.

A tal proposito la storiografia ha creduto di dare diverse risposte, formulando in realtà solo nuove ipotesi irrisolte. Meno infondata appare comunque quella per cui l'emergere del radicalismo recherebbe l'impronta dell'influenza francese-giacobina, dunque pre-napoleonica. Un'influenza che alla fine – qui in Spagna come nella *Grande Nation* – si esprimerebbe comunque nei termini problematici, cioè al tempo stesso nei tratti di una *rivoluzione nazionale* e di una *rivoluzione sociale*, democratica. La prima, la *rivoluzione nazionale*, suscettibile di riannodare le file di una tradizione rappresentativa pre-assolutistica, in nome di un progresso nel segno

di cesure finalizzate alla continuità. La seconda, la *rivoluzione sociale*, esposta alle suggestioni 'naturalistiche' di un radicalismo d'importazione 'nord-pirenaica', cioè le precedenti suggestioni francesi-giacobine.

Maggiormente unilaterale e perciò irrisolvente sembra anche l'ipotesi avanzata nel senso di attribuire al radicalismo delle logge massoniche questa metamorfosi percepibile nell'atteggiamento delle *Cortes* (rispetto all'iniziale convergenza del 1810 dei tradizionalisti e conservatori con la prospettiva di un liberalismo parlamentare). A ben vedere, però, tutte queste ipotesi risultano delle mere semplificazioni del problema, tali, cioè, da distorcere in un immaginario ideologico-storiografico la complessa realtà della situazione. In altre parole: sembrerebbe più fondato riconoscere nella Spagna sotto occupazione francese il serrato confronto fra i seguenti interessi ideologico-programmatici.

Intanto, va qui ricordata la definizione che lo storico spagnolo Rodríguez Casado fornisce sui diversi schieramenti ideologici a confronto nell'illuminismo spagnolo nel corso del XVIII secolo. Nell'antico regime iberico, vi erano anzitutto i *conservadores a ultranza* (che si opponevano alle riforme iniziate da Carlo III e non lasceranno quindi alcuna eredità intellettuale). Vi erano poi i *tradicionales* (che si opponevano ad alcune ma non a tutte le riforme, e che pertanto erano disposti ad una ricerca critica di intese sul da farsi). Vi erano anche i *modernistas tradicionales*, quei *cristianos ilustrados*, che erano i più numerosi, tanto da dare il tono all'epoca riformista carolina. C'erano, infine, i *revolucionarios extranjerizantes*<sup>1136</sup>.

Quest'ultimo è lo schieramento ideologico protagonista del travagliato trapasso dell'ultimo decennio del XVIII secolo, quando l'illuminismo 'nord-pirenaico' – la *ilustración norpirenaica* – entra in agonia, con gli effetti di frantumazione e di confusione ideologica che si manifesteranno nella nuova generazione di intellettuali del secolo XIX<sup>1137</sup>.

Nel complesso, si potrebbe avanzare l'ipotesi riassuntiva che nelle *Cortes* del 1810-12 avvenga un duplice processo di 'disassemblamento' ideologico-programmatico, per il quale la suddetta classificazione degli iniziali (fra 1808-1810) schieramenti ideologici

---

<sup>1136</sup> C.E. CORONA, *Op. cit.*, p. 187.

<sup>1137</sup> *Ibidem*, l. c.

risulta alterata sensibilmente nella stessa costituzione 'gaditana' del 1812.

Da un lato, cioè, si potrebbe ipotizzare un processo di convergenza fra i *tradicionales* (più conservatori) ed i *modernistas tradicionales* (più progressisti, quei *crístianos ilustrados*, che caratterizzano i primi momenti delle *Cortes*, nel 1810). Una convergenza che spiegherebbe una decisa spinta dinamica impressa alle 'tradizioni rappresentative nazionali', e – non ultimo – nel senso del primato della religione cattolica come religione di Stato e nel senso del più ampio riconoscimento all'articolazione in corpi (*Estamentos*) della società civile spagnola. Dall'altro lato, invece potremmo ipotizzare il ruolo eversivo che proprio i *revolucionarios extranjerizantes* vengono svolgendo all'interno delle *Cortes*, finendo per imporsi nel definire la sostanza egualitario-democratica che nell'annientamento delle suddette distinzioni sociali e funzionali anima la *Costituzione gaditana del 1812*.

E qui assume rilevanza la questione dei *renovadores*, categoria ideologica che confonderebbe due tipologie sostanzialmente diverse di *liberales*. Qui invece andrebbe intanto distinta una prima, più antica e meglio argomentata, concezione che definiremmo del *liberalismo tradizionale*, ossia di quell'atteggiamento di molte personalità dell'illuminismo spagnolo, consapevoli del nesso, anche per loro vitale, fra le tradizioni parlamentari nazionali ed il loro necessario ammodernamento-ampliamento.

Questi *liberali tradizionali*, forse meglio definibili come *tradizionalisti liberali*, si rivelerebbero una categoria che – se non coincidente – sarebbe molto prossima ai *modernistas tradicionales* (ai *crístianos ilustrados*, di cui parla C. E. Corona)<sup>1138</sup>. E come questi ultimi anche i *tradizionalisti liberali* si dimostrano in effetti disponibili alla recupero delle tradizioni rappresentative nazionali, opportunamente riconsiderate alla luce del progresso nel segno della continuità. Da questa tipologia dei *tradizionalisti liberali* andrebbe allora distinta quella dei *liberales* che si mostrano invece molto prossimi, se non alla fine coincidenti, con i più radicali *revolucionarios extranjerizantes* che trionferanno nelle *Cortes* del 1812.

In questi termini si assisterebbe all'interno delle *Cortes* (fra 1810 e 1812) al duello mortale fra due orientamenti rivoluzionari. Il primo, quello dei *tradizionalisti liberali*, appare impegnato al re-

---

<sup>1138</sup> *Ibidem*, l. c.

cupero ed ampliamento delle tradizioni rappresentative nazionali, pre-assolutistiche. Il secondo orientamento caratterizza coloro che invece intendono recidere radicalmente ogni legame con il passato, mirando a realizzare in Spagna il livellamento egalaritario di ogni distinzione cetuale e funzionale, sull'onda d'urto della costituzione francese del 1791<sup>1139</sup>.

Riguardo ad una pretesa discendenza dei radicali gaditani dagli *afrancesados* del XVIII secolo, si è meglio precisato che il termine cessa di avere una valenza globale, in quanto – nello scontro che oppone Francesi ed insorgenti spagnoli – questi *afrancesados* non avrebbero affatto avuto un ruolo nel crescente radicalismo spagnolo. A partire dal momento dell'invasione francese della Spagna, particolarmente nel 1808, il termine cessa di indicare il nesso che nel XVIII secolo c'era stato fra gli *ilustrados* spagnoli e l'illuminismo dei *philosophes*, un nesso allora tanto forte da far definire gli *ilustrados* stessi come *afrancesados*. Appunto con l'invasione francese il termine *afrancesado* finisce per designare chiunque accetti, o peggio sostenga, le truppe imperiali francesi, divenendo sinonimo di 'collaborazionista'<sup>1140</sup>.

---

<sup>1139</sup> Ed è proprio in questo secondo orientamento, quello dei *revolucionarios extranjerizantes*, che una storiografica 'dicotomico-antagonista', sia in senso rivoluzionario che in senso reazionario, ha creduto di indicare la presenza di organismi latomistici che taluni storici considerano il vero fattore di progresso, mentre la loro controparte ideologico-storiografica vi ha voluto vedere la barrueliana 'congiura contro il trono e l'altare'. Di contro, nel processo di reazione polemico-difensiva innescata dalla radicalità del conflitto ideologico-militare, un referente tradizionalista (diverso sostanzialmente dai 'liberali tradizionali', per i suoi connotati reazionari filo-assolutisti) poteva sostenere la tesi 'barrueliana' (anch'essa in certo modo *afrancesada*, in quanto *d'au-delà dei Pyrénées*) che i 'liberali' delle *Cortes* fossero gli eredi in linea diretta dei *lustrados* o *afrancesados* d'antico regime spagnolo. Tesi polemica, che intenzionalmente ignorava, ad un tempo, sia di schierarsi – nell'opposizione agli insorgenti di Cadice – di fatto dalla parte dei Francesi, degli *afrancesados*; sia che fra questi seguaci di Giuseppe Bonaparte vi erano personalità intenzionate (non meno dei 'liberali tradizionali', attivi nelle prime *Cortes*, del 1810) a perseguire un recupero delle tradizioni istituzionali spagnole, come dimostrano le difficoltà che Maret e Napoleone incontrarono a far approvare il testo della 'seconda' costituzione di Baiona [*Acte constitutionnel de l'Espagne, donné à Bayonne le 6 juillet 1808 – Constitución dada en Bayona, á 6 de julio 1808*].

<sup>1140</sup> Sotto i regni di Carlo III (1759-1788) e di Carlo IV (1788-1808) l'aggettivo si applica in Spagna a tutti coloro che in qualsiasi campo mostravano adesione per le novità venute *d'au-delà des Pyrénées* (Si veda: Gérard DUFOUR, *S. v.: Afrancesados espagnols*, in: *Dictionnaire Napoléon. Sous la direction de Jean Tulard*. Nouvelle édition. Paris, A. Fayard, 1999, vol. I, p. 3). A partire dal 1808, chi è etichettato come *afrancesado* dai suoi connazionali in lotta con i Francesi rischia la morte. Il quadro di Goya intitolato

Definita nei tratti che si è precisato relativamente all'antico regime la consistenza dello schieramento ideologico, – ora consideriamo relativamente all'epoca rivoluzionaria la presenza e l'azione dei *tradizionalisti liberali*, il gruppo affine ai *modernistas tradicionales*. Nell'insieme sono quei *cristianos lustrados* di cui parla C. E. Corona, definendolo appunto intercetuale, interclassista, in quanto formato da elementi dell'aristocrazia, del clero e della borghesia, cioè di quei ceti di netto orientamento anti-assolutistico. Come i *modernistas tradicionales*, anche i *tradizionalisti liberali* si rifanno ad un preciso modello tradizionale di rappresentanza. È quello delle antiche *Cortes*, al quale tutti questi si ricollegano, riconoscendovi un contesto politico-istituzionale anteriore alla svolta assolutista di Carlo V. Ma in tutti loro vi è ora piena consapevolezza di dover elaborare nuove e migliori forme di questa tradizione. Sotto questo profilo, la posizione di questi *tradizionalisti liberali*, è anteriore all'apparizione stessa del termine *liberal* (in contrapposizione a *servil*)<sup>1141</sup>.

Diversa è la posizione dei *monarchici neo-assolutisti*, che vogliono anch'essi un ritorno alla tradizione, ma quella che si origina nel XVI secolo, con Carlo V, appunto con l'assolutismo integrale del sovrano che 'personalmente governa' e dirige la macchina politica, a sua discrezione selezionando collaboratori e riducendo al suo volere ogni altro individuo e gruppo sociale<sup>1142</sup>.

---

*Lo mereció (L'ha meritato)* mostra scene di esecuzione sommaria che avvenivano ovunque i Francesi abbandonassero i loro collaboratori spagnoli. Da qui la partenza dalla Spagna di circa 15.000 *afrancesados* quando i Francesi subirono la conclusiva sconfitta di Vitoría (21 giugno 1813). Con il rientro di Ferdinando VII sul trono, tutti coloro che avevano anche solo conservato l'impiego pubblico durante il regno di Giuseppe Bonaparte furono accusati di *felonia* (l'inosservanza del giuramento di fedeltà allo Stato) e d'*afrancesamiento* (*Ib.*, p. 40).

<sup>1141</sup> CIANO, pp. 61-63. Termine comunque, questo di *liberal*, che se anche di origine francese, nel XVIII secolo, non si esaurisce né nella categoria di semplice 'collaborazionista' (di *afrancesado*, di cui alcuni fanno sinonimo il termine in questione), né in un'accezione di individualismo di impronta 'edonistica', 'empirista' (*Ib.*, p. 112), ossia a mezza via fra il libertinismo ed un 'benthamiano' interesse egoistico, quale si esprime nel liberismo economico. Secondo un'altra interpretazione, si identifica addirittura liberalismo e 'baccanali', sulla falsariga del fatto che il dio Bacco si chiamava Libero, e Liberali le feste in suo onore, appunto i Baccanali (Federico SUÁREZ, *El proceso de la convocatoria a Cortes. 1808-1810*, Pamplona, Eunsa, 1982, p. 358).

<sup>1142</sup> Un postulato positivo solo in presenza di un sovrano dotato di genio politico, e che come Carlo V pose fine al suo potere assoluto, abdicando, quando prese coscienza della sua onnipotente-impotenza a fronteggiare da solo gli eventi.



In terzo luogo ci sono i fautori di una monarchia del tipo *despotico ilustrado*, retta cioè non tanto dal sovrano, quanto dal gruppo dei ministri più intimamente legati alla nuova cultura *d'Oltre-Pirenei*, quella francese nel senso di un illuminismo razionalista, avversa ad ogni richiamo alla continuità in nome della tradizione. Anche questi monarchici 'neo-assolutisti', memori del *despotismo ilustrado*, si rivelano come ardenti fautori di un nuovo tipo di monarchia, orientati cioè a radicali riforme delle strutture istituzionali, in senso però nettamente contrario sia ad ogni ruolo politico dei ceti e degli ordini tradizionali, sia alle suggestioni democratiche che prevarranno nelle *Cortes* del 1812.

Infine, ed in quarto luogo, vi sono i *liberali* di orientamento apertamente *radical-democratico*, ossia quei *revolucionarios extranjerizantes*, che non si sentono più degli *afrancesados* (titolo con cui disprezzano la monarchia bonapartista, vedendovi la nuova personificazione della monarchia assoluta). Tuttavia, questi rappresentano i veri eredi naturali del giacobinismo francese, che in versione rammodernata considerano il referente della *rivoluzione sociale* da operare in Spagna attraverso la *rivoluzione nazionale*.

Riassumendo: i primi, i *liberales* di vecchio stampo, i *tradizionalisti liberali*, sono intenzionati al recupero di tradizioni di rappresentanza politica anti-assolutistica, ossia di 'tradizioni' peraltro più o meno storicamente individuabili, o più o meno immaginate e mitizzate. Questi comunque non sembra siano affatto ostili al progresso nel segno della continuità dello sviluppo istituzionale (acquisito in epoca pre-assolutistica, qui come in altri contesti dello *jus publicum europaeum*). All'inizio, non trovano per niente innaturale l'affinità di temi e la contiguità di posizioni con tutti quei gruppi che nella *rivoluzione nazionale* si dispongono a militare sotto le stesse bandiere nell'attuale e contingente scontro fra i diversi schieramenti inglese e francese.

I secondi, i 'monarchici neo-assolutisti', coloro che invece interpretano le tradizioni della monarchia in senso tardo-assolutistico, oscillano fra i due modelli di autoritarismo che dominano il panorama ideologico del tempo, e cioè: fra il reazionarismo sul modello di quello dei Borboni o degli Asburgo-Lorena, e l'autoritarismo imperiale napoleonico. Alla fine troveranno incompatibile la loro posizione ed i loro ruoli con il sistema imperiale napoleonico, sia per motivi nazionali (paventando l'esclusione dai nuovi quadri dell'Impero che sostanzialmente privilegia i Francesi), sia perché malgrado tutto il sistema napoleonico mira alla rivalutazione – sia pure 'autocratica' – dei corpi intermedi (cioè ad una innovazione negli stessi criteri di legittimazione della monarchia, incentrata

ora sul prestigio militare e sulla razionalizzazione delle istituzioni amministrative).

In questo senso, al di là della contingente lotta nazionale contro i Francesi, e della partecipazione ai lavori delle *Cortes*, questi 'monarchici neo-assolutisti' troveranno più tardi, dopo il 1814, un naturale approdo nella svolta reazionaria operata in senso neo-assolutistico da Ferdinando VII dopo la fine dell'impero francese.

Sul momento nel 1812, sia i *neo-assolutisti* che i *liberali di orientamento radical-repubblicano*, a tutta prima sembrerebbero in una netta contrapposizione ideologica polare. Ed indubbiamente lo sono dal punto di vista del modello istituzionale (l'uno monarchico e l'altro tendenzialmente repubblicano). Nondimeno, per quanto ovviamente interpretino in maniera opposta il senso della Rivoluzione, possono alla fine incontrarsi in una stessa prospettiva di centralizzazione e di livellamento della complessità cetuale e funzionale della 'società civile'<sup>1143</sup>.

Come in Francia, fra 1792-99, così nella Spagna del 1810-12 il sottofondo ideologico della 'rivoluzione come cesura radicale' costituisce la base dell'incontro fra i *luminados* (neo-assolutisti) ed i più radicali fra i liberali (i *revolucionarios extranjerizantes*), lungo la linea di una continuità storica con il *despotismo ilustrado* della monarchia assoluta, della quale i *liberali radicali* condividono appunto l'avversione per la tradizione, per la 'società di corpi', diversa ed

---

<sup>1143</sup> E qui possiamo riferirci all'ipotesi – sin da quell'epoca di crisi dei sistemi politico-culturali – avanzata da Louis de Bonald, secondo il quale nella Rivoluzione francese deve essere riconosciuto l'intersecarsi di tre diversi processi. Anzitutto, la rivoluzione si rivela come la *continuazione* in forme repubblicane della *rivoluzione assolutista* del XVI-XVII secolo. Rivoluzione contro la tradizionale 'società di corpi', titolari di funzioni politiche. Lungo questa linea, sia i fautori del dispotismo illuminato, sia i 'neo-assolutisti', possono contingentemente incontrarsi con i 'liberali radicali', in una comune avversione per la 'società di corpi', ossia in una medesima finalità di livellamento e di centralizzazione. In un secondo momento l'alleanza si rompe, e la rivoluzione si rivela come una *cesura radicale* con il passato, sia con la 'società di corpi' che con la riduzione assolutista di questa ad una società di meri ceti economici. In una terza fase di questo complessivo processo (la quale coincide con l'età napoleonica, nei limiti entro cui cominciano a riemergere speranze se non di pace esterna, almeno di civile concordia) poté sembrare agli spiriti più liberali (e fra questi, assieme a Constant, certamente Bonald) che in una sua decisiva componente la Rivoluzione fosse stata sin dall'inizio intesa al recupero della *continuità* dello sviluppo politico-istituzionale, interrotto dall'assolutismo monarchico e poi dal radicalismo democratico-giacobino. Qui si rinvia nuovamente a: P. PASTORI, *Rivoluzione e potere in Louis de Bonald*, cit.

avversa sia all'assolutismo che al livellamento e alla centralizzazione 'giacobina'.

È però un fatto che, intanto, una diversa tipologia di *ilustrados* continua a considerarsi *afrancesada*, nella sua militanza sul fronte 'giuseppino' contro cui combattono gli insorgenti di Cadice. Infatti, nel contesto ideologico 'giuseppino'-napoleonico questi *afrancesados* non troveranno sul momento del tutto innaturale appunto l'autoritarismo imperiale, accettando il criterio innovativo di una riforma in profondo dei criteri di legittimazione e di ristrutturazione amministrativa. Alcuni lo accetteranno almeno sinché apparve sostenibile la legittimazione del regime napoleonico in quanto distruttore dei privilegi e delle chiusure della 'società di ordini' tradizionale. Altri lo seguiranno per il motivo contrario, in quanto vi riconobbero come predominante il criterio 'restaurativo' delle distinzioni sociali e di un'aristocrazia, le une e l'altra aperte però al merito emergente.

Sull'altro versante, i 'liberali radicali', i *revolucionarios extranje-rizantes*, proprio per un analogo radicalismo ideologico rendono problematico non solo, nell'immediato, l'assetto costituzionale elaborato dalle *Cortes* di Cadice, ma più avanti nel tempo la stessa fisionomia della Restaurazione. E non soltanto per l'abbandono da parte degli Inglesi, che non disinteressatamente acconsentiranno – ancorché solo dopo la sconfitta di Napoleone (con un'alternanza dei conservatori ai liberali nel Gabinetto britannico) – alle mire reazionarie di Vienna sul continente. Avverrà infatti allora una sorta di 'schmittiano'<sup>1144</sup> scambio fra la mano libera nel dominio dei mari concessa all'Inghilterra e quel dominio che gli Asburgo ambivano conservare e rafforzare nelle zone di loro influenza nel continente *mittel-europeo*.

Appunto nell'illusione di chiarire con l'oscurità dei segreti tutto questo complesso intreccio di ideologie, di situazioni e di fattori interni ed esterni (che fanno da sfondo allo scontro ideologico sia sui due versanti francese e spagnolo, sia per certi versi al loro interno), la storiografia ha talvolta attribuito al latomismo quel ruolo che già gli era stato attribuito riguardo all'antico regime. Data la reiterata insistenza di tante analisi su questo aspetto, si può aggiungere a quanto prima rilevato a tal proposito che, anzitutto, ci si deve chiedere se davvero, o fino a che punto, in questa

---

<sup>1144</sup> Si veda: Carl SCHMITT, *Land un Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Leipzig, Reclam, 1942.

fase della storia spagnola il latomismo sia veramente tutto di un segno.

Verosimilmente, anche qui, andrebbero invece meglio distinte le diverse e talvolta avverse componenti. Vi è infatti anche in Spagna un latomismo animato da un *deismo* che sconfinava nello scetticismo ed a tratti persino nell'empietà. Una posizione che non appare riconducibile alla percepibile presenza di un latomismo esoterico, di impronta spiritualista. E sarebbe forse quest'ultimo a rappresentare un'alternativa, una contestuale opposizione sia al massonismo francese (nell'attuale configurazione napoleonica, autoritaria, subordinata alla politica dell'Impero) sia al razionalismo di matrice britannica, razionalista e 'deista'?'<sup>1145</sup>.

D'altro canto, anche la storiografia che ha trattato questo aspetto riconosce che nella massoneria spagnola di quel periodo rivoluzionario-costituzionale si produssero subito delle fratture<sup>1146</sup>.

Ha maggior fondamento l'ipotesi che fra tante componenti non mancassero contrasti e conflitti insanabili, non solo per la militanza negli opposti schieramenti inglese e francese, tanto che le logge di un orientamento consideravano quelle di diversa convinzione come dei veri nemici<sup>1147</sup>. Sotto un altro profilo, molto discutibile appare anche la convinzione che, malgrado le differenze, fra i massoni da considerare come *revolucionarios extranjerizantes* (e cioè i settari attivi presso le Cortes di Cadice) e gli *afrancesados*, seguaci del *Grand Orient de France*, in sostanza tutti mirassero a realizzare le stesse misure, contro il clero (secolare e regolare) e contro la nobiltà feudale<sup>1148</sup>. Su che cosa verterebbe allora l'insanabile contrasto? Era veramente e solo una questione di bandiera

---

<sup>1145</sup> CIANO, pp. 98-126. Probabilmente sono proprio molteplici intersezioni fra diverse 'logge' che spiegherebbero meglio la confusa sovrapposizione, la militanza – nello stesso campo dei costituenti di Cadice – di posizioni che vengono ricondotte alle identità ora fra *renovadores* e *ilustrados*, ora fra di liberali e romantici, ora *tout-court* fra massoni e settarismo di altro genere.

<sup>1146</sup> Su di un versante si disposero quei gruppi direttamente connessi al latomismo di impronta britannica, gli Spagnoli fautori dell'indipendenza nazionale e decisi a combattere la monarchia di Giuseppe Bonaparte. Peraltro questi non parrebbero poi molti, almeno a giudicare da quanti si trasferirono effettivamente a Siviglia e poi a Cadice. Su di un altro versante vi erano gli affiliati alle logge francesi (al *Grand Orient de France*), ora legati al Bonaparte, da cui ottennero nell'ottobre del 1809 l'apertura di una 'Grande loggia nazionale' a Madrid (*ib.*, pp. 127-128).

<sup>1147</sup> *Ibidem*, p. 128.

<sup>1148</sup> *Ibidem*, l. c.

nazionale? Di accettazione di uno piuttosto che di un altro sistema istituzionale straniero?

Il fatto è che nel latomismo in realtà, qui come altrove (e particolarmente nelle capitali borboniche di Napoli e di Palermo, dove si intrecciavano tanti interessi interni ed internazionali) confluivano istanze diverse<sup>1149</sup>. Va inoltre tenuto conto anche di un latomismo 'tradizionalista' (si pensi a Joseph de Maistre), un latomismo che aveva a lungo conteso con la riduzione di questa 'società civile' alle dimensioni centralistiche e livellanti dell'assolutismo, sostenuto invece dal latomismo razionalista, ansioso di trarre beneficio dalla centralizzazione, dall'eliminazione e livellamento di ogni corpo intermedio. Questo secondo tipo di latomismo, che potremmo definire 'tradizionalista', non era incompatibile con le finalità di una 'società civile' che nei suoi corpi e ceti aveva inteso da sempre contrastare l'antico e nuovo assolutismo, ora quello imperiale napoleonico, ieri (e domani) quello borbonico. Questo latomismo perciò intese dare alla libertà sia un nome più preciso (raffrontandola alla continuità dell'ordine, pur nella discontinuità di rivolgimenti inevitabili e necessari, ma mai radicali), sia i più validi strumenti per realizzarsi e perfezionarsi, appunto in un sistema liberal-parlamentare.

I due tipi di latomismo<sup>1150</sup> spesso si combatterono e persino si confusero. Tuttavia la loro pietra di paragone si rivelò la più o meno veritiera, oppure la più o meno strumentale, in rapporto alle istanze, al progetto ed al modello parlamentare-rappresentativo

---

<sup>1149</sup> Fra queste istanze, c'era anche una particolare indifferenza alla forma di regime, purché si abbattesse qualsiasi componente dell'antica 'società di corpi'. Un tale latomismo era ostile al clero, alla nobiltà ed alla borghesia, quali 'corpi' aventi un proprio ruolo, una propria individualità politica, ancorché in una precisa gerarchia di funzioni. Ma appunto un tale latomismo era ostile soprattutto al fondamento del sistema di una 'società civile' articolata in ceti e corpi distinti ed interattivi, ossia ostile ad una gerarchia di potere discendente da valori etico-religiosi aggreganti, prioritari e tali da correggere e guidare l'esperienza politica ed economica. La funzione strumentale di una tale componente massonica risulterebbe connessa al primato nazionale nello scontro fra Inghilterra ed Impero francese.

<sup>1150</sup> Invece Carr parla di tre branche diverse in cui nel periodo 1814-20 si suddivise la massoneria iberica (dall'originario ceppo settecentesco, umanitarista e deista). Secondo questa interpretazione vi sarebbero dunque seguenti gruppi. Una 'framassoneria' tendenzialmente conservatrice, diffusa fra i francesi nelle classi dirigenti durante l'occupazione. Un gruppo liberal-nazionalista, forse ispirato dalla massoneria inglese, con la sua roccaforte appunto a Cadice. Una massoneria prettamente militare, incentrata sull'attivismo di giovani ufficiali (CARR, p. 158).

della volontà della nazione, riconosciuta nella molteplicità dei suoi aggregati e nella continuità della sua lunga storia<sup>1151</sup>.

Fuor della 'metafora' massonica, proprio per tutto questo confuso insieme di motivi, la ribellione anti-napoleonica sin dall'inizio assunse due tratti salienti<sup>1152</sup>. Su di un fronte, vi era appunto il composito carattere ideologico dei ceti dirigenti, a mezzo fra tradizioni nazionali e rivendicazione degli stessi ideali illuministici di radicale cambiamento. E questi ultimi recepiti in Spagna certamente dalla Francia rivoluzionaria pre-napoleonica.

Su di un altro fronte si avverte il riflesso della stessa dislocazione dell'insorgenza nazionale in ambiti territoriali e situazioni molto lontane (e diverse dalla mentalità e dalle istanze dei ceti dirigenti, orientati alla resistenza nazionale contro i francesi, ma non animati da alcun radicalismo politico).

La matrice provinciale dell'insorgenza risulta d'altro canto molto diversificata, in quanto le *Juntas* provinciali erano formate non solo da nobili e prelati, ma anche da borghesi, i quali – come tutti i novatori – palesarono impazienza ed eccessiva presunzione, tale da accendere fermenti radicali che finirono per sopravanzare le iniziali posizioni delle altre due componenti<sup>1153</sup>.

---

<sup>1151</sup> Il primo tipo di latomismo era anche legato all'inizio alle tendenze assolutistiche di Ferdinando VII, di cui seguì le incertezze, le ambiguità, gli spostamenti di fronte, gli adattamenti e le svolte neo-reazionarie, nel 1814 come nel 1822. E del resto questo latomismo non aveva ragioni ideologiche e culturali per contendere contro la massoneria ufficializzata da Giuseppe Bonaparte. Al contrario, invece, il secondo tipo di latomismo venne duramente contrastato dai fautori stessi dell'assolutismo. Tale latomismo volle pertanto la costituzione con più sincerità e coerenza, disponendosi all'incontro con altri liberali e costituzionali (non ultimo con lo stesso clero, che del resto a Cadice aveva una netta superiorità fra i deputati).

<sup>1152</sup> Probabilmente proprio per questo insieme di concause la resistenza anti-francese assume un carattere ambiguo. Per un verso, si configura come la rivendicazione di antiche tradizioni di libertà. Per l'altro, riveste contestualmente, e necessariamente, questi ideali nei panni di indipendenza nazionale e di progresso sociale che del resto la stessa Francia rivoluzionaria aveva innescato, qui come in tutta l'Europa. In Spagna, però, tradizione ed innovazione trovano un loro nesso 'anomalo' sul versante di una progettualità parlamentare che gradualmente si realizzerà in senso diverso da un possibile equilibrio fra la persistenza della sostanza della tradizione ed il pur ineludibile mutare delle forme.

<sup>1153</sup> Da questa eterogenea composizione della resistenza anti-francese derivano le diverse matrici delle *Juntas*: sia l'iniziale impronta tradizionalista, aristocratico-ecclesiastica, e localista; sia il radicalismo progressista, borghese-democratico, tendenzialmente legato al centralismo delle grandi città mercantili. Pertanto, l'occasione irrimediabilmente perduta di questa resistenza nazionale anti-napoleonica sarà proprio la possibilità di contemperare tradizioni nazionali, istanze di libertà e di parte-

Ne risultò che – solo dopo questa occasione irreversibilmente perduta – recependo simili tendenze dalle *Juntas*, nell'interno delle *Cortes* si polarizzano le contrapposizioni fra *liberales* e *serviles*. Un contrasto che assunse gradualmente il senso di una contrapposizione fra tendenze radicali, repubblicane, e tendenze retrive, reazionarie, assolutiste. Ed è qui che scompare del tutto la componente liberale 'tradizionale', che pure era stata ben evidente ed attiva nella composizione originaria delle *Juntas* e delle stesse *Cortes*<sup>1154</sup>.

Artefice dell'elaborazione sistematica di questo mito dei 'liberali tradizionali' è riconosciuto Francisco Martínez Marina, il quale, nella sua *Teoría de las Cortes* – come vedremo – sosteneva che gli Asburgo, nella persona di Carlo V, avevano distrutto tutte le forme di rappresentanza locale e nazionale maturate fra medioevo ed epoca moderna (appunto le *Cortes*). In questa ricostruzione del '*Canonigó que fue de la iglesia de San Isidro de Madrid*', il soffocamento delle ultime resistenze di queste forme di rappresentanza della complessità della società civile tradizionale – da parte della monarchia – si era compiuto nel moto '*comunero*' sconfitto a Padilla, nel 1520. Il preludio di trecento anni di schiavitù e di dispotismo<sup>1155</sup>.

---

cipazione, in un compiuto sistema monarchico costituzionale. Sistema che avrebbe potuto essere, in definitiva, non molto distante dalle posizioni liberal-parlamentari teorizzate da Constant. Nel senso cioè di una 'monarchia costituzionale', con un sovrano titolare del potere neutro, prefigurazione di un moderno presidente di una repubblica parlamentare.

<sup>1154</sup> Va qui reiterata l'ipotesi che non sia ancora del tutto riconosciuto storiograficamente chi fossero effettivamente i *liberales*. Sino a che punto è valida la suddetta distinzione fra 'liberali tradizionali' e 'liberali radicali'? E, per inciso, che valore dare alle posizioni ideologiche dei *renovadores*? Un sostanziale chiarimento dell'irriducibilità di questo gruppo ai radicali viene proprio dalla presenza nelle *Cortes* di alcuni gruppi di *renovadores*, che appunto intendevano riproporre le antiche tradizioni rappresentative della nazione spagnola. In tal senso, per quanto vaga nei suoi referenti a fasi lontane della storia nazionale, in questi gruppi liberali l'esigenza di una costituzione si concretò come programma politico grazie al sostegno di un possente mito. Un'immagine, cioè, intessuta di referenti alle tradizioni nazionali e, contestualmente, intrecciata con i più recenti riferimenti alle teorie contrattualistiche settecentesche, lungo una linea che – da un lato – da Montesquieu giunge a Rousseau, e – dall'altro lato – si rivela più compiutamente in Francisco Martínez Marina .

<sup>1155</sup> *Ibidem*, l. c. L'autore cita: J.H. MARAVALL, *El pensamiento político en España a comienzos del siglo XIX*, in: 'Revista de estudios políticos', 1955.

Mito del resto diffuso nella Spagna di Cadice a più livelli<sup>1156</sup>. Per cui risulta discutibile la conclusione di Carr, secondo cui proprio l'entusiasmo per le istituzioni parlamentari della Spagna medievale permise alle prime *Cortes* di configurare all'opinione un modello istituzionale basato sulle costituzioni della Francia rivoluzionaria, presentandolo come il punto culminante – una volta abbattuto il dispotismo monarchico – del vero sviluppo costituzionale delle tradizioni rappresentative nazionali, appunto radicate nel medioevo<sup>1157</sup>.

Incomprensibile, dopo il suddetto riconoscimento della funzione veicolare svolta dal mito della tradizione rappresentativa, è infatti la conclusione di Carr per il quale: “*fu così che, parlando storicamente, il radicalismo poté divenire rispettabile*”<sup>1158</sup>. Rimane infatti da vedere come questa rispettabilità del radicalismo (che qui si indica nel deciso recupero della continuità pre-assolutista, in un senso marcatamente critico della tradizione), potrebbe configurarsi come coerente con l'iniziale tradizionalismo delle *Cortes*<sup>1159</sup>. In realtà è proprio questo radicalismo che spiega poi le ragioni per cui ai tradizionalisti risulterà alla fin fine poca la differenza fra i “*cauti funzionari di Stato della generazione del 1760 e gli intellettuali radicali degli anni novanta*”<sup>1160</sup>.

In consimile argomentazione, in cui – come si vede – incede purtroppo anche la storiografia più attenta ed avveduta, è scomparsa intanto la categoria dei *renovadores liberales*, cioè di quei *tradizionalisti liberali* che pure si erano visti nella contrapposizione sia al *tradizionalismo reazionario cattolico* (d'antico e nuovo regime), sia al *progressismo illuministico-radicale*.

In altre parole, in questa conclusione di Carr si vengono perdendo di vista proprio le molteplici articolazioni dei *liberales*, per cui questi diventano una categoria storiografica totalizzante, proteiforme, ambigua se non addirittura un fantasma di quanto

---

<sup>1156</sup> Il traduttore spagnolo del *Contrat social* di Rousseau faceva appello ad un “*figlio di Padilla*”, ed a Cadice, mentre sedevano le *Cortes* liberali si rappresentava la commedia di Martínez de la Rosa, punto intitolata *La vedova di Padilla* (CARR, pp. 92-93).

<sup>1157</sup> *Ibidem*, p. 93.

<sup>1158</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1159</sup> “*Sia i radicali che gli uomini di governo criticavano la Spagna tradizionale e i suoi valori; questa critica diede inizio alle polemiche sull'uropeizzazione, trascinate fino ai nostri giorni*” (*Ib.*, l. c.).

<sup>1160</sup> *Ibidem*, l. c.



prima evocato<sup>1161</sup>. Entro questi limiti, che rivelano un qualche cedimento all'ideologia, per il rimanente il discorso di Carr è coerente nell'esposizione dello sviluppo della situazione in Spagna, in quel crescendo di radicalismo che in due successive occasioni volse in senso unilaterale e settario una rivoluzione che era iniziata come rivendicazione della rappresentanza tradizionale della complessità di ceti e ruoli sociali nelle *Cortes*. Una vera metamorfosi avviene dapprima con la pubblicazione della costituzione a Cadice nel 1812, per poi riprodursi – quasi come una costante radicale – negli esiti della rivoluzione costituzionale del gennaio 1820, iniziata anch'essa sotto tutt'altri auspici.

D'altronde, che senso ha allora la lunga trattazione che successivamente Carr dedica alle *Cortès* di Cadice ed a quello che chiama *l'ordine liberale* in Spagna e nell'America latina fra 1810-13 (prima cioè del ritorno di Ferdinando VII e della sua svolta reazionaria)? D'altra parte, vale ancora la pena di considerare questa analisi, perché a tutt'oggi rappresenta uno dei tentativi più concreti di affrontare il quesito del vigoroso affermarsi iniziale e della subitanea sua successiva scomparsa, in Spagna, del *liberalismo di impronta tradizionale-rappresentativa*. Sempre secondo Carr, il rappresentante più autorevole del liberalismo tradizionale sembrerebbe proprio Gaspar Melchior de Jovellanos, il quale si muove nello spazio determinato dai contrapposti gruppi dei 'funzionari conservatori', dei militari e dei radicali.

---

<sup>1161</sup> Si dimenticano qui i *liberales* 'tradizionali', che furono fra i primi ad animare le insorgenze provinciali, le *Juntas*, ed a promuovere la stessa convocazione delle *Cortes*, in una prospettiva peraltro di rappresentanza attraverso gli ordini tradizionali (nobiltà e clero compresi). Qui la storiografia mostra di dimenticare quella funzione che pure in prima istanza considera attentamente, ma della quale poi conclusivamente non tiene più conto, ignorando la funzione 'iniziatica', veicolare, svolta dai questi *renovadores liberales* verso un nuovo regime istituzionale che esprimesse in forme rammodernate le antiche tradizioni rappresentative. Qui ci si dimenticano del tutto tali istanze di un rinnovamento nel senso della ripresa della continuità dello sviluppo istituzionale-rappresentativo interrotto dall'assolutismo monarchico nel XVI secolo. E pertanto si focalizza esclusivamente l'attenzione sui *renovadores* radicali (i 'liberali radicali'), i quali, d'altronde, in quanto radicali non agivano certo nel nome della continuità delle tradizioni rappresentative. Verso la fine del XVIII secolo, questi *renovadores* erano nella stessa prospettiva delle riforme assolutistiche già intraprese dal *despotismo ilustrado* contro la nobiltà ed il clero. Riforme, cioè, intraprese proprio contro l'articolazione delle funzioni politiche nella tradizionale distinzione-interazione di un organismo complesso, contro quindi il significato attribuito alla rappresentanza delle *Cortes* nell'antico regime pre-assolutistico.

In effetti, è proprio un personaggio come Jovellanos (analogamente a quanto aveva fatto un Burke in Inghilterra) a dimostrarsi all'altezza di una difesa dell'*antica e venerabile costituzione*, base di ogni futuro sviluppo. Una difesa contro l'immobilistica politica di tutti quei funzionari interessati a restare dei semplici ausiliari dell'assolutismo. Una difesa intesa a ricostituire una rappresentanza politica per ordini (come i '*brazos*' medievali, del clero, della nobiltà e dei ceti borghesi), ossia una struttura complessa. Ora, comunque, si doveva trattare di una rappresentanza parlamentare aperta alle nuove istanze partecipative e capacitarie. Ma una difesa da sviluppare anche al di là delle immediate preoccupazioni strategiche dei militari, e di contro al costituzionalismo radicale<sup>1162</sup>.

---

<sup>1162</sup> CARR, p. 115. Lo stesso autore indica nella lettera del 22 maggio 1809 inviata da Jovellanos a Lord Holland la migliore esposizione della teoria di un'evoluzione istituzionale basata sulle antiche forme. Ma ora la si può vedere direttamente nell'edizione seguente: G.M. de JOVELLANOS, *Obras*, Madrid, 1956 (Biblioteca de autores españoles, LXXXVI), p. 377 (citato da: STIFFONI, p. 198).



## Capitolo XX

### Analisi delle concezioni dottrinarie dei diversi schieramenti ideologici delle Cortes in relazione alle conclusive formulazioni della 'costituzione gaditana'. Fra dogmatismo 'egalitario' borghese ed istanze di recupero della tradizione del 'governo misto'

Le ipotesi sui diversi schieramenti ideologici nelle *Cortes* che si riunirono a Cadice sin dal gennaio-maggio 1810 è stata specificamente oggetto di una riconsiderazione da parte di Joaquín Varela Suances-Carpegna, appunto nel senso di andare al di là di tutte queste polarità polemiche per cogliere i meno immediati, ma decisivi, referenti 'dottrinari' alle specifiche concezioni sullo Stato e sull'origine del potere, che ispiravano l'azione dei diversi gruppi a confronto, surrettiziamente nascoste dietro i camuffamenti ideologici volta a volta chiamati in causa<sup>1163</sup>. Il postulato iniziale di questa ricerca è che non si debbano indagare le origini della idee costituzionali espresse nel 1812 in una puntuale lettura delle diverse posizioni ideologiche dei vari gruppi, quanto nelle convinzioni che ne sono la vera matrice, in una sorta di trasversalità fra la forma ideologica e la sostanza politica di parole d'ordine, *slogans*, idee e concetti.

Il clima di idee dei costituenti di Cadice non rappresenta dunque secondo Varela Suances-Carpegna una sorta di *panopticon ideologico*, un incoerente caleidoscopio, un calderone di progettualità rappresentative delle diverse forze a confronto. Il nucleo essenziale di quanto si venne allora definendo nelle diverse posizioni era del resto ben anteriore alla riunione delle *Cortes*, e rimase l'antefatto in gran parte esterno rispetto alle ideologie, in un insieme di referenti dottrinari che precede e condiziona i dibattiti costituzionali che si susseguirono in quel contesto. Sotto

---

<sup>1163</sup> Joaquín VARELA SUANCES-CARPEGNA, *La teoría del Estado en los orígenes del constitucionalismo hispanico (Las Cortes de Cádiz)*. Madrid, Centro de Estudios constitucionales, 1983.

questo profilo si tratterebbe allora di vedere in che modo non vi sia comunque alcuna sostanziale identità fra i diversi riferimenti dottrinari e quanto vengono polemicamente sostenendo i 'gruppi politici' a confronto nelle *Cortes*<sup>1164</sup>.

Che cosa questo attento studioso voglia dire con questa distinzione sembra essere che le differenti posizioni dei partiti di allora, al di là di quanto rivendicavano nell'aula gaditana, in realtà avevano un comune referente con cui misurarsi, ossia la preoccupazione di dover tener conto dell'antefatto di tradizioni rappresentative che taluni intendevano salvaguardare ed altri invece superare decisamente. In altre parole, era in realtà il passato nazionale, sia quello prossimo (il *despotismo ilustrado*), o il passato anteriore (le tradizioni rappresentative pre-assolutistiche), che i diversi gruppi dovevano comunque considerare, anche se taluni ne dissimulavano l'importanza o semplicemente intendevano negarla, in una visione radicalmente innovativa.

Il discorso diventa peraltro molto più chiaro, e convincente, dove Varela Suances-Carpegna dà a vedere di applicarsi anche lui ad una più esauriente classificazione dell'appartenenza politica, della progettualità, dei diversi gruppi di deputati delle *Cortes* del 1812 (i costituenti definiti appunto *doceañistas*), in termini di distinzioni che lui definisce appunto 'dottrinarie'. In tale direzione, Varela Suances-Carpegna distingue (ancorché con un intento analitico non sempre coerente) alcuni gruppi di 'dottrinari', ritenendo di andar oltre le difficoltà sin qui incontrate dai *clichés* storiografici invalsi.

Il primo 'gruppo di dottrinari' sarebbe quello dei 'realisti', cioè dei *filo-monarchici* che sarebbe un errore etichettare come semplicemente assolutisti e tanto meno reazionari. Fra questi 'monarchici' vi sono certamente coloro che semplicemente perseguono un disegno di restaurazione reazionaria, 'neo-assolutista'.

Ma vi sono anche altre tipologie di pensiero monarchico. C'è il 'riformismo' perseguito da Jovellanos, che – in una sorta di suo 'storicismo nazionalista'<sup>1165</sup> – si appella alla *continuità delle tradizioni rappresentative nazionali* e le interpreta come un recupero di *libertà codificate* e di una *partecipazione*, storicamente acquisita nell'epoca pre-assolutista, di tutta la comunità alla politica.

---

<sup>1164</sup> *Ibidem*, pp. 6-7.

<sup>1165</sup> *Ibidem*, pp. 13-14.

Ad un secondo gruppo dottrinario, andrebbe ricondotta la posizione monarchica di quello che la recente storiografica configura come un confuso 'integralista', cioè Martínez Marina, il quale risulterebbe responsabile di aver dato a queste tradizioni una connotazione 'gotica' più marcata, riproponendo una visione organicista della società, da lui riconosciuta come costituita dall'insieme di famiglie, corpi professionali, corporazioni ('*Gremios*') e di ordini politici (cioè gli '*Estamentos*').

Sino a questo punto Varela Suances-Carpegna riprende quanto delle precedenti argomentazioni storiografiche si è qui poc'anzi fatto cenno. Ma la vera novità rispetto a queste è il riferimento ad un terzo gruppo dottrinario, il '*gruppo dottrinario americano*', a suo dire il più originale nel rappresentare le istanze programmatiche delle colonie spagnole nelle Americhe. Le posizioni di questi 'dottrinari americani' risultano a Varela Suances-Carpegna solo parzialmente assimilabili a quelle dei 'liberali', ed invece molto prossime a quelle 'monarchiche' espresse dal sopra ricordato Martínez Marina. Un frutto precoce – a quel che sembra – della diffusione degli scritti del 'canonico madrilenò' avvenuta, tramite l'Inghilterra, nel Nuovo Mondo, sin dal 1808<sup>1166</sup>.

Un quarto gruppo 'dottrinario' sarebbe poi quello '*liberal-metropolitano*', che anche Varela Suances-Carpegna distingue dai liberali protagonisti delle prime *Juntas provinciales*, quelli di un ceto medio composito, espressione delle istanze del notabilato locale, della piccola nobiltà e della media borghesia provinciali. Un ceto, peraltro, che noi qui abbiamo ritenuto di poter definire come quello dei *tradizionalisti liberali* (i *modernistas tradicionales*, in sostanza molto vicini ai *cristianos ilustrados*), intenzionati – diversamente da questi 'liberali metropolitani' – a rifiutare qualsiasi atteggiamento radicale verso il passato, ed anzi interessati alla conservazione di una tradizionale rappresentanza dei *Gremios* e degli *Estamentos*.

Al contrario, la prospettiva politico-programmatica del gruppo *liberal-metropolitano* è in definitiva la stessa che anche noi abbiamo considerato nei precedenti capitoli: quale carattere di una classe sostanzialmente ambigua, suscettibile di allinearsi ora sul piano dei *conservadores a ultranza*, ora su quello del *despotismo lustrado* e da qui disporsi sulla linea dei *liberales* radicali. Una classe animata

---

<sup>1166</sup> *Ibidem*, p. 33.

dal proposito (prima nell'assolutismo ed ora nel radicalismo liberale) di realizzare il livellamento di ogni tradizionale distinzione cetuale-funzionale, con l'annullamento delle autonomie cetuali e locali dei *Gremios* e degli *Estamentos*.

Non va dunque dimenticato che proprio questo gruppo *liberal-metropolitano* è quello dei deputati le cui premesse dottrinali finirono per imporsi, per divenire egemoniche nelle *Cortes* del 1812, traducendosi essenzialmente nel testo costituzionale elaborato conclusivamente, nel senso del prevalere di quella che con un eufemismo questo studioso chiama una 'mentalità metropolitana e centripeta'<sup>1167</sup>.

Ora, proprio tutti questi approdi della 'filiazione dottrinale' è quanto permette meglio di comprendere il sostrato ideologico di questi gruppi politici, organismi composti al loro stesso interno, percorsi da idee e convincimenti non sempre omogenei e quindi talvolta antinomici.

Riconsideriamo infatti attentamente questo *sfondo dottrinario* dei diversi gruppi di deputati delle *Cortes*, che – secondo Varela Suances-Carpegna – si articola lungo le seguenti linee di pensiero. Intanto, vi sono coloro che si muovono sulla traccia del giusnaturalismo del Cinque-seicento spagnolo, specialmente quello riconducibile alla concezione scolastico-tomista impersonata da Francisco Suarez, in termini di un primato della 'comunità politica' rispetto al potere monarchico<sup>1168</sup>. Un primato secondo cioè una *translatio imperii* dalla 'comunità' (intesa come 'società perfetta', nella complessità delle sue funzioni e dei suoi organi) al sovrano. Per cui il potere di quest'ultimo risulterebbe sempre condizionato al rispetto di principi etico-politici fondamentali e costitutivi della 'comunità stessa'.

In secondo luogo, Varela Suances-Carpegna considera fra gli stessi deputati la presenza della linea di pensiero che riconduce le origini della monarchia ad un preciso antefatto storico-nazionale. Sarebbe questa la linea di uno '*historicismo nacionalista*', appunto rappresentato da Jovellanos. A tal proposito, come si vede Varela Suances-Carpegna non riesce più di tanto nel suo proposito di evidenziare le differenze né fra Jovellanos e Martínez Marina, né d'altra parte fra le loro posizioni (tutte da definire pur nei tratti essenziali) e quelle dei 'liberali metropolitani'.

---

<sup>1167</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>1168</sup> *Ibidem*, l. c.

Non è infatti per niente chiaro il discorso per cui conclusivamente Varela Suances-Carpegna riconduce appunto a Martínez Marina, un potente influsso esercitato nel senso del richiamo alla continuità ed alla tradizione sulle teorie dei 'liberali'. D'altro canto, alla fine Varela Suances-Carpegna considera un'altra linea di pensiero che si riconduce al 'costituzionalismo britannico', la linea che da John Locke porta, per la mediazione di De L'Holme, a Montesquieu.

Un costituzionalismo, questo, evidentemente improntato al riconoscimento della molteplicità dei 'corpi intermedi', con un primato dell'aristocrazia ed un forte esecutivo. Un costituzionalismo che Varela Suances-Carpegna asserisce caratterizzare tutto il gruppo dei monarchici<sup>1169</sup>. D'altra parte, e con una qualche forzatura argomentativa, Varela Suances-Carpegna insiste su un aspetto essenziale che a suo dire differenzerebbe queste componenti dottrinarie. Ossia: la presenza o meno di un atteggiamento illuminista, di un *talante ilustrado*, cioè di una prospettiva dottrinale che animerebbe il 'modernismo' delle posizioni di quei monarchici che si contrapponevano ai deputati dichiaratamente reazionari. Questi ultimi sarebbero poi coloro che si opponevano allo 'spirito dei Lumi', quindi 'assolutisti puri' o 'conservatori'.

Ambienti ed atteggiamenti che Varela Suances-Carpegna riconduce ad una categoria che diremmo di comodo, quella di coloro che in maniera paradigmatica ("*en un modo paradigmático*") – a suo dire -rappresenterebbero l'oscurantista 'mentalità tradizionale', antilluminista ("*la mentalidad tradicional, opuesta al espíritu de las Luces*")<sup>1170</sup>.

Su questa confusione concettuale fra assolutismo, conservazione e tradizione si gioca poi gran parte della ricerca di una conclusione coerente di questa analisi trasversale, dottrinarie, dei diversi raggruppamenti politici dei deputati gaditani. Ricerca affetta già dall'errore di non ammettere una quasi inesistente differenza fra monarchi assoluti e 'despoti illuminati'. A questo punto diventa in realtà difficile a Varela Suances-Carpegna: sia collocare i monarchici come Jovellanos e Martínez Marina (con i loro riferimenti alla società di corpi d'antico regime pre-assolutista) nel filone reazionario – meramente conservatore di privilegi dei corpi

---

<sup>1169</sup> *Ibidem*, pp. 15-17.

<sup>1170</sup> *Ibidem*, p. 19.



e degli Ordini tradizionali –; sia dare una spiegazione esauriente dei loro riferimenti, in positivo, alla tradizione.

Discutibile appare poi l'asserzione che appartenessero invece al versante *'ilustrado'* personaggi come Edmund Burke, in una confusione non tanto fra riformismo assolutista e costituzionalismo britannico, ma dovuta al fatto di ricondurlo ad una categoria ambigua come questa di un *'liberalismo metropolitano'* in cui Varela si sforza di ricondurre sia i fautori del *despotismo ilustrado* (dunque pretesi liberali, solo in quanto anti-tradizionali), sia appunto riformisti nel senso della continuità tradizionale, come lo stesso Jovellans e Burke. Per di più, quest'ultimo, viene indicato come esponente di un illuminismo a *'suo modo'*, nei limiti cioè entro cui poteva esserlo un fautore della tradizione e della continuità istituzionale. Pertanto, in quest'ottica *ilustrada*, Jovellanos e Burke non esprimerebbero una concezione del tutto liberale, in quanto non radicale<sup>1171</sup>.

Riguardo poi al tipo di *'filiazione dottrinale'* indicata come quella dei deputati *'americani'*, Varela Suances-Carpegna affronta nuovamente il quesito della *'tradizione'*, sotto un profilo che attenua in parte la precedente imponderata equazione fra tradizionalismo, assolutismo e reazione. Qui egli sembra ora intenzionato a meglio spiegare la differenza fra assolutismo monarchico (identificabile, a suo dire, con la tradizione) e d'altro canto il *despotismo ilustrado*, l'atteggiamento cioè degli stessi sovrani assoluti, ancorché qui considerati come *'illuminati'* dalla *'philosophie'*.

A parte una non del tutto chiara – almeno sulla base delle poc'anzi esposte formulazioni – trattazione delle filiazioni del *'dottrinarismo coloniale'* dal filone del *"iusnaturalismo racionalista germanico y anglo-francés"* (sulla linea, cioè, che andrebbe da Altusio a Grozio, Tomasio, Wolff e Pufendorf)<sup>1172</sup>, quanto qui invece ri-

---

<sup>1171</sup> “Los diputados [...] que suelen ser definido como *'absolutistas puros'*, *'reaccionarios'* o *'conservadores'*, representaban de un modo paradigmático la mentalidad tradicional, opuesta al espíritu de las Luces y a todo *'modernismo'*. Defensores a ultranza de los privilegios estamentales del Clero y de la Nobleza; contrarios, sí, al despotismo borbonico, y más al de GODOY [...]. De esa España populista y antiburguesa, circunspecta y desdeñosa del lujo – cosa de franceses –, y cuyo sostén primordial podría reducirse a un sólo binomio: la alianza entre el Altar y el Trono. En cambio, los diputados mencionados [...] como *'reformistas'* o *'jovellanistas'*, estaban influidos por el ideario del Despotismo ilustrado [...]. Eran, pues, liberales; pero liberales del Antiguo Régimen, del Despotismo ilustrado, como JOVELLANOS o como podía serlo, a su modo y en su contexto, E. BURKE” (Ib., pp. 19-20).

<sup>1172</sup> *Ibidem*, pp. 25 e ss.

sulta convincente è finalmente l'individuazione di un nesso, di un interfaccia fra tradizione e rivoluzione, quale che sia poi la validità dell'argomentazione per cui questa posizione sarebbe il genuino, inaspettato, carattere del dottrinarismo 'americano'. Ma è evidente che a questo proposito Varela Suances-Carpegna accenna, senza spiegarla, ad una "*simbiosis entre lo tradicional y lo revolucionario en la filiación doctrinal de los diputados americanos*"<sup>1173</sup>.

Si tratterebbe cioè di un misto di giusnaturalismo scolastico (veicolato nel XVI secolo nell'idea di Suarez della 'comunità' come entità complessa, paritaria rispetto al potere, e questo inteso come una delega dal 'popolo') e di 'sopravvivenze coloniali', riconducibili alla monarchia asburgica, imperiale e dunque multinazionale. Qualcosa che appunto si sarebbe riattualizzato per l'impatto che nelle colonie aveva avuto una ricostruzione come quella – ora vedremo – attuata da Martínez Marina, che Varela Suances-Carpegna afferma che avrebbe trovato nel Nuovo mondo ispanico subito grande diffusione.

Rinviata al successivo capitolo l'analisi di un tale riferimento a Martínez Marina, qui dobbiamo ritornare a quello che conclusivamente Varela Suances-Carpegna considera il tipo di 'filiazione dottrinale' dei deputati *liberali della metropoli*, distinguendone le seguenti componenti. Intanto, vi sarebbe l'estrema portata anche qui di un 'influsso scolastico' (appunto ripreso da Suarez), quindi una pur debole suggestione dell'utilitarismo di Bentham (appena percepibile attraverso le poche traduzioni francesi), infine – e soprattutto – una forte influenza dell'illuminismo francese. E questa riconoscibile nelle posizioni dei grandi riformatori spagnoli del Settecento, in particolare Aranda e Jovellanos. Se Varela Suances-Carpegna non sottace nemmeno la presenza inquietante di echi dello 'storicismo nazionale' di Martínez Marina, poi li definisce comunque in funzione strumentale da parte dei liberali stessi.

Venendo poi all'argomentazione per cui considera questa corrente illuminista la più influente e decisiva nella formazione dottrinale di questi deputati 'liberali della metropoli', Varela Suances-Carpegna ritiene di individuarne la risultante appunto nella teoria costituzionale, di impronta sostanzialmente francese, incentrata su di un giusnaturalismo razionalista ("*iusnaturalismo racionalista*")<sup>1174</sup>.

---

<sup>1173</sup> *Ibidem*, pp. 29-30.

<sup>1174</sup> *Ibidem*, pp. 51-52.

In altre parole, sia il suddetto 'giusnaturalismo scolastico' (il 'comunitarismo' di Suarez), sia l'utilitarismo di Bentham, sia lo stesso '*despotismo ilustrado*', rappresenterebbero solo alcune componenti ideologiche nei 'liberali metropolitani', mentre in realtà risulterebbe in loro prevalente questa fede in una 'legge di natura' dai contenuti eminentemente razionali. Un 'giusnaturalismo razionalista' che – da Locke fino a Rousseau e Sieyès – animerebbero tutte quelle istanze di riforma che poi erano appunto sfociate nella Rivoluzione francese. In particolare, sarebbe nella costituzione francese del 1791 (*Constitution française du 3 septembre 1791*) che questo 'giusnaturalismo razionalista' si manifesterebbe, ponendosi come l'antefatto ed il referente dei costituenti gaditani del gruppo dei *liberali della metropoli*<sup>1175</sup>.

Del resto, qui proprio Varela Suances-Carpegna riconosce che questo accostamento fra la costituzione francese del 1791 e la costituzione spagnola del 1812 (*Constitución política de la monarquía española*) è uno dei punti più controversi fra gli studiosi e gli storici che si occupano di questo problema. Ma secondo lui nelle *Cortes* di Cadice questa risonanza del *giusnaturalismo razionalista*, ed in particolare delle sue due tesi più condivise (l'idea di uno 'stato di natura' in cui l'uomo avrebbe ragione sufficiente per desiderare lo 'stato civile', ed appunto il 'patto sociale' con cui pervenirvi), andrebbe riconosciuta come dominante – e sin dall'inizio, nel 1810 – fra i deputati liberali, proprio nel segno di una continuità argomentativa che sussisterebbe da Locke a Rousseau e quindi a Sieyès<sup>1176</sup>.

D'altro canto, lo stesso Varela Suances-Carpegna dà cenno di avvertire la difficoltà di dimostrare come la conclusiva affermazione della prospettiva razionalista-naturalista nella redazione finale della Costituzione del 1812 sia davvero da considerare come un successo dell'atteggiamento sin dall'inizio prevalente in tutti i 'liberali' delle *Cortes* gaditane. E quindi un successo non solo di una loro componente inizialmente minoritaria, appunto quella dei *liberali della metropoli*, i quali in realtà si dimostrano dall'inizio alla fine poco interessati, se non avversi, a considerare i complessi quesiti istituzionali della transizione fra antico e nuovo regime in termini di continuità e di progresso delle tradizioni rappresentative nazionali, pre-assolutistiche.

---

<sup>1175</sup> *Ibidem*, p. 52.

<sup>1176</sup> *Ibidem*, pp. 54-55.

Nella seconda parte della sua ricerca, infatti Varela Suances-Carpegna si risolve ad affrontare più decisamente le diverse interpretazioni date dai deputati gaditani al problema dell'origine e della titolarità della 'sovranità politica'. Qui è attorno all'ambiguità del termine stesso di *legge di natura* che si giocano gli equivoci, le contraffazioni e la finale affermazione del radicalismo democratico dei deputati *liberali della metropoli*. Ecco quanto Varela Suances-Carpegna non sembra comunque cogliere in tutte le più evidenti implicazioni. Se giustamente egli afferra l'incongruità di una spiegazione giusnaturalista come quella scolastica (che mal si combina e non spiega l'asserito primato di un momento storico fondante, e dunque la necessità della tradizione), peraltro a sua volta Varela Suances-Carpegna non riconosce che in parte l'arbitrio e la pericolosità per una genuina idea liberale della suddetta concezione 'giusnaturalistico-razionalista'.

La pretesa giusnaturalista-razionalista dei deputati *liberali metropolitani* (che a Cadice danno a vedere di credere davvero di impersonare tutta l'evidente cogenza di una razionalità politica espressione di una *legge di natura*) conduce ineluttabilmente alla distruzione di qualsiasi idea di un imprescindibile antefatto storico, cioè alla svalutazione radicale della necessità di considerare, valorizzare e riaffermare l'insostituibilità di anteriori acquisizioni istituzionali, e di 'codificazioni' politiche ed etiche.

Se tutto è *legge di natura*, se 'ognuno' – in 'qualsiasi' momento e frangente storico – potrà reperire nella sua istintualità la 'ragione delle cose' (e su questa base razionalizzare il mondo circostante) che bisogno mai c'è di un ordinamento giuridico, di leggi, norme e sanzioni?

Chi potrebbe essere mai tanto irrazionale da non ascoltare la voce della ragione che coincidesse con l'istinto naturale? Di più: che necessità ci sarebbe mai di costruire con la fatica di intere generazioni un *ordine artificiale*, un edificio istituzionale e politico, se invece potessimo conseguire tutto questo senza sacrifici, senza drammi interiori, senza disciplina delle passioni, solo abbandonandosi ad un istinto che immediatamente coinciderebbe con la razionalità necessaria a vivere su questo pianeta ed in questa umanità?

D'altronde, indubbio è che nel 1809 un vasto settore anche dell'opinione '*ilustrada*', progressista, illuminista, ritiene che solo una convocazione delle *Cortes* potesse ristabilire un nuovo regime di 'indipendenza nazionale' e di 'libertà politica'. Ma questo deve partire dalle *Cortes*, in quanto proprio a queste istituzioni tradizionali spettava il diritto di dare nuove leggi ed istituzioni alla Spa-

gna. Non a caso la prima riunione avvenne secondo le tradizionali distinzioni per 'ordini'. Secondo cioè gli *Estamentos*.

Se successivamente il numero dei deputati alle *Cortes* aumenta nelle seguenti sessioni, passando da 104 a 223, è ancora secondo le seguenti distinzioni socio-professionali: 97 ecclesiastici, 8 grandi titolati del Regno, 37 militari, 16 cattedratici, 60 avvocati, 55 funzionari pubblici, 15 proprietari, 9 marittimi, 5 commercianti, 4 scrittori e 2 medici<sup>1177</sup>.

Dunque inizialmente il clero rappresenta circa un terzo del totale. E questo spiega il primato che la religione vedrà riconosciuto nella Costituzione del 1812. Invece, il 'quarto stato' (ossia gli artigiani, gli operai industriali, i contadini braccianti) risulta ancora assente. Eppure il grosso dell'insorgenza è impersonato da contadini. Che senso ha per questi ceti il conclusivo documento della Costituzione del 1812?

Secondo una recente ricostruzione storiografica, il clero che guida l'insorgenza sembrerebbe più preoccupato di contrastare gli 'eretici francesi' (gli *afrancesados*, ma anche i 'liberali gaditani'), che non ad assicurare le necessarie riforme sociali<sup>1178</sup>. Una spiegazione di questo diaframma fra le masse insorgenti (guidate dal clero, ma anche da nobili e borghesi) ed i deputati raccolti nelle *Cortes* gaditane verte sul fatto che gran parte del territorio spagnolo è occupata dai Francesi e la maggioranza delle comunità non ha potuto inviare i propri rappresentanti.

Nelle *Cortes* si sono potuti riunire i soli rappresentanti delle città periferiche, quelle aperte al commercio, esposte all'influenza del denaro e della superiorità militare degli Inglesi, i quali veicolano una corrente di idee più 'moderne', più avanzate rispetto ai convincimenti delle stesse masse insorgenti<sup>1179</sup>.

È dunque una borghesia progressista, 'illustrada', legata agli affari e sostenuta dalle armi inglesi quella che prenderà il sopravvento a Cadice. I deputati sono del tutto isolati dal resto della Spagna continentale. Cadice è assediata dai Francesi. Le discussioni avvengono come in un 'vuoto' storico, in un'isola, Léon, sotto molto punti di vista una dimensione davvero 'isolata' rispetto all'anima stessa della *guerilla* antifrancesa. Ed è in questa 'isola' che si stanno appunto svolgendo i lavori delle *Cortes*. Il commercio

---

<sup>1177</sup> AYMES, *La guerra de la Independencia ...*, cit., p. 89.

<sup>1178</sup> *Ibidem*, pp. 89-90.

<sup>1179</sup> *Ibidem*, p. 90.

fra Cadice e l'Inghilterra è sempre più intenso, si trattano affari di partite di vino e di lana, ma si veicola anche un'ideologia che non coincide del tutto con quella della resistenza anti-francese<sup>1180</sup>.

In questo senso le *Cortes* sono moderne: la borghesia liberale cittadina entra 'in massa'<sup>1181</sup> in questa assemblea, minoritaria rispetto al Paese, e finisce per coinvolgere i due terzi dei deputati e si dimostra più attiva ed abile del clero e dei pochi nobili, che sono appunto solo un terzo. Si capisce quindi l'affermarsi dell'egalitarismo 'formale', l'avversione alla struttura della rappresentanza tradizionale per 'corpi', i *Gremios*, e per Ordini, per *Estamentos*. Si capisce anche come l'opposizione, minoritaria nelle *Cortes*, abbia visto nella Costituzione del 1812 una "concessione fatta alla canaglia usurpatrice del potere", e persino il risultato dei maneggi delle logge massoniche<sup>1182</sup>. Ma queste in verità a Cadice restano di orientamento filo-francese, rimangono cioè sulle posizioni degli *afrancesados*, tanto che sin dall'insorgenza del 1808 i capi massonici di Cadice decisero di sospendere ogni attività<sup>1183</sup>.

Secondo Aymes, su questa massa eterogenea di deputati borghesi, senza idee e senza programmi, si affermerebbero nuovi capi, buoni parlatori, apprezzati per la loro oratoria, capaci di lunghi interminabili interventi, ridondanti di metafore e frasi roboanti<sup>1184</sup>. Le dispute che ne sorgono sono un misto di politica e letteratura. Una tale confusione all'interno delle *Cortes* fra letterati e politici rafforza comunque la posizione del 'liberalismo'. Per la loro eloquenza e capacità di astrazione i deputati 'liberali' hanno la meglio sui loro indecisi oppositori, i conservatori<sup>1185</sup>. La massa degli altri segue senza obiezioni i più forti.

Sotto questa angolazione, è evidente che quelli che dal canto suo Varela Suances-Carpegna chiama i *liberali metropolitani* poterono forzare la mano ai loro colleghi a Cadice, ignorando le istanze di continuità con le passate tradizioni rappresentative nazionali che invece le prime *Juntas* avevano manifestato. Istanze che ancora nelle *Cortes* del 1810 si volevano difendere e recuperare di contro a tre secoli di assolutismo. Istanze che lo stesso

---

<sup>1180</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1181</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1182</sup> *Ibidem*, p. 91.

<sup>1183</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1184</sup> "El liberalismo español quiere fundar su reino sobre el dominio del verbo" (*Ib.*, p. 92).

<sup>1185</sup> *Ibidem*, l. c.

Varela Suances-Carpegna ammette ancora vive e forti nel 1812, nelle intenzioni sia dei liberali 'provinciali' (categoria per la verità evanescente nella ricerca di Varela Suances-Carpegna), sia – e qui soprattutto – degli 'americani' e dei 'monarchici' come Jovellanos e Martínez Marina.

In questa conclusiva forzatura da parte dei *liberali della metropoli* era scontato che si sarebbero volute le 'centralizzazioni' anti-provinciali, i livellamenti di ogni entità intermedia (e non solo i *Gremios*), una rappresentanza individuale e non più per ceti e corpi sociali (non più per *Estamentos*)<sup>1186</sup>. Così come era del tutto scontato che le più ampie garanzie avrebbero in sostanza riguardato degli individui isolati, con impedimenti alla libertà di associazione e persino di difesa corporativa del mondo del lavoro. Infatti, dietro la facciata formalmente egalitaria si sarebbero ben presto affermate nuove, più ampie e definitive diseguaglianze.

Del resto, riguardo al potere legislativo, Aymes sottolinea come la scelta dell'unicameralismo costituì a Cadice il trionfo dei liberali più 'exaltatodos', i quali ritennero di non dover nemmeno definire il 'quorum', il tipo di maggioranza necessaria all'approvazione delle leggi, sicuri che i loro oratori avrebbero avuto sempre il modo di esercitare la loro influenza<sup>1187</sup>. Inoltre, un punto decisivo fu l'abolizione di ogni distinzione – che pure era possibile anche in un sistema unicamerale – sia dei diversi ordini funzionali, dei ceti titolari di funzioni politiche (appunto gli *Estamentos*), sia delle diverse professioni (nei *Gremios*, nelle corporazioni, a torto considerate aggregati 'anchilosati', inerti e di intralcio alla libertà di produzione e di commercio), sia delle località (municipi, province e regioni)<sup>1188</sup>.

Secondo Aymes qui si volle evitare sia che in futuro si potessero limiti alla 'libertà del lavoro', sia che potessero insorgere eventuali pretese di 'città morte' di mettersi sullo stesso piano con le esigenze di città invece in piena 'espansione', sia di province depresse con le necessità di province più dinamiche. Per cui si prescrive che nessun deputato dovesse rappresentare una frazione della società, cioè né un feudo, né una clientela, né comunque una frazione della nazione. Con questo si rifiutò qualsiasi possibilità di

---

<sup>1186</sup> *Ibidem*, pp. 94-95.

<sup>1187</sup> *Ibidem*, p. 94.

<sup>1188</sup> *Ibidem*, l. c.

una struttura federale, vista come eventuale occasione di pressioni separatiste<sup>1189</sup>.

'Precauzioni' tanto efficaci, da parte dei 'liberali' che in realtà gli industriali della regione di Biscaglia e i negozianti di Barcellona (legati agli interessi commerciali d'Oltremare) ebbero tutto da guadagnare dal nuovo regime, mentre le popolazioni contadine della Catalogna finirono per dover constatare con disgusto come si venissero contrastando le tradizioni politiche specifiche della loro regione<sup>1190</sup>. *"In ogni modo, i contadini sono le prime vittime del regime elettorale adottato: per aspirare alla deputazione si deve avere 'una rendita annuale proporzionata in relazione a beni propri'. Così i contadini senza terra, ed in generale i lavoratori manuali salariati (giornalieri e operai industriali) possono essere elettori ma non essere eletti. Accade la stessa cosa con numerosi ecclesiastici che non possiedono beni a titolo personale"*<sup>1191</sup>.

---

<sup>1189</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1190</sup> *Ibidem*, pp. 94-95.

<sup>1191</sup> *Ibidem*, p. 95.





## Capitolo XXI

### La 'Teoría de la Cortes' di Francisco Martínez Marina (1808-1812). Il 'mito' dell'antica costituzione interpretato in chiave liberale-rappresentativa della 'volontà della nazione' nel complesso dei suoi organi e dei suoi corpi

Quali che siano state le aspre censure e persino l'incarceramento di Francisco Martínez Marina (Oviedo, 1754-Saragozza, 1833) per le tesi esposte nella sua *Teoría de las Cortes* – pubblicata in prima edizione nel 1813<sup>1192</sup>, peraltro dopo uno stralcio del suo contenuto presentato allo stesso Jovellanos – la sua testimonianza è oltre modo significativa non soltanto a conferma di un ruolo fondamentale che il clero svolse sull'uno e sull'altro fronte di quella che fu in sostanza la grande 'guerra civile' europea fra rivoluzione e restaurazione. È una testimonianza tanto più importante in quanto intese coniugare tradizione e progresso, in questo diversamente da tanti preti e prelati che in nome del progresso rinunciarono alla tradizione. Si pensi allo stesso Sieyès, al 'vescovo di Autun', Talleyrand, oltre ai Grégoire ed a tanti altri che seguendo le idee troppo innovative trovarono difficile rimanere fedeli al loro abito.

Al contrario, Martínez Marina dimostra una capacità se non unica quanto meno rara di riconfrontare passato, presente e futuro, nella prospettiva dunque di riconnettere le ragioni della continuità di determinati fatti storici fondamentali con le insopprimibili istanze di mutamento delle forme nel rispetto della sostanza tradizionale.

---

<sup>1192</sup> Francisco MARTÍNEZ MARINA, *Teoría de las Cortes, ó Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de Leon y Castilla. Monumentos de su constitucion politica y de la soberanía del Pueblo. Con algunas observaciones sobre la ley fundamental de la monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias, y promulgada en Cádiz á 19 de marzo 1812. To I [-III]*. Madrid, en la Imprenta de Collado, año de 1820. La prima edizione si ebbe a: Madrid, Fermín Villalplando, 1813. La seconda ancora a Madrid nel 1820, ora in ristampa anastatica, nell'edizione a cura di J. M. Perez Prendes. Madrid, Editoria Nacional, 1979, in tre tomi.

Molti critici si sono dunque a torto stupiti delle assonanze delle tesi del dell'ex *Canonigo de la iglesia de San Isidro* di Madrid (come si firmava sul frontespizio dell'edizione del 1820), con quelle di parte democratica e soprattutto con quelle dei 'coloni' delle Americhe ispaniche. In realtà c'è motivo di riconoscere, sotto più angolazioni, un nesso essenziale fra di lui e Burke. Del resto Martínez Marina ci teneva – come si legge nel prosieguito dell'auto-presentazione sul suddetto frontespizio – a dichiararsi non solo membro dell'*Academia Española de la Historia, y de las Buenas letras de Barcelona*, ma soprattutto *diputado en las actuales Cortes por el principato de Asturias*. In verità i suoi titoli erano molti di più, come ampie e profonde le sue relazioni con personalità eminenti di quella temperie culturale e politica.

Non a caso, dopo la restaurazione del 1814, per espressa volontà di Ferdinando VII, la sua *Teoria* venne condannata nel 1818 sia dal *Consejo de Castilla* che dal ricostituito *Tribunal del Santo Oficio*, come opera empia, in un grado mai raggiunto nemmeno dai protestanti, dovuta ad un autore falsario, seduttore, rivoluzionario e predicatore di rivoluzione, 'cattivo prete', 'spurio spagnolo' e comunque 'disprezzabile'<sup>1193</sup>.

Ma che aveva mai detto di tanto avverso ed ostile alla monarchia il monarchico Martínez Marina? Forse che il suo destino era simile a quello di tanti altri '*varones ilustrados*' che proprio per essere pienamente capaci di percepire e far proprie contestualmente le ragioni della continuità e quelle del progresso, fatalmente finirono per non essere compresi, ed anzi avversati, da 'tradizionalisti' e 'progressisti'?

Certo che non poteva non dispiacere ai mediocri, agli opportunisti (interessati a sempre utili polarità ideologiche e rapidi cambiamenti di fronte) quel suo contestuale richiamo sia a 'superiorità naturali' (di cui la storia nazionale aveva dato inoppugnabile testimonianza) che al diritto naturale di tutti gli uomini (ma qui andrebbe distinto meglio *l'hombre* dal *varone* e dal *ciudadano*) a dar prova delle proprie intenzioni e capacità partecipative in una società civile complessa. Una società dunque non impunemente ridotta ad un solo protagonista, sia che fosse monarchico oppure 'democratico'. Vediamo dunque i tratti salienti della sua teoria (tutta già esposta nel *Discurso preliminar* della *Teoría de las*

---

<sup>1193</sup> Cfr.: J.M. PÉREZ PRENDES, *Introducción*, a: MARTÍNEZ MARINA, *Teoría de las Cortes ...*, cit. To. I, p. 12.

Cortes), che rivelano una particolare ‘dottrina politica’, a nostro avviso da valutare quanto meno con la stessa attenzione con cui recentemente lo studio di Varela ha studiato gli aspetti ‘dottrinari’ prima ancora che politici che animarono i deputati di Cadice, in senso spesso trasversale agli stessi schieramenti fra i gruppi dei ‘monarchici’ e dei ‘liberali’.

Nel paragrafo 41 di questo *Discurso preliminar* –, il canonico Martínez Marina osserva che si consultassero le antiche costituzioni di Spagna (“*las primitivas constituciones*”) si vedrebbe che l’autorità di quei sovrani era molto limitata al confronto di quella dei sovrani attuali. E così del resto dovrebbe ancor oggi essere, dal momento che qualsiasi potere esercitato dal sovrano senza una precisa, immediata e personale commissione datagli da Dio, o almeno derivatagli dal consenso da parte dei soggetti, sarebbe una pura tirannia<sup>1194</sup>. Infondato è infatti qualsiasi riferimento ad una ‘legge di natura’ di cui il sovrano pretendesse essere l’interprete, violando i ‘diritti dell’uomo’<sup>1195</sup>.

Tale è il significato che il Canonico storiografo attribuisce non solo alle interpretazioni assolutiste della ‘legge di natura’, ma anche a quelle teocratiche che ne postulassero l’origine in un volere divino, dal momento che la legge deve essere sempre emanata da una concreta ‘volontà personale’ (quale che sia la fonte a cui si ispira) e fondata sul consenso diretto e palese del corpo sociale. Tuttavia, con queste formulazioni Martínez Marina non soltanto si distanzia dalle interpretazioni ‘tradizionali’, a tenore delle quali la volontà del sovrano è vista come espressione della volontà divina codificata dalla Chiesa.

Infatti egli si rende conto anche della pericolosità di un’interpretazione generica della ‘legge di natura’, da parte di sovrani che ne facessero strumento per asserire la loro assoluta superiorità sui sudditi. In effetti, il Canonico storiografo intende distanziarsi anche da qualsiasi concezione astratta di tipo democratico, da teorie che postulassero cioè una legittimazione formale del potere

---

<sup>1194</sup> MARTÍNEZ MARINA, *Discurso preliminar*, in: ID., *Teoría de las Cortes ...*, cit. To. I, p. 77.

<sup>1195</sup> “[...] Si un Príncipe ó potentado [...] egerce este poder de su arbitrio y sin una comision expresa recibida inmediata y personalmente de Dios, ó por lo menos derivada del consentimiento de aquellos á quienes impone las leyes, es violento usurpador de los derechos del hombre y su conducta una mera tiranía. El valor de las leyes de cualquier naturaleza que sean pende del consentimiento de la sociedad: la aprobacion pública es la que las hace legitimas” (Ib., pp. 77-78).

e della legge, attribuendola ad un' indefinita 'volontà generale', ad una non meglio precisata 'volontà del popolo' o a non specificati 'diritti dell'uomo e del cittadino'.

Termini, questi ultimi, che Martínez Marina intende esattamente precisare. Secondo l'antica costituzione, i sovrani dovevano sottoporre le loro volontà al popolo, rappresentato nella sua complessità da un 'consiglio', un 'senato', che radunato in un'assemblea doveva dare la sua approvazione, il suo consenso affinché queste volontà sovrane divenissero legge. Nel paragrafo 47, il sistema di governo degli antichi popoli della Spagna è ricondotto al modello di *costituzione mista*, tradizionalmente ripreso dalla Grecia e da Roma che lo realizzarono nella loro 'età aurea'<sup>1196</sup>. Allora come oggi, i sovrani devono sentirsi eguali ai sudditi, in una sorta di repubblica in cui tutto si decide a maggioranza<sup>1197</sup>.

Ecco l'esempio che ci viene dalla storia. Un modello da recuperare contro l'assolutismo monarchico e la democrazia formale, la democrazia egalaritaria, 'giacobina'. Come si vede, l'argomentazione del Canonico storiografo non incede in alcuna nozione generica, astratta, del popolo. Né d'altro canto ritiene che in ogni tempo e luogo tutti i popoli siano eguali.

Nel paragrafo 55, riprendendo una formulazione di Machiavelli, il Canonico distingue fra popoli inetti, 'imbelli' (etimologicamente indicati come 'imbecilli'), e popoli liberi. I primi sono quelli che non ebbero sufficiente energia per conservare la loro dignità, difendere le loro prerogative e reperire gli strumenti per garantirsi per tempo contro re tirannici. Tali popoli persero la loro libertà civile e politica, abituandosi all'oppressione fino ad amare le loro catene e quindi cessarono di essere nazioni<sup>1198</sup>.

Al contrario, i popoli liberi sono quelli più generosi e amanti della propria indipendenza e per fortuna conservarono comunque l'uso di ragione e non erano giunti sino a perdere il carattere di fermezza, né i sentimenti di onore, né le virtù pubbliche, che

---

<sup>1196</sup> Prima cioè che anche queste nazioni si corrompessero nel lusso e nell'arbitrio, il loro sistema politico era una monarchia temperata: appunto una "*monarquía templada y moderada*", cioè un "*mixto de monarquía, oligarquía y democracia*" (Ib., pp. 80-81).

<sup>1197</sup> *Ibidem*, p. 81. A quei tempi si decideva "*á pluralidad de votos: porque habia juntas públicas en que el pueblo congregado desplegaba su autoridad y deliberaba sobre los asuntos del estado*" (Ib., l. c.). Pertanto, allora "*nada podian decidir los Reyes por sí solos, sino que estaban obligados á proponer los negocios al consejo ó senado compuesto de los principales del pueblo, y despues de concluidos dar parte á la asamblea ante de la ejecucion*" (Ib., l. c.).

<sup>1198</sup> *Ibidem*, p. 85.

solo possono nascere, progredire e fiorire nel suolo e nel clima della libertà<sup>1199</sup>. Popoli liberi, dunque, in quanto in Grecia ed a Roma – ben lungi dal dimenticare i diritti e le prerogative della dignità umana (“*los derechos y prerrogativas de la dignidad humana*”) o lasciarsi opprimere da tiranni – fecero sforzi eroici per contenere la loro condotta sfrenata, dando luogo ad una lotta gloriosa fra il dispotismo e la libertà (“*una gloriosa lucha entre el dispotismo y la libertad*”)<sup>1200</sup>. Allora, re e tiranno erano sinonimi per ogni cittadino come per ogni uomo saggio<sup>1201</sup>. Poi – dichiara il Canonico nel paragrafo 56 – sopravvenne la *rivoluzione politica* che rese odiosa su tutta la faccia della terra una monarchia discredita e produsse quei governi aristocratici e democratici che in tutte le nazioni colte e sagge si propagarono gradualmente<sup>1202</sup>.

Ecco uno degli aspetti più interessanti che offre alla nostra considerazione la storia politica della società umana in quei quattro o cinque secoli che precedono l’era cristiana, ossia: un acceso amore (“*un encendido amor*”) che – in questa epoca di progressi della ragione, della luce e della sapienza (“*época de los progresos de la razon, de las luces y de la sabiduría*”) – gli uomini provarono nei confronti della libertà, mostrando con prodigiosi sforzi per conservarla, di apprezzare questo dolce e prezioso dono del Creatore<sup>1203</sup>. Allora questi uomini combattevano con la spada in mano, fino ad esporre volentieri la propria vita per distruggere i tiranni e per rivendicare i diritti naturali dell’uomo (“*por vengar los derechos naturales del hombre*”)<sup>1204</sup>

Nel paragrafo 57, Martínez Marina indica nella Spagna uno dei paesi in cui meglio che in nessun altro si sono conservate e sviluppate queste ‘virtù eroiche’, per cui si può dire che gli Spagnoli non furono secondi a nessuno in questo *amore per la libertà*, superando ogni altro per la costanza e la forza che posero nel difenderla<sup>1205</sup>. E qui il Canonico abbandona ogni enfasi argomentativa per tornare alla concreta individuazione dei caratteri della nazione spagnola

---

<sup>1199</sup> “[...] *No habian llegado á perder el carácter de firmeza ni los sentimientos de honor ni las virtudes públicas que solamente nacen, medran y florecen en el suelo y clima de la libertad*” (*Ib.*, l. c.).

<sup>1200</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1201</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1202</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1203</sup> *Ibidem*, pp. 85-86.

<sup>1204</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>1205</sup> *Ibidem*, l. c.

nella molteplicità di occasioni, di diversi contesti e di protagonisti di questa inveterata lotta per la libertà. Come si vede, non c'è quindi in lui alcuna nozione astratta, generica, totalizzante della nazione, della quale appunto delinea la fisionomia complessa, la particolarità fisica ed umana di un grande organismo.

Distribuiti nelle diverse valli e distretti che nella Penisola sono formati dai fiumi e dalle catene montuose, i cui confini e termini paiono essere stati tracciati dalla stessa natura, [gli Spagnoli] non costituivano come ora una sola nazione, ma tanti piccoli Stati quanti erano quei distretti abitati<sup>1206</sup>. Tutte queste comunità convenivano sia nel voler essere indipendenti, sia nel godere della libertà e vivere nella felice ignoranza dell'oppressione e della tirannia, poiché non avevano mai conosciuto né Re, né Signori, Principi o tiranni<sup>1207</sup>. Si governavano 'popolarmente', in modo democratico, seguendo i costumi del paese e la pratica di vita dei loro maggiori, affidando la composizione delle liti e controversie alla prudenza degli anziani, e la difesa del territorio a un notevole ("cacique") o uomo di qualità ("varon") accreditato notevole proprio per la sua intrepidezza, per il suo valore e la sua energia nell'affrontare sacrifici<sup>1208</sup>.

Contrariamente a quanto hanno descritto con toni favolosi e poetici gli storici antichi e moderni sulle vicende della Spagna pre-romana, facendone protagonisti sovrani, generali e capitani, si sa invece – afferma il Canonico, nel paragrafo 58 – che proprio allora erano i popoli gli unici Sovrani a cui le potenze belligeranti rivolgevano i loro proclami; erano i popoli che deliberavano in comune sopra tutti gli affari politici e militari; erano i popoli che ratificavano i trattati, ammettevano proposte o le rigettavano<sup>1209</sup>.

Poi sopravvenne la conquista da parte dei Cartaginesi e dei Romani, per quanto contrastata eroicamente dai popoli iberici. Augusto ebbe la gloria e la fortuna di trionfare degli ultimi aneliti della libertà spagnola, per cui tutta la Penisola sottomise il collo al giogo del vincitore, divenendo provincia dell'Impero, adottando la sua lingua, i suoi usi, costumi e leggi<sup>1210</sup>. Si trattò di una 'gran rivoluzione' – si legge nel paragrafo 64 – una delle più straordinarie

---

<sup>1206</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1207</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1208</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1209</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>1210</sup> *Ibidem*, [paragrafo 63], pp. 89-90.

della società umana<sup>1211</sup>. Era un Impero che aveva però in sé i germi della sua dissoluzione, come si verificò nella rapida decadenza, con l'accelerazione imposta dall'attacco di popoli rimasti esenti dal giogo romano<sup>1212</sup>.

In questa sua ricostruzione della storia della nazione spagnola, in sostanza Martínez Marina intende individuare i momenti salienti del fondamento della monarchia sulla base della libertà popolare, e pertanto indica nella invasioni barbariche del quinto secolo dopo Cristo una fase di rinnovamento delle libertà nazionali prima negate e coartate nell'Impero romano. C'è qui indubbiamente nel Canonico storiografo la stessa ottica dell'esaltazione che delle 'monarchie gotiche' ebbe corso nel XVIII secolo da parte di quanti intesero ricostruire le vicende iniziali dei rispettivi Stati nazionali. Da Boulainvilliers a Montesquieu, e da quest'ultimo a David Hume e Burke, fino al visconte Gabriel Ambroise Louis de Bonald (per citare solo i maggiori) nel Settecento molti ricercarono in questi antefatti 'barbarici' quei primi germi di libertà nazionale che solo con la Rivoluzione francese vennero individuati esclusivamente nella *Grande nation* gallo-romana, come si legge nelle stesse pagine dell'infuocato *pamphlet* di Sieyès.

Dal canto suo, Martínez Marina, anziché nei Franchi scorge nei Visigoti il momento fondante di una nuova epoca di libertà della nazione spagnola. E cosa intende il Canonico per 'ordine nuovo'? Qualcosa di radicalmente innovativo? Oppure qui si prospetta una ricostruzione in forme parzialmente nuove dell'antica libertà nazionale dei popoli iberici?

Dapprima in effetti Martínez Marina indica nell'epoca visigotica i primi semi dell'ordine sociale, i fondamenti del sistema politico della costituzione dei differenti Stati e Regni che subito o successivamente si formarono, crebbero e fiorirono nella Penisola<sup>1213</sup>. Però subito precisa che i conquistatori della Spagna, o a meglio dire, i restauratori della libertà spagnola ("*los restauradores de la libertad española*") ebbero poi la docilità di sottomettersi alla direzione di personalità prudenti ("*de someterse á la direccion de varones prudentes*") e di seguire i principi dell'illuminata politica vescovile ("*las máximas de la ilustrada política episcopal*")<sup>1214</sup>.

---

<sup>1211</sup> *Ibidem*, [paragrafo 64], p. 90.

<sup>1212</sup> *Ibidem*, [paragrafo 65], l. c.

<sup>1213</sup> *Ibidem*, [paragrafo 67], p. 91.

<sup>1214</sup> *Ibidem*, [paragrafo 68], l. c.



Ecco quanto contribuì in maniera rilevante a temperare i resti della loro naturale barbarie, ad addolcire i loro costumi, a rettificare le loro idee affinché si attenessero al fine dei loro desideri, che era poi quello di organizzare un governo libero, giusto e moderato (“*un gobierno libre, justo y moderado*”), e di cementarlo su basi ferme ed inalterabili (“*bases firmes é inalterables*”)<sup>1215</sup>.

Qui il Canonico sembra proprio far sua la prospettiva di Montesquieu (ripresa, come avvertivamo, dallo stesso Bonald), cioè di una sorta di incivilimento che i barbari vincitori (i popoli dei Germani) subirono ad opera della Chiesa, che allora assunse la guida e la difesa dei vinti e sottomessi popoli Romano-iberici. I regni barbarici della Spagna si incivilirono grazie alla Chiesa, che diede alle loro istituzioni di libertà una forma adatta al loro incontro con le popolazioni Romano-iberiche.

Qui, in altre parole, si delinea sia una sorta di circolarità fra barbarie e civiltà (incentrata comunque sulla distinzione fra ‘popoli liberi’ e ‘popoli servili’), sia l’idea di una *sostanzialità* della *tradizione politica liberale* che si perpetuerebbe nell’aggiustamento delle *forme* che il mutare dei tempi ed una ciclicità delle situazioni storiche impongono diuturnamente.

D’altro canto, viene subito dopo precisato dal Canonico che tale ciclicità consiste nel passaggio dalle pure forme repubblicane, peculiari dello stadio di ‘società naturale’ di quelle popolazioni barbariche, ad un superiore modello di ‘società civile’, i cui principi fondamentali e la cui struttura risulta ormai diversa dalle dimensioni ‘naturalistiche’ di una società etnica (appunto la barbarica ‘società naturale’ dei Germani-Visigoti). Infatti, anche in Spagna come in altri momenti della storia umana, il ciclo si compie nell’edificazione di un sistema sociale articolato secondo una complessità di funzioni e di elementi.

Abbandonate dunque le forme repubblicane (“*desachadas las formas republicanas*”), queste popolazioni ora Romano-barbariche, si organizzarono in un governo monarchico temperato, misto di aristocrazia e democrazia (“*adoptaron y establecieron el gobierno monárquico temperado, mixto de aristocracia y democracia*”)<sup>1216</sup>. In questo loro adattamento, non seguirono solo i costumi germanici (“*los costumbres germánicas*”), ma soprattutto le istituzioni politi-

---

<sup>1215</sup> *Ibidem*, [paragrafo 68], l. c.

<sup>1216</sup> *Ibidem*, pp. 91-92.

che e la costituzione monarchica dei tempi eroici di Grecia e di Roma<sup>1217</sup>.

Su questa 'forma mista' poco dopo Martínez Marina aggiunge, nel paragrafo 69, la precisazione che nel tempo la monarchia spagnola venne migliorando le sue istituzioni, nel senso che i poteri vennero meglio distribuiti, e le giunte nazionali meglio organizzate (*"los poderes estuvieron mejor distribuidos y la juntas nacionales mas bien organizadas"*)<sup>1218</sup>.

Il Sovrano deteneva il potere esecutivo in tutta la sua ampiezza, godeva delle prerogative di convocar le assemblee del regno (*"de convocar los congresos del reyno"*), di sanzionare le leggi, nominare i magistrati pubblici (*"de sancionar las leyes, de nombrar los magistrados públicos"*), giudicare le cause di Stato con l'accordo del suo Consiglio (*"de juzgar las causas de Estado con acuerdo de su Consejo"*)<sup>1219</sup>.

La grandi giunte popolari (*"grandes Juntas populares"*) trovarono nella 'monarchia gotica' – si noti il termine montesquiviano – la stessa considerazione che avevano avuto in tutte le monarchie antiche, venendo riconosciute come parte essenziale della sua costituzione (*"como parte esencial de su constitucion"*), come *fundamento della libertà pubblica e freno al dispotismo*, in quanto eccellente difesa contro l'arbitrio e come il più potente rimedio ai mali interni dello Stato<sup>1220</sup>.

Ma a differenza di come erano composte tali giunte fra i Greci, i Romani, i Germani o altre nazioni –, invece nella 'monarchia spagnola' non erano formate da tutto il popolo<sup>1221</sup>. Infatti questa assemblea nazionale del popolo spagnolo (*"Congreso nacional español"*) era un corpo formato dai rappresentanti o dalle persone più in vista della nazione (*"un cuerpo formado de representantes ó de las personas mas señaladas de la nacion"*)<sup>1222</sup>. In questo corpo risiedeva il potere legislativo<sup>1223</sup>. E sebbene il popolo non avesse voto né intervento nella deliberazione, né nella formazione delle leggi,

---

<sup>1217</sup> *"Las instituciones políticas y constitucion monáquica de los tiempos heroicos de Grecia y de Roma"* (Ib., p. 92).

<sup>1218</sup> *Ibidem*, [paragrafo 69], p. 92.

<sup>1219</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1220</sup> *"Fundamento de la libertad pública, freno del dispotismo, excelente preservativo contra la arbitrariedad [...]"* (Ib., l. c.).

<sup>1221</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1222</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1223</sup> *Ibidem*, l. c.

tuttavia sempre venne considerata una circostanza necessaria per la loro validità che si notificassero alla massa del popolo (“*que se notificasen á la muchedumbre*”) e che questa tributasse la sua approvazione ed il suo consenso (“[...] *y que esta prestase su aprobacion y consentimiento*”)<sup>1224</sup>.

Un'altra obbligazione per i sovrani era data in quell'antica monarchia dal dovere, al momento dell'incoronazione, di presentarsi all'assemblea generale (“*asamblea general*”) per giurare solennemente sulla costituzione e le leggi fondamentali (“*para jurar solemnemente en ella la constitucion y las leyes fundamentales*”) della monarchia, giuramento della cui osservanza erano responsabili alla nazione (“*de cuya observancia eran responsables á la nacion*”)<sup>1225</sup>. I Re si dovevano presentare in tale assemblea con un maestoso apparato, sempre dimostrando il massimo rispetto verso questo *augusto consesso*, presentandogli per scritto i principali punti su cui si era convenuto di discutere e decidere, sottomettendone la conclusione alla prudenza e saggezza delle sue parole (“*sujetando la determinacion á la prudencia y sabiduría de sus vocales*”)<sup>1226</sup>.

L'autorità di questo corpo rappresentativo (“*cuervo representativo*”) si estendeva a tutti gli argomenti politici, economici e di governo del regno (ossia: la conferma dell'elezione dei Principi; la ratifica delle rinunce, cessioni o abdicazioni della corona), e vegliava sulla riforma degli abusi e dei disordini pubblici e sopra il modo di procedere dei magistrati e dei tribunali<sup>1227</sup>. A questo consesso (“*congreso*”) si potevano appellare i cittadini che si ritenevano oppressi o angariati, affinché la loro causa venisse accolta ed avessero giustizia. Inoltre, senza l'approvazione di questo *corpo rappresentativo* non potevano essere imposte tasse, né dichiarare la guerra, né fare la pace, né battere alcuna nuova moneta, né alterare il corso di quella corrente<sup>1228</sup>.

Tale fu dunque la *costituzione politica* (“*constitucion política*”) del 'regno gotico' (“*imperio gótico*”) degli Stati monarchici che vennero fondati in Spagna nell'età di mezzo<sup>1229</sup>. Un governo tanto ben costituito che Montesquieu riteneva non ve ne fosse stato altro

---

<sup>1224</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1225</sup> *Ibidem*, [paragrafo 70], l. c.

<sup>1226</sup> *Ibidem*, pp. 92-93.

<sup>1227</sup> *Ibidem*, p. 93.

<sup>1228</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1229</sup> *Ibidem*, l. c.

simile. Cosa tanto più prodigiosa in quanto si trattava del miglior governo che si fosse mai immaginato, per giunta – sottolinea il Canonico, nel preciso riferimento al concetto di ciclicità del ‘governo misto’ – scaturito dalla corruzione proprio di quello stesso governo del popolo conquistatore<sup>1230</sup>.

Poi avvenne un’altra rivoluzione prodigiosa (“*revolucion prodigiosa*”), ossia la conquista della Spagna da parte degli Arabi, o Maomettani, opera singolare riguardo sia alla rapidità che alla riuscita della conquista, cioè alla sapienza con cui si fondò e consolidò il governo saraceno nella maggior parte della penisola<sup>1231</sup>.

Allora, di nuovo, gli Spagnoli si videro di fronte alla dura scelta *se rinunciare alla loro indipendenza* sotto il giogo del vincitore oppure affrontare i pericoli di una guerra e i costosi sacrifici di un’*insurrezione*<sup>1232</sup>. *I resti della nobiltà visigotica* ed una *massa innumerevole di cristiani* che non avevano dimenticato le *prerogative della loro dignità personale*, né perso la *semplicità dei primitivi costumi*, né *l’amore della religione, della patria e della sua libertà*, emulando in virtù i *loro trapassati*, trovarono asilo nelle montagne, per difenderla da lì con il loro sangue<sup>1233</sup>.

Armati della forza che ispirano sia la *vera pietà*, sia una *costituzione libera*, sia l’*innato desiderio di gloria* che sempre li distinse in ogni epoca della loro storia, allora gli Spagnoli presero la temeraria risoluzione di ristabilire le istituzioni e leggi patrie (“*de restablecer las instituciones y leyes patrias*”) e riedificare su queste il demolito edificio del governo e della libertà della Spagna (“*[...] y reedificar sobre ellas el desmoronado edificio del gobierno y libertad española*”)<sup>1234</sup>.

Assistiti dalla Provvidenza gli Spagnoli tennero testa alle agguerrite schiere saracene. E ben più rapidamente le *armi cristiane*

---

<sup>1230</sup> “[...] Y es cosa prodigiosa que la corrupcion del gobierno de un pueblo conquistador hubiese producido el mejor gobierno imaginable” (Ib., l. c.).

<sup>1231</sup> “[...] Por la sabiduría con que se fundó y consolidó el imperio y gobierno sarracénico [...]” (Ib., [paragrafo 71], p. 93).

<sup>1232</sup> “Por segunda vez se vieron los españoles amenazados de la tiranía y espuestos á perder su independencia y en el duro compromiso ó de someterse vergonzosamente al yugo del vencedor ó de preferir los horrores de la guerra y los inminentes peligros y costosos sacrificios de una insurreccion” (Ib., [paragrafo 72], p. 94).

<sup>1233</sup> “La reliquias de la nobleza goda é innumerables cristianos que no habian olvidado la prerogativas de su dignidad personal, ni perdido la simplicidad de las primitivas costumbres ni el amor de la religion, de la patria ni de su libertad, emulando las virtudes de sus antepasados buscan un asilo en las montañas pirenáicas para defenderla desde alli con su sangre” (Ib., l. c.).

<sup>1234</sup> *Ibidem*, l. c.

avrebbero recuperato l'indipendenza della patria se non si fosse dimenticata la *legge fondamentale* della monarchia spagnola, cioè la necessità di unire gli sforzi sotto il comando di uno solo, sotto un'unica ed indivisibile sovranità<sup>1235</sup>. Invece, divisi in tanti potentati dalla struttura feudale che allora la monarchia assunse, gli Spagnoli furono un corpo disunito, smembrato, senza un interesse comune. E come potevano operare con vigore senza un capo rispettato e capace di dirigerli?<sup>1236</sup> Da qui la lentezza con cui si venne a capo della presenza maomettana nella penisola, la fragilità stessa della monarchia (malgrado tanti buoni principi), il generale scatenamento delle passioni. Tutti fattori che impedirono i *progressi* della ragione e dei lumi ("*impidieron los progresos de la razon y de las luces [...]*"), aggravando le cause latenti di degenerazione e di dissolvimento<sup>1237</sup>.

La miglior costituzione del mondo non serve quando gli abusi giungono a sostituire le leggi, quando il supremo magistrato – per debolezza o mancanza di potere – non le pone in esecuzione; quando – per incuria, ignoranza o condiscendenza – tollera quegli eccessi che cominciano ad indebolire l'autorità pubblica, ad introdurre l'insubordinazione o *violare i diritti del cittadino*, sconvolgendo i principi dell'armonia sociale ed i fondamenti della libertà pubblica ("*fundamentos de la pública libertad*")<sup>1238</sup>.

Ma appunto questo si produsse in primo luogo a causa del sistema feudale militare, fatto di conti, baroni e condottieri, ognuno dei quali aspirava ad essere indipendente ed a dominare. Le massime orgogliose e tiranniche dell'*aristocrazia militare* violarono le immunità del sovrano, avvilendo le dignità reale ed annullando la maestà del trono. E fu la *nobiltà ereditaria* – questa classe sempre nemica del popolo, questa piaga dell'ordine sociale che costituì in mezzo alla nazione un'altra nazione. Un altro Stato, un corpo numeroso, inquieto e turbolento, le cui pretese ambiziose ed il cui spirito di insubordinazione si poneva in perpetuo urto con l'autorità del Principe come con i diritti del popolo<sup>1239</sup>.

---

<sup>1235</sup> “[...] *Aquella ley fundamental de la monarquía española, que el reino debe ser uno é indivisible*” (*Ib.*, [paragrafo 73], l. c.).

<sup>1236</sup> *Ibidem*, [paragrafo 74], p. 95.

<sup>1237</sup> *Ibidem*, p. 96.

<sup>1238</sup> *Ibidem*, [paragrafo 77], p. 96.

<sup>1239</sup> “*Entonces la nobleza hereditaria, esta clase siempre enemiga del pueblo, esta plaga del órden social formó en medio de la nacion, otra nacion, otro estado, un cuerpo numeroso, inquieto y turbulento cuyas pretensiones ambiciosas y espíritu de insubordinacion estaba*

Il secondo motivo di dissoluzione della monarchia è comunque indicato dal Canonico nel clero, la cui corruzione era giunta ad estremi per cui fraintese la sua stessa funzione e pretese di surrogare il potere del sovrano, la funzione dello Stato. Il clero con ansia aspirò al potere temporale, ad accumulare infinite ricchezze e ad avere una gran fortuna mondana, riuscendo a porre a contribuzione tutti i popoli, sottraendosi alle leggi dello Stato, influenzando in tutti gli affari di governo, scuotendo il giogo della giurisdizione civile, estendendo prodigiosamente la sua autorità e usurpando in molti punti quella del magistrato pubblico ("*magistrado público*")<sup>1240</sup>.

Nei termini suddetti Martínez Marina intende distinguere in due direzioni la sua concezione della 'società civile' come organismo complesso, fatto di autonomie locali, rappresentate in un'assemblea nazionale, dotata di una sua specificità funzionale rispetto al potere sovrano. Su di un versante, il Canonico – come ora si è visto – denuncia la non identificabilità di questa 'società civile', in quanto organismo complesso, risultante da un lungo processo storico, sia con l'arbitrio del sovrano, sia con l'estrema frammentazione del corpo sociale in troppi centri di potere (che a causa dell'anarchia feudale furono del tutto sconnessi ed avversi rispetto alla sovranità statale), sia con un clero che oltreché sempre più corrotto costituiva un'ulteriore causa di instabilità, pretendendo surrogare il potere politico. Sull'altro versante, il Canonico storiografo non intende peraltro sottacere la radicale differenza fra questa 'società civile' complessa e le riduzioni che i 'liberali' gaditani intendono ora operare rispetto all'antica 'società di corpi, livellandone i ceti e centralizzando il potere senza alcuna considerazione delle autonomie cetuali e locali.

Certo questi potenti 'corpi' della nobiltà e del clero molto di rado si riunivano per *promuovere il bene comune*, mentre prevalentemente si univano per accrescere i mali, per eludere la forza delle leggi, ostruire la via della giustizia, turbare l'ordine sociale ed aggravare la miseria pubblica<sup>1241</sup>. Peraltro il *dispotismo aristocratico* e quello *sacerdotale* si combattevano con la stessa furia delle onde di

---

*en perpetuo choque asi con la autoridad del Príncipe como con los derechos del pueblo*" (Ib., [paragrafi 78-79], pp. 97-98).

<sup>1240</sup> *Ibidem*, [paragrafo 79], p. 97.

<sup>1241</sup> *Ibidem*, [paragrafo 80], p. 98.

un mare in tempesta<sup>1242</sup>. Tutto era conflitto ed anarchia: i Grandi si appellavano ad un codice militare (“*el código militar ó de la tiranía*”); la nobiltà si richiamava ad un *codice dell’onore barbarico* (“*el código del honor bárbaro y de la venganza privada*”); il Clero ad un *codice pontificio* (“*el código pontificio*”)<sup>1243</sup>. Non restava dunque al popolo che il *codice della pazienza e della schiavitù* (“*el código de la paciencia y de la esclavitud*”)<sup>1244</sup>.

Un raggio di luce venne ad illuminare fortunatamente la Castiglia nell’XI secolo, squarciando le tenebre della barbarie e mostrando agli Spagnoli il cammino da seguire per salvare la patria. Tre avvenimenti politici di grande rilievo contribuirono a migliorare la condizione degli uomini ed a cambiare l’aspetto della repubblica (“*cambiar el aspecto de la república*”)<sup>1245</sup>. La monarchia divenne da elettiva ereditaria, riannodando i legami fra le membra dello Stato e la Corona, rianimando così la fiducia pubblica, rendendo i sovrani rispettabili con il recupero delle loro sostanziali prerogative<sup>1246</sup>. La monarchia spagnola riunificò molte regioni della penisola, eliminando il *terrore delle lune africane*, abbattendo l’orgoglio maomettano, ampliando i confini della monarchia dall’uno all’altro mare (da nord a sud, dall’Atlantico al Mediterraneo)<sup>1247</sup>. Questo secondo evento epocale influì efficacemente sul *progresso della politica*, rianimando lo *spirito nazionale* e dando energia ed attività al governo<sup>1248</sup>.

Il terzo fatto decisivo fu comunque la ricostituzione delle antiche *Juntas* su nuove e più ampie basi. Le grandi Giunte (*Juntas*) del Regno, – conosciute in antico con il nome di Consigli, nel secolo XII con quello di Curie, e dal tempo di Ferdinando III con quello di *Cortes*, allora composte solamente di ecclesiastici e baroni o dalle due classi della nobiltà e del clero – ricevettero una nuova organizzazione e considerevoli miglioramenti<sup>1249</sup>. Vi venne inclusa una rappresentanza del popolo. Un giusto e saggio riconoscimento alla sua importanza per la nazione.

---

<sup>1242</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1243</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1244</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1245</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1246</sup> *Ibidem*, [paragrafo 81], pp. 98-99.

<sup>1247</sup> *Ibidem*, [paragrafo 82], p. 99.

<sup>1248</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1249</sup> *Ibidem*, [paragrafo 83], l. c.

Il popolo è infatti la parte più utile e numerosa della società civile ed al cui benessere tutto deve essere subordinato<sup>1250</sup>. Il *popolo* è *il corpo essenziale* ed il più rispettabile della monarchia, della quale gli altri non sono niente di più che una dipendenza e parte accessoria<sup>1251</sup>. Il popolo, che realmente è la nazione medesima, ed in cui risiede l'autorità sovrana, venne chiamato a far parte dell'augusto consesso. Riacquistando il diritto di cui era stato privato, il diritto di parola e di voto in quelle corti, prese da allora parte alle deliberazioni. Ed il fatto che da allora solo il popolo formasse la *rappresentanza nazionale* costituì quella *rivoluzione politica* che produsse i più felici risultati e preparò la rigenerazione della monarchia<sup>1252</sup>.

Da allora nelle *Cortes* gli uomini più illustri, deputati dei Consigli, delle Città e dei diversi Popoli contrastarono sempre gli arbitrii dei ceti privilegiati, facendosi *difensori dei diritti dell'uomo e del cittadino*, ma anche degli *interessi della società*<sup>1253</sup>.

La prima preoccupazione delle *Cortes* fu di estirpare dalla radice i mali inveterati di secoli di barbarie, per cui i *rappresentanti delle comunità* ("*los representantes de las comunidades*") intrapresero una guerra aperta contro il *dispotismo aristocratico* e contro ogni altro *oppressore delle libertà del popolo*, svelando l'ingiustizia delle pretese, l'esorbitanza dei privilegi, declamando con eroica fermezza contro gli *scandalosi eccessi del clero e delle corporazioni ecclesiastiche*<sup>1254</sup>.

In tal modo, le *Cortes* consolidarono le basi ed i solidi principi su cui si doveva poi incardinare il *potere giudiziario*". Stabilirono *regole fisse* per prevenire arbitrii e uniformare il corso ed il metodo dei procedimenti giudiziari<sup>1255</sup>. Definirono le competenze di giudici e magistrati, organizzando le *giurisdizioni inferiori* ed i *supremi tribunali* della Corte e del Consiglio dei re<sup>1256</sup>. Edificarono l'edificio

---

<sup>1250</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1251</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1252</sup> "[...] *El pueblo, que realmente es la nacion misma y en quien reside la autoridad soberana, fue llamado al augusto congreso, adquirió el derecho de voz y voto en las cortes de que habia estado privado, tuvo parte en las deliberaciones, y solo el formaba la representacion nacional: revolucion política que produjo los mas felices resultados y preparó la regeneracion de la monarquía*" (*Ib.*, pp. 99-100).

<sup>1253</sup> "[...] *Defensores de los derechos del ombre y del ciudadano y de los intereses de la sociedad*" (*Ib.*, [paragrafo 84], p. 100).

<sup>1254</sup> "[...] *Declamaron con eroica firmeza contra los escandalosos excesos del clero y de las corporaciones eclesiásticas [...]*" (*Ib.*, [paragrafo 85], l. c.).

<sup>1255</sup> *Ibidem*, [paragrafo 87], p. 101.

<sup>1256</sup> *Ibidem*, l. c.



della legislazione spagnola e pubblicarono grado per grado, secondo quanto richiedevano le circostanze, quelle leggi che ancora sussistono oggi e che in mancanza di migliori costituivano tuttavia il codice nazionale ("*el código nacional*")<sup>1257</sup>.

Le *Cortes*, inoltre, posero una costante cura non solo nel promuovere lo sviluppo dell'economia, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, ma anche nel sostenere sempre i diritti ed i ricorsi delle popolazioni, con *sagge ordinanze* ("*sabias ordenanzas*") a favore del loro *governo municipale* ("*gobierno municipal*"), per cui si trasformarono molte città in potenti e *floride repubbliche* e *centri di commercio celebri* in tutta Europa<sup>1258</sup>.

Le *Cortes* dunque non solo stabilirono il fondamento della gloria e della felicità della repubblica ("*los fundamentos de la gloria y felicidad de la república*"), ma con la loro politica, con la loro prudenza e saggezza conservarono il grandioso edificio che avevano elevato, provvedendo in ogni momento di crisi alla sua *continuità* e pertanto assicurando la conservazione dello Stato ("*la conservación del Estado*"), *l'esistenza politica della monarchia* e *l'indipendenza e la libertà nazionale*<sup>1259</sup>.

Tutto questo ha un termine drammatico con l'avvento sul trono spagnolo della *dinastia austriaca*, con dei sovrani stranieri, che intesero solo sfruttare la nazione e, imbevuti delle *massime del dispotismo*, vollero *abbattere la costituzione* e quindi dichiararono guerra alle *Cortes*<sup>1260</sup>.

Del resto iniziava allora, nel XVI secolo, un periodo di dispotismo in tutta l'Europa, al culmine del quale i sovrani non esitarono più a procedere all'*abolizione* delle *Cortes*, a profanare un *diritto nazionale* ("*un derecho nacional*"), tanto sentito e sacro, a colpire cioè usi e costumi invalsi da quasi undici secoli ("*el uso y costumbres de casi once siglos que las autorizaba*") ad attentare contro una delle *leggi fondamentali* che istituiva le *Cortes* ("*leyes fundamentales que las prescribia*")<sup>1261</sup>. Da allora i sovrani cercarono sempre di coartarne le facoltà, con l'alterarne le forme: ossia devitalizzare la forza dei consigli comunali ("*ayuntamientos*"), disorganizzare quei celebri corpi municipali ("*cueros municipales*") dei cui membri si compo-

---

<sup>1257</sup> *Ibidem*, pp. 101-102.

<sup>1258</sup> *Ibidem*, [paragrafo 88], p. 102.

<sup>1259</sup> *Ibidem*, [paragrafo 89], pp. 102-103.

<sup>1260</sup> *Ibidem*, [paragrafo 90], p. 103.

<sup>1261</sup> *Ibidem*, [paragrafo 92], pp. 104-105.

nevano le assemblee nazionali ("*congresos nacionales*"), e corrompere i procuratori e convertirli in strumenti di tirannia<sup>1262</sup>.

A conclusione di questo processo sovvertitore, nel XVIII secolo, mentre i letterati discreditavano le *Cortes*, gli stessi re le guardavano con un cipiglio tralasciando di convocarle. E così gli adulatori dei Principi, nemici della *libertà nazionale e dei diritti dell'uomo* ("*enemigos de la libertad nacional y de los derechos del hombre*"), poterono gloriarsi della loro estinzione, affermando alla fine del secolo che le *Cortes* stesse erano solo delle assemblee inutili, infruttuose, che non avevano prodotto altro che perturbazioni e mali ("*congresos inútiles, infructuosos y que no han producido mas que turbaciones y males*")<sup>1263</sup>.

E qui Martínez Marina riprende una percepibile eco di Rousseau, a proposito della necessità di una rivoluzione salutare tutte le volte che il corpo sociale sia sviato dalle sue naturali condizioni di esistenza. Lo stato in cui si venne a trovare la società spagnola al tempo dei sovrani austriaci era tanto *innaturale e violento* che la *repubblica* non poteva avere alcuna durata in quelle condizioni. Quando però i vizi ed i disordini del governo giungono al punto di urtare contro i *principi costitutivi dell'ordine sociale* diventa indispensabile che lo Stato li corregga o che la società perisca<sup>1264</sup>. Le alterazioni che si potevano riscontrare in tanti Stati erano altrettanti sintomi che annunciavano in Spagna l'imminenza di una straordinaria rivoluzione ("*una extraordinaria revolucion*") o di grandi *trasformazioni e riforme* nella sua costituzione e nel governo<sup>1265</sup>. Nell'una o nell'altra evenienza non c'era sul momento altro da fare che diffondere luci ("*difundir las luces*"), illuminare la nazione ed educare il popolo ("*preparar la nacion e instruir al pueblo*")<sup>1266</sup>.

E qui il Canonico ricorda di avere sin dal 1808 pubblicato un saggio (intitolato: *Ensayo histórico-crítico sobre la antigua legislación de los reinos de León y de Castilla*) con cui, con forse troppo prolisse indagini sulla *nostra giurisprudenza nazionale*, poi raffrontate con una più attenta meditazione (sui *fatti storici*, su memorie e documenti preziosi e poco conosciuti, dimenticati o trascurati dagli

---

<sup>1262</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1263</sup> *Ibidem*, [paragrafo 97], p. 108.

<sup>1264</sup> "*Cuando los vicios y desórdenes del gobierno llegan á cierto punto y los abusos á chocar con los principios constitutivos del orden social, es indispensable ó que el estado les corrija ó que la sociedad perezca*" (*lb.*, [paragrafo101], p. 110).

<sup>1265</sup> *Ibidem*, pp. 110-111.

<sup>1266</sup> *Ibidem*, p. 111.

scrittori spagnoli) aveva tuttavia ricercato i semi della libertà spagnola ed i *fundamentos dei diritti del cittadino e dell'uomo*<sup>1267</sup>.

Dunque, contrariamente alle conclusioni degli stessi critici più attenti che oggi riconsiderano l'opera del Canonico storiografo, in lui c'è tutt'altro che l'intenzione di un recupero di istituzioni inattuali, cioè di una 'società di corpi' peculiare di un medioevo teocratico e feudale. Tutt'altra è la sua intenzione, come dimostra questo suo continuo evocare la *volontà della nazione*, impersonata dai *municipi*, dalle *provinche*, dagli Stati di una Spagna presuntivamente 'federalista'. Questo quale che sia la fondatezza delle sue prove documentarie sulla presenza di una 'società di corpi', di 'ordini' e di assemblee locali, che caratterizzerebbero la fase pre-assolutista della storia di Spagna. Tesi tutt'altro che infondata ed anzi specifica di tutta una linea di indagine che, a parte la mancata 'occasione' girondina, non a caso fu avversata dal pensiero e dalla prassi radical-rivoluzionaria, dal 1791 francese sino a questa metamorfosi delle *Cortes* spagnole fra 1808-1812.

Qui il Canonico ricorda la circostanza insperata che si presentò nel luglio 1808, quando gli eserciti francesi si dovettero per un momento ritirare dai territori spagnoli. Allora tutti i talenti si dispiegarono nella pubblicazione di opere capaci di istruire sulla storia nazionale ed i principi della 'morale pubblica', lasciando intravedere che lo spirito patriottico avrebbe ancor migliorato questo tipo di pubblicistica<sup>1268</sup>. Se non che la *Junta central* cominciò ad imitare la condotta dei despoti, imponendo limitazioni, quindi consacrando l'errore e perpetuando l'ignoranza e l'intorpidimento dei movimenti progressivi dello spirito umano<sup>1269</sup>.

Dunque anche la 'democrazia' può risultare come qualcosa di puramente formale, in sostanza divenendo non meno dispotica delle aristocrazie e delle monarchie.

In Spagna, dopo il 1808, non si seppe pertanto approfittare della momentanea crisi dell'esercito napoleonico. Dal canto loro, le *Juntas provinciales*, chiamate 'supreme', agitate da differenti passioni operavano separatamente le une delle altre, e sempre

---

<sup>1267</sup> "[...] *Sin embargo de que en ellos se encuentran las semillas de la libertad española y los fundamentos de los derechos del ciudadano y del hombre*" (Ib., [paragrafo 102], p. 111).

<sup>1268</sup> *Ibidem*, [paragrafo 105], p. 113.

<sup>1269</sup> "[...] *Pero la Suprema junta central comenzó á obrar imitando la conducta de los despotas, consagrando el error y perpetuando la ignorancia y entorpeciendo los movimientos progresivos del espíritu humano*" (Ib., l. c.).

per principi opposti ed interessi contrari. E pertanto le Cortes si ritrovarono senza quello *spirito di unione*, in cui consiste la *forza del corpo politico* e che è l'*anima delle grandi imprese*<sup>1270</sup>. Intanto, stabilitasi ad Aranjuez, la *Junta central*, si preoccupava più della sua sopravvivenza politica che di consolidare la sua autorità. Mentre incombeva il pericolo di una seconda invasione francese, la *Junta central* esigeva imperiosamente dal *Consejo Real* e dai *popoli provinciali* il riconoscimento e l'obbedienza, laddove avrebbe dovuto semplicemente operare per la salvezza della patria<sup>1271</sup>.

Ed è in questi frangenti che il Canonico sentì l'urgenza di pubblicare un primo scritto in cui precisava come, in quella situazione di emergenza, si doveva invece convocare le *Cortes generales*, cioè riunire la *rappresentanza nazionale* per trovare, di *comune accordo*, una risoluzione sicura ed i mezzi per consolidare il tipo di governo che le paresse il più adatto alla circostanza<sup>1272</sup>.

Preoccupato della inclinazione dispotica della *Junta central*, Martínez Marina si rivolse allora ad un membro di essa, Jovellanos (il famoso riformista 'ilustrado' Gaspard Melchior de Jovellanos y Ramos), uomo equidistante dai tradizionalisti, fermi al passato, come dai radicali innovatori. Un uomo con cui il Canonico aveva più di un tratto in comune con questo suo attaccamento alle tradizioni, vissuto senza alcun integralismo conservatore, ma anche con una totale diffidenza sia verso l'assolutismo monarchico ed aristocratico (come si è visto per lui solo fonte di dispotismo e di arbitrio), sia nei confronti di innovazioni troppo schematiche, subitane, appunto radicali e quindi dispotiche.

Nel sottoporgli il piano della sua opera, Martínez Marina chiedeva a Jovellanos come potesse la *Junta central* rappresentare tutta la nazione, la quale invece – secondo le tradizioni – doveva essere rappresentata dalle *Cortes generales*. Solo queste potevano rappresentare la *nazione intera*, e non un organo come la stessa *Junta central*, espressione sia di una o poche province (cioè di quelle *Juntas* che nei recenti frangenti si erano rivelate solo dei corpi tumultuari e mostruosi), sia addirittura di una o poche città<sup>1273</sup>. A tali e molte

---

<sup>1270</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1271</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1272</sup> “[...] *Extendí un papel cuyo objeto era mostrar entre otras cosas la absoluta necesidad que habia de establecer prontamente un gobierno légitimo y constitucional, y que el primer paso debia ser juntar córtés generales y reunir la representacion nacional [...]*” (*Ibidem*, l. c.).

<sup>1273</sup> *Ibidem*, [paragrafo 109], p. 116.

altre questioni sottopostegli dal Canonico, come quest'ultimo ricorda, Jovellanos rispose da Aranjuez il 4 ottobre 1808, in sostanza dicendo che le attuali circostanze richiedevano unità di intenti e che le *Cortes* erano tenute in gran discredito dagli ambienti della *Junta*. Pertanto, il Canonico si dovette limitare a rimmettergli un semplice estratto<sup>1274</sup> delle sue convinzioni, che lo statista sembrò comunque apprezzare grandemente. Nondimeno le armate napoleoniche stavano intanto rioccupando la Spagna e la *Junta* stessa dovette in fretta riparare a Siviglia<sup>1275</sup>.

Tuttavia, lo 'stato di eccezione' in cui la Spagna venne a trovarsi grazie alla controffensiva di Napoleone indusse gli Spagnoli a scuotersi ed a recuperare i loro 'imprescindibili diritti' ed a stabilire una forma di governo che si sperava fosse la migliore. Tutto questo non sarebbe avvenuto se Napoleone avesse desistito dal progetto di soggiogare la Spagna. Non ci sarebbe stata una tale rivoluzione sovversiva, o almeno i suoi frutti sarebbero rimasti sterili<sup>1276</sup>. I disastri e le disgrazie della guerra convinsero gli Spagnoli sull'assoluta necessità di un nuovo ordine di cose, cioè di richiamarsi alle *Cortes* come ad una sacra àncora della speranza pubblica ("*una sagrada àncora de la esperanza*"), di muoversi protetti dalla loro ombra, dirigendosi con la salutare energia dell'amata e desiderata libertà verso "*à una santa revolucion*"<sup>1277</sup>.

Il contributo che in questo vicenda della nazione spagnola il Canonico intende dare è di riflettere sul passato glorioso e sulle urgenze del presente, ricostruendo gli antefatti, pubblicandoli per vincere l'ignoranza, per condurre una lotta aperta alla superstizione ed al fanatismo, per superare le molte difficoltà opposte – dagli "*enemigos del órden social, de la luz y de la verdad*" – alla realizzazione della "*nuestra santa insurreccion*"<sup>1278</sup>.

In questi tratti, peraltro il Canonico reitera il suo convincimento '*ilustrado*', la sua capacità di considerare le esigenze della continuità storica, nella prospettiva di un progresso culturale avverso sia al radicalismo innovativo, sia alla staticità tradizionalista. Appunto una continuità conseguibile grazie al referente

---

<sup>1274</sup> Lo stesso Canonico ne riporta il titolo: *Carta sobre la antigua costumbre de convocar las cortes de Castilla para resolver los negocios graves del reino* (*Ib.*, p. 118).

<sup>1275</sup> *Ibidem*, p. 119.

<sup>1276</sup> *Ibidem*, [paragrafo 115], p. 120.

<sup>1277</sup> *Ibidem*, pp. 120-121.

<sup>1278</sup> *Ibidem*, [paragrafo 116], p. 121.

alla sostanziale dinamicità della tradizione, da distinguere dalle sue staticizzazioni formali, conservatrici, integraliste, come dalle negazioni opposte dal radicalismo innovativo, dal razionalismo totalizzante.

Gli ultimi paragrafi di questo suo *Discurso preliminar* sono una vera rapsodia di termini che a tutta prima sembrano solo una ricucitura, appunto, di concetti antinomici, contraddittori. Falsa impressione che affligge la storiografia che si ferma ad una loro interpretazione schematica. E pertanto non afferra il significato profondo di una coerente abilità dialettica di ridurre a sintesi convincenti, e non a figure meramente retoriche, tante dimensioni così diverse dell'esperienza umana complessiva. In questa chiave – di un processo interpretativo che fa capo ad una dialettica fra distinti concetti e nozioni, i quali interagiscono e si presumono a vicenda –, vanno lette, ad esempio nel paragrafo 117, alcune significative evocazioni. Qui parla di *originari costumi ed istituzioni*; di *saggezza e vera luce*; di prime idee e preziosi germi di un'antica *indipendenza e libertà*; di un'elevazione del maestoso edificio della *rigenerazione nazionale*; dell'urgenza di *diffondere la luce* e guidare *l'opinione pubblica* alle prime verità sulle quali si basano i *diritti dell'uomo e del cittadino*<sup>1279</sup>.

Non c'è nulla di non veramente sentito, di falso nella sua esclamazione che se la nazione – al termine di tre secoli di orribile dispotismo – fosse stata iniziata ai misteri di questa divina scienza ("*esta divina ciencia*"), se avesse potuto essere illuminata dalla pubblicazione di opere metodiche di morale e di politica, di queste conoscenze da diffondere e renderle familiari nel popolo, con quanta facilità si sarebbero rafforzate le basi dell'edificio politico che si intendeva risollevarsi ("*Con quanta facilidad se asentarían las basas del edificio político que intendemos levantar!*")<sup>1280</sup>.

È un'invocazione 'illuminista', una fede assoluta nel progresso dell'umanità attraverso l'educazione del popolo. È qualcosa di dogmatico, di dottrinario, che – seppure di segno inverso – ha tratti in comune con le certezze illuministe di stampo razionalista,

---

<sup>1279</sup> "Era pues necesario ante de levantar el magestuoso edificio de nuestra regeneracion, preparar los espíritus, allanar los caminos, disipar los nublados, derramar las luces y fijar la opinion pública sobre las primeras verdades en que se apoyan los derechos del ombre y del ciudadano" (Ib., [paragrafo 117], p. 122).

<sup>1280</sup> *Ibidem*, [paragrafo 118], p. 123.

assolutamente progressiste, fondate sulla convinzione indiscutibile della bontà di una cesura totale con il passato.

In questo senso la *Teoría de las Cortes* costituisce sicuramente uno dei documenti più significativi delle convinzioni che animarono la resistenza anti-napoleonica. Convinzioni che è pur vero furono deluse dalla *reductio ad unum* dei 'liberali della metropoli', come li definisce Varela, i quali appaiono ancor oggi più moderni solo perché riuscirono ad inserirsi nella corrente ideologica prevalente in questi ultimi due secoli dalla tragica transizione dall'antico regime al 'nuovo ordine', o presunto tale.

Da parte sua, Martínez Marina è ben consapevole che se si fosse potuto compiere completamente tutto questo processo di educazione, di *illuminazione del popolo* su tali *antiche verità*, allora ben altro progresso avrebbe fatto la *santa rivoluzione*<sup>1281</sup>. Allora la verità, perseguitata dall'ignorante ed ostinato fanatismo, scoprendo il suo volto sereno si sarebbe potuta vedere di nuovo presiedere alle discussioni, alle nostre giunte, alle deliberazioni ed ai consigli, mentre gli antichi errori, cioè le *idee distruttrici* di quell'ordine e di quel bene ai quali gli uomini tendono ("*ideas destructoras del órden y del bien á que aspiramos*"), non avrebbero osato rialzare la testa ed i suoi partigiani ora si taciterebbero, almeno per non attirarsi l'odio pubblico e l'esecrazione del popolo<sup>1282</sup>.

Purtroppo non è stato così. Disgraziatamente – sottolinea il Canonico – è ancora tanto scarsa e debole la luce presente nell'opinione, da non bastare a dissipare le tenebre che oscurano l'orizzonte, per cui ancora prevalgono errori ed infondati convincimenti<sup>1283</sup>. Troppo hanno voluto polemizzare tanti personaggi illuminati ("*algunos varones ilustrados*") al fine di imporre delle loro opinioni, delle loro proposte che la ragione, la necessità e la salute pubblica hanno poi costretto ad accettare come se fossero unanimemente condivise in una generale concordia, quasi fossero altrettanti assiomi e principi incontestabili ("*como otros tantos axiomas y principios incontestables*")<sup>1284</sup>.

Nella redazione della costituzione del 1812 vi sono state forzature che rendono necessari altri rimedi che solo gradualmente potranno essere apportati e forse nemmeno da parte della pre-

---

1281 *Ibidem*, l. c.

1282 *Ibidem*, l. c.

1283 *Ibidem*, [paragrafo 119], l. c.

1284 *Ibidem*, l. c.

sente generazione. Dopo lunga riflessione su questa situazione – osserva il Canonico – il rimedio più adatto è ancora quello di far meglio conoscere al popolo le verità che servono di base alla presente rivoluzione. Lo si deve istruire sulla storia della passata generazione, riproponendo gli esempi dei suoi predecessori, mostrare che cosa fu in un'altra epoca la nazione, quali le sue istituzioni originarie, quali i preziosi elementi del potere supremo adottati dagli antenati, quale l'energia con cui lottarono contro il dispotismo per sostenere i loro diritti, ed i mezzi di cui si valsero per *conservare* la loro libertà ed indipendenza<sup>1285</sup>.

D'altro canto Martínez Marina è ben consapevole che le istituzioni passate non vanno recepite così come si trovano, nelle vecchie e tarlate pergamene sepolte nella polvere degli archivi<sup>1286</sup>. E tanto meno intende sostenere che la stessa antica costituzione di Castiglia (*“la antigua constitucion de Castilla”*) fosse perfetta ed adattabile in tutte le sue parti alla presente situazione politica<sup>1287</sup>. Questo vuol dire che qui il Canonico consapevolmente si riferisce ad una concezione dinamica della tradizione, cioè ad una possibile percezione, al di là del linguaggio logico (di un discorso razionale impossibile per le attuali condizioni culturali del popolo), di quella che è stata la *sostanza* delle antiche istituzioni, delle creazioni dei padri, degli antenati, della quale oggi si tratta di trovare la forma nuova, più aperta, dinamica, adatta ai tempi ed alle nuove situazioni<sup>1288</sup>.

Oggi il popolo è incapace di recepire tutte le impressioni dei 'lumi', di comprendere l'alto pensare e le sottili discussioni – afferma sarcasticamente il Canonico – della parte più sublime della filosofia. Né può adottare certe massime che per i suoi principi di educazione considera come anti-religiose e riprovate. Ma non

---

<sup>1285</sup> *Ibidem*, [paragrafo 120], p. 124.

<sup>1286</sup> “[...] *Los viejos y carcomidos pergaminos sepultos en el polvo de los archivos* [...]” (*Ib.*, l. c.).

<sup>1287</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1288</sup> Gli esempi degli antichi (*“Los ejemplos de los antiguos”*), che la generazione presente guarda con religioso attaccamento, operano in noi con meno vemenza e più efficacia (*“con mas suavidad y eficacia”*) che tutte le lezioni della scienza (*“que toads las lecciones de la sabiduria”*), e correggendo severamente la nostra stupidità e la torpida negligenza, ci costringono ad abbandonare le deliranti opinioni della nostra educazione corrotta (*“á deponer las desvariadas opiniones de nuestra educacion corrompida”*), cioè a pensare come quelli pensavano, ed a prenderli per modello della nostra condotta (*Ib.*, l. c.).



potrà resistere alla forza e alla muta eloquenza degli esempi che invece gli dettero i loro padri<sup>1289</sup>.

Se questi sono i convincimenti che palesano nel Canonico una prospettiva illuminista nel valutare il nesso vicendevole fra tradizione e progresso (attraverso un discorso da lui argomentato in maniera compiutamente logica, razionale), d'altra parte il volerlo far diventare – come si riduce a sostenere parte della storiografia – il responsabile della creazione del 'mito dell'antica costituzione' nulla toglierebbe ai suoi meriti. La sua capacità di riconnettere un discorso storico documentario, espresso coerentemente nel riferimento alle fonti, con elementi pre-logici e pre-razionali, cioè ad intuizioni di un più vasto contesto non limitabile alle origini, farebbe di lui – se di tale mito si avvalese per sostenere le sue tesi progressiste e liberali – un antesignano della più moderna accezione del 'mito politico'.

Sotto questo profilo, il Canonico si collocherebbe nel filone dei sostenitori convinti della forza pre-logica e pre-razionale dei 'miti politici'. E cioè di quelle 'immagini guida' che si rivelano – secondo la miglior lezione delle interpretazioni di Georges Sorel, Vilfredo Pareto, Carlo Curcio ed infine di Garcia Pelayo – suscettibili di riassumere davanti alla coscienza collettiva il quadro complessivo dell'azione politica da svolgere per operare quei grandi cambiamenti istituzionali che sono le rivoluzioni.

Riguardo poi alla costituzione gaditana del 1812, il Canonico produce i seguenti rilievi critici di un documento che pure lui stesso considera nel complesso di per sé valido e meritevole. Le critiche si appuntano anzitutto su uno degli aspetti che suscitano perplessità sui vari versanti ideologici, da Bentham sino allo Haller. E cioè – ai sensi dell'art. 375 – la pretesa immutabilità della costituzione almeno per otto anni dopo la sua promulgazione. Nessuna nazione – osserva Martínez Marina – può lusingarsi di avere una "*perfecta constitucion*" che solo il Supremo legislatore potrebbe dare<sup>1290</sup>. E dunque non si vede perché – continua il Canonico – non si debba cominciare a rivedere il contenuto di quella testé fatta, anzitutto dal punto di vista della terminologia adottata, in ordine cioè non solo alla chiarezza del linguaggio e dei concetti, ma in particolare in relazione anche ad alcuni punti oscuri. Alla fine si potrebbero modificare alcuni contenuti, ed aggiungerne

---

<sup>1289</sup> *Ibidem*, pp. 124-125.

<sup>1290</sup> *Ibidem*, [paragrafo 123], p. 126.

altri sommamente importanti per avere davvero una *legge fondamentale eterna ed immutabile* (“[...] *Para hacer eterna è inmutable la ley fundamental*”)<sup>1291</sup>.

Per tali motivi, converrebbe che la costituzione stessa fosse sottomessa al giudizio di approvazione delle province (“*provincias*”) e dei più importanti municipi (“*ayuntamientos*”) del Regno, come pure al giudizio di persone colte ed illuminate, le quali, dopo averla esaminato attentamente e fatto uno studio profondo sopra tutte ed ognuna delle sue parti, proponessero con sincerità e libertà all’attenzione sia delle *Cortes* attuali che di quelle successive i suoi difetti<sup>1292</sup>. Si potrebbe infatti accompagnare questi rilievi con una ragionata esposizione sulle miglorie da apportare, in modo che senza alcun pregiudizio per l’osservanza stessa della costituzione (senza la quale non si potrebbe governare) fosse una primaria preoccupazione di tutto il Regno, dei cittadini e delle *Cortes*, e già in questi primi tre o quattro anni, di perfezionarla seriamente<sup>1293</sup>.

D’altra parte, – precisa Martínez Marina – una delle più fondate pretese di una nazione libera è quella di conservare le proprie libertà e gli imprescrittibili diritti, fra i quali il primo e più sacro consiste nell’intervenire per mezzo di rappresentanti nella formazione e nel coordinamento delle leggi, e particolarmente della “*ley fundamental del Estado*”<sup>1294</sup>.

Ora, è un fatto che molte province per la situazione di guerra e per la loro perifericità non poterono influire né direttamente, né indirettamente nella formazione di questa costituzione, perché non ebbero la possibilità di eleggere deputati, né conferir loro sufficienti poteri per parlare nelle *Cortes*, e svolgere quindi in esse la funzione di interpreti della volontà dei loro committenti (“[...] *y ser en ellas como los intérpretes de la voluntad de sus causantes*”)<sup>1295</sup>. Da cui intanto discende che, dal punto di vista dei principi del diritto, “*l’autoridad del congreso extraordinario non es general, porque su voz*

---

<sup>1291</sup> *Ibidem*, [paragrafo 125], p. 127.

<sup>1292</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>1293</sup> *Ibidem*, pp. 127-128.

<sup>1294</sup> “*Esta pretension es tan razonable y tan justa como la de una nacion libre en órden á conservar sus libertades é imprescriptibles derechos. Uno de ellos, y acaso el mas sagrado, es el de intervenir por medio de representantes en la formacion y coordinacion de las leyes, y señaladamente de la ley fundamental del Estado*” (*Ib.*, [paragrafo 126], p. 128).

<sup>1295</sup> *Ibidem*, l. c.

*no es el órgano ni la expresión de la voluntad de todos los ciudadanos [...]”*<sup>1296</sup>.

Inoltre, e conseguentemente, ancor prima di comunicare la costituzione a coloro che non vi ebbero parte e di esigerne il giuramento di osservarla, si richiederebbe – dalla giustizia e dal diritto – che questi potessero sia dare il proprio consenso e l’approvazione, in modo chiaro ed esente da dubbi (“[...] *que prestasen su consentimiento y aprobacion lisa y llanamente*”), oppure proporre quelle modifiche – come fecero invano davanti alle Cortes alcuni membri della commissione per la costituzione – e quelle riforme richieste da deputati liberamente eletti e autorizzati con sufficienti poteri (“*diputados libremente elegidos y autorizados con suficientes poderes*”) per affrontare nelle Cortes quanto è stato sino a questo momento deciso<sup>1297</sup>.

Si devono fare ora – insiste il Canonico – le principali modifiche alla costituzione, sottoponendola all’approvazione di tutti i legali rappresentanti della nazione. Poi dopo non si dovrà più toccare la parte sostanziale, la “*ley fundamental*”, perché così crollerebbe l’intera struttura costituzionale approvata<sup>1298</sup>. Infatti, se non è saggio cambiare ogni momento questi fondamenti istituzionali, tuttavia una rilevante parte di essi non va rinviata all’ipotizzata revisione di qui ad otto anni. Allora infatti potrebbero non esservi più le fortunate circostanze che hanno reso possibile produrre una nuova costituzione. Respiriamo dunque l’aria della libertà che ci ha inviato la Provvidenza per nostro refrigerio, ed innalzandoci al di sopra di ogni riluttanza e convenienza diamo sia al popolo tutto ciò che gli pertiene – tutto quello che concedono le leggi della natura e della società (“*todo lo que otorgan las leyes de la naturaleza y de la sociedad*”) –, sia al Re il dovuto onore, la venerazione e la necessaria autorità sovrana per governare in conformità alle leggi stabilite<sup>1299</sup>.

L’edificio della costituzione è compiuto, costruito su fondamenta solidissime è stato innalzato, niente altro manca se non dargli l’ultima mano, ispezionandolo e perfezionandolo<sup>1300</sup>. Allora

---

<sup>1296</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1297</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1298</sup> *Ibidem*, [paragrafo 128], p. 129.

<sup>1299</sup> *Ibidem*, [paragrafo 129], p. 130.

<sup>1300</sup> “*Lo mas está hecho: el magnífico edificio construido sobre cimientos firmísimos se halla levantando: nada falta sino darle la última mano, recorrerle y perfeccionarle*” (*Ib.*, l. c.).

potremo annunziare ai popoli con pieno fondamento un responso simile a quello che diede l'oracolo di Delfi sulle leggi di Licurgo, ossia che "*España seá feliz mientras observe religiosamente su contitucion*"<sup>1301</sup>.

---

<sup>1301</sup> *Ibidem*, [paragrafo 130, e ultimo], p. 131.



## Capitolo XXII

### La costituzione di Cadice (19 marzo 1812)

Va intanto detto che questa costituzione spagnola, del 19 marzo 1812, intitolata esattamente *Constitución política de la monarquía española*, e nota come 'gaditana', in quanto creata a Cadice dalle *Cortes*, dapprima riunite nell'isoletta di León, venne sottoscritta da una 'reggenza'<sup>1302</sup>, per il fatto che il re Ferdinando VII era in prigionia in Francia.

Ma questa 'costituzione gaditana' non nasceva dal nulla, bensì da un preciso contesto storico, ossia dall'intersecarsi di due diversi processi. Da un lato, era espressione di istanze maturate nel riferimento a più lontane tradizioni rappresentative nazionali (ancor vive nella memoria, per quanto più o meno mitizzate), e che ora l'invasione francese aveva riacceso. Dall'altro lato, era appunto la risultante degli stessi avvenimenti della Francia rivoluzionaria.

In realtà, negli anni 1789-95, anteriormente cioè al regime napoleonico contro cui poi la Spagna si trovò a contendere per la propria indipendenza nazionale, sin da allora gli ambienti progressisti iberici avevano guardato alle costituzioni rivoluzionarie francesi, a tratti riconoscendovi un possibile modello da adottare.

Sotto questo profilo, se la resistenza antinapoleonica si poteva configurare inizialmente come un recupero della sostanza delle tradizioni rappresentative nazionali, tuttavia 'in corso d'opera' la ricerca di un modello istituzionale si orienterà in qualche misura verso le apparentemente più ampie forme del costituzionalismo rivoluzionario francese. E comunque si trattò di un contestuale recupero, sia dell'indipendenza nazionale che del modello 'demo-

---

<sup>1302</sup> I sottoscrittori risultano: Joaquin de Mosquera y Figueroa (presidente), Juan Vilaicencio, Ignacio Rodriguez de Rivas, il conte de Abisal, e segretario don Ignacio de La Pezuela (cfr. in fondo al testo: DE GUZMAN, p. 88).

cratico-repubblicano' tradito in Francia dagli esiti 'cesariani' della vicenda bonapartista. E contro queste pulsioni repubblicane dovrà fare i conti anche Ferdinando VII, che ne trarrà ovviamente un qualche motivo di diffidenza e di inclinazione reazionaria.

Ora, fra gli echi nella Spagna anti-napoleonica di questi modelli istituzionali rivoluzionari va forse annoverato per primo, non solo in ordine di tempo ma di importanza, quello della *Constitution française du 3 septembre 1791*, quantunque non vadano certo sottovalutate percepibili differenze. A cominciare dall'assenza nella costituzione di Cadice sia della dichiarazione dei diritti premessa a tutte quelle francesi del 1791-93, sia della contestuale dichiarazione dei diritti e dei doveri presente in quella del 1795. Nondimeno è sotto altri molteplici aspetti che questi modelli francesi costituiscono l'antefatto di quella spagnola. È quanto risulta in relazione alla stessa *Constitution française du 3 septembre 1791*, intanto in quel che attiene sia alla suddivisione del territorio in nuove ripartizioni (*Tit. II. De la division du Royaume et de l'état des citoyens*); sia per la strutturazione monocamerale del parlamento (*Tit. III. Des pouvoirs publics. Chapitre premier*)<sup>1303</sup>.

Tuttavia, nella costituzione 'gaditana' emergono in superficie contestuali sintonie e sostanziali diversità non solo con i sopra accennati antefatti del 1791 e del 1795, ma con altri testi che testimoniano l'infondatezza dell'interpretazione storiografica in chiave di diretta filiazione del documento spagnolo da una piuttosto che da altra delle costituzioni francesi dell'epoca rivoluzionaria. E del resto, a fronte delle indubbie filiazioni dal costituzionalismo francese – sulle quali, più avanti, ritorneremo – c'è la sorta di drammatica 'irruzione' (rispetto al *Tit. II* della Costituzione del 1791), una fondamentale diversità di impianto ideologico-istituzionale nell'adozione spagnola che risulta nello stesso *Tit. II (Del territorio de la España, su religión y gobierno de los ciudadanos españoles)*, per quanto poi si riprenda il suddetto testo francese<sup>1304</sup>.

In effetti, al *Capítulo II* (intitolato: *De la religión*), l'unico articolo che lo compone, suona nei termini seguenti: "*Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Aposto-*

---

<sup>1303</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, in: DUGUIT-MONNIER, pp. 5-6.

<sup>1304</sup> *Constitución política de la monarquía española* [che abbiamo indicato con: C.SP.1812], in: DE GUZMAN, pp. 47-88. Per il testo adottato in Piemonte, come *Costituzione del Regno di Sardegna*, il 16 marzo 1821 (ormai *post res perditas* per il Regime costituzionale napoletano), si rinvia a: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 512-552.

lica, Romana, unica verdadera. La Nation la protege por les leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra”<sup>1305</sup>. Un principio che ovviamente è contrario sia al deistico riferimento all’*Être Suprême*, sia a quello dell’eguaglianza di tutti i culti, stabilita sia nel *Tit. Premier* di questa *Constitution française du 3 septembre 1791*<sup>1306</sup>, sia reiteratamente dato per scontato dalle costituzioni francesi dell’epoca rivoluzionaria<sup>1307</sup>.

Un principio che dunque la *Constitución política de la monarquía española* del 1812 non riprende certo dalla politica di aperta scristianizzazione inaugurata sin dal 1792 nella Francia rivoluzionaria (e sia prima che dopo, o malgrado, l’epoca giacobina o robespierrista). Un principio che dunque conferma il ruolo di mediazione fra tradizione e progresso dei liberali spagnoli, che almeno su questo punto riuscirono a non far prevalere criterio troppo radicali.

D’altra parte, una forzata apertura alla ‘tradizione politico-religiosa’ iberica c’era già stata proprio nel ‘napoleonico’ *Acte constitutionnel de l’Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], ossia quando le istanze tradizionali dei notabili spagnoli convo-

---

<sup>1305</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 49. Per il testo piemontese: “Articolo 12. La religione della nazione spagnola è, e sarà, perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e vieta l’esercizio di ogni altra” (*Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 515).

<sup>1306</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*[C.F.1791] in: DUGUIT-MONNIER, p. 4.

<sup>1307</sup> All’art. 354 della costituzione del 1795 il principio della libertà dei culti è ribadito (*Constitution de la République française du 5 Fructidor an III* (22 agosto 1795), in: *Ibidem*, p. 116). Il principio della libertà dei culti è ripreso nella formula di giuramento di fedeltà all’Imperatore, all’art. 53 del *Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII* (18 maggio 1804), in: *Ibidem*, p. 153. Gli artt. 34-35 del *Sénatus-consulte organique du 5 février 1813* ribadiscono nel giuramento, di fedeltà prestato rispettivamente dall’Imperatrice e dal Principe eventualmente chiamato alla Reggenza, il rispetto della libertà dei culti, nel subentrato regime concordatario con la Chiesa di Roma (*Sénatus-consulte organique du 5 février 1813*, in: *Ibidem*, pp. 173-174). L’art. 22 della costituzione ‘senatoriale’ – proposta dal Senato e dal Corpo legislativo a Luigi XVIII (e non accettata) – confermava il suddetto principio (*Constitution du 6 avril 1814*, in: *Ibidem*, p. 181). Del resto sull’atteggiamento di questo Sovrano va visto l’accenno di accettazione del principio nella sua *Déclaration du Roy du 2 mai 1814* (*Ib.*, p. 182), in parte attenuato nella sua *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, concessa (*octroyée*) dopo la prima capitolazione di Napoleone, con gli artt. 5 e particolarmente con il 6, in cui si dichiarava “*cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l’État*” (*Ib.*, p. 185). Al contrario, l’*Acte additionnel du 22 avril 1815*, stilato da Constant e Napoleone, rientrava a questo proposito nel solco della tradizione rivoluzionaria, riconoscendo la libertà dei culti (art. 62), ma rifiutando (art. 197) l’ipotesi di “*aucun culte privilégié et dominant*” (*Acte additionnel du 22 avril 1815*, in: *Ibidem*, pp. 196-197).



cati a Baiona avevano pur trovato uno accoglimento, per quanto contingente e strumentale. Infatti, proprio nella *C.SP.1808*, sin dal preambolo, c'era quell'invocazione di apertura alla religione cristiana (“*Au nom du Dieu Tout-puissant*” [nel testo spagnolo: “*En el nombre de Dios Todopoderoso*”])<sup>1308</sup> che sarebbe stata impensabile nelle costituzioni francesi (sia in quelle rivoluzionarie, che in quella ‘direttoriale’ o in quelle ‘consolari’ ed ‘imperiali’). In tutte queste infatti non si era andati oltre l’evocazione, comunque ‘deistica’, al giacobino-robespierriano e direttoriale *Être suprême*.

Analogo il riferimento alla religione cattolica nel preambolo al testo costituzionale si avrà – alcuni anni dopo il suddetto ‘espediente’ franco-iberico (la seconda ‘costituzione’ di Baiona, l’*Acte constitutionnel de l’Espagne – Constitución dada en Bayona*) – sia con la *Constitución Federal para los Estados de Venezuela*, del 1811 (anche qui con la formula: “[...] *En el nombre de Dios todo poderoso, nos, el Pueblo de los Estados de Venezuela*[...]”)<sup>1309</sup>, sia appunto con questa costituzione gaditana del 1812: “[...] *En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espiritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la Sociedad, las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española* [...]”<sup>1310</sup>.

Ulteriore differenza nella formula del giuramento dell’art. 4 del *Tit. III, Section I*, del *C. II della Constitution française du 3 septembre 1791*, che prevedeva per il sovrano, al momento della successione, che dovesse giurare fedeltà “*à la Nation et à la Loi*”, ma senza alcun accenno alla religione<sup>1311</sup>. In effetti, nell’art. 173 del *Tit. IV, C. I*, della costituzione ‘gaditana’ si legge la seguente formula di giuramento, prevista per il Sovrano al momento del suo avvento al trono. Formula da cui si evince che il rispetto per religione cattolica viene posto prima di quello per la Costituzione stessa.

“[...] *Por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Espanas, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin*

---

<sup>1308</sup> *Ibidem*, p. 69.

<sup>1309</sup> *Constitución federal de 1811*, in: *Historia constitucional de Venezuela*. Tercera ed. revisada. Tomo II. *Reconstitución de la Republica. La oligarquía conservadora*. Caracas, Editorial ‘*La Novedades*’, 1942. Per il citato incipit del preambolo, si veda: *Ibidem*, p. 370.

<sup>1310</sup> *Constitución política de la Monarquía española* [come si è detto, qui indicata con: *C.SP.1812*], in: DE GUZMAN, p. 47.

<sup>1311</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791* [*C.F.1791*], in: DUGUIT-MONNIER, p. 13.

*permettre otra alguna en el Reino; que guadar y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española [...]*<sup>1312</sup>.

In prima approssimazione, altri raffronti palesano invece un'immediata mutazione dal testo francese riguardo alla articolazione e distinzione dei tre poteri definito dal documento genovese.

In primo luogo, a proposito del potere esecutivo, un raffronto risulta possibile riguardo ai contenuti del *Tit. III* della C.F.1791 (nella *Sect. IV*, nel *C. II*, all'art. 1), dove – dopo aver affermato che “*Au Roi seul appartient le choix et la révocation des ministres*” – si precisava: sia, all'art. 4, l'obbligo che gli ordini reali fossero sottoscritti dai ministri e dal responsabile del dipartimento [ossia, qui, il singolo ministero interessato]; sia, all'art. 5, la piena responsabilità dei ministri “*de tous le délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution [...]*”<sup>1313</sup>. Sotto tale angolazione, va osservato quanto la ricezione spagnola apparisse proprio puntuale, come si rileva rispettivamente dal tenore degli artt. 171 (*Paragrafo XVI*)<sup>1314</sup>, e degli artt. 225-226<sup>1315</sup>.

In secondo luogo, riguardo al potere legislativo – nella stessa *Constitution française du 3 septembre 1791* – nel medesimo *Tit. III, Chapitre III (De l'exercice du Pouvoir législatif), Sect. III (De la Sanction royale)* – all'art. 1 si affermava che: “*Les décrets du Corps législatif sont présentés au Roi, qui peut leur refuser son consentement*”<sup>1316</sup>. E nei successivi artt. 2-6 si precisava che, se reiterati in tre legislazioni consecutive, malgrado un nuovo rifiuto, tali decreti sarebbero stati considerati approvati definitivamente dal parlamento come leggi<sup>1317</sup>. Anche qui, del tutto simile la trattazione dell'argomento nella *Constitución política de la monarquía española* del 1812, al *Tit. III, c. VIII*, artt. 142-151<sup>1318</sup>.

---

<sup>1312</sup> *Constitución política de la monarquía española* [che abbiamo indicato con: C.SP.1812], in: DE GUZMAN, p. 68. Per il testo piemontese, si veda la traduzione seguente. “[...] Per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia spagnuola re delle Spagne, giuro per Dio e per i santi Evangelii che io difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, non permettendone nessun'altra nel regno [...]” (*Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 533).

<sup>1313</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, cit., pp. 17-18.

<sup>1314</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 66. Ma si veda anche: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 532.

<sup>1315</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 73. Anche qui, confronta: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 537.

<sup>1316</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, in: DUGUIT-MONNIER, p. 21.

<sup>1317</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1318</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 63-64.

In terzo luogo, riguardo ora alle articolazioni del potere giurisdizionale si dovrà verificare non tanto la più o meno complessa organizzazione dei diversi ordini di tribunali, quanto: l'indipendenza dell'ordine giudiziario dagli altri due poteri; la possibilità o meno di un controllo giurisdizionale sia dell'esecutivo che del legislativo (sia nel senso della messa in stato d'accusa dei ministri e funzionari pubblici, sia nel senso di una loro imputazione persino in termini di eccesso di potere spinto sino alla violazione della costituzione). Dunque, si tratterebbe di accertare sia l'effettiva indipendenza dell'ordine giudiziario – anche se di *ordre judiciaire* si parlerà solo con il *Sénatus-consulte* del 12 ottobre 1807, nel *Prologo* e negli artt. 1-7<sup>1319</sup> –; sia l'esistenza o meno di una giurisdizione costituzionale. E questa, se esercitata da un organo titolare della specifica funzione che abbiamo definito di '*custodia della costituzione*', almeno da parte di un'*Haute Cour* competente per gli eccessi di potere di legislatori o funzionari pubblici di alto livello.

Si è visto nei capitoli precedenti come di una funzione giurisdizionale in senso costituzionale, affidata ad uno specifico organo – come nella costituzione americana – non si possa parlare, ad eccezione dell'*Eforato* previsto nel *Progetto* di Pagano per la Costituzione della Repubblica napoletana del 1799.

Si è anche visto come un simile controllo di costituzionalità fosse in parte 'surrogato' sia dal riferimento all'iniziativa riconosciuta ai singoli individui, di denunciare le violazioni della costituzione al corpo legislativo (difesa costituzionale molto aleatoria, quando le violazioni fossero fatte dal legislativo stesso), sia dalle funzioni di altri organismi, come un 'senato', o un 'consiglio di Stato' o appunto una 'Alta Corte'.

A tale prospettiva vanno ricondotte le diverse formulazioni di un '*loi constitutionnelle*' reperibili: sia nella costituzione francese del 1791 (nelle 'disposizioni finali'); sia nel decreto del 21 settembre del 1792; sia nella costituzione 'condorcettiana-girondina' del febbraio 1793 (nell'art. 2 del Tit. VII, Sect. II, e negli artt. 27-28 del Tit. VIII); sia nella costituzione 'giacobino-montagnarda' del giugno dello stesso 1793 (negli artt. 115-117); sia nella costituzione 'termidoriana-direttoriale' (gli artt. 6, 26, 97, 301, 336-350, 375, 377) dell'agosto 1795; sia nella bonapartista costituzione dell'Anno VIII (artt. 92, 95); sia con l'art. 54 del *Sénatus-consulte organique* del

---

<sup>1319</sup> *Sénatus-consulte* (12 octobre 1807), in: DUGUIT-MONNIER, pp. 168-169.

16 Termidoro Anno X (4 agosto 1802); sia infine – per il periodo che ci interessa – negli artt. 34-35 del *Sénatus-consulte organique* del del 28 Floreale Anno XII (18 maggio 1804).

Nell'assenza, dunque, di una vera e propria 'corte costituzionale', si è visto come questa funzione di giurisdizione costituzionale venisse risolta appunto con il conferimento ad una 'corte superiore' o ad altri organismi istituzionali di un controllo sulle violazioni per abuso di potere o tradimento da parte di ministri ed alti funzionari pubblici.

Sull'esistenza di '*Haute Cour*' è infatti possibile raffrontare la costituzione 'gaditana' a tutta la precedente produzione costituzionale della Francia rivoluzionaria, consolare ed imperiale. Un raffronto dal quale si evince il complesso intreccio fra la funzione giurisdizionale stessa ed il primato che dapprima il potere legislativo, quindi quello esecutivo porranno in essere nelle diverse fasi di questa transizione dall'antico al nuovo regime.

Cominciamo dunque dalla *Constitution française du 3 septembre 1791*, dove le competenze dell'*Haute Cour Nationale* (formata dai membri del *Tribunal de Cassation* e da alti giurati) erano definite dal *Titre III, chapitre III, Sect. I, art. 1* (dove, al comma 10, si delegava al corpo legislativo "*de poursuivre devant la haute Cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du Pouvoir exécutif*")<sup>1320</sup> e dal *Titre III, chap. V, artt. 23*. Qui si precisava che questa corte, "*formée des membres du tribunal de cassation et des hauts-jurés*", era competente per questi "*délits*" solo quando "*le corps législatif aura rendu un décret d'accusation*" e quando il medesimo corpo legislativo l'avrà autorizzata a riunirsi (ad una distanza di 'trentamila tese' dal luogo del corpo legislativo stesso)<sup>1321</sup>.

Riguardo poi all'indipendenza dei giudici, nel *Tit. III. Des Pouvoirs, Chap. V. Du pouvoir judiciaire*, l'art. 2 dichiarava la gratuità della giustizia resa da "*juges élus [...] par le peuple, et institués par des lettres-patentes du Roi, qui ne pourra les refuser*" e che non potevano essere destituiti o sospesi<sup>1322</sup> se non nei casi e nei modi previsti dalla costituzione e dalle leggi

Diversamente, il 'condorcettiano-girondino' *Plan de constitution présentée à la Convention nationale le 15 et 16 février 1793 l'An II de la République* prevedeva semplicemente un *Jury national*, comun-

---

<sup>1320</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, cit., p. 19.

<sup>1321</sup> *Ibidem*, p. 30.

<sup>1322</sup> *Ibidem*, p. 27.

que anch'esso incaricato di accertare i delitti di alto tradimento, e formato da tre giurati per ogni dipartimento e da altrettanti supplenti, tutti eletti dalle assemblee primarie dipartimentali<sup>1323</sup>.

Riguardo poi all'indipendenza dei giudici, il *Plan* prevedeva, al Tit X, Sect. I, art. 7, analoghe garanzie per i giudizi rispetto a quanto precisato dalla costituzione del 1791, ossia che essi "*ne pourront être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise*"<sup>1324</sup>.

Invece significativamente, non c'era alcun accenno ad una *Haute Cour* nella costituzione 'giacobino-montagnarda', e tanto meno ad un'indipendenza, che comunque sarebbe stata del tutto formale, a fronte della loro totale dipendenza dal *Comité de salut public*.

Invece una *Haute Cour de Justice* era prevista dalla *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (22 agosto 1795), le cui competenze erano definite dagli artt. 112-115, per i quali i membri del Corpo legislativo potevano essere tradotti davanti a tale 'Corte' per flagranti delitti (artt. 112-113), e (art. 115) per casi "*de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la République*"<sup>1325</sup>. Gli artt. 121, 123 precisavano le condizioni per una tale messa in stato d'accusa dei membri del corpo legislativo<sup>1326</sup>. Gli artt. 265-273<sup>1327</sup> erano dedicati alla formazione della corte, tramite la proclamazione da parte del Corpo legislativo che avrebbe dovuto conferire al Tribunale di cassazione (art. 269) di tirare a sorte, in una pubblica seduta, i nomi di quindici dei suoi stessi membri, da cui a scrutinio segreto poi sceglierne cinque. L'art. 272 prevedeva l'elezione annuale, da parte delle assemblee elettorali di ogni dipartimento, di un "*Jury pour la haute cour de justice*", di cui (art. 273) il Direttorio avrebbe fatto pubblicare la lista prima delle elezioni stesse. D'altro canto, l'art. 265 prevedeva l'estensione della possibilità di stato d'accusa anche ai membri del Direttorio esecutivo<sup>1328</sup>. Anche qui, riguardo

---

<sup>1323</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l'an II de la République* [C.GIR.1793], in: *Ibidem*, p. 62.

<sup>1324</sup> *Ibidem*, p. 59.

<sup>1325</sup> *Ibidem*, pp. 92-93.

<sup>1326</sup> *Ibidem*, p. 93.

<sup>1327</sup> *Ibidem*, pp. 108-109.

<sup>1328</sup> Si veda in particolare: "*Art. 265. Il y a une Haute Cour de Justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif*" (*Ib.*, p. 107).

all'indipendenza dei giudici, si reiterava nell'art. 206 il criterio dell'inamovibilità (previsto appunto dalle costituzioni del 1791 e del *Plan 'condorcettiano-girondino'*)<sup>1329</sup>.

Con la *Constitution de la République française du 22 Frimaire An VIII* (del 13 dicembre 1799) qualcosa di sostanziale cambia, in quanto all'*Haute Cour* si dedica il solo art. 73, poiché le sue competenze si intrecciavano con quelle del *Conseil d'État*, in una complessiva prospettiva di elusione di controlli giurisdizionali e di 'legittimazione' del potere di fatto e delle ambizioni dittatoriali di Bonaparte. Tale costituzione, voluta e sottoscritta dagli altri due consoli (Cambacérès e Lebrun), oltreché da Sieyès – precisamente al *Tit. IV (Du gouvernement)* trattava diffusamente del *Conseil d'État*, nei termini seguenti.

Per l'art. 41, il "*Premier Consul [...] nomme et révoque à volonté le membres du Conseil d'État, le ministres [...]*"<sup>1330</sup>. Per l'art. 52 il *Conseil d'État* era incaricato, sotto la direzione dei tre consoli, di redigere i progetti di legge, i regolamenti dell'amministrazione e di risolvere il contenzioso amministrativo<sup>1331</sup>. Al successivo all'art. 53, si precisava per i suoi membri la semplice funzione di portavoce del governo davanti al corpo legislativo<sup>1332</sup>. Per l'art. 58 si specificava che la scelta dei consiglieri poteva essere fatta solo sulla base di una "*liste nationale*"<sup>1333</sup>.

Gli artt. 69-75, costitutivi dell'intero *Titre VI. De la responsabilité des fonctionnaires publics*, si basavano sulla distinzione fra (art. 69) l'irresponsabilità politica nell'esercizio delle loro funzioni da parte dei titolari delle maggiori cariche istituzionali – cioè Senato, Corpo legislativo, Tribunato, Consoli e Consiglieri – ed invece (art. 72) la responsabilità dei ministri per tutto quanto eccedesse le loro specifiche funzioni. In tali casi (art. 73) il Tribunato stesso li avrebbe rinviati a giudizio, esperibile, dopo una deliberazione e decretazione del Corpo legislativo, davanti all'*Haute Cour*, e questa formata anche qui dal *Tribunal de cassation*<sup>1334</sup>. Per tutti gli altri

---

<sup>1329</sup> *Ibidem*, p. 101.

<sup>1330</sup> *Constitution de la République française du 22 Frimaire An VIII [C.F.1799]*, in *Ibidem*, p. 123.

<sup>1331</sup> *Ibidem*, p. 124.

<sup>1332</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1333</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1334</sup> *Ibidem*, pp. 126-127.

funzionari pubblici, esclusi i ministri, la messa in stato d'accusa doveva (art. 75) avvenire dopo la decisione del *Conseil d'État*<sup>1335</sup>.

Riguardo poi all'indipendenza dei giudici: nella parte finale del sopra ricordato art. 41 si stabiliva che "*le Premier Consul [...] nommé tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix et les juges de cassation*" – con la sola attenuazione di non poterli poi revocare<sup>1336</sup>. E per l'art. 68 si reiterava la formula dell'amovibilità solo per "*forfaiture*", ma si precisava che la nomina a vita poteva venir meno se "*ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibilité*"<sup>1337</sup>.

A suo volta, il *Sénatus consulte organique del 28 Floréal An XII* (18 maggio 1804) dedica all'*Haute-Cour Imperiale* gli artt. 40, 51, 63, 67, 77. Ma soprattutto il *Titre XIII. De la Haute-Cour Impériale*, con gli artt. 101-133, definisce sia la sua composizione, sia l'effettiva portata della funzione giurisdizionale. Tale organo è formato (art. 104) sia dai Principi e dai titolari delle Grandi dignità e dai Grandi ufficiali dell'Impero, sia dal *Grand-Juge ministre de la Justice*, da sessanta senatori, da sei presidenti delle sezioni del *Conseil d'État*, da quattordici consiglieri di Stato e da venti membri della Corte di Cassazione. Per i senatori, i consiglieri di Stato ed i membri della Corte di cassazione la chiamata è fatta per ordine di anzianità<sup>1338</sup>. Nondimeno, l'art. 135 (*Titre XIV. De l'ordre judiciaire*) palesa la non indipendenza di questa Corte, dal momento che fra i suoi membri proprio quelli appartenenti all'ordine giudiziario sono nominati a vita dall'Imperatore, anche al di fuori "*des cours qu'il doivent présider*", in particolare i presidenti della Corte di cassazione<sup>1339</sup>.

Riguardo poi all'indipendenza dei giudici, questo *Sénatus-consulte* ne sanciva l'inamovibilità, ma condizionata alla loro nomina da parte dell'Imperatore (art. 135)<sup>1340</sup>, ripetendo in sostanza quanto affermato nella sopra considerata costituzione dell'Anno VIII.

Venendo ora all'organizzazione della funzione giurisdizionale della seconda 'costituzione di Baiona' (*Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne- Constitución dada en Bayona*) del luglio

---

<sup>1335</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>1336</sup> *Ibidem*, p. 123.

<sup>1337</sup> *Ibidem*, p. 126.

<sup>1338</sup> *Sénatus consulte organique del 28 Floréal An XII* (18 maggio 1804), in: *Ibidem*, p. 160.

<sup>1339</sup> *Ibidem*, p. 163.

<sup>1340</sup> *Ibidem*, p. 168.

1808, vi è definita un'*Haute Cour* (ai sensi dell'art. 110), composta da otto fra i più vecchi senatori, da sei presidenti di sezione del *Conseil d'État* [*Consejo de Estado*], dal presidente e dal vice-presidente del *Consejo de Castilla*<sup>1341</sup>. Ai sensi dell'art. 108, questa 'Alta corte' è competente specialmente dei delitti commessi personalmente da membri della famiglia reale, da ministri, da senatori o consiglieri di Stato. E per l'art. 109 si precisa che le sue sentenze non ammettono ricorsi di alcun genere, ancorché queste abbiano efficacia solo se sottoscritte dal sovrano, che come capo dell'esecutivo non ha alcun limite al suo potere<sup>1342</sup>. Riguardo, anche qui, all'indipendenza dei giudici l'art. 97 dichiara l'indipendenza dell'ordine giudiziario (nel testo bilingue: *ordre judiciaire* – *orden judicial*) – termine che dunque compare dopo il sopra ricordato *Sénatus-consulte* del 12 ottobre 1807 –, ma non diversamente dai precedenti testi costituzionali si precisa (all'art. 99) che i giudici sono di nomina regia, ma non si possono destituire (art. 100) che dopo la denuncia fatta dal presidente o dal procuratore generale del Consiglio di Castiglia, e di una deliberazione motivata di questo stesso organo sottoposta all'approvazione regia<sup>1343</sup>.

Ora, nella costituzione 'gaditana' (*Constitución política de la monarquía española*), nel *Tit. V* (nell'art. 261 e nei suoi 11 commi) queste articolazioni della suprema corte risultano ampliate rispetto ai suddetti precedenti<sup>1344</sup>. Come si è visto, nella *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (cioè il 22 agosto 1795), non solo sin dall'articolo 265 si ammetteva la competenza dell'*Haute Cour* per le accuse ai membri del corpo legislativo e dello stesso direttorio esecutivo, ma se ne garantiva l'autonomia sia per le modalità della sua formazione che per la specificazione dei suoi compiti (artt. 266-273)<sup>1345</sup>. Qualcosa, dunque, di impensabile sia nella costituzione 'giacobino-montagnarda', sia nella stessa seconda costituzione di Baiona (*l'Acte constitutionnel de l'Espagne* – *Constitución dada en Bayona*). In quest'ultimo documento, si è precisato come gli artt. 85 e 108 delineassero molto sommariamente i compiti dell'"alta corte", volutamente mal definiti per mantenerli

---

<sup>1341</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne* – *Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808], in: CONNARD, p. 124.

<sup>1342</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1343</sup> *Ibidem*, pp. 118-119.

<sup>1344</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 75-76.

<sup>1345</sup> *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, in: DUGUIT-MONNIER, p. 107.



nella sfera di pertinenza del sovrano (che lì, come capo dell'esecutivo, non aveva alcun limite al suo potere). In questo documento si volevano infatti annullare le ampie articolazioni della 'suprema corte' precedentemente ampliate dalla costituzione direttoriale francese, nel 1795.

Al contrario, proprio questo ampliamento di articolazioni rispetto ai precedenti, della *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, è quanto la costituzione 'gaditana' intese recepire e migliorare<sup>1346</sup>. In effetti relativamente più ampi sono i compiti che la *Constitución política de la monarquía española* affidava al *Consejo de Estado*, dedicandogli un intero capitolo, il VII, del Tit. IV (riguardante i poteri del sovrano, da cui il *Consejo de Estado* stesso ovviamente dipendeva). All'art. 231, si stabiliva in quaranta il numero dei consiglieri, precisando di questi sia il numero che la qualità. Solo quattro sarebbero stati ecclesiastici (forniti di riconosciute qualità morali ed intellettuali). Solo quattro anche i Grandi di Spagna (ma anch'essi scelti con analoghi requisiti morali e capacitari). Il resto sarebbe stato scelto sia fra competenti, di chiara fama, nelle diverse materie oggetto del governo, sia fra quanti si fossero segnalati per l'adempimento di importanti servizi resi allo Stato<sup>1347</sup>.

Riguardo ai compiti del *Consejo de Estado*, intanto l'art. 236 precisava il ruolo consultivo nelle più gravi questioni di governo, specialmente concernenti lo stanziamento delle leggi, la dichiarazione di guerra, i trattati. L'art. 237 stabiliva che spettava al *Consejo de Estado* la proposta delle terne per ogni ufficio ecclesiastico e per i tribunali. L'art. 238 riservava al *Consejo de Estado* l'approvazione del proprio regolamento (comunque da approvare da parte della *Cortes*). L'art. 239 imponeva che la rimozione dei Consiglieri di Stato dall'incarico potesse avvenire solo dopo che il *Supremo Tribunal de Justicia* li avesse ascoltati<sup>1348</sup>.

Ora, un tale insieme di funzioni rivela un carattere sincretistico della *Constitución política de la monarquía española*, che in parte ri-

---

<sup>1346</sup> Come del resto nella costituzione elaborata dal Regime costituzionale nel corso della rivoluzione napoletana del 1820-21, intitolata *Costituzione del Regno delle Due Sicilie*. E non a caso sotto lo stesso Titolo di questa spagnola (il Tit. V, nel C. I), qui però all'art. 250 (*Costituzione del Regno delle Due Sicilie* [C.N.1820], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 493).

<sup>1347</sup> *Constitución política de la monarquía española* [C.SP.1812], cit., p. 73 (Si veda il testo piemontese in: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 538).

<sup>1348</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 74.

prende la complessità che il *Consejo de Estado* aveva sin dai tempi di Carlo III di Borbone, come si vede dall'ampio spazio fattogli nel Capo primo delle *Istruzioni* da lui lasciate a Napoli, nel 1759, e confermate per la Spagna al momento di ascendere su quel trono<sup>1349</sup>. Ma in parte c'era anche una recezione di prospettive dal riformismo illuminista, in una almeno delle due componenti, se non quella radical-democratica, certo quella moderata. Sintomo, dunque, di un qualche influsso che non solo i liberali, ma gli stessi *afrancesados* lasciarono in questa costituzione, al di là dell'immediato della guerra civile e della resistenza anti-francese.

Un argomento a sé stante riguarda poi il raffronto del *Consejo de Estado* della 'costituzione di Cadice' e quello che nell'immediato antecedente poteva rappresentare l'analogo organismo previsto dalla prima 'costituzione di Baiona', lo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, del 20 giugno 1808. Indubbiamente, quantunque più articolato, il *Consejo de Estado* della 'costituzione gaditana' parrebbe recepire alcune delle attribuzioni previste da questo *Statuto*<sup>1350</sup>. Anzitutto la natura meramente consultiva del compito di questo organo sia nella discussione che nella stessa redazione dei progetti di legge<sup>1351</sup>. Un compito del resto previsto anche dalla *Constitution de la République française du 22 Frimaire An VIII*, con il sopra ricordato art. 52<sup>1352</sup>.

Riguardo all'indipendenza dei giudici, anche qui la costituzione 'gaditana' riprendeva il precedente francese del 1795, dichiarando (art. 252) che i magistrati ed i giudici non potranno essere deposti se non per "*causa legalmente probada y sentenciada*", né

---

<sup>1349</sup> Maria Grazia MAIORINI, *La Reggenza borbonica (1759-1767)*, Napoli, Giannini, 1991, pp. 89 e ss. e *passim*. In realtà, Carlo III l'aveva sostituito (nel 1787) con una *Junta superior d'Estado*, ma venne ristabilito da Carlo IV il 28 febbraio 1792 (di cui il re era presidente di diritto) ma con funzioni meramente esecutive degli ordini reali (CONARD, [Nota], all'art. 35 dell'*Acte constitutionnel de l'Espagne, donné a Bayonne-Constitution dada en Bayona* (del luglio 1808), cit., pp. 87-88n.

<sup>1350</sup> Si vedano gli artt. seguenti: "Tit. VIII. Del Consiglio di Stato. Art. 5. I progetti di leggi civili e criminali, ed i regolamenti generali di pubblica amministrazione, saranno discussi e compilati dal Consiglio di Stato. [...] Art. 7. Il Consiglio di Stato nelle sue attribuzioni non ha che voce consultiva" (*Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, del 20 giugno 1808 [C.N.1808], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 372).

<sup>1351</sup> "Tit. IV. Cap. VII. Del Consejo de Estado. [...] Artículo 236. El Consejo de Estado es el unico Consejo del Rey, que oír su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer lo Tratados" (*Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 74)

<sup>1352</sup> *Constitution de la République française du 22 Frimaire An VIII* [C.F.1799], cit., p. 124.

sospesi “sino para acusación legalmente intentada”<sup>1353</sup>. Per l’art. 253 il sovrano è competente per sospendere qualsiasi magistrato, udito però il *Consejo de Estado* ed investendo quindi del giudizio immediatamente il *Supremo Tribunal de Iusticia*, che giudicherà seguendo le prescrizioni di legge<sup>1354</sup>.

Tuttavia, un aspetto su cui va richiamata l’attenzione, sempre in relazione agli antefatti di questa costituzione, è sul complesso sistema di garanzie di libertà individuali, riconducibile alla precedente codificazione di queste nelle costituzioni americane del 1776-87, la vera matrice del *Tit. III* della *Constitution française du 3 septembre 1791*. Qui, al *Chapitre V* (relativo – come si è detto – al potere giudiziario) gli artt. 9-18 definiscono la tutela dell’individuo nei confronti degli atti d’arbitrio del potere giudiziario, sia dal punto di vista dell’imputazione, che dell’arresto e del trattamento carcerario<sup>1355</sup>. È precisamente tale antefatto ‘americano’ che passa attraverso il filtro democratico francese per giungere agli artt. 286-308 di questa ‘costituzione gaditana’<sup>1356</sup>. Questo anche se non vanno dimenticate le stesse garanzie successivamente al 1789-91 poste sia dalla progetto di costituzione di Condorcet (il *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793*), sia – per quanto del tutto formalmente – da quella ‘giacobina-montagnarda’ (l’*Acte constitutionnel du 24 juin 1793*), sia dalla costituzione ‘termidoriano-direttoriale del 1795 (*Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*). E fra questi ‘antefatti’ garantistici, una considerazione particolare richiede proprio il *Plan ‘condorcettiano-girondino’*. Fra i meriti, che oggi definiremmo garantistici, del *Plan* vanno indubbiamente ricordati sia il contenuto del preambolo costituito *Dal Projet de déclaration des droits naturels, civils, et politiques des hommes*, sia il contenuto dell’intero *Tit. VIII (De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et du droit de pétition)*<sup>1357</sup>, sia da alcune sezioni del *Tit. X*.

---

<sup>1353</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 75.

<sup>1354</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1355</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, cit., pp. 27-29.

<sup>1356</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 78-80.

<sup>1357</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l’an II de la République* [C.GIR.1793], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 54-57. Si tratta del progetto istituzionale proposto alla Convenzione nazionale nei giorni del 15-16 febbraio 1793, noto come la ‘costituzione girondina’, mai approvata per la sconfitta subita da quella fazione ad opera dei giacobini.

In effetti, gli artt. 10-17 del *Projet*<sup>1358</sup>, ed il loro successivo sviluppo – appunto nel *Tit. X*, nei diciotto articoli della *Sect. VI* (denominata *Des moyens de garantir la liberté civile*)<sup>1359</sup> - costituiscono il referente immediato degli artt. 286-308 del *Cap. III* del *Tit. V* della costituzione ‘gaditana’<sup>1360</sup>. Un referente considerato di grande importanza dai costituenti gaditani, che vi videro – se non un consapevole riallacciarsi all’esempio americano – almeno qualcosa di più ampio della *Constitution française du 3 septembre 1791*. In tal senso va considerato l’art. 14 della *Section VI* (*Des moyens de garantir la liberté civile*), del *Tit. X* (*De l’administration de la Justice*) nel *Projet* ‘condorcettiano-girondino’, che recita: “*La maison de chaque citoyen est un asile inviolable...; on pourra y entrer en vertu d’un ordre de l’officier de police*”<sup>1361</sup>.

Un tale assunto era stato ripreso ed ampliato anche dall’art. 76, del *Tit. VII* (*Dispositions générales*) della costituzione dell’Anno VIII<sup>1362</sup>. Ma è questo davvero l’antefatto del poco sopra citato art. 306 della costituzione di Cadice, dove si precisa che non potrà esser violata mai la casa di nessun spagnolo, se non nei casi determinati dalla legge per il buon ordine e per la sicurezza dello Stato<sup>1363</sup>? Oppure vi è qui l’eco, dimenticata o rimossa, di quelle garanzie sancite già dagli artt. XI-XV della *Déclaration of Rights* della costituzione del Massachusetts?

Invece, una piena originalità del documento spagnolo concerne le garanzie sul sequestro dei beni (art. 294), sulla salubrità delle carceri e sulla tutela dell’incolumità dei detenuti da possibili atti di violenza di altri carcerati, addirittura prevedendo l’isola-

<sup>1358</sup> *Ibidem*, pp. 36-37. Consimili garanzie erano state a loro volta anticipate dagli artt. 7-9 dei famosi diciassette contenuti nella *Déclaration des droits de l’homme et du citoyen*, premessa alla *Constitution française du 3 septembre 1791* [C.F.1791], in: *Ibidem*, p. 2.

<sup>1359</sup> *Ibidem*, pp. 62-63.

<sup>1360</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 78-80. Nel citato testo piemontese: pp. 542-544.

<sup>1361</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l’an II de la République* [C.GIR.1793], in: DUGUIT-MONNIER, p. 63.

<sup>1362</sup> “*Tit. VII. Dispositions générales. Art. 76. La maison de toute personne habitant le territoire français, est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d’incendie, d’inondation, ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané d’une autorité publique*” (*Constitution de la République française du 22 Frimaire an VIII* [13 décembre 1799], in: *Ibidem*, p. 127).

<sup>1363</sup> “*No podrá ser allanada la casa de ningún español sino en los casos que determine la ley para el buen orden y seguridad del Estado*” (*Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 80). Per il testo piemontese: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 544.

mento (art. 297)<sup>1364</sup>. Ma non altrettanto può dirsi dell'abolizione della tortura, già prevista dall'art. 133 della 'seconda' costituzione di Bajona. Qui la costituzione di Cadice ripete semplicemente: "Art. 303. No se usará nunca del tormento ni de los apremios"<sup>1365</sup>. Un discorso a sé richiede l'abolizione dell'infamia, che ha un antecedente illustre nei progetti del giovane Maximilien Robespierre<sup>1366</sup>. E qui la costituzione spagnola (art. 305) precisa che: "Ninguna pena que se imponga, para cualquier delito que sea, ha de ser transcendental por término ninguno a la familia del que la sufre, sino que tenderá todo su efecto precisamente sobre el que la mereció"<sup>1367</sup>.

Nondimeno, nel complesso di queste garanzie riprese dal documento 'gaditano', forte resta l'influsso del suddetto preambolo al *Projet de déclaration des droits naturels, civils, et politiques des hommes*, ed in particolare dell'intero *Tit. VIII (De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et du droit de pétition)* del testo costituzionale 'condorcettiano-girondino'. Argomento che si riconnette in rilevante misura al quesito delle autonomie locali. Cominciamo con osservare che all'art. 1 del sopra ricordato *Tit. VIII del Plan* si intese stabilire un importante principio, conferendo al singolo cittadino l'appello alle 'assemblee primarie' sia per qualsiasi sospetto di violazione della costituzione, sia per la

---

<sup>1364</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 79. Nel testo piemontese: *Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi mutazioni*, in: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., pp. 550-551. L'art. 297 spagnolo recita: "Se dispondrán las cárceles de manera que sirvan para asegurar y non para molestar a los presos; así el alcaide tendrá a éstos en buena custodia, y separados los que el juez mande tener sin comunicación; pero nunca en calabozos subterráneos ni malsanos" (*Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 79). Si veda la traduzione nel testo piemontese: "Art. 297. Le prigionieri saranno disposte in modo che elle servano a custodire non a molestare i carcerati; quindi il carceriere terrà costoro in buona custodia, e separati coloro che il giudice manderà tenersi senza favella; ma nessuno in carceri sotterranee, né malsane" (*Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 543).

<sup>1365</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 80. Nel testo piemontese: "Non s'adoprerà mai tortura né violenza" (*Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 544).

<sup>1366</sup> Maximilien ROBESPIERRE, *Mémoire sur les peines infamantes* (presentata all'Accademia di Metz, nel 1784); ID., *Observations sur cette partie de la législation qui règle les droits et l'état des Bâtards* (lette all'Accademia di Arras, il 27 aprile 1786). Su questo aspetto, si veda: Mario A. CATTANEO, *Robespierre ad Arras e la riforma del diritto penale*, in: M. ROBESPIERRE, *La scalata al cielo. Discorsi*. A cura e con un saggio di M. A. Cattaneo. Verona, Essedue, 1989, pp. 14 e ss.

<sup>1367</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 80. Nel testo piemontese: "Nessuna pena, per qualunque delitto ella s'imponga, può trapassare mai in nessun modo alla famiglia del delinquente, ma dee sopportarla interamente quegli solo che la meritò" (*Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 544).

richiesta di modifica o di proposta di legge. Analogamente, nella costituzione 'gaditana' si conferiva un tale compito alle *Diputaciones provinciales* (art. 335): "Art. 335. *Tocará a estas Diputaciones [...Comma] 9. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia*"<sup>1368</sup>.

Nel *Plan girondino*, comunque ulteriori organismi di garanzia erano contemplati a livello territoriale nel *Tit. X*, dove – nella *Sect. II (De la justice civile*, all'art. 2) – si prevedeva almeno un giudice conciliatore o giudice di pace ("*juge de paix*") in ogni comune, mentre – nella *Sect. IV (Censeurs judiciaires)* – si prevedevano dei giudici 'itineranti', da inviare in ogni capo-luogo di dipartimento (art. 1). E, si è visto (nella *Sect. V*) si considerava un "*jury national*"<sup>1369</sup>.

In conclusione, le garanzie previste da questo *Tit. X*, e particolarmente – come si è accennato – la *Sect. VI*, in relazione ai "*moyens de garantir la liberté civile*"<sup>1370</sup>, si stagliano come un significativo precedente: sia per gli echi immediati (evidentemente, ancorché formali, a motivo della dittatura<sup>1371</sup>, nella stessa costituzione 'giacobina-montagnarda', ossia l'*Acte constitutionnel de la République* del 24 giugno 1793); sia – e più sostanzialmente – per quelli differiti (come si può constatare appunto in questa 'costituzione gaditana' del marzo 1812, e nella *Costituzione siciliana*, del novembre 1812).

D'altro canto, – al di là di questo nesso strettissimo che giustamente Condorcet aveva colto fra le garanzie individuali e la possibilità di valersene concretamente a livello locale – va considerato come un capitolo a sé quello delle autonomie locali previste dalla costituzione 'gaditana', di cui l'antefatto sembra anche qui essere la 'costituzione girondina'. Infatti, anteriormente al *Plan 'condorcettiano-girondino'*, nella costituzione del 1791 (all'art. 1 del *Tit. II*) tale autonomia non era stata affatto considerata nella pur precedentemente decisa suddivisione del territorio francese

---

<sup>1368</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 83.

<sup>1369</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l'an II de la République* [C.GIR.1793], cit., pp. 59-61.

<sup>1370</sup> *Ibidem*, pp. 62-63.

<sup>1371</sup> In tal senso, due leggi dell'Anno II: quella del 19 vendemmiaio [10 ottobre 1793], per la quale il governo provvisorio della Francia, quello giacobino, è dichiarato 'rivoluzionario fino alla pace'; e quella del 14 Frimaio [4 dicembre 1793], relativa ai poteri di tale "*gouvernement provisoire et révolutionnaire*" (*Ib.*, p. 74n). Peraltro, queste garanzie alle libertà politiche del cittadino (che del resto risultano avocate dal sopra ricordato *Tit. X*, nella sezione VI della costituzione 'girondina') risultano quanto meno elencate nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, premessa allo stesso *Acte constitutionnel de la République*, del 24 giugno 1793.

in 83 dipartimenti (e relativi distretti e cantoni)<sup>1372</sup>. Invece, proprio nel *Plan* si delinea la distinzione fra le specificità di quelli che oggi definiamo enti territoriali locali, con le loro peculiari funzioni politiche (attinenti all'esplicazione della sovranità politica a diversi livelli) diverse da quelle meramente amministrative.

Ora, proprio nella *Constitución política de la monarquía española*, del 1812, si avverte una recezione certo significativa di queste autonomie previste dal *Plan* 'condorcettiano-girondino'. Autonomia ancorché relativamente parziale rispetto a quelle ben più articolate autonomie municipali che proprio in quel 1812 saranno definite dalla 'costituzione anglo-sicula', la *Costituzione di Sicilia*, come si sa apparsa nel novembre di quello stesso 1812. Autonomie che, come vedremo, risultano riprese, ed in qualche misura persino ampliate, con maggior assonanza proprio con questa 'costituzione girondina'.

In effetti, in quest'ultima, nel *Plan*, si precisava – a cominciare dal *Tit. I (De la division du territoire)*, precisamente dall'art. 4 – che ognuno dei dipartimenti (qui 85) in cui si sarebbe ripartito il territorio nazionale (art. 1) doveva a sua volta articolarsi in "grandes communes", e questi a loro volta "en sections municipales et en assemblées primaires"<sup>1373</sup>. Tali 'assemblee primarie' erano però accuratamente distinte dalle semplici sezioni municipali (art. 6). Intanto, all'art. 7 si precisava la dipendenza amministrativa di ogni comune e sezione comunale dall'amministrazione del dipartimento. D'altro canto, al *Tit. III (Des assemblées primaires)*, si chiariva che le funzioni di queste assemblee non andavano in alcun modo confuse con le funzioni meramente amministrative, che del resto negli stessi comuni restavano subordinate ai dipartimenti. Spettava infatti soltanto a queste assemblee primarie (e non ai comuni) una sostanziale funzione non amministrativa ma politica<sup>1374</sup>.

L'insieme di queste funzioni politiche delle assemblee primarie era poi definito ampiamente nel seguente art. 2, dove si leggono nella loro interezza i diversi ambiti di questa loro partecipazione

---

<sup>1372</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*, cit., p. 5.

<sup>1373</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l'an II de la République* [C.GIR.1793], cit., p. 38.

<sup>1374</sup> Precisato infatti – all'art. 1 della prima sezione di questo terzo titolo – che: "Les assemblées primaires où les Français doivent exercer leur droits de citoyen, seront distribuées sur le territoire de chaque département, [...]" (*Ib.*, pag. 39) –, nella seconda sezione si definiva poi la loro specificità politica (e non meramente amministrativa): "Art. 1er. Les citoyens français doivent se réunir en assemblées primaires pour proceder aux élections déterminées par la constitution" (*Ib.*, p. 40).

all'elaborazione delle leggi e alla stessa a volontà innovativa di riforma della costituzione<sup>1375</sup>.

Riguardo poi alla specifica titolarità della funzione amministrativa degli enti territoriali (appunto distinta dalla suddetta tipologia politica), nel *Tit. IV (Des corps administratifs)*, erano dedicate due sezioni. Nella *Sect. I.re* (artt. 1-21), si precisavano gli organismi amministrativi locali (nel dipartimento il *Conseil administratif*, nel comune la *Municipalité*, ed a questa subordinato un 'agence' in ognuna delle sezioni del comune: "Art. 1er. [...] Dans chaque section de commune, un agence subordonnée à la municipalité")<sup>1376</sup>. Nella *Sect. II* (artt. 1-4), erano definite le modalità e le procedure di elezione del *Conseil administratif* di ogni dipartimento<sup>1377</sup>.

Invece nel 'giacobino-montagnardo' *Acte consitutionnel de la République* – per quanto nemmeno questo divenuto operante (poiché la sua applicazione venne intenzionalmente rinviata, come precisò Saint-Just, nel suo discorso di presentazione all'*Assemblée nationale*, alla fine della guerra) – si avverte comunque, com'è ovvio, il criterio centralistico. A partire dall'eliminazione di qualsiasi riferimento alla divisione del territorio, formalmente sostituita dall'inesauriente accenno di una futura suddivisione, trattata dal gruppo di artt. 78-84, con un'indubbiamente surrettizia enfasi intitolato *Des Corps administratifs et municipaux*<sup>1378</sup>.

---

<sup>1375</sup> Al *Tit. III (Des assemblées primaires)*, nella *Sect. II*, fra le funzioni di questi organismi eletti da parte delle popolazioni di ogni dipartimento (oltre a quelle specifiche di eleggere, a loro volta, i rappresentanti per l'assemblea nazionale), si includono anche quelle (precisate all'art. 2 di tale sezione) di riunirsi per deliberare su questioni concernenti l'interesse generale. Un'eventualità indicata nei casi in cui si trattasse: di accettare o rifiutare un cambiamento o un nuovo progetto di costituzione; di convocare una convenzione nazionale; di rispondere alla richiesta del corpo legislativo su questioni di interesse comune; sia, infine, di avanzare richieste allo stesso corpo legislativo, oppure per esercitare sui suoi atti la "censure du peuple, suivoant le mode et d'après les règles fixés par la constitution" (*Ib.*, l. c.).

<sup>1376</sup> *Ibidem*, p. 45.

<sup>1377</sup> *Ibidem*, pp. 44-46. Il significato puramente amministrativo delle altre funzioni spettanti agli enti territoriali è invece definito sia dall'art. 11 (dove si dice che gli amministratori devono considerarsi dei meri delegati del governo nazionale, in tutto quel che riguarda l'esecuzione delle leggi e dell'amministrazione in generale), sia dall'art. 10 (dove i compiti del *Conseil administratif* sono indicati: nella ripartizione dei contributi diretti, nel controllo dell'esazione di tutte le tassazioni, nell'esame dei conti comunali, ed anche nel deliberare sulle richieste che possono esser fatte nell'interesse del dipartimento (ma non si precisa da chi ed a chi inviate). Si veda, a tal riguardo: *Ib.*, p. 45.

<sup>1378</sup> *Ibidem*, p. 75.



Qui, peraltro, nell'Acte giacobino, questi corpi sono schematicamente indicati in tre tipi di organismi. Una "*administration municipale*", per ogni comune. Una "*administration intermédiaire*", in ogni distretto. E una "*administration centrale*", per ogni dipartimento (art. 78)<sup>1379</sup>. I membri dell'*administration municipale* sono eletti dalle "*assemblées de commune*" (art. 79), mentre quelli delle amministrazioni di distretto e di dipartimento sono "*nommés par les assemblées électorales de département et de district*" (art. 80).

Si riprende solo formalmente dal *Plan* condorcettiano-girondino' la distinzione fra: le 'assemblee amministrative e municipali' (nel complesso: i dipartimenti, distretti e comuni) con una funzione essenzialmente amministrativa e parzialmente giurisdizionale; e invece le assemblee elettorali, emanazione delle "*assemblées primaires de cantons*" (artt. 37-38), titolari di una funzione prettamente politica, partecipando all'articolazione locale dell'esercizio della sovranità (ai sensi degli artt. 2-3)<sup>1380</sup>. D'altra parte, è palese l'aspetto formale di un tale conferimento parziale dell'esercizio della sovranità, dal momento che l'art. 25 ne riconferma i tradizionali caratteri dell'indivisibilità nel 'popolo sovrano'.

Inoltre dichiarata indivisibile la sovranità<sup>1381</sup>, comunque ogni suo 'esercizio locale' è sostanzialmente negato, rinviandone la relativa titolarità ai costituendi *Cantons*, nei termini che poi verranno definiti poi dalle leggi del 9 Brumaio, Anno II (30 ottobre 1793)<sup>1382</sup> e del 4 Pratile, Anno III (23 maggio 1795)<sup>1383</sup>. Dunque appare una

---

<sup>1379</sup> E comunque qui si da una qualche rilevanza anche alla rappresentanza comunale: "[Art.] 78. Il y a dans chaque commune de la République une administration municipale. Dans chaque district, une administration intermédiaire. Dans chaque département, une administration centrale" (*Ib.*, l. c.).

<sup>1380</sup> "[Art.] 2. Le peuple Français est distribué, pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de cantons. [art.] 3. Il [le peuple] est distribué, pour l'administration et pour la justice, en départements, districts, municipalités" (*Ib.*, p. 70).

<sup>1381</sup> Ai sensi dei seguenti due articoli della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, premessa all'Acte constitutionnel 'giacobino-montagnardo': "[Art.] 25. La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. [Art.] 26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté" (*Ib.*, p. 69).

<sup>1382</sup> In questa stessa data sono condannati a morte i Girondini, ghigliottinati immediatamente il giorno dopo.

<sup>1383</sup> Il giorno precedente si era conclusa con l'intervento delle truppe nel *faubourg Saint-Antoine*, centro delle sezioni dei più accesi '*sans-coulottes*' parigini, l'insurrezione iniziata il giorno 20 maggio, culminata nell'irruzione nella sala stessa della

vera finzione questa dichiarazione della *sovranità del popolo*, che spetterebbe (per l'art. 7) alla "*universalité des citoyen Français*".

Una sovranità che formalmente consisterebbe poi (per l'art. 8) nella facoltà di nominare "*immédiatement ses députés*"<sup>1384</sup>, ma che resta una mera finzione, dal momento che – in concreto – tale facoltà la si attribuisce (per l'art. 11) alle "*assemblées primaires*", le quali sono costituite "*des citoyens domiciliées depuis six mois dans chaque canton*"<sup>1385</sup>. E questi *cantons* ancora – come si è detto – da istituire. A fronte di questo, invece, l'esercizio effettivo della sovranità è conferito, senza limiti apprezzabili, alla sola *Assemblée Nationale*, che di fatto risulterà poi, al tempo stesso, organo legislativo, esecutivo e giurisdizionale. Ossia una dittatura 'sovrana', nel senso teorizzato da Sieyès nel suo rivoluzionario *pamphlet*.

Ora, riguardo ai raffronti fra questi 'antefatti', dunque la 'costituzione gaditana' palesa anche sotto questo profilo una sua diretta mutazione dalla *Plan* 'condorcettiano-girondino', cioè anche relativamente alle funzioni degli enti territoriali, quantunque in questa *Constitución política de la monarquía española* a ben vedere si riscontri una più articolata trattazione sia della struttura che delle funzioni delle assemblee primarie.

È quanto risulta anzitutto nel *Tit. III, Capp. II-V*, dove si distinguono i diversi livelli delle *Juntas electorales de parroquias*, delle *Juntas electorales de partido*, delle *Juntas electorales de provincia*<sup>1386</sup>. Ma è quanto si può constatare anche nelle stesse ripartizioni territoriali (eminentemente amministrative) definite nel *Tit. VI (Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos* [artt. 309-323]), suddiviso negli *Ayuntamientos, Diputaciones provinciales* [artt. 324-547]<sup>1387</sup>.

Comunque, fra quest'ultimo gruppo di articoli, c'è il puntuale riferimento al sopra ricordato antefatto dell'art. 2 della *Sect. II del Tit. III* della costituzione girondina, qui nel documento spagnolo ripreso dall'art. 335, *Paragrafo IX*, dove si ascrive fra gli 'uffici'

---

Convenzione, dove al grido di 'pane e costituzione' era stato assassinato il deputato Féraud.

<sup>1384</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1385</sup> *Ibidem*, pp. 69-70.

<sup>1386</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 51-59. Nel testo piemontese, rispettivamente: *Comizi di parrocchia*, *Comizi di distretto* e *Comizi di provincia*, in: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., pp. 518-524.

<sup>1387</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 80-84. Nel testo piemontese: *Tit. VI (Del reggimento interno delle provincie e dei comuni*, suddiviso nei *Consigli municipali*, e nelle *Deputazioni provinciali*), cit., pp. 544-547.

delle *Diputaciones provinciales* quello di ragguagliare le Cortes delle violazioni della costituzione che si saran notate nella provincia (“*Tocarà a estas Diputaciones [...] dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia*”)<sup>1388</sup>.

Tuttavia, nel complesso a quanto visto vanno aggiunte numerose recezioni dalla stessa *Constitution française du 3 septembre 1791* in questa costituzione ‘gaditana’. E non solo quelle relative ai seguenti titoli: ossia al IV (*De la force publique*), V (*Des contributions publiques*)<sup>1389</sup>, che vengono quasi integralmente ripresi rispettivamente ai Titt. VII (*De las contribuciones*) e VIII (*De la fuerza militar nacional*)<sup>1390</sup>. C’è poi da considerare anche l’importante adozione degli stessi criteri di revisione della costituzione definiti nella *Constitution française du 3 septembre 1791* nel Tit. VII (*De la révision des décrets constitutionnels*)<sup>1391</sup>, e recepiti dalla costituzione ‘gaditana’ nel conclusivo Tit. X (*De la observación de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella*)<sup>1392</sup>.

A motivo della drammatica inapplicazione della *Plan* di costituzione di Condorcet – e soprattutto dei timori che in tutta Europa suscitò, in quello stesso periodo, la Costituzione ‘giacobina-montagnarda’<sup>1393</sup> (espressione della fazione estremistica che aveva trionfato) – si ritiene oggi che la diffusione del modello costituzionale francese in Europa risultasse invece possibile solo a partire dalla costituzione termidoriana (la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, cioè del 22 agosto 1795). Proprio in quanto promulgata dopo la caduta di Robespierre, quest’ultima si porrebbe come espressione del pieno successo dei ceti moderati del Terzo Stato, delle cui istanze sarebbe un riflesso a livello normativo, rappresentandone la traduzione in un nuovo sistema politico-istituzionale, tale cioè da essere agevolmente recepito dalle altre borghesie del continente<sup>1394</sup>.

---

<sup>1388</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 83. Nel testo piemontese: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 547.

<sup>1389</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791* [C.F.1791], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 31-33.

<sup>1390</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 84-87 (nel testo piemontese: pp. 548-550).

<sup>1391</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791* [C.F.1791], cit., pp. 33-34.

<sup>1392</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 87-88. Nel testo piemontese: *Della osservanza della costituzione e del modo di procedere per farvi mutazioni*, in: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., pp. 550-551.

<sup>1393</sup> *Acte constitutionnel du 24 juin 1793 et Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen* [C.GIAC.1793], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 65 e ss.

<sup>1394</sup> GHISALBERTI, OC, pp. 62-63.

Si tratta di una tesi molto discutibile<sup>1395</sup>. Almeno per quel che riguarda la Spagna. Ma un discorso globale ed esauriente sulle possibili mutazioni nella 'gaditana' *Constitución política de la monarquía española*, deve preliminarmente focalizzarsi anche sul significato effettivo di questa 'costituzione direttoriale' francese del 1795 in quel contesto politico. Intanto, del sistema bicamerale manca del tutto qualsiasi traccia nella costituzione 'gaditana', che a questo proposito si riallaccia semmai al criterio monocamerale sancito sin dalla *Constitution française du 3 septembre 1791*.

Inoltre, anche a proposito dell'esecutivo vanno tratte analoghe conclusioni sulla non pedissequa recezione nel documento spagnolo dell'impianto contettuale della costituzione 'direttoriale'. In realtà, a fronte di altre indubbie affinità, una differenza fondamentale fra questa *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, e quella spagnola verte non solo (il che ha pure un suo significato) nel sistema bicamerale nella prima e monocamerale nella seconda. Ma per certi aspetti – se non soprattutto – per il fortissimo primato attribuito all'esecutivo da questa costituzione francese dell'Anno III (non a caso appunto elaborata per dare il potere ad un *Direttorio* di cinque membri), a fronte del sostanziale primato che nella costituzione 'gaditana' viene invece lasciato al parlamento (cioè alle *Cortes*).

Fra le altre possibili recezioni nella 'costituzione gaditana' del 1812 – se è chiaro che il tipo di rappresentanza parlamentare monocamerale derivava dal modello rivoluzionario francese antecedente la costituzione 'direttoriale', invece bicamerale – va intanto segnalato che il sistema elettorale a tre gradi<sup>1396</sup> della co-

---

<sup>1395</sup> In realtà, nell'elaborazione della C.F.1795 si fonteggiano e momentaneamente si accordano due frazioni dei 'convenzionali', i moderati ed i democratici estremisti, tanto che si distinsero fra i vincitori di Robespierre i termidoriani 'di destra' dai termidoriani 'di sinistra'. La reazione termidoriana tolse al *Comitato di Salute Pubblica* (CSP) ogni potere, relegandolo alle funzioni specifiche degli Esteri e della Guerra, concentrando ogni potere nel *Comitato di legislazione*, che assommava in sé gli attributi di ministero degli Interni, di Grazia e Giustizia, e di sorveglianza delle amministrazioni civili e dei tribunali (SAITTA, *CCFRL*, pp. 431-433).

<sup>1396</sup> Il sistema elettorale gaditano prevede la formazione del parlamento attraverso tre gradi di elezione. Intanto, tutti i cittadini con domicilio e con residenza nel territorio di ogni parrocchia ("*todos los ciudadanos avecindados y residentes*" [art. 35]) possono votare nei loro *Comizi di parrocchia* ("*Juntas electorales de parroquia*" [art. 35]), in ognuno dei quali avverrà la nomina di undici *Compromessari* ("*once compromisarios*" [art. 41]). In ogni *Comizio di parrocchia* questi *Compromessari* nomineranno un rappresentante, *l'Elettore di Parrocchia* ("*elector parroquial*"), il quale andrà ai *Comizi di*

stituzione 'gaditana' ha un antecedente nella *Costituzione della Repubblica cispadana* (del 19 marzo 1797), tanto criticato da Zaghi per la prospettiva conservatrice, aristocratica di questo meccanismo, destinato ad escudere la volontà popolare<sup>1397</sup>. Inoltre, anche nella costituzione 'gaditana', a garanzia del potere borghese – in quanto espressione della preoccupazione di mantenere l'iniziativa politica da parte di quei ceti che impersonavano la resistenza alla Francia imperiale<sup>1398</sup> – sussiste il criterio censitario per la rappresentanza parlamentare.

Tuttavia, a differenza del requisito censitario previsto per l'elettorato attivo dalla *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (C.F.1795) – criterio che appunto aveva caratterizzato già la C.F.1791, nel *Tit. III, C. Ier, Sect. II*, art. 2<sup>1399</sup> –, invece nella C.Sp.1812 si richiede un certo censo solo per essere eletto deputato alle *Cortes* (Art. 92)<sup>1400</sup>, mentre non se ne richiede alcuno per l'elettorato attivo, nelle *Juntas electorales de parroquias*, nelle *Juntas electorales de partido*, nelle *Juntas electorales de provincia* (come si è detto si tratta dei *Comizi di parrocchia*, nei *Comizi di distretto*, nei *Comizi provinciali*). E qui una qualche assonanza con il giacobino *Acte constitutionnel de la République*, del 1793, certo sembrava inteso ad attenuare la componente aristocratica o comunque conservatrice dei suddetti requisiti elettorali.

Un'ultima osservazione va qui fatta, prima di passare ai riflessi di questi eventi spagnoli sul Regno di Napoli e di Sicilia. Se infatti la struttura monocamerale del testo 'gaditano' lo differenzia dalle due costituzioni di Bayona, del 1808 (l'*Acte* era bicamerale e lo *Sta-*

---

*distretto* ("Juntas electorales de Partido" [art. 59]), dove con tutti gli altri *Elettori di Parrocchia* si eleggeranno gli *Elettori di Distretto* ("electores de Partido"), a loro volta destinati a formare i *Comizi di Provincia* ("Juntas electorales de Provincia"), lì tutti gli *Elettori di Distretto* nomineranno infine i *Deputati* delle *Cortes* (artt. 78 e segg.). Per questi "representantes de la Nación" [art. 78]), è previsto il criterio dell'elettorato passivo su base censitaria (art. 92). Per gli articoli suddetti, che fanno parte del *Tit. III* (capp. III-V), si veda la *Constitución política de la monarquía española*, in: DE GUZMAN, pp. 51-57. La terminologia italiana di questi organismi e tipologia di elezione è ripresa dalla versione italiana che di questa costituzione avvenne nel 1821, quando gli insorgenti piemontesi la imposero, per breve spazio di tempo, al Sovrano (cfr.: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., pp. 512-552).

<sup>1397</sup> ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 113.

<sup>1398</sup> GHISALBERTI, OC, p. 65.

<sup>1399</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791* [C.F.1791], in: DUGUIT-MONNIER, p. 8.

<sup>1400</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 57. Nel testo piemontese, si veda: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 523.

tuto, invece prevedeva per il Regno di Napoli e di Sicilia una rappresentanza in forma pentacamerali)<sup>1401</sup>, tuttavia un significativo elemento di convergenza con entrambi<sup>1402</sup> va visto nel fatto che anche la *Constitución política de la monarquía española* pone a suo fondamento etico-politico il primato della religione cattolica. Ed anche in questo la 'costituzione gaditana' si differenzia, come si è visto, dalla suddetta costituzione francese 'monarchico-rivoluzionaria' del 1791, ed a maggior ragione da tutte le altre costituzioni repubblicane francesi (del 1793, del 1795 e del 1799).

Invece, altri e meno rilevanti punti di contatto vanno poi visti nel semplice accenno contenuto nello *Statuto*, al *Tit. X*, all'amministrazione locale, per la cui creazione si rinvia alle leggi sia del 4 agosto 1806 (relativa ad *università*, cioè i comuni, ai *distretti*, alle *province*), sia del 18 ottobre dello stesso anno (relativa all'istituzione dei *decurionati*, dei *consigli distrettuali* e dei *consigli generali delle provincie*)<sup>1403</sup>.

In realtà, incomparabilmente maggiore è la trattazione data a tale aspetto dalla *C.SP.1812*. In effetti una correlazione con questo *Titolo* (e più in generale, come si è visto, con le costituzioni francesi del 1791 e quella girondina del 1793) c'è nella costituzione di Cadice l'intero *Tit. VI (Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos)*<sup>1404</sup>. Tale titolo è suddiviso in due parti. Al *Cap. Primero (De lo Ayuntamiento [Dei Consigli municipali])*, agli artt. 309-323, si definiscono sia il modo di formazione, elettiva, delle autorità comunali e dei consigli municipali, sia i loro molteplici compiti. Fra questi specialmente quelli relativi: alla salute ed al benessere,

---

<sup>1401</sup> Qui, al *Tit. VIII*, art. 1, si precisava infatti che vi era "un parlamento nazionale composto di cento membri e diviso in cinque *Sedili*", ossia del clero, della nobiltà, dei possidenti, degli uomini di cultura e dei commercianti (*Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, cit., p. 372). Una suddivisione, peraltro, in cui si avverte una qualche reminiscenza di quella dell'antico parlamento napoletano (soppresso dagli spagnoli dopo l'insorgenza di Masaniello, nel 1640), o comunque una riproposizione dell'antica rappresentanza di *Città*. Su questa magistratura si veda quanto si è precedentemente precisato.

<sup>1402</sup> Si confronti il *Tit. II, Capitulo II*, art. 12 della costituzione 'gaditana', con quanto dichiarato sia nell'*Acte* (al *Tit. I. De la religion*, art. 1), sia nello *Statuto* (al *Tit. I. Della religione*), dove si precisa che: "La religione cattolica apostolica romana è la religione dello Stato" (*Ib.*, p. 370).

<sup>1403</sup> *Ibidem*, p. 375.

<sup>1404</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 80 e ss. 74. Nel testo piemontese si traduce con: *Del reggimento interno delle provincie e dei comuni (Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 544).

all'educazione, all'amministrazione e riscossione dei tributi; allo sviluppo di infrastrutture come strade e ponti; al rimboschimento; all'elaborazione di normative di interesse comunale (da presentare alle deputazioni provinciali e da queste alle Cortes); ma anche riferiti all'incentivazione di agricoltura, industria e commercio<sup>1405</sup>.

Tuttavia – come si è detto – è al *Cap. II (Del gobierno político de la provincias y de las Diputaciones provinciales)* che si delinea qualcosa di analogo ad un controllo costituzionale, invano proposto da Sieyès – come si è visto –, ossia una funzione di 'custodia della costituzione', concetto invece ripreso nella 'costituzione della Repubblica partenopea' (C.N.1799), per l'esattezza nell'organismo degli *Efori*, recepito da Pagano dalla tradizione aristotelica.

Qui nella *Constitución política de la monarquía española*, gli artt. 324-337 si riferiscono ad una tale funzione giurisdizionale affidata agli organismi di rappresentanza pur gerarchicamente subordinati come le *Diputaciones provinciales*, rette (ai sensi dell'art. 324) da un 'capo superiore', il *Jefe superior* (di nomina regia). Il loro compito, secondo l'art. 335 (comma IX), era di ragguagliare le Cortes delle violazioni della costituzione che fossero riscontrate nella provincia ("Art. 335. Tocarà a estas Diputaciones [...], IX. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia")<sup>1406</sup>. Per l'art. 372, le Cortes, nella loro prima sessione, dovevano valutare queste infrazioni alla Costituzione provvedendo alla imputazione di responsabilità di chi le avesse commesse. Come si vede è una funzione che va ben al di là di quelle meramente rappresentative delle località di membri eletti localmente, con ampi compiti di controllo tributario, amministrativo, istruttivo, previsti dagli altri nove commi dell'art. 335<sup>1407</sup>.

Ulteriori più significativi raffronti sono comunque possibili come vedremo fra questa *Constitución política de la monarquía española*, del 19 marzo 1812, e la costituzione 'anglo-sicula' che venne approvata pochi mesi dopo, ossia la *Costituzione di Sicilia* del 4 novembre 1812 (comunque pubblicata il 25 maggio 1813).

---

<sup>1405</sup> *Ibidem*, pp. 80-82 (Nel testo piemontese: *Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., pp. 544-546).

<sup>1406</sup> *Ibidem*, pp. 82-83.

<sup>1407</sup> *Ibidem*, pp. 83-84.

## Capitolo XXIII

### La costituzione di Cadice fra sostanziale liberismo economico e la formalistica rivendicazione sia di una sovranità della 'nazione cattolica' che dei diritti naturali dell'uomo e del cittadino

Ma quali sono riassuntivamente le peculiari caratteristiche della Costituzione di Cadice? E quali gli aspetti sia della sua dipendenza da modelli stranieri sia dei suoi tratti originali? Sino a che punto è vero che la costituzione era espressione di uno spirito repubblicano, per cui i riferimenti alla tradizione rappresentativa medievale, sostanzialmente monarchica, era un mero espediente tattico dei 'liberali' per tacitare o coinvolgere i ceti culturalmente più retrivi nella lotta per l'indipendenza nazionale? Infatti, qui ci possiamo anzitutto chiedere se appunto il fattore nazionalitario, la resistenza contro lo straniero francese, alla fine non ponesse del tutto in ombra gli elementi ideologici, le diversità di condizioni sociali e di potere dei diversi ceti iberici. Per converso, insistere solamente sul fattore ideologico sarebbe infatti un errore, trascurando quanto meno la compresenza di motivazioni relative alla difesa della propria nazione e della propria cultura.

Ora, in positivo, la storiografia orientata in senso democratico-progressista assume fra i pregi della costituzione di Cadice i seguenti aspetti. Non solo, cioè, la valorizzazione del ceto medio, pertanto considerato il regolatore delle altre classi. Ma anche la realizzazione dei programmi liberali di cui questa classe era il veicolo. Ossia vi si è scorto il giusto attacco ai privilegi regionali, ecclesiastici ed aristocratici. Ed anche l'avversione per il sistema corporativo.

Entrambi aspetti che la storiografia riconosce come posizioni marcatamente critiche della tradizione, recepite dall'eredità del riformismo assolutista dell'epoca di Carlo III di Borbone, in un progetto riformatore inteso a creare una monarchia moderna, libera da 'giurisdizioni private', dagli antichi privilegi di ceto e di corporazione<sup>1408</sup>. Inoltre, ancora in positivo, la storiografia indica

---

<sup>1408</sup> CARR, pp. 120-121.



l'introduzione di una tassazione del reddito eguale per tutti, in un sistema uniforme, basato sulle municipalità e sulle province. Ma soprattutto la realizzazione di un sistema parlamentare fondato su di un'assemblea rappresentativa della 'sovranità della nazione'<sup>1409</sup>.

In negativo, in questa costituzione la stessa storiografia incede in un atteggiamento più fattivamente critico sottolineando un'estrema divisione dei poteri, un sintomo della decisa avversione per l'esecutivo, quale risultano i ridotti poteri del re (ciò che in parte spiega l'atteggiamento di Ferdinando VII dopo la Restaurazione). Evidente è la limitatezza del suo veto sospensivo, la sua dipendenza da un'unica camera, eletta autonomamente da ogni suo influsso, e che controllava i suoi ministri, decidendo la lista dei membri del Consiglio di Stato da sottoporli<sup>1410</sup>. Nondimeno, altri capitali difetti vengono considerati soprattutto i seguenti. In primo luogo, il fatto che le *Cortès* si riunivano solo tre o quattro mesi l'anno. Il controllo sugli affari locali, affidato ad un organismo del governo, finiva per attenuare la validità del sistema parlamentare. Così venivano definitivamente distrutte tutte le tradizionali autonomie regionali, per sostituirle (sull'esempio francese) con entità artificiali. In realtà, la costituzione annientò definitivamente le istituzioni medievali (anziché rinnovarle, come sembrava l'originaria intenzione delle *Juntas*), quindi attuando i propositi più radicali, improntati per un verso al centralismo statalistico, e per l'altro al più coerente *liberismo economico*.

Non era infatti nei propositi di una parte almeno dei *liberales* di Cadice di redistribuire alle comunità locali le terre confiscate agli Ordini monastici. Il liberismo affermava i diritti dell'individualismo e non quelle dei corpi sociali<sup>1411</sup>. D'altronde, per non perdere consenso all'interno dello schieramento delle *Cortes*, parte almeno dei *liberales* fecero sì che si rinoscesse il diritto ai veterani di guerra ed ai nullatenenti di acquistare metà delle 'terre comuni'. Ma si trattò anche qui di una misura destinata a favorire chi aveva i mezzi per acquistarle effettivamente<sup>1412</sup>. Alla stessa mentalità sono riconducibili le misure contro la manomorta ed il maggiorascato, anche se il pretesto fu quello di ripianare il debito pubblico. Ingi-

---

<sup>1409</sup> *Ibidem*, p. 121.

<sup>1410</sup> *Ibidem*, pp. 119-120.

<sup>1411</sup> *Ibidem*, pp. 122-123.

<sup>1412</sup> *Ibidem*, p. 124.

gantito dalla guerra<sup>1413</sup>. Tuttavia, la maggior contraddizione fra il postulato liberale e la prassi centralizzatrice risultò – come si è accennato – dal trattamento che le *Cortes* stesse riservarono non solo alle autonomie locali, ma anche alle colonie d’Oltreoceano<sup>1414</sup>.

Il complessivo significato del regime costituzionale di Cadice potrebbe in prima approssimazione esser riassunto nei termini seguenti. All’inizio, la minacciosa politica imperiale francese determina la momentanea convergenza di posizioni fra quelli che noi abbiamo creduto di poter meglio definire come i *tradizionalisti liberali*<sup>1415</sup> – distinti dai più integralisti *conservatori liberali* – ed i *liberali radicali* (coloro che, cioè, si sentivano ancora legati al modello francese ‘repubblicano’, rivoluzionario, pre-napoleonico). In seguito, nell’inasprirsi della lotta, sulle istanze dei *tradizionalisti liberali* (e dunque non solo sulle ambizioni assolutistiche dei *conservatori*) si afferma il progetto politico dei *liberali radicali*, rivoluzionario nel senso qui di decisamente innovatore.

Una categoria a sé stante, recentemente inventata dalla storiografia, sarebbero poi i *liberali occasionali*, a proposito della quale è qui utile ricordare quanto Albert Dérozier afferma in *Los Orígenes del pensamiento liberal*, ricercando le origini del termine ‘liberalismo’ nella filiazione diretta dal movimento dei ‘lumi’ francesi. Una recezione che peraltro avverrebbe nel costante atteggiamento degli scrittori politici spagnoli di ‘mediare’ fra gli apporti stranieri e la tradizione, concludendo in una concezione del passato nazionale rigenerato da consimili influssi.

In tal senso, Dérozier dedica ampio spazio al binomio argomentativo di un *passato nazionale rigenerato* e degli *apporti stranieri nazionalizzati*<sup>1416</sup>, riconoscendovi l’atteggiamento peculiare dei liberali spagnoli, in un’ambiguità determinata dal rifiuto delle risultanze violente della Rivoluzione<sup>1417</sup> francese e dalla ricerca di un’alternativa riformista sia contro l’assolutismo monarchico che contro il radicalismo democratico.

---

<sup>1413</sup> *Ibidem*, p. 123n.

<sup>1414</sup> *Ibidem*, pp. 124 e ss.

<sup>1415</sup> Coloro cioè che collegavano l’indipendenza nazionale al ricordo ed al recupero delle istituzioni rappresentative tradizionali, opportunamente da adattare al divenire dei tempi e delle situazioni.

<sup>1416</sup> A. DÉROZIER, *Los Orígenes del pensamiento liberal*, in: *Historia de España*, cit., pp. 934-947.

<sup>1417</sup>

Su questa base, lo studioso francese insiste molto sull'attenzione che i principali scrittori politici spagnoli di orientamento liberale palesano per le antiche istituzioni, che pure vorrebbero rammodernare, senza peraltro riuscire a tradurre in progettualità politica la profonda idealità morale che traggono dal 'patrimonio nazionale'<sup>1418</sup>. Un tale atteggiamento oppone personalità come Jovellanos – convinto della necessità di una continua dialettica fra passato e presente – a tradizionalisti integrali, reazionari, come Menéndez Pelayo, il quale oppone alla 'empietà moderna' la *tradizione pura*, cioè quella 'cattolica', che lui chiama il 'glorioso passato nazionale'<sup>1419</sup>.

Qui, dunque, – nota giustamente Dérozier – siamo di fronte a due diverse concezioni della tradizione: l'una 'estatica' ed 'immobilizzatrice' (e pertanto solo riferimento formale al passato senza vita), mentre l'altra 'vivificante'<sup>1420</sup>, capace cioè di riprodursi come sostanza vitale, da aggiustare in forme acconce al variare dei tempi e delle situazioni. Quest'ultima porrebbe le basi, già nell'età di Carlo III, del 'futuro liberalismo'<sup>1421</sup>. Secondo questa ricostruzione, tale liberalismo è osteggiato dalla Chiesa, che invano lotterebbe – con la sua Inquisizione – contro le 'società segrete', la massoneria. Invano, perché non può resistere al 'movimento del progresso', all'ardore innovativo che perviene dalle strutture statali, e – soprattutto – la Chiesa non può resistere alla *rigenerazione* di una '*vera tradizione nazionale*' che si allea ad una 'molto prudente' *nazionalizzazione* di quanto di nuovo viene dall'estero<sup>1422</sup>.

Secondo Dérozier, al tradizionalismo immobile e reazionario di Menéndez Pelayo va contrapposta la costante evocazione delle tradizioni nazionali da parte di scrittori liberali come Jovellanos, ma anche come Quintana, Argüelles<sup>1423</sup> e tanti altri, dai cui scritti risulta una germinazione continua, a partire dalle dottrine e strut-

---

<sup>1418</sup> *Ibidem*, pp. 942-944.

<sup>1419</sup> *Ibidem*, pp. 935-936.

<sup>1420</sup> *Ibidem*, p. 944.

<sup>1421</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1422</sup> *Ibidem*, p. 947.

<sup>1423</sup> Augustin Argüelles (1776-1844), di solida formazione illuminista, rivestì diversi incarichi nell'amministrazione finanziaria e nella diplomazia dell'ambiente molto prossimo allo stesso Jovellanos. Nel periodo immediatamente precedente l'invasione francese, fra il 1805-1808, in qualità di rappresentante diplomatico è a Londra. Rientrato in patria – grazie all'influenza di Jovellanos – è nominato segretario della *Junta de Legislación* incaricata dalla *Junta central* di redigere la costituzione (*Regesto*, cit., p. 163).

ture antiche, razionalmente fuse con i migliori modelli inglesi e francesi<sup>1424</sup>. Tuttavia, lo stesso Dérozier ammette che nella genesi di questo liberalismo non entra in gioco soltanto una conoscenza profonda della continuità storica, ma anche il riflesso di personalità pugnaci ingaggiate in una lotta politica decisiva<sup>1425</sup>. E nella lotta prende consistenza un fattore morale che inevitabilmente va al di là del dato storico oggettivo.

Qui però si innescano le confusioni fra ideale e realtà, alla fine le ambiguità, le incertezze, le grandi oscillazioni fra utopie e profezie di un futuro impossibile, in un atteggiamento peculiare di questo liberalismo, che da un lato, riguardo alla tradizione, alla fine svuota ogni possibile incidenza del passato nel presente, mentre – dall'altro lato – si perde nell'inconcudenza di grandi evocazioni<sup>1426</sup>.

Mentre il linguaggio politico dei primi *lustrados* è indubbiamente chiaro e pugnace (i molti trattati del 1730-60 attaccano la censura ecclesiastica e civile, mentre avanzano proposte energiche), invece fra 1788-1808 la comunicazione con l'opinione pubblica è più discontinua ed i vacillamenti immensi. Se Jovellanos parla di prudenza, Argüelles parla di dignità e Quintana di decenza. Ma tutti si limitano ad orientare la loro azione complessiva secondo 'argomenti tradizionali' e 'nuove modalità', verso "una libertà istintiva e verso una maggiore autorità del proprio paese di fronte allo straniero"<sup>1427</sup>. In questo processo, – conclude Dérozier – un tale fattore morale elimina la storia, però non produce futuro, ma solo un 'presente estremamente artificiale'<sup>1428</sup>.

Come si vede, in questa sua ricostruzione Dérozier considera soltanto la categoria che noi abbiamo definito dei *tradizionalisti liberali*, ma ignora completamente sia quella dei *liberali radicali*, sia il processo mediante il quale questi ultimi prendono il sopravvento sui primi. Al contrario, è proprio tale fisionomia composta ed articolata nelle diverse tipologie di liberali che grado a grado emerge dopo l'iniziale convergenza dettata dalla necessità della guerra. Sottaciute nella prima convocazione delle *Cortes*, del 1809, successivamente queste differenze di posizioni si manifestano in

---

<sup>1424</sup> DÉROZIER, *Los Origenes del pensamiento liberal*, cit., p. 947.

<sup>1425</sup> *Ibidem*, p. 953.

<sup>1426</sup> *Ibidem*, p. 959.

<sup>1427</sup> *Ibidem*, pp. 958-959.

<sup>1428</sup> *Ibidem*, p. 937.

una crescente radicalizzazione che la maggior abilità assembleare dei liberali radicali impone alle *Cortes* stesse, finendo per attuare misure livellatrici della 'società di corpi' (che Jovellanos ed altri *tradizionalisti liberali* non avrebbero mai voluto), a cominciare dall'annientamento di una vera autonomia di quella parte del clero e dell'aristocrazia che pure era stata l'anima dei propositi di resistenza al dominio imperiale napoleonico<sup>1429</sup>.

Altrimenti, perché a Cadice, all'inizio i *liberales* non incontrano alcuna opposizione conservatrice ai loro disegni<sup>1430</sup>? E poi, all'inizio i *liberales* erano forse una categoria unica, caratterizzata semplicemente dalla globale adesione ad un progetto radicale, anti-corporativo, anti-clericale, anti-nobiliare? O non erano uno schieramento composito, aggregazione momentanea dettata dall'incombente pericolo francese, caratterizzata da evidenti differenze? Questo è quanto implicitamente riconosce la stessa storiografia, che appunto incoerentemente argomenta una riduzione dal complesso, e distinto, al semplice ed uniformato.

Allora, che senso ha dire che i *liberales* di Cadice erano consci dei pericoli di un attacco alle posizioni della Chiesa, in un'assemblea in cui il più numeroso fra i singoli gruppi era quello del clero<sup>1431</sup>?

E poi un altro quesito. Forse che da soli i *liberali radicali* (poiché di questa fattispecie si tratta e non della troppo onnicomprensiva categoria dei *liberales* di cui parla Carr, che in realtà comprende anche i *tradizionalisti liberali*) avrebbero potuto mettere in piedi le *Cortes*? Non sembra affatto. Quanto meno non spiega l'ampio spazio fatto inizialmente alle richieste dei *tradizionalisti liberali*, come Jovellanos, che pure non nascondeva la sua convinzione di una rappresentanza pluricetuale nelle *Cortes*, e persino – un fatto non secondario – nel senso del primato riconosciuto dalla stessa costituzione gaditana alla religione cattolica.

---

<sup>1429</sup> Un fenomeno che non tanto inaspettatamente si riprodurrà nei suoi echi lontani nella rivoluzione spagnola del gennaio 1820 e nello stesso Novimestre costituzionale a Napoli nell'intorno di mesi fra il luglio 1820 ed il marzo 1821. Allora – come adesso nel 1813-14 –, i *liberali radicali* finiranno per perdere il contatto con le altre forze che avevano permesso il successo del progetto costituzionale. Pertanto, in Spagna, proprio fra 1813-14 si delinea un'opposizione conservatrice con cui i *liberali radicali* dovranno fare i conti, e che si disporrà alla fine – proprio in funzione anti-radicalista – a dar sostegno al progetto reazionario di Ferdinando VII.

<sup>1430</sup> CARR, p. 144.

<sup>1431</sup> *Ibidem*, p. 142.

D'altro canto, la componente dei *tradizionalisti liberali* non era a sua volta onnipotente. Solo inizialmente riuscì infatti ad assicurare l'affermazione dei propri principi oltre al suddetto primato della religione cattolica, anche il recupero della continuità dello sviluppo istituzionale interrotto dall'assolutismo). Poi gradualmente venne contestata la loro politica e resa infine inefficace dall'azione dei *liberali radicali*<sup>1432</sup>.

Va anche considerato che l'apparente ossequio iniziale dei *liberali radicali* alla costituzione storica della Spagna poteva rivelarsi niente più che un surrettizio e strumentale omaggio verbale all'unità cattolica, come ben comprese l'opposizione conservatrice. La vera questione era l'incompatibilità che agli occhi dei *liberali radicali* sussisteva fra liberalismo e continuità storica, fra il diritto della nazione sovrana a decidere su tutte le questioni ed il rispetto sostanziale (e non già il mero ossequio formale) della tradizione<sup>1433</sup>. Secondo la stessa fonte storiografica, questa apparente unità patriottica andò in frantumi sin dal 1811. Non stupisce se già nel 1813 gli ordini privilegiati vedranno la possibilità di una reazione conservatrice che si appellasse al 'popolo' contro quella che altro non era che una minoranza radicale<sup>1434</sup>. E non deve suscitare meraviglia se proprio grazie allo svilupparsi dell'attacco 'liberale' ai beni ecclesiastici, la Chiesa riuscisse a recuperare l'appoggio di tutto

---

<sup>1432</sup> In questo clima di precaria concordia e di contingente coalizione di intenti, perché stupirsi che la traduzione e divulgazione del *Diccionario critico burlesco* (definito un rozzo esempio di anticlericalismo voltairiano), determinasse la richiesta dei 'clericali' di ricostituire il Sant'Uffizio? Un episodio di discreta rilevanza, se impegnò per ben diciassette sedute l'oratoria delle *Cortes* (*Ib.*, p. 144). Alla fine, si saldò quindi un fronte unico fra 'giurisdizionalisti' e giansenisti, fautori di un'autonomia del clero e dei vescovi dalla Santa Sede, ed in particolare da qualsiasi rinnovata Inquisizione, che venne dichiarata incostituzionale.

<sup>1433</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1434</sup> Ma la stessa storiografia precisa che oltre all'opposizione dei titolari di privilegi vi era anche la reazione dei titolari di istituzioni assolutiste che la legislazione 'liberale' aveva messo in discussione. Anzitutto i membri del *Consejo de Castilla*, organo per l'antica costituzione titolare della funzione vicaria del re, in sua assenza. Ma anche molti membri delle *audiencias* provinciali, ora ridotte al ruolo non più di autonome assemblee locali, ma di organi strettamente giurisdizionali. I titolari delle vecchie municipalità, i *señorios*, protestavano contro i loro successori costituzionali. Nel complesso la nuova legislazione produsse una massa di funzionari disoccupati, che organizzarono un'opposizione passiva, il rifiuto di dare esecuzione a livello locale alle nuove disposizioni amministrative. Il clero sostenne questa resistenza. E se forse il basso clero aveva simpatizzato davvero per la riforma della Chiesa in senso 'giansenista', non c'è affatto da stupirsi che la gerarchia fosse ostile a simile riforma (dopo tutto esterna ed avversa alla Santa Sede).

il clero, anche se con l'eccezione di un gruppo di preti liberali<sup>1435</sup>. Alcuni vescovi abbandonarono Cadice e, ritiratisi a Mallorca, inviarono una lettera pastorale, nel dicembre del 1812, in cui si condannava la politica delle *Cortes* contro la disciplina, la dottrina, i privilegi e le proprietà della Chiesa<sup>1436</sup>.

Sul momento, riguardo alla Spagna, proprio nel 1812 consimile accentuazione polemica ebbe un ampio sviluppo anche pubblicitario, con l'effetto di riaffermare le posizioni ecclesiastiche, proprio quando avvenne la decisione di convocare le *Cortes* ordinarie che si sarebbero insediate a Cadice. L'accresciuto numero di deputati del clero preoccupò allora i *liberales*, che pretendevano di limitare l'eleggibilità dei suoi membri. Allora – sempre secondo Carr (che anche qui enfatizza il ruolo del latomismo iberico) – i circoli massonici si mobilitarono e si pensò addirittura ad una 'dittatura repubblicana' contro i 'conservatori', clericali o meno<sup>1437</sup>.

Del tutto fondatamente, dunque, Artola sottolinea la distanza fra la teoria e la pratica del regime costituzionale<sup>1438</sup>. Una distanza che appunto in questo capitolo vorremmo dimostrare sussistente fra un *sostanziale liberismo economico* e la *formalistica rivendicazione* sia di una *sovranità della 'nazione cattolica'* che dei *diritti naturali* dell'uomo e del cittadino. In estrema sintesi, una valutazione complessiva del costituzionalismo 'gaditano' deve tener conto dell'intreccio fra due processi, per il primo dei quali le diverse componenti dei *liberales*, oltreché i conservatori, subiscono l'iniziativa ideologico-politica dei *liberali radicali*, mentre con il secondo questi ultimi coinvolgono anche quei *liberali occasionali* di cui parla Dérozier, gli incerti o gli indifferenti, vincendo le ultime resistenze di quanti nel complesso si riferivano ancora alle tradizioni.

La risultante di questo intreccio è la contraddizione di fondo che caratterizza l'ideologia del Regime costituzionale, ossia fra la rivendicazione, appunto teorica, *formale*, dei *diritti naturali* (del re-

---

<sup>1435</sup> *Ibidem*, p. 145.

<sup>1436</sup> *Ibidem*, l. c. A tal riguardo, vorremmo sottolineare nuovamente la singolarità del fatto che questo stesso processo avvenne di nuovo nella Spagna del 1820 e nello stesso Regno di Napoli e di Sicilia, dove all'iniziale adesione di alti prelati e della gerarchia in generale al regime costituzionale, poi fece seguito, per una medesima radicalizzazione nei confronti della Chiesa da parte del Parlamento partenopeo, il distacco e l'ostilità verso i progetti costituzionali, fino a sfociare nelle posizioni reazionarie della terza Restaurazione borbonica a Napoli, dopo il marzo 1821.

<sup>1437</sup> *Ibidem*, pp. 145-146.

<sup>1438</sup> ARTOLA, pp. 164 e ss.

sto impliciti anche al riaffermato primato della religione cattolica), e – d'altra parte – la 'pratica' di cui parla Artola, cioè la *sostanziale* difesa dei *diritti di proprietà* della borghesia rivoluzionaria, vera protagonista delle *Cortes* gaditane. Da un lato, dunque, *diritti naturali* recepiti dalla tradizione cattolica, come riflesso della *legge divina* e referente obbligato della *legislazione positiva* emanata dallo Stato, dall'altro lato il primato assoluto di un *diritto positivo* impersonato dalle *Cortes*.

Entro questi termini ideologici e concettuali si muove Artola, il quale precisa che una delle conseguenze dell'eliminazione – avvenuta a metà del 1808 (quando cioè, come si è visto, nel maggio-giugno il ruolo delle *Juntas* insurrezionali assunse subito il duplice carattere di una *guerra nazionale*, patriottica, e di una *rivoluzione* che rivendicava di impersonare la sovranità nazionale assumendo una *funzione costituente*) – di ogni incidenza delle autorità tradizionali nel processo costituzionale fu l'instaurazione di un'ambigua libertà di espressione dei propri pensieri.

Ambigua perché da un lato si presentava come una libertà praticamente illimitata (ed infatti si tradusse in una moltitudine di periodici e fogli che diffusero qualsiasi idea) mentre dall'altro era ben circoscritta all'ambito esterno a qualsiasi trattazione di argomenti religiosi. Come venne stabilito dai primi decreti sulla libertà di stampa, del 10 novembre 1810, a tal scopo si instaurò una *Junta suprema censora*, con articolazioni provinciali, con funzioni di tribunale di garanzia e di valutazione di tal genere di scritti. Un orientamento che venne rafforzato negli anni successivi con un *Reglamento de las Juntas de censura*<sup>1439</sup>.

Formale o sostanziale che fosse l'asserito primato della religione cattolica, certo è che questo referente – per quanto ambiguamente vissuto – è l'unica limitazione che la borghesia rivoluzionaria si trovò a dover fronteggiare. E del resto l'insorgenza antifrancese era stata guidata prevalentemente dal clero che, a cominciare dalle *Parroquias*, aveva animato la resistenza.

Potremmo dire che il clero rinunciò ad una rappresentanza come 'corpo', come *Estado* (in un parlamento per *Brazos* o *Estamentos*) in cambio di un ruolo fondamentale nei principi stessi della costituzione?

---

<sup>1439</sup> *Ibidem*, pp. 164-165.



Per il resto, in effetti, la ‘rivoluzione borghese’ si attua costituzionalmente stabilendo alcuni principi essenziali: anzitutto la limitazione dell’autonomia della Corona. Qui, relativamente all’art. 2, si abolisce la precedente facoltà del sovrano di alienare o incorporare in funzione dinastica parti del territorio nazionale, e con l’art. 3 si conferisce la stessa titolarità della ‘sovranità’ alla nazione. Pertanto la *Corona* non può sospendere le sessioni delle *Cortes*, né convocarle se non nei casi previsti dalla costituzione, né tanto meno scioglierle (art. 172). Inoltre, le *Cortes* prima di separarsi ad ogni sessione potranno nominare una *Diputación permanente*<sup>1440</sup>.

Inoltre, negli artt. 27-103, la Costituzione pone (di fatto e di diritto) fine alla pluralità di forme della rappresentanza che ancora sopravvivevano nella *Instrucción* del 1810, definendo una formula di suffragio indiretto – a tre livelli: *parroquia, partido y provincia* (art. 34) – e universale, quantunque limitato alla sola designazione da parte delle *Juntas electorales de parroquia*. Un diritto universale, ma doppiamente limitato. Per l’elettorato attivo: sia ai soli residenti nel luogo, di età minima di venticinque anni (art. 75), sia a coloro che non nati nella provincia in questa risiedessero da almeno sette anni (art. 91). Per l’elettorato passivo: limitato a coloro che avessero una rendita annuale proporzionata al possesso di beni propri (art. 92)<sup>1441</sup>.

Dal complesso di queste limitazioni si evincono tre elementi significativi. In primo luogo, l’esclusione degli appartenenti agli Ordini regolari dai Consigli di parrocchia, semplicemente non citandoli nell’art. 35<sup>1442</sup>. In secondo luogo, si ha in mente la disammortizzazione dei beni di questi Ordini, per cui è bene non avere dei loro appartenenti nel parlamento. In terzo luogo, il requisito della rendita è inteso ad escludere i semplici lavoratori nullatenenti dall’eventuale elezione a deputati delle *Cortes*<sup>1443</sup>.

E pertanto – conclude Artola – le *Cortes* tenderanno ad avere una composizione borghese, assicurata non solo delle prescrizioni legali, ma anche dal fatto che la maggioranza della nobiltà titolata

---

<sup>1440</sup> *Ibidem*, pp. 165-166.

<sup>1441</sup> *Ibidem*, p. 166.

<sup>1442</sup> *Ibidem*, l. c. “Art. 35. *Las Juntas electorales de parroquia se compondrán de todos los ciudadanos avecindados y residentes en le territorio de la parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiásticos seculares*” (*Constitución política de la monarquía española*, in: DE GUZMAN, pp. 51-52).

<sup>1443</sup> ARTOLA, p. 166.

non intende candidarsi, in attesa di una decisione della monarchia di integrarsi nel processo costituzionale. Ma ormai il processo politico innovativo si gioca sì attorno a tre protagonisti: la Corona, i ministri ed appunto le *Cortes*.

Ed a fronte della mal definita funzione dei ministri, e dell'assenza di concreti strumenti alla Corona, è alle *Cortes* che si assicura la funzione decisionale delle linea politica<sup>1444</sup>. I ministri (ed in generale gli '*empleados públicos*') del resto sono responsabili davanti alle *Cortes* – che si convertono in tal caso in *Tribunal de Justicia*. Possono infatti essere incriminati in caso di decreti esecutivi considerati dalle *Cortes* stesse lesivi dei principi costituzionali (ai sensi degli artt. 131, comma 25, e 226)<sup>1445</sup>.

Nel prosieguo della 'rivoluzione borghese' le *Cortes* emanarono intanto alcuni decreti intesi a limitare i poteri della Corona, per le vicende della guerra rappresentata dal *Consejo de Regencia*, determinandone per ben tre volte la decadenza e la nomina di nuovi suoi componenti, come avvenne nell'ottobre del 1810, poi nel gennaio del 1812, perseguendo una linea politica destinata a sfociare nella crisi reazionaria del 1814<sup>1446</sup>.

Libere da ogni ingerenza della *Regencia*, le *Cortes* provvidero inoltre ad emanare i decreti di eliminazione dei diritti signorili, sia di giurisdizione che di proprietà delle terre. Perseguendo una politica di disamortizzazione, con il decreto del 6 agosto 1811, le *Cortes* decisero la radicale abolizione dei diritti signorili inerenti il possesso di terre (detti appunto *señoríos territoriales*) e dei *solariegos* (le concessioni o vendite che consegnavano ad un privato un territorio con i suoi abitanti, con il diritto sia di percepire i relativi canoni contributivi, sia di esercitarvi giurisdizione)<sup>1447</sup>. Il decreto implicava che da allora in poi tutti questi rapporti di vassallaggio venissero considerati alla stregua di diritti di proprietà privata individuale. Per cui tutti i tipi di obbligazioni signorili precedentemente intervenuti fra un signore ed un vassallo dovevano essere considerati da allora in poi come contratto fra individui privati, senza alcuna implicazione di tipo giurisdizionale o tributario<sup>1448</sup>.

---

<sup>1444</sup> *Ibidem*, p. 167.

<sup>1445</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1446</sup> *Ibidem*, p. 168.

<sup>1447</sup> *Ibidem*, p. 103.

<sup>1448</sup> *Ibidem*, p. 171.

D'altro canto, lo scopo di impadronirsi delle proprietà terriere della Chiesa e della nobiltà va ricondotto al processo di transizione dall'antico regime di proprietà vincolata della terra ad un sistema economico di mercato capitalistico inteso appunto a porre fine alla proprietà vincolata degli 'ordini privilegiati'<sup>1449</sup>. Il nuovo diritto di proprietà implica la combinazione della proprietà individuale con un diritto illimitato nella capacità giuridica di disporne<sup>1450</sup>. Da qui la negazione del diritto di proprietà non solo alla Chiesa, né solo alle comunità municipali, ma anche allo Stato, tutti in quanto non proprietari individuali<sup>1451</sup>.

In questa linea, le *Cortes* crearono con il decreto del marzo 1811 la *Junta superior de confiscos*, palesando un'intenzione politica che andava al di là dell'immediata confisca dei beni degli *Afrancesados* militanti con Giuseppe Bonaparte, in quanto si proseguì – dopo la soppressione della suddetta *Junta* – con la chiusura dei conventi, impossessandosi delle terre degli Ordini regolari. C'è dunque una stretta correlazione fra l'abolizione di questi vincoli delle proprietà della Chiesa e l'instaurazione del libero mercato<sup>1452</sup>, finalizzata a promuovere un sistema di produzione industriale e di commercializzazione<sup>1453</sup>.

Del resto, si confermava qui una precisa continuità fra le misure prese dalla monarchia assoluta nel 1776, con la decisione del libero commercio dei grani (inteso a rompere i vincoli feudali e corporativi) e questa economia di libero mercato, le cui implicazioni – abolendo le corporazioni (sul modello della legge Le Chapelier, del 1791) – ebbero radicali conseguenze sulla stessa 'libertà di contratto', individuale, del mercato del lavoro<sup>1454</sup>.

La 'rivoluzione liberale' iniziata dalle *Cortes* mirava dunque a realizzare, attraverso la generalizzazione delle relazioni di mercato, una società di pochi impresari individuali che per assumere il controllo delle terre e delle rendite mireranno a massimizzare i guadagni, mentre si rivelavano insuperabili le difficoltà dei semplici lavoratori di organizzare grandi imprese. Pertanto, in questa economia di mercato si tenderà a sfruttare al massimo il *mercato*

---

<sup>1449</sup> *Ibidem*, p. 174.

<sup>1450</sup> *Ibidem*, p. 175.

<sup>1451</sup> *Ibidem*, pp. 175-176.

<sup>1452</sup> *Ibidem*, pp. 176-177.

<sup>1453</sup> *Ibidem*, pp. 178-179.

<sup>1454</sup> *Ibidem*, p. 179.

delle forze di lavoro sulla base dell'utilità dei grandi proprietari individuali<sup>1455</sup>.

La formalizzazione del diritto di proprietà individuale della borghesia rivoluzionaria richiedeva peraltro un opportuno sistema fiscale, con la sostituzione della competenza fiscale della Chiesa con quella dello Stato nella percezione delle contribuzioni dirette.

È quanto avviene con il decreto del settembre 1813, che sostituisce la precedente tassazione della ricchezza indiretta (attraverso la percezione delle 'decime' da parte della Chiesa, come ordine sociale), con una tassazione diretta che – nei tre settori agricolo, industriale e commerciale – graverà adesso sul singolo proprietario, da un lato escludendo ogni diritto della Chiesa stessa, e dall'altro rendendo oggetto della tassazione la ricchezza individuale di impresari e singoli lavoratori<sup>1456</sup>.

A conclusioni analoghe giunge anche l'analisi di Suárez, il quale sottolinea come l'accesso della borghesia al potere non implica affatto un miglioramento delle condizioni del popolo, ma un netto peggioramento, in quanto la '*burguesía triunfante*' è tanto distante dalla nobiltà feudale come dal singolo proprietario cittadino o dal contadino<sup>1457</sup>. Nell'ambito della attività industriale, la libertà di impresa si fonda sul principio della superiore capacità individuale, dando il colpo di grazia alle corporazioni (al '*sistema gremial*'), e con la scomparsa delle tutele corporative il singolo lavoratore è alla mercè del capitalista<sup>1458</sup>. Nella produzione agricola, la liberazione delle terre dai vincoli signorili e la loro suddivisione fra singoli proprietari giustifica – secondo Suárez – la conclusione di Artola, laddove questi indica delle 'conseguenze trascendentali' del principio della libertà economica sancito dalla normativa delle Cortes.

Effetti *metafisici* in una molteplicità di aspetti, perché l'estinzione del *régimen gremial* da un lato abolì il controllo della qualità del lavoro, la fissazione dei prezzi (ed aggiungeremmo di ogni previdenza sociale e pensionistica dei singoli lavoratori), mentre dall'altro lato si affermò il principio, del resto sottoscritto dallo stesso Jovellanos, della 'giustizia' di ogni relazione contrattuale

---

<sup>1455</sup> *Ibidem*, p. 180.

<sup>1456</sup> *Ibidem*, pp. 180-181.

<sup>1457</sup> Francisco SUÁREZ, *Las Cortes de Cadiz*, cit., p. 132.

<sup>1458</sup> *Ibidem*, pp. 132-133

liberamente sottoscritta. E pertanto si instaurò il principio stesso della più *'ignominiosa explotación'* del lavoro umano: principio su cui si fonderà, assieme alla disamortizzazione delle terre del clero, il *'poder económico de la burguesía liberal'*<sup>1459</sup>.

Sulla base di queste analisi di Suárez e di Artola risulta dunque dimostrata l'incolmata distanza che appunto in questo capitolo a nostra volta intendevamo dimostrare fra un *sostanziale liberismo economico* e la *formalistica rivendicazione* sia di una *sovranità della 'nazione cattolica'* che dei *diritti naturali* dell'uomo e del cittadino. A tal proposito va comunque segnalato il diverso avviso che sembra animare le conclusioni nel recente studio di Portillo Valdés<sup>1460</sup> e l'argomentato saggio di Luca Scuccimarra che lo precede.

In effetti, Portillo Valdés vede nel qui più volte ricordato art. 12 l'enunciazione del principio fondamentale della stessa costituzione *'gaditana'*, tale da riproporre nei termini di una vera e propria *'rivoluzione conservatrice'* la riaffermazione del *'primato della religione cattolica'*<sup>1461</sup>.

Davvero nella politica che prese corpo nelle *Cortes* con la sopra ricordata legislazione e la stessa costituzione gaditana, c'era l'intenzione di subordinare la loro attività normativa ad una *'superiore legge morale'*, per la quale – sostiene Portillo Valdés – *"i fondamenti dottrinali della religione cattolica offrivano un modello stabile di organizzazione sociale, in cui la libertà si fondava su obblighi determinati da una legge morale rispetto alla quale la legislazione umana non poteva aver presa"*<sup>1462</sup>?

Ma si tratterebbe davvero del recupero rivoluzionario, di un ritorno ai *'primi principi'* dell'ordine politico, in una linea tradizionale che quindi andrebbe dagli Stoici a Cicerone<sup>1463</sup>, percorrendo sostanzialmente ininterrotta, pur attraverso le violazioni e le cesure *'assolutistiche'*, tutto il medioevo sino all'epoca moderna?

Sino a che punto una tale *'rivoluzione conservatrice'* da un lato contestualmente evita davvero sia gli errori delle staticizzazioni

---

<sup>1459</sup> *Ibidem*, p. 133.

<sup>1460</sup> PORTILLO VALDÉS, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*. A cura di Roberto Martucci. Con un saggio di Luca Scuccimarra [...], cit.

<sup>1461</sup> *Ibidem*, pp. 111-113.

<sup>1462</sup> *Ibidem*, p. 111.

<sup>1463</sup> E qui non si capisce l'accostamento dell'Epicuro riscoperto dall'Helvétius e da Bentham a Cicerone, escludendo inoltre che quest'ultimo avesse considerato l'esistenza di una legge naturale come legge universale, immutabile, antitetica a quella cristiana. Cfr.: *Ibidem*, p. 105.

conservatrici che le astrazioni razionalizzanti (che immaginassero un ordine nuovo)<sup>1464</sup>, e dall'altro ripropone una gerarchia delle fonti normative, nel senso cioè del referente alla 'legge divina' di questi 'diritti naturali'<sup>1465</sup>, che a sua volta la 'legge positiva', ossia le *Cortes* rivoluzionarie, pretende di garantire sostanzialmente nel nuovo ordine costituzionale?

Non sarebbe forse più verosimile al vero affermare quanto meno una complessità di orientamenti appunto interni ai *liberales gaditani*? In realtà, nel passaggio dalle *Juntas provinciales* (nate dall'insorgenza e capeggiate dal clero e dai notabili, in prevalenza della nobiltà militare) alla *Junta central* (animata da personalità d'alto rango), e poi alla specifica attività normativa delle *Cortes* (in cui inizialmente c'è pure una maggioranza del clero, anche se non più della nobiltà) avviene una metamorfosi del referente tradizionale. Non ci si riferisce più alle teorie che da Aristotele giungono fino agli Stoici e quindi allo stesso Cicerone, e da qui sino a Tommaso d'Aquino, il quale influenza sostanzialmente il costituzionalismo dell'epoca moderna con una concezione giusnaturalistica capace di opporre valida resistenza al dispotismo del legislatore positivo.

E, di nuovo: il primato delle religione cattolica ed il compito della rappresentanza nazionale di difenderla è solo una dichiarazione formale che si avvale del consenso del clero per instaurare il sostanziale primato dell'economia borghese?

Quanto, cioè, questo articolo 12 serve da contingente compromesso storico con la Chiesa, per farle 'digerire' – dandole con la titolarità di tale primato – la nazionalizzazione delle enormi dimensioni della proprietà degli Ordini regolari? E quanto la Chiesa stessa è responsabile nel determinare questa connivenza, forse giocando fra – sul momento – l'esclusione del clero come precisò Sieyès, da quella perdita di ogni identità come corpo sociale imposta alla nobiltà (e quindi da una scristianizzazione violenta) ed una – di poco differita – violenta imposizione, quella appunto dell'espropriazione dei beni degli Ordini regolari?

Diventa infatti difficile non confrontare con un preciso piano di livellamento, finalizzato all'instaurazione dell'individualismo

---

<sup>1464</sup> L. SCUCCIMARRA, *L'invenzione della politica. José Maria Portillo Valdés e la cultura costituzionale di Cadice*, in: PORTILLO VALDÉS, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, cit., p. lxxxi.

<sup>1465</sup> PORTILLO VALDÉS, *La Nazione cattolica* [...], pp. 105-106.

borghese e del libero mercato: i decreti del 6 agosto 1811 (sull'abolizione dei *Señoríos*), la soppressione dei conventi nel febbraio del 1813, l'abbattimento di ogni distinzione di nobiltà (e persino degli stemmi in ogni entrata di villaggio, case capitolari o in qualsiasi altro luogo), la centralizzazione dell'esazione tributaria nel ministero delle finanze, la *Hacienda*, decisa nell'aprile dello stesso anno, ed altre misure analoghe<sup>1466</sup>.

A fronte della distruzione di ogni diritto dei corpi sociali, coinvolgendo lo stesso diritto di associazione (ivi compreso quella delle forze di lavoro), si instaura un diritto sostanziale dell'individuo più capace, più disinibito da remore morali, che ben presto asservisce la maggioranza delle altre individualità sociali, dei meno capaci, dei meno aggressivi, dei meno dotati di una concentrazione di ricchezza che alla 'borghesia liberale' è venuta dall'incameramento dei beni ecclesiastici.

Come si fa allora a parlare di 'diritti della nazione' codificati dalla costituzione gaditana prima di quelli dell'individuo, e di tutela di questi diritti affidata alla Nazione<sup>1467</sup>, se poi questa è sostanzialmente ridotta all'onnipotenza (che ripete quella della rivoluzionaria *Assemblée nationale* francese) di un'oligarchia parlamentare, non controllata da una camera alta, in un sistema monocamerale che produce a getto continuo misure intese ad instaurare il dominio delle 'borghesia liberale' e del libero mercato?

Come si fa allora a interpretare il pensiero di Martínez Marina sulla base della lettura di opere scelte (le *Obras escogidas*)<sup>1468</sup>, e non su quella dei tre monumentali volumi della *Teoría de la Cortes*? Si indicano qui, nell'interpretazione di Martínez Marina, negli antefatti della 'monarchia gotica' due specifiche 'leggi fondamentali' per cui il potere regio era tenuto 'a non privare i suoi vassalli dei loro beni e proprietà' ed a riunire nelle *Cortes* la 'nazione' nella sua interezza di 'corpi', 'ordini' (*Estamentos*) per 'deliberare in comune sui fatti di particolare gravità in cui fosse in gioco l'onore e la prosperità pubblica'<sup>1469</sup>.

Ma come questi principi fondamentali potevano risultare rispettati in un preteso "trasferimento delle virtù della costituzione

---

<sup>1466</sup> Francisco SUÁREZ, *Las Cortes de Cadiz*, cit., pp. 130-131.

<sup>1467</sup> SCUCCIMARRA, *L'invenzione della politica*. [...], cit., p. lxxix.

<sup>1468</sup> F. MARTINEZ MARINA, *Obras escogidas*. A cura di José F. Martínez Cardós. Madrid, BAE, 1966.

<sup>1469</sup> PORTILLO VALDÉS, *La Nazione cattolica* [...], cit., p. 51.

gotica sulla monarchia, in una riformulazione della rappresentanza dalla quale clero e nobiltà rimanevano esclusi in virtù della loro posizione sociale<sup>1470</sup>?

E come potevano essere rispettati in una rappresentanza in cui, come in quella gaditana, “i comuni si istituzionalizzavano in repubbliche locali, costituenti nel loro insieme la nazione a cui si fornivano già le basi della sua rappresentanza politica”<sup>1471</sup>.

Su questa base, è indubbio che da parte della ‘rivoluzione liberale’ non si poteva esimersi dal riconsiderare la storia istituzionale in funzione della redazione di una nuova costituzione, senza prima “fornire alla cultura politica spagnola del 1812 un retroterra storico-costituzionale”<sup>1472</sup>. Ma altrettanto evidente è che risulta indimostrabile – e lo stesso Martínez Marina si è visto che avanzava molti dubbi in proposito – che le decisioni prese dalle *Cortes* gaditane fossero davvero intese a rispettare le articolazioni della società civile in ‘corpi’ ed ‘ordini’, e tanto meno le loro proprietà ed i loro beni.

Si è visto che le *Cortes*, e la costituzione da loro prodotta, tutelavano sostanzialmente il diritto di proprietà dei singoli individui, ed in particolare quelli della classe economicamente più attiva nel senso di creare il libero mercato. Pertanto le *Cortes* si decisero – diversamente dalle istanze delle *Juntas provinciales*, della *Junta central* e della stessa *Regencia* – ad ‘obliterare’ tutti i diritti di proprietà, di enormi dimensioni, soprattutto ecclesiastiche (e non ultimo anche quelle degli ‘Ordini militari’ spagnoli).

Sulla base di queste vicende, si capisce poi come Ferdinando VII, il 4 maggio 1814, potesse dichiarare nulla l’opera sia della *Regencia* che delle stesse *Cortes*. Infatti, liberato dalla prigionia francese, al suo rientro in Spagna (il 24 marzo 1814), Ferdinando VII si troverà già di fronte alla risposta ai suoi dubbi sulle scelte politiche da operare. I *liberales* intendevano fargli giurare la costituzione. Ma il generale Francisco Eguía offrì al re il sostegno delle sue truppe e 96 deputati (allora definiti dai *liberales* come *serviles*) firmarono il cosiddetto *Manifiesto dei Persiani*, nel quale si condannava recisamente la costituzione del 1812 e si suggeriva il ritorno alla ‘costituzione tradizionale’.

---

<sup>1470</sup> *Ibidem*, pp. 53-54.

<sup>1471</sup> *Ibidem*, p. 54.

<sup>1472</sup> *Ibidem*, p. 55.



Il 10 maggio, il generale Eguía, nominato segretamente *Capitán General de Castilla*, entrò a Madrid e fece prigionieri i capi dei *liberales*. Il giorno seguente la plebe madrileña saccheggiò l'edificio delle *Cortes* e infranse la pietra su cui era stata inciso il testo della costituzione. Resterebbe da vedere se questo colpo di Stato ricostituì davvero – come ritiene la storiografia<sup>1473</sup> – l'unità di intenti in origine delineatasi ad Aranjuez, e se davvero allora si trattò di un'alleanza fra re, esercito e popolo minuto. In realtà, come si è accennato, la stessa storiografia ammette che proprio dopo questo 'colpo di Stato' furono i generali a rappresentare l'unica vera opposizione al neo-assolutismo di Ferdinando VII.

---

<sup>1473</sup> CARR, p. 147.

## **Parte VII**

Il Regno di Napoli nei due versanti, 'francese'  
e 'siciliano', del Decennio (1806-1815)



Gli anni del 'decennio francese' a Napoli sotto  
Giuseppe Bonaparte (1806-1808) . L'inapplicato  
Statuto costituzionale sottoscritto a Baiona  
nel giugno 1806

Dopo aver visto le complesse vicende della Spagna fra 1788-1812, dal riformismo assolutistico, del *despótico ilustrado* Carlo III, alle ambiguità di Ferdinando VII (stretto fra la subordinazione a Napoleone, l'insorgenza nazionale e la restaurazione reazionaria), possiamo adesso ritornare al Regno di Napoli, le cui sorti appaiono strettamente connesse e condizionate dagli accadimenti spagnoli. Riassumiamo i principali momenti di questi eventi.

Nel corso del 1806, quando si dispiega l'invasione napoleonica della Spagna – il ritorno dei Francesi a Napoli costringe nuovamente Ferdinando IV a fuggire in Sicilia. È un momento di particolare accrescimento della potenza della Francia, che fra 1804-05 domina il contesto dell'Europa continentale. Infatti, Napoleone, stabilitosi con la *Costituzione dell'Anno XII* sul trono imperiale (il 18 maggio 1804), consegue le folgoranti vittorie del 1805, sia sulle armate austriache ad Ulm (15 ottobre), con la conseguente occupazione di Vienna, sia sull'armata austro-russa ad Austerlitz (2 dicembre).

D'altro canto, a fronte di questo consolidamento sul continente, dove l'Impero napoleonico non sembra ormai avere rivali in grado di contrastarlo, tuttavia la sconfitta subita dalla flotta ispano-francese – al largo della costa spagnola meridionale, nella battaglia navale di Trafalgar (21 ottobre 1805) – da parte della squadra britannica (malgrado la morte in combattimento dello stesso ammiraglio Nelson) – conferma il dominio sui mari dell'Inghilterra, destinato peraltro a rimanere assoluto per tutto il XIX secolo.

Sul momento, la soggezione dell'Austria alla Francia è perfezionata con la pace di Presburgo (26 dicembre), per la quale Vienna deve cedere tutta la Penisola a Napoleone, ormai imperatore dei Francesi e re d'Italia. Quindi le armate francesi entrano nel Regno di Napoli e Giuseppe Bonaparte ne è fatto re (il 30 marzo 1806).

Il periodo di questo 'decennio' è dunque segnato da due diverse esperienze che segnano profondamente il Meridione d'Italia. Da un lato, fuggita nuovamente in Sicilia, la Corte borbonica si vedrà lì imporre la costituzione voluta dai liberali isolani e dal loro 'lord protettore' Bentinck, fra il 1810-12. Dall'altro, a fronte di questo 'decennio siciliano' si svolge a Napoli il regno dei due 'napoleonidi', dapprima con Giuseppe Bonaparte e quindi con Gioacchino Murat.

La prima parte del 'decennio francese' inizia dal momento in cui il 14 febbraio 1806 fa il suo ingresso a Napoli l'armata costituita da poche migliaia di soldati francesi, a cui segue, il giorno dopo, l'arrivo del nuovo sovrano, fratello dell'Imperatore, appunto Giuseppe Bonaparte. Se la sua entrata in città è salutata dalle cannonate di tutti i forti in festa per l'avvenimento, nondimeno – al di là di questo suo ingresso che si vuole trionfale, al pari di un conquistatore – sin dall'inizio il nuovo sovrano si muove con estrema cautela, a cominciare dall'assicurazione che tutte le antiche autorità civili, giudiziarie ed amministrative sarebbero state confermate nel loro ufficio. Nel contempo riapre subito i tribunali, ordina che venga ancora accettata la moneta corrente prima del suo arrivo. Confermata la validità di tutti i titoli di credito, del resto anche l'occupazione militare si mantenne su livelli di grande discrezione. D'altra parte non va nemmeno trascurato il fatto che i soldati francesi erano solo cinquemila<sup>1474</sup>. Nel clima di voluta normalizzazione, per informare l'opinione sulle decisioni del governo e sugli avvenimenti venne allora creato il '*Monitore napoletano*', come giornale ufficiale, il cui primo numero apparve il 1 marzo 1806<sup>1475</sup>.

L'opera di rammodernamento dello Stato cominciò poco dopo l'insediamento di Giuseppe Bonaparte sul trono di Napoli, il 30 marzo 1806, malgrado difficoltà militari e di ordine pubblico. All'istituzione del ministero dell'Interno fece seguito, nell'aprile, la prescrizione che le somme destinate all'apertura, al mantenimento ed alla riparazione delle strade fossero esclusivamente impiegate a questo oggetto. Quindi, il 15 maggio, si presero le prime misure per organizzare la *Guardia Civica* ed in questo stesso giorno venne istituito il *Consiglio di Stato*. Il 21 maggio è emanata la legge per la

---

<sup>1474</sup> Giuseppe TALAMO, *Napoli da Giuseppe Bonaparte a Ferdinando II* [da qui in poi: TALAMO], in: PLURES, *Storia di Napoli*, IX, cit., p. 38.

<sup>1475</sup> *Ibidem*, p. 115.

censuazione del Tavoliere di Puglia. L'11 giugno si riforma l'amministrazione dei banchi di Napoli<sup>1476</sup>.

Infine, il giorno 22 venne formato il nuovo ministero, composto di Francesi e Napoletani. Significativa era anche la loro militanza politica. Il nuovo ministro delle *Finanze* era quel P. L. Roederer che, 'ex-giacobino moderato' (poi membro del Comune di Parigi, ostile al regicidio, del resto invisato a Marat), era sopravvissuto al Terrore e fu poi fra i protagonisti del 'colpo di Stato' del 18 Brumaio 1799. Ora, nel 1806, Roederer è un serio e laborioso amministratore, pertanto un ascoltato consigliere di Giuseppe Bonaparte.

Alla *Guerra* si susseguono Mathieu Dumas e poi Andrée François Miot. Il ministero di *Polizia* è affidato a Cristophe Saliceti, un ex-giacobino anche lui, che ancora mantiene contatti con gli ambienti 'democratici' e giacobini napoletani dal 1799. E proprio a lui spetta non solo l'incarico di mantenere la sicurezza e l'ordine interno, con ampi poteri discrezionali per tutti i 'delitti di Stato' (con facoltà di incarcerare i sospetti, di controllare la stampa, la posta, i traffici ed i collegamenti), ma anche il compito degli approvvigionamenti e dell'illuminazione della capitale (che allora, per merito dei Francesi, ebbe ben millenovecento lampioni)<sup>1477</sup>.

Negli altri ministeri sono nominati: Ottavio Mormile (duca di Campochiaro), per il ministero chiamato allora *Casa reale*; Luigi Serra di Cassano, agli *Affari ecclesiastici*; e Pignatelli di Cerchiara alla *Marina*. Come si vede, Giuseppe si preoccupò di accomunare alla guida della società non solo Francesi ma anche Napoletani, anche se poi nelle leve di governo prevalsero personalità direttamente legate al Sovrano ed a Parigi.

Maggior spazio alla classe dirigente di estrazione borghese era stato fatto nel *Consiglio di Stato*, presieduto da Zurlo<sup>1478</sup>, mentre gli altri membri furono Francesco Ricciardi, Melchiorre Delfico, Luigi Mecedonio, Giuseppe Capecelatro (arcivescovo di Taranto) e Domenico Martucci<sup>1479</sup>. Oltre a questi, collaborarono al regime anche Vincenzo Cuoco e Matteo Galdi, ulteriore segno di una ricomposizione della classe dirigente napoletana, scissa dagli eventi rivoluzionari e dalle reazioni. Sintomatico è che la maggior parte

---

<sup>1476</sup> VILLANI, *M*, pp. 310-311.

<sup>1477</sup> TALAMO, p. 39.

<sup>1478</sup> VILLANI, *M*, p. 307.

<sup>1479</sup> *Ibidem*, l. c.

di queste personalità sarà protagonista della stessa 'rivoluzione costituzionale' del 1820-21.

Nel primo anno del suo regno, dopo la nomina del nuovo governo, Giuseppe assunse altre rilevanti decisioni, a partire dal decreto che il 25 dello stesso mese di giugno 1806, con cui si riassorbì nel *Tesoro* la percezione delle imposte, gli 'arrendamenti'<sup>1480</sup>, precedentemente date in appalto ai privati. Inoltre, una molteplicità di forme di tassazione venne subito dopo unificata in un'unica 'contribuzione fondiaria' e furono anche tolti i numerosi dazi interni alla città di Napoli, al fine di rendere più spedito il commercio<sup>1481</sup>. Il 27 giugno si stabilì l'amministrazione generale dei demani e l'amministrazione delle imposte indirette. Dunque, fino dai primi mesi il suo governo dimostra una energia ed una chiarezza di propositi ignote ai governanti borbonici.

Se le principali direttrici delle riforme di Giuseppe Bonaparte furono la giustizia, le imposte ed il nuovo ordinamento interno, tuttavia l'oggetto principale delle sue riforme doveva essere l'abolizione della feudalità, come difatti venne deciso con la legge del 2 agosto 1806, per la quale tutte le prestazioni e gli obblighi verso il feudatario venivano a cessare.

Inoltre, al fine di porre termine anche allo stato di abbandono delle province, sin lì lasciate senza una valida interazione con la capitale, Giuseppe Bonaparte decise (con la legge dell'8 agosto del 1806) che il Regno avesse un'amministrazione locale in qualche misura decentrata<sup>1482</sup>. Con la stessa legge, il Sovrano volle anche conciliarsi gli ambienti più tradizionali, riammettendo una rappresentanza cittadina, peraltro per la sola capitale, chiamandola *Corpo di Città* (termine che almeno nominalmente richiamava la

---

<sup>1480</sup> *Ibidem*, p. 311.

<sup>1481</sup> TALAMO, p. 51.

<sup>1482</sup> Pertanto, il Regno venne suddiviso in 13 province, ognuna di queste in distretti ed ogni distretto in un complesso di comuni (università). Tale sistema provinciale si incentrava sulla figura dell'*Intendente*, coadiuvato da un *Consiglio generale di provincia* e da un segretario. Un *Sotto-intendente* governava il *Distretto*, a sua volta coadiuvato da un *Consiglio di distretto*, e questo costituito da un minimo di dieci membri, i '*Decurioni*', eletti in 'pubblico parlamento' da tutti i capi famiglia compresi nel ruolo delle contribuzioni. A questi spettava discutere e decidere sugli affari e sulle questioni dei comuni. Tale criterio censitario verrà superato con la legge del 20 maggio 1808, prevedendo che (quantunque per i soli comuni con popolazione inferiore a 6.000 abitanti) fosse possibile essere eletti anche se non proprietari, purché appartenenti alle professioni liberali, al commercio ed alle attività artigianali (*Ib.*, p. 52).

magistratura degli *Eletti di Città*, come si è visto soppressa dal vendicativo Ferdinando IV nel 1800).

È indubbio che la legge dell'8 agosto 1806 costituì un'importante riforma dell'amministrazione provinciale e comunale anche sotto il profilo politico. Per tale legge, infatti, si istituivano anzitutto gli *Intendenti*, il cui ruolo era caratterizzato comunque diversamente dai magistrati provinciali, precedentemente progettati da Zurlo, ora dotandoli di loro organi ausiliari (il *Segretario generale* ed un *Consiglio di Intendenza*, che assicuravano il decentramento dei poteri di controllo sulle antiche amministrazioni comunali), quindi i *Consigli provinciali* ed i *Consigli distrettuali*.

I *Consigli provinciali*, quantunque di nomina regia ed appartenenti alla borghesia censitaria<sup>1483</sup>, per la legge istitutiva dell'8 agosto 1806 avevano il compito di *ripartire* tra i distretti i dazi diretti, di *pronunziarsi* sulle doglianze di questi sulla quota stabilita, di *ricevere* ed *esaminare* i conti dell'*Intendente*, di *referire* su questi argomenti al ministro delle *Finanze*. In questo è potuto sembrare che essi assolvessero anche ad una funzione politica, quale risulta l'obbligo di rimettere al ministro dell'*Interno* (sia pure per mezzo dell'*Intendente*) il parere sullo stato delle province e di proporre soluzioni per renderle maggiormente efficienti<sup>1484</sup>.

Comunque si trattava di un primo, timidissimo passo verso forme di concreta rappresentanza politica<sup>1485</sup>, dal momento che si apriva alla borghesia provinciale una sorta di rappresentanza di più ampio livello rispetto al ristretto ambito comunale del periodo assolutistico, ora chiamandola ad una pur elementare funzione di controllo dell'esecutivo<sup>1486</sup>. Non meno importante fu lo sviluppo della riforma del sistema tributario. Con la legge del 16 agosto 1806 si diede un primo ordinamento alla *Direzione generale* delle imposte dirette, che però poté perfezionarsi solo dopo lunghi anni di studio e di parziali aggiustamenti. E comunque sin dal 1806 venne abolito il vecchio sistema di contribuzioni, sostituito da un'unica imposta fondiaria<sup>1487</sup>.

In tutto questo Giuseppe Zurlo ebbe una sua parte non secondaria nel realizzare l'intenzione del Sovrano di ricostituire un

---

<sup>1483</sup> VILLANI, *M*, p. 308.

<sup>1484</sup> *Ibidem*, p. 302.

<sup>1485</sup> *Ibidem*, p. 308.

<sup>1486</sup> *Ibidem*, pp. 302-303.

<sup>1487</sup> *Ibidem*, p. 309.



adeguato ceto di governo. Si è visto come – sin dai tempi della prima restaurazione borbonica (fra 1799-1806) – la stessa monarchia assoluta avesse palesato analoghe finalità, appunto valendosi dell’iniziativa e dell’opera di funzionari come lo Zurlo, il quale non a caso venne già allora investito del compito di ristrutturare l’amministrazione, a partire proprio dal riordino finanziario e della riorganizzazione dalle comunità locali<sup>1488</sup>.

Nel ‘decennio francese’, in quel nuovo clima di rifondazione sociale che permise la collaborazione di ‘ex-giacobini’ e borbonici, fra 1806-15, Zurlo fornisce un suo rilevante contributo a ricostituire l’unità della classe dirigente napoletana, decimata dopo la frattura dalla Corte nel periodo rivoluzionario 1789-99, e che ora l’esperienza di un ventennio di delusioni predispondeva all’incontro a metà strada della collaborazione con la monarchia dei ‘Napoleonidi’<sup>1489</sup>. Da ultimo, la critica ha però opportunamente localizzata la distanza che separa anche questo aspetto del ruolo svolto da Zurlo all’interno del riformismo borbonico da quello del ‘decennio francese’ a Napoli. Nel primo caso, si tratterebbe pur sempre di semplici riforme amministrative e giudiziarie, che non intaccarono la sostanza dell’assolutismo. Invece, nel secondo caso, queste ed altre riforme fanno capo ad una nuova concezione dello Stato, della sovranità e del ruolo della borghesia<sup>1490</sup>.

---

<sup>1488</sup> Sin da allora, del resto, Zurlo si era dimostrato seriamente intenzionato ad assumere posizioni mediane, ponderatamente alieno da tentazioni radicali, sin da allora orientato a proporre misurate riforme della monarchia assoluta (*Ib.*, pp. 224-226). Deluso poi da quella prima restaurazione, – cui pure aveva dedicato, come si è visto, tanto lavoro fra il 1800-1802, finendo poi per essere allontanato dal ministero e persino incarcerato (*Ib.*, p. 294) – Giuseppe Zurlo non aveva voluto seguire Ferdinando e la Corte nella fuga del 1806 verso il nuovo ‘esilio’ siciliano. Rimase perciò a Napoli nel corso del ‘decennio francese’. E dunque alla fine percorse anche lui la via dell’incontro con quelle tante altre personalità che si erano dimostrate sensibili alle prospettive di deciso rinnovamento aperte dalla Rivoluzione francese.

<sup>1489</sup> *Ibidem*, pp. 225-226. Di una tale continuità progettuale, in senso riformatore, Zurlo potrà esser preso come simbolo. Appunto, dapprima fedele magistrato dei Borboni (BLANCH, *RN*, p. 17), con maggiori motivazioni si impegnerà in ruoli di primissimo piano sia durante i regni di Giuseppe Bonaparte e di Murat (quando è designato Consigliere di Stato e ministro della *Giustizia*, poi dell’*Interno*), sia successivamente. In questo si è vista una continuità nei progetti di riforma dello Zurlo degli anni 1800-1803 che in sostanza vennero attuati durante il ‘Decennio’ francese, in realizzazioni solo in parte conservate nella seconda restaurazione borbonica a Napoli, fra 1815-20, e quindi perfezionate nel regime costituzionale del 1820-21 (PIERI, *RN*, p. 153).

<sup>1490</sup> VILLANI, *M*, pp. 300-302. In quest’ultimo contesto storiografico, quantunque si riconosca che l’istituzione delle *Intendenze provinciali* richiesta da Zurlo nel periodo assolutista trovi applicazione con le *Intendenze* istituite dai Francesi, tuttavia si evi-

A Napoli, comunque c'è una *pars construens* delle riforme attuate da Giuseppe Bonaparte, quantunque ovviamente abbia richiesto la distruzione di tutte quelle istituzioni che in una misura o nell'altra ancora ostacolavano l'instaurazione di una monarchia amministrativa di tipo imperiale-napoleonico. Si trattava del resto di una *pars destruens* che richiedeva solo di perfezionare quanto la monarchia amministrativa borbonica aveva anche qui iniziato già nell'antico regime, quantunque senza che poi i Borbone avessero mai trovato la necessaria energia per concludere il loro progetto livellante ed accentratore. Adesso la monarchia napoleonica presentava maggiori titoli per far sperare all'abbattimento di parti fatiscenti dell'antico regime ed all'instaurazione di un ordine di cose migliore anche nel Regno di Napoli. Ma si aveva davvero l'intenzione di rendere protagonisti i ceti dirigenti napoletani di una piena indipendenza nazionale? E, inoltre, c'erano le condizioni oggettive per formare un nuovo ceto politicamente attivo?

Di sicuro si può dire che i sintomi della *pars destruens* erano palesi nell'intenzione di destrutturare gli antichi ordini del Regno del tutto percepibile nella produzione normativa giuseppina. Va qui ricordata, a tal proposito, la legge sull'eversione della feudalità, del 2 agosto del 1806, della quale un antefatto è costituito, anche qui, dalle proposte anti-feudali dello Zurlo, formulate nel 1801, ancora nel regime assolutistico della prima restaurazione borbonica a Napoli. Ma si deve ricordare anche la legge del 13 febbraio 1807, intesa a sopprimere gli ordini monastici (il cui antefatto va anche qui riconosciuto precisamente nella tradizione 'illuministica', o 'dispotico-illuminata', che in senso giurisdizionalista aveva preparato il terreno a simili propositi)<sup>1491</sup>.

Sono entrambi aspetti che ancor oggi la storiografia stenta a riconfrontare nella contestualità delle riforme del 'Decennio', cioè come *pars destruens* degli antichi ordini e ceti dirigenti, che come correlato ha l'inesaurienza della *pars construens* del progetto riformatore dei Francesi nel Regno di Napoli. Infatti, a differenza

---

denzia anche il fatto che nel 'Decennio francese' l'istituzione del ministero dell'*Interno*, il 31 marzo 1806, conferì agli *Intendenti* (che nella precedente fase assolutistica della riforma restavano dei semplici funzionari della segreteria di *Azienda*, subordinati in sostanza agli altri ufficiali regi, come i *Presidi*) una posizione di chiarezza, di autonomia, con specifiche attribuzioni e competenze (fino ad allora confuse nel coacervo di incarichi delle segreterie di Stato dell'antico regime), facendo perciò di molti di questi funzionari degli effettivi rappresentanti del potere centrale.

<sup>1491</sup> *Ibidem*, p. 311.

di quanto si verifica invece in Francia e nel Regno d'Italia<sup>1492</sup>, a Napoli tale progetto non culmina che in parte, ed a fatica, nella ricomposizione di antichi e nuovi ceti in una *élite* dirigente, dotata di effettive autonomie e rappresentatività politiche.

Sulle cause di questa mancata ricomposizione di una classe politica andrebbe meglio considerato il fatto che nel Regno di Napoli la componente liberale e progressista della nobiltà era stata falciata nella repressione borbonica del 1799. E d'altro canto la parte conservatrice aveva seguito i Borbone nella ritirata in Sicilia, nel 1806. E lì rimase in un ruolo meramente subalterno, appunto tenendosi distante, in maniera del tutto passiva, dalla nobiltà e dalla borghesia isolane, ceti invece capaci di opposizione, orientati cioè alla rivendicazione di quelle antiche istituzioni rappresentative che riprenderanno vita nel parlamento palermitano, tramite la costituzione anglo-sicula del 1812.

Invece, – anche per la pratica inapplicazione dello *Statuto* emanato come 'prima costituzione di Baiona' – lo spazio che negli stessi anni 1806-15 i Francesi fanno alla borghesia partenopea non sembra andar oltre un'ampia libertà e rappresentatività di tipo cetuale-economico. Questo è quanto risulta malgrado l'auto-gratificazione che traspare dalle parole del ministro dell'*Interno*, Miot, nel riconsiderare quanto si era fatto nel biennio di Giuseppe Bonaparte, fra 1806-1808<sup>1493</sup>. Non infondatamente, sotto questa angolazione, la recente storiografia ha trovato motivo di confutare le precedenti interpretazioni, intese – come si è poc'anzi ricordato – a riconoscere un seppur minimo ruolo politico dei *Consigli provinciali*. Ora, cioè, si tende a porre in luce l'inconsistenza dell'ipotesi che i Francesi volessero costituire con tali organismi dei veri e propri corpi rappresentativi in senso politico. E tanto meno oggi vi si riconosce le "fondamenta di una rappresentanza nazionale", nominata "da una prima scelta popolare"<sup>1494</sup>.

---

<sup>1492</sup> Si veda: Cesare MOZZARELLI, *Modelli amministrativi e struttura sociale: prospettive di ricerca sulla burocrazia milanese*, in: 'Quaderni storici', XXXVII, 1975 [numero monografico intitolato: *Notabili e funzionari nell'Italia napoleonica* [d'ora in poi: NOTABILI], pp. 165-195; M. S. CORCIULO, *Dall'amministrazione alla costituzione. I consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto nel Decennio francese (1808-1815)*, Napoli, Guida, 1992, p. 13. Su questo aspetto, si veda anche: ID., *Dall'amministrazione alla Costituzione. La Terra d'Otranto nel decennio Napoleonico (1806-1815)*. Lecce, Manni, 2002.

<sup>1493</sup> ID., *Dall'amministrazione alla costituzione. I consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto nel Decennio francese (1808-1815)*, cit., p. 13.

<sup>1494</sup> *Ibidem*, pp. 10-11.

Secondo queste interpretazioni critiche, nel 'Decennio francese' in realtà non si sarebbe dato nessun ascolto alle istanze di più ampia e sostanziale partecipazione politica. Istanze che provenivano dai ceti medi. E sarebbe proprio per questo che verrebbe a mancare a Murat qualsiasi sostegno nel momento del bisogno, quando alla fine egli si risolverà, invano, a concedere una costituzione<sup>1495</sup>. In certo modo, nel Regno di Napoli, come altrove in Italia, verrebbero deluse quelle richieste di partecipazione politica, che pure, sin dal 'triennio giacobino', fra 1796-99, avevano dato luogo ad autonomi progetti costituzionali italiani, del resto prevalentemente frustrati.

È un addebito che viene fatto non solo alla fase conclusiva della monarchia dei due 'Napoleonidi', cioè alle inadempienze murattiane, ma prima ancora allo stesso regno di Giuseppe Bonaparte. In realtà, fra 1806-1808, è proprio il fratello di Napoleone che, da un lato, tenta di surrogare con incentivi di avanzamento economico la carenza di partecipazione politica (ovviamente di segno diverso da quello dell'ascesa nella gerarchia militare o burocratica). D'altra parte, al fine, poi, di carpire il consenso dell'opinione pubblica *illuminata*, Giuseppe Bonaparte ripropone il vecchio tema 'giacobino' della necessità di avocare i beni ecclesiastici per l'interesse dello Stato e della nazione<sup>1496</sup>.

Indubbiamente in questi provvedimenti usurpatori, che vanno sotto il nome di riacquisizione dei '*beni nazionali*' (sulla base di una pretesa usurpazione da parte della Chiesa) un po' tutti i ceti progressisti del Regno (come del resto in tutta Europa, prima, durante e dopo la Rivoluzione) in qualche misura trovano un referente di continuità fra antico e nuovo regime.

E l'atteggiamento che a tal riguardo si manifesterà nelle *Cortes* spagnole fra 1810-12, lì ci sarà – si è visto – un'ampia testimonianza di quanto poco contassero le forme istituzionali ed i refenti ideologici rispetto al proposito della 'rivoluzione borghese' di impadronirsi di quei beni. Il fatto che poi questa rivoluzione assumesse in Francia i panni imperiali ed in Spagna conservasse quelli 'democratici' poco cambia nella sostanza del fenomeno. Del resto sui due fronti milita una borghesia affaristica che non condivide se non strumentalmente gli ideali delle due parti che si combattono.

---

<sup>1495</sup> *Ibidem*, p. 12.

<sup>1496</sup> PIERI, *RN*, p. 311.

Non va dimenticato che tali alienazioni – sia rivoluzionarie che napoleoniche – nell'Europa francesizzata (del resto non meno che in quella ispanica che resiste ai Francesi) diventarono il cemento dell'unità fra potere e borghesia con le garanzie di tutela dell'acquisto privato dei pretesi *'beni nazionali'*. Sotto questo profilo, un capitolo a sé è certamente la politica ecclesiastica del regno di Giuseppe Bonaparte, riassumibile qui in pochi dati. Intanto queste alienazioni dei beni ecclesiastici furono precedute da quelle dei beni di quanti erano 'emigrati' al seguito di Ferdinando IV in Sicilia. Beni sottoposti dapprima a sequestro (decreto del 2 giugno 1806) quindi alla confisca (decreto del 2 settembre)<sup>1497</sup>.

Va anche detto che se queste misure servirono per un verso a forzare la mano di quanti esitavano ad aderire al Regime e dall'altro a compensare le confische avvenute in Sicilia dei beni dei nobili rimasti a Napoli, tuttavia non furono sufficienti a distrarre le autorità francesi dalla forte attrattiva esercitata dalle grandi ricchezze della Chiesa. Anche qui si anticipava quanto *mutatis mutandis* sarebbe accaduto nelle *Cortes* gaditane fra 1810-12.

Comunque, per il momento, è a Napoli che con il decreto del 3 luglio 1806 si soppressero di nuovo i Gesuiti. Il decreto del 14 agosto sancì la riduzione dei conventi, determinando la secolarizzazione di 33 monasteri. La successiva legge del 13 febbraio 1807 soppresse tutti gli altri conventi benedettini, seguita poi dai decreti del 12 gennaio e del 20 maggio 1808 che abolivano tutti i conventi femminili a Napoli (per un totale di 38 conventi, fra i più dotati e ricchi)<sup>1498</sup>.

Peraltro, sia l'abolizione della proprietà ecclesiastica che l'annientamento dell'autonomia della Chiesa dovranno esser valutate approfonditamente nella negatività e positività di un fenomeno politico-ideologico che comunque resta anche legato a profonde finalità economico-affaristiche. Tuttavia, è sembrato alla storiografia che invece maggiori fossero le resistenze incontrate dal sovrano ad estendere lo stesso criterio statalistico alle proprietà feudali, anche perché i baroni costituivano una delle maggiori forze del paese. Una forza che in questa fase, tanto più monarchica, del loro dominio i Francesi non volevano alienarsi, per non compromettere le sorti stesse del Regime imperiale<sup>1499</sup>.

---

<sup>1497</sup> RAMBAUD, p. 350.

<sup>1498</sup> *Ibidem*, p. 351, 510-512.

<sup>1499</sup> PIERI, *RN*, p. 312.

Tesi, quest'ultima, che andrebbe meglio analizzata, sulla scorta di due considerazioni. Intanto, uno dei meriti del sistema napoleonico è la capacità di fondere il positivo dell'antico e del nuovo, quanto meno nel senso di recepire anzitutto quel concorso di forze che veniva dai ceti dirigenti della nobiltà e della borghesia. Almeno di quella loro parte che aveva dimostrato, nel 1799 e nella dura repressione, fra 1800-1806, l'adesione ad una concezione politica dinamica e 'liberale'. Inoltre, un altro merito dei 'Napoleonidi' è anche nel loro tentativo di incentivare la selezione di nuove capacità, di organizzarle in nuove *élites*, amministrative e militari. Selezione pur prodottasi, fra mille incertezze ed ambiguità, nel corso della Rivoluzione termidoriana e nella graduale trasformazione del Direttorio nel Consolato e nell'Impero.

Sotto questa angolazione, nel Regno di Napoli va riconosciuto a merito di Giuseppe Bonaparte appunto il tentativo di coinvolgere nel suo regime anche l'antica nobiltà, per quanto destrutturata nelle sue antiche forme, cioè colpita rudemente sia dall'abolizione della feudalità che dalla confisca dei beni di coloro che avevano seguito Ferdinando IV in Sicilia. In seguito, in effetti, Giuseppe tolse il sequestro alla maggior parte dei beni degli emigrati. Conferì poi a molti aristocratici la *Légion d'Honneur*. Riservò loro quasi tutti i posti a Corte. Soprattutto, cercò di attirarli alla carriera militare e li incluse nel *Consiglio di Stato* (e nei consigli d'*Intendenza*)<sup>1500</sup>. Infine, seppure tardivamente, il 24 febbraio 1808 istituì l'*Ordine reale delle Due Sicilie*, per ricompensare tutti coloro che avevano contribuito alla 'rigenerazione della patria'<sup>1501</sup>.

Resta il fatto che il tentativo di Giuseppe di legare a sé i ceti dirigenti napoletani riuscì solo relativamente, e soprattutto limitatamente a quanti dei nuovi e vecchi ceti proprietari ritenevano che le loro sorti fossero legate a quelle dei Napoleonidi. Per il resto, ostile il clero, indifferente il popolo, si verifica soprattutto una crescente presa di distanza degli stessi 'francesizzanti', gli 'ex-repubblicani' della prima ora, particolarmente coloro che sia prima che adesso vedevano frustrate le loro istanze di unità italiana. Sin dal 1807 Saliceti repressero duramente la congiura di questi 'patrioti', affiliati a varie logge carbonare, ma – come vedremo – il movimento riprenderà con ben maggiore energia sotto Murat<sup>1502</sup>.

---

<sup>1500</sup> RAMBAUD, pp. 507-508.

<sup>1501</sup> *Ibidem*, p. 527.

<sup>1502</sup> *Ibidem*, pp. 545-547.

Resta da considerare il fatto singolare del prevalente silenzio della storiografia sulla cosiddetta 'Costituzione di Baiona', la prima – come si è precisato – delle due costituzioni emanate da quella località da Napoleone, intitolata *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* (del 20 giugno 1808), la seconda essendo quella vera e propria relativa alla Spagna, con il titolo di *Acte constitutionnel de l'Espagne* (del 6 luglio 1808).

Si è visto, nel capitolo XVII, come gli studi di Conard abbiano chiarito la sostanziale differenza fra i due documenti. Qui ci limiteremo dunque a ricordare che il 18 aprile 1808 Napoleone offerse suo fratello Giuseppe la corona di Spagna appena carpita ai legittimi eredi, ed avendola quest'ultimo accettata, ricevette poi l'ordine (il 21 maggio) di recarsi a Baiona, dove si trovava appunto Napoleone. Appena giunto, Giuseppe Bonaparte promulgò (il 20 giugno) da quella località il suddetto *Statuto* per Napoli, dove venne inviato e letto nella seduta del *Consiglio di Stato* napoletano, ma rimase poi senza alcuna applicazione durante il Regno di Murat<sup>1503</sup>.

Non si è poi molto discusso se autore ne fosse davvero Zurlo, oppure – come è più probabile – lo stesso Maret (il consigliere di Napoleone che coadiuvò l'Imperatore nella stesura dell'*Acte*, la 'seconda costituzione' di Baiona), o forse André François Miot (il 'conte di Melito'), il quale a lungo era stato stretto collaboratore di Giuseppe, e che nel marzo 1808, in qualità di ministro dell'Interno presentò al Re appunto la relazione sui provvedimenti presi in quel settore, nel biennio 1807-1808, per le riforme del Regno<sup>1504</sup>.

Del resto il rifiuto di Murat di dare qualsiasi applicazione a questo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* e più in generale verso una qualche apertura costituzionale, contribuirà ad risvegliare l'opposizione clandestina della *Carboneria*. E proprio tale nuova *facies* del settarismo protagonista della politica verrà poi da lui invano perseguitata durante la fase finale del suo regno. Ancora questa *Carboneria* è destinata a riproporsi come alternativa al regime dominante nella seconda Restaurazione napoletana, come forza radicale capace di aggregare scontenti ed istanze al-

---

<sup>1503</sup> A. AQUARONE, *Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia* (20 giugno 1808), in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 369.

<sup>1504</sup> M. S. CORCIULO, *Dall'amministrazione alla Costituzione. La Terra d'Otranto nel decennio Napoleonico (1806-1815)*, cit., pp. 30-31.

ternative al sistema, proprio in riferimento ad un nuovo progetto costituzionale.

Per tornare a questo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*, va detto che in effetti vi sembrava prendere forma l'idea di una rappresentanza nazionale capace di esprimere le differenze funzionali d'antico e di nuovo regime, in un parlamento che si intendeva destinato ad accogliere gli elementi migliori. Non vi era formalmente alcuna preclusione a personalità dell'organismo ecclesiale, ma soprattutto per gli appartenenti all'antica nobiltà, che appunto lo *Statuto* sembrava voler fondere con gli 'uomini nuovi', onde avere a disposizione l'*élite* della nazione, le personalità selezionate nel campo amministrativo e militare (e di antica stirpe, come di recente elevazione). Ma soprattutto a fondamento dello *Statuto* c'era il proposito di legare al Regime napoleonico le istanze e le ambizioni dei 'nuovi' ceti, e cioè sia dei proprietari aristocratici ma non più titolari di privilegi feudali, sia dei borghesi, ossia più in generale di tutti uomini di cultura e dei ceti produttivi.

Il *Parlamento nazionale*, all'articolo primo del *Titolo VIII* ad esso dedicato, è descritto infatti nei termini seguenti. "Vi è un parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili. Sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile de' commercianti"<sup>1505</sup>. Il proposito di garantire la continuità con le istituzioni antiche, nel senso del riconoscimento dei meriti manifestati sia nel passato che nel presente, unitamente ad una precisa gerarchia di funzioni sociali, si palesa appunto sin dalla ripresa della tradizionale distinzione per *Sedili* e si perfeziona negli altri commi dell'articolo primo e nei seguenti articoli di questo *Titolo VIII*<sup>1506</sup>.

Qualsiasi accesso ai cinque *Sedili* del parlamento nazionale era comunque subordinato alla nomina regia (artt. 5-6, 11-12), ad

---

<sup>1505</sup> *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* [C.N.1808], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 372.

<sup>1506</sup> "[...] Il sedile del clero sarà collocato sulla dritta del trono. Il sedile della nobiltà sulla sinistra. E i tre sedili de' possidenti, dei dotti, e de' commercianti, dirimpetto al trono. Art. 2. Il sedile del clero sarà composto di venti arcivescovi, vescovi, ed altri ecclesiastici distinti per la loro pietà e pel loro ingegno. Art. 3. Il sedile della nobiltà sarà composto di venti persone titolate. Art. 4. Il sedile dei possidenti sarà composto di venti proprietari. Quello dei dotti sarà composto da membri delle università e de' tribunali, da uomini di scienze, o distinti pel loro merito personale, sia nelle scienze, sia nelle arti, formando in tutto il numero di venti. Quello de' commercianti sarà composto di venti individui della classe de' negozianti o commercianti" (Ib., pp. 372-373).



eccezione di quello dei possidenti, eletti dal collegio elettorale dei possidenti stessi (art. 7). Un particolare riguardo era riservato alla selezione preliminare all'ingresso nel *Sedile dei dotti*, che (per l'art. 11) dovevano esser nominati "dal re, sopra una triplice lista, che gli sarà presentata dalle accademie, dalle università, dalla Corte di cassazione e da' tribunali di appello"<sup>1507</sup>.

Si trattava quindi di una relativa autonomia del mondo scientifico, quantunque senza implicare invece alcuna autonomia funzionale relativamente ai giudici. Infatti non prevista nel *Titolo IX*, intitolato *Dell'ordine giudiziario*<sup>1508</sup>. Un'autonomia selettiva analoga a quella degli uomini di cultura era prevista invece (all'articolo 12) per il *Sedile dei commercianti*, "nominati dal re sopra liste d'individui presentati dai collegi elettorali [...] dei commercianti" stessi<sup>1509</sup>.

D'altronde, rispetto ai *Sedili* del clero, della nobiltà e degli uomini di cultura, un'attenuazione delle prerogative cetuali è riscontrabile all'art. 20, che contraddittoriamente rispetto al suddetto art. 12 prescriveva che i collegi dei possidenti e dei commercianti si potessero riunire solo in virtù di una convocazione scritta del re, che contenesse l'indicazione dell'oggetto e del luogo della riunione<sup>1510</sup>. Tuttavia, il criterio della nomina a vita riguardava tutti i membri dei diversi *Sedili*, ad esclusione dei commercianti, i quali invece (ai sensi dell'art. 19) dovevano essere eletti di nuovo ad ogni sessione del parlamento nazionale<sup>1511</sup>.

Sulle analogie con altri testi va precisato quanto segue. Anche nello *Statuto* (qui: C.N.1808), – ancorché nel *Tit. VIII* (anziché nel *Tit. IX* come nella 'seconda costituzione di Baiona' o *Acte constitutionnel de l'Espagne – Constitución dada en Bayona* [C.SP.1808] – il 'Parlamento nazionale', composto di cento membri, è sì (per art. 1) suddiviso in "cinque sedili": del clero (art. 2), della nobiltà (art. 3) e dei sedili dei "possidenti", dei "dotti" e dei "commercianti" (art. 4)<sup>1512</sup>, ma qui manca un'esplicita distinzione del '*Banc du peuple*'. Infatti, se nello stesso *Statuto* si distinguono quelle tre categorie di rappresentanti (appunto dei "possidenti", dei "dotti" e dei "commer-

---

<sup>1507</sup> *Ibidem*, p. 373.

<sup>1508</sup> *Ibidem*, p. 375.

<sup>1509</sup> *Ibidem*, p. 373.

<sup>1510</sup> *Ibidem*, p. 374.

<sup>1511</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1512</sup> *Ibidem*, p. 373.

*cianti*”), queste costituiscono invece espressamente il ‘*Banc du Peuple-Estamento del Pueblo*’ nell’*Acte constitutionnel de l’Espagne*<sup>1513</sup>.

D’altra parte, nella *Costituzione della Repubblica italiana*, del 26 gennaio 1802 [qui: C.RI.1802], all’art. 10, si definivano come un “organo primitivo della sovranità nazionale” tre collegi elettorali, indicandoli appunto in quelli dei “possidenti”, dei “dotti” (artt. 26-29) e dei “commercianti” (artt. 30-32)<sup>1514</sup>. Come si vede, in tutti e tre i casi ci si riferisce pertanto ad una visione complessa dell’articolazione della rappresentanza. Visione che per un verso non corrisponde ai successivi sviluppi del costituzionalismo continentale nel senso ‘radical-democratico’ del monocameralismo della costituzione spagnola del 1812. Mentre, per altro verso, rivela una non casuale continuità, nel senso di palesare più di un tratto in comune con la costituzione ‘anglo-sicula’ dello stesso 1812, quanto meno nella suddivisione in due camere (i ‘Pari’ ed i ‘Comuni’), del resto sul modello aristocratico-borghese di stampo britannico.

Tutto questo complesso di articolazioni degli organi e dei poteri non sembra determinato (come è stato sostenuto) da un confuso intreccio fra radicalismo innovativo e reativa preoccupazione di non alienarsi il sostegno del clero e della nobiltà, bensì da una prospettiva gerarchica delle funzioni sociali, corroborata dal criterio meritocratico. In questa luce, va interpretato l’articolo 4 del *Titolo IX dello Statuto (Disposizioni generali)*, che attenuava il dettato delle recenti leggi relative alla soppressione della feudalità. Però in un quadro di selezione meritocratica nei confronti dello Stato, dalla quale giustamente non si escludevano i servizi da lungo tempo prestati da determinate famiglie, in un quadro di continuità istituzionale che dunque voleva andare al di là di rigide contrapposizioni di regimi<sup>1515</sup>.

---

<sup>1513</sup> In quel che attiene all’articolazione della rappresentanza della *C.SP.1808* [*Acte constitutionnel de l’Espagne*], si è precedentemente ricordato che per l’art. 61 le *Cortes* si articolavano in tre organi (*Estamentos*, nel testo spagnolo, o *Bancs*, nel testo francese). Inoltre, l’art. 64 articolava il “*Banc du peuple-Estamento del pueblo*”) suddividendolo in quattro categorie (cioè dei rappresentanti delle provincie, delle principali città della Spagna e delle Isole, dei commercianti, delle università). Si veda: CONARD, pp. 99-100.

<sup>1514</sup> *Costituzione della Repubblica italiana*, in: AQUARONE-D’ADDIO-NEGRI, p. 314.

<sup>1515</sup> Vi si precisa che “le leggi del 2 agosto 1806, che portano la soppressione della feudalità, e che non conservano altro delle antiche istituzioni di nobiltà salvo i titoli che rammentano i servizi resi allo Stato, e che sono altrettante onorevoli ricordanze per le famiglie, avranno la loro intera esecuzione” (*Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia*, cit., p. 376).

Nel complesso, lo *Statuto* venne considerato come un tentativo da parte dei Bonaparte di condizionare il nuovo Regno, dando a Murat un definito campo d'azione, delineato da questi principi istituzionali, che assumevano il significato di precise direttive che quest'ultimo, invece, non avrebbe mai del tutto accettato, ponendo seri ostacoli alla effettiva adozione di una costituzione. In questo, peraltro, – come si è accenato, e come meglio vedremo, nel capitolo XXVIII –, Murat deluse le istanze di quanti dei Napoletani volevano invece davvero garanzie costituzionali, sino ad attendersi da lui una relativa autonomia dal sistema imperiale francese ed un'azione politica intesa al raggiungimento dell'unità italiana, sia pure sotto i suoi vessilli.

D'altra parte, un significato dovette avere anche il fatto che, appena emanato, lo *Statuto* venne contestato decisamente dai Francesi della Corte di murattiana. Quale che sia la consistenza dell'ipotesi che proprio Zurlo ne fosse il principale artefice, ritenendolo fautore di una continuità d'antico regime, specialmente riguardo alla prevista struttura del Parlamento di cento membri, in effetti, i Napoletani erano evidentemente favoriti nella strutturazione in cinque *Sedili*, secondo la voluta ripresa della terminologia tradizionale (a partire appunto dalla distinzione dei *Sedili* del clero, della nobiltà, dei proprietari, degli scienziati e dei commercianti)<sup>1516</sup>.

Un discorso a sé richiede quanto previsto per la figura del *Consiglio di Stato* nelle due 'Costituzioni di Baiona', cioè sia nell'*Acte constitutionnel de l'Espagne*, del 6 luglio<sup>1517</sup>, sia appunto nel di poco precedente *Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia*, del 20 giugno 1808<sup>1518</sup>. Infatti, in entrambi i documenti si specificano le sezioni in cui si articola il *Consiglio di Stato*, ma lo *Statuto* ne distingue le seguenti quattro sezioni (ossia: *Giustizia e Culto; Interno e Polizia; Finanze; Guerra e Marina*)<sup>1519</sup>, mentre l'*Acte* le seguenti sei

---

<sup>1516</sup> RAMBAUD, pp. 551-552.

<sup>1517</sup> Qui si veda l'analogo trattamento – in sintonia con quanto previsto dalla C.N.1808, riservato al *Consiglio di Stato* – quale risulta appunto dall'*Acte constitutionnel de l'Espagne*, sia per le sue articolazioni in sezioni dal *Tit. VIII* (gli artt. 52-60), sia per la sua funzione all'interno delle *Cortes*, *Tit. IX* (artt. 82-83), in: CONARD, rispettivamente alle pp. 93-97, 107-108.

<sup>1518</sup> Si veda sia l'intero *Tit. VII*, espressamente dedicato al *Consiglio di Stato* (con gli artt. 1-9), sia il *Tit. VIII* (gli artt. 27-28). Cfr.: *Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia* [C.N.1808], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, rispettivamente alle pp. 372, 374.

<sup>1519</sup> *Ibidem*, p. 372.

(cioè: *Justice et des Affaires ecclésiastiques; Intérieur et Police générale; Finances; Guerre; Marine; Indes*)<sup>1520</sup>.

E dunque, a confronto con quanto previsto con quello che costituisce il precedente immediato dei due documenti – il *Sénat-consulte organique du 28 Floréal An XII* (18 maggio 1804), che articolava il *Conseil d'État* nelle sei sezioni (*Législation, Intérieur, Finances, Guerre, Marine*) – si può constatare che significativamente nello *Statuto* e nell'*Acte* è sparita la sezione relativa alla *Legislazione*, ed aggiunta quella della *Giustizia e del Culto*. Inoltre, nell'*Acte* la sezione del *Commercio* diventa delle *Indie*. Evidentemente l'Imperatore non desiderava troppe inframmettenze 'specialistiche' di un *Consiglio di Stato* negli Stati satelliti, limitandone le consulenze alla generalità dei progetti di legge, senza entrare in pericolosi nodi strutturali fra questioni costituzionali e la produzione legislativa, fidandosi più della disponibilità del *Corps légilstif*.

La recente storiografia è comunque tornata sul significato di questo *Statuto* osservando che riveste una sua particolarità nelle fonti del diritto pubblico che avevano caratterizzato il Regno. In primo luogo dal punto di vista della gerarchia delle fonti, si pone come sua legge fondamentale (oggi, dopo Kelsen, diremmo come *Grundgesetz*), una fonte del tutto atipica. Intanto perché non è una legge vera e propria, in quanto emanata senza "aver udito il Consiglio di Stato" (come invece prescriveva il diritto vigente nel Regno). Si tratta della volontà personale del re che emana un atto normativo 'ex plenitudine potestatis', calandola nell'ordinamento dall'esterno<sup>1521</sup>.

E non si può nemmeno definire lo *Statuto* alla stregua di una carta 'octroyée' da Giuseppe Bonaparte, perché è in effetti un atto di volontà di Napoleone<sup>1522</sup>. E diremmo che sullo *Statuto* non sembra avessero avuto poi alcuna sostanziale influenza personalità napoletane (ad esempio lo Zurlo), a differenza della 'seconda' costituzione di Baiona (*l'Acte constitutionnel de l'Espagne*, del luglio successivo), che aveva dovuto passare il vaglio della controparte spagnola, la quale – come rivela lo studio di Conard – dovette riuscire ad imporsi su diversi punti.

---

<sup>1520</sup> *Acte constitutionnel de l'Espagne*, cit., pp. 93-94.

<sup>1521</sup> Giovanni CASSANDRO, *La costituzione del Regno di Napoli sotto i napoleonidi*, in: *Il Decennio francese in Puglia (1806-1815). Atti del II Convegno di studi sul Risorgimento in Puglia* (Bari, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 12-14 ottobre 1979). Cassano Murge (Bari), Tipografica meridionale, 1981, pp. 159

<sup>1522</sup> *Ibidem*, l. c.

Inoltre, e proprio per il suddetto carattere, lo *Statuto* è una costituzione rigida, che non contemplava nemmeno alcun diritto di resistenza<sup>1523</sup>. Ogni modificazione avrebbe dovuto incontrare il placito dell'Imperatore. Infine, restavano ambigui i rapporti che con lo *Statuto* si instaurano fra il regno di Napoli e l'Impero, alla fine – malgrado un'idea di federazione europea vagheggiata a lungo da Napoleone – ridotti al semplice vincolo personale o al diritto di successione ereditaria<sup>1524</sup>.

D'altro canto, a differenza degli altri Stati incorporati come satelliti nel sistema imperiale napoleonico, nel Regno di Napoli il conformarsi allo Stato egemone risultò meno rapido di quanto si pensi, per una indubbia riluttanza di Murat ad allinearsi troppo puntualmente agli interessi francesi, anche se tutto sommato fallì il suo tentativo di 'nazionalizzare' una politica napoletana con iniziative industriali e commerciali, e non osservando troppo attentamente gli obblighi del blocco continentale<sup>1525</sup>. Non sembra tuttavia vero, come insiste invece la storiografia, che nel complesso lo *Statuto* venisse disatteso completamente. Intanto trovò piena applicazione sul piano amministrativo, come si vide nell'assenza di qualsiasi funzione politica nelle autorità decurionali, provinciali e distrettuali<sup>1526</sup>.

Nondimeno, l'intera struttura dei Consigli provinciali era di nomina regia. Lo stesso Intendente aveva meno autorità del Preside dell'epoca borbonica. Invece un residuo di autonomia persiste nelle Università (comuni o comunità), dove i decurioni sono eletti dai capi famiglia iscritti nel ruolo delle contribuzioni, ma anche qui lo *Statuto* (tit. IV, art. 1) prescrive la loro dipendenza dall'Intendente ed i bilanci di previsione passano da questo sino all'approvazione del ministro dell'Interno<sup>1527</sup>.

Il Parlamento rimase lettera morta durante il regno di Murat, e del resto ai sensi dello Statuto aveva ben scarsi poteri ed era dotato di una scarsa rappresentatività. Al Sovrano si riconduce tutta la struttura dei cinque sedili, ciascuno di venti membri, e l'apparenza di 'scelta dal basso' per quello dei possidenti, dei 'dotti' e dei commercianti viene meno se si considera che i rispettivi collegi

---

<sup>1523</sup> *Ibidem*, p. 161.

<sup>1524</sup> *Ibidem*, pp. 162-167.

<sup>1525</sup> *Ibidem*, p. 169.

<sup>1526</sup> *Ibidem*, p. 171.

<sup>1527</sup> *Ibidem*, pp. 173-174.

elettorali erano formati da membri nominati a vita dal sovrano, e non si poteva riunire che in virtù di una lettera di convocazione 'ordinata' del re<sup>1528</sup>.

Sfatata l'idea che i Consigli provinciali abbiano in qualche misura svolto un ruolo sostitutivo del parlamento, appunto mai convocato e comunque dotato di limitata autonomia funzionale, va visto invece un tale ruolo rappresentativo in senso politico nel Consiglio di Stato, che non risulta affatto un semplice organo consultivo, dal momento che gli stessi atti istituzionali acquisiscono forza di legge solo dopo essere stati discussi dal Consiglio stesso<sup>1529</sup>. È questo organismo (istituito il 15 maggio 1806) il perno attorno al quale gira l'intero sistema imperiale, e lo Statuto ne recepisce la figura ed il ruolo al Tit. VII. Nel Consiglio di Stato napoleonico comunque si assommano elementi e momenti essenziali delle tre funzioni statuali, anzitutto quelle legislative. Qui si forma la nuova burocrazia del Regno<sup>1530</sup>.

Per il resto non si può dire che vi fu durante il Decennio un ceto borghese capace di assurgere a 'classe generale', a classe politica' (secondo l'accezione di Gaetano Mosca), caratterizzata da un nesso ideale di interessi unitari, tali da farne il regolatore dei conflitti sociali nel senso della mediazione: del resto era un ceto borghese che aspirava nobilitarsi, manifestando una mancanza di orgoglio per la propria funzione innovativa. D'altro canto, si era ormai in una fase in cui i Napoleonidi e l'Imperatore non avevano più alcuna necessità di fingere un consenso elettorale o di instaurare una costituzione liberale, la divisione dei poteri, la libertà dei singoli<sup>1531</sup>.

Per il resto, la maggior parte delle disposizioni dello *Statuto* riproducono norme già entrate in vigore: riassumono la parte sostanziale della legislazione che con ritmo serrato era stata promulgata durante il biennio 1806-08: il Ministero (Tit. VI, artt. 1-2) era stato istituito con il numero di sei con il decreto del 15 aprile 1807; così il Ministro Segretario di Stato; erano poi già stati profondamente riformati l'ordine giudiziario e l'amministrazione locale; e soprattutto già reintrodotta il *Consiglio di Stato*<sup>1532</sup>.

---

<sup>1528</sup> *Ibidem*, pp. 176.

<sup>1529</sup> *Ibidem*, p. 178.

<sup>1530</sup> *Ibidem*, pp. 180-181.

<sup>1531</sup> *Ibidem*, pp. 183-184.

<sup>1532</sup> *Ibidem*, p. 156.



## I primi anni del 'decennio siciliano' dei Borbone sotto protettorato inglese (1806-1811)

Descritte le complesse vicende della prima parte del *Decennio francese* a Napoli, di riflesso alla politica napoleonica in Spagna – cioè limitatamente al periodo 1806-1808 – per seguire la scansione cronologica nei differenti contesti della complessa vicenda oggetto della nostra ricerca, dobbiamo ora riprendere il discorso su quanto accadeva frattanto nel complesso degli anni del suddetto 'decennio' nella Sicilia occupata dagli Inglesi. Lì, come si ricorderà, sotto la protezione britannica si erano posti Ferdinando IV e la Corte, fuggiti da Napoli al ritorno dei Francesi nel 1806.

Riguardo a quanto precede questa fuga del Borbone in Sicilia, si è detto come nella fase iniziale della prima restaurazione borbonica a Napoli (nel 1799-1800) avvenisse la spietata repressione che, malgrado l'opposizione del cardinale Ruffo, decapitò la 'società civile' napoletana. Nei precedenti capitoli (particolarmente nell'XI e nel XII) si è accennato che anche allora – malgrado questi rigori reazionari –, fra i pochi riformatori sopravvissuti, Giuseppe Zurlo venisse svolgendo quel suo tentativo di riforme, che poi – nel 1806 – gli costa l'incarcerazione. Con la sua reclusione si può dire che termina del tutto questo processo cautamente innovativo, conclusivamente compromesso per l'avversa congiuntura internazionale, quando – proprio nel 1806 – i Borbone sono di nuovo costretti alla fuga, ancora una volta in Sicilia.

Inizia allora quello che la storiografia indica come *Decennio siciliano* dei Borbone, quale interfaccia del *Decennio francese* a Napoli dei due 'Napoleonidi' (prima Giuseppe Bonaparte e successivamente Giacchino Murat) negli stessi anni 1806-15.

Lì in Sicilia, a Palermo, nel 1806, nell'articolazione del governo borbonico in quattro dicasteri, venne affidato al Medici quello stesso ministero delle *Finanze* che egli aveva a suo tempo retto a Napoli. Su questo personaggio e sui suoi rapporti di col-



laborazione con Tommasi e di aperto scontro con Zurlo, si è già detto nel capitolo XII. Qui va comunque precisato che in Sicilia la situazione istituzionale era alquanto diversa. Mentre a Napoli tale dicastero aveva avuto un carattere prevalentemente tecnico-amministrativo (senza aver davanti alcun interlocutore valido, dal momento che fra le prime misure della repressione c'era stata quella dell'abolizione delle *Piazze e Sedili* cittadini, il 25 aprile 1800), invece a Palermo questo stesso dicastero delle *Finanze* si delinea in un ruolo eminentemente politico. Deve infatti svolgere una funzione di raccordo fra la Corona ed un Parlamento che lì è ancora attivo e vigente (senza soluzioni di continuità dai tempi dei Normanni).

Di questo organo la Corte non poteva non tener conto, anche se ne avvertiva la costante minaccia, la forte opposizione alle finalità assolutistiche dei Borbone<sup>1533</sup>. Non si deve dimenticare, d'altro canto, che nel 1806 la Corte borbonica non trovò a Palermo, e più in generale nell'Isola, la stessa iniziale cordiale accoglienza del 1799. Cordialità anche allora subito persa, poiché durante quel primo forzato soggiorno a Palermo, fra 1799 e 1802, erano subentrati screzi di natura psicologica e politica fra Napoletani e Siciliani. Nel nulla era caduta infatti la promessa di Ferdinando, fatta al momento del suo rientro a Napoli, nel 1802 (come si è detto, solo a repressione avvenuta), di lasciare a Palermo una *Corte permanente* ed il Principe reale (il principe ereditario come Viceré).

Del resto, già prima, sin dal 1798, lo stesso Parlamento siciliano aveva reagito alla scarsa osservanza delle proprie prerogative istituzionali da parte del Borbone. Si capiscono pertanto le diffidenze che – dei tre *Bracci* in cui si articolava questo antico organo di rappresentanza –, particolarmente quello aristocratico (il *Braccio militare*) nutriva nei confronti delle evidenti prospettive neo-assolutistiche dei ministri borbonici (e fra questi anzitutto da parte del Medici, fautore di una poco liberale 'monarchia amministrativa')<sup>1534</sup>. Perdurava, in effetti, fra i consiglieri della Corona (formati nell'ideologia dell'assolutismo paternalistico settecentesco, e quindi incapaci di capire ed apprezzare la logica e le istituzioni parlamentari) il falso convincimento che, una volta introdotto il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al fisco, non avrebbero dovuto esserci poteri, corpi, autorità intermedi fra il sovrano ed

---

<sup>1533</sup> E. PONTIERI, *TBS*, p. 210.

<sup>1534</sup> *Ibidem*, pp. 210-211.

il popolo. Secondo questo convincimento assolutistico sarebbe ormai divenuto inutile lo stesso Parlamento<sup>1535</sup>.

Al contrario, resisi interpreti del progresso istituzionale, ampi strati dei ceti dirigenti palermitani avevano maturato da soli e da tempo la consapevolezza di dover abbandonare ogni indebito privilegio. Dapprima in maniera autonoma, poi con il sostegno di un esponente delle posizioni liberali allora fra le più avanzate dell'intero continente europeo, il governatore britannico Bentinck, questi ambienti intesero seguire una loro *via media* da tempo intrapresa fra il radicalismo rivoluzionario e l'assolutismo.

A questi ambienti liberal-parlamentari isolani, di struttura composita (dal momento che si trattava di aristocratici ma anche di ecclesiastici e di borghesi), era del tutto evidente che la via dell'eguagliamento politico non dovesse passare attraverso livellamenti e centralizzazioni, quali aspetti comuni appunto al radicalismo democratico ed all'assolutismo monarchico, bensì attraverso una più giusta ed esauriente rappresentanza parlamentare delle distinte opzioni e capacità partecipative. Distinzioni del resto da tempo articolate in formali suddivisioni funzionali-cetuali.

Per questi ambienti, il fattore qualificante dell'evoluzione in senso liberal-parlamentare delle antiche istituzioni non poteva infatti essere più la staticità del sistema su posizioni di mero privilegio. In piena coerenza con questo assunto furono pertanto le richieste della stessa aristocrazia di rinunciare ai privilegi feudali. D'altro canto, quanto interessava alla parte liberale di questa aristocrazia era davvero la ripresa e lo sviluppo di antiche tradizioni di libertà, di effettivo eguagliamento politico, di rappresentanza. Tradizioni da ripetere e riattuare, perfezionandole nel riferimento ideale ad una comune discendenza dal 'ceppo normanno' sia della costituzione siciliana che di quella britannica.

È peraltro ormai in crisi quella alleanza fra il Ministero di governo e le classi popolari che in certa misura dai tempi di Caracciolo si era saldata attorno alla politica riformistica della monarchia assoluta. C'è perciò nuovo spazio per un'opposizione del notabilato palermitano, liberale, alla corte neo-assolutista. Un'opposizione che prende consistenza alla vigilia del parlamento 'ordinario' del 1810. In quel momento, nella sua tradizionale lotta contro la politica dell'assolutismo, il ceto aristocratico trova al

---

<sup>1535</sup> *Ibidem*, p. 214.

suo fianco appunto molte delle più attive componenti borghesi dell'Isola.

Tuttavia, sul piano storiografico, risulta innegabile che anche un tale recupero della sfera di autonomia politica da parte della nobiltà e della borghesia appaia ancor oggi motivato da mere finalità egemoniche. Alcuni studiosi sostengono tale tesi della priorità degli interessi cetuali dietro la rivendicazione di autonomia dell'aristocrazia e della borghesia liberali. E qui si può opporre che consimili priorità sembrano perseguite anche dalla nobiltà e dalla borghesia subordinate all'assolutismo, qui però in quanto atteggiamento di classi disponibili ad ogni transazione con la monarchia che intendeva livellare completamente gli antichi ordini<sup>1536</sup>.

Del resto, il perseguimento di interessi privati, laddove contestuali ed armonici con le finalità pubbliche, è il fulcro di ogni ordine sociale non dispotico. E d'altra parte, sul piano giuridico l'opposizione aperta del Parlamento alla volontà del sovrano non presentava alcun carattere di illegalità<sup>1537</sup>. La validità della posizione giuridica dei rappresentanti della nazione si confermava in una tradizione non solo isolana, ma specifica di tutto l'Occidente fra medioevo ed età moderna. E dunque, 'per tradizione', anche nell'antico regime isolano ogni imposizione regia in materia tributaria doveva esprimersi subordinatamente al consenso del Parlamento palermitano, quale rappresentante delle popolazioni destinatarie del provvedimento<sup>1538</sup>.

Dunque i liberali siciliani non fecero altro che chiamare in causa una tradizionale concezione dello Stato, non a caso antitetica rispetto a quella assolutistica. Ovvio è che tutto questo invece sembrasse ai fautori dell'assolutismo 'mostruoso', ossia il fatto che l'aristocrazia dovesse e potesse in qualche misura mediare, e quindi limitare, il potere sovrano.

Su quest'altro fronte, infatti, di contro alla componente liberale della nobiltà e della borghesia, una tale 'mostruosità'

---

<sup>1536</sup> In questo senso, la parte liberale del ceto aristocratico poteva perciò presentarsi, "a tutti i livelli, nella più attenta difesa dei propri sostanziali interessi, come l'unico ed autentico rappresentante della nazione e delle sue aspirazioni di progresso" (FEOLA, p. 109).

<sup>1537</sup> "Infatti i parlamentari, in caso di contrasto con la monarchia, lungi dal compiere un'azione contro lo Stato, erano investiti, secondo l'antica costituzione, della rappresentanza di tutto il popolo di Sicilia che si opponeva al re, cioè ad un organo venuto meno ai suoi doveri" (Ib., l. c.).

<sup>1538</sup> *Ibidem*, l. c.

serviva ai ministri napoletani per argomentare le diffidenze per l'aristocrazia che lo stesso Filangieri aveva nutrito<sup>1539</sup>, anche se resterebbe da vedere in qual misura tutto questo implicasse nell'autore della *Scienza della legislazione* un'avversione per i corpi intermedi ed un'adesione alle tesi assolutiste. Peraltro, i liberali siciliani erano ormai prossimi al conseguimento della costituzione. Questo anche se il successo del 1812 sarà determinato dalla decisione del gabinetto londinese di abbandonare per contingenti ragioni ideologico-politiche il partito borbonico, quello della monarchia assolutista, e di assicurare, per il momento, il proprio sostegno all'aristocrazia ed alla borghesia di orientamento liberale<sup>1540</sup>.

Contingenti motivazioni di vario genere confermano nei Britannici tale decisione. Non ultimo la scoperta di segreti maneggi della Regina, e più in generale della Corte, persino con gli emissari di Napoleone. E comunque motivazioni bastevoli per assicurare l'aperto appoggio all'aristocrazia, di cui è scontata – da parte del governo *Whig* allora al potere – l'ammirazione dei liberali siciliani per le istituzioni parlamentari inglesi piuttosto che per quelle della Francia rivoluzionaria e napoleonica<sup>1541</sup>.

E quale altro mai avrebbe dovuto essere l'atteggiamento dell'aristocrazia, in quella sua parte interessata al riconoscimento della sterilità del conservatorismo, e dunque disposta ad incontrarsi e rendersi interattiva con altri ceti, in un complessivo progresso istituzionale?

Perché non avrebbe dovuto riconoscersi protagonista, con la borghesia, di un processo orientato a dar nuova vita alla *società di corpi intermedi* e quindi a perfezionare le stesse forme rappresentative nel senso britannico, abbandonando gli obsoleti e sempre più invisibili privilegi feudali?

L'assunto 'gattopardiano' della molteplicità di cose da cambiare affinché tutto restasse eguale non va infatti inteso solo in senso negativo. La politica moderna non può far a meno di determinate continuità, né rinunciare più del giusto e del necessario ad un sostanziale influsso che il momento della 'fondazione dell'ordinamento' deve continuare ad avere, sia pure superando (e nel

---

<sup>1539</sup> *Ibidem*, p. 110.

<sup>1540</sup> *Ibidem*, pp. 110-111.

<sup>1541</sup> *Ibidem*, p. 112.

caso annientando) qualsiasi pretesa di aprioristiche ed assolute preminenze<sup>1542</sup>.

Per tornare al parlamento del 1810, è sembrato che solo i *Bracci* privilegiati, quello baronale e quello ecclesiastico, avessero davvero intenzione di osteggiare un governo deciso a venir a capo di ogni resistenza parlamentare alla richiesta di tributi, specialmente dopo la sostituzione del vecchio Acton ed il subentro del Medici<sup>1543</sup>. Ma perché non includere in questa resistenza anche il *Braccio demaniale* (quello borghese), vista la sua comunità di intenti, almeno sin qui, con le altre forze liberali? Ed una tale elusione non serve appunto per svilire ancor oggi, per un frainteso requisito egalitarista, una simile opposizione, configurandola quale mera espressione di interessi dei ceti privilegiati?

In realtà, proprio nel 1810, il partito dell'opposizione liberale, capeggiato da Giuseppe Ventimiglia (principe di Belmonte), da Carlo Cottone (principe di Castelnuovo) e dall'abate Paolo Balsamo (il vero ideologo del gruppo), inflisse una cocente sconfitta al governo Medici. L'abate Balsamo elaborò infatti un progetto, subito sottoscritto da Belmonte e Castelnuovo, che per audacia innovativa scavalcò ogni più avanzato proposito governativo di riforma<sup>1544</sup>.

In questo suo progetto, Balsamo proponeva un'imposizione fiscale non più basata sulle differenze tradizionali dei tre ordini funzionali, ma resa eguale per tutti, in rapporto alla quantità di beni posseduti. Era pure un modo diverso da quello della poco emanata costituzione 'gaditana' di articolare un'eguaglianza politica che non negasse differenze di capacità e di meriti. Dunque, alle antiche modalità contributive si sarebbe sostituito "un dazio, da distribuirsi a valore, con un nuovo catasto, sopra tutte le proprietà stabili, senza alcuna distinzione delle persone alle quali si appartenes-

---

<sup>1542</sup> Sul ruolo del 'fondatore' esiste, come è noto, tutta una tradizione di pensiero, per cui ci limitiamo a rinviare ad alcuni momenti salienti della riflessione di Machiavelli (cfr. M. D'ADDIO, *Storia delle dottrine politiche*, I, Genova, Ecg, 1984, pp. 402 e ss.), di Guicciardini (particolarmente per la funzione di mediazione-continuità di un *Senato* (*Ib.*, pp. 423-424), di Vico (*Ib.*, pp. 476 e ss.) e di Montesquieu (*Ib.*, II, 1992, pp. 18-20). Ma si veda anche il capitolo VII del libro II di: ROUSSEAU, *Du Contract social, ou principes du Droit politiques*, cit., pp. 48-54.

<sup>1543</sup> FEOLA, p. 114.

<sup>1544</sup> P. BALSAMO, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*. Introduzione di F. Renda. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1969, p. 53. Su questo stesso aspetto, si veda: PONTIERI, *TBS*, p. 215.

sero"<sup>1545</sup>. Per cui, in sostanza, "con tale divisamento si toglieva evidentemente quella complicazione di diverse contribuzioni che davano luogo ad imbarazzi e frodi; e ogni siciliano con esatta giustizia veniva a pagare all'erario in ragione di quel che possedeva e consumava"<sup>1546</sup>.

Si capisce, pertanto, come a partire dalle avvisaglie di questi orientamenti liberali, sin dal febbraio del 1810 Medici venisse perdendo il favore della Corte, a tutto vantaggio del suo concorrente di allora, Tommasi, il quale si stava infatti già abilmente muovendo fra gli intrighi della Regina e le manovre del partito di Belmonte, Castelnuovo e Balsamo<sup>1547</sup>. Creato marchese in questo stesso 1810, Donato Tommasi (1761-1831) aveva militato da antica data nelle file del riformismo assolutistico. Appartenente ad un'agiata famiglia pugliese, trapiantata a Napoli, Tommasi entra in massoneria in un periodo di grande crescita del movimento latomistico, che allora raccoglie personalità come Filangieri, Pagano, Delfico, Domenico Cirillo, l'abate Antonio Jerocades, il priore Carlo Mazzacane, Emanuele Mastellone, lo stesso Zurlo, e tanti altri<sup>1548</sup>.

E qui si tratterebbe poi di vedere quanto nella prassi di governo e nelle finalità recondite del Tommasi giocasse un qualche residuo di quel radicalismo illuminista (scaturito, come si è accennato nel capitolo II, dalla scissione di Wilhelmsbad) da cui sortiranno i peggiori eccessi antireligiosi (ed al tempo stesso statolatrici) della Rivoluzione francese. Quesiti che in certo modo giustificano e spiegano le accuse che il Canosa rivolge a tal riguardo al Tommasi. Ma non è questo certamente il punto che qui interessa, né la pur innegabile ambiguità del Tommasi stesso, cui allude persino

---

<sup>1545</sup> BALSAMO, *Memorie...*, cit., p. 54. Qui si veda: PONTIERI, *TBS*, pp. 354-355.

<sup>1546</sup> *Ibidem*, p. 355.

<sup>1547</sup> BALSAMO, *Memorie...*, cit., pp. 56-63. Inoltre: FEOLA, p. 124; GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., p. 647.

<sup>1548</sup> FEOLA, pp. 8-9. A questa affiliazione allude del resto anche Giarrizzo, parlando di "virtù massonica e filosofia naturale", quantunque questo storico si limiti poi a collocare l'attività del Tommasi nell'ambito della lotta agli abusi della feudalità, come si vede infatti nell'appello di quest'ultimo alla *Giunta di Regio patronato*, formata da Giovanni D'Andrea, Giacinto Dragonetti, Gaspare Grassellini e Antonio Ardizzone (GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., pp. 598-599), e rinvii agli studi svolti a questo riguardo dallo stesso Feola e dal Francovich. Particolarmente da Francovich si evince l'importanza del ruolo che Tommasi ebbe nell'organizzare la prima ed unica 'loggia illuminata' da lui creata (assieme a Nicola Pacifico ed al prete Gaetano Carrascal, oltre ai sopra ricordati Zurlo, Pagano, Mastellone) sull'esempio del Weishaupt (FRANCOVICH, pp. 419-424), in un senso che Francovich ritiene presumibilmente contrario alla libera muratoria aristocratica e spiritualista dei principi Raimondo di Sangro di Sansevero e Francesco Pignatelli di Strongoli (*Ib.*, p. 425).

Giarrizzo<sup>1549</sup>. Un'accusa peraltro già da allora avanzata dallo stesso Balsamo<sup>1550</sup> e da tutti i memorialisti coevi.

Sotto una più significativa angolazione analitica, l'importanza della figura del Tommasi risulterebbe dal fatto che questo antico allievo ed amico del Filangieri (per il quale scrisse un *Elogio storico*)<sup>1551</sup> impersona una pregiudiziale ostilità contro le antiche strutture sociali e giuridiche, basata sul presupposto da cui muove tutto il riformismo assolutistico<sup>1552</sup>. Un simile pregiudizio consiste nel convincimento che, una volta abbattuto l'edificio degli 'ordini', dei 'corpi' titolari di funzioni politiche, degli organismi e delle istituzioni tradizionali, si sarebbe certamente conseguito un rapido quanto sostanziale miglioramento delle condizioni economiche e cetuali del Regno<sup>1553</sup>. Un fatto incontrovertibile è comunque che simili convinzioni non ostacolarono certo nemmeno Tommasi, come non ostacolarono il Medici, nel percorrere molto rapidamente la carriera verso i vertici dell'amministrazione borbonica. Erano infatti entrambi gli uomini del momento 'neo-assolutista'.

I criteri cui si ispira Tommasi sono di tipo razionalistico, avversi cioè – come si evince dalle sue stesse parole, nell'*Elogio storico* per Filangieri – alle differenziazioni cetuali-funzionali dell'antica 'società di corpi'<sup>1554</sup>. Comunque, sia nel Parlamento del 1798 che

---

<sup>1549</sup> GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., pp. 622-623, 633, 645-646, 673, 679, 710.

<sup>1550</sup> BALSAMO, *Memorie...*, cit., p. 54.

<sup>1551</sup> D. TOMMASI, *Elogio storico di Gaetano Filangieri*. Napoli, Raimondi, 1788.

<sup>1552</sup> *Ibidem*, pp. 18-24. Non a caso, in effetti, sin da un ventennio prima, alla fine del 1786, all'avvento del Caracciolo alla *Segreteria del Regno*, quando Filangieri entra a far parte del governo, divenendo membro del *Supremo Consiglio delle Finanze* (vero ganglio vitale della politica assolutistico-riformistica del Regno), lo stesso Tommasi – come suo amico e satellite – entra nell'amministrazione. Poco dopo, nel 1789 è inviato in Sicilia in qualità di avvocato fiscale della *Regia Commenda della Magione*, organo attraverso il quale i funzionari regi avevano modo di realizzare e sperimentare quel sistema assolutistico predicato dalla cultura illuministica più implicata ideologicamente.

<sup>1553</sup> FEOLA, pp. 3-4.

<sup>1554</sup> *Ibidem*, pp. 26-27. È il preconcetto che Tommasi stesso può manifestare, allorché, nel 1793, come membro del *Tribunale del Patrimonio*, incontra le forti resistenze del baronaggio, dei nobili che non avrebbero certamente voluto a successore di Saverio Simonetti un altro fautore dell'assolutismo, tanto più temibile in un organo giurisdizionale di tale importanza. In sostanza, Tommasi contrappone "l'intero piano di una riforma generale", calcolata in tutti i suoi punti "con proporzioni atte a formare un sol tutto geometrico", alla concezione montesquiviana di società, caratterizzata invece dalla "irregolarità delle parti, ammirabili spesso in se stesse, e non costituenti un sol tutto" (*ib.*, p. 77).

in quello del 1802<sup>1555</sup>, pressoché tutti i ministri e gli altri funzionari borbonici avevano cominciato ad avvertire forti resistenze di una nascente opposizione 'liberale' a criteri di imposizione discrezionali e straordinari. Ad ogni richiesta in tal senso il Parlamento palermitano aveva obiettato il diritto dei 'rappresentanti della nazione' al controllo sulla gestione delle finanze. Obiezione a cui del resto il governo aveva risposto con misure di polizia fortemente repressive<sup>1556</sup>.

Fra 1806-10, la posizione della Corte borbonica (come si è notato a proposito del governo del Medici) non muta nei suoi criteri assolutistici, e viene gradualmente perdendo quel prestigio di cui comunque godeva ai tempi di Caracciolo, per un residuale effetto positivo del riformismo tanucciano. Ora gli amministratori regi sembrano solo dei Napoletani che, come avidi predatori, attentano alle vitali risorse dei Siciliani<sup>1557</sup>. Le vicende del 'Parlamento del 1810', come si è visto, si evolvono nel senso più favorevole al partito liberal-parlamentare. Ma nel 1811, un nuovo tentativo del governo di venire a capo delle resistenze parlamentari ad una tassazione non discussa (come invece avrebbe voluto la tradizione del Regno), non è accettato e dà luogo a resistenze che si concludono con l'arresto, nella notte del 19 luglio, di cinque dei più noti baroni (fra i quali Belmonte e Castelnuovo).

Si trattò indubbiamente di un errore che la monarchia avrebbe in seguito pagato. I liberali siciliani avevano infatti rese note anche all'estero le loro richieste. L'Inghilterra non tardò a rispondere. Due giorni dopo l'arresto dei baroni, Bentinck sbarcava a Palermo, imponendo non solo la liberazione degli arrestati, ma anche la formazione di un nuovo governo.

Il nuovo esecutivo doveva avere nelle sue file gli stessi Belmonte e Castelnuovo. Dunque un vero e proprio schiaffo per la Corte borbonica. Inoltre, Lord Bentinck pretese anche l'esclusione di qualsiasi richiesta di reinserimento nel ministero di membri del vecchio governo. Si chiese allora persino l'estromissione dello stesso Tommasi, unitamente alla revoca immediata della tassa imposta nel modo incostituzionale suddetto<sup>1558</sup>.

---

<sup>1555</sup> È noto infatti che l'antico organo di rappresentanza si convocava ogni quattro anni, ben diversamente, quindi da quanto accadeva ad esempio nella Francia assolutista, che tra 1615 e 1788 non vide mai convocare gli Stati generali del Regno.

<sup>1556</sup> *Ibidem*, pp. 87-94.

<sup>1557</sup> *Ibidem*, p. 98.

<sup>1558</sup> PONTIÈRI, *TBS*, pp. 354-358.



Da allora Tommasi visse in disparte il periodo in cui si venne elaborando e trovò applicazione la costituzione siciliana, appunto fra 1812-14. Nell'attesa di tempi a lui più confacenti, Tommasi del resto non mancò di valutare, su richiesta del Sovrano, le future direttrici di una ripresa delle riforme assolutistiche, gradualmente avvicinandosi a condividere il tipo di monarchia amministrativa instaurata nell'impero napoleonico<sup>1559</sup>.

Liquidato il vecchio governo (non solo mettendo da parte Tommasi, ma persino esiliando Medici), Bentinck forma dunque il nuovo ministero, integralmente composto da costituzionali. Infatti, Giuseppe Reggio (principe di Aci) è designato, pur con qualche sua riserva, alla *Guerra*<sup>1560</sup>. Invece, Castelnuovo alle Segreterie di *Stato, Azienda e Casa Reale* (carica cumulativa che era già stata di Tommasi). A sua volta, Belmonte, diventa consigliere e ministro degli *Affari esteri*. Il principe del Cassaro, ministro di *Grazia e Giustizia, Alta Polizia ed Ecclesiastico*<sup>1561</sup>.

---

<sup>1559</sup> FEOLA, pp. 139, 175-189.

<sup>1560</sup> Sui motivi di tale diffidenza, si veda: RENDA, pp. 222-225.

<sup>1561</sup> FEOLA, p. 161; GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., p. 654.

## Capitolo XXVI

### La costituzione-anglo sicula (3 novembre 1812) subita dalla Corte borbonica in Sicilia e rinnegata al rientro a Napoli (nel dicembre 1816)

A fronte di una più vasta progettualità costituzionale che caratterizza la svolta fra Sette-ottocento particolarmente nelle Americhe (si pensi ai fermenti 'coloniali' dalla costituzione per gli Stati Uniti d'America, del 1776, fino almeno alla costituzione del Nicaragua nel 1810) –, l'Europa continentale è percorsa da un serrato confronto ideologico che appunto oppone al dominante costituzionalismo di matrice francese (sia democratico-rivoluzionaria che napoleonico-imperiale) come modello alternativo il cosiddetto 'costituzionalismo britannico' e non solo in Spagna, ma ancor prima nelle isole del Mediterraneo che Inglesi e Francesi si stanno disputando con le loro flotte.

Fermenti costituzionali si erano per la verità già avuti in queste Isole, almeno risalenti alla costituzione adottata nel 1755 nella Corsica di Pasquale Paoli (che poi, deluso dall'accostamento alla Francia rivoluzionaria, contribuirà alla costituzione 'anglo-còrsa' del 1794). Ma fermenti in tal senso si avranno non solo di lì a poco nell'espandersi della suddetta strategia ideologica britannica, sia nei progetti per Malta (1801 e 1802), ma in seguito anche per il Regno di Sicilia (con la costituzione del 1812), oltreché, anni dopo per le Isole Ionie (nel 1818)<sup>1562</sup>.

La costituzione còrsa era nata sotto i migliori auspici e non solo per il precedente 'mito' che aveva avuto a soggetto quell'isola, e che aveva entusiasmato molti intellettuali europei. È da ultimo da parte anche di Edmund Burke, capofila ideologico del partito liberal-moderato dei *Whigs*. Non va infatti dimenticato che questa

---

<sup>1562</sup> Carlo Raffaele RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal 'modello corso' (1794) al 'modello ionio' (1818)*, in: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea...*, cit., p. 392.

ammirazione suscitata dall'eroica resistenza contro l'invasione francese aveva determinato – nel riferimento alla costituzione dello stesso Paoli, nel 1755 – i progetti costituzionali sia di Giuseppe Gorani, del 1764, sulla linea della costituzione britannica, sia di Rousseau (che a richiesta di Matteo Buttafuoco, allora amico di Paoli, vi vide l'occasione per realizzare i principi del 'contratto sociale'), sia di Dalmazzo Francesco Vasco (che interpretò le idee di Rousseau nel senso di un contratto di 'tipo privatistico' fra il re ed il popolo)<sup>1563</sup>.

Certo la prima costituzione còrsa redatta da Paoli nel 1755 anticipava le posizioni che poi avrebbero caratterizzato il 'mito della costituzione britannica', negli anni immediatamente seguenti maturato in Inghilterra, e che troverà espressione compiuta nelle teorie dello stesso Burke<sup>1564</sup>, divenendo l'insegna del partito *Whig* nello scontro interno (contro le inclinazioni radicali dei membri della *Revolution Society*, capeggiati dal dottor Richard Price, prima ancora che contro i conservatori *Tories*) ed esterno (contro le idee 'giacobine'). Era stata la congiuntura internazionale a favorire l'incontro fra Paoli ed il plenipotenziario inglese Gilbert Elliot (allievo, amico e collaboratore di Burke), in quel momento plenipotenziario inglese in Corsica e futuro Viceré dell'Isola. Resasi poi necessaria, fra 1793-94, l'evacuazione degli Inglesi da Tolone, divenne urgente trovare un'altra base per la flotta mediterranea. Questo indusse il gabinetto di Londra ad approfittare del cambiamento di fronte di Paoli, il quale – appunto dopo aver invano richiesto alla Convenzione parigina l'autonomia della nazione còrsa – si decise a capeggiare l'insorgenza degli isolani contro i Francesi stessi<sup>1565</sup>.

Avvengono così i primi contatti e gli accordi fra Paoli e Elliot, sulla base di una strategia politica in cui gioca un ruolo il modello di 'costituzione consuetudinaria' còrsa, che allora apparve all'Inghilterra pienamente adattabile al tipo di istituzioni che da poco (fra 1782-84) erano state elaborate per l'Irlanda ed il Canada, nel senso di un relativo riconoscimento di locali tradizioni rappresen-

---

<sup>1563</sup> [Paola MARIANI BIAGINI], *Introduzione*, a: *La Costituzione del regno di Corsica del 1794*. Testi, concordanze, indici. A cura di Paola Mariani Biagini. Firenze, Istituto per la documentazione giuridica del Consiglio nazionale delle Ricerche, 1994, pp. xii-xiii.

<sup>1564</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione* [...], cit., p. 396.

<sup>1565</sup> *Ibidem*, l. c.

tative, peraltro con istituzioni parlamentari del tutto sottomesse al parlamento di Londra e persino al *Privy Council* del Re<sup>1566</sup>.

Dal canto loro, quantunque in un solo parziale accordo, sia Paoli che Pozzo di Borgo erano intervenuti nella redazione del testo còrso, imponendo una determinata interpretazione delle istanze isolane. Pertanto, – pur annessa all’Inghilterra con l’unione personale alla Corona britannica – la Corsica ottenne un suo parlamento formalmente autonomo. E quantunque subordinata all’autorità di un Viceré nominato da Londra (il quale era titolare sia del potere esecutivo, sia di un diritto di veto sul legislativo, oltreché del comando delle forze armate), almeno all’inizio, in via di principio, il rispetto della ‘costituzione consuetudinaria’ veniva accettato dal governo britannico. E sul momento venne accettato dallo stesso Elliot questo criterio che dovessero essere mantenute tutte le precedenti leggi còrse, relative alla religione, alla proprietà, alla riscossione delle imposte ed agli affari interni<sup>1567</sup>. In ottemperanza a questo principio, spettò dunque alla tradizionale assemblea rappresentativa dell’Isola, la *Consulta generale*, di redigere il testo stesso della costituzione.

Ma Paoli aveva un suo preciso referente etico-politico che non poteva risultare del tutto condivisibile per i Britannici. Da qui il particolare criterio di autonomia che caratterizza la sua costituzione del 1794. Sebbene in palese antitesi con il costituzionalismo francese, Paoli intese adattare alla realtà ed alle esigenze dell’Isola i suoi principi illuministici, che in lui erano ispirati da una concezione giusnaturalista di matrice cristiana, cioè dal primato che la ‘legge di natura’ avrebbe dovuto sempre avere per il suo referente etico-religioso, rispetto a qualsiasi legislazione positiva. E su questa base Paoli aveva del resto legittimato la stessa insurrezione contro i Francesi, pur aderendo all’idea roussoviana del ‘contratto sociale’<sup>1568</sup>. Innegabilmente sono questi i motivi di fondo per cui la *Costituzione del Regno di Corsica* appare dotata di una significativa, per quanto relativa autonomia.

Da un lato, la costituzione còrsa risulta conservatrice nei confronti dei costumi e delle organizzazioni interne, sia mantenendo la divisione del territorio in Pievi (art. I del *Tit. II*), sia non mettendo in discussione la religione cattolica ed il potere del clero,

---

<sup>1566</sup> *Ibidem*, pp. 398-399.

<sup>1567</sup> *Ibidem*, p. 399.

<sup>1568</sup> [P. MARIANI BIAGINI], *Introduzione*, cit., p. xiv.

ed anzi inserendo i vescovi nel Parlamento (art. I del *Tit. II*), pur garantendo la tolleranza degli altri culti (art. III del *Tit. X*)<sup>1569</sup>.

Dall'altro lato, questa costituzione è invece innovatrice, nel senso che la *Camera di Parlamento* era eletta dal popolo e riservata alla sola nazione còrsa. Il consenso del parlamento era necessario per ogni atto normativo. I suoi componenti non potevano essere perseguiti per le loro opinioni, se non dal parlamento stesso, con esclusione di qualsiasi altra autorità, compreso quella dello stesso sovrano (artt. X-XI del *Tit. IV*)<sup>1570</sup>. Il Parlamento aveva inoltre il potere di "*domandare al re il rinvio del Vicere*", previa richiesta "*al Re, nel suo Consiglio Privato*"<sup>1571</sup>.

La costituzione per la Corsica ebbe comunque vita breve, dal 1794 al 1796, per lo sviluppo successivo della situazione internazionale. Il forte dissenso che incontrò la politica del Viceré, Elliot, sfociò infine sia in una generale ostilità dei Còrsi per l'estromissione di Paoli dal governo, sia nell'ammutinamento delle stesse truppe britanniche (che rifiutarono il dispotismo dello stesso Viceré), sia nelle resistenze del parlamento còrso al ritiro dell'*habeas corpus* ed alla proclamazione della legge marziale. E non ultimo giocò un ruolo il mutato quadro internazionale. L'invasione francese dell'Italia, nel 1796, l'occupazione di Livorno, la crisi nel Mediterraneo aggravata dalla defezione della Spagna (dalla coalizione antifrancesa) e dalla successiva alleanza con la Francia direttoriale<sup>1572</sup>. Da qui il ritiro degli Inglesi dall'Isola.

Nondimeno un giudizio positivo da condividere su questa costituzione – in contrasto con la storiografia che privilegia il modello 'democratico' francese, e quindi con studi recenti che indicano in quella còrsa un taglio reazionario e conservatore – può essere sottoscritto anche nel senso della presenza di elementi indubbiamente non conservatori dei privilegi (sia del re che della nobiltà e del clero), bensì liberali, nel senso dell'interazione fra queste distinte autorità e l'elemento 'democratico' (il parlamento). Distinzioni interattive, secondo cioè lo schema della tradizione di

---

<sup>1569</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1570</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1571</sup> *Costituzione del regno di Corsica, decretata nell'anno 1794*. In Corte, nella Stamperia del Governo di Corsica, 1794, [ristampa anastatica, in: *La Costituzione del regno di Corsica del 1794*, cit., p. 16].

<sup>1572</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione* [...], cit., p. 405.

‘governo misto’, risultano infatti i seguenti elementi della costituzione della Corsica.

Appunto il fatto che il potere legislativo era affidato congiuntamente al Re ed al Parlamento. Per certi aspetti diversamente dall’Inghilterra – sia perché monocamerale, sia perché posto sotto stretto controllo del Viceré (che aveva, oltre al diritto di veto, il potere di convocare, prorogare e sciogliere l’assemblea) –, tuttavia la costituzione corsa aveva anch’essa un criterio elettorale su base censitaria. Inoltre, in analogia alla costituzione inglese, si richiedevano per l’elettorato attivo: la cittadinanza, il domicilio in Corsica da almeno un anno, l’età minima di venticinque anni e lo stato di proprietario di beni fondiari. Per quello passivo, per poter essere cioè eletti, si richiedeva la nascita da ‘padre corso’, il domicilio nell’Isola da almeno cinque anni, ed il possesso di *“almeno sei mila lire di beni fondi”*<sup>1573</sup>.

A parziale correzione della monocameralità (voluta da Paoli per l’ostilità verso una ‘camera alta’ fatta di nobili corsi, a lui invisibili) la costituzione prevedeva che al parlamento appartenessero *ex officio* tutti i vescovi dell’Isola, mentre erano tassativamente esclusi tutti coloro che in qualche misura risultassero appartenere alle categorie politicamente non autonome (impiegati pubblici e preti).

Analogamente al parlamento inglese, non solo era riservata anche a quello corso l’iniziativa legislativa in materia di imposizioni, tasse e contribuzioni, ma gli era conferito anche il diritto di accusare, ‘a nome della nazione’ tutti i membri del governo. Ai sensi dell’art. XI del *Tit. II (Del numero, ed elezione del parlamento e delle sue funzioni)*: *“Il Parlamento ha il diritto di accusare, a nome della nazione, tutti gli Agenti del Governo, rei di prevaricazione, nanti [sic] il Tribunale straordinario da indicarsi”*<sup>1574</sup>.

Per i suddetti caratteri, per quanto possa definirsi molto liberale per quei tempi di duro confronto ideologico con le costituzioni democratiche francesi, la costituzione corsa si rivelerà meno democratica anche di quella ‘anglo-sicula’. Quanto meno relativamente sia ai requisiti del censo – molto alti nel testo corso – richiesti per l’elettorato attivo e passivo, sia per la stessa libertà di stampa (*Tit. VIII, Art. IV: “La libertà della Stampa è decretata, salvo*

---

<sup>1573</sup> *Ibidem*, p. 401.

<sup>1574</sup> *Costituzione del regno di Corsica, decretata nell’anno 1794*, cit., pp. 8-9.

a rispondere degli abusi secondo la legge”)<sup>1575</sup>, limite che anticipa lo Statuto albertino<sup>1576</sup>.

Diverso il contesto in cui prendono forma i progetti costituzionali per Malta, negli anni 1803-1804, dal momento della rottura della ‘pace di Amiens’ alla ripresa della guerra, cioè in un periodo nel quale l’*Isola dei Cavalieri Gerosolimitani* si trovò a svolgere non solo un ruolo di avamposto ideologico anti-francese (e qui soprattutto grazie all’operazione di ‘contro-informazione’ ideologica svolta da personalità come Vittorio Barzoni), ma anche il referente del conflitto interno che oppose la politica liberale del gabinetto *whig* (tornato al potere nel 1806) alle intenzioni conservatrici dei *Tories*, ostili alla diffusione di idee costituzionali nei ‘territori liberati’, considerandole solo strumentali nella lotta contro Napoleone e l’ideologia costituzionale della Rivoluzione francese.

Dal canto suo, Barzoni si trovava a Malta dopo essere stato espulso per volontà di Napoleone anche da Vienna, dove in un primo tempo aveva trovato ospitalità (dopo un periodo trascorso nel Granducato di Toscana, retto dal cadetto degli Asburgo-Lorena, Ferdinando III). E questo a motivo delle critiche a suo tempo rivolte al Generale per la ‘liquidazione’ della Repubblica di Venezia. Da Malta, Barzoni organizza fra 1804-08, su giornali da lui diretti (*L’Argo*, *Il Cartaginese*, *Il Giornale politico*), una pervasiva polemica ideologica contro la Francia rivoluzionaria al cui modello istituzionale oppone appunto il referente alla ‘costituzione britannica’<sup>1577</sup>.

Del resto, a Malta si svolge quel serrato confronto fra i *Whigs* tornati al potere ed i *Tories*, appunto attorno alla prospettiva di Edmund Burke di un’applicazione della ‘costituzione consuetudinaria’ (fondata su un ampio sistema di libertà e peraltro rispettosa anche delle autonomie delle singole nazioni) nelle stesse Isole del Mediterraneo che si trovano nella sfera di influenza delle flotte e delle armate britanniche. Una politica che sia gli allievi e collaboratori di Burke (sia Elliot, come si è accennato per la sua iniziale posizione in Corsica, sia William Windham, sia lo stesso Bentinck) verranno sviluppando fino al 1812. In quell’anno, infatti, la pesante sconfitta elettorale subita dai *Whigs* stessi segnerà il loro allontanamento dalla politica per un ventennio e l’affermazione dei

---

<sup>1575</sup> *Ibidem*, p. 22.

<sup>1576</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione* [...], cit., p. 405.

<sup>1577</sup> *Ibidem*, p. 406.

criteri 'realistici' dei *Tories*, intenzionati ad una spartizione – nel senso dello schmittiano 'terra-mare' – con le reazionarie potenze continentali della Russia e particolarmente dell'austriaco Impero degli Aburgo-Lorena<sup>1578</sup>.

Ma vediamone gli antefatti a partire dal momento in cui l'attenzione dell'Inghilterra nel corso del conflitto con la Francia si rivolge a Malta, contestualmente alla fase d'inizio dell'esperimento costituzionale in Corsica. Per la verità, nel 1796 l'*Ordine di Malta* (i *Cavalieri di Malta*) era in trattative con il Direttorio parigino per ristabilire la sua presenza in Francia. Trattative fallite, poi, con il pretesto che l'Isola aveva dato accoglienza agli emigrati, mortali nemici della Repubblica<sup>1579</sup>. L'iniziativa dei *Cavalieri* sarà, poi, osteggiata dalla Russia, poiché lo *czar* Paolo I verrà sviluppando una politica di inserimento nel Mediterraneo, suggerita anche dalla presenza a San Pietroburgo di un consistente gruppo di emigrati francesi appartenenti allo stesso *Ordine*.

In Inghilterra si considerò questa politica russa come espressione dei principi autocratici di Paolo I e delle sue "*fantasies of knighthood*"<sup>1580</sup>, anche se la prospettiva di una funzione vitale dei corpi intermedi, della nobiltà in particolare (ma in un contesto certo non autocratico) era quando avevano in mente lo stesso Burke e gli ambienti *whigs* da lui ispirati.

Dopo Campofornio, l'occupazione delle isole Ionie da parte dei Francesi e la conquista di Malta compiuta da Napoleone nel corso della campagna d'Egitto – dunque fra 1797-98 – rese oltremodo difficile per Londra escludere un intervento militare russo nel Mediterraneo. Pertanto, nell'autunno del 1798 una flotta russo-turca libera Corfù e le altre isole dell'arcipelago dai Francesi, con la conseguente proclamazione, nell'aprile del 1799, da parte dell'ammiraglio russo Ushakov, della Repubblica Unita delle isole Ionie e della successiva elaborazione di una costituzione<sup>1581</sup>. In seguito, nella seconda coalizione, le armate russe di Suvarov intervengono nel 1799 nelle operazioni militari che riguardano il Regno di Napoli, lo Stato Pontificio e l'Italia settentrionale<sup>1582</sup>.

---

<sup>1578</sup> ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo. II. Fra 'whigs' e 'tories': le istanze costituzionali a Malta*, in: 'Clio', XXIX (1993), n. 2 (aprile-giugno), p. 215.

<sup>1579</sup> *Ibidem*, p. 219n.

<sup>1580</sup> *Ibidem*, pp. 219-221.

<sup>1581</sup> *Ibidem*, p. 222n.

<sup>1582</sup> *Ibidem*, pp. 222-223.



Pur avendo lo *Czar* avuto successo nella sua politica di attrazione dell'*Ordine dei Cavalieri di Malta* nella sfera di influenza russa (per cui nel dicembre 1799 la sede dell'*Ordine* venne stabilita in Russia), tuttavia, dopo la rottura dell'alleanza con l'Austria, Paolo I decise il ritiro della flotta russa dal Mediterraneo, per cui la liberazione di Malta dai Francesi avvenì grazie alle armi britanniche. Allora l'Inghilterra assunse il controllo dell'Isola, dal settembre 1800, in un primo tempo riconoscendo la rivendicazione di Ferdinando IV di un 'diritto eminente' su tutte le isole dell'Arcipelago maltese. Un diritto formale, peraltro sotto il controllo di un 'Comando militare unificato', agli ordini dell'ammiraglio britannico Alexander Ball, mentre si faceva contestualmente ampio spazio agli insorgenti maltesi, i quali ottennero la convocazione di un 'Congresso popolare' che installò un governo dell'Isola, con un comitato che ricostituì subito l'*Università dei Nobili* e le antiche magistrature dei *Giurati* e del *Consiglio popolare* (la tradizionale assemblea elettiva soppressa nel 1775 dallo stesso *Gran Maestro dell'Ordine*)<sup>1583</sup>.

Il seguito degli avvenimenti doveva dimostrare come queste ambizioni di autogoverno degli insorgenti che avevano animato la resistenza antifrancesa e che erano sostenute dallo stesso Ball, non venissero invece viste di buon occhio a Londra. Anche perché lì si temeva una reazione da parte della Russia, che rivendicava – come si è visto – il dominio su Malta.

Venne dunque allontanato Alexander Ball e nominato come *Civil Commissioner* (alle strette dipendenze dei vertici militari britannici) Charles Cameron, nel maggio 1801, con l'esplicito ordine di conformarsi a tutte le precedenti leggi e privilegi dei Maltesi, quali risultavano sotto l'autorità del *Gran Maestro dell'Ordine di san Giovanni di Gerusalemme*<sup>1584</sup>.

Prescrizione che definirei abbastanza eloquente tenendo conto appunto che proprio il *Gran Maestro dell'Ordine* aveva deciso nell'anno 1775 la soppressione del *Consiglio popolare* in quanto tradizionale assemblea elettiva. D'altronde, non si comprende bene quale eco avessero davvero nelle decisioni di Londra le concezioni burkeane di una 'costituzione consuetudinaria' da rispettare, se questa costituzione implicava un Consiglio popolare che invece veniva eliminato ed una complessiva subordinazione dei Maltesi

---

<sup>1583</sup> *Ibidem*, p. 226.

<sup>1584</sup> *Ibidem*, pp. 231-232.

ai vertici militari britannici (dai quali dipendeva, come si è visto, lo stesso *Civil Commissioner*). Del resto non molti dubbi sollevano le istruzioni inviate a Cameron dalle quali risulta che si doveva garantire ai Maltesi un regime di parziale autonomia amministrativa, in conformità a quanto aveva deciso a suo tempo lo stesso *Gran Maestro dell'Ordine*.

D'altro canto, che negli ambienti inglesi non si fosse completamente d'accordo con questa imposizione risulta dalla designazione, che le stesse istruzioni contenevano, del sovrintendente dell'amministrazione del Lazzaretto, nella persona di William Eton. Singolare figura, quest'ultimo, il quale avrà invece una parte decisiva nel sostenere le rivendicazioni politiche degli Isolani, proprio per questo venendo subito, nel 1802, allontanato da Malta. Infatti, proprio Eton, assieme a John Richards, fra 1806-1812 svolgerà comunque un'intensa attività per la modifica – in senso *whig* – dell'amministrazione civile imposta ai Maltesi<sup>1585</sup>. Tuttavia, nell'intervallo fra il suo allontanamento – nel 1802 – e la presa di posizione espressa nei suoi *Appeals* – nel 1811 – andrebbe collocata in più coerente sequenza cronologica la suddetta attività svolta dal Barzoni, con costante consequenzialità a partire dal 1804, con le sue veementi 'gazzette' anti-francesi.

In effetti, da lunga data, con i suoi scritti antigiacobini, negli anni 1796-99, Barzoni aveva richiamato l'attenzione sull'esigenza di opporre un efficace controveleno all'ideologia radicale dei rivoluzionari francesi. Ne aveva indicata anche la terapia più efficace nel recupero della costituzione consuetudinaria di cui i Còrsi, i Maltesi, come ogni altra nazione esposta alla conquista francese, necessitavano per un'irrinunciabile ricostruzione morale e politica. Un tema, questo della 'costituzione consuetudinaria', che proprio in quegli anni Edmund Burke argomentava influenzando la pubblicistica del tempo, indicandone cioè il significato in quanto espressione dei profondi legami con il passato, del carattere e delle istanze nazionali, dei sentimenti e propositi comuni a tutte le popolazioni d'Europa che rifiutavano la distruzione di ogni tradizione morale, politica e sociale perpetrata dall'ideologia e dalle armi della Rivoluzione francese.

Partendo da tali posizioni, delineando un immediato programma contro-rivoluzionario ma prefigurando un più vasto e

---

<sup>1585</sup> *Ibidem*, p. 233n.

durevole futuro istituzionale per le ‘popolazioni liberate’, dal canto suo Barzoni – ne *I Romani in Grecia*, del 1797 – anticipava quanto avrebbero detto altri non meno autorevolmente, nell’imponenza del pericolo, in relazione alla crisi di Malta, solo molti anni dopo: sia, nel 1808, Franckie Gould Leckie<sup>1586</sup>; sia, nel 1810, Charles Paisley<sup>1587</sup>; sia, nel 1811, probabilmente lo stesso Eton<sup>1588</sup>.

D’altro canto, tutte queste posizioni non indussero Londra a cambiare atteggiamento, tanto più che ormai tramontava l’era dei *Whigs*, i quali erano stati sostenitori di una politica di impronta burkeana, nel senso appunto di un coinvolgimento delle ‘popolazioni liberate’ nel sistema costituzionale britannico. Dopo di allora, venne da Londra inviata una *Special Commission* a Malta, fra i cui membri figurava William O’Court, già incaricato d’Affari alla corte napoletana e che in futuro sarà fra coloro che sosterranno nel 1816 la revoca, da parte di Ferdinando IV, della costituzione siciliana voluta William Bentinck e dai liberali siciliani nel 1812.

Nelle istruzioni date a questa Commissione, il 5 maggio 1812, si legge chiaramente il rifiuto di riconoscere ai Maltesi il diritto di avere una costituzione, garantendo loro in compenso la piena libertà nel commercio, un’amministrazione civile, ma non un’assemblea deliberante in senso politico (e tanto meno il tradizionale *Consiglio Popolare*), né un’indipendente sistema giudiziario, né processi attraverso una giuria (il britannico *Trial by Jury*, ambito da tutte le costituzioni del periodo)<sup>1589</sup>.

Risultavano dunque inutili sia gli *Appeals* di Eton, nell’agosto 1811, sia l’arrivo a Londra, in novembre, del ‘deputato del popolo Maltese’, Nicola Testaferrata (seguace di Eton) per perorare l’autonomia parlamentare dell’Isola pur nel contesto del *Commonwealth* britannico. La richiesta di Testaferrata di restaurare il *Consiglio Popolare*, cioè una rappresentanza per ceti, intesa a riordinare la diverse classi dei cittadini, venne configurata a Londra come

---

<sup>1586</sup> G. F. LECKIE, *An Historical Survey of the Foreign Affairs of Great Britain with a view to explain the causes of the late and present wars*, London, 1808 (citato da: RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo*. II. ..., cit., p. 247n).

<sup>1587</sup> C. W. PAISLEY, *Essay on the Military Policy and Institutions of the British Empire*, London, 1810 (*Ib.*, l. c.).

<sup>1588</sup> [W. ETON], *The Appeals of the Nobilty and People of Malta to the Justice, Public Faith and Policy of the British Government, for the fulfilment of the conditions upon which they gave up their Island to the King, namely their Ancient Rights under a free constitution*, Malta, 1811 (*Ib.*, l. c.).

<sup>1589</sup> *Ibidem*, p. 273.

negativa in quanto vi si volle vedere una posizione élitaria tipica di una reazione nobiliare. Ma non diceva niente di inesatto Testaferrata quando denunciava il comportamento dell'unione dei commercianti inglesi, che deliberavano sugli affari e sui traffici maltesi seguendo puntualmente le indicazioni di Londra. Da qui l'urgenza di restaurare un'assemblea 'nazionale' – secondo Testaferrata – che fosse espressione dei diversi ceti e località e si opponesse all'arbitrio di interessi esterni puramente economici<sup>1590</sup>.

Ancora una volta la politica incontrava l'ostacolo di interessi economici insuperabili, patrocinati da una Potenza che del resto si serviva dello strumento economico per imporre la sua concezione politica nazionale. Allora come adesso, contrariamente alle disattente distrazioni della storiografia contemporanea, non avviene affatto l'eclissi della politica surrogata da interessi economici planetari, ma si instaura da parte di dimensioni politiche forti l'uso strumentale e diversivo dell'economia sia per trarre nell'immediato risorse che sarebbero meno facilmente acquisibili in termini politici, sia per imporre – e sapientemente per via di coinvolgimento egoistico – nuove e diverse entità culturali e politiche in una sistema politico ed ideologico egemone.

Sul momento è Malta nel 1813 a perdere ogni speranza di autonomia politica, proprio a partire dall'inizio dell'attività del primo governatore britannico di Malta. Sir Thomas Maitland, determina l'ingresso dell'Isola nel *Crown Colony System*, secondo cioè il trattamento riservato a tutte le popolazioni considerate da Londra non all'altezza di un autonomo 'sistema rappresentativo'. Consimile sorte ebbero le Isole Ionie, sottoposte anch'esse al governatorato di Maitland, con analoghe conseguenze nel senso di impedire la crescita di ceti sociali capaci di autonomia locale e di partecipazione politica<sup>1591</sup>.

Collocata convincentemente su questo sfondo, anche la vicenda del costituzionalismo siciliano del 1812 acquista una maggiore visibilità delle questioni in campo, degli ostacoli e dei margini della loro stessa risolubilità. Su questo sfondo – delineato sia dal conflitto militare fra Francia ed Inghilterra, sia dallo stesso scontro politico interno, fra *Whigs* e *Tories*, sulla politica da adottare nei 'territori liberati' – si ambienta l'incontro fra il liberale William Bentinck ed i liberali siciliani, in una confluenza di intenti

---

<sup>1590</sup> *Ibidem*, p. 275.

<sup>1591</sup> *Ibidem*, p. 281.

costituzionali che si concreta nella realizzazione del 'mito della costituzione britannica'. Riconsideriamo per sommi capi l'accaduto.

Mentre già si delinea il declino *whig* in Inghilterra e si liquidano le speranze costituzionali maltesi e ionie (a fine aprile-inizio maggio 1812), in Sicilia era cominciata invece l'attività costituente del parlamento straordinario per elaborare la costituzione detta 'anglo-sicula'. Tale attività si divide in due fasi. Nella prima (18 giugno-19 luglio) furono discusse ed approvate le *Basi* della costituzione. Nella seconda (20 luglio-3 novembre) venne preparato ed approvato il testo della costituzione stessa<sup>1592</sup>. Gran parte del merito dell'attuazione di un simile documento va riconosciuta al liberale *lord* Bentinck, che – come si è accennato – proprio nel contesto neo-assolutista della Corte borbonica rifugiata a Palermo, con energia dispiegò dei veri e propri poteri dittatoriali, sia per farlo accettare alla stessa Corte, che per far superare ai più retrivi un'ormai inattuale difesa di privilegi, che proprio la parte più culturalmente avanzata dell'aristocrazia, sostenuta dalla borghesia, intendeva spontaneamente abbandonare<sup>1593</sup>.

Il testo della costituzione venne steso dall'abate Paolo Balsamo in tre mesi. Al posto dell'antica divisione nei tre *Bracci* –, ora il Parlamento (secondo appunto il modello britannico) era formato da una 'camera alta', la *Camera de' pari* (in cui confluivano, di diritto, i membri dei due primi ordini, nobiltà e clero) e da una *Camera de' Comuni* (cui invece si accedeva per elezione). Perciò solo in parte il modello seguito da Balsamo fu quello del parlamento inglese, del resto quasi nel medesimo intorno di anni anch'esso creato, come quello siciliano, dai Normanni nel XII secolo. Si era però diversamente evoluto, attraverso la *Magna Charta*, nel XIII secolo, fino alle più recenti acquisizioni istituzionali, fra XVII-XVIII secolo (con un decisivo punto di svolta nella *Glorious Revolution* del 1688-89, con il supporto teoretico-ideologico di John Locke).

Ora era in un alone di 'mito' che la 'costituzione britannica' si presentava ai Siciliani. Un 'mito' che già in patria, in Inghilterra assumeva i contorni di un'accezione genericamente 'giuridico-costituzionale' del termine stesso di *constitution*, espressione di un'orgogliosa ripresa, tinta di nazionalismo, del mito che nel Settecento aveva avuto corso in Europa (a partire dalla definizione data

---

<sup>1592</sup> GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., p. 656.

<sup>1593</sup> PONTIERI, *TBS*, pp. 358-359.

del termine costituzione nel *Droit des gens*, di Emeric de Vattel)<sup>1594</sup>. Un mito che appunto già in Inghilterra (prima che nel miraggio 'normanno' dell'ancestralità siciliana) aveva assunto i contorni della pretesa continuità con una *constitution* antica, da sempre rivendicata, ma il cui significato si riferiva anzitutto *al carattere degli uomini e del suolo*, e solo in un secondo momento a delle istituzioni politiche, ed alla loro *permanenza* ed al loro *funzionamento*<sup>1595</sup>.

Nondimeno, proprio questo 'mito' è alla base della visione liberale del partito *Whig*, nel senso dell'elaborazione di un'immagine del proprio passato nazionale comprensibile ed esportabile. Sotto questo profilo, non è eccessivo affermare che nelle "acque del Mediterraneo *the British Constitution* veleggerà per tutto il XIX secolo con la flotta" britannica<sup>1596</sup>.

Possiamo anche ammettere che il mito della 'costituzione inglese', di un sistema istituzionale solo in parte esportabile, fosse in realtà immagine surrettiziamente evocata e strumentale alla lotta anti-napoleonica ed all'ambizione di un *commonwealth* mediterraneo dell'Inghilterra. Disegno del resto non invisibile ai maggiorenti siciliani. E nondimeno, proprio come 'mito', questo modello inglese ben si confaceva ai presupposti costituzionali da cui Balsamo e l'ambiente che lo sosteneva allora presero le mosse. E non solo per avversione nei confronti del radicalismo innovativo dei costituzionali francesi, che comunque aveva trovato più di un'eco nella costituzione di Cadice (approvata, come si è visto, nei primi mesi di quello stesso 1812)<sup>1597</sup>. Infatti, Balsamo non era meno decisamente avverso alla stessa 'monarchia amministrativa', nella quale riconosceva la continuità di un'ideologia che – da Filangieri a Zurlo, ed a Tommasi e Medici – aveva pur avuto come presupposto il rifiuto per qualsiasi sostanziale forma di 'rappresentanza politica'.

D'altronde, molto vicina a questa prospettiva di una 'monarchia amministrativa' era stata l'idea da cui si era partito a suo tempo persino Vincenzo Cuoco, quando nell'edizione del 1806 del suo *Saggio* indicava nei poteri dittatoriali conferiti a Napoleone

---

<sup>1594</sup> Mario PICCININI, *Corpo politico, opinione pubblica, società politica. Per una storia dell'idea inglese di costituzione*, in: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea...*, cit., p. 74.

<sup>1595</sup> *Ibidem*, p. 75.

<sup>1596</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1597</sup> *Ibidem*, p. 362.

una necessaria fase fondativa di un tale nuovo ordine. A suo dire, un ordine inevitabilmente monocratico, in quanto unica via per salvare le stesse conquiste della Rivoluzione, appunto attraverso l'autoritarismo specifico di una *monarchia amministrativa*<sup>1598</sup>.

Ora, precisamente ad un tale concetto di 'Stato-forza' – impersonato dalla monarchia napoleonica (in cui, non diversamente dalla monarchia assoluta, non c'era appunto alcun spazio per una rappresentanza parlamentare) – viene opponendosi il modello di 'Stato rappresentativo-liberale' elaborato dal Balsamo, sulla base dei suggerimenti non solo di Bentinck. Quantunque quest'ultimo impersonasse allora, sul fronte siculo-mediterraneo, la fase operativa dell'antagonismo, della vera e propria "*intense repugnance*" che Edmund Burke ed altri esponenti del partito *whig* (da Windham a Gilbert Elliot, al duca di Portland ed allo stesso Bentinck)<sup>1599</sup> provavano per l'ideologia e la prassi politica della Rivoluzione francese.

A fronte di tante illazioni sulla matrice latomistica di alcuni dei protagonisti di questo progetto anti-rivoluzionario dei *Whigs*, una componente settaria che sarebbe attiva sul fronte mediterraneo, si staglia comunque la concezione di Burke, referente sostanziale e principio direttivo dell'azione dei suddetti commissari britannici, nel senso dell'applicazione di criteri di 'costituzione materiale' ai quali il gabinetto londinese tendeva in quel momento ad allinearsi<sup>1600</sup>. Principi identificati nell'immediato soprattutto nella formazione di una *rappresentanza elettiva a base proprietaria*, a tutela di quelli che con formula efficace Burke aveva definito i '*landed interests*', cioè i 'naturali interessi fondiari del paese'.

Ma a monte di questi interessi ci doveva essere – secondo Burke – un ordine sociale costruito nell'arco di infinite generazioni, come dimensione razionale, ordinata, costruita sui fondamenti religiosi e su istituzioni storiche. E queste basi della costituzione consuetudinaria andavano protette, conservate, tramandate, in quanto '*ancient rights and privileges*', non solo in Inghilterra, ma anche in nazioni caratterizzate da una qualche somiglianza o comunità culturale<sup>1601</sup>, appunto come la Sicilia 'normanna'. Proprio,

---

<sup>1598</sup> P. VILLANI, *IN*, pp. 30-34.

<sup>1599</sup> C. R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 392.

<sup>1600</sup> *Ibidem*, p. 393.

<sup>1601</sup> *Ibidem*, l. c.

dunque, i principi guida del costituzionalismo burkeano, che coniugati ad un ampio sistema di libertà pubbliche, quali la libertà di stampa e di opinione, l'*habeas corpus*, il *trial of jury*, costituiranno i capisaldi della futura progettistica nel Mediterraneo<sup>1602</sup>.

Comunque, in Sicilia, dietro Balsamo non ci sono solo gli Inglesi, ma anche i molti protagonisti isolani della svolta liberale (aristocratico-borghese) sostenuta dai 'baroni' siciliani più illuminati, anzitutto il principe di Belmonte ed il principe di Castelnuovo. E poco importa se tutti e tre questi sostenitori del cambiamento istituzionale – e del colpo di Stato attraverso cui avvenne, con la convocazione del 'parlamento straordinario' – fossero o meno appartenenti, come Bentinck stesso, alla massoneria di rito scozzese<sup>1603</sup>. È infatti stato autorevolmente affermato che a dare prestigio all'azione istituzionale inglese nella Sicilia non è stata tanto l'alleanza latomistica (che nell'Isola non aveva affatto goduto di grande prestigio), bensì l'urgenza di far fronte al dispotismo napoleonico ed alla sua forza di espansione<sup>1604</sup>.

Da parte loro, con indubbia autonomia, l'Abate e gli altri costituenti siciliani intendevano dare concretezza al loro proposito liberale, precisamente rivitalizzando il ruolo del parlamento palermitano, reiteratamente disconosciuto dal Borbone. Certo, si trattava di adattarlo alle circostanze, prendendo ad esempio le funzioni di quello britannico, cioè tenendo conto sia di quella prassi parlamentare, sia delle più recenti teorie politico-istituzionali inglesi (e fra queste anzitutto quelle di Burke). Un parlamento, dunque, che in Sicilia fosse in grado di esercitare uno stretto controllo sulle tendenze dispotiche del Re e della Corte borbonica<sup>1605</sup>. Tendenze queste, del resto molto prossime nella sostanza a quelle poste in essere nell'Impero napoleonico, e non meno di queste potenzialmente anti-liberali e, nell'immediato, anti-inglesi nel senso dell'opposizione reazionaria del Re ai propositi liberali di Bentinck.

Recentemente è stato affermato che l'iniziale progetto di Balsamo di una riforma del parlamento, da attuare nel solco delle antiche tradizioni istituzionali, si sarebbe poi alterato nel pro-

---

<sup>1602</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1603</sup> Si tratta di un punto sul quale si soffermano molti interpreti del periodo: *Ibidem*, p. 409; Michela D'ANGELO, *La 'Gazzetta britannica' di Messina e la costituzione siciliana del 1812*, in: *Ibidem*, p. 881.

<sup>1604</sup> GIARRIZZO, *1812: Sicilia inglese?*, cit., p. 62.

<sup>1605</sup> PONTIERI, *TBS*, p. 364.



posito della parte retriva dei baroni di determinare una drastica riduzione dei poteri della monarchia. Una limitazione, questa, che sarebbe architettata a tutto vantaggio delle prerogative feudali, le quali nei propositi dei costituenti isolani si sarebbero proprio con la progettata costituzione rivitalizzate, se il liberale Bentinck non avesse fatto di tutto per ravvicinare quanto più possibile le nuove istituzioni siciliane a quelle della Gran Bretagna. Fra l'altro, in tal modo, proprio lui avrebbe aperto un possibile spazio ed un ruolo politico alla borghesia<sup>1606</sup>.

Tuttavia, se si stabilisce un parallelo fra la costituzione siciliana del 1812 e le altre costituzioni italiane del periodo napoleonico, si può constatare che le nuove istituzioni isolate differivano dal loro modello britannico molto di più di quanto si fosse verificato nelle altre carte costituzionali italiane rispetto alle loro fonti francesi<sup>1607</sup>. E questo non tanto – come si sostiene – per l'assenza di una stratificazione di norme istituzionali che in Inghilterra si erano storicamente prodotte. Norme che lì erano il risultato di determinate componenti dell'aristocrazia e della borghesia stessa, che nel tempo erano riuscite a predisporre le condizioni per una costituzione, come appunto era accaduto fra la *Magna Charta* ed l'*Act of Settlement*. Norme, quindi, la cui assenza in Sicilia avrebbe invece reso possibile una costituzione ritagliata sugli interessi attuali dei reazionari baroni<sup>1608</sup>.

Al contrario, contro una simile interpretazione storiografica si può osservare che in Sicilia si ebbe una costituzione proprio a motivo di una sostanziale autonomia politica storicamente acquisita e conservata dai ceti liberali isolani, che quindi anche in questo non si dimostrarono certo inferiori a quelli britannici. Ceti costituiti da nobili e borghesi, soprattutto attorno alla capitale Palermo da tempo uniti in uno stesso criterio di difesa della 'società civile', contro quelli che giustamente essi consideravano in definitiva degli omologhi estremi della tirannia monarchica (sia quella dei Napoleonidi che quella dei Borboni) e del dispotismo democratico (quale componente delle risorgenti spinte rivoluzionarie in Italia ed in Spagna).

---

<sup>1606</sup> FEOLA, pp. 143-144.

<sup>1607</sup> *Ibidem*, pp. 144-145. Lo stesso Feola rinvia a: C.GHISALBERTI, *Le costituzioni giacobine*, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 87 e ss.; SAITTA, *CCFRL*, pp. 10-12.

<sup>1608</sup> FEOLA, p. 145.

Un'autonomia che comunque si esprime nella volontà di non legarsi del tutto neppure al modello britannico, secondo cioè precise esigenze maturate in seno alla tradizione istituzionale siciliana. Per cui questa loro libertà di pensiero a tratti induce i costituenti siciliani persino a recepire prospettive e soluzioni istituzionali germinate nella stessa esperienza costituzionale della Rivoluzione francese.

In tal senso, un significativo influsso britannico sembra da riconoscere nella *Costituzione siciliana* del 1812: sia nella rigorosa definizione dell'obbligo del re di convocare il parlamento, almeno annualmente; sia – e soprattutto – nella sensibile attenuazione del potere esecutivo del sovrano stesso e dei ministri, qui a favore del legislativo. E questo potere ora definito esaurientemente di esclusiva spettanza del parlamento<sup>1609</sup>.

Tuttavia, se risultano comunque innegabili anche le matrici anglo-sassoni, nondimeno di matrice francese ci sembrano alcuni aspetti ancor più determinanti nel qualificare la sostanza della costituzione siciliana. E fra questi, anzitutto l'esatta divisione dei poteri. Il legislativo, cioè, al parlamento, l'esecutivo al re, il giudiziario a sua volta concepito come organo distinto ed indipendente. Ed inoltre non molto distante almeno formalmente dalle costituzioni francesi risulta – per la sin qui insospettata mediazione del modello costituzionale di Cadice – non solo il complesso di garanzie delle libertà individuali, ma anche nella responsabilità dei ministri e dei pubblici impiegati (gli uni e gli altri soggetti alla sindacabilità ed al giudizio da parte del parlamento).

Dunque, in netto contrasto con quanto la critica ritiene, questi aspetti sono presenti nella costituzione 'anglo-sicula', non diversamente da quanto pochi mesi avevano fatto appunto i costituenti gaditani, anticipando Palermo. Ma non solo questo viene recepito della costituzione 'gaditana' dai costituenti siciliani. Emerge infatti che a questo immediato antefatto spagnolo (la *Costituzione di Cadice*, del 19 marzo 1812) i costituenti siciliani avessero evidentemente guardato molto attentamente. A cominciare dall'assenza anche nella costituzione siciliana della *dichiarazione dei diritti naturali* che anche gli spagnoli non avevano voluto porre all'inizio della loro costituzione. In effetti anche i costituenti siciliani avevano seguito la traccia di quelli gaditani nell'evitare quella sorta

---

<sup>1609</sup> *Ibidem*, pp. 146-147.

di *incipit* declaratorio che caratterizza tutte le costituzioni francesi fra il 1791 ed il 1795<sup>1610</sup>. Tuttavia, con echi del costituzionalismo anglo-sassone (e non ultimo delle garanzie del modello nord-americano), i costituenti siciliani non avevano affatto rinunciato alle garanzie dei *diritti individuali*. Nella costituzione gaditana, quantunque 'celato' nel *Título V* (relativo all'organizzazione dei tribunali), e precisamente nel *Capítulo III* (intitolato *De la administración de justicia en lo criminal*), non erano mancate precise indicazioni di questi *diritti individuali*, mutuati dal *Plan* 'condorcettiano-girondino', che a sua volta recepiva dai suddetti echi anglo-sassoni gli stessi *diritti individuali*. Tali risultano le garanzie contro il sequestro dei beni (art.294), sulla salubrità delle carceri e sulla tutela dell'incolumità dei detenuti da possibili atti di violenza di altri carcerati, addirittura prevedendo l'isolamento (art. 297)<sup>1611</sup>. Come si è già osservato, significative risultano sia la garanzia contro la tortura e la violenza (art. 303)<sup>1612</sup>, sia l'abolizione dell'infamia (art. 305), che ha anch'essa un antecedente illustre nei progetti del giovane Maximilien Robespierre.

Sotto questo profilo, almeno in parte la *Costituzione di Sicilia* del 1812 è debitrice verso questi antefatti inglesi e nord-americani di tali garanzie individuali rispetto alla stessa *Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen*, premessa appunto alla 'termidoriana-direttoriale' costituzione francese del 1795<sup>1613</sup>.

Pertanto, si può dire che con queste ricezioni, la costituzione 'anglo-sicula' amplia tali garanzie rispetto alla stessa costituzione 'gaditana', ponendosi pertanto come il più avanzato documento costituzionale nella prima metà del XIX secolo, e destinata ad essere l'antefatto della successiva evoluzione istituzionale.

---

<sup>1610</sup> Si vedano: sia la premessa *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* della costituzione francese del 1791, sia il *Projet de Déclaration des droits naturels, civils et politiques des Hommes*, del mai attuato *Progetto* di costituzione di Condorcet (15-16 febbraio 1793), sia la *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* della costituzione 'giacobina-montagnarda' (24 giugno 1793), sia – e soprattutto – la più recente ed articolata *Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen*, premessa alla suddetta costituzione francese del 1795 (la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [22 agosto 1795], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 78 e ss.).

<sup>1611</sup> *Constitución política de la monarquía española* [che abbiamo indicato con: C.SP.1812], in: DE GUZMAN cit., p. 79.

<sup>1612</sup> *Ibidem*, p. 80.

<sup>1613</sup> C.F.1795 [= *Constitution de la République française du 5 Fructidor an III* (22 Août 1795)], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 78-80.

In realtà, appare imponente lo spazio dato dalla *Costituzione di Sicilia* alla definizione dei *diritti e doveri* contenuta nel *Decreto per la libertà della stampa*. Articolato in ben venticinque paragrafi, il *Decreto* sanciva (al paragrafo 1) la piena libertà di pubblicare qualsiasi idea, senza preliminarne autorizzazione o licenza, con la sola limitazione (precisata ai parr. 2-5 e 7-8) per gli scritti sia di argomento religioso (per il 'dovere' di non scrivere, né pubblicare niente che fosse lesivo della religione cattolica), sia di contenuto lesivo della stessa persona del re e della famiglia reale, sia tali comunque da incitare a disobbedire alle leggi, o lesivi dell'altrui onorabilità e della pubblica decenza<sup>1614</sup>.

Una particolare rilevanza era poi data (al paragrafo 6) alla definizione del dovere di impedire la libertà di pubblicare qualsiasi scritto che mirasse a distruggere i fondamenti stessi della costituzione, i quali pertanto ricevono qui una precisa codificazione. "[...] Cioè la divisione dei poteri nel modo già sanzionato, per cui il potere legislativo risiede presso il Parlamento [...] ed il potere esecutivo presso il re, ed il potere giudiziario presso i magistrati; [ e ] che il solo Parlamento abbia il diritto di imporre le tasse; che i funzionari pubblici siano ad esso responsabili e niuno possa essere arrestato e punito se non conforme alle leggi e per via d'ordini e sentenze de' magistrati ordinarii"<sup>1615</sup>.

Inoltre, sempre in questa prospettiva di contestuale dichiarazione dei *diritti e dei doveri*, specifiche norme erano previste sia per le sanzioni (ai paragrafi 9-15), sia per la regolamentazione stessa cui era sottoposto lo stampatore per evitare falsificazioni o contraffazioni (ai paragrafi 16-19)<sup>1616</sup>. Tutte precisazioni che costituiscono altrettanti elementi per la prefigurazione della moderna legislazione sulla stampa.

Ma la più ampia definizione di precise garanzie di autonomia, correlata ad un sistema di obbligazioni, risultava nella parte intitolata *Libertà, dritti e doveri del cittadino*, costituita da tredici *Capi*<sup>1617</sup>. Il *Capo I* prevedeva sia il diritto ad esprimersi liberamente su qualsiasi argomento politico, di lamentarsi di ingiustizie subite, sia il dovere di non promuovere complotti sediziosi<sup>1618</sup>. Il *Capo II*

---

<sup>1614</sup> *Costituzione siciliana* [C.SIC.1812], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 424-426.

<sup>1615</sup> *Ibidem*, p. 425.

<sup>1616</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1617</sup> *Ibidem*, pp. 426-429.

<sup>1618</sup> *Ibidem*, p. 426.

sanciva il diritto di resistenza ad imposizioni di autorità che non fossero previste da leggi<sup>1619</sup>. Invece, il *Capo* III stabiliva il dovere per ogni cittadino di non assumere più di una carica remunerativa, mentre il *Capo* IV garantiva il diritto ad esser giudicato in base a precise leggi, non retroattive, ed i *Capi* V-VI confermavano il diritto di proprietà individuale su fondi già appartenenti a feudi<sup>1620</sup>. Un criterio altamente innovativo, quest'ultimo, che trovava il suo correlato nel dovere di considerare aboliti i privilegi erariali, ecclesiastici, comunitari e personali (al *Capo* VII)<sup>1621</sup>. Perciò, qui, in effetti, si avvertono precisi echi del testo 'gaditano'.

Inoltre, riguardo all'insieme dei diritti-doveri di cittadinanza, pur senza alcun esplicito riconoscimento della sovranità nazionale (invece presente nel testo 'gaditano' (*Tit. I, Cap. I*), subito prima del *Cap. II* (*De los Españoles*), particolare enfasi veniva posta dalla *Costituzione siciliana* (al *Capo* VIII) sulla definizione del diritto del singolo cittadino ad esser considerato "*parte del potere legislativo direttamente o indirettamente*", ed in quanto tale titolare del dovere di non riconoscere "*altre autorità, salvo quelle stabilite dalla legge*"<sup>1622</sup>.

Da questo diritto di cittadinanza discendevano correlati doveri. Alcuni di questi con un carattere contingente, che comunque testimoniano la portata progressista della *Costituzione siciliana* del 1812, come risulta da quanto previsto dal *Capo* X, dove era sancito l'obbligo di saper leggere e scrivere per aver parte, diretta o indiretta, come rappresentante o elettore, alla formazione delle leggi (requisito peraltro proiettato nel futuro, poiché si stabiliva che sarebbe stato richiesto a partire dal 1830)<sup>1623</sup>.

Qui l'attenzione dei costituenti siciliani si riconduce evidentemente agli antefatti rivoluzionari francesi costituiti sia dall'art. 23 del 'condorcettiano-girondino' *Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*<sup>1624</sup>, sia dall'art. 54 della costituzione 'giacobina-montagnarda' del giugno 1793<sup>1625</sup>, sia – e so-

---

<sup>1619</sup> *Ibidem*, 427.

<sup>1620</sup> *Ibidem*, pp. 427-428.

<sup>1621</sup> *Ibidem*, p. 428.

<sup>1622</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1623</sup> *Ibidem*, p. 429.

<sup>1624</sup> "Art. 23. L'instruction élémentaire est le besoin de tous, et la société la doit également à tous ses membres" (*Projet de déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes*, in: *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793*, cit., p. 37).

<sup>1625</sup> *Acte constitutionnel du 24 juin 1793...*, cit., p. 73.

prattutto – dell'intero *Titre X. Instruction publique* (artt. 296-301) della 'costituzione 'termidoriana-direttoriale' del 1795<sup>1626</sup> ed in particolare dell'art. 16 del *Titre II. État politique des citoyens*<sup>1627</sup>. E, non ultimo, per i costituenti siciliani c'erano gli stessi 'antefatti' recenti – derivati appunto dalla suddetta costituzione francese del 1795 – sia della *Costituzione della Repubblica napoletana* (*Tit. X. Della educazione ed istruzione pubblica*, artt. 292-306)<sup>1628</sup>, sia nella stessa costituzione 'gaditana'<sup>1629</sup>, che all'art. 335 fra i compiti delle deputazioni provinciali elencava, al comma 5, di "promover la educación de la joventud [...]"<sup>1630</sup>, e che soprattutto dedicava proprio un *Titulo IX. De la instrucción pública* (artt. 366-371) all'argomento<sup>1631</sup>.

Ancor più 'progressista' sembrava il dovere (definito nella parte intitolata *Libertà, diritti e doveri del cittadino*, al *Capo XI*) di far vaccinare i figli (requisito per potere essere non solo elettore attivo e passivo, ma per far parte degli stessi consigli civici)<sup>1632</sup>. Dovere che del resto andava incontro ad una delle richieste da gran tempo sostenute dai ceti più progressisti, tra illuminismo e Rivoluzione francese. Qui la costituzione 'anglo-sicula' sembra la prima ad aver introdotto nel testo un simile obbligo, di vaccinazione anti-vaiolosa, che solo in Francia venne ufficialmente introdotta solo dopo la creazione del *Comité central de la vaccination*, nel novembre 1802, e resa obbligatoria con la circolare del ministro dell'Interno Jean Antoine Chaptal del 26 maggio 1803<sup>1633</sup>.

Carattere meno contingente avevano i doveri connessi al diritto di cittadinanza, come si vede al *Capo IX*, dove si stabiliva, per i singoli individui, la necessità di conoscere la costituzione e le leggi, e per le parrocchie, per le municipalità, università, scuole pubbliche e private, il dovere di render possibile questa conoscenza<sup>1634</sup>. An-

---

<sup>1626</sup> *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* (22 agosto 1795), cit., pp. 110-111.

<sup>1627</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>1628</sup> *Costituzione della Repubblica napoletana*, cit. pp. 294-295.

<sup>1629</sup> Per il testo della *Constitución política de la monarquía española*, si veda: DE GUZMAN, pp. 47-88. Per il testo adottato in Piemonte, come *Costituzione del Regno di Sardegna*, il 16 marzo 1821 (ormai *post res perditas* per il Regime costituzionale napoletano), si rinvia a: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 512-552.

<sup>1630</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>1631</sup> *Ibidem*, pp. 86-87.

<sup>1632</sup> *Costituzione siciliana* [C.SIC.1812], cit., p. 429.

<sup>1633</sup> Guy Robert IKNI, *S. v.: Vaccins*, in: SOBOUL, *Dictionnaire historique...*, cit., p. 1063.

<sup>1634</sup> *Costituzione siciliana* [C.SIC.1812], cit., p. 429.

che qui l'antefatto va visto nella costituzione napoletana del 1799, dove – ampliando i requisiti previsti dalla costituzione francese del 1795 (nel suddetto *Titre II. État politique des citoyens*) – si sottolinea particolarmente la necessità della conoscenza della costituzione, il 'catechismo repubblicano'. Infatti, nel *Tit. II (Stato politico dei cittadini)*, il sopra citato art. 16 francese<sup>1635</sup> viene ampliato nell'art. 13 in questo senso<sup>1636</sup>. E la *Costituzione siciliana* del 1812 amplia questo concetto, appunto dichiarando – al capo IX della suddetta parte intitolata *Libertà, diritti e doveri del cittadino* – che “ogni cittadino siciliano sarà in dovere di conoscere la Costituzione del regno, e tutte le leggi che la compongono; e perciò sarà obbligo de' parrochi e de' magistrati municipali d'istruire della Costituzione del 1812 tutti coloro che appartengono ai loro quartieri ed al loro comune; come egualmente sarà dovere delle università, e delle scuole pubbliche e private, di leggere due volte l'anno la Costituzione”<sup>1637</sup>.

Altri doveri connessi al diritto di cittadinanza erano infine quello di non ricusare la nomina a giudice (obbligo definito al *Capo XII*)<sup>1638</sup>, e di non prestare servizio militare a favore di potenza straniera (obbligo precisato al *Capo XIII*)<sup>1639</sup>.

Riprendendo poi le fila del confronto con il documento 'gaditano', se in effetti risulta assente nella costituzione 'anglo-sicula' un esplicito titolo dedicato alla 'nazione' – quale risulta invece dal sopra ricordato *Tit. I della Costituzione di Cadice*, del 19 marzo 1812, che si intitola *De la nación española* –, un tale referente è presente sia nelle *Basi* (dove si accenna al “voto della nazione”) anteposte al testo anglo-siciliano, sia nel prologo (dove si parla del “bene generale della nazione”) sottoscritto dal Vicario reale, il Principe ereditario Francesco<sup>1640</sup>.

D'altro canto, – come si è accennato – uno degli elementi (in definitiva il principale) che accomunano la Costituzione siciliana

---

<sup>1635</sup> “Art. 16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique [...]” (*Constitution de la République française du 5 Fructidor An III*, cit., p. 83).

<sup>1636</sup> “Art. 13. Non possono i giovani essere ascritti sul registro civico se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere e render conto del catechismo repubblicano [...]” (*Costituzione della Repubblica napoletana*, cit., p. 273).

<sup>1637</sup> *Costituzione siciliana* [C.SIC.1812], cit., p. 429.

<sup>1638</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1639</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1640</sup> Si vedano rispettivamente le *Basi* ed il prologo della Costituzione in: *Ibidem*, pp. 403, 405.

al precedente 'gaditano' è la presa di distanza di quest'ultimo testo rispetto a quelli rivoluzionari francesi riguardo alla religione. Dalla Francia i costituenti spagnoli avevano mutuato l'innovazione più radicale, la monocameralità del parlamento (pur superata dalla Costituzione francese del 1795, che era appunto bicamerale), ma introdussero nel loro testo questa rilevante diversità. Infatti, nell'apparente uniformità con il *Tit. II* della C.F.1791 (*De la division du Royaume et de l'état des citoyens*), nel testo spagnolo irrompe una fondamentale diversità di impianto ideologico-istituzionale, come si vede sin dall'intitolazione del *Tit. II* (che qui si nomina: *Del territorio de la España, su religión y gobierno de los ciudadanos españoles*)<sup>1641</sup>.

In effetti, in questo *Título II*, al *Capítulo II* (*De la religión*), l'unico articolo che lo compone, suona nei termini seguenti: "Artículo 12. La religión de la Nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica, Romana, única verdadera. La Nación la protege por les leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra"<sup>1642</sup>.

Un principio che si staglia come assolutamente contrario a quello postulato dell'eguaglianza di tutti i culti stabilito nel *Tit. Premier* della *Constitution française du 3 septembre 1791*<sup>1643</sup>, e reiteratamente dato per scontato – come abbiamo visto in un precedente capitolo – dalle costituzioni francesi dell'epoca rivoluzionaria. E dunque, a questo proposito, la costituzione gaditana rappresenta indubbiamente l'antefatto della I delle *Basi della Costituzione siciliana* (la costituzione 'anglo-sicula'), ancorché con assenza di dichiarazioni di intolleranza per le altre religioni ma con un preciso atto di diffidenza nei confronti del sovrano, in una dichiarazione che appare peraltro l'eco immotivato delle diffidenze anglicane manifestate ai tempi della *Glorious revolution*.

"[...] Ed in conseguenza del voto della nazione, abbiamo munito della real sanzione [...]: I. Che la religione dovrà essere unicamente, ad esclusione di qualunque altra, la cattolica, apostolica, romana; e che il re sarà

---

<sup>1641</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 49. Per il testo piemontese: "Articolo 12. La religione della nazione spagnola è, e sarà, perpetuamente la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi savie e giuste, e vieta l'esercizio di ogni altra" (*Costituzione del Regno di Sardegna*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 515).

<sup>1642</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1643</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791*[C.F.1791], cit., p. 4.



*obligato professare la medesima religione; e quante volte ne professerà un'altra sarà ipso facto decaduto dal trono*"<sup>1644</sup>.

Analoghe valutazioni è possibile fare relativamente alla del tutto parziale ricezione nella *Costituzione spagnola* del 1812 (ossia la *Constitución política de la monarquía española*) dell'art. 4 della *Section I*, del C. II (nel medesimo *Tit. III*) della C.F.1791, che prevedeva per il sovrano, al momento della successione, il giuramento di fedeltà "à la Nation et à la Loi [...]", senza alcun accenno alla religione<sup>1645</sup>. Al contrario, nell'art. 173 del *Tit. IV, C. I*, della C.SP.1812 si legge infatti la seguente formula di giuramento prevista per il Sovrano al momento del suo avvento al trono, da cui si evince che il rispetto per religione cattolica viene posto prima di quello per la Costituzione stessa<sup>1646</sup>.

Si tratta di una formula che viene ripresa puntualmente nel Titolo I della costituzione siciliana del 1812, nella parte intitolata *Per la successione al trono del Regno di Sicilia*, dove si precisa la formula del giuramento, specificandosi che il sovrano dovrà dichiarare: "Noi [...] promettiamo e giuriamo sopra la croce di nostro Signore Gesù Cristo e sopra li quattro Evangelii, di voler osservare, e fare osservare la religione cattolica apostolica romana, di voler osservare e rispettare, e fare osservare e rispettare la Costituzione di questo regno"<sup>1647</sup>.

Sotto un ulteriore profilo analitico, alcuni ulteriori raffronti sono possibili in relazione al ruolo attribuito al sovrano nel contesto della distinzione dei tre poteri definito dalla costituzione gaditana.

In quel che attiene al legislativo, la *Constitución política de la monarquía española* mutuava – come si è precedentemente precisato – direttamente dalla *Constitution française du 3 septembre 1791* sia il

---

<sup>1644</sup> Costituzione siciliana [C.SIC.1812], cit., p. 403.

<sup>1645</sup> Constitution française du 3 septembre 1791 [C.F.1791], cit., p. 13.

<sup>1646</sup> "[...] Por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Rey de las Españas, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica, romana, sin permitir otra alguna en el Reino; que guardaré y haré guardar la Constitución política y leyes de la Monarquía española [...]" (*Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 68. Per il testo piemontese, si veda la traduzione seguente. "[...] Per la grazia di Dio e per la costituzione della monarchia spagnuola re delle Spagne, giuro per Dio e per i santi Evangelii che io difenderò e conserverò la religione cattolica, apostolica, romana, non permettendone nessun'altra nel regno [...]" (*Costituzione del Regno di Sardegna*, cit., p. 533).

<sup>1647</sup> Costituzione di Sicilia [C.SIC.1812], cit., p. 423.

principio della sanzione reale alle leggi<sup>1648</sup>, sia della loro validità dopo il rifiuto reale reiterato in tre legislazioni consecutive<sup>1649</sup>. E del tutto simile risulta infatti la trattazione dell'argomento in questa costituzione 'gaditana' (al *Tit. III, c. VIII, artt. 142-151*)<sup>1650</sup>. A sua volta, la *Costituzione di Sicilia del 1812* in sostanza recepiva solo parzialmente questi criteri, quantunque conferendo al Parlamento palermitano l'esclusivo potere "di fare le leggi, [...] dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle"<sup>1651</sup>. Se in effetti si prevedeva una funzione analoga a quella peculiare dell'antico '*jus publicum europaeum*' (cioè di un controllo giurisdizionale delle statuizioni sovrane)<sup>1652</sup>, mancava del tutto nella costituzione 'anglo-sicula' il procedimento di reiterazione recepito nella costituzione 'gaditana' dalla costituzione francese del 1791.

Peraltro, almeno intenzionalmente, la funzione instaurativa del Parlamento siciliano risultava maggiore di quelle previste dai documenti costituzionali francesi e dalla stessa costituzione gaditana, in quanto la Costituzione siciliana affermava anche il diritto del Parlamento di creare ed organizzare nuove magistrature, e di sopprimerne di antiche<sup>1653</sup>. E dunque si delineava in ben altri termini il quesito delle modifiche della costituzione stessa. Per il resto, con criteri sostanzialmente non diversi dai precedenti francesi e gaditano, spettava al Parlamento siciliano anche l'esclusiva di decidere nuove imposte e di modificare quelle esistenti<sup>1654</sup>. Un aspetto, quest'ultimo, che certo recava forte la traccia della

---

<sup>1648</sup> Nel *Tit. III, al C. III. De l'exercice du Pouvoir législatif*, nella *Sect. III. De la Sanction royale*, all'art. 1 si afferma che: "Les décrets du Corps législatif sont présentés au Roi, qui peut leur refuser son consentement" (*Constitution française du 3 septembre 1791, cit.*, p. 21).

<sup>1649</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1650</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 63-64.

<sup>1651</sup> *Titolo I. Potere legislativo*. Capo I, Paragrafo 1 (*Costituzione siciliana*, cit., p. 405).

<sup>1652</sup> Per cui nella costituzione 'anglo-sicula' (al paragrafo 3 dello stesso *Titolo I*) si prevedeva che "ogni legge dovrà inserirsi nei registri del regno, ed il segretario di Stato del dipartimento sarà tenuto di farne arrivare a nome del re la copia in istampa a tutti i magistrati e pubblici funzionari, per la esecuzione" (*Ib.*, p. 406). Si tratta indubbiamente di una funzione di cui l'esempio specifico rimane quello del *Parlement* di Parigi, titolare dei diritti, acquisiti da secoli, del '*depôt des lois*'. In sostanza, un diritto di registrazione delle leggi (corroborato dall'eventuale riserva in caso di reiterata imposizione regale) e della loro conservazione e diffusione.

<sup>1653</sup> A sensi del paragrafo 4, del Capo I dello stesso *Titolo I*: "Al solo parlamento apparterrà non meno il diritto di far leggi che quello ancora della creazione ed organizzazione di nuove magistrature, e soppressione delle antiche [...]" (*Ib.*, l. c.).

<sup>1654</sup> Ai sensi del paragrafo 1 del Capo II dello stesso *Titolo I* (*Ib.*, l. c.).

resistenza parlamentare alle trascorse imposizioni regie (decise senza consultare il Parlamento siciliano). Ma in tal senso si veda l'immediato antefatto della costituzione gaditana (paragrafo VIII dell'articolo 172).

In quel che attiene al potere esecutivo, cominceremo con l'osservare che nella *Costituzione di Sicilia* del 1812, riguardo non tanto alla definizione di questo potere (del quale resta titolare il re, come si legge nel *capo III* del prologo)<sup>1655</sup>, quanto alla sua correlazione con l'autonomia del legislativo ci si era preoccupati di stabilire un rigido equilibrio fra il *Privato consiglio* del re, organo appunto del potere esecutivo, ed il Parlamento.

"Paragrafo 1. Sarà *privativa del Re*, [...]. Paragrafo 3. Lo stabilire il suo *privato consiglio*, il quale verrà composto dei quattro segretari di Stato e di due almeno consiglieri [...]"<sup>1656</sup>. Qui l'antefatto del 'privato consiglio' siciliano più che il *privy council* britannico sembrano essere i consimili organi (il *Conseil privé*) previsti dagli stessi *Sénatus-consultes organiques* (espediti, per le rivoluzionarie trasformazioni istituzionali napoleoniche, intesi ad evitare l'elaborazione di un nuovo testo costituzionale). Intanto, con il *Sénatus-consulte organique de la Constitution* del 16 Termidoro Anno X (4 agosto 1802), si prevedeva un tale organo con gli artt. 57-58, 86<sup>1657</sup>. E non desta meraviglia se queste disposizioni 'monarchiche' assunte da Napoleone nel corso della metamorfosi da lui imposta alla rivoluzione, instaurando un nuovo regime imperiale, trovarono ac-

---

<sup>1655</sup> *Ibidem*, p. 403.

<sup>1656</sup> Si veda: *Titolo II. Potere esecutivo. Capo I, Paragrafo 3 (Ib., p. 435)*.

<sup>1657</sup> L'art. 57 precisava che i *Sénatus-consultes organiques de la Constitution* e quelli ordinari erano discussi "*dans un conseil privé, composé des Consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'état, et de deux grand-officiers de la légion d'honneur. Le premier Consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé*" (*Sénatus-consulte organique de la Constitution* del 16 Termidoro Anno X (4 agosto 1802), in: DUGUIT-MONNIER, p. 137). Inoltre, il *Sénatus-consulte organique* del 28 Floreale Anno XII (18 maggio 1804) – quello costitutivo dell'Impero, dove si dichiara: "Art. 1er. LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE est confié à un EMPEREUR [...]" –, all'art. 36 si limitava ad affermare, laconicamente, che i titolari delle "*grandes dignités de l'Empire*", ossia i senatori ed i consiglieri di Stato, costituiscono il "*Grand Conseil de l'Empereur*", e sono membri del *Conseil privé* (*Ib.*, p. 149). Il *Sénatus-consulte* del 5 febbraio 1813, per il quale si stabiliscono la reggenza ed il *Sacre et Couronnement de l'Empereur*, con gli artt. 25, 51 non spiegava poi molto, dicendo rispettivamente che il *Conseil de Régence* avrebbe esercitato le funzioni del *Conseil privé*, e che in caso di assenza dell'Imperatore il governo avrebbe dovuto essere assunto dal *Conseil des Ministres* che in tale evenienza avrebbe esercitato le funzioni di *Conseil privé* (*Ib.*, pp. 172).

coglienza nella Costituzione di Sicilia ma non in quella di Cadice nel fatidico 1812 in cui la Spagna anti-francese ormai si avviava al pieno successo della riconquista del regno.

Del resto, l'art. 236 della costituzione gaditana era al riguardo perentorio nell'ammettere un solo 'consiglio', il *Consejo de Estado* (con lo specifico compito di dare pareri su gravi questioni di governo, cioè per dare o negare la sanzione alle leggi fatte dal sovrano, per dichiarare la guerra e stipulare i trattati). In effetti, di questo organo consultivo sin dai tempi di Carlo III si era avuta l'istituzione in Spagna. Ma lo stesso art. 236 escludeva appunto categoricamente ogni altr tipo di consiglio<sup>1658</sup>.

Tuttavia, se nella *Costituzione di Sicilia* del 1812 in parte almeno si riprende la tradizione di Carlo III di Borbone relativa appunto al *Consiglio di Stato*, nondimeno del suddetto *Consiglio privato* non c'è molto più che un accenno nel sopra ricordato paragrafo 3 del *Titolo II*, laddove si parla appunto di un *Privato consiglio* e della scelta "di tutti quei consiglieri di Stato che Sua Maestà giudicherà" necessario di chiamare a farne parte<sup>1659</sup>.

Per il resto, anche qui – come nel testo gaditano – si dichiara che l'esecutivo stesso è decisamente responsabile nei confronti del Parlamento, come risulta dal paragrafo 5 dello stesso *Titolo II*. "Il Parlamento avrà sempre il diritto di chieder conto e ragione di qualunque atto del potere esecutivo, di processare e punire i ministri ed i membri del consiglio, quante volte li troverà contrari alle prerogative ed agl'interessi della nazione"<sup>1660</sup>.

Analoga responsabilità è prevista per i Segretari di Stato (ai sensi del paragrafo 1, dello stesso *Capo I* del *Titolo II*)<sup>1661</sup>, i quali coadiuvano il re nell'esercizio dell'esecutivo. Il sindacato del Parlamento sull'esecutivo è comunque confermato esplicitamente, riguardo: al conferimento di gratificazioni e pensioni (al paragrafo 8); al conio di nuova moneta (al paragrafo 9); al conferimento di qualsiasi tipo di benefici ecclesiastici, gradi militari, magistrature civili e criminali (al paragrafo 11); alla creazione di nuove corpora-

---

<sup>1658</sup> "Art. 236. El Consejo de Estado es el único Consejo del Rey, que oirá su dictamen en los asuntos graves gubernativos, y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes, declarar la guerra y hacer los Tratados" (*Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 74).

<sup>1659</sup> *Costituzione di Sicilia (1812)*, cit., p. 435.

<sup>1660</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1661</sup> *Ibidem*, p. 437.

zioni (al paragrafo 12); alla direzione del commercio e delle opere pubbliche (al paragrafo 13)<sup>1662</sup>.

Sotto questa angolazione, la costituzione 'anglo-sicula' si distanzia dalla costituzione direttoriale francese (la C.F.1795), sottoponendo invece al rigido controllo del parlamento l'esecutivo, ossia tutti gli atti del sovrano e dei ministri, anche in questo allineandosi alle posizioni della costituzione 'gaditana'.

Riguardo al potere giurisdizionale, nella C.SIC.1812, in quella sua parte intitolata *Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario*, tale potere risulta articolato in ben quindici *Capi*, nei quali si delinea la complessa struttura di diciassette differenti livelli giurisdizionali, caratterizzati da diversità funzionali e di distribuzione sul territorio. I primi dieci consistono in un'articolazione che comprende i soli livelli di magistratura ordinaria<sup>1663</sup>. Livelli peraltro corrispondenti – quantunque con alcune diversità dovute alle tradizioni locali del Regno – alla complessa struttura del potere giudiziario già definita – come si ricorderà – in una linea di continuità evolutiva che va: dai ventisette articoli dedicati al potere giudiziario dalla Costituzione francese del 1791, all'intero Tit. X (con sei sezioni) nel *Progetto* di costituzione di Condorcet (sviluppato in settantuno articoli), sino ai sessantasei articoli dedicati a tale aspetto dalla costituzione 'gaditana' del 1812 (nel Tit. V.: *De los Tribunales y de l'Administración de Justicia en lo civil y criminal*).

---

<sup>1662</sup> *Ibidem*, p. 436. Diverso, il tenore dello *Statuto di Baiona* che in misura diversa privilegiava l'esecutivo rispetto al legislativo. Nello *Statuto di Baiona* [= *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia*] l'esecutivo è costituito da sei ministri (*Titolo VI. Del Ministero*, art. 1), che sono di diritto membri del *Consiglio di Stato*, al quale spetta (ai sensi degli artt. 5-6, del *Titolo VII*, a tale organo dedicato) l'iniziativa, la discussione e redazione dei progetti legislativi ed una funzione di 'Alta Corte' per i conflitti fra gli organi istituzionali. L'iniziativa legislativa essendo del *Consiglio di Stato*, al Parlamento rimane solo la discussione di queste proposte, senza che si specifichi l'esito di un eventuale mancanza di una maggioranza a favore. Ci si limita a dichiarare che per la materia fiscale, i cambiamenti del codice civile, e di quello penale, e del sistema monetario devono essere sottoposti al Parlamento nazionale, ai sensi dell'art. 27 del *Titolo VIII dello Statuto costituzionale del regno di Napoli e di Sicilia* [C.N.1808], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 371-372, 374).

<sup>1663</sup> "Capo II. Il qui appresso notato sarà il numero di tutte le magistrature del Regno, colla natura e coi rapporti della loro rispettiva giurisdizione. I Capitani giustizieri. I Capitani d'arme. I Giudici di pace. I Giudici di prima istanza. I Giudici di seconda istanza. I Podestà delle isole adiacenti, o sia Giudici di prima istanza. I Tribunali distrettuali. I Supermi tribunali di Appello. Due Tribunali di terza istanza, uno in Messina, e l'altro in Catania. Un Tribunale di Cassazione" (*Costituzione di Sicilia* [1812], cit., pp. 446-447).

Ma sono i restanti sette livelli giurisdizionali che permettono di approfondire il raffronto fra questi 'precedenti' modelli costituzionali e la costituzione 'anglo-sicula'. Il *Piano 'anglo-siculo'*, infatti, prevedeva (nel lo stesso *Capo II*) tutta una serie di giurisdizioni supreme, quali: l'*Alta corte del Parlamento*, l'*Alta corte dei Pari*, le *Curie ecclesiastiche*, i *Magistrati di commercio*, la *Delegazione di Monarchia*, la *Suprema deputazione di salute pubblica*, il *Protonotaro del regno*<sup>1664</sup>.

E per la verità, questa prospettiva, complessa per la molteplicità di livelli di giurisdizione e di supremi organi di controllo istituzionale, rivela (malgrado le opposizioni della Corona alla sua attuazione, motivo della conclusiva crisi del Parlamento siciliano) quanto meno il proposito di rendere effettiva e capillare l'autonomia giurisdizionale, rispetto alla globalità dell'ordinamento istituzionale ed alle sue articolazioni.

Ora, di tale prospettiva complessa, quali potevano essere gli antefatti ed i referenti negli altri documenti costituzionali sin qui considerati? Certamente non la 'non codificata' esperienza costituzionale britannica. Il vero antefatto sembra nel complesso essere quello della struttura del potere giudiziario elaborata dai costituenti rivoluzionari francesi, peraltro riveduta ed integrata dalla costituzione 'gaditana', approvata pochi mesi prima di quella 'anglo-sicula'. La costituzione spagnola sicuramente era a conoscenza dei costituenti siciliani, tanto da confermare anche a questo proposito la tesi che questa costituzione siciliana fosse assai poco 'inglese' e molto di più ispirata dalla legislazione francese. Quanto meno nel senso di essere più democratica, più liberale di quella prevista per il 'Regno anglo-còrso', del 1794<sup>1665</sup>.

In effetti, significative analogie con la costituzione 'gaditana', con il sopra ricordato *Tit. V (De los Tribunales y de l'Administración de Justicia en lo civil y criminal)*, si rilevano nell'articolazione dei diversi ordini di tribunali prevista nella costituzione siciliana (nel *Tit. III. Potere giudiziario*). Va qui poi ripetuto entro quali limiti le garanzie individuali previste nel suddetto *Tit. V 'gaditano'* (precisamente al *Capitulo III: De la administración de justicia en lo criminal*)<sup>1666</sup>, abbiano un riflesso nella costituzione siciliana

---

<sup>1664</sup> *Ibidem*, 447.

<sup>1665</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 404.

<sup>1666</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 78 e ss.

non soltanto nell'accento contenuto nel Tit. I (*Potere legislativo*), nella parte intitolata *Libertà, diritti e doveri del cittadino*<sup>1667</sup>, ma soprattutto nello stesso Tit. III (*Potere giudiziario*), al Capo I, nei paragrafi 28-34<sup>1668</sup>. E non solo perché nel successivo paragrafo del testo siciliano (il paragrafo 35) si fa riferimento esplicito al principio britannico dell'*Habeas corpus*<sup>1669</sup> non sarebbe errato ricondurre le garanzie di entrambi questi titoli delle due costituzioni ('gaditana' ed 'anglo-sicula') a questa comune fonte di ispirazione anglo-sassone (come del resto quelle stesse garanzie previste dalle costituzioni rivoluzionarie francesi).

Al di là di questa ricezione nord-americana nei due documenti, quel che più conta mettere in luce è che una tale continuità si manifesta sia nelle ampie garanzie agli individui verso gli arbitrii giudiziari, il rigore e la violenza della carcerazione, sia nella definizione della necessità stessa di una 'suprema corte di giustizia'. E questo anche se risulta innegabile che non tutte eguali erano le competenze attribuite ad una 'suprema corte' sia nelle costituzioni francesi che in quella 'gaditana' ed in questa 'anglo-sicula'.

Va anche ricordato come, a proposito della costituzione 'gaditana', l'antefatto del *Supremo Tribunal de Justicia* (contemplato dagli artt. 259-261)<sup>1670</sup>, sia da vedere negli analoghi organismi previsti dalle costituzioni francesi del 1791-95. Intanto, secondo la costituzione francese del 1791 un'*Haute Cour Nationale* (formata dai membri del *Tribunal de Cassation* e da alti giurati) doveva occuparsi dei crimini dei ministri e di altri "*agents principaux du Pouvoir exécutif*" (in palese allusione al re, e comunque contro chiunque altro attentasse alla "*sûreté générale de l'État*")<sup>1671</sup>. A sua volta la 'costituzione' girondina prevedeva un *Jury national*, incaricato di

---

<sup>1667</sup> Costituzione di Sicilia [1812], cit., pp. 426 e ss.

<sup>1668</sup> *Ibidem*, p. 444.

<sup>1669</sup> Il sopra citato paragrafo 35 recita infatti: "Il nuovo codice stabilì le istruzioni della processura, ed i motivi ad inquisire, a carcerare, a costituire ed a subire i rei; adottandosi la legge dell'habeas corpus ed i provvedimenti del codice criminale inglese, in quanto permettono gli usi del nostro regno, lo spirito e costume nazionale" (*Ib.*, pp. 444-445).

<sup>1670</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., pp. 75-76. Nel comma II dell'art. 261, fra le spettanze di questo tribunale supremo vi era quella di "*juzgar a los secretarios de Estado y del Despacho cuando las Cortes decretaren haber lugar a la formación de causas*" (*Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 76). Nel testo piemontese: "[...] giudicare i ministri, quando le Corti dedideranno esservi luogo ad accusa", in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 540.

<sup>1671</sup> *Constitution française du 3 septembre 1791* [C.F.1791], cit., pp. 29-30.

accertare i delitti di alto tradimento<sup>1672</sup>. Successivamente, la costituzione direttoriale considerava anch'essa un'*Haute Cour de Justice*, agli artt. 265-273 prevedendo il giudizio per le accuse ammesse dal corpo legislativo: "[Art.] 265. [...] *soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif*"<sup>1673</sup>. Facevano parte di questa 'alta corte' sia giudici ed '*accusateurs nationaux*' scelti dal Tribunale di Cassazione, sia un *Jury* nominato dalle assemblee elettorali di dipartimento<sup>1674</sup>.

La costituzione 'anglo-sicula' recepisce sostanzialmente questo ruolo di 'alta corte', sebbene appena evocandolo – sintomo di una peraltro dichiarata programmaticità istituzionale – nel sopra ricordato *Piano generale per l'organizzazione delle magistrature...*, dove si accenna sia ad una '*Alta corte del Parlamento*', sia ad una '*Alta corte de' Pari*'<sup>1675</sup>. Del resto, nel *Capo XVI* del *Piano* stesso (al paragrafo 5) si ammette che questo come altri organismi dovrà essere regolato dal 'nuovo codice'<sup>1676</sup>. Inoltre, – dopo una lunga trattazione intitolata *Abolizione de' fori* – nella parte conclusiva di questo stesso *Capo XVI* si definiscono la natura ed i compiti di un *Giudizio de' giurì, o sia uguali*, in termini che (paragrafo 6) richiamano esplicitamente il referente inglese, del resto probabile matrice anche dell'analogo organismo definito dalle suddette costituzioni francesi<sup>1677</sup>.

A fronte della constatazione che – stante la situazione istituzionale ancora molto fluida malgrado il documento formale – non vi è nella costituzione 'anglo-sicula' alcun esplicito accenno ad un processo di revisione della costituzione stessa, va invece sottolineato come per questo aspetto la costituzione 'gaditana' si allineasse al criterio dominante in quelle rivoluzionarie francesi del 1791-95<sup>1678</sup>. Del resto, nella costituzione 'anglo-sicula' manca

---

<sup>1672</sup> *Plan de constitution présentée à la Convention nationale les 15 et 16 février 1793 l'an II de la République* [= C.GIR.1793], in: DUGUIT-MONNIER, p. 62.

<sup>1673</sup> *Ibidem*, pp. 107 e ss.

<sup>1674</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>1675</sup> *Costituzione di Sicilia* [1812], cit., p. 447.

<sup>1676</sup> "Paragrafo 5. Tutto ciò che riguarda le giurisdizioni e gli attributi dell'alta Corte del Parlamento, dell'alta Corte dei pari, dell'avvocato generale dell'erario, [...] resti stabilito e fissato dal nuovo codice" (*Ib.*, p. 455).

<sup>1677</sup> "Paragrafo 6. Lo stesso comitato stenderà le forme e i modi da praticarsi nei giudizi de' Pari, o sia signori, regolandosi sulla Costituzione d'Inghilterra" (*Ib.*, p. 456).

<sup>1678</sup> Nella costituzione del 1791, il *Titre VIII*, e le 'disposizioni finali'; nella *Déclaration des droits naturels, civils et politiques des hommes* posta all'inizio del progetto di costituzione girondino (*Plan de constitution présentée à la Convention nationale, le 15 et 16 février l'An II de la République* [1793]), l'art. 33 e, nello stesso testo del progetto, sia l'art.



un referente al controllo sulle violazioni della costituzione, che invece era previsto dalla costituzione 'gaditana'. Controllo affidato – come si è visto – ad una *Diputación permanente de Cortes* (art. 160, comma 1)<sup>1679</sup>, ed ampiamente articolato da un preciso *Titulo* (il X), agli artt. 372-384<sup>1680</sup>.

Abbiamo anche sottolineato come, sotto questo profilo, la costituzione 'gaditana' si spingesse ben oltre le costituzioni rivoluzionarie francesi, persino di quella del 1795, dopo che era fallito il tentativo di Sieyès di far inserire nel testo un *Jury constitutionnel* (o *Jurie constitutionnelle*).

Una tale idea, significativamente ripresa da Pagano (con la figura dell'*Eforato*, nel suo 'adattamento' del testo francese alle 'tradizioni nazionali' napoletane, nella costituzione del 1799), non trova invece corrispondenza nella costituzione 'anglo-sicula'. D'altro canto, è ovvio che, riguardo al sistema bicamerale adottato a Palermo, risulti di matrice 'britannica' anzitutto la riserva della proposta della legge finanziaria da parte alla *Camera dei Comuni* (mentre la *Camera dei Pari* può accettarla o respingerla, ma non modificarla). Analogamente, è di matrice britannica il criterio della gestione del demanio pubblico da parte dello stesso parlamento nel suo complesso<sup>1681</sup>.

Ma altri e significativi aspetti che fanno di questa *Costituzione siciliana* del 1812 un documento istituzionale d'avanguardia (come ebbe a rilevare Gaetano Mosca, ancora alla fine del XIX secolo) dovranno essere considerati, qui più avanti, nei capitoli XXVIII e XXIX, nel raffronto con gli altri documenti costituzionali di poco successivi, fra 1814-15.

Quale è – intanto – la conclusione qui da trarre sul significato e sulle vere matrici della costituzione 'anglo-sicula'? Dubbi sono stati avanzati insistentemente dalla storiografia sull'idea di una determinante matrice britannica della costituzione del 1812, e particolarmente sull'influenza avuta da William Bentinck nella

---

2 del *Tit. III, Section II*, sia l'art. 2 del *Section II*, infine l'intero *Tit. IX*; nella *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, della costituzione 'giacobina' (*Acte constitutionnel du 24 Juin 1793*), l'art. 28, e nel testo costituzionale stesso l'art. 115; infine, nella costituzione 'direttoriale' (la *Constitution de la République française du 5 Fructidor An III* [22 agosto 1795], gli artt. 26, 336-350, 375).

<sup>1679</sup> *Constitución política de la monarquía española*, cit., p. 65.

<sup>1680</sup> *Ibidem*, pp. 87-88.

<sup>1681</sup> GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., p. 657.

redazione del documento<sup>1682</sup>. La tesi della determinante influenza britannica era stata espressa da Sciacca sin dal 1966, ma di recente riconfermata e meglio argomentata nel senso di una retrodatazione di alcuni decenni prima dell'arrivo e dell'azione persuasiva di Bentinck. Lo stesso Sciacca non metteva in dubbio un ruolo autonomo dell'aristocrazia isolana nel rivestire di panni 'nazionali' il modello britannico<sup>1683</sup>. Si tratta comunque di una questione storiografica ancora ben lungi dall'essere risolta: sia per l'individuazione di altre matrici, oltre quella inglese; sia per il valore stesso da dare a questa costituzione siciliana del 1812.

Sul valore di questo primo progetto di riforma della costituzione siciliana steso dall'abate Balsamo, ultimamente Ricotti ha convincentemente confermato<sup>1684</sup> un suo precedente giudizio positivo, nel senso di scorgervi un preciso disegno, diretto a far emergere quel ceto di governo 'virtuoso e colto', geloso delle prerogative del 'parlamento', ma al tempo stesso attento alla cultura della terra ed alle esigenze della produzione<sup>1685</sup>. Qualcosa – dunque – che era sempre mancato in Sicilia. Qualcosa di cui il principe di Castelnuovo si faceva 'fiero prototipo', ponendosi come *leader* del nascente 'partito inglese'<sup>1686</sup>.

Quantunque non vada sottovalutato il ruolo che, sulla base delle concezioni di Burke, proprio Bentinck ebbe nel cercare di determinare un assetto a base costituzionale-rappresentativa che assicurasse non soltanto all'aristocrazia la partecipazione al potere, ma anche alla 'borghesia rispettabile'<sup>1687</sup>, nondimeno – sottolinea Ricotti in contrasto con la più recente storiografia<sup>1688</sup> – la scelta del 'modello inglese' non fu affatto dovuta allo stesso Bentinck.

---

<sup>1682</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 412.

<sup>1683</sup> Enzo SCIACCA, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette ed Ottocento*, in: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione...*, cit., p. 387.

<sup>1684</sup> Ma si vedano gli studi in precedenza dedicati a questo tema: C. R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*. I. Il 'modello corso', in: 'Clio', XXVII (1991), n. 3, pp. 365-451; ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo*. II. *Fra 'whigs' e 'tories': le istanze costituzionali a Malta*, cit., pp. 213-282; ID., *Ancora sul 'modello corso': il sistema elettorale e la sua derivazione britannica*, in: 'Clio', XXIX (1993), n. 4, pp. 579-607; ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo (1794-1818)*. III. *Alle origini del 'modello siciliano'*, in: *Ibidem*, XXXI (1995), n. 1, pp. 5-63.

<sup>1685</sup> ID., *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 412.

<sup>1686</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1687</sup> *Ibidem*, p. 413.

<sup>1688</sup> *Ibidem*, p. 416 (qui Ricotti si riferisce a: FEOLA, p. 143).

Sembra in effetti fondata questa interpretazione che in realtà interessasse a Ferdinando IV ed al figlio Francesco, Viceré ed erede al trono, ottenere il modello britannico, che sembrava meglio garantire i 'diritti' della Corona<sup>1689</sup>. Se si considera il contenuto delle *Basi*, – sottolinea Ricotti – almeno “due principi guida del costituzionalismo britannico vengono trafugati e misconosciuti”<sup>1690</sup>. Anzitutto la partecipazione del sovrano dalla funzione legislativa, in quanto non viene recepito dalla costituzione siciliana il principio del ‘*King in Parliament*’, contestualmente sancendo l'appartenenza della funzione legislativa al solo Parlamento<sup>1691</sup>.

Da qui la conseguente impotenza dell'esecutivo, in quanto il sovrano resta debolissimo ostaggio dell'iniziativa parlamentare, non potendo presentare progetti di bilancio, né suggerire norme di mediazione che sarebbero state particolarmente importanti in questioni come il maggiorascato<sup>1692</sup>. Una questione sulla quale si scontreranno del resto i borghesi più progressisti ed i baroni più reazionari, compromettendo le stesse conquiste parlamentari.

Manca, inoltre, nella costituzione del 1812, un altro principio cardine del costituzionalismo britannico, ossia la possibilità della *Camera dei Pari* di intervenire nella legislazione, con modificazioni o proposte alternative a quelle dei *Comuni*<sup>1693</sup>. Tuttavia – ed a conferma della netta superiorità dei *Comuni*, della camera elettiva – nella costituzione siciliana si assume un principio che Ricotti definisce ‘sciagurato’, quello per cui si decise la durata annuale dei sussidi, per volontà del ‘braccio demaniale’ (della borghesia) che con questo rendeva sì il re costretto a tener fede all'obbligo costituzionale di convocare il parlamento ogni anno, ma corroborava ulteriormente il primato della *Camera dei comuni*, rendendo la costituzione siciliana tanto poco ‘inglese’ e tanto più marcatamente ‘democratica’<sup>1694</sup>.

Sotto questo profilo, le vere matrici della cosiddetta costituzione ‘anglo-sicula’ in realtà risulterebbero intanto quella rivoluzionaria francese (se non in quel che concerne sia la tutela dei diritti, e fra questi la libertà di stampa), almeno l'intero ordinamento giudizia-

---

<sup>1689</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., pp. 416-417.

<sup>1690</sup> *Ibidem*, p. 418.

<sup>1691</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1692</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1693</sup> *Ibidem*, pp. 418-419.

<sup>1694</sup> *Ibidem*, p. 419.

rio, e la stessa legge elettorale<sup>1695</sup>. Inoltre, – come si è visto – un'altra forte impronta risulterebbe nella costituzione siciliana quella della stessa costituzione 'gaditana' in quel che attiene la scelta 'rigidamente confessionale' sancita dal primo articolo delle Basi<sup>1696</sup>.

Nondimeno, giustamente Ricotti sostiene che con tutto questo la costituzione siciliana del 1812 si dimostra estremamente avanzata sul piano democratico, almeno per due aspetti. In primo luogo, riprendendo probabilmente il 'modello corso', la costituzione siciliana attiva un regime particolare, singolare, delle autonomie locali, dal momento che i 'consigli civici' risultano totalmente elettivi e del tutto autonomi dal potere centrale<sup>1697</sup>. Questo anche se – sottolinea Ricotti – in entrambi i modelli, corso e siciliano, sarà proprio questa sostanziale articolazione delle autonomie locali a determinare l'inceppamento del sistema, quando ad esempio la nobiltà siciliana verrà estromessa – con la riforma del 1813 – dalla rappresentanza locale<sup>1698</sup>. Anche qui l'antefatto 'gaditano' è dunque determinante per i costituenti siciliani.

In questo avanzato schema democratico, in questa tendenza corroborata dal tentativo di censuazione dei beni ecclesiastici e demaniali (il cui decreto diede luogo ad un duro scontro con la *Camera dei Pari*, che si rifiutò persino di esaminarlo)<sup>1699</sup>, piuttosto che nella questione dei maggiorascati e dei fidecommessi va comunque vista la crisi della costituzione siciliana<sup>1700</sup>.

Dunque c'è qui una tendenza democratica non solo per il suddetto strapotere della camera elettiva – che porterà allo stallo istituzionale fra esecutivo e parlamento, con i reiterati scioglimenti della *Camera dei Comuni* – ma alla fine anche per il requisito censitario per l'elettorato attivo. Requisito considerato estremamente esiguo dagli stessi ambienti liberali britannici, che vi vedranno un sintomo della futura disaggregazione del sistema, con il duplice effetto dell'accrescimento della tendenza assolutista della Corona e di un duro colpo allo stesso prestigio della politica anti-napoleonica inglese<sup>1701</sup>.

---

<sup>1695</sup> *Ibidem*, p. 420.

<sup>1696</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1697</sup> *Ibidem*, pp. 420-421.

<sup>1698</sup> *Ibidem*, p. 421.

<sup>1699</sup> E. SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., pp. 199-202 (citato da: RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 421n).

<sup>1700</sup> *Ibidem*, p. 421.

<sup>1701</sup> *Ibidem*, l. c.

Purtroppo, come è noto, la gloriosa stagione costituzionale siciliana del 1810-12 entra in crisi irreversibile, per un complesso di vicende interne ed internazionali che si svolgono fra due tornate elettorali, quella dell'agosto dello stesso 1812 e quella del maggio 1815<sup>1702</sup>. Un grave dissidio si profila dentro lo stesso gruppo dei 'costituzionali', che si dividono sulla proposta avanzata dal Castelnovo (come ricorda uno dei suoi sostenitori, Giuseppe Aceto)<sup>1703</sup> di decentrare l'amministrazione della giustizia, attraverso l'istituzione di un tribunale di prima istanza e di uno di appello in ciascuna delle ventitre città capoluogo di distretto.

Un ulteriore e più grave motivo di contrasto insorse, poi, quando alla proposta del *Braccio demaniale* (sostenuta anche da quello *Ecclesiastico*) di abolire i fidecommessi aderì anche Castelnovo, incontrando viva opposizione da parte di Belmonte<sup>1704</sup>. Per questa sua scelta, Castelnovo fu accusato di essersi posto a capo del partito 'democratico'<sup>1705</sup>. E così, da allora in poi, la scissione interna ai 'costituzionali' aprì nuovo spazio ai fautori del potere assoluto, ostili alla costituzione<sup>1706</sup>.

Era la fine del 'partito costituzionale', anche se per il suo definitivo tramonto dovrà trascorrere un tempo relativamente lungo, peraltro scandito sul ritmo di eventi esterni che condizioneranno

---

<sup>1702</sup> GIARRIZZO, *La Sicilia...*, cit., p. 660.

<sup>1703</sup> FEOLA, p. 155. In effetti, Giovanni Aceto Cattani (1778-1840), deputato al parlamento del 1812 nel *Braccio demaniale*, aderì alle posizioni di Balsamo e Castelnovo, ponendosi come uno dei più accesi sostenitori della costituzione liberale sul modello inglese. In polemica con 'L'Osservatore' (bisettimanale uscito fra il settembre-ottobre 1813, sostenitore dei democratici capeggiati da E. Rossi, detti *anti-cronici*, per la loro contrapposizione ai costituzionalisti, che dal loro giornale 'La Cronica di Sicilia', uscito nello stesso intorno di tempo, vennero chiamati *cronici*) –, proprio Aceto Cattani mise in rilievo i pericoli per la libertà, ancora in quel frangente costituiti dalle idee della Rivoluzione francese, ed accusò chi in Sicilia ne difendeva i principi, indicandoli come incapaci di distinguere fra democrazia e demagogia (cfr.: F. BRANCATO, *S.v.*, in: DBI, I, p. 139).

<sup>1704</sup> FEOLA, p. 156. Giustamente Feola pone in evidenza la difesa della costituzione anglo-sicula che Aceto Cattani, ancora nel 1827, volle scrivere. Questo testimonia tutta l'inconsistenza della tesi che oppone 'democratici' e 'baroni', a proposito dell'accettazione dello spirito e della lettera di tale costituzione. In polemica col Botta, Aceto Cattani pubblicò anonimo dall'esilio parigino l'opuscolo: *De la Sicile et de ses rapports avec l'Angleterre à l'époque de la Constitution de 1812* (Paris, Ponthieu, 1817), ora tradotto in: G. ACETO, *Della Sicilia e dei suoi rapporti con l'Inghilterra nell'epoca della Costituzione del 1812*. Introduzione di F. Valsecchi. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1970.

<sup>1705</sup> BALSAMO, *Memorie...*, cit., p. 113.

<sup>1706</sup> G. ACETO, *Della Sicilia...*, cit., pp. 93-95.

le scelte dei Siciliani<sup>1707</sup>. Il 4 dicembre 1812 il Parlamento venne intanto sciolto. All'inizio del 1813, Ferdinando IV tenta di riassumere la diretta gestione del potere, in questo sollecitato anche da quella parte dell'aristocrazia siciliana scontentata dall'andamento dei lavori parlamentari, e fra gli altri dal Principe del Cassaro e dal Principe di Aci<sup>1708</sup>.

Particolarmente quest'ultimo assume un atteggiamento molto ambiguo. Già amico e confidente del Re, era poi passato all'opposizione ai decreti del 1811, quando Ferdinando impose una tassazione senza consenso del Parlamento. Allora, infatti, nel 1811, Aci era stato uno dei quattro 'baroni' esiliati, anche se una parte sembra averla avuta l'invidia del favorito del Re, il Duca d'Ascoli. Allontanato poi anche quest'ultimo dalla Sicilia, per l'opposizione di Bentinck alle mire assolutistiche del Sovrano, della Regina e della Corte, il Principe di Aci divenne ministro. Ma urtatosi con lo stesso Bentinck, si riavvicinò – assieme al Principe del Cassaro – a Ferdinando<sup>1709</sup>. Alla fine fu proprio il Principe di Aci che compromise la causa dei 'costituzionali'<sup>1710</sup>.

A questo riguardo, un simile significativo spostamento di una parte considerabile dell'aristocrazia isolana ci fornisce l'opportunità di osservare come il dissidio insorto all'interno del partito costituzionale avesse un duplice effetto. Da un lato, nel senso che in un primo momento l'aristocrazia si divise fra liberali ed assolutisti. Dall'altro, in un secondo tempo – precisamente nello spazio politico creato da simile contrapposizione – forze di orientamento democratico entrarono nel gioco parlamentare, del resto senza un bastevole proposito di intesa globale con gli altri gruppi. Intesa che, sino ad un certo punto, era stata invece ricercata da Balsamo, Castelnuovo e dallo stesso Belmonte.

Probabilmente proprio in questa cifra interpretativa andrebbe ricostruita l'intera sequenza di un tale crescendo di estremizzazioni, che come esito finale ebbe la restituzione di un ancor più assoluto potere a Ferdinando IV. Se ben si considera, per un verso, il timore suscitato in certe componenti dell'aristocrazia isolana dal

---

<sup>1707</sup> FEOLA, p. 158.

<sup>1708</sup> *Ibidem*, p. 161.

<sup>1709</sup> Francesco PATERNÒ CASTELLO, *Saggio storico e politico sulla Sicilia dal cominciamento del secolo XIX al 1830*. Introduzione di S. Massimo Ganci. Palermo, Edizioni della Regione siciliana, 1969, p. 87.

<sup>1710</sup> Giuseppe BIANCO, *La rivoluzione siciliana del 1820, con documenti e carteggi inediti*. Firenze, Bernardo Seeber, 1905, p. 54.

progressismo di Castelnuovo (disposto a far ampio spazio alle 'novità' che considerava ormai improcrastinabili) indusse molta parte dei ceti dirigenti a rifluire su posizioni più chiuse, conservatrici, e quindi destinate a subire l'attrazione delle iniziative neo-assolutiste della Corte. Per altro verso, ed altrettanto imponderatamente, i democratici finirono per rifluire nella speranza di trar partito dall'ostilità fra 'baroni' e Sovrano.

I democratici si atteggiarono come fiduciosi nelle buone intenzioni professate dal Sovrano, volendosi convincere di una comunità di intenti nella lotta contro coloro che sembrano a loro stessi dei temibili ed irreconciliabili oppositori, ossia la nobiltà e la stessa borghesia di orientamento liberal-parlamentare.

Tuttavia, per l'emergere di queste difficoltà, nella primavera del 1813 lo stesso principe di Castelnuovo, uno dei fautori della costituzione, si convincerà dell'urgenza di una riforma, affidandone il compito ancora una volta a Paolo Balsamo<sup>1711</sup>. L'Abate, come si legge in alcune sue *Riflessioni [...] sulla Costituzione siciliana del 1812*<sup>1712</sup>, proponeva di correggerla: sia aggiungendo che la redazione del bilancio nazionale sarebbe affidata all'esecutivo (in sostanza al re); sia precisando la distinzione dei cosiddetti 'sussidi' in tasse perpetue, ordinarie, straordinarie (intendendo con questo liberare l'esecutivo stesso dalla troppo marcata dipendenza dal Parlamento); sia – e soprattutto – riducendo i rappresentanti dall'eccessivo numero di 154 a quello di 80/90; sia – infine – innalzando il censo per l'elettorato attivo (togliendo così una delle leve su cui si basava il predominio dell'ala radicale del *Braccio demaniale*)<sup>1713</sup>.

Come rileva Ricotti, è dunque sul ruolo e sul funzionamento del Parlamento che si concentra la riflessione dell'Abate, il quale propone di fissare i limiti dell'autorità parlamentare, nel senso che la legislazione dovesse essere esclusiva delle due camere, ma senza alcuna loro intromissione nell'attività dei singoli Dipartimenti ministeriali, nella condotta dei ministri stessi, e quindi nelle funzioni che riguardassero il potere esecutivo, il potere giudiziario

---

<sup>1711</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 422.

<sup>1712</sup> Paolo BALSAMO, *Riflessioni ... sulla Costituzione siciliana del 1812* (riportate dallo stesso Ricotti, in appendice al suddetto suo saggio: *Ibidem*, pp. 427-434).

<sup>1713</sup> RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione...*, cit., p. 622.

e quello di altre 'pubbliche autorità'<sup>1714</sup>. Inoltre, l'Abate intendeva definire la programmazione dei lavori parlamentari, del loro regolare svolgimento, tramite specifici regolamenti per le due Camere ed una funzione di controllo da parte dei loro presidenti<sup>1715</sup>.

Sagge misure che anticipano il più moderno parlamentarismo. Ma risultarono purtroppo dei vani suggerimenti, che l'ala democratica capeggiata da Emanuele Rossi respinse come qualsiasi altra ipotesi di regolamentazione dei lavori, opponendo un rifiuto che avrebbe poi finito per "determinare l'ingovernabilità totale dell'assemblea"<sup>1716</sup>.

In questo antagonismo, ideologico prima ancora che programmatico, la parte più instabile del ceto medio sottoscrive (più o meno consapevole delle implicazioni di una simile scelta di campo) l'adesione ad un potere sostanzialmente neo-assolutistico. E pertanto rinuncia, nell'immediato, a qualsiasi prospettiva parlamentare-rappresentativa, così rinviata a dopo il *Quinquennio* (1815-20) della seconda restaurazione napoletana. Una progettualità allora peraltro solo per breve tempo ritrovata, nell'effimero tentativo del 'novimestre' rivoluzionario del 1820-21.

Il definitivo tramonto delle istanze parlamentari nel Regno si verificherà poi – prima ancora che per l'azione politica e la repressione militare volute dall'Austria – per l'effetto di due fattori convergenti. Il primo è dato dall'ambiguità di Ferdinando IV, che cinicamente si appoggia ora all'una ora all'altra componente sociale. Il secondo è il crescendo di radicalismo di gruppi politici disancorati da qualsiasi esigenza di continuità, di mediazione e complementarietà fra antico e nuovo. Soprattutto questo è il fattore che farà perdere l'occasione costituzionale del 1812.

Tutto si perde infatti nella viscerale avversione fra 'liberali' e 'democratici' isolani. Su di un fronte, dissentono dai 'democratici' (prevalenti nella parte orientale dell'Isola, a Messina e Catania) i ceti dirigenti che orientano le loro istanze di progresso istituzionale verso il modello della tradizione, ritenendo di trovarne i tratti salienti nell'aggiustamento costituzionale 'anglo-siculo'. Sull'altro fronte, i nuovi ceti borghesi che irrompono sulla scena sociale ed economica mirano ad un 'egalitarismo' di lontana, ma ancor forte, matrice radical-democratica della Rivoluzione francese.

---

<sup>1714</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1715</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1716</sup> *Ibidem*, l. c.



Tuttavia, ad essere sconfitti nella Sicilia del 1813-14 non sono solo la nobiltà e la borghesia animati da sentimenti e programmi costituzionali, ma tutta quanta la 'società civile'. E non soltanto quella isolana ma anche quella dei ceti civili dell'Italia intera, che solo dopo il 1848 avrebbero ritrovata una simile complessità di prospettive istituzionali (quella appunto presente nella *Costituzione siciliana* del 1812), anche se poi queste subito dopo costrette nell'angusto ambito dell'unità sabauda.

Nell'immediato, questa tragica sequenza si inizia proprio con il tentativo di Ferdinando IV di riassumere il potere assoluto, a questo stimolato dallo stesso Tommasi, che ai primi di marzo del 1813 stende il relativo documento normativo. In questa fase, i capi del partito costituzionale sono appunto divisi, quindi disorientati ed esitanti. Ma non così è per Bentinck, che reagisce imponendo al Re di ritirarsi di nuovo in disparte e di esiliare la Regina dall'Isola. Si tratta però di un successo effimero per i 'costituzionali'. Alla fine di maggio infatti Bentinck deve assentarsi per condurre in Spagna un contingente di diecimila soldati siciliani. Privi del loro 'Lord protettore'<sup>1717</sup>, i 'costituzionali' si presentano alle elezioni con programmi distinti e diversi, articolati per favorire i due gruppi contendenti dei fautori di Castelnuovo e di Belmonte. Da qui la deriva di una maggioranza parlamentare dichiaratamente 'anti-baronale'<sup>1718</sup>, ma anche – fatto più importante – significativamente anti-costituzionale. In effetti, la borghesia della parte orientale dell'Isola aveva eletto Vincenzo Gagliani ed appunto Emanuele Rossi, appartenenti al ceto medio agiato, entrambi formati nella professione forense e da vecchia data partecipi dei moti di riforma, del resto inizialmente vissuti da entrambi con un'intonazione 'giacobina'<sup>1719</sup>.

A differenza del più radicale Rossi, invece Gagliani non si dimostrerà poi indifferente alla medizione ed all'incontro con lo stesso partito costituzionale. Negli avvenimenti del 1811-12, Gagliani svolge un ruolo determinante nell'orientare la borghesia all'alleanza con la nobiltà liberale. Grazie all'amicizia con lo stesso Castelnuovo, è possibile a Gagliani di rendere la borghesia catanese protagonista della democratizzazione delle magistrature

---

<sup>1717</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1718</sup> BIANCO, *La rivoluzione siciliana del 1820...*, cit., pp. 162-164.

<sup>1719</sup> SCIACCA, *Riflessi del costituzionalismo europeo in Sicilia (1812-1815)*, cit., p. 150.

cittadine<sup>1720</sup>. Fino allo scioglimento del parlamento nel 1813, non c'è nessun elemento che faccia pensare ad una rottura con costituzionali come Castelnuovo e Balsamo, né in particolare con Belmonte, poi sopravvenuta per lui come per altri esponenti borghesi a causa dei *fidecommessi*<sup>1721</sup>.

Nella campagna elettorale dell'aprile-maggio 1813 (quella che appunto segna l'aperto dissidio fra i 'costituzionali') Gagliani opera in stretta collaborazione con i costituzionalisti filo-britannici del gruppo castelnuovista, in un'alleanza che fu dai belmontisti rimproverata allo stesso Castelnuovo<sup>1722</sup>. Per questo spirito moderato, Gagliani sarà scelto dallo stesso partito di Corte per l'importante carica di Cancelliere della *Camera dei Pari* (a riequilibrare la vittoria costituzionalista della primavera del 1814, che aveva escluso dalla *Camera* elettiva quasi tutti i democratici). Carica del resto da lui rivestita, dal luglio, con equidistanza fra i diversi schieramenti<sup>1723</sup>.

Tutto questo conferma la natura e la qualità dell'incontro e della potenziale continuità di mediazione fra nobiltà e borghesia liberali. E quindi dimostra la gravità della perdita di queste forze e di tali programmi, a tutto vantaggio dell'assolutismo e del radicalismo democratico. La monarchia riesce infatti ad isolare i suoi più tenaci avversari, recuperando spazio politico a destra come a sinistra.

Alla destra, a motivo del riavvicinamento a posizioni conservatrici e quindi assolutistiche di molti ex-costituzionali, preoccupati dal crescendo di radicalizzazione delle richieste dei democratici. A sinistra, a motivo del riflusso della borghesia dalle posizioni costituzionali, provocato dalla chiusura di parte del baronaggio nella difesa dei privilegi feudali e dalla risposta radicale data imponderatamente a tali pretese.

Non è difficile, in questi frangenti, immaginarsi gli abili ministri del Borbone che disinvoltamente si muovono in una situazione tanto fluida, nella quale ancora una volta una costante poteva esser data dagli antichi referenti assolutistici della 'monarchia amministrativa', all'uopo rammodernata sull'esempio napoleonico.

---

<sup>1720</sup> *Ibidem*, p. 151.

<sup>1721</sup> *Ibidem*, p. 153.

<sup>1722</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1723</sup> *Ibidem*, p. 154.

Scosso nelle sue basi politiche ed ideali da consimili tensioni, il regime costituzionale è per un momento di nuovo salvato, *in extremis*, dal Bentinck, che rientra nell'ottobre del 1813, scioglie il parlamento, organizza nuove elezioni (intervenendo di persona nella Sicilia orientale) e quindi riesce ad avere nuovamente una maggioranza favorevole alla costituzione. E pur tuttavia, il mutato scenario internazionale fornisce alla Corte l'occasione per un definitivo ritorno del potere assoluto. Sconfitto Napoleone, ormai l'Inghilterra non ha più un immediato interesse a sostenere in funzione anti-francese l'ambiente costituzionale siciliano. E toccherà allo stesso Bentinck, nel giugno del 1814, convincere i 'costituzionali' a riaffidare il potere alla volontà personale del Sovrano<sup>1724</sup>. Assieme al Medici (di nuovo incaricato delle *Finanze*), anche Tommasi è allora chiamato a far parte del governo insediato a Napoli il 5 giugno 1815, in qualità di ministro della *Giustizia*.

Il marchese Tommasi rientra così in patria dopo venti anni di permanenza a Palermo, e da questo momento regge le sorti del Regno, assieme al suo antico avversario, il Medici, fino al luglio 1820<sup>1725</sup>. Finalmente abbattuto il modello costituzionale 'anglo-siculo'<sup>1726</sup>, il sistema istituzionale di riferimento, di cui i due sono fautori si rivela quello immediatamente precedente a Napoli, ossia nel *Decennio francese* (1806-15), cioè una 'monarchia amministrativa'.

Ma quale ne è il fondamento ed il vero nesso con il 'modello' napoleonico a cui i ministri borbonici pretendono di ispirarsi? In che misura Tommasi e Medici possono a buon diritto presentarsi a Napoli come i continuatori del 'sistema murattiano', articolando le loro riforme nel senso di una continuità che in parte a ragione, ma soprattutto a torto venne loro rimproverata aspramente dallo stesso principe di Canosa?

---

<sup>1724</sup> FEOLA, pp. 167-171. Successivamente, Bentinck diventa, "per il proclama del '15, il capo del progetto antinapoleonico di unificazione italiana: e di ciò il Risorgimento si ricorderà più che della incursione antiborbonica degli anni '10" (GIARRIZZO, 1812: *Sicilia inglese?*, cit. p. 65).

<sup>1725</sup> FEOLA, pp. 198-200.

<sup>1726</sup> Del resto la costituzione 'anglo-sicula' divenne "un mito senza mai articolarsi in un programma": un mito perché, assunta come "il profilo 'storico-costituzionale' di identità politica della Sicilia, poté diventare la bandiera della lotta antinapoletana e antiborbonica, e trovare impiego anche nell'opposizione democratica" (GIARRIZZO, 1812: *Sicilia inglese?*, cit., p. 64).

Qui, però, – rinviando ad altro momento l’analisi dello sviluppo del cosiddetto *Quinquennio* della seconda restaurazione borbonica a Napoli (che precede e per le sue elusioni determina la rivoluzione costituzionale del luglio 1820) – ci rimane prima da considerare quale fu, dal punto di vista politico-istituzionale, il ben diverso svolgimento che nel *Decennio francese* si ebbe nell’antica capitale del Regno, rispetto allo stesso intorno di anni 1806-15 del cosiddetto *Decennio siciliano*, che in questo capitolo abbiamo adesso considerato in alcuni suoi tratti essenziali. Si tratta infatti di accertare quale significato assunsero gli anni del regno di Murat (fra il 1808-14) nel contesto dell’epopea e dell’involuzione imperiale napoleonica.



## Gli anni 1808-1814 del regno di Gioacchino Murat

Si è qui precedentemente vista, nei capitoli XVI-XVIII, la stretta correlazione fra le vicende dei due regni di Napoli e di Spagna (entrambi retti da sovrani della dinastia dei Borbone) negli anni dell'invasione francese della Penisola iberica. In quei frangenti avvenne il subitaneo insediamento di Giuseppe Bonaparte sul trono dei legittimi sovrani spagnoli. Allora, nel 1808, furono elaborate le due costituzioni di Baiona (una per il Regno di Napoli, lo *Statuto*, e l'altra propriamente per la Spagna, l'*Acte*). Frattanto, per volontà di Napoleone, il fratello Giuseppe Bonaparte, diventa re di Spagna e lascia il trono di Napoli, dove gli succede Gioacchino Murat, il quale era stato l'anima della repressione dell'insorgenza madrilenica nel 1808 e che si attendeva di essere lui designato re di Spagna.

Qui riprendiamo appunto il discorso dal momento in cui Murat riesce a mantenere il controllo di Madrid, mentre Napoleone costringe nel maggio del 1808 Ferdinando VII ad abdicare in favore del padre, Carlo IV, e questi a favore dello stesso Napoleone. Era l'inizio di una 'guerriglia' che impegnerà seriamente i Francesi fra 1808-14, contribuendo al finale crollo dell'Impero. Sul momento, comunque, a fronte di queste insorgenze provocate dal risentimento degli Spagnoli per il modo con erano stati trattati i loro legittimi sovrani, Napoleone ritenne opportuno abdicare a sua volta, in favore del fratello Giuseppe, il quale appunto allora lasciò Napoli, dove venne sostituito da Murat. Era una sorta di compenso appunto per la pronta azione militare di quest'ultimo, che riuscì in certa misura, almeno nella capitale spagnola, a fermare momentaneamente l'insorgenza.

Nel contesto dei complessivi avvenimenti sullo scacchiere europeo avviene dunque questa doppia successione voluta da Napoleone. Ai primi di settembre del 1808, Gioacchino Murat entra

in Napoli, trovando nel Regno una situazione di grave dissesto finanziario. Infatti, negli ultimi tempi che precedono la sua chiamata in Spagna (nel maggio 1808) Giuseppe Bonaparte aveva abbandonato quelle regole di rigore da lui stesso volute. Si era dato infatti ad eccessive prodigalità, fra l'altro pretendendo la liquidazione immediata degli arretrati della lista civile, e nominando una serie di magistrati e funzionari che Murat, come nuovo sovrano, dovette poi accettare<sup>1727</sup>.

Comunque, l'energia di Gioacchino Murat si manifestò subito nell'immediata ripresa della costruzione del nuovo Stato. Da questo momento prende maggiore sviluppo la fortuna politica di Giuseppe Zurlo, che proprio allora è in certo modo 'riciclato' alla politica, dopo le vicissitudini con l'ingrata Casa dei Borbone (per cui si veda qui, *infra*, il capitolo XII). Appunto Zurlo ora consiglia a re Gioacchino quelle severe misure di risanamento delle finanze che suscitavano le ire di Napoleone, per i minori proventi che ne venivano alla capitale dell'Impero a tutta vantaggio dei Napoletani.

In questo quadro, nel febbraio 1809 Zurlo ottiene il Ministero di *Giustizia e del Culto*, poi nel novembre quello dell'*Interno*, che conservò ininterrottamente fino al maggio del 1815. A capo di questo ministero, cardine della nuova amministrazione, Zurlo redasse dei rapporti annuali che costituiscono ancor oggi la fonte per valutare le prospettive programmatiche del regno di Murat ed il ruolo che il Ministro molisano ebbe nel determinarle ed attuarle<sup>1728</sup>.

Nel *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli, per gli anni 1810 e 1811, presentato al Re nel suo Consiglio di Stato dal Ministro dell'Interno*, nell'aprile del 1812, il ministro Zurlo passa in rassegna, suddivise in capitoli, le principali riforme da lui attuate fra 1808-11 e prospetta le ulteriori linee di intervento che ritiene necessarie. Si inizia con l'*Amministrazione interna*, in particolare dei *Comuni*, ricordando i decreti del 16 ottobre 1809 e quello del 26 settembre

---

<sup>1727</sup> VILLANI, M, p. 313.

<sup>1728</sup> ([Giuseppe ZURLO], *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli, per gli anni 1810 e 1811, presentato al re nel suo Consiglio di Stato dal Ministro dell'Interno*. A Napoli, dalla tipografia di Angelo Trani, s. d. [ma alla fine reca la data di: Napoli, 20 aprile 1812], pp. 1-93 [esemplare della BNCf. Fondo Magliabechiano 12.1.72]). Sotto la stessa segnatura è collocato anche: ID., *Indice de' diritti e prestazioni che i comuni del Regno di Napoli hanno dedotto di esigersi dagli ex-baroni, e de' quali ha giudicato la Commissione feudale*. In Napoli, dalla tipografia di Angelo Trani, 1812.

1811 (seguito dalle istruzioni del successivo 26 ottobre), misure con le quali si è “messa sotto l’immediata vigilanza del governo” l’amministrazione comunale, sottraendola alla precedente confusione amministrativa ed al crescente indebitamento dei comuni stessi<sup>1729</sup>.

Un capitolo molto significativo del rapporto è poi quello dedicato alla *Istruzione pubblica*, da cui si evince sia la qualità degli interventi riformatori murattiani sia il riconoscimento dell’importanza degli istituti di educazione precedentemente affidati ai religiosi e dunque improvvidamente soppressi, sulla traccia della legislazione rivoluzionaria, e tutt’altro che effettivamente sostituiti dalla legislazione dello stesso Giuseppe Bonaparte<sup>1730</sup>.

Tuttavia questa parte del *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli, per gli anni 1810 e 1811* pubblicato da Zurlo nel 1812 ha un preciso complesso di antefatti dei quali è qui necessario riconsiderare i momenti salienti. Da qui, infatti, risulteranno i veri motivi di un confronto che oppose lo stesso Ministro dell’interno a Vincenzo Cuoco ed alla Commissione che aveva precedentemente, nel 1809, redatto un *Rapporto al re Gioacchino Murat per l’organizzazione della Pubblica istruzione*<sup>1731</sup>. Questa Commissione, istituita con decreto il 27

---

<sup>1729</sup> “Questo disordine dipendeva da vecchie cagioni. La complicazione dell’antico sistema di amministrazione, il rilasciamento della disciplina ch’erasi in questa parte introdotto per la mancanza di autorità locali e per l’impossibilità in cui era l’antica Camera della Sommaria residente in Napoli di provvedere alla buona amministrazione de’ comuni e di vigilare al rendimento de’ loro conti, avevano rendute elusorie tutte le leggi del Regno. Le conseguenze di questo disordine [...] imbarazzavano l’amministrazione corrente. Prescindendo dal cattivo esempio che portava seco l’impunità abituale alla malversazione, l’arretrato de’ conti privava i comuni di molti avanzi certi rimasti nelle mani degli amministratori poco fedeli, ed in molti casi offendeva la giustizia, poiché creditori di somme certe [...] ed amministratori fedeli che erano rimasti creditori in esito della loro amministrazione, erano defraudati del rimborso loro dovuto. Per tali ragioni dopo di essersi dato sistema all’amministrazione corrente, si sono per mezzo di commissioni straordinarie locali sottoposti a rendimento di conti tutti gli ufficiali municipali [...]” (*Ibidem*, pp. 6-7).

<sup>1730</sup> “È facile [...] l’indicare quale fosse lo stato dell’istruzione pubblica nel Regno prima della sua ultima organizzazione. Essa si componeva d’una parte dei collegj reali ordinati dal vostro Augusto Predecessore colla legge de’ 30 maggio 1807, e degli avanzi degli antichi collegj, scuole e case di educazione. Pervenendo giornalmente doglianze sul cattivo stato, sulla mancanza di disciplina, e sul decadimento de’ nuovi collegj, e consistendo tutti gli antichi stabilimenti d’istruzione pubblica del regno nelle scuole e collegj ex-gesuitici, ne’ seminarj vescovili, ed in altre scuole di corporazioni religiose soppresses o tuttavia esistenti, prima d’intraprendere un piano generale di riforma era necessario il conoscere quale fosse il vero stato de’ nuovi collegj reali, e di tutti gli antichi stabilimenti” (*Ib.*, pp. 31-32).

<sup>1731</sup> Vincenzo CUOCO, *Rapporto al re Gioacchino Murat e Progetto di decreto per l’organizzazione della Pubblica istruzione* (1809), in: ID., *Scritti vari. Parte seconda. Periodo*



il 27 gennaio 1809, era stata formata, oltre che dallo stesso Cuoco (che probabilmente stese gran parte del testo), da Melchiorre Delfico, Giuseppe Capecelatro (arcivescovo di Taranto), Bernardo della Torre (vescovo di Lettere e Gargano) e Tito Manzi.

Il *Rapporto* era già pronto ad ottobre dello stesso 1809 e venne presentato il giorno 10 al Re, il quale volle che fosse esaminato dalla sezione del *Consiglio di Stato* che si occupava degli affari inerenti il ministero dell'Interno. Malgrado l'approvazione da parte di questa sezione, lo stesso *Consiglio di Stato* in seduta plenaria, il 5 novembre, lo respinse in quanto non corrispondente a quello adottato nell'Impero, con la grande riforma del 1806 che anche in questo campo tutto riconduceva a Parigi<sup>1732</sup>.

Come ipotizza Cortese, probabilmente la decisione del *Consiglio di Stato* venne influenzata sia dalla crisi ministeriale che poi maturò all'inizio di novembre (con il passaggio del ministero dell'Interno da Capecelatro a Giuseppe Zurlo), sia – non ultimo – dalla posizione forzatamente subordinata di Murat ai voleri di Napoleone<sup>1733</sup>. L'anno seguente Murat, tornato da Parigi, diede incarico a Zurlo di presentare un nuovo piano organico per l'istruzione pubblica, che venne steso da Matteo Galdi. Ma nemmeno questo piacque a Parigi, per cui si elaborarono altri due piani, nell'ultimo dei quali si cercò di mediare fra le interpretazioni volute da Zurlo e quelle proposte e poi riviste da Cuoco. Finalmente, alla presenza del Re, il *Consiglio di Stato* in seduta plenaria lo approvò il 29 novembre 1810, divenendo legge con un decreto in quel giorno stesso<sup>1734</sup>.

Dunque, il primo e vero motivo del confronto fra i due progetti sulla istruzione pubblica, elaborati rispettivamente da Cuoco e da Zurlo, è l'antefatto francese. E non solo l'immediata ostilità della Parigi napoleonica al progetto 'troppo napoletano e poco francese' di Cuoco, ma giocò un ruolo decisivo anche tutta la precedente formulazione di quel piano per l'educazione nazionale che aveva avuto in Talleyrand<sup>1735</sup> il suo primo artefice e nell'*Institut national* la sua prima realizzazione.

---

*napoletano (1806-1815) e Carteggio*. A cura di Nino Cortese e Fausto Nicolini. Bari, Laterza, 1924.

<sup>1732</sup> Nino CORTESE, *Introduzione* a: V. CUOCO, *Il pensiero educativo e politico*. Venezia, La Nuova Italia editrice, 1928, pp. xxx-xxxi.

<sup>1733</sup> *Ibidem*, p. xxxi.

<sup>1734</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1735</sup> Charles Maurice de Talleyrand Périgord (Paris, 1754-1838), figlio di un Luogotenente-generale. Avviato alla carriera ecclesiastica, studiò al *Saint-Sulpice*, nel 1775

L'idea di un *Institut national* avanzata da Talleyrand, poi ripresa da Condorcet, con la legge del 3 *Brumaire an IV* (25 ottobre 1795) prese corpo nell'*Institut national des sciences et des arts*, suddiviso in tre classi (*Sciences physiques et mathématiques*, *Sciences morales et politiques*, *Littérature et Beaux arts*)<sup>1736</sup>. Riguardo a queste tre classi, la vera innovazione era rappresentata da quella delle *Sciences morales et politiques*.

Infatti, sia in quella delle *Sciences physiques et mathématiques* in sostanza si riprendevano le antiche sezioni dell'*Académie des Sciences* (aggiungendovi semplicemente le due sezioni di *Médecine et chirurgie*, e di *Économie rurale et art vétérinaire*); sia in quella di *Littérature et Beaux arts* si produsse una confusa congerie di 'sezioni' che nell'antico regime erano state assunte da numerose accademie, e che dunque comprendeva le tradizionali sezioni di architettura, pittura e scultura, aggiungendo solo quelle di *Grammaire*, delle *Langues anciennes*, di *Poésie*, di *Musique et déclamation*<sup>1737</sup>.

A sua volta la stessa classe delle *Sciences morales et politiques* era articolata in sezioni, che erano quelle: di *Analyse des sensations et des idées*, di *Morale*, di *Science sociale et législation*, di *Économie politique*, di *Histoire*, di *Géographie*. Tale classe era però dominata dagli *Idéologues*, ossia da quegli uomini di cultura e d'azione (come Destutt de Tracy, Cabanis, Ginguené, Volney, Condorcet e Lavoisier) che furono protagonisti di quella componente della Rivoluzione concepita come apportatrice di una nuova filosofia.

---

divenuto abate di Saint-Denis e delegato all'*Assemblée générale du Clergé*, divenne vescovo di Autun nel 1788, poi massone e prima della Rivoluzione si dedicò soprattutto a speculazioni finanziarie. Deputato agli Stati generali del 1789 per il clero, aderì subito alle nuove idee. Dimenticando le precedenti posizioni in favore delle tradizioni ecclesiastiche, fece abolire le decime e 'nazionalizzare' i beni della Chiesa. Divenuto presidente dell'*Assemblée constituante*, officiò lui la celebre messa al *Champ de mars*, alla presenza di La Fayette. Dimessosi dalla carica di vescovo, consacrò i primi vescovi costituzionali. Autore del suddetto progetto di riforma dell'educazione nazionale, si fece mandare a Londra (nel 1792), presentando la svolta radicale della Rivoluzione. Da lì, divenuto invisibile a quel governo, dovette andarsene negli Stati Uniti (nel 1794), dove si diede a nuove speculazioni, tanto che lo stesso Washington si rifiutò di riceverlo. Reintegrato in Francia grazie alla Staël, venne eletto a membro dell'*Institut*, malgrado fosse ancora assente da Parigi, dove rientrò nel 1796, a tempo per legarsi prima con Bonaparte (di cui facilitò la stipulazione del Trattato di Campoformio) e poi a Sieyès, con i quali architettò il 'colpo di Stato' del 18 Brumaio (cfr.: François GENDRON, *S. v.*, in: SOBOUL, *Dictionnaire historique de la Révolution française...*, cit., pp. 1013-1014).

<sup>1736</sup> Si veda: Bernard VINOT, *S.v.*: *Institut national*, in: *Ibidem*, p. 569.

<sup>1737</sup> *Ibidem*, l. c.

Una nuova cultura, pertanto, tesa ad escludere ogni metafisica ed a privilegiare l'analisi razionale dei fatti. Una filosofia, quindi, non solo tendente a cambiare lo stesso statuto delle conoscenze umane (appunto rifiutando ogni astrazione idealistica), ma tesa a cogliere – attraverso l'analisi razionale – i fatti oggettivi. Dunque, una filosofia tesa a localizzare una dinamica unitaria delle facoltà umane, fondata cioè sulla *legge di natura* della conservazione degli esseri e quindi della felicità<sup>1738</sup>.

A questi convincimenti, gli *Idéologues* aggiungevano un serio impegno sociale, cercando con l'azione politica di cambiare le istituzioni. In questo loro impegno, al tempo stesso culturale e politico, si scontrarono dapprima con Napoleone (a cui apparivano come intellettuali moralmente inaccettabili e politicamente sovversivi), e successivamente con quella parte della Restaurazione impersonata da una borghesia idealistico-romantica che vide in essi dei semplici materialisti<sup>1739</sup>.

Del resto, erano stati invisiti già ai 'montagnardi-giacobini' – che fecero morire in carcere, fra gli altri, Condorcet e Lavoisier –, e solo successivamente risultarono invisiti anche al Primo Console, che nel gennaio del 1803 sopprime la classe di *Sciences morales et politiques*, ricostituendo nell'*Institut national* le sezioni più conformi alle Accademie d'antico regime, cioè: la classe di *Sciences physiques et mathématiques*, di *Langue et Littérature française*, d'*Histoire et Littérature ancienne*, di *Beaux-arts*<sup>1740</sup>.

Precisamente in tutti questi questi 'antefatti' – che vanno dalla creazione dell'ex-vescovo di Autun alla riforma dell'*Institut national* voluta dal Primo Console – una fase di *intermezzo* è rappresentata dalla riorganizzazione del medesimo settore dell'istruzione pubblica attuata dalla *Constitution du 5 Fructidor An III* (la costituzione 'termidoriana-direttoriale' del 2 agosto 1795), alla quale certamente rivolsero l'attenzione sia Pagano, nel *Progetto* del 1799, che Cuoco (sia nello stesso 1799, nei *Frammenti*, che nel 1809, nel suo *Progetto*).

Riguardo al *Progetto* di Pagano, anche solo nel confronto con il ben più smilzo *Titre X* (artt. 296-310) di questa *Constitution du 5 Fructidor An III*, intitolato *Instruction publique*, risultano molte e

---

<sup>1738</sup> A tal riguardo: Elisabeth G. SLEDZIEWSKI, *S. v.: Idéologues*, in: *Ibidem*, pp. 559-560.

<sup>1739</sup> *Ibidem*, p. 560.

<sup>1740</sup> SI veda: Bernard VINOT, *S. v.: Institut national*, cit., p.570.

significative le modifiche proprio riguardo all'istruzione pubblica. In effetti, nella *Costituzione della Repubblica napoletana* elaborata conclusivamente dal Pagano si distingueva, intanto, per l'art. 292, una precisa articolazione dell'educazione specificandola come "fisica, morale e intellettuale"<sup>1741</sup>. Inoltre, Pagano aveva ammesso l'istruzione privata (art. 293), precisando – come si è visto – la centralità della famiglia, in quanto avrebbe dovuto essere impartita dai padri, i quali comunque (per l'art. 297) restavano responsabili dell'educazione privata dei loro figli fino all'età di sette anni<sup>1742</sup>. Sin quando, cioè, iniziava ad otto anni la loro formazione pubblica (art. 294)<sup>1743</sup>. Infatti, in ogni comune (art. 295) avrebbero dovuto esservi dei luoghi pubblici (Ginnasi e Campi di Marte) che oltre alla formazione culturale erano "destinati a vari esercizi ginnastici e guerrieri"<sup>1744</sup>.

Per l'articolo 296, le stesse municipalità dovevano scegliere, a scrutinio, gli istruttori ed i sovrintendenti (di età non inferiore ai cinquant'anni)<sup>1745</sup>.

In coerenza con i requisiti richiesti per essere iscritti nel registro dei cittadini, per l'art. 298 "i giovanetti maggiori di sette anni" si dovevano attenere a "tutte le pratiche morali che la legge stabilisce", e conoscere il *catechismo repubblicano* (da apprendere nei giorni festivi, recandosi nei luoghi stabiliti per legge)<sup>1746</sup>. La connessione fra l'istruzione pubblica e gli ideali repubblicani veniva poi subito dopo riaffermata: sia all'art. 299 (dove esplicitamente si dichiarava che si dovevano approntare "de' teatri repubblicani, in cui le rappresentazioni son dirette a promuovere lo spirito della libertà"); sia all'art. 300, dove si aggiunge che "vi sono ancora stabilite le feste nazionali, per eccitare la virtù repubblicana"<sup>1747</sup>.

In confronto alla *Constitution du 5 Fructidor An III*, il suddetto art. 300 modifica (inserendoci appunto l'ormai 'obsoleto' riferimento roussoviano-robespierriano alle 'virtù repubblicane') l'art. 301 francese (che invece recitava semplicemente: "Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la constitution, à la patrie et aux lois")<sup>1748</sup>.

---

<sup>1741</sup> *Costituzione della Repubblica napoletana* [C.N.1799], cit., p. 294.

<sup>1742</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1743</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1744</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1745</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1746</sup> *Ibidem*, p. 295.

<sup>1747</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1748</sup> *Constitution du 5 Fructidor An III* [C.F.1795], cit., pp. 110-111.

Sulla base di questi antefatti della riforma della costituzione termidoriana-direttoriale del 1795 da parte di Pagano, diventa comprensibile che il *Progetto* elaborato da Cuoco nel 1809 (in cui tanti echi del Pagano e delle 'tradizioni napoletane' permanevano) venisse cassato da Parigi per questa troppo stretta connessione con la prospettiva di una politica di istruzione radicata alle tradizioni della 'nazione napoletana'. Una prospettiva appunto già a suo tempo adottata da Pagano contro l'egemonia della *Grande nation*, ed ora riproposta da Cuoco per far leva sull'apparente intenzione di Murat di presentarsi come un re italiano, in particolare come 're dei Napoletani'.

Pertanto, proprio per questa peculiarità 'italiana' (o se si preferisce 'napoletana', termini allora nel Regno per certi ambienti 'unitari' equivalenti), il *Progetto* di Cuoco merita di essere considerato su alcuni punti che rivelano le intime convinzioni nazionali, e quella capillare articolazione che invece non ritroviamo nella sintesi volutamente elusiva di Zurlo, il quale – mentre certamente in più punti ne riprese i tratti salienti nel suo *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli, per gli anni 1810 e 1811* – avvertiva la necessità di allinearsi alla prospettiva francese-imperiale.

Riguardo al prologo di Vincenzo Cuoco al suo *Rapporto al re Gioacchino Murat e Progetto di decreto per l'organizzazione della Pubblica istruzione (1809)*, va notata infatti quella stretta connessione fra educazione, morale, politica intesa alla ricostruzione di una gloriosa 'tradizione nazionale', della quale un'eco dopo tutto non lontana era proprio quella cui si era riferito Pagano.

*"Sacra Real Maestà [...] – inizia Cuoco – Senza l'istruzione, le migliori leggi restano inutili: esse potranno essere scritte; ma la sola istruzione può imprimerle nel cuore de' cittadini. La sola istruzione può far diventare volontà ciò che è dovere. La sola istruzione può renderci l'antica grandezza e l'antica gloria. [...] Ma l'istruzione, perché sia utile, dev'essere: I. universale; II. deve essere pubblica; 3. deve essere uniforme"*<sup>1749</sup>.

Entrando nel dettaglio del suo piano, Cuoco sottolineava: sia la stretta interdipendenza fra i tre livelli di istruzione (in corrispondenza con la diversità delle diverse componenti di età e di stato costituenti la popolazione del Regno); sia l'importanza del ruolo della donna nell'educazione familiare; sia la funzione etico-politica del ceto medio; sia la necessaria gratuità dell'insegnamento

---

<sup>1749</sup> Vincenzo CUOCO, *Rapporto al re Gioacchino Murat e Progetto di decreto per l'organizzazione della Pubblica istruzione (1809)*, cit., p. 3.

primario in rapporto alle condizioni economiche ed ai meriti (non solo degli studenti ma della loro famiglia nel servizio e nell'attaccamento alla patria)<sup>1750</sup>.

Precisato il fondamento in senso lato dell'educazione pubblica (contestualmente sul piano etico, politico ed economico-sociale)<sup>1751</sup>, Cuoco sottolinea l'esigenza di istituire un Direttore responsabile per tutto il Regno, coadiuvato da un *Consiglio della pubblica istruzione*, situato nella Capitale, formato anche dai docenti dell'Università, onde farne il centro di una ramificata rete di controllo dei comportamenti del corpo docente e più in generale dell'effettiva osservanza dei regolamenti, sulla cui base valutare i meriti da premiare e le inosservanze da correggere<sup>1752</sup>.

Passando a descrivere i distinti criteri per i diversi livelli della pubblica istruzione<sup>1753</sup> –, riguardo alle scuole primarie, Cuoco ribadisce l'importanza non solo della nozioni da impartire, ma della stessa formazione morale, nella quale un ruolo decisivo dovrà svolgere l'attrattiva che possono suscitare sia il miglioramento delle condizioni economiche del corpo dei docenti, sia – per gli

---

<sup>1750</sup> “[...] Quindi la divisione dell'istruzione pubblica in sublime, media, elementare; o, volendo usare il linguaggio comune, alta, secondaria, primaria. Se togliete la prima, le scienze non si perfezioneranno mai; se l'ultima, diventeranno inutili pel popolo; se la media, renderete inutili tutte e due le precedenti, perché né gli uomini potrai passare dalla bassa all'alta, né le verità potrai ritornare dall'alta alla bassa. L'istruzione dev'essere comune agli uomini ed alle donne. [...] Le donne sono e saranno sempre le prime e le più potenti nostre educatrici. [...] Che il governo dia l'istruzione gratuita all'uomo di molto ingegno e bisognoso, è giusto ed è utile: non la darà all'uomo ricco, perché sarebbe superfluo e ingiusto [...]. L'istruzione [...] secondaria sarà pagata [...]. Saranno esenti dal pagamento solamente coloro i quali o per proprio ingegno diano grandi speranze alla patria, o pe' servigi resi dai loro genitori rappresentino sulla medesima grandi crediti” (Ib., pp. 6-7).

<sup>1751</sup> “Istruzione primaria. [...] Le scuole primarie pe' fanciulli debbono insegnare a leggere, a scrivere, le prime operazioni dell'aritmetica e la morale. La morale è il primo bisogno della società, e l'uniformità nella morale è tanto necessaria quanto la morale istessa” (Ib., p. 16).

<sup>1752</sup> “Una direzione generale della pubblica istruzione è indispensabile: indispensabile per l'uniformità e pei progressi della medesima, indispensabile per vegliare l'esatta esecuzione de' regolamenti, senza di che i regolamenti migliori diventano inutili; utile per conoscere il merito di coloro ai quali si affida l'importante incarico della pubblica educazione, per poter premiare sia i maestri che più diligentemente adempiono ai propri doveri, sia, tra' discepoli, coloro i quali danno speranze più liete. [...] La direzione, perché sia efficace, convien che estenda le sue operazioni dal centro a tutti i punti della circonferenza, e nel tempo istesso che tutto diriga, tutto vegli nell'esecuzione. Quindi la necessità che il direttore abbia un Consiglio, ecc. Per semplice ragione di economia abbiam formata una parte del Consiglio dagli stessi professori dell'università di Napoli [...]” (Ib., p. 14).

<sup>1753</sup> “[...] Stabiliti questi principi, passiamo ad organizzare ad una ad una le varie parti della pubblica istruzione. [...] L'istruzione deve illuminare e dirigere tutte le azioni della vita, e per conseguenza deve abbracciare tutte le cognizioni umane” (Ib., p. 10).

studenti e per le loro stesse famiglie – la forte motivazione di un pubblico riconoscimento dei più capaci e meritevoli in un'annuale festa solenne alla presenza della autorità. Soltanto così si sarebbe potuta evitare quella complessiva inefficacia della riforma scolastica già tentata da re Giuseppe, pochi anni prima

*"[...] Il re Giuseppe decretò che vi fossero de' maestri in tutt'i comuni. Quale n'è stato l'effetto? Niuno. E quale se ne poteva sperare? I fanciulli non vanno mai volontariamente alla scuola: le madri ed i padri non curano mandarveli, perché non ne conoscono l'utilità; i maestri non hanno premura di attrarli, perché, a mercede eguale, si calcola per guadagno la minorazione della fatica. [...] Allettiamo i maestri, pagando loro una parte della mercede in ragione del numero degli allievi [...]. Allettiamo i fanciulli. È pur tanto facile allettarli! Essi sentono vivamente l'emulazione; [...] amano appassionatamente le feste. [...] Perché non potrà esser parte principale della festa l'esame pubblico e solenne pe' fanciulli che si saranno istruiti dentro l'anno? Perché non si potrà distribuire un premio a quelli che avran fatti progressi maggiori?"*<sup>1754</sup>.

Il testo del progetto di decreto si articola poi nella capillare organizzazione didattica dei tre diversi livelli di istruzione, ossia quella elementare, quella media e quella universitaria: *Direzione dell'Istruzione pubblica* (Tit. II); *Istruzione primaria, scuole elementari* (Tit. III); *Dell'istruzione media* (Tit. IV), con quattro sezioni (*Ginnasi, Licei, Scuole di arti, Convitti e Collegi*); *Istruzione sublime: Università* (Tit. V)<sup>1755</sup>.

Un cenno sulla politica 'moderata' che fa da sfondo al progetto c'è già relativamente ai *Convitti e Collegi*, nel senso di conservare quanto da re Giuseppe appena abbozzato in materia, qui precisando: sia che quelli *"stabiliti dal nostro [il progetto è a nome di Murat] Augusto predecessore sono conservati"*; sia che riceveranno *"de' regolamenti adattati alla presente organizzazione della pubblica istruzione"*<sup>1756</sup>. Vi potranno – inoltre – essere *"de' collegi istituiti e mantenuti dai privati [leggi: da religiosi], purché i loro regolamenti sieno approvati e l'esecuzione de' medesimi sia sorvegliata dalla direzione della pubblica istruzione"* medesima<sup>1757</sup>.

Comunque è all'Università – ovviamente – che è dedicata particolare attenzione, come si vede nel definire sia le quattro

---

<sup>1754</sup> *Ibidem*, pp. 18-19.

<sup>1755</sup> *Ibidem*, pp. 103-109.

<sup>1756</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>1757</sup> *Ibidem*, l. c.

*Università del Regno* (Napoli, Altamura, Chieti, Catanzaro), sia le cinque *Facoltà* che dovranno istituirsi in ognuna (*Belle lettere e Filosofia, Scienze fisiche e matematiche, Medicina, Giurisprudenza e Teologia*)<sup>1758</sup>.

Per ognuna di queste *Facoltà* sono poi definite le specifiche cattedre, e cioè: per la *Facoltà di belle lettere*<sup>1759</sup>; per la *Facoltà delle scienze fisiche e matematiche*<sup>1760</sup>; per la *Facoltà medica*<sup>1761</sup>; per la *Facoltà legale*<sup>1762</sup>; ed infine per la *Facoltà teologica*. Un altro elemento rivelatore della politica 'moderata' concepita da Cuoco, – e non solo, appunto, relativamente a questa *Facoltà teologica*, nella quale sono recepiti i fondamenti vetero-neotestamentari della religione cristiana (senza precisare alcuna particolare 'confessione')<sup>1763</sup> – è il principio indeflettibile del controllo da parte del governo sulla pubblica istruzione<sup>1764</sup>.

---

<sup>1758</sup> *Ibidem*, p. 109.

<sup>1759</sup> "Facoltà di belle lettere: 1. Filologia universale; 2. Filologia latina; 3. Filologia greca; 4. Critica diplomatica; 5. Lingue orientali; 6. Ideologia; 7. Etica o teoria de' sentimenti morali; 8. Filosofia dell'eloquenza" (*Ib.*, l. c.).

<sup>1760</sup> "Facoltà delle scienze fisiche e matematiche: 1. Matematica sintetica; 2. Matematica analitica; 3. Calcolo degl'infiniti; 4. Arte euristica o dell'invenzione matematica; 5. Meccanica; 6. Fisica sperimentale; 7. Zoologia; 8. Botanica e fisiologia vegetale; 9. Mineralogia; 10. Chimica" (*Ib.*, l. c.). Per questa *Facoltà* si precisa inoltre: sia che ad essa appartiene anche l'Osservatorio (con due cattedre: di astronomia e di ottica); sia che alla Cattedra di Fisica sperimentale "sarà unito un Gabinetto di macchine"; sia che "alla Cattedra di Storia naturale sarà unito un museo" ed un "Corso di anatomia comparata"; sia che "alla cattedra di Botanica sarà unito un Giardino botanico" ed un "Museo di storia naturale"; sia che le "due cattedre di Mineralogia e di Chimica" avranno anche un "Gabinetto mineralogico ed un laboratorio" ed un "Corso di farmacia" (*Ib.*, pp. 109-110).

<sup>1761</sup> "Facoltà medica: 1. Anatomia descrittiva e patologica; 2. Fisiologia; 3. Patologia medica; 4. Patologia chirurgica ed ostetricia teoretica; 5. Medicina clinica; 6. Chirurgia clinica, corso pratico di operazioni ed ostetrica pratica; 7. Materia medica, terapeutica ed igiene; 8. Polizia medica, medicina e chirurgia legale; 9. Storia della medicina e bibliografia medica" (*Ib.*, p. 110). Per questa *Facoltà medica*, anche qui si precisa: sia che alla "Cattedra di anatomia saranno uniti un Teatro e un gabinetto anatomico"; sia che alle "Cattedre di clinica, tanto medica quanto chirurgica, sarà specialmente addetto un Ospedale, che avrà un regolamento particolare" (*Ib.*, l. c.).

<sup>1762</sup> "Facoltà legale: 1. Legislazione universale 2. Diritto delle genti e marittimo; 3. Statistica ed economia pubblica; 4. Storia civile e del diritto pubblico del Regno; 5. Codice civile e commerciale; 6. Codice criminale e correzionale; 7. Codice di procedura civile, criminale, correzionale ed arte notarile; 8. Giurisprudenza romana" (*Ib.*, l. c.). Qui niente è aggiunto in quanto evidentemente questo grado di studi era il più avanzato già nel sistema universitario dell'antico regime.

<sup>1763</sup> "Facoltà teologica: 1. Apparato biblico; 2. Elementi di teologia dommatica e morale evangelica; 3. Storia ed antichità ecclesiastica" (*Ib.*, p. 111).

<sup>1764</sup> "[Art. 61 del Progetto di decreto] Tra tutti i professori dell'università sarà nominato da noi, sopra una proposta tripla fatta dai professori a pluralità di voti, uno che avrà il titolo di



Seguono poi le articolazioni: delle *Scuole speciali* (Tit. VI)<sup>1765</sup>; dell'*Istituto d'incoraggiamento e Scuola di arti meccaniche* (Tit. VII)<sup>1766</sup>; delle *Scuole di Belle arti* (Tit. VIII), con le sezioni del *Conservatorio di Musica* e della *Scuola delle arti del disegno*<sup>1767</sup>; Dell'*Istituto nazionale* (Tit. IX), ossia dell'*Accademia reale delle Scienze, belle lettere e belle arti*<sup>1768</sup>; dei *Musei e biblioteche* (Tit. X)<sup>1769</sup>.

Il Tit. XI è dedicato alla definizione *De' gradi accademici* (cioè: l'*approvazione*, conseguibile nei licei; la *licenza* e la *laurea*, conseguibili invece solo nelle Università) ed ai requisiti richiesti per questi diversi gradi di insegnamento, consistenti nella laurea nelle rispettive materie per insegnare nei licei, nelle università e nelle scuole speciali, bastando invece la licenza per i ginnasi<sup>1770</sup>.

A proposito dell'insegnamento nella *Facoltà teologica*, il progetto chiarisce che questo è affidato ai soli religiosi, ma precisando che era richiesta una laurea per i vescovi ed arcivescovi, per i vicari, per i canonici dignitari, per i "*parroci delle città che han più di diecimila anime*", mentre per i parroci di città e terre abitate da meno di diecimila persone, sarebbe bastata la licenza, purché avessero anche "*l'attestato di aver fatto un corso di agricoltura pratica e di medicina domestica nel liceo della provincia*"<sup>1771</sup>.

Al reclutamento del personale docente è dedicato il Tit. XII (*Del modo di eleggere i professori*), ossia precisando: che doveva sempre avvenire attraverso pubblico concorso (art. 112); che (Art. 113)

---

rettore dell'università medesima. Le sue funzioni saranno biennali. Potrà però essere rieletto. Egli avrà la corrispondenza tra l'università ed il governo. Avrà la polizia interna del locale dell'università" (Ib., l. c.).

<sup>1765</sup> "[Art.] 62. Vi saranno quattro scuole speciali di veterinaria: in Napoli, in Foggia, in Chieti, in Catanzaro" (Ib., l. c.).

<sup>1766</sup> Per l'Art. 69: "Sarà conservato in Napoli l'Istituto detto d'incoraggiamento, e si occuperà particolarmente del progresso dell'industria ed economia del Regno". Per l'Art. 73, si precisa che a questo "sarà unito un Museo destinato a raccogliere i modelli di tutte le macchine che servono all'industria", e che in esso "saran depositate, col nome degl'inventori, tutte quelle che i nostri o inventeranno o perfezioneranno". Per l'Art. 74, "al Museo saranno unite le seguenti scuole pubbliche: 1. di meccanica pratica; 2. di chimica applicata alle arti; 3. di geometria pratica e descrittiva; 4. di disegno relativamente alle arti, ossia di ornato. 5. di stereotomia e costruzione; 6. di agricoltura". Anche qui si precisa la 'politica' del governo, nel senso che (Art. 75) "I professori saranno nominati da noi tra i soci componenti l'istituto d'incoraggiamento". Per il complesso di questi articoli, si veda: *Ibidem*, pp. 112-113.

<sup>1767</sup> *Ibidem*, pp. 113-114.

<sup>1768</sup> *Ibidem*, p. 114.

<sup>1769</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1770</sup> *Ibidem*, p. 115.

<sup>1771</sup> *Ibidem*, p. 117.

*“l’esame si dovrà fare nelle università”, le quali “avranno un circondario designato [...]”; e che (Art. 114) “si farà l’esame da quella facoltà alla quale appartiene la cattedra vacante”*<sup>1772</sup>.

D'altra parte è nella *Conclusionione del Rapporto al re Gioacchino Murat e Progetto di decreto per l'organizzazione della Pubblica istruzione* che Cuoco (ed almeno formalmente anche i suoi colleghi nella Commissione firmatari del documento) esprime una concezione dell'educazione non solo come elemento sostanziale per lo sviluppo dell'economia, ma ancor prima come fattore determinante per il recupero della passata grandezza del Regno meridionale, dalle sue antiche matrici greche e romane sino alle glorie militari ed al ruolo centrale che nel Mediterraneo avevano svolto i suoi sovrani Normanni, Svevi, Angioini ed Aragonesi.

*“[...] Ristabilir sollecitamente l'istruzione delle arti è lo stesso che ristabilir la prima vera forza di uno Stato, quella che viene dalla sicurezza e dalla facilità della sussistenza. [...] Tutto ciò ch'è erudizione greca e romana appartiene in gran parte, quasi privativamente, al vostro paese; e niun altro offre alle scienze fisiche, botaniche, chimiche i comodi e le opportunità che qui hanno dalla presenza de' vulcani, dall'infinita varietà di suolo e di clima, in sì picciolo spazio raccolta. E queste cognizioni promosse, oltre della gloria, non saranno senza utile per le arti e per le manifatture”*<sup>1773</sup>.

In realtà, anche questo intenzionale sotto-ono sulla *Grande nation* non dovette piacere né al Sovrano (sebbene capziosamente considerato – come si legge nelle parole poc'anzi riportate – ‘napoletano’ e non più come ‘francese’), e tanto meno all'Imperatore, malgrado che nella *Conclusionione* stessa vi fosse un attacco diretto alla comune nemica Inghilterra. Si tratta di un vero e proprio richiamo alla mobilitazione contro la sua egemonia economica, vero volto del suo sistema politico<sup>1774</sup>, inteso allo sfruttamento industriale dei suoi sudditi (surrettiziamente mobilitandoli contro la ‘tirannia repubblicana’ francese), ed alla subordinazione economico-politica, commerciale e finanziaria, degli altri popoli

---

<sup>1772</sup> *Ibidem*, pp. 118-119.

<sup>1773</sup> *Ibidem*, p. 101.

<sup>1774</sup> *“Questo Regno, sotto i vostri auspici, o Sire, tornerà per questa parte ad essere qual era una volta, ricco egualmente pei doni della natura e per l'industria de' cittadini; e sarà questo l'unico modo di fare una guerra efficace ai superbi manifatturieri, nemici di tutto il continente e potenti non per altro che per l'indolenza degli altri popoli, i quali tollerano che i doni della natura, fatti al loro bel clima, ricevano tra le nebbie del Tamigi le forme adatte agli usi della vita”* (*Ib.*, p. 100).

della terra, frattanto irretiti con contingenti promesse di libertà e di democrazia.

Al contrario, nel Regno – dice a Murat – *“questo solo vostro popolo potrebbe fornire alle loro manifatture più che ogni altro popolo dell’Europa; questo solo, per l’opportunità del suo sito, può rapir loro la più gran parte del lucrosissimo commercio del Levante, delle Indie e dell’America”*<sup>1775</sup>.

C’era, anche qui, l’eco degli impedimenti posti dall’Inghilterra allo sviluppo di una flotta mercantile meridionale nel Mediterraneo, come si era visto già ai tempi del Tanucci e come si sarebbe poi visto nell’ambiguo comportamento del Gabinetto di Londra nel corso del XIX secolo. Un aspetto su cui le simpatie di Cuoco per il sistema istituzionale britannico niente tolgono nel denunciare la prassi predatoria ed opportunistica dell’Inghilterra, atteggiamento del resto non differente da quello della altre Potenze in quel periodo in conflitto.

Tutt’altra la prospettiva – se non completamente, certo in prevalenza riferita alla politica interna ed all’amministrazione – risulta dunque quella palesata invece da Zurlo, in quella parte del suo *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli, per gli anni 1810 e 1811* che riguarda l’istruzione pubblica. Infatti, Zurlo inizia con il porre l’accento sui dati immediati rilevati dalla Commissione incaricata della *“visita generale di tutti i suddetti stabilimenti”*, la quale aveva potuto riscontrare che delle trentatré *“scuole aperte nella capitale e nelle province dopo l’espulsione de’ Gesuiti non n’esisteva più alcuna nel tempo della visita”*, risultando che *“esse erano state dimesse o abbandonate”*<sup>1776</sup>. Sottolineava, a questo proposito, che – *“tranne le scuole di Lecce, di Cosenza e di Salerno, e i due collegj di Bari e di Catanzaro, incorporati ne’ nuovi collegj Reali, al tempo del Vostro Augusto Predecessore [-] null’altro fuorché la memoria esisteva degli stabilimenti d’istruzione pubblica formati nell’anno 1769”*<sup>1777</sup>.

In quanto, poi, agli stessi *“Stabilimenti superstiti”*, questi – sottolinea Zurlo – erano *“in uno stato di rovina”*, non essendo stati mai *“sottoposti ad alcuna direzione o ispezione centrale, e le riparazione del loro decadimento, riconosciuto anche dal passato governo, era sempre rimessa alla pubblicazione d’un nuovo piano di riforma, di cui non erasi*

---

<sup>1775</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1776</sup> [Giuseppe ZURLO], *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli, per gli anni 1810 e 1811...*, cit., p. 32.

<sup>1777</sup> *Ibidem*, l. c.

*formata neppure l'idea*"<sup>1778</sup>. D'altro canto, – continua Zurlo – *"oltre alle scuole ex-gesuitiche non n'esistevano nel Regno se non quelle di Altamura, onorate del nome di Università per un titolo meramente di pompa, ed alcune altre fondate o mantenute da corporazioni religiose, soppresse per la maggior parte insieme cogli ordini monastici de' quali facevano parte"*<sup>1779</sup>.

Continuando in questa sua puntuale ricostruzione della sostituzione puramente formale dell'antico sistema di istruzione dovuto all'opera dei religiosi, il 'latomista' Zurlo palesa la sua statura di uomo di Stato, da un lato convinto della necessità di un'istruzione pubblica di impronta laica, dall'altro pienamente consapevole – anticipando le conclusioni di un Gioacchino Ventura, nel 1820, o dallo stesso ministro degli *Affari ecclesiastici* del governo costituzionale, il magistrato Francesco Ricciardi – dell'insufficienza delle creazioni a tal fine poste in essere dai precedenti governi. Un'insufficienza palesata sia dal riformismo assolutistico, 'carolino-tanucciano', delle leggi del 1769, sia da quello rivoluzionario del 1799, sia da quello dello stesso 'napoleonide' Giuseppe<sup>1780</sup>.

Quantunque di tutte queste scuole religiose – le sole in grado di fornire la *"specie d'istruzione che potea dirsi generale nel Regno"* – fossero dopo la Rivoluzione rimaste funzionanti solo quelle dei Seminari vescovili, e per quanto molti di essi fossero risultati *"chiusi nel tempo della visita"*, tuttavia *"il numero degli alunni esistente nel 1810 in tutti i seminarj ascendeva a circa 1500 giovani, i quali v'erano mantenuti con modiche pensioni, e vi facevano i corsi di belle lettere e degli studi teologici"*<sup>1781</sup>. Invece, dei quindici *Collegi reali* istituiti con la legge del 20 maggio 1807, la 'visita' aveva appurato che *"se ne trovavano aperti soli otto, ed il nono aveva solo ricevuto la sua dotazione"*<sup>1782</sup>. Nel complesso i loro alunni erano 200, di cui circa 125 tenuti o gratuitamente o a mezza retta, mentre per poco meno di 80 pagavano una retta le loro famiglie<sup>1783</sup>.

---

<sup>1778</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1779</sup> *Ibidem*, pp. 32-33.

<sup>1780</sup> *"Queste scuole singolari stabilite in alcune città del Regno, dove la beneficenza de' particolari ne avea fatta o agevolata la fondazione, si ritrovavano per lo più chiuse nel tempo della visita, ed i locali erano per essere trasformati in altri usi, quando VOSTRA MAESTÀ ne impedì ogni ulteriore devastamento"* (*Ib.*, p. 33).

<sup>1781</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1782</sup> *Ibidem*, p. 33.

<sup>1783</sup> *Ibidem*, pp. 33-34.

L'istruzione universitaria era impartita dall'Università di Napoli, la sola ad avere *"un corso d'istruzione compiuto, ed era sostenuta da professori di lumi e di celebrità"*<sup>1784</sup>.

La conclusione di Zurlo sullo stato della pubblica istruzione successivamente al regno di Giuseppe Bonaparte è dunque del tutto negativa<sup>1785</sup>. In questo stato di cose – continua infatti il Ministro – era urgente creare un sistema d'istruzione pubblica, un piano di *"istruzione generale"*, proprio a partire da quella elementare e da quella media, ed *"andare proporzionando a' progressi di queste [l'educazione] sublime"*<sup>1786</sup>. Da qui, – come appunto si è fatto – nacque il decreto del 15 settembre 1810, con il quale si *"ordinò che in ogni comune si fondasse una scuola primaria per l'istruzione di tutti i fanciulli che avessero compiuta l'età di anni cinque"*, e che *"ne' comuni di terza classe gl'istruttori fossero i parrochi stessi"* e vi fossero, a giudizio dei Decurionati, accolti a titolo gratuito i più poveri<sup>1787</sup>.

Nel contempo, venne pubblicato e distribuito ad uso di queste scuole *"il nuovo catechismo di religione e di morale"*, ponendo le basi *"del primo e più utile passo per l'istruzione del popolo"*<sup>1788</sup>. Nello sviluppo di questo piano di pubblica istruzione, venne anche ristampato, a spese dello Stato, un libro *"che contiene il modello più facile e più purgato dello stile italiano"*, contenente l'indicazione dei doveri del cittadino (degli *"uffici della vita civile"*), allo scopo di fornire ai giovani *"fra le prime idee la figura regolare del discorso italiano ed i precetti del ben vivere"*<sup>1789</sup>.

Assicurate così le linee fondamentali della *"prima istruzione elementare"*, il decreto del 29 novembre 1811 – ricorda Zurlo – ha *"fissato definitivamente il piano dell'istruzione pubblica del Regno"*, con il più compiuto *"ed il più saggio metodo d'insegnamento che poteva mai convenire"*<sup>1790</sup>. In base a questo piano, tutte le scuole primarie e

---

<sup>1784</sup> *Ibidem*, p. 34.

<sup>1785</sup> *"Il giudizio che discende da tutta questa esposizione sullo stato delle scuole e dell'istruzione scientifica del regno sino all'anno 1809 è il seguente. L'istruzione del popolo v'era totalmente trascurata; ugualmente negletta per parte del governo era l'istruzione elementare di tutte le classi della nazione; gli studj ecclesiastici erano i soli che diffondevano un picciol grado di cultura nelle belle lettere; l'istruzione scientifica risiedeva unicamente nella capitale, dove era piuttosto abbandonata al genio naturale ed al fervore della gioventù, che diretta dagli ajuti e dalla vigilanza del governo"* (*Ib.*, l. c.).

<sup>1786</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>1787</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1788</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1789</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1790</sup> *Ibidem*, pp. 35-36.

medie sono state poi istituite a titolo gratuito per tutti, distribuibili sul territorio nazionale, suddiviso in distinti Distretti provinciali. E dunque non solo facendo effettivamente aprire quei “collegj prescritti dalla legge de’ 30 maggio 1807”, ma anche rianimando “anche quelli delle soppresses corporazioni religiose”, i quali cioè avessero avuto come loro finalità la “pubblica istruzione”<sup>1791</sup>.

Inoltre, si era provveduto non soltanto a riorganizzare i *Collegi reali*, ma si erano istituiti anche sedici licei, per dare l’opportunità in ogni provincia di prepararsi per le facoltà di lettere e filosofia, di scienze fisiche e matematiche, di medicina, di giurisprudenza. Altri echi del progetto di Cuoco si evidenziano nel riconoscimento di Zurlo della validità del ruolo che in ogni provincia avevano svolto i seminari vescovili, pertanto considerandoli “come altrettanti pensionati particolari degni di protezione”, prescrivendo però che per l’insegnamento nelle materie letterarie e fisico-matematiche “si uniformassero alle regole ed al metodo conveniente al bene dello Stato ed al piano di istruzione generale”, fatta salva la loro dipendenza dai vescovi stessi<sup>1792</sup>.

In questo contesto, si è voluto dotare di un aumento della rendita annua di ducati 2300 il “collegio italo-greco di S. Benedetto Ullano [...], destinato all’istruzione delle numerose popolazioni greche e illiriche stabilite nelle Calabrie, sotto la presidenza di un vescovo di rito greco [...]”<sup>1793</sup>.

Fra tanti riconoscimenti all’importanza dell’insegnamento impartito da istituti religiosi, Zurlo sottolinea ancora una volta che per l’istruzione universitaria si era inteso che, “per irrefragabili motivi” questa “dovesse esclusivamente appartenere al primo corpo insegnante dello Stato, cioè all’Università degli Studi di Napoli”<sup>1794</sup>. Altre importanti iniziative culturali che Zurlo sente di dover ricordare sono quelle della pubblicazioni della *Flora napoletana*, distribuite all’estero, stabilendo così una rete di soci corrispondenti che ha fruttato l’acquisizione all’Orto botanico di altre 4000 piante. Si è poi potenziata la produzione di “piante officinali” e di altre utili all’economia, come quelle del cotone, barbabietola ed altre, di-

---

<sup>1791</sup> *Ibidem*, p. 36. “Ha quindi soccorsi e ristorati i collegj de’ Dottrinarj, de’ Padri delle Scuole pie, de’ Cinesi, de’ Barnabiti, ed un numero considerevole di collegj e di corporazioni non soppresses [...]” (*Ib.*, l. c.).

<sup>1792</sup> *Ibidem*, p. 37.

<sup>1793</sup> *Ibidem*, p. 38.

<sup>1794</sup> *Ibidem*, p. 39.

stribuendone i semi nelle province tramite le *Società di agricoltura*. Altrettante iniziative sono state prese per potenziare il *Museo di mineralogia*, la *Specola astronomica*, un "*Lavoratorio di chimica*", un *Gabinetto di fisica sperimentale*, una *Collezione di strumenti di ostetricia e di chirurgia*, una *Collezione di zoologia*<sup>1795</sup>.

In particolare, per creare una valida struttura amministrativa nel Regno, si sono istituite *Scuole di diplomatica*, collegate con l'*Archivio di Napoli* e con le antiche sedi conventuali dotate di documenti, come quelle di Montecassino, di Trinità della Cava, di Loreto, presso le quali si è voluto vi fossero anche *Scuole speciali di lingue antiche*<sup>1796</sup>.

Infine si è voluto che vi fosse "*una scuola normale di professori*" (presso l'Università di Napoli) – qui il richiamo all'*École normale* ed all'*Institut national* è significativo –, aperta ai giovani più capaci, che dopo il loro corso di studi volessero intraprendere la professione di insegnante, la cui formazione richiedeva pertanto di perfezionarsi "*nello studio delle lingue antiche e della palografia in una delle tre suddette case* [Montecassino, Trinità della Cava e Loreto] e rendere contemporaneamente allo Stato il vantaggio di illustrare i monumenti delle antichità e della storia del Regno"<sup>1797</sup>.

La descrizione dell'ampiezza del piano della pubblica istruzione viene ulteriormente sviluppata – peraltro senza far cenno al ruolo che il *Progetto* di Vincenzo Cuoco aver avuto nel definire capillarmente la questione – dove Zurlo sottolinea sia l'istituzione di una commissione, "*un Giury d'esame*" (da formarsi annualmente nella Capitale, al fine di valutare il grado di avanzamento), sia una cerimonia da tenersi nei collegi della Capitale stessa alla fine di ogni anno scolastico, "*alla presenza del Ministro dell'Interno e del Direttore generale della pubblica istruzione*", per distribuire premi ed il conferimento della gratuità della frequenza ai bisognosi e meritevoli<sup>1798</sup>.

---

<sup>1795</sup> *Ibidem*, pp. 40-41.

<sup>1796</sup> *Ibidem*, pp. 42-43.

<sup>1797</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>1798</sup> *Ibidem*, pp. 44-45. Come si può qui constatare, dopo aver ricordata l'istituzione di altre due commissioni per la pubblica istruzione (oltre al "*Giury d'esame*", sia il "*Giury di revisione*", incaricato di decidere i libri di testo e le raccolte di testi necessari per l'insegnamento, sia il "*Giury di contabilità*"), il ministro Zurlo sottolinea l'attenzione posta dal governo alla specificità richiesta dai singoli rami della formazione. Si è innovato: nell'ambito tecnico-scientifico, con le *Scuole di applicazione*; nel campo militare, con le scuole per il *Genio marittimo* e per l'*Artiglieria* (per ora basate sull'esistente

Sugli altri importanti settori della pubblica amministrazione descritti nel *Rapporto* qui ci dobbiamo limitare a segnare per sommi capi i seguenti, ossia quello delle *Opere e lavori pubblici*<sup>1799</sup>, della *Beneficenza e delle prigioni*<sup>1800</sup>, delle *Finanze*<sup>1801</sup>, dell'*Amministrazione della giustizia*<sup>1802</sup>, del *Culto*<sup>1803</sup>, della *Guerra e Marina*<sup>1804</sup>.

Invece, particolare attenzione è dedicata da Zurlo alla riforma dell'esercito, iniziata già nel 1808 e giunta ad un apprezzabile livello nel 1811. Non minore attenzione Zurlo dedica ad un altro antico problema del Regno, relativamente cioè alla ripartizione dell'imposta fondiaria. Problema che sin dal 1805 lui stesso aveva

---

*Scuola della Annunziata*). Ma si sono anche create: sia una *Scuola politecnica* (aperta non solo ai militari ma anche agli uomini di lettere ed ai giovani della Capitale); sia una *Scuola di ponti e strade* (evidente imitazione di un ministero francese, risalente dell'antica istituzione dei *Ponts et chaussées*, i Lavori pubblici, voluta da Luigi XIV); sia una *Scuola d'arti e mestieri*; sia *Biblioteche* e scuole di '*Belle arti*'. E, non ultimo, si sono potenziati non soltanto gli "scavi di Pompeo" [sic], ma anche le sezioni monumentali del Palazzo reale, e le "Società letterarie" (*Ib.*, pp. 46-54).

<sup>1799</sup> Lavori pubblici di ampia portata riguardano la ristrutturazione della viabilità e degli edifici di Napoli, con la costruzione di mercati, con l'ampliamento della rete delle strade provinciali con le Calabrie, con gli Abruzzi, ma anche con le impervie coste di Amalfi, e poi i progetti per la strada per Pestum, i ponti sul Sele, etc. (*Ib.*, pp. 61-66).

<sup>1800</sup> Nel *Rapporto* si ricorda che nella Capitale si sono migliorate le condizioni degli Ospizi e delle altre istituzioni di carità già create dai Borboni, ma si è anche costituita la Farmacia centrale e si sono fatte venire dalla Francia le *Sorelle della carità* (per la cura degli infermi): per le province si è potenziata la condizione di questi istituti di beneficenza e di carità con Commissioni amministrative ed un Consiglio generale degli ospizi in ogni provincia. Si sono costruite nuove prigioni a Cosenza, Monteleone, Aversa, Capua, Potenza, Salerno. Si è istituito un Comitato di beneficenza domiciliare per soccorrere la miseria dei tanti indigenti (*Ib.*, pp. 66-71).

<sup>1801</sup> *Ibidem*, pp. 72-73.

<sup>1802</sup> *Ibidem*, pp. 74-81. In effetti, Zurlo si era subito preoccupato di riformare l'amministrazione giudiziaria. Una classe di magistrati preparati ed esperti (i grandi giuristi che avevano rappresentato i momenti più positivi delle riforme d'antico regime) ricevette allora nuove energie, nuove motivazioni, grazie a cui riuscì a svolgere un ruolo di seria alternanza alla precedente parassitaria congerie di scrivani, di subalterni di tribunali (i *paglietti*), tutti interessati sostanzialmente alla conservazione dell'antica procedura, caratterizzata da un disordine da cui essi traevano i maggiori proventi. Del resto, un significativo avvio verso la definitiva riorganizzazione di un nuovo sistema giudiziario furono: il *Codice civile* (entrato in vigore il 1 gennaio 1809), il regolamento dei giudizi correzionali (del 26 gennaio 1810), il regolamento di procedura (del 20 maggio 1808), ed il *Codice penale*, nel 1811. Ma appunto vennero anche accresciute la tipologie dei tribunali, la quantità dei magistrati. E migliorata anche la disciplina della carriera.

<sup>1803</sup> *Ibidem*, pp. 81-84.

<sup>1804</sup> *Ibidem*, pp. 84-93.



affrontato sia quando ancora era al servizio della monarchia assolutista dei Borbone, sia suggerendo poi a re Giuseppe che una tale ripartizione avvenisse attraverso i rappresentanti delle province, ed ottenendone il relativo decreto dell'agosto del 1806<sup>1805</sup>.

Tuttavia, dal *Rapporto* si evincono due altri aspetti rilevanti del riformismo di Zurlo-Murat: infatti, – oltre alle importanti innovazioni (del resto anticipate da Cuoco) che qui sopra si sono viste relativamente alla riforma dell'*Istruzione pubblica* – vanno considerati sia l'atteggiamento verso la nobiltà meridionale, sia verso la Chiesa.

A quest'ultimo proposito, intanto, nella sezione dedicata al *Culto*, il 'latomista' Zurlo intesse una vera e propria apologia della religione quale imprescindibile fondamento dell'ordine politico, quantunque relativamente alle motivazioni della massa del popolo piuttosto che a quelle del ceto dirigente e del sovrano<sup>1806</sup>. *“Quindi l'applicazione dei di lei precetti alla condotta pratica della vita civile è il più saldo presidio della giustizia, della tranquillità e dell'ordine sociale”*<sup>1807</sup>. Rivolgendosi quindi al Sovrano, Zurlo ne esalta la contestualità che nella sua opera riformatrice Murat ha posta da un lato nel combattere *“colla forza i delitti che laceravano lo Stato”*, e dall'altro nel riparare ai mali che di questi era stati la causa prima, cioè la mancanza di *“istruzione del popolo”*, a partire da *“quella parte che ne forma il primo sostrato”*<sup>1808</sup>, appunto la religione.

Giustamente, – dice Zurlo rivolgendosi appunto al Re (e palesando, diversamente dal Cuoco, una deferente osservanza dell'antefatto francese) – *“Ella ha fatto tradurre in italiano il catechismo fatto per uso delle chiese dell'Impero francese, e lo ha fatto pubblicare e distribuire per tutte le parrocchie del suo Regno. Per la prima volta ora il popolo impara a congiungere i doveri verso Dio con quelli verso lo Stato e verso gli uomini, e questo studio unito alle istruzioni elementari che VOSTRA MAESTÀ ha contemporaneamente pure diffuse in tutti i*

---

<sup>1805</sup> VILLANI, M, p. 318.

<sup>1806</sup> *“La prima e la più importante cura della religione è l'influenza su' costumi e sulla morale pratica del popolo. Le leggi e le opinioni non hanno se non una forza limitata; la ragione non comanda ordinariamente l'interesse e le passioni degli uomini, l'abito e l'esempio de' vizj sogliono guidare la condotta di tutta la massa comune. La religione è la sola che sostiene la forza delle leggi, dove esse combattono l'interesse privato, e che le supplisce dove esse non giungono ad arrestare il male”* ([Giuseppe ZURLO], *Rapporto...*, cit., p. 81).

<sup>1807</sup> *Ibidem*, pp. 81-82.

<sup>1808</sup> *Ibidem*, p. 82.

*punti de' suoi dominj migliorerà la nazione, e toglierà la divisione che sinora ha regnato fra le diverse classi di essa*"<sup>1809</sup>.

C'è qui – come si avverte – un preciso referente all'intendimento conciliatorio che caratterizza l'intera costruzione imperiale napoleonica, nel senso del tentativo di rimarginare le ferite aperte dal radicalismo rivoluzionario. Un tentativo da operare contemperando quanto di più valido avevano le innovazioni scaturite dalla rivoluzione (in termini di abbattimento di indebiti privilegi e di chiusure cetuali) con un imprescindibile recupero della continuità della parte fondamentale delle tradizioni politiche, nel senso cioè di una 'costituzione mista'.

In effetti, anche Zurlo sembra qui aderire all'idea di 'governo moderato', ossia alla necessità di una mediazione fra gli estremi della 'democrazia' e del 'dispotismo monarchico'. Sul piano della politica ecclesiastica questo implicava per il Regno un inevitabile intervento nel pur eccessivo sviluppo che gli organismi ecclesiastici avevano avuto nel passato. Tale è la motivazione per cui Murat giustamente ha voluto "sottomettere" ad una "commissione scelta di cinque prelati il piano generale di riduzione di tutte le diocesi e parrocchie del Regno"<sup>1810</sup>.

Un piano rigoroso che ha ridimensionato ulteriormente le organizzazioni ecclesiastiche. D'altro canto, – sostiene Zurlo – il Sovrano "ha con diversi provvedimenti migliorata l'amministrazione del culto"<sup>1811</sup>. Anche se, in realtà, appunto nel senso della ripresa della politica ecclesiastica napoleonica, cioè limitatamente alle condizioni dei parroci, in quanto considerati fra tutto il clero i veri strumenti indispensabili per la conversione del popolo alle direttive di politica interna dell'Impero.

Ed è proprio su questi criteri di 'mediazione' fra gli estremi della democrazia e del dispotismo che Zurlo affronta l'annosa e mai compiutamente risolta questione della 'nobiltà feudale'. Se da un lato Zurlo è radicalmente ostile ai 'Baroni', come si vede a proposito dell'eversione feudale da lui perseguita, dall'altro non rinuncia a sostenere la questione dei recostituendi maggiorascati (anche in questo dunque allineandosi alla politica di Napoleone).

Per il primo aspetto, certamente non sembra a Zurlo affatto sufficiente l'eversione feudale stabilita dalla legge del 2 agosto 1806

---

<sup>1809</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1810</sup> *Ibidem*, p. 83.

<sup>1811</sup> *Ibidem*, p. 84.

(quanto meno insufficiente nel senso di non distribuire – come il Molisano auspicava – la terra a piccoli proprietari contadini)<sup>1812</sup>. E proprio nel *Rapporto* Zurlo precisa appunto la sua valutazione critica su questo capitale problema della ‘feudalità’ non ancora del tutto risolto da Giuseppe Bonaparte ed appena abbozzato da Murat<sup>1813</sup>. D’altro canto, singolare è l’atteggiamento invece assunto appunto in merito alla questione dei maggiorascati, come si legge nel *Rapporto*, sia pure inserendovi una paginetta nella sezione dedicata all’*Amministrazione della giustizia*.

“[...] Mentre VOSTRA MAESTÀ [...] ha camminato direttamente al fine di stabilire la nuova legislazione, e di rimuovere gli abiti e gl’interessi privati che potessero contrariarla, non ha mancato di supplire con leggi nuove a quella parte di vecchie istituzioni che l’esperienza e la scienza del governo hanno dimostrata necessaria all’interesse della società e della monarchia. Tale è l’istituzione de’ majoraschi e de’ titoli reali che VOSTRA MAESTÀ ha adottato sull’esempio delle leggi francesi, modificate secondo il diverso stato e le diverse circostanze del Vostro regno. Essendo necessaria l’istituzione di una nobiltà ereditaria, [...] non potendo questa trovare più il suo sostegno ne’ feudi e nelle antiche

---

<sup>1812</sup> VILLANI, M, pp. 320-322.

<sup>1813</sup> “La legge de’ 2 di agosto 1806, sebbene un’esperienza di secoli avesse fra noi messi a giorno i flagelli della feudalità, non solo non definì ciò che essa aboliva e quel che conservava, ma seguì una distinzione interamente diversa. [...] Finalmente rinunciò a favore de’ feudatarj l’eminente o diretto dominio de’ feudi, ed il diritto di devoluzione. Senza entrare ne’ giusti motivi che dettarono questa legge, analizzandola solamente pe’ suoi effetti, lo stato si spogliò di tutto il suo patrimonio, si sottopose al rimborso di tutto quello ch’era feudale, abolì solamente quello che era abusivo; ma l’abolì in principio, non in fatto [...]. Anche in questo stato di cose una seconda legge avrebbe potuto spiegarlo; ma la saviezza del vostro Augusto predecessore istruito dall’esperienza che qualunque altra dichiarazione generale sarebbe riuscita inutile, vedute le circostanze in cui si trovava ancora l’amministrazione della giustizia, veduta la debolezza de’ comuni e dell’amministrazione allora nascente, e l’ascendente di cui godevano tuttavia gli ex-feudatarj, [...] creò una commissione la quale facesse seguire la legge nuova [...]. Se il vostro Augusto predecessore dichiarò inappellabili le decisioni del S. C. e della Sommaria [...]; inappellabili furono [anche] le decisioni della commissione istituita da Carlo V nel 1536. [...] I baroni aveano occupato ora per ragione di credito, ora per altro pretesto i demanj de’ comuni. Una prammatica del 1650 gli aveva obbligati a rilasciarli. Questa per la maggior parte de’ casi non fu eseguita. Una seconda legge fatta nel 1729 aveva ordinato la stessa cosa. Neppure fu eseguita ad eccezione di pochi comuni che poterono elevare la loro voce. Una commissione speciale creata dagli Austriaci fu incaricata di eseguire queste reintegrazioni. La commissione fu sciolta per maneggio degl’interessati, allorché sopravvenne il governo de’ Borboni. [...]” ([Giuseppe ZURLO], *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli*, cit., pp. 16-19). Pertanto, Zurlo concludeva su questo aspetto invitando il Re a non considerare il danno immediato che verrebbe ai grandi proprietari, bensì ad “aver riguardo al bene generale” (*Ib.*, p. 30).

*istituzioni, era indispensabile l'aprirle il mezzo di nuovi appannaggi, e l'accordarle un privilegio che andasse incontro al fine politico del legislatore [...]*"<sup>1814</sup>.

Da questo allineamento con la politica imperiale napoleonica doveva infatti scaturire la successiva legge sui maggiorascati del 10 gennaio 1812. Il fatto non deve stupire più di tanto, considerando che la monarchia napoleonica, qui come altrove in Europa, non condivideva in alcun modo propositi troppo radicali contro la nobiltà tradizionale e d'altro canto non rinunciava a creare una propria classe nobiliare, in cui antichi e nuovi ceti si potessero fondere ed aggregare.

Sotto questo profilo, si poneva di nuovo l'esigenza di consolidare questo ceto con la continuità familiare, ciò che spiega la riproposizione dei maggioraschi inizialmente soppressi da Napoleone.

In consimile orientamento, anche i 'Napoleonidi' (per la verità più Giuseppe Bonaparte che Murat) considerarono questo atteggiamento di ostilità verso la nobiltà come un retaggio negativo da superare nel loro 'ordine nuovo', in quanto atteggiamento riconducibile all'alveo della monarchia assoluta, cioè di una tradizione livellatrice di ogni autonomia funzionale che essi non credevano opportuna.

Una tradizione che per la verità si dipartiva da scrittori ed intellettuali napoletani, come Broggia, Genovesi e Galanti<sup>1815</sup>. E non ultimo – diremmo – ancor prima condivisa dallo stesso Bernardo Tanucci. Del resto, il problema che forse non tutti questi riformisti intesero affrontare era pur sempre quello di eliminare ogni ruolo politico dell'aristocrazia e di determinare una redistribuzione dei grandi latifondi in una piccola proprietà contadina pienamente autonoma.

D'altro canto, era ancor vivo e doloroso il ricordo degli esiti tragici della rivoluzione giacobina del 1793-94. E del resto il pericolo di un nuovo livellamento di ceti e funzioni sociali in una prospettiva di democrazia radicale (insofferente di distinzioni di ruoli e di mediazioni) permaneva ben vivo. E prima di tutto nei 'Napoleonidi', i veri protagonisti della conclusione della 'rivoluzione' termidoriana, la rivoluzione del Direttorio, e artefici del suo trapasso nell'Impero. A costoro sembrava tutt'altro che remota l'evenienza di una nuova

---

<sup>1814</sup> *Ibidem*, pp. 76-77.

<sup>1815</sup> VILLANI, *M*, p. 324.

rivoluzione sociale, a sfondo temibilmente 'egaltario'. E lo dimostrerà non solo nel 1812 il radicalismo dei democratici siciliani (nella parte orientale dell'Isola, a Messina e Catania, in contrapposizione ai liberali aristocratico-borghesi di Palermo), ma ne darà conferma anche la rivoluzione del 1820-21, scatenata dai dissidenti 'carbonari' avversi prima, fra 1812-15, al regime di Murat, come poi, fra 1815-20, alla politica di 'monarchia amministrativa' posta in essere dalla restaurata dinastia borbonica.

Del resto, nel *Decennio francese* (1806-15) – ben prima precedente a questo tentativo di regime costituzionale degli anni Venti – i due 'Napoleonidi' (appunto Giuseppe Bonaparte e Murat) non mancano anche in questo di seguire l'Imperatore. Fra 1806-15 essi fecero, cioè, spazio non solo alla borghesia agraria, che trasse i maggiori profitti dall'eversione feudale, ma anche – in parte – ai vecchi notabili (aristocratici e borghesi che aderirono al nuovo Regno), e soprattutto ai nuovi ceti dei medi e piccoli proprietari, della burocrazia, dei gradi intermedi dell'esercito<sup>1816</sup>.

Sono precisamente queste forze nuove a costituire il nerbo del Regime di Murat, avvertendo l'attrattiva del nuovo modo di concepire la politica, di partecipare più da vicino, effettivamente, al potere. Solo più avanti, infatti, avverrà il loro progressivo distacco dal sovrano. E non sarà tanto dovuto alle delusioni per un preteso spirito democratico che – secondo certa storiografia – li avrebbe animati, bensì per la delusione di una costituzione che attendevano e che venne loro reiteratamente negata.

Volevano infatti una costituzione 'borghese', tale sia da codificare e tutelare formalmente i loro acquisiti diritti di nuovi proprietari, sia da assicurare una loro rappresentanza politica – certo non egaltaria, né centralizzata – come credevano di meritare come ceti sociali che ambivano non tanto ad una indivisibile sovranità, quanto alla titolarità delle autorità locali, delle quali si riconoscevano come la genuina espressione della voce delle province<sup>1817</sup>.

---

<sup>1816</sup> *Ibidem*, p. 325.

<sup>1817</sup> Indicando i più lontani sviluppi di questa attesa delusa, in relazione all'insurrezione carbonara-militare del 1820, Maria Sofia Corciulo sottolinea che, "in sostanza, si delineava chiaramente in queste righe quella che era stata la principale causa della rivoluzione napoletana, cioè il desiderio dei provinciali di sottrarsi all'oppressivo accentramento amministrativo-fiscale, la volontà di poter far sentire la loro voce, di avere più facoltà di decisione nei luoghi da essi abitati" (M. S. CORCIULO, *Le influenze politico-istituzionali inglesi sul costituzionalismo napoletano degli anni 1820-21*, in: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione ...*, cit., pp. 440-441).

L'emergente *Terzo Stato meridionale*, tale è la borghesia più colta e politicamente motivata, ambiva una costituzione che appunto venne solo tardivamente. Intanto, però, questo strato sociale emergente sulla scena politica non desisteva dal riferimento ad un progetto di riordino del sistema istituzionale, non nel senso democratico-egalitario, le cui conseguenze 'giacobine' erano nella memoria di tutti (soprattutto per i residui di instabilità sociale, di tensioni anarchiche e sovversive, peraltro senza alcun disegno di vera rivoluzione).

Questo *Terzo Stato meridionale* non voleva essere attratto dal vortice di nuovi 'egalitarismi', di cui restava l'immagine tragica – anche per il Meridione – di quanto era avvenuto in Francia con l'egalitarismo formale che aveva in sostanza innalzato la dissipatrice oligarchia del Direttorio ed infine poste le condizioni dello stesso sistema militarista, consolare e poi imperiale napoleonico. Appunto questo *Terzo Stato meridionale* voleva un sistema capacitario-meritocratico, veicolo cioè di un riconoscimento istituzionale di istanze partecipative (cetuali e locali), in definitiva di preminenze conquistate e codificate in una gerarchia di funzioni.

Tuttavia alla parte napoletana di questo *Terzo Stato meridionale* mancava un possibile referente istituzionale. Un modello, cioè, che non poteva comunque essere più quello della costituzione del 1799, per quanto sin da allora metamorfosata per adattarla alle tradizioni rappresentative locali, come si è visto (qui, *infra*, capitoli VII-IX) ad opera del Pagano e degli altri 'ex-giacobini'. Non bastava che tanti di questi ultimi venissero richiamati a Napoli dai Francesi, sin dal 1806. C'era nell'adesione al nuovo regime la condizione tacita, ma implicita, dell'accettazione di qualcosa di ben più decisivo della trascorsa dittatura consolare, ossia l'Impero. D'altro canto, a Napoli, come nel resto d'Italia, si avvertiva anche molto forte il richiamo dell'esempio siciliano delle istituzioni liberali-rappresentative instaurate nel Parlamento palermitano con il sostegno britannico.

Peraltro, da questi echi lontani nello spazio, ma ben presenti nella mente dei ceti dirigenti, trasse origine la graduale identificazione fra libertà politica (garantita da una costituzione) ed indipendenza nazionale (resa possibile dall'unità italiana). Istanze che – se erano destinate ad essere reiteratamente deluse dai Francesi, sin dal 'triennio' 1796-99 e poi di nuovo fra 1808-14 – nondimeno continuarono ad essere coltivate nelle coscienze. Il segreto latomistico ne fu una immediata conseguenza. Dapprima 'massonico', poi – proprio contro questo latomismo del *Grand Orient de France* (sclerotizzato nella gerarchia imperiale, e questa incentrata sul pri-

mato della *Grande nation*) – decisamente ‘carbonaro’. E, in questa seconda versione, il latomismo meridionale impersonò gli ideali indipendentistici e costituzionali avversati e disattesi dai Francesi, e particolarmente da Murat<sup>1818</sup>.

Non a caso, dunque, nel 1813 prendono corpo a Napoli movimenti anti-napoleonici e patriottici organizzati dalla *Carboneria*. D'altronde, si può affermare senza ombra di dubbio che queste istanze di partecipazione e di rappresentanza politica dei Napoletani rimasero nel *Decennio francese* deluse, finendo, come altrove in Italia, per trovare un naturale approdo latomistico, appunto nella *Carboneria*.

A Napoli, in tale tipologia di latomismo venne infatti maturandosi una vera e propria opposizione al Regime murattiano, peraltro sempre più decisamente repressivo di questo ‘settarismo’. Il latomismo ‘carbonaro’ sfuggiva al controllo delle ‘massoneria’, legata invece al Regime, nel quale dominavano le finalità appunto del *Grand Orient de France*<sup>1819</sup>. A partire dal 1813, dunque ‘*Massoneria*’ e ‘*Carboneria*’ si contrapposero decisamente, sullo sfondo di una molteplicità di altre organizzazioni latomistiche (come i *Calderai*, i *Trinitari*, i *Filadelfi*, i *Fratelli patrioti*, i *Patrioti europei*, i *Decisi*, e via dicendo)<sup>1820</sup>. In Sicilia agirono particolarmente i *Calderai*, con posizioni reazionarie (forse, come si pretese, allora creazione di Maria Carolina e del Canosa). Questi *Calderai* si opposero appunto alla stessa *Carboneria*, che frattanto si trovava fra due fuochi, in quanto avversata in Sicilia, ma soprattutto combattuta apertamente nell'ex-parte continentale del Regno, dove nel *Decennio* dominavano i Francesi.

A Napoli, nel 1813, a sviluppare l'opposizione carbonara fu proprio l'assenza di Murat, allora impegnato in Germania a sostenere lo scontro fra le armi francesi ed i coalizzati anti-napoleonici.

---

<sup>1818</sup> VILLANI, M, p. 325.

<sup>1819</sup> “[...] In tali motivazioni confluivano [...] gli errori, le delusioni, le ingiustizie, le violenze dell'assolutismo napoleonico sul tessuto sociale e culturale del paese; lo sfruttamento economico, il fiscalismo estremo, il drenaggio delle finanze italiane per rinsaldare il tesoro francese, la coscrizione militare che spopolava le campagne; il tributo di sangue che l'Italia era costretta a pagare all'Imperatore per una libertà fittizia; [...] il sentimento religioso delle masse offeso dalle violenze perpetrate [...]; una società aristocratico-borghese che dal regime napoleonico aveva avuto tutto ma che non credeva più nell'invincibilità dell'uomo ed era pronta ad ogni compromesso [...]” (ZAGHI, *L'Italia di Napoleone...*, cit., p. 645).

<sup>1820</sup> Angela VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*. Nuova edizione. Torino, Einaudi, 1965, p. 58.

Del resto, il momento era particolarmente difficile non solo per Murat a Napoli, ma per tutti i Francesi, che dovettero – a fronte delle sconfitte in Spagna – anche fronteggiare una nuova coalizione (la sesta) ora formata da Russia, Prussia ed Inghilterra.

Malgrado le vittorie di Napoleone a Lützen e Bautzen contro i Prussiani (nel maggio 1813), le armate francesi vengono invece sconfitte definitivamente in Spagna (in giugno) da Wellington, che le costringe ad abbandonare tutta la Penisola. Non va sottovalutato che alla sesta coalizione anti-francese, appunto del 1813, si unirono poi anche l’Austria e la Svezia, per cui se – dopo una serie di scontri minori – Napoleone sconfigge i Prussiani a Dresda (in agosto), comunque si trattò dell’ultima sua grande vittoria. Infatti, ad ottobre è a sua volta sconfitto a Lipsia e le armate dei coalizzati marciano verso la Francia (in dicembre).

L’anno dopo, il 31 marzo 1814, gli alleati entrano a Parigi, dove Napoleone per il pronto voltafaccia del suo ministro Talleyrand è dichiarato decaduto dal Senato ed è costretto ad abdicare (6 aprile). Gli viene concessa una rendita vitalizia ed un ‘principato’ dell’Elba, dove resterà fino al febbraio 1815, quanto sfugge dall’isoletta toscana per rientrare in Francia, dove darà luogo ad un’effimera restaurazione (i ‘cento giorni’) che si conclude – l’anno seguente (il 18 giugno 1815) – con la sconfitta di Waterloo.

Allora, in Francia sale al trono, con il nome di Luigi XVIII, il fratello del re ghigliottinato. Al sovrano restaurato lo stesso Talleyrand consiglia di concedere una costituzione (il 4 giugno 1814), che questo abile ed infedele diplomatico vorrebbe ispirata a quella inglese. Viene invece ‘concessa’ (appunto *octroyée*) una *Charte* argomentata con criteri sostanzialmente neo-assolutistici da Luigi XVIII, il quale d’altra parte la ottiene tramite uno stentato accordo con le principali forze politiche che pure lo avevano fatto richiamare dall’esilio.

In questi frangenti, fra 1813-14, non c’era dunque molto spazio nel Regno di Napoli, per ascoltare le istanze di indipendenza e di costituzionalizzazione del potere. Solo tardivamente, come si è accennato, Murat concederà la costituzione, sforzandosi ora di mostrarsi paladino dell’unità italiana. Sul momento, comunque, le istanze ‘unitarie’ dei Napoletani dovevano rimanere a lungo deluse, ripiegandosi tali ambizioni su varie sponde, alla fine traviate nel ribellismo, nelle insorgenze carbonare e nel cosiddetto brigantaggio.

Decidendosi prima, Murat avrebbe forse potuto evitare un tale esito, anche se solo avesse dato applicazione, sia pure perfezionandolo, allo *Statuto di Baiona* del 1808 (la prima costituzione



di Baiona). E persino, più tardi, quando molti nel napoletano guardarono alla costituzione siciliana del 1812, Murat si sarebbe forse salvato concedendo qualcosa del genere anche a Napoli. Se questo fosse stato fatto per tempo, non ci si sarebbe ridotti come fece appunto Murat, ricorrendo (anche qui come sembra all'opera di Zurlo)<sup>1821</sup>, all'espedito di una concessione *in extremis*, quale in realtà si doveva rivelare la sua *Costituzione del Regno di Napoli* del 1815<sup>1822</sup>.

Del resto, in questo momento Murat ha già giocato la sua ultima carta. Alla notizia della fuga di Napoleone dall'Elba, subito si era mosso con l'esercito verso Nord, nella speranza di cogliere gli austriaci impreparati. Il 30 marzo 1815 emana da Rimini appunto il *Proclama agli italiani*, invitandoli ad unirsi a lui per riconquistare l'indipendenza nazionale e prefigurando l'estensione a tutti gli Stati della penisola della sua tardiva *Costituzione del regno di Napoli*, in quel momento 'concessa' contestualmente al *Proclama*.

Sconfitto però a Tolentino, Murat invia da Pescara a Napoli, il 12 maggio, la suddetta costituzione, con la finta data di Rimini 30 marzo, ma pubblicata nella capitale del Regno solo il 18 maggio, e destinata a rimanere inapplicata per il precipitare degli eventi. Infatti, il 20 maggio i suoi generali Colletta e Carrascosa sottoscrivono il Trattato di Casalanza, che sancisce il ritorno dei Borbone sul trono di Napoli. Pongono però alcune precise richieste: sia l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali durante il Decennio francese, sia il riconoscimento del debito pubblico, sia la conservazione della nuova nobiltà accanto all'antica, sia infine la conferma del grado ricoperto nell'esercito murattiano per quei militari che entrarono nel ricostituito esercito borbonico<sup>1823</sup>.

D'altra parte, c'è da chiedersi quale fosse in sostanza il valore di questa costituzione tardivamente concessa da Murat. E rispetto non soltanto alla punta avanzata del costituzionalismo imperiale, rappresentato appunto dal recente *Acte* sottoscritto da Napoleone (su cui ritornermo più avanti). Anche rispetto ai precedenti istituzionali più immediati nel Regno – cioè lo *Statuto costituzionale*

---

<sup>1821</sup> GAROFALO, p. 41.

<sup>1822</sup> Infatti, un simile documento, datato al 30 marzo 1815, in realtà sottoscritto due settimane prima, il 12, arriverà nella capitale del Regno quando ormai gli Austriaci vi stavano entrando, e dunque non poté avere alcun successivo sviluppo o influsso (A. AQUARONE, *Costituzione del Regno di Napoli (18 maggio 1815)*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 381).

<sup>1823</sup> *Ibidem*, l. c.

del Regno di Napoli e Sicilia del 1808, e non ultima la costituzione 'anglo-sicula' del 1812 – che senso poteva ormai avere la costituzione murattiana? Specialmente la costituzione siciliana del 1812 era quella più viva nella memoria politica dei sudditi, e non solo siciliani ma anche napoletani. Si era infatti trattato di un documento che aveva rappresentato una continua pietra di paragone, un eterno rimprovero per le promesse mai mantenute da Murat, se non ora in questo momento di declino irreversibile del sistema imperiale francese, tale da coinvolgere tutti i regni satelliti.

Ma almeno agli inizi del suo Regno, sarebbe stato il referente allo *Statuto* emanato a Baiona a costituire un impegno immediato. Impegno troppo a lungo disatteso, di cui tardivamente dovette pur tener conto la *Costituzione del regno di Napoli* del 1815. E quali potevano mai essere i tratti in comune fra i due documenti che concludono rispettivamente la prima e la seconda parte del *Decennio francese* a Napoli?

È pur vero che, intanto, nella costituzione murattiana il criterio di legittimazione appare – quantunque formalmente – progressivo, dal momento che non si basa più, come nella costituzione di Baiona sull'approvazione dell'Imperatore. Né si basa – per la sua interposta persona – sulla "grazia di Dio" evocata da quello *Statuto* del 1808<sup>1824</sup>. E, d'altro canto, sino a che punto, nella sostanza, la costituzione di Murat intendeva manifestare – sia pure *post res perditas* – una qualche significativa ripresa delle promesse politico-istituzionali abbozzate nel giugno 1808 dal suo predecessore, Giuseppe Bonaparte?

Riconsideriamo quanto si è visto nei tratti fondamentali dello *Statuto di Baiona* e cerchiamo di verificare se qualcosa di analogo o meno c'è nella costituzione di Murat. Nello *Statuto* napoleonico-giuseppino un punto centrale si configurava l'istituzione del *Consiglio di Stato*, articolato in quattro sezioni (*Giustizia e Culto, Interno e Polizia, Finanze, Guerra e Marina*) e formato sia dai ministri, sia dal presidente che dai capi delle sezioni della *Corte di cassazione* (*Titolo VII, artt. 1-2*)<sup>1825</sup>.

---

<sup>1824</sup> Nella sua 'sottoscrizione' dello *Statuto*, Napoleone si dichiarava: "[...] Per la grazia di Dio imperatore de' Francesi, re d'Italia [...]. Avendo il nostro caro e ben amato fratello, il principe Giuseppe Napoleone re di Napoli e di Sicilia, sottoposto alla nostra approvazione lo *Statuto costituzionale* [...]" (*Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* [C.N.1808], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 377).

<sup>1825</sup> p. 372.

Al *Consiglio di Stato* era affidata la discussione e compilazione di tutti i progetti di legge e di regolamenti generali di pubblica amministrazione (per l'art. 5)<sup>1826</sup>, preliminarmente alla presentazione ad entrambe le camere (*Titolo VIII*, artt. 27-28)<sup>1827</sup>. Inoltre, nello *Statuto* del 1808 il *Consiglio di Stato* aveva le funzioni di 'alta corte', in quanto giudicava "de' conflitti di giurisdizione tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziari, del contenzioso dell'amministrazione e delle contribuzioni, delle intimazioni di giudizio contro gli agenti dell'amministrazione pubblica, degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica" (*Titolo VII*, art. 6)<sup>1828</sup>. L'articolo seguente precisava peraltro la natura meramente consultiva delle altre sue attribuzioni<sup>1829</sup>.

Invece secondo la *Costituzione del regno di Napoli*, nel *Titolo VIII* (art. 81), il *Consiglio di Stato* risultava "composto di ministri in esercizio, di consiglieri di Stato, di relatori e di altri ufficiali, che il re crede a proposito di nominare"<sup>1830</sup>. La piena dipendenza di tale organo dalla volontà del re era ribadita subito dopo, affermandosi che il sovrano "determina e regola a suo giudizio, le attribuzioni ed il travaglio del Consiglio di Stato e de' membri che lo compongono per la preparazione delle leggi e degli atti che debbono presentarsi al Parlamento [...]" (art. 82)<sup>1831</sup>.

Nondimeno, una limitazione a questa volontà sovrana era formalmente definita nel senso che per le "materie contenziose, le attribuzioni del Consiglio di Stato vengono determinate dalle leggi" (art. 83)<sup>1832</sup>. In realtà, sotto questo profilo, l'indeterminatezza dei poteri del *Consiglio di Stato* a fronte dell'aumento di discrezionalità del sovrano era a tutto svantaggio dell'autonomia funzionale di tale organo, segnando un passo indietro rispetto allo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* del 1808.

D'altra parte, nella *Costituzione del Regno di Napoli del 1815* vi è invece qualcosa di corrispondente a quello *Statuto* del 1808 laddove, sia pure in maniera rafforzata, si concepisce una consimile articolazione dell'esecutivo, i quanto restano riservate alla discrezionalità del sovrano la determinazione e regolamentazione delle attribuzioni e dell'attività del *Consiglio di Stato* relativamente

---

<sup>1826</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1827</sup> *Ibidem*, p. 374

<sup>1828</sup> *Ibidem*, p. 372.

<sup>1829</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1830</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [C.N.1815], cit., p. 388.

<sup>1831</sup> *Ibidem*, p. 389.

<sup>1832</sup> *Ibidem*, l. c.

ai progetti di legge da presentare al parlamento (ai sensi dell'art. 82)<sup>1833</sup>.

Riguardo ancora all'esecutivo, una qualche differenza rispetto allo *Statuto* del 1808 – che specificava l'articolazione di tale potere (*Titolo VI*, art. 1)<sup>1834</sup> in sei ministri (per *Giustizia e Culto, Affari esteri, Interno, Finanze, Guerra e Marina, Polizia generale*), responsabili “dell'osservanza delle leggi e dell'esecuzione degli ordini del Re” (art. 3)<sup>1835</sup> – è riscontrabile nella *Costituzione del regno di Napoli* del 1815, dove ci si limitava a precisare che solo il re era titolare dell'autorità esecutiva, pur affidata a ministri, “che egli nomina e congeda a suo volere, ne determina il numero e ne fissa le attribuzioni con regolamenti, che comunica alle due camere del Parlamento” (*Titolo VII*, art. 72)<sup>1836</sup>. Qui, dunque, non si specificava né il numero, né la qualità dei ministeri, per cui anche sotto questa angolazione rispetto allo *Statuto* si nota un'involuzione nel senso dell'indeterminatezza e della discrezionalità.

Tuttavia, è a proposito del legislativo, che risulta invece nella costituzione murattiana una ben più ampia distinzione rispetto all'esecutivo, ed una significativa articolazione dell'attività normativa nella collaborazione fra re e parlamento. Infatti, laddove lo *Statuto* del 1808 a proposito del legislativo non dice in sostanza altro se non la necessità di una preliminare discussione e compilazione per ogni progetto di legge da parte del *Consiglio di Stato*, invece la *Costituzione del regno di Napoli* del 1815 esprime nei termini seguenti la suddetta complementarietà di diversi organismi nell'attività legislativa.

Vi si precisa infatti che la funzione legislativa appartiene “alla rappresentanza nazionale”, e che pertanto nessuna legge “può farsi, abrogarsi, o modificarsi senza il concorso dell'intera rappresentanza nazionale” (*Titolo I. Basi fondamentali*, art. 5)<sup>1837</sup>. La rappresentanza nazionale è poi indicata esattamente come composta “del re, e di un parlamento, diviso in due camere, cioè il Senato ed il Consiglio de' notabili” (art. 3)<sup>1838</sup>. Al *Titolo II* (intitolato: *Del Re*), si sottolinea che il compito del sovrano – sia pure in questa complementarietà di

---

<sup>1833</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1834</sup> *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia* [C.N.1808], cit., p. 371.

<sup>1835</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1836</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [C.N.1815], cit., p. 388.

<sup>1837</sup> *Ibidem*, p. 382.

<sup>1838</sup> *Ibidem*, l. c.

organi del legislativo – si definisce nel senso dell'equivalenza con tutti questi, in quanto si afferma che il re “*concorre alla formazione delle leggi, le sanziona e le fa promulgare [...]*” (art. 17)<sup>1839</sup>.

D'altro canto, la sostanziale ambiguità del testo si ripropone al *Titolo XII*, nel senso che il primato regale nella iniziativa legislativa, unitamente a qualsiasi altra attività delle camere, viene ribadito nel senso di una doppia diminuzione posta all'indipendenza del ministero e delle Camere stesse. “*La proposizione delle leggi e di tutti gli atti che debbono per loro natura discutersi nelle camere del Parlamento appartiene al re*” (art.140)<sup>1840</sup>.

Pertanto, se a fronte della minore specificazione dello *Statuto* del 1808, c'è invece nella *Costituzione del regno di Napoli* del 1815 una maggiore articolazione del legislativo ed una distinzione del suo ruolo rispetto all'esecutivo, questo non toglie che ogni iniziativa legislativa venga in definitiva fatta dipendere dalla volontà del sovrano.

Resta da dire del potere giurisdizionale. Lo *Statuto* del 1808 definiva cinque gradi di giudizio: tribunali di conciliazione, magistrati di sicurezza, tribunali di prima istanza, le *Corti d'appello*, ed una *Corte di cassazione* (*Titolo IX. Dell'ordine giudiziario, Art.3*)<sup>1841</sup>. Contemplava anche una funzione di 'Alta corte' per lo stesso *Consiglio di Stato*. Un fatto che implicava, come si è visto, un criterio di responsabilità non solo dei ministri o di altri organi della pubblica amministrazione, ma un vero e proprio arbitrato fra potere esecutivo e potere giudiziario, competente anche in materie ecclesiastiche.

Rispetto a queste specifiche articolazioni della funzione giurisdizionale dello *Statuto*, invece nella *Costituzione del regno di Napoli* non si va oltre la precisazione (peraltro assente nel testo dello *Statuto* stesso) che il potere giudiziario è indipendente (*Titolo I, art. 9*)<sup>1842</sup>. Precisazione importante, certamente, ulteriormente precisata affermando che, seppure tale potere si eserciti attraverso giudici di nomina regia, tuttavia questi sono inamovibili (*Titolo II, art. 20*)<sup>1843</sup>. Ma significativamente differenziandosi dallo stesso *Statuto*, la costituzione murattiana non considerava comunque alcuna

---

<sup>1839</sup> *Ibidem*, p. 383.

<sup>1840</sup> *Ibidem*, p. 393.

<sup>1841</sup> *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia [C.N.1808]*, cit., p. 375.

<sup>1842</sup> *Costituzione del Regno di Napoli [C.N.1815]*, cit., p. 382.

<sup>1843</sup> *Ibidem*, p. 383.

funzione di 'Alta corte', né da parte del *Consiglio di Stato*, né di altri organi, se non nell'evenienza della messa in stato d'accusa dei ministri. E questa da avanzare da parte della camera elettiva, il *Consiglio dei notabili*, di fronte alla camera di elezione regia, il *Senato* (Titolo VII, art. 79)<sup>1844</sup>.

Un più ampio raggio di valutazioni comparative va comunque stabilito fra la murattiana *Costituzione del regno di Napoli* del 1815 ed un altro referente obbligato delle istanze costituzionali dei sudditi napoletani, che peraltro, fra 1808-12, nel *Decennio francese* attesero invano almeno l'attuazione dello *Statuto di Baiona*. In effetti, tale costante referente rimase a lungo quella 'costituzione anglo-sicula' del 1812, che fra 1812-15 restò sia per i Napoletani che per i Siciliani il referente delle speranze di un'irrevocabile concessione sovrana.

E comunque, prima di altro, proprio relativamente alla distinzione-interazione fra i poteri risulta notevole la distanza della *Costituzione* concessa *in extremis* da Murat rispetto a questa costituzione 'anglo-sicula'. Come si è visto, in questa *Costituzione di Sicilia del 1812* si conferiva al Parlamento palermitano l'esclusivo potere "di fare le leggi, [...] dispensarle, interpretarle, modificarle ed abrogarle" (Titolo I. *Potere legislativo*. Capo I, Paragrafo 1)<sup>1845</sup>. Si prevedeva inoltre una funzione analoga a quella peculiare dell'antico '*jus publicum europaeum*', cioè di un controllo giurisdizionale delle statuizioni sovrane. Una funzione di cui l'esempio specifico rimane quello del *Parlement* di Parigi, titolare dei diritti, acquisiti da secoli, del '*depôt des lois*'. In sostanza, un diritto di registrazione delle leggi, corroborato dall'eventuale 'registrazione con riserva' nel caso di reiterata imposizione regale, e della loro conservazione e riproposizione.

Niente di simile nella costituzione murattiana, e nemmeno riguardo al potere giurisdizionale: nulla che possa paragonarsi a quanto prospettato in materia dalla *Costituzione siciliana*, in quella sua parte intitolata *Piano generale per l'organizzazione delle magistrature di questo regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario*. Piano articolato, come si è precisato (si veda qui, *infra*, il capitolo XXVI), in ben quindici *Capi*, dove fra l'altro si prevedeva tutta una serie di 'giurisdizioni supreme'<sup>1846</sup>.

---

<sup>1844</sup> *Ibidem*, p. 388.

<sup>1845</sup> *Costituzione siciliana (1812)*, cit., p. 405.

<sup>1846</sup> *Ibidem*, pp. 446-447.

Ben distante da queste prospettive costituzionali siciliane rimane per tutto il suo regno Gioacchino Murat, riluttante sia ad applicare lo *Statuto* di Baiona, sia – e soprattutto – ad adottare qualcosa di simile alla *Costituzione* ‘anglo-sicula’. Per cui negli anni inevitabilmente prende sempre più corpo l’opposizione ‘carbonara’ al regime murattiano, espressione delle punte estreme di una ‘società civile’ certo non soddisfatta dalla concessione *in extremis* della *Costituzione* nel 1815<sup>1847</sup>.

---

<sup>1847</sup> M. S. CORCIULO, *Le influenze politico-istituzionali inglesi sul costituzionalismo napoletano degli anni 1820-21*, cit., pp. 441-442.

## **Parte VIII**

Il conflitto per il dominio continentale ed i progetti  
costituzionali per conseguire l'unità nazionale  
(giugno 1814-maggio 1815)





## Capitolo XXVIII

Sullo sfondo dei decisivi scontri militari e politici si stagliano le alternative istituzionali a confronto, con la *Charte* (4 giugno 1814), *L'Acte additionnel* (22 aprile 1815) e la *Costituzione del Regno di Napoli* (18 maggio 1815)

Per sommi capi, si è visto, nel precedente capitolo, la sensibile distanza fra il sistema di diritti garantiti dalla *Costituzione* murattiana, rispetto a quello della *Costituzione di Sicilia del 1812* (ed a prescindere, per il suo silenzio in proposito, dallo *Statuto costituzionale del Regno di Napoli e Sicilia del 1808*). Dovremo adesso verificare se ed in qual misura le successive carte costituzionali, fra 1814-15, si diversificassero sotto questo profilo della sostanziale garanzia dei diritti costituzionali sia da quelle del 1812 (cioè quella 'gaditana' e la poc'anzi ricordata 'anglo-sicula') che da questa costituzione murattiana del 1815.

Ma qual'era nel frattempo diventata la situazione internazionale, dalla quale dipenderanno appunto queste carte costituzionali del 1814-15?

Non va infatti mai dimenticato che ogni modello costituzionale è alla fine e sempre espressione formale di finalità subordinate agli interessi concreti della politica interna ed estera degli Stati. Le istanze costituzionali seguono da vicino la congiuntura, il confronto nazionalistico fra le Potenze, in un processo di adattamento delle istituzioni alla coesione necessaria a tale confronto. Libertà civile ed indipendenza nazionale sono infatti vicendevolmente connesse, sia in rapporto alla progettualità interna ai singoli sistemi politici che in relazione alle vicende internazionali.

La stessa Rivoluzione, che segna il tramonto dei precedenti sistemi istituzionali (le monarchie sovranazionali e gli Imperi), in realtà viene identificando nelle costituzioni *nazionali* delle 'repubbliche sorelle' il suo miglior strumento nello scontro ideologico-nazionalistico con altre Potenze avverse alla Francia. Nell'Impero napoleonico, le strutture istituzionali sortite dalla Rivoluzione subiscono una metamorfosi che pare ricondurle, almeno formalmente, a dimensioni molto prossime all'antico regime monarchico sopranazionale, quantunque qui sostanzialmente adattate, contestualmente, al

primato personale di Napoleone e nazionale, della Francia. E pertanto nel sistema francese i principi costituzionali sono sostanzialmente estranei ad una limitazione e regolamentazione del potere. In questo, anche se in questo 'soltanto', l'Impero napoleonico è simile alle 'monarchie amministrative' degli Stati reazionari.

Ma si è visto che persino l'Inghilterra applica il suo spirito costituzionale solo al suo interno – e con molta parsimonia – cioè nel senso dichiaratamente liberale del rispetto delle nazionalità. Resta solo in funzione di alternativa ideologica al radicalismo istituzionale francese, e solo finché sono al governo i *Whigs*, che effettivamente oppongono al sistema napoleonico un modello costituzionale comprensivo delle diverse istanze nazionalitarie.

Una volta succedutisi al governo *whig*, i *Tories* continueranno a sbandierare quegli ideali liberali e rappresentativi, ma solo in funzione strumentale, trovando utile farne il vessillo momentaneo della loro stessa politica estera solo finché non è sconfitto Napoleone. Ma subito dopo non sentiranno necessario fingere ulteriormente di esportare il proprio modello istituzionale nelle Nazioni cui avevano promesso indipendenza e libertà politica.

Appunto per questo l'Inghilterra dapprima aiuta i Siciliani ad attuare in senso moderno la loro costituzione, ma successivamente li abbandona, per ragioni di utilità nazionale, conclusivamente sentite come prioritarie. E questo vale anche rispetto a quello che risulterà un momentaneo, e dovuto, rifiuto dell'Inghilterra opposto ai progetti di repressione reazionaria, che i suoi ex-alleati compiono nell'epoca della restaurazione. In definitiva, tale è la tendenza che si riproduce lungo tutto il Risorgimento italiano, in un altalenarsi di sostegno ai liberali e di compromissioni conservatrici e, verso l'esterno, addirittura reazionarie.

Nel 1815-20, questo è quanto si verifica quando il governo britannico ridiventa conservatore e accetta di buon animo l'abolizione della stessa costituzione del 1812, dapprima imposta dalle baionette inglesi e dal liberale Bentinck nel regno delle Due Sicilie. Accadrà qualcosa di terribilmente simile nel 1820-21, quando il Gabinetto di Londra tergiverserà su questioni di principio ed in definitiva si piegherà a Metternich, nella stessa ottica di spartizione fra terra e mare. Infine si ripeterà nel 1848, come appunto Ventura di Rulica lamenterà nelle sue tre *Memorie* di quel periodo<sup>1848</sup>.

---

<sup>1848</sup> G. VENTURA, *La questione sicula nel 1848 sciolta nel vero interesse della Sicilia, di Napoli e dell'Italia*, Roma, G.B. Zampi, s.d.; ID., *Memoria per riconoscimento della Sicilia*

Ma questa è solo una delle dimensioni del complessivo periodo in questione. Intanto, rispetto al confronto fra modelli istituzionali del 1814-15, sul versante francese il primo documento costituzionale che dobbiamo considerare al termine della vicenda napoleonica è la *Constitution sénatoriale*, del 6 aprile 1814, voluta da Talleyrand al momento dell'abdicazione di Napoleone. Documento che palesava un intendimento nettamente contrario a quelle che saranno le esigenze 'reazionarie' dei 'legittimisti', pochi mesi dopo codificate nella *Charte, octroyée* da Luigi XVIII, in data 4 giugno 1814.

La storia di questa contrapposizione è presto fatta. È Talleyrand che opera un suo ulteriore capovolgimento di posizione. Il principe di Talleyrand, vera eminenza grigia – e ben più Sieyès (ormai da tempo accantonato, dopo che la 'sua spada' lo ha messo da parte) – della transizione fra antico regime e nuovo ordine. È lui il vero protagonista di questa sequenza di metamorfosi. Da quando in abito talare, come vescovo di Autun, aveva partecipato alla 'festa della federazione', il 14 luglio 1790, accanto al marchese di Lafayette, in un'apoteosi di bandiere rivoluzionarie, tricolori, e masse di popolo festante e militari. Prontamente assoggettatosi, poi, a Napoleone, adesso è altrettanto rapido nell'abbandonarlo. Dunque è Talleyrand che fa dichiarare dal Senato imperiale la decadenza di Napoleone, ed emanare il suddetto documento costituzionale noto come *Constitution sénatoriale*. Documento peraltro destinato a rimanere inapplicato per la resistenza dei 'legittimisti' più *ultras*, e quindi subito sostituito dalla *Charte octroyée*<sup>1849</sup>.

Nondimeno, è prima che nella *Charte* che troviamo in questa *Constitution sénatoriale* l'intenzione di dar piena accoglienza a principi in qualche modo residualmente 'democratici'. Anzitutto, l'eguaglianza fiscale (per l'art. 15). E poi le varie libertà: di culto (per l'art. 22), di stampa (per l'art. 23), di opinione (per l'art. 25), di petizione (per l'art. 26). Quindi c'è anche il principio dell'eguale diritto agli impieghi per tutti i cittadini francesi (per l'art. 27)<sup>1850</sup>. E, soprattutto, c'è il 'ritorno' al criterio rivoluzionario della *sovranità*

---

come Stato sovrano ed indipendente, s.n.t.; ID., *Menzogne diplomatiche, ovvero esame dei pretesi dritti che s'invocano dal Gabinetto di Napoli nella questione sicula. Terza memoria...*, Palermo, Lorenzo Dato, 1848.

<sup>1849</sup> In tal senso: *Notices historiques*, in: DUGUIT-MONNIER, pp. lxxxi e ss.

<sup>1850</sup> *Constitution sénatoriale [=Constitution française du 6 avril 1814]*, in: *Ibidem*, pp. 180-181.

nazionale, che trova espressione nel riconoscimento del diritto del popolo francese a che fosse sottomessa alla sua approvazione la definitiva redazione dello stesso testo costituzionale (all'art. 29)<sup>1851</sup>.

Il proposito di evitare qualsiasi troppo dilacerante cesura fra regime napoleonico ed il nuovo regime è comunque evidente laddove la *Constitution sénatoriale* palesa l'intenzione di garantire sia la conservazione dei diritti acquisiti dai militari e loro parenti (all'art. 20), sia il debito pubblico (per cui, art.24, si garantiva l'invulnerabilità dei 'beni nazionali'), sia la responsabilità politica dei ministri per ogni attentato alle leggi, ed in particolare alla libertà pubblica ed individuale, ed ai diritti dei cittadini. Per l'art. 21, "*Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et individuelle, et aux droits des citoyens*"<sup>1852</sup>.

Ma appunto ben al di là di questi ed altri aspetti pur rilevanti – su cui adesso ritorneremo – in realtà si palesava la distanza della *Constitution sénatoriale* rispetto alla *Charte* concessa il 4 aprile 1814 (voluta, è bene ribadirlo, dai legittimisti più oltranzisti e pesantemente condizionata in senso personalistico-dinastico dal Re e dalla Corte). Nel dettaglio, la *Charte* incontrò subito molte forti resistenze. A partire dall'accettazione dell'articolo 9, relativo all'invulnerabilità dei 'beni nazionali'. Ma anche riguardo all'art. 14, sulla iniziativa legislativa, che – con le attenuazioni previste dagli artt. 19-20 (dove si accenna alla facoltà di 'supplicare' il re di proporre una legge su qualsiasi argomento, facoltà concessa ad ognuna delle camere, ma dopo averlo il re stesso deciso "*en comité secret*") – venne comunque affidata al sovrano<sup>1853</sup>.

Non per niente la *Charte* escludeva ogni riconoscimento del diritto del 'popolo francese' non solo a decidere, ma persino ad approvare la redazione definitiva dello stesso testo costituzionale. Questo testo, alla fine del prologo, è definito come un atto sovrano, come libero esercizio della volontà del re e sua concessione ai soggetti. "*Nous avons volontairement, et par libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi [nel testo è in corsivo] à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la Charte constitutionnelle qui suit: [...]*"<sup>1854</sup>. L'unica garanzia

---

<sup>1851</sup> *Ibidem*, p. 181.

<sup>1852</sup> *Ibidem*, p. 180.

<sup>1853</sup> *Ibidem*, p. 186.

<sup>1854</sup> *Ibidem*, p. 184.

di intangibilità della costituzione è affidata allo stesso re, che al momento del *Sacre* giura di rispettarla (all'art. 74)<sup>1855</sup>.

Qui nella *Charte*, pertanto, la cesura fra antico e nuovo regime è solo formalmente superata dalla finzione che la Rivoluzione, la Repubblica e l'Impero non fossero mai esistiti. È quanto si percepisce dalla data apposta alla *Charte*. Il termine impiegato è quello di un 'diciannovesimo anno' del regno di Luigi XVIII. Regno che è quindi fatto iniziare – senza soluzione di continuità – dalla morte di Luigi XVII<sup>1856</sup>, avvenuta nella prigione del tempio l'8 giugno 1795<sup>1857</sup>. C'era qui dunque una voluta, ideale continuità politico-costituzionale, fra antico regime assolutista e la restaurazione, ciò che spiegherebbe le tante resistenze dei liberali e degli stessi 'tradizionalisti', come Bonald, ad un sostanziale, quantunque rammodernato, 'neo-assolutismo'.

Per il rimanente, la *Charte* mostra di recepire punto per punto i diritti garantiti dalla *Constitution sénatoriale*, con la sola eccezione dell'abolizione della coscrizione obbligatoria (all'art. 12). Peraltro, la vita di questa *Charte octroyée* del 4 giugno 1814 fu breve. Si è visto come, il 1° marzo 1815, fuggito dall'Elba, Napoleone sbarcasse in Francia, attraversando da trionfatore la distanza che lo separava da Parigi ed il 20 dello stesso mese rientrasse alle Tuileries. Si presentò come difensore delle libertà acquisite dalla Rivoluzione contro la rinnovata tirannia dei Borbone. Ed è a questo punto che Benjamin Constant è 'costretto' da Giuseppe Bonaparte a dimenticare il suo violento *pamphlet* anti-napoleonico, testo di un pubblico discorso tenuto proprio il giorno prima, il 19 marzo, del reingresso di Napoleone nella capitale<sup>1858</sup>.

Di buon grado comunque Constant accetta di stendere una costituzione. Pone però la condizione di aver piena autonomia nel delineare le fondamenta istituzionali di un 'impero liberale'. Una richiesta che peraltro gli fu rimproverata sin da allora dai legittimisti e che, a Restaurazione avvenuta, dopo i 'Cento giorni', gli costò quasi l'esilio<sup>1859</sup>.

---

<sup>1855</sup> *Ibidem*, p. 190.

<sup>1856</sup> *Notices historiques*, in: *Ibidem*, p. lxxxiii.

<sup>1857</sup> Jean TULARD-Jean François FAYARD-Alfred FIERRO, *Dizionario storico della Rivoluzione francese*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1989, p. 747.

<sup>1858</sup> *Notices historiques*, cit., p. lxxxiv.

<sup>1859</sup> C. DIONISOTTI, *Nota biografica* a: B. CONSTANT, *Conquista e usurpazione...*, Torino, Einaudi, 1993, pp. xiv-xv.

In questi termini, Constant redige il progetto noto come *Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire*, del 22 aprile 1815<sup>1860</sup>. Il resto degli avvenimenti è altrettanto noto. D'altronde, nella Francia della restaurazione, scarso fu nell'immediato l'influsso che potenzialmente aveva l'*Acte additionnel*. Nonostante il suo avanzato contenuto liberal-costituzionale – dal quale derivò un significativo impulso all'introduzione in Francia delle regole del parlamentarismo – il progetto di Napoleone-Constant venne travolto dalla sconfitta militare e quindi sommerso dalle critiche<sup>1861</sup>.

Intanto, non piacque ai gruppi rivoluzionari, ex-giacobini, che vi videro un cedimento alle 'ubbiè' liberali, una conversione al pluralismo istituzionale, anziché quel regime dittatoriale che avrebbero voluto reinstaurare con la sanzione di un plebiscito popolare<sup>1862</sup>. Le più accese critiche riguardavano l'istituzione della *Parìa ereditaria*<sup>1863</sup>. Critiche anche dai liberali<sup>1864</sup>, e naturalmente dai realisti, anche se paradossalmente fu proprio uno dei più fedeli servitori della causa borbonica, il visconte di Chateaubriand, che sia pur abilmente mise poi in luce gli aspetti positivi dell'*Acte* allo stesso sovrano<sup>1865</sup>.

In effetti, ai diversi ambienti di orientamento liberal-parlamentare non poteva sfuggire la portata maggiormente garantista dell'*Acte* rispetto alla *Charte*. Caduto Napoleone, molti intesero ricercare queste stesse garanzie in opportuni aggiustamenti di una futura carta costituzionale borbonica, ma si rivelò un'attesa destinata comunque ed esser delusa ed a determinare la crisi della *Chambre introuvable*. Pertanto, non a torto Constant confrontava il 1° maggio 1815, sul '*Journal de l'Empire*', i testi dell'*Acte* e della *Charte*, in un articolo intitolato *Comparaison de l'ordonnance de Réformation de Louis XVIII avec la Constitution proposée à la France de 22 avril 1815*, dimostrando quanto più garantista fosse il primo<sup>1866</sup>.

---

<sup>1860</sup> *Acte additionnel aux constitutions de l'Empire* (22 avril 1815), in: DUGUIT-MONNIER, pp. 190-197. Sul suo significato, cfr.: *Notices historiques*, cit., p. lxxxiv.

<sup>1861</sup> M. S. CORCIULO, *Le istituzioni parlamentari in Francia (1815-16). Cento giorni-seconda Restaurazione*. Prefazione di Guillaume de Bertier de Sauvigny. Napoli, Guida, 1979 [da qui in poi: CORCIULO, *IP*], pp. 58-59.

<sup>1862</sup> *Ibidem*, p. 59.

<sup>1863</sup> *Ibidem*, p. 60.

<sup>1864</sup> *Ibidem*, p. 61.

<sup>1865</sup> F. R. CHATEAUBRIAND, *Rapport sur l'état de la France [...] 12 mai 1815*, in ID., *Mélanges historiques*. Paris, Penaud, s.d., p. 256.

<sup>1866</sup> CORCIULO, *IP*, p. 65.

L'estensione data alla libertà di stampa, le norme sulla responsabilità dei ministri, l'interpretazione della legge conferita soltanto agli organi preposti, l'abolizione dell'odiosa norma sull'esilio, la trasmissione ereditaria per i membri nominati dall'imperatore per la Camera dei Pari<sup>1867</sup>, la rappresentanza nazionale della Camera elettiva, il numero dei suoi deputati quasi triplicato, il suo totale rinnovo annuale (invece che parziale, di un quinto), la pubblicità delle sedute delle Camere (prima spesso segrete) il loro controllo sulla coscrizione obbligatoria e sul bilancio: – ecco le molteplici e significative estensioni delle garanzie costituzionali che a Constant erano sembrate suscettibili di convincere i francesi a sostenere Napoleone<sup>1868</sup>.

Tuttavia, nel corso dei 'Cento giorni' le elezioni del maggio 1815, volute da Constant e da La Fayette, mostrarono quanto poco la nazione fosse ancora disposta a seguire l'Imperatore. Bassa la percentuale dei votanti, sia per i collegi di dipartimento che per quelli di circondario. Rispettivamente di un terzo e della metà. Nel complesso votò meno di un quarto degli aventi diritto<sup>1869</sup>. Analogamente, il plebiscito previsto per l'approvazione dell'*Acte* vide un altissimo numero di astensioni (quasi undici milioni), anche se fra i votanti furono 1.298.356 a favore e 4.206 contro<sup>1870</sup>. E poco cambia, nella sostanza, che le suddette cifre possano essere corrette rispettivamente in 1.532.327 a favore e 4.802 contro<sup>1871</sup>.

A spoglio terminato, l'Imperatore si rese conto di aver perso i tre quarti dei suoi antichi sostenitori<sup>1872</sup>. Ma in questo come in tanti altri casi della storia, la 'volontà popolare', i suffragi elettorali erano in subordine rispetto alle decisive vicende militari. Il 12 giugno 1815 Napoleone muove con l'armata, il 18 dello stesso mese è sconfitto a Waterloo<sup>1873</sup>. E d'altra parte, anche qui non sempre la sconfitta militare delle idee è la prova della loro negatività. Anzi, per la sua influenza nell'ambito delle garanzie dei diritti indivi-

---

<sup>1867</sup> Si veda l'art. 4, del *Titre premier*, dell'*Acte additionnel aux constitutions de l'Empire* (22 avril 1815), cit., p. 19. Diversamente l'art. 27 della *Charte*, che riduceva alla discrezionalità del re l'ereditarietà o il vitalizio della Paria (*Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, in: DUGUIT-MONNIER, p. 186).

<sup>1868</sup> CORCIULO, *IP*, p. 65.

<sup>1869</sup> La stessa Corciulo rinvia (*ib.*, p. 68) a: F. BLÜCHE, *Le Plébiscite des Cents-jours*, Genève, 1974.

<sup>1870</sup> CORCIULO, *IP*, p. 72.

<sup>1871</sup> *Notices historiques*, cit., p. lxxxv.

<sup>1872</sup> CORCIULO, *IP*, p. 75.

<sup>1873</sup> *Notices historiques*, cit., p. lxxxv.



duali, l'Acte va considerato come la costituzione più liberale del XIX-XX secolo, quella che almeno formalmente poteva proteggere i cittadini contro l'arbitrio<sup>1874</sup>.

Quale relazione vi è dunque fra la *Costituzione del Regno di Napoli*, pur tardivamente concessa da Murat il 30 marzo 1815 e l'Acte proposto da Napoleone-Constant il 22 aprile dello stesso anno?

Anzitutto, la costituzione murattiana neppure alla lontana può paragonarsi ai criteri di legittimazione dell'Acte, dal momento che non va al di là del predicato di una forma di monarchia ereditaria-costituzionale (all'art. 1)<sup>1875</sup>, per quanto se ne affermi la personificazione della rappresentatività della 'volontà della nazione' (per l'art. 2)<sup>1876</sup>. Non vi è peraltro nessun richiamo ad un elemento fondante, quale quello, ad esempio, della continuità, che invece sin dal prologo l'Acte evocava in riferimento alle 'Costituzioni dell'Impero' (in realtà dei *Sénatus consultes*), ancorché si trattasse di una continuità configurata in quel momento come frutto dell'integrazione della 'volontà della nazione francese' e delle creazioni politico-militari di Napoleone.

D'altro canto, la costituzione murattiana non riconosceva una *Parìa*, una 'camera alta' ereditaria, quale quella che invece Constant 'impose' allo stesso Napoleone, indicandovi un imprescindibile elemento di continuità, di contrappeso, di equilibrio fra i poteri e gli organi, di limite sia alle eventuali intemperanze della 'camera bassa' che allo stesso arbitrio imperiale<sup>1877</sup>. Come è noto, con questo Constant non voleva infatti che la 'Parìa' fosse sottoposta alla discrezionalità sovrana (come invece si prevederà nella *Charte*, all'art. 27, per la nomina vitalizia o ereditaria)<sup>1878</sup>. Rispetto a queste cautele di Constant, la costituzione murattiana prevede invece un *Senato* di nomina regia, quantunque vitalizio e selezionato dal re fra i soli titolati (si veda l'art. 86)<sup>1879</sup>.

Inoltre, si è accennato come, rispetto alla *Costituzione* di Murat, vi fosse nel prologo dell'Acte un preciso richiamo alla continuità rispetto alle precedenti 'Costituzioni dell'Impero', frutto dell'integrazione fra la 'volontà nazionale' e le creazioni politico-militari

---

<sup>1874</sup> CORCIULO, *IP*, p. 58.

<sup>1875</sup> *Ibidem*, p. 382.

<sup>1876</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1877</sup> *Ibidem*, p. 53.

<sup>1878</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, cit., p. 186.

<sup>1879</sup> *Costituzione del Regno di Napoli (18 maggio 1815)*, in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 389.

di Napoleone. Creazioni ora da integrare alla luce di esperienze che richiedevano – secondo il liberale Constant – una nuova espressione delle istanze nazionali nel contesto di “*un grand système fédératif européen*”: istanze ineludibili in relazione allo spirito del secolo ed al progredire della stessa civiltà (“*comme conformes à l’esprit du siècle, et favorable aux progrès de la civilisation*”)<sup>1880</sup>.

Certo l’Imperatore, in questo prologo materialmente scritto da lui<sup>1881</sup>, manifestava ben altra dimensione politica in confronto all’eccessivamente ambizioso cognato. Nel prologo dell’*Acte* si esprime in maniera coerente un sentimento della continuità fra passato e presente, fra la creazione imperiale e le nuove esigenze della nazione. E quest’ultima ora da articolare in un nuovo ordine politico-istituzionale, nel quale il potere imperiale fornisce la centralizzazione necessaria non solo per difendere l’Impero, ma anche per rendere coesiva la nuova società francese. Si sarebbe trattato di caratterizzarla secondo le emergenti specifiche funzionalità, di assicurarle precisi diritti ed imporle giusti doveri, tali da garantire sia la libertà, la sicurezza personale, sia l’indipendenza nazionale, e con questa la dignità della corona<sup>1882</sup>.

D’altra parte, sussistono alcune analogie nella *Costituzione del Regno di Napoli*, rispetto sia alla *Charte* che all’*Acte*. Al di là di differenze che non vanno certo sottovalutate<sup>1883</sup>, la costituzione murattiana segue l’*Acte* relativamente alla sostanziale responsabilità dei ministri (all’art. 76) ed alla loro messa in stato di accusa

---

<sup>1880</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, cit., p. 190.

<sup>1881</sup> CORCIULO, *IP*, p. 55.

<sup>1882</sup> “[...] A CES CAUSES, voulant, d’une côté, conserver du passé ce qu’il y a de bon et de salutaire, et, de l’autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux, ainsi qu’à l’état de paix que nous désirons maintenir avec l’Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits de citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l’étranger l’indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l’Empire, seront soumis à l’acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l’étendue de la France” (*Acte additionnel aux constitutions de l’Empire* [22 avril 1815], cit., p. 191).

<sup>1883</sup> E fra queste anzitutto l’esistenza di una *Chambre des Pairs*, rispettivamente agli artt. 24-27 della *Charte* ed agli artt. 2-4 dell’*Acte*, laddove invece la costituzione murattiana considerava l’istituzione di un *Senato* (anch’esso di nomina regia e selezionato fra i titolati) dotato di facoltà tali da bilanciare l’esecutivo.

da parte della camera elettiva (il *Consiglio dei Notabili*)<sup>1884</sup>, e con il giudizio da parte del Senato (art. 79)<sup>1885</sup>. Precedentemente, anche se di pochissimo tempo, anche l'*Acte* considerava (per l'art. 41) la responsabilità dei ministri e (per l'art. 42) la possibilità di una loro messa in stato di accusa (da parte della *Chambre des Représentants*) e di giudizio da parte della *Chambre des Pairs*<sup>1886</sup>.

Dunque una quasi sintonia che testimonia convergenze e dissonanze che a Napoli, rispetto a Parigi, il 'Napoleonide' Murat ritenne sia pure *in extremis* di dover dare come risposta ad un medesimo ordine di quesiti istituzionali e di istanze sociali. Rispetto a questo fondo comune dei documenti suddetti, invece la *Charte* non aveva niente di simile a questa possibilità che la costituzione murattiana e l'*Acte* consideravano sulla concreta responsabilità ministeriale di fronte alle camere (e non solo penale, ma politica), alle quali pertanto era data facoltà di richiedere spiegazioni ai ministri chiamati a partecipare ai lavori parlamentari<sup>1887</sup>. Se ben si considera, la *Charte* contemplava solo la possibilità di messa in stato d'accusa dei ministri da parte della camera elettiva ed il giudizio da parte di quella vitalizia (la *Chambre des Pairs*) solo per alto tradimento e concussione (per l'art.56)<sup>1888</sup>. Invece, come si è visto, tali eventualità erano considerate sia dalla costituzione murattiana<sup>1889</sup>, sia dall'*Acte*<sup>1890</sup>.

Nondimeno, riguardo al potere legislativo, la costituzione murattiana è in sintonia con quanto previsto sia nella *Charte* che con l'*Acte*. E vediamo come. Intanto, nell'*Acte* (per l'art.2) il potere legislativo è esercitato "*par l'Empereur et par les deux Chambres*"<sup>1891</sup>,

---

<sup>1884</sup> Una parziale contraddizione risulta dall'art. 77, che sembra attenuare la piena responsabilità dei ministri, prevedendo che "*cesserà la responsabilità personale*" nei casi in cui "*la deliberazione presa siasi deliberata e risolta in consiglio del re, composto almeno di 5 suoi consiglieri, ministri od altri [...]*" (*Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815], cit., p. 388).

<sup>1885</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1886</sup> *Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815*, cit., p. 195.

<sup>1887</sup> CORCIULO, *IP*, pp. 56-57.

<sup>1888</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, cit., p. 189.

<sup>1889</sup> All'art. 76 si precisa l'imputabilità ed il giudizio per i ministri che si fossero resi responsabili "*di ogni violazione della costituzione, e delle leggi del regno, di ogni abuso di denaro pubblico, di ogni atto che avesse manifestamente compromesso l'interesse o la sicurezza del re e dello Stato*" (*Costituzione del Regno di Napoli*, cit., p. 388).

<sup>1890</sup> Qui, all'art. 41 considerava la responsabilità politica dei ministri di fronte alle camere per comportamenti tali da compromettere "*la sûreté ou l'honneur de la nation*" (*Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815*, cit., p. 195).

<sup>1891</sup> *Ibidem*, p. 191.

mentre l'iniziativa legislativa spetta (per l'art. 23) in esclusiva al governo, che – ai sensi del vigente *Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII* [18 maggio 1804], costitutivo dell'Impero – era stato “confié” allo stesso “*Empereur des Français*”<sup>1892</sup>. Resta peraltro alle due *Chambres* stesse solo la possibilità di emendamenti (che possono anche non essere adottati dal governo, fermo restando l'obbligo delle camere di votare la legge così come proposta)<sup>1893</sup>. Eccezione è fatta per l'iniziativa delle materie riguardanti l'imposta o la chiamata alle armi che rimane di spettanza della sola *Chambre des Représentants* (per l'art. 36)<sup>1894</sup>.

Analogamente, nella *Charte* l'esercizio del potere legislativo è affidato (per l'art. 15) collettivamente al re ed alle due camere dei *Pairs* e dei *Députés des départements*, e l'iniziativa legislativa è riferita espressamente al solo il re (l'art. 16), qui precisando inoltre (all'art. 17) che il sovrano stesso ha facoltà di presentare le proposte sia all'una che all'altra camera, eccetto, anche qui, il caso che si tratti di materie relative all'imposta, le cui proposte di legge necessariamente dovranno essere indirizzate alla *Chambre des Députés*<sup>1895</sup>.

A sua volta, la costituzione murattiana rivela la stessa impostazione dell'*Acte* e della *Charte*: sia relativamente alla titolarità dell'esercizio del potere legislativo (ai sensi dell'art. 17, il re “concorre” col parlamento – costituito dal *Senato* e dal *Consiglio dei Notabili* – “alla formazione delle leggi”, che “sanziona e le fa promulgare”)<sup>1896</sup>; sia relativamente all'iniziativa delle proposte di legge (che per l'art. 140 spetta al sovrano)<sup>1897</sup>. Anche qui le proposte di legge per le materie riguardanti i tributi vanno indirizzare (ai sensi dell'art. 141) dapprima al *Consiglio dei Notabili*, e dopo la loro approvazione passano al *Senato*<sup>1898</sup>.

In effetti, è soprattutto in relazione sia ai ‘diritti individuali’; sia ai ‘diritti politici’ che si evince la differenza fra – da un lato – la *Charte* e la *Costituzione* murattiana, e – dall'altro – l'*Acte*. Sotto un tale profilo, in quel che concerne la *Charte* va sottolineata una qualche distinzione di un *Droit public des Français* (artt. 1-12) dai

---

<sup>1892</sup> *Sénatus-consulte organique du 28 Floréal an XII* [18 maggio 1804], in: DUGUIT-MONNIER, pp. 144-145.

<sup>1893</sup> *Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815*, cit., p. 193.

<sup>1894</sup> *Ibidem*, p. 194. A tal proposito, fr.: CORCIULO, *IP*, p. 56.

<sup>1895</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, cit., p. 186.

<sup>1896</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815] cit., p. 383.

<sup>1897</sup> *Ibidem*, p. 393.

<sup>1898</sup> *Ibidem*, l. c.

*Droits particuliers garantis par l'État*, (artt. 69-74). Una distinzione riconducibile in parte all'attuale accezione di 'diritti individuali' o 'diritti civili', distinti dai 'diritti politici' veri e propri<sup>1899</sup>. Gli artt. 69-74 (posti a conclusione della *Charte*) prevedevano – come si è accennato – le seguenti garanzie: dei diritti acquisiti nel precedente Regime dagli appartenenti alle forze armate e loro familiari; del debito pubblico; dei titoli dell'antica e della nuova nobiltà, cui comunque si perviene solo per nomina regia; del riconoscimento di leggi e regolamenti particolari per le colonie; della conservazione della *Légion d'honneur*; e del rispetto da parte del re degli impegni costituzionali (giurati al momento della consacrazione)<sup>1900</sup>.

In quel che attiene ai *Droit public des Français*, che riguardano appunto dei veri e propri 'diritti politici', sono definiti anzitutto: sia l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i Francesi, quali che fossero "*leurs titres et leurs rangs*" (art. 1); sia la loro eguaglianza contributiva (art. 2); sia l'eguale diritto di tutti "*aux emplois civils et militaires*" (art. 3); sia la garanzia della "*liberté individuelle*" contro ogni possibile abuso giudiziario (art. 4); sia la libertà religiosa (art. 5), però con la precisazione che "*la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'État*" (art. 6)<sup>1901</sup>.

Seguivano poi, – sempre sotto il profilo di questi 'diritti pubblici' (cioè dei 'diritti politici') -: sia la precisazione che solo i religiosi di ogni culto cristiano (e dunque non solo i cattolici) avevano diritto ad un trattamento economico da parte del "*trésor royal*" (art. 7); sia la garanzia della libertà di stampa, nei limiti prescritti dalla legge contro ogni abuso (art. 8); sia l'inviolabilità di tutte le proprietà, comprese quelle derivate dalla vendita dei 'beni nazionali' (art. 9), ma nei limiti dell'interesse pubblico e comunque con indennità (art. 10)<sup>1902</sup>.

---

<sup>1899</sup> Secondo Matteucci, i 'diritti dell'uomo' possono essere classificati in: civili, politici e sociali. I primi sono quelli che attengono alla personalità dell'individuo, per cui gli è attribuita una sfera di arbitrio o di liceità, a patto che il suo comportamento non violi l'altrui diritto (sono una libertà *da*). I diritti politici sono legati alla formazione dello Stato democratico rappresentativo ed implicano una libertà attiva, una partecipazione dei cittadini nel determinare l'indirizzo politico dello Stato (sono una libertà *di*). I 'diritti sociali', maturati nella società industriale, implicano un comportamento attivo dello Stato per garantire ai cittadini una condizione di certezza (sono anch'essi libertà *da*). Si veda: N. MATTEUCCI, *S.v.: Diritti dell'uomo*, in: *Dizionario di Politica*. Diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino. Milano, Tea, 1990, p. 305.

<sup>1900</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, pp. 189-190.

<sup>1901</sup> *Ibidem*, pp. 184-185.

<sup>1902</sup> *Ibidem*, p. 185.

Infine, si garantiva sia che sarebbe stata proibita qualsiasi indagine sulle opinioni e sui voti espressi fino al momento della restaurazione (art. 11), sia – come si è visto – l’abolizione della coscrizione obbligatoria (art. 12)<sup>1903</sup>.

A sua volta l’*Acte* (e precisamente negli artt. 59-67, del *Tit. VI*, espressamente intitolato *Droits des citoyens*) ripete queste garanzie<sup>1904</sup>. A partire, negli artt. 59-64, cioè, dall’eguaglianza davanti alla legge (sia in ciò che concerne i contributi finanziari, l’accesso agli impieghi, la giudicabilità, la perseguibilità, la libertà dei culti, l’acquisizione della proprietà, la libertà di stampa). Vi si aggiunge comunque il diritto di petizione individuale, sia al governo che alle due camere (art. 65), e la garanzia che non verrà dichiarato lo ‘stato d’assedio’ in alcuna parte del territorio nazionale (art. 66). Ma qui si specifica che questo potrà avvenire nei casi di invasione e di “*troubles civils*”, quantunque nel secondo caso sia richiesta una decisione delle camere. Infine, cosa che spiace ovviamente ai realisti, l’articolo 67 di questa formalizzazione dei diritti, negava il diritto di ristabilire sul trono la dinastia borbonica e di ricostituire qualsiasi privilegio feudale<sup>1905</sup>.

Un diniego che se, per un verso, era una limitazione della sovranità nazionale, quanto meno del diritto di scegliersi liberamente i propri governanti, d’altra parte impediva anche il ritorno dell’arbitrio regio, e dunque contraddittoriamente attenuava il primato della stessa ‘sovranità nazionale’ poc’anzi postulato.

Nella *Costituzione* murattiana tale tipologia di garanzie appare almeno schematicamente ripresa nel *Tit. XVI* (sotto forma di *Disposizioni generali*), considerando, fra l’altro: il diritto agli impieghi pubblici riservato a tutti i cittadini napoletani (artt. 178-179); il riconoscimento della cittadinanza (artt. 180-182); la libertà di opinione e di stampa (art. 183), entro i limiti di legge (non specificati); l’inviolabilità della proprietà, salvo che per motivi di utilità pubblica (art. 184); ed infine di una sorta di diritto della ‘nazione napoletana’ alla convocazione entro l’anno del Parlamento, per deliberare sulla legge finanziaria dell’anno successivo (per l’art. 188)<sup>1906</sup>.

---

<sup>1903</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1904</sup> *Acte additionnel aux constitutions de l’Empire du 22 avril 1815*, in: DUGUIT-MONNIER, pp. 196-197.

<sup>1905</sup> CORCIULO, *IP*, p. 62.

<sup>1906</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815], p. 397.

Qual'era invece la situazione per i 'diritti politici' veri e propri, cioè le garanzie costituzionali nei suddetti documenti del 1814-15 sotto il profilo dell'effettiva partecipazione alla formazione della 'volontà della nazione'? Ossia quali erano i diritti espressi in termini non soltanto di libertà individuale (di espressione del proprio pensiero e dei propri scritti), quanto di libertà di associazione e di effettive possibilità di accesso alla classe politica ed al parlamento?

A tal riguardo si erano diversamente pronunciati l'*Acte* e la *Charte*, nel senso che sia il primo documento, elaborato da Napoleone e Constant, sia il secondo, 'concesso' da Luigi XVIII, prevedevano sia una 'camera alta' di nomina regia (la *Chambre des Pairs*) sia una 'camera elettiva' (nell'*Acte* la *Chambre des Députés des départements* e nella *Charte* la *Chambre des Représentants*).

In quel che concerne la 'camera alta', la *Charte* se da una parte escludeva l'esistenza di un senato – previsto ovviamente dalla *Constitution Sénatoriale* del 6 aprile 1814 (che, per l'art. 6, conservando gli attuali, sottometteva i futuri membri del Senato alla nomina regia)<sup>1907</sup> –, reistituiva invece la *Parìa*, che comunque, ai sensi dell'art. 27, voleva di nomina regia<sup>1908</sup>. Non diversamente l'*Acte additionnel*, che tuttavia prevedeva sì la nomina imperiale, ma specificava dovesse intendersi come a vita ed irrevocabile (per gli artt. 3-4)<sup>1909</sup>. Da parte sua, la *Costituzione* murattiana all'art. 86 considerava – come si è visto – un *Senato*, di nomina regia, a vita, da reclutarsi fra le persone titolate (che, per l'art. 140, condivideva con il re ed il *Consiglio dei notabili* la funzione legislativa)<sup>1910</sup>, ma non contemplava alcuna *Parìa*, implicitamente escludendo qualsiasi ruolo istituzionale dell'antica e della nuova nobiltà.

Riguardo poi alla 'camera elettiva' (la *Chambre des Députés des départements*), intanto la *Charte* – mentre riprendeva la terminologia rivoluzionaria di una rappresentanza per '*Départements*' – si dimostrava ostile ad ogni restaurazione di una rappresentanza per 'ordini', per 'corpi' o ceti professionali. In questi tratti voleva

---

<sup>1907</sup> *Constitution sénatoriale* [= *Constitution française du 6 avril 1814*], in: DUGUIT-MONNIER, p. 179.

<sup>1908</sup> "La nomination des Pairs de France appartient au Roi. Leur nombre est illimité; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires, selon sa volonté" (*Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, in: DUGUIT-MONNIER, p. 187).

<sup>1909</sup> *Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815*, in: *Ibidem*, p. 191.

<sup>1910</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 389, 393.

apparire in piena coerenza con la prospettiva rivoluzionaria francese. Del resto, sin dal prologo era assente qualsiasi accenno di garanzie di autonomia associativa per i corpi tradizionali (clero e nobiltà) e tanto meno di autonomia professionale (in ordini o corporazioni). La *Charte* prevedeva comunque per la *Chambre des Députés des départements* la durata per cinque anni, dovendosi annualmente rinnovare per un quinto (art. 37), ed era previsto un requisito censitario per essere elettori (art. 40)<sup>1911</sup>

Meno formalmente 'democratico', anche l'*Acte additionnel* prevedeva la 'camera elettiva' (la *Chambre des Représentants*) – che durava in carica cinque anni, ma doveva essere rielelta totalmente (art. 13)<sup>1912</sup> – ma per questa non sembrava a tutta prima contemplato alcun criterio censitario. Infatti, da un lato, l'art. 7 prevedeva che dovesse essere "*élue par le peuple*", ma poi ci si riferiva – in un laconico art. 27 – al tipo di formazione dei collegi elettorali di '*Département*' e di '*Arrondissement*' prevista dal *Sénatus-consulte* del 16 Termidoro Anno X (4 agosto 1802), dove i criteri censitari erano invece ben presenti. Non dissolve poi queste incertezze il fatto che nello stesso art. 27 dell'*Acte* si affermasse di apportare alcune modificazioni a tale *Sénatus-consulte*, nel senso che (art. 28) le assemblee di '*Canton*' dovevano completare, con "*élections annuelles, toutes les vacances dans les collages électoraux*"<sup>1913</sup>.

Va segnalata comunque l'importanza – per la prospettiva liberal-rappresentativa impressa all'*Acte additionnel* da Constant (diversa dal criterio livellante-egalitario delle altre costituzioni rivoluzionarie) – che riveste la 'distinzione per corpi' prevista nella stessa *Chambre des Représentants* (all'art. 33), ossia per gli appartenenti alle categorie dell'industria e del commercio. Costoro dovevano infatti essere eletti da parte dalle *Chambres de Commerce* e da alcune *Chambres consultives* sulla base di una lista appunto da queste formata (art. 33)<sup>1914</sup>.

D'altro canto, qui nell'*Acte additionnel*, queste aperture ad una concezione 'corporata' della società – che sul momento non andavano oltre questo riconoscimento alla categoria del commercio

---

<sup>1911</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, cit., p. 187.

<sup>1912</sup> *Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815*, cit., p. 192.

<sup>1913</sup> *Ibidem*, p. 193.

<sup>1914</sup> "*L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale. L'élection des représentants commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les Chambres de commerce et les Chambres consultives réunies, suivant l'acte e le tableau ci-annexe, n° 2*" (*Ib.*, p. 194).



e dell'industria – erano progettualmente espresse nel prologo, dove si vede il proposito di ampliare i diritti dei cittadini in un completo sistema rappresentativo, nel quale fossero investiti “*les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables*”<sup>1915</sup>. Inoltre, l'*Acte additionnel* anticipava il moderno principio che i rappresentanti non dovessero appartenere ai soli ceti abbienti, tanto che – se non con la suddetta ambiguità del criterio censitario – si prevedeva un rimborso spese per l'esercizio della loro funzione parlamentare<sup>1916</sup>.

Tornando alla costituzione murattiana (appunto la *Costituzione del Regno di Napoli* del 1815) anche qui il parlamento è bicamerale, con il *Senato* (per gli artt. 84-86, formato da un numero illimitato, di nomina regia, a vita, ma scelto solo fra le sole persone titolate)<sup>1917</sup> ed una 'camera elettiva', il *Consiglio dei Notabili*. Quest'ultima è suddivisa (per l'art. 98) nelle seguenti tipologie di rappresentanti: delle province, delle città, della professione commerciale, della città di Napoli e dei magistrati delle corti d'appello (art. 98)<sup>1918</sup>. Sotto tale profilo, qui dunque riemerge il criterio della 'rappresentanza corporata', in parte riprendendo il dettato di una delle due 'costituzioni di Baiona'<sup>1919</sup>.

Inoltre, anche nella costituzione murattiana si prevede il criterio censitario per essere inclusi nelle liste degli eleggibili (art. 99). Liste da predisporre in ogni città e e distretto (art. 90)<sup>1920</sup>. Inoltre, si precisa che spettava al sovrano stabilire il momento in cui queste elezioni avrebbero dovuto esser fatte (art. 102). Ma all'art. 113 si stabilisce che i deputati dovessero durare in carica cinque anni, ed essere rinnovati annualmente per un quinto<sup>1921</sup>.

---

<sup>1915</sup> *Ibidem*, p. 191.

<sup>1916</sup> “Art. 11. *Les membres de la Chambre des Représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante*” (*Ib.*, p. 192).

<sup>1917</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815], p. 389.

<sup>1918</sup> *Ibidem*, p. 390.

<sup>1919</sup> Ossia la 'prima', cioè il 'giuseppino' *Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia* (del giugno 1808), che prevedeva – secondo le antiche tradizioni del Regno (in questo abbandonate poi dagli 'anglo-siculi' costituenti liberali del 1812) – un “*Parlamento nazionale composto di cento membri, e diviso in cinque sedili. Sedile del clero, sedile della nobiltà, sedile dei possidenti, sedile dei dotti, sedile de'commercianti*” [*Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia* (del giugno 1808), in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 372].

<sup>1920</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815], p. 390.

<sup>1921</sup> *Ibidem*, p. 391.

Si può quindi dire che – sia in un tardivo eco delle costituzioni del 1812 (quella ‘gaditrana’ e quella ‘anglo-sicula’), sia in una qualche sintonia con l’*Acte additionnel* del 1814 (e comunque diversamente dalla *Charte*) – in qualche misura la murattiana *Costituzione del Regno di Napoli* affrontava il problema della rappresentanza delle autorità locali. Un punto, quest’ultimo, che risulta particolarmente rilevante ai fini di raffronto fra queste costituzioni degli anni 1814-15, rispetto appunto agli antefatti delle due costituzioni del 1812.

Fra le altre ‘prerogative reali’, quelle relative al legislativo riguardano: sia (art. 18) “il diritto di convocare, di aggiornare, di prorogare il parlamento e di sciogliere il Consiglio de’ Notabili”<sup>1922</sup>, sia – come si è accennato – la nomina dei membri del Senato (appunto con il suddetto art. 86). E relativamente all’esecutivo, spetta al sovrano stesso di “nominare a tutti gli impieghi giudiziari, amministrativi, ecclesiastici e militari” (art. 23)<sup>1923</sup>.

A questo punto va fatta un’ulteriore precisazione sulle garanzie dei diritti ‘civili’ e ‘politici’ previste dalle costituzioni del 1814-15 a livello delle autonomie locali (cioè nelle province, dipartimenti, comuni e distretti). Come si è visto, in effetti, nell’*Acte additionnel*, gli artt. 27-33 facevano un significativo spazio ai corpi locali con la definizione dei collegi elettorali<sup>1924</sup>. Ora, rispetto a queste garanzie contenute nell’*Acte additionnel*, niente del genere vi è nella *Charte*, se si eccettua il fuggevole accenno dell’art. 35, dove si precisava che “la chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l’organisation sera déterminée par des lois”<sup>1925</sup>.

Diverso invece il caso nella costituzione murattiana, dove – a riprova della presenza decisiva dello Zurlo nella stesura del documento – due specifici titoli erano dedicati proprio a queste garanzie di rappresentanza locale. In riferimento all’art. 98, – laddove appunto si distinguevano le diverse tipologie di deputati in relazione sia alle province, alle città (e dunque ai comuni), sia al corpo dei commercianti, sia alla capitale ed alle Corti d’appello – appunto nel

---

<sup>1922</sup> *Ibidem*, p. 383.

<sup>1923</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1924</sup> Però – come si è visto – precisando (art. 27) che quelli “de département et d’arrondissement sont maintenus conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X”, fatte però salve alcune modificazioni, nel senso che (per l’art. 28) delle “assemblées de canton” ogni anno colmino i vuoti formatisi nei collegi elettorali (*Acte additionnel aux constitutions de l’Empire du 22 avril 1815*, cit., p. 193).

<sup>1925</sup> *Charte constitutionnelle du 4 juin 1814*, cit., p. 187.

*Tit. XIV (Delle assemblee provinciali)* si riconoscevano delle specifiche autonomie alle province sotto il profilo delle rendite, distinte da quelle statali, per cui si istituiva a loro tutela un “*procuratore Sindaco*” (art. 168). Quest’ultimo faceva parte sia del *Consiglio provinciale* che del *Consiglio d’Intendenza* (art. 170). Aveva come funzione precipua “*il controllo di tutti gli introiti ed esiti provinciali*” come pure di tutti “*gli stabilimenti della provincia*” (art. 172)<sup>1926</sup>.

Nel *Tit. XV (Delle amministrazioni comunali)*, una vera e propria forma di autonomia politica era conferita (dall’art. 175) ad ogni comune, i cui abitanti – senza alcuna distinzione di classe e di ceto – “*riuniti in parlamento generale, secondo le antiche prammatiche ed usi del regno, nomineranno il decurionato del comune, ed il decurionato farà la nomina del sindaco*”<sup>1927</sup>. Una disposizione che – sia pure con questa nomina subordinata all’approvazione del governo, ma “*che non potrà negarsi senza motivo*”<sup>1928</sup> – riprendendo appunto l’usanza di quei ‘parlamenti municipali’ di cui aveva parlato Cuoco (che li riconosceva fra i meriti dell’antico regime), si poneva a grande distanza dal dettato costituzionale non solo della *Charte* e dell’*Acte*, ma delle stesse costituzioni rivoluzionarie nel loro insieme, anche se certo non poteva minimamente paragonarsi all’amplissimo spazio fatto dalle costituzioni ‘gaditana’ ed ‘anglo-sicula’ del 1812 a queste ‘autonomie locali’.

Si è accennato (qui, *infra*, al capitolo XXII) all’ampiezza dedicata dalla costituzione di Cadice a queste ‘autonomie locali’, come può vedersi nel *Tit. VI*, dedicato al ‘Reggimento interno delle provincie e dei comuni’<sup>1929</sup>. Analogo discorso può farsi riguardo alla costituzione ‘anglo-sicula’, specialmente – come si è visto nel capitolo XXVI – nella sua ultima partizione, quella cioè non distinta da alcun titolo specifico, esposta dopo il *Piano generale per l’organizzazione della magistrature di questo Regno, e per lo stabilimento del potere giudiziario* ed intitolata *Consigli civici e magistrature municipali*. Qui dunque c’è una precisa differenza dal testo gaditano, sia per l’assenza di una parte dedicata specificamente alle ‘amministrazioni

---

<sup>1926</sup> Costituzione del Regno di Napoli [18 maggio 1815], cit., p. 396.

<sup>1927</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1928</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1929</sup> Come si legge nella traduzione piemontese del 1821 (cfr.: AQUARONE-D’ADDIO-NEGRI, p. 544). Nel testo ‘gaditano’: *Titulo VI. Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos. Capitulo primero. De los Ayuntamientos. [...] Capitulo II. Del gobierno politico de las provincias y de las Diputaciones provinciales*” (*Constitución política de la monarquía española*, in: DE GUZMAN, cit., pp. 80-81).

provinciali', sia e soprattutto per l'importanza conferita invece a questi 'consigli civici', cioè municipali o comunali<sup>1930</sup>.

Dal canto suo, la *Costituzione di Sicilia del 1812* – sia per tradizioni nazionali che per l'alleanza ideologico-programmatica con la monarchia rappresentativa-parlamentare inglese – si fondava proprio su di un sistema improntato alla pluralità di elementi sociali e di meccanismi istituzionali. Un sistema pertanto storicamente articolatosi con un'intima coerenza rispetto ai principi fondamentali, e nel contempo aperto alle nuove istanze sociali e politiche. Qui si considerava in effetti un ordine caratterizzato appunto dalla molteplicità delle parti sociali, dalla distinzione-interazione delle funzioni e dei poteri. Un sistema che dunque trovava nella contingente situazione storica l'occasione opportuna per una ridefinizione delle libertà e dei loro nessi con l'autorità. Definizione che, d'altra parte, non poteva non esprimersi – a motivo dell'alto livello di responsabilità etico-politica raggiunto dai suoi ceti dirigenti – in un compiuto sistema di diritti contestualmente dichiarati assieme agli altrettanto imprescindibili doveri.

Per la verità, una qualche eco di queste autonomie locali c'è anche nella costituzione murattiana, sia nel *Titolo XIV (Delle amministrazioni provinciali)*, sia nel *Titolo XV (Delle amministrazioni comunali)*, un sintomo dunque di una preoccupazione di non marcare un troppo netto distacco rispetto sia alla precedente legislazione costituzionale rivoluzionaria francese, sia in confronto alle sudette carte costituzionali del 1812<sup>1931</sup>.

In quel che attiene alle garanzie dei diritti, se qualcosa di concretamente garantista si ha appunto con l'*Acte additionnel* – come si è detto fornendo l'esempio per tutta la successiva evoluzione liberal-parlamentare – tuttavia non va sottovalutato che anche solo un rapido raffronto con le garanzie della *Costituzione di Sicilia del 1812* dimostra la superiorità di quest'ultima. Non fosse altro che per la maggior ampiezza ed articolazione sia del diritto di stampa, sia di quella contestuale dichiarazione dei diritti e dei doveri, che non ha riscontro nell'*Acte*, quanto meno per la minor ampiezza e particolarità del solo *Tit. VI*, dedicato ai *Droits des citoyens*.

D'altra parte, al quesito di fondo che ci siamo qui posti, ossia se la *Costituzione* murattiana del 1815 recepisce in qualche misura

---

<sup>1930</sup> *Costituzione di Sicilia* [25 maggio 1812], in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, pp. 457-460.

<sup>1931</sup> *Costituzione del Regno di Napoli* [18 maggio 1815], cit., p. 396.

le garanzie dei diritti stabilite dai testi costituzionali francesi – sia del 1814 (la *Constitution sénatoriale* e la *Charte*), che del 1815 (l'*Acte additionnel* del 22 aprile) – si può ora rispondere nel senso che nella *Costituzione* murattiana emergono comunque due significative differenze. Intanto, si percepisce sia un'eco molto attenuata delle garanzie contenute nella *Constitution sénatoriale*, sia – e per converso – un'evidente prossimità alla scelta autoritaria della *Charte* borbonica. In sostanza, c'è dunque, e conseguentemente, una precisa estraneità rispetto ai suddetti diritti garantiti dall'*Acte additionnel*, ed a maggior ragione una distanza insuperabile rispetto alla quantità e qualità dei diritti-doveri sanciti dalla *Costituzione di Sicilia del 1812*.

Tutto questo si spiega per la conclusiva convergenza di Murat sui due diversi versanti dell'antagonismo che oppone Napoleone all'Austria. Va collocato nel contesto del suo estremo tentativo di sopravvivenza il complessivo significato da attribuire alla 'sua' costituzione, che nell'immediato ha poco più di una rilevanza strumentale. È solo una parvenza di rilegittimazione che il Re di Napoli adotta dopo fallito il suo tentativo di adeguamento alla reazione (non solo 'anti-repubblicana', ma soprattutto 'anti-rappresentativa') delle Potenze intenzionate alla restaurazione dell'antico regime assolutistico sul continente. Del resto ad orientarlo all'Austria c'era pur sempre la diffidenza e la riluttanza che Murat aveva sempre avuto per una costituzione, a partire dallo *Statuto* del 1808, ingombrante eredità di re Giuseppe, da lui disattesa ed ignorata.

Appare chiaro che né l'Impero napoleonico, né le altre monarchie europee che gli si contrappongono, dimenticano affatto che le loro rispettive ambizioni di dominio continentale hanno un ancor più formidabile pericolo da fronteggiare al loro interno: la sempre incombente minaccia di un ritorno di fiamma rivoluzionario.

Da qui la riserva mentale che in una misura o nell'altra caratterizza entrambi gli schieramenti, nel senso appunto sia di evitare finché fosse possibile ogni concessione costituzionale, sia – laddove questa fosse divenuta necessario concederla – di architettare soluzioni puramente formali, in maniera da ridurla a delle garanzie minime (intese a soddisfare le istanze più diffuse nell'opinione, ma certo a non ricostituire nessun 'ingombrante' corpo intermedio).

Sul momento, in quel maggio del 1815 in cui tramontavano di nuovo (come già nel 1803, e poi ancora nel dicembre 1820) le sue

fortune, a Zurlo<sup>1932</sup> – che si contesta sia davvero lui l'autore della 'costituzione murattiana'<sup>1933</sup> – subentra il 5 giugno 1815, nella titolarità di ministro della Giustizia e dell'Interno, il marchese Donato Tommasi. Si è visto come quest'ultimo avesse detenuto ininterrottamente dal novembre del 1809 presso la Corte, allora in Sicilia, la medesima carica in qualità di ministro della Giustizia<sup>1934</sup>. Adesso,

---

<sup>1932</sup> La convergenza verso il modello 'neo-assolutistico' di 'monarchia amministrativa' spiega, peraltro, dopo il crollo del sistema napoleonico, anche il ritorno alla ribalta politica di personalità come lo Zurlo, che dopo il suo tramonto, assieme a Murat, ritrova un nuovo ruolo nella sorta di necessità di legittimazione in cui si trova stretto il regime borbonico della seconda Restaurazione napoletana. Infatti, dopo il fallimento della politica dell'*amalgama*, ed a rivoluzione costituzionale ormai conclamata, la Corte borbonica ritiene utile riciclare questo funzionario, già dimostratosi abile (nell'aprile-maggio 1815) di garantire una parvenza di continuità fra antico regime e murattismo, ed ora quindi ritenuto capace – ben più del Medici – di governare la pericolosa congiuntura di pressanti richieste costituzionali. Quali erano infatti state le vicende dello Zurlo all'indomani del trattato di Casalanza ed al tracollo delle fortune di Murat? Il discredito per la politica di quest'ultimo nei confronti della *carboneria*, la sua feroce repressione in Calabria, giunta fino all'assassinio del liberale costituzionalista Capobianco (GAROFALO, p. 39), avevano coinvolto lo stesso Zurlo, per quanto ritenuto autore del chimerico disegno dell'indipendenza italiana, delineato dal '*Proclama di Rimini*' (*Ib.*, l. c.). Dopo la partenza di Gioacchino, la regina Carolina si imbarca da Castel dell'Ovo per l'esilio con un seguito di funzionari ed ufficiali, fra i quali è lo Zurlo, che dopo qualche tempo li lascia a Trieste e si reca a Venezia e Padova ed in altre città vicine, dove sul momento si dedica ad attività pubblicistiche.

<sup>1933</sup> E non del tutto a caso la *Costituzione* murattiana potrebbe essere opera dei criteri 'autoritari', comunque elusivi di ogni impegno costituzionale, del conte Zurlo. Resta il fatto che tale *Costituzione del Regno di Napoli*, del maggio 1815, si avvicina più alla reazionaria *Charte* di Luigi XVIII, del giugno 1814, piuttosto che al liberale *Acte additionnel* di Constant-Napoleone, del 22 aprile 1815. Da quest'ultimo testo la *Costituzione del regno di Napoli* si distanziava per ragioni che non sono solo cronologiche, perché se i suoi autori non conoscevano forse, nell'aprile del 1815 in cui fu elaborata in tutta fretta, l'*Acte* imperiale, certo non aderivano ai propositi liberal-rappresentativi di Constant, né consideravano opportuno ricondurre Murat alle stesse prospettive di un Napoleone addomesticato dagli eventi. A contestare del resto questa ipotetica paternità è Zaghi, che a sua volta avanza l'ipotesi che l'autore sia una personalità, peraltro senza indicarla esattamente, dell'ambiente dei fedelissimi di Murat, ricordandone il rifiuto di Salfi e l'impossibilità che esserne autore fosse Pellegrino Rossi (come aveva sin da allora affermato invece Dionigi Strocchi, amico e collega di quest'ultimo). Secondo Zaghi, l'autore dovrebbe ancora oggi essere cercato fra questi intimi di Murat: anzitutto Agar (divenuto conte di Mosbourg), ma anche il suo Capo di Stato maggiore, Millet de Villeneuve, o anche lo stesso generale Carrascosa (che durante la campagna contro il *Viceré* Eugenio Beauharnais aveva, nel gennaio 1814, emesso un analogo proclama), oppure il generale Guglielmo Pepe, o il principe di Pignatelli di Strangoli, o il Duca del Gallo (C. ZAGHI, *Introduzione*, a: P. COLLETTA, *La campagna d'Italia di Gioacchino Murat*. A cura di C. Zaghi. Torino, Utet, 1982, p. xxxiii).

<sup>1934</sup> VILLANI, GZ, pp. 314-315.

nel giugno del 1815, proprio a lui, Tommasi, è affidato anche l'*interim* del Ministero degli Affari interni<sup>1935</sup>.

Ecco il quadro complessivo su cui si collocano le vicende della seconda Restaurazione napoletana, ossia il regime che si instaura il 4 giugno 1815, con il nuovo governo borbonico, quando del resto anche per Luigi Medici – sostenuto dallo stesso Tommasi – inizia quella parte di primo piano che sarà destinato a svolgere nel *Quinquennio* 1815-20. Una parte, questa di Medici, sostanzialmente diversa da quella che sotto certi aspetti viene considerata dalla storiografia una sorta di vita parallela con il ministro Zurlo.

Sotto una specifica angolazione neo-assolutista, risulta infatti che Tommasi, Medici e Zurlo sono malgrado tutto uniti da un comune sottofondo culturale, da uno stesso concetto illuministico-riformatore della politica. E questo al di là dell'alternanza di situazioni personali, di scelte fra diversi sistemi politici, di differenze dopo tutto relativamente rilevanti per uno stesso contenuto oligarchico, radicalmente innovativo in senso centralistico-statalista rispetto all'antico *jus publicum europaeum*.

Sotto quest'ultima denominazione si riconducono – come è noto – concezioni politico-istituzionali certo non del tutto coincidenti, in quanto teorie che peraltro derivano da una medesima tradizione culturale dell'Occidente. La tradizione che da Aristotele giunge, fra medioevo e Rivoluzione francese, sino alla teoria ed alla prassi del sistema rappresentativo definito, appunto sulla base dello Stagirita, come il modello di 'governo misto' o di 'costituzione mista'. Un modello recepito sia della tradizione continentale di una 'società di corpi intermedi', sia – e meglio – dalla stessa tradizione parlamentare 'anglo-sassone'.

A ben vedere, nessuno di questi tre personaggi in questione, e degli stessi ambienti in cui si muovevano, aveva mai creduto veramente a tale concezione specifica dell'antico *jus publicum europaeum*. Nessuno dei tre – Zurlo, Tommasi e Medici – aveva mai distolto veramente la personale convinzione politica dal modello neo-assolutista di 'monarchia amministrativa'. Tutti e tre ministri, sospinti dalle tempeste della storia e della politica su diversi frangenti ideologici, non hanno compreso, o quanto meno apprezzato, questo antico retaggio di istanze e di istituzioni che culmina appunto nel moderno sistema rappresentativo-parlamentare, il

---

<sup>1935</sup> N. CORTESE, *Per la storia del regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1820*, ASPN, N.S., XX, 1925, p. 213.

solo che si rivela capace di contemperare nella sostanza il nesso fra tradizione ed innovazione. Un nesso percepibile, peraltro, al di là delle forme istituzionali volta a volta adottate, più o meno strumentalmente dai detentori del potere del momento.

Se a questa possibile ripresa della continuità dello sviluppo istituzionale (interrotto prima dall'assolutismo e poi dal radicalismo rivoluzionario) nessuno di questi uomini ed ambienti guardò veramente, ciò poté avvenire sia perché dopo tutto questo loro 'progressismo' continuava ad ambientarsi nelle angustie della monarchia assolutista d'antico regime, sia perché nei loro accostamenti latomistici le loro stesse suggestioni alternative al sistema restavano pur sempre estranee ed avverse ad un latomismo che era quello dei 'liberali' e dei 'democratici'.

D'altro canto, quest'ultimo, il latomismo 'liberal-democratico' si rivelava a sua volta ambiguo, confuso, perché veicolato dalle 'logge castrensi' dei contingenti militari con cui la Rivoluzione francese – da processo di liberazione dei popoli e delle nazioni – si era metamorfosata in un sistema nazionalistico, nella *Grande nation* conquistatrice, oppressiva, spoliatoria.

A sua volta, Napoleone avrebbe dispiegato il suo genio politico anche nel superare tutte queste suggestioni e nel 'pubblicizzare' il latomismo, sperando di privarlo del potenziale cospiratorio, con il rendere coincidenti le cariche massoniche con il *Grand Orient de France*, di cui lui stesso si pose come *Gran Maestro*. Qui, del resto, egli riprese la politica a suo tempo seguita, ben prima della Rivoluzione, delle logge imperiali austriache e tedesche e da quelle inglesi.

Ma nemmeno Napoleone, e tanto meno Murat, riuscirono a convincere una particolare tipologia del settarismo meridionale, il più nobile, in quanto il più consono alle istanze meridionali, perché a sfondo liberal-democratico, e per la sua ispirazione unitaria, nel senso cioè della conquista di un'indipendenza italiana.

Del resto, Murat non aveva che un riflesso ormai lontano della 'legittimità' napoleonica, conseguita non solo con le armi ma con tante pur valide innovazioni, attraverso una geniale capacità di ritessere davvero la continuità in forme nuove, aperte ai talenti ed ai meriti emergenti. Invece, il sistema ideologico-istituzionale di Murat non si era concretato in niente di paragonabile a quello del suo illustre cognato. Risultava insufficiente, Murat, elusivo degli impegni costituzionali impliciti all'eredità rivoluzionaria. Un'eredità che in senso liberal-borghese, e non più giacobino, pure restava il referente di tanta parte delle convinzioni politiche dei ceti meridionali.



In seguito, fra mille inganni fatti e subiti, approdando, senza rilevanti meriti, né colpe capitali, alle perigliose sponde della prima fase di questa seconda restaurazione napoletana, dal canto suo un simile latomismo 'liberal-democratico' parve per adagiarsi nella monarchia neo-assolutistica, all'inizio convincendosi che fosse un'altra *facies* della 'monarchia amministrativa', un sistema in qualche modo progressista e moderno. Una monarchia che si voleva configurare – per volontà, ma inascoltata, del Congresso di Vienna – come pacificatrice, diversa dalla monarchia napoleonica, e comunque, negli intendimenti e nei propositi, della Santa Alleanza, non sanguinaria come la restaurazione borbonica seguita al 1799.

Il regno meridionale fra 1815-1820. Dal 'colpo di stato' di Ferdinando IV (dicembre 1816) al fallimento del tentato amalgama fra 'ex-murattiani' e borbonici in una 'monarchia amministrativa' di parziale derivazione napoleonica

Decisa la soggezione dell'Italia all'Austria nel Congresso di Vienna, soffocate le ambizioni di indipendenza nazionale e di libertà politica degli ambienti liberal-costituzionali dei diversi Stati della Penisola, la monarchia borbonica (fortunosamente, ed onerosamente<sup>1936</sup>, restaurata sul trono di Napoli) in questo suo ritorno senza meriti storici, né consenso, priva dunque di effettiva legittimità politica, si avvia verso il mediocre tentativo di perpetuare la 'monarchia amministrativa' d'antico regime. La Corte ed i suoi ministri intendono tener conto degli insegnamenti dell'epoca napoleonica, attraverso un pragmatismo politico di compromissione fra le proprie finalità neo-assolutiste e gli interessi dei sopravvissuti ambienti della burocrazia francese.

Sulla velleitarietà e fragilità del proposito dei ministri borbonici protagonisti di questo tentativo di *amalgama* non sembrerebbe esservi molto da aggiungere alle risultanze della storiografia più recente. Si tratta infatti di personaggi di lungo corso nella storia della monarchia borbonica, addirittura sin dagli anni che prece-

---

<sup>1936</sup> Con la convenzione del 29 aprile 1815, Ferdinando IV dovette far fronte a molti impegni che compromisero le finanze del Regno, in particolare: ventisei milioni di franchi all'Austria, a pagamento della riconquista militare del suo regno; cinque milioni al principe Eugenio Beauharnais, per una 'mediazione' diplomatica; e nove milioni ai ministri e ad altre personalità del Congresso di Vienna, per comprarne il favore (COLLETTA, *SRN*, III, p. 18). Per la protezione data ad Eugenio dallo Czar, e per compenso dei territori del Regno d'Italia passati all'Impero asburgico-lorenese, sia Vienna che Londra ebbero il pretesto per imporre a Ferdinando IV un indifendibile confine sulla linea degli Abruzzi e rifiutargli Pontecorvo e Benevento (che furono dello Stato della Chiesa), quantunque proprio il governo inglese facesse allora oggetto del baratto anche il consenso dato all'abolizione della Costituzione di Sicilia del 1812 (CORTESE, *Nota a: Ibidem*, p. 86).

dono immediatamente l'infausto 1799 sino a questo 1815, e fra di essi soprattutto Luigi Medici e Donato Tommasi.

Resterebbe solo da sottolineare quanto si è già accennato, relativamente alla sostanziale differenza fra questo modesto regime compromissorio e trasformista degli anni 1815-20 del Regno di Napoli e di Sicilia (il quale, con un vero 'colpo di Stato', dal dicembre 1816 è divenuto Regno delle Due Sicilie) e la complessiva creazione imperiale napoleonica, che una sua indubitabile legittimazione aveva conquistato nel cuore e nell'animo di tanti popoli d'Europa. E non solo per la dimostrata capacità di riordinare, sia pure in maniera dittatoriale e comunque autoritaria, lo Stato, di superare le contrapposizioni, di ricomporre i contrasti nati dalle profonde lacerazioni della guerra civile, ma per aver affrontato e risolto le molte contraddizioni fra la necessità di riformare l'invecchiato sistema istituzionale d'antico regime ed i metodi troppo radicali precedentemente adottati nello sviluppo della Rivoluzione.

Sebbene sia ingeneroso paragonare il sistema imperiale napoleonico alla modesta monarchia amministrativa di questa seconda restaurazione napoletana dei Borbone, fra 1815-20 imperniata sul preteso *amalgama*<sup>1937</sup> fra antico e nuovo, tentato da Luigi Medici e Donato Tommasi, è necessario riconsiderare l'effettiva dimensione delle nuove istituzioni napoleoniche proprio per evidenziare l'insuperabile distanza fra questi due diversi sistemi di governo.

In realtà, a differenza della monarchia borbonica del *Quinquennio* 1815-20, il sistema amministrativo napoleonico è specifico del contesto politico-istituzionale sortito da una rivoluzione che si è tragicamente 'sublimata' attraverso diverse fasi, sfociando comunque in un processo altamente selettivo, ancorché soprattutto in termini amministrativi e militari. È un fatto che attraverso la Rivoluzione e l'Impero si è ridefinita una nuova gerarchia delle funzioni sociali, espressione delle nuove istanze di partecipazione, di selezione meritocratica, di eguagliamento politico. Ed è questo l'aspetto durevole dell'eredità rivoluzionaria, quale che ne sia la

---

<sup>1937</sup> Riprendendo il termine dal Canosa, Blanch definisce il tentativo di combinare nella seconda restaurazione borbonica i criteri di monarchia amministrativa napoleonica, come una combinazione artificiale, appunto un *amalgama*: "Tale posizione era falsa, e si potrebbe anche dire che una testa antica era posta su di un corpo rinnovato, e che l'unione era conservata da una combinazione meccanica e non da un'affinità chimica" (BLANCH, *Luigi de' Medici come uomo di Stato ed amministratore* [da qui in poi: LM], in: ID., *Scritti storici*, cit., Vol. II, p. 111).

consapevolezza di tanti suoi 'democratico-egalitari' sostenitori e nostalgici.

Anche per quel che concerne l'Italia, particolarmente settentrionale e meridionale, nell'epoca imperiale napoleonica la strutturazione sociale si articola nel senso di una riedificazione in forme perfezionate e migliori dell'antica *società di corpi*, quantunque nei limiti suddetti di una legittimazione del potere fondata sul primato militare nella società politica e sulla competenza burocratico-professionale nella 'società civile'.

Nel complesso, la società imperiale a buon titolo si pone come un invero delle componenti più valide della Rivoluzione, sia nel senso di un sostanziale superamento della concezione 'astratta', meramente formale, dei diritti universali (cioè superamento nel senso della ricerca di concretezza di questi diritti attraverso una selezione capacitaria), sia nel senso di una riconnessione della possibilità meritocratica di eguagliamento politico e di ascesa intercettale al referente specifico dell'antico regime europeo pre-assolutista.

In altri termini, il 'superamento' in positivo della Rivoluzione avviene col il sistema imperiale napoleonico nel senso di recepire le istanze di apertura a tutti i ceti e di selezione meritocratico-capacitaria, ed a partire dalla base, anzitutto dallo stesso 'popolo'. E se non si tratta – altro che alla fine, con l'*Acte additionel* 'bonapartista-constantiano' del 22 aprile 1815, nel corso dei Cento giorni – di un compiuto sistema parlamentare, innegabile è che comunque si approssima molto ai livelli più alti (anglo-sassoni) della *società di ordini* pre-rivoluzionaria, eccezion fatta appunto per una vera rappresentanza politica dell'articolata volontà della nazione, qui limitata alla dimensione del consenso plebiscitario e del 'séguito', dell'*Erfolg* politico, burocratico e militare.

Il sistema imperiale napoleonico presenta molti dei caratteri (certo non tutti, ma nemmeno completamente trascurabili, meramente formali) di una *società aperta*, selettiva, istituzionalmente articolata, appunto, in un complesso di molteplici organismi (di collegi, di ordini professionali, sostitutivi degli antichi corpi intermedi), ed opportunamente segmentata in una rappresentanza locale e periferica<sup>1938</sup>. In Italia, peraltro, si tratta di un'eco non lontana, se non – come da taluno si afferma – del federalismo 'girondino',

---

<sup>1938</sup> C. CAPRA, *Nobili, notabili, élites: dal 'modello' francese al caso italiano* [da qui in poi: CAPRA], in: NOTABILI, p. 30.

certo più verosimilmente della 'società di corpi' tradizionale. Un'eco che proveniva anche dal retaggio di progettualità, di sviluppi interrotti, delle diverse tipologie di 'società civile' degli Stati italiani, infine una risultante di un insieme di esperienze istituzionalizzate non del tutto cancellate dall'assolutismo degli Stati pre-unitari italiani. E tale la dimostra il vasto fenomeno – sin qui frammentariamente considerato e dunque sottovalutato – delle 'insorgenze' italiane<sup>1939</sup> contro il regime di mera spoliazione, intrapreso fra 1796-99 dal 'medio-alto borghese' regime direttoriale francese.

Insorgenze che si rivelarono solo nell'immediato rivolte contro i 'francesi', perché il più delle volte i protagonisti di questa vera e propria 'resistenza' allo straniero dimostrarono con la loro pur troncata progettualità politica di mirare anche, se non soprattutto, al recupero di antiche autonomie politiche, quelle precedentemente soppresse dall'assolutismo dei singoli Stati italiani. Non a caso molti capi insorgenti (ed il caso del marchese Albergotti, capo dell'insorgenza 'aretina') non trovarono affatto innaturale adeguarsi poi al modello monarchico-amministrativo prospettato da Napoleone agli Italiani.

Riguardo alla legittimazione del potere imperiale, un posto centrale è dato dal 'regime concordatario' voluto da Napoleone, inteso a riequilibrare se non il militarismo ed il verticismo del potere della direttoriale 'repubblica conquistatrice', certo le componenti fortemente laiche, materialiste, atee e razionaliste (ed alla fine 'cetual-stataliste') delle diverse *facies* sia della genesi che della metamorfosi del regime rivoluzionario francese. Del resto, Napoleone non fu solo l'uomo del Concordato, ma anche colui che in qualche misura intese ripetere non solo la forma del tradizionale '*sacre des rois de France*'. In quella che gli storici hanno definita la

---

<sup>1939</sup> P. PASTORI, *Istanze comunitative nelle rivolte del 1799 in Toscana*, in: *Ceti dirigenti municipali in Italia e in Europa in età contemporanea* [Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa. 13]. Pisa, Edizioni ETS, 2003, pp. 187-223; ID., *La progettualità politica del 'Viva Maria': contro il radicalismo rivoluzionario e oltre la reazione assolutistica*, in: *'Digitus Dei est hic'. Il 'Viva Maria' di Arezzo: aspetti religiosi, politici e militari (1799-1800). Atti del Convegno. Arezzo, 3 giugno 2000*. A cura di Oscar Sanguinetti. Milano, Istituto Storico dell'Insorgenza e per l'Identità nazionale, 2004, pp. 63-149; ID., *Frammenti di un altro 1799. Comunità e federazione nella resistenza delle popolazioni italiane alle armate 'giacobine*. Torino, Giappichelli, 2003; ID., *Istanze comunitative e federazione nell'insorgenza toscana nel 1799*. Camerino, Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche, 2003.

‘Sagra imperiale’ c’è la rappresentazione iconico-cerimoniale del potere, destinata ai sudditi quale impegno reciproco, in quanto consacrazione del primato politico (e non solo militare) ora anche religiosa<sup>1940</sup>.

Da qui, poi, le due linee di sviluppo del Concordato stesso, inteso da un lato come strumento per assicurarsi l’appoggio della Chiesa di Roma, e dall’altro come veicolo grazie al quale attirare o corroborare il consenso popolare. Finalità entrambe da perseguire per sottrarre le masse al disorientamento spirituale ed all’anarchia, alle pulsioni istintuali di un individualismo alla fine dimostratosi incapace di raffrontare, di distinguere e di integrare libertà assoluta e libertà politica (non ultimo secondo la distinzione rousseviana fra *amour propre* ed *amour de soi même*).

Finalità da rendere in qualche misura istituzionali (formali prima ancora che sostanzialmente sentite) per guidare le masse verso il soddisfacimento di sentimenti religiosi ancora, sia pure di reazione, profondamente radicati. Finalità intese, non ultimo, a prevenire sia la partecipazione di popolo alla contro-rivoluzione (di cui si era avuto già esempio in Francia con la Vandea ed in Italia con le insorgenze anti-francesi), sia il vortice di uno scetticismo e di un libertinismo che forse solo un’aristocrazia di talenti naturali poteva evitare pur concedendosi ampi spazi di libertà morale e politica.

Al crisma del genio e del talento militare, ed all’indubbio merito di voler superare e porre fine alle dilaceranti cesure prodotte dal radicalismo democratico-giacobino, il genio di Napoleone sa unire la consapevolezza dell’importanza per il popolo sia dei valori etico-religiosi, sia dei valori etico-nazionali, al complessivo fine di assicurare l’ordine e riprodurre una gerarchia sociale sentita e condivisa (più che solo imposta e subita) in quanto fondata sull’evocazione delle pari opportunità e sulla selezione dei talenti.

Inoltre, l’Imperatore riesce sapientemente a connettere la sua esigenza di una più vasta legittimazione attraverso la conquista del consenso popolare, non soltanto, appunto, con questa politica concordataria, ma anche tramite lo strumento dei ‘plebisciti’, che corroborano, con la ‘sanzione democratica’, la forza di una politica sin lì fatta dalla Repubblica sostanzialmente – dietro lo schermo

---

<sup>1940</sup> G. GALASSO, *La nuova borghesia, la ‘monarchia amministrativa’ e i governi restaurati*, in: ISTITUZIONI, p. 213.

ideologico della fittizia democrazia – a colpi di Stato e di imposizioni autoritarie.

E qui indubbiamente Napoleone sa benissimo sfruttare quei mezzi propagandistici allora a sua disposizione. Oltre al fasto ed ai recuperati *pignora imperi* (esposti ancor oggi nel *Cabinet des médailles* di *rue de Richelieu*), l'Imperatore si avvale abilmente della stampa, dei proclami. Ma inventa altri *media*, più pervasivi e penetranti, quali ad esempio la monumentalità nello spazio architettonico in cui vuol rappresentato in panni aulici il suo potere. Anche con l'impiego di una pittura e di una statuaria celebrative (da David a Canova), e non ultimo con le cerimonie, i bollettini della *Grande Armée*, gli articoli sul giornale ufficiale, il *Moniteur*<sup>1941</sup>.

Non va infatti sottovalutato il ruolo che nella ridefinizione simbolica del potere hanno i numerosi architetti, scultori, pittori ed uomini di cultura legati alla diffusione di un'estetica coerente all'ideologia del regime. Basti pensare al teatro aulico<sup>1942</sup>.

Relativamente, poi, alla fisionomia ed alle articolazioni della nuova *élite*, nell'Impero napoleonico avviene realmente l'*amalgama* fra vecchi e nuovi ceti dirigenti, in quanto il Regime amplia e riqualifica i criteri di selezione del notabilato. Istituita nel 1808, la nobiltà imperiale risulta formata per il sessanta per cento di borghesi e per il diciannove per cento di individui di estrazione popolare (di cui oltre la metà deve la sua ascesa a meriti militari). Il rimanente invece ingloba e riqualifica l'antica aristocrazia<sup>1943</sup>. E già qui la consistenza della nobiltà risulta in Francia diversa rispetto all'Italia. Nel Regno d'Italia l'antico patriziato non perde molto del suo potere politico e delle sue proprietà. Anzi, assieme alla borghesia affaristica si divide le ricchezze risultanti dalla devoluzione dei beni ecclesiastici<sup>1944</sup>.

Totalmente diversa è invece nel Regno di Napoli la situazione dell'antica nobiltà. Quasi completamente decapitata nel 1799, dalla spietata repressione anglo-borbonica<sup>1945</sup>, la nobiltà viene nuovamente colpita durante il *Decennio francese*, a partire dalla legge del 2 agosto 1808, quando sotto Giuseppe Bonaparte, lo stesso Zurlo elabora l'eversione della feudalità. E la realizza con tanto zelo, poco

---

<sup>1941</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1942</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1943</sup> CAPRA, p. 20

<sup>1944</sup> *Ibidem*, pp. 21-22.

<sup>1945</sup> VILLANI, *M*, p. 200.

dopo, sotto Murat, da suscitare le stesse resistenze della regina, Carolina Bonaparte, che senza successo descrive al consorte lo stato di indigenza in cui sono così ridotti i nobili napoletani. Come si vede, proprio allora, durante il *Decennio francese*, Zurlo poté finalmente perfezionare la definitiva eliminazione della nobiltà, sia in quanto classe dirigente che come ceto economico<sup>1946</sup>.

Del resto, questo è un fenomeno specifico delle altre monarchie italiane fra il *Decennio francese* e la Restaurazione. Un fenomeno intimamente connesso con le modalità di ascesa e di inserimento dei nuovi ceti dirigenti. Arricchitisi non solo con l'acquisto, a prezzi stracciati, dei beni delle Chiese e dei conventi, ma anche con il monopolio degli appalti pubblici per le forniture necessarie alla politica imperiale, questi ceti borghesi si installano da padroni nell'amministrazione, tendendo ad escludere il vecchio notabilato.

Sulla dinamica ed il significato di tale fenomeno – quale volto meno noto ed indagato dei tratti che accomunano in Italia l'età dei 'Napoleonidi' (fra 1806-15) alla seconda Restaurazione (fra 1815-20) – la storiografia oggi riconosce il carattere parassitario di operazioni finanziarie improntate alla più sfacciata speculazione. In tal modo, nella sostanza continua l'antica gestione oligarchica del potere, ancorché adesso da parte di ceti economici che semplicemente si sostituiscono ai vecchi ceti politici, non sempre recependo la mentalità 'pubblicistica' che non pochi di quelli malgrado tutto conservavano. E non diversamente dalla parte più retriva di questi antichi ceti 'politici', anche questi nuovi ceti affaristici emergenti si rendono sempre più estranei ad una funzionalità politica che volentieri sostituiscono con l'utile esclusivamente economico.

Si delinea dunque in una luce inequivocabile, ed a tratti inquietante, il fatto che la vendita dei *beni nazionali* alla fin fine non fu affatto quella rivoluzione fondiaria che per tutto il XVIII secolo era stata tanto auspicata, spesso anche lì pretestuosamente da molti che vi avevano voluto vedere un benefico passaggio, per quanto traumatico, della terra da proprietari 'assenti' o 'parassiti' a proprietari presenti e produttivi. Il latifondo post-unitario mostrerà a nudo la realtà insociale di questo trapasso.

Intanto, anche dopo finita la Rivoluzione – ossia senza soluzione di continuità dell'età napoleonica alla Restaurazione monarchica – vennero liquidate le proprietà ecclesiastiche più di quelle

---

<sup>1946</sup> *Ibidem*, pp. 204-205.



nobiliari. In particolare, si alienarono le proprietà del clero regolare (gli Ordini monastici). I ricchi e ben regolati conventi erano stati oggetto di una preconcepita e viscerale polemica iniziata ancora nell'antico regime. Polemica argomentata poi nel corso della Rivoluzione appunto nel senso della pretesa parassitarietà degli Ordini e delle corporazioni religiosi, accusati di non corrispondere più ai fini della società e di aver accumulato enormi quantità di terre e di case, sottraendoli, attraverso i vincoli della manomorta, alla libera circolazione economica<sup>1947</sup>.

Innegabile è che tutte queste alienazioni non tornassero poi ad esclusivo vantaggio della società nel suo complesso (ciò che avrebbe permesso di riconoscerci davvero una salutare rivoluzione fondiaria). Al contrario, si arricchirono enormemente ristretti ceti economici, contribuendo invece in misura ben minore all'accrescimento dell'erario. La vendita dei 'beni nazionali', sin da allora denunciata come una contraffazione, in realtà mise in circolazione solo il venti per cento del patrimonio alienato, il resto finendo negli insondabili rivoli dei capitali finanziari. La parte immobiliare degli antichi Ordini rimase in dotazione all'amministrazione dello Stato, e venne destinata a sede di uffici, scuole, ospedali, caserme e carceri, che appunto ebbero sede in vecchi edifici monastici. Il rimanente venne sottostimato e disperso in innumerevoli usurpazioni<sup>1948</sup>.

In più ampia prospettiva, l'annientamento dell'autonomia ecclesiastica unitamente all'esautoramento dell'antico notabilato avrebbero aperto visibili lacune nel sistema delle distinzioni cetuali, funzionali in senso politico, oltretutto privatistico. Si sarebbero poi visti, con la Restaurazione, i nefasti effetti di tutto questo, e non solo al livello delle relazioni fra i comuni cittadini e della stessa interazione fra i ceti e la gerarchia sociale, ma anche al livello del potere centrale, ed a livello locale, dove la nobiltà d'antico regime era divenuta sempre più estranea al ruolo che un tempo aveva rivestito nel senso della rappresentanza delle esigenze, della difesa e del governo delle comunità.

Una volta sparito il sistema napoleonico, appunto dopo il 1815, i nuovi ceti di governo avrebbero sostituito malamente quella pur valida classe di governo scaturita dalla Rivoluzione e dall'Impero. Il nuovo notabilato della restaurazione non avrebbe certo assunto

---

<sup>1947</sup> GALASSO, *Op. cit.*, pp. 207-209.

<sup>1948</sup> VILLANI, *IN*, p. 73.

altro che formalmente il carattere della nobiltà napoleonica, che essendosi invece formata con capaci amministratori e validi capi militari aveva pur riempito in positivo il vuoto lasciato dall'antica aristocrazia.

Non è contestabile che la monarchia amministrativa napoleonica sia riuscita a creare un sistema sociale perfettamente in grado di determinare davvero l'*amalgama* fra antichi e nuovi ceti dirigenti, in tal modo dando effettiva soluzione a quel quesito dei nuovi rapporti da instaurare fra Stato, politica e società<sup>1949</sup>. Si era pur risolto questo problema che non aveva trovato risposta nel movimento democratico-radical della rivoluzione degli anni 1703-1799. Nel settentrione d'Italia, ambienti aristocratico-borghesi, interessati sinceramente alla continuità di una loro funzione dirigente (non solo in senso economico e di potere sociale, ma anche in senso propriamente politico) avevano riconosciuto in Bonaparte l'occasione per tentare di realizzare un programma liberal-rappresentativo destinato ad interessare vasti strati della 'società civile' della Penisola.

Proprio questi ambienti riescono a dare alle direttive imperiali un'espressione compatibile con le loro esigenze cetuali e nazionali, in tal senso contribuendo fattivamente a connettere in maniera coerente l'organizzazione statale, il ruolo immediatamente esecutivo dell'amministrazione alla funzione socialmente aggregante della stessa burocrazia. Grazie ad uomini come Melzi, si può dire che nell'epoca napoleonica nel settentrione d'Italia si produca un nuovo sistema istituzionale, nel quale risultano davvero collegati il popolo, il governo e l'amministrazione. Attraverso poi la costituzionalizzazione del potere si ha un'omologazione sostanziale, che appunto avviene nell'*amalgama* con cui la burocrazia 'eguaglia' politicamente individui di diversa estrazione sociale e politica. Sullo sfondo si staglia la sopravvenuta obsolescenza delle ideologie più radicali, grazie al processo di codificazione istituzionale attraverso cui i programmi e le istanze dei diversi gruppi e partiti trovano una consacrazione definitiva. Sotto questo profilo, queste ideologie diventano 'sovrastrutturali' in rapporto ai nuovi principi, alle istituzioni imperiali, riconosciute come il luogo di un paradigma comune, che peraltro non trascura ma valorizza le diversità fra i gruppi<sup>1950</sup>.

---

<sup>1949</sup> MOZZARELLI, *Op. cit.*, p. 173.

<sup>1950</sup> *Ibidem*, pp. 173-174.

In questa sua specificità 'franco-lombarda', il tipo di *amalgama* che personalità come Melzi pongono in essere, in concreto, consiste precisamente nell'omologazione ideologica peculiare di un nuovo cetto burocratico, nel quale trovano un reinserimento i funzionari dell'epoca asburgica come quelli del triennio giacobino. E tutto ciò a due sole, ma decisive, condizioni. La prima era l'abbandono di posizioni estreme (da un lato, conservatrici-reazionarie; dall'altro democratico-radicali). La seconda, l'accettazione di nuove distinzioni funzionali, fondate appunto sulla lealtà al regime e soprattutto sulla probità morale non disgiunta da una oggettiva capacità amministrativa<sup>1951</sup>.

Da parte nostra, in questa analisi dobbiamo ovviamente prescindere dalla portata relativa (nel tempo immediato di un consenso imprescindibile) di consimile consolidazione di differenti ideologie politiche in un sistema istituzionale fondato sulla legittimazione della supremazia militare e sulla definizione autoritaria dei ruoli sociali. Intanto, è innegabile che una simile consolidazione risulta efficace, in quanto oggettivamente aggrega un cetto dirigente in senso burocratico-amministrativo, pur restando inesauriente sul piano delle richieste di libertà politica, di partecipazione diretta, di rappresentanza nazionale.

D'altro canto, è del tutto comprensibile che un tale *amalgama* non fosse invece realizzabile nel Regno meridionale, né nel *Decennio francese* (quando pur si creano forti ceti burocratici e militari, ma non propriamente una classe politica), e tanto meno in questo *Quinquennio* della seconda restaurazione borbonica. Le motivazioni di una tale impossibilità sono poi di molteplice natura. Anzitutto l'assenza di una volontà demiurgica, dotata del carisma, del genio e della forza innovativi di Napoleone. Inoltre, nel Mezzogiorno incide pesantemente la carenza di personalità di 'ausiliari' come appunto Melzi (consapevole del proprio ruolo di rappresentanza di un patriziato che si sentiva classe politica prima ancora che classe possidente). Infine, se non soprattutto, la mancanza appunto di una pur potenziale classe dirigente.

Nel Regno meridionale, quei nobili e quei borghesi che non fossero stati falcidiati nella repressione seguita al 1799 (o come Canosa mutilato del suo iniziale aristocratico-repubblicano 'filo-britannismo') non avevano molte possibili scelte di campo. Da un

---

<sup>1951</sup> *Ibidem*, pp. 174-175.

lato, c'era la sottomissione dei sopravvissuti all'assolutismo, come in ultima analisi appunto si riduce a fare lo stesso Canosa, subito dopo il 1799, nel suo sterile conservatorismo (che lo conduce a svilire la sua antica e peraltro mai del tutto sopita opposizione all'assolutismo, nella precaria convivenza con Luigi Medici e Donato Tommasi, fedeli ministri del riformismo borbonico).

Dall'altro lato, restava solo l'alternativa di un'aperta ostilità verso questo sistema neo-assolutista. Questo è quanto manifestano i liberali siciliani, a lungo osteggiati dalla Corona e sconfitti per le occulte connivenze fra Austria ed Inghilterra. In effetti, una volta sconfitto Napoleone, entrambe le Corti (o almeno i rispettivi Gabinetti) si palesano alla fine concordi nel primato dell'interesse nazionale su ogni altro criterio e valore ideologico o politico.

Questa l'oggettiva dimensione dei residui e potenziali ceti dirigenti meridionali, come a quei tempi poteva constatare il liberale Blanch, quando evidenziava proprio in questo l'impossibilità della seconda Restaurazione napoletana, nel *Quinquennio* 1815-20, di produrre effettivamente l'*amalgama* fra antico e nuovo regime. E tanto meno sulla linea tracciata con ben altra consistenza dalla monarchia amministrativa napoleonica, nel senso di una rilegittimazione etico-politica dell'ordine sociale, dopo le vicissitudini della Rivoluzione. Il fallimento del tentativo produce – in questa seconda Restaurazione borbonica a Napoli – la crescente insoddisfazione dei sudditi e, in presenza di forti iniziative repressive, provoca la militanza latomistica di tutti coloro che aspiravano ad un più ampio spazio politico<sup>1952</sup>.

Il regime oppressivo del *Quinquennio* con il suo peso fiscale ed il nessun spazio alla partecipazione politica, non poteva che risultare impopolare. Del resto qualsiasi sistema puramente burocratico-amministrativo, incentrato esclusivamente sul fine economico, ha la sua sola condizione di esistenza instaurandosi dopo un periodo di guerra civile, causata – osserva Blanch – sia

---

<sup>1952</sup> “Il difetto del sistema dei ministri centralisti e della monarchia puramente amministrativa sta nell'isolamento in cui lascia il governo, privo di ogni appoggio morale. Livellando i corpi privilegiati alla massa, reprimendo il clero e limitandolo alle sue funzioni ecclesiastiche, si fanno passivi e si rende la società estranea ai suoi interessi. Non essendo essa rappresentata, non ha comunicazione alcuna con il potere, il quale per la stessa causa manca d'influenza sulla società, per cui deve superare tutti gli ostacoli, per mezzo del meccanismo amministrativo e della forza materiale. Il che costa molto e compromette troppo il potere che si mostra direttamente” (BLANCH, LM, p. 118).

da una "turbolenta aristocrazia", sia da una 'crudele democrazia'<sup>1953</sup>. Si tratta infatti di un sistema in certo modo necessario e legittimato quando cioè la società ha bisogni materiali, e non di grandi idealità ed ideologie. È il momento in cui si vuole solo 'ordine' e tranquillità, e per questo il governo amministrativo allora riesce a soddisfare queste istanze, limitandosi a garantire il progresso materiale e la fiducia nel sistema<sup>1954</sup>.

Peraltro, né Luigi Medici, né Donato Tommasi erano all'altezza di un simile compito. Da qui le reazioni alla loro 'monarchia amministrativa'. Anzitutto la perdita di consenso, l'oscillazione fra tentazioni poliziesche e repressive, del resto solo in parte riconducibili all'iniziativa dello stesso Canosa, in parte espressione di una volontà di continuare il regime instaurato, con invidiata efficacia, dal franco-còrso Saliceti nel *Decennio francese* (fra 1806-15).

Del resto, in questo *Quinquennio* della seconda restaurazione borbonica (1815-20) l'apparenza di modernità e di apertura alle innovazioni burocratiche del *Decennio* risulta in gran parte formale e non colma affatto la carenza di legittimazione sostanziale. Si manifestano pertanto i sintomi dell'opposizione latomistica, sui due versanti: democratico-costituzionale e reazionario-sanfedista. Da un lato, contro la politica di Medici e Tommasi si rianima la *Carboneria*, che vuole quella libertà politica e quell'indipendenza nazionale invano ricercate nelle istituzioni francesi del *Decennio* (quando era ancor vivo l'antefatto delle realizzazioni del costituzionalismo anglo-siculo)<sup>1955</sup>. Dall'altro lato, a questo latomismo 'carbonaro' intese dare una risposta quello reazionario dei *Calderari* (attivo già nella Sicilia sotto protettorato britannico, ma a qual che sembra animato dalla regina Carolina) nel quale militavano componenti dei 'sanfedisti' del 1799.

Ora, nel *Quinquennio* del 1815-20, a questi *Calderari* si rivolse il principe di Canosa, il quale (anche a non voler credere che fossero stati una sua creatura nel *Decennio siciliano*) vi vide un correttivo non solo al compromissorio regime della monarchia amministrativa posta in essere da Medici e da Tommasi, ma anche ai trasformismi di tutti gli altri antichi e nuovi nemici dell'antico regime. E qui il Principe manifestava incertezze fra la reiterata professione di fede nei Borbone, sin dal loro esilio forzato nell'Isola, ed il modello

---

<sup>1953</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1954</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1955</sup> *Ibidem*, pp. 118-119.

costituzionale britannico, che a tratti emerge nelle sue riflessioni, senza peraltro indurlo ad una presa di posizione contraria alle tendenze neo-assolutistiche della Corte borbonica<sup>1956</sup>. Accusato poi apertamente di aver creato i *Calderari*, come uno Stato nello Stato (con regole, riti, giuramenti: insomma con un armamentario atto a preparare la guerra civile), Canosa apparve il protagonista di questa setta che si protestava paladina degli antichi valori etico-religiosi e delle istituzioni monarchiche tradizionali, cioè contro quelle nuove istituzioni nate dalla Rivoluzione e dall'Impero napoleonico<sup>1957</sup>.

In simile convinzione si può riconoscere la deriva di tanti membri della nobiltà d'antico regime, che avevano subito – come lo stesso Canosa – i rigori della repressione, e che ormai privi di una base economica e di un definito ruolo istituzionale, non avevano altra alternativa di farsi cortigiani del sovrano assoluto o divenire i primi rappresentanti delle libertà popolari<sup>1958</sup>. Anche a Canosa mancò questo coraggio. D'altra parte, anche dopo il 1799 la sua pretesa di rappresentare una rivoluzione nobiliare anti-assolutistica era fallita, e nel 1806 non aveva trovato incoerente raggiungere la Corte fuggita in Sicilia.

Adesso, come lui, tanta parte della nobiltà, priva di una propria coscienza politica, di valori morali tali da aggregare un'opposizione all'assolutismo, è una classe sociale divisa fra la vecchia generazione (più cortigiana che aristocratica) e la nuova (più democratica che nobiliare)<sup>1959</sup>. Se dopo il 1799 era stato stimato perché onesto, interessante perché originale, popolare perché indipendente e perseguitato, e quindi come il solo membro del suo utopico partito<sup>1960</sup>, ora nel *Quinquennio* della seconda restaurazione

---

<sup>1956</sup> “Canosa rifletteva, e con qualche ragione, – sottolinea Blanch – che il governo mancava di sicurezza, perché (essendo stati aboliti i corpi privilegiati, ed essendosi nel popolo, già sostegno della monarchia, ramificata una numerosa società segreta) doveva appoggiarsi su di un esercito la cui maggioranza era stata per dieci anni al servizio del governo nemico e sull'azione amministrativa di funzionari anch'essi in parte d'incerta fede” (*Ib.*, p. 119).

<sup>1957</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1958</sup> *Ibidem*, p. 121.

<sup>1959</sup> *Ibidem*, p. 117.

<sup>1960</sup> *Ibidem*, l. c. In piena coerenza con il suo animo nobile, Canosa non era mai stato cortigiano. Nel 1796 aveva scritto contro la decima (nella polemica contro Vivenzio, ed a favore della nobiltà), considerandola una violazione dei diritti dei *Sedili* di discutere ed approvare le imposte. Nel 1799, essendo membro del *Governo di Città*, dominò gli *Eletti*, si oppose al Viceré e, dopo la fuga anche di quest'ultimo da Napoli, si immaginò di poter costituire una repubblica aristocratica, capace di fronteggiare

non era più certo lui, né quella nobiltà dissanguata ed asservita che ci sarebbero voluti per riorganizzare veramente una *società di corpi* nel senso moderno ed esauriente.

Questo è quanto invece avrebbe potuto fare un ceto aristocratico-borghese che si fosse reso interprete della necessità di libertà e di rappresentanza nazionale articolata secondo le istanze dei ceti, dei corpi e delle masse popolari. Una simile classe e tali propositi non c'erano più a Napoli, ed il Borbone con i suoi fedeli ministri non avevano alcuna intenzione di resuscitarli. Ed anzi li combattevano dove ancora c'erano residui di una qualche ambizione della nobiltà di distinguersi, di partecipare alla politica e di rappresentare un qualche ruolo sociale.

Nel *Quinquennio*, si trattava di esautorare anche la nobiltà liberal-parlamentare attiva nel *Decennio siciliano*, soprattutto cancellandone le acquisizioni istituzionali che con la borghesia liberale e l'aiuto del *whig* Bentinck avevano condotto alla costituzione 'anglo-sicula' del 1812. Pertanto, contro questa Ferdinando si rivolse appena rientrato in possesso del suo Regno, con i decreti del dicembre del 1816. In questi termini si situa, fra 1815-20, la pretesa di Medici e Tommasi di adottare gli stessi organismi burocratico-amministrativi del *Decennio francese*, in un loro preteso *amalgama* nelle istituzioni della seconda restaurazione.

In realtà, nell'intimo i due ministri – i due 'accarrozzati', come li definisce Canosa – non meno del loro sovrano miravano ad assicurarsi la quiescenza delle plebi, sia dando un'apparenza di spazio ai disegni più innovativi, sia cercando di acquistare e gestire la collaborazione di quanti, soprattutto gli ex-murattiani, sembravano poter garantire la conservazione di un regime inteso come pura e semplice gestione economico-burocratica della 'società civile'.

Ma qual'era davvero il senso dell'*amalgama* tentato da Luigi Medici e, forse soprattutto, da Donato Tommasi<sup>1961</sup>? In concreto, la pretesa continuità con il *Decennio francese* risulta puramente formale, anche solo da un'analisi della sequenza cronologica dei

---

al tempo stesso la monarchia borbonica, le tendenze 'democratiche' dominanti tra le classi colte, l'anarchia dilagante fra le masse proletarie (*Ib.*, p. 116).

<sup>1961</sup> Peraltro, – a prescindere dalla valutazione che dell'opera particolarmente di Medici ci ha fornito Luigi Blanch – proprio il marchese Tommasi si distingue per una totale estraneità rispetto alle vicende napoletane successive al 1806. Infatti, Tommasi ritorna a Napoli, nel 1815, dopo quasi vent'anni di assenza, trascorsi in Sicilia al servizio del Borbone, del cui riformismo assolutistico è stato il più oculato assertore nelle lotte contro gli ambienti liberal-parlamentari isolani.

provvedimenti legislativi di questo *Quinquennio* della seconda restaurazione borbonica. Scorrendo le pagine di *La chiave del Bullettino e della collezione delle Leggi e Decreti reali del R. delle Due Sicilie*, compilata da D. A. Patroni nel 1824, in effetti si nota subito l'abolizione dell'istituzione cardine della monarchia amministrativa napoleonica, ossia il *Consiglio di Stato*, sia pure ricostituito non molto tempo dopo (appena fatto dimenticare il prestigio di quello murattiano). In effetti, un tale organo (istituito all'inizio del *Decennio francese*, il 15 maggio 1806)<sup>1962</sup>, viene immediatamente abolito nella seconda restaurazione, il 15 luglio 1815<sup>1963</sup>.

La soppressione del *Consiglio di Stato*, in quanto istituzione franco-napoletana<sup>1964</sup>, ed il contestuale trasferimento delle sue attribuzioni alla *Corte dei Conti*, sono stati interpretati quale risultanza del risentimento e della faziosità di Ferdinando, che voleva abbattere un organo che era stato al tempo stesso il simbolo del sistema politico napoleonico e l'agone nel quale si era venuta formando e corroborandosi nell'esperienza di governo la classe dirigente murattiana<sup>1965</sup>.

La soppressione fu sconsigliata e molto criticata dal Colletta, che in questo atto non solo vide colpita la fondamentale organizzazione consultiva e giudiziaria della pubblica amministrazione, ma anche quasi totalmente disintegrato quel sistema che (avendo alla base i consigli comunali, distrettuali e provinciali) era stato articolato appunto attorno al *Consiglio di Stato*, supremo organo consultivo del governo, particolarmente necessario proprio per la scarsa rappresentatività politica delle istituzioni previste dallo *Statuto*, la 'prima costituzione' di Baiona<sup>1966</sup>.

---

<sup>1962</sup> D. A. PATRONI, *La Chiave del Bullettino e della Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Parte prima [-seconda]*, Napoli, s.e., 1824 *Parte prima*, p. 70.

<sup>1963</sup> *Ibidem*, p. 51.

<sup>1964</sup> A parte l'effimera evocazione del titolo di Consigliere di Stato come la 'prima dignità del Regno' (con la legge del 6 gennaio 1817), sin dall'8 dicembre 1816 tale organo era stato sostituito dal *Supremo Consiglio di Cancelleria*. Un organo, dunque, il *Consiglio di Stato*, rimasto sostanzialmente inefficiente dopo la sua ricostituzione nel 1816, per il fatto di non essere presieduto dal sovrano e per l'ostilità dei ministri (CORTESE, *Nota a: COLLETTA, SRN*, III, p. 29n.), dunque non a caso verrà restituito alla sua funzione effettiva solo con la rivoluzione costituzionale, precisamente il 13 dicembre 1820.

<sup>1965</sup> C. GHISALBERTI, *Contributi alla storia delle amministrazioni preunitarie*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 93.

<sup>1966</sup> *Ibidem*, p. 94.



Fra l'altro, la non applicazione di questo documento costituzionale da parte del Murat stesso, ed il fatto – ammesso dalla storiografia attuale – che durante il *Decennio francese* non furono mai convocati a Napoli né i *Consigli generali delle provincie*, né i *Consigli distrettuali* (previsti dalla legge del 18 ottobre 1806)<sup>1967</sup> va ricollegato ad un coerente allineamento con la politica imperiale, che non solo a Napoli, ma anche nel Regno d'Italia non volle dato troppo sviluppo nemmeno ai *Consigli generali di dipartimento*, dal momento che l'amministrazione napoleonica aveva sì creato un sistema di governo consultivo, ma preferiva basarsi sui prefetti ed i loro specifici *Consigli di intendenza*<sup>1968</sup>. Orientamenti imperiali che confermano la distanza sin dall'origine posta fra questi organismi consultivi ed una vera rappresentanza politica.

Anche a questo riguardo, il giudizio del liberale Blanch rivela una realistica franchezza che meglio di tante altre successive elucubrazioni storicistiche chiarisce l'intimo significato che invece al *Consiglio di Stato* veniva dato da Napoleone, pienamente consapevole dell'utilità di un organo consultivo molto duttile, e quindi tale da fornirgli le necessarie informazioni sugli umori dei ceti dirigenti, nel contempo senza avere alcuna concessione di un'effettiva e pericolosa rappresentanza politica<sup>1969</sup>.

D'altronde, ritornando alla seconda restaurazione borbonica a Napoli, sembra oggi accertato in sede storiografica che gli sforzi di salvare nelle sue linee essenziali l'ordinamento amministrativo dato al Regno nel *Decennio francese* non vadano riconosciuti tanto al Tommasi<sup>1970</sup>, quanto al Medici<sup>1971</sup>. Su queste decisioni del Medici richiamava l'attenzione già Pietro Colletta, sottolineandone la consapevolezza di dover concedere qualcosa alla perdita di consenso del popolo, che non nutriva più quell'attaccamento alla di-

---

<sup>1967</sup> Si veda quanto richiamato dalla 'prima costituzione' di Baiona, all'art. 1 del *Tit. X (Dell'amministrazione provinciale)*, in: *Statuto costituzionale del regno di Napoli e Sicilia* (20 giugno 1808), in: AQUARONE-D'ADDIO-NEGRI, p. 375.

<sup>1968</sup> C. GHISALBERTI, *Contributi ...*, cit., p. 63.

<sup>1969</sup> BLANCH, *LM*, 154.

<sup>1970</sup> Sotto questo profilo, proprio perché il più rigido neo-assolutismo borbonico trova espressione nel Tommasi, andrebbe rivista la critica del Canosa che accomunava i due nel termine di 'accarrozzati', peraltro definiti dai contemporanei con una certa arguzia come i 'Dioscuri' del Quinquennio.

<sup>1971</sup> GHISALBERTI, *Contributi...*, cit., pp. 97-98. Lo stesso autore rinvia a: N. CORTESE, *Per la storia del Regno delle Due Sicilie dal 1815 al 1820*, cit., pp. 98 e ss.; R. ROMEO, *Momenti e problemi della Restaurazione nel Regno delle Due Sicilie (1815-1820)*, 'Rivista Storica Italiana', LVII, 1955, pp. 336 e ss.

nastia borbonica dimostrato dall'inizio della Rivoluzione francese fino al 1799<sup>1972</sup>.

E dunque, da che cosa – si chiedeva Colletta – nel *Quinquennio* della seconda restaurazione borbonica a Napoli – “nascevano le contumacie dei soggetti, i tumulti, le ribellioni?”<sup>1973</sup>. Quale era la cosa che “mancava alle speranze pubbliche? La persuasione di popolo”<sup>1974</sup>. Il morbo che spense questa persuasione fu un insieme di difetti, di vizi del sistema della ‘monarchia amministrativa’ borbonica. Ma il vizio capitale, il morbo “apportatore di morte fu la cessata persuasione del popolo”, innescata dalla “scontentezza inopportuna di ogni ceto della società”, dalle eccessive attese e pretese, ma soprattutto anche dal “meritato dispregio del Governo”<sup>1975</sup>.

Un disprezzo che Colletta riconduce minuziosamente in più punti della sua opera – quantunque in una confusa sequenza cronologica – ad un complesso di decisioni con cui il Borbone ed i suoi ministri cercavano di far fronte alla situazione imposta dagli eventi, quindi dalle decisioni del Congresso di Vienna, comunque nel quadro di un condiviso neo-assolutismo reazionario. Rivediamo riassuntivamente questi diversi fattori, cercando di ricostruire la suddetta sequenza cronologica, allo scopo di meglio comprendere a cosa Colletta si riferisse al di là della chiamata in causa di un viscerale odio del Sovrano<sup>1976</sup> per tutto il passato murattiano, soprattutto rivolto verso quei militari e ministri.

---

<sup>1972</sup> “Nel 1790, governandosi Napoli a monarchia moderatamente assoluta, duravano parecchi errori di Stato, e mali usi antichi, ed eccessi di finanza, e conculcazione di giustizia, ed angarie di feudalità e di Chiesa; ma tanti pubblici danni restavano coperti dalla adesione di popolo” (COLLETTA, SRN, III, p. 115). E qui, ovviamente, Colletta sottaceva come ancora nel 1799 in particolare il popolo napoletano ed in generale quello di tutto il meridione continentale, avesse con passione, sacrifici immensi, sostenuta la causa del Borbone contro la Repubblica partenopea. Vero è che subito dopo il tragico ‘Novantanove’, lo stesso popolo si distacca dalla dinastia, e nel *Decennio francese* si incivilisce per merito delle istituzioni napoleoniche, tanto che al suo ritorno, nel 1815, il Sovrano ed i suoi ministri ritennero opportuno non rimuovere se non negli immediati aspetti ideologici l’impianto napoleonico della ‘monarchia amministrativa’, che anzi Ferdinando, Medici e Tommasi, vollero far propria nelle forme economiche e meramente amministrative.

<sup>1973</sup> *Ibidem*, p. 116.

<sup>1974</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1975</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>1976</sup> “In ogni opera del re e ne’ ministri traluceva l’odio per il passato decennio [...]. Tutti i nomi decennali mutavano. [...] Distintivo del Governo fu l’odio coperto, indi l’ingimento; altro voleva il cuore de’ governanti, altro il labbro diceva; l’animo e la politica discordavano [...]. Questo è il morbo civile che più inferma gli Stati borbonici di Europa” (*Ib.*, p. 100).

Intanto, fra le prime decisioni di restaurazione reazionaria vi furono certamente, oltre alla decisione (nel giugno 1815) di abolire il divorzio<sup>1977</sup>, la stessa abolizione del *Consiglio di Stato* (decreto del 17 luglio 1815).

Per il resto, non sembra condivisibile l'asserzione del Colletta che l'istituzione di un *Consiglio Supremo di Guerra* (decisa con criteri di occupazione militare pochi giorni prima, con il decreto del 13 luglio 1815, ed intesa a rinsaldare le due componenti dell'esercito) non fosse riuscita nel suo compito, anche se certo il mantenimento del murattiano *Ordine delle Due Sicilie* avvenne ovviamente con il cambiamento dei colori e delle insegne, abolendo l'Aquila imperiale e sostituendo la stessa epigrafe originaria<sup>1978</sup>. Inoltre opportuna era la decisione di una riforma dei codici, che non potevano più essere quelli francesi. Un compito che venne affidato ad una commissione di magistrati di vaglia (il 2 agosto 1815)<sup>1979</sup>.

Una pagina oscura – che resta a demerito del Medici – fu la sua decisione (condivisa dal marchese Tommasi e dal marchese Circello) di far giustiziare Murat, appunto fucilato il 13 agosto 1815, dopo il fallimento del suo estremo tentativo di sollevare il mezzogiorno contro la restaurata dinastia borbonica<sup>1980</sup>.

All'interno, il clima di repressione nel *Quinquennio* era palese, mentre fragile era restava la politica estera, come provano anche le clausole del trattato di pace con i barbareschi, nell'aprile 1816<sup>1981</sup>. Si aggiunga poi che la decisione di affidare al Canosa il ministero di Polizia (decreto del 10 gennaio 1816) fu certo una prova dell'orientamento reazionario della Corte e dei ministri borbonici<sup>1982</sup>. Del resto, allontanato il Principe (il 27 giugno dello stesso anno), la sua sostituzione aprì un lungo periodo di incertezze e di ambiguità nel ministero di Polizia, che sotto la guida di Francesco

---

<sup>1977</sup> CORTESE, *Nota a*: COLLETTA, *SRN*, III, p. 30n. Più tardi, con il decreto del 26 gennaio 1816 si reintrodusse un diritto successorio più favorevole alla continuità del patrimonio familiare (in una tacita riproposizione dei criteri dei fidecommissi).

<sup>1978</sup> COLLETTA, *SRN*, III, p. 27.

<sup>1979</sup> CORTESE, *Nota a*: COLLETTA, *SRN*, III, p. 30n.

<sup>1980</sup> *Ibidem*, p. 47n.

<sup>1981</sup> Nei i giorni del 3, del 17 e del 29 aprile del 1816, Napoli concluse la pace con Algeri, Tunisi e Tripoli ( COLLETTA, *SRN*, III, p. 83).

<sup>1982</sup> Quantunque il giudizio su quest'ultimo risulti ingiusto da parte del Colletta – come rileveranno, dopo il Blanch, Benedetto Croce e Walter Maturi –, resta indubbio che se anche il Canosa non fosse responsabile della nascita della setta reazionaria dei *Calderai*, tuttavia indubbiamente se ne servì come contrappeso ai *Carbonari*.

Patrizio alternerà l'irrisolutezza alla repressione, con la risultante di dare nuove energie al *carbonarismo*<sup>1983</sup>.

Nella sequenza delle successive decisioni che, grado a grado, finirono – secondo questa cifra di lettura avanzata da Colletta – per alienare al Borbone il consenso di tutti i ceti (e quindi non solo la casta militare ed il 'popolo') va anzitutto considerato il precario stato delle finanze pubbliche. Un prezzo alto Ferdinando IV dovette pagare sia per riottenere il Regno (secondo i *desiderata* della Santa Alleanza), sia per la restituzione dei beni alienati dai Francesi nel loro *Decennio*. D'altro canto, abilmente Medici riuscì a rafforzare la finanza pubblica decidendo (decreto del 6 novembre 1816) la vendita dei beni fondiari dei corpi morali (Ordini religiosi, ospedali, luoghi di istruzione) e della stessa Accademia reale (che il marchese Tommasi acquistò privatamente con enorme guadagno)<sup>1984</sup>.

Nella stessa linea interventista venne poi (dicembre del 1816) riordinato definitivamente il Banco delle Due Sicilie, che Murat aveva lasciato completamente vuoto)<sup>1985</sup>. Forse non a caso queste manovre finanziarie avvennero pochissimo tempo prima dei decreti del dicembre del 1816. Sembra invero accertato che tutta la politica del Medici si volse ad una prospettiva neo-assolutistica, come dimostrano appunto sia la legge dell'8 dicembre 1816, sia il decreto dell'11 dello stesso mese ed anno. La legge dell'8 dicembre – come si ricorderà – era un vero 'colpo di Stato', con la creazione del nuovo Regno delle Due Sicilie, dizione che, appunto senza menzionarli nella legge, annientava sia il Parlamento di Palermo, che la costituzione anglo-sicula del 1812.

Tale legge era intesa anche a surrogare le funzioni precedentemente svolte proprio dal *Consiglio di Stato*, sostituito dalla creazione di un *Supremo Consiglio di Cancelleria*, quale organismo suscettibile di meglio corrispondere<sup>1986</sup> ai criteri del dispotismo ministeriale con cui Medici intendeva dare concretezza al neo-assolutismo borbonico. Del resto sembra dovuta al Medici stesso

---

<sup>1983</sup> "Perciò rinvigorirono le sette di libertà, nuove se ne aggiunsero, e qui appariva un livello invitatore, là un messaggio ardimentoso al monarca, altrove una costituzione messa in stampa, e da per tutto svelata contumacia verso il Governo, ed offese e delitti contro i suoi partigiani" (COLLETTA, *SRN*, III, p. 108).

<sup>1984</sup> *Ibidem*, pp. 22-23.

<sup>1985</sup> CORTESE, *Nota a*: COLLETTA, *SRN*, III, p. 24n.

<sup>1986</sup> PATRONI, *Op. cit.*, *Parte seconda*, p. 499.

l'interpretazione estensiva<sup>1987</sup> del decreto dell'11 dicembre 1816, con il quale – nel formale riconoscimento dei precedenti 'privilegi' concessi dai Sovrani ai 'carissimi siciliani' (così li definiva il prologo al decreto stesso) – in realtà si estendevano alla Sicilia le istituzioni entrate da poco in vigore nel Regno, con questo cancellando qualsiasi menzione e ricordo del Parlamento siciliano.

Qui, comunque, il ministro napoletano si muoveva in sintonia con la politica di Metternich, intesa a fronteggiare il paventato diffondersi di istanze costituzionali in tutta Italia, sia sulla base della costituzione 'anglo-sicula' (che appunto venne prontamente abolita, senza nemmeno nominarla, nel momento – in questo 8 dicembre 1816 – della ridenominazione del Regno di Napoli e di Sicilia in Regno delle Due Sicilie), sia per l'esempio della pur considerata 'reazionaria' *Charte* concessa ai Francesi da Luigi XVIII<sup>1988</sup>.

Questi i termini entro i quali il ministro Medici cercava il consenso, semplicemente con i criteri della 'buona amministrazione', cioè attraverso un sistema basato sul rispetto della legge, e persino sulla finzione di una qualche rappresentanza della volontà dei sudditi, proprio tramite un organismo come il *Supremo Consiglio di Cancelleria*, organo che invece – come si è visto – ancor meno del napoleonico *Consiglio di Stato* costituiva una vera rappresentanza politica<sup>1989</sup>.

E dunque l'intima sostanza dell'*amalgama* alla fine risulta proprio da questa istituzione di un organismo che non è nulla di più di un espediente con cui la 'monarchia amministrativa' della seconda restaurazione napoletana cerca di celare il suo neo-assolutismo, qui vestendo i panni di una 'monarchia consultiva', allo scopo di evitare ad ogni costo di vedersi imporre quelli di una 'monarchia costituzionale'<sup>1990</sup>, come in effetti avverrà nel 1820-21.

Nulla, in realtà, cambia nella sostanza del fenomeno il fatto che la recente storiografia, come accennavamo, riconduca a Donato

---

<sup>1987</sup> Secondo Cortese, le trattative per abolire la Costituzione siciliana del 1812 vennero condotte abilmente dal Medici, che si servì dell'appoggio dell'Austria contro le residue riluttanze ideologiche dell'Inghilterra. In questa applicazione estensiva del decreto dell'11 dicembre Medici commise un grave errore (CORTESE, *Nota a: COLLETTA, SRN*, III, p. 75n). Ma non di errore si trattò, ma di intimo convincimento.

<sup>1988</sup> D'altronde, quest'ultimo, allo scopo di dare parziale soddisfazione alle nostalgie bonapartistiche ed alle richieste dei liberali, ebbe l'accortezza di includere il *Consiglio di Stato* nelle nuove istituzioni.

<sup>1989</sup> GHISALBERTI, *Contributi...*, cit., pp. 154-155.

<sup>1990</sup> *Ibidem*, pp. 153-154.

Tommasi (più che a Luigi Medici) non solo la creazione di questo *Supremo Consiglio*<sup>1991</sup>, ma anche l'adozione di tutti gli altri provvedimenti neo-assolutistici del 'Quinquennio'. Basterà ricordare che oggi si riconosce in lui, non meno che nel suo 'accarrozzato' Medici, l'artefice della difficile conciliazione tra le esigenze di 'libertà civile' (oculatamente distinta – e 'distanziata', relegandola nell'ambito privatistico-economico – da una qualsiasi forma di libertà politica) ed i principi autoritari del vecchio assolutismo, peraltro tenacemente respingendo la soluzione di una moderna costituzione liberale<sup>1992</sup>.

In quel che concerne poi le altre misure di carattere neo-assolutista, Tommasi e Medici seguirono anche qui il doppio criterio dell'apparente conservazione formale e del sostanziale adattamento di quanto avevano detto e fatto i Francesi nel loro *Decennio*. Da un lato, mantennero inalterati sia la soppressione degli Ordini religiosi (decisa da Murat, con la legge 7 agosto 1809)<sup>1993</sup>, modificandola con il Concordato del 21 marzo 1818<sup>1994</sup>, sia i consigli provinciali e distrettuali istituiti il 18 ottobre 1806 da Giuseppe Bonaparte<sup>1995</sup>, quantunque svuotandoli di significato con l'abolizione del *Consiglio di Stato* e la sostituzione di tutti i loro membri. Dall'altro lato, Tommasi perfezionò l'abolizione della feudalità (stabilita sin dal 2 agosto 1806)<sup>1996</sup>, confermandola espressamente con la legge dell'11 dicembre 1816 e dandole pratica realizzazione con la *Commissione feudale*, istituita alle sue dirette dipendenze, in qualità di titolare interinale degli Interni, carica che conserverà fino al 1817<sup>1997</sup>.

Altre prove dell'ambigua e fragile politica interna ed estera del *Quinquennio* furono non solo l'improvvida legge del 13 gennaio 1817 (che reintrodusse la priorità dei pascoli, impedendo il dissodamento delle terre che invece, con la legge del 1806, aveva visto

---

<sup>1991</sup> Cfr. anche: FEOLA, p. 252.

<sup>1992</sup> *Ibidem*, p. 253. Certo va detto che il ruolo di protagonista di Tommasi è innegabile. Pur conservandogli l'importante ministero di Giustizia ed Ecclesiastico (conferitogli sino dalla composizione del governo il 5 giugno 1815, quando al Medici venne dato quello delle Finanze), non solo gli venne affidata la direzione del *Supremo Consiglio*, ma venne anche nominato Cancelliere del Regno, il 27 marzo 1817 (*lb.*, p. 254).

<sup>1993</sup> PATRONI, *Op. cit.*, *Parte prima*, p. 163.

<sup>1994</sup> *Ibidem*, p. 325.

<sup>1995</sup> *Ibidem*, p. 68.

<sup>1996</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>1997</sup> FEOLA, p. 211.

rifiorire l'agricoltura)<sup>1998</sup>, né solo la prassi seguita nel reprimere il brigantaggio in Puglia, nel luglio del 1817<sup>1999</sup>, ma ancor più quel 'concordato' con la Chiesa (del febbraio del 1818) che sembrò ai ceti borghesi inopportuno e tale da compromettere le loro acquisizioni economiche e sociali nel *Decennio francese*<sup>2000</sup>. Un fattore che dunque apre la deriva che condusse nobili, borghesi e popolani, verso un rinnovato latomismo, la *Carboneria*, attiva ancora nelle 'logge castrensi', che alla fine avrebbe acceso la ribellione militare del luglio del 1820.

Strumentali risultarono sia la grazia che nell'ottobre 1818 il Sovrano concesse agli ex-murattiani che espatriarono al momento del rientro della dinastia borbonica a Napoli, nel 1815 (fra i quali lo stesso Zurlo, il barone Giuseppe Poerio e David Winspeare)<sup>2001</sup>, sia l'altrettanto inopportuna istituzione (il 1 gennaio 1819) di un ordine cavalleresco inteso proprio ad escludere definitivamente da onori e preminenze quanti avevano prestato servizio nell'esercito di Murat<sup>2002</sup>.

Se fra i pochi meriti del *Quinquennio* si annovera la conclusiva redazione dei sei codici (il 1 settembre 1819) che intendevano sostituire quelli francesi<sup>2003</sup>, invece addirittura disonorevole appare il trattato con il Portogallo per la deportazione dei detenuti, fra cui anche politici, per i lavori forzati in Brasile, stipulato nel dicembre 1819<sup>2004</sup>.

---

<sup>1998</sup> COLLETTA, *SRN*, III, p. 76.

<sup>1999</sup> In effetti, a Gaetano Meomartino – noto come Vardarelli, dal suo mestiere di fabbricante di selle, dette in dialetto pugliese 'varde' (CORTESE, *Nota* a: COLLETTA, *SRN*, III, p. 76n) – ed alla sua banda, che avevano infestato il territorio delle Puglie, con decreto del 6 luglio 1817, non solo si promise il perdono, ma addirittura venne loro concesso che si regolarizzassero, diventando membri di una 'squadriglia di armigeri' a tal fine costituita, anche se mesi dopo tutti vennero attirati in un inganno dalle truppe borboniche ed uccisi (COLLETTA, *SRN*, III, pp. 76-82).

<sup>2000</sup> *Ibidem*, pp. 83, 89.

<sup>2001</sup> *Ibidem*, p. 95.

<sup>2002</sup> "L'odio istesso diede motivo ad istituire l'Ordine cavalleresco di San Giorgio, coll'aggiunto nome di 'Riunione', per segnare il tempo nel quale i due regni separati si composero in uno. Il re non comportava [sic] l'Ordine delle Due Sicilie, che, sebbene mutato di epigrafe e di colori, traeva principio da Giuseppe, lustro e fama da Gioacchino" (*Ib.*, p. 101). Ma già nel 1816 Ferdinando aveva deciso di distinguere i militari che lo avevano seguito in Sicilia nel periodo del *Decennio francese* a Napoli, conferendo ad essi una 'medaglia d'onore' (*Ib.*, p. 66).

<sup>2003</sup> *Ibidem*, p. 102.

<sup>2004</sup> *Ibidem*, pp. 86-87.

Un'analisi in certo qual modo più riduttiva delle motivazioni della perdita di consenso conseguente la politica del *Quinquennio* venne data dal vecchio Carrascosa, ex-generale murattiano, il quale – peraltro sottacendo le precedenti responsabilità della massoneria francese-imperiale – nelle sue memorie chiamava in definitiva in causa la sola *Carboneria*, quel settarismo ‘castrense’ che in quei giorni del giugno-luglio 1820 proprio lui avrebbe dovuto fronteggiare a Nola ed Avellino. Non va comunque dimenticato che Carrascosa, pur essendo stato promosso da Murat al grado di Comandante generale, ed aver comandato una divisione nella campagna del 1814, non viene allontanato al ritorno del Borbone, che nel luglio del 1815 gli affida il comando della *I Divisione*, allora l'unica attiva.

Sotto questa luce va quindi considerato quanto Carrascosa sostiene – nei suoi *Mémoires* – sulla non imputabilità della stessa monarchia borbonica, in alcuno dei tre mutamenti politici che avavano funestato il Regno, nel 1799, nel 1806 e nello stesso 1820. Invece, di questi tragici svolgimenti si sarebbero dovuti accusare quei tanti ambiziosi, che in tempi e modi diversi si erano impadroniti dell'amministrazione, senza altra preoccupazione che quella di soddisfare le proprie private passioni<sup>2005</sup>.

Tuttavia, subito dopo questo dovuto, riconoscente, ossequio al Borbone, anche l'anziano Generale ammette che il sovvertimento aveva una causa lontana nel favore eccessivo concesso da Ferdinando ad individui che, senza alcun altro merito che quello di averlo seguito in Sicilia, vennero da lui preferiti agli ex-murattiani, e specialmente nell'armata, con una riforma intesa appunto a favorire l'avanzamento dei suoi fedeli<sup>2006</sup>.

Un'altra causa che Carrascosa chiama in causa, definendola comunque di minore importanza, era stato l'espedito di rifare spazio ai *Calderari*, come contrappeso ai *Carbonari* stessi, che in quell'inizio della seconda restaurazione erano tutt'altro che attivi, sia per il timore della repressione del settarismo voluta dall'Austria, sia per l'obbligo per chiunque fosse intenzionato ad accedere ai

---

<sup>2005</sup> Michele CARRASCOSA Y ZEREZDA Y AZEBRON, *Mémoires historiques, politiques et militaires sur la révolution du Royaume de Naples en 1820 et 1821, et sur les causes qui l'ont amenée, accompagnés de pièces justificatives, la plupart inédites*. Londres, chez Treuttel, Würtz, Treuttel fils, et Richer, 1823, p. 1.

<sup>2006</sup> *Ibidem*, pp. 10-13.



pubblici impieghi di prestare giuramento di non appartenervi<sup>2007</sup>. E qui Carrascosa ritesse la storia della *Carboneria* stessa, confermando l'ipotesi delle sue origini da 'logge castrensi' al seguito di contingenti stranieri, in particolare nel 1807, da un battaglione svizzero, al servizio dei Francesi, dislocato a Capua<sup>2008</sup>.

Fra gli ufficiali di questa 'loggia castrense' c'era già l'ambizione di ottenere una costituzione, per cui in seguito Murat avrebbe trovato in questi ambienti i peggiori avversari interni. In effetti, i *Carbonari* destarono sin dall'inizio il giuseppino-murattiano 'governo decennale', dando luogo a più movimenti di rivolta, sia in Calabria nel 1812, sia negli Abruzzi nel 1814, sia infine – vendicandosi delle persecuzioni di cui in quelle circostanze erano stati fatti oggetto – disertando nel 1815. Non va infatti dimenticato che Murat era partito in questa sua ultima campagna da Napoli con ventimila uomini, ma si era poi ritrovato, dopo la sconfitta di Tolentino, con appena tremilacinquecento fedelissimi al suo rientro nella capitale<sup>2009</sup>.

All'inizio della seconda restaurazione, a fronte del *Calderarismo* (riacceso appunto con il ritorno dei Borbone a Napoli), appartenevano invece alla *Carboneria* pochi militari, per lo più giovani ufficiali. In seguito, ingrossarono sensibilmente le file dei *Carbonari* molteplici fattori: sia la cattiva applicazione (per le prevaricazioni di coloro che avevano seguito il re in Sicilia e che ora avevano i posti chiave) delle pur conservate leggi del *Decennio francese*, giuseppino-murattiano'; sia un generale rilassamento delle coscienze; sia anche – come dice Carrascosa – i troppi ambiziosi senza scrupoli, i popolani senza cultura; sia infine personalità dei ceti provinciali e municipali (che pure legittimamente aspiravano ad avere maggior partecipazione nella cosa pubblica e che quindi richiedevano urgenti riforme amministrative)<sup>2010</sup>.

Alla conclusione del *Quinquennio* divenne chiaro che non sarebbe stato affatto saggio attendersi dagli 'uragani popolari' l'acquisizione di maggiori libertà, attraverso cioè un sommovimento di tutta la società sia pure inteso ad ottenere una costituzione a cui sostanzialmente miravano i proprietari terrieri. Questo ceto, in effetti, era stato messo in crisi sia dalla politica commerciale che nel

---

<sup>2007</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>2008</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>2009</sup> *Ibidem*, p. 19.

<sup>2010</sup> *Ibidem*, pp. 20-25.

*Quinquennio* aveva favorito i prodotti esteri, sia dall'accresciuta tassazione (specialmente a carico delle province e dei comuni). E dunque proprio questo ceto si rese protagonista di un federalismo integrale, inteso a favorire le oligarchie locali<sup>2011</sup>.

Alla fine, pur a fronte di una certa moderazione del governo e dell'indisponibilità delle masse popolari ad un sovvertimento politico per avere una costituzione, tante ambizioni smisurate contribuirono a rafforzare le pretese del settarismo, facendolo diventare sempre più consistente e determinato, proprio perché non sembrava incontrare alcun ostacolo da parte delle autorità<sup>2012</sup>.

Nondimeno è ancora una volta il liberale Blanch a fornire la più esauriente chiave di lettura della consistenza e dell'effettiva importanza del settarismo, indicandovi un naturale effetto della crisi del sistema borbonico della seconda restaurazione a Napoli, ma certo non la causa prima. *"Dell'esistenza della setta nessuno può dubitare; e tutti ne hanno fatto la causa della rivoluzione. È cosa facile a dirsi ed a dimostrarsi, perché materialmente la setta l'ha operata e, da segreta facendosi pubblica, ha spiegato i suoi colori e predicato le sue dottrine"*<sup>2013</sup>. Tuttavia non bastavano – sin da allora sottolineava Blanch – le frammentarie e parziali ricostruzioni storiografiche a capire la natura di questo fenomeno *carbonaro*, che taluni esecravano come responsabile di tanti mali, mentre altri lo esaltano come prezioso contributo alla libertà<sup>2014</sup>. Alla base del fenomeno latomistico non c'era solo il tornaconto personale. C'era soprattutto un'insoddisfazione morale che taluni individui, gruppi e ceti intenzionati alla partecipazione politica provarono per essere stati ingiustamente emarginati dallo sterile regime dell'*amalgama*<sup>2015</sup>

---

<sup>2011</sup> *"Toutefois, l'on verra plus tard que, durant le régime constitutionnel, cet esprit de localité se montra exagéré parmi les oligarques provinciaux, qui tendaient à une émancipation totale, ou à un fédéralisme absolu"* (Ib., pp. 27-28).

<sup>2012</sup> *"Le gouvernement restait plongé dans une apathie profonde. On pourrait dire, à son éloge, qu'il manifestait de la modération, et même du libéralisme; mais ces qualités ne doivent pas dégénérer en inertie: elles doivent s'allier à la fermeté nécessaire pour prévenir ou arrêter les abus"* (Ib., p. 28).

<sup>2013</sup> BLANCH, LM, p. 112.

<sup>2014</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2015</sup> *"Si sarebbe ben felici se si potesse essere uomini di Stato con un epigramma! Ma noi ci domandiamo il perché delle sette, come nascono, cosa vogliono, come finiscono. [...] Si crede che le società segrete siano formate da increduli e da desiderosi di indipendenza: invece ben diversa è la verità. I settari sono mossi dal bisogno di credere e di essere comandati, e queste due cose suppongono in loro qualità ben inverse alle precedenti, a meno che non siano mossi dal desiderio di speculazioni politiche o personali. [...] Un certo numero di individui si distacca*

In ultima analisi, – secondo Blanch – era mancato comunque alla seconda restaurazione borbonica a Napoli qualcosa che surrogasse il venir meno del sostegno che un tempo era venuto alla monarchia dagli antichi ‘ordini’. L’abolizione della feudalità non si era tradotta (né nel *Decennio francese*, né nel *Quinquennio* di questa seconda restaurazione napoletana) in una ricomposizione dell’antico notabilato e delle nuove forze borghesi in un ceto sostanzialmente omogeneo, come invece si era verificato nel napoleonico Regno d’Italia. Le ragioni di questa lacuna si sono accennate, come pure la necessità di trovare altrove un simile sostegno, tanto più urgente per la crescente emarginazione dei ceti medi borghesi e popolari, che proprio rifugiandosi nel latomismo annunziavano il pericolo di una sollevazione delle stesse masse popolari.

Per l’uno come per l’altro motivo, malgrado le loro antipatie (di matrice illuminista e forse latomista) e, comunque, quantunque forte fosse la persistenza di tradizioni anti-curialiste presso la Corte, dal canto loro Tommasi e Medici dovettero ripercorrere la via anche a questo proposito saggiamente tracciata dall’Impero napoleonico, quella appunto di un accordo con la Santa Sede<sup>2016</sup>.

Nondimeno, fra 1815 e 1817, urti e contrasti non mancarono fra il Tommasi (come si è detto ministro di Giustizia e dell’Ecclesiastico) ed il cardinale Fabrizio Ruffo, arcivescovo di Napoli. Infatti, un preciso intendimento del restaurato governo borbonico era stata l’epurazione politica delle alte cariche ecclesiastiche, anche se resterebbero da vedere le vere motivazioni, che non sembrano più da individuare in quelle scorte a suo tempo dal Maturi. Si può infatti ormai dubitare che i ministri borbonici si proponessero “*fini più sinceramente confessionisti*” di quelli del *Decennio francese*, e che pertanto considerassero necessario eliminare tutti quei prelati che sotto Murat si erano lasciati irretire in interessi e finalità meramente laicali<sup>2017</sup>.

Maggior verosimiglianza ha chiamare in causa l’intento neo-assolutistico del Tommasi, confermato dalla notizia dei suoi scontri con il Ruffo per l’imposizione a tutte le scuole del Regno di un *Catechismo della dottrina cristiana e dei doveri sociali*, fatto stampare

---

moralmente dalla società alla quale appartengono, per trovare una garanzia alle loro opinioni ed una protezione dei loro interessi, che non vengono riconosciuti e credono manomessi nella generale società” (*Ib.*, pp. 112-113).

<sup>2016</sup> *Ibidem*, p. 223.

<sup>2017</sup> Walter MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, Firenze, Le Monnier, 1929, p. 37.

da una Commissione per l'Istruzione pubblica, nominata appunto dallo stesso ministro di Giustizia e dell'Ecclesiastico<sup>2018</sup>.

Il Concordato del 1818 fu peraltro reso possibile per gli sforzi di Medici, il quale trovò un intelligente interlocutore nel cardinale Ercole Consalvi, quantunque solo dopo lunghe e logoranti trattative. Nel Concordato si è voluta vedere la svolta definitiva che avrebbe per sempre alienato i ceti dirigenti napoletani alla Corona<sup>2019</sup>. In realtà, anche questa conclusione di Maturi deve esser rivista nel senso di uno scontento che riguardò non tutto il potenziale ceto dirigente, ma quelle sue componenti più radicali, quali si manifesteranno appunto nel Regime costituzionale del 1820-21<sup>2020</sup>. Un tale radicalismo che imprimerà al nuovo sistema politico quel carattere di preconcepita avversione per gli Ordini monastici, del resto non condivisa da personalità come il ministro degli Affari Ecclesiastici del Regime costituzionale, il valente Francesco Ricciardi (già innalzato al titolo di Principe di Camaldoli da Murat). Un radicalismo che del resto suscita la motivata reazione di tanti appartenenti al clero che pure – come il giovane Ventura di Raulica – inizialmente una sincera fiducia avevano riposta nel progetto costituzionale.

Ad un ultimo punto della formale ricezione dei criteri di governo napoleonici da parte della monarchia della seconda restaurazione napoletana qui dobbiamo adesso accennare per linee generali. Anzitutto, l'adozione di un codice, che Tommasi aveva in mente sin dal periodo siciliano, ma che poté verificarsi solo con le leggi del 26 marzo e del 21 maggio 1819, e con l'effettiva entrata in vigore, il 1 settembre dello stesso anno, con il titolo di *Codice per lo Regno delle Due Sicilie*<sup>2021</sup>. Analogamente alla Francia, anche il *Codice* napoletano assume il significato di un riconoscimento nello Stato dell'unica fonte di diritto, nel senso cioè che la volontà del legislatore positivo rappresenta ormai l'unica norma cui si devono adeguare tutti i diritti e tutti i doveri dei cittadini<sup>2022</sup>. Un fatto tanto più problematico e pericoloso in un regime neo-assolutistico, in cui cioè il sovrano ed i suoi ministri (e non una rappresentanza

---

<sup>2018</sup> FEOLA, p. 231.

<sup>2019</sup> *Ibidem*, p. 235.

<sup>2020</sup> Walter MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, cit., pp. 160-161.

<sup>2021</sup> FEOLA, pp. 291-292.

<sup>2022</sup> *Ibidem*, pp. 293-294.

parlamentare della volontà nazionale) diventano arbitri della sorte dei sudditi.

Singolare, ma non immotivato, il fatto che contro questa codificazione prendessero posizione le vivacissime critiche dello stesso partito reazionario che faceva capo al Canosa<sup>2023</sup>. Un ulteriore sintomo, questo, dell'inesaurienza di cifre interpretative storiograficamente invalse, ma troppo frettolose nelle loro conclusioni, nel senso di considerare ogni reazione come una riproposta integrale dei criteri dell'assolutismo. Al contrario, un sostanziale referente alla tradizione implicava il recupero di un complesso di valori e di principi ben anteriori ed avversi all'affermazione dell'assolutismo.

Qui, in effetti, si dovrebbero spiegare meglio le posizioni dei 'tradizionalisti' nei confronti della stessa monarchia della restaurazione. Posizioni che se non risultano sempre convincenti, così come lo stesso Principe le formulava, per una carenza di intima coerenza, tuttavia non sono neppure liquidabili con un preteso allineamento integrale con i fini neo-assolutistici del sovrano e dei suoi ministri. E del resto, nessuno oggi crede che questa garanzia di un'eguaglianza formale di tutti i sudditi di fronte alla legge, tramite il *Codice*, fosse davvero relativa ad uno Stato di diritto, sostanzialmente orientato ad assicurare le libertà civili<sup>2024</sup>.

Comunque, nemmeno un anno dopo l'entrata in vigore del *Codice* (che in certo senso coronava l'intera opera di Medici e Tommasi) si produceva quella rivoluzione costituzionale che testimonia come tutta la legislazione dell'*amalgama*, per quanto la si ritenesse dai suoi autori avanzata in senso 'progressista', fosse invece sentita come del tutto elusiva ed insufficiente dalla nuova classe borghese. In questa produzione normativa del *Quinquennio*, un tale ceto emergente, caratterizzato da ambizioni di partecipazione politica, non vi aveva trovato quello che in realtà gli sembrava giustamente necessario, ossia le fondamentali garanzie costituzionali, prime fra tutte la rappresentanza politica della propria volontà ('generale' o, sostanzialmente, 'cettuale' che fosse)<sup>2025</sup>.

Risalendo a monte di questo processo, il vero limite del modello assolutistico degli antichi ministri al servizio dei 'despoti illuminati' (modello a cui Medici e Tommasi erano rimasti nell'in-

---

<sup>2023</sup> *Ibidem*, p. 294.

<sup>2024</sup> *Ibidem*, p. 298.

<sup>2025</sup> *Ibidem*, p. 303.

timo fedeli) è giustamente indicato da Constant in riferimento ai tratti ideologici del pensiero filangeriano. Quanto meno ideologici in quel che attiene al convincimento che delle buone leggi amministrative fossero bastevoli a conseguire la sicurezza e la prosperità generale, senza che vi fosse bisogno di ricorrere ad istituzioni costituzionali tali da garantire all'ordinamento il primato della volontà politica.

Alla fine si trattava del medesimo referente roussoviano – ora depurato da astrattezze e radicalismi democratici – ad una 'volontà generale', che allo stesso Constant si configurava come tale in quanto diversa, anteriore e superiore alle 'volontà particolari' (al loro egoismo individuale o cetuale, al loro materialismo istintualista). Una 'volontà generale' anche perché sostenuta dal consenso – il più ampio e coinvolgente – sul fatto che l'attività legislativa e l'azione di governo non si riducessero ad avere un significato meramente economico<sup>2026</sup>.

Qui tuttavia è ancora Luigi Blanch che fornisce la spiegazione di questa generale deriva verso l'individualismo e quindi verso il primato della sola motivazione del proprio interesse personale o cetuale, alla fine solo economico<sup>2027</sup>. Secondo Blanch, le cause prime della rivoluzione del 1820 andavano individuate anzitutto nella "mancanza di forza morale nel potere", quindi nell'isolamento del governo "di fronte alla società" e nella conseguente rinascita del settarismo, con la *Carboneria*<sup>2028</sup>. La forza morale di un governo è – sottolineava Blanch – l'opinione che si ha dei criteri che ispirano il suo operato, il quale può essere moralmente condiviso dalla società se si fonda sulla "sua antichità, che genera abitudine", oppure sullo "sforzo manifestato di voler soddisfare ai nuovi bisogni che si sviluppano nella società" stessa<sup>2029</sup>.

---

<sup>2026</sup> *Ibidem*, p. 303, nota 736. Qui Feola riporta le esatte parole di: B. CONSTANT, *Commentario alla Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri*, Italia, s.e., 1839, pp. 71-78.

<sup>2027</sup> "Le calamità che hanno colpito la generazione la quale ha assistito alla grande lotta dei nostri tempi hanno dimostrato istintivamente ai popoli sofferenti due verità che sono divenute sentimento: la prima verità fu che i vecchi governi erano insufficienti a difenderli contro i nuovi e che questi non avevano migliorato la loro sorte, come avevano promesso; la seconda ne era la logica conseguenza: dato che gli antichi mancavano di abilità ed i nuovi di buona volontà, bisognava occuparsi personalmente dei propri interessi" (BLANCH, *LM*, p. 113).

<sup>2028</sup> *Ibidem*, p. 110.

<sup>2029</sup> *Ibidem*, pp. 110-111.

Ma il governo restaurato nel 1815 “qual carattere aveva?”<sup>2030</sup>. Fondava la sua linea politica “sul passato o sull’avvenire?”<sup>2031</sup>. Il fatto è che era stato costretto, e proprio dalla Santa Alleanza, a rinunciare all’assolutismo e ad incamminarsi “con ripugnanza” verso una ‘monarchia amministrativa’<sup>2032</sup>. Pertanto, nessuna creazione veramente innovatrice “si legava al suo ritorno”, per cui risultava all’opinione come “un potere vecchio nelle sue tendenze, novatore nei suoi atti”, quindi “non amato né da coloro che tenevano al passato, né da quelli che tenevano all’avvenire”<sup>2033</sup>.

Ecco l’amalgama su cui aveva richiamato l’attenzione Canosa, nella sua pur preconcepita ed unilaterale polemica contro un tale compromesso. Ma anche per Blanch “tale posizione era falsa”, in quanto l’amalgama consisteva in una sorta di “testa antica” posta su di un corpo rinnovato, per cui tale “unione era conservata da una combinazione meccanica e non da un’affinità chimica”<sup>2034</sup>.

A questa mancanza di forza morale, più convincentemente del Principe, proprio il liberale Blanch riconnetteva peraltro la seconda causa della rivoluzione del 1820, ossia l’isolamento del governo di fronte alla società, in quanto indifferente, estraneo, se non ostile, ad una partecipazione alle istanze sociali, evitando con cura di attuare “comuni dottrine in istituzioni legate agli interessi della società o delle classi in essa dominanti”<sup>2035</sup>.

Rinunciando, per la prospettiva ‘neo-assolutistica’, a rifondare un sistema di monarchia basato sugli antichi ceti privilegiati<sup>2036</sup>, il governo della restaurazione avrebbe dovuto ristrutturare la gerarchia sociale con le nuove forze emergenti<sup>2037</sup>. Avrebbe dovuto cioè fondare la sua restaurazione dell’ordine in una nuova struttura di ‘corpi intermedi’, senza la quale il potere è appunto isolato dalla

---

<sup>2030</sup> *Ibidem*, p. 111.

<sup>2031</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2032</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2033</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2034</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2035</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2036</sup> “Quando la società è organizzata aristocraticamente e teocraticamente, il potere si accoppia ed al tempo stesso è contenuto dai corpi privilegiati, ha con questi vita comune, corre uguali pericoli, protegge ed è protetto dagli interessi che li dominano” (*Ib.*, pp. 111-112).

<sup>2037</sup> “Quando la società non ha classi privilegiate ed è soggetta ad una legge comune, allora il potere deve appoggiarsi su tutta la società, e garentisce ed è garentito dalle forze che si estraggono dalla società, le quali rappresentano gli interessi generali, attivi pei possidenti e negativi per il proletariato” (*Ib.*, p. 112).

società<sup>2038</sup>. “Quando tali ordini non esistono, completo è l’isolamento del potere dalla società, ed è facile in tutt’i tempi fare scoppiare la discordia tra due esseri che non si parlano mai, perché un equivoco non chiarito può dominare la condotta della vita intiera di molti”<sup>2039</sup>.

Quando infine la rivoluzione costituzionale del 1820 disfece in gran parte la legislazione dell’*amalgama*, era già palese l’inconsistenza di un tale tentativo di conciliare antico e nuovo. D’altra parte si era trattato di un tentativo malamente operato sotto molteplici profili: sia con l’esclusione di riconoscere nuovamente un ruolo ai ‘corpi intermedi’, auspicato da liberali come Blanch; sia con il compromesso di un’accettazione formale di quella che venne definita appunto come una ‘*monarchia amministrativa*’, voluta da Vienna (come espediente per esorcizzare le istanze costituzionali) a fronte del sostanziale centralismo verticista perseguito da personalità come Luigi Medici<sup>2040</sup>.

L’insufficienza dei meccanismi amministrativi del *Quinquennio* 1815-20 si era del resto palesata sin dall’istituzione – a seguito del ‘colpo di Stato’ del Borbone, nel dicembre 1816 – del *Supremo Consiglio di Cancelleria*, organo inteso a sostituire il ‘napoleonico’ *Consiglio di Stato*<sup>2041</sup>. Solo con la rivoluzione costituzionale, abolito il 22 luglio 1820 il ministero della *Cancelleria*, furono sottratte al *Supremo Consiglio* stesso le attribuzioni in materia di redazione e di interpretazione delle leggi e dei regolamenti, oltretutto di controllo sui beni immobili dei comuni e dei corpi morali e pii, e di censura sulla stampa<sup>2042</sup>. Pertanto, seppure continuò a riunirsi<sup>2043</sup> – e venne abolito solo il 29 marzo 1821, a Regime costituzionale anch’esso ormai concluso<sup>2044</sup> – questo *Supremo Consiglio di Cancelleria* era già del tutto esautorato nelle sue funzioni dal rinnovato *Consiglio di*

---

<sup>2038</sup> “Per stabilire il contatto con una società così organizzata sono necessari organi intermedi che servano d’interpreti tra il potere e la società, per far comprendere al primo i bisogni della seconda ed a questa quali sono i sacrifici indispensabili che quello domanda” (Ib., l. c.).

<sup>2039</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2040</sup> GHISALBERTI, *Contributi...*, cit., pp. 163-164.

<sup>2041</sup> Del resto, per la sua fondamentale importanza in una monarchia amministrativa, pur immediatamente abolito all’inizio della seconda restaurazione borbonica (con decreto il 17 luglio 1815), il *Consiglio di Stato* venne poi ricostituito, anche se solo il 6 gennaio 1817, quindi rinnovato con la rivoluzione costituzionale, nel 13 dicembre 1820.

<sup>2042</sup> *Ibidem*, p. 156, n. 14.

<sup>2043</sup> G. LANDI, *Istituzioni di diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Tomo I [-II], Milano, Giuffrè, 1977 [da qui in poi: LANDI], I, p. 449.

<sup>2044</sup> PATRONI, *Op. cit.*, Parte seconda, p. 499.



*Stato*, ricostituito con la stessa rivoluzione costituzionale, nel 13 dicembre 1820<sup>2045</sup>.

Analogo discorso si può fare riguardo agli organismi locali adottati dalla 'monarchia amministrativa' nel *Quinquennio*, che recepiva i *Consigli generali delle provincie* dalle istituzioni francesi del *Decennio* (con la legge del 18 ottobre 1806), anche questi non a caso subito sostituiti per la loro inesistente rappresentatività politica dal Regime costituzionale del luglio 1820 con i *Consigli distrettuali* (il 31 luglio 1820)<sup>2046</sup>. Nondimeno, altamente significativo sui tratti in comune fra la monarchia amministrativa napoleonica e quella borbonica è che solo con la terza restaurazione napoletana – con la fine del Regime costituzionale, dopo il marzo 1821 –, con il ritorno all'assolutismo, vennero eliminate tutte queste sia pur relative autonomie locali.

Al loro posto, con il Regio decreto del 26 maggio 1821, vennero istituiti dei distinti 'corpi consultivi', scelti fra il ceto dei proprietari delle rispettive province, per le due parti del Regno, *Al di qua* ed *Al di là del faro*: ossia una *Consulta di Stato* per Napoli, ed una per Palermo<sup>2047</sup>. E qui, nella loro composizione, l'esclusione degli uomini più rappresentativi ed esperti, compromessi nel *Novimestre* costituzionale, conferma l'inconsistenza del ceto di notabili (appartenenti in prevalenza alla borghesia agraria). Un'inconsistenza, del resto, secondo alcuni già in qualche misura palesata un po' da tutti gli organismi rappresentativi locali, sia nel *Decennio francese*, fra 1806-15, che nel '*Quinquennio*' borbonico, fra 1815-20<sup>2048</sup>. Opinione tuttavia decisamente contestata dalla Corciulo, in

---

<sup>2045</sup> D'altro canto, il referente dei costituzionali del 1820 alla istituzione napoleonica del *Consiglio di Stato* non sarà l'unica mutazione dal costituzionalismo francese. Attraverso l'adozione della *Costituzione di Cadice*, del 1812, i costituenti napoletani del 1820-21 recepiranno alcuni aspetti non secondari del costituzionalismo rivoluzionario. Anzitutto l'unicameralismo repubblicano. Nondimeno, una sorta di contro-bilanciamento a questo unicameralismo 'democratico' sarà rappresentata proprio dal *Consiglio di Stato* di matrice napoleonica. In effetti, nel regime costituzionale tale organo si pone come supremo consiglio consultivo della monarchia, ancorché in un senso diverso da quello del sistema napoleonico, poiché nella fattispecie spagnola-napoletana il *Consiglio di Stato* esprime la volontà del parlamento, fortemente limitativa di quella del sovrano. Limite che certo non era presente nel *Consiglio di Stato* napoleonico (GHISALBERTI, *Contributi...*, cit., p. 157).

<sup>2046</sup> PATRONI, p. 329.

<sup>2047</sup> LANDI, I, p. 450 e ss.; A. SCIROCCO, *I problemi del Mezzogiorno negli atti dei consigli provinciali (1808-1830)*, ASPN, S.III, IX=LXXXVIII, 1971, p. 134.

<sup>2048</sup> ID., *I corpi rappresentativi nel Mezzogiorno dal Decennio alla Restaurazione: il personale dei Consigli provinciali*, in: NOTABILI, pp. 120-122.

quanto attiene almeno i Consigli generali ed i Consigli distrettuali che, particolarmente nel Salento, palesarono una loro effettiva funzionalità, sia pure in un deciso declino di partecipazione locale quando nel 1814 cominciarono a volgere al peggio le sorti del regime murattiano di terra d'Otranto<sup>2049</sup>.

Ma più in generale, all'interno, la vera 'pietra d'inciampo' del Regime costituzionale del 1820-21 fu comunque la politica ecclesiastica, che ebbe un'incidenza molto più rilevante della stessa abolizione della feudalità. Il Regime inizialmente, ed in parte, permise la ricostituzione degli Ordini regolari – del resto ai sensi del Concordato del 1818 -, poi l'atteggiamento complessivo del governo e del parlamento cambiò sensibilmente. E sarà appunto attorno alla questione dell'autonomia dell'organismo ecclesiale che si giocherà gran parte della coesione interna del movimento costituzionale. D'altra parte, contrariamente a quanto volle polemicamente concludere il principe di Canosa, non tutta in negativo si rivela la politica ecclesiastica del *Novimestre*. E ben lo aveva compreso l'allora giovanissimo Gioacchino Ventura di Raulica, il quale nel Regime costituzionale sorto nel luglio del 1820 credette con sincerità. Vi credette almeno finché il crescendo di radicalismo anti-religioso non lo indusse a quel ripiegamento conservatore lungo cui, dopo il marzo del 1821, si dovrà incontrare con lo stesso Canosa, in parte sottoscrivendone le posizioni reazionarie<sup>2050</sup>.

Non ha infatti fondamento alcuno indicare, ancor oggi, in questo movimento costituzionale semplicemente lo sviluppo (nelle ideologie e nelle procedure centralizzatrici e livellanti) della monarchia amministrativa napoleonica e di quella borbonica, nel senso cioè di una comune avversione verso gli antichi ceti ed ordini istituzionali. Un'avversione che appunto senza soluzione di continuità perpetuerebbe l'ostilità del radicalismo della Rivoluzione nei confronti della nobiltà e del clero anche nella terza Restaurazione.

Invece è innegabile che nella 'rivoluzione costituzionale' vi fosse anche la ricerca di una rappresentatività politica e di una ridefinizione istituzionale della legittimità di segno diverso da quello imperiale napoleonico. Ed ancor più diverso rispetto all'ambigua monarchia amministrativa tentata dagli 'accarrozzati'

---

<sup>2049</sup> CORCIULO, *Dall'amministrazione alla costituzione. I consigli generali e distrettuali di Terra d'Otranto nel Decennio francese (1808-1815)*, cit., pp. 164 e ss.

<sup>2050</sup> PASTORI, *GVR*, pp. 107 e ss.

– o ‘Dioscuri del *Quinquennio* – Luigi Medici e da Donato Tommasi. In quanto il loro proposito di *amalgama* risulta – alla fine della seconda restaurazione (fra il 1815-20) – ormai non essere altro che un tentativo formale di combinare antico e nuovo, nella misura più opportuna per un ‘neo-assolutismo’ che, in versione rammodernata, riproponeva la mentalità del riformismo dispotico, insofferente di qualsiasi limite e tanto meno di qualsivoglia iniziativa politica da parte di individui, gruppi e ceti della ‘società civile’.

Nella rivoluzione del 1820-21 non tutto mirava alla centralizzazione ed al livellamento dell’antica ‘società di corpi intermedi’. Vi erano componenti radicali in senso democratico-settario, ma vi erano anche componenti ben più forti ed organizzate, che vennero poi accusate di quel ‘moderatismo’ cui si imputerà di avere ucciso il regime costituzionale.

Indubbio è che vi furono anche istanze di ricomposizione della gerarchia delle funzioni sociali, relative a finalità specifiche della persistenza di tradizioni istituzionali napoletane, che appunto già ai suoi tempi Cuoco lamentava non fossero state assunte a modello nella Repubblica del 1799.

Ma vi era attivo, persistente, anche il retaggio di una meglio riuscita ricompattazione delle gerarchie sociali e delle interazioni fra i ceti, quale merito non secondario dell’epoca napoleonica. Altrettanto innegabile è che simili istanze furono vanificate nella destabilizzazione del Regime costituzionale innescata dalle crescenti connivenze del restaurato sovrano borbonico con Vienna. La condotta ambigua di Ferdinando (oscillante fra la supina subordinazione e subitanei ritorni assolutistici) se non fu tale da determinare la destabilizzazione direttamente, certo concorse alla radicalizzazione ideologica del Regime. E questo quali poi ne fossero le espressioni, se davvero meramente verbali (da ‘*clase discudidora*’) in una complessiva vuota retorica ‘democratica’, oppure se con un qualche riflesso immediato nell’azione politica, se non militare.

Nel Regime costituzionale vi era anche chi, autorevolmente interpretando in senso evolutivo il passaggio dall’antico al nuovo regime, rifiutava l’egalitarismo, il populismo ostile a qualsiasi intermediazione, a qualsiasi tipo di distinzioni capacitarie e funzionali. Qui pensavano ed agivano coloro che avrebbero voluto sviluppare, perfezionandolo in un opportuno adattamento ai tempi ed alle situazioni, l’antico ordine istituzionale (basato sulla distinzione e gerarchia delle funzioni) specifico dello *jus publicum Europaeum*. E proprio per questo tanti di questi ‘tradizionalisti

liberali' rifiutavano – anzitutto – le riduzioni assolutistiche di un simile ordine civile ad una gestione personalistico-dinastica del potere. Riduzioni che avevano compromesso ogni legittimità della monarchia d'antico regime, impedendone qualsiasi progresso morale, culturale, istituzionale.

Ma si dovevano evitare anche le confusioni di questo rinnovamento del modello antico sia con qualsiasi nostalgia integralistica dei 'tradizionalisti conservatori', sia con le stesse estremizzazioni radicali, che privilegiando una concezione astratta ed assoluta di eguaglianza e di laicità non consideravano affatto impossibile di identificarle immediatamente con la libertà e con l'ordine; e che escludevano qualsiasi esistenza di valori etici e religiosi.

Una storiografia recente appare meglio argomentata nella rilettura di troppi documenti e testi frammentariamente letti e riduttivamente riportati dalla storiografia precedente. Si comincia ora a cogliere l'elemento che innesca la crisi del Regime della seconda restaurazione borbonica, localizzandolo proprio nella delusione delle istanze di questi ceti (capaci di gestire la transizione dall'antico al nuovo regime nel senso della continuità e dello sviluppo) le tante motivazioni profonde del grande successo che finirono per assumere le forme nuove di latomismo nel *Quinquennio* 1815-20 che precede appunto la rivoluzione costituzionale del 1820-21.

Gli antefatti dell'insurrezione 'carbonara-militare' del luglio 1820 vanno visti non ultimo in questa deriva di tante attese deluse dei ceti provinciali, meritatamente ambiziosi di svolgere un ruolo politico, di avere una loro sostanziale e formale rappresentatività. Lungo questa linea analitica, la principale causa di tutti i moti che caratterizzano l'intero processo 'rivoluzionario meridionale' che va dal 1799 al 1820 sembra ormai chiaramente definita proprio in tale desiderio di costituzionalità. Una richiesta inascoltata dai Borbone come dai due 'Napoleonidi', che ignorarono quanto queste istanze fossero sempre più vivamente sentite dai ceti che nel complesso qui si sono definiti come il *Terzo Stato meridionale*. Ceti che non volevano procrastinare ulteriormente la loro emancipazione dall'oppressivo accentramento amministrativo-fiscale, ma volevano soprattutto poter far sentire la loro voce, "avere più facoltà decisionale nei luoghi da essi abitati"<sup>2051</sup>. Del resto era stata questa la

---

<sup>2051</sup> M. S. CORCIULO, *Le influenze politico-istituzionali inglesi sul costituzionalismo napoletano degli anni 1820-21*, in: *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione ...*, cit., pp. 440-441.

tendenza manifestatasi prima del 1820, già nel *Decennio francese* a Napoli, “*poi non sufficientemente compresa durante il Quinquennio successivo della cosiddetta monarchia amministrativa*”<sup>2052</sup>, appunto fra 1815-20.

Su questo centralismo e su questa perpetrata eclisse delle istanze delle comunità locali insistevano già i contemporanei, quantunque ponendo l'accento su una più ampia ed in definitiva determinante perdita di consenso. Ma c'era anche il disconoscimento del ruolo che una vera e propria 'classe politica' avrebbe potuto svolgere, determinando ben diversamente le sorti del Regno meridionale.

Purtroppo il criterio personalistico-patrimoniale della Dinastia, le ottusità conservatrici di privilegi acquisiti dai ceti al servizio dell'assolutismo, un egoismo di personalità o di gruppi a sfondo edonistico-materialista, appagato da rendite di posizione comunque acquisite, escludevano la persistenza di una vera 'classe di governo'. A questo si aggiunga il non disinteressato intervento dello straniero (dal semplice speculatore finanziario alla strategia 'terramare', secondo la logica della spartizione di zone di influenza). Particolarmente negativo il ruolo svolto dall'Inghilterra, che reiteratamente rinnega (nel 1815 come nel 1820-21) gli impegni di liberazione e di indipendenza date strumentalmente ai Paesi nei quali ideologicamente e militarmente si giocavano i suoi interessi nazionali. Se non i *Whigs*, certo i *Tories* avevano sempre considerato la politica del liberalismo e del costituzionalismo come mezzo al solo fine della lotta contro Napoleone. È quanto in Parlamento replicò *lord Castlereagh* all'accusa dei *Whigs* stessi di aver tradito nel 1815 la costituzione 'anglo-sicula' ed ora, nel 1820, di permettere la repressione reazionaria della Santa Alleanza. A tali critiche il *Lord* rispose che la cura delle costituzioni degli 'altri popoli' non era un affare di cui la Gran Bretagna si sarebbe mai occupata, a meno che questi non fossero sotto il dominio britannico<sup>2053</sup>.

Un simile complesso di fattori aveva isterilito, se non avvelenato volutamente, l'*humus* dal quale poteva sorgere nel Meridione una 'classe politica', quale *classe aperta*. Ma aperta nei due sensi:

---

<sup>2052</sup> *Ibidem*, p. 441. Qui la stessa si riferisce a: R. FEOLA, *La monarchia amministrativa. Il sistema del contenzioso nelle Due Sicilie*, Napoli, 1984.

<sup>2053</sup> Si vedano le esatte parole di *Castlereagh* riportate da: RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo. II. Fra 'whigs' e 'tories': le istanze costituzionali a Malta*, cit., pp. 281-282.

sia della selezione meritocratica e della decisione di aderire a valori e comportamenti fondanti per la politica; sia delle necessarie decisioni di cesure e delle altrettanto vitali aperture verso la continuità. E su questo – quale che sia il significato che si vuol dare alla ricerca storica, a torto privilegiando gli studi più recenti, considerandoli definitivi – indubbiamente il giudizio ancora più analitico e pervasivo risulta quello di Luigi Blanch.

*“In compendio, i bisogni della società italiana sono, a mio avviso, – diceva Blanch in un’analisi consuntiva della storia italiana fra il 1815-1821 – i seguenti”*: ossia, anzitutto – nei singoli Stati – *“dinastie nazionali”* ed *“un’aristocrazia aperta”*<sup>2054</sup>. Ma considerava altrettanto necessari: sia un sistema di *“leggi giuste e popolari”*; sia un’amministrazione *“buona e illuminata”* (capace cioè di reperire le soluzioni atte a *“superare la crisi finanziaria che la rivoluzione commerciale aveva prodotta in Italia”*); sia giuste misure per arginare *“le rivoluzioni che dividono la società e demoralizzano gli individui”*, dando pretesti *“all’influsso ed alla dominazione straniera”*; sia uno *“spirito e istituzioni militari”*, tali da far ridiventare l’Italia nazione ed *“avere un peso negli affari d’Europa”*; sia infine un’educazione intellettuale che ponesse gli Italiani all’altezza delle nazioni più progredite, non limitandosi come ora alla sola immaginazione ed all’erudizione, ma incentivando la *“letteratura utile”* ed il *“pensiero filosofico”*<sup>2055</sup>.

Un’eco, quest’ultimo, di quanto già Pagano e Cuoco avevano riconosciuto essenziale per il Meridione e per l’Italia, in termini di connessione fra indipendenza nazionale e libertà civile, fra cultura, politica, economia. In particolare, quello che ci sarebbe voluto era dunque un sistema rappresentativo in cui una monarchia ed una nobiltà all’altezza dei loro compiti potessero rigenerare a nuova vita la nazione. Attraverso un parlamento bicamerale le differenti distinzioni cetuali meritocratico-capacitarie avrebbero potuto ovviare alle falsità ideologiche ed agli errori sia dell’assolutismo monarchico che del radicalismo democratico. Entrambi sistemi, questi ultimi, funzionali a produrre un’eguaglianza fittizia, formale, sostanzialmente livellante, distruttrice delle concrete possibilità di uguagliamento di insopprimibili diversità di capacità naturali, di carattere, ossia di effettive intenzionalità, di sostanziali capacità partecipative al paradigma politico superiore

---

<sup>2054</sup> BLANCH, *La rivoluzione del 1820 e la restaurazione che ne seguì*, in: ID., *Scritti storici*, cit., Vol. II, p. 300.

<sup>2055</sup> *Ibidem*, pp. 300-301.

ad ogni esclusiva, riduttiva finalità particolare, sia individuale che cetuale e locale<sup>2056</sup>.

Si trattava pertanto di trovare la via media fra i localismi municipali ed il centralismo statolatrino, quali dimensioni di un 'circolo vizioso' in cui si era frastagliata, indebolita (pertanto esposta sin dal XV secolo alle mire egemoniche straniere)<sup>2057</sup> ed infine smarrita la coscienza politica dei popoli italiani<sup>2058</sup>.

*"Altro rimedio non v'è di dare vita negli Stati monarchici all'elemento aristocratico, che sia un aperto e non già un serrato Gran Consiglio, se non, come ho detto, la Camera di pari. In Inghilterra l'aristocrazia, col governo rappresentativo ha generato l'elemento democratico"*<sup>2059</sup>.

Al contrario, in Francia la rivoluzione ha impedito questo esito. E qui, in un contestuale eco vichiano della nozione di una *eterna costituzione dei feudi* e della circolarità nella successione delle forme politiche, il liberale Blanch conclude nel senso che comunque sempre dalle *"democrazie rinascerà l'aristocrazia patrizia"*<sup>2060</sup>. Purtroppo in Italia questo non è accaduto. Diversi sarebbero stati gli esiti se si fosse potuta seguire questa via, il cui percorso è stato impedito dallo straniero<sup>2061</sup>.

---

<sup>2056</sup> "Per rifare una monarchia e una nobiltà efficaci non c'era altro mezzo che il governo rappresentativo, che avrebbe potuto dare ad esse nuova vita e nuova storia, con le Camere di pari nelle quali la nobiltà si sarebbe riunita con le altre notabilità sociali ed avrebbe esercitato un influsso sulla nazione" (Ib., p. 300).

<sup>2057</sup> "Ora le istituzioni peculiari sono quelle municipali: ottima cosa certamente, ma alle quali concedendo molta libertà bisogna insieme richiamarle al centro dello Stato, per non ricadere nella malattia italiana del municipalismo, delle repubblicette, delle tirannie e, infine, del dominio straniero, come al tempo di Carlo VIII" (Ib., p. 301).

<sup>2058</sup> "Libertà municipale e richiamo al centro sembrano dare origine a un circolo vizioso, l'un termine mirando a sopprimere l'altro; ma appunto perciò l'uscita dal circolo vizioso non può aversi se non con un sistema di libertà al centro, cioè col governo rappresentativo" (Ib., pp. 301-302).

<sup>2059</sup> *Ibidem*, p. 302.

<sup>2060</sup> *Ibidem*, l. c.

<sup>2061</sup> *Ibidem*, l. c.

## Indice dei nomi

- Abbamonte [Abbamonti, Abamonti, Abbemonti], Giuseppe 165, 200n
- Abisal [o Abisbal], Henry O'Donell *conde de (firmatario della costituzione gaditana)* 453n
- Abrial, André Joseph (*comte de*) 187, 191, 193, 198-199, 199n, 200, 200n, 201, 209
- Aceto Cattani, Giovanni 564 e n.
- Aci *vedi*: Giuseppe Reggio (*Principe di*)
- Acmet [o Achmet] (*plenipotenziario e comandante turco*) 284
- A'Court, William A'Court (*sir Heytesbury*) 538
- Acton, John Francis Edward *lord* 106 e n., 177 e n., 277, 278n, 282, 285n, 286-287, 293, 296-298, 300n, 524
- Adams, John 228-229n
- Aiguillon, Emmanuel Armand *de* 61
- Ajello, Raffaele 74 e n., 79n, 97 e n., 98n, 99 e n.
- Albanese Giuseppe 117, 200n, 201, 209, 297
- Alberti, Annibale 3n
- Aldini, Antonio 307, 308
- Alessandro I (*czar di tutte le Russie*) 336, 536
- Altusio [Althusius, Althusen o Althaus] Johannes 225 e n., 416
- Anderson, James 118n
- Antonio [Marcus Antonius] *triumviro* 67
- Aquarone, Alberto 11n, 128n, 173n, 175n, 510
- Aranda [Abarca de Bolea], Pedro Pablo de 325, 331, 417
- Arcambal, Jacques Philippe 200n
- Arcovito, Girolamo 119n
- Ardizzone, Antonio 525n
- Argüelles, Augustín 482 e n., 483
- Aristotele [Aristoteles] 206n, 207, 213, 224 e n., 225 e n., 493, 630
- Arribas, Pablo (*fiscal de la Camara des alcaldes*) 347
- Artola, Miguel 373-377n, 381n, 486-491 e n., 492
- Asburgo Lorena *vedi*: Carlo VI, Francesco Stefano, Giuseppe II, Pietro Leopoldo, Maria Antonietta, Maria Carolina, Ferdinando III
- Ascanio, Salvatore (padre Ascanio) 26n, 28n, 32n, 42 e n.
- Asinari di Bersezio, Gabriele (*conte di*) 114-115, 115n
- Augerau, Pierre François Charles (*général, marechal de France, duc de Castiglione*) 163
- Augusto [Gaius Iulius Caesar Octavianus] *imperatore romano* 430
- Aymes, Jean René 336n, 375n, 376n, 381n, 420-423 e n.
- Azanza, Miguel José de (*Consigliere e Segretario di Stato, membro della Junta convocata a Baiona da Napoleone*) 344, 346, 349
- Azzariti, Michele 221n
- Baccher [o Backer], Camillo 281
- Baccher [o Backer], Gennaro 281



- Baccher [o Backer], Gerardo 281  
 Baccher [o Backer], Giovanni 281  
 Baccher [o Backer], Placido 281  
 Baeza y Vicentelo, José (*conte, poi: Marchese di Castromonte, poi: Duca di Cantillana*) 87 e n.  
 Baillie (*non meglio identificato capitano scozzese*) 284  
 Bailly, Jean Sylvain 190n  
 Ball, Alexander 536  
 Ballabio, Pietro 307  
 Balsamo, Paolo 524-526 e n., 540-542, 561, 564-566 e n., 567-569  
 Barbisan, Benedetto 226n  
 Barère [de Vieuzac], Bertrand 138  
 Barnave, Antoine Pierre Joseph Marie 139, 144n  
 Barras [de Barras Clumanc], Jean Nicolas François 233  
 Barreca, Luigi 88n  
 Barruel, Augustin 115, 118m 141, 328  
 Barzoni, Vittorio 534, 537-538  
 Bassal, Jean 198  
 Bastareche (*fornitore dell'Armée d'Italie*) 307  
 Battaglini, Mario 114n, 187n, 193-94n, 198n, 200-201n, 207 e n., 208-210n, 212-214n, 224-225n, 230-232n, 238n, 245n, 256n, 274n, 278m 281n, 283-286n, 289-290n  
 Baudin (*fornitore dell'Armée d'Italie*) 307  
 Beauharnais [o : Beauharnois], Eugène Rose de (*Principe di Eichstadt, Vicerè d'Italia*) 629n, 635n  
 Beccadelli Bologna, Giuseppe (*marchese della Sambuca*) 106  
 Belforte *vedi*: Domenico Di Gennaro  
 Bellabio, Pietro 307  
 Belmonte *vedi*: Giuseppe Ventimiglia (*Principe di Belmonte*)  
 Beltrani, Giovanni 283n, 296n  
 Benedetto XIV *Papa* (Prospero Lambertini) 110, 113, 331  
 Bentham, Jeremy 221 e n., 389n, 417-418, 448, 492n  
 Bentinck, *lord* William (*secondogenito di William Henry Cavendish Bentinck, terzo Duke of Portland*) 8, 500, 521, 527-528, 534, 538-540, 542-544, 560-561, 565, 568, 570 e n., 646  
 Bernes, Gabriel *vedi*: Asinari di Bersezze  
 Bertier de Sauvigny, Guillaume 380n, 382n, 614n  
 Bianchi, Serge 104n  
 Bianco White *vedi*: Blanco White  
 Bianco, Giuseppe 565n, 568n  
 Biffi, Pasquale 117  
 Blanch, Luigi 300n, 301 e n., 302 e n., 504n, 634n, 643-646 e n., 648n, 650, 657-658 e n., 661-663 e n., 669-670 e n.  
 Blanco White [o: Blanco y Crespo], José María 380  
 Blanco y Crespo *vedi*: Blanco White  
 Bobbio, Norberto 620n  
 Bodard, Nicole Marie Félix 199  
 Boisnod (*non meglio noto fornitore dell'Armée d'Italie*) 307  
 Boissy d'Anglas, François Antoine (*comte de*) 152 e n., 153  
 Bolívar [y Ponte], Simón 337n  
 Bonald, Gabriel Louis Ambroise (*vicomte de*) 6n, 8, 109-110, 401n, 431, 613  
 Bonaparte (Murat), Carolina (*Regina di Napoli*) 639  
 Bonaparte, Giuseppe (*Re di Napoli, poi: Re di Spagna*) 10, 117n, 272n, 299n, 312n, 332, 337n, 338, 341, 343, 346, 348-349, 353, 354n, 355, 375 e n., 376n, 380n, 382, 387, 395, 399n, 403n, 405n, 490, 499, 500 e n., 501-517, 573-574, 582, 592, 594 e n., 595-596, 601 e n., 613, 628, 638-639, 653, 654n, 656, 667  
 Bonaparte, Napoleone (*generale, Triumviro, Primo console, Console a vita, imperatore*) 10, 137n, 138-139, 149, 155n, 163-164, 164n, 167-168, 171-172, 179n, 190, 210, 230, 232 e n., 234, 298, 395, 307-309, 312n, 313-315, 319, 334-336, 338-339, 341, 343-345, 347-351, 353-354 e n., 355,

- 358-360, 364-365, 371, 373, 375 e n., 379, 380n, 395, 398, 402, 403n, 454, 455n, 461, 499, 510, 515-516, 519, 534-535, 541, 554n, 570, 573-574, 575n, 577n, 578, 585, 593, 595, 598-600, 601 e n., 611, 613-618, 622, 629n, 631, 635-637, 641-643, 666
- Bonnefons, André 285
- Bonola, Rocco (*abate*) 330n
- Botta, Carlo 564n
- Boulainvilliers, Henri (*comte de*) 46n, 431
- Bracton *vedi*: Henry of Bracton
- Brancato, Francesco 564
- Braunschweig und Lüneburg, Karl Wilhelm Ferdinand (*Herzog von*) 115n
- Braunschweig Wolfenbüttel Oels, Ferdinand (*Herzog von*) 115n
- Briche, Andrea 307
- Briganti, Filippo (*giurista, membro della commissione legislativa della Repubblica partenopea*) 201n
- Brissot, Jacques Pierre (*detto*: Brissot de Warville) 134, 138, 141, 144n, 145 e n.
- Broggia, Carlo Antonio 595
- Brun de La Combe (*abbé*) 230n
- Brunner [o Bruner], Antonio 274 e n., 275
- Bruno (*non meglio identificato marchese di Foggia*) 206
- Bruno, Vincenzo 201n
- Brunswick *vedi*: Braunschweig
- Bruto [Marcus Iunius Brutus (*'Caesaris interfector'*)] 67
- Burke, Aedanus 135 e n.
- Burke, Edmund 7, 125, 190n, 334, 377 e n., 381, 409, 416 e n., 431, 529-530, 534-535, 537-538, 542, 561
- Buttà, Giuseppe 564n
- Buttafuoco, Matteo 530
- Caballero y Vicente Campo, Jerónimo *marques de Caballero* (membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 346
- Cabanis, Pierre Jean Georges 577
- Caligola [Gaius Iulius Caesar, *detto*: Caligula] *imperatore romano* 65 e n.
- Callà Ulloa, Pietro 17n
- Calvo de Rozas, Lorenzo 378-379
- Calzabigi [o: Casalbigi], Ranieri Simone Francesco Maria de' (*musicologo, finanziere, consigliere aulico della Corte di Vienna*) 301
- Cambacérès [Régis de], Jean Jacques 155n, 461
- Cameron, Charles 536-537
- Campbell, John Pryse (*first baron Cawdor of Castlemartin*) 181
- Campomanes, Pedro Rodriguez *conde de* 376n
- Canosa, *vedi*: Capece Minutolo, Antonio *Principe di Canosa*
- Cantigliana *vedi*: Baeza y Vicentelo, José
- Cantillana (o: Cantigliana) *vedi*: Baeza y Vicentelo, José
- Capece Minutolo, Antonio *Principe di Canosa* 8, 182, 291, 295n, 296n, 297-298, 301, 310n. 570, 598, 634n. 642-646 e n., 648, 650 e n., 651-652n, 660, 662, 665
- Capece Minutolo, Enrico 274n
- Capece Zurlo, Giuseppe Maria (*Arcivescovo di Napoli*) 274 e n.
- Capecelatro, Giuseppe (*Arcivescovo di Taranto*) 201n, 501, 576
- Capobianco, Federico 629n
- Capobianco, Laura 3n
- Capra, Carlo 635n, 638n
- Caracciolo, Antonio 234n
- Caracciolo, Domenico (*Duca di San Vito*) 85 e n., 88, 106, 521, 526n, 527
- Caracciolo, Francesco 285n, 292
- Carafa, Giulia 197n
- Carafa, Luigi *Duca di Ielsi* 114n
- Carafa, Maria Antonia 197n
- Carlo III di Borbone (*Duca di Parma*, poi: *Re di Napoli* (Carlo VII) e *di Sicilia* (Carlo IV), poi: *Re di Spagna*) 9, 10, 15, 33n, 38-39, 42n, 55, 57, 67, 71, 74n, 75-77, 77n, 79, 88n, 90 e n., 91n, 93 e n., 95-96, 98 e n., 101 e n., 102n, 103 e n., 104-105, 105n, 112-

- 113, 119-121, 177, 181 e n., 205, 278, 323, 331, 335, 357, 375, 376n, 396, 398n, 465n, 479, 482, 499, 555, 587
- Carlo IV di Borbone (*Re di Spagna*) 324-326, 329, 335, 339, 357, 373, 398n, 465, 573
- Carlo V d'Asburgo (*imperatore del Sacro Romano Impero*, poi anche: *Re di Spagna*) 399, 406
- Carlo VI d'Asburgo Lorena (*imperatore S. R. I.*) 111
- Carnot, Lazare Nicolas Marguerite 271, 277n
- Carr, Raymond 324n, 333-334n, 337, 376n, 386 e n., 387n, 388 e n., 390n, 393, 404n, 407 e n., 408-409, 484 e n., 486 e n., 496n
- Carrascal, Gaetano 114n, 525n
- Carrascosa [y Zeredzda y Azebron], Michele 600, 629n, 655-657 e n.
- Casalbigi *vedi*: Calzabigi
- Cassandro, Giovanni 515-517n
- Cassaro *vedi*: Francesco Maria Statella (*Principe del Cassaro*)
- Cassius *pseud. di*: Aedanus Burke
- Castaños, Francisco Javier (*general*) 380n
- Castelfranco *vedi*: Sangro y Merode
- Castelnuovo *vedi*: Carlo Cottone (*Principe di*)
- Castlereagh *vedi*: Robert Stewart
- Catanti, Giacinto (*conte, ambasciatore*) 91-92, 92n, 93 e n.
- Caterina de' Medici 253
- Cattaneo, Domenico (*Principe di San Nicandro*) 62
- Cattaneo, Mario A. 468n
- Cavendish Bentinck, William Henry *vedi*: Bentinck
- Centomani, Gaetano 94n
- Cesare [Gaius Iulius Caesar] *triumviro, console, dictator, imperator* 67
- Cestari, Giuseppe 209
- Chamfort, Sébastien Roch Nicolas 134
- Championnet, Jean Etienne Vachier (*detto*: Championnet) 179, 182, 187, 191 e n., 192 e n., 193-194, 196n, 198-199, 209, 271
- Chaptal, Jean Antoine 549n
- Chateaubriand, François René (*Vicomte de*) 614 e n.
- Ciaia, Ignazio 200n
- Ciano, Cesare 324n, 332n, 386n, 392n, 393-394, 399n, 403n
- Cicerone [Marcus Tullius Cicero] 216n, 492 e n., 493
- Cid y Monroy, don Manuel (*Arcivescovo di Burgos*, e membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 353
- Circello *vedi*: Tommaso Somma
- Cirillo, Domenico 1117, 197, 201 e n.
- Claudio [Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus] *imperatore romano* 49 e n.
- Clemente XII, *Papa* (Lorenzo Corsini) 110, 331
- Cliquet, José 331
- Colangelo, Camillo 201n
- Coletti, Decio 201n
- Colletta, Carlo 274n, 281n, 284n, 287n, 290n
- Colletta, Pietro 179n, 198n, 600, 629n, 633n, 647 e n., 648-652 e n., 654n
- Colli Ricci, Giuseppe 179
- Colombo, Paolo 138n, 374n
- Combe, Brun de la 230n
- Compagnoni, Giuseppe 164
- Conard, Pierre 343-356 e n., 360n, 362-364n, 366, 370 e n., 371, e n., 465n, 510, 513n, 514n, 517
- Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat (*Marquis de*) 135, 145-148, 190n, 217, 230, 239, 243, 245, 247-248, 253, 577-578
- Conforti, Gian Francesco 187, 193-196 e n., 197 e n., 200n, 274n
- Consalvi, Ercole (*cardinale*) 659
- Constant [de Rebecque], Benjamin 8, 234 e n., 263n, 310n, 401n, 406n, 455n, 613 e n., 614-618, 622-623, 629n, 635, 661 e n.
- Conte di Floridablanca *vedi*: José Moñino y Redondo
- Conte di Melito *vedi*: Miot (*Conte di Melito*)
- Conte di Sinopoli *vedi*: Folco Antonio Ruffo

- Coppini, Romano Paolo 19n, 23n  
 Corciulo, Maria Sofia 506n, 507n, 510n, 596, 606n, 614-619n, 621n, 664, 665 e n., 667-668n  
 Corona Baratech, Carlos E. 328n, 396n, 397n, 399  
 Corona, C. E. *vedi*: Corona Baratech  
 Corsini, Bartolomeo (*Principe, Viceré di Sicilia*) 22n, 36n, 41n, 75n, 99n  
 Cortese, Nino 6n, 103n, 106n, 156n, 177-182 e n., 187n, 190n, 192n, 199-201n, 207, 208n, 210n, 240n, 261n, 275, 277 e n., 284n, 286n, 296n, 301n, 576 e n., 630n, 633n, 647n, 648n, 654n  
 Costanzo, Ludovico (*monsignor Costanzo*) 34n  
 Cottone, Carlo (*Principe di Castelnuovo*) 524-525, 527-528, 561, 564 e n., 565-566, 568-569  
 Croce, Benedetto 102 e n., 278n, 300n, 650n  
 Croce, Elena 296n  
 Cromwell, Oliver 137n  
 Crudeli, Tommaso 34n, 111  
 Cuesta *vedi*: La Cuesta  
 Cultrera, Paolo 295n  
 Cuoco, Vincenzo 6 e n., 7, 102-106 e n., 118, 179-195 e n., 199n, 201 e n., 205, 210n, 213-214n, 238n, 253, 255-268 e n., 273 e n., 275-277, 281, 310n, 313, 501, 541, 575 e n., 576, 578, 580-585 e n., 589-590, 593, 625, 666  
 Curcio, Carlo 448  
 Curcio, Gerardo (*detto*: Sciarpa) 272 e n.  
 D'Addio, Mario 4n, 6n, 11n, 16, 19-32n, 33n, 36n, 40, 44n, 50n, 79n, 69n, 105n, 163n, 164n, 168n, 171n, 172n, 176n, 308n, 309n, 317n, 319 e n., 524n  
 D'Agnese, Ercole 200n  
 D'Agostino, Guido 3n, 296n  
 D'Andrea, Giovanni 525n  
 D'Andrea, Giulio Cesare 82  
 D'Angelo, Michela 543n  
 D'Ayala, Michelangelo 116, 119  
 Daniele, Francesco 201n  
 Danton, Georges Jacques 138, 145  
 Daunou, Pierre Claude François 208  
 De Filippis, Vincenzo 200-201n  
 De Frede, B. Carlo 3n  
 De Fuente, Julián (*Réglidor de la Ciudad de Madrid*, e membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 346n  
 De Gambis, Daniele 286-287  
 De Gennaro, Domenico *vedi*: Di Gennaro, Domenico  
 De Gregorio, Leopoldo (*Marchese di Squillace*) 87-88, 90-93 e n., 94-95, 95n  
 De la Madre de Dios *vedi*: Juan (*frate*) de la  
 De Lolme, Jean Louis 264-265n, 415  
 De Marco, Carlo 179, 197  
 De Nicola, Carlo 271n, 274n  
 De Simone Vincenzo 212 e n.  
 De Simone, Gennaro 212 e n.  
 De Tommaso, Michele 201n  
 Del Bianco, Lamberto 19n  
 Del Moral, Josef Joaquin (*canónico de la catedral de Mexico*) 362n  
 Del Negro, Pietro 210n  
 Delfico, Melchiorre 200n, 301, 501, 576  
 Della Salandra, G. V. *vedi*: Revertera G. V.  
 Della Torre, Bernardo (*Vescovo di Lettere e Gargano*) 576  
 Dèmeunier, Jean Nicolas 127n  
 Dermenghem, Émile 113n  
 Dérozier, Albert 481 e n., 482, 483 e n.  
 Deslandres, Maurice 358  
 Destut de Tracy, Antoine 577  
 Di Fiore, Angelo 273 e n.  
 Di Gennaro, Domenico (*Duca di Cantalupo e di Belforte*) 201n  
 Di Gennaro, Raimondo 201n  
 Di Giacomo, Salvatore 287n  
 Diaz, Furio 26n  
 Diderot, Denis 37, 66, 325  
 Díez del Corral, L. 388n  
 Dionisotti, Carlo 613n  
 Dito, Oreste 113n, 118n, 119n

- Doria, Paolo Mattia 225  
 Dorigny, Marcel 140n, 145n  
 Dragonetti, Giacinto 295 e n., 525n  
 Dragonetti, Luigi 295n  
 Dubos, Jean Baptiste 45, 46n  
 Duca d'Ascoli *vedi*: Marulli Troiano  
 (*Duca d'Ascoli*)  
 Duca della Salandra *vedi*: G. V. Rever-  
 tera  
 Duca di Alcudia *vedi*: Manuel Godoy  
 Duca di Campochiaro *vedi*: Ottavio  
 Mormile  
 Duca di Cantalupo e di Belforte *vedi*:  
 Di Gennaro, Domenico  
 Duca di Cantillana *vedi*: Cantillana  
 Duca di Grenada (presidente del *Con-*  
*sejo de los Estamentos*, e membro  
 della *Junta* convocata a Baiona da  
 Napoleone) 346n  
 Duca di Ielsi, *vedi*: Luigi Carafa  
 Duca di Portland *vedi*: Bentinck  
 Duca di Salas *vedi*: Montealegre  
 Duca di San Vito *vedi*: Domenico Ca-  
 racciolo  
 Duca di Serra di Cassano *vedi*: Serra  
 di Cassano  
 Duchessa di San Marco *vedi*: Maria  
 Caterina de Medici  
 Ducos, Pierre Roger 155n  
 Dufour, Gérard 387n  
 Duguit, Léon 142n, 310n, 368n, 611,  
 614n  
 Dumas, Mathieu 501  
 Dumont, Étienne 221n  
 Duport, Adrien Jean François 144n  
 Duran, F. X. (*General*, membro del *Con-*  
*sejo de Castilla* e della *Junta* convo-  
 cata a Baiona da Napoleone) 346n  
 Egado, Teófanos 329-331n  
 Eguía, Francisco [Ramón] *de* (*General*)  
 495-496  
 Elliot, Gilbert 530-532, 534-542  
 Epicuro 492n  
 Etenhard y Salinas, Raymundo (con-  
 sigliere della *Suprema inquisición*,  
 e membro della *Junta* convocata a  
 Baiona da Napoleone) 347  
 Eton, William 537-538 e n.  
 Faivre, Antoine 115n  
 Falcigni, Giuseppe 201n  
 Fava Ghisileri, Niccolò (*conte*) 164  
 Fayard, Jean François 613n  
 Faypoult, Guillaume Charles 168, 192  
 e n., 198-199, 208  
 Federici, Francesco 275-276  
 Federico II Hohenstaufen (*imperatore*  
*del Sacro Romano Impero*) 42  
 Feola, Raffaele 522-528n, 544n, 561n,  
 564-565n, 570n, 653n, 659n, 661n,  
 668n  
 Ferdinando III d'Asburgo-Lorena  
 (*Granduca di Toscana*) 179, 534  
 Ferdinando IV di Borbone (*Re di Na-*  
*poli e di Sicilia*, poi [dal dicembre  
 1816] *Ferdinando I re delle Due Si-*  
*cilie*) 9-11, 77n, 79, 81, 90, 91n, 96,  
 101, 105, 114, 117n, 120-121, 179-  
 180, 205, 266, 271-272, 272n, 273,  
 277-278 e n., 281 e n., 282-283, 286  
 e n., 287n, 288, 293, 297-298, 302,  
 307, 449, 503-504 e n., 508, 519, 536,  
 538, 562, 565-568, 570, 573, 633n,  
 646 e n., 647n, 649 e n., 651, 654 e  
 n., 663, 666-667  
 Ferdinando VI (*Re di Spagna*) 331  
 Ferdinando VII di Borbone (*Re di Spa-*  
*gna*) 323-324, 332n, 336-337n, 338 e  
 n., 339, 343-344, 374, 380n, 383 e n.,  
 399n, 401, 405n, 408, 426, 438, 453-  
 454, 480, 484, 495-496, 499  
 Ferrari, Maria Claudia 84n, 86n  
 Fetonte 46n  
 Fierro, Alfred 613n  
 Fighera, Oronzo 120 e n.  
 Filangieri, Gaetano 117, 205, 225, 263n,  
 264n, 295, 301, 523, 526 e n., 541,  
 661 e n.  
 Filangieri, Michele 201n  
 Finocchietti Fauloni, Giuseppe 34-35n,  
 43n, 53n  
 Firpo, Luigi 205, 252n  
 Florent, Joseph Antoine 208  
 Floridablanca *vedi*: José Monino y Re-  
 dondo (*conde de*)

- Fogliani, Giovanni (dei Fogliani d'Aragona) 41n
- Fontana, José 380n
- Foote, Edward James 284
- Forges Davanzati, Domenico 201n, 209
- Formiggini, Moisé 307
- Fouché, Joseph 351
- Fox, Charles James 377n
- Fox, Henry Richard (terzo lord Holland] 377 e n., 381, 386
- Francesco di Borbone (*Duca di Calabria, vicario generale del Regno di Napoli e di Sicilia*) 550, 562
- Francesco Stefano (*Duca di Lorena, poi Francesco I d'Asburgo-Lorena, Imperatore del Sacro Romano Impero*) 26n, 34n, 49n, 106n, 113
- Francklin, Benjamin 135 e n., 136-137n, 141, 225
- Francovich, Carlo 111, 114-115n, 525
- Fréville *vedi*: Villot-Fréville
- Frosini, Vittorio 263
- Fugier, André 383n
- Gagliani, Vincenzo 568-569
- Galanti [o: Galante], Giuseppe Maria 198 e n., 201 e n., 595
- Galasso, Giuseppe 637n, 640n
- Galdi, Matteo 165, 501, 576
- Galeno 257 e n.
- Galiani, Celestino 21n, 30n, 37, 47 e n., 51-53n, 54 e n., 55 e n., 57-58, 58n, 59 e n., 60 e n., 61-65n, 84, 85n, 181n
- Gallo (marchese Del) *vedi*: Marzio Mastrilli
- Gambale, Giovanni 201n
- Ganci, S. Massimo 565n
- Garay, Martín de 380
- García Pelayo, Manuel 448
- Garofalo, Lidia 297n, 300n, 600n, 629n
- Gendron, François 140n, 577n
- Genovesi, Antonio 120, 225
- Gentile, Egildo 3
- Gesù Cristo 53n
- Ghisalberti, Carlo 151n, 156n, 168n, 474n, 476, 544n, 647-648n, 652n, 663-664n
- Giacomelli, Michelangelo (*monsignor Giacomelli*) 34n, 42n
- Gian Gastone de'Medici (*Granduca di Toscana*) 32
- Giannone, Pietro 74n, 97 e n., 99n
- Giansante, Nicola 179
- Giarrizzo, Giuseppe 118n, 119, 525-526n, 528n, 540n, 543-544n, 560n, 564n, 570n
- Gil de Lemos, Francisco (titolare del *Ministerio de Marina*, membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 346n
- Giminiani, Sandra 72 e n.
- Ginguené, Pierre Louis 577
- Girón, Pedro Augustín (*Marqués de las Amarillas*, e membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 346n
- Giuseppe II d'Asburgo-Lorena (*imperatore del Sacro Romano Impero*) 113, 115
- Giustiniano I [Justinianus Augustus] *imperatore d'oriente* 74n
- Gleizal, Claude 154, 231n, 234n
- Godechot, Jacques 161n, 337-339n, 385n
- Godoy [y Alvarez de Faría Ríos Sánchez Zarzosa], Manuel *Duque de Alcudia (detto: Príncipe de la Paz)* 325-326, 333, 335-336, 336n, 338, 343-344, 376n, 389n, 416n
- Gorani, Giuseppe 530
- Governatore della città di Madrid *vedi*: De Fuente, Julián
- Grassellini, Gaspare 525n
- Gravina, Gian Vincenzo 184n, 206, 220 e n.
- Grégoire, Henri (*abbè*) 146, 425
- Grivel, Guillaume 127 e n.
- Groot, Huig (van) 32n, 40, 416
- Grozio *vedi*: Groot
- Guadagni, Filippo Maria 75n
- Guicciardini, Francesco 41n, 524n
- Guizot, François Pierre Guillaume 234
- Haller, Ludwig Karl von 221 e n., 448

- Haller, Rudolf Emmanuel *de (poi democratizzato in: Haller [commissario civile all'Armée d'Italie])* 168, 307
- Hamélin, Antoine Romain 307
- Hamilton, William (*Lord, ambasciatore a Napoli*) 286-287
- Hastings, Warren 126, 377n
- Helvétius, Claude Adrien 492n
- Henri of Bracton 227n, 228
- Hérault de Séchelles, Marie Jean 231
- Hobbes, Thomas 40
- Holland *vedi: Henri Richard Fox*
- Hotman, François 51n
- Hume, David 431
- Ielsi, *vedi: Luigi Carafa (Duca di Ielsi)*
- Ikni, Guy Robert 549
- Jefferson, Thomas 135, 229n
- Johnston, Robert Matteson 342
- Jovellanos, Caspar Melchior (Jovellanos y Ramírez de, *detto anche: Caspar Melchior de Jovellanos*) 345, 376 e n., 377-381, 386, 408, 409 e n., 412, 414-415, 416 e n., 417, 422, 425, 443, 482 e n., 483-484
- Jover *vedi: Jover Zamora*
- Jover Zamora, José María 390n
- Juan de la Madre de Dios (frate) 331
- Junot, Andoche (*général, poi: duc d'Abrantès*) 375
- Juretschke, Hans 332n
- Kelsen, Hans 515
- Koselleck, Reinhart 101, 110
- L'Aurora, Michele 284, 289-290, 290n
- La Chalotais, Louis René Cardeuc de 61
- La Combe *vedi: Combe*
- La Cuesta (o: Cuesta), Gregorio 374
- La Fayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Motier *marquis de (poi democratizzato in: Lafayette)* 144n, 577n, 611, 615
- La Forest *vedi: Laforest*
- La Fuente, Vicente de 391n
- La Pezuela *vedi: Pezuela*
- La Revellière Lepeaux, Louis Marie de 171, 174
- La Touche Tréville, Louis René (Levasor de) 118, 119n, 178
- Lady Hamilton *vedi: Emma Lyon*
- Lafayette *vedi: La Fayette*
- Laforest, Antoine René Charles Mathurin (*comte de*) 345-346, 362
- Lameth, Alexandre de 144n
- Lami, Giovanni 50n
- Lampredi, Giovanni Maria 210
- Landi, Guido 663-664n
- Lanzellotti, Angelo 210n
- Las Amarillas *vedi: Pedro Agustín Girón (Marqués de las Amarillas)*
- Lauberg, Carlo 118 e n., 178, 191, 209
- Lavoisier, Antoine Laurent de 190, 577-578
- Le Chapelier, Isaac René Guy 166, 230n, 249
- Le Forestier, René 115
- Lebrun [Lebrun Tondu], Pierre Henri Marie Lebrun-Tondu *detto: Lebrun* 155n, 461
- Lechi, Giuseppe 306
- Leckie, Frankie Gould 538 e n.
- Legisma, Juan R. de 332n
- Lemmi, Francesco 285n, 289n, 290n
- Lemos *vedi: Gil de Lemos*
- Leopoldo I d'Asburgo-Lorena (*già Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, poi: Imperatore del Sacro Romano Impero*) 179
- Lista, Alberto 331-332n
- Lloréns, Vicente 332n
- Locke, John 210, 212-213, 227n, 415, 418, 540
- Logerot, Ferdinando (*maresciallo di campo, ministro di Ferdinando IV di Napoli*) 286, 293
- Logoteta, Giuseppe 200n, 208-209, 276 e n.
- Lollini, Sergio 85n
- Lolme *vedi: De Lolme*
- Lomonaco, Fabrizio 205
- Lomonaco, Francesco 285n, 289-290n
- Longo, Alfonso 225 e n.
- Lord Holand *vedi: Henri Richard Fox*

- Losada *vedi*: Miranda Ponce de Leon  
Luigi XIV (*di Borbone, Re di Francia*)  
37, 56, 108
- Luigi XV (*di Borbone, Re di Francia*) 37,  
61, 108
- Luigi XVI (*di Borbone, Re di Francia*)  
335, 341n
- Luigi XVII (*di Borbone, delfino, post-  
mortem detto: Luigi XVII*) 613
- Luigi XVIII (*di Borbone, Re dei Francesi*)  
455n, 599, 611, 613-614, 619, 629n,  
652
- Lyon, Emma (*poi: Lady Emma Hamil-  
ton*) 179, 285n
- Mably, Gabriel Bonnot *de* (*abbé*) 135
- Macdonald, Jacque Etienne Joseph  
Alexandre (*général, poi: Duc di  
Taranto*) 187, 191, 193, 198-199, 209
- Macedonio, Luigi 501
- Machiavelli, Niccolò 18, 40, 41n, 47,  
184n, 188, 261 e n., 428, 524n
- Mack, Karl 106 e n., 179-180, 296
- Magliano, Nicola 201n
- Maiorini, Maria Grazia 17n, 74 e n., 75,  
76n, 79n, 81-82, 82-89n, 95-96n, 100  
e n., 465n
- Maistre, Joseph *de* 8, 113, 115n, 404
- Maitland, Thomas (*Sir, Army officer,  
member of Parliament*) 539
- Manfredi, Silio 116n
- Mangio, Carlo 26n
- Manthoné [o: Macdoné, Mandoné,  
Manthonnet], Gabriel 200n, 201
- Manzi, Tito 576
- Marat, Jean Paul 145, 190n, 501
- Maravall, José María 406n
- Marchese della Sambuca *vedi*: Becca-  
delli Bologna, Giuseppe
- Marchese di Caballero, *vedi*: Caballero  
y Vicente Campo
- Marchese di Castromonte *vedi*: Can-  
tillana
- Marchese di Circello, *vedi*: Tommaso  
Somma
- Marchese di Laino *vedi*: Francesco Pi-  
gnatelli (*conte di Acerra e Marchese  
di Laino*)
- Marchese di Montealegre *vedi*: Mon-  
tealegre
- Marchese di Squillace *vedi*: Leopoldo  
De Gregorio
- Marchetti, Giuseppe 201n
- Marescalchi, Ferdinando 308
- Maret, Hugues Bernard (*ministro, colla-  
bora con Napoleone alla stesura della  
seconda costituzione di Baiona [conte  
dell'Impero, poi: duca di Bassano]*)  
341 e n., 346-348, 354, 359-360, 362,  
364-365, 372, 398, 510
- Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena  
(*Regina di Francia*) 106n, 113
- Maria Carolina d'Asburgo-Lorena  
(*Regina di Napoli*) 106 e n., 113-114,  
116, 119 e n., 177, 179, 181, 273,  
274n, 278n, 285 e n., 290n, 299n,  
300 e n., 565, 568, 598, 629n, 644
- Mariani Biagini, Paola 530-531n
- Mario [Marius Caius] 216n
- Marocco, Giuseppe 307
- Martínez Cardós, José F. 494n
- Martínez de la Rosa, Francisco 407n
- Martínez Marina, Francisco (*scrittore  
politico, canonigo*) 376n, 388, 395,  
406 e n., 413-415, 417, 425-450 e n.,  
494 e n., 495
- Martucci, Domenico 295, 501
- Martucci, Roberto 125 e n., 128n, 133n,  
135n, 137 e n., 138-151 e n., 158-  
159n, 216n, 226n, 248n, 374, 492n
- Marulli, Troiano (*Duca d'Ascoli*) 297 e  
n., 565
- Maruzzi, Pericle 110n, 114n
- Marx, Karl 387n, 390
- Mascilli Migliorini Luigi 26n
- Massa, Oronzo (*generale*) 284-285, 289  
e n.
- Masséna, André (*generale*) 173, 381-  
382
- Mastellone, Emanuele 117, 525n
- Mastellone, Nicola 200n
- Mastrilli, Marzio (*Marchese Del Gallo*)  
114n, 179
- Matera, Pasquale 275
- Matteucci, Nicola 126n, 620n
- Maturi, Walter 650n, 658 e n., 659 e n.



- Maupeou, René Nicolas Charles Augustin (*cancelliere di Luigi XV*) 108, 325
- McIlwain, Charles 229n
- Medici, Luigi *de* 117n, 118-119, 119n, 177n, 293, 299, 301 e n., 302 e n., 519-520, 524-526, 528, 541, 570, 630, 634 e n., 643-646 e n., 648, 649n, 650-652, 652n, 653 e n., 658-660, 663, 666
- Medici, Maria Caterina *de* (*Duchessa di San Marco*) 119 e n.
- Méjan, Joseph 272, 276, 284, 290
- Mellor, Alec 115n
- Melzi d'Éril, Francesco (*Vice-presidente della Repubblica italiana, Conte di Magenta*, poi: *Duca di Lodi*) 293
- Mendella, Michelangelo 292n, 299n
- Menéndez y Pelayo, Marcelino 330 e n., 482
- Menéndez y Pelayo, Ramón 327n
- Meomartino, Gaetano (*detto: Vardarelli*) 654n
- Metternich [Winneburg], Klemens Wenzel Lothar (*Fürst von*) 610, 652
- Micheroux, Antonio Alberto 114n, 276, 284-285, 289 e n., 290n
- Migliorini, Francesco 293, 299
- Millet de Villeneuve, Armand (*capo di Stato Maggiore dell'armata di Murat nel 1815*) 629n
- Milton, John 52n
- Mincuzzi, Rosa 98n
- Miot, André François (*Conte di Melito*) 501, 506, 510
- Mirabeau, Gabriel Honoré Riqueti (*comte de*) *detto: Mirabeau l'Aîné* 134
- Miranda Ponce de Leon, José Fernandez (*Duque de Losada*) 79n, 94n
- Miranda, Francisco *de* 337n
- Molina, Francisco *de* 388
- Molines *vedi: Sanfelice*
- Moliterno (Principe di) *vedi: Girolamo Pignatelli*
- Moltalcini, Camillo 3
- Mon y Velarde, Arias *de* (decano del *Consejo de Castilla*, e membro della *Junta convocata a Baiona da Napoleone*) 346n
- Monge, Gaspard 208
- Monino y Redondo, José *conde de Floridablanca* 375, 377, 380
- Monnier, Henry 142n, 310n, 368n, 611, 614n
- Montalcini, Camillo 3
- Montarco, *conde de* (membro del *Consejo de Estado* e della *Junta convocata a Baiona da Napoleone*) 346n
- Montealegre, José Joaquín (*Marqués de*, poi: *Duque de Salas*) 19-21n, 22n, 24n, 31n
- Montesquieu, Charles Louis [*de Secondat de La Brède de*] 45, 46n, 49n, 66, 184n, 190n, 206, 213, 220 e n., 225 e n., 389n, 406n, 415, 431-434, 524n, 526n
- Montijo, *conde de* 338
- Mori Ubaldini, Guido 100
- Mormile, Ottavio (*Duca di Campochiaro*) 501
- Mosca, Gaetano 69n, 70, 517, 560
- Mosquera y Figueroa, Joaquín *de* (*firmatario, come presidente, della costituzione gaditana*) 453
- Mounier, Jean Jacques 115n
- Mozzarelli, Cesare 506n, 641-642n
- Münter, Friedrich 116-117
- Murat, Gioacchino (*Général*, poi: *re di Napoli*) 10, 117n, 179n, 300n, 307, 339, 343-350, 362, 373, 504n, 507, 509-510, 516, 519, 570-571, 573-606, 617-619, 621-622, 624-628, 629n, 631, 639, 647-648, 651, 653, 654 e n., 655-656, 658-659, 667
- Muratori, Ludovico Antonio 34, 41, 44n
- Napoli Signorelli, Pietro 201n
- Naselli, Diego (*dei Principi d'Aragona*) 115 e n. 117, 179
- Natale, Michele (*Vescovo di Vico Equense*) 114n
- Navarro y Vidal, José (membro del *Consejo de Castilla*, e della *Junta convocata a Baiona da Napoleone*) 346n

- Nefetti, Francesco 20-21n, 23-24n, 27-29n, 43n, 46n, 50-51n, 70, 72, 73n, 98-99n
- Negri, Guglielmo 128n
- Nelson, Horace 178 e n., 179, 181, 282-283, 285 e n., 286-287, 289, 292-293, 499
- Neri, Pompeo 73, 79
- Nicolini, Antonio 21n, 44n
- Nicolini, Fausto 103n, 181n, 302n, 576n
- Nieri, Rolando 19n, 23n, 79
- Nolli, Antonio 201n
- O'Court *vedi*: A'Court
- O'Donell, Henry *vedi*: Abisal
- O'Farrill [y Herrera], Gonzalo (titolare del *Ministerio de Guerra*, membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 344, 346n
- Ottolini, Angelo 116n
- Ovidio [Publius Ovidius Naso] 469
- Pacifico, Nicola 117, 525
- Pagano, Francesco Mario 117, 136, 155, 161, 200n, 205-221 e n., 223-243 e n., 245, 247, 250n, 252 e n., 253, 255-256, 257-258 e n., 259, 265n, 268, 274n, 295, 297, 301, 312, 525n, 560, 578-580, 597, 669
- Paisley, Charles 538 e n.
- Palafox y Croix, Antonio (*Opisbo*) 329
- Palafox y Melci, José [*de Rebolledo*] *Duque de Zaragoza* 374, 375n
- Palafox, Antonio *vedi*: Palafox y Croix
- Palafox, José *vedi*: Palafox y Melci, José
- Palmeri, Niccolò 11n
- Palumbo, Raffaele 285n
- Paoli, Pasquale 529-533
- Paolo I (*Czar di tutte le Russie*) 173n, 535, 633n
- Paperini, Filippo 100
- Pareto, Vilfredo 69n, 70, 448
- Parisi, Emanuele 293
- Parisi, Giuseppe 179
- Pasquino, Giuseppe 620
- Passerin d'Entrèves, Alessandro 227n
- Pastori, Paolo 4n, 6n, 16n, 105n, 168n, 175n, 262n, 325n, 328n, 401n, 636n 665n
- Paternò Castello, Francesco 565n
- Patrizi, Francesco 650-651
- Patrizio, Francesco *vedi*: Patrizi
- Patroni, Domenico Antonio 647 e n., 653n, 663-664n
- Patrono, Mario 210n
- Pecce Multon, Michele 283n
- Pelusi, Domenico 273
- Penn, William 225
- Pepe, Giuseppe 114n
- Pepe, Guglielmo 629n
- Perez Prendes [y Muñoz de Arracó], José Manuel 425-426n
- Pezuela, Ignacio de La (*segretario firmatario della costituzione gaditana*) 453
- Pezza, Michele (*detto*: Fra' Diavolo) 272 e n.
- Piccinini, Mario 541n
- Pieri, Piero 299-300n, 302n, 504n, 507-508
- Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena (*Granduca di Toscana*, poi: Leopoldo I, *imperatore del Sacro Romano Impero*) 106n, 113, 330
- Pigliacelli, Giorgio 200n
- Pignatelli di Cerchiara, Niccolò Luigi (*ministro della Marina del regno di Napoli sotto Giuseppe Bonaparte*) 501
- Pignatelli di Monteleone, Vincenzo 207
- Pignatelli di Strongoli, Francesco (*Principe di Strongoli*) 525n, 629n
- Pignatelli, Diego (*Principe di Marsico*) 114n
- Pignatelli, Francesco (*conte di Acerra e Marchese di Laino* [Vicario di Ferdinando IV nel 1799]) 180-183, 295-296, 298, 645
- Pignatelli, Girolamo (*Principe di Molliterno*) 182-183
- Pignatelli, Giuseppe 201n
- Pini, Amerigo 75
- Pinto, M. 105n
- Piñuela, Sebastián (membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 345, 346n

- Pio VII, *Papa* (Barnaba Chiaramonti) 280, 299
- Pirelli, Flavio 200n
- Pitt, William (*detto: Pitt the younger*) 377n
- Platone 47, 207, 258
- Poerio, Giuseppe 654n
- Pontieri, Ernesto 11n, 520-521n, 524-525n, 527, 540n
- Portillo Valdés, José María 374n, 492-493n, 494
- Postigliola, Alberto 295-296n, 302n
- Pozzo di Borgo, Carlo Andrea (*Conte di*) 531
- Price, Richard 530
- Principe Corsini *vedi: Bartolomeo Corsini*
- Principe del Cassaro *vedi: Francesco Maria Statella (Principe del Cassaro)*
- Principe di Aci, *vedi: Giuseppe Reggio (Principe di Aci)*
- Principe di Belmonte *vedi: Giuseppe Ventimiglia (Principe di Belmonte)*
- Principe di Camaldoli *vedi: Francesco Ricciardi*
- Principe di Canosa *vedi: Antonio Capece Minutolo (Principe di Canosa)*
- Principe di Castelfranco *vedi: Sangro y Merode (Principe de Castelfranco)*
- Principe di Castelnuovo *vedi: Carlo Cottone (Principe di Castelnuovo)*
- Principe di Marsico *vedi: Diego Pignatelli (Principe di Marsico)*
- Principe di Moliterno *vedi: Girolamo Pignatelli (Principe di Moliterno)*
- Principe di Palazzolo *vedi: Guglielmo Antonio Ruffo (Principe di Palazzolo)*
- Principe di San Nicandro *vedi: Domenico Cattaneo (Principe di San Nicandro)*
- Principe di Sansevero *vedi: Sangro, Raimondo (Principe di Sansevero)*
- Principe di Scilla *vedi: Folco Antonio Ruffo (Principe di Scilla)*
- Principe di Strongoli *vedi: Francesco Pignatelli di Strongoli (Principe di Scilla)*
- Pronio, Giuseppe Gabriele Antonio 272 e n.
- Pufendorf, Samuel von 40, 416
- Quevedo y Quintano, Pedro (*Obispo de Orense*) 345, 380n
- Quintana, Manuel José 376-380, 482-483
- Rambaud, Jacques 342n, 508-509n, 514n
- Ranz Romanillos, Antonio (membro del Consiglio delle Finanze spagnolo, e della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone)
- Raponi, Nicola 161n
- Reggio, Giuseppe (*Principe di Aci*) 528, 565
- Renda, Francesco 11n, 524n, 528n
- Revertera, Giovanni Vincenzo (*Duca della Salandra*) 114n, 283n, 286-287
- Ricci, Scipione de' (*Vescovo di Pistoia e Prato*) 328, 330
- Ricciardi, Francesco (poi: *Principe di Camaldoli*) 12, 501, 587, 659
- Richards, John 537
- Richecourt, Déodat Emmanuel de Nay-Richecourt 25
- Ricotti, Carlo Raffaele 529-543 e n., 557n, 561-563 e n., 566-568n, 668n
- Rinieri, Ilario 119n
- Rinuccini, Carlo (*marchese*) 28n
- Rinuccini, Folco 99n
- Robespierre, Maximilien François Isidore 139, 145, 149 e n., 151-152, 152n, 190, 231, 249, 251-252, 257, 266, 468 e n., 475n, 546, 579
- Rodríguez Casado, Vicente 328 e n., 396
- Rodríguez de Rivas, Ignacio (*firmatario della costituzione gaditana*) 453
- Rodríguez Vázquez Prada, V. 390
- Roederer, Pierre Louis 308, 501
- Roger Ducos, *vedi: Ducos*
- Rojas, Juan Fernández de 330
- Romano, Andrea 118n
- Romeo, Rosario 648n
- Rosmini Serbati, Antonio 141 e n.

- Rossi, Emanuele 564, 567-568  
 Rossi, Luigi 209, 253  
 Rossi, Pellegrino 629n  
 Rosti, Marzia 374n, 380n  
 Rousseau, Jean Jacques 35n, 52n, 66, 190n, 220 e n., 225 e n., 229n, 251-252, 264 e n., 325, 389, 407n, 418, 441, 524n, 530, 579, 661  
 Rouzet, Jacques Marie 155, 231n, 234n  
 Rucellai, Giulio 32n, 43n  
 Ruffo, Folco Antonio (*Conte di Sinopoli, Principe di Scilla*) 95-96, 100  
 Ruffo, Fabrizio *cardinale (Duca di Baranello)* 271-293 e n., 298, 519, 658  
 Ruffo, Guglielmo Antonio (*Principe di Palazzolo*) 95-96, 100  
 Russo, Vincenzo (o: Vincenzio) 201n, 207, 255, 261n, 268
- Saavedra, Francisco *de* 380n  
 Sacchinelli, Domenico 277n, 280n, 283n, 286n  
 Saint Just, Louis Antoine *de* 146, 252n, 257  
 Saint Martin, Claude *de* 113  
 Saitta, Armando 152-154n, 158n, 231n, 239n, 368n, 475n, 544n  
 Salandra (*Duca della*) *vedi*: G. V. Revertera  
 Salas *vedi*: Montealegre, José Joaquín 19-21n, 24n, 31n  
 Salfi, Francesco Saverio 629n  
 Saliceti, Christophe 314, 501, 509, 644  
 Salvetti Firpo, Laura 252n  
 Sambuca *vedi*: Beccadelli Bologna, Giuseppe  
 Samminiati, Ascanio 75n  
 San Nicandro (*Principe di*) *vedi*: Domenico Cattaneo  
 Sanfelice, Luisa Molines 281  
 Sangro y Merode, Pablo *Príncipe de Castelfranco (Teniente general de la Nueva Castilla, e membro della Junta convocata a Baiona da Napoleone)* 346n  
 Sangro, Raimondo (*Principe di Sansevero*) 112, 525n  
 Sansevero *vedi*: Raimondo Sangro
- Sarpi, Paolo (Frate) 32n  
 Scaduto, Francesco 299n  
 Scelba, Cipriana 128n  
 Schipa, Michelangelo 181  
 Schipani, Giuseppe 272, 275-276  
 Schmitt, Carl 57, 223, 234 e n., 402  
 Sciacca, Enzo 11n, 561 e n., 563n, 568-569n  
 Sciarpa *pseud.* di Gerardo Curcio  
 Scirocco, Alfonso 664n  
 Scotti, Marcello 201n  
 Scuccimarra, Luca 305n, 374n, 492-494n  
 Seratti, Franco 299, 301-302  
 Serbelloni, Marco 308  
 Serra di Cassano, Luigi (*Duca di*) 114  
 Serramon, Jean 380n  
 Sérurier, Jean Mathieu Philibert (*comte de, Maréchal de France*) 176  
 Settimio Severo [L. Septimius Severus] *imperatore romano* 53n, 55n, 63n  
 Sieyès, Emmanuel Joseph 35n, 57, 66, 137n, 138, 152, 155 e n., 200, 217, 231-232, 232n, 234 e n., 236, 253, 305 e n., 311, 418, 425, 431, 461, 473, 478, 493, 560, 577n, 611  
 Simonetti, Saverio 283n, 286, 526n  
 Sledziewski, Elisabeth G. 578n  
 Smith, Adam 126  
 Soboul, Albert 140n, 149n, 549n, 577n  
 Solari, Gioele 205-206n, 207, 209n, 213n, 215n  
 Somma, Tommaso (*Marchese di Circello*) 650  
 Sommariva, Giovanni Battista 307  
 Sorel, Georges 448  
 Soriga [o: Sòriga], Renato 116n, 118n  
 Soult, Nicolas Jean de Dieu (*Maréchal de camp, poi: Duc de Dalmatie*) 375, 382  
 Spanó, Agamennone 117, 275  
 Spedalieri, Nicola 164  
 Spini, Giorgio 324n  
 Squillace *vedi*: Leopoldo De Gregorio  
 Staël Holstein, Anne Louise Germaine Necker (*Baronne de*) 577n  
 Statella, Francesco Maria (*Principe del Cassaro*) 297 e n., 528, 565

- Stein, Lorenz von 234n  
 Stewart, Robert (*viscount Castlereagh, second marquess of Londonderry*) 668 e n.  
 Stiffoni, Giovanni 387n, 390n, 409n  
 Strocchi, Dionigi 629n  
 Strozzi, Filippo 50n  
 Strozzi, Piero 50n  
 Suárez Verdeguer, Federico 390n  
 Suárez, Federico 399n  
 Suárez, Francisco 378n, 380n, 491 e n., 492 e n., 494n  
 Suárez, Francisco (*teologo e giurista del XVI sec.*) 388, 414, 417-418  
 Suchet, Louis Gabriel (*Maréchal, poi: duc d'Albufera*) 382  
 Suratteau, Jean René 140n, 149n  
 Suvarov [o: Suvorov, Suworow], Aleksandr Vasil'evič 173n, 535
- Talamo, Giuseppe 500-502n  
 Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand Périgord (*Prince de, Archevêque de Autun, poi democratizzato in: Talleyrand*) 305n, 308-309, 336, 425, 576-578, 599, 611  
 Tamburini, Pietro 328  
 Tangerini, Leopoldo 307  
 Tanucci, Bernardo 10, 15-60, 69-121, 177, 181n, 205, 299n, 323, 527, 586-587, 595 e n.  
 Tanucci, Francesco 19n  
 Target, Guy Jean Baptiste 134  
 Tejada, Francisco Elía de 351n  
 Teodosio I [Flavius Theodosius detto: Magnus] *imperatore d'oriente* 49n  
 Tessitore, Fulvio 103n, 205n  
 Testaferrata, Nicola 538-539  
 Tomás y Valiente, Francisco 118n  
 Tomasio [o: Thomasius, Thomasio], Christian 40, 416  
 Tommasi, Donato (*marchese*) 117, 293, 520, 525-526 e n., 527-528, 541, 568n, 570, 629-630, 643-644, 646 e n., 648 e n., 649 e n., 650-652, 653 e n., 658-660, 666  
 Tommaso d'Aquino (*santo*) 227n, 493  
 Torrubia, José 331
- Traiano [Marcus Ulpius Traianus] *imperatore romano* 49n  
 Trani, Angelo 221n  
 Troubridge, Thomas 286  
 Trouvé, Charles Joseph 168  
 Tschudi, Gaspare 114n  
 Tschudi, Henri Theodor 112n  
 Tschudi, Pasquale 114n  
 Tulard, Jean 398n, 613n
- Urquijo, Mariano Luis (membro onorario del *Consejo de Estado*, e membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 346, 349, 362  
 Ushakov, Fedor (*ammiraglio russo*) 535
- Valente, Angela 598n  
 Vallone, Giancarlo 78 e n., 79 e n., 80n  
 Valsecchi, Franco 564n  
 Vardarelli *vedi*: Gaetano Meomartino  
 Varela Suances-Carpegna, Joaquín 411-418 e n., 421-422, 427, 446  
 Vasco di Bastia, Dalmazzo Francesco 530  
 Vasco, Dalmazzo Francesco *vedi*: Vasco di Bastia  
 Vattel, Emeric de 541  
 Ventimiglia, Giuseppe (*Principe di Belmonte*) 524-525, 527-528, 564-565, 568-569  
 Ventura, Gioacchino (*Barone di Raulica*) 297n, 587, 610-611, 659, 665  
 Venturi, Franco 257n  
 Vergniaud, Pierre Victurnien 190n  
 Verri, Pietro 225  
 Vescovo di Orense *vedi*: Pedro Quevedo y Quintano (*Obispo de Orense*)  
 Viano, Carlo Augusto 224n  
 Vico, Giambattista 40, 44n, 184n, 205, 207, 524n  
 Villacencio, Juan (*firmatario della costituzione gaditana*) 453  
 Villani, Pasquale 83n, 103n, 263n, 295n, 298n, 310n, 501-502n, 503-504, 542-543n, 574n, 592n, 595n, 598n, 638-640n  
 Villapadierna, Isidoro de (*Ordo Fratrum Minorum*) 330n

- Villot-Fréville, Jean Baptiste Maximilien 346, 362
- Vinot, Bernard 577-578n
- Visceglia, Maria Antonietta 74n
- Vitale [Meter Vitale], Giuliana 3
- Vittorio Amedeo III di Savoia (*Re di Sardegna*) 115
- Vivenzio, Nicola 283n, 295 e n., 645n
- Volney, Constantin François Chassebeuf 577
- Voltaire, François Marie Arouet *detto*: Voltaire 37, 108, 190n, 325
- Waechter, Karl Eberhard *von* 114-115
- Washington, George 134, 577n
- Weishaupt, Johann Adam 115 e n., 116, 525n
- Wellesley, Arthur (*lord*, poi: *Duke of Wellington*) 375n, 379-380, 381n
- Wellington *vedi*: Arthur Wellesley (poi: *Duke of*)
- White Blanco *vedi*: Blanco White
- Windham, William 534, 542
- Winspeare, Antonio 273 e n., 275 e n., 654n
- Wolff, Christian 416
- Yriarte, Bernardo (vice-presidente del *Consejo de Indias*, e membro della *Junta* convocata a Baiona da Napoleone) 346n
- Zaghi, Carlo 164 e n., 306-308n, 309-311n, 313-314 e n., 316n, 476 e n., 629n
- Zamora, José María 327n
- Zazo, Antonio 299n
- Zurlo, Giuseppe 91, 114n, 117, 164-166 e n., 179n, 262n, 283n, 286, 292-293, 295-302 e n., 501, 504n, 505, 514, 517, 519-520, 525n, 541, 574-575 e n., 580, 586-591 e n., 592-595 e n., 600, 625, 629-630 e n., 638-639, 654



# Indice

Principali sigle usate nel testo.....	p. 1-2
Introduzione .....	3-12
<b>Parte I. La situazione politico-istituzionale del Regno alla svolta fra XVIII-XIX secolo. Il tramonto del progetto di riforma carolino-tanucciano: dall'ambigua convivenza fra Arcana imperii e Arcana iuris alla conclusiva preponderanza dell'influenza asburgico-lorenese</b>	
<b>Capitolo I.</b> <i>Modelli istituzionali e prassi riformatrice di Bernardo Tanucci</i> .....	15-68
<b>Capitolo II.</b> <i>La ricerca di un'élite fra continuità ed innovazione. L'estinguersi dei tentativi di riforma carolino-tanucciana e l'insorgenza di molteplici tipologie di latomismo</i> .....	69-121
<b>Parte II. La Francia rivoluzionaria dalla 'ossessione costituente' al 'triennio giacobino' nelle 'repubbliche sorelle' (1789-99)</b>	
<b>Capitolo III.</b> <i>Nella sostanziale rimozione del fondamento giusnaturalistico 'anglo-sassone', il decennio della 'frenesia costituente' della Francia rivoluzionaria (1789-99)</i> .....	125-160
<b>Capitolo IV.</b> <i>Dalla Costituzione di Bologna (4 dicembre 1796) alla Costituzione della Repubblica Romana (20 marzo 1798)</i> .....	161-176
<b>Capitolo V.</b> <i>Dall'attacco delle armate borboniche alla Repubblica romana al tentativo di resistenza aristocratico-popolare all'invasione francese del Regno di Napoli (ottobre 1798-gennaio 1799)</i> .....	177-184
<b>Capitolo VI.</b> <i>La repubblica partenopea (gennaio-giugno 1799)</i> .....	185-201
<b>Parte III. Il modello istituzionale della Repubblica napoletana fra referente francese e reminiscenze classiche. L'illusione di</b>	



**una tradizione nazionale e l'impossibile alternativa del costituzionalismo britannico**

**Capitolo VII.** *Diritti 'naturali', 'diritti politici' e 'diritti di resistenza' nell'adattamento di Francesco Mario Pagano della costituzione direttoriale francese per la costituzione napoletana* ..... 205-222

**Capitolo VIII.** *La nozione di 'custodia della costituzione' nel Progetto di F. M. Pagano*..... 223-243

**Capitolo IX.** *Nel persistente silenzio sui 'diritti di associazione', nella costituzione napoletana si recepiscono i 'diritti individuali' sanciti dalla costituzione direttoriale a tutela della persona, dell'educazione e della libera espressione del proprio pensiero*..... 245-253

**Capitolo X.** *Le critiche di Vincenzo Cuoco sulle modificazioni proposte da Pagano alla costituzione direttoriale francese del 1795 per adattarla alla repubblica partenopea* ..... 255-268

**Parte IV. La prima restaurazione borbonica a Napoli (1799-1806)**

**Capitolo XI.** *La repressione agli inizi della prima restaurazione borbonica a Napoli nel 1799-1800*..... 271-293

**Capitolo XII.** *Le riforme amministrative dei corpi provinciali nella seconda parte della prima restaurazione borbonica (1803-1804)*..... 295-302

**Parte V. Il sistema istituzionale bonapartista dal 18 Brumaio (13 novembre 1799) all'Impero (18 maggio 1804) ed al Regno d'Italia (15 marzo 1805)**

**Capitolo XIII.** *Dalla costituzione francese dell'Anno VIII (13 dicembre 1799) alla costituzione dell'Impero (18 maggio 1804)*..... 305-316

**Capitolo XIV.** *Il Regno d'Italia dal 15 marzo 1805 al 21 settembre 1808.* 317-319

**Parte VI. La Spagna borbonica fra riformismo 'despótico-ilustrado', invasione francese e rivoluzione nazionale (1788-1812)**

**Capitolo XV.** *La società spagnola fra crisi del riformismo d'antico regime e Rivoluzione francese (1788-1796)* ..... 323-334

**Capitolo XVI.** *L'invasione francese (1807)*..... 335-339

**Capitolo XVII.** *Le due costituzioni di Baiona (giugno-luglio 1808)*.... 341-372

<b>Capitolo XVIII.</b> <i>L'insorgenza antinapoleonica della Spagna fra 1808-1812. Dal proposito delle Juntas insorgenti di un recupero delle tradizioni rappresentative al crescendo di radicalismo innovativo nelle Cortes dominate dalla 'borghesia liberale' .....</i>	373-383
<b>Capitolo XIX.</b> <i>Ipotesi storiografiche sugli schieramenti ideologici della Spagna fra 1808-1812.....</i>	385-409
<b>Capitolo XX.</b> <i>Analisi delle concezioni dottrinarie dei diversi schieramenti ideologici delle Cortes in relazione alle conclusive formulazioni della 'costituzione gaditana'. Fra dogmatismo 'egalitario' borghese ed istanze di recupero della tradizione del 'governo misto' .....</i>	411-423
<b>Capitolo XXI.</b> <i>La 'Teoría de la Cortes' di Francisco Martínez Marina (1808-1812). Il 'mito' dell'antica costituzione interpretato in chiave liberale-rappresentativa della 'volontà della nazione' nel complesso dei suoi organi e dei suoi corpi.....</i>	425-451
<b>Capitolo XXII.</b> <i>La costituzione di Cadice (18 marzo 1812).....</i>	453-478
<b>Capitolo XXIII.</b> <i>La costituzione di Cadice fra sostanziale liberismo economico e la formalistica rivendicazione sia di una sovranità della 'nazione cattolica' che dei diritti naturali dell'uomo e del cittadino.....</i>	479-496

## **Parte VII. Il Regno di Napoli nei due versanti, 'francese' e 'siciliano', del Decennio (1806-1815)**

<b>Capitolo XXIV.</b> <i>Gli anni del 'decennio francese' a Napoli sotto Giuseppe Bonaparte (1806-1808). L'inapplicato Statuto costituzionale sottoscritto a Baiona nel giugno 1806.....</i>	499-517
<b>Capitolo XXV.</b> <i>I primi anni del 'decennio siciliano' dei Borbone sotto protettorato inglese (1806-1811) .....</i>	519-528
<b>Capitolo XXVI.</b> <i>La costituzione-anglo sicula (3 novembre 1812) subita dalla Corte borbonica in Sicilia e rinnegata al rientro a Napoli (nel dicembre 1816).....</i>	529-571
<b>Capitolo XXVII.</b> <i>Gli anni 1808-1814 del regno di Gioacchino Murat</i>	573-606

## **Parte VIII. Il conflitto per il dominio continentale ed i progetti costituzionali per conseguire l'unità nazionale (giugno 1814-maggio 1815)**

<b>Capitolo XXVIII.</b> <i>Sullo sfondo dei decisivi scontri militari e politici si stagliano le alternative istituzionali a confronto, con la Charte (4 giugno 1814), L'Acte additionnel (22 aprile 1815) e la Costituzione del Regno di Napoli (18 maggio 1815) .....</i>	609-632
---	---------

**Capitolo XXIX.** *Il regno meridionale fra 1815-1820. Dal 'colpo di Stato' di Ferdinando IV (dicembre 1816) al fallimento del tentato amalgama fra 'ex-murattiani' e borbonici in una 'monarchia amministrativa' di parziale derivazione napoleonica.....* 633-670



